SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 1/XVI

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ALLA

RELAZIONE CONCLUSIVA

DELLA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

(DOC. XXIII N. 2 - VI LEGISLATURA)

VOLUME QUARTO

TOMO VENTIDUESIMO

TIPOGRAFIA DEL SENATO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 1915/C-1421

Roma, 9 novembre 1982

Onorevole
Sen. Prof. Amintore FANFANI
Presidente
del Senato della Repubblica

SEDE

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carraro all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente la riserva formulata nella mia precedente lettera n. 1890/C-4405 del 15 marzo 1982, mi onoro di trasmetterLe gli atti classificati, secondo il protocollo interno della suddetta Commissione, come Documento 1061, Documento 153, Documento 254, Documento 265, Documento 283, Documento 288, Documento 293, Documento 296, Documento 322, Documento 539, Documento 540 e Documento 559, che il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa col compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della documentazione allegata alla «Relazione conclusiva» dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - IV Legislatura).

Detti atti saranno compresi nel ventiduesimo tomo della numerosa serie in cui — per i motivi che ebbi l'onore di esporLe nella mia lettera n. 1275/C-4286 del 10 maggio 1978 — si è ritenuto opportuno articolare il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere raggruppati nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la loro trascrizione e/o fotoriproduzione — gli altri atti di cui il sopra ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(dott. Carlo Giannuzzi)

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 1916/C-1422

Roma, 9 novembre 1982

Onorevole
Dott. Prof. Leonilde IOTTI
Presidente
della Camera dei Deputati

ROMA

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carraro all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente la riserva formulata nella mia precedente lettera n. 1891/C-4406 del 15 marzo 1982, mi onoro di trasmetterLe gli atti classificati, secondo il protocollo interno della Commissione, come Documento 1061, Documento 153, Documento 254, Documento 265, Documento 283, Documento 288, Documento 293, Documento 296, Documento 322, Documento 539, Documento 540 e Documento 559, che il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa col compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della documentazione allegata alla «Relazione conclusiva» dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - IV Legislatura).

Detti atti saranno compresi nel ventiduesimo tomo della numerosa serie in cui — per i motivi che ebbi l'onore di esporLe nella mia lettera n. 1767/C-4317 del 2 luglio 1979 — si è ritenuto opportuno articolare il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere raggruppati nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la loro trascrizione e/o fotoriproduzione — gli altri atti di cui il sopra ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(dott. Carlo Giannuzzi)

AVVERTENZA

Come è narrato a pag. 68 della Relazione conclusiva dei lavori della Commissione (*Doc.* XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura) questa ebbe a fissare, nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, una serie di rigorosi criteri intesi alla individuazione, nel copioso materiale documentale depositato nel suo archivio, degli atti da rendere pubblici.

La Commissione, in particolare, dopo aver ribadito la decisione, già adottata in una precedente seduta, di non rendere pubblici gli anonimi, e cioè i documenti, comunque acquisiti dalla Commissione stessa, provenienti da fonte ignota o apocrifa — e preso atto che tutti gli altri documenti potevano suddividersi, in generale, in due categorie, comprendenti l'una i documenti che erano serviti come fonte di notizie o di valutazione per tutte le proposte di relazione sottoposte alla votazione finale, l'altra concernente i documenti che non erano stati in nessun modo utilizzati nelle suddette proposte di relazione — stabilì che fossero resi pubblici i documenti compresi nella prima categoria, con le seguenti esclusioni:

a) i documenti formati dalla Segreteria e dall'organismo tecnico della Commissione (non potendosi parlare in questi casi di documenti in senso proprio, ma di documenti interni della Commissione, preparati ai fini dei suoi lavori);

b) le stesure preparatorie delle diverse relazioni, le «scalette», «bozze» o «tracce» inerenti alla preparazione o predisposizione di studi, indagini, documenti della Commissione; gli appunti e resoconti informali stesi a documentazione dell'attività dei vari Comitati;

c) i documenti o le parti di documenti anonimi per il loro contenuto e cioè sostanzialmente anonimi, nel senso che, pur provenendo da persone individuate o da Autorità pubbliche, contenessero notizie o riferimenti di cui fosse ignota la fonte;

d) i documenti o le parti di documenti che contenessero mere illazioni di coloro che ne erano gli autori.

La Commissione stabilì, inoltre, che i documenti formalmente unici, i quali fossero riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere *c*) e *d*) solo per una parte del loro contenuto, dovessero essere resi pubblici soltanto per le altre parti, come stralci.

La Commissione stabilì, altresì, di non rendere pubblici, in via generale, i documenti compresi nella seconda categoria, con le seguenti eccezioni:

a) i processi verbali delle sedute della Commissione; di tutte le sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza nella V Legislatura, nonchè delle sedute dello stesso organo nella IV Legislatura che si fossero concretate nello svolgimento di attività istruttorie: con esclusione di quelli in cui si facesse riferimento agli anonimi, intesi nel doppio senso prima precisato (anonimi in senso formale e in senso sostanziale);

b) le dichiarazioni rese da terzi alla Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, comprese quelle rese con l'assicurazione che sarebbero rimaste segrete, sempre che i loro autori, preventivamente interpellati, avessero dichiarato per iscritto di consentire alla pubblicazione;

c) la relazione Ferrarotti;

d) la tavola rotonda tenuta il 21 giugno 1965.

La Commissione respinse un emendamento del deputato Vineis, tendente a limitare l'ambito di estensione della locuzione «sostanzialmente anonimi» nel senso che non si sarebbero dovuti espungere dai documenti da rendere pubblici gli accertamenti fondati meramente su voci correnti; respinse un

emendamento presentato dal deputato Nicosia, tendente alla pubblicazione di tutti i resoconti stenografici delle sedute della Commissione; respinse, inoltre, un emendamento subordinato dello stesso deputato Nicosia, tendente alla pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute della Commissione in cui si fossero dibattuti problemi di particolare interesse; respinse, infine, un emendamento del deputato Malagugini, tendente alla conservazione, nei processi verbali delle sedute della Commissione e delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, del riferimento agli anonimi.

La Commissione deliberò, inoltre, di pubblicare i resoconti stenografici delle sedute della Commissione stessa in cui erano state discusse le proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause, nonchè di pubblicare le dichiarazioni di voto che sarebbero state rese in sede di approvazione della relazione. (1)

La Commissione stabilì, poi, che fossero pubblicate le lettere ad essa inviate da privati cittadini che si erano sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle precedenti relazioni da essa licenziate.

La Commissione demandò la verifica concreta della conformità dei documenti da rendere pubblici ai criteri da essa stabiliti ad un Comitato, composto dai deputati La Torre, Nicosia, Terranova e Vineis, dal senatore Follieri e dal Presidente: Comitato che avrebbe dovuto, a sua volta, sottoporre al giudizio della Commissione — la quale, pur concludendo formalmente la sua attività con la comunicazione della relazione conclusiva ai Presidenti delle Camere avrebbe, perciò, potuto in seguito «rivivere» in quella sola eccezionale eventualità — la definizione delle sole questioni di controversa interpretazione circa l'applicazione dei criteri medesimi.

Rimase, poi, stabilito che i documenti che la Commissione aveva deliberato di non rendere pubblici fossero depositati, unitamente a quelli di cui veniva disposta la pubblicazione, nell'Archivio del Senato.

(1) Tali dichiarazioni di voto sono state già pubblicate in appendice alla Relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura). (N.d.r.)

Sull'attività del suddetto Comitato — che concluse i suoi lavori pochi giorni prima della fine della VI Legislatura — e sulle deliberazioni da questo adottate, il Presidente Carraro riferì ad entrambi gli onorevoli Presidenti delle Camere, Spagnolli e Pertini, con la seguente lettera:

«Roma, 10 giugno 1976

Onorevole Presidente,

sciogliendo la riserva formulata nella mia lettera in data 4 febbraio 1976, Le comunico che il 9 giugno 1976 ha concluso i suoi lavori il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia col compito di verificare concretamente la conformità dei documenti, che la Commissione medesima ha deliberato di rendere pubblici nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ai criteri dalla Commissione stessa indicati in quella seduta, un estratto del cui processo verbale è stato pubblicato alle pagg. 1287-1288 del Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura.

Nel corso di ben 25 sedute (29 gennaio; 4, 11, 12, 17, 24, 25 febbraio; 2, 3, 10 antimeridiana e pomeridiana, 16, 17, 25 e 30 marzo; 6, 7, 27 e 28 aprile; 5, 12, 13, 18 e 19 maggio; 9 giugno 1976) il Comitato ha attentamente vagliato tutti i documenti in questione alla stregua dei criteri sopra ricordati ed ha preso atto della rinuncia da parte dei relatori alla pubblicazione di taluni documenti o di parte di essi, che, genericamente indicati come fonte delle rispettive relazioni, si sono, ad un più maturo giudizio degli stessi relatori, rivelati non specificamente concludenti rispetto al contenuto delle relazioni medesime.

Il Comitato ha sempre deliberato col voto unanime dei presenti alle relative sedute. Non sono mai insorte in seno ad esso questioni di controversa interpretazione circa l'applicazione dei criteri fissati dalla Commissione, tali da rendere necessaria l'eccezionale reviviscenza della Commissione medesima per dirimerle. Delle sedute del Comitato sono stati redatti processi verbali, che il Comitato stesso ha deliberato siano versati nell'Archivio del Senato, unitamente ai documenti che la Commissione ha deciso di non rendere pubblici.

Il Comitato ha, altresì, stabilito che i documenti da rendere pubblici, dopo l'accurato vaglio da esso compiuto, siano pubblicati secondo il seguente ordine di priorità:

Vol. I: Relazione Ferrarotti; tavola rotonda tenuta il 21 giugno 1965; resoconto stenografico delle sedute relative alle indagini conoscitive effettuate dalla Commissione a Milano ed a Parma il 15, 16 e 17 luglio 1974, nonchè a Palermo il 16, 17, 18 e 19 dicembre 1974; resoconto stenografico delle sedute antimeridiana e pomeridiana del 13 novembre 1975 e delle sedute del 19 e 20 novembre 1975, in cui si è svolto il dibattito sulle proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause.

Vol. II: Processi verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della Commissione nella IV Legislatura; processi verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della Commissione durante la V Legislatura; processi verbali delle sedute della Commissione durante la VI Legislatura.

Vol. III: Dichiarazioni rese da terzi alla Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza.

Vol. IV: Documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni.

Tali documenti dovranno essere raggruppati in relazione alle materie cui sembrano prevalentemente riferirsi secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato elenco. (2)

Vol. V: Lettere, esposti, memorie inviati alla Commissione da privati cittadini che si sono sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle relazioni licenziate alla data del 15 gennaio 1976.

Il Comitato, constatando che, con la conclusione dei suoi lavori, la Commissione ha formalmente assolto i compiti affidatile dalla legge istitutiva ed ha, così, esaurito il ciclo della sua attività, ha stabilito che l'esecuzione delle sue deliberazioni sia affidata all'apparato della Segreteria della Commissione, che dovrà così curare l'allestimento materiale dei volumi contenenti i documenti da pubblicare e fornire l'assistenza necessaria per la revisione tipografica dei medesimi, rimanendo, contemporaneamente, responsabile della custodia dei documenti depositati nell'archivio della Commissione fino al loro definitivo versamento nell'Archivio del Senato.

Mi corre l'obbligo, signor Presidente, di sottolinearLe che questo evento non potrà realizzarsi che nell'arco di un periodo di tempo sensibilmente lungo. E ciò sia perché l'allestimento dei volumi contenenti i documenti da pubblicare (volumi molti dei quali si articoleranno sicuramente in più tomi, stante la ponderosa mole di tanti documenti) richiede tempi tecnici assai complessi, sia perché numerosissimi documenti, acquisiti in originale presso pubbliche Autorità, dovranno essere riprodotti fotostaticamente in modo che gli originali stessi possano essere restituiti alle Autorità che li hanno formati.

All'atto di licenziare questa mia lettera, che segna il momento formale della definitiva conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, mi consenta, signor Presidente, di manifestarLe, con i sensi della mia più alta considerazione, la mia vivissima soddisfazione per l'occasione che mi è stata offerta di suggellare con la mia modesta fatica una tormentata vicenda parlamentare che — pur se è stata oggetto di vivaci critiche, molte volte avventate, non serene ed ingiuste sempre — ha segnato una profonda presa di coscienza della gravità del fenomeno mafioso, ed ha indicato sicure linee direttive per la ripresa economica e morale della nobilissima terra di Sicilia.

Luigi CARRARO».

* * *

Con la stampa del presente tomo la Segreteria della Commissione prosegue nella pubblicazione del IV Volume della serie indicata dal Presidente Carraro nella sua lettera del 10 giugno 1976 agli onorevoli Presidenti delle Camere, nel quale vengono raggruppati tutti i documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle relazioni licenziate a conclusione dei lavori della Commissione stessa (relazioni pubblicate tutte, a loro volta, nel *Doc.* XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura). Il tomo

(2) L'elenco è pubblicato alle pagg. XV e segg. (N.d.r.)

costituisce il ventiduesimo di una lunghissima serie in cui si è reso necessario articolare il suddetto IV Volume. Come si è fatto presente nell'Avvertenza del primo tomo (V. *Doc.* XXIII, n. 4 - Senato della Repubblica - VII Legislatura, pag. XII), ciò è dipeso dalla ponderosa mole del complesso dei documenti che debbono essere raggruppati nel Volume medesimo, i quali — secondo una rilevazione approssimativa estrapolata dall'esame di un loro «campione» — constano di almeno 90 mila pagine.

Vengono qui pubblicati gli atti raccolti — secondo il sistema di classificazione adottato dalla Commissione per ordinare il materiale da essa acquisito — in una serie di complessi documentali indicati analiticamente come Documento 1061, Documento 153, Documento 254, Documento 265, Documento 283, Documento 288, Documento 293, Documento 296, Documento 322, Documento 539, Documento 540 e Documento 559: complessi documentali che hanno come termine di riferimento comune la riconducibilità degli atti in essi raggruppati ad una serie di indagini concernenti, rispettivamente, l'applicazione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato (atti contenuti nel Documento 1061) e le strutture giudiziarie siciliane (atti contenuti nei Documenti 153, 254, 265, 283, 288, 293, 296, 322, 539, 540 e 559).

Gli atti suddetti sono riprodotti in fotocopia dal testo in possesso della Commissione. È omessa, peraltro, la pubblicazione di taluni di essi, in esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato ristretto incaricato di selezionare i documenti da rendere pubblici, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976: deliberazioni di cui vengono citati gli estremi in apposite note in calce all'intitolazione dei documenti che raggruppano gli atti stessi.

La scarsa leggibilità di talune parti degli atti risale al testo in cui essi sono stati originariamente trasmessi alla Commissione.

I diversi atti sono pubblicati secondo la stessa sequenza con cui risultano conservati nei rispettivi fascicoli. Apposite note a piè di pagina facilitano l'individuazione materiale dei diversi atti ovviando all'inconveniente dello «sfalsamento» della numerazione originaria delle relative pagine, dovuto alla loro trasposizione in una nuova e diversa struttura editoriale.

Elenco, allegato alla lettera del Presidente Carraro agli onorevoli Presidenti delle Camere del 10 giugno 1976, con l'indicazione dei criteri di classificazione, e dell'ordine di priorità nella pubblicazione, dei documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni (che vengono compresi nel IV Volume)

PAGINA BIANCA

A) *Documentazione concernente il banditismo siciliano* (3):

Doc. 621. — Rapporti e relazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza sulla lotta contro il banditismo in Sicilia, trasmessi il 21 settembre 1970 dal Ministero dell'interno.

Doc. 674. — Fascicolo relativo al giornalista Michele Stern, trasmesso il 25 febbraio 1971 dal Ministero degli affari esteri.

Doc. 961. — Corrispondenza varia intercorsa tra la Commissione e l'onorevole Giuseppe Montalbano su episodi di mafia.

Doc. 1104. — Appunto, trasmesso il 23 agosto 1974 dal Ministero degli affari esteri, in ordine alla ricerca di un presunto documento allegato all'articolo 16 del Trattato di armistizio del 1943 tra l'Italia e le potenze alleate.

B) *Documentazione concernente la mafia agricola* (4):

Doc. 144. — Documentazione varia riguardante la personalità e l'attività di Giuseppe Genco Russo e, in particolare, la compravendita del feudo «Graziano».

Doc. 174. — Documentazione e note informative, trasmesse il 5 febbraio 1964 e il 22 aprile 1964 dal Prefetto di Palermo, in merito ai consorzi di irrigazione della provincia.

Doc. 178. — Documentazione relativa a nuovi elementi emersi sul feudo «Polizzello», trasmessa il 14 febbraio 1964 da Michele Pantaleone, vice commissario straordinario dell'ERAS.

Doc. 183. — Relazioni, trasmesse il 19 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, della Commissione regionale di inchiesta sull'ERAS.

Doc. 184. — Relazione, trasmessa il 19 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulla vendita dell'ex feudo «Polizzello».

Doc. 190. — Relazioni e documenti, trasmessi il 23 febbraio 1964 dall'Ispettorato agrario regionale, riguardanti l'applicazione della riforma agraria all'ex feudo «Polizzello».

Doc. 201. — Documentazione relativa alla personalità e all'attività economica e politica di Giuseppe Genco Russo.

Doc. 208. — Documentazione, trasmessa dall'Ente riforma agraria in Sicilia, relativa ai piani di conferimento delle ditte Galvano Lanza e Raimondo Lanza per la parte dell'ex feudo «Polizzello» di loro proprietà.

Doc. 218. — Documentazione amministrativa, trasmessa il 24 aprile 1964 dal Presidente della Regione siciliana, relativa all'assunzione ed al servizio prestato da Calogero Castiglione alle dipendenze dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e foreste.

Doc. 232. — Documentazione, trasmessa il 6 maggio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, riguardante l'applicazione della riforma agraria.

Doc. 541. — Appunto, trasmesso il 31 luglio 1969 dalla Legione dei Carabinieri di Pa-

(3) I Documenti 621, 674, 961 e 1104 sono raggruppati nel primo tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 4 - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

(4) I Documenti 144, 174, 178, 183 e 184 sono raggruppati nel secondo tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 4/I - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 190, 201, 208, 218, 232, 541 e 542 sono raggruppati nel terzo tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 4/II - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 552, 568, 582, 589 e 612 sono raggruppati nel quarto tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 4/III - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

lermo, relativo alle attività, alle possidenze e alla personalità di Giuseppe Russo, nato a Marineo il 29 settembre 1895.

Doc. 542. — Appunto, trasmesso il 19 luglio 1969 dai Carabinieri di Palermo, sulle vicende riguardanti il bosco di Ficuzza.

Doc. 552. — Atti del procedimento penale contro Giuseppe Miceli e Antonina Scira, imputati il primo di omicidio aggravato in persona di Carmelo Battaglia e la seconda di favoreggiamento personale.

Doc. 568. — Rapporto giudiziario del 30 ottobre 1967 della Compagnia dei Carabinieri di Mistretta redatto a conclusione delle indagini svolte in merito all'omicidio di Carmelo Battaglia, avvenuto in Tusa il 14 marzo 1964.

Doc. 582. — Resoconto stenografico delle dichiarazioni rese all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e al Comitato per gli affari giudiziari, nella seduta del 16 luglio 1969, dal Presidente della Corte di Appello di Messina, dottor Pietro Rossi, in merito alla vicenda giudiziaria relativa all'omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.

Doc. 589. — Relazione della I Commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, trasmessa il 18 febbraio 1970, relativa agli accertamenti eseguiti in merito al procedimento penale per l'omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.

Doc. 612. — Rapporto, trasmesso il 12 maggio 1970 dai Carabinieri di Palermo, sui consorzi irrigui «Cannata», «Naso», «Eleuterio» e «Sant'Elia».

C) *Documentazione concernente gli enti regionali siciliani* (5):

Doc. 594. — Relazione del liquidatore della So.Fi.S., presentata all'assemblea ordinaria degli azionisti del 21 novembre 1968 e consegnata il 3 aprile 1970 dal deputato Nicosia.

Doc. 681. — Rapporto informativo del 26 marzo 1971 sull'avvocato Vito Guarrasi.

Doc. 858. — Note informative riguardanti l'avvocato Vito Guarrasi, trasmesse a richiesta della Commissione.

Doc. 860. — Note informative riguardanti l'ingegner Domenico La Cavera, trasmesse a richiesta della Commissione.

Doc. 1120. — Atti, trasmessi il 9 giugno 1975 dalla Procura della Repubblica di Milano, relativi al procedimento penale contro Graziano Verzotto ed altri.

D) *Documentazione concernente le amministrazioni provinciali siciliane* (5):

Doc. 124. — Documenti vari, trasmessi in epoche diverse dal 1963 al 1965 dal dottor Ferdinando Umberto Di Blasi, già Presidente della Commissione provinciale di controllo di Palermo.

Doc. 476. — Documentazione varia, trasmessa in epoche diverse dalla Regione siciliana.

Doc. 940. — Documentazione varia relativa all'intervento ispettivo disposto dall'Assessorato regionale agli Enti locali nell'ottobre 1969 presso l'Amministrazione provinciale di Agrigento e all'attività della Commissione provinciale di controllo di Agrigento.

(5) I Documenti 594, 681, 858, 860, 1120, 124, 476 e 940 sono raggruppati nel quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

E) *Documentazione concernente il Comune di Palermo* (6):

Doc. 192. — Relazione sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Palermo dal dottor Tommaso Bevivino, dal dottor Giovanni Santini, dal dottor Gaetano Alestra e dall'architetto Rosario Corriere nei settori dell'edilizia, dell'appalto di opere pubbliche e servizi, delle concessioni e delle licenze di commercio.

Doc. 214. — Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale di Palermo ai rilievi formulati dalla Commissione regionale, presieduta dal dottor Tommaso Bevivino, trasmesse il 15 aprile 1964 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 227. — Documentazione, trasmessa il 14 maggio 1964 dall'Assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo, relativa a pratiche urbanistico-edilizie.

Doc. 228. — Elenco, trasmesso il 21 maggio 1964 dal Ministero dell'interno, dei Sindaci e dei componenti delle Giunte municipali di Palermo per il periodo 10 novembre 1946-3 aprile 1964.

Doc. 230. — Nota del 30 maggio 1964 del Comune di Palermo all'Assessore regionale agli Enti locali, contenente chiarimenti sull'*iter* di approvazione del piano regolatore generale e sui criteri di applicazione delle misure di salvaguardia.

Doc. 233. — Relazioni, trasmesse dal 1964 al 1966 dalla Guardia di finanza, sull'esito delle indagini disposte dalla Commissione in ordine alle irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione straordinaria al Comune di Palermo.

Doc. 234. — Atti, trasmessi il 14 luglio 1964 dalla Regione siciliana e successivamente aggiornati, relativi al piano di ricostruzione della città di Palermo e al piano regolatore generale nelle varie stesure.

Doc. 268. — Parere espresso il 1° agosto 1961 dal Comitato esecutivo della Commissione regionale urbanistica sul piano regolatore generale della città di Palermo, trasmesso il 26 maggio 1965 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 454. — Atti di polizia giudiziaria della Questura di Palermo relativi ad accertamenti per fatti penalmente rilevanti in materia edilizia.

Doc. 576. — Prospetto numerico delle licenze edilizie rilasciate dal 1° gennaio 1967 al 20 gennaio 1970 dal Comune di Palermo, con chiarimenti in ordine alle varianti al piano regolatore generale in corso di predisposizione o in istruttoria da parte del Comune.

Doc. 598. — Planimetria relativa al piano territoriale di coordinamento di Palermo e Comuni limitrofi, trasmessa il 10 aprile 1970 dal Comune di Palermo.

Doc. 635. — Pianta della città di Palermo, consegnata il 4 novembre 1970 dal comandante della Legione dei Carabinieri di Palermo, con l'indicazione delle aree di influenza delle principali famiglie mafiose, o di zone particolarmente significative sotto il profilo dell'attività mafiosa.

Doc. 665. — Atti e documenti acquisiti, in epoche diverse, relativi alla vicenda del castello «Utveggio» di Palermo.

Doc. 666. — Carte topografiche del territorio del Comune di Palermo e dei Comuni limitrofi, trasmesse il 29 gennaio 1971 dall'Istituto geografico militare.

Doc. 675. — Prospetti, trasmessi il 24 febbraio 1971 dalla Soprintendenza ai monu-

(6) I Documenti 192, 214, 227, 228, 230 e 233 sono raggruppati nel sesto tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 1 - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); il Documento 234 forma il contenuto del settimo tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 1/I - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); i Documenti 268, 454, 576, 598, 635 e 665 sono raggruppati nell'ottavo tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 1/II - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); i Documenti 666, 675, 679, 692, 706, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 799, 906, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, il fascicolo personale del signor Vincenzo Nicoletti e il testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970 sono raggruppati nel nono tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 1/III - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

menti della Sicilia occidentale, relativi ai provvedimenti di nulla-osta a costruire, rilasciati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il territorio del Comune di Palermo, dal 1956 al 1970.

Doc. 679. — Raccolta di decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana riguardanti il settore urbanistico-edilizio.

Doc. 692. — Relazione della Questura di Palermo, trasmessa il 4 aprile 1971 a richiesta della Commissione, in ordine ad esposti anonimi interessanti il settore urbanistico e personalità politiche ed amministrative di Palermo.

Doc. 706. — Atti vari, trasmessi il 4 maggio 1971 dalla Regione siciliana e il 1° ottobre 1971 dal Comune di Palermo, relativi al piano regolatore generale.

Doc. 714. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «La Favorita Immobiliare».

Doc. 715. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Co.Vi.Ma. Immobiliare Paternò - F.lli D'Arpa».

Doc. 716. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Fratelli Gaetano e Vincenzo Randazzo».

Doc. 717. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia CIELPI e CILVA.

Doc. 718. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia SICIL-CASA.

Doc. 719. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Cacace e Catalano».

Doc. 720. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Vincenzo Marchese».

Doc. 721. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Antonino Semilia e figli».

Doc. 799. — Relazione sulle risultanze acquisite da funzionari regionali nel corso di indagini sull'attività del Comune di Monreale nel settore urbanistico-edilizio, trasmessa il 4 dicembre 1971 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 906. — Relazione sugli accertamenti svolti in merito all'acquisto e alla successiva vendita da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo di un terreno sito in località Villa Tasca, trasmessa il 25 maggio 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.

Doc. 947. — Note informative varie trasmesse dalla Regione, dalla Prefettura e dal Comune di Palermo e rapporto del 16 gennaio 1971 dei Carabinieri di Palermo in merito alla utilizzazione da parte di privati del parco «La Favorita» di Palermo.

Doc. 950. — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie TAMIC, CORES, e Re.Co.Si.

Doc. 951. — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie SICE, «Immobiliare Michelangelo» e «Immobiliare Strasburgo».

Doc. 952. — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie «Moncada Salvatore» e «F.lli Moncada di Salvatore».

Doc. 953. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei

Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Immobiliare Lu.Ro.No.».

Doc. 954. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Carini Giuseppe e Gaetano».

Doc. 955. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Di Patti Giuseppe».

Doc. 956. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Sorci Giovanni e Collura Antonino».

Doc. 957. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Guarino Lorenzo».

Doc. 958. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Terranova Antonino».

Fascicolo personale (n. 280), contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, del signor Vincenzo Nicoletti, trasmesso dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo.

Testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970.

F) *Documentazione varia concernente il costruttore Francesco Vassallo* (7):

Doc. 8. — Relazioni del direttore della Cassa di Risparmio «Vittorio Emanuele» sull'esposizione debitoria dell'impresa Francesco Vassallo, trasmesse il 26 agosto 1963 e il 19 aprile 1966.

Doc. 12. — Fascicolo personale del costruttore Francesco Vassallo, trasmesso il 12 agosto 1963 dal Comando di Zona della Guardia di finanza di Palermo.

Doc. 200. — Documentazione relativa ai rapporti fra l'impresa Vassallo e il Comune di Palermo, acquisita, su incarico della Commissione, da ufficiali della Guardia di finanza.

Doc. 200/III. — Documentazione relativa ai rapporti del costruttore Francesco Vassallo con istituti di credito.

Doc. 737. — Rapporti della Questura e della Legione dei Carabinieri di Palermo riguardanti il costruttore Francesco Vassallo.

G) *Documentazione varia concernente il signor Vito Ciancimino* (7):

Doc. 628. — Memoria, trasmessa il 27 ottobre 1970 dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, relativa alla vertenza giudiziaria con l'avvocato Lorenzo Pecoraro, titolare dell'impresa «Aversa».

Doc. 630. — Atti riguardanti il procedimento penale promosso nei confronti dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, imputato di interesse privato in atti di ufficio.

Doc. 631. — Documentazione riguardante la concessione del servizio di trasporto dei carrelli stradali per conto terzi al signor Vito Ciancimino, trasmessa il 9 novembre 1970 dalla Divisione commerciale e del traffico del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Palermo.

Doc. 639. — Relazione del 28 novembre 1970 del Ministero dei trasporti sulla concessione al signor Vito Ciancimino del servizio di trasporto dei carrelli stradali per conto terzi.

Doc. 647. — Rapporti informativi sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, redatti dalla Questura di Palermo in epoche diverse.

(7) I Documenti 8, 12, 200, 200/III, 737, 628, 630, 631, 639, 647, 662, 856, 1119 e 1121 sono raggruppati nel decimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/IV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

Doc. 662. — Rapporto informativo, trasmesso il 15 gennaio 1971 dai Carabinieri di Palermo, a richiesta della Commissione, sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino.

Doc. 856. — Documentazione amministrativa del rapporto di servizio del dottor Giuseppe Lisotta, assistente interino dell'Istituto antirabbico di Palermo.

Doc. 1119. — Copia dei capi di imputazione relativi ai procedimenti penali a carico dell'onorevole Salvatore Lima, trasmessi il 17 maggio 1975 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Doc. 1121. — Copia del ricorso prodotto dalla società «Aversa» diretto al Tribunale amministrativo regionale di Palermo e copia dell'ordinanza sindacale n. 3068 del 12 giugno 1975, trasmesse l'8 luglio 1975 dall'avvocato Lorenzo Giuseppe Pecoraro.

H) *Documentazione concernente talune Amministrazioni comunali siciliane* (8):

a) *Amministrazione comunale di Trapani*:

Doc. 202. — Relazione, trasmessa il 20 marzo 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Trapani, nel 1964, dal dottor Guglielmo Di Benedetto e dal dottor Giuseppe Foti in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

Doc. 252. — Controdeduzioni del Comune di Trapani alle contestazioni conseguenti alla ispezione straordinaria del dottor Giuseppe Foti, trasmesse il 18 gennaio 1965 dal Presidente della Regione siciliana.

b) *Amministrazione comunale di Agrigento* (8):

Doc. 191. — Relazione del 5 febbraio 1964, trasmessa il 5 marzo 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso della ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Agrigento dal dottor Nicola Di Paola e dal maggiore Rosario Barbagallo in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

Doc. 247. — Controdeduzioni del Comune di Agrigento ai rilievi formulati nella relazione Di Paola-Barbagallo, trasmesse il 9 ottobre 1964 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 453. — Relazione sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione svolta dai dottori Mignosi e Di Cara presso il Comune di Agrigento in ordine al settore urbanistico-edilizio, per il periodo agosto-novembre 1966.

Doc. 464. — Relazioni sull'attività svolta nel 1965 dalla VI Divisione dell'Assessorato Enti locali della Regione siciliana.

Doc. 485. — Controdeduzioni del Comune di Agrigento ai rilievi contestati dall'Assessore regionale agli Enti locali a seguito delle ispezioni Di Cara-Mignosi e della relazione della «Commissione Martuscelli».

c) *Amministrazione comunale di Caltanissetta* (8):

Doc. 248. — Relazione, trasmessa il 9 ottobre 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Caltanissetta, il 13 agosto 1964 dai dottori Renato Giabbanelli e Alfonso Rizzoli in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

(8) I Documenti 202, 252; 191, 247, 453, 464, 485 e 248 sono raggruppati nell'undicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/V - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

I) *Documentazione concernente l'attività degli Istituti autonomi delle case popolari* (9):

Doc. 800. — Relazioni sulle risultanze delle indagini svolte in merito all'attività degli Istituti autonomi per le case popolari di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, trasmesse il 9 dicembre 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.

L) *Documentazione concernente il settore dei mercati* (9):

Doc. 27. — Rapporto, trasmesso il 10 settembre 1963 dal Prefetto di Trapani, sul mercato ittico di Mazara del Vallo.

Doc. 188. — Relazioni, trasmesse il 26 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, relative all'attività svolta nel 1964 dal Commissario straordinario presso i mercati all'ingrosso ortofrutticolo e ittico di Palermo, dottor Scaramucci.

Doc. 408. — Note sull'organizzazione del commercio, trasmesse il 21 gennaio 1966 e il 7 febbraio 1966 dal sindacato regionale grossisti e concessionari ortofrutticoli della Sicilia.

Doc. 410. — Note informative, trasmesse il 27 gennaio 1966 e l'8 aprile 1966 dal Comune di Palermo, riguardanti l'organizzazione del mercato all'ingrosso, con particolare riferimento all'assegnazione dei banchi nel mercato, alla concessione di posteggi e a denunce per infrazioni varie.

Doc. 609. — Note informative, trasmesse il 13 marzo 1970 dalla Guardia di finanza di Messina e il 12 maggio 1970 dal Comune di Messina, sull'organizzazione e il funzionamento del mercato ittico all'ingrosso.

Doc. 618. — Rapporti, trasmessi il 4 luglio e il 1° dicembre 1970 dalla Questura di Palermo e il 31 maggio 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, sul signor Giacomo Aliotta, presidente del sindacato grossisti e commissionari ortofrutticoli, proposto per il soggiorno obbligato.

M) *Documentazione concernente il settore del credito* (9):

Doc. 402. — Documentazione relativa agli accertamenti riguardanti il fallimento del signor Gaetano Miallo di Marsala, acquisita, in epoche diverse, dalla Commissione.

Doc. 592. — Documentazione, trasmessa il 7 agosto 1970 dalla Banca d'Italia, in ordine alle concessioni di credito a favore di Gaspare Magaddino e Diego Plaia disposte da vari istituti di credito siciliani.

Doc. 653. — Documentazione varia relativa alla gestione delle somme del fondo di solidarietà nazionale (articolo 38 dello Statuto regionale siciliano).

Doc. 1008. — Documentazione relativa ai fondi depositati dalla Regione siciliana presso gli istituti di credito, con note dimostrative dei mezzi finanziari erogati agli enti economici regionali dal 1946 al 1973.

N) *Documentazione concernente l'onorevole Salvatore Fagone* (9):

Doc. 844. — Carteggio riguardante l'onorevole Salvatore (o Salvino) Fagone, Assessore presso la Regione siciliana.

Doc. 1134. — Copia della documentazione relativa ai mutui concessi all'onorevole Salvatore Fagone, trasmessa il 2 dicembre 1975 dalla Cassa di Risparmio «Vittorio Emanuele».

O) *Documentazione concernente il traffico mafioso di tabacchi e stupefacenti nonché i rapporti fra mafia e gangsterismo italo-americano* (10):

Doc. 38. — Atti del procedimento penale contro Salvatore Caneba ed altri 42, impu-

(9) I Documenti 800, 27, 188, 408, 410, 609, 618, 402, 592, 653, 1008, 844 e 1134 sono raggruppati nel dodicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/VI - Senato della Repubblica - VIII Legislatura) (N.d.r.)

(10) Il Documento 414, che è stato pubblicato prima dei Documenti 38 e 165, formando il contenuto di un tomo a sé stante, è stato raggruppato nel tredicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/VII - Senato della Repubblica - VIII Legislatura).

I Documenti 38, 165, 416, 548, 694, 708, 823, 968, 975, 980, 988, 990, 1016, 1028, 1029, 1032, 1058, 1068 e 1112 sono raggruppati nel quattordicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/VIII - Senato della Repubblica - VIII Legislatura. (N.d.r.)

tati di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti.

Doc. 165. — Rapporti della Guardia di finanza sul contrabbando di tabacchi e di stupefacenti in Sicilia, trasmessi il 10 febbraio 1964 dal Ministero delle finanze e successivamente aggiornati.

Doc. 414. — Organized crime and illicit traffic in narcotics — Report of the Committee on Government Operations United States Senate made by its Permanent Subcommittee on Investigations together with additional combined views and individual views (c.d. «Rapporto Mc Clellan»).

Doc. 416. — Atti del procedimento penale a carico di Gaspare e Giuseppe Magaddino, Diego Plaia, Giuseppe Genco Russo, Francesco Paolo Coppola ed altri, imputati di associazione per delinquere e traffico illecito di stupefacenti.

Doc. 548. — Lettera del 12 maggio 1951 del Capo della polizia al Gabinetto del Ministro dell'interno, relativa ai rapporti tra la mafia siciliana e la delinquenza negli Stati Uniti d'America.

Doc. 694. — Relazioni, prospetti ed elenchi riguardanti le indagini svolte, i sequestri operati ed i procedimenti penali promossi per traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacco.

Doc. 708. — Sentenza, emessa il 25 giugno 1968 dal Tribunale di Palermo, con la quale furono assolti, per insufficienza di prove, tutti gli imputati di associazione per delinquere rinviati a giudizio con la sentenza del Giudice istruttore del Tribunale di Palermo del 31 gennaio 1966.

Doc. 823. — Corrispondenza con il dirigente dell'Ufficio narcotici presso l'Ambasciata americana di Parigi, sulla posizione dell'Italia nel traffico internazionale degli stupefacenti dal 1966 al 1970 e negli anni successivi.

Doc. 968. — Requisitoria e sentenza istruttoria, trasmesse il 27 aprile 1973 dall'Ufficio istruzione processi penali del Tribunale di Palermo, relative al procedimento penale a carico di Albanese Giuseppe ed altri 113.

Doc. 975. — Relazioni, trasmesse il 20 giugno 1973 dal Comando generale della Guardia di finanza, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti.

Doc. 980. — Relazione, trasmessa il 26 giugno 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, sulle manifestazioni di carattere mafioso collegate al contrabbando di tabacchi ed al traffico di stupefacenti dal 1970 al 1973.

Doc. 988. — Relazione, trasmessa il 18 settembre 1973 dalla Questura di Trapani, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti, con allegato elenco delle persone indiziate di appartenere ad organizzazioni mafiose operanti nella provincia di Trapani.

Doc. 990. — Notizie e dati raccolti a Milano nei giorni 5, 6 e 7 settembre 1973 dal Comitato per le indagini sui casi di singoli mafiosi, sul contrabbando di tabacchi e stupefacenti e sui rapporti fra mafia e gangsterismo italo-americano.

Doc. 1016. — Relazioni ed elenchi vari, trasmessi il 12 dicembre 1973 dal Comando della Legione della Guardia di finanza di Milano, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti.

Doc. 1028. — Relazione, trasmessa il 21 dicembre 1973 dalla Questura di Genova, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti collegati ad organizzazioni mafiose.

Doc. 1029. — Relazione, trasmessa il 26 dicembre 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Napoli, sui rapporti fra mafia, traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacchi.

Doc. 1032. — Relazione, trasmessa il 28 dicembre 1973 dal Comando della Legione della Guardia di finanza di Napoli, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1058. — Relazione, trasmessa il 28 gennaio 1974 dal Comando del Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Genova, sul traffico di stupefacenti e sul contrabbando di tabacchi dal 1970 al 1974.

Doc. 1068. — Relazione, trasmessa il 13 marzo 1974 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1112. — Sentenza, emessa contro Albanese Giuseppe ed altri 74, trasmessa il 28 febbraio 1975 dal Tribunale di Palermo.

P) *Documentazione concernente taluni personaggi mafiosi* (11):

a) *Luciano Leggio*:

Doc. 259. — Sentenza, emessa il 23 ottobre 1962 dalla Corte di Assise di Palermo, a carico di Luciano Leggio ed altri, condannati per associazione per delinquere e assolti, per insufficienza di prove, dall'imputazione di omicidio in persona di Michele Navarra e Giovanni Russo.

Doc. 263. — Atti del procedimento penale contro Francesco Paolo Marino ed altri, imputati di associazione per delinquere e di favoreggiamento della latitanza di Luciano Leggio.

Doc. 536. — Rapporto sulla situazione della mafia di Corleone, trasmesso dal Sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Cesare Terranova.

Doc. 543. — Sentenza di rinvio a giudizio emessa il 14 agosto 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, a carico di Luciano Leggio ed altre 115 persone, imputati di associazione per delinquere, degli omicidi di Francesco Paolo Streva, Biagio Pomilla e Antonino Piraino, avvenuti a Corleone il 10 settembre 1963, e di altri reati consumati in provincia di Palermo sino al 14 maggio 1964.

Doc. 544. — Sentenza, emessa il 13 ottobre 1967 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Luciano Leggio ed altri, imputati di associazione per delinquere, di omicidio e di altri reati, commessi a Corleone fra il 1955 e il 1963.

Doc. 545. — Sentenza di assoluzione, per insufficienza di prove, emessa il 30 dicembre 1952 dalla Corte di Assise di Palermo, nei confronti di Luciano Leggio ed altri, imputati dell'omicidio di Placido Rizzotto e di altri reati.

Doc. 546. — Sentenza, emessa l'11 luglio 1959 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, con la quale veniva confermata la sentenza con cui Luciano Leggio ed altri erano stati assolti dal reato di omicidio in persona di Placido Rizzotto, avvenuto a Corleone il 10 marzo 1948.

Doc. 551. — Atti del procedimento penale a carico di Luciano Leggio e Giovanni Pasqua, imputati dell'omicidio in persona di Calogero Comajanni, avvenuto a Corleone il 27 marzo 1945.

Doc. 573. — Sentenza di assoluzione, emessa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di Bari, a carico di Luciano Leggio, Salvatore Riina, Calogero Bagarella ed altri, imputati di associazione per delinquere, di omicidio e di altri reati.

Doc. 586. — Fascicoli, allegati alla proposta per l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, a carico di Luciano Leggio e Salvatore Riina, trasmessi il 7 febbraio 1970 dal Tribunale di Palermo.

(11) Il Documento 551 è stato pubblicato prima dei Documenti 259, 263, 536, 543, 544, 545 e 546, avendo formato oggetto, per la sua considerevole mole, di un tomo (il quindicesimo) a se stante (Doc. XXIII, n. 1/IX - Senato della Repubblica - VIII Legislatura).

I documenti 259, 263, 536, 543, 544, 545, 546, 573, 586, 624, 676, 683, 689, 840, 1084, 1096, nonché il rapporto del Prefetto di Palermo, in data 1° giugno 1965, sull'arresto di Luciano Leggio, sono raggruppati nel sedicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/X - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

Doc. 624. — Atti del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di Luciano Leggio.

Doc. 676. — Sentenza, emessa il 23 dicembre 1970 dalla Corte di Assise di Appello di Bari, nel procedimento penale contro Luciano Leggio ed altri, con la quale Leggio fu condannato all'ergastolo perchè ritenuto responsabile del duplice omicidio in persona di Michele Navarra e Giovanni Russo.

Doc. 683. — Fascicolo riguardante l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di Luciano Leggio.

Doc. 689. — Atti del procedimento penale per l'accertamento di eventuali responsabilità del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor Pietro Scaglione, e del Presidente di sezione del Tribunale di Palermo, dottor Nicola La Ferlita, in ordine alla custodia precauzionale di Luciano Leggio.

Doc. 840. — Atto notarile, redatto il 10 dicembre 1969 in Roma , con il quale Luciano Leggio nomina sua procuratrice generale Maria Antonietta Leggio.

Doc. 1084. — Relazione peritale, trasmessa il 20 maggio 1974 dal Presidente della Corte di Appello di Bari, sulle condizioni fisiche di Luciano Leggio.

Doc. 1096. — Appunto sulla situazione patrimoniale di Luciano Leggio e note informative sul conto di Luciano Leggio e di Gaspare Centineo, trasmessi il 10 e il 16 luglio 1974 dal Comando generale della Guardia di finanza.

Rapporto del Prefetto di Palermo in data 1° giugno 1965 sull'arresto di Luciano Leggio.

b) *Michele Navarra* (12):

Doc. 710. — Fascicolo personale contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, del dottor Michele Navarra, trasmesso il 9 maggio 1970 dalla Questura di Palermo.

Doc. 711. — Fascicolo, trasmesso il 5 giugno 1971 dalla Prefettura di Palermo, relativo alla concessione dell'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Michele Navarra.

Doc. 713. — Fascicolo, trasmesso il 15 giugno 1971 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alla concessione della onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Michele Navarra.

Doc. 731. — Fascicolo personale del dottor Michele Navarra, trasmesso dall'Ispettorato sanitario del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Palermo, relativo alla nomina del sanitario a medico di fiducia dell'Amministrazione ferroviaria per il reparto di Corleone.

c) *Angelo La Barbera e Pietro Torretta* (12):

Doc. 236. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa il 23 giugno 1964 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Angelo La Barbera ed altri, imputati di numerosi delitti verificatisi negli anni dal 1959 al 1963 nella città di Palermo .

Doc. 509. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa l'8 maggio 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Pietro Torretta ed altri, imputati di numerosi fatti di sangue commessi a Palermo e culminati nella strage di Ciaculli del 30 giugno 1963.

Doc. 590. — Sentenza, emessa il 22 dicembre 1968 dalla Corte di Assise di Catanzaro, nei confronti di Angelo La Barbera ed altri, imputati di vari omicidi, sequestri di persone, violenza privata ed altri reati.

(12) I Documenti 710, 711, 713, 731, 236, 509 e 590 sono raggruppati nel diciassettesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XI - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

d) *Francesco Paolo (Frank) Coppola* (13) (14):

Doc. 31. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 12 ottobre 1963 dalla Questura di Roma, e successivi aggiornamenti.

Doc. 32. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma.

Doc. 36. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Roma.

Doc. 40. — Atti e documenti processuali relativi a Francesco Paolo Coppola, imputato, con altri, di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, trasmessi il 16 ottobre 1963 dal Comando generale della Guardia di finanza.

Doc. 42. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 21 ottobre 1963 dal Comando di Zona della Guardia di finanza di Palermo.

Doc. 49. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 21 ottobre 1963 dalla Questura di Palermo.

Doc. 114. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 2 gennaio 1964 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, e successivi aggiornamenti.

Doc. 187. — Fascicolo amministrativo relativo a Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 26 febbraio 1964 dal Ministero del tesoro.

Doc. 773. — Relazione riguardante le indagini svolte sulla situazione urbanistico-edilizia del Comune di Pomezia, trasmessa l'11 ottobre 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.

Doc. 774. — Atti giudiziari relativi all'applicazione della misura di prevenzione a carico di Francesco Paolo Coppola, trasmessi il 22 ottobre 1971 dal Tribunale di Roma.

Doc. 776. — Elenco delle trascrizioni a favore o contro Francesco Paolo Coppola ed altri, risultanti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, acquisito il 25 ottobre 1971 dalla Commissione.

Doc. 778. — Documentazione relativa alle lottizzazioni e alle licenze ottenute presso il Comune di Pomezia da Francesco Paolo Coppola, acquisita il 26 ottobre 1971 dalla Commissione.

Doc. 789. — Relazione di servizio in data 18 dicembre 1970, redatta da funzionari di Pubblica sicurezza, concernente le speculazioni sulle aree fabbricabili di Francesco Paolo Coppola, trasmessa il 25 novembre 1971 dalla Questura di Roma.

Doc. 841. — Elenco delle trascrizioni a favore o contro Francesco Paolo Coppola, risultanti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, trasmesso il 12 novembre 1971 dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza.

Doc. 1063. — Decreti relativi alle misure di prevenzione a carico di Francesco Paolo Coppola, trasmessi il 7 febbraio 1974 dalla Corte di Appello di Roma.

Doc. 1105. — Sentenza, emessa il 21 agosto 1974 dal Giudice istruttore del Tribunale

(13) I Documenti 31, 32 e 36 sono raggruppati nel diciottesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XII - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

(14) I Documenti 40, 42, 49, 114, 187, 773, 774, 776, 778, 789, 841, 1063, 1105 sono raggruppati nel diciannovesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XIII - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

di Firenze, contro Francesco Paolo Coppola, Ugo Bossi, Sergio Boffi, Giovanni Lo Coco, Mario D'Agnolo, Adriano Amoroso e Angelo Plenteda per tentato duplice omicidio nei confronti di Angelo Mangano e di Domenico Casella.

e) *Salvatore Lucania (Lucky Luciano)* (15) (16):

Doc. 30. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Salvatore Lucania, *alias* Lucky Luciano, trasmesso il 7 ottobre 1963 dalla Questura di Napoli.

Doc. 34. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Salvatore Lucania, *alias* Lucky Luciano, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza.

f) *Giuseppe Doto (Joe Adonis)* (16):

Doc. 813. — Fascicoli processuali del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, relativi ai procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a carico di Giuseppe Doto, *alias* Joe Adonis, acquisiti il 6 dicembre 1971 dall'organismo tecnico della Commissione.

Q) *Documentazione concernente la misura di prevenzione del soggiorno obbligato* (17):

Doc. 1061. — Elenchi, trasmessi il 13 febbraio 1974 dal Ministero dell'interno, delle persone indiziate di appartenere alla mafia e sottoposte alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato.

R) *Documentazione concernente le strutture giudiziarie siciliane* (17):

Doc. 153. — Atti del procedimento penale per l'omicidio di Accursio Miraglia, avvenuto a Sciacca il 4 gennaio 1947.

Doc. 254. — Sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, emessa il 14 marzo 1963 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, nel procedimento penale a carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono, imputati di omicidio aggravato in persona di Salvatore Carnevale e condannati all'ergastolo in primo grado.

Doc. 265. — Atti del procedimento penale a carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono, imputati dell'omicidio di Salvatore Carnevale.

Doc. 283. — Atti del procedimento penale a carico di Giuseppe Cucchiara ed altri, imputati di appartenenza a banda armata, di omicidio aggravato in persona del brigadiere di Pubblica sicurezza Giovanni Tasquier, di tentato omicidio aggravato in persona di agenti di Pubblica sicurezza e di altri reati, avvenuti a Partinico il 16 dicembre 1948.

Doc. 288. — Atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri, imputati di tentato omicidio in danno di alcuni Carabinieri e agenti di Pubblica sicurezza e di detenzione e porto abusivo di armi, reati avvenuti a Monreale nel giugno 1949.

Doc. 293. — Atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri, imputati di strage e di detenzione di ordigni esplosivi, reati avvenuti a Villagrazia di Carini nell'agosto 1949.

Doc. 296. — Atti del procedimento penale a carico di Giovanni Sacco ed altri, imputati di associazione per delinquere, di strage, dell'omicidio di Pasquale Almerico e di altri omicidi nonché di detenzione e porto abusivo di armi, reati commessi a San Giuseppe Jato e Camporeale tra il 1955 e il 1957.

(15) Il Documento 30 è pubblicato nel ventesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XIV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

(16) I Documenti 34 e 813 sono pubblicati nel ventunesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XV - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

(17) I Documenti 1061, 153, 254, 265, 283, 288, 293, 296, 322, 539, 540 e 559 sono pubblicati nel presente tomo, che costituisce il ventiduesimo della lunghissima serie in cui si articola il IV Volume. (N.d.r.).

Doc. 322. — Atti del procedimento penale a carico di Michele Zotta e Giovanni Sacheli, imputati di omicidio in persona di Vincenzo Giudicello, avvenuto a Canicattì il 14 febbraio 1953.

Doc. 539. — Atti di polizia giudiziaria relativi a delitti di stampo mafioso.

Doc. 540. — Processo verbale dell'interrogatorio reso il 17 febbraio 1966 alla Polizia giudiziaria da Santo Selvaggio, autista della ditta «Valenza Galati».

Doc. 559. — Sentenza di condanna, emessa il 23 luglio 1968 dalla Corte di Assise di Lecce, nel procedimento penale a carico di Antonino Bartolomeo, Luigi e Santo Librici, Vincenzo Di Carlo ed altri, imputati dell'omicidio di Cataldo Tandoy, commesso ad Agrigento il 30 marzo 1960, e di altri reati.

Doc. 682. — Atti del procedimento penale contro Attilio e Pasquale Ramaccia, imputati di omicidio in persona di Diego Fugarino, commesso a Prizzi il 15 aprile 1958.

Doc. 732. — Fascicoli amministrativi relativi alla detenzione di Filippo e Vincenzo Rimi, trasmessi il 27 luglio 1971 dal Ministero di grazia e giustizia.

Doc. 864. — Sentenza di archiviazione, emessa il 7 giugno 1971 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Giorgio Tsekouris ed altri, ritenuti responsabili di tentato omicidio in persona del deputato Angelo Nicosia.

Doc. 1089. — Atti del procedimento penale a carico di Salvatore Colli, trasmessi il 4 luglio 1974 dal Presidente del Tribunale di Agrigento.

Doc. 1101. — Copia dei verbali dibattimentali e copia della sentenza relativa ai procedimenti penali a carico di Giuliana Saladino e di altri, trasmesse dal Tribunale di Genova.

Doc. 1132. — Copia della sentenza, emessa il 1° luglio 1975 dalla Corte di Appello di Genova, contro Giuliana Saladino, Etrio Fidora e Bruno Caruso.

Doc. 522. — Rapporto del 6 maggio 1969 del Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza, con allegati, a carico di Elio Forni ed altri, imputati di associazione per delinquere, di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di altri reati.

Doc. 735. — Processi verbali, trasmessi il 10 agosto 1971 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, relativi alle intercettazioni telefoniche effettuate sull'apparecchio n. 998134, intestato a Francesco Palumbo, e sull'apparecchio n. 998040, intestato a Francesco Paolo Coppola.

Doc. 791. — Documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche effettuate per il rintraccio di Luciano Leggio, trasmessa il 25 novembre 1971 dalla Questura di Roma.

Doc. 792. — Atti processuali, trasmessi dall'Autorità giudiziaria di Roma, relativi alle intercettazioni telefoniche riguardanti Giuseppe Mangiapane, Francesco Paolo Coppola, Giuseppe Corso, Francesco Palumbo, Ernesto Marchese, Giovanni Virgili, Marcello Brocchetti, Ermanno Lizzi e Angelo Cosentino.

Doc. 810. — Atti di polizia giudiziaria compiuti dalla Questura di Palermo in merito alla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, trasmessi il 20 dicembre 1971 dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo.

Doc. 948. — Atti relativi alla perizia disposta dalla Commissione sui nastri magnetici

contenenti la intercettazione di conversazioni telefoniche effettuata dagli organi di Pubblica sicurezza nel corso delle indagini per il rintraccio di Luciano Leggio.

S) *Documentazione sull'evoluzione del fenomeno mafioso*:

Doc. 927. — Rapporti della Questura di Trapani del 4 maggio 1971 e della Legione dei Carabinieri di Palermo dell'8 novembre 1971, relativi al sequestro di Antonino Caruso, avvenuto il 24 febbraio 1971, e alle modalità del suo rilascio.

Doc. 1007. — Relazione sui rapporti fra mafia e pubblici poteri, consegnata il 29 novembre 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo al senatore Ermenegildo Bertola.

Doc. 1070. — Documentazione acquisita nel corso del sopralluogo effettuato il 20 e il 21 marzo 1974 a Palermo dal Comitato incaricato di seguire la dinamica dei fatti di mafia.

Doc. 1131. — Fotocopia della requisitoria del Pubblico ministero relativa all'istruttoria a carico di Michele Guzzardi più 42, trasmessa il 17 novembre 1975 dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano.

Doc. 1133. — Fotocopia degli atti notarili riguardanti la costituzione e la cessazione della S.p.a. GE.FI. — Generale Finanziaria.

INDICE GENERALE

PAGINA BIANCA

AVVERTENZA ..... *Pag.* IX

I. — *DOCUMENTO 1061* — ELENCHI, TRASMESSI IL 13 FEBBRAIO 1974 DAL MINISTERO DELL'INTERNO, DELLE PERSONE INDIZIATE DI APPARTENERE ALLA MAFIA E SOTTOPOSTE ALLA MISURA DI PREVENZIONE DEL SOGGIORNO OBBLIGATO..... » 3

II. — *DOCUMENTO 153* — ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE PER L'OMICIDIO DI ACCURSIO MIRAGLIA, AVVENUTO A SCIACCA IL 4 GENNAIO 1947 ..... » 31

III. — *DOCUMENTO 254* — SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE, EMESSA IL 14 MARZO 1963 DALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI, NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI ANTONINO MANGIAFRIDDA, GIORGIO PANZECA, GIOVANNI DI BELLA E LUIGI TARDIBUONO, IMPUTATI DI OMICIDIO AGGRAVATO IN PERSONA DI SALVATORE CARNEVALE E CONDANNATI ALL'ERGASTOLO IN PRIMO GRADO ..... » 103

IV. — *DOCUMENTO 265* — ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI ANTONINO MANGIAFRIDDA, GIORGIO PANZECA, GIOVANNI DI BELLA E LUIGI TARDIBUONO, IMPUTATI DELL'OMICIDIO DI SALVATORE CARNEVALE..... » 169

V. — *DOCUMENTO 283* — ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI GIUSEPPE CUCCHIARA ED ALTRI, IMPUTATI DI APPARTENENZA A BANDA ARMATA, DI OMICIDIO AGGRAVATO IN PERSONA DEL BRIGADIERE DI PUBBLICA SICUREZZA GIOVANNI TASQUIER, DI TENTATO OMICIDIO AGGRAVATO IN PERSONA DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA E DI ALTRI REATI, AVVENUTI A PARTINICO IL 16 DICEMBRE 1948 ..... » 275

VI. — *DOCUMENTO 288* — ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI CASTRENSE MADONIA ED ALTRI, IMPUTATI DI TENTATO OMICIDIO IN DANNO DI ALCUNI CARABINIERI E AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA, E DI DETENZIONE E PORTO ABUSIVO DI ARMI, REATI AVVENUTI A MONREALE NEL GIUGNO 1949 .... » 293

VII. — *DOCUMENTO 293* — ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI CASTRENSE MADONIA ED ALTRI, IMPUTATI DI STRAGE E DI DETENZIONE DI ORDIGNI ESPLOSIVI, REATI AVVENUTI A VILLAGRAZIA DI CARINI NELL'AGOSTO 1949 ..... *Pag.* 305

VIII. — *DOCUMENTO 296* — ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI GIOVANNI SACCO ED ALTRI, IMPUTATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, DI STRAGE, DELL'OMICIDIO DI PASQUALE ALMERICO E DI ALTRI OMICIDI NONCHÈ DI DETENZIONE E PORTO ABUSIVO DI ARMI, REATI COMMESSI A SAN GIUSEPPE JATO E CAMPOREALE TRA IL 1955 E IL 1957 ..... » 319

IX. — *DOCUMENTO 322* — ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI MICHELE ZOTTA E GIOVANNI SACHELI, IMPUTATI DI OMICIDIO IN PERSONA DI VINCENZO GIUDICELLO, AVVENUTO A CANICATTI IL 14 FEBBRAIO 1953 ..... » 359

X. — *DOCUMENTO 539* — ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA RELATIVI A DELITTI DI STAMPO MAFIOSO ..... » 377

XI. — *DOCUMENTO 540* — PROCESSO VERBALE DELL'INTERROGATORIO RESO IL 17 FEBBRAIO 1966 ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA DA SANTO SELVAGGIO, AUTISTA DELLA DITTA «VALENZA GALATI» ..... » 541

XII. — *DOCUMENTO 559* — SENTENZA DI CONDANNA, EMESSA IL 23 LUGLIO 1968 DALLA CORTE DI ASSISE DI LECCE, NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI ANTONINO BARTOLOMEO, LUIGI E SANTO LIBRICI, VINCENZO DI CARLO ED ALTRI, IMPUTATI DELL'OMICIDIO DI CATALDO TANDOY, COMMESSO AD AGRIGENTO IL 30 MARZO 1960, E DI ALTRI REATI ..... » 549

INDICE DEI NOMI ..... » 1357

DOCUMENTI

Nn. 1061, 153, 254, 265, 283, 288, 293, 296, 322, 539, 540 e 559

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 1061

ELENCHI, TRASMESSI IL 13 FEBBRAIO 1974 DAL MINISTERO DELL'INTERNO, DELLE PERSONE INDIZIATE DI APPARTENERE ALLA MAFIA E SOTTOPOSTE ALLA MISURA DI PREVENZIONE DEL SOGGIORNO OBBLIGATO (1).

(1) Nel documento 1061 sono raggruppati, altresì, taluni atti acquisiti dalla Commissione in epoca precedente alla formazione del documento medesimo. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot.N. 541/D.4043

Roma, li 23 NOV. 1973

Onorevole Ministro,

la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia che mi onoro di presiedere ha deliberato, nella sua seduta del 21 novembre c.a., di acquisire ai suoi atti un elenco dettagliato di tutte le persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose sottoposte alla misura del soggiorno obbligato ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, con l'indicazione, per ciascuna di esse, del Comune in cui è imposto loro di soggiornare.

Mi rivolgo, perciò, alla personale cortesia della E. V. perchè Ella, in spirito di amichevole collaborazione con la Commissione, voglia compiacersi di impartire ai competenti uffici le opportune istruzioni perchè i dati richiesti - ritenuti dalla Commissione essenziali ai fini di una rapida e conclusiva elaborazione delle proposte che essa dovrà formulare al Parlamento al termine dei suoi lavori - siano forniti alla Commissione stessa con ogni possibile sollecitudine.

Con l'occasione, sono lieto di esprimerLe, onorevole Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

(Sen. Avv. Prof. Luigi Carraro)

****

S.E.
On. Prof. Dott. Paolo Emilio TAVIANI
Ministro dell'Interno
- R O M A -

Sen. Doc. 1061

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

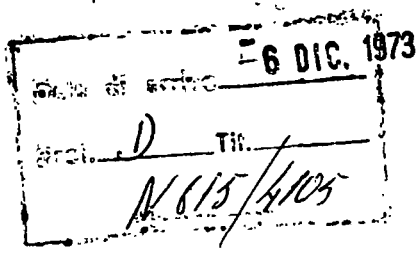

ELENCO dei soggiornanti obbligati residenti nelle provincie di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, consegnato al Senatore Zuccalà da parte del Colonnello dei CC. PALA (2) DINO, comandante della Legione di Genova il 27 novembre 1973.-

(2) Il senatore Michele Zuccalà era il Commissario incaricato del coordinamento del Comitato per le indagini sui casi di singoli mafiosi, sul contrabbando di tabacchi e stupefacenti e sui rapporti tra mafia e gangsterismo italo-americano, costituito in seno alla Commissione nella VI Legislatura (cfr. Relazione conclusiva — Doc. XXIII, n. 2 — Senato della Repubblica — VI Legislatura, pag. 61). (N.d.r.)

GENERALITA'	Sede del soggiorno obbligato	Inizio e termine del provvedimento		Zona di provenienza	Se pericoloso	Motivo del provvedimento e se è mafioso
		GRUPPO DI GENOVA				
PIZZATA Sebastiano	Savignone(GE)	14.2.1972	14.2.1974	S.Luca (R.C.)	No	Elemento mafioso affiliato alla cosca mafiosa "La Maggiore" di S.Luca
FERRANTE Gioacchino	Mignanego(GE)	14.1.1972	14.1.1974	Palermo	No	Mafioso.-
ZAPPALA' Andrea	Cicagna (GE)	20.3.1973	19.3.1975	S.Giovanni La Punta (Catania)	Si	Mafioso - Aggressivo e violento.-
PANNO Giuseppe	Casella (GE)	16.9.1973	16.9.1976	Castellaccia (Palermo)	Si	Mafioso.Ritenuto capace di commettere reati contro la persona e contro il patrimonio
CASTELLO Lorenzo	Mignanego (GE)	non fissato		Carceri Saluzzo	Si	Anarchico.Fa parte del gruppo XXII ottobre.-
		GRUPPO SAVONA				
VIVACQUA Cristoforo	Cengio (SV)	13.12.1971	13.12.1974	Ravanusa (Agrigento)	Si	Mafioso.-
MANGIAPANE Giuseppe	Dego (SV)	13.1.1973	13.1.1977	Carceri Giud. Regina Coeli Roma	Si	Mafioso. Dovrà essere processato per associazione a delinquere.-Trafficante di droga.-
GAIETTI Vincenzo	Millesimo (SV)	16.3.1973	16.3.1974	Scilla (RC)	Si	Mafioso.Nel 1952 venne condannato per omicidio volotario.-
MARINO Giuseppe	Carcare (SV)	16.4.1973	29.11.1973	Porto Cannone (Campobasso)	-	Mafioso
PRAZZITTA Vincenzo	Altare (SV)	4.3.1973	4.3.1976	Mazara del Vallo (TP)	-	Mafioso.-
		GRUPPO ~~LA SPEZIA~~ IMPERIA				
MARCHIONE Giuseppe	Diano Marina (IM)	17.7.1970	17.7.1974	Palermo	Si	Mafioso
BALSAMO Pietro	Ceriana (IM)	20.2.1971	20.2.1975	Agro Mazzarino(CL)	Si	Mafioso
RUBINO Calogero	Riva Lig.(IM)	30.11.1970	30.11.1974	Scandiano (R.E.)	Si	Mafioso
SPAGNOLO Paolo	Dolcedo (IM)	18.8.1971	18.8.1974	Amaseno (FR)	Si	Dedito a commettere reati contro la persona e il patrimonio
BONANNO Giuseppe	Borgomaro (IM)	13.4.1972	13.4.1976	Augusta	si	Dedito a commettere reati contro la persona e il patrimonio
MARCHESE Giuseppe	Vallecrosia (IM)	19.3.1973	18.3.1974	Raccalmuto (AG)	-	Mafioso;dedito a commettere delitti contro il patrimonio.
MAMMOLINO Salvatore	Pigna (IM)	27.9.1973	26.9.1974	Roma	si	Dedito a commettere delitti contro il patrimonio.-
		GRUPPO LA SPEZIA				
LEOLUCA Marino	Sarzana (SP)	20.1.1970	19.1.1974	-	-	Mafioso.
MARAGIOGLIO Simone	Sarzana (SP)	24.3.1970	23.7.1974	Salemi (TP)	No	Mafioso.
GALVANI Vincenzo	Riccò del Golfo (SP)	3.9.1971	1°.9.1976	Cala Reale (Sassari)	Si	Mafioso. Pericoloso per reati contro la persona.-
ADDA Franco	Borghetto Vara (SP)	12.8.1972	-	Carceri Nuoro	Si	Pericoloso soprattutto per furti in genere.-
SILVESTRI Raffaele	Arcola (SP)	11.7.1972	10.7.1974	Castellamare Stabia (NA)	Si	Elemento pericoloso per delitti contro il patrimonio.-
MORRA Michele	Calice al Cornoviglio (SP)	2.2.1973	2.2.1974	Pagani (SA)	Si	Pericoloso per reati contro la persona ed il patrimonio.-
VITTI Giovanni	Carrodano (SP)	30.11.1972	29.11.1974	Torino	Si	Elemento pericoloso per reati in genere.-
IPPOLITO Vincenzo	Varese Lig.(SP)	16.6.1973	15.6.1976	-	-	Dedito a commettere reati contro il patrimonio.-

Doc 1061

Il Ministro dell'Interno

N. 123. Roma, 13 FEB. 1974

Rif. lettera 541/D-4093 del 23.XI.73 (3)

13 FEB. 1974
Gab. D
N. 760/4178

On.le Presidente,

in relazione alla richiesta rivoltami con la nota sopradistinta, Le trasmetto gli allegati elenchi contenenti i nominativi delle persone, indiziate di appartenenza alla mafia, sottoposte alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato, in applicazione della legge 31.5.1965 n.575. (4)

Con l'occasione corre l'obbligo di precisare che molti presunti mafiosi sono stati sottoposti al soggiorno obbligato in base alla legge 31.12.1956 n.1423, risultando più agevole nei loro confronti tale procedura, trattandosi di persone già precedentemente diffidate.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe i migliori saluti.-

Cal.

Sen. Avv. Prof.
Luigi CARRARO
Presidente Commissione
Parlamentare d'Inchiesta
nel fenomeno della mafia
in Sicilia
ROMA

(3) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 5. (N.d.r.)
(4) Gli elenchi citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 9-30. (N.d.r.)

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

LEGGE 31.5.1965

P A L E R M O

1)	ABBINANTI	Calogero	Palmoli	(CH)
2)	ACCARDI	Gaetano	Chioggia	(VE)
3)	ADELFIO	Giacomo	Rosolina	(RO)
4)	AIELLO	Salvatore	Alba	(CN)
5)	AMATO	Giovanni	Torre dei Passeri	(Pescara)
6)	ANZALONE	Giuseppe	Soresina	(CR)
7)	ARTALE	Giuseppe	Castel S.Pietro	(BO)
8)	BADALAMENTI	Antonino	Motta di Livenza	(TV)
9)	BAGARELLA	Calogero	Villanova d'Asti	(AT)
10)	BARBAROSSA	Salvatore	Corniglio	(PR)
11)	BONO	Alfredo	Castevetro di Modena	(MO)
12)	BORGESE	Giusto	Bassano di Sutri	(VT)
13)	BURGIO	Giuseppe	Badia Polesine	(RO)
14)	BUSCETTA	Benedetto	Borgomanero	(NO)
15)	BUTTITTA	Salvatore	Bosco Marengo	(AL)
16)	CANCELLIERE	Leopoldo	Pavullo	(MI)
17)	CAROLLO	Gaetano	Abbiategrasso	(MI)
18)	CAROLLO	Michele	Ripe	(AN)
19)	CARUSO	Damiano	Asinara	(SS)
20)	CASCIO	Bartolomeo	Amandola	(AP)
21)	CHIMENTO	Filippo	Casamassima	(BA)
22)	COMPAGNO	Salvatore	Jesi	(AN)
23)	COMPARETTO	Antonino	Grumello del Monte	(BG)
24)	COPPOLA	Francesco Paolo	Aiello del Friuli	(UD)
25)	CORDO'	Francesco Paolo	S.Marcello Pistoiese	(PT)
26)	CUCINELLA	Giuseppe	Cividale del Friuli	(UD)
27)	D'AMICO	Tommaso	Borgo S.Lorenzo	(FI)
28)	DAVI'	Pietro	Volpedo	(AL)
29)	DI BELLA	Antonino	Sannicandro	(BA)
30)	DI CRISTINA	Antonino	Bellano	(CO)
31)	DI FILIPPO	Giacomo	Battipaglia	(SA)
32)	DI MAGGIO	Calogero	Venafro	(IS)
33)	DIOGUARDI	Rosolino	Molare	(AL)
34)	DUCA	Antonino	Caravaggio	(BG)

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

35)	FALCONE	Cosimo	Castelnuovo Don Bosco	(AT)
36)	FALCONE	Giuseppe	Roccagorga	(LT)
37)	FARINA	Antonino	Tricase	(LE)
38)	FERRANTE	Mariano	Montecchio Emilia	(RE)
39)	GAMBINO	Giovanni	Bagnolo in Piano	(RE)
40)	GARDA	Baldassare	Castemaggiore	(BO)
41)	GIACALONE	Filippo	Toano	(RE)
42)	GIAMIONA	Salvatore	Amatrice	(RI)
43)	GNOFFO	Salvatore	Lampedusa	(AG)
44)	GRECO	Paolo fu Pietro	Asinara	(SS) irr.
45)	GRECO	Salvatore fu Gius.	Asinara	(SS)irr.
46)	GUDDO	Giuseppe	S.Michele Salentino	(BR)
47)	GULIZZI	Michele	Casciano Terme	(PI)
48)	LA BARBERA	Angelo	Linosa	(AG)
49)	LA MANTIA	Giuseppe	Vico Pisano	(PI)
50)	LEGGIO	Luciano	Albino	(BG) irr.
51)	LEGGIO	Maria Antonia	Spongano	(LE)
52)	LEONE	Luigi	Castel di Casio	(BO)
53)	LEONFORTE	Gaetano	Caluso	(TO)
54)	LEONFORTE	Giusto	Tollo	(CH)
55)	LIGA	Salvatore	Contarina	(RO)
56)	LO PRESTI	Giovanni	S.Nazzaro dei Burgondi	(PV)
57)	LO VERDE	Antonino	Crispiano	(TA)
58)	MANCINO	Rosario	Matelica	(MC)
59)	MATRANGA	Agostino	Castel d'Aiano	(BO)
60)	MAZZARA	Giacinto	Asinara	(SS)
61)	MENDOLA	Accursio	Marano	(NA)
62)	MESSINA	Antonino	Galluccio	(CE)
63)	MESSINA	Giuseppe	Rionero in Vulture	(CS)
64)	MEZZOJUSO	Giuseppe	Scanzano	(GR)
65)	MICELI	Antonino	Force	(AP)
66)	MINARDA	Francesco	Stia	(AR)
67)	MOSCA	Salvatore	Cassano delle Murge	(BA)
68)	MOTISI	Pietro	Collesalvetti	(LI)
69)	NANIA	Filippo	Bagnolo Mella	(BS)
70)	NAPOLI	Salvatore	Scigliano	(CS)
71)	ORATORE	Nicolò	Medicina	(BO)

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

72)	PASSALACQUA	Calogero	Buonconvento	(SI)
73)	PASSALACQUA	Croce	Cazzano S.Martino	(BS)
74)	PEDONE	Filippo	Pozzolo Formigaro	(AL)
75)	PRESTIGIACOMO	Francesco	Calciano	(MT)
76)	PROVENZANO	Bernardo	Lurate Caccivio	(CO)
77)	PULVINO	Francesco	Andretta	(AV)
78)	RAIA	Innocenzo	Salerno	
79)	RICCOBONO	Vincenzo	Rignano Flaminio	(Roma)
80)	RIINA	Salvatore	S.Giov.in Persiceto	(BO)
81)	RIOLO	Nicola Giuseppe	Vercelli	
82)	RIZZOLO	Pietro	Trenzano	(BS)
83)	RIZZUTO	Giuseppe	Tromello	(PV)
84)	RIZZUTO	Salvatore	Macerata Feltria	(Pesaro)
85)	ROMANO	Giuseppe	Asinara	(SS)
86)	SALAMONE	Antonino	Sacile	(PN)
87)	SANSONE	Rosario	Montecorvino Rovella	(SA)
88)	SCADUTO	Antonino	Cerreto Guidi	(FI)
89)	SCIUTO	Pietro	Rotondella	(MT)
90)	SCIARRINO	Loreto	Maiolo	(SV)
91)	SPATOLA	Bartolomeo	Cabella Ligure	(AL)
92)	SPINA	Raffaele	S.Giuliano Terme	(PI)
93)	TERESI	Girolamo	S.Benedetto del Tronto	(AP)
94)	TORRETTA	Pietro	Massalombarda	(RA)
95)	URRATA	Ciro	Candelo	(VC) det.
96)	VENTIMIGLIA	Giuseppe	S.Marcello Pistoiese	(PT)
97)	VERNENGO	Pietro	Montereale	(AQ)
98)	VINTALORO	Angelo	Cassano al Jonio	(CS)
99)	VITALE	Leonardo	Asinara	(SS)
100)	VITALE	Antonino	Orta Nova	(FG)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - 8

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

LEGGE 27.12.1956

P A L E R M O

1)	ABBATE	Matteo	Civitella Casanova	(Pescara)
2)	ALBERTI	Gerlando di Giov.	Asinara	(SS)
3)	ALBERTI	Gerlando fu Santo	Asinara	(SS)
4)	ANSELMO	Rosario	Montafia	(AT)
5)	ANSELMO	Salvatore	Lovere	(BG)
6)	BADALAMENTI	Cesare	Asinara	(SS)
7)	BADALAMENTI	Emanuele	Asinara	(SS)
8)	BADALAMENTI	Francesco	Dolo	(VE)
9)	BADALAMENTI	Gaetano	Asinara	(SS)
10)	BAIC	Rosario	Lanuvio	(Roma)
11)	BIONDO	Giacomo	Giove	(Terni)
12)	BIRRIOLO	Luigi	Lonato	(BS)
13)	BOLOGNA	Enrico	Gorla Minore	(VA)
14)	BONANNO	Giuseppe	Borgomaro	(IM)
15)	BONTATE	Francesco Paolo	Messina	
16)	BONTADE	Stefano	Cannara	(PG)
17)	BOVA	Antonino	Albino	(BG)
18)	BOVA	Domenico	Delebio	(SO)
19)	BRUSCA	Mariuccio	Battipaglia	(SA)
20)	BRISCATO	Salvatore	Castelverde	(CR)
21)	BUCCAFUSCA	Vincenzo	Nociglia	(LE)
22)	BUSARDO'	Rosario	Saliceto	(CN)
23)	CALAIO'	Salvatore	Orte	(VT)
24)	CANCELLIERI	Nicola	Magione	(PG)
25)	CANEBA	Salvatore	Cumiana	(TO)
26)	CAPIZZI	Antonino	Desio	(MI)
27)	CARAMOLA	Salvatore	Pantelleria	(TP)
28)	CASAMENTO	Giuseppe	Binasco	(MI)
29)	CASTRONOVO	Vincenzo	Bocchigliero	(CS)
30)	CERVELLO	Agostino	Bonporto	(MO)
31)	CIARAMITARO	Pietro	Imola	(BO)
32)	CIMINO	Angelo	Grugliasco	(TO) det.

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

33)	CITARDA	Matteo	Casalbuttano	(CR)
34)	COPPOLA	Domenico	Domodossola	(NO)
35)	CORRADO	Giuseppe	Monte S.Vito	(AN)
36)	CORTIGIANI	Giovanni	Longobucco	(CS)
37)	CRACOLICI	Isidoro	Solarolo	(RA)
38)	CUTRARA	Giuseppe	S.Giorgio Lucano	(MT)
39)	D'AGUANNO	Antonino	Castel di Sangro	(AQ)
40)	D'ANNA	Antonino	Adro	(BS)
41)	D'ANNA	Calogero	Vaglia	(FI)
42)	DE CARO	Vincenzo	Badia Calavena	(VR)
43)	DI CARLO	Giacomo	Fagagno	(UD)
44)	DI MAIO	Natale	Valenzano	(VT)
45)	DI MARIA	Vincenzo	Lettere	(NA)
46)	DI TRAPANI	Diego	Dello	(BS)
47)	DI TRAPANI	Francesco	Dello	(BS)
48)	DOLCE	Domenico	Montefano	(MC)
49)	DOLCE	Filippo	Novoli	(LE) mis.sosp.
50)	DRAGOTTO	Antonino	Cervignano del Friuli	(UD)
51)	FERRANTE	Gioacchino	Mignanego	(GE)
52)	FERRETTI	Martino	Montechiaro d'Asti	(AT)
53)	FERRO	Giuseppe	Crema	(CR)
54)	FIDANZATI	Antonino	Padova	
55)	FIDANZATI	Carlo	Paliano	(FR)
56)	FILIPPONE	Salvatore	Montale	(PT)
57)	GALEAZZO	Giuseppe	Parabiago	(MI)
58)	GAMBINO	Francesco	Linosa	(AG)
59)	GANDOLFO	Giovanni	Viguzzolo	(AL)
60)	GENZARDI	Angelo	S.Martino di Lupari	(PD)
61)	GIACALONE	Gaetano	Bucine	(AR)
62)	GIACONIA	Stefano	Sommariva del Bosco	(CN)
63)	GOVERNALE	Antonino	Bagnasco	(CN) scomparso
64)	GRASSO	Girolamo	Palombaro	(CH) forse dec.
65)	GRECO	Nicolò fu Pietro	Asinara	(SS)
66)	GRECO	Nicolò di Salv.	Gallarate	(VA)
67)	GRECO	Salvatore fu Pietro	Asinara	(SS)
68)	INGUAGGIATO	Giuseppe	Piove di Sacco	(PD)

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

69)	INZERILLO	Pietro	Cessalto	(TV)
70)	IPPOLITO	Giuseppe	Bastia Umbra	(PG)
71)	LALLICATA	Giovanni	Mariano Comense	(CO)
72)	LA MANTIA	Domenico	Visciano	(NA)
73)	LA MATTINA	Nunzio	Asinara	(SS)
74)	LA MONICA	Biagio	Ascoli Satriano	(FG)
75)	LA SCALA	Emanuele	Cisterna	(LT)
76)	LEGGIO	Carmelo	Morro d'Alba	(AN)
77)	LOMBARDO	Calogero	Capua	(CE)
78)	LOMBARDO	Gioacchino	Castelli	(TE)
79)	LORELLO	Gaetano	Empoli	(LI)
80)	LUPO	Antonino	Varaldo Sesia	(VC)
81)	MAGLIOZZO	Tommaso	Corigliano d'Otranto	(LE)
82)	MANDALA'	Giuseppe	Valenzano	(BA)
83)	MANFRE'	Umberto	Colle Val d'Elsa	(SI)
84)	MANGANO	Gaspare	Castelfranco di Sotto	(PI)
85)	MANGIONE	Mario	Torino di Sangro	(CH)
86)	MANSUETO	Simone	Caraglio	(CN)
87)	MARINO	Leoluca	Sarzana	(SP)
88)	MARONIA	Filippo	S.Mauro Pascoli	(FO)
89)	MARTELLO	Biagio	S.Giov.in Persiceto	(BO)
90)	MICELI	Giovanni	Calolzio Corte	(BG)
91)	MOTISI	Salvatore	Fiuminata	(MC)
92)	MUTOLO	Gaspare	Castiglione Messer Marino	(CH)
93)	MUTOLO	Giovanni	Stradelle	(PV)
94)	NICOLETTI	Vincenzo	Linosa	(AG)
95)	PACE	Benito Vittorio	Lusevera	(UD)
96)	PANNO	Giuseppe	Casella	(GE)
97)	PINELLO	Salvatore	Corigliano Calabro	(CS)
98)	PIROMALLI	Enrico	Cassolnovo	(PV)
99)	PIZZUTO	Santo	Saronno	(VA)
100)	RAMACCIA	Attilio	Bettona	(PG)
101)	RAMACCIA	Pasquale	Asinara	(SS)
102)	RANDAZZO	Filippo	Luserna S.Giovanni	(TO)
103)	RIGGIO	Salvatore	Ciserano	(BG)
104)	SAVOCA	Giuseppe	Asinara	(SS)
105)	SAVOCA	Salvatore	Quagliano	(NA)

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

106)	SCADUTO	Tommaso	Asinara	(SS)
107)	SCALICI	Antonino	Ospitatello	(BS)
108)	SCALICI	Vincenzo	Pisogne	(BS)
109)	SCAVO	Matteo	Auletta	(SA)
110)	SCHILLACI	Salvatore	Lugo	(RA)
111)	SEMILIA	Salvatore	Malnate	(VA)
112)	SIRCHIA	Giuseppe	Linosa	(AG)
113)	SIRCHIA	Michelangelo	Agna	(PD)
114)	SORBI	Loreto	Vigevano	(PV)
115)	SORCE	Vincenzo	Linosa	(AG)
116)	SPATAFORA	Vincenzo	Cantù	(CO)
117)	SPATOLA	Rosario	Castelraimondo	(MC)
118)	SPUCHES	Giovanni	Carignano	(TO) det.
119)	TAORMINA	Rosario	Porto Torres	(SS)
120)	TARDI	Umberto	Revere	(MN)
121)	TOBIA	Francesco Paolo	Montopoli Val D'Arno	(PI)
122)	TRAMONTANA	Vincenzo	Barberino di Mugello	(FI)
123)	TRAPANI	Santo	Arceria	(AN)
124)	TRINCA	Giuseppe	Biella	(VC)
125)	TUBIOLO	Paolo	Bagnoli Irpino	(AV)
126)	UZZO	Angelo Salvatore	Buonabitacolo	(SA)
127)	VASSALLO	Giuseppe	Crevola D'Ossola	(NO)
128)	VITALE	Giovanni Battista	Asinara	(SS)
129)	VITRANO	Arturo	Pergola	(Pesaro)
130)	ZANGARA	Antonino	Villa Castelli	(BR)
131)	ZITO	Calogero	Montalto Marche	(AP)
132)	FIDANZATI	Gaetano	Mombaroccio	(PS)
133)	SEIDITA	Gioacchino	S. Salvo	(CH)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - 6

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

LEGGE 31.5.1965

TRAPANI

1)	ALEO	Vincenzo	Reggiolo	(RE)
2)	BARRACO	Gaspare	Castelfranco di Sopra	(AR)
3)	CAIOZZO	Giuseppe	Acquaviva delle Fonti	(BA)
4)	CHIRCO	Onofrio	Carpi	(MO)
5)	D'ANTONI	Giuseppe	Ateleta	(AQ)
6)	DI FALCO	Girolamo	Serravalle di Chienti	(MC)
7)	FARINA	Luciano	Saronno	(VA)
8)	FONTANA	Antonino	Capriati al Volturno	(CE)
9)	GRIMALDI	Vincenzo	Borgovercelli	(VC)
10)	GUCCIARDI	Giacomo	det. - già Piombino	(LI)
11)	GUCCIARDI	Vito	Grizzana	(BO)
12)	MANCUSO	Alberto	det. fino al 1981	
13)	PARISI	Vincenzo	Morbagno	(SO)
14)	PARRINO	Tommaso	irr. da designare sede	
15)	RAGONA	Vincenzo	Roseto Valfortore	(FG)
16)	RIMI	Natale	Zeme Lomellina	(PV)
17)	SPEZIA	Luigi	Lumezzane	(BS)
18)	SPEZIA	Nunzio	Pimonte	(NA)
19)	MANGIAPANE	Giuseppe	Dego	(SV)
20)	VITALE	Antonino	Orta Nova	(FG)
21)	ALBANESE	Giuseppe	S.Giorgio Lucano	(MT)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

LEGGE 27.12.1956

TRAPANI

1)	ADRAGNA	Francesco	Osimo	(AN)
2)	ANSELMI	Giovanni	Colleferro	(Roma)
3)	BONVENTRE	Giovanni	Montalcino	(SI)
4)	B U A	Pietro	Asinara	(SS)
5)	BUCCELLATO	Antonino	Bisenti	(TE)
6)	CAPO	Giuseppe	Iolanda di Savoia	(FE)
7)	CIARAVOLO	Giacomo	Sala Consilina	(SA)
8)	CIRO	Marco	Lettere	(NA)
9)	CORSO	Francesco	Mòmo	(NO)
10)	COSTANTINO	Damiano	Lanzo Torinese	(TO)
11)	CURATOLO	Nicolò	Capraia	(LI)
12)	CURATOLO	Vincenzo	Asinara	(SS)
13)	D'ALOISIO	Leonardo	Colle Val d'Elsa	(SI)
14)	D'ALOISIO	Rosario	Albignasego	(PD)
15)	DI MARIA	Vito	irr. deve scontare l'ergastolo	
16)	DI VITA	Domenico	Torre del Greco	(NA)
17)	FAZZONE	Giovanni	Cigliano Vercellese	(VC)
18)	LICARI	Mariano	Fagnano Olona	(VA)
19)	LIPARI	Pietro	Ceva	(CN)
20)	LOMBARDO	Giuseppe	Casalbordino	(CH)
21)	MARAGIOGLIO	Simone	S.Stefano di Magra	(SP)
22)	MIONE	Gaspare	Cappadocia	(AQ)
23)	MONTALTO	Giuseppe	det. fino al 1991	
24)	MONTALTO	Stefano	Castel S. Giovanni	(PC)
25)	PIRRONE	Giuseppe	Città S.Angelo	Pescara
26)	RIGGIO	Giuseppe	Novi Ligure	(AL) irr.
27)	RIMI	Filippo di Vincenzo	Capraia	(LI)
28)	RIMI	Vincenzo	Capraia	(LI)
29)	TILOTTA	Antonino	Oderzo	(TV)
30)	VERME	Paolo	Todi	(PG)
31)	VIOLA	Francesco	Neive	(CN)
32)	ZIZZO	Salvatore	Poggio a Caiano	(FI)
33)	GIACALONE	Michele	det. fino al 1976	

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

34)	SAVALLO	Sebastiano	Marone	(BS)
35)	MANCUSO	Serafino	Bardi	(PR)
36)	BONVENTRE	Gaspare	Belvedere Spinello	(CZ)
37)	PIRRONE	Pietro	Vagli di Sotto	(LU)
38)	SCARPULLA	Pietro	Cortemaggiore	(PC)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

LEGGE 31.5.1965

AGRIGENTO

1)	AGATI	Giuseppe	Susegana	(TV)
2)	ALABISO	Antonino	S.Salvatore Monf.	(AL)
3)	ALTAVILLA	Giuseppe	Lastra a Signa	(FI)
4)	AMORMINO	Pasquale	Serracapriola	(FG)
5)	BAERI	Giuseppe	Pantelleria	(TP)
6)	BARTOLOMEO	Antonino	Pradielis fraz.Lusevera	(UD)
7)	BONANNO	Calogero	S.Giorgio Piacentino	(PC)
8)	BORDINO	Angelo	Fossano	(CN)
9)	BOVE	Pasquale	Borgo Vercelli	(VC)
10)	CASA'	Giuseppe	Bibbona	(LI)
11)	CASTIGLIONE	Luigi	Sondalo	(SO)
12)	CHIARENZA	Giuseppe	Pieve di Cento	(BO)
13)	CURALLO	Francesco	Fiano	(TO)
14)	CUTTAIA	Gaetano	Terlizzi	(BA)
15)	D'ANGELO	Girolamo	Villa Guardia	(CO)
16)	DI CARLO	Vincenzo	Linosa	(AG)
17)	DI CARO	Diego	Castiglione d'Asti	(AT)
18)	DI FALCO	Luigi	Cava Manara	(PV)
19)	DI PASQUALI	Domenico	Casalecchio di Reno	(BO)
20)	DI PASQUALI	Mario Calogero	Rovellasca	(CO)
21)	FERRARO	Vincenzo	Torre S.Susanna	(BR)
22)	FRAGAPANE	Domenico	Ventotene	(LT)
23)	GALLO	Francesco	Gozzano	(NO)
24)	GALVANO	Giuseppe	Bedizzole	(BS)
25)	GALVANO	Vincenzo	Riccò del Golfo	(SP)
26)	GRECO	Paolo	Bannio Anzino	(NO)
27)	LATTUCA	Girolamo	Pianello Val Tidone	(PC)
28)	LATTUCA	Salvatore Stefano	Rivignano	(UD)
29)	LENTINI	Antonio	Alessano	(LE)
30)	LEONE	Biagio	S.Egidio alla Vitrata	(TE)
31)	LIBRICI	Alfonso	Castagneto Carducci	(LI)
32)	LIBRICI	Luigi	Faenza	(RA)
33)	LIBRICI	Santo	Canelli	(AT)
34)	LICATA	Andrea	Coggiola	(VC)
35)	LICATA	Benito	Montale	(PT)

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

36)	LICATA	Calogero	San Donaci	(BR)
37)	LONGO	Pietro	Farini d'Olmo	(PC)
38)	MACRI'	Giuseppe	Volterra	(PI)
39)	MARCHESE	Carmelo	Carmignano di Brenta	(PD)
40)	MARCHESE	Giuseppe	Valle Crosia	(IM)
41)	MATINA	Salvatore	Moretta	(CN)
42)	POLIZZI	Antonino	Torre de Picenardi	(CR)
43)	RIGGIO	Pasquale	Castelnuovo Scrivia	(AL)
44)	RIZZO	Calogero	Carnago	(VA)
45)	RUBINO	Calogero	Riva Ligure	(IM)
46)	RUBINO	Luigi	Pian di Meleto	(Pesaro)
47)	SINTINO	Biagio	Cercemaggiore	(CB)
48)	SINTINO	Calogero	Pescaglia	(LU)
49)	SINTINO	Vincenzo	Cecimiano	(AL)
50)	SPATARO	Giuseppe	Istrana	(TV)
51)	SURRENTI	Vito	Revello	(CN)
52)	TALLO	Felice	Ternate	(VA)
53)	TERRAZZINI	Giuseppe	Massafiscaglia	(FE)
54)	TODARO	Salvatore	Acquapendente	(VT)
55)	TRAMUTA	Calogero	Taglio di Po	(RO)
56)	VELLA	Calogero	S.Giorgio la Molara	(BN)
57)	VIVACQUA	Cristofaro	Cengio	(SV)
58)	ZAGARRIO	Luigi	Piedimonte S.Germano	((FR)
59)	ZAGARRIO	Mario	Ponte Buggianese	(PT)
60)	ZAGARRIO	Nazzareno	Fino Mornasco	(CO)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

LEGGE 27.12.1956

AGRIGENTO

1) BURGIO	Gandolfo	Appignano	(MC)
2) [redacted]	[redacted]	Ronciglione	(VT)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO INTERNO 1404

MOD 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

LEGGE 31.5.1965

CALTANISSETTA

1)	ANZALONE	Gaetano	Valli del Pasubio	(VI)
2)	BALSAMO	Pietro	Ceriana	(IM)
3)	DI DIO	Giovanni	S.Croce sull'Arno	(PI)
4)	GRASSENIO	Francesco	Cerea	(VR)
5)	RANDAZZO	Salvatore	Trichiana	(BL)
6)	SINATRA	Calogero	Suvereto	(LI)
7)	SPITALE	Cono	Farindola	(Pescara)
8)	SPITALE	Rocco	Cerreto d'Esi	(AN)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

LEGGE 27.12.1956

CALTANISSETTA

1) CAVALLO Angelo di Angelo Bellosguardo (SA)

MODULARIO INTERNO 1404

MOD 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

LEGGE 31.5.1965

REGGIO CALABRIA

1)	AGOSTINO	Elio	Viguzzolo	(AL)
2)	AUDINO	Antonio	Monteprandone	(AP)
3)	BARBERA	Giuseppe	Casalbordino	(CH)
4)	CHINNI'	Santo	Cabiate	(CO)
5)	COLUCCIO	Luigi	Bucchianico	(CH)
6)	CONDELLO	Paolo	Loro Ciuffenna	(AR)
7)	CRUCITTI	Demetrio	Asinara	(SS)
8)	D'AGOSTINO	Rocco	Gandino	(BG)
9)	D'ANGELO	Paolo	Corinaldo	(AN)
10)	EQUISONI	Paolo	Broni	(PV)
11)	FACCHINERI	Vincenzo	Sora	(FR)
12)	FILOCAMO	Demetrio	S.Angelo in Lizzola	(Pesaro)
13)	GALLIANO	Antonio	Piazza al Serchio	(LU)
14)	GUERRITI	Antonio	Asinara	(SS)
15)	IDONE	Francesco	Suzzara	(MN)
16)	IERACI	Benito Antonio	Vaglia	(FI)
17)	MARINO	Antonio	S.Martino Buonalbergo	(VR)
18)	MASSO	Biagio	Melforte del Chienti	(MC)
19)	MAVIGLIA	Luigi	Castelletto d'Orba	(AL)
20)	MITTICA	Giuseppe Antonio	Oria	(BR)
21)	NICOLO'	Bartolo	Incisa Scapaccino	(AT)
22)	PETITTO	Domenico	Galvisano	(BS)
23)	PIROMALLI	Giuseppe	Fabriano	(AN)
24)	RINALDI	Nicola	Santagostino	(FE)
25)	RITORTO	Giuseppe	Grezzana	(VR)
26)	ROMANO	Giovanni Battista	Trino Vercellese	(VC)
27)	SILVESTRIS	Domenico	Asinara	(SS)
28)	SORRENTI	Domenico	Aversa degli Abruzzi	(CN)
29)	TRAVERSARI	Alfonso	Govone	(CN)
30)	URSINO	Luigi	Murlo	(SI)
31)	VERDUCCI	Domenico	Belgioioso	(PV)
32)	VIOLANI	Angelo	Monzambano	(MN)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

LEGGE 27.12.1956

REGGIO CALABRIA

1)	AGOSTINO	Giuseppe	Este	(PD)
2)	AGOSTINO	Vincenzo	Feltre	(BL)
3)	ALBANESE	Mario	Asinara	(SS)
4)	ALI'	Francesco	Asinara	(SS)
5)	ALVARO	Nicola	Sossano	(VI)
6)	ANGHELONE	Saverio	Tavoleto	(Pesaro)
7)	AQUINO	Francesco	Carpi	(MO)
8)	AQUINO	Salvatore	Vaiano	(FI)
9)	ARANITI	Santo	Roncade	(TV)
10)	ASCONE	Vincenzo	Urgnano	(BG)
11)	AVIGNONE	Giuseppe	Asinara	(SS)
12)	BARCA	Matteo	Asinara	(SS)
13)	BARRECA	Antonio	Vezzano Ligure	(SP)
14)	BATTAGLIA	Santo	Stienta	(RO)
15)	BELCASTRO	Girolamo	Cambalò	(PV)
16)	BELFIORE IPPOLITO	Rocco	Asinara	(SS)
17)	BELLANTONI	Domanico	Aradeo	(LE)
18)	BIANCHINO	Giuseppe	Valeggio sul Mincio	(VR)
19)	BORZUMATI	Antonino	Cavezzo	(MO)
20)	BOVA	Rosario	Pontecagnano Faiano	(SA)
21)	BRANDO	Rocco	Minucciano	(LU)
22)	BUGGISANO	Domanico	Vailate	(CR)
23)	CAMBARERI	Rocco	Montevarchi	(AR)
24)	CANALE	Antonio Vittorio	Forlimpopoli	(FO)
25)	CAPONE	Domenico	Civitaquana	(Pescara)
26)	CARUSO	Pasquale	Morozzo	(CN)
27)	CATALDO	Giuseppe	Bettola	(FI)
28)	CHILA'	Giuseppe	Barge	(CN)
29)	CORICA	Benito	Asinara	(SS)
30)	COTRONEO	Carmelo	Campagnatico	(GR)
31)	CRISALLI	Domenico	Casazza	(BG)
32)	CURINGA	Domanico	Cassino Torinese	(TO)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - R.

./.

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

33)	D'AGOSTINO	Vincenzo Giacomo	Valeggio sul Mincio	(VR)
34)	D'ERRIGO	Francesco	Canzano	(TE)
35)	DE STEFANO	Francesco	Castiglione dello Stiviere	(MN)
36)	DI MAIO	Alfonso	Firenze	
37)	FACCHINERI	Giuseppe	Ponte Canavese	(TO)
38)	FALLETTI	Antonio	Maiano	(UD)
39)	FAMILIARI	Vincenzo	Stimigliano	(RI)
40)	FARAONE	Anselmo	Cervara	(FR)
41)	FAVAROTTA	Antonina	Ameglia	(SP)
42)	FAVASULI	Giovanni	Osnago	(CO)
43)	FERRARO	Vincenzo	S.Maria a Monte	(PI)
44)	FERRO	Francesco	Portomaggiore	(FE)
45)	FIDA	Gaetano	Ovada	(AL)
46)	FIUMANO'	Vincenzo	Gussago	(BS)
47)	FRANCONIERI	Domenico	Mongrando	(VC)
48)	FURCI	Francesco	Robbio Lomellina	(PV)
49)	FURCI	Rocco	Montelupo Fiorentino	(FI)
50)	FURFARO	Giacomo	Gonzaga	(MN)
51)	GAGLIANO	Giuseppe	Poggibonsi	(SI)
52)	GAIETTI	Vincenzo	Millesimo	(SV)
53)	GERACE	Carmine	Gualtieri	(RE)
54)	GIOFFRE'	Rocco Antonio	Mondovì	(CN)
55)	GIORGI	Antonio	S.Giuseppe Vesuviano	(NA)
56)	GIOVINAZZO	Armando	Genga	(AN)
57)	GIOVINAZZO	Francesco	Asinara	(SS)
58)	GIULIANO	Giuseppe	Asinara	(SS)
59)	GRECO	Giovanni	Oderzo	(TV)
60)	GUERRISI	Rocco	Casalmaggiore	(CR)
61)	IERACI	Mario	Cordignano	(TV)
62)	IERINO'	Cosimo	Bussolengo	(VR)
63)	IERINO'	Domenico Antonio	Novellara	(RE)
64)	IERINO'	Roberto	Civitella Roveto	(AQ)
65)	IERMANO'	Giuseppe	Atri	(TE)
66)	ITALIANO	Giuseppe Antonio	Pontecorvo	(FR)
67)	LAGANA'	Pasquale	Gambettola	(FO)
68)	LA TORRE	Vincenzo	Sezzadio	(AL)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

./.

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

69)	LEMMA	Gerardo	Clusone	(BG)
70)	LEONARDO	Giovanni	Candelo	(FG)
71)	LEONARDO	Giuseppe	Mornese	(AL)
72)	LIGATO	Rocco	Urbe	(SV)
73)	LUCCISANO	Rosario Salvatore	Romagnano Sesia	(NO)
74)	LOPRETI	Salvatore	Isola del Cantone	(GE)
75)	LUCA'	Francesco	Fiorano Modenese	(MO)
76)	MACRI'	Giorgio	Zola Predola	(BO)
77)	MADAFFERI	Giuseppe	Spoltore	(Pescara)
78)	MADAFFERI	Vincenzo	Vedelago	(TV)
79)	MAFFICA	Eusebio	S. Quirico d'Orcia	(SI)
80)	MAIO	Domanico	Asinara	(SS)
81)	MALASPINA	Giuseppe	Caprio d'Adda	(MI)
82)	MAMMOLITI	Giuseppe	Castel Focognano	(AR)
83)	MAMMOLITI	Rocco	Lamporecchio	(PT)
84)	MAMMOLITI	Saverio	Rosignano Marittimo	(LI)
85)	MAMMOLITI	Sebastiano	Boretto	(RE)
86)	MANTI	Laonardo	Cavenago d'Adda	(MI)
87)	MARAFIOTI	Bruno	Civitacastellana	(VT)
88)	MARINO	Domanico	Palazzuolo sul Senio	(FI)
89)	MARZANO	Vincenzo	Calimera	(LE)
90)	MAVIGLIA	Santoro	Pontelongo	(PD)
91)	MAZZAFERRO	Giuseppe	Monte S. Savino	(AR)
92)	MAZZAFERRO	Teodoro	Castelletto sopra Ticino	(NO)
93)	MEDICI	Rocco	Spigno Monferrato	(AL)
94)	MELLONE	Ferdinando	Roccalbegna	(GR)
95)	MESSINEO	Giuseppe	Taipana	(UD)
96)	MISITI	Mario	Saluzzo	(CN)
97)	MONTALTO	Nicola	Castellazzara	(GR)
98)	MORABITO	Antonio	Vado Ligure	(SV)
99)	MUSOLINO	Natale	Fivizzano	(Massa Car.)
100)	NASONE	Giuseppe	Borgoforte	(MN)
101)	NASSO	Vincenzo	Cavarzere	(VE)
102)	NIRTA	Antonio	Pico	(FR)
103)	NIRTA	Giuseppe	Spello	(PG)
104)	OLIVERI	Mariano	Villafranca di Verona	(VR)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - 8

./.

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

105)	ORFEO	Agostino	Capua	(CE)
106)	ORFEO	Giovanni	Sissa	(PR)
107)	PAIANO	Giuseppe	Novafeltria	(Pesaro)
108)	PALAMARA	Natale	Gualdo Tadino	(PG)
109)	PANETTA	Michele	Mariano Comense	(CO)
110)	PARISI	Giuseppe	Marano	(NA)
111)	PARISI	Rocco	Ronciglione	(VT)
112)	PESCE	Savino	Buguggiate	(VA)
113)	PIGNATELLI	Rocco	Soncino	(CR)
114)	PIRRELLO	Pietro	Asinara	(SS)
115)	PISANO	Bruno	Volta Mantovana	(MN)
116)	PIZZATA	Sebastiano	Savignone	(GE)
117)	PIZZICHEMI	Salvatore Umberto	Cavarzere	(VE)
118)	POLIMENI	Orazio	Gazzaniga	(BG)
119)	FRATTICO'	Giuseppe	Comunanza	(AP)
120)	PROIETTO	Antonino	Asinara	(SS)
121)	PUGLIESE	Virgilio Antonino	Carpi	(MO)
122)	QUARTUCCIO	Domenico	Spilimbergo	(PN)
123)	QUATTRONE	Giuseppe fu Gius.	Serravalle Scrivia	(AL)
124)	QUATTRONE	Giuseppe fu Pietro	Saludecio	(FO)
125)	RAPPOCCIO	Francesco	Agazzano	(PC)
126)	RASO	Martino	Gambassi	(FI)
127)	RODA'	Andrea	Casoli	(CH)
128)	ROMEO	Antonino	S.Germano Vercellese	(VC)
129)	ROMEO	Giovanni	Morrovalle	(MC)
130)	ROSITANO	Domanico	Limosano	(CB)
131)	RUGNETTA	Francesco	S.Stefano Belbo	(CN)
132)	RUGOLO	Domanico	Oggiono	(CO)
133)	RUGOLO	Francesco	Porto Recanati	(MC)
134)	SCALI	Nicola	Trenzano	(BS)
135)	SCARCELLA	Giuseppe	Vescovato	(CR)
136)	SCARFO'	Carmelo	Castelbolognese	(RA)
137)	SCIOTTO	Pasquale	Tavullia	(Pesaro)
138)	SCRIVA	Salvatore	Asinara	(SS)
139)	SERGI	Paolo	Urbisaglia	(MC)
140)	SETTINERI	Giuseppe	Guastella	(RE)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

./.

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

141)	SILVANO	Giuseppe	Villavesco	(MI)
142)	SIVIGLIA	Natale	Castiglione di Carfagnano	(LU)
143)	SORRENTO	Carlo	Mosciano S.Angelo	(TE)
144)	STRANGIO	Francesco	Rosà	(VI)
145)	TALLARITA	Antonino	Capodimonte	(VT)
146)	TEGANO	Giovanni	Asinara	(SS)
147)	TOMASELLI	Salvatore Battista	Correggio	(RE)
148)	TRIPODINA	Domenico	Castellazzo Bormida	(AL)
149)	TRIPODI	Giuseppe	Asinara	(SS)
150)	TRIPODO	Domenico	Asinara	(SS)
151)	URSINI	Salvatore	Bolsena	(VT)
152)	URSINO	Giuseppe	Casei Gerola	(PV)
153)	VARONE	Giorgio	Asinara	(SS)
154)	VERDIGLIONE	Michele	Cesena	(FO)
155)	ZAPPIA	Giuseppe di Domenico	Passirano	(BS)
156)	ZAPPIA	Giuseppe fu Vincenzo	Cairo Montenotte	(SV)
157)	ZAVETTIERI	Domenico	Pontenossa	(BG)
158)	ZINDATO	Antonio	Nizza Monferrato	(AT)
159)	ZINDATO	Francesco	Gavardo	(BS)
160)	ZUMBO	Rocco Salvatore	Crescentino	(VC)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO INTERNO 1404

MOD. 896

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

LEGGE 31.5.1965

S A L E R N O

1) SERRA	Salvatore	Gualtieri	(RE)
2) PERROTTA	Gerardo	Crevacuore	(VC)
3) FORINO	Mario	Caronno Pertusella	(VA)
4) CORDIANO	Francesco	Perinaldo	(IM)
5) CALCE	Gioacchino	Lomazzo	(CO)
6) MORRA	Michele	Calice al Cornoviglio	(SP)
7) AVALLONE	Arturo	Montelupo Fiorentino	(FI)
8) MONTI	Matteo	Cordignano	(TV)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - 8

DOCUMENTO 153

ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE PER L'OMICIDIO DI ACCURSIO MIRAGLIA, AVVENUTO A SCIACCA IL 4 GENNAIO 1947 (1).

(1) Il documento 153 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione adottata nella seduta del 19 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblica esclusivamente la sentenza emessa il 27 dicembre 1947 dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo a carico di Bartolomeo Oliva ed altri, avendo solo tale atto, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazione conclusiva.

La sentenza è pubblicata nel testo pervenuto alla Commissione che, a sua volta, risulta esser copia fotostatica del documento originale: la incompletezza e la scarsa leggibilità di talune pagine è da addebitarsi, pertanto, all'imperfetta riproduzione all'origine del documento medesimo. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Roma, 22 gennaio 1964

Prot.D/342

Signor Presidente,

per deliberazione di questa Commissione, La prego di voler trasmettere, nell'originale, tutti gli atti, che si apprende sono costà depositati, del procedimento penale contro Marciante PELLEGRINO e correi per l'omicidio in persona di Accursio MIRAGLIA, nonchè tutti gli atti comunque connessi al procedimento stesso.

La ringrazio e Le invio i miei migliori saluti

(Sen.Donato Pafundi)

Al Presidente del
Tribunale di
AGRIGENTO

Presidenza del Tribunale di Agrigento

Risposta a nota 22.1.1964

Protocollo N. D/342

Allegati N.

Data di arrivo 6

Prot. D Tit.

N. 378

Agrigento, li 28 gennaio 1964

N. 81 prot.

(2)

OGGETTO: Atti relativi al procedimento penale contro MARCIANTE Pellegrino e correi per l'omicidio in persona di Accursio Miraglia.=

V A S.E. IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO
DELLA MAFIA IN SICILIA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA
R O M A

e, per conoscenza:
ALL'ON/LE PRIMA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI
P A L E R M O

Con riferimento alla nota sopra indicata dell'Eccellenza Vostra, pregiomi inviare l'unito processo penale in oggetto specificato.

Con ogni osservanza.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Aurelio Di Giovanna)

A. Di Giovanna

(2) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 33. (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Roma, 22 gennaio 1964

Prot.D/343

Signor Presidente,

per deliberazione di questa Commissione. La prego di voler trasmettere, nell'originale, tutti gli atti, che si apprende sono costà depositati, del procedimento penale contro Marciante PELLEGRINO e correi per l'omicidio in persona di Accursio MIRAGLIA, nonchè tutti gli atti comunque connessi al procedimento stesso.

La ringrazio e Le invio i miei migliori saluti

(Sen.Donato Pafundi)

Al Presidente del
Tribunale di
SCIACCA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA

RISPOSTA A NOTA DEL 22/1/1964 N. 343/D (3)

OGGETTO: Procedimento penale contro Marciante Pellegrino e correi.

N 116 DI PROT

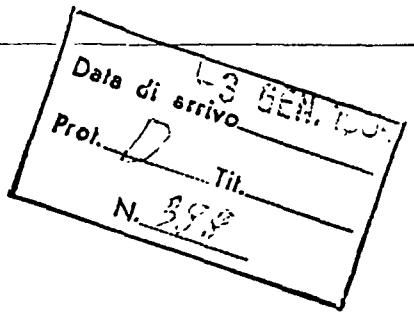

Sciacca, li 28 gennaio 1964

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MAFIA

= SENATO DELLA REPUBBLICA=

R O M A

In riferimento alla nota sopra citata, si comunica che non si trova depositato tra gli atti di archivio, il procedimento penale per l'omicidio di Accursio Miraglia.

Al N.20/47 Reg.Gen. della locale Procura della Repubblica, figura il procedimento penale a carico di Rossi Enrico per l'omicidio di cui sopra, i cui atti risultano essere stati trasmessi, in data 14 agosto 1948, alla Procura Generale della Repubblica di Palermo. A quest'ultimo Ufficio potranno essere richieste notizie sull'ulteriore esito del predetto procedimento.

Tra gli atti di archivio dell'Ufficio di Istruzione presso questo Tribunale, si trova depositato il procedimento penale, portante il N. 365/49 Reg.Gen. a carico di Marciante Pellegrino+2, responsabili di reati annonari. Si fa presente che detto procedimento è stato stralciato dal precedente, relativo all'omicidio di Accursio Miraglia.

Si trasmette in visione quest'ultimo procedimento, con preghiera di restituzione, dopo l'uso di giustizia.

Con ossequi.-

IL PRESIDENTE

(3) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 35. (N.d.r.)

D

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA

N. 776 di Prot. Sciacca, li 8 Luglio 1970 196

Risposta a nota del N. Alleg. N.

TIP. FAZELLO - Tel. 21212 — SCIACCA

OGGETTO Richiesta procedimento penale contro OLIVA Bartolomeo ed altri, imputati dell'omicidio di Miraglia Accursio e procedimento penale contro ZINGONE Giuseppe ed altri, imputati di violenza privata in danno di Curreri e Marciante.

13 LUG. 1970
Data di arrivo
Pos. D Tit.
N. 2829

ON/LE COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA SULLA MAFIA IN SICILIA
R O M A

A seguito delle dichiarazioni rese dal Prof. Giuseppe Montalbano al Procuratore della Repubblica di Palermo, relative all'omicidio del sindacalista Miraglia Accursio avvenuto in Sciacca nel 1947, prego trasmettermi, ai fini di eventuale riapertura di istruttoria per l'omicidio anzidetto, i procedimenti penali in oggetto, già trasmessi a codesta On/le Commissione dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Agrigento in data 25 gennaio 1964.

Il Procuratore della Repubblica
(Dott. Antonino Saetta)

Do per il parere del Cons. di Pres.
accorrerà sentire anche il
Cons. AA. Giudiziari
(fascicolo molto voluminoso)

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Roma, 23 LUG. 1970

Prot.D/ 2845

Al Sig. Procuratore della Repubblica di

Sciacca

In relazione alla nota n.776 dell'8 luglio u.s., (4) restituisco - a mezzo corriere - il procedimento penale contro OLIVA Bartolomeo ed altri, imputati dell'omicidio di MIRAGLIA Accursio ed il procedimento penale contro ZINGONE Giuseppe ed altri, imputati di violenza privata in danno di CURRERI e di MARCIANTE.

(Avv. Francesco Cattanei)

(4) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 37. (N.d.r.)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA

Jn. Doc. 153
" " 152

Per ricevuta del procedimento penale (composto di Nr 6 volumi) contro OLIVA Bartolomeo ed altri, imputati dell'omicidio di MIRAGLIA Accursio e del procedimento penale contro ZINGONE ed altri, imputati di violenza ppivata in danno di CURRERI e di MARCIANTE.

Sciacca 25/7/1970

PROCURA DELLA REPUBBLICA - SCIACCA

IL SEGRETARIO
(Pasquale Laudando)

Pasquale Laudando

N. 1250 d'ord.
N. 95/47 Reg. Gen.

Depositata in Cancelleria oggi
Palermo 16 GEN. 1948
IL CANCELLIERE

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria

composta dai Sigg. Comm. Angelo Giovanni Presidente
Cav. Uff. Stefano Giacomo Consigliere
Cav. Uff. Merenda Roberto Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

Si comunicano gli atti al P. M. ai sensi dell'art. 169 C. P. P. mediante consegna al Segretario
Palermo 16 gennaio 1948
IL CANCELLIERE

1 - OLIVA BARTOLOMEO di Giuseppe e di Randazzo Anna nato in Castellammare del Golfo il 25/3/1903 - ivi resid. latitante

2 - MARCIANTE PELLEGRINO di Salvatore e di Truncali Maria nato in Caltabellotta il 20/1/1916 ivi resid.- detenuto - scarcerato

3 - CURRERI CALOGERO di Gioacchino e di Taormina Alfonsa nato in Sciacca il 20/11/1920 - detenuto in Sciacca

4 - DI STEFANO CARMELO fu Filippo e di Lupo Giuseppa nato in Favara il 30/7/1903 resid. a Sciacca - detenuto - scarcerato

5 - SABELLA ANTONINO di Diego e di Bona Vincenza nato in Sciacca il 22/5/1908 ivi resid. - detenuto - scarcerato

6 - SEGRETO FRANCESCO di Salvatore e di Ferrante Maria nato in Sciacca il 8/8/1909 ivi resid. - detenuto - scarcerato

7 - VELLA GAETANO fu Giovanni e fu Parlapiano Beatrice nato in Agrigento l'1/3/1877 - residente a Ribera - detenuto - scarcerato

8 - PASCIUTA FRANCESCO GIUSEPPE fu Gaspare e fu Chiarenza Carmela nato in Ribera il 2/6/1877 - residente in Palermo - libero.

9 - ROSSI ENRICO fu Edoardo e di Pucci Clotilde nato in Petralia Sott. il 12/10/1903 - resid. in Sciacca - detenuto - scarcerato

10 - CAPRARO DIEGO fu Giuseppe e di Cottone Antonia nato in Sciacca il 28/12/1905 - ivi resid. - detenuto anche per altro in Sciacca

Imputati

I primi nove (Oliva, Marciante, Curreri, Di Stefano, Sabella, Segreto, Vella, Pasciuta e Rossi) : di omicidio aggravato - art.110-112 n.2 575-577 n.3 C.P. - per avere, in concorso tra loro, i primi tre (Oliva, Marciante e Curreri) quali esecutori materiali, e gli altri (Di Stefano, Sabella, Segreto, Vella, Pasciuta e Rossi) quali mandanti, agendo con premeditazione, cagionato (gli esecutori materiali) e fatto cagionare (i mandanti) mediante scariche di fucile automatico mitra, la morte di Accursio Miraglia.

A. Ronna - Palermo

2.

In Sciacca, la sera del 4 gennaio 1947.

I primi quattro (Oliva, Marciante, Curreri e Di Stefano)inoltre :

del delitto di cui all'art.3 p.p. D.L.L.10/5/1945 n.234, per avere detenuto abusivamente armi e munizioni da guerra.

In Sciacca, nel gennaio 1947, ed altresì accertato in Sciacca, limitatamente al Di Stefano, nell'aprile 1947.

Il primo (Oliva): inoltre della contravvenzione di cui all'art.699 C.P., per avere portato, fuori della propria abitazione, armi da guerra per cui non è ammessa licenza. In Sciacca nel gennaio 1947.

Il terzo (Curreri)inoltre : della contravvenzione di cui all'art.699 C.P., per avere portato, fuori della propria abitazione, armi da guerra per cui non è ammessa licenza. In Sciacca nel gennaio 1947.

Il terzo e il decimo (Curreri e Capraro):

a) del delitto di cui agli art.110-81 I cpv.-56-575-577 n.3 C.P. per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo con premeditazione, mediante colpi di arma da fuoco corta, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Perrone Silvestro, Rosa Salvatpre e Venezia Nicolò, il quale riportava lesioni che guarirono in giorni sessanta.

b) detenzione abusiva di arma corta da fuoco.Art.697 C.P.

c) porto abusivo dell'arma corta da fuoco di cui alla lett.precedente Art.699 C.P. - In Sciacca il 6/5/1945.

Letti gli atti del processo.

Letta la requisitoria dell'Ill/mo Sig. Procuratore Generale in data 6 agosto 1947, con la quale chiede che la Sezione Istruttoria dichiari non doversi procedere contro Oliva Bartolomeo, Marciante Pellegrino, Curreri Calogero, Di Stefano Carmelo, Sabella Antonino, Segreto Francesco, Vella Gaetano, Pasciuta Francesco e Rossi Enrico, per il delitto di omicidio aggravato in persona di Miraglia Arsio, per non avere commesso il fatto;

Che dichiari non doversi procedere altresì contro Oliva Bartolomeo per il delitto di omessa consegna di armi da guerra e per le contravvenzioni relative al porto d'armi, per non averli commessi;

Che dichiari non doversi procedere contro Marciante Pellegrino per il delitto di omessa consegna di armi da guerra, per non averlo commesso; contro Curreri Calogero per la contravvenzione relativa al porto di arma, in Sciacca nel gennaio 1947, per non averla commessa; contro Curreri Calogero e Capraro Diego per le contravvenzioni relative al porto ed alla detenzione abusiva di armi, in Sciacca il 6/5/1945, perchè estinti i reati per amnistia;

Che ordini il rinvio:

di Di Stefano Carmelo, al giudizio del Pretore di Sciacca, competente per materia e territorio, a conoscere del delitto di omessa consegna di arma da guerra, a lui ascritto in epigrafe, previo stralcio dal presente procedimento;

di Curreri Calogero e Capraro Diego al giudizio della Corte di Assise di Agrigento, competente, per materia e territorio, a conoscere del tentativo di omicidio, continuato ed aggravato, loro ascritto come in epigrafe, e, per connessione, del delitto di omessa consegna di munizioni da guerra, così limitata l'imputazione relativa al delitto di cui all'art.3 D.L.L.10/5/1945 n.234, al Curreri ascritto, come in epigrafe;

3.

Che ordini, previo stralcio, la trasmissione ~~a quanto~~ alla Procura Generale della Repubblica :
a) ~~del certificato di identità falso, di cui il Curreri fu~~ trovato in possesso, nonchè degli atti processuali ad esso pertinenti, ~~perchè siano rimessi al Procuratore della Repubblica di Trapani~~, onde siano promosse le iniziative di competenza;
b) degli atti che contengono le dichiarazioni del Marciante, del Mancuso e del Friscia, relative al continuato loro procacciamento ed all'illecito commercio di olio, onde siano rimessi al Procuratore della Repubblica di Sciacca, competente a promuovere l'azione penale;

Che ordini, in conseguenza delle richieste che precedono, relativamente al proscioglimento per l'omicidio del Miraglia, l'escarcerazione, se non detenuto per altra causa, di Marciante Pellegrino, Sabella Antonino, Segreto Francesco, Vella Gaetano, nonchè di Di Stefano Carmelo, anche perchè il titolo del reato, per cui è richiesta di rinvio, non consente l'emissione di mandato di cattura. Che mantenga fermo lo stato di custodia preventiva in cui si trovano Curreri Calogero e Capraro Diego, che dovranno rispondere di tentato omicidio aggravato e continuato; che ordini la trasmissione alla Procura Generale della Repubblica degli atti relativi al procedimento per l'omicidio di Miraglia, che residueranno, dopo operati gli stralci ed i rinvii richiesti, per il di più a praticarsi.

Letta la memoria presentata dall'Avv. Giuseppe Rosario Battaglia in difesa del Curreri con la quale si chiede che questi sia prosciolto anche dal tentato omicidio in danno del Pecoraro, del Rosa e del Venezia.

Udita la relazione del Consigliere Cav. Uff. Roberto Pecoraro, che riferisce:

Fatto:

Il 4 gennaio 1947 il Rag. Accursio Miraglia, Segretario della Camera del Lavoro di Sciacca, mentre stava per rincasare, giunto sul pianerottolo della propria abitazione, sita in via Alphonse Bertillon n. 25 di quell'abitato, in cima alla scaletta esterna, veniva investito da una raffica di arma da fuoco che, pene-

4.

Tratto dalla regione della spalla sinistra, fuori usciva dalla regione sopraclaveolare destra, e si arrestava tra la giacca e il paravolto, provocando la rottura dei vasi sanguigni del collo e la morte quasi immediata del Miraglia. Accorrevano sul posto la Monica Antonino e Gemilaro Tommaso, che si erano congedati qualche minuto prima dal Miraglia, e alcuni carabinieri che si trovavano di servizio in quei pressi. Sopraggiungevano Caracappa Felice, che era stato anch'egli col Miraglia, il Procuratore della Repubblica, il Commissario di P.S. Dicorpo funzionante da Ufficiale di P.G. e il Comandante la Compagnia dei Carabinieri Capitano Carta Gaspare. Tracce di colpi di arma da fuoco venivano rilevate nell'interno della casa Miraglia, nel cui cortile venivano anche rinvenuti incastrati due proiettili. Sedici bossoli esplosi venivano rinvenuti sparsi per terra all'incrocio di via Licata con via Acquasanta.

Mentre si procedeva alle constatazioni di legge, il Commissario Dicorpo e il Capitano Carta interpellavano i presenti e, avendo il Caracappa manifestato sospetti sul conto di Cusseri Calogero, ordinavano ai militari di procedere al fermo del medesimo e a perquisizione nel suo domicilio. Il Cusseri veniva subito bloccato fermato in casa sua, ove venivano rinvenute e sequestrate 25 cartucce cal. 9 per pistola automatica. Le indagini venivano proseguite da funzionari dell'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia, prontamente intervenuti.

Il Cusseri si proclamò innocente, assumendo di essere quella sera rincasato verso le ore 20.

5

Il La Monica, l'Aquilino e il Caracappa dichiararono che circa mezz'ora prima della uccisione del Miraglia, questi coi loro compagni e insieme anche a Interrante Silvestro, aveva lasciato i locali della Camera del Lavoro, e si era diretto verso la sua abitazione. Strada facendo, l'Interrante prima e il Caracappa poi si erano congedati per rincasare; il La Monica e l'Aquilino avevano ancora accompagnato il Miraglia fino all'inizio di piazza Lazzaretti, sita nelle adiacenze della sua abitazione, si erano quindi accinti a ritornare per la via Licata, quando, fatti una trentina di metri, avevano inteso alcuni colpi di arma da fuoco provenienti da Piazza Lazzaretti, e, mentre l'Aquilino era andato a rifugiarsi sotto l'arco di volta di un portone, il La Monica era rimasto sulla via, e, voltosi indietro, aveva visto come aveva pure notato l'Aquilino, un individuo che, stando nella piazza sotto la lampada della pubblica illuminazione, tracciava un'arma lunga da fuoco, dalla quale faceva partire altra raffica in direzione della via Orfanotrofio, e quindi si allontanava, preceduto da altro individuo, evidentemente suo compagno, per la via S. Caterina, da dove è facile raggiungere la periferia della città. L'Aquilino e il La Monica erano quindi accorsi in via Orfanotrofio, ove sul primo tratto della sua abitazione avevano rinvenuto il Miraglia, già cadavere. Aggiungevano l'Aquilino e il La Monica, di non essere in grado di fornire alcuna indicazione utile per la identificazione di quei due individui.

Mirada Lucrezia

6

Il La Monica Salvatore: « era molto amico del Miraglia. Che circa un mese prima del delitto il Miraglia, trovandosi nei locali della Camera del lavoro, aveva detto a lui e ad altri presenti, tra i quali il Casacappa, che il compagno Bozzini da Ribera gli aveva riferito di essere stato incaricato da Stefano Carnelo, amministratore di Rotti Enrico, proprietario Terriero del luogo, di far sapere allesso Miraglia che era prudente e nel suo interesse di estraniarsi dalli vertenze riguardanti l'assegnazione delle terre incolte ai contadini, e particolarmente del fondo Frattarelli, di proprietà degli eredi di Martinez e del Rotti: Che tra il Rotti e il Miraglia era pendente una causa civile per sfratto di un magazzino di proprietà del Rotti, adibito dal Miraglia a negozio di oggetti vari. Che il Miraglia aveva dimostrato particolare accanimento contro il Rotti quando, in seno alla commissione di cui egli faceva parte, aveva avuto luogo la discussione circa l'assegnazione delle terre incolte del Rotti, delle quali era richiesto a fare assegnare alla Cooperativa "Madre Terra" dette ettari, la quale assegnazione, pur essendo di ben modesta entità di fronte alla estensione del fondo, aveva costituito per il Miraglia ragione di soddisfazione. Che nell'annata agraria 1944-1945 il Miraglia quale membro della Commissione di controllo di ammasso del grano, aveva sostenuto una disputa col Rotti perchè questi tendeva di sottrarsi al conferimento del grano prodotto dalle sue proprietà; che era stato costretto a cedere di fronte all'azione energica del Miraglia. Che tra il Rotti e il Miraglia non correvano da tempo buoni rapporti. (3) Egli aveva avuto occasione di assistere a vecchi diverbi tra i

due, per ragioni varie. Che era sua impressione, condivisa dalla maggioranza degli aderenti alla Camera del Lavoro, che il delitto era stato organizzato dal Rossi e da eventuali altri cointeressati nella questione delle Terre incolte, e che l'incarico di trovare il sicario doveva essere stato dato al Sig. Stefano, persona molto grande mafioso. Che fra coloro che si affiancavano al Sig. Stefano era il Carreri. Che dopo l'avvenimento fatto dal Fiorini al Miraglia, questi aveva preso le sue precauzioni, portando con sé la pistola, e facendosi accompagnare la sera, quando rincasava, da un gruppo di compagni fino alla sua abitazione. Che spesso il Miraglia gli aveva confidato di non sentirsi sicuro perché temeva di essere aggredito, e nei giorni precedenti il delitto si era mostrato molto preoccupato e depresso, senza manifestare la ragione. Che la uccisione del Miraglia doveva attribuirsi all'attività da lui svolta per l'assegnazione delle terre incolte, e non a quella politica.

Il Carcaterra dichiarò che, nella sua qualità di segretario amministrativo della Camera del Lavoro, aveva continui contatti col Miraglia e partecipava a tutte le riunioni dallo stesso tenute. Che, circa un mese prima della sua soppressione, il Miraglia aveva fatto conoscere ai soci che gli si era fatto sapere che non si doveva occupare dell'ex feudo Grattavoli; ed in seguito aveva confidato a un gruppo di soci che gli stavano più vicini, che la comunicazione gli era stata fatta pervenire a mezzo del commerciante Fiorini. Che fra il Rossi e il Miraglia non correvano buoni rapporti per gli incidenti che si erano verificati in seno alla Commissione

8

ne per l'assegnazione delle terre incolte, ed anche perché il Rossi non
era rilasciato dal Miraglia un magazzino che gli aveva ceduto
affitto. Che negli ultimi tempi il Miraglia si mostrava preoccupato
affermando che la sua attività diretta a far concedere terre incol
te alle cooperative dei contadini gli avrebbe indubbiamente pro
curato vendette da parte dei proprietari fondiari.

Segretto Stefano dichiarò che stando a contatto col Miraglia nella
sua qualità di vice-segretario della Camera del Lavoro, ed essendosi
di egli occupato della assegnazione delle terre, aveva assistito agli in
denti che si erano verificati tra il Miraglia e alcuni proprietari
fondiari, dei quali il più violento si era dimostrato il Rossi: Che a
veva sentito dire dal Miraglia, che era stato diffidato a non occu
parsi eccessivamente a favore dei contadini, e che l'avvertimento gli
era stato fatto giungere a mezzo del Fiorini, per incarico del Di Ste
fano, persona di fiducia del Rossi. Che dopo tale avvertimento il Mi
raglia aveva usato molta prudenza, andava armato e si faceva
accompagnare dagli amici più fidati.

Cancimino Leonardo dichiarò che da circa due anni era stato
licenziato dal Rossi, alle cui dipendenze prestava la sua opera di
contadino, avendo lo stesso appreso che egli era iscritto al partito
comunista. Che circa tre mesi prima del delitto un numeroso gruppo
di contadini iscritti al partito comunista si erano recati a occupa
re le terre del Rossi al feudo Cudia, e in quella occasione egli
aveva piantato colà una bandiera rossa, dando al Rossi, che
era presente, del compagno, al che il Rossi gli aveva risposto: "i

3

nulli congiunti sono le azioni e non voi comunisti, che successivamente, avendo la Commissione assegnato alla Cooperativa Madre Terra 9 ettari del fondo Cudia di proprietà del Rossi, il Miraglia, in considerazione che questa aveva licenziato esso Cianciulco perchè comunista, gli aveva promesso un lotto di terra dello stesso fondo, per fare onta al Rossi.

Lo Jacono Paolo dichiarò che, quale componente del Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa Madre Terra, aveva accompagnato la Commissione per l'assegnazione delle Terre incolte nei sopraluoghi effettuati nei fondi appartenenti ai signori Martinez, Pascuta, Rossi e Patti, per la indicazione delle zone incolte o insufficientemente coltivate. Che la sera precedente il giorno in cui avrebbe dovuto trattarsi avanti la Commissione la pratica relativa alla assegnazione delle terre del fondo Frattarelli degli eredi Martinez, mentre tornava dal fondo stesso, ove era mezzadro, era stato fermato da due sconosciuti armati di fucili da caccia, che gli avevano intimato, pena la vita, di desistere da quella sua attività e farsi i fatti propri.

Pastore Silvestro dichiarò che quale presidente della Cooperativa Madre Terra aveva fatto parte della Commissione per l'assegnazione delle terre incolte ed aveva pertanto avuto parecchi contatti col Rag. Miraglia e coi proprietari terrieri. Che il Miraglia pubblicamente diceva di essere stato minacciato da diversi proprietari, i quali non volevano cedere le terre ai contadini.

Venezia Nicolò dichiarò che era legato al Miraglia da vincoli di amicizia e di partito, militando entrambi nel partito comunista. Che il Miraglia si lagnava pubblicamente del Rossi, per l'azione che questi

Firmato

10

svolgeva, opponendosi alla concessione delle sue terre alla Cooperativa che il Miraglia accennava anche a manovre intimidatorie ad opera di sconosciuti, ed a conferma di ciò gli aveva anche fatto leggere una lettera anonima pervenutagli qualche mese prima dell'inizio dei lavori della Commissione per l'assegnazione delle terre incolte, il cui contenuto era offensivo e minaccioso. Di avere saputo dal Miraglia che in seguito altre lettere dello stesso tenore gli erano pervenute.

Catanzaro Calogero dichiarò che, quale iscritto alla Sezione comunista e membro della Commissione di controllo della Cooperativa Madre Terra, era stato sempre vicino al Miraglia e che questi in tutte le riunioni tenute dalla Sezione comunista faceva presente che gli erano giunte molte minacce, e gli erano fatte anche offerte di denaro perchè desistesse dal patrocinare gli interessi dei contadini per l'assegnazione dei terreni incolti.

Miraglia Brigida ed Elisa, sorelle dello Accursio, dichiararono che negli ultimi tempi questi era molto preoccupato per le minacce ricevute a cagione del suo interessamento per l'assegnazione delle terre incolte ai contadini, tra i proprietari, che si erano sentiti lesi nei loro interessi, e gli avevano fatto pervenire gravi minacce, anche sotto forma di consigli amichevoli. Che i maggiori attriti il fratello aveva avuto in occasione della assegnazione alla Cooperativa Madre Terra delle terre di proprietà dei Signori Martinez, Pascinta, Rotta e Patti, parenti tra loro, spalleggiati dal sig. Stefano, amministratore dei Rotta e della vedova Martinez. Che tra i proprietari terrieri, maggiormente

mente ostile all'ucciso era stato il Rotti, per una questione inerente alla locazione di due botteghe, per cui era in corso giudizio, perché l'ucciso precedentemente l'aveva obbligato ad ammazzare altro grano oltre quello conferito, ed inoltre aveva provocato un sopraluogo della Commissione competente per accertamenti, e ultimamente per la questione delle terre.

Tatiana Klimenko, che conviveva col Miraglia, dichiarò che questi negli ultimi tempi si mostrava molto preoccupato, le disse che s'era create inimicizie per l'attività che svolgeva per l'assegnazione delle terre incolte ai contadini, le raccomandava di aprirgli subito la sera la porta quando rincasava, perché temeva di essere aggredito durante la breve attesa dietro di essa, e si lagnava spesso del Rotti, col quale aveva avuto delle questioni.

La polizia procedette quindi al fermo del Rotti e del Di Stefano.

Dichiarò il Rotti che era pendente una causa civile tra lui e la sorella del Miraglia Eloisa, di rilascio per mancato pagamento della pigione, di un magazzino dalla stessa tenuto in locazione. Che nel 1946 egli faceva parte della Commissione granaria del Comune di Piana - di una seduta alla quale erano intervenuti i rappresentanti dei partiti politici; egli, rivolgendosi all'Avv. Gallo, aveva detto che non era quella la maniera di venire a disturbare i lavori della Commissione, e che aveva l'impressione si trattasse di interessi elettorali e non granari: fra i rappresentanti dei partiti si trovava il magazziniere Miraglia, che alzò la voce, ma fu subito calmato dall'Avv. Gallo. Che nello stesso anno 1944 il

12

Miraglia, quale [illegible] della Commissione per il controllo del grano, aveva ordinato un sopraluogo nelle terre di esso Rossi, e stabilito una media di produzione di q. 13 per ettaro anziché di 12, come egli aveva denunziato. Egli aveva fatto ricorso all'Ispettorato Agrario, che aveva studiato la cosa in suo favore. Che a seguito della pendenza della causa civile di cui sopra, il suo legale aveva proposto la ricusazione del Miraglia quale componente della Commissione per l'assegnazione delle terre incolte. Si era infatti stabilita la sostituzione del Miraglia, e la Commissione aveva assegnato alla Cooperativa Giarbe Terra solo 7 ettari e 10 are di buone terre, sopra i 100 ettari richiesti. Che il Cancemino, il quale aveva volontariamente lasciato il lavoro alle sue dipendenze ed era stato rispettato da ogni vertenza, gli aveva promesso che avrebbe piantato la bandiera rossa nella contrada Cracchiola del fondo Oglialea. Infatti, durante il sopraluogo del perito, il Cancemino gli disse: "ogni promessa è un debito", e piantò dinanzi a lui la bandiera rossa, al che egli rispose: "caro compagno, non sono un comunista, siamo presenti circa 200 persone, e pertanto egli non avrebbe mai pensato a pronunziare la espressione riferita dal Cancemino: "i miei compagni sono di acciaio". Che il Di Stefano era alle sue dipendenze da circa due anni, e che conosceva appena il Curreri, il quale era presentato dal Di Stefano. Che il 4 gennaio egli era giunto a Sciacca da Palermo verso le ore 15. Appreso che il Di Stefano si trovava all'ospedale, andò a fargli visita. Ritornato verso le ore 17, si mise a letto, essendo sofferente di dolori

13

ai locali, e per tali istruttorie si trattenne in casa fino al giorno 10 gennaio. Egli apprese dal suo autista di allora Curti Nicolò la notizia della uccisione del Miraglia, appresa quindi da persone recatesi a visitarlo la voce corsa in città, secondo la quale si attribuiva a lui il delitto, e da un momento all'altro egli sarebbe stato arrestato.

Dichiarò il Dr Stefano che dal 1945 era persona di fiducia del Rossi e della cognata del medesimo Baronessa Martinez nata Pagliarini. Che egli conosceva il Carreri, il quale ripetutamente gli aveva chiesto lavoro, ed egli una volta lo aveva fatto occupare quale guardiano presso il frantoio di tal Palma, posto abbandonato dal Carreri pochi giorni dopo l'impiego. Che nei giorni in cui egli stette ricoverato all'ospedale, il Carreri si recò una o due volte a visitarlo, ma non si recò la sera in cui il Miraglia fu ucciso, la quale notizia egli apprese da un'infermiera. Negò di avere avuto col Carreri frequenti rapporti, e di averlo trattato intimamente. Disse di conoscere il Fiorini, ma negò di avergli dato incarico di dire al Miraglia di non occuparsi dei feudi della Baronessa Martinez.

Carbino Vincenzo dichiarò di avere la sera del 4 gennaio, verso le ore 20,15, mentre passava avanti il caffè Ruperia, fattosi tutto all'altezza del Rossi, visto passare il medesimo che rincasava.

Il Dr Cassi dichiarò che, avendo raccolto in città la voce che l'omicidio del Miraglia era stato organizzato dal Rossi,

Vitale Lorenzo

del barone Parisita e del Dr Stefano, egli ne riferì al Rotti e al Dr Stefano, il quale ultimo era degente all'ospedale per una operazione chirurgica subita. Nei giorni successivi al delitto, egli andò sempre in giro per raccogliere notizie, difatti si recò alla Lega comunista, prese parte al corteo funebre, ascoltò i discorsi pronunziati in quella occasione, e le notizie raccolte comunicava al Rotti e al Dr Stefano. Si diceva, tra l'altro, in città, che il Dr Stefano giorni prima del delitto si era sottoposto alla operazione chirurgica, per evitare di essere indicato quale esecutore materiale del delitto stesso.

Il dott. Ragusa Giuseppe dichiarò che il Dr Stefano era affetto da appendicite, per cui il dott. Borrellino Raimondo, chirurgo primario dell'ospedale, aveva prescritto l'intervento chirurgico, da farsi il giorno 30 dicembre, in cui c'era seduta operatoria. Il Dr Stefano aveva espresso il desiderio di essere operato dopo le feste, ma il dott. Borrellino aveva insistito per la data del 30 dicembre, dovendo il 1° gennaio allontanarsi da Lucca. L'intervento aveva quindi avuto luogo il 30 dicembre.

Fiorini Vincenzo negò di essere stato incaricato dal Dr Stefano di ~~disfarsi~~ al Miraglia di non occuparsi della fuga di Pasquale della vedova Martinez e del Rotti. Tiene di ricordare di essere stato presente col Caracappa ad un colloquio avuto luogo in piazza fra Ilario Martinez, comparrucchiere del locale frattanto, e il Miraglia, nel corso del quale il Martinez si raccomandava perché non fosse assegnato alla Cooperativa l'appezzamento richiesto, ma altro

dello stesso fondo, e il Miraglia gli aveva riferito che non poteva far nulla senza il consenso dei soci della Cooperativa.

L'esito delle indagini l'Ispettorato generale di P.S. per la Sicilia riferì con rapporto del 10 gennaio 1947, col quale denunzia tra gli altri di arresto il Rotti, lo Stefano e il Cusseri, i primi due quali mandanti, il terzo quale esecutore materiale dell'omicidio del Miraglia.

Interrogati dal Procuratore della Repubblica di Siracusa, gli imputati si protestarono innocenti, sostanzialmente confermando le dichiarazioni rese alla polizia.

La istruzione venne quindi avocata alla Sezione istruttoria. Nel corso di essa, i verbalizzanti confermarono il rapporto di denunzia. Il Capitano Carta precisò che il Caracappa quella sera, sul luogo del delitto, richiesto da lui e dal Commissario Ligone se potesse fornire qualche elemento in ordine ai presumibili autori, aveva fatto i nomi del Rotti, del Di Stefano e del Cusseri, per motivi che il Rotti era un proprietario terriero che non era in buoni rapporti col Miraglia, che il Di Stefano era amministratore e guardaspalle del Rotti, e che il Cusseri era amico del Di Stefano. Essi quindi avevano subito disposto il fermo del Cusseri e la perquisizione del Cusseri, che erano stati eseguiti dal Brig. Aurisicchio di Torino. Aggiunse il Capitano Carta, per quanto riguardava il Di Stefano che questi era da alcuni giorni degente all'ospedale per una operazione chirurgica subita, perchè si escludeva che egli potesse essere l'autore materiale del delitto. E per quanto riguardava il Rotti

Vigilia — Invece

che ci per ci non si ritenne [illegible] contro di lui alcuna azione, essendo emerso che i dissapori tra lui e il Miraglia fossero di lieve entità.

Chiarì che il Caracappa non accennò nel riferimento alla causa di quei dissapori, ma che a lui consteva che la Commissione per la assegnazione delle terre incolte, per l'interessamento del Miraglia, aveva assegnato a una cooperativa fattasi di fiducia del Rossi, e questo precedente non era apparso di lieve rilievo da far pensare a una responsabilità del Rossi.

Il Brig. Cimino dispone che, vicatori quella sera, in esecuzione dell'ordine ricevuto, in casa del Cucci, visitò minutamente alla porta dal lato della serratura egli vide che il Cucci, vestito indossava la sola camicia, come la porta interna tra le due stanze costituenti la casa, e si fece avanti dirigendo dalla seconda stanza. Il Cucci chiese che fosse, ed essendosi egli qualificato, aprì. Il Cucci appariva assonnato e tranquillo. Egli toccò il posto del letto ove era stato il Cucci, e lo trovò caldo. Analogamente dispose gli app. Navara Salvatore e Monaco Domenico, che avevano partecipato a quella operazione.

Il La Monica, l'Aquilino, il Caracappa, il Segreto, il Lo Bianco, il Ferreri, il Venezia, il Catanzaro, il Fiorini, il Carlino, il Li Causi, il Dott. Rosina, Bruno ed Ilonka Miraglia, Tatiana Klimenko confermarono sostanzialmente le dichiarazioni stragiudiziali.

Il La Monica ribadì di avere appreso dal Miraglia, che lo disse alla Camera del Lavoro e in una riunione nell'atrio del Collegio, che il Fiorini gli aveva fatto sapere, per incarico del Dr. Stefano

che era meglio nel suo interesse d'occuparsi dell'assegnazione delle terre ai contadini, interessandosi in particolare al feudo Gratta voli, di proprietà della famiglia Martinez. Disse che il Curreri per la statura somigliava a colui che aveva sparato, ma ciò non costituiva altro elemento per l'esatto riconoscimento, perchè ciò per la fulmineità della scena, che per l'emozione subita, e per la sua vista difettosa non aveva potuto fissare bene lo sparatore.

L'Aquilino disse di non potere fornire alcun elemento per la identificazione degli autori del delitto, ai quali non poté dare che uno sguardo di sfuggita.

Il Carcaterra, opportunamente richiesto, spiegò che, subito dopo il delitto, aveva manifestato al Commissario Longone e al Capitano Carta i suoi sospetti sul conto del Curreri, avendo rammentato che questi il 1° gennaio era stato alla Lezione Comunista, pur non essendosi mai andato in precedenza e non essendo iscritto al partito. Precisò che quella sera, verso le ore 20, il Curreri si era presentato con aria incerta avanti la Lezione Comunista, e poichè pioveva, egli l'aveva invitato ad entrare, e il Curreri era entrato e si era fermato una ventina di minuti a parlare con lui e con altre persone. Nella Lezione c'era pure il Miraglia, che parlava con altri, ma con il quale il Curreri non parlò.

Il Perrone precisò che il Miraglia, nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale giudiziario, aveva subito, da parte dei proprietari, non poche minacce e non fece mai il nome di

1°

alcuno di essi, come [illegible] dovette però essere a sua conoscenza che il Miraglia per diverse ragioni non era in buoni rapporti col Rossi. Aggiunse d'essersi trovato presente alla trattazione della pratica per l'assegnazione delle terre del Rossi, quando fu proposta la nomina del Miraglia e che la proposta fu fatta dal Signore del Rossi, il quale non parlò.

Il Fiorini ribadì di non avere mai saputo direttamente o indirettamente che il Di Stefano o altri avessero rivolto parole di minaccia contro il Miraglia.

Il Carlino confermò di avere visto il Rossi passare davanti il Caffè Ruppo, diretto a casa, la sera del 4 gennaio, verso le ore 20, come egli riferì, non avendo controllato l'ora sull'orologio.

Il Di Carlo disse che il Puccio si presentava qualche volta in casa Rossi, e non andava dal Di Stefano. La verità era, però, che il Puccio non andava per parlare col Di Stefano, ma per avere da lì notizie della cognata Di Carlo Concetta Maria, con la quale amoreggiava. La compiacente depose la moglie del Di Carlo, Concetta Mora.

Il Giancimino confermò dapprima la sua deposizione istruttoria. Nello stesso contesto di esposizione rettificò che non era stato Rossi a licenziarlo, ma disse egli stesso perchè il Rossi non gli voleva aumentare la paga e lo sfotteva. Aggiunse che era comunista, poi rettificò ancora che il Rossi gli aveva concesso un piccolo aumento. Precisò che l'episodio della bandiera rossa era av-

17

venuto in occasione dell'accesso dei periti e non della Commissione, e indicò a testimone Falluccio Gaetano, il quale depose che il Rotti, avendo visto il Cianchimino piantare la bandiera rossa gli disse: "tu qua sei?". Il Cianchimino rispose: "qua sono compagno". Al che il Rotti replicò: "non siamo compagni, per compagni abbiamo le armi".

I fratelli del Cianchimino, Antonio ed Accursio, e la moglie dello Antonio, Tortorici Accursia, mezzadri da molti anni del Rotti, deposero che il Leonardo abbandonò volontariamente il fondo presso il Rotti, avendo trovato impiego più remunerativo, che il Rotti cercò perchè egli restasse al suo servizio, e che effettivamente, aderendo al desiderio manifestatogli dallo Accursio, aderì a che egli lavorasse nelle sue terre per la piantagione di un vigneto. Tale circostanza ammise lo stesso Leonardo.

Il Prof. Borsellino depose essere stato lui a stabilire per l'intervento chirurgico in persona del Dr. Stefano la data del 20 dicembre, mentre questi aveva manifestato il desiderio di essere operato dopo le feste.

L'Avv. Tomasi Marcantonio depose d'avere difeso il Rotti e la moglie in tutte le loro cause civili. Che tra il Rotti, quale mezzadro locatario, ed Alonzo Nicolò era pendente un giudizio per mancato pagamento di gabella e risoluzione del contratto di locazione di due botteghe per inadempienza, il quale però non aveva creato disaccordi tra le parti. Di essere stato il patrocinatore del Rotti davanti la Commissione per l'assegnazione

Vito Lay

Brescia

20

delle terre incolte, e di aver proposto la ricusazione del Miraglia per la pendenza di quel giudizio. La ricusazione era stata respinta, senonchè successivamente la pratica era stata decisa dalla stessa Commissione, sostituendo il Segretario al Miraglia, con il consenso di quest'ultimo, che non aveva dimostrato alcuna animosità per quella ricusazione. Il Rossi era stato soccombente in alcuni punti nella vertenza, essendo stati assegnati alla cooperativa richiedente solo 7 ettari delle sue terre.

In ordine a tale episodio il giudice Dott. Vesco Rosario, che era stato presidente della Commissione, depose che, a seguito della ricusazione proposta dall'Avv. Tommasi, il Miraglia era insorto, dimostrando sostenendo di non essere interessato in alcun affare delle sorelle, e si era rivolto anche direttamente al Rossi con le parole: "Dica che sua moglie si riceve regolarmente la pigione, nonostante la causa in corso". Il Rossi si era mantenuto calmo, limitandosi al minimo le sue risposte. Egli aveva quindi respinto la ricusazione, in quanto si sarebbe piuttosto trattato di un motivo di astensione facoltativa. La trattazione della vertenza era stata quindi sospesa. A seguito dell'intervento del Presidente del Tribunale, il Miraglia aveva dichiarato alla fine di astenersi; e la vertenza era tornata alla decisione della Commissione, composta dal giudice Vesco e dai due supplenti.

L'Avv. Gallo Luigi depose che nel 1964, avanti la Commissione di controllo per l'ammasso del grano, della quale egli faceva parte,

21

aveva avuto luogo un piccolo battibecco tra il Rossi, che era uno dei più forti produttori, e il Miraglia, e dopo il suo intervento l'incidente era stato liquidato. L'On. Montinari Giuseppe, che pure faceva parte di quella Commissione, dopo che una discussione animata si era svolta allora tra il Rossi e il Miraglia, che non aveva avuto alcun carattere di violenza, e si era chiusa con la proposta del Miraglia di effettuare un accesso nelle terre del Rossi, proposta che il Rossi aveva immediatamente accettato, mettendo anche la propria macchina a disposizione della Commissione.

Con ordinanza del 22 febbraio 1946 questa Sezione Istruttoria, in conformità richiesta del Procuratore Generale, ordinava la rescissione degli imputati, essendo venuti a mancare a loro carico indizi sufficienti.

Con nota del 9 marzo 1946 l'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia rimetteva due verbali relativi alla escussione del barone Pietro Attilio, cognato del Rossi, e di Giuseppe Martinez, compromissario del feudo Grattavoli. Aveva il primo deliberato alla polizia di non essere in buoni rapporti col Rossi, pendendo tra loro una causa civile avanti il Tribunale di Siracusa, che egli era a conoscenza della tensione dei rapporti tra il Rossi e il Miraglia, che il Di Stefano faceva parte della mafia, e il Rossi e il Martinez lo avevano assunto ai loro servizi, semplicemente per avere una certa protezione. Il Martinez aveva deliberato che il Di Stefano, il quale era ai suoi servizi da circa due anni,

nelle contrade
si occupava dell'amministrazione delle due Terre di Montagna, Quartofichidindia e di Abunemura, e non di Frattaroli, di cui si occupava dal Boro Giuseppe. Che egli diverse volte aveva conferito coll'Ispettore, anche alla presenza del Sig. Stefano, in Torregrande perchè la Cooperativa Madre Terra non presentasse l'istanza per l'assegnazione delle terre del feudo Frattaroli, il quale peraltro aveva rivolto al Barone. Che egli conosceva il Barone, il quale gli era stato presentato dal Sig. Stefano, e, sapendo che fra lui e il Ispettore esistevano buoni rapporti, lo aveva pregato di dire al Ispettore di adoperarsi perchè non fosse presentata la domanda di assegnazione delle terre di Frattaroli. Che l'istanza era stata presentata, e alla Cooperativa Madre Terra erano stati assegnati 70 ettari di terreno parzialmente roccioso. Contro il decreto di assegnazione era stato proposto ricorso al Consiglio di Stato, non essendo le terre assegnate suscettibili di miglioramento.

Con nota del 2 aprile 1947 lo stesso Ispettorato Generale di P.S. rimetteva una copia del giornale "La voce della Sicilia" n. 476 del 18 marzo precedente, in cui era riportato un brano di un discorso pronunziato dall'On. Giuseppe Montalbano all'Assemblea costituente: "Qualche giorno dopo il mio arrivo a Siracusa ebbemmo con la commissione di inchiesta, venne a trovarmi un tale pregiudicato di un paese vicino, il quale mi riferì che una decina di giorni prima dell'assassinio di Ilardo, era stato da lui il Barone per affidargli il mandato di uccidere il Ilardo,

ebbero un forte corrispettivo in denaro. Gli domandai se era disposto a dichiarare ciò alla polizia, e mi rispose di no, perchè sarebbe stato sicuramente ucciso. Ne parlai all'Ispettore Messana, mettendolo al corrente dell'informazione ricevuta. Il Messana mi disse di essere disposto a raccogliere la deposizione di questo pregiudicato, ma di fatto non lo fece".

L'Ispettore dott. Ettore Messana così riferiva nella sua nota lo svolgimento dei fatti: "Il 4 luglio mi recai dal suo arrivo a Palermo l'On. Montalbano mi riferì, in forma strettamente confidenziale, di avere appreso da un suo informatore che il Carreri, giorni prima del delitto, era andato in giro per alcuni paesi vicini per attendere l'esecutore materiale. Poichè compresi che tale circostanza, se vera, sarebbe stata decisiva ai fini del rafforzamento della responsabilità del Carreri, sollecitai presso l'On. Montalbano per conoscere la fonte della informazione, ma egli, malgrado lo avessi pregato per circa tre giorni, oppose sempre un reciso rifiuto. E quando lo avvertii che era stato compilato il verbale di denuncia e che mi sarei allontanato da Palermo essendo giunto colà il Ispettore Generale di P.S. Comm. Fausto Salvatore del Ministero dell'Interno, la cui venuta era stata sollecitata dallo stesso On. Montalbano, egli mi avvertì che avrebbe comunicato al Comm. Salvatore il nome del suo informatore, che a me, egli, non volle fare. Non mi risulta che ciò egli abbia mantenuto".

Giudiziariamente esaminati, il Dott. Messana dispose nella

24

affermava che l'On. Santa Cruz, da cui recentemente evidenziato, non aveva voluto mai dire il nome del pregiudicato dal quale asseriva d'avere appreso la circostanza che lui riferita. L'On. Montalbano dichiarò: "Il ritaglio che si legge su "La Voce della Sicilia" circa la mia interpellanza alla Camera non è completamente esatto. Io dissi di avere appreso da un tale, che egli aveva a sua volta appreso da un pregiudicato che il Cusumano, una diecina di giorni prima dell'assassinio del Rag. Miraglia, era stato dal pregiudicato medesimo per affidargli il mandato di uccidere il Miraglia. Per ragione di evidente opportunità, ed anche perchè questo impegno presi presso quel tale, non posso riferire, almeno per ora, le generalità del medesimo, ne d'altra parte posso riferire quelle del pregiudicato di cui ho parlato, perchè non mi furono dette da quel tale."

L'Ispettore Generale di P.S. Dott. Salvatore aveva intanto disposto nuove indagini sull'omicidio del Miraglia, che erano state tolte dal Commissario Zingone, coadiuvato da altri funzionari, sotto il controllo del Questore di Agrigento.

Nel corso di tali indagini Rosa Salvatore, Persano Alfredo e Venezia Nicolò, i quali verso le ore 22 del 6 maggio 1945, mentre insieme transitavano nel vicolo Alcamo - P. Nicolò, dove ebbe le rispettive abitazioni, dopo aver trascorso la sera nei locali della Sezione Comunista, erano stati fatti segno a colpi di arma da fuoco esplosi da tergo, onde il Venezia aveva riportato lesioni guaribile in 60 giorni, mentre gli altri due

erano usciti illesi, dichiararono alla polizia, il Rosa di avere riconosciuto negli sparatori Curreri Calogero e Caprara Diego, il Berone e il Venezia di avere appreso dal Rosa di tale riconoscimento. Dissero che in un colloquio avuto durante la degenza del Venezia all'ospedale, temendo le rappresaglie del Curreri e del Caprara, erano venuti nella determinazione di tenere celato il riconoscimento, e riferire soltanto il sospetto che nutrivano nei riguardi di Tali Augusto Vincenzo e Ferreri Luciano, i quali la sera del delitto li avevano spiato e pedinato. Ma poichè i delitti contro gli appartenenti al partito Democristiano si susseguivano, particolarmente riferendosi all'omicidio del Miraglia, essi intendevano far noto alle Autorità la verità completa dei fatti.

In ordine a tale omicidio, il Rosa riferì quanto aveva appreso dal fabbroferraio Navarra Vincenzo, che cioè quella sera del 4 gennaio si era accompagnato anche egli per un tratto col Miraglia, separandosi dalla comitiva in via Licata, all'altezza della macelleria Libassi, e dirigendosi alla sua abitazione in via Mongaliana. Appena imboccata tale via, il Navarra aveva notato avanti a lui, alla distanza di una ventina di metri, un individuo che si avviava frettolosamente verso il portone dell'Ospizio S. Anna, sito di fronte la via Mongaliana, nel quale individuo, visto alle spalle, per la corporatura e l'andatura dondolante egli aveva riconosciuto Mustacchia Calogero. Il Navarra, poichè aveva ragione di sospettare del conto del Mustacchia, giunto a casa sua, si era ritirato fra

Navarra Vincenzo

16

scorsi circa dieci minuti, sua moglie gli aveva fatto presente di aver sentito dei colpi di arma da fuoco; l'indomani mattina egli aveva appreso della uccisione del Miraglia. Aggiunse il Rosa, che negli ultimi del dicembre 1946, mentre ritornava dalla campagna lungo la Trazzera Camaccei, era stato raggiunto dal Mustacchia e da Fermisi Carmelo, e tutti e tre insieme avevano percorso la trazzera fino all'abbeveratoio esistente rimpetto la stradella che porta al cimitero, ove si erano fermati per fare bere gli animali. Durante quella sosta il Mustacchia, che non aveva scambiato con lui alcuna parola lungo la strada, gli aveva detto due volte: "Peppino vi chiama", facendo segno verso il cimitero. Peppino era il nome del custode del cimitero. Collegando quanto gli aveva riferito il Navarra con la espressione del Mustacchia, ed essendo egli stato molto vicino al Miraglia durante l'attività del medesimo dedicata per l'assegnazione delle terre incolte, aveva pensato il Rosa, che il Mustacchia non fosse rimasto estraneo al delitto. Tale sospetto era sorto in lui, anche per quanto aveva saputo dal Venezia, che il 24 febbraio questi aveva notato nei pressi del casegiato ove era l'antico ufficio daziario, alla periferia della città, insieme seduti a conversare il Mustacchia e il Carreri, allora di recente scarcerato, i quali alla sua vista avevano avuto un moto di sorpresa. Fermatosi, il Mustacchia subito gli aveva rivolto a suo riguardo la frase che la sera in cui fu ucciso il Miraglia egli doveva stare insieme a compagni, a fare servizio di guardia notturna allo stabilimento molino

Storco e partigiano "Cuore" visto nei pressi della stazione ferroviaria, ove dalle ore 20 alle 22 circa si erano trattenuti in sua compagnia i ferrovieri Rizzo Antonino e Amodeo Ignazio. Costoro confermarono tale circostanza.

La polizia veniva intanto a conoscenza che Augusto Maria, maritato Lauro, aveva riferito al padre Augusto Liborio, che l'aveva a sua volta riferito a Catanzaro Calogero, che la sera in cui fu ucciso il Miraglia, uditi gli spari, essa, incuriosita, aveva aperto l'uscio della sua casa ferrana sita al n. 40 del vicolo Baldacchino, e, fattasi sulla soglia, aveva visto frapporre a passo affrettato, diretti verso la parte alta della città, due individui, in uno dei quali aveva riconosciuto il Carreri. Interpellati successivamente, il Catanzaro, Augusto Liborio e Augusto Maria confermarono siffatte circostanze.

Il Cipriano, interrogato in carcere, ove era detenuto per altra causa, si protestò innocente del tentato omicidio nelle persone del Rosa, del Perrone e del Venezia.

Il 26 marzo 1947 veniva tratto in arresto a Verona il Carreri per spendita di assegni bancari alterati commessa in Lonigo in concorso con Oliva Bartolomeo. Egli fu trovato in possesso di un certificato di identità personale rilasciato il 19 febbraio 1947 dal Sindaco di Castelvetrano a nome di Romeo Ignazio di Vito ed Adela Giovanna, nato in Catania il 20 novembre 1920 e domiciliato in Castelvetrano, ma recante la sua fotografia invece di quella del Romeo. Fatto tradurre ad Agrigento, il Carreri confessò di avere commesso in concorso col Bartolo il tentato omicidio nelle persone del

18

Rosa, del Perrone e del Venezia, col in concorso con l'Oliva e con Marciante Pellegrino l'omicidio in persona del Rag. Miraglia. In ordine a quest'ultimo delitto, preciso che conosceva da qualche anno il Marciante, per mezzo del quale conobbe anche l'Oliva. Un giorno degli ultimi di Dicembre il Marciante gli confidò che era stato incaricato da tali Vella e Pascuta di Ribera di sopprimere il Miraglia, pel compenso di un milione. Due giorni dopo, mi recai ad appuntamento, ed ivi incontrai col Marciante e con l'Oliva, e in tale occasione il Marciante gli propose di cooperarmi nella esecuzione del delitto, promettendogli quale compenso una mula, degli attrezzi agricoli e una salma di terra in affitto in contrada Burgiotta, mentre il Marciante e l'Oliva si sarebbero divisi il milione, che sarebbe stato pagato dal Vella e dal Pascuta. Date le sue ristrettezze economiche, egli accettò, assumendo soltanto l'incarico di indicare al Marciante e all'Oliva la via da percorrere subito dopo il delitto per raggiungere la campagna. Tutti e tre ci demmo quindi appuntamento per la sera del 3 gennaio, e raggiungemmo il portone dell'Istituto S. Anna, nei pressi dell'abitazione del Miraglia. Il Marciante e l'Oliva erano armati di pistole mitragliatrici Tedesche. Quella sera il delitto non potè essere eseguito, perchè il Miraglia era stato accompagnato da due persone fino alla porta di casa sua. Il delitto fu invece compiuto la sera del 4, mi cui il Miraglia raggiunto da solo la sua abitazione. L'Oliva esplose contro il Miraglia una raffica della sua pistola, abbattendolo al suolo. Il Marciante esplose anch'egli alcuni

7

colpi allo scopo di intimidire. Nello scontro che si trovavano in quel momento. Dopo la sparatoria tutti e tre si avviarono per la salita S. Caterina e il Nicola Baldacchino al Ponte S. Nicola, da dove il Marciante e l'Oliva proseguirono per il fondo del Marciante in contrada Borgiotta, mentre egli subito rincasò. Il 14 marzo egli si incontrò con l'Oliva, il quale gli disse che aveva già ricevuto dal Marciante la somma di £ 400.000, e gli propose di coadiuvarlo nella vendita di alcuni assegni alterati per l'ammontare di circa £ 1.000.000, per cui si sarebbero dovuti recare alla fiera di Lonigo. Avuto il suo consenso, l'Oliva gli dette appuntamento per il 16 a Castelvetrano, dicendogli di portare una sua fotografia, allo scopo di fargli rilasciare un certificato di identità personale falso. Il 16 marzo egli si recò a Castelvetrano, ove l'Oliva gli consegnò gli assegni alterati, poi requestratigli a Verona. La sera del 17 marzo egli si incontrò in Piazza col Marciante, che gli disse che quanto gli era stato promesso era a sua disposizione, ma egli pregò il Marciante a rinviare la liquidazione di quella pendenza al suo ritorno da Lonigo.

In seguito alla confessione del Cusseri, veniva arrestato in Palermo il Marciante, il quale espose che nel novembre del 1946 Segreto Francesco e di lui figlia Carmela gli avevano proposto di partecipare alla uccisione del Miraglia, ed essendosi egli mostrato esitante, avevano ripetuto di voler egli che egli aveva da scegliere fra due vie, o uccidere il Miraglia, nel qual caso avrebbe avuto il compenso di un milione da dividere con l'Oliva e il Cusseri, o rimettersi egli stesso la vita. Avendo egli chiesto perchè la scelta era caduta su di lui,

il Di Stefano gli aveva riferito che egli non sarebbe mai stato rispettato da alcuno, mentre esso Di Stefano, esponendosi, lo sarebbe stato certamente. Egli finì con lo aderire alla proposta, e così i due gli dissero di tenersi pronto per recarsi con loro a Ribera, ove essi lo avrebbero presentato a Vali Pascuta e Vella Pasquale, coi quali avevano trattato. Un giorno verso i primi di dicembre detto invitò col Segreto e col Di Stefano, egli si recò in autocorriera a Ribera, ove attese costoro al caffè Vallella. Sopraggiunsero in automobile il Segreto, il Di Stefano e Sabella Antonino, che lo condussero in una casa, la cui porta venne aperta da un signore sui 60 anni, che il Di Stefano indicò col nome di Cav. Pascuta. Nella sala di ingresso si trovavano altri due signori, e il Di Stefano gli disse che erano il Cav. Rossi e il Cav. Vella. Questi tre signori si congedarono dal Segreto, dal Sabella e dal Di Stefano si appartarono in una stanza contigua, ed egli rimase ad aspettare per una ventina di minuti nella sala di ingresso. Uscita quella riunione, egli, il Di Stefano, il Segreto e il Sabella fecero ritorno in automobile a Sciacca. Il Di Stefano gli disse che tutto ormai era a posto, che al fine di evitare da se gravi sospetti, al momento opportuno si sarebbe fatto ricoverare all'ospedale e operare di appendicite, e che una [illegible] direzione della esecuzione del delitto sarebbe stata assunta dal Segreto. Egli ebbe quindi diversi abboccamenti con costui, nello stallone sito al piano terreno della sua abitazione. La sera del 7 gennaio egli trovò in detto stallone l'Oliva e il Cusumano, e in tale occasione il Segreto gli

consegnò una grossa pistola automatica. Il Maresciallo confermò quindi le circostanze riferite dal Cusseri in ordine alla perpetrazione del delitto. Aggiunse che il mattino del 5 gennaio egli si recò a Castelvetrano, ove si trattenne due giorni. Il giorno 8 si recò dal Leggio, al quale restituì l'arma e chiese il compenso promesso, e il Leggio gli rispose che doveva all'uopo rivolgersi col Sig. Pisano. Questi era stato tratto in arresto, e quando fu scarcerato egli andò a trovarlo e gli chiese, nell'occasione accennatagli, se avesse qualche cosa da dargli, ma il Sig. Pisano evidentemente gli rispose che se ne sarebbe parlato in seguito.

Il Vella e il Pascucci furono identificati per Vella Gaetano e Pascucci Francesco giusta le generalità menzionate in rubrica.

Sempre nel corso delle indagini, il Sig. Vincenzo dichiarò alla polizia che nel settembre del 1946, alla fiera di Sambuca, era stato avvicinato dal Sig. Pisano, il quale gli aveva detto di scrivere al fratello Sig. Paolo che desistesse dalla intromissione nella assegnazione alla Cooperativa del feudo frattaroli del Cav. Martino, altrimenti egli gli avrebbe messo la testa a posto, in quanto non temeva né i grandi né i piccoli - intendendo significare che non temeva di alcuno degli appartenenti alla mafia.

Il Sig. Paolo dichiarò che nell'ottobre del 1946 il Sig. Pisano, con atteggiamento fra il gentile e il mafioso, lo aveva invitato a desistere e a far desistere gli altri componenti il Consiglio di amministrazione della Cooperativa Madre Terra, dal richiedere l'assegnazione del feudo frattaroli, e gli aveva chiesto i nomi di tali componenti

32

per poter [illegible] e con essi e indurli a rinunciare alla richiesta. Il Di Stefano si volse anche fare firmare una istanza diretta al Presidente della Commissione per l'assegnazione delle terre incolte, istanza con la quale i mezzadri del feudo chiedevano che esso fosse locato al proprietario e quindi agli stessi mezzadri firmatari della istanza, ma egli si era rifiutato, adducendo che, oltre ad essere mezzadro della casa Martinez, era consigliere della Cooperativa. Convennero l'episodio accaduto in contrada Guardabasso.

Il Serrone dichiarò che, nella sua qualità di presidente della Cooperativa Madre Terra, era stato sollecitato da Parisi Gaspare, da Con Martinez e dal Di Stefano, per fare ritirare la domanda di assegnazione del feudo Frattarelli.

Lo Iacono Francesco e Pirrello dichiararono di essere stati anch'essi sollecitati dal Di Stefano a sottoscrivere una istanza tendente a ottenere che il feudo Frattarelli non fosse assegnato alla Cooperativa, ed essi avevano sottoscritto.

Tratti in arresto, il Di Stefano, il Segreto, il Labella e il Vella protestavano innocenti, contestando le circostanze affermate dai testimoni nei loro confronti. Il Di Stefano che all'atto dell'arresto avvenuto il 29 marzo 1947 [illegible] la pistola automatica Beretta cal. 9 corta, negava anche le circostanze affermate nei suoi particolari riguardanti lo Iacono.

Espletate le indagini, la istruttoria fu chiusa con verbale del 16 aprile 1947 dal giudice Oliva, il requirente e il Cuseri, il primo latitante per altra causa, in istato di irreperibilità e gli altri due in stato di arresto, quali esecutori materiali dell'omicidio di persona

Miraglia, [illegible] Segreto, Della, Pa-
Rossi, i primi quattro in stato di arresto e gli altri
stato di irreperibilità, quali mandanti dello stesso omicidio,
Capraro, in stato di arresto, quali autori del triplice omi-
dio nelle persone del Rossi, del Persone e del Venezia, Co-
Marciante, il Cuccari, il Di Stefano e il Capraro resi rela-
ami:

l'istruzione, gli imputati dichiarano di non voler fornire
.

ni ha deliberato che la confessione e le propalazioni rela-
tive [illegible] omicidio nella persona del Rossi, del Persone e
ia, e all'omicidio del Minardi, gli furono estorte mediante
delle quali fece particolareggiata descrizione; Analoga di-
ne ha reso il Marciante in ordine all'omicidio del Minar-
Entrambi hanno precisato che, [illegible] per la sentenza subita, e at-
l pensiero di doverne ancora subire, avevano finito col di-
tutto quanto veniva loro suggerito, e a sottoscrivere i fogli
vano loro presentati per la firma; il Marciante aveva
tto e sottoscritto una dichiarazione riassuntiva che gli
ta dettata.

bante ha affermato che, quando avvenne l'omicidio del Mi-
egli si trovava a Padova, ove si era recato per incontrare
il primo letto di sua moglie, Bonzioni Calogero e com-
e dell'ufficio. Ha precisato di essere partito da Roccà il 28
bre 1946, arrivando a Ferrara Accursio alla volta di Padova,

34

e giunse il 1° o il 2 gennaio 1947. Alla stazione di Padova lo attese il fratello Mancuso, che lo condusse in una pensione vicina a quella ove alloggiava lo stesso Mancuso, e quella dove avrebbe potuto dare precise indicazioni costui, essendo del luogo pratico di Padova. La quale pensione egli alloggiò due giorni, mentre il Priscia e il Mancuso ripartirono per Siracusa l'indomani del suo arrivo a Padova. Egli quindi recò nella vicina Stazione di Stazione per ritirare la valigetta di pelle, Mario Giuseppina. Trascorse la notte in un albergo del luogo, nel quale avrebbero potuto dare indicazioni i fratelli Di Mario, che ve lo condussero. Il giorno successivo egli ritornò a Padova, e, accompagnato da Enrico Genova, si recò presso un'agenzia di città, ove acquistò il biglietto per viaggio di ritorno in Sicilia. Lo stesso giorno egli intraprese il viaggio e, giunto a Palermo, scese all'albergo Eleonora d'Andovani; via Cattolica, partì per Siracusa, ove giunse il 6 o 7 gennaio, verso le ore 9.30.

Il Kelly ha dichiarato di avere trascorso i giorni 28 e 29 novembre 1946 a Palermo, ove alloggiò nella pensione Svizzera, della Quercia, in via Isidoro La Lumia. Il 29 mattina ebbe comunicazione da sua moglie, per mezzo di un telegramma indirizzato a Lipo Gaetano, gestore del Bar Vittoria Garibaldi, che a Roma era morto lo zio di suo genero, Maresciallo di Stazione, e che suo genero Grimaldi Enrico era partito da Catania per Roma, lasciando sola la moglie, di lui figlia Kelly Beatrice. Licchè con la motonave delle ore 16 egli partì per Catania, ove giunse la mat-

7

Alla stazione di Palermo si è fatto accompagnato dal Capo e da Pietro, procuratore della R. C. e. di Catania, egli andò ad presso la figlia. La stessa sera del 29 si recò in casa [illegible] Grimaldi Antonio. Il 2 dicembre si recò alla stazione di Caltanissetta a Bellone Horazio, per ritirare il genero, che tornava ma. Il 1°, il 2 e il 3 dicembre fu sempre col Gen. Grimaldi, che il procuratore del defunto Barone di Leccaniello e depositario testamento del medesimo. Il giorno 4 e 5 fu col Gen. Gri- con l'Avv. Carcioffo Pietro e con l'Avv. Giovanni Romeo per la salma del defunto, la quale il 6. Grimaldi ebbero il F., ed egli fu presente, come avrebbero potuto attestare lo stes- naldi, la Baronessa Anna Grimaldi, lo stesso Avv. Carciotto, Castella Arturo e il Not. Mirone Eusebio, ai quali furono pe- i testamenti, riservandosi egli quale testimone dell'atto di . Fino al 12 dicembre egli fu ininterrottamente a Catania, tatto continuo con le dette persone. Partì da Catania il volta di Palermo, ove si fermò fino al 16, alloggiando alla e Stazione, in cui andò anche a trovarlo il Tenente dei Ca- i Alaia Angelo.

so ha dichiarato che la sera del 6 maggio 1945 egli si trat- nella bettola di Francesco Fagliano a giocare al tocco assieme e Giuseppe, Sacchetta Gaspare e Santangelo Giuseppe, dalle 19 ino all'ora di chiusura, dopo di che tutti si incamminarono, ed accompagnato dallo Scarpulla e dal Sacchetta, avendo do- correre la stessa strada. L'indomani mattina egli partì

96

Margherita Bella, per caricare foraggio, e tornò a Siracusa il pri-
mo treno, e solo allora apprese da una figlia del Ferreira, che
erano separati a letto.

Atti di ufficio del Maresciallo Lauria Angelo.

Previa, che il 29 dicembre 1946 egli e il Maresciallo partirono da
Roma, diretti a Padova, per vendere dell'olio, e vi giunsero il 30 gen-
naio 1947. Alla stazione li attese il Mancuso, che li condusse ad al-
loggiare in una pensione sita in quella via. Il 31 gennaio
1947 il Mancuso, che li aveva preceduti per lo stesso scopo, ripar-
tì per Siracusa, lasciando a Padova per vendere l'olio, il Maresci-
allo avendo ricevuto ordine così fatto e tre sole lire. Ver-
so mezzanotte del 1° gennaio, mentre si trovava in casa di parenti
per assistere a una festa di nozze, fu avvertito dalla suocera dell'ami-
co del Maresciallo, ed egli la stessa notte si recò in casa del medi-
mo per conferire sui loro affari.

Mancuso, che il 1° gennaio 1947 egli si recò alla stazione di Padova
Maresciallo e il Previa, e li condusse ad alloggiare alla pensione
Campo, in via S. Pietro 13. Il giorno successivo egli e il Previa ri-
tornarono per Siracusa, mentre il Maresciallo rimase a Padova. Egli ri-
dde il Maresciallo a Siracusa il 3 gennaio, in cui si recò a tro-
varlo a casa per avere notizie degli affari svolti, e lo trovò a letto,
reduce del viaggio, essendo giunto, come gli disse, la sera precedente.

Il Genova, che il 4 gennaio 1947 accompagnò il Maresciallo dalla
stazione della Città di Padova, presso la quale lo stesso acquistò due
biglietti ferroviari per Siracusa, uno per sé e uno per l'ospitante Ma-

4

giorno. Il Marciante partì lo stesso giorno 4, mentre il Bongiovì partì alcuni giorni dopo.

Il Bongiovì, di essersi incontrato col Marciante a Padova il 2 gennaio nella pensione de Campo, e di avere trascorso con lui a Padova il giorno 3. Nel pomeriggio del 3 entrambi si recarono a Pove di Lecco, ove il Marciante prese alloggio all'albergo Cappello. Il mattino del 4 il Marciante ritornò a Padova, ove acquistò alla Cit due biglietti per Palermo, uno per sé ed altro per esso Bongiovì, il quale rinviò di qualche giorno la partenza perchè trattenuto dalla fidanzata, mentre il Marciante partì lo stesso giorno 4. I biglietti furono emessi per Palermo perchè alla Cit non rinvennero posti eventuali per Siracusa.

Maso Giuseppina, la sorella Maso Antonietta e la madre Maniero Maria hanno concordemente deposto sulla permanenza del Marciante a Pove di Lecco dalla sera del 3 al mattino del 4 gennaio.

Alla ispezione del registro di alloggiati della pensione de Campo di Padova, regolarmente tenuto, è risultato che "Marciante Pellegrino di Salvatore e di Trincali Maria Antonia, nato a Caltabellotta il 26 gennaio 1916, di nazionalità italiana, agricoltore, proveniente da Caltabellotta, ivi domiciliato, con carta di identità rilasciata dal Comune di Caltabellotta in data 4-11-1941 n. 7685241, prese alloggio nell'albergo la notte del 1° gennaio 1947 e lasciò l'albergo il mattino del 3 gennaio 1947.

Alla ispezione del registro degli alloggiati dell'albergo Cappello di Pove di Lecco, anch'esso regolarmente tenuto, è risultato che "Marciante Pellegrino di Salvatore e di Trincali Maria Antonietta, nato

Caltabellotta il 26-11-1916, agricoltore, domiciliato a Caltabellotta, ha do-
vuto all'albergo Cappello la notte dal 3 al 4 gennaio 1947; egli era
to della carta di identità rilasciata dall'Ufficio di Caltabellotta
il 6-11-1942 e portante il n. 185242 ".

Ispezione del registro degli alloggiati giornalieri venduti dall'Agenzia
Padova è risultato che il 4 gennaio 1947 furono venduti due
ti per Palermo.

Ispezione del registro degli alloggiati dell'albergo Roma di Pa-
nuente tenuto, è stata rilevata la seguente annotazione, a pag.
to, n.ro 22°: "N.8 - Maresciallo Pellegrino di Salvatore e di Maria
a Triscalì, nato a Caltabellotta (Roma) il 26-1-1916 - Professione:
oltore - Domicilio: Caltabellotta - Provenienza: Caltabellotta - Do-
vuto identificazione: carta identità Comune Caltabellotta, 6-11-194
185242 - Data d'arrivo: 6-1-1947 - Data di partenza: 7-1-1947 - Luo-
ove è diretto: Caltabellotta. " (1)

Altra è stata rintracciata la scheda di notificazione alla P.S. del
no del Maresciante alla pensione De Campo di Padova, non è
possibile rintracciare quella dell'albergo dello stesso Maresciante
albergo Cappello di fronte di Roma. Il proprietario dell'albergo
pellino, Ivan De Stefani, ha dichiarato di averla a suo tempo
messa ai Carabinieri di quella stazione. Questo, effettivamente ri-
sulta, ha riferito: "Gli alloggiati di questo Comune consegnano
giornalmente le schede [illegible] Maresciallo nelle mattine precedenti
quelle schede vengono ritirate e trasmesse la stessa giornata
la Questura di Padova. Della trasmissione non viene presa nota
Gli estremi della carta di identità del Maresciallo, annotata sul
registro alloggiati dalla moglie del Maresciallo di Caltabellotta e allegata
agli atti del procedimento, corrispondono appunto a quelli sopra indicati.

Aggiunge

di ufficio per cui non è [illegible] è accertata la scheda di [illegible] Pellegrino venne effettivamente consegnata il mattino del [illegible] e trasmessa alla predetta direzione, anche perchè, data il numerante degli alloggiati, [illegible] Questore di Pola [illegible] in data nulla riferito; "dalle ricerche eseguite presso questo archivio generale, la scheda [illegible] a Margherita Pellegrino non è stata rinvenuta. La causa [illegible] rinvenimento potrebbe attribuirsi al fatto di non essere essa giunta alla Questura da parte di Fiume di Arbe, o che, data [illegible] affluenza di schede relative ad ufficiali alloggiati, che [illegible] giornalmente a questo ufficio dai Comuni della Provincia, [illegible] andata smarrita".

Tutti gli altri: dell'Aria, Villa Beatrice, Finali Enrico, Generale Pio di Antonino, Avv. Carciotto Pietro, Avv. Romero Giovanni, Baronessa Adolfi Anna, Mot. Pittella Arturo e Mot. Affione Eutebio hanno dato la esaurienti risposte al loro assunto, mentre quelli del Capitano Ivano Francesco, Scarpulla Giuseppe, Zaccheria Cesare e Santangelo Giuseppe lo hanno smentito.

Nelle annotazioni del registro dei viaggiatori della persona Bazzera di [illegible] sono state rilevate le seguenti annotazioni: All'atto 6 n. "Della Gaetano fu Giovanni e fu Carlapiano Beatrice - Luogo nascita Agrigento - data nascita: 1-3-1899 - Nazionalità: Italiana - Professione: medico - Domicilio: Rovigo - Provenienza: Rovigo - Documento tipo e numero: foglio arm. Prefetto Agrigento 24-3-1939/514699 - Data arrivo: 28-11-1946 - Data partenza - 29-11-1946: Località ove

Mittente: Catania - Questura - Polizia Postale - Telegramma

Parisi Beatrice nata ad Agrigento il 1-3-1892 - Via Nazario Sauro medico - Domicilio: Ribera - Provenienza: Catania - Documento identificazione: porto d'armi rilasciato Agrigento 24-3-1939/5146 - Data arrivo: 12-12-1947 - Data partenza: 14-12-1947 - Località oggetto: Ribera -

Augusto Maria ha detto d'non potere confermare la dichiarazione che figura da lei resa alla polizia. Che la sera del 4 gennaio ella stava in casa coi suoi due bambini, avendo suo marito campagna a lavorare, e accudiva al suo lavoro di sarta. A certo punto sentì dei colpi d'arma da fuoco, e, atterrita, uscì sulla luce e andò a letto assieme ai figlioli. Vide di passo persone che transitavano per la via, come del resto aveva sempre passare persone, e ne sentì passare in tempo successivo, non aprì la porta, e perciò non può vedere né riconoscere alcuno. Il Commissario di P.S. quando la interrogò redasse una dichiarazione che non le lesse, né essa poi chiese di leggerla, però, avendo compreso che in quella dichiarazione si contenevano circostanze da lei non riferite, non volle firmarla, stante di essere analfabeta, e, ingiustamente minacciata, pose il segno di croce. Avendo appreso che Catanzaro Calogero era deferito alla polizia d'aver saputo dal padre di lei essa aveva fatto [illegible] di Guzzesi in una delle persone che erano passate per viale Baldacchino, si recò trovare il Catanzaro fino in campagna, deplorando che già

mentito, e il Capitano alle sue contestazioni finì col dirle
non potersi più trattenere, perchè altrimenti sarebbe finito
lui. L'incaricato che la Signora si trovasse precisamente
quella sera lì non lo sapeva precisare, ma pensava che
dovesse trovarsi a Firenze. Ha negato di
essersi data la fuga in quella sera, intesa l'ora di
da giuoco, ella avesse aperto la porta e visto passare a fianco
to due persone, di una delle quali aveva riconosciuto il
, e di avere ciò confidato al Capitano. Ha dichiarato
n stato tenuto al corrente dalla 9 o 10 del mattino sino
mezzanotte, e il Commissario sempre asseriva che Vieste che
già aveva riconosciuto il Carrera. Alla fine, minacciato
di denuncia e di confino, ha confessato ed ammesso quel-
costanza, e così potè tornare a casa.
Capitano ha confermato la dichiarazione stragiudiziale,
unto che Augusto Liberati di pomeriggio è sempre abbisogno
quel discorso che luogo
per conoscere ragazze di buona famiglia di pomeriggio,
egli una lettera a quanto l'Augusto gli riferiva, e
rebbe di informarne subito l'Autorità.
Ilo Lacava, il Rosa, il Pennone, il Venezia il Montecchia
il Martinez hanno confermato le dichiarazioni stra-
iali. Il Rosa così si è espresso circa il riconoscimento del
e del Capitano: "A un certo punto io, il Venezia e il
e uscimmo dalla sezione Buonvista per rincasare. Fu-
e per un tratto, alle nostre spalle, dei passi di persone

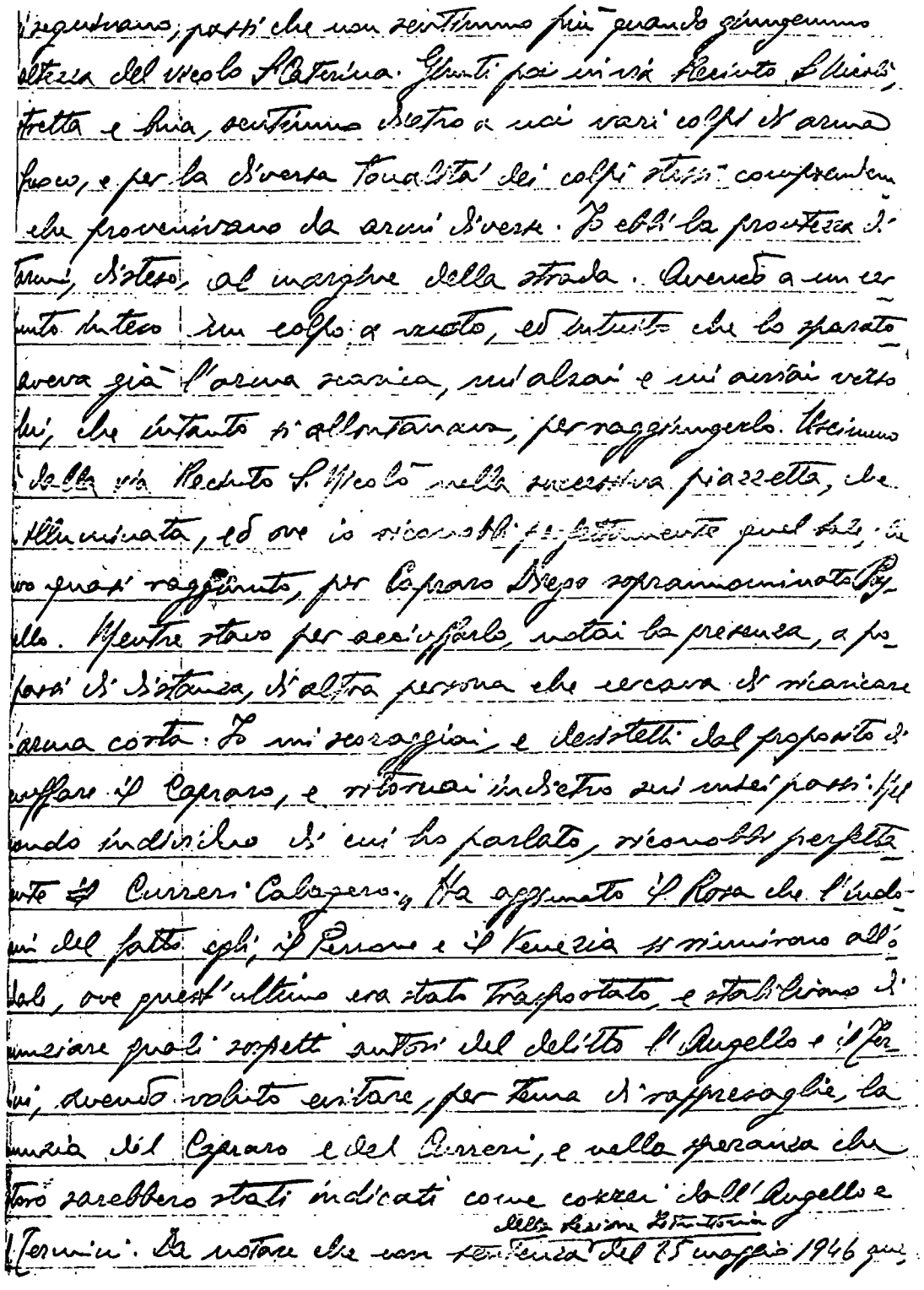

6

[illegible] processo per [illegible] giurì, ecc. [illegible] ricor-
la Corte di Cassazione con sentenza del 20 maggio 1947
è inammissibile.

Essa ha deposto di avere la sera del 4 gennaio, circa
minuti prima che si fossero uditi i colpi d'arma da fuoco,
in via Migliarina un individuo che lo precedeva a pas-
tato, che dalla corporatura e dall'andatura dondolante
ha il Montecchia, e di avere di questo suo incontro parla
Rosa. Ha però aggiunto che diversi individui in Viareggio han
tipo andatura, e che, per altro, gli parlò del Montecchia,
quanto gli fossero sorti sospetti sul suo conto, ma pen-
che questi, proseguendo per la via Migliarina, avesse po
confessare e riconoscere gli assassini, ove gli fossero appresta
nei pressi.

La Elvira ha riferito che l'Avv. Samaritano Giuseppe, recatosi
frattempo, aveva visto il Marciante in Lucca il 1°. Il Gen
precisato che ciò il Samaritano ebbe a dichiarare al Mag
del Carabinieri Pisano Paolo. Ha riferito inoltre di avere ap
dalla moglie del carabiniere Giulio Domenico, Pia Cate-
che questa il 1° gennaio aveva visto in Lucca il Marcian
vicino di casa, nell'atto in cui ritirava nella propria
una giacca, che aveva fatto finire di asciugare.

La Bonetta ha detto che il Marciante il pomeriggio del 1°
lo ha visto in Lucca, ove assistette al matrimonio di
Bianca e Liporeto Anna, ma di non essere in grado di

14

[illegible] persone che lo avevano visto.

Maggiore Pisano, già Comandante del Gruppo dei Carabinieri di Agrigento, ha deposto che verso le ore 13 del 31 maggio, mentre si trovava a pranzare al ristorante Kriemi di quella città, allo stesso tavolo dell'Avv. Samaritano, essendo il discorso caduto sull'affare Sindona, si sentì salutare dal Mercante, l'Avv. Samaritano disse che conosceva il Mercante perchè suo cliente, e di averlo visto a Roccella il 1° o il 2 gennaio, davanti la porta di una casa, ove si recava a conferire con un cliente. Senonchè l'Avv. Samaritano, nella sua veste di Segretario della Federazione delle Cooperative della Provincia di Agrigento, ha recisamente affermato di avere visto a Roccella il 31 dicembre, il 28 o il 29 dicembre, e mi recò di confronto col Maggiore Pisano, che gli contestava avere egli incontrato a gennaio, si è così testualmente espresso: "Non nego di averlo visto ma in tal modo. Senonchè, chiamato dal Consigliere Istruttore, per fare una deposizione esatta e precisa, ho riscontrato il registro dei passeggeri dell'Ufficio della Pretura di Agrigento, di cui sono, e ho riscontrato i dati della mia gita a Roccella, che si riferiscono alla mia deposizione dell'Ufficio. Ho riscontrato, cioè, che io fui a Roccella dal 27 al 30 dicembre, tornai ad Agrigento il 30 dicembre mattina, fui di nuovo a Roccella il 31 sera, e mi fermai colà il 1° gennaio. Il 2 gennaio, di mattina, ripartii per Agrigento. Riordinando le mie idee, mi sono ricordato che il 1° gennaio io pranzai in casa mia, a Roccella, fino a mezzogiorno, e andai quindi al ristorante, senza essermi incontrato con alcuno. Ho appreso perciò che il mio incontro col

[illegible] a Lucca, [illegible] mercoledì 1° [illegible] il 2 gennaio, ma [illegible] [illegible] uno dei giorni dal 27 al 30 dicembre, e precisamente il 29, come egli già a dichiarare nella sua deposizione. Questa è la verità. Il 1° gennaio, in Lucca, io mi fermai in casa sino a mezzogiorno, perchè il giorno 3 ad Acquacanina avrei luogo il convegno della Cooperativa della Rocca, e dovetti preparare [illegible]

Caterina ha recisamente negato di avere visto il Mar[illegible] in Lucca il 1° gennaio, e di avere riferito ad alcuna [illegible] circostanza.

Luigi Bianco Maria e Leopoldo Anna, nonchè Pierina de [illegible] Di Bari Calogero, Nerina Francesca e Lorenzo Giacomo depongono che il Marchetti non partecipò alla festa data dai detti coniugi in occasione delle loro nozze, come non intervenne in Chiesa alla cerimonia nuziale.

Montalbano ha dichiarato che, avendo partecipato a una riunione di partito, nella quale la discussione cadde sul Pisini, fosse stato in [illegible] fra i presenti e costoro che avevano deliberato di [illegible], e che tali trattative si fossero svolte nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio, e forse anche lo stesso giorno [illegible]. Ha precisato che di tale discussione parlarono [illegible] atti, di cui non ricordava i nomi. Il Montalbano negato di essere stato intermediario fra il Mariotti e co[illegible] che avevano deliberato di sopprimerlo. Il Cacciappa ha

Invero

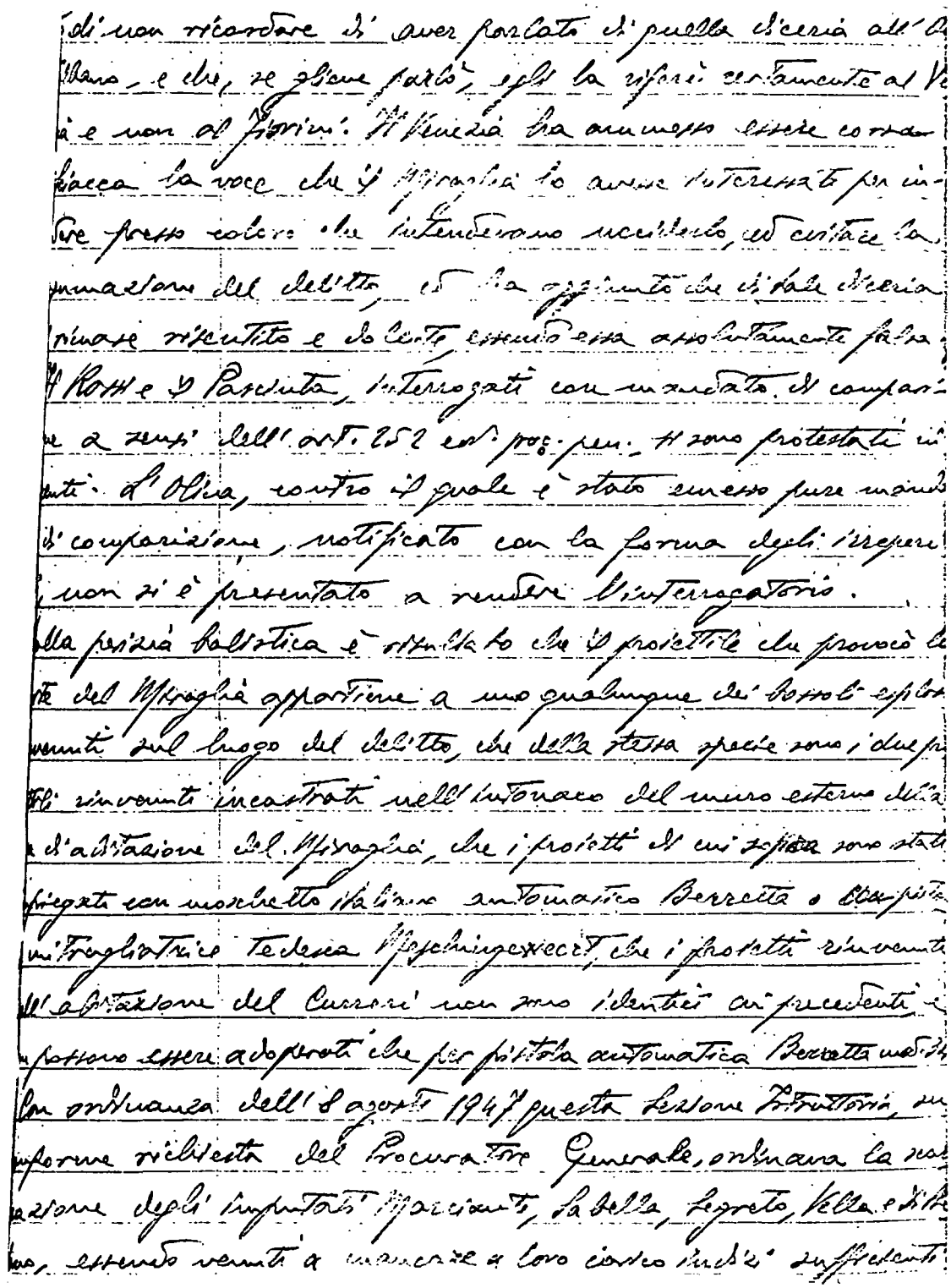

Omissis

...ne al Trifoglio tentato omicidio nelle persone di Persone... Rosa Salvatore e Venezia Nicola, stanno a carico di Curreri... e Capraro Diego. Il riconoscimento da parte del Rosa, a ca... Curreri inoltre la sua confessione stragiudiziale, e a cari... quanto la chiamata in correità stragiudiziale da parte del Cu... nonchè il riconoscimento del Curreri e del Capraro da par... sta, per le circostanze in cui esso sarebbe avvenuto e per... ità della propalazione, non è convincente.

...e il Rosa nel procedimento a carico di Rupello Vincenzo... Luciano, che i colpi sparati furono tre o sette, e che dalla... di essi poté distinguere fattezze di due differenti ar... Il presente procedimento egli ha confermato che, per la... finalità dei colpi, compresa che provenivano da armi di... ha aggiunto che, avendo a un certo punto intravisto un... rivolto, ed intuito che [illegible] aveva già sparato... si avviò verso il medesimo, che intanto si allontana... per raggiungerlo. Riconobbe quindi quel tale per il Ca... lo, mentre stava per accingersi a sparare, notò in quell'istante... mano di altro individuo, che stava ricaricando un'ar... ta, e che riconobbe nel Curreri, nichè destrette... mpresa. Ora se due e non uno furono gli sparatori... e i colpi furono di diversa finalità, e lo stesso Rosa... ne che provenivano da armi diverse — e se i colpi fu... rono tre o sette, era bene da precisare che gli sparatori...

Inserire

119. Ac

48

ettero altri colpi d'rivoltella. Perciò si tenta a credere che il Ro
in quelle condizioni, da solo e disarmato, abbia potuto pensare
affrontare uno degli spaventati, sgomenti, pronto meno ad
so dell'altro, almeno in un primo momento nascosto alla
a vista.

Ha inoltre deliberato il Rosa che, nonostante l'ordinanza del delit
di, il Ferrone e il Venezia, stabilirono di denunciare quali re-
sti autori l'Angelli e il Fermini, che li avevano spiato e pe-
nato, avendo voluto evitare, per tema di rappresaglie, la de-
nuncia del Guerri e del Caporaso, e nella speranza che costoro
sarebbero stati chiamati in correità dall'Angelli e dal Fermi-
ni. Si tenda a credere che tali considerazioni abbiano potuto in
durre i tre a quella determinazione, e specialmente il Rosa,
he al momento del fatto, a stare al suo attento, aveva dato
prova di fermezza, e si era proposto di accoppare il Caporaso,
evidentemente allo scopo di conseguenza della pericolosità.

Ha detto ancora il Rosa che, visto che i delitti contro gli appar
tenenti al partito comunista si susseguivano - ultimo quello
dell'omicidio in persona del Rag. Recursio Miraglia - egli e i
suoi compagni si sentivano in dovere di far vista all'Autorità
la verità completa sui fatti. Le cose è, non si spiega come
il Rosa, avvenuto l'omicidio del Miraglia e tratto in arre-
sto il Guerri - il Caporaso era stato già arrestato per altra cau
sa il 8 luglio 1945 - non si sia subito presentato all'Auto-
rità per riferire di quel riconoscimento, ed abbia atteso a farlo

[illegible] dall'omicidio ... [illegible] la dichiarazione da
lla polizia sull'episodio che lo riguardava la data
el 1947. È non si spiega come il Venezia e il Persone
prima fase della istruzione del procedimento relati-
vo all'eccidio del Mitraglia furono tutti dalla polizia mi-
nute il 7 e il 9 gennaio 1947, e dall'Autorità giudizia-
ria il 30 detto, non abbiano fatto allora alcun cenno a
rodio e alla responsabilità del Carreri e del Capraro ed
del riconoscimento da parte del Rosa.
molto è a dubitare della veridicità di tale riconosci-
D'altro canto la confessione stragiudiziale del Carre
chiamata in correità stragiudiziale del Capraro da parte
pino, nell'istruttoria giudiziaria e non raccolta da giu-
ici, non possono assurgere a dignità di prove.
on, pertanto, il proscioglimento del Carreri e del Capra-
ampliazione di mandato emesso nelle persone del
del Rosa e del Venezia, con formula di istruttoria, dalla
enzione di detenzione a fini di profitto abusivo di ar-
ti da fuoco, non ostando i precedenti penali del Ca-
ivenchiando il Carreri impregiudicato, entrambi una
volta essendo essi estinti in virtù dell'amnistia
col D.P. del 22 giugno 1946.

---

la ampliazione di mandato nei confronti del Rosa
dell'accusa a carico di Rina Bertolazzo [illegible]

Varese

Pellegrino, Curreri Calogero, di Filippo Carmela, Isabella Antonino, Segreto Francesco, Filla Pietro, Cusenza Francesco, Broggi e Giannì Lucio è dato dalle confessioni e dalle propalazioni stragiudiziali del Curreri e del Marciante, e da entrambi giudiziariamente rettratate.

Risulta intanto dalle prove documentali e testimoniali raccolte che quando avvenne l'omicidio del Miraglia, il Marciante era lontano da Schacca, e quindi nella impossibilità di partecipare materialmente al delitto. Come infatti si rileva dalle annotazioni dei registri dei passeggeri dei vari esercizi regolarmente tenuti, egli, provenendo da Caltabellotta, prese alloggio nella pensione di Campo di Padova la notte del 1° gennaio 1947 e lasciò la pensione il mattino del 3 gennaio pernottò poi nell'albergo Cappello di Pove di Lacco in provincia di Padova la notte dal 3 al 4 gennaio, e nell'albergo Elena di Lazzaro la notte dal 6 al 7 gennaio. Laddove non potè essere di ritorno a Schacca prima della sera del 7 gennaio, mentre l'omicidio del Miraglia avvenne la sera del 4 gennaio. Le deposizioni dei testi Fricia Accursio, Mancuso Ettore, Genova Guido, Bongiorno Calogero, Mazzara Giuseppina, Mazzara Antonietta e Mazzara Maria, che col Marciante si trattennero a Padova e a Pove di Lacco, confermano se ve ne fosse bisogno, la veridicità di quelle annotazioni. Vero è che non è stato possibile rintracciare la relativa comunicazione alla P.S. dell'arrivo del Marciante all'albergo Cappello di Pove di Lacco, si esclude però dai chiarimen-

ci forniti dai Carabinieri di quella stazione e dal Questore di Padova che essa avrebbe, nell'un ufficio o nell'altro, andare dicendo. Comunque, ammesso che la schedina gialla stata inviata, la omissione, attribuibile al gestore dell'albergo, sarebbe assolutamente irrilevante ai fini dello accertamento della responsabilità del Marciante, essendo stata constatata la regolare tenuta del registro dei viaggiatori, da cui risulta il pernottamento del medesimo. È stato inoltre rilevato che nell'annotazione del registro dei viaggiatori dell'albergo Elena di Palermo si legge come luogo di provenienza del Marciante, Caltabellotta anziché da Padova. Ma il fatto va certamente spiegato nel senso che chi segnò sul registro quella annotazione, senza avere interpellato il Marciante, prese come luogo di provenienza quello di domicilio del viaggiatore stesso, generalmente risultante dalla sua carta di identità. Tale divergenza depone, se mai, a favore della veridicità dell'alibi, essendo intuitivo che, se questo fosse stato soltanto inventato, se cioè altra persona, d'accordo col Marciante, avesse fatto la falsa carta di identità al medesimo intestata, avesse effettuato quel viaggio — come hanno ventilato i familiari dell'ucciso, e nessun lontano indizio comporta la ipotesi — essa avrebbe ben curato di far segnare sul registro dell'albergo la provenienza da Padova. Vitti Pina Tamarindo [illegible] Pace Caterina, indicati dai familiari dell'ucciso, smentendo l'assunto di costoro, hanno negato di aver preso il pasto in Piazza nel pomeriggio del giovedì

Mercede

Valle

52

'947, e i testi Bianco Marco, Legreto Anna, Priolo Rocco, Di Patti Calogero, Motta Francesca e Legreto Giacomo hanno escluso che il Marciante fosse stato presente alla festa di nozze dei primi due, svoltasi nel pomeriggio del 7 gennaio. Le deposizioni dei testi suddetti valgono indirettamente a confermare ancora la veridicità dell'alibi.

Analogamente, stante le raccolte prove documentali e testimoniali, che nei giorni del dicembre 1946 il Vella si trovava a Catania, il che esclude che egli abbia potuto tenere in quei giorni nella sua abitazione di Ribera la riunione col Rotti, col Pasciuta, col Di Stefano, col Legreto e col Labella, nella quale, come si apprende dall'interrogatorio stragiudiziale del Marciante, sarebbero stati definiti gli accordi per la consumazione del delitto, e sarebbe stato conferito allo stesso Marciante l'incarico di eseguirlo. Risulta infatti dal registro dei passeggeri della pensione Lizzera di Palermo, che il Vella alloggiò nella pensione stessa nei giorni 28 e 29 novembre, e il 29 novembre lasciò la pensione, diretto a Catania, e ritornò alla pensione il 12 dicembre, proveniente da Catania, e ripartì il 14 dicembre, diretto a Ribera. I testi Lupo Gaetano, Fidelio Pietro, Tenente dei Carabinieri Aloia Angelo, Vella Beatrice, Grimaldi Enrico, generale Grimaldi Antonino, Avv. Carnicetto Pietro, Avv. Romeo Giovanni, Baronessa Grimaldi Anna, Not. Pitrella Arturo e Not. Ufficiale Luigi, tutte persone autorevoli, hanno dichiarato i primi tre di essersi incontrati col Vella a Palermo nei gior-

...a dimora alla ... a, portano elementi confer-
...o la verità delle ammissioni del registro della pensio-
...ta, ~~[illegible]~~ gli atti che il Fella si trattenne
...ro a Catania nei giorni dal 29 novembre al 12 dicem
...nei quali non si mosse per nulla da quella città.
...si ha la prova che il Marciante e il Fella non con-
...o nel delitto, e non vi concorsero il Pasciuta, il Lega
...Labella, i cui nomi sono affiorati dalle propala-
...tragiudiziali del Marciante, ritrattate giudiziaria-
...te e smentite dalle prove di alibi:
...pronti del Rossi, del Di Stefano, del Carreri e dell'Olivia deve
...irsi che manca del tutto la prova che essi abbiano con-
...nel delitto.
...rico del Rossi e del Di Stefano, sulla loro partecipazione
...spetta riunione in casa del Fella, nessun concreto ele-
...to è risultato in ordine a tale responsabilità per man-
...che loro si attribuisca.
...particolari riguardi del Rossi, gli episodi richiamati nei
...li si dovrebbero attenere esclusivamente alla causale a de-
...vere, che, secondo la costruzione della polizia, sarebbe con-
...sta nell'odio ~~[illegible]~~ dei proprietari terrieri e sopra tutti del Rossi,
...to il Miraglia, per l'interessamento avuto quanto questi prendeva nella pra-
...per l'assegnazione delle terre incolte alle cooperative.
...ttivo addotto come il più grave e significativo è quello
...l'ex pronubore Giacchino Leonardo, il quale, nella occa-

54

ne di cui un numeroso gruppo di contadini iscritti al partito comunista si erano recati a occupare le terre del Rossi del feudo Cudia, avevano piantato colà una bandiera rossa, dando al Rossi del compagno, al che il Rossi, secondo l'assunto del Biancinino, li avrebbe risposto che i suoi compagni erano le arance. Cudia, nei tempi suddetti, è confermato dall'unico teste indicato dal Biancinino, Falluccio Gaetano, mentre il Rossi assume di avere in quella occasione risposto al Biancinino di non essere comunista, e non che i suoi compagni erano le arance. A questo punto è accorso rilevare che il Biancinino, il quale in precedenza aveva prestato la sua opera di contadino alle dipendenze del Rossi, aveva motivo di risentimento contro il medesimo perché, secondo una sua prima versione, questo lo aveva licenziato, avendo appreso che era iscritto al partito comunista, secondo una sua seconda versione, si era egli dimesso perché il Rossi non gli voleva aumentare la paga e lo sfotteva di continuo che era comunista. Tale essendo lo stato d'animo del Biancinino, e considerato d'altra parte il grado sociale e di cultura del Rossi, onde questi non sarebbe stato così imprudente e cretino da compromettersi alla presenza di una massa di persone non certo animate dalle migliori intenzioni, è a ritenere che il Biancinino abbia mentito attribuendo al Rossi quella espressione, e così abbia mentito il Falluccio, il solo prestatosi a testimoniare tra i tanti contadini accorsi in quella occasione

o Cudia. Posto per altro che l'episodio, così come narrato dal
vino e dal Falluccio, risponda al vero, attenendo a rap-
porti tra il Cancimino e il Rotti, ciò non potrebbe
costituire elemento di ragionevole sospetto contro quest'ul-
timo ordine dell'omicidio del Miraglia.
Altri episodi menzionati nei verbali di Commissione
anteriori gli incidenti verificatisi nel 1944 tra il Rotti ed il Mira-
glia durante le sedute della Commissione granaria, per se
di nessuna entità, e di data così remota rispetto all'o
o del Miraglia, erano stati anch'essi ampiamente risolti, come
o attestato gli Avv.ti Fallo Luigi e Moltisanti Giuseppe. Il
rapporto civile pendente tra il Rotti e la sorella del Miraglia
rdava un interesse trascurabile, specie pel Rotti, da-
le sue floride condizioni economiche. Durante la Commis-
per l'assegnazione delle terre incolte ai contadini, nella
le il difensore del Rotti propose la ricusazione del Mira-
i, non ebbe luogo un incidente personale tra costoro,
a vertenza fu definita favorevolmente pel Rotti, essendo
i assegnati alla Cooperativa "Madre Terra" solo sette ettari
ne terre sopra i cento richiesti
e pertanto concludesi per la mancanza di una qualsiasi ca
a delinquere nei confronti del Rotti.
Sempre nei confronti del Rotti, vale appena accennare come
irrilevante che Carbino Vincenzo abbia potuto vederlo ri-
tare la sera del delitto verso le ore 20, mentre egli af-

terna di essere uscito verso le ore 17, essendo stato il delitto commesso verso le ore 22, e attribuendo al Rossi una responsabilità per mandato, e non per concorso materiale nel delitto. Ha quindi riferito la deposizione del Rossi, di San Nicolò, di propria iniziativa e per incarico dello stesso Rossi, nei giorni che seguirono il delitto ha avuto un giro per raccogliere notizie in ordine alla voce corsa in città, che esso fosse stato organizzato dal Rossi, essendo spiegabile la preoccupazione del medesimo per quella direzione, e l'interessamento del di Cara per tenere informato il Rossi, costretto a letto per malattia, di quanto si veniva ancora dicendo intorno agli autori del delitto.

A carico del di Stefano, poichè Porini Vincenzo ha negato di essere stato da lui incaricato di avvertire il Pisciotta che era pericolante e nel suo interesse di estraniarsi dalle vertenze relative alla assegnazione delle terre incolte, non si ha altro elemento che quello ricavabile dalle deposizioni dei fratelli Lo Iacono Vincenzo e Paolo. Ha dichiarato il primo di essere stato nel settembre 1946, alla fiera di Lambrica, avvicinato dal di Stefano, il quale gli disse di riferire al fratello Paolo che desistesse dallo interessarsi della assegnazione alla Cooperativa del feudo Grattavoli del Cav. Martinez, altrimenti di gli avrebbe messo la testa a posto, di quanto gli non temeva nè i grandi nè i piccoli. Ha dichiarato Lo Iacono Paolo, che nell'ottobre 1946 il di Stefano, con atteggiamento tra il per

Il maggiore, lo invitò [illegible] a far desistere gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Agricola dal rescindere l'assegnazione del fondo frattaroli, legge i nomi di tali componenti per poter parlare direttamente con essi e indurli a rinunziare alla risoluzione, invitò anche a sottoscrivere una istanza diretta al Presidente della Commissione per l'assegnazione delle terre incolte, la quale i mezzadri del fondo chiedevano che questo fosse dato al proprietario e quindi agli stessi mezzadri firmatari l'istanza, ma egli si rifiutò, adducendo la sua qualità di agente della Cooperativa, oltre che di mezzadro della casa Ferrari. Senonchè, a proposito del risentimento di Stefano riguardava terre del Martinez, e non del fondo di Calcinaia degli altri denunziati quali mandanti dell'omicidio del Miraglia, è chiaro che manca il nesso di causalità tra le minacce rivolte dal di Stefano al Lo Iacono e l'uccisione da lui subita per rappresaglia alla Cooperativa del fondo frattaroli, e l'omicidio stesso. Non può dirsi, pertanto, che elemento risultante dalle deposizioni dei fratelli Lo Iacono a ragione anche di semplice sospetto sul conto del Di Stefano circa il delitto. L'asserto poi, che questi si fosse data la posta ricoverare all'ospedale e ripresa di servizio nel tempo in cui sarebbe stato commesso l'omicidio, è smentito dai dottori Bagnasco, Bruzzo e Borsellino Raimondo, i quali hanno deposto che il Di Stefano aveva invece

Mirabile

Mirabile

manifestato il desiderio di essere operato dopo le feste, ed era stato il Prof. Borrelli a Napoli per l'intervento la data il 30 dicembre, dovendo egli poi allontanarsi da Roma. Venuta meno la prova del mandato, restano a carico del Correra i sospetti manifestati da Caracappa Felice, il riconoscimento attraverso la statura operato da La Monica Antonino, le propalazioni di Augusto Maria, Augusto Liborio e Calogero Canzano, e la sua confessione stragiudiziale. Senonchè i sospetti manifestati dal Caracappa non hanno contenuto di verità, poichè egli stesso ammise che il Correra, dal fatto puramente accidentale che il Correra era stato fermato, mentre fischiava, era venuto a trovarsi davanti la sede della sezione comunista, onde egli lo aveva invitato a entrare e ripararsi, mentre nella stessa era pure il Spiraglia, che parlava con altri, e col quale il Correra non parlò. Egualmente incompetente è il riconoscimento del Correra operato attraverso la statura dal La Monica. Questi ha precisato che il Correra per la statura somigliava a colui che aveva sparato, ma che gli mancava qualsiasi altro elemento per l'esatto riconoscimento, perchè sia per la fulmineità della scena, che per l'emozione subita, e per la sua vista deficiente non aveva potuto fissare bene lo sparatore. In tali condizioni è chiaro che a quel riconoscimento non può attribuirsi nemmeno valore di semplice indizio.

Augusto Maria e Augusto Liborio hanno smentito quanto dal

ritulla che essi abbiano deliberato alla polizia, di avere
trovato la sera del delitto, subito gli spari, aperto la porta
a abitazione del nipote Baldacchino, e visto passare due
uomini diretti verso la parte alta della città, di uno dei
quali avrebbero riconosciuto il Carreri, e di avere in seguito con-
fidato il fatto al padre, che l'avrebbe a sua volta confidato al Ca-
so. Entrambi hanno tuttavia di avere negato quelle circo-
stanze anche avanti i funzionari di polizia che loro le
avevano, e la Maria ha aggiunto che di ciò aveva dato
mi subito, sostenendo che nel verbale presentatole per
la sottoscrizione erano state inserite circostanze da lei
non dichiarate, ed aveva apposto il segno di croce, mentre
non ha correntemente firmare, come è stato accerta
Il Catanzaro ha confermato di avere appreso da An
Liboria del riconoscimento del Carreri operato dalla
di lui Maria nelle circostanze sopra menzionate,
però aggiunto che lo Augusto di pomeriggio è sempre
vino, e che quella confidenza l'Augusto gli fece appunto
pomeriggio, sicché egli non le dette alcun peso, e non
dette di informarne subito l'Autorità.
la smentita degli Augusto e la dichiarazione chiara-
trice del Catanzaro, viene a mancare l'unico ri-
stro obbiettivo che avrebbe potuto conferire efficacia
prova alla confessione stragiudiziale del Carreri; ma
contro non può tacersi dal ritrovamento delle 25 cartucce

nel domicilio del Curreri, essendo stato genericamente accertato che questi non possono essere adoperate che per pistola automatica [illegible] mentre i proiettili di cui i feritori gli uccisori del Miraglia erano da moschetto, calibro automatica Beretta e da pistola mitragliatrice tedesca "Mescingerwerk".

Sempre nei confronti del Curreri, non fu possibile rilevare che i militari, i quali subito dopo il delitto si recarono nel suo domicilio per eseguirvi il fermo e procedere alla perquisizione, lo trovarono assonnato e tranquillo, ed accertarono che il suo posto di letto era caldo, e tali circostanze depongono certamente a suo favore.

A carico dell'Oliva non furono [illegible] chiamate in correità [illegible] giudiziali da parte del Curreri e del Marciante, ritrattate giudiziariamente e non sorrette da riscontri obiettivi, che non possono costituire elementi ~~provato~~ [illegible] di prova.

L'Oliva, il Marciante, il Curreri, il Di Stefano, il Sabella, il Segreto, il Vella, il Pascente e il Rossi vanno pertanto prosciolti dall'omicidio in persona del Miraglia per non aver commesso il fatto, e con la stessa formula vanno [illegible] assolti l'Oliva e il Marciante dalla detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra, e l'Oliva e il Curreri dal porto abusivo di armi da guerra.

Il Curreri e il Di Stefano vanno rinviati avanti il Pretore di Siracusa, competente per materia e per territorio, per rispondere

ri di detenzione a fini ... misioni da guerra - furti
o le cartucce per pistola automatica Beretta - delitto
ato in Scarca [illegible] e di ... ne a fini di arma da guerra - pistola automa
Beretta - e munizioni relative, delitto accertato in
ca il 29 marzo 1947. Era all'uopo ordinato che la Can-
a trasmetta al detto Pretore estratti dei verbali di dibatt.
il 14 gennaio e del 16 aprile 1947 e dei verbali di interroga-
del Curreni e del di Stefano, con copia della presente
za.

Visto la liberazione del Curreni e del Caprara, anche per
nei confronti del Curreni, il delitto di detenzione a fini
izioni da guerra, per cui si fa luogo al rinvio non con-
e la emissione del mandato di cattura.

ordinato che, operata la trasmissione al Pretore di Scarca
estratti dei verbali e della copia della sentenza come
a, gli atti siano rimessi al Procuratore Generale per
ulteriore corso in ordine alle azioni che gli spetta di
e giusta le conclusioni della sua requisitoria.

Per questi motivi:

Corte, decide [illegible] sentenza, visti gli artt. 374, 378, 381 e 384 cod.
proc. pen., 151 cod. pen., 12 e 13 D.L.L. 5 ottobre 1945 n. 679, 1 D.P.
luglio 1946 n. 4, in parziale difformità dalla requisitoria
l Procuratore Generale, dichiarata chiusa la istru-
one:

Ingrande

Vigna

Delibera non doversi procedere contro Oliva Salvatore, Giuseppe Pellegrino, Curreri Calogero, Di Stefano Carmelo, Sabella Vittorio, Legreto Francesco, Vella Gaetano, Pascuta Francesco Giuseppe e Rossi Enrico per delitto di omicidio aggravato in persona del Rag. Miraglia Accursio, contro l'Oliva e il Pascuta per il delitto di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra, e contro l'Oliva e il Curreri per la contravvenzione di porto abusivo di armi da guerra, per non aver commesso i fatti.

Delibera non doversi procedere contro Curreri Calogero e Caparo Diego per delitto di tentato omicidio aggravato e continuato nelle persone di Persone Silvestro, Rosa Salvatore e Venezia Nicolò per insufficienza di prove, e per le contravvenzioni di detenzione abusiva e porto abusivo di armi corte da fuoco, essendo esse estinte per amnistia.

Ordina il rinvio di Curreri Calogero e Di Stefano Carmelo avanti il Pretore di Sciacca, per rispondere il Curreri del delitto di cui all'art. 3 prima parte D. L. L. 10 maggio 1945 n. 234, per avere detenuto abusivamente munizioni da guerra — 25 cartucce per pistola automatica Beretta — accertato in Sciacca il 4 gennaio 1947, e il Di Stefano del delitto di cui allo stesso art. 3 prima parte detto D. L. L., per avere detenuto abusivamente un'arma da guerra — pistola automatica Beretta — e relative munizioni, accertato in Sciacca il 29 gennaio 1947. Ordina infine che la Cancelleria trasmetta al detto Pretore estratti

verbali di denunzia in data [illegible] e del 16 aprile 1947 e dei verbali di interrogatorio dei Carreri e del Di Stefano, con copia della presente sentenza.

Ordina che Carreri Calogero e Sapuppo Diego siano liberati, se non detenuti per altra causa.

Ordina che, eseguita la trasmissione al Pretore di Piazza degli estratti dei verbali e della copia della sentenza come sopra, gli atti siano rimessi al Procuratore Generale per il corso ed in ordine alle azioni che egli intenda iniziare giusta le conclusioni della sua requisitoria.

Palermo, ventisette dicembre 1947 = ventisette dicembre 1947.

Cavarretta

Roberto Cavarretta estensore

Vallone Canc.

F. to P. M.

DOCUMENTO 254

SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE, EMESSA IL 14 MARZO 1963 DALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI, NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI ANTONINO MANGIAFRIDDA, GIORGIO PANZECA, GIOVANNI DI BELLA E LUIGI TARDIBUONO, IMPUTATI DI OMICIDIO AGGRAVATO IN PERSONA DI SALVATORE CARNEVALE E CONDANNATI ALL'ERGASTOLO IN PRIMO GRADO (1).

(1) La sentenza è pubblicata nel testo (dattiloscritto) in cui risulta pervenuta alla Commissione, che l'acquisí per il tramite del dottor Romolo Pietroni, magistrato addetto all'«organismo tecnico» della Commissione medesima (cfr. Relazione conclusiva — Doc. XXIII, n. 2 — Senato della Repubblica — VI Legislatura, pag. 42). (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

Doc. n. 254

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI

Data di arrivo 27 FEB. 1965
Prot. D Tit.
N. 755

REPUBBLICA ITALIANA

N. 79/62 del reg. gen
N. 45 del registro
Inserz. Sentenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 1963, il giorno quattordici del mese di marzo ..... in Napoli.....

La Corte d'Assise di Appello di Napoli - Sez..... composta dai Signori:

1. Montefusco dott. Emanuele..... Presidente
2. Nazzaro dott. Giovanni..... Consigliere
3. Troilo Concetta.....
4. De Vitto Vito.....
5. Valenzano Aniello..... Giudici popolari
6. Cecchi Giovanna.....
7. Pisa Valeria.....
8. De Rosa Oreste.....

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor.....dott. Roberto Angelone..... Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, e con l'intervento del Cancelliere Signor Nappi dott. Luigi... ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di Appello

CONTRO

1) MANGIAFRIDDA ANTONINO di Mariano e di Pisello Maria nato il 20.11.1911 a Sciara, ivi domiciliato arrestato il 18.5.1955, scarcerato in udienza

2) PANZECA GIORGIO di Vincenzo e di Inserra Giuseppa nato il 15 gennaio 1899 a Caccamo, dom.to a Sciara

arrestato il 18.5.1955, scarcerato in udienza

3) DI BELLA GIOVANNI fu Cosimo e di Randazzo Giuseppa nato il 31 ottobre 1910 a Caccamo. dom.to a Sciara

arrestato il 18.5.1955, scarcerato in udienza

4) TARDIBUONO LUIGI fu Giorgio e di Savona Vincenza nato il 6 febbraio 1906 a Sciara, ivi dom.to

deceduto il 6.3.1962

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Appellanti ..... della sentenza emessa dalla Corte di Assi- (2)
....se.di.S..Maria.C.V..il 21.12.1961

Con la quale furono condannati, ciascuno, alla pena dell'ergastolo alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a quella legale durante la pena e alle altre conseguenze di legge perchè dichiarati colpevoli di concorso di omicidio aggravato in persona di Carnevale Salvatore commessi in territorio di Sciara il 16.5.1955.

(2) Così nel documento acquisito dalla Commissione. (N.d.r.)

F A T T O

Il mattino del 16 maggio 1955, verso le ore otto, Baratta Calogero fu Francesco, contadino di Sciara, si presentava ai Carabinieri di detto Comune per denunziare che, poco prima, mentre attraversava la contrada "Cozzo Secche" percorrendo la trazzera che da ponte "Gatto" conduce oltre l'abbeveratoio "Puddicino", aveva rinvenuto, circa duecento metri dapo tale abbeveratoio, il cadavere di un uomo, che non aveva riconosciuto.

I carabinieri suddetti accorrevano prontamente nel luogo indicato, accertando che trattavasi del cadavere di Carnevale Salvatore, organizzatore sindacale di Sciara, il quale lavorava in quel periodo come manovale in una cava di pietre esistente alla contrada "Giardinaccio" o "Murapregne", ed appartenente alla principessa Notarbartolo di Sciara, che ne aveva concesso lo sfruttamento all'impresa Lambertini di Bologna.

Il cadavere giaceva bocconi sulla trazzera in un tratto ove questa era fiancheggiata da campi di grano in uno dei quali, e più precisamente in quello a monte, alla distanza di circa 10 metri dal cadavere, molte spighe calpestate denunziavano che delle persone vi si erano appostate. In prossimità del cadavere venivano rinvenuti sei bossoli di cartucce per fucile da caccia calibro 12. Attraverso la perizia medico legale, rimaneva accertato che la morte era stata determinata da gravissima emorragia interna per estese lesioni di organi vitali, nonchè da spappolamento della massa cerebrale per scoppio della scatola cranica; rimaneva accertato, altresì, che i colpi erano stati cinque o sei ed erano stati esplosi da fucili da caccia caricati con cartucce a pallettoni e che tre di essi erano stati eplosi al di là del limite delle brevi distanze ed avevano attinto il fianco destro, la mano destra ed il braccio destro della vittima, mentre gli altri due o tre colpi, i quali avevano attinto la regione fronte-parietale destra e la regione orbitaria sinistra, erano stati esplosi a distanza avvicinata dopo che la vittima era già caduta a terra, mortalmente ferita; ritenevano i periti che a sparare erano stati verosimilmente due o tre persone.

L'arma dei carabinieri iniziava prontamente le indagini e, nel procedere al fermo di altre quaranta persone (foll. 394,435, Vol.I), cercava di stabilire, anzi tutto, l'ora in cui l'omicidio era stato commesso e di accertare quali persone si erano trovate nelle vicinanze del luogo del delitto e potevano perciò essere in grado di fornire elementi utili per l'identificazione dei colpevoli. (3)

IL Baratta (Fol.48,Vol.I) riferiva di esser partito quel mattino da Sciara poco prima delle ore sei, cavalcando il proprio mulo insieme con il figlio Antonino; di aver imboccato, al ponte Gatto, la trazzera che, attraverso la contrada "Cozze Secche", conduce all'abbeveratoio Puddicino, facendo il macabro rinvenimento; di aver notato che a poca distanza dal predetto abbeveratoio trovavasi Montagna Antonino, intanto a raccogliere carciofi nel proprio fondo, e di aver parlato con lui sia nell'andata, quando si erano scambiato il saluto, sia al ritorno, quando l'aveva informato che a poca distanza giaceva un cadavere.

Il Montagna (foll.93,94,Vol.I), riferiva, a sua volta, di essere partito da Sciara il mattino del 16 maggio verso le ore sei diretto al suo fondo, sito alla contrada "Cozze Secche", e di aver raggiunto, il ponte "Gatto" Rizzo Filippo, operaio della cava Lambertini: poichè egli cavalcava il proprio mulo, aveva fatto montare su detto animale il predetto Rizzo, che ne era disceso proprio all'abbeveratoio "Puddicino", dove egli erasi fermato, in quanto il suo fonda trovasi in quel posto, L'altro aveva proseguita a piedi per raggiungere la cava Lambertini. Senonchè aveva appena raccolto i primi carciofi quando aveva percepito l'esplosione di vari colpi di arma da fuoco, e, qualche minuto dopo, aveva visto il Rizzo ritornare sui suoi passi e avvicinarglisi, sconvolto e tremante; per riferirgli, che circa centocinquanta metri dopo l'abbeveratoio, aveva notato un individuo bendato che saliva verso la sinistra della strada e che avanti aveva visto Carnevale Salvatore. Soggiungeva il Montagna

./.

(3) I fogli, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, uniti alla presente sentenza. (N.d.r.)

3.

che il predetto Rizzo, dopo di averlo inutilmente invitato a ritornare in paese, si era rapidamente allontanato; epperò egli non aveva avuto il coraggio di recarsi sul posto del delitto, ne di portarsi in paese per informare i carabinieri. Soggiunva pure che, circa dieci minuti dopo, erano passati per l'abbeveratoio Baratta Calogero e il figliuolo Antonino, diretti al loro fondo, distante dal suo circa cinquecento metri,e che, dopo circa altri dieci minuti, aveva visto ritornare il solo Baratta Calogero, il quale, dopo di averlo informato che vi era un morto in mezzo alla strada, aveva preseguito il cammino verso il paese.

Rizzo Filippo (foll.91,92,VOl.I), il quale, sottoposto ad interrogatorio nel pomeriggio del 16 maggio, avevanegato di sapere qualcosa, assumendo di non aver percepito spari e di essere venuto a conoscenza dell'uccisione del Carnevale Salvatore soltanto nella cava (fol.95,vol.VIII), nuovamente interrogato il 21 maggio, quando trovavasi in stato di fermo, confermava sostanzialmente quanto dichiarato dal Montagna e, pur indicando i dati somatici dell'uomo che aveva visto fuggire, non accennava minimamente di averlo comunque riconosciuto.

Nel corso delle loro prime indagini, i carabinieri assumevano in esame anche tale Esposito Salvatore fu Andrea, abitante in una casa colonica alla contrada "Scarcella", distante dal luogo del delitto circa seicento metri in linea d'aria. Costui fissava alle ore sei o sei e cinque minuti il momento in cui aveva percepito gli spari; escludeva di aver visto qualcuno e precisava di aver saputo dell'omicidio dal proprio cognato Scarrino Salvatore, il quale,nel recarsi dal paese in campagna, si era, verso le ore sei e trenta, incontrato con Baratta Calogero, diretto in paese per informare della cosa i carabinieri (foll. 95,96,vol.I). Dichiarazione del tutto analoga rendeva Selvaggio Antonina, moglie dello Esposito (fol.97,vol.I).

Un'ampia dichiarazione rendeva, in questa prima fase delle indagini e più precisamente in data 19 maggio 1955, Serio Francesca, madre dell'ucciso (foll.129,130,vol.I). Essa accennava

./.

4.

tra l'altro, a due colloqui verificatosi tra lei e Tardibuono Luigi nell'ottobre 1951, indicandone il contenuto e le modalità come appresso:...."Nell'ottobre del 1951, allorquando mio figlio venne messo in carcere per l'occupazione simbolica di terre in Sciara di sera, in questa contrada "Romeo" venni raggiunta da certo Luigi Tardibuono, il quale così mi diceva: "E' tuo figlio?" "Lascialo riposare", ho risposto. E lui:"perchè non si ritira e così da brava lavoratore quel è sarà rispettato?". Ho risposto che mio figlio è scapolo e tanta necessità non aveva. Dopo alcûni giorni, il predetto Tardibuono, in questa piazza, vistami scendere dall'auto-corriera proveniente da Termini per visitare mio figlio in carcere, chiamatomi da parte, mi ripeteva le solite parole e soggiungeva: "se tuo figlio si ritira da quel partito, avrà la migliore tenuta di terra del principe e le migliori piante di ulive dove li vuole lui, perchè lasci ed abbandoni quel partito". Ho risposto che mio figlio , da solo, non aveva bisogno di terre, nè di uliveti e che quindi poteva darli a chi volesse".

Nella stessa dichiarazione, la donna parlava anche di un invito che, nella stessa epoca (ottobre 1951), sarebbe stato rivolto al figliuolo dell'avvocato Marsala Nicolò, da Termini Imerese amministratore dei beni della principessa Notarbartolo, e al riguardo così si esprimeva:...."costui con buone e persuasive parole gli prometteva le migliori terre ed uliveti in Sciara, perchè egli disistesse dalle sue vedute di partito. A ciò il giovane rispose che le terre, se vi fossero state per tutti, le avrebbe accettate, in caso diverso no. Dopo alcuni giorni con due compagni del luogo, in commissione, mio figlio si recò dal predetto Marsale, ma da costui non fu ricevuto solamente lui: sconosco la ragione".

Nella dichiarazione medesima, la Serio accennava, infine, ad una minaccia che sarebbe stata fatta al proprio figliuolo nella settimana precedente e più precisamente tra il dieci e il tredici maggio 1955 da parte di un tale, di cui il figliuolo non aveva

./.

voluto indicarle il nome....."Verso le ore diciasette, mio figlio giunto alle porte di Sciara di ritorno dalla cava, si sentì chiamare da un uomo di cui non volle dirmi il nome, il quale gli avrebbe detto:"io sono un amico che ti rispetto; lascia andare il tuo partito, strappa le sue carte che per te ci sarà un buon regalo tale da permetterti di vivere senza lavorate". Mio figlio ha risposto;"io non voglio nulla, voglio morire povero e onesto". Lo sconosciuto proseguì: "perchè devi occupare qualche angolo, se sei in tempo per schivare ciò?" (Gli voleva dire:"perchè ti devi fare ammazzare?". In risposta mio figlio aggiunse: "di agli amici che mi possono pure ammazzare, quando ammazzeranno me è lo stesso di aver ammazzato Iddio".

Le indagini erano a questo punto quando, in data 21 maggio 1955, la Serio Francesca presentava al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo un ampio esposto recante la data del giorno precedente. Poichè tale esposto è venuto ad assumere un valore fondamentale nell'economia generale di questo processo, è necessario riassumerne qui appresso il contenuto nel modo più preciso e più completo possibile.

Premetteva l'esponente che il suo povero figliuolo non aveva da temere per altri rancori se non per quelli che potevano derivargli dalla attività sindacale svolta in favore dei disoccupati di Sciara, nè av va mai avuto rapporti con la giustizia se non in occasione delle occupazioni simboliche delle terre incolte, da lui promosse ed organizzate. Infatti, fin dall'poca della liberazione, il predetto suo figliuolo aveva cominciato ad interessarsi dei movimenti politici di sinistra e, in occasione delle varie elezioni, aveva svolto propaganda a favore della listá del blocco del popolo. Nel 1951, poi, aveva fondato in Sciara la sezione del partito socialista italiano, ospitandola per un certo tempo nella propria casa, e si era anche didicato alla riorganizzazione della locale sezione della camera del lavoro, che era da tempo inattiva. Successivamente, aveva incominciato a riunire ed organizzare i contadini di Sciara inducendoli a richidere l'applicazione delle nuove leggi sulla ripartizione dei prodotti agricoli. Precisava,

6.

inoltre, l'esponente che tutti i terreni vicini al paese di Sciara appartengono alla principessa Notarbartolo e che, trattandosi di uliveti nei quali viene praticata anche la coltura granaria, era consutudine in Sciara di procedere alla ripartizione secondo le vecchie proporzioni soltanto del grano, mentre rimaneva interamente attribuito alla proprietaria il raccolto delle ulive. Orbene i contadini erano stati indotti dal figlio ad invocare l'integrale applicazione della legge e a richiedere quindi la ripartizione non soltanto del grano, ma anche delle olive nella misura del 60% al contadino e del 40% alla proprietaria. Queste agitazioni avevano avuto esito favorevole e si erano concluse con un accordo di compromesso con l'amministrazione della principessa, essendosi stabilito che, mentre le olive sarebbero state ripartite nella proporzione del 55% alla proprietaria e del 45% al coltivatore, il grano sarabbe stato, invece, ripartito nella misura del 60% al coltivatore e del 40% alla proprietaria. Tale soluzione transattiva aveva costituito un sicura successo, ma da essa erano rimasti danneggiati i mafiosi di Sciara, tutti occupati come soprastanti e campieri presso l'amministrazione della principessa. Inoltre la mafia si era anche ritenuta offesa nel suo prestigio per non essere riuscita ad imporre il sopruso, come nel passato. D'altra parte, questo primo successo era valso ad incoraggiare i contadini di Sciara, i quali si erano sentiti sempre più legati al figliuolo, il quale, subito dopo, aveva intrapreso la lotta per ottenere la concessione ai contadini delle terre incolte o malamente coltivate. Era avvenuto così che, nell'ottobre 1951, i braccinti di Sciara, accompagnati dalle loro donne e giudati dal figliuolo di essa esponente, avevano simbolicamente occupato le terre in contrada "Giardinaccio" diproprietà della principessa Notarbartolo: il che aveva determinato l'arresto del figliuolo medesimo, il quale, aveva peraltro, riacquistato la libertà dopo otto giorni di detenzione. Riferiva, inoltre, la Serio che, nel periodo in cui il figliuolo trovavasi detenuto nelle carceri di Termini Imerese, era stata

./.

7.

avvicinata ben due volte da Tardibuono Luigi, impiegato presso l'amministrazione della principessa: la prima volta, costui le aveva detto: "lo vedi che ci guadagno tuo figlio? Ora lui è in galera e gli altri si raccolgono le olive!"; la seconda volta, dopo averle chiesto notizie del giovane, aveva aggiunto: "senti, tuo figlio lo rispetto perchè è degno di rispetto ma tu digli che lasci stare i partiti ed avrà per lui la migliore tenuta di olivi e chi ha figli se li campa per conto suo. Se no, sarà condannato!" Avendo essa respinto le proposte del Tardibuono, questi si era allontanato dicendole: "come voli fari fa!". Intanto, durante l'assenza del figliuolo, recatasi in Montevarchi, era avvenuta in Sicilia l'applicazione della legge di riforma agraria in virtù della quale erano stati scorporati alla principessa Notarbartolo 704 ettari di terreno, dei quali, però, solo 202 ettari erano stati ripartiti in 45 lotti ed assegnati ai contadini di Sciara. Quando il figliuolo di essa xx esponante aveva fatto ritorno in detto comune il 14 agosto 1954, aveva subito ripreso ad occuparsi delle questioni agrarie; e poichè altri 500 ettari di terreno non erano stati lottizzati, nè assegnati, aveva provveduto ad organizzare una nuova occupazione simbolica delle terre, subendo una nuova denunzia all'autorità giudiziaria.

Frattanto il figliuolo di essa esponente, desideroso di un'occupazione, era stato assunto, in un primo tempo come manovale presso la ditta De Balsi, appaltatrice di lavori stradali, e poi, in un secondo tempo, era stato assunto, sempre come manovale, dalla ditta Lambertini di Bologna, appaltatrice dei lavori per la costruzione del doppio binario tra Termini Imerese e Trabia. Al fine di procacciarsi la pietra necessaria per l'esecuzione di tali lavori, l'impresa Lambertini aveva tolto in locazione dalla principessa Notarbartolo una cava di pietre, sita alla contrada "Giardinaccio". Proprio presso tale cava suo figlio prestava la sua opera come cavatore: epperò aveva ritenuto di dover intraprendere, anche in quel settore, la difesa degli interessi dei lavoratori, organizzandoli ed incitandoli a reclamare, avvalendosi anche dello sciopero, l'applicazione della

./.

8.

della giornata lavorativa di otto ore. Si era giunti così al 12 maggio, giorno in cui il figliuolo si era recato nella cava ed aveva incitato i lavoratori allo sciopero anche per ottenere il pagamento delle paghe arretrate. Peraltro era intervenuto il capo cantiere, che era riuscito a persuadere i lavoratori a riprendere il lavoro, assicurando l'immediata corresponsione degli arretrati. Il giorno successivo, 13 maggio, anche il Carnevale era tornato al lavoro; ma in quello stesso giorno si era recato nella cava anche il maresciallo di Termini Imerese, seguito da Mangiafridda Antonio, il quale ultimo aveva rivolto al figliuolo di essa esponente la seguente frase: "picca nn'hai di sta malandrineria!". Tale incidente il figliuolo aveva anche riferito ai suoi amici Russo Suorechiara Sebastiano e Tardibuono Filippo.

Esponeva, infine, la Serio che, qualche giorno prima dello sciopero, il figliuolo era stato oggetto di un'altra grave minaccia da parte di un tale, il quale, fermatolo, al ritorno dal lavoro; alle porte del apese e presolo sotto il braccio, gli aveva detto: "Lascia andare tutto, ritirati e avrai di che vivere senza lavorare; non ti illudere, perchè se insisti, finirai col riempire una fossa!" Avendo appreso dalla nocca del figlio tale episodio, ella aveva insistito per conoscere il nome di chi lo aveva minacciato, ma il figlio si era rifiutato, avendole peraltro, assicurato che avrebbe fatto quel nome nel corso del comizio che intendeva tenere la domencia successiva, 15 maggio. Senonnhè in tale giorno il comizio non aveva avuto luogo, essendo stati sospesi tutti i comizi per la ricorrenza della festa del Santo Patrono e l'autore della minaccia era rimasto innominato.

Immediatamente assunta in esame dal Procuratore Generale (foll. 1,2,vol.I), la Serio Francesca, mentre confermava il contenuto dell'esposto da lei presentato, manifestava il convincimento che l'uccisione del figliuolo dovesse attribuirsi alla mafia di Sciara, i cui capeggiatori erano Mangiafridda Antonino, Panzeca Giorgio, Tardibuono Luigi e Di Bella Giovanni, tutti dipendenti dell'amministrazione della principessa Notarbartolo. Con tale

./.

precisazione, la Serio veniva amodificare l'affermazione contenuta nell'esposto, secondo la quale gli autori del delitto dovevano ricercarsi tra gli esponenti della mafia di Sciara e di Trabia. Un convincimento del tutto analogo la donna esprimeva anche al colonnello Giannane comandante il gruppo esterno dei carabinieri di Palermo, il quale, avendo ricevuto copia dello esposto sopra riassunto, aveva preso atto del suo contenuto, procedendo, in data 25 maggio 1955, ad un nuovo esame di lei (foll. 131,132, vol.I).

Si concludeva in tal modo la prima fase delle indagini di polizia giudiziaria: epperò, mentre il predetto colonnello Giannone con messaggio in data 26 maggio 1955 (fol. 16,vol.I), comunicava che i suddetti quattro dipendenti dell'amministrazione Notarbartolo venivano posti a disposizione del Procuratore Generale della Repubblica di Palermo, al quale sarebbero stati deferiti "per correità in omicidio in persona di Carnevale Salvatore, quali sospetti mandanti" e che le indagini sarebbero proseguite attivissime "per identificazione esecutori materiali" , il capitano Puglisi, comandante la compagnia dei carabinieri di Termini Imerese, nel riassumere, con rapporto in data 27 maggio 1955, il risultato delle indagini compiute, così testualmente concludeva,: "Dalle risultanze delle indagini fin qui svolte, malgrado gli alibi, e taluno anche consistente, presentati dai più indiziati del grave delitto, sul conto del Panzeca, del Tardibuono, del Mangiafridda e del Di Bella resta persistente il dubbio che non siano stati del tutto estranei alla triste vicenda. Le accuse contro di essi lanciate apertamente dalla madre dell'ucciso, condivise peraltro da buona parte dell'opinione pubblica, sarebbero confortate dal fatto di non aver potuto finora ritrovare un movente più plausibile di quello della vendetta scaturita dal grave colpo che il Carnevale arrecava, con i suoi atti e con le sue parole, al prestigio della vecchia mafia da lungo tempo. Il fatto che egli militasse in un partito di estrema sinistra non starebbe a significare, necessariamente, a parere di chi scrive, che si sia voluto far giustizia di un avversario politico, chè ciò sarebbe stato pregiudizievole per il partito organizzatore dell'omicidio, specie nel primo fervore di una campagna elettorale; potrebbe, invece, significare che l'atteggia-

./.

mento di questo giovane, in un certo senso sprezzante e privo di rispetto per gli "anziani" del paese, aveva finito col dare ai nervi e quindi doveva essere "eliminato". E' un fatto che i quattro impiegati dell'amministrazione Notarbartolo, la mattina del delitto, di buon'ora sono tutti fuori e paiono vigilanti e tesi a cogliere qualsiasi notizia e qualsiasi movimento che prevenga da "Cozze Secche" ed è una coincidenza, che potrebbe apparire strana, la presenza, per la prima volta, in cava, del Panzeca Giorgio, ritenuto della voce pubblica il capo della mafia locale. Ed è inoltre un fatto tangibile la reticenza del Rizzo Filippo, che, in sede di interrogatorio, ci è sembrato "agghiacciato" dalla paura, forse perchè avrà conosciuto almeno uno degli esecutori materiali del delitto e teme per la sua vita e per quella dei suoi familiari" (foll.44,vol.I).

A tale rapporto venivano allegati, tra l'altro, un verbale di sopraluogo (foll.19,46,vol.II) e un fascicolo di rilievi fotografici e planimetrici (foll.47,64,vol.II).

Con un secondo rapporto in data 3 giugno 1955, lo stesso capitano Puglisi, facendo seguito a quello di cui sopra, riferiva che notizie confidenzialmente ricevute avevano fatto polarizzare la sua attenzione sui tali Concasci Cosimo e Lo Varco Antonino, entrambi da Sciara, custode del cimitero il primo, contadino il secondo: le indagini compiute sul conto di costoro erano, però; risultate del tutto negative. Peraltro erano stati rinvenuti due fucili calibro 12 presso il Concasci ed un fucile dello stesso calibro presso il Lo Vasco e si era provveduto al loro sequestro (fol. 190,vol.I). Più ampie indagini erano state compiute anche sul conto di tale Cirà Giuseppe, contadino da Cerda, la cui presenza in Sciara nel pomeriggio del 15 maggio era apparsa sospetta: ma nemmeno nei cofronti di costui era stato possibile raccogliere elementi di responsabilità, in quanto era emerso che il predetto individuo, il mattino del 16 maggio, si era recato da Cerda a Termini Imerese per farsi estrarre un molare. Peraltro si era ritenuto opportuno procedere al sequestro di tre fucili calibro 12 e di numerose cartucce vuote e cariche, di cui il suddetto era stato trovato in possesso (foll.191,193,vol.I): epperò, mentre si faceva riserva di ulteriori indagini, dirette a

./.

meglio chiarire la posizione del Cirà, si segnalava la opportunità di accertamenti balistici sui fucili sequestrati.
Quando già era in corso la formale istruzione, il predetto capitano Puglisi trasmetteva, in data 10 luglio 1965, un terzo rapporto, con il quale, mentre confermava il negativo risultato delle indagini condotte sul conto del Cirà Giuseppe, riferiva anche l'esisto delle indagini svolte in ordine a due lettere anonime, pervenute rispettivamente al Comando della legione dei carabinieri di Palermo e al Procuratore Generale di detta città: con la prima venivano indicati come responsabili dell'uccisione del Carnevale quattro individui e più precisamente Panzeca Giuseppe, tale Panzeca "Nenè" e tale Muriella, tutti da Caccamo, non-chè Tardibuono Luigi da Sciara; l'altra lettera, che sarebbe stati rinvenuta il 19 maggio sotto la soglia della porta di casa di Polizzi Salvatore da parte della figliuola di lui Concetta, annunciava la prossima uccisione del Polizzi predetto, di Russo Sebastiano, detto Suorechiara, e di Tardibuono Mariano. Il capitano Puglisi riferiva che le indagini, pur condotte con impegno, avevano dato esito del tutto negativo ed esprimeva il parere che le due lettere anonime provenissero da persone amiche del Carnevale e quindi vicine alla famiglia di lui e che fossero state scritte "allo scopo do sollecitare interventi da parte degli organi di polizia nei confronti di determinate persone e di determinati ambienti ed allo scopo di creare nel paese quella psicosi di paura tanto opportuna per condurre una proficua propaganda a favore di una ben individuata corrente politica" (fol. 247;vol.I).
Con riferimento, poi, all'atteggiamento del testimone Rizzo Filippo, il redattore del predetto rapporto, nel richiamarsi a quanto già accennato nel primo rapporto del 27 maggio, così testualmente si esprimeva: "Il Rizzo Filippo..... era rimasto visibilmente preoccupato e veniva spesso colto da crisi di profonda sconforto. La ragione di questo comportamento, a parere di chi scrive, va ricercata nel fatto che egli aveva assistito all'ultimo atto della sopressione del Carnevale e cioè a dire era giunto a poca distanza dal luogo del delitto qualche secondo dopo l'esplosione degli ultimi colpi di fucile ed aveva avuto modo, quindi, non solo di notarnegli esecutori materiali nell'atto di allontanarsi , ma di riconoscerne in modo certo uno di essi mentre "correva a monte lun-

go la favata".

Di questi egli si era lasciato sfuggire il nome "Tardibuono Luigi".

Il medesimo assicurava che avrebbe fatta una dettagliata descrizione di quanto era di sua conoscenza nel delitto, qualora gli si fosse data la possibilità di consigliarsi con un fratello, guardia di P.S.....

Aldune ore dopo però, subentrato in lui un momento di riflessione su quanto gli sarebbe potuto accadere non appena rimesso in libertà, dichiarava di non volere più avere il colloquio con il fratello e di non aver voluti dire, in sede di interrogatorio orale, di aver visto "correre lungo la favata il Tardibuono Luigi, ma un individuo che dalla corporatura potesse somigliargli". Inoltre, nel corso di un colloquio sull'argomento, avuto con lo scrivente, egli pronunziava in dialetto siciliano la seguente frase molto significativa: "Iddio ha creato la morte e la vita una sola volta" Sul conto del Tardibuono Luigi, in quel momento, si stavano compiendo accertamenti in relazione agli alibi da lui prodotti che, a causa della forte omertà esistente nella zona, non potevano essere condoti a termine entro il settimo giorno, per cui lo scrivente ritenne opportuno tacere nei precedenti rapporti quanto il Rizzo aveva riferito in merito alla identificazione di uno degli esecutori materiali dell'omicidio di che trattasi, riservandosi di vagliare ed approfondire tale notizia scaturita spontanea all'inizio, ma ritrattata, sia pure in parte, successivamente" (foll. 251,252,vol.I).

A quest'ultimo rapporto veniva allegato un verbale relativo alla misurazione delle distanze intercorrenti tra Sciara, il luogo del delitto e la cava Lambertini con la indicazione del tempo occorrente per percorrere le distanze medesime (foll.78,80, vol.II). Ed era con tale rapporto che venivano denunciati quali responsabili dell'omicidio volontario e premeditato in persona di Carnevale Salvatore i quattro dipendenti dell'amministrazione Notarbartolo Tardibuono Luigi, Di Bella Giovanni, Mangiafridda Antonino e Panzera Giorgio, i quali, fermati insieme con numerose altre persone in data 18 maggio 1955, erano stati trattenuti in stato di arresto.

Intanto aveva avuto già inizio la formale istruzione da parte della Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo, cui quel

./.

13.

Procuratore Generale aveva avocato il procedimento con suo decreto in data 28 maggio 1955. Interrogati con mandato di cattura, gli imputati protestavano la loro innocenza (vol. III).

Essi ammettevano di essersi riuniti nel "baglio" la sera del 15 maggio, giorno di domenica, ma assumevano di essersi riuniti per provvedere al servizio di controllo della pietra estratta nella cava gestita dall'ing. Lambertini, che doveva essere eseguito il mattino seguente. Il Di Bella aveva fatto presente di non essere in buone condizioni di salute e il Tardibuono aveva segnalato di aver preso impegno di raccogliere i carciofi in un fondo e per eseguire alcuni lavori di muratura nella sua casa. Pertanto si era offerto di effettuare quel servizio di controllo il Panzeca e in tal senso si era rimasti d'accordo.

Il Mangiafridda, poi, mentre negava recisamente di aver comunque minacciato il Carnevale Salvatore qualche giorno prima, assumeva che, la mattina del 16 maggio, verso le ore 7 o 7,30, quando si era appena alzato dal letto, aveva informato della notizia sparsasi in paese circa il rinvenimento del cadavere di un uomo sulla trazzera di "Cozze Secche", e lo aveva pregato di trasportarlo in quel posto con la sua moticicletta, in quanto temeva che potesse trattarsi di un suo figliuolo assente da casa fin dalla sera precedente. Avendo egli aderito a tale richiesta, si era portato sul posto, ma non era riuscito a riconoscere il cadavere, che giaceva bocconi per cui non era possibile vederne il volto. Peraltro il Pace aveva potuto rendersi conto attraverso l'esame degli abiti e del complesso fisico, che non si trattava di suo figli ed entrambi erano ritornati subito in paese con la motocicletta (foll. 1,6,vol.III).

Il Panzeca, da parte sua, dichiarava di essersi recato quel mattino alla cava verso le ore quattro e di esservi rimasto ininterrottamente fino alla sera, indicava a sostegno di tale assunto parecchi testimoni come Marsala Salvatore, Concillà Giuseppe, Scaletta Ignazio, Badame Francesco, i quali deponevano in conformità (foll.7,11;vol. III).

Il Di Bella, a sua volta, assumeva di essersi, la mattina del 16 maggio levato da letto verso le ore 6 o 6,30 e di essersi recato al caffè gestito da Scozzari Giuseppe, dove aveva preso una bibita ed aveva visto Galbo Vincenzo e Salvatore, zio e nipote. Uscito dal

./.

caffè, si era avviato verso casa sua e, mentre era a conversare con Petti Giuseppe e col professore Autieri Salvatore, aveva appreso dal calzolaio Marcellino Michele del cadavere che era stato rinvenuto nei pressi dell'abbeveratoio "Puddicino", che seppe poi, attraverso la voce sprasasi in paese, essere il cadavere di Carnevale Salvatore. Le persone indic te dal Di Bella, pur ammettendo l'incontro con lui, lo riferivano ad ora diversa e più precisamente alle ore 7,45. Il Di Bella, al quale tale circostanza veniva contestata, finiva con l'ammettere che potesse essere quella l'ora esatta, ma insisteva nell'affermare di essersi recato al bar dopo che si era levato dal letto ed aveva fatto la consueta pulizia mattutina (foll. 12,13 e 24,26 vol.III).

Il Tardibuono assumeva di essere, la mattina del 16 maggio, partito da casa sua, diretto al suo fondo in località "Granato" verso le ore 5,15; di essersi incontrato con Graziano Paolino e Filippo e di essersi trattenuto colà circa dieci minuti col mezzadro Serraino Calogero e-d il figlio dello stesso, Giuseppe, giunti nel fondo prima di lui per avviare il lavor di raccolta dei carciofi; di aver lasciato il fondo "Granato" per far ritorno in paese verso le ore 5,40; di essersi dopo qualche minuto, incontrato, nei pressi della cappella San Giuseppe, con Sabatino Paolo e col Carnevale; di essersi, inoltre, incontrato, sia all'uscita di casa che al ritorno dal suo fondo, con l'autista Mattina Giuseppe, ch'egli aveva sollecitato per un trasporto di sabbia. Il Graziano, il Sabatino, i Serraino e il Mattina, pur con qualche discordanza, confermavano l'assunto dell'imputato; mentre il Valvo ed il Serio precisavano di essersi recati quella mattina a lavorare presso il Tardibuono dope le ore 7 (foll. 14,18,vol.III).

Sull'episodio della minaccia che sarebbe stata fatta dal Mangiafridda al Carnevale nella cava di pietre venivano assunti in esame Russo Suorechiara Sebastiano e Tardibuono Filippo. Il primo poneva che, recandosi, la sera del venerdì 13 maggio, in casa del Carnavale, aveva saputo da lui delle civende dello sciopero e dell'accesso alla cava del maresciallo dei carabinieri di Termini Imerese; ed aveva anche appreso dalla viva voce del Carnevale che in quell'occasione il Mnagifridda gli aveva rivolto la seguente frase: "Picca m'hai di passiari a stu chianu chianu ca ti finisci sta malindrineria". Soggiungeva il Russo che a tale racconto era presente la madre del

./.

15.

Carnevale, mentre non lo era Tardibuono Filippo, che egli aveva visto uscire dalla casa del Carnevale mentre vi entrava. Soggiungeva pure che, qualche giorno prima, tra il sabato e la domenica, il Carnevale gli aveva confidato di essere stato invitato a recarsi al "baglio", ma che egli gli aveva consigliato di non aderire all'invito (foll.95,98,vol.IV). Il Tardibuono Filippo deponeva di aver appreso, la sera del venerdì, dal Carnevale, presso il quale erasi recato, che, in occasione all'accesso alla cava del maresciallo di Termini Imerese, il Mangiafridda aveva rivolto lo sguardo ad esso Carnevale "tistiando", movendo cioè la testa in su e in giù pr cisava che guardare qualcuno "tistinndo" è segno di minaccia, ma escludeva che il Carnevale gli avesse accennato anche a parole minacciose che gli fossero state in quella occasione rivolte (foll.7,8vol. IV).

Pierangeli Dante, maresciallo dei carabinieri di Termini Imerese, e Bernuzzi Pietro, geometra alle dipendenze della ditta Lambertini, erano concordi nel dichiarare di non aver notato che il Mangiafridda avesse, nell'occasione sopra accennata, parlato con il Carnevale o fatto comunque qualche gesto significativo nei confronti di lui (foll. 145 e 159, vol. IV).

Rizzo Filippo dichiarava che, il mattino del 16 maggio, mentre si recava alla cava Lambertini per il consueto lavoro, seguendo a breve distanza il Carnevale, subito dopo di aver superato il vallone Scarcella, aveva inteso esplodere sei colpi di arma da fuoco ed aveva notato un individuo, il quale, col viso bendato, fuggiva curvo verso monte. In un primo tempo il teste assumeva di non aver in alcun modo riconosciuto l'uomo in fuga, ma, a seguito delle contestazioni mossegli, egli finiva con l'ammettere che quel tale, per il complesso fisico, gli era sembrato Tardibuono Luigi (foll.83, vol.II e 187, Vol; IV).

Al riguardo Serio Carmela, zia dell'ucciso, riferiva di aver appreso dal Rizzo come erano andate le cose, in quanto costui le aveva detto "vidi che erano infacciolati, li vidi sparare, ho visto cadere tuo nipote e per lo spavento sono scappato"; soggiungeva la predetta testimone che il Rizzo non le aveva precisato quante persone aveva visto (fol.77, vol.IV).

./.

16.

Tra gli altri testimoni, il consigliere delegato della Sezione Istruttoria assumeva in esame anche Esposito Salvatore fu Andrea, soprannominato "Castiglia" o Ciali" o "Braich", già a suo tempointerrogato dai carabinieri.
Costui, in un primo tempo, confermava puramente e semplicemente la dichiarazione resa ai carabinieri, ma, poi, sollecitato a riferire quanto era a sua conoscenza, faceva un lungo racconto, che si può così riassumere. Premetteva che, in una notte dell'agosto del 1954, gli era stato ucciso un mulo e, pur avendo egli visto, in tale circostanza, quattro persone e pur avendone riconosciute in modo sicure due (Mangiafrida Antonino e Tardibuono Luigi) e in modo dubbio un terzo (Panzeca Giorgio), si era astenuto dall'accusarli per tema di rappresaglie. Venendo, poi, a parlare dell'omicidio del Carnevale, dopo di aver dichiarato di essere deciso a dire la verità, riferiva che, il mattino del 16 maggio, subito dopo che aveva percepito i colpi di fucile, essendosi appartato a circa cento metri dalla sua casa colonica per soddisfare un bisogno corporale, aveva notato, mentre trovavasi accoccolato, che due persone percorrevano frettelosamente in discesa il tratto di terreno posto al di sotto del luogo nel quale era stato successivamente rinvenuto il cadavere del Carnevale. Dette persone, che egli aveva bene riconosciuto per Tardibuono Luigi e Di Bella Giovanni, erano armate di fucile da caccia ed erano dirette verso la stradale sul quale poi si erano immesse. Aggiungeva l'Esposito che, nella sua dichiarazione ai carabinieri, non aveva fatto parola di quanto aveva visto per tema di rappresaglie da parte degli imputati e che in tanto si era deciso a parlare, in quanto costoro erano stati tratti in arresto. Aggiungeva pure che, a seguito di tale arresto, egli dopo di essersi consigliato con il brigadiere dei carabinieri di Sciara, Giacolone Matteo, aveva fatto presente a Seraino Giuseppe, cognato del Mangiafrida, che aveva l'anno precedente riconosciuto gli uccisori del suo mulo ed aveva richiesto, a titolo di risarcimento del danno subito, la somma di lire duecentomila, qualora si fosse voluto evitare una

denuncia. Il Serraino, però, pur essendosi riservato di dargli una risposta, non gli aveva fatto sapere più nulla (foll.53,57,vol.IV).

Esposito Andrea, figlio del precedente testimone, riferiva su di un'incidente che aveva avuto con gli imputati nell'inverno 1953 -54: avendo tagliato ed asportato della legna nel terreno di proprietà Notardarbotolo, era stato convocato al "baglio", dove aveva trovato riuniti il Mangiafridda, il Panzeca, il Di Bella ed il Tardibuono. Il Panzeca aveva chiuso la porta e, alla presenza degli altri, lo aveva aspramente redarguito, dicendogli che avrebbe meritato di avere la testa schiacciata e che avrebbero potuto ucciderlo e seppellirlo; avevo concluso che, se entro il giorno seguente non avesse portato lire cinquemila, la cosa sarebbe finita male. Egli, fortemente preoccupato, si era procurata quella somma e l'aveva personalmente consegnata al Panzeca (foll. 139, 140, vol.IV).

Altri soprusi venivano riferiti da Russo Suorechiara Sebastiano (foll. 95,98, vol.IV), da Polizzi Salvatore (foll.22,23,vol.IV), da Tardibuono Mariano (foll.10,11,vol.IV), da Giammartino Giuseppe (foll.126,128, vol, IV) e da Giammartino Francesco (foll.130,vol.IV).

Nel corso dell'ampia istruzione, il consigliere istruttore assumeva in esame numerosi altri testimoni ed eseguiva, altresì, la ispezione della località ove il delitto era stato consumato con l'assistenza di un perito all'uopo nominato in persona dell'ing. Zito Leopoldo, che veniva incaricato di compilare una planimetria dei luoghi e di redigere una relazione esplicativa (foll.81,86,vol.II); al che il predetto perito ottemperava, depositando nel termine assegnatogli planimetria e relazione (fol.130,vol.II). Inoltre il brigadiere Soffietti veniva incaricato di eseguire rilievi fotografici delle zone che non avevano formato oggetto dei suoi precedenti rilievi; al che il predetto ufficiale ottemperava, depositando un fascicolo contenente sedici fotografie (fol.131; vol.II).

Veniva inoltre disposta una perizia balistica, la cui esecuzione veniva affidata al prof. Del Carpio Ideale, direttore dell'istituto di medicina legale di Palermo, e al dott. Cutitta Paolo, i quali provvedevano al deposito della loro relazione (foll. 112,129,vol.II), con il quale concludevano che nessuno dei bossoli rinvenuti nel luogo del delitto risultava essere stato sparato con il fucile da caccia calibro 12

./.

appartenente al Tardibuono Luigi o con i tre fucili da caccia, pure calibro 12, appartenenti a Cirà Giuseppe, e che, inoltre, 3 dei bossoli rinvenuti sul luogo del delitto risultavano essere stati esplosi con la stessa arma o, trattandosi di fucile a due canne, con la stessa canna, mentre gli altri bossoli risultavano sparati da armi diverse.

Agli atti del procedimento veniva, intanto, allegato il fascicolo penale relativo all'uccisione del mulo di Esposito Salvatore, per la quale era intervenuta sentenza di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato (vol.V).

Con sentenza in data 31 luglio 1956, la Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo, su conforme richiesta del Procuratore Generale, ordinava il rinvio del Mangiafridda, del Panzeca, del Di Bella e del Tardibuono al giudizio della Corte di Assise della predetta città per rispondere, i primi due a titolo di concorso morale e gli altri due a titolo di concorso materiale, dell'omicidio di Carnevale Salvatore, aggravati ai sensi dell'art. 577 P.P.nn.3 e 4, in relazione all'art. 61,n.4 C.P. Senonchè con ordinanza in data 4 aprile 1957, la Corte Suprema di Cassazione, su richiesta de Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo, disponeva la rimessione del procedimento alla Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere per motivi di ordine pubblico (fol.16,vol.VII).

In data 18 marzo 1960, aveva inizio così davanti alla Corte predetta il dibattimento nel corso del quale si verificavano alcuni fatti nuovi, che si possono così riassumere: A) in data 27 marzo due giorni prima dell'udienza in cui venne assunto come testimone, lo Esposito Salvatore si presentava ai Carabinieri di Termini Imerese per denunciare un tentativo di subornazione compiuto nei suoi confronti da Tardibuono Salvatore, parente dell'imputato Tardibuono Luigi, la sera del 23 gennaio 1959 e più precisamente due giorni prima c'egli partisse per la prima volta per S. Maria Vetere per testimoniare in questo processo, il quale, fissato per tale data, era stato poi rinviato a nuovo ruolo (foll.96,110, 136, e 189,91,vol.VIII): all'udienza del 29 marzo, poi, il predetto Esposito confermava l'ampia dichiarazione a suo tempo resa

./.

al G.I.(foll.53,57,vol.IV), nonchè la dichiarazione resa due giorni prima ai carabinieri di Termini Imerese ed aggiungeva anche altri particolari (foll.128,133,vol.VIII); B) il testimone Rizzo Filippo negava di aver riconosciuto nell'individuo da lui visto fuggire dopo gli spari il Tardibuono Luigi e negava pure di aver fatto ai carabinieri e al consigliere istruttore il nome di costui (foll.117,123,vol. VIII); ma il redattore del rapporto, capitano Puglisi, smentiva il testimone e precisava che lo stesso, enle corso delle prime indagini, aveva esplicitamente ammesso di aver riconosciuto nel fuggitivo il Tardibuono Luigi; C) veniva disposta dalla Corte l'allegazione agli atti del fascicolo del procedimento penale svoltosi davanti alla Pretura Caccamo a carico del Russo Suorechiara Sebastiano, nonchè della sorella e della madre di lui, Russo Suorechiara Maria Rosa e Paterniti Barbino Sebastiano; D) con successive ordinanze in dato 5.7.20 e 23 aprile 1960, venivano disposte nuove perizie balistiche sulle armi seguenti:a) il fucile di cui alla nota 14 ottobre 1957 del commissariato di P.S. di Termini Imerese del quale veniva disposto anche il sequestro; b) i tre fucili già sequestrati nel corso delle indagini dai Carabinieri in danno di Cirà Giuseppe, che avevano già formato oggetto di perizia in sede istruttoria;c) il fucile sequestrato dai carabinieri presso il Tardibuono Luigi, che avev formato anch'esso oggetto della cennata perizia: d) tre fucili da caccia calibro 12, sequestrati dai carbinieri in danno di Cancasci Cosimo e di Lo Varco Antonino, mai prima sottoposti a perizia: tutto ciò al fine di accertare se i bossoli rinvenuti presso il cadavere del Carnevale fossero stati sparati con taluna delle predette armi (foll.222,236,270;276,vol.VIII).

Le indagini peritali venivano compiute dal Ten. Col. Brundo Catello Giuseppe, direttore del Pirotecnico di Capua, il quale esprimeva il parere che uno dei bossoli rinvenuti sul luogo del delitto (quello indicato con la sigla R 4) fosse stato esploso con la canna destra del fucile sequestrato a Tardibuono Luigi; che altri tre di detti bossoli (quelli indicati con i numeri 1 e 3 e con la sigla D.N.) fossero stati esplosi con la canna destra del fu-

./.

cile sequestrato presso il commissariato di P.S. di Termini Imerese; che gli altri bossoli rinvenuti presso il cadavere (quelli segnati con i numeri 2 e 5) fossero stati probabilmente esplosi con la canna sinistra di quest'ultimo fucile (foll. 132, 200 e 201,243,vol.II).

A questo punto, però, per l'evidente contrasto manifestatosi tra il perito del dibattimento e i due periti della fase istruttoria (Del Carpio e Cutitta), la Corte ravvisava la necessità di procedere ad una nuova perizia balistica e a tanto provvedeva con ordinanza in data 2 maggio 1960 (fol. 287,vol.VIII) con la quale, rinviando la causa a nuovo ruolo, disponeva che gli atti fossero trasmessi al consigliere delegato della Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo per lo espletamento di una perizia balistica collegiale. Tale perizia veniva espletata in Roma dal col. Borogine Roberto, dal Ten. Col. Vacchiano Vincenzo e dal Magg. Pettirossi Fulvio, i quali, a conclusione delle loro indagini, esprimevano il concorde parere che nessuno dei sei bossoli rinvenuti presso l'ucciso fosse stato esploso con qualcuno dei sette fucili sequestrati dai carabinieri o con il fucile sequestrato nel corso del dibattimento presso il commissariato di P.S. di Termini Imerese (vol.X; XI e XII).

A seguito della predetta perizia collegiale, veniva nuovamente fissato il dibattimento per l'udienza del 6 novembre 1961 ed in esso, oltre ai testimoni già assunti nel primo dibattimento, venivano sentiti anche alcuni ufficiali e sottufficiali dell'arma dei carabinieri che avevano partecipato alla indagini in ordine al delitto Carnevale più precisamente il Col. Giannane Aldo, il Ten. Nappa Angelo, il Brig. Soffietti Marcello, il V. brig. Alempi Vincenzo e l'appuntato Paladino Giuseppe. Tutti costoro confermavano che il teste Rizzo Filippo, il 18 maggio 1955, aveva alla loro presenza dichiarato di aver riconosciuto nell'uomo che dopo gli spari fuggiva a monte delle trazzera il Tardibuono Luigi: epperò riconoscevano che tale dichiarazione non era stata raccolta a verbale. Il contenuto di queste testimonianze veniva opportunamente contestato al Rizzo, che già

./.

in una precedente udienza era stato trattenuto in arresto provvisorio perchè sospettato di reticenza: egli finiva allora con il dichiarare di aver effettivamente detto di aver riconosciuto nell'individuo che fuggiva il Tardibuono Luigi, ma di aver reso tale dichiarazione per paura delle botte che avrebbe potuto subire da parte dei carabinieri e non perchè avesse veramente riconosciuto costui (fol. 252,vol.XIII).

Con sentenza in data 21 dicembre 1961, la Corte suddetta dichiarava tutti e quattro gli imputati colpevoli del delitto loro ascritto e li condannava alla pena dell'ergastolo con tutte le conseguenze di legge.

Avverso tale sentenza proponevano tempestivamente appello i condannati, i cui difensori presentavano nei termini ampi motivi, con i quali, movendo molto censure alla sentenza stessa, chiedevano essenzialmente che i loro difesi venissero assolti con formula piena o quanto meno per insufficienza di prove.

Nelle more del giudizio di Appello, decedeva, nelle carceri giudiziarie di Avellino, l'imputato Tardibuono Luigi.

Il gravame veniva discusso davanti a questa Corte tra il 21 febbraio e il 14 marzo: epperò, mentre i difensori della parte civile e il P.G. concludevano per la improcedibilità dell'azione nei confronti del Tardibuono perchè estinto il delitto per la morte di lui e per la conferma della impugnata sentenza nei confronti degli altri tre imputati, i difensori di questi ultimi insistevano per l'accoglimento dei motivi di appello.

22.

D I R I T T O

Osserva la Corte che in una causa come questa il compito del giudice di appello non può esaurirsi in un semplice riesame della sentenza di primo grado: il contrasto di opinioni che si è manifestato nei due giudizi impone il dovere di prendere nuovamente in esame, spesso in modo autonomo, i vari elementi di prova al fine di procedere ad una attenta e scrupolosa valutazione di essi e di trane una nuova sintesi che sia al tempo stesso rispondente alle ragioni della logica e alla realtà precessuale. Nell'accingersi ad adempiere tale dovere, questa Corte ritiene di dover fare, anzitutto, una considerazione di carattere generale: la esistenza di una prova diretta contro due dei quattro imputati e più precisamente contro coloro ai quali è stata contestata l'accusa di avere materialmente seguito il delitto avrebbe dovuto consigliare al primo giudice una diversa impostazione della motivazione della sentenza. Infatti, non ricorrendo l'ipotesi di un processo meramente indiziario, sarebbe stato certamente più opportuno procedere, dpprima, all'esame della prova diretta, costituita essenzialmente dalle testimonianze di Rizzo Filippo e di Esposito Salvatore, e, poi, all'esame della cuasale del delitto e degli altri elementi di natura indiziaria. La sentenza impugnata, invece, ha seguito l'iter opposto: ha cercato, dapprima, di identificare, per via di esclusione e di intuizione, la cusale del delitto; poi, partendo da questa, ha cercato di identificare gli autori di esso, procedendo all'esame degli elementi indiziari emersi a loro carico; e soltanto alla fine ha portato la sua considerazione sulla prova diretta, quasi per trarne un ulteriore conforto ad un convincimento già raggiunto per altra via.

Si è ritenuto opportuno di fare questo rilievo non per formulare una sterile censura, ma per giustificare la diversa impostazione che la Corte ritiene di dover dare alla motivazione di questa sentenza, appuntando il suo esame, dapprima, sulle testimonianze del Rizzo e dello Esposito, e, poi, sugli ele-

./.

menti indiziari e sulla causale del delitto.

E' appena il caso di aggiungere che tale ordine non soltanto appare più rispondente alla, ma appare, altresì, più rispettoso dello insegnamento che dottrina e giurisprudenza concordemente impartiscono quando, negando la necessità di una indagine sulla causale, allorchè sussistano contro l'immutato sicuri elementi di prova, indicano la causale medesima come una utile traccia per la scoperta della verità negli altri casi, nei quali ben può assurgere ad elemento integratore delle altre risultanze processuali.

Fatta questa necessaria premessa ed iniziando l'esame della testimonianza di Rizzo Filippo, osserva la Corte che è certamente deplorevole che l'Arma dei Carabinieri, sebbene abbia proceduto con tanto impegno nelle indagini per la scoperta degli autori del grave delitto, si sia tuttavia comportata in modo da consentire ai difensori degli imputati di sostenere la assoluta inesistenza di una qualsiasi dichiarazione del Rizzo in data 18 maggio 1955, contenente un'esplicita accusa del Tardibuono Luigi. Ed invero non è agevole spiegarsi come una dichiarazione accusatoria di tanta importanza non solo non sia stata immediatamente raccolta a verbale e posta a base delle ulteriori indagini, ma sia stata anche del tutto ignorata nella comunicazione del Col.Giannone in data 26 maggio 1955, nella quale i quattro dipendenti di casa Sciara venivano indicati come mandanti del delitto (fol.44, vol.1°) e nel rapporto del giorno successivo, nel quale si accenna soltanto ad un Rizzo reticente ed "agghiacciato dalla paura, forse perchè avrà conosciuto almeno uno degli esecutori materiali del delitto" (fol.44 vol.1°).

Ma per la verità vi è tutta un'altra serie di circostanze che appaiono di difficile spiegazione: a) nessuna contestazione fu morra al Rizzo nel momento in cui rese la sua seconda dichiarazione (fol.91 vol.1°), nella quale, pur indicandosi i dati somatici della persona che era stata vista fuggire, non vi è il minimo accenno ad un qualsiasi riconoscimento; b) contestazioni specifiche sul fatto del riconoscimento mancano sostanzialmente anche nella più ampia dichiarazione che il Rizzo ebbe

a rendere il 13 giugno 1955 (fol.364, 66, vol.1°); c) a nessuno dei numerosi testimoni indicati dal Tardibuono per fornire la dimostrazione del proprio alibi fu mai comunque contestato il contenuto della dichiarazione del Rizzo che pure appariva inconciliabile con le loro affermazioni; d) nessuna contestazione fu fatta al Rizzo in ordine alla circostanza del riconoscimento in sede di ispezione dei luoghi, eseguita dal consigliere istruttore in data 11 luglio 1955, sebbene a tale ispezione fosse presente il capitano Puglisi e fosse quella davvero l'occasione più adatta per accertare concretamente la possibilità di un riconoscimento (fol.81, 86, vol.II); e) nessuna precisamente fu mai specificamente richiesta ai numerosi testimoni in ordine agli indumenti indossati dal Tardibuono Luigi, sebbene il Baratta Antonino avesse riferito che costui era "vestito di velluto" (fol.49, vol.1°) è il Rizzo avesse accennato, invece, ad una "giacca bianchina" (fol.91, vol.1°).

Richiamandosi appunto a tali circostanze, i difensori degli imputati hanno sostenuto, come già si è accennato, che nessuna dichiarazione accusatoria fu resa dal Rizzo ai carabinieri il 18 maggio 1955. Questa Corte, peraltro, non può condividere tale tesi difensiva e ritiene di dover attribuire le manchevolezze e le incongruenze sopra cennate alla complessità delle indagini e soprattutto ad un errore iniziale nella impostazione di esse. Ed invero, se è umanamente comprensibile la preoccupazione dei carabinieri di non esporre inutilmente a pericolo il Rizzo, non è in alcun modo giustificabile l'inadempimento di quello che, per imperiose esigenze di giustizia, era un loro preciso dovere: verbalizzare la dichiarazione resa e saggiarne, poi, con ogni mezzo, l'attendibilità. Pertanto il loro operato deve essere, sotto questo aspetto, senz'altro censurato; da tale manchevolezza, però, non può dedursi, sia et sempliciter, la inesistenza della dichiarazione. Ed invero non può assolutamente ammettersi che ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri, dal Col.Giannone all'appuntato Paladino, abbiano deposto il falso quando hanno affermato che il Rizzo ebbe a rendere la dichiarazione di cui ci stiamo occupando. E' profondo e sicuro convincimento di questa Corte.

25.

che una dichiarazione fu in detto giorno resa dal Rizzo e che in essa si accennò per la prima volta a Tardibuono Luigi. Senonchè dubbi seri e fondati possano cadere su due punti, egualmente essenziali: a) sul preciso tenore della dichiarazione in ordine al fatto del riconoscimento; b) sulla concreta possibilità che un sicuro riconoscimento fosse possibile nelle circostanze dal Rizzo indicate. Per quanto attiene al primo punto, i carabinieri tennero dopo il 18 maggio e che già si è avuto occasione di porre in evidenza, ma anche dal tenore delle testimonianze che sono state rese in dibattimento dagli ufficiali e sottufficiali dell'arma. Non è il caso di compiere un esame di tale testimonianze, che possono leggersi nel volume XIII (Col. Giannane a fol. 239,244; Ten. Nappa a fol. 244,45; brig. Soffietti a foll. 246,47; brig. Alampi a foll. 248,49; appuntato Paladino a Foll. 249,351; cap. Puglisi a fol. 251,52): basterà accennare che un'attenta lettura di tali testimonianze pone in evidenza come, pur essendo tutti d'accordo nell'affermare che il Rizzo dichiarò di aver riconosciuto il Tardibuono Luigi, non vi è tuttavia accordo quando trattasi di riferire il modo in cui tale riconoscimento fu concretamente espresso. Che anzi accade ad uno stesso testimone di esprimersi in modo diverso: infatti il Col. Giannone, dapprima, disse testualmente (fol. 241, vol. XIII)....."il Rizzo disse di aver visto un uomo infacciolato, che si configurava nel Tardibuono", poi, a specifica domanda, precisò che: " il Rizzo dichiarò di aver riconosciuto nell'uomo infacciolato, che scappava, Tardibuono Luigi" ed infine aggiunse (fol. 244,vol.XIII); ----------
" il Rizzo li aveva visti e riconosciuti tutti quanti", senza essere, peraltro, in grado di fornire migliori precisazioni. Il vero è che non può non tenersi conto del lungo lasso di tempo trascorso tra il maggio 1955 e il novembre 1961 non la seguente impossibilità di una sicura conservazione dei ricordi. Per quanto riguarda il secondo punto e cioè la concreta possibilità di un sicura riconoscimento, può osservarsi, anzitutto che dei dubbi dovettero necessariamente avere anche ./.

i carabinieri. Infatti, se costoro avessero avuto la certezza morale che un sicuro riconoscimento vi era stato, non avrebbero certamente continuato le indagini nel modo in cui le continuarono, appuntandole anche verso altre persone, come il Girà Giuseppe, il Concasci Cosimo ed il Lo Varco Antonino. Del resto, soltanto in questo modo può riconoscersi un fondamento logico alla affermazione che fu fatta in dibattimento dal Col. Giannone (fol.243,244, vol.XIII): e nel mio messaggio del 26 maggio 1955.....parlai dei quattro imputati come sospetti mandanti dell'omicidio in persona del Carnevale, perchè la circostanza del riconoscimento fatto dal Rizzo non poteva, di per sè sola, a mio avviso, farli ritenere responsabili dell'omicidio, in quanto occorreva espletare diverse altre indagini".

Ed invero, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo, un riconoscimento, se non proprio impossibile, era certamente difficile per un triplice ordine di considerazioni: a) si era al 16 maggio e la folta vegetazione dei campi, che fiancheggiavano la trazzera, non potevano certamenteconsentire una visibile libera e completa; b) vi era lo "infacciolamento" e cioè il nascondimento del viso con benda o fazzoletto; c) vi era il procedere carponi a circa cento metri di distanza, di persona che, per giunta, volgeva le spalle. E' appena il caso di sottolineare in proposito che, in tema di riconoscimento, non ci si può appagare dell'affermazione, che taluno faccia, di aver riconosciuto, ma occorre anche dimostrare che costui trovavasi in condizione di poter riconoscere, giacchè soltanto in tal modo viene a conferirsi obiettività alla dichiarazione.

Premessi questi rilievi in ordine alla dichiarazione resa dal Rizzo ai carabinieri il 18 maggio 1955 e non verbalizzata, appare necessario estendere l'esame a tutte le altre dichiarazioni da costui rese non soltanto ai carabinieri, ma anche al magistrato istruttore e al giudice del dibattimento, in modo da avere un quadro completo del suo comportamento e quindi una più ampia piattaforma per un approfondito giudizio. Il Rizzo fu interrogato per la prima volta dai carabinieri alle ore 17,30 del 16 maggio 1955 e, con evidente omertà, dichiarò di nulla aver visto e di nulla aver sentito. Tale dichiarazione, sebbene regolarmente raccolta a verbale, non fu allegato al rapporto;

ma la Corte di primo grado, avendone rilevata la mancanza, ne dispose l'acquisizione agli atti (fol.95, vol.VIII). Una seconda dichiarazione del Rizzo ai Carabinieri, pure raccolta a verbale è quello del 21 maggio fuggire verso monte subito dopo gli spari e ad alcuni dati somatici di lui, ma non si accenna ad alcun riconoscimento. E' soltanto nella terza dichiarazione scritta, che reca la data del 13 giugno dello stesso anno, che il Rizzo, nel rispondere ad una contestazione dei carabinieri, ebbe ad ammettere di aver fatto il nome del Tardibuono Luigi, esprimendosi testualmente così (fol.365, vol. 1°): "Tengo a precisare ora che non risponde a verità che io abbia detto di aver visto scappare il Tardibuono; dissi solamente che dalla corporatura mi parve che a scappare fosse stato il Tardibuono Luigi".

Interrogato per la prima volta dal consigliere istruttore in data 12 luglio 1955, il predetto testimone, pur ammettendo di aver visto fuggire un individuo che aveva il volto ricoperto da un fazzoletto, negò di averlo riconosciuto (fol.185, vol.IV); ma, nuovamente interrogato qualche giorno dopo, in risposta a specifica domanda, così si espresse (fol. 190, vol.IV): "Confermo la dichiarazione da me resa ai carabinieri di Sciara il 13 giugno..... Preciso che io non dissi mai ai carabinieri di aver riconosciuto nell'individuo che fuggiva Tardibuono Luigi, ma dissi piuttosto e soltanto che, dal complesso fisico, quel tale rassomigliava a Tardibuono Luigi".

Oscillazioni del tutto analoghe sono riscontrabili nelle testimonianze resa dal Rizzo sia nel primo che nel secondo dibattimento. Nel primo cominciò col negare di aver fatto comunque il nome del Tardibuono (fol.120, vol.VIII); poi ammise di aver accennato ad una rassomiglianza, negando, però, in sede di confronto col capitano Puglisi, di aver verbalmente dichiarato che aveva riconosciuto il Tardibuono (foll. 121,122, vol.VIII). Nel dibattimento finale, poi, compì, dapprima il tentativo di negare nuovamente tutto (foll.207, 210, vol.XIII); poi, in sede di confronti, assunse di non ricordare (fol.215 e 221) vol.XIII); alla fine, richiamato, dopo che erano stati assunti in esame gli ufficiali e i sottufficia-

28.

li dell'arma e messo alle strette, ebbe a rendere la seguente dichiarazione (foll. 252,53, vol. XIII): "Dissi di aver riconosciuto nell'uomo che fuggiva Tardibuono Luigi per paura delle botte e non perchè io effettivamente lo avessi riconosciuto. Il predetto uomo era infacciolato. Allorchè poi venni sentito un'altra volta, disse non aveva riconosciuto Tardibuono, ma che l'uomo che aveva visto scappare rassomigliava a Tardibuono.
La verità è che vidi un uomo che sembra Tardibuono, ma non posso dire di avere riconosciuto sicuramente in lui il Tardibuono, poichè non si poteva riconoscere un uomo ("infacciolato").
Orbene un'attenta valutazione del comportamento complessivo del predetto testimone induce ragionevolmente a ritenere ch'egli non è riuscito a sottrarsi a quella obbrobiosa legge dell'omertà, la quale, se trova larga osservanza in tutti gli strati meno evoluti della popolazione, assume caratteristiche di particolare esasperazione nella Sicilia occidentale in relazione a quel grave fenomeno di delinquenza che è la mafia. Ritiene, però, la Corte che tale constatazione non possa giustificare la illazione che se ne è voluta trarre e cioè che il Rizzo riconobbe sicuramente uno degli uccisori del Carnevale in Tardibuono Luigi e che, dopo di essersene fatto sfuggire il nome, cercò di ritrattare la dichiarazione per tema di rappresaglie. Le ragioni che si oppongono all'accettazione di tale ragionamento consistono, come già si è avuto occasione di sottolineare, non soltanto nel difetto di certezza in ordine al preciso tenore della dichiarazione resa ai carabinieri il 18 maggio, ma anche e soprattutto nella impossibilità di ammettere che un sicuro riconoscimento fosse agevole in quelle circostanze di temo e di luogo. Le tergiversazioni, le incertezze le contraddizioni e le reticenze del testimone non possono essere utilizzate per riempire questo vuoto. A tal proposito nonè certo il caso di ripetere qui quanto già è stato osservato quando si è proceduto all'esame della dichiarazione non verbalizzata; appare, però, doverso aggiungere due rilievi, attinenti anch'essi alla condotta dei militari dell'arma in realzione al Rizzo e alle dichiarazioni da lui rese. Il primo rilievo concerne la circostanza relativa al desiderio, che sarebbe stato manifestato da costui, di parlare con un suo fratello, guardia di P.S. in Palermo: trattasi di una cir-

./.

costanza non certo irrilevante per un'adeguata valutazione psicologica del comportamento del testimone. Ebbene, mentre nèlla terza dichiarazione scritta del Rizzo ai carabinieri (fol. 356, vol. I) si dà atto che un tale colloquio non vi fu ed un'affermazione analoga si rinviene anche nel rapporto del 10 luglio 1955 (fol. 252, vol. I), in dibattimento, tanto il capitano Puglisi (fol. 216, vol. XIII) quanto il colonnello Giannone (fol. 240, vol. XIII) e l'appuntato Paladino (fol. 250,vol. XIII) ebbero ad affermare che un tale colloquio ebbe luogo e che fu a seguito di esso che il testimone non volle più parlare. Il secondo rilievo attiene ad una contestazione che i carabinieri fecere al Rizzo il 13 giugno 1955: gli fu, tra l'altro, contestato che egli aveva precedentemente affermato di aver notato sul luogo del delitto anche il Panzeca Giorgio. Nel rispondere a tale contestazione, il Rizzo spiegò di aver detto soltanto che aveva visto costui nella cava e se ne era meravigliato perchè il Panzeca non era solito recarvisi (foll. 365,66,vol.I).

Quando si consideri che la circostanza della presenza del Panzeca sul luogo del delitto doveva apparire del tutto aberrante alla stregua delle indagini compiute,in quanto era rimasto accertato che, alle ore sei del 16 maggio, il Panzeca trovavasi nella cava, si resta davvere sconcertati e non si sa se pensare ad un Rizzo fantasioso e visionario ovvero ad un'attitudine dei carabinieri a porre avanti dei nomi o, quanto meno, a fraintendere quello che il Rizzo riferiva.

Le considerazioni fin qui svolte inducono a dubitare che da parte di costui vi sia stato il sicuro riconoscimento di uno degli uccisori del Carnevale in persona di Tardibuono. Luigi; sicchè pur ammettendosi che il predetto testimone ebbe a fare il nome di costui parlando con i carabinieri il 18 maggio 1955, non appare possibile attribuire un valore incondizionato e decisivo alla sua affermazione.

A questo punto s'impone la necessità logica di esaminare l'alibè che fu accampato dal Tardibuono, essendo fin troppo evidente che proprio da tale esame possono derivare importanti elementi di valu

./.

tazione in ordine alla testimonianza di cui ci stiamo occupando. Al riguardo va osservato, innanzitutto, che, in ordine alle prove concernenti il predetto alibi, sono state compiute valutazioni diverse da parte dei carabinieri, da parte dei magistrati che procedettero all'istruzione e da parte della Corte di primo grado. I carabinieri, i quali ebbero a giudicare consistente tale alibi nel loro primo rapporto (fol. 44,vol.I), lo svalutarono, poi, nel loro ultimo rapporto del 10 luglio, nel quale segnalarono che il Tardibuono era stato incontrato, "dopo le ore sei", circa centocinquanta metri dopo la cappella di S.Giuseppe verso il ponte "Gatto" da Baratta Calogero e dal figliuolo di lui Antonino, i quali si trovavano in compagnia di Giuliano Giuseppe e dalla moglie di lui Minuto Rosalia. Segnalarono pure che, in tale occasione, il Tardibuono aveva tenuto un comportamento che dava adito a sospetti, in quanto, senza esserne richiesto, aveva dichiarato di essere stato a raccogliere carciofi (fol. 254,vol.I). Aggiungevano i predetti carabinieri che di tale incontro essi erano venuti a conoscenza attraverso informazioni ricevute da confidente, giacchè il Baratta Calogero non ne aveva fatto cenno nel suo primo interrogatorio. In tal modo veniva a prospettarsi, sia pure vagamente, l'ipotesi che tale incontro avesse avuto luogo quando il Tardibuono aveva già commesso il delitto e se ne tornava in paese: epperò si accennava anche che, secondo l'indicazione del confidente, egli sarebbe rimasto visibilmente contrariato. In ordine all'incontro che il Tardibuono aveva assunto di aver fatto tra le ore 5,15 e 5,40 con Serraino Calogero e Giuseppe, suoi mezzadri, nonchè con Graziano Paolino e Filippo e Sabatino Paolo, i carabinieri nulla aggiungevano a quanto già riferito nel loro primo rapporto.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, il quale partecipò all'ampia e laboriosa istruzione, venendo a diretto contatto con i numerosi testimoni, ritenne di poter sintetizzare il suo pensiero in ordine all'alibi in questione nel modo seguente (foll. 529,530,vol.I): "Alle ore 5,30 circa di quel tragico mattino, ritornando verso Sciara da un suo fondo, sito nei pressi dell'abitato, il Tardibuono incontrò, in prossimità della

./.

cappella S. Giuseppe e prima di questa nel senso da lui seguito, il Carenvale e Sabatino Paolo che procedevano in senso inverso, diretti entrambi alla cava. Al riguardo il Sabatino è stato quanto mai preciso e reciso (foll. 78,vol.I e 36, vol.II). Il Tardibuono incontrò subito dopo, e precisamente appena superata la cappella S. Giuseppe l'autista Mattina Giuseppe, che si recava con un camion ad effettuare un carico di sabbia. Ciò è certo la precisa e costante dichiarazione del Mattina (foll. 127,28,vol. I e 64,vol.IV°). Più tardi, e precisamente dopo le ore 7, il Tardibuono fu raggiunto dai muratori Valvo Giacomo e Serio Giuseppe (foll. 92,93,vol.IV) che dovevano eseguire dei lavori in una casa. Fu solo dopo aver avviato i muratori al lavoro che egli si soffermò nel magazzino ove i mezzadri Serraino Giuseppe e Calogero gli consegnarono dei carichi di carciofi (foll.15,vol.I e foll.68,69,vol.IV).
L'incontro col Carnevale e col Sabatino avvenne alle ore 5,30.
L'incontro col Mattina seguì appena qualche minuto dopo.
L'incontro con i muratori Varco e Serio si verificò dopo le ore 7.
In questo intervallo di almeno un'ora e mezzo, il Tardibuono potè avere tutto il tempo di raggiungere, con qualsiasi mezzo, la località già destinata per l'agguato, commettere il delitto e ritornare in paese ad accudire ai suoi affari, salvo a farsi vedere più tardi anche alla cava Lambertini, ove certamente si trovava quando vi accedettero i carabinieri per le prime indagini".
La Sezione Istruttoria, nell'esaminare, in rapida sintesi, l'alibi del Tardibuono insieme con quello del Di Bella espresse il seguente giudizio: "Alle deposizioni dei testi da loro indicati negli interrogatori, risulta che il Tardibuono, il 16 maggio 1955 da prima delle ore 6 a dopo le ore 7 non fu visto da alcuno e che la presenza del Di Bella in paese fu notata non prima delle ore 7,45. Sicchè entrambi potevano bene avere il tampo e il modo di raggiungere la località destinata per l'agguato, consumare il delitto e tornare in paese e farsi notare".
La Corte di primo grado, ha, invece, affermato l'assoluta inconsistenza dell'alibi in esame, battendo due vie: da una parte, ha ritenuto false le dichiarazioni di tutti i testimoni indicati dal Tardibuono (i due Serraino, i due Graziano, Mattina Giuseppe e Sa

./.

batino Paolo); dall'altra, valorizzando l'ipotesi prospettata dai carabinieri nel loro ultimo rapporto, ha fissato alle ore 6,27 l'incontro del Tardibuono con i due Baratta e con i coniugi Giuliano Giuseppe e Minuto Rosalia ed, attribuendo al primo una particolare celerità nel camminare (velocità di fuga), ha affermato che il predetto incontro si verificò dopo la consumazione del delitto: il silenzio serbato al riguardo dal Tardibuono e il comportamento sospettoso che egli avrebbe tenuto in quell'occasione starebbero a dimostrare che quell'incontro non fu da lui considerato utile perchè tardivo.

Questa Corte non può sottrarsi al dovere di compiere un'attenta valutazione critica delle opinioni sopra riferite, giacchè esse attengono ad uno dei punti certamente più importanti di questo processo.

Piuttosto semplicistico e superficiale si appalesa il ragionamento formulato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale e nella sentenza di rinvio a giudizio. Ed invero non può seriamente ammettersi che colui il quale abbia deciso di appostarsi per consumare un omicidio attenda proprio l'ultimo momento per portarsi sul luogo dell'agguato. Una tale ipotesi è tanto più da escludere quando, come nel caso in esame, non sia in alcun modo dimostrato che l'omicida disponesse di un mezzo celere onde raggiungere per altra via il luogo del delitto, dopo di essersi incontrato con la vittima designata.

Perspicace deve, invece, ritenersi il ragionamento della Corte di primo grado, che è anche sorretto da ragioni di ordine logico. Detta Corte, infatti, ha ravvisato un'assoluta incompatibilità tra lo incontro indicato dall'imputato per dimostrare il suo alibi è quello con i due Baratta, emerso attraverso le indagini in modo del tutto naturale e spontaneo e quindi in un modo che ne garantisce l'assoluta veridicità. Tale incompatibilità costituisce davvero l'elemento decisivo in base al quale più tranquillamente affermarsi la falsità delle testimonianze dei due Serraino, dei due Graziano, di Mattina Giuseppe e di Sabatino Paolo. Ed invero, tenuto conto della breve distanza che intercorre tra l'abitato di Sciara e

./.

il luogo degli incontri (tra detto abitato e la cappella S. Giuseppe corre la distanza di metri 175), i Baratta, nonchè il Giuliano e la Minuto avrebbero dovuto almeno vedere avanti a loro il Carnevale e il Sabatino Paolo, mentre non soltanto non lo videro, ma, come meglio si vedrà di qui a poco, li seguirono dopo almeno una ventina di minuti, onde si spiega che essi non ebbero nemmeno a percepire l'esplosione dei colpi di fucile. Pertanto non può riconoscersi alcuna validità alla spiegazione che il Tardibuono cercò di fornire in dibattimento quando cercò di collecare l'incontro con il Sabatino ad una distanza maggiore dalla cappella S. Giuseppe (300 o 400 metri), anteponendolo a quello con i Baratta. Tale spostamento, infatti, appre insufficiente a spiegare il distacco assai più rilevante tra il gruppo Sabatino-Carnevale e il gruppo Baratta - Giuliano - Minuto; esso, inoltre, è anche contrastante con quanto fu asserito dall'imputato medesimo in ordine alla ubicazione del fondo "Granato" il quale si troverebbe soltanto 250 metri dopo la predetta Cappella per chi viene da Sciara. Così stando le cose, non può negarsi vigore logico all'argomentazione che la Corte di primo grado ha tratto dalla cennata incompatibilità, ponendo in evidenza che, se il Tardibuono a dimostrazione del suo alibi, ritenne di dover indicare dei testimoni compiacenti e non le persone che aveva effettivamente incontrate, vuol dire che egli non ritenne utile ai suoi fini le testimonianze di queste ultime. Senonchè deve subito aggiungersi che non per questo è lecito affermare, sulla base della predetta rgomentazione che l'incontro Tardibuono - Baratta ebbe sicuramente a verificarsi quando il primo tornava in paese dal luogo del delitto.

Per poter accettare tale conclusione dovremmo trovare nel processo elementi di prova più o meno convergenti; mentre, invece, un attento e ponderato esame induce a riconoscere non soltanto che elementi di tal genere non esistono, ma anche che esistano, invece, numerosi elementi nettamente divergenti.

Si osserva al riguardo che il primo giudice ha, prima di tutto, compiuto uno sforzo fin troppo evidente per dimostrare che il Tardibuono potè trovarsi a 150 metri dalla Cappella S. Giuseppe dopo solo 27 minuti dalla consumazione del delitto; sicchè, fissata tale consumazione alle ore 6, ha ritenuto di poter affermare che il predet

./.

34.

to imputato potè trovarsi nel luogo ove avvenne l'incontro alle ore 6,27. All'uopo ha parlato di velocità di fuga, manifestando il convicnimento che in 27 minuti il Tardibuono ben potè percorrere la distanza di chilometri 3,625, cheè quella che corre tra il luogo del delitto e il luogo ove avvenne l'incontro con i Baratta: epperò, per giustificare tale convicnimento, ha anche accennato che il predetto imputato, in alcuni punti, ben potè attraversare le campagne, abbreviando il percorso di almeno 300 metri. Senonchè tale ricostruzione ipotetica suscita gravi perplessità: nel 1955 il Tardibuono aveva quarantanove anni e non appare perciò verosimile che egli potesse tenere una velocità di fuga per un tempo piuttosto rilevante; d'altra parte, a prescindere dalle accidentalità del terreno, che gli accertamenti generici denunciano, non sembra che in un periodo in cui le campagne erano in piena vegetazione, fosse possibile conseguire un vantaggio attraversando fuori della strada. Comunque è indubitabile che siamo nel campo di una mera possibilità e non in quello della certezza. Vediamo, allora, se l'ipotesi, che, con rigore di calcoli sia in ordine alle distanze che in ordine al tempo impiegato per percorrerla, la sentenza impugnata ha prospettato, trovi almeno conforto nella altre risultanze specifiche, che attengono all'ora dello incontro. A tal proposito si è accennato che la sentenza predetta ha ritenuto di poter ritardare tale incontro rispetto all'ora indicata dai Baratta. Questa Corte, dopo attenta e scrupolosa valutazione, ritiene di poter affermare che lo spostamento dell'ora dell'incontro è assolutamente abitrario. L'avvio, allo arbitrio fu dato dai carabinieri nel loro rapporto del 10 luglio (fol. 254,vol.I), nel quale, riportando la voce di un confidente, riferirono che l'incontro era avvenuto "dopo le ore 6". Nel fare tale indicazione, essi non tennero alcun conto di quanto fu affermato direttamente dai testimoni, i quali, almeno in un primo tempo, furono concordi nel far riferimento a "prima delle ore 6".

E valga il vero.

Il Baratta Calogero, nella sua prima dichiarazione ai carabinieri (fol. 48,vol.I), pose la sua partenza da Sciara a "poco prima delle

./.

ore 6", mentre suo figlio Antonino (fol. 49,vol.I) usò la frase più generica "verso le ore 6". Senonchè, nella sua seconda dichiarazione resa ai carabinieri il 13 giugno 1955 (foll. 349,50,vol. I), il predetto Baratta Calogero fu molto più preciso su tale punto avendo dichiarato: "La mattina del 16 maggio mi sono alzato verso le 5,30 e subito dopo, assieme a mio figlio Antonino, mi sono recato nella contrada "Cozze Secche", dove posseggo un lotto di terreno assegnatemi con la riforma agraria. Nel percorrere lo stradale comunale per Termini fino all'imbocco del viottolo che conduce all'abbeveratoio "Poddicino", non fui sorpassato dall'autocorriera che parte da Sciara alle ore 6. Da questo abitato e fino ad imboccare questo viottolo potei impiegare dai 25 ai 30 minuti".
A seguito delle confidenza ricevuto in ordine all'ora dell'incontro i carabinieri lo interrogarono nuovamente, ma il Baratta Calogero riaffermò che la sua partenza da Sciara era avvenuta "verso le ore 6 circa" (fol. 133,vol.IV).
A questo punto, però, occorre tener presente che i due Baratta, padre e figlio, in quell'occasione, si trovavano insieme con i coniugi Giuliano Giuseppe e Minuto Rosalia: si è perciò possibile controllare le loro indicazioni relativa all'ora con quelle contenute nelle dichiarazioni rese dai predetti coniugi. Ebbene il Giuliano, interrogato dai carabinieri ebbe a dichiarare testualmente (fol. 377,vol.I): "Siamo partiti dal paese verso le ore 5,30 circa. Non sono in grado di precisare l'orario in quanto sprovvisto di orologio. Posso, però affermare che, quando siamo partiti, la corriera per Termini, che aprte da Sciara alle ore 6, non era ancora partita". E la Minuto egualmente dichiarò (fol. 379,vol.I): "La mattina del 16 maggio siamo usciti da casa per recarsi in campagna, poco prima che partisse la corriera da Sciara per Termini". Vero è che il Baratta Antonino, nuovamente interrogato dai carabinieri in data 30 giugno 1955, dichiarò di essere partito da Sciara qualche tempo dopo la partenza della corriera delle ore 6 (fol.358, vol.I); ma occorre considerare che tale diversa indicazione fu fornita quando il testimone Salamone Giovanni fu invitato a riconoscere i due individui che egli aveva visto attraversare la trazzera "Poddicino" cavalcando un mulo, individui nei queli i carabinieri ritenevano di poter identificare gli uccisori del Carnevale.

./.

Pertanto si spiega facilmente l'attitudine del Baratta Antonino quindicenne, a ritardare un pò la partenza da Sciara per tema di essere sospettato come autore del delitto. Per altro è degno di nota il fatto che, nella stessa occasione, il Baratta Calogero tenne ferme le indicazioni che aveva fatto precedentemente; ed è pure degno di nota che lo stesso Baratta Antonino, quando fu interrogato dal consigliere istruttore (fol.18,vol.IV), confermò senza alcuna modificazione la sua prima dichiarazione ai carabinieri.
La Corte di primo grado ha preferito ancorarsi all'ultima concorde versione dei due Baratta; quella fornita in dibattimento.
In tale sede il Baratta Calogero dichiarò (fol.49,vol.VIII): " Non ricordo con precisione l'ora...., ma era dopo che si era avviata la prima corriera..... che parte verso le ore 6"; e il figlio Antonino, dichiarò spontaneamente (fol.51,vol.VIII): "Io non posso essere preciso sull'ora, ma ricordo che era già partito l'autobus per Termini Imerese". Se si tengono presenti le precedenti dichiarazioni di costoro, nonchè quelle, tenute sempre ferme da Giuliano Giuseppe e di Minuto Rosalia, testimoni assolutamente insospettabili di compiacenza verso il Tardibuono (si tratta dei suoceri di Esposito Andrea di Salvatore, gravemente minacciato nel "baglio" da Panzeca Giorgio alla presenza degli altri tre dipendenti della principessa Notarbartolo e costratto a versare la somma di lire cinquemila per aver arbitrariamente tagliato un alberello), si può essere veramento certi che fu data loro l'imbeccata.
Queste considerazioni valgano a dimostrare che l'ora fissata nella sentenza impugnata con riferimento all'incontro Baratta-Tardibuono non può essere accettata, perchè arbitraria. Ma, data la particolare importanza dell'argomento, questa Corte ritiene doveroso prendere in esame anche tutti gli altri più importanti elementi di riscontro che nel processo si rinvengono a che la sentenza impugnata ha avuto il torto di ignorare completamente.
Un posto di onore spetta in proposito alla dichiarazione resa da Montagna Antonino ai carabinieri (fol.93,vol.I), confermava al con

./.

sigliere istruttore (fol. 15, vol.IV) e in dibattimento (fol.125, 26,vol.VIII). Leggesi in detta dichiarazione: "Ricordo con precisione che, dopo circa 10 minuti che il Rizzo mi aveva informato che aveva visto una persona bendata e il Carnevale avanti, transitò pel beveratoio "Poddicino" certo Baratta Calogero in compagnia del di lui figlio, entrambi a cavallo ad un mulo.Il Baratta era diretto nel suo fondo che si trova circa 500 metri dalla mia proprietà....".

Orbene, pur senza dare particolare importanza alla "precisione del ricordo", ritiene la Corte che tale testimonianza sia decisiva per escludere che l'incontro Tardibuono - Baratta nei pressi della Cappella S. Giuseppe sia potuto avvenire alle ore 6,27: infatti, se può ammettersi che i 10 minuti di una persona non abituata a misurare il tampo con l'orologio possano essere anche 20 o 30 minuti quando sia trascorsa un'ora. Ed un'ora allo incirca sarebbe appunto trascorsa, se si dovesse accettare per buona la ricostruzione laboriosamente compiuta dalla sentenza impugnata, dal momento che, tenuto conto delle distanze e degli esperimenti compiuti dai militari dell'arma (fol.78,vol.II), sarebbe stata necessaria ai Baratta circa mezz'ora per portarsi dal luogo dell'incontro al fondo di proprietà del Montagna.

Un altro importante ed insospettabile elemento di controllo fornisce il testimone Cappadonia Giuseppe, gestore della cava di pietre esistente nel fondo Baratta (foll. 181,vol.I e 144, vol.IV). Egli pone alle ore 6 la sua partenza in autocarro da Cerda per raggiungere la predetta cava e alle ore 6,45 l'arrivo in questa del Baratta Calogero, che lo informò del macabro rinvenimento. Tale testimonianza, poi, non soltanto trova una valida conferma nelle dichiarazioni di Dioguardi Calogero (fol.180,vol.I) e di Meli Salvatore (fol.181,vol.I), ma è anche agevolmente armonizzabile con la testimonianza del Montagna sol che si abbondi un pò nel calcolo dei dieci minuti indicati da quest'ultimo.

Non può non rilevarsi, infine, che, sulla copertina del fascicolo relativo al sopraluogo compiuto dal brigadiere Soffietti Marcello (fol.19,vol.II), trovasi segnata come ora del rinvenimento del cadavere del Carnevale da parte del Baratta Calogero quella delle 6,30.

Anche tale circostanza appare importante quando venga inserita e

./.

valutata nel complesso di tutte le altre risultanze processuali, in quanto esprime un calcolo che, sia pure approssimativamente, fu compiuto nella immediatezza del fatto proprio dai carabinieri ai quali il Baratta si presentò per denunciare l'avvenuta consumazione del delitto.

Per ritardare il rinvenimento del cadavere, spotandolo verso le ore 7, la sentenza impugnata è stata costretta a far correre anche il Baratta Calogero e ad escludere che costui abbia avvertito il bisogno di fermarsi per alcuni minuti, almeno quando tornò in paese a piedi per compiere il dovere civico di informare i carabinieri. Si è detto al riguardo che egli era certamente emozionato e che perciò procedette con passo celere. Questa Corte non vuol contrastare quest'affermazione sul piano psicologico, ma non può non rilevare che non sembra rispondente alla realtà della vita che il Baratta Calogero non abbia sentito il bisogno di trattenersi un pò con il Cappdonia e con gli altri presenti nella cavaprima di ripartire per il paese e ciò sia per sfogare in quelche modo la sua emozione, sia per il bosogno di concedersi, per i suoi quarantasei anni, un pò di riposo. In ogni caso, poi, sembra eccessivo affermare che egli fece addirittura una marcia forzata per recarsi in caserma; tanto più che, avendo rinunnciato a servirsi del mulo non v'è davvero da pensare che egli abbia avvertito la esigenza di una particolare premura.

Comunque, siamo anche qui nel campo sconfinato dell'ipotetico e non può considerarsi lecito attribuire carattere di certezza ad ipotesi che sono contrastate e resistite da numerose altre risultanze processuali.

Queste considerazioni, ponendo in evidenza gli elementi di prova più importanti che contrastano l'ar omentazione logico che la Corte di primo grado ha posto abase del suo convincimento, vale a dimostrare che, a tutto voler concedere, le conclusioni, che la predetta Corte ha ritenuto di poter adottare come certe, non sono tali: esse non sono nemmeno probabili, bensì meramente ipotetiche, per cui lasciano aperto l'aditò ai dubbi più seri e più gravi.

Tali dubbi, poi, non possono certo essere eliminati dai rilievi che sono stati accennati in ordine al comportamento che, in occasione dell'incontro, avrebbe tenuto il Tardibuono, il quale si sarebbe mostrato sospettoso e contrariato. Anche tale punto questa

39.

Corte ritiene necessario soffermarsi al fine di evitare che si dia vita alle ombre.

Prima di tutto deve rilevarsi che è inesatta l'affermazione contenuta nel terzo rapporto dei carabinieri (fòll. 253,54,vol.I), secondo la quale la prima notizia dell'incontro Tardibuono - Baratta sarebbe stata loro fornita da un confidente. E' vero, invece, che a parlarne per primo fu il Baratta Antonino nella dichiarazione del 20 maggio 1955 (fol. 49,vol.I). Ed è destituito di serio fondamento l'accenno, che i carabinieri fanno, ad un tentativo di reticenza che vi sarebbe stato da parte del Baratta Calogero su tale punto: ciò non soltanto perchè costui, a specifica domanda, non esitò ad ammettere che l'incontro vi era stato, ma anche perchè se il suo silenzio sul punto fosse stato volontario, non avrebbe certamente mancato di dare l'imbeccata al figliuolo quindicenne, che avrebbe taciuto la circostanza. E' strano, piuttosto, che i carabinieri, i quali procedettero con tanto impegno al controllo dell'alibi del Tardibuono, non abbiano tenuto nel debito conto la circostanza, prendendola in considerazione soltanto in un secondo tempo. Questi rilievi concernono il comportamento di Baratta Calogero che, in verità nessuno ha mai indicato come persona che avesse motivo di esser tenero nei confronti del Tardibuono. Ma è molto più interessante osservare da vicino le testimonianze rese dal predetto Baratta e dai coniugi Giuliano-Minuto con specifico riferimento alle modalità dell'incontro. Riferì il primo (fol.374,vol.I): "Il Tardibuono giunto alla nostra altezza ci salutò dicendo:"Buongiorno". Al saluto del Tardibuono rispondemmo tutti ad una sola voce, poi il Giuliano Giuseppe domandò al Tardibuono da dove stesse venendo e questi: "sono andato a raccogliere i carciofi"; e più oltre, a specifica domanda, aggiunse:".... vedendoci non mi è sembrato che avesse cercato di nascondersi alla nostra vista". Affermò il secondo (fol. 377,vol.I): "Incontrandoci, il Tardibuono salutò per primo, al cui saluto noi tutti rispondemmo. Poi, senza che nessuno glielo aveva domandato, il Tardibuono aggiunse che si era recato in campagna..... ". Dichiarò la terza (fol. 379,vol.I): "Incontrandoci, il Tardibuono Luigi ci rivolse il saluto, al quale tutti rispondemmo..... Non posso precisare se al Tardibuono sia stata rivolta qualche domanda da parte del Baratta e da parte di mio marito.....". In quest'ultimo

senso ebbe, poi, a modificare la dichiarazione resa ai carabinieri il Baratta Calogero, allorchè venne interrogato dal consigliere istruttore (fol. 178, vol.IV). Ma, vi sia stata una domanda da parte del Giuliano o vi sia stata una spontanea dichiarazione da parte del Tardibuono, non sembra a questa Corte che possano cogliersi nell'episodio elementi sintomatici, come all'accusa privata e all'accusa pubblica è sembrato possibile, aggiungendo qualcosa che non si evince dalle obiettive risultanze specifiche.

Esaurito in tal modo l'esame della testimonianza di Rizzo Filippo nonchè dell'alibi del Tardibuono, il quale ad essa è logicamente collegato per la impossibilità di riconoscere a costui il dono della ubiquità, una prima proposizione conclusiva può essere formulata ed è questa; una serena valutazione comparativa di tutte le considerazioni che sono state svolte porta a riconoscere che la predetta testimonianza, se non può dirsi del tutto negativa, è di certo decisamente deludente. Trattasi, invero, di una testimonianza che, oltre a contenere in se stessa elementi che la corrodono e la svalutano, incontra ostacoli gravissimi anche nell'ambiente esterno, in quanto non si riesce ad armonizzarla con le altre importanti risultanze specifiche che sono state sopra richiamate.

A questo punto, per seguire l'iter che è stato tracciato in principio, occorre passare all'esame della testimonianza di Esposito Andrea.

La sentenza impugnata, pur definendo costui come persona di infimo livello morale, ha ritenuto tuttavia di poter credere alle sue affermazioni accusatorie. Questa Corte, dopo attenta e ponderata valutazione delle numerose dichiarazioni rese dal predetto testimone, nonchè del comportamento complessivo che egli ha tenuto, non ha alcuna esitazione ad affermare di non poter condividere tale opinione. Ed invero è sufficiente porre a raffronto da dichiarazione che l'Esposito ebbe a rendere ai carabinieri (foll. 95,96, vol.I) con quella che egli rese successivamente al consigliere istruttore (foll. 53,57,vol.IV) per avere la sensazione precisa che ci troviamo dinanzi ad un individuo senza scrupoli, il quale si introduce cautamente e subdolamente nel processo, raccontando con spregiudicatezzo, di aver tentato di estorcere la somma di lire 200.000 ai famigliari dei quattro imputati, attribuendo

./.

loro l'uccisione di un suo mulo, avvenuta in una notte dell'agosto 1954. Parla, naturalmente, di una richiesta fatta titolo di risarcimento di danni, asserendo di aver ben riconosciuto due dei quattro uccisori del suo mulo (Mangiafridda e Tardibuono) e in modo incerto un terzo (Panzeca Giorgio); ma è sufficiente esaminare gli atti deo procedimento contro ignoti, che fu instaurato per il predetto fatto delittuoso, per convincerci che ci troviamo dinanzi ad un autentico tentatico di estorsione, dovendosi escludere, per ragioni di ordine logico e psicologico, che un qualsiasi riconoscimento vi sia stato. Infatti non può assolutamente ammettersi che l'Esposito, pur avendo riconosciuto gli autori del predetto danneggiamento, non solo abbia serbato il più completo silenzio sia con i carabinieri di Sciara, dei quali era confidente, sia con il magistrato istruttore, ma abbia anche consentito al figlio Andrea di formulare dei concreti sospetti su altra persona (Badame Francesco) con la conseguente possibilità che venisse incriminato un innocente. Egli, infatti, nel rendere la sua testimonianza nel dibattimento finale di questo processo (foll. 256,vol.XIII), non potè non riconoscere che, prima di essere assunto in esame il 28 settembre 1954 dal pretore di Caccamo insieme con il figlio Andrea, ben sapeva che quest'ultimo aveva formulato delle accuse contro il predetto Badame.

Vero è che egli aggiunse di aver invitato il predetto suo figliuolo a non insistere in tal accuse; ma è evidente che, in ciò dire, egli affermò il falso, dal momento che il figlio, in quella occasione, lungi dal recedere dall'accusa, ebbe a confermarla.

Si è osservato, nella sentenza impugnata, che l'Esposito, avendo informato della richiesta di risarcimento i carabinieri di Sciara, non poteva sperare di conseguire un illecito profitto, perchè la somma sarebbe stata certamente sequestrata. Ma chi si assicura che, se avesse ricevuto le lire 200.000, l'Esposito ne avrebbe tenuto al corrente i predetti carabinieri? Chi gli avrebbe potuto impedire di riceversi la somma senza nulla riferire?

D'altra parte, si ha la precisa sensazione che egli passò baldazosamente ad accusare dell'omicidio del Carnevale il Tardibuono e il Di Bella proprio quando dovette constatare che la sua richiesta non era stata degnata di una qualsiasi risposta.

./.

42.

Sin dall'accusa privata che dall'accusa pubblica si è ritenuto di poter attribuire un valore sintomatico di diretta conoscenza degli uccisori del Carnevale al fatto che l'Esposito ebba a segnalare ai carabinieri l'incarico che il Di Bella Giovanni aveva dato a Serraino Giuseppe perchè interpellasse o facesse interpellare Galbo Vincenzo e Galbo Salvatore in ordine all'incontro che avevano avuto con esso Di Bella il mattino del 16 maggio. Ma L'argomento non appare persuasivo, perchè la predetta segnalazione ben può spiegarsi, molto più semplicemente, con il fatto che l'Esposito era assunto al rango di confidente dei carabinieri di Sciara. Si è detto pure che il consigliere istruttore, in sede di ispezione dei luoghi, fu in grado di eseguire un controllo sulle affermazioni che erano state fatte dal testimone, ma non si è considerato che l'Esposito, il quale non è certo uno sprovveduto, potè scegliere a suo piacimento il posto più adatto a giustificare il proprio assunto e potè fare tutte le altre indicazioni più consone e più appropriate. Può aggiungersi che il convincimento della falsità del testimone è pienamente ribadito dalle circostanze esteriori alle quali egli ha cercato di ancorare il suo racconto per renderlo più verosimile e quindi più attendibile: l'appagamento di uno stimolo intestinale, sul quale, some l'esperienza giudiziaria insegna puntano con una certa frequenza i falsi testimoni? Tale convincimento, lungi dall'essere attenuato, è ulteriormente confermatc dall'episodio di subornazione che l'Esposito ebbe a introdurre nel processo con la dichiarazione resa ai carabinieri di Sciara il 27 marzo 1960 e più precisamente due giorni prima che avesse inizio il primo dibattimento (foll. 96,98, vol.VIII), confermata, poi, nel dibattimento medesimo (foll. 128,133 e 140, 42,vol.VIII). Infatti, a prescindere per brevità da considerazioni di minore rilievo, l'assunto prospettato dall'Esposito secondo il quale il Tardibuono Salvatore gli avrebbe fatto promessa, oltre che della somma di lire 300.000 in contanti, anche dello immediato rilascio di cambiali a sua firma per il complessivo importo di lire 700.000, è visibilmente inattendibile per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, il Tardibuono

./.

Salvatore ha documentato che, nel marzo 1960, pendeva contro di lui davanti al Tribunale di Termini Imerese, un procedimento di esecuzione a seguito di pignoramento immobiliare fatto eseguire da Tardibuono Giuseppe, fratello di Luigi (fol. 256,vol.VIII), per cui appare attendibile il suo assunto secondo il quale i suoi rapporti con costoro non erano buoni; in secondo luogo, se tale offerta vi fosse stata, non si riesce a comprendere perchè mai l'Esposito avrebbe dovuto rifiutarla, giacchè la somma di lire 300.000 in contanti e le cambiali per lire 700.000 erano certamente più che sufficienti per soddisfare il suo desiderio di fornire alla Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere la prova dell'avvenuta subornazione.

Per sostenere l'attendibilità delle affermazioni che sono state fatte dall'Esposito su tale punto, si è fatto leva sul verbale di confronto redatto dai carabinieri di Sciara il 6 aprile 1960 (foll. 240,42,vol.VIII), rilevandosi che in esso il Di Giacomo Francesco finì con l'ammettere che, il 23 gennaio 1959, il Tardibuono Salvatore aveva avvicinato l'Esposito intrattenendosi a parlare con lui. A parte il rilievo che il Di Giacomo ebbe, poi, a ritrattare tale ammissione nel confronto che seguì davanti alla Corte (foll. 257,59,vol.VIII), è da considerare che costui è figlio di un cugino dell'Esposito (fol.191,vol.VIII): epperò può anche ammettersi che egli in un momento di debolezza, abbia aderito compiacentemente all'invito dell'Esposito di sostenere la sua tesi accusatoria; con tale interpretazione potremmo spiegarci agevolmente la presentazione spontanea ai carabinieri per il confronto. Comunque, ammesso, in linea meramente ipotetica, che un approccio da parte del Tardibuono Salvatore vi sia stato, non sarebbe lecito dedurre senz'altro da una tale circostanza la veridicità della accusa di omicidio formulata dall'Esposito, non potendosi escludere che vi sia stato da parte del primo il tentativo di far ritrattare una accusa falsa e da par-

./. (4)

(4) Così nel documento acquisito dalla Commissione. (N.d.r.)

te del secondo il proposito di trarre vantaggio dalla ritrattazione medesima. Ciò, peraltro, si è voluto accennare soltanto per completezza di motivazione, giacchè è sicuro convincimento della Corte che l'Esposito ha deposto il falso in ogni circostanza. Del resto, è proprio la moglie Salvaggio Maria ad imporgli il marchio della falsità, dal momento che nella dichiarazione da lei resa al Consigliere istruttore (fol. 58, vol. IV) possiamo leggere; "Nè io, nè mio marito vedemmo alcuno quando udimmo i colpi di fucile". Ne' varebbe osservare in contrario che l'Esposito vide, il Tardibuono e il Di Bella alcuni minuti dopo, quando trovavasi solo ed appartato per soddisfare quel tale bisogno: sarebbe fin troppo agevole rispondere che non può ammettersi, sotto il profilo psicologico, che, se egli avesse visto qualcuno subito dopo, lo avrebbe persistentemente taciuto anche alla moglie. A questo punto deve soggiungersi che, valutata nell'ambiente esterno, la testimonianza dell'Esposito incontra gli stessi ostacoli che già sono stati posti in evidenza con riferimento alla testimonianza di Rizzo Filippo.

Anch'essa, infatti non può armonizzarsi con l'incontro Baretta-Tardibuono per le ragioni già esposto a proposito della testimonianza del Rizzo, che vanno qui integralmente richiamate.

Compiuto l'esame della prova diretta, conviene passare all'esame dei vari elementi indiziari; epperò ovvie ragioni di opportunità consigliano di seguire il seguente ordine: a) fallimento dell'alibi di Di Bella Giovanni; b) ammonimenti fatti dal Tardibuono a Serio Francesca nell'ottobre 1951; c) minaccia formulata la sera del 10 e dell'11 maggio 1955 dall'individuo del quale il Carnevale non volle fare il nome; d) minaccia fatta dal Mangiafridda al Carnevale nella cava di pietra il mattino del 13 maggio 1955; e) riunione al "baglio" la sera del 15 maggio di detto anno.

Che l'alibi accampato dal Di Bella sia fallito è cosa evidentissima. La differenza tra l'ora indicata dall'imputato (ore 6 o 6,30) e quella costantemente indicata da testimoni Galbo con riferimento al pubblico orologio (ore 7,45) è senza dubbio notevole; e resta tale, nonostante l'attitudine del primo ad adeguarsi in quelche modo alle dichiarazioni dei testimoni fino

./.

ad ammettere la possibilità che lo incontro con costoro sia avvenuto proprio all'ora da essi indicata.
Ma a prescindere dal rilevare, che, come l'accusa pubblica ha finito col riconoscere, al fallimento di un alibi non può attribuirsi che un valore indiziario assai modesto, vi è un argomento di natura logica che svuota l'indizio in esame di ogni serio contenuto. L'argomento è questo: se, come si afferma nella sentenza impugnata, tutti i dipendenti di casa Sciara furono, in quel tragico mattino del 16 maggio, premurosi di farsi vedere in paese e se il Tardibuono, che insieme con il Di Bella avrebbe consumato il delitto, riuscì a trovarsi nei pressi della Cappella S. Giuseppe alle ore 6,27, perchè mai l'imputato di cui ci stiamo occupando avrebbe dovuto comportarsi con tanto pigrizia di farsi vedere non prima delle ore 7,45?
D'altra parte, è fin troppo eveidente l'impossibilità di attribuire grande rilevanza alle modificazioni che l'imputato ha introdotto su tale punto nei suoi interrogatori al consigliere istruttore (foll. 13 e 24,26,vol.III), nonchè in quello reso nel dibattimento finale (fol.171,vol.XIII). Infatti è del tutto naturale che, riferendosi l'accusa che gli veniva contestata alle ore 6, egli abbia cercato, in un primo tempo, di collocare proprio a detta ora il suo incontro con i due Galbo nel caffè dello Scozzari.
Passando ad esaminare l'indizio sub b) osserva la Corte che non si può fondatamente dubitare che la Serio Francesca, ha, in linea generale, riferito fatti e circostanze rispondenti a verità; sicchè, pur essendo l'episodio dell'ottobre 1951 affidato soltanto alla sua testimonianza, deve ritenersi ch'esso ha un sicuro addentellato nella realtà nonostante il persistente diniego del Tardibuono. In tale valutazione di carattere generale questa Corte si trova di accordo con quella di primo grado. Il dissenso, però, sorge quando ci facciamo ad esaminare il preciso tenore delle frasi che la donna ha riferito. Al riguardo non può non sottolinearsi che, nell'esposto di denuncia (fol. 5,vol.I) e nella dichiarazione resa al Procuratore Generale di Palermo (fol.1 retro, vol.I), si trova inserita tra le altre,

./.

una frase (" se no sarà condannato"), che non si rinviene nelle sue dichiarazioni rese ai carabinieri (foll.129,30 e 130,32,vol.I). Il primo giudice ha ritenuto di poter spiegare tale situazione rilevando che la prima dichiarazione, come si evince dal processo verbale che la contiene, fu raccolta dal brigadiere Giacalone in casa della donna e quindi in modo necessariamente sommario. Ma tale spiegazione non può considerarsi soddisfacente, giacchè è del tutto legittimo un altro interrogativo; perchè proprio la stessa frase manca anche nell'altra dichiarazione che fu riceyuta in modo più ampio e più solenne in Palermo personalmente dal colonnello Giannone? Nè si dica che in questa seconda dichiarazione la donna ebbe anche a confermare l'esposto di denuncia: sta di fatto che il verbalizzante non si accontentò di tale conferma e pretese un racconto particolareggiato anche dell'episodio in questione. Alla stregua di tali rilievi, e più che fondato il sospetto che la frase "se non sarà condannato" non sia stata mai pronunciata dal Tardibuono e che sia stata inserita nell'esposto per trasformare quella che poteva essere un'esortazione più o meno amichevole in una grave denuncia. Secondo tale interpretazione la Serio, la quale è analfabeta avrebbe conservato il ricordo della frase predetta all'atto della presentazione dell'esposto al Procuratore Generale di Palermo e lo avrebbe dimenticata, per la sua non rispondenza alla realtà, quando, qualche giorno dopo e più precisamente il 25 maggio, venne interrogata dal colonnello Giannone. Nè, per contrastare tale sospetto, vale porre in evidenza la condotta lineare tenuta dalla Serio in questo processo: può osservarsi in contrario che, dal punto di vista psicologico, una non buona disposizione di animo o una disapprovazione morale possano facilmente diventare aggressive ed accusatrici soprattutto quando vi sia qualche vuoto da riempire. Potrebbe osservarsi che il Tardibuono, pol negare in toto la circostanza in esame l'ha pienamente addolorata; ma nemmeno tale osservazione potrebbe essere accettata perchè, sotto il profilo psicologico, è ben comprensibile che un imputato abbia attitudine a negare tutte le circostanze che le vengono contestate quali elementi di prova della sua colpevolezza.

Concludendo, ritiene questa Corte di poter affermare che l'indizio in esame è piuttosto vago ed incerto, essendo quanto meno molto

./.

dubbio che le frasi esortative siano state accompagnate dalla frase minacciosa. Inoltre il vigore dell'indizio è anche attenuato dalla circostanza che l'episodio rimonta a circa quattro anni prima.

Per quanto riguarda la minaccia che il Cernevale subì la sera del 10 o dell'11 maggio 1955 da parte di un individuo del quale non volle fare il nome (indizio sub c), osserva la Corte che il tenore dei suggerimenti che precedettero la minaccia porterebbe ad inquadrare l'episodio nell'attività sindacale ovvero nell'attività politica che il Cernevale svolgeva. Questa seconda ipotesi sembra avvalorata non soltanto dall'esplicito invito a ritirarsi dal P.S.I. che al Cernevale sarebbe stato fatto, ma anche dalla circostanza che, come si legge nel primo rapporto dei carabinieri (fol. 44 vol. I), si era "nel pieno fervore di una campagna elettorale". Tanto la Serio Francesca che il Russo Suorechiara Sebastiano, i quali si ebbero la confidenza, hanno espresso il convincimento che a formulare i suggerimenti e a-d accennare la minaccia sia stato un mafios di Sciara e più precisamente uno dei quattro imputati e un loro accolito. Devesi, però, riconoscere che, mentre non vi sono sicuri elementi che avvolorino tale identificazione, non mancano elementi che sembrano contrastarla. E' da considerare al riguardo che, mentre la Serio accennò all'offerta di un buon regalo che avrebbe consentito al figlio di vivere senza lavorare (fol. 133, vol.I), il Russo, sia nella dichiarazione ai carabinieri (fol. 313;vol. I), sia in quella resa al consigliere istruttore (foll. 95 retro-96,vol. IV), parlò di offerte di danaro che al Carnevale sarebbero state fatte" per indurlo a recedere dalla sua attività di sindacalista"

Soltanto in dibattimento il predetto testimone modificò tale affermazione, parlando di "promesse di concessioni di terre": epperò è fin troppo evidente che tale modificazione fu introdotta col preciso intendimento di rendere più agevole la identificazione dell'innominato.

Tale essendo la situazione processuale, ritiene la Corte che non possa esservi certezza in ordine alla provenienza dell'avvertimento con l'ovvia conseguenza che l'indizio non può pesare molto a carico degli imputati.

Può aggiungersi che il dubbio in ordine a tale provenienza è reso

./.

più serio è più grave della constatazione che il Carnevale non ebbe a fare il nome di chi gli parlò la sera del 10 o dell'11 maggio nemmeno quando, secondo l'assunto della Serio e del Russo, ebbe a riferire la minaccia che aveva subito il mattino del 13 maggio da parte del Mangiafridda, mentre, se la provenienza fosse stata la stessa, sarebbe stato del tutto logico e naturale ch'egli non avesse persistito nel silenzio.
Ed un'altra considerazione può anche aggiungersi: il proposito, dal Carnevale manifestato, di svelare il nome dell'individuo in un pubblico comizio fa propendere a ritenere il carattere strettamente politica e partitico dell'episodio.
Il carattere della gravità non potrebbe certamente disconoscersi all'episodio della minaccia che, secondo il riferimento della Serio, del Russo Sorechiara e del Tardibuono Filippo, sarebbe stata compiuta dal Mangiafridda il mattino del 13 maggio (indizio sub d). Senonchè, a prescindere dal rilevare che esso è stato riferito in modo molto diverso dai tre depositari della confidenza, questa Corte non può non osservare che l'episodio non ha trovato conferma nè nella testimonianza del maresciallo Pierangeli Dante (foll.214,15,vol.VIII), nè in quella del capo cantiere Raminghi Giuseppe (foll. 32,33,vol.IV), nè in taluna delle testimonianze dei numerosi operai che si trovarono presenti nella cava (D'Amore Giuseppe a fol.34,vol.IV) D'Amore Silvestro a fol.35,vol.IV; Sabatini Paolo a fol.36,vol.IV; Pizzo Calogero a fol. 37,vol.IV; Selvaggio Ignazio a fol.38,volIV; La Duca Antonino a fol.39,vol.IV; Patti Salvatore a fol.41,vol.IV; Di Pascale Francesco a fol.44,vol.IV; Di Pasquale Pasquale a fol.45 volIV; e tanti altri ancora). D'altra parte appare poco verosimile che ad una minaccia così grave, il Cernevale non abbia reagito in qualche modo; mentre, tenuto conto del suo temperamento particolarmente vivace e focose, sarebbe stato del tutto naturale che avesse fatto le sue rimostranze ed avesse segnalato al maresciallo Pierangeli le parole e i gesti del Mangiafridda. Tale considerazione appare ancora più consistente quando si tenga presente l'attitudine del Carnevale a rivolgersi ai carabinieri per sollevare le sue proteste anche per cose di minore importanza (foll. 459,vol.I e 97,vol.IV). Inoltre, pur con il doveroso

./.

rispetto per il dolore incommensurabile della sventura Serio, non può non rilevarsi che non sembra del tutto innocente il comportamento che essa tenne nei confronti dell'operaio Rampolla Ernesto (fol.195,vol.IV). Ed invero, se si considera che il predetto testimone affermò di essere stato esortato a testimoniare nel senso che gli veniva indicato, ("ebbe ad esortarmi a dichiarare, non appena fossi stato interrogato, che il Mangiafridda ed il Panzeca erano venuti alla cava a minacciare il di lei figlio"), non sembra che possa affermarsi che vi fu soltanto un invito a dire la verità e la benevole interpretazione che il primo giudice ha voluto dare all'episodio è certamente divergente dalla realtà. Opina, peraltro, la Corte che l'episodio medesimo non sia stato completamente inventato. Qualcosa il Carnevale dovette riferire almeno alla madre. Può fondamente ritenersi, però, che, dopo il delitto, l'episodio sia stato ingigantito ad ampliato, onde farlo apparire come il preannunzio di esso. In tal modo può spiegarsi che la Serio, il Russo e il Tardibuono Filippo ne diedere versione diverse; ed in tal modo può anche spiegarsi il fatto che ad esso non trovasi alcun accenno nelle dichiarazioni rese dalla Serio ai Carabinieri e più particolarmente, nella prima di esse, che fu resa prima della presentazione dell'esposto di denuncia. E' fin troppo evidente, però, che l'incertezza sulle precise modalità dell'episodio, il quale se non attirò l'attenzione dei presenti, dovette necessariamente essere di scarso rilievo, non consente una valutazione della sua rilevanza nella economia generale degli altri elementi indiziari; sicchè non se ne possono trarre le gravi conseguenze che la sentenza impugnata ne ha tratto per la formazione del suo convincimento di colpevolezza.

Passando ad esaminare l'ultimo indizio, constituito dalla riunione al "baglio", tenuta dai quattro imputati la sera del 15 maggio 1955, osserva la Corte che esso avrebbe potuto avere rilevanza qualora fosse in qualche modo trapelato il motivo della riunione o l'oggetto della discussione. Invero il fatto della riunione, isolatamente considerato, non può assumere un significato particolare contro gli imputati, anche se lo si inserisca nel quadro generale e lo si coordini con tutti gli altri elementi indiziari.

Per affermare che quella riunione fu tenuta al fine di decretare

./.

la morte del Carenvale e di stabilire le modalità di esecuzione di essa è certamente necessario fare appello alla immaginazione. Vero è che questa è chiamata a svolgere un ruolo importante nella ricostruzione di un delitto, soprattutto quando le prove dirette non esistono o siano comunque manchevoli; è anche vero, però, che è sempre necessario ancorarla a sicuri elementi di carattere obiettivo che valgono a controllarla e ad agganciarla alla realtà.

Nel caso in esame tali elementi difettano, non potendosi considerare tale la lunga durata della riunione e la tendenza manifestata dagli imputati nei loro interrogatori a farla apparire più breve. Trattasi, invero, di elementi piuttosto equivoci, tanto più che a persone che avessero già maturato in cuor loro il proposito di uccidere il Cernevale, non sarebbe occorso davvero molto tempo per stabilire quello che dovevano fare. Non può non sottilinearsi infine, che la riunione non fu affatto segreta, giacchè è rimasto ampiamente provato che la porta del "baglio" rimase aperta, sicchè poteva accedervi chiunque.

Le considerazioni fin qui svolte in ordine agli elementi indiziari consentano di formulare la seguente proposizione conclusiva: dai vari indizi e dal loro collegamento non è dato desumere un sicuro convincimento di colpevolezza, in quanto una grave perplessità affiora nell'animo dei giudicanti.

Resta, così, da esaminare la causale del delitto per stabilire se possano da essa desumersi utili elementi che, integrando le altre risultanze processuali, valgono a rimuovere e ad eliminare le cennate perplessità.

E' evidente che, una volta constatata la insufficienza della prova diretta e della prova indiziaria, anche congiuntamente cosiderate, la causale, in tanto potrebbe spiegare un valore determinante, in quanto non solo appaia del tutto adeguata, ma si presenti anche come la sola possibile. Infatti, essendo anch'essa soggetta alle regole della prova indizaria, non può sottrarsi a quella chè la regola fondamentale della prova medesima: assoluta certezza del fatto indiziante e necessarietà imprescindibile della conseguenza indiziata. La sentenza impugnata, che alla causale del delitto ha dedicato una parte notevole, ha sostanzialmente espresso questo avviso.

Questa Corte, dopo un'attenta valutazione di tutte le risultanze

./.

del processo, ritiene di non poterlo condividere, in quanto non può escludersi che il delitto sia stato determinato da una causale diversa da quella che il primo giudice ha ritenuto di identificare.
E valga il vero.
La denunciante Serio Francesca, nel sua ampio esposto, ebbe a manifestare il personale convincimento che gli uccisori di suo figlio fossero da ricercare tra gli esponenti della mafia di Sciara e di Trabia (fol. 3,vol.I). Vero è che nella dichiarazione che ebbe a rendere al Procuratore Generale di Palermo allo atto della presentazione della denuncia, essa ebbe a modificare tale affermazione, in quanro dichiarò di esser convinta che i colpevoli fossero da ricercare esclusivamente tra i mafiosi di Sciara; è pur vero, però; che essa nel prima dibattimento (fol.30,vol.VIII), non potè non ammettere che l'attività svolta dal figliuolo aveva siscitato contrarietà anche nei mafiosi di Trabia. Al riguardo la Serio così testualmente si espresse: "Che la sua attività determinasse anche un contrasto con i mafiosi di Trabia, perchè interessati in gran parte ai lavori della costruzione del doppio binario e dei relativi lavori stradali, lo appresi da mio figlio che me ne parlò diverse volte al mio rientro dal lavoro".
Per svalutare tale circostanza, la sentenza impugnata ha osservato che costoro, essendo estranei alla gestione della cava, non potevano ricevere danno dalle agitazioni in generale, bensì solo da quelle che, comportando interruzione del lavoro di estrazione della pietra, compromettevano il regolare affluso di materiale estratto ai trasportatori ed ai cantieri in cui esso veniva utilizzato. Ha soggiunto che, se è vero che il 12 maggio vi fu uno sciopero, che avrebbe potuto urtare gli interessi dei mafiosi di Trabia, è anche vero che, stando al tenore dell'avvertimento fatto al Carnevale la sera del 10 o dell'11 maggio dall'individuo che è rimasto sconosciuto, l'omicidio, a tale data, doveva essere già deciso; nè i mafiosi di Trabia avevano potuto avere preventiva notizia dello sciopero che avrebbe avuto luogo il 12 maggio, non essendovi stato alcun preavviso in proposito. L'osservazione, anche se perspicace, non appare persuasiva. Innanzitutto è arbitrario ritenere che il cennato avvertimento stesse a significare che il delitto era già deciso la sera del 10 o dell'11 maggio. Fu lo stesso Carnevale a non attribuirgli

./.

alcuna particolare importanza, se, invece di rivolgersi all'arma dei carabinieri, pensò di denunciare pubblicamente il fatto in un comizio. D'altra parte, una volta riconosciuta la esistenza dell'interesse di subappaltatori di Trabia al regolare andamento dei lavori di estrazione della pietra, è un pò bizantino distinguere tra agitazioni in generale che normalmente preludono agli scioperi, e scioperi veri e propri, tanto più che i predetti subappaltatori vengano qualificati mafiosi. Inoltre, se la distinzione predetta fosse ben fondata, i mafiosi di Trabia non avrebbero avuto alcun motivo di manifestare la loro ostilità al Carnevale; eppure questi ebbe a riferire più volte alla madre che un contrasto era ormai in atti anche con costoro. Può aggiungersi che, se l'elemento cronologico può avere un certo valore sintomatico, non può non tenersi presente, che il Carnevale fu ucciso appena venti giorni dopo che era stato assunto al lavoro della ditta Lambertini. Alla stregua di questi rilievi, non può ritenersi giustificata l'esclusione perentoria di ogni causale nei confronti dei mafiosi di Trabia e la sentenza impugnata, che tale esclusione ha affermato, appare senz'altro censurabile. Per sostenere che una causale adeguata è ravvisabile soltanto nei confronti dei quattro impiegati della principessa Notarbartolo, la sentenza predetta ha fatto un'ampia rassegna di tutta l'attività svolta dal Carnevale a favore dei contadini di Sciara dal 1951 in poi, ponendo in evidenza che, in tale sua attività, il giovane sindacalista venne a contrastare gli interessi della Notarbartolo e, di riflesso, anche quelli dei suoi amministratori e dipendenti. Questa Corte non può non riconoscere che le considerazioni e le argomentazioni svolte per fornire tale dimostrazione sono in gran parte rispondenti alla realtà processuale e quindi meritevoli di considerazione. Deve, però, rilevare che spesso sono stati avvicinati atteggiamenti ed episodi molto lontani nel tempo; mentre non è stato tenuto alcun conto del fatto che dopo il 1951 e fino al febbraio 1953, il Cernevale potè rimanere tranquillamente a Sciara, senza che gli fosse torto un capello. Così, ad esempio, si è voluto collegare l'attività che il Cernevale svolse nel settore dell'agricoltura nel 1951 con quella che egli svolse nel settore medesimo dopo l'agosto 1954 al suo ritorno da Montevarchi, senza considerare che la situazione, a questa seconda data, era profondamente diversa, essendo nel frattempo intervenuta la riforma

./.

agraria del 1952 con il conseguente scorporo dal fondo di Sciara di ben 704 ettari di terreno; se, nel settembre 1954, vi fu ancora un'occupazione simbolica di terre, sotto la guida non solo del Carnevale, ma anche del parroco del paese, ciò avvenne esclusivamente perchè si volle protestare contro l'inerzia dell'ente riforma per la regione siciliana, il quale non aveva proceduto alla lottizzazione di tutto il terreno espropriato.

Si trattò, cioè, di un'attività che non era diretta contro la principessa Notarbartolo e non ledeva in alcun modo i suoi interessi economici, per cui non poteva nemmeno urtare la suscettibilità dei suoi dipendenti.

Con riferimento all'attività svolta dal Carnevale nel settore predetto, la sentenza impugnata ha anche accennato ad una lesione degli interessi economici propri del magazziniere e dei campieri, i quali, a seguito dei nuovi contratti di mezzadria che furono stipulati nel 1951 e che comprendevano non solo i prodotti del suolo ma anche quello del soprasuolo, avrebbero perduto molti "contributi di guardiania". Senonchè, a prescindere dal rilevare che il Carnevale trovò l'amministrazione della principessa corriva verso la soluzione da lui patrocinate, giacchè, come si evince chiaramente dagli atti, se qualche disaccordo vi fu, esso riguardò soltanto la misura in cui i prodotti del suolo e del soprasuolo dovevano essere ripartiti tra proprietari e mezzadri, possono farsi due considerazioni fondamentali: a) i tre campieri (Panzera, Di Bella e Tardibuono) furono assunti, come è pacifico, soltanto nel 1952 e quindi nessuna perdita potevano subire, essendo la stipulazione dei nuovi contratti di mezzadria avvenuta prima della loro assunzione; b) comunque, ammesso che nutrissero egualmente sentimenti di ostilità e di odio verso il Carnevale, se una qualche reazione avessero ritenuto di dover spiegare nei confronti di lui, non avrebbero, verosimilmente, lasciato trascorrere tanto tempo.

La Corte di primo grado, però, ha anche affermato che l'amministrazione della principessa Notarbartolo era direttamente interessata al normale funzionamento della cava; sicchè l'attività sindacale che il Carnevale incominciò a svolgere tra gli operai che in essa erano occupati colpiva direttamente anche la predetta amministrazione. Que-

./.

sta Corte non può non manifestare su questo punto il suo più netto dissenso. Ed invero, se si considera che il contratto stipulato con la ditta Lambertini per la durata di nove anni (fl.41, vol.IX), era nel suo primo anno di applicazione (era stato stipulato il 29 ottobre 1954) e prevedeva il pagamento da parte della cennata ditta di lire 15 per ogni metro cubo di materiale estratto con la garanzia di un minimo di produzione annua pari a lire 1.000.000, si comprende agevolmente come un interesse economico dell'amministrazione della principessa non fosse ravvisabile, se non in una forma scarsamente rilevante e del tutto marginale. E tale avviso, per la verità, ha espresso anche il Procuratore Generale di udienza. Infatti la pietra, per la parte che non veniva estratta restava nella cava e non poteva costituire motivo di preoccupazione, perchè non era certo una merce deperibile. D'altra parte, le agitazioni sindacali e gli scioperi, essendo consentiti dal nostro ordinamento costituzionale, non avrebbero mai potuto facultare la ditta Lambertini a richiedere la rescissione del contratto. A parte, poi, tale ben chiara situazione giuridica, è evidente che l'amministrazione della principessa nulla aveva da temere da una situazione di fatto che si fosse venuta a determinare, stante la ben nota solidità finanziaria della ditta Lambertini. Il vero è che l'interesse che, in caso di agitazioni o di scioperi, veniva direttamente e concretamente leso era quello di coloro che dovevano ricevere il rifornimento delle pietre e cioè i subppaltatori di Trabia, i quali, con l'arresto della loro attività, sarebbero potuti incorrere in una grave inadempienza contrattuale. E' appena il caso di aggiungere che la mancanza di un concreto interesse economico dell'amministrazione Notarbartolo porta necessariamente a riconoscere la mancanza di un interesse anche dei suoi dipendenti, i quali, se si recavano nella cava, ciò facevano per accertare i quantitativi di pietra che vi venivano giornalmente estratti.

Pertanto, nemmeno con riferimento all'andamento dei lavori della cava, si riesce a ravvisare una causale nei confronti degli imputati e tanto meno una causale che possa ritenersi adeguata ad un così grave delitto. Tale considerazione non è sfuggita al primo

./.

giudice, il quale ha avvertito la necessità di parlare anche di una offessa al prestigio personale degli imputati, che ha qualificato mafiosi. In altre parole, costoro si sarebbero sentiti personalmente offesi dal comportamento del giovane sindacalista, e, dopo di averlo lungamente sopportato per tanti anni, avrebbero perduto la pazienza e sarebbero venuti nella determinazione di sopprimerlo.

Non vi è chi non veda come, a questo punto, sia necessario appuntare la indagine sulla personalità degli imputati per vedere se tale ragionamento, al quale si è agganciato il Procuratore Generale di udienza, trovi un sicuro fondamento negli atti del processo e possa essere incondizionatamente seguito.

Al riguardo deve premettersi che la sentenza impugnata ha ritenuto di poter affermare che ci troviamo dinanzi a mafiosi sulla base di un duplice ordine di ragioni: a) prima di tutto perchè i carabinieri, nei loro rapporti, hanno indicato gli imputati come mafiosi; b) in secondo luogo, perchè alcuni episodi di prepotenza emersi nel processo starebbero a convalidare l'indicazione fornita dai carabinieri.

Osserva la Corte che anche questo punto deve formare oggetto di attento esame non solo perchè è un punto indubbiamente delicato, ma anche e soprattutto perchè dalla qualità di mafiosi, che gli imputati si è attribuita, si sono tratte illazioni particolarmente gravi. Non è il caso di soffermarsi sulla digressioni di carattere storico che la sentenza impugnata ha fatto per giungere all'affermazione che i campieri sono sempre dei mafiosi. Anche se tale affermazione potesse essere accettata, non potrebbe non rilevarsi che, almeno nella più recente organizzazione del feudo in Sicilia i campieri si raccoglievano intorno al gabellato, che era il vero mafioso e che gestiva il fondo in nome del padrone assente derubandolo e spremendo, nello stesso tempo, lauti guadagni del sudore dei contadini ai quali subaffittava le terre. Questa non è certamente la situazione del feudo.Notarbartolo di Sciara, giacchè manca la figura del fabellotto e i così detti campieri sono piuttosto dei sorveglianti. Ma è evidente che la qualità di mafioso non può essere attribuita in base a riminiscenze storiche e a denominazione invalse in una regione. S'impone, pertanto, la

./.

la necessità di esaminare se l'attribuzione della predetta qualità sia giustificata dalle concrete risultanze processuali. Leggesi nel primo rapporto dei carabinieri (fol.35,vol.I): "Il personale dell'amministrazione del principe Notarbartolo dalla voce pubblica viene fatto appartenere a quella oscura e misteriosa organizzazione che in Sicilia viene chiamata mafia ed ai suoi appartenenti vengono addebitati angherie e soprusi di ogni genere in pregiudizio di mezzadri e contadini della zona". Nel corso del dibattimento, la Corte di primo grado si fece carico di approfondire l'indagine su tale punto, chiedendo precisazioni al capitano Puglisi, redattore del rapporto, e al brigadiere Giacalone, comandante la stazione dei carabinieri di Sciara. Il primo così si espresse (fol. 45,vol.VIII): "Nel verbale si dà per certa l'appartenenza dei quattro imputati alla mafia perchè tale è la voce pubblica sia di Sciara che dei paesi vicini..... Non posso fornire più specifici particolari al riguardo". Il secondo a sua volta, ebbe a dichiarare (foll.88,89,vol.VIII): "Comandavo la stazione di Sciara dal 1951, ma solo nel 1954 cominciò a circolare la voce dell'appartenenza dei quattro imputati alla mafia di Sciara. Era questa una voce generale, ma io non saprei riferire alcun episodio perchè nulla mi risulta che possa accreditare la appartenenza degli imputati alla mafia". Di mafia e di mafiosi parlano pure la denunciate Serio Francesca nel suo esposto (fol.3,vol.I) e i testimoni Esposito Salvatore (fol.54 retro,vol.IV) e Giuliano Rosario (fol.134,vol.IV).

Orbene osserva la Corte che le dichiarazioni sopra richiamate danno luogo a serie perplessità. Ed invero la voce pubblica, che per la sua orgine è anonima, non può appagare le esigenze di una prova giudiziaria. Il Procuratore Generale di udienza ha avvertito, nella sua sensibilità giuridica, la manchevolezza della prova su tale punto ed ha preferito parlare di notorietà".

Così facendo, però, egli si è discostato dalla realtà del processo dal momento che nè i verbalizzanti, nè gli altri testimoni hanno parlato di "notorietà". Ma, anche ammesso che gli atti processuali consentano di ravvisare un'ipotesi di "notorietà" dovrebbe pur sempre escludersi la sussistenza di una prova appagante su tale

./.

punto. Ed invero il Supremo Collegio (sentenza 2 maggio 1952 in Giust. Pen.1952,III,619,602) ha avuto occasione di insegnare che di "notorietà" può parlarsi in due diversi significati con conseguenze diverse: se ne può parlare con riferimento ad un fatto che tutti conoscono per nozioni ed esperienze proprie, ed, in tal caso, la "notorietà" equivale all'evidenza, in quanto il fatto si presenta all'intelletto del giudice col carattere di assolutezza e di necessità; se ne può parlare, invece, con riferimento ad un fatto che sia diffuso presso un numero anche elevato di persone, senza che nessuna di queste ne abbia sicura notizia per prova immediata e diretta, ed, in tal caso, la "notorietà" viene sostanzialmente a concretarsi in una opinione, la quale, per quanto più o meno estesa, non può formare la base di un accertamento giudiziario. Poichè nel caso in esame ricorre, come è evidente la seconda ipotesi e non la prima, non sembra che il criterio della "notorietà" al quale si è acquanciato il Procuratore Generale di udienza, possa trovare corretta applicazione;

Ma, per la verità, la Corte di primo grado, essendosi reso conto della palese insufficienza delle indicazioni sopra richiamate, si è fatto carico di un esame ampio ed analitica di vari episodi nei quali si sarebbe manifestato, a suo avviso, il temperamento mafioso degli imputati. Questa Corte, pur concordando, in linea generale, nell'apprezzamento che dei vari episodi è stato compiuto, non può non rilevare che, in alcuni casi, tale apprezzamento è visibilmente appesantito da una prevenzione nei confronti degli imputati. Così, ad esempio, non può dirsi sereno il giudizio formulato in ordine all'episodio dei fratelli Giammartino Giuseppe e Francesco, i quali furono scacciati dal fondo, che insieme coltivavano a mezzadria, per aver uno di essi consumato un piccolo furto di olive. Infatti, con riferimento a tale episodio, non è possibile parlare di sopruso, nè di prepotenza, giacchè, essendosi verificata una causa di risoluzione del contratto di mezzadria, l'atteggiamento che fu assunto dall'avvocato Marsala e dagli imputati nei confronti dei mezzadri fu sostanzialmente legittimo. Nè vale porre in evidenza con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario e farli esortare al rilascio dal brigadiere Giacalone.

./.

Cose di questo genere, che si spiegano agevolmente col desiderio di evitare le lungaggini di un giudizio, sono spesso accadute negli scorsi anni anche nelle nostre contrade, dove, per fortuna non aligna la mafia: epperò non possano essere dimostrative delle qualità di mafioso. Nè si dica che il furto di olive fu un pretesto, giacchè il vero motivo fu il fatto che i Giammartino erano iscritti al P.S.I., come il Carnevale ebbe a segnalare ai carabinieri di Sciara (fol.459,vol.I): a parte il rilievo che il contenuto di tale segnalazione trova una sostanziale smentita nella testimonianza di Riggio Salvatore, segretario comunale di Sciara, (fol.132, vol.IV), non può disconoscersi che a base della pretesa di rilascio fu posta una ragione ben fondata in diritto.

Considerazione del tutto analoghe possono farsi in ordine al comportamento che fu tenuto dal Di Bella Giovanni nei confronti di Russo Maria Rosa e di sua madre Paterniti Sebastiana, le quali furono sorprese mentre trasportavano un sacco di olive.

Infatti, anche se può ammettersi che si trattò di un comportamento inopportuno ed eccessivo, non può seriamente dubitarsi che le olive erano state rubate, anche se il pretore, per comprensibili ragioni di umanità, ritenne di dover adottare una soluzione benevole, ravvisando l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 626, n.3 C.P.

Ciò si è voluto accennare per porre in evidenza che la Corte di primo grado non sempre è riuscita a compiere una valutazione serena ed obiettiva. Ma, senza indugiare nell'esame degli altri episodi, una considerazione di carattere generale può formularsi ed è questa: gli elementi che la Corte di primo grado ha ritenuto di poter addurre come prove delle qualità di mafioso, in realtà non riescano a fornire tale prova. Essi valgono, semmai, a dimostrare soltanto una mentalità mafiosa: il che è tutt'altra cosa. Infatti una mentalità genericamente mafiosa, a parere di questa Corte, non avrebbe potuto portare ad un così grave delitto per una questione di mero prestigio; senza dire che appare anche poco verosimile che gli imputati, i quali erano stati tanto pazienti quando il Carnevale aveva operato nel settore dell'agricoltura, nel quale essi erano direttamente impegnati, siano diventati particolarmente frettolosi quando il Carnevale cominciò a svolgere la sua azione sindacale tra gli operai della cava e cioè in un settore nel quale essi non

./.

avevano da tutelare, come già si è dimostrato, interessi di una qual che importanza.

Pertanto le perplessità che si sono accennate in principio, ben lungi dell'attenuarsi, riprendano vigore, non ptendosi accettare incondizionalmente le negative valutazioni compiute dalla Corte di primo grado sulla personalità degli imputati. E le perplessità appaiono tanto più legittima quanso si desideri che i certificati penali del Di Bella e del Tardibuono non recano alcun precedente penale, mentre quello del Mangiafridda reca un precedente penale di nessuna importanza (lire 1000 di ammenda per giuoco d'azzardo). Soltanto il Panzeca ebbe a riportare, nel lontano 1930, una condanna piuttosto grave per associazione a delinquere, dalla quale peraltro, risulta abilitato: il che significa che dopo l'espiazione della pena tenne condotta ineccepibile per almeno un quinquennio. Può, pertanto, concludersi affermando che nemmeno la personalità degli imputati, attentamente scrutata, fornisce elementi idonei a sorreggere validamente la causale del delitto.

Queste considerazioni appaiono sufficienti a giustificare un'opinione nettamente contrastante con quella manifestata dal primo giudice: le risultanze processuali non consentono di affermare che soltanto nei confronti degli imputati sia ravvisabile una causale. Anche a voler prescindere dalle altre causali che furono accennate come possibili dei carabinieri e che sono certamente meno probabili, non può negarsi che una causale, non solo adeguata, ma anche del tutto aderente alla nuova attività sindacale che il Carnevale andava svolgendo, è ben ravvisabile nei confronti dei subappaltatori di Trabia.

E che dire, poi, dei risultati degli accertamenti balistici? Le perizie compiute sulle armi nel corso del primo dibattimento avevano aperto il cuore alla speranza di poter accertare la verità. Senonchè le conclusioni del perito Bruno Cateno erano troppo palesemente contrastanti con quelle alle quali erano pervenuti i periti della fase istruttoria; sicchè opportunamente la Corte ritenne necessario disporre una perizia collegiale. Ma le conclusioni assolutamente negative di questa distruggevano ogni speranza e la sorte del processo rimaneva affidato esclusivamente alla prova specifica.

./.

60.

A questo punto, riallacciando le fila del discorso, possono formularsi le seguneti proposizioni conclusive: a) la prova diretta è incerta e infida e lascia perciò adito a gravissimi dubbi; b) gli indizi, anche quando si cerca di coordinarli e di armonizzarli tra loro, come la sentenza impugnata ha cercato di fare, creano pur sempre gravi perplessità nell'animo dei giudicanti, perchè non riescono ad acquistare la forza di un sillogismo insuperabile; c) la causale, invece di funzionare come elemento integratore della prova diretta e della prova indiziaria, suscita essa stessa serie perplessità e d'altra parte non può ritenersi esclusiva; d) la prova generica non arreca alcun utile contributo per i risultati nettamente negativi della perizia collegiale.

Tale essendo la situazione processuale, questa Corte ritiene di dover riformare la sentenza impugnata, mandando assolti i primi tre imputati con formula dubitativa ed ordinando la loro immediata escarcerazione, se non detenuti per altra causa.

La Corte di Assise di primo grado, come si evince dall'ampia motivazione della sua sentenza, ebbe a formulare il suo giudizio tenendo prevalentemente conto del carattere dei personaggi della triste vicenda e della situazione ambientale. Questa Corte non ha trascurato tali elementi, ma ha ritenuto di dover compiere in ordine ad essi e a tutte le altre risultanze processuali un'attenta valutazione critica al fine di pronunciare un giudizio che fosse, al tempo stesso aderente alla realtà del processo e rispettoso dei principi fissati dalla legge in ordine alla prova. Al riguardo ha ritenuto di non dover dimenticare che la voce pubblica e la psicologica popolare, soprattutto dopo la perpetrazione di un grave delitto, sono elementi quanto mai infidi, e, diciamolo pure, sospetti; epperò ha cercato di compiere il vaglio delle risultanze probatorie non solo con scrupolo, ma anche con l'animo sgombro da prevenzioni e da passioni. Ad esame concluso, ritiene di dover aggiungere, a mò di postilla, che non una vendetta, quale che fosse, reclamano le ossa fremente di Salvatore Carnevale; non una sentenza di condanna, che colpisce comunque qualcuno, può placare, il suo spirito irrequieto, ma indubbiamente generoso.

Il ricordo di lui, che è quello di un uomo caduto nella lotta per

./.

il progresso sociale dei lavoratori, resta ben più saldamente ancorato ad una sentenza giusta, quale questa Corte ritiene di aver pronunciato. Nè si dica che la formula assolutoria dubitativa costituisce la bacarotta della giùstizia penale. E' vero, invece, che il principio della prevalenza della tutela dell'innocente sull'interesse alla condanna del reo costituisce uno dei cardini del diritto penale e, nel contempo un insoppremibile canone di civiltà: essi si presenta davvero come è stato ben detto, con la categoricità è la perentorietà di un dato immediato della coscienza. Nei confronti del Tardibuono Luigi deceduto nelle more del giudizio di appello va dichiarato la improcedibilità dell'azione penale per essersi il delitto ascrittogli estinto per morte del reo.

P. Q. M.

La Corte, letti gli artt. 150 C.P.,523 cod.pan.p., in riforma della sentenza pronunciata il 21 dicembre 1961 dalla Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere nei confronti degli imputati Mangiafridda Antonino, Panzeca Giorgio, Di Bella Giovanni e Tardibuono Luigi, sentenza impugnata dai primi tre imputati, dichiara di non doversi procedere contro Tardibuono Luigi in ordine al delitto di omicidio aggravato come in rubrica per estinzione del delitto stesso per morte del reo.

Assolva, pòi, Mangiafridda Antonino, Panzeca Giorgio e Di Bella Giovanni dal medesimo delitto, loro ascritto, per insufficienza di prove ed ordina la loro escarcerazione se non detenuti per altra causa.

Napoli, 14 marzo 1963

Il Consigliere estensore — Il Presidente

F.to — F.to

Il Cancelliere

F.to

Depositata in Cancelleria oggi 31.7.1963

Il Cancelliere

F.to Gargiulo

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 265

ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI ANTONINO MANGIAFRIDDA, GIORGIO PANZECA, GIOVANNI DI BELLA E LUIGI TARDIBUONO, IMPUTATI DELL'OMICIDIO DI SALVATORE CARNEVALE (1).

(1) Il documento 265 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione adottata nella seduta del 7 aprile 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblica esclusivamente la sentenza emessa il 21 dicembre 1961 dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere contro Antonino Mangiafridda ed altri, avendo solo tale atto, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazione conclusiva.

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 22 marzo 1965

Prot. P/788

Al Primo Presidente della
Suprema Corte di Cassazione

= R O M A =

oggetto: Procedimento Penale a carico di MANGIAFRIDDA Antonino, PANZECA Giorgio, DI BELLA Giovanni, e TARDIBUONO Luigi.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I Penale, del 3 febbraio 1965, che rigetta il ricorso del P.M. contro la sentenza 14 marzo 1963 della Corte di Assise di Appello di Napoli.

Ai fini dell'esame, da parte di questa Commissione, di atti e documenti allegati al processo, prego trasmettere in visione, con la sentenza di codesta Suprema Corte, il fascicolo processuale relativo all'oggetto, che sarà restituito nel più breve tempo possibile, ad adempimento espletato.

Ringrazio e resto in attesa di cortese sollecito riscontro.

(Sen. Donato PAFUNDI)

Data di arrivo 31-3-65
Prot. D Tit.
N. 801

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA PRESIDENZA

N. 1041 di Prot. Roma, 31 MAR. 1965 196

Risposta a nota del 22 marzo 1965 N. D/788 Alleg.

STAMPERIA REALE DI ROMA

OGGETTO : Procedimento penale a carico di MANGIAFRIDDA Antonino, PANZECA Giorgio, DI BELLA Giovanni e TARDIBUONO Luigi.

A S. E. l'On. Senatore dott. Donato PAFUNDI
Presidente della Commissione Parlamentare
d'Inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

ROMA

In esito alla Sua lettera del 22 corrente, Le comunico che non è possibile per il momento trasmettere a codesta Commissione il fascicolo processuale relativo al procedimento penale in oggetto. (2)

Il fascicolo in questione si trova ancora presso il Consigliere incaricato della redazione della sentenza, emessa dalla Prima Sezione di questa Corte e della quale è stata anche richiesta copia da codesta Commissione.

Fascicolo e sentenza saranno inviati non appena il suddetto Consigliere, da me comunque sollecitato, avrà depositato in Cancelleria l'originale della sentenza, ciò che potrà presumibilmente avvenire, in relazione alla complessità e delicatezza delle questioni da trattare, subito dopo le prossime festività pasquali.

Con distinti saluti.

IL PRIMO PRESIDENTE
(Silvio Tavolaro)

(2) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 171. (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

Data di arrivo 8 MAR 1967
Prot. 0 Tit.
N. 1485

Ricongiunto carteggio processuale al Tribunale G.I. Si Termini Imerese. in data 7/3/1967. Da Bisacquino

Doc. VII

CG/tv

Data di arrivo

Prot. 10 Tit.

N.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA PRESIDENZA

N. 1041-1391 di Prot. Roma, 31 MAR 1965 196..

Risposta a nota del N. Alleg.

STAMPERIA REALE DI ROMA

OGGETTO: Procedimento penale a carico di MANGIAFRIDDA Antonino, PANZECA Giorgio, DI BELLA Giovanni e TARDIBUONO Luigi.

A S.E. il P R E S I D E N T E
della Commissione Parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia
- R O M A -

In riferimento a richiesta dell'E. V. 22 marzo scorso, n. D/788, (3) ed a nota di questa Prima Presidenza 31 stesso mese, n. 1041, trasmetto (4) copia della sentenza emessa dalla Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione il 3 febbraio 1965 su ricorso del Pubblico Ministero nei confronti di MANGIAFRIDDA Antonino, PANZECA Giorgio, DI BELLA Giovanni e TARDIBUONO Luigi. (5)

Trasmetto altresì i relativi atti processuali in d i e c i volumi, contenuti in due cartelle, con preghiera di compiacersi disporne la restituzione ad adempimento espletato. (6)

IL PRIMO PRESIDENTE
(Silvio Tavolaro)

(3) La richiesta citata nel testo è pubblicata alla pag. 171. (N.d.r.)
(4) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 172. (N.d.r.)
(5) (6) Vedi nota (1) a pag. 169. (N.d.r.)

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Doc 265

Prot. N. 424/66 S.I.

Termini Imerese, li 13 febbraio 1967

Risposta a nota del ... N. ...

Prot. C. Tit. N. 1492

OGGETTO: D/1476 1485 1510

Alligati N. ...

TIP CORSO TERMINI ALTA

All.on. Sig. Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della Mafia in Sicilia presso
SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA

e p.c. Al Cancelliere Capo della Sez. I^a Penale della Suprema Corte di Cassazione
ROMA

Al Sig. Presidente della Corte di Assise di Appello
NAPOLI

Procedo contro Panzeca + 18, fra l'altro, per omicidio in persona di Carnevale Salvatore commesso in territorio di Sciara il 16/5/1955.-

Per detto omicidio vennero a suo tempo denunciati Mangiafridda Antonino ed altri tre, i quali, condannati dalla C. di Assise di S. Maria Capua Vetere (designata dalla Cassazione a seguito di legittima suspicione), vennero poi assolti per insufficienza di prove dalla C. di Assise di Appello di Napoli con sentenza del 31/7/1963. A seguito di ricorso proposto dal P.M. e dagli imputati, la Corte di Cassazione confermò la sentenza della C. di Assise di Appello di Napoli con sentenza del 3/2/1965.-

Poichè è impossibile proseguire l'istruzione nei confronti degli odierni imputati (Panzeca + 18) senza tenere presente il processo già definito contro Mangiafridda Antonino + 3, anche perchè alcuni testimoni, sentiti dalla P.G. nel corso delle ulteriori indagini, hanno fatto genericamente riferimento a deposizioni rese nel processo contro il Mangiafridda, ho richiesto la Corte di Assise di Appello di Napoli perchè mi trasmettesse gli atti del processo definito. Detta Corte mi ha reso noto che la Corte di Cassazione non aveva restituito il processo. Ho chiesto alla Cancelleria Penale della XXXXX Suprema Corte l'invio del fascicolo alla C. di Assise di Napoli perchè quest'ultima lo trasmettesse a questo Ufficio.

Doc. 95

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Prot. N. _____ Termini Imerese, li _____ 196___

Risposta a nota del _____ N. _____

OGGETTO: _____

_____

Alligati N. _____

TIP. CORSO TERMINI ALTA

Con nota N. 1639 di prot. del 9/2/1967 la Cancelleria Penale della Cassazione ha reso noto che gli atti del processo si trovano presso codesta Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Prego la S.V. di restituire, ove possibile, gli atti del processo all'A.G., per mettere questo ufficio in condizione di proseguire l'istruzione.-

Le sarò grato di un cenno di assicurazione, anche per conoscere quando potrò richiedere il processo alla C. di Assise di Appello di Napoli.

Distintamente

Il Giudice Istruttore
(Dott. Salvatore Buccellato)

S. Buccellato

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Prot. D/ 1476

Roma, 4 marzo 1967

Doc 25

Al Signor G.I.
presso il Tribunale di
TERMINI IMERESE

e, p.c. Alla Prima Presidenza
della Corte di Cassazione
R O M A

(Rif.n.1041/1395 del 26.4.1965)
Alla Corte d'Assise d'Appello
di NAPOLI

Con riferimento alla richiesta della S.V. n.424/66 del 13 febbraio u.s., trasmetto gli atti del procedimento penale a carico di Mangiafridda Antonino ed altri, quì pervenuti dalla Corte di Cassazione, in dieci volumi contenuti in due cartelle, per l'eventuale unione al procedimento pendente presso codesto Ufficio per l'omicidio in persona di Carnevale Salvatore. (7)

Ho ritenuto trasmettere direttamente a codesto Ufficio detti atti in considerazione dell'opportunità, ai fini dell'istruttoria in corso, che la S.V. ne abbia visione con tutta l'urgenza del caso.

(Donato Pafundi)

(7) La richiesta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 175-176. (N.d.r.)

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Doc. 205

Data di arrivo 8 MAG. 1967
P.C. T.I. N. 1510

Prot. N. 424/66 G.I. Termini Imerese, li 29 aprile 1967

Risposta a nota del N.

OGGETTO: Procedimento penale contro Panzeca Giuseppe + 18 imputati dell'omicidio in persona di Carnevale Salvatore commesso in territorio di Sciara il 16/5/1955 ed altro.

Alligati N.

TIP. CORSO TERMINI ALTA

All'On.le Sig. Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della Mafia in Sicilia presso = Senato della Repubblica

ROMA

e p.c. a S.E. il 1° Presidente della Corte di Cassazione

ROMA

All'Ill.mo Sig. Presidente della Corte di Assise di Appello

NAPOLI

Comunico alla S.V. Ill.ma che, con ordinanza di data odierna, ho disposto che gli atti del procedimento contro Mangiafridda Antonino + 3 per l'omicidio in persona di Carnevale Salvatore definito con sentenza della C. di Assise di Appello di Napoli con sentenza del 31/7/1963 confermata dalla S.C. di Cassazione con sentenza del 3/2/1965, vengano riuniti agli atti del processo di cui allo oggetto.

Detti atti, a seguito di mia precedente richiesta del 13/2/1967, (8) sono stati trasmessi a questo ufficio direttamente dalla S.V.Ill.ma.

Distintamente

Il Giudice Istruttore
(Dr. Salvatore Buccellato)

(8) La richiesta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 175-176. (N.d.r.)

TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
UFFICIO ISTRUZIONE

Data di arrivo 8 MAR. 1967
Prot. 10 Tit.
N. 1485

Sez 265

Termini Im. 7/3/1967

Serve per ricevuta di N. 10 volumi costituenti gli atti processuali relativi alla morte di Carnevale Salvatore nonchè di una copia della sentenza emessa dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 3 febbraio 1965. (9)
Quanto sopra elencato è stato consegnato a questa cancelleria da parte del Sig. Mario Burchi oggi 7 marzo 1967 alle ore 10,30.

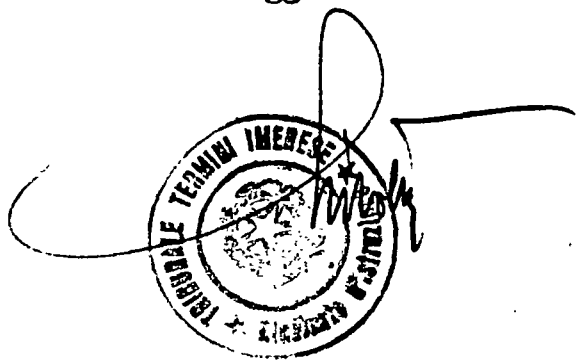

(9) Vedi nota (1) a pag. 169. (N.d.r.)

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Prot. N. ..... Termini Imerese, li 9 agosto 1972

Risposta a nota del ..... N. .....

OGGETTO: Procedimento penale contro Mangiafridda Antonino + due.-

Doc. 265

Allegati N. .....

TIP. G. ZAMPINO - MISTRETTA

Data di arrivo 11 AGO. 1972

Prot. D Tit. 3968

---==ooOoo==---

ALL'ONOREVOLE SIGNOR PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA
IN SICILIA PRESSO
SENATO DELLA REPUBBLICA
-= R O M A =-

^^^^^^^^

In esecuzione di quanto disposto da questo Giudice Istruttore con ordinanza in data 8 agosto 1972, alla presente allegata in copia (10) autentica, si trasmette alla S.V.Ill/ma gli atti processuali penali contro Mangiafridda Antonino + due, contrassegnati dal numero 2271/2/63 registro generale Corte Cassazione Roma e costituiti da due carpette contenenti numero dieci volumi.-

Con deferenza.

IL CANCELLIERE
-Dr.Nunzio Brugaletta-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
- Segreteria -

Per ricevuta
Roma, 10 agosto 1972

IL SEGRETARIO

(10) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 181. (N.d.r.)

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

- Ufficio Istruzione-

Procedimento penale contro Panzeca Giuseppe e C. - imputati di omicidio ed altro - N.424/66 R.G. G.I.=

Il Giudice Istruttore;

Vº la propria sentenza del 9.5.1972 vistata dalla Procura Generale di Palermo il 29.5.1972;

ritenuto che appare opportuna la restituzione agli uffici interessati degli atti chiesti a suo tempo in visione, e precisamente:

- Procedimento penale contro Mangiafridda Antonino di Mariano + 2 portante il n.22712/63 R.G.Corte Suprema di Cassazione;
- Procedimento penale contro Di Pasquale Vincenzo portante il n.25/52 Registro Generale Corte Assise di Palermo

che tale restituzione, data la mole e la delicatezza degli atti da inviarsi al Senato della Repubblica, deve avvenire a mezzo di corriere speciale;

P. Q. M.

Ordina trasmettersi a mezzo di corriere speciale al Senato della Repubblica gli atti di cui sopra e restituirsi alla Corte d'Assise di Palermo il processo contro Di Pasquale Vincenzo.

Termini Imerese li 8 agosto 1972.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
-Dr.Luigi Urso-

La copia autentica

Termini Imerese 8 Agosto 72

Il Cancelliere

Corte di Assise di S. Maria C. V.

Risposta a nota del di .....

OGGETTO : Procedimento penale contro Mangiafridda Antonino, Ponzica Giorgio, Di Bella Giovanni e Tardibuono Luigi.

N. 16/57 R.G. S. Maria C. V., 22.10.1977

Allig. 1

16/11/77
D
1792/4665

Alla Segreteria della Commissione di
Inchiesta sul Fenomeno della Mafia in Sicilia
ROMA

A seguito di comunicazione dell'Ufficio Istruzione Penale (11) del Tribunale di Termini Imerese del 13.10.1977 che si allega in copia, questa Cancelleria ha appreso che in data 9.8.1972 gli atti del procedimento penale in oggetto indicato, furono trasmessi, dal suddetto Ufficio Istruzione, a codesta Commissione.

Si prega, pertanto, di volere cortesemente trasmettere i suddetti atti a questa Corte di Assise, dovendo la stessa provvedere sulla sorte di numerosi reperti che giacciono da anni in questo Ufficio.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(dr. Roberto Finati)

CORTE ASSISE S. MARIA C. V.

(11) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 183. (N.d.r.)

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE - (TEL. 941772)

N. 124/66 R. G.I. Termini Im. li 13 ottobre 1977

OGGETTO: Proc.pen.contro PANZECA GIUSEPPE, MANGIAFRIDDA Antonio, PANZECA Giorgio, DI BELLA Giovanni, ed altri.

Risposta a nota n.16/57 R.G.Corte Assise S.Maria Capua Vetere, dell'8/10/77 (12)

AL Sig.DIRIGENTE LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI ASSISE di S.MARIA CAPUA VETERE

TRIBUNALE-S.MARIA C.V. 21 OTT. 1977 PROT. UFF.

RACCOMANDATA

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette, in fotocopia autentica, la sentenza emessa il 3/2/1965 dalla Corte di Cassazione a seguito dei ricorsi proposti dal Pubblico Ministero nonchè dagli imputati MANGIAFRIDDA Antonio, PANZECA Giorgio e DI Bella Giovanni avverso la sentenza del 14/3/1963 della Corte di Assise di Appello di Napoli, che assolveva gli imputati suddetti dal delitto di omicidio aggravato, per insufficienza di prove. (13) (14)

Si fa presente che gli atti processuali penali contro Mangiafridda Antonio + 2, in esecuzione di quanto disposto da questo Giudice Istruttore con ordinanza datata 8/8/1972, contrassegnati dal n.22712/63 R.G.Corte Cassazione Roma e costituiti da due carpette contenenti n.10 volumi, sono stati trasmessi in data 9 agosto 1972 a Roma alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia - Segreteria - la quale li ha ricevuti il 10/8/1972, per come risulta agli atti di questo Ufficio. (15)

Il Direttore di Sez. di Cancelleria
(Dr. Nunzio Brugaletta)

(12) (13) Vedi nota (1) a pag. 169. (N.d.r.)

(14) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 254, è pubblicata alle pagg. 105-167. (N.d.r.)

(15) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 181. (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Roma, 19.1.1978

Prot. N. 1711 /D -4670

Egregio
dott. Roberto FINATI
Direttore di Sezione della
Corte di Assise di
S. Maria Capaa Vetere

In relazione alla Sua cortese richiesta n. 16/57 R.G. in data 22 ottobre 1977, Le trasmetto, a mezzo del Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Vincenzo Rosati e dopo che gli Uffici della Segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia hanno provveduto alla riproduzione fotostatica degli atti, l'intero incanto processuale relativo al procedimento penale contro Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono. (16)

Con l'occasione sono lieto di esprimerLe, egregio dottore, i sensi della mia considerazione.

(dott.prof. Carlo Giannuzzi)

Per ricevuta
S. Maria C.V. 20/1/78

TRIBUNALE CIVILE E PENALE - S. MARIA C. V.

IL DIRETTORE AGG. DI CANCELLERIA
(Dott. Roberto FINATI)

(16) La richiesta citata nel testo è pubblicata alla pag. 182. (N.d.r.)

C/D.

REPUBBLICA ITALIANA.IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

LA CORTE DI ASSISE DI S.MARIA C.V. composta dei signori: dr.Palmiero Prisco,presidente; Tavassi Guido,giudice; e dai popolari Foschi Angelina,Del Prete F.Furio,Ronciglione Emma,Rodici Maddalena,Affinito Gilberto e Costanzo Giuseppe ha pronunziato la seguente sentenza nella causa contro:

1)MANGIAFRIDDA ANTONINO di Mariano e di Pisello Maria n.20.11.1911 a Sciara -arr.18.5.955 -det?pres.-

2)PANZECA GIORGIO di Vincenzo e Inserra Giuseppa n.5.1.1899 Ceccamo arr.18.5.955 -det.prese-

3)DI BELLA GIOVANNI fu Cosimo e Randazzo Giuseppa n.31.10.1910 a Ceccamo -arr.18.5.955- det.pres.-

4)TARDIBUONO LUIGI fu Giorgio e Savona Vincenza n.6.2.1906 a Sciara -arr.18.5.955- det?pres.-

IMPUTATI

del delitto di cui agli art.110,575,577 prima parte n.3 e 4 in relazione all'art.61 n.4 C.P. per avere in concorso fra loro,agendo con premeditazione e con crudeltà verso la persona,cagionato la morte di Carnevale Salvatore fu Giacomo.

In Territorio di Sciara il 16.5.1955

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

L'organizzatore sindacale Carnevale Salvatore nella primavera dell'anno 1955 lavorava,in qualità di manovale,in una cava di pietra sita nel territorio del Comune di Sciara e gestita dall'Impresa Lambertini. La mattina del 16 maggio,mentfe si recava da Sciara alla cava percorrendo,come di consueto,la mulattiera che attraversa la contrada "Cozze secche",egli veniva fatto segno ad alcuni colpi di arma da fucco che lo investivano in varie parti del corpo,cagionandone subito la morte. Il cadavere veniva rinvenuto bocconi sulla mulattiera in un punto ove questa era fiancheggiata da campi di grano.In uno di detti campi,alla distanza di circa dieci metri dal cadavere,parecchie spighe apparivano calpestate.Vicino al caduto venivano rinvenuti sei bossoli di cartucce per fucile da caccia calibro 12 (rapporto 27 maggio 1955, fol.19, vol.I)

Rimaneva accertato,in sede di perizia medico legale (fol.95, vol.II) che la morte era stata determinata da gravissima emorragia interna per lesioni estese di organi vitali (vena cava,arteria polmonare,pericar-

dio,polmone,fegato) nonchè da spappolamento della massa cerebrale per scoppio della scatola cranica; che i colpi dovevano essere stati cinque o sei ed erano stati esplosi da fucili da caccia caricati con cartucce a pallettoni; che tre di questi colpi erano stati esplosi al di là del limite delle brevi distanze ed avevano attinto il fianco destro,la mano destra e il braccio destro della vittima,mentre gli altri due o tre colpi,che avevano attinto la regione fronto-parietale destra e la regione naso-orbitaria sinistra,dovevano essere stati esplosi a distanza ravvicinata dopo che la vittima era stata già abbattuta mortalmente ferita; che a sparare erano state verosimilmente due o tre persone.

Il 20 maggio 1955,la madre del Carnevale,Serio Francesca,indirizzava (17) un dettagliato esposto al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo e al Comandante la Legione dei carabinieri di Palermo (fol.3,vol.I). (18)

Ella precisava nell'esposto che il povero suo figlio non aveva da temere per altri rancori se non per quelli che potevano derivargli dalla attività sindacale svolta in favore dei braccianti e disoccupati di Sciara,nè aveva mai avuto rapporti con la Giustizia se non in occasione delle occupazioni simboliche delle terre incolte,da lui promosse ed organizzate.

Che fin dall'epoca della liberazione,suo figlio aveva preso ad interessarsi dei movimenti politici di sinistra ed a propagandare,in occasione delle varie elezioni,la lista del blocco del popolo.Nel 1951 egli aveva fondato a Sciara la Sezione del Partito Socialista Italiano,che aveva ospitato per un certo tempo in casa propria e si era dato a riorganizzare la locale sezione della Camera del Lavoro,da tempo inattiva. E nel 1952 aveva cominciato a riunire ed organizzare i contadini di Sciara e li aveva indotti a richiedere l'applicazione delle nuove leggi sulla ripartizione dei prodotti agricoli.

La Serio precisava ancora che tutti i terreni vicini al paese di Sciara sono di proprietà della principessa Notarbartolo; che detti terreni sono costituiti in prevalenza da oliveti,ma sotto gli alberi di ulivo viene coltivato il grano; che prima che il di lei figlio promuovesse le agitazioni di Sciara,si usava che il raccolto del grano veniva diviso

(17) La correzione apportata a penna — e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo — risalgono al documento originario. (N.d.r.)

(18) Per il foglio, e per tutti gli altri atti successivamente citati o indicati nel testo come allegati, vedi nota (1) a pag. 169. (N.d.r.)

3

secondo le vecchie proporzioni,mentre rimaneva per intero attribuito alla proprietaria il racoolto delle olive,che veniva affidato ad elementi di paesi vicini,prevalentemente di Caccamo.E,continuando nel suo racconto,riferiva che i contadini erano stati indotti dal Carnevale a chiedere l'integrale applicazione della legge,e quindi che la raccolta delle olive fosse affidata a coloro che coltivavano il grano,e che il prodotto fosse diviso nella nuova misura del 60% al contadino e del 40% alla proprietaria.Queste agitazioni avevano avuto esito favorevole e si erano concluse con un accordo di compromesso con la amministrazione della principessa,per cui le olive erano state concesse agli stessi contadini che coltivavano la terra e il prodotto era stato diviso nella proporzione del 55% alla proprietaria e del 45% al coltivatore, mentre il grano era stato diviso nella misura del 60% al coltivatore e del 40% alla proprietaria. Il successo aveva danneggiato soprattutto i mafiosi di Sciara, tutti occupati come soprastanti e campieri presso la amministrazione della principessa.E la mafia,oltre che danneggiata economicamente,si era ritenuta offesa nel suo prestigio,in quanto non era riuscita,come nel passato,a imporre il sopruso di non fare applicare la legge.Questo primo successo aveva incoraggiato i contadini di Sciara,i quali si erano stretti più numerosi attorno a suo figlio che,subito dopo,analogamente a quanto da tempo avveniva in altri paesi,aveva intrapreso la lotta per la concessione delle terre incolte o malcoltivate.Così nell'ottobre del 1951 una numerosa colonna di braccianti di Sciara,accompagnati dalle loro donne e guidati dal Carnevale,aveva occupato simbolicamente le terre in contrada "Giardinaccio" di proprietà della principessa Notarbartolo.Ed al ritorno in paese il Carnevale era stato tratto in arresto insieme ad altri dirigenti sindacali ed inviato alle carceri di Termini Imerese,da dove era stato liberato otto giorni dopo.

Riferiva altresì la Serio che,mentre il figlio si trovava detenuto nelle ~~carcere~~ dette carceri,era stata avvicinata in contrada "Romeo" da Tardibuono Luigi,impiegato dell'amministrazione della principessa,il quale le aveva detto:"Lo vedi che ci guadagnò tuo figlio?Ora lui è in galera e gli altri si raccolgono le ulive!".E pochi giorni dopo l'incontro si era ripetuto nella piazza di Sciara.Ella scendeva dalla corriera di ritorno d

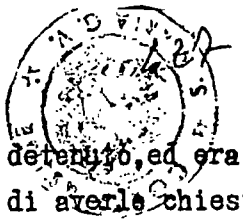

Termini,dove si era recata a visitare il figlio lì detenuto,ed era stata nuovamente avvicinata dal Tardibuono,il quale dopo di averle chiesto notizie del giovane,aveva aggiunto:"Senti,tuo figlio lo rispetto perchè é degno di rispetto,ma tu digli che lasci stare i partiti ed avrà per lui la migliore tenuta di ulivi,e chi ha figli se li campa per conto suo.Se no sarà condannato!".Ella aveva respinto il Tardibuono.E costui l'aveva lasciata dicendole:"Come voli fari fa!"

Uscito dal carcere,suo figlio si era recato a Montevarchi in Toscana,dove era rimasto a lavorare circa due anni.Durante la sua assenza era stata applicata la legge di Riforma Agraria,in seguito alla quale erano stati scorporati all'amministrazione della principessa 704 ettari di terra.Di questi,solo 202 erano stati suddivisi in 45 lotti ed assegnati a contadini di Sciara,dove intanto erano cessate le agitazioni sindacali.

Il giovane era,poi,tornato a Sciara il 14 agosto 1954 e subito aveva ripreso ad occuparsi delle lotte dei contadini del suo paese; e poichè oltre 500 ettari delle terre scorporate non erano stati nè lottizzati nè assegnati,era stata organizzata una nuova occupazione simbolica di queste terre,che aveva avuto luogo l'8 settembre successivo.Anche questo corteo era stato organizzato e guidato dal Carnevale,che per tale secondo episodio era stato nuovamente denunziato all'Autorità Giudiziaria.

Frattanto,essendo disoccupato,suo figlio si era presentato al Collocatore di Sciara,chiedendo lavoro. Era stato assunto come manovale presso la Ditta Di Blasi,che conduceva i lavori stradali di collegamento con Caccamo,ma dopo due mesi era stato licenziato per esaurimento di lavoro. Era stato quindi assunto dalla Ditta Lambertini di Bologna,appaltatrice dei lavori allora in corso tra Termini e Trabia per la costruzione del doppio binario ferroviario.Per procacciarsi la pietra necessaria per questi lavori l'impresa Lambertini aveva assunto l'appalto dello sfruttamento di una cava di pietra situata in contrada "Giardinaccio" nelle terre di proprietà della principessa.Presso tale cava appunto suo figlio era stato addetto come cavatore,ed anche in quelle circostanze egli aveva intrapreso la difesa degli interessi dei lavoratori,organizzandoli ed incitandoli a reclamare l'applicazione della giornata lavorativa di otto ore, invece che di undici come si praticava;il che avrebbe consentito l'impie-

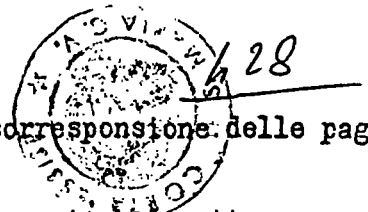

go dei 32 disoccupati di Sciara e la regolare corresponsione delle paghe da tempo non corrisposte.

Per imporre l'applicazione della giornata lavorativa di otto ore e la corresponsione delle paghe arretrate, suo figlio aveva anche invano richiesto lo intervento dei carabinieri, ma non aveva desistito dalla lotta ed anzi aveva fatto un comizio, durante il quale aveva parlato delle richieste dei lavoratori e attaccato i mafiosi locali e quelli di fuori, accusandoli di schierarsi sempre contro gli interessi dei poveri. Questi fatti erano accaduti nei primi del maggio 1955.

Il giovedì 12 maggio, il Carnevale si era recato alla cava ed aveva indotto i lavoratori a scioperare e a non riprendere il lavoro fino a quando non fossero state corrisposte le paghe arretrate. I lavoratori avevano aderito ed avevano abbandonato il lavoro, tornando in paese. Il capo cantiere, poco dopo, sopraggiunto a Sciara, aveva persuaso i lavoratori a tornare alla cava, assicurando che gli arretrati sarebbero stati subito pagati. Pertanto, il venerdì successivo, si era ripreso il lavoro, ed anche il Carnevale era tornato alla cava. Quello stesso giorno era acceduto in contrada "Giardinaccio" il maresciallo di Termini, seguìto da Mangiafrida Antonino, il quale, rivolto al Carnevale, gli aveva detto: "Picca nn'hai di sta malandrinaria!". Tale incidente era stato dal Carnevale riferito ai suoi amici Russo Suorechiaro Sebastiano e Tardibuono Filippo. Il sabato era stato versato agli operai un acconto di lire seimila sugli arretrati. Esponeva, infine, la Serio che, qualche giorno prima dello sciopero, il Carnevale era stato oggetto di altra grave minaccia da parte di un mafioso che, fermatolo, al ritorno dal lavoro, alle porte del paese e presolo sotto braccio, gli aveva detto: "Lascia andare tutto, ritirati e avrai di che vivere senza lavorare, non ti illudere, perchè se insisti finirai col riempiere una fossa!". Appreso dalla bocca del figlio lo episodio, ella aveva insistito perchè questi le confidasse il nome del mafioso che lo aveva minacciato, ma il figlio si era rifiutato, assicurandola che la domenica successiva intendeva fare un comizio durante il quale avrebbe riferito il fatto e indicato il nome di quel mafioso. La domenica, 15 maggio, si era celebrata in Sciara la festa del Santo Patrono, e, poichè era stata presa l'iniziativa di sospendere in quella occasione tutti i comizi, il

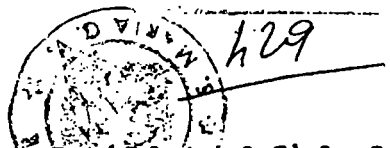

Carnevale aveva rinviato anche il suo.
Immediatamente esaminata dal Procuratore Generale (fol.1,vol.I),la Serio confermava il suo esposto,precisando che l'episodio nel quale il Mangiafridda aveva detto al di lei figlio:"Picca nn'hai di sta malantrineria",le era stato riferito dal figlio stesso la sera in casa sua,presenti Russo Suorechiaro Sebastiano e Tardibuono Filippo,e manifestando il convincimento che l'uccisione del figlio fosse da attribuirsi esclusivamente alla mafia di Sciara,capeggiata da Panzeca Giorgio,Tardibuono Luigi,Mangiafridda Antonino e Di Bella Giovanni,tutti impiegati della amministrazione della principessa Notarbartolo.
I carabinieri orientavano le loro indagini verso costoro,ma provvedevano a controllare anche la posizione di altre persone sospettate dell'omicidio,quali i fratelli D'Amore Giuseppe e Silvestro,Lo Varco Antonino,Cancascì Cosimo e Cirà Giuseppe.E con rapporti del 27 maggio 1955,3 giugno 1955 e 10 luglio 1955 (fol.19,147,237,Vol.I),mentre davano atto che a carico dei D'Amore,del Lo Varco,del Cancascì e del Cirà non erano emersi elementi concreti di responsabilità,denunziavano i predetti quattro impiegati di casa Notarbartolo in stato di arresto quali autori dello omicidio.In detti rapporti,i verbalizzanti ponevano in luce,da un canto,la appartenenza alla mafia degli imputati,persone di indiscusso ascendente tra la popolazione della zona e fortemente temute per il loro passato,le loro aderenze e il loro carattere forte e intransigente,dall'altro,il temperamento fanatico del Carnevale,la cui azione in difesa delle classi lavoratrici in qualche circostanza era stata così spericolata da sgomentare persino i suoi compagni di fede.E precisavano che la denunzia della Seroo trovava conferma nella circostanza che i quattro accusati,la sera precedente il delitto,avevano tenuto,nei locali dell'amministrazione detti "baglio",una riunione che appariva quanto mai sospetta per la sua lunga durata,nonchè nell'ammissione,non verbalizzata,fatta da certo Rizzo Luigi,un operaio della cava,che,la mattina del 16 maggio,era partito da Sciara subito dopo il Carnevale,di aver visto,durante gli spari,correre lungo la favata sita presso il luogo del delitto il Tardibuono Luigi.

Al rapporto del 27 maggio 1955 furono allegati un verbale di sopraluogo (fol.19,vol.II) ed un fascicolo di rilievi fotografici e planimetrici (19) (fol

(19) Così nell'originale. (N.d.r.)

7

(fol.47, vol.II). Al rapporto del 10 luglio 1955 fu allegato un verbale di misurazione delle distanze intercorrenti tra Sciara, il luogo del delitto e la cava Lambertini e dei tempi occorrenti per percorrerle (fl. 78, vol.II).

Con provvedimento del 28 maggio 1955, il Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo rimetteva l'istruzione alla Sezione Istruttoria. Interrogati con mandato di cattura, gli imputati si protestavano innocenti (vol.III). Il Tardibuono e il Mangiafridda smentivano gli episodi riferiti nei loro riguardi dalla madre del Carnevale. Tutti dichiaravano che la sera della domenica, 15 maggio, si erano riuniti nel "baglio", dovendosi provvedere per il servizio di controllo della pietra estratta e trasportata a mezzo di autocarri dalla cava, da effettuarsi l'indomani. Il Di Bella aveva detto che si sentiva male; il Tardibuono aveva fatto presente che era impegnato in campagna nella raccolta dei carciofi e in paese in lavori di muratura nella sua casa, per cui aveva ingaggiato degli operai. Il Panzeca si era offerto e si era così rimasti di accordo che sarebbe andato lui l'indomani mattina alla cava per quel servizio.

Il Mangiafridda assumeva che, la mattina del 16 maggio, verso le ore 7 o 7,30, si era appena alzato da letto quando si era recato a trovarlo tal Pace Salvatore che lo aveva informato della notizia sparsasi in paese che sulla trazzera di "Cozze secche", era stato rinvenuto il cadavere di un uomo, e gli aveva chiesto di condurlo sul luogo a bordo della sua moto, in quanto temeva che potesse trattarsi di un suo figlio che mancava da casa dalla sera precedente. Egli aveva aderito. Giunti colà, dove già si trovavano i carabinieri, egli non aveva potuto riconoscere il cadavere, che giaceva bocconi con la faccia celata nel terreno. Il Pace aveva compreso dagli abiti e dal complesso fisico che non si trattava di suo figlio, ed entrambi, con la stessa moto, erano tornati in paese. Il Pace deponeva in conformità (fol.12, vol.IV). Il Panzeca dichiarava di essersi recato quel mattino alla cava verso le ore quattro e di esservi rimasto ininterrottamente sino a sera e indicava parecchi testi, Marsala Salvatore, Cancilla Giuseppe, Scaletta Ignazio, Badame Francesco, che deponevano in conformità (fl. 60, 52, 125, 87, vol.IV). Il Di Bella a sua volta assumeva di essersi la mattina del 16 maggio levato da letto verso le ore 6 o 6,30 e di essersi recato al caffè gestito da Scozzari Giuseppe, dove aveva preso una bibita

e aveva visto Galbo Vincenzo e Salvatore, zio e nipote. Uscito dal caffè, si era avviato verso casa e, passando presso l'abitazione di Patti Giuseppe, si era fermato a conversare con lui e col prof. Autieri Salvatore. Dal calzolaio Marcellino Michele egli aveva, quindi, appreso che, nei pressi dell'abbeveratoio "Puddicinu", era stato rinvenuto un cadavere; e, poco dopo, si era sparsa nel paese la voce che il cadavere era quello del Carnevale. Ma lo Scozzari, i Galbo, il Patti, l'Autieri e il Marcellino deponevano di aver visto il Di Bella e di essersi intrattenuti con lui quella mattina non prima delle ore 7,45 (fll.65,66,67,88,90,91, vol.IV). Ed a contestazione il Di Bella ammetteva che potesse essere questa l'ora esatta in cui si era recato al bar Scozzari e aveva fatto quegli incontri, pur insistendo nel dire che, appena alzatosi da letto e fatto la consueta pulizia mattutina, si era recato al bar.

Il Tardibuono assumeva di essere, la mattina del 16 maggio, partito da casa sua, diretto al suo fondo in località "Granato" verso le ore 5,15; di essersi incontrato con Graziano Paolino e Filippo e di essersi trattenuto colà circa dieci minuti col mezzadro Serraino Calogero ed il figlio dello stesso, Giuseppe, giunti nel fondo prima di lui per avviare il lavoro di raccolta dei carciofi; di aver lasciato il fondo "Granato" per far ritorno in paese verso le ore 5,40; di essersi dopo qualche minuto incontrato, nei pressi della cappella S. Giuseppe, con Sabatino Paolo e col Carnevale; di essersi subito diretto a casa sua dove verso le ore 6,30 erano sopraggiunti i muratori Valvo Giacomo e Serio Giuseppe; di essersi, inoltre, incontrato, sia uscendo di casa che al ritorno dal suo fondo, con lo autista Mattina Giuseppe, che aveva sollecitato per il trasporto di un carico di sabbia. I Serraino deponevano di essersi quella mattina recati nel fondo "Granato" per raccogliere i carciofi verso le 5,30 e di aver trovato sul posto il Tardibuono, che, dopo una diecina di minuti, si era allontanato dicendo che tornava in paese, attendendo a casa dei muratori (fl.68,69, vol.IV). Ed i Graziano confermavano che il Tardibuono aveva preceduto nel fondo i mezzadri (fol.70,71, Vol.IV). Il Sabatino deponeva che, quella mattina, recandosi in bicicletta alla cava, presso la cappella S. Giuseppe aveva incontrato, verso le ore 5,30, il Tardibuono che era diretto verso il paese (fol.36, vol.IV). Il Mattina riferiva di aver, il 16 maggio, visto il Tardibuono lungo lo stradale tra il paese e la cappella S.

Giuseppe prima delle ore 6, mentre egli si recava col camion a Campo-Felice e il Tardibuono andava verso il paese (fol.64 vol.IV). Il Valvo e il Serio riferivano, a loro volta, di essersi quella mattina recati a lavorare presso il Tardibuono dopo le ore sette (fol.92,93, vol.IV).

Russo Suorechiaro Sebastiano deponeva di essersi, la sera del venerdì 13 maggio, recato in casa del Carnevale, il quale gli aveva narrato le vicende dello sciopero dei lavoratori della cava, parlando anche dell'accesso alla cava del maresciallo di Termini e soggiungendo che in quella occasione il Mangiafridda gli aveva rivolto le parole: "Picca nn'hai di passiari a stu chianu chianu ca ti finisci sta malinirinaria". Che era presente a quel racconto la madre del Carnevale, mentre non lo era Tardibuono Filippo, che usciva dalla casa del Carnevale mentre egli vi entrava. Che un giorno, tra sabato e la domenica, il Carnevale gli aveva confidato, tra l'altro, che era stato invitato a recarsi al "baglio" ed egli lo aveva dissuaso (fol.95, vol.IV).

Tardibuono Filippo deponeva di aver appreso, la sera del venerdì, dal Carnevale, in casa del medesimo, che, nell'occasione dell'accesso alla cava del maresciallo di Termini, il Mangiafridda aveva fissato esso Carnevale, "tistiando", muovendo cioè la testa in su e in giù; precisava che nello uso locale guardare qualcuno "tistiando" è segno di minaccia (fol.7, vol. IV).

Il maresciallo dei CC. di Termini Imerese, Pierlangeli Dante e il geometra Bernuzzi Pietro della ditta Lambertini, assumevano di non avere, nella occasione dell'accesso del Pierlangeli alla cava, inteso il Mangiafridda parlare col Carnevale (fol.145,159, vol.IV).

Rizzo Filippo deponeva che si recava, la mattina del 16 maggio, alla cava pel consueto lavoro, seguendo a breve distanza il Carnevale, quando, superato appena il vallone "Scarcella", aveva inteso sei colpi di arma da fuoco ed aveva quindi notato un individuo col viso coperto che, dal punto ove era venuto a trovarsi il Carnevale, fuggiva curvo verso monte, e che egli non aveva riconosciuto neppure approssimativamente. Ma poi il Rizzo a contestazione finiva per ammettere che, dal complesso fisico, quel tale gli era sembrato Tardibuono Luigi (fol.184,187, Vol.IV) fol.83, vol.II). Serio Carmela, sorella della Francesca, riferiva al riguardo di avere appreso dal Rizzo che egli aveva visto chi aveva sparato contro il di lei nipote, che

precisamente il Rizzo le aveva detto:"vidi che erano infacciolati,li vidi spararo,ho visto cadere tuo nipote e per lo spavento sono scappato",senza precisare quante persone avesse visto e senza aggiungere altro (fol.77,vol.IV).

Esposito Salvatore fu Andrea,soprannominato Castiglia o Ciall o Braic deponeva che si trovava la mattina del 16 maggio nella sua casa in contrada Scarcella quando aveva inteso dei colpi di arma da fuoco.Dovendo soddisfare un bisogno corporale,si era ppartato a circa 100 metri dalla casa; e mentre era accoccolato,aveva notato che due persone percorrevano in discesa e in fratta l'avvallamento di terreno sito al disotto del luogo ove successivamente era stato trovato il cadavere del Carnevale,dirette verso lo stradale ove poi si erano immesse.Che erano trascorsi pochi minuti da quando egli inteso i colpi.Che in quelle due persone egli aveva riconosciuto,senza alcuna possibilità di equivoco,il Tardibuono e il Di Bella,entrambi armati di fucili da caccia.
L'Esposito precisava che nella prima dichiarazione resa ai CC. non aveva fatto parola di quanto aveva visto per paura di rappresaglie da parte degli imputati,ed in tanto si era deciso a parlare in quanto i predetti erano stati tratti in arresto.Ed aggiungeva che in una notte dell'agosto 1954 gli era stato ucciso un mulo nel suo fondo,e pure avendo egli visto in tale circostanza nell'oscurità quattro persone e riconosciuto nel gruppo in modo sicuro Mangiafridda Antonino e Tardibuono Luigi ed in modo dubbio Panzeca Giorgio,si era astenuto dall'accusarli,sempre per tema di rappresaglie,nel conseguente processo iniziatosi per l'uccisione dell'animale contro ignoti.
Peraltro,dopo l'arresto degli imputati,di accordo col brigadiere dei CC. di Sciara Giacalone Matteo,egli aveva detto ad un cognato del Mangiafridda,Serraino Giuseppe di Silvestro,che aveva riconosciuto negli uccisori del mulo il Mangiafridda,il Tardibuono,il Panzeca ed il Di Bella e che chiedeva la somma di £.200.000 quale prezzo del suo silenzio.Il Serraino però,pur essendosi riservato di dargli una risposta,non gli aveva poi fatto sapere nulla (fol.53 vol.IV).

Esposito Andrea,figlio del Salvatore,ammetteva di aver avuto nell'inverno 1953-1954 un incidente con gli attuali imputati.Avendo,cioè,tagliato ed asportato un carico di legna da ardere da piante essiccate in

terre di proprietà di casa Notarbartolo,egli era stato chiamato al "baglio" dove aveva trovato riuniti tutti e quattro gli imputati.Uno di essi,precisamente il Panzeca,appena egli era entrato aveva chiuso la porta e,mentre gli altri stavano zitti,egli aveva detto che per quanto aveva fatto meritava di avere schiacciata la testa e che avrebbero potuto ucciderlo e seppellirlo lì stesso,conludendo che,se entro l'indomani non avesse portato £.5000 gli sarebbe finita male.Ed egli,preoccupato,si era procurata quella somma e la aveva consegnata personalmente al Panzeca (fol.139 vol.IV).

Anche il Russo Suorechiaro Sebastiano,Polizzi Salvatore,Tardibuono Mariano,Giammartino Giuseppe e Giammartino Francesco riferivano di soprusi commessi dagli imputati in danno dei contadini di Ciara (fol.95,22,10 126,130 vol.IV).

Con esposti del 24 ottobre 1955 (fol.485,486 vol.I) il difensore del Tardibuono e del Di Bella indicava altri testi a discolpa dei medesimi: Randazzo Giuseppe,Filippello Salvatore,Montalbano Paolina,Andolina Filippo,Minuto Gaetano e Cassata Antonino.
Costoro deponevano di aver visto gli imputati in paese la mattina del 16 maggio (fol.197,198,199,200,201,202 vol.IV).

Nel corso della istruttoria il Consigliere Istruttore escuteva numerosi altri testi ed effettuava la ispezione della località ove avvenne il delitto con rilievi fotografici e planimetrici (fol.81,129bis,130,131 vol.II).Veniva eseguita anche una perizia balistica dal prof.Del Carpio Ideale,Direttore dello Istituto di Medicina Legale di Palermo,e dal dottor Cutitta Paolo ufficiale chimico-esplosivo.Detti periti concludevano che nessuno dei bossoli rinvenuti sul luogo del delitto risultava essere stato sparato con il fucile da caccia cal.12 a due canne di Tardibuono Luigi o con i tre fucili da caccia cal.12 di Cirà Giuseppe,di cui due a due canne ed uno ad una canna,sequestrati nel corso delle indagini dei carabinieri,e che inoltre tre dei bossoli rinvenuti sul luogo dell'uccisione del Carnevale risultavano sparati con la stessa arma o,trattandosi di fucile a due canne,con la stessa canna,mentre gli altri bossoli risultavano sparati ciascuno da arma diversa (fol.113 bis vol.II).

Veniva allegata agli atti processuali il fascicolo del procedimento pe

nale instaurato innanzi al Tribunale di Termini Imerese per la uccisione del mulo di Esposito Salvatore e definito con sentenza contro ignoti (vol.V).

Infine,con sentenza del 31 luglio 1956,la Sezione Istruttoria,su conforme richiesta del Procuratore Generale,ordinava il rinvio del Mangiafrida,del Panzeca,del Di Bella e del Tardibuono al giudizio della Corte di Assise di Palermo per rispondere i primi due a titolo di concorso morale e gli altri due a titolo di concorso materiale,dell'omicidio del Carnevale,aggravato ai sensi dell'art.577,1^ parte n.3 e 4 in relazione all'art.61 n.4 C.P. (fol.536 vol.I).

Con ordinanza in data 4 aprile 1957 la Corte Suprema di Cassazione, su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, disponeva,per motivi di ordine pubblico,la rimessione del procedimento a questa Corte di Assise di S.Maria C.V. (fol.16 vol.VII).

Successivamente con nota del 14 ottobre 1957,il Commissario di P.S. di Termini Imerese trasmetteva al Procuratore della Repubblica di Termini Imerese due micro fotografie relative a quattro cartucce da lui fatte esplodere a scopo sperimentale da ul fucile da caccia cal.12 marca "Hopkins Allens" che era depositato presso quel Commissariato e risultava essersi appartenuto a Cirà Giovanni,figlio di Cirà Giuseppe,uno dei prini sospettati per l'omicidio (fol.24 e segg. vol.VII).

Nel dibattimento svoltosi innanzi a questa Corte dal 18 marzo al 2 maggio 1960 (vol.VIII) gli imputati,la Serio Francesca,costituitasi parte civile,i verbalizzanti ed i testimoni principali escussi in istruttoria rendevano dettagliate dichiarazioni.Venivano sentiti numerosi altri testi indicati dai predetti.Quanto ai testimoni Esposito Salvatore e Rizzo Filippo,mentre il primo insisteva recisamente nelle sue accuse e riferiva di tentativi di subornazione a suo dire fatti nei suoi confronti da un congiunto dello imputato Tardibuono Luigi,Tardibuono Salvatore (fol.128 e 140 vol.VIII),il secondo invece negava sia di aver riconosciuto nell'individuo da lui visto fuggire durante gli spari il Tardibuono Luigi sia di aver fatto il nome del Tardibuono ai carabinieri e al Consigliere Istruttore (fol.117 a 123 vol.VIII).Ma il capitano dei CC.Puglisi Arturo,estensore dei rapporti,confermava che il Rizzo durante le prime indagini disse di aver riconosciuto sicuramente nel fuggitivo il

13

Tardibuono Luigi (fl.39 vol.VIII).

Veniva richiamato ed allegato agli atti il fascicolo di un procedimento penale svoltosi dinanzi la Pretura di Caccamo a carico del teste Russo Suorechiaro Sebastiano e suoi congiunti per il delitto di furto, procedimento al quale il teste aveva fatto cenno nella sua deposizione (vol.VI).

Indi la Corte, con ordinanze del 5 aprile 1960, 7 aprile 1960, 20 aprile 1960 e 23 aprile 1960 (fol.222, 236, 270, 276 vol.VIII) disponeva procedersi a nuove perizie balistiche sulle seguenti armi: a) il fucile di cui alla nota 14 ottobre 1957 del Commissariato di P.S. di Termini Imerese, del quale veniva disposto il sequestro; b) i tre fucili già sequestrati nel corso delle indagini dei carabinieri in danno di Cirà Giuseppe e già periziati in istruttoria; c) il fucile sequestrato dai carabinieri in danno dell'imputato Tardibuono Luigi e periziato nel corso dell'istruttoria; d) tre fucili da caccia cal.12 sequestrati dai carabinieri sempre durante le prime indagini in danno di Cancasci Cosimo e Lo Varco Antonino, mai prima sottoposti a perizia; E ciò al fine di accertare se i bossoli rinvenuti presso il cadavere del Carnevale siano stati sparati con alcuna delle predette armi.

Le perizie venivano espletate dal Ten.Col. Brundo Gateno Giuseppe, Direttore del Pirotecnico di Capua, il quale, a conclusione delle indagini, esprimeva la convinzione che uno dei bossoli rinvenuti sul luogo del delitto (indicato con la sigla R4) sia stato esploso con la canna destra del fucile sequestrato al Tardibuono Luigi e che altri tre di detti bossoli (indicati uno con la sigla DN e gli altri con i numeri 1 e 3) siano stati esplosi con la canna destra del fucile sequestrato presso il Commissariato di Termini Imerese, ed affermava altresì che probabilmente gli altri bossoli rinvenuti presso il cadavere, segnati con i numeri 2 e 5, furono esplosi con la canna sinistra di questo ultimo fucile (fol.132, 201 vol.II).

Dato il contrasto esistente tra l'opinione del perito Brundo e quella dei periti Del Carpio e Cutitta, incaricati delle indagini balistiche durante la istruttoria, la Corte, con ordinanza del 2 maggio 1960 (fol.237 vol.VIII), ordinava procedersi a nuova perizia balistica collegiale sempre al fine di stabilire se alcuno dei sei bossoli rinvenuti presso il

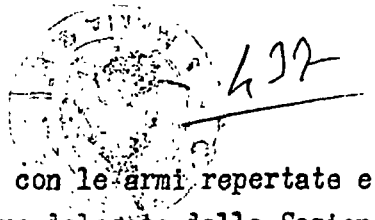

cadavere del Carnevale siano stati esplosi con le armi repertate e di= spoeneva trasmettersi gli atti al Consigliere delegato della Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo per l'espletamento della perizia suddetta,rinviando il dibattimento a nuovo ruolo.

La perizia collegiale veniva espletata in Roma dal Col.Boragine Rober= to,dell'Ispettorato di artiglieria,dal Ten.Col.art.Vacchiano Vincenzo e dal maggiore art.Pettirossi Fulvio.Il Collegio peritale,a seguito di pro ve sperimentali,concludeva che nessuno dei sei bossoli rinvenuti pressp ~~l'ufficio~~ l'ucciso è stato esploso con i sette fucili sequestrati dai carabinieri e con quello sequestrato nel corso del dibattimento presso il Commissariato di P.S. di Termini Imerese (vol.X,XI e XII).

La difesa della parte civile depositava in data 18 ottobre 1961 nota del proprio consulente tecnico balistico dott.ing.Giuseppe De Florentis che suggeriva l'esperimento di una nuova indagine diversa da quella ot= tica applicata dai periti (fol.58 vol.XIII).

Il nuovo dibattimento veniva iniziato innanzi a questa Corte alla udienza del 6 novembre 1961 (fol.XIII).

Gli imputati,la parte civile ed i testi rendevano dichiarazioni con= formi a quelle già rese.Venivano sentiti,oltre al capitano Puglisi (fl. 215 vol.XIII),anche altri ufficiali e sottufficiali dei CC. che partecipa= rono alle indagini: il ~~xxxxx~~ Ten.Col.Giannone Aldo,il Ten.Nappa Angelo,il brig.Soffietti Marcello,il Vbrig.Alampi Vincenzo,l'app.Paladino Giuseppe (fol.239 a 252 vol.XIII).Costoro confermavano ~~x~~tutti che il te= ste Rizzo Filippo durante le indagini dichiarò di aver riconosciuto nel= lo individuo sa lui visto correre sul luogo del delitto durante gli spa= ri il Tardibuono Luigi.Queste deposizioni venivano contestate al Rizzo, il quale precedentemente,in altra udienza,era stato trattenuto in arre= sto provvisorio perchè sospetto di falsa testimonianza ed indi rilascia= to.Il Rizzo finiva per dichiarare:"dissi che avevo riconosciuto nello uomo che fuggiva Tardibuono Luigi per paura delle botte e non perchè io effettivamente lo avessi riconosciuto" (fol.252 vol.XIII).

Terminata l'assunzione delle prove,i rappresentanti della parte civi= le chiedevano la condanna degli imputati al risarcimento dei danni ed

478

alle spese.

Il P.M. a sua volta concludeva chiedendo che tutti gli imputati fossero dichiarati colpevoli dello omicidio loro ascritto e condannati ciascuno alla pena dell'ergastolo.

Infine i difensori degli imputati chiedevano la assoluzione dei prevenuti per non aver commesso il fatto ed inlinea subordinata l'accesso della Corte sul posto.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La Corte osserva innanzitutto che l'indagine diretta ad accertare i moventi che abbiano potuto determinare l'omicidio del Carnevale non conduce che ad una unica conclusione: indica negli imputati gli autori del delitto.

Indubbiamente è da scartare l'ipotesi di un movente improvviso, giacchè le modalità don cui il crimine venne compiuto rivelano chiaramente una determinazione delittuosa remota. In fatti gli assassini, che come si vedrà in seguito furono almeno due, si posero in agguato al limitare di un campo di grano maturo che fiancheggiava la trazzera "Mozze sanche" lì ove si verificò l'omicidio, campo di grano nel quale furono rilevate tracce sicure della loro prolungata permanenza (rapporto 27 maggio 1955 fol.19 vol.I); e si appostarono colà certamente in attesa del passaggio del Carnevale, il quale percorreva ogni mattina da solo a piedi la trazzera per raggiungere la cava di pietre sita in contrada "mure pregne" gestita dall'impresa Lambertini (dep.D'Amore Giuseppe e Silvestro, Patti Salvatore Panzanella Giacomo, Di Pasquale Francesco, Pasquale e Luciano fll.64, 66, 74 76, 82, 85 vol.I), e già decisi a sopprimerlo, tanto è vero che non appena egli giunse sul posto dell'agguato aprirono all'improvviso il fuoco dei loro fucili contro di lui (dep.Rizzo Filippo fol? 91 vol.I) e, dopo averlo abbattuto, continuarono a sparargli, da brevissima distanza, numerosi altri colpi alla testa (perizia autoptica fl.95 vol.II). Devesi pertanto ricercare in epoca precedente, nella vita che il Carnevale conduceva, nell'attività che egli svolgeva, la scaturigine del delitto. Pur così circoscritto, il campo delle indagini è molto vasto. Ma esso va subito ulteriormente limitato.

Infatti è vano ricercare moventi di carattere passionale o familiare. Non si attribuisce al Carnevale che una sola relazione amorosa, quella avuta nel 1952 con certa Salemi Concetta, già amante di un mafioso, Prestigiacomo Giovanni, assassinato in Sciara nel 1951 (rapporto 27 maggio 955) E non si vede come a questa relazione, durata pochissimo tempo, possa ricollegarsi l'omicidio avvenuto dopo ben tre anni.

Peraltro, dopo la rottura del fidanzamento, la Salemi si era trasferita a Bagheria, ove aveva contratto matrimonio; e non risulta che il Carnevale abbia continuato a nutrire interesse alcuno per lei.

E, quanto alla situazione familiare del Carnevale, essa era senza ombre. Il giovane viveva con la madre Serio Francesca e non aveva altri parenti che alcuni zii. Nessun contrasto di ordine familiare è affiorato dalle lunghe indagini; ed anzi le deposizioni dei predetti congiunti, improntate tutte a sincero affetto per il defunto, danno l'assoluta certezza che nel piccolo nucleo familiare regnava la più completa concordia.

Nè risulta che il Carnevale, il quale era di carattere riservato e non frequentava che pochissimi amici, abbia avuto beghe con alcuno tranne che nella esplicazione della sua attività sindacale.

E' quindi esclusivamente nell'ambito di detta attività che va ricercata la causale del delitto, come del resto già all'inizio delle indagini fece presente la SerioFrancesca con l'esposto del 20 maggio 1955 presentato al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo (fl. 3 vol.I).

Per riassumere la vita sindacale del Carnavale occorre prendere le mosse dall'ano 1951. Infatti, come si evince dall'esposto citato, dal rapporto dei CC. del 27 maggio 1955, dalle deposizioni dell'avv. Marsala Nicolò (fl.54 vol.I) e di Polizzi Salvatore (fol.50 vol.I), fu in quell'anno che il Carnevale fondò la sezione del Partito Socialista Italiano in Sciara e si dedicò a riorganizzare la locale sezione della Camera del Lavoro, a riunire i contadini di Sciara ed a chiedere in loro nome alla Amministrazione dei Principi Notarbartolo, cui si appartenevano nella quasi totalità le terre che circondavano Sciara; coltivate in prevalenza congiuntamente ad olivi e grano e condotte a mezzadria, modifiche dei patti agrari? Per antica consuetudine il raccolto del grano veniva diviso secondo le vecchie proporzioni, cioè metà al proprietario e metà al

mezzadro,mentre il raccolto delle olive era per intero attribuito al proprietario.Il Carnevale chiese che da quell'anno 1951 i contadini di Sciara che conducevano i terreni a mezzadria fossero autorizzati a raccogliere anche le olive e che la divisione dei prodotti fosse fatta nella proporzione del 60% al contadino e del 40% al proprietario.Il movimento fu coronato da successo.I contadini ottennero dall'amministratore avv.Marsale che frattanto per l'anno in corso la racoolta delle olive fosse affidata non più a forestieri,come avveniva prima,ma a gente del posto,con atrribuzione del prodotto per il 30% al raccoglitore e per il 70% al proprietario,e che dall'anno successivo venissero concessi a mezzadria sia i terreni che gli oliveti e fosse effettuata la ripartizione delle olive nella proporzione del 55% al proprietario e del 45% al contadino e la ripartizione del grano in quella del 60% al contadino e del 40% al proprietario,con prelievo,da parte del proprietario,delle sementi dalla massa,o nella misura del 50% per ciascuno con perdita delle sement da parte del proprietario.

La vittoria ottenuta incoraggiò i contadini che,sempre trascinati dal Carnevale,iniziarono la lotta per la concessione delle terre incolte o mal coltivate.Così nell'ottobre 1951 numerosi braccianti,guidati dal Carnevale,effettuarono l'occupazione simbolica di alcuni terreni in contrada "Giardinaccio" di proprietà dei Notarbartolo.Ed al termine della manifestazione il Carnevale ed altri dirigenti sindacali (Polizzi Salvatore e tali Lentini e Terruso) furono tratti in arresto e trattenuti nelle carceri di Termini Imerese per otto giorni.

Successivamente dal febbraio 1953 al 14 agosto 1954 il Carnevale fu a Montevagrhi,a quanto sembra per frequentare un corso presso una scuola di partito.Durante la sua assenza le agitazioni dei contadini cessarono. E proprio in quel periodo fu applicata la legge regionale 27.12.1950 n. 104 sulla riforma agraria in Sicilia,in seguito alla quale furono scorporati a Casa Notarbartolo nel territorio di Sciara parecchie centinaia di ettari di terra,di cui però soltanto 200 circa furono dall'Ente Riforma divisi in 35 lotti ed assegnati a contadini del luogo.L'assegnazione degli altri terreni soggetti allo scorpero,come ha precisato l'avv.

441

Marsala nel primo e nel secondo dibattimento (fol.148 e 151 vol.VIII e 220 vol.XIII),fu sospesa giacchè detti terreni,dopo l'entrata in vigore della legge 27.12.1950,avevano formato oggetto di trasferimenti ai sensi delle disposizioni in favore della formazione della piccola proprietà contadina.

Grave malcontento determinò l'incompleta applicazione della riforma. I contadini si lamentavano perchè i 45 lotti assegnati avevano in'estensione di cinque ettari ciascuno,mentre,trattandosi di terre ad alto rendimento e vicine all'abitato,si sarebbe potuto ridurli a tre ettari,limite minimo previsto dalla legge,il che avrebbe consentito l'assegnazione anche in favore di coloro checonducevano a mezadria i terreni compresi nei 45 lotti assegnati e che quindi,a seguito della riforma,sarebbero venuti a trovarsi privi di terra.

Pertanto i contadini,al ritorno del Carnevale da Montevarchi,sostenuti dallo stesso,inoltravono ripetute istanze ai competenti organi regionali per chiedere o la suddivisione dei terreni assegnati in un maggior numero di lotti o l'assoggettamento allo scorporo di altre terre di casa Notarbartolo.

Le proteste furono vane.E l'8 settembre 1954 il Carnevale organizzò una nuova occupazione simbolica di terre,che gli procurò una nuova denunzia.

Successivamente,come leggesi nell'esposto della Serio.nel rapporto del 27 maggio 1955,nella deposizione del Polizzi ed in quelle di Ramirghi Giuseppe (fol.60 vol.I) e di Bernuzzi Pietro (fol.295 vol.I),il Carnevale fu assunto come manovale presso l'Impresa Di Blasi che conduceva i lavori ptradali di collegamento con Caccamo e,licenziato dopo circa un mese per esaurimento del lavoro,il 29 aprile 1955 trovò infine occupazione in contrada "Mure Pregne" di proprietà Notarbartolo,gestita dall'impresa Lambertini di Bologna che utilizzava il materiale estratto per i lavori di costruzione del doppio binario fra Termini e Trabia. Egli frattanto era stato nominato segretario della associazione dei lavoratori edili per il comune diSciara; e nella cava intraprese appassionatamente la difesa degli interessi dei lavoratori,incitando costoto a

19

reclamare nuove condizioni di lavoro,e cioè l'applicazione della giornata lavorativa di otto ore anzicchè di 11 come si praticava,per consentire lo impiego dei 32 disoccupati di Sciara,e la regolare corresponsione delle paghe arrestrate,nonchè la elezione della commissione interna. Il 6 maggio egli abbandonò il lavoro allo scoccare delle otto ore insieme ad altri due operai,Sabatino Paolo e Pizzo Calogero.E,punito dal capo cantiere Raminghi Giuseppecon la sospensione dal lavoro per una giornata,uscì in veementi proteste accusando il personale dell'impresa di essere venuto in Sicilia per sfruttare i lavoratori.Pochi giorni dopo si verificò intanto un grave episodio,riferito dalla Serio,che è opportuno esporte fin da ora.La sera del martedì 10 o del mercoledì 11 maggio il Carnevale fu fatto segno ad una grave minaccia.Mentre tornava dal lavoro,alle porte del paese,fu chiamato e poi avvicinato da un individio che lo prese confidenzialmente sotto il braccio e gli disse:"Lascia andare tutto,ritirati ed avrai di che vivere senza lavorare,non ti illudere perchè se insisti finirai per riempiere una fossa".Egli riferì questo episodio in casa,dopo molte reticenze,alla madre,che,vistolo preoccupato,ed intuito che doveva essergli accaduto qualcosa di grave, lo pressò di domande.Ma non volle fare il nome di colui che lo aveva minacciato e si limitò a dire che la domenica successiva intendeva fare un comizio durante il quale avrebbe rivelato la minaccia ricevuta e la identità dello individuo che lo aveva minacciato.

Narrano poi la Serio,il Raminghi ed il Bernuzzi (vedi anche dep.fol. 159 vol. IV) che il giorno 12,giovedì,trenta dei settantadue operai occupati nella cava,capeggiati sempre dal Carnevale,si astennero dal lavoro in segno di protesta,per la mancata corresponsione delle paghe di aprile; che il lavoro nella cava fu ripreso regolarmente il venerdì 13; che quel giorno si recarono nella cava anche il magazziniere di casa Notarbartolo (l'imputato Mangiafridda Antonino)e,a richiesta del geometra dell'impresa,Bernuzzi,il maresciallo dei CC. di Termini Imerese Pierlangeli Dante; cheil Carnevale innanzi al maresciallo rinnovò la richiesta per la riduzione per la giornata lavorativa,inveendo di nuovo contro il personale dell'impresa.

Precisa infine la Serio che la domenica 15 maggio il comizio annunziato dal Carnevale non fu tenuto giacchè,ricorrendo la festività del Pa-

trono S.Giuseppe,fu deciso di sospendere tutti i comizi,e in detto giorno il Carnevale si recò a Termini Iemerese per chiedere aiuto ai dirigenti sindacali del luogo.

La mattina successiva si verificò l'omicidio.

Il Carnevale,con l'attività sindacale svolta in favore dei contadini e degli operai edili del suo paese,innanzi esposta,venne a condurre una lotta senza quartiere contro gli interessi di casa Notarbartolo,giacchè,come si è detto,ai Notarbartolo si appartenevano sia le terre circostanti Sciara,sia la cava.

L'agitazione dei contadini per la modifica dei rapporti mezzadrili avvenuta nel 1951 fu il primo episodio di quella lotta.

Vero è che l'avv.Marsala afferma che fin da quando,in quello stesso anno,venne nominato amministratore si dichiarò favorevole a che venissero concessi gli olivi in mezzadria ai contadini che già tenevano in mezzadria i terreni in quanto riteneva che questo sistema assicurasse una più razionale conduzione del terratico e dello oliveto (fol.54 vol.I).Ma quel che è certo è che a quella modifica si pervenne soltanto dopo che i contadini entrarono in agitazione (dep.Marsala fol.151 vol.VIII).E non è chi non veda che il Carnevale,tentando di imporre anche per quanto riguarda le percentuali di ripartizione dei prodotti l'integrale accoglimento delle istanze dei contadini,venne a contrastare apertamente gli interessi della amministrazione della Casa.

E' significativo poi che dopo quelle trattative il sindacalista cadde in disgrazia presso l'amministatore,il quale si rifiutò perfino di ricerverlo una volta che si portò nel suo studio in Termini Imerese a capo di una commissione.Questo episodio fu riferito dalla Serio già nella dichiarazione resa ai carabinieri il 19 maggio (fol.130 vol.I) e nell'esposto del 20 maggio,ed è stato poi confermato sia dall'avv.Marsala che dai membri della commissione, Tardibuono Mariano e Lodato Salvatore (fol.10 vol.IV e 304 vol.I). La Serio anzi afferma che il Marsala non volle ricevere suo figlio e ricevette solo il Tardibuono ed il Lodato perchè il figlio durante le trattative per la modifica dei patti agrari,invitato a desistere dalla lotta intrapresa con la promessa che gli sarebbero state date tutte le ulive che avesse voluto,aveva respinto recisamen-

te respinta l'offerta.Ed in verità che proposte del genere già in quell'epoca vi siano state è verosimile sia perchè esse trovano conferma in deposizione di Russo Suorechiaro Sebastiano,amico e compagno di partito del Carnevale che però non è animato da sentimenti di rancore verso il Marsala al quale anzi dà atto di averlo trattato sempre bene (fol.311 vol.I),sia perchè il Marsala,pur negando quelle proposte,non ha fornito altre spiegazioni accettabili del suo comportamento.Egli dichiarò ai CC. che il Carnevale non fu dal lui ricevuto perchè si era presentato con atteggiamento arrogante.Ma questa sua versione da un lato è incredibile giacchè il Carnevale si recò a chiedergli un favore,la concessione di un lotto di ulive per un gruppo di contadini della Camera del Lavoro, per guisa che non poteva non contenere in quella occasione la sua naturale baldanza,ed dall'altro durante il prosieguo delle indagini dei CC. e l'istruttoria fu nettamente smentita dal Tardibuono Mariano e dal Lodato Salvatore,i quali precisarono che il loro amico non ebbe neppure il tempo di varcare la porta della casa,di assumere un qualsiasi atteggiamento,di pronunziare una sola parola,giacchè fu subito mandato via.In dibattimento,resosi conto di dover cambiare versione,egli ha infine asserito che il suo risentimento fu determinato da un atteggiamento arrogante tenuto dal Carnevale precedentemente durante le trattative per la questione delle olive (fl.143 vol.VIII).E neppure questa spiegazione è convincente.Infatti se il Carnevale durante quelle trattative,avvenute in Sciara nei locali dell'amministrazione detti "baglio",avesse assunto un atteggiamento arrogante sì da offendere l'amministratore,il risentimento di costui si sarebbe manifestato anche subito.E ciò invece non avvenne; come si evince dal racconto dell'imputato ~~di~~ Mangiafridda Antonino,che nelle sue funzioni di magazziniere di Casa Notarbartolo assistette alle trattative,il Carnevale espose le richieste dei mezzadri ed il Marsala il proprio punto di vista,senza che il contrasto portasse ad incidenti di sorta (fol.1 vol.III).
Le due occupazioni di terre,avvenute nell'ottobre del 1951 e nel settembre 1954,le successive ixtanze agli organi cuiax era demandata l'applicazione della riforma agraria,videro di nuovo il Carnevale ed i contadini da lui guidati all'assalto delle posizioni

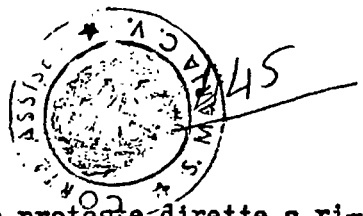

22

di casa Notarbartolo.

Di certo quelle manifestazioni e proteste dirette a richiamare l'attenzione dell'autorità dulla necessità di dare inizio alla riforma,e,dopo che questa fu iniziata,di assicurarne l'attuazione integrale,non potevano non ledere gli interessi della casa, chè a questa evidentemente avrebbe giovato la conservazione del latifondo non già la espropriazione di parte di esso in favore dei contadini.

Vero è che le due occupazioni simboliche di terre verificatesi in Sciara non erano da sole sufficienti ad imporre agli organi competenti la sollecitata attuazione della riforma,la quale creava problemi vastissimi e di difficile soluzione.Ma è pur vero che manifestazioni del genere avvenivano un pò dovunque e per il loro carattere generale e continuo non potevano non avere un certo peso. E' quindi innegabile che nell'amministrazione di casa Notarbartolo dovettero sorgere preoccupazioni per la nuova battaglia che il Carnevale andava conducendo.

Non vale obiettare chè l'amministrazione assunse un atteggiamento passivo,astenendosi dal denunciare le occupazioni di terre e dal costituirsi parte civile nei conseguenti giudizi penali a carico dei responsabili.Conveniva evidentemente all'amministrazione non assumere un atteggiamento di decisa opposizione alle manifestazioni al fine di non esasperare gli animi dei contadini,tanto più che trattavasi di occupazioni simboliche che non cagionavano danni e venivano regolarmente denunziate all'Autorità Giudiziaria dai carabinieri.

Nè vale altresì obiettare che,poichè durante la assenza del Carnevale da Sciara la riforma aveva trovato ormai applicazione con lo scorporo di diverse centinaia di ettari di terra dei Notarbartolo ed il conseguente loro passaggio in proprietà all'Ente Riforma,l'attività svolta successivamente dal Carnevale dopo il suo ritorno a Sciara,non poteva più impensierire l'amministrazione.E' da tenere presente infatti che dopo lo scorporo,con la seconda occupazione di terre e con gli esposti inoltrati agli organi regionali non si chiese soltanto una più razionale riparti-

23

ziobe dei terreni scorporati ed in parte assegnati, cosa che non interessava casa Notarbartolo, ma anche, se ciò non fosse stato possibile, l'adsoggettamento allo scorporo di altri terreni della Casa, il che evidentemente avrebbe danneggiato gli interessi della stessa Ed anche nella cava l'attività sindacale del Carnevale si contrapose agli interessi dell'amministrazione di Casa Notarbartolo.

Indubbiamente lo sciopero per ottenere la regolare corresponsione delle paghe, la richiesta avanzata perchè fosse ridotto l'orario di lavoro al fine di consentire l'assunzione al lavoro anche di altri operai disoccupati, l'istanza formulata perchè fosse indetta la votazione per la elezione della Commissione interna che potesse efficacemente tutelare gli interessi degli operai, costituirono atti lesivi sopratutto degli interessi dell'Impresa Lambertini che avrebbe preferito ovviamente continuare a corrispondere le paghe con ritardo e costringere gli operai a lavorare per 11 ore anzichè impiegare più numerosa mano d'opera con turni di otto ore, il che avrebbe comportato, come ha spiegato il capo cantiere Raminghi in dibattimento (fol.181 vol.XIII) un aggravio di spese per la maggiore incidenza dei contributi assicurativi.

Ma questa attività fu fonte di viva preoccupazione oltre che per l'impresa anche per l'amministrazione de Casa Notarbartolo. E ciò per due motivi. Innanzitutto il contratto di affitto della cava, stipulato per la durata di nove anni, prevendeva il pagamento da parte dell'Impresa del prezzo di £.15 per mc. di materiale estratto con garenzia di un minimo di produzione annua pari a lire un milione (contratto fol.41 vol.IX), cioè un prezzo che aumentava con l'aumento della produzione, di guisa che l'amministrazione era interessata a che il lavoro non subisse interruzioni. Ed in secondo luogo le richieste del Carnevale, il cui accoglimento avrebbe comportato lo aumento dei costi di gestione della cava, erano tali da impensierire di per se, e seriamente, anche l'amministrazione giacchè v'era pericolo che l'impresa, non trovando più conveniente l'affitto, abbandonasse lo sfruttamento della cava e si rendesse inadempiente, così come del resto avevano già fatto i precedenti affittuari, tali Soldi e Castronovo (dep.Marsala fol.54 vol.I).

Del resto la viva preoccupazione sia dell'impresa che dell'amministrazione per l'azione del Carnevale balza evidente dall'episo-

dio avvenuto la mattina successiva, allo sciopero, il 13 maggio.

Quella mattina, come si è già accennato, il geometra dell'impresa Bernuzzi, chiese ed ottenne che il maresciallo dei CC. Pierlangeli si recasse nella cava ed intervenisse presso il Carnevale. Ed anche il magazziniere di casa Notarbartolo, Antonino Mangiafridda, si recò nella cava e fu presente al colloquio tra il maresciallo ed il Carnevale. Non v'ha dubbio che il Mangiafridda andò anche lui a sorvegliare la ripresa del lavoro, anche se egli ha tentato di negare ciò con l'aiuto del Bernuzzi. L'imputato sostiene che si recò ad assumere informazioni circa l'estensione dei terreni sottratti al pascolo per l'esercizio della cava e che ottenne dette informazioni dal capo cantiere (fol.1 vol.III). Ma mentisce. Infatti il capo cantiere Raminghi afferma di non conoscerlo neppure ed aggiunge che quel giorno non ebbe proprio sentore della presenza di dipendenti della casa Notarbartolo nella cava (fol.183 vol.XIII e 32 vol.IV). Ed il Bernuzzi a sua volta afferma che il Mangiafridda andò nella cava per giustificare l'assenza dal lavoro di un operaio suo parente (fol.159 cc. IV). Ma anche lui mentisce. Ed invero è evidente che il magazziniere, se il motivo della visita alla cava fosse stato quello indicato dal Bernuzzi, non avrebbe avuto ragione di nasconderlo ed inventarne un altro.

La circostanza poi che il Mangiafridda si recò nello studio dello avv. Marsala in Termini Imerese subito dopo quella visita da lui fatta alla cava (interr. Mangiafridda fol.19 vol.VIII), e di nuovo l'indomani, il 14 maggio proprio all'ora in cui vi si recò anche il Bernuzzi (dep. Bernuzzi fol.295 vol.I), suona ulteriore conferma di un generale, comune interessamento dell'impresa, dell'amministratore e del magazziniere, che tra gli impiegati locali dell'amministrazione era il più anziano di carriera e quello che aveva funzioni più elevate (int. imputati foll.103 e segg. vol.I), per la vita della cava.

Il continuo contrasto verificatosi per anni tra la attività svolta dal Carnevale in favore dei contadini e gli interessi di Casa Notarbartolo, e quello ultimo venuto a crearsi tra l'attività svolta dal Carnevale nella cava in favore degli operai edili e gli interessi

25

comuni dell'impresa Lambertini e della casa Notarbartolo, già appaiono più che sufficienti a determinare in coloro che eranomi incaricati di tutelare gli interessi dei Notarbartolo, specialmente nel magazziniere Mangiafridda e negli altri imputati, i campieri Tardibuono Luigi, Di Bella Giovannie Panzeca Giorgio, che quegli interessi tutelavano sul posto, forti motivi di rancore nei confronti del sindacalista.

E per giunta il magazziniere ed i campieri, a seguito dell'attività del Carnevale, vennero gravemente lesi anche nei loro personali interessi.

Già l'agitazione del 1951 e la conseguente modifica dei rapporti di mezzadria li avevano privati di una notevole fonte di lucro. Infatti, precedentemente, quando la produzione dell'oliveto era riservata al proprietario, il lavoro di raccolta delle olive veniva aggiudicato mediante aste che si facevano albero per albero (dep. Marsala fol. 151 vol. VIII e 54 vol. I). E non è chi non veda che tali incontrollate aste comportavano per coloro che le regolavano, gli impiegati locali di casa Notarbartolo, possibilità di forti guadagni.

Nè si obietti che il Tardibuono, il Di Bella ed il Panzeca, essendo stati assunti quali cannieri in epoca successiva al 1° settembre 1951 a differenza del Mangiafridda che era entrato nell'amministrazione di casa Notarbartolo precedentemente (dep. Marsala fol. 161 vol. IV e 151 vol. VIII), non potevano subire alcun danno dall'abolizione del vecchio sistema delle aste avvenuta prima della loro assunzione. Infatti il Tardibuono, il Di Bella ed il Panzeca già prima di essere assunti quali campieri avevano prestato servizio presso l'amministrazione quali sorveglianti straordinari proprio nei periodi di raccolta delle olive (dep. Marsala fol. 161 vol. IV). Anch'essi dunque avevano goduto dei vantaggi che il vecchio sistema assicurava agli impiegati di casa Notarbartolo. E videro sfumare tali vantaggi proprio quando, assunti al rango di campieri, avrebbero potuto maggiormente goderne.

La successiva azione del Carnevale diretta a sollecitare ed a fare estendere al massimo l'applicazione della riforma agraria toccò parimenti, ed in profondità, gli interessi economici dei prevenuti. Costoro percepivano dai mezzadri e dagli affittuari compensi in natu-

ra a titolo di "contributi di guardiania", in base ad una consuetudine sorta all'epoca in cui era campiere il mafioso Prestigiacomo Giovanni e che ovviamente veniva a cessare per i terreni scorporati ed assegnati in sede di riforma (int.Panzeca a Tardibuono fl.21 27 vol.III,dep.Polizzi fol.166 vol.IV).E l'assottigliarsi del latifondo determinava il venir meno anche di altre fonti obbliquie di profitti.Basti ricordare al riguardo che i campieri avevano tra l'altro il moncpolio nel rilascio dei permessi di legnatico nei boschi e nella assegnazione delle terre (dep.Polizzi fol.166 e 22 vol.IV),il che li rendeva arbitri di tutta la vita economica del latifondo.

Agli impiegati locali dell'amministrazione la opera del Carnevale doveva poi riusciere molesta non solo per le ragioni già esaminate ma anche,e sopratutto,perchè comportava una graduale grave diminuzione del loro prestigio.

Essi erano i campieri di Casa Notarbartolo.Rappresentavano nel piccolo centro rurale e nel latifondo circostante il potere dei proprietari,il cui vecchio castello domina tuttora dall'alto il borgo e le campagne costituenti un tempo i feduti.Fino allora indiscusso era stato quel potere,e conseguentemente indiscusso era stato il loro prestigio.Ma l'azione del Carnevale aveva inferto duri colpi all'uno ed all'altro e minacciava addirittura di sommergerli col passare del tempo.

E' pertanto innegabile che gli impiegati di casa Notarbartolo avevano nei confronti del Carnevale motivi di rancore molteplici e gravi,obiettivamente idonei ad assurgere a causale omicida.

Nel corso del procedimento si è adombrata l'esistenza di un ventaglio di altre causali dello omicidio aventi relazione con l'attività sindacale della vittima ed attribuite a persone diverse dagli imputati.

Innanzitutto la Serio accennò nel suo esposto a sospetti a carico dei "mafiosi di Trabia".Ella riferì che i mafiosi di Trabia avevano in subappalto i lavori della costruzione del doppio binario e del tronco stradale fra Termini e Trabia,per i quali veniva utilizzata la pietra estratta dalla cava,e non potevano vedere di

27

di buon occhio gli scioperi degli operai della cava promossi dal Carnevale in quanto avevano interesse ad ottenere la fornitura di pietra regolarmente.

Si esaminò poi nel rapporto dei CC. del 27 maggio 1955 la possibilità che ad uccidere il Carnevale fossero stati contadini rimasti scontenti a seguito della applicazione della riforma agraria, oppure operai occupati nella cava e contrari alla riduzione della giornata lavorativa che avrebbe causato una diminuzione dei loro guadagni, ovvero operai che sarebbero stati minacciati dal Carnevale perchè non avevano voluto aderire allo sciopero.

Si è sostenuto infine da alcuni difensori degli imputati l'esistenza di una causale dell'impresa Lambertini e di una causale dei proprietari dei camion che effettuavano il trasporto della pietra prodotta nella cava, i quali pure venivano danneggiati dalla interruzione del lavoro.

Ma in verità a nessuna di queste causali ipotizzate a carico di persone diverse dagli imputati può ricollegarsi l'omicidio. Alcuni dei dedotti motivi di rancore sono insussistenti. Gli altri sono per lo più assolutamente proporzionati alla gravità del reato; e comunque si deve escludere, per circostanze varie, che chi ebbe a nutrirli possa essere considerato tra i possibili autori del delitto.

Riguardo la causale dei contadini, che sarebbe la più remota, va rilevato che essa non sussiste affatto. E' certo che in Sciara la riforma agraria incontrò i favori di tutti i lavoratori della terra, i quali videro in essa la via di uscita dallo innegabile disagio economico sociale in cui si trovavano. Ed invero la riforma, frazionando la proprietà del Notarbartolo, e dando le terre in proprietà ai contadini, elevava gli stessi economicamente e li sottraeva allo sfruttamento che fino allora avevano dovuto subire nel latifondo nel quale sopravvivevano ancora integre le strutture dell'antico feudo.

Quanto avvertita fosse da tutti la necessità della trasformazione agraria risulta evidente dal fatto stesso che alle agitazioni dei contadini, dirette a sollecitarne l'attuazione, partecipavano persone di ogni categoria sociale e perfino il parroco di Sciara (dep. Marsala fol.54 vol.I). Se nacquero malcontenti questi furono de-

CORTE ASSISE ... 451

terminati dal fatto che la riforma venne applicata soltanto in parte e con criteri erronei.Come si è già detto,fu l'esiguità del numero dei lotti assegnati,dovuta alla mancata assegnazione di pa recchi terreni che pure erano stati scorporati e alla eccessiva estensione attribuita ai singoli lotti che suscitò le proteste di coloro che dalla assegnazione erano stati esclusi,benchè avessero anch'essi bisogno urgente di terre o perchè ne orano privi fin dal prima della riforma o perchè avevano dovuto lasciare le terre comprese nei lotti assegnati che già conducevano a mezzadria.
Ma questi contadini delusi dalla applicazione della riforma come potevano avercela con il Carnevale?
Questi nel 1951 aveva agito per sollecitare la riforma,da tutti auspicata.E dall'agosto 1954,rientrato a Sciara e resosi conto che l'applicazione della riforma nel frattempo avvenuta aveva dato luo go alle delusioni di cui si è detto,continuò ad agire proprio per fare eliminare gli inconvenienti verificatisi,e chiese con l'occu= pazione simbolica del settembre 1954,con le continue istanze rivol te all'Autorità,prima la riduzione delle terre comprese nei singo= li lotti si da far aumentare il numero dei lotti stessi e poi,se tale rimedio non fosse stato attuabile,la progressiva estensione dello scorporo ad altre terre dei Notarbartolo fino a che non fos= se stato possibile accontentare tutti coloro che aspiravano alla assegnazione.E dunque gli interessi da lui perseguiti non furono mai in urto con le aspirazioni dell'intera classe contadina,ed anzi con queste collimarono sempre perfettamente,per guidar che appare del tutto assurda l'ipotesi che autori della sua uccisione possano essere stati dei co,tadini,quei contadini che con la sua morte ven nero a perdere il più valido tutore dei loro interessi.
Peraltro i contadini rimasti privi di terra avevano trovato occupa= zione nella cava realizzando un netto miglioramento delle loro con dizioni economiche (rapporto 27.5.1955 fol.19 vol.I e dep.Marsala fol.54 vol.I),e quindi non avevano più motivo di manifestare il loro malcontento per l'applicazione della riforma.
Circa poi i mafiosi di Trabia che utilizzavano nei lavori ferrovia= ri e stradali la pietra della cava,a carico dei quali la Serio espo= se inizialmente vaghi sospetti,ed i proprietari dei camion adibiti

29

al trasporto della pietra,che la difesa degli imputati indica quali danneggiati,accanto ai mafiosi di Trabia,dalle agitazioni degli operai della cava,si osserva che queste due categorie,essendo estranee alla gestione della cava,non potevano ricevere danno dalle predette agitazioni in generale,bensì solo da quelle che,comportando interruzioni del lavoro di estrazione della pietra,compromettevano il regolare afflusso del materiale estratto ai trasportatori ed ai cantieri in cui esso veniva utilizzato.In altri termini quando gli operai della cava entravano in sciopero i trasportatori e gli acquirenti della pietra venivano lesi nei loro interessi; ma quando invece si chiedeva all'impresa Lambertini dal Carnevale in nome degli operai l'elezione della Commissione interna e la riduzione di più turni di lavoro e l'assunzione di altri operai disoccupati,queste richieste,il cui accoglimento non avrebbe certo determinato una diminuzione della produzione,non potevano certo impensierire nè gli acquirenti nè i trasportatori della pietra.E se si considera che non vi fu nella cava che un solo sciopero;quello del 12 maggio effettuato per indurre l'impresa a corrispondere le paghe del mese di aprile da tempo maturate e non pagate,e che lo sciopero non durò che un solo giorno,e fu per giunta parziale in quanto,anche se in un primo momento tutti gli operai si astennero dal lavoro,successivamente,a seguito della promessa fatta dal capo cantiere Raminghi di sollecitare la corresponsione delle paghe,più della metà di essi riprese subito a lavorare (rapporto 27 maggio 1955 dep.Raminghi e Selvaggio Ignazio fol.60 e 68 vol.I),cosicchè la produzione della pietra non subì che una diminuzione di durata ed entità limitatissima,appare chiaro che nessuna delle due suddette categorie di persone ebbe motivo di nutrire nei confronti del Carnevale serio risentimento e meno che mai un risentimento si vivo da determinare l'omicidio.

Peraltro è da aggiungere,ultima nell'ordine ma non nell'importanza un'altra osservazione che dimostra in modo definitivo che non può assolutamente ricollegarsi alla presunta causale dei camionisti e degli acquirenti della pietra il delitto.

L'incontro avuto dal Carnevale con l'individuo rimasto ignoto la sera del martedì 10 o del mercoledì 11 maggio (episodio del qua-

le non può assolutamente dubitarsi giacchè,a parte l'attendibilità chè,come si vedrà in seguito,deve essere riconosciuta alla Serio che nella ha fatto per prima cennoned al Russo Suorechiaro Sebastiano che l'ha confemmato,si rivela già da se autentico e sicuro essendo del tutto privo di ogni finalità accusatoria nei confronti di chieshessia) fu un annunzio del delitto.

"Lascia andare tutto,ritirati ed avrai dix che vivere senza lavorare,non tix illudere perchè se insisti finirai per riempire una fossa",disse al Carnevale lo sconosciuto.Il delitto era quindi già maturo la sera del martedì o del mercoledì 11,ond'é evidente che esso va ricollegato all'attività sindacale svolta dalla vittima fino alla sera del martedì 10 o del mercoledì 11,più che a quella successiva,nella quale è compreso lomx sciopero del giorno.L'attività sindacale successiva dovette sì contribuire a determinare il delitto ma sol perchè con essa il Carnevale veniva a respingere recisamente l'intimazione fattagli la sera del martedì o del mercoledì.E se dunque la decisione di uccidere il Carnevale era stato già presa,anche se condizionata al mancato accoglimento da parte della vittima dell'ultima diffida,già prima dello sciopero,che solo potè ledere gli interessi dei subappantanti dei lavori stradali e ferroviari e dei propristari dei camion,devesi senz'altro escludere che possa attribuirsi a questi ultimi quella decisione.

Nè si dica che i subappaltanti dei lavori stradali e ferroviari e i proprietari dei camion potettero sapere già prima del 12 che si preparava lo sciopero e fare pressioni sul Carnevale a mezzo dell'individuo ignoto perchè si astenesse dal promuoverlo.

E' chiaro che i predetti,se avessero saputo dello sciopero ed avuto l'intenzione di scongiurarlo,prima di ricorrere a minacce, avrebbero tentato la via più comoda per tutelare i loro interessi che era quella di esortare l'impresa ad eliminare la questione pagando gli arretrati,il che invece essi non fecero.E v'é di più. V'é la prova che lo sciopero scoppiò improvviso la mattina del 12 e che quindi i mafiosi di Trabia non potettero averne notizie precedentemente.Infatti il capo cantiere Raminghi ha riferito di aver rimproverato gli scioperanti per non aver fatto trapelare prima la loro intenzione di astenersi dal lavoro precludendogli in tal modo la possobilità di avvertire tempestivamente l'impresa(fol.60 vol.I).

Quanto poi agli operai della cava scontenti della attività del Carnevale perchè desiderosi di continuare a lavorare per 11 ore al giorno è da rilevare che essi erano soltanto due.Ed infatti durante la discussione avuta il giorno 13 dal Carnevale col geometra Bernuzzi alla presenza del maresciallo Peerlangeli e del Mangiafridda soltanto due operai si dichiararono contrari alla riduzione della giornata lavorativa (dep.Bernuzzi fol.295 vol.I).

E due erano anche gli operai che il Carnavale avrebbe minacciato la mattina dello sciopero: i fratelli D'Amore Giuseppe e Silvestro (dep.D'Amore fol.64,66 vol.I).

Ora,attribuire a questo sparuto gruppo di operai l'omicidio è senz'altro illogico.

I due contrari alla riduzione della giornata lavorativa non solo avevano manifestato al geometra Bernuzzi il loro punto di vista, ma avevano addirittura avuto la certezza che alla riduzione della giornata lavorativa non si sarebbe giammai addivenuto,giacchè il Bernuzzi si dichiarò in quella occasione recisamente contrario (dep Bernuzzi fl.295 vol.I).

E pertanto essi non potevano avere seri motivi di apprensione per l'attività del Carnevale.

Riguardo poi le minacce che gli stessi D'Amore riferiscono di aver subito,trattasi si un episodio inconsistente,anch'esso inidoneo a determinare una causale omicida.Il Carnevale avrebbe detto ai D'Amore che se non si fossero astenuti dal lavoro li avrebbe "coperti di botte"; ma in verità egli dimostrò che era ben lungi da lui l'idea di imporre lo sciopero con la forza se è vero,come è vero,che non ebbe nessuna lite,nessuna discussione con gli operai che,a seguito delle assciurazioni date dal Raminghi,ripresero il lavoro.Peraltro i D'Amore alle ore sei del 16 maggio,cioè quando avvenne l'omicidio,erano nella cava intenti al lavoro (dep.Selvaggio Ignazio,La Duca Antonino,Serraino Giuseppe,Patti Salvatore fll. 68 a 75 vol.I).Essi dunque avrebbero dovuto compiere l'omicidio a mezzi di sicari; e questa ipotesi è quanto mai inverosimile trattandosi di miseri operai.

L'annunzio del delitto fatto al Carnevale la sera del martedì 10 o del mercoledì 11 maggio suona poi definitiva smentita,non solo, come si è visto,della causale dei subappaltanti dei lavori stradali

e ferroviari e dei proprietari dei camion,ma anche di quelle degli operai della cava.Infatti le minacce ai D'Amore sarebbero state fatte il giorno dello sciopero e cioè soltanto dopo l'episodio di cui sopra.Ed è parimenti impossibile qttribuire quell'annunzio ai due operai contrari alla proposta avanzata dal Carnevale già da tempo per la riduzione della giornata lavorativa,giacchè in occasione di esso fu fatta al Carnevale anche l'offerta di rilevantissimi vantaggi economici a condizione che egli si ritirasse dalla attività sindacale,offerta che non potevano certo formulare i due predetti.

Anche la causale del personale dell'impresa Lambertini,cui ha fatto cenno uno dei difensori,deve essere scartata.Non già che il geometra Bernuzzi ed il capo cantiere Raminghi non avessero motivi di risentimento per il Carnevale.Ed invero si è già visto che le agitazioni nella cava minacciavano,e seriamente,anche gli interessi dell'impresa e che inoltre il Carnevale profferì più volée parole grosse all'indirizzo dei predetti.Ma sta di fatto che il Bernuzzi aveva già provocato l'intervento del maresciallo Pierangeli e dei suoi carabinieri,manifestando per giunta al maresciallo l'intenzione di sporgere querela contro il Carnevale (teste Raminghi fl.60 vol?I).E questo suo atteggiamento rivela come fosse lontano da lui e dal capo cantiere,che peraltro sono entrambi settentrionali ed estranei all'ambiente,l'idea di stroncare la molesta attività del Carnevale con mezzi violenti.

L'indagine espletata pone dunque in evidenza come possibile causale dell'omicidio soltanto i motivi di rancore che gli imputati avevano verso il Carnevale,motivi di rancore originati dalla lesione diretta ed indiretta di loro interessi che si verificava a causa della opera svolta dalla vittima,sorti in epoca lontana ma vivi anche all'epoca del fatto,più che proporzionati al crimine.

Occorre ora prendere in esame le personalità degli imputati al fine di stabilire se costoro siano capaci di avvertire i moventi criminosi riscontrati a loro carico.

Ebbene,chi sono i prevenuti?

Sono dei mafiosi.

E' noto che la mafia,questo singolare fenomeno associativo della

delinquenza in Sicilia,che tuttora si perpetua per un costume ed un'invincibile incubo che dominano su tutti i soggetti dell'ambiente,nel suo sorgere e nel suo svilupparsi si è avvantaggiato sopratutto delle condizioni di arretratezza economica e sociale della vita nell'isola,ferma fino ai giorni nostri su posizioni quasi medioevali.

La mala pianta che affondò ha affondato le sue secolari e profonde radici,più che altrove,nella solitudine degli immensi latifondi.Ed ha trovato sempre,e trova ancora oggi,adepti numerosi specialmente nella categoria dei campieri ed impiegati di campagna in genere.

Costoro già nell'epoca feudale,allorchè erano incaricati di esercitare nei feudi i diritti di cui i feudatari erano investiti,e principalmente il diritto di "banno" e il diritto di amministrare giustizia,nell'assolvere tali funzioni impiegavano vessazioni e crudeltà,sì da trasformarsi sovente da portatori di giustizia in delinquenti.E quando,al principio del secolo XIX,furono aboliti i feudi e le giurisdizioni baronali,essi,privi ormai di funzione giuridica,continuarono pur sempre ad imporre di fatto il dominio dei proprietari che vivevano lontano nei grandi centri ed il proprio dominio,sopratutto il proprio,approfittando della mancanza di un sistema legislativo,giudiziario e di polizia efficiente.
Fu in questo periodo che sorse appunto la mafia,composta all'inizio: a)campieri; b)coloni che esasperati dalla angherie dei campieri e dei feudatari approfittarono del nuovo stato di cose per attuare le loro vendette tanto da acquistare una supremazia sui componenti la propria classe e da formare una nuova casta di sfruttatori che i feudatari tentarono poi di aggregare alla classe dei campieri; c)dai feudatari,interessati a che la situazione di sfruttamento e di asservimento delle popolazioni isolane,anche se soltanto di fatto,continuasse quanto più possibile inalterata mercè l'opera dei campieri.

La tenebrosa associazione è sorta quindi proprio per l'esigenza di difesa dei campieri e di quanti altri erano interessati al mantenimento dello "status quo ante" nelle campagne.E si è poi sviluppata,così nelle campagne come nelle città,allungando i suoi tentacoli anche su tutte le altre attività economiche,specialmente

nelle province della Sicilia Occidentale.

Non già che essa costituisca un'unica associazione. Si tratta invece di associazioni formate da individui legati fra loro indissolubilmente dal patto della mutua assistenza, dell'omertà e del disprezzo verso la legge e le autorità, e dal comune proposito di sfruttare gli onesti ricorrendo ad ogni genere di soprusi e di delitti, specialmente all'omicidio, alla rapina, all'estorsione.

All'antica e vasta famiglia dei campieri mafiosi appartengono gli imputati.

Che essi fossero affiliati alla mafia, come del resto lo era anche il loro predecessore Prestigiacomo Giovanni, all'opera del quale fu assunto il Mangiafridda, e costituissero anzi lo stato maggiore della "mafia di Sciara", era notorio fin da parecchio tempo prima dell'omicidio, e non solo in Sciara ma anche in altri paesi vicini, come riferiscono i verbalizzanti ed alcuni testimoni (rapporto 27 maggio 1955 e 10 luglio 1955 fll.19 e 23 vol.I, esposto Serio fol.3 vol.I, dep. Cap.le CC. Puglisi Arturo e brig.CC. Giacalone Matteo foll.39 e 87 vol.VIII, dep. Esposto Salvatore e Giuliano Rosario fol.53 e 133 vl. IV).

E come mafiosi essi si comportavano. Commettevano infatti soverchierie senza fine ai danni della popolazione della zona, approfittando dell'indiscusso ascendente e del rispetto di cui, grazie alla loro cattiva fama, godevano.

Numerosi testi, Tardibuono Mariano, Tardibuono Filippo Greco Agostino, Serio Rosolino, Siracusa Pietro, Merlino Pietro hanno riferito che vi era un diffuso malcontento tra i mezzadri a causa di violenze e soprusi che essi erano costretti a subire in occasione della ripartizione dei prodotti del suolo (fol.307, 309, 311, 342, 346, 351, 353 vol.I).

E non mancano certo episodi specifici.

Polizzi Salvatore ha riferito che con il Carnevale si rese interprete di lamentele dei mezzadri e degli affittuari circa l'esazione dei "contributi di guardiania" da parte dei campieri, ma costoro non se la dettero per inteso ed anzi, se non ottenevano ciò che pretendevano, per rappresaglia impedivano ai riottosi di far legna nei boschi (fl.166 vol.IV).

Ed ha aggiunto che anni prima egli ottenne dall'avv. Marsala la promessa che gli sarebbe stato assegnato un piccolo lotto di olive per la raccolta, ma il Tardibuo-

35

no Luigi,benchè avesse avuto dall'amministrazione disposizione di procedere all'assegnazione,per lungo tempo si guardò bene dall'ottemperarvi ed infine gli assegnò un lotto comprendente pochi alberi di scarso frutto ed alle sue rimostranze,alla presenza di Lodato Salvatore,arrogantemente rispose:"tu vai cercando di farti trascinare da qualche mulo",alludendo ad un'omicidio che era stato commesso in quel modo.Ha precisato infine che egli riferì a suo tempo la minaccia subita al brigadiere dei CC. comandante la stazione di Sciara,Giacalone Matteo ma il brigadiere gli osservò che non si trattava di "cosa seria" (fol.22 vol.IV).

X Tardibuono Mariano a sua volta ha raccontato che tra la fine del novembre ed i primi del dicembre 1954 ebbe a chiedere,in presenza di Muscarella Filippo,a Tardibuono Luigi il pagamento di un vecchio credito,ma ricevette la seguente risposta :"Se parli ancora di denaro ti tarò tante nervate" (fl.10 vol.IV).

X Esposito Andrea ha poi dichiarato che nell'inverno 1953-1954,spinto dal bisogno si recò a tagliare della legna da ardere da piante essiccate,che vendette per lire 600 ad un fornaio del luogo.E l'indomani sera fu chiamato al "baglio" ove trovò riuniti i quattro impiegati.Uno di costoro,il Panzeca Giorgio,gli disse che per quello che aveva fatto meritava di avere schiacciato la testa.Egli allora si dette ad implorare perdono.Ed il Panzeca soggiunse che potevano ucciderlo e seppellirlo lì ove si trovavano e concluse che se non avesse portato loro entro l'indomani sera £.5000 la cosa sarebbe finita male.

L'indomani egli dovè versare la somma che si fece prestare dai suoceri Giuliano Giuseppe e Minuto Rosalia (fl.139 vol.IV).

X Russo Suorechiaro Sebastiano ha narrato di minacce e violenze da lui subite da parte di tutti gli imputati.Il Tardibuono una volta,per vietargli di recarsi nel terreno tenuto a mezzadria da suo cognato Cartella Francesco ove doveva effettuarsi un trasporto di cipolle,gli disse:"Se seguiti a venire qui ti arrangia mu",ed un'altra volta,a seguito di una discussione avuta con lui circa le generalità di alcuni pastori che avevano introdotto delle pecore nel suo fondo,gli dette uno schiaffo e lo inseguì lanciandogli dei sassi. Il Mangiafridda poi nel giugno 1954 pronunziò verso di lui la minaccia:"cu sti 60 o 40 sempi da lista di palumbu t'aiu a iettari".Ed il Panzeca,una sera sorpresolo a trasportare le olive nel magazzino di casa Notarbartolo per una strada diverso da quella prescritta gli disse:"sempi tinta vavi a finire".Il Di Bella infine,trovatolo ad abbacchiare olive in località "Suonatori" sfornito del biglietto di autorizzazione dei campieri che egli in verità non aveva chiesto

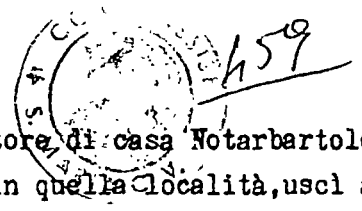

perchè aveva sentito sere prima il banditore di casa Notarbartolo che autorizzava la raccolta delle olive in quella località,uscì a dirgli:"Sempre qualche mazzata ntesta t"aia dari" (fl.311 vol.I).

Il Russo ha raccontato anche altri due soppusi commessi dagli imputati,uno in danno di suo cognato Giammartino Giuseppe e del fratello dello stesso,Francesco.e l'altro in danno di sua sorella Russo Maria Rosa e di sua madre Paterniti Sebastiana.

Afferma il testimone che nel periodo della raccolta delle olive, nel 1954,uno dipendenti di casa Notarbartolo perquisì in paese Giammartino Francesco rinvenendogli nelle bisaccia circa tre chilogrammi di olive ed a seguito di ciò fu ingiunto al predetto Giammartino ed a suo fratello Giuseppe di rilasciare un terreno che conducevano insieme a mezzadria.Successivamente il Tardibuono Luigi comunicò a Giammartino Giuseppe che finchè fosse rimasto nelle file del partito Socialista Leggiano avrebbe dovuto rinunziare al terreno che conduceva e alla concessione di altre terre,ed il segretario comunale,Riggio Salvatore,presente a quella comunicazione,aggiunse a sua volta,rivolto al Giammartino:"Non lo capisci che se non cambi partito te ne devi uscire dalla terra?".L'accaduto fu riferito al Carnevale il quale non esitò a denunziare il Tardibuono al brig.Giacalone.Intanto i Giammartino,che non avevano voluto lasciare il fondo,nel dicembre 1954 procedettero alla semina.E mentre era in corso questo lavoro si recarono sul posto il Tardibuono Luigi ed il Panzeca Giorgio.Il Panzeca si limitò ad inveire da lontano,ma il Tardibuono,che era armato di fucile,si avvicinò al Giammartino Giuseppe e disse:"Tu semini ma non raccogliera".In seguito,nel marzo del 1955,l'avv.Marsala fece notificare ai Giammartino un atto con cui li diffidava a rilasciare il terreno ed il brig.Giacalone,chiamati i predetti,fece loro capire che era meglio che addivenissero ad un accordo con l'amministrazione di casa Notarbartolo se non volevano essere denunziato per il furto delle olive.Al brigadiere fu risposto che,se voleva,poteva anche fare la denunzia ma non si interessasse di cose che non lo riguardavano.Ma poi i Giammartino preferirono lasciare il fondo accontentandosi della somma loro offerta di £.30000 (fol.95 vol.IV).

Narra infine il Russo che un giorno il Di Bella Giovanni trovò sua

460

37

sorella e sua madre mentre trasportavano delle olive e, sospettan-
do ingiustamente che si trattasse di furto, spianò il fucile con-
tro la sorella e tagliò con un coltello il sacco contenente le
olive. Essi Russo denunziarono il Di Bella al brig. Giacalone. Ma
mal gliene incolse, giacchè furono loro ad essere tratti a giudi-
zio innanzi alla Pretura di Caccamo (fol. 79 ~~vol. VIII~~).

Riguardo questi episodi va rilevato che non può minimamente
dubitarsi che essi si siano verificati. La decisione con cui i
testi hanno contestato agli imputati le accuse, il modo dettaglia-
to con cui queste sono state formulate, la varietà stessa degli
episodi riferiti, inducono ad escludere senz'altro ogni sospetto
che possa trattarsi di calunniose invenzioni.

Peraltro trattasi di accuse non prive di controllo.

Il racconto del Polizzi circa l'assegnazione del lotto di olivi
trova in buona sostanza conferma non solo nella deposizione della
moglie del teste, Polizzi Concetta (fol. 100 vol. IV), ma anche in
quella di Lodato Salvatore che, sia pure dopo una certa reticenza
ha finito per ammettere di avere assistito a parte dell'animata
discussione svoltasi tra il Polizzi ed il Tardibuono Luigi a se-
guito delle rimostranze fatte dal primo a causa delle scarsa pro-
duttività degli ulivi assegnatigli e di essere a conoscenza an-
che della minaccia pronunziata in quella circostanza dal Tardi-
buono o perchè ebbe a sentirla direttamente o perchè gli fu poi
riferita dal Polizzi (fol. 47 vol. IV).
E non è certo smentito dal brig. Giacalone, che si è limitato a
riferire di non ricordare l'episodio. (fl. 181 vol. IV).

Del pari l'episodio narrato dal Tardibuono Mariano è conferma-
to da Muscarella Filippo (fol. 109 vol. IV), e quello riferito dall
Esposito Andrea trova riscontro in ammissioni, sia pure parziali
fatte dagli imputati (fol. 20 e 21 vol. III) e, per quanto riguarda
l'importo della somma pretesa dagli imputati, nelle deposizioni
di Giuliano Giuseppe e Minuto Rosalia (fol. 170 e 180 vol. IV).

Quanto poi alle minacce e alle violenze che il Russo Suorechig
ro Sebastiano afferma di aver subito esse sono più che verosimi-
li. Gli imputati ammettono di essere intervenuti più volte nei
confronti del teste. Ed è vero che dicono di essersi limitati a

461

muovergli garbati rimproveri per mancanze da lui commesse (fl. 73 e segg.vol.VIII),ma dal profondo disprezzo che essi nutrivano per lui,disprezzo provato dall'affermazione fatta dal Tardibuono in dibattimento di ritenere inutile scagliargli pietre perchè ciò significherebbe sprecarle (fl.73 vol. VIII),è facile arguire quale fosse il trattamento che gli riservavano.

L'episodio della estromissione dei germani Giammartino dal fondo che conducevano a mezzadria,riferito dal Russo,ha trovato irrefutabile,completa conferma nelle deposizioni di Giammartino Francesco (fol.130 vol.IV),di Giammartino Giuseppe,il quale ha precisato anche che gli imputati lo convocarono nel "baglio" e tentarono di indurlo a rilasciare il fondo,ma egli oppose un rifiuto ed allora il Mangiafridda gli disse che avrebbe dato ordine al Tardibuono di schiacciargli la testa se l'indomani lo avesse trovato ancora nel terreno ed anzi sarebbe andato di persona a fargli la festa se il Tardibuono non se la fosse sentita (fol.126 vol.IV),del brig?Giacalone,il quale ammette di essere intervenuto nella questione consigliando ai Giammartino di lasciare il fondo (fol.181 vol.IV),dello avv?Marsala,che ha esibito una dichiarazione rilasciata dai Giammartino in data 12 novembre 1954 (fol.161 vol.IV),del Riggio Salvatore il quale finisce per riconoscere che in buona sostanza il Tardibuono respinse le preghiere rivoltegli da Giammartino Giuseppe perchè gli permettessero di continuare a tenere il terreno obiettando allo stesso che non era un buon mezzadro in quanto si era lasciato fuorviare "dall'ideologia socialista per cui i beni di casa Notarbartolo doveva ormai considerarsi appartenenti ai mezzadri" (fl.132 vol.IV),nonchè nella denunzia menzionata dal Russo,sporta dal Carnevale contro il Tardibuono (fol.458,459,460 vol.I e 70 vol.VIII),denunzia che riguarda sia la vicenda dei Giammarino che un abusivo sequestro praticato dal Tardibuono in danno di tale Mursi ma non fu presa in alcuna considerazione nè a suo tempo nè durante le indagini per lo omicidio,nonostante costituisse indizio di un attrito tra il Carnevale ed il Tardibuono,e soltanto dopo che la deposizione del Russo ne ha rivelata l'esistenza,su ordine del Con

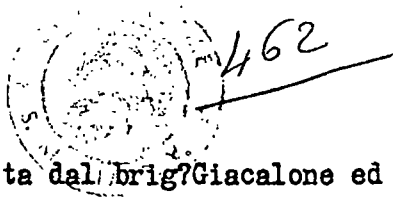

sigliere Istruttore, è stata rintracciata dal brig? Giacalone ed acquisita agli atti.

E così infine l'ultimo episodio al quale il Russo ha fatto cenno è provato dagli atti del procedimento penale svoltosi innanzi alla Pretura di Caccamo a carico dello stesso Russo, di sua sorella e di sua madre (vol.VI).

I difensori degli imputati obiettano che le accuse sopra esaminate si riferiscono ad interventi spiegati dai prevenuti nello espletamento delle mansioni loro affidate e da considerarsi quindi legittimi. In altri termini, sostengono i difensori, gli imputati, essendo incaricati da casa Notarbartolo della sorveglianza del latifondo, avevano il diritto di intervenire nei confronti dell'Esposito Andrea che sottrasse la legna, del Russo che, percorrendo nel trasporto delle olive strade diverse da quelle da loro prescritte o dedicandosi alla raccolta delle olive senza la loro autorizzazione scritta, dava a sospettare di volere appropriarsi del prodotto, del Giammartino Francesco sorpreso mentre trasportava olive di cui si era appropriato nel fondo che conduceva a mezzadria, di Russo Suorechiaro Sebastiano e delle sue congiunte pure sorpresi in possesso di olive.

Ma questa osservazione non vale a scagionare gli imputati. Nessuno contesta che costoro avessero il diritto, anzi il dovere, di tutelare nel latifondo gli interessi di casa Notarbartolo. Ma l'asprezza con cui svolgevano quelle mansioni, il loro ricorso in alcuni casi ad atti di violenza, il loro continuo ricorso a gravissime minacce, l'abuso che facevano dei loro poteri, assegnando le terre come nel caso del Polizzi, come ad essi piaceva e prescindendo perfino dalle istruzioni dell'amministratore, la loro pretesa di imporre ai mezzadri ed agli affittuari di casa Notarbartolo il pagamento dei "contributi di guardiania", cui non avevano diritto, giacchè quasi l'intero territorio di Sciara era sorvegliaro da guardie giurate (fol.362 vol.I), le perquisizioni ed i sequestri praticati in danno del Nuzi e del Giammartino Francesco, in paese, che non rientravano certo nei loro poteri, la condanna al pagamento di £.5000 inflitta ad Esposito Andre per aver sottratto un pò di legna da ardere del valore di lire

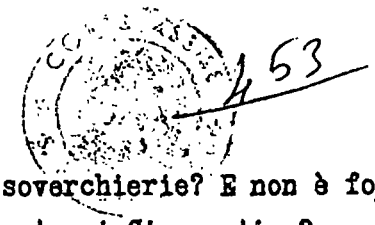

600,non costituiscono forse autentiche soverchierie? E non è forse soverchieria tutta l'azione svolta contro i Giammartino? Gli imputati sorpresero uno solo dei Giammartino,Francesco,come conferma l'avv.Marsala (fol.161 vol.VI),in possesso di un piccolo quantitativo di olive.E col pretesto di dover perseguire l'illecito commesso dal Giammartino Francesco imposero ad entrambi i fratelli il rilascio del fondo.Si trattò proprio di un pretesto: Non è chi non vedaxx che se si fosse inteso punire l'asportazione delle olive dal fondo si sarebbe agito soltanto nei confronti del responsabile dell'asportazione e non anche nei confronti dell'altro mezzadro.E non è difficile comprendere i veri motivi dell'azione svolta contro i due fratelli: essi erano specialisti e perciò erano da considerarsi cattivi mezzadri,come il Tardibuono chiaramente disse innanzi al Riggio,ed andavano dunque entrambi perseguitati; ed inoltre il fondo occorreva per Serraino Giuseppe,uno dei cognati del Mangiafridda,al quale infatti,dopo il rilascio,fu dato (dep.Giammartino Giuseppe fol.126vol.IV).

Nessun mezzo poi fu trascurato per raggiungere lo intento: a)la convocazione del Giammartino Giuseppe nel "baglio" perchè comparisse avanti al collegio dei campieri; b)ripetute minacce di morte; c)la dichiarazione fatta sottoscrivere il 12 novembre 1954 ai Giammartino,che non è certo spontanea come dimostra il fatto chein essa anche Giuseppe si dichiarò "reo" dell'asportazione delle olive mentre invece egli era a questa del tutto estraneo,ed entrambi i fratelli affermarono di aver asportato ben 15 kg. di olive e di lasciare volontariamente il terreno laddove essi hanno sempre sostenuto che non furono asportati che tre Kg. di olive e si dimostrarono tutt'altro che disposti a lasciare il fondo tanto è vero che continuarono a tenerlo,nonostante le minacce,per diversi mesi; d)la minaccia di una denunzia fatta a mezzo dell'avv.Marsala con l'atto di diffida del marzo 1955; e)le esortazioni del brig?Giacalone,il quale intervenne a richiesta dell'avv.Marsala (dep.Marsala fol.161 vol.IV).

Non è infine soverchieria il compprtamento tenuto dal Di Bella contro la Russo Maria Rosa e la di lei madre,Paterniti Sebastia-

na,nell'ultimo episodio raccontato dal Russo Suorechiaro Sebastiano? Il Di Bella trovò le due Russo mentre trasportavano un sacco di olive e chiese loro spiegazioni sulla provenienza del prodotto.Le donne gli dissero che insieme ad altri avevano raspollato,come era uso,in un fondo altrui in cui era stata già fatto il raccolto,ma egli,sospettando che le olive fossero state asportate dal fondo tenuto a mezzadria dal Sebastiano nel quale quel giorno erano stati battutti gli alberi,le affrontò,impugnaddo un fucile,e tagliò con un coltello il sacco.E quanto ingiusto fosse quel sospetto del Di Bella,lo dimostrano le risultanze del processo che i Russo,portatisi incautamente dal brig?Giacalone per denunziare il Di Bella e denunziati a loro volta dal brigadiere per furto,subirono innanzi alla Pretura di Caccamo.I testimoni Colaianni Franvesca,Siracusa Giuseppa,Di Giacomo Antonina,Esposito Salvatore fu Francesco confermarono la versione dei Russo; e questa versione fu appunto accolta dal Pretore il quale in sentenza modificò l'originaria imputazione di furto,contestata in base alla versione del Di Bella,in quella di raspollamento in fondo altrui e dichiarò non doversi prpcedere per mancanza di querela.

L'esame delle personalità degli imputati porta quindi a concludere che costoro sono forniti di tutte le doti negative proprie dei mafiosi: sono egoisti,cupidi di indebiti arricchimenti e vantaggi,prepotenti,pronti a ricorrere ad ogni genere di soprusi per difendere i loro interessi,per imporre la loro volontà.

E,dunque,può mai dubitarsi della loro capacità di avvertire i gravi motivi di rancore che avevano nei confronti del Carnevale? Essi non potevano non odiare il Carnevale.Ed il loro odio doveva necessariamente trasformarsi in causale omicida.La persecuzione dei Giammartino fù determinata sopratutto dal fatto che costoro erano considerati dei cattivi mezzadri perchè seguaci della"ideologia socialista per cui i beni di casa Notarbartolo dovevano considerarsi appartenenti ai mezzadri".E se i Giammartino,sol perchè erano di idee socialiste,meritavano di essere duramente perseguitati,che altro,se non la mofte,meritava il Carnevale che

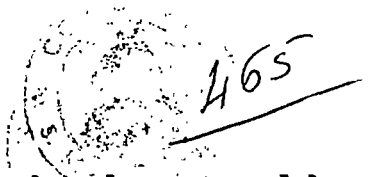

era stato addirittura colui che aveva fondato la sezione del partito socialista italiano in Sciara,che dirigeva detta sezione quale segretario,che era in Sciara l'anema del movimento di riscossa iniziato dalle classi umili,tanto inviso.

V'é peraltro un'irrefutabile prova che gli imputati già da diversi anni avevano preso in considerazione l'opportunità di uccidere il Carnevale, se non avesse desistito dalla sua azione sindacale,e,quando questa raggiunse il culmine della cava,decretarono la sua uccisione.

La Serio Francesca riferisce che nel 1951,mentre suo figlio, tratto in arresto per la prima occupazione di terre,era detenuto nelle carceri di Termini Imerese,ella incontrò due volte il Tardibuono Luigi,la prima volta in contrada "Romeo" e la seconda,dopo pochi giorni,nella piazza del paese,nel momento in cui ella scendeva dalla corriera al ritorno da Termini Imerese dove si era recata per visitare il detenuto.Il Tardibuono,in occasione di quegli incontri,le chiese notizie del figlio.Ma poi aggiunse delle parole significative,e precisamente,la prima volta:"Lo vedi che ci guadagnò tuo figlio? ora lui è in galera e gli altri si raccolgono le olive!",e la seconda:"Senti,io tuo figlio lo rispetto perchè è degno di rispetto,ma tu digli che lasci stare i partiti ed avrà per lui la migliore tenuta di olivi,e chi ha figli se li campa per conto suo.Se non sarà condannato!".E l'ultima volta il Tardibuono essendo stato da lei respinto energicamente,concluse;"Come voli fari fa!"/

Riferisce ancora la Serio che nella settimana precedente il delitto suo figlio le raccontò che,dopo la minaccia fattagli qualche sera prima dello sciopero al rientro in paese,di cui si è già fatto cenno,ebbe a subire altra grave minaccia ad opera del Mangiafridda Antonino,nella cava,la mattina del 13 maggio in cui fu ripreso il lavoro.In ordine a quest'ultimo episodio la donna precisa che il Carnevale disse a lei ed agli amici Russo Suorechiaro Sebastiano e Tardibuono Filippo che quella mattina era stato rimproverato dal maresciallo Pierlangeli; che il maresciallo gli aveva detto:"Tu se il veleno dei lavoratori"; che egli aveva risposto al

maresciallo:"Se lei deve arrestarmi mi arresti,se nò mi lasci lavorare,perchè io qua sono pagato per rompere pietre per otto ore al giorno"; cheinfine il Mangiafridda,"tistiando",cioè muovendo la testa in su e in giù,gesto questo che nell'uso del paese esprime minaccia,gli aveva detto:"Picca nn'hai di sta malandrinaria!" (fll.1,3,129,131 vol?I; 3,168,192 vol.IV; 28 vol.VIII).

E questo racconto non può non trovare pieno credito.

La donna non aveva prima dell'omicidio motivi di rancore verso gli imputati che possano lasciar sospettare che l'accusa da lei mossa a costoro sia ispirata a fini di calunnia.

E d'altra parte aveva tanto amore per il suo figliuolo che è da escludere del tutto,come assurda,l'ipotesi che ella abbia potuto indursi ad accusare dello omicidio degli innocenti anzichè i veri autori,lasciando questi ultimi impuniti.

Ogni sospetto che possano essere stati i compagni di partito del Carnevale a spingere la Serio ad accusare ad ogni costo gli imputati per calcolo politico,e cioè per colpire negli imputati la classe padronale,che essi rappresentavano in Sciara,va quindi senz'altro respinto.

Nè si dica che la Serio,essendo convinta della responsabilità degli imputati,abbia potuto inventare o esagerare alcuni degli episodi esposti a carico dei predetti per fornire delle prove idonee a determinare la loro condanna.

Ella non afferma altro che ciò che le consta: mai è stata colta in mendacio ed anzi ha trovato continuo controllo,come già si è avuto occasione di notare,nella prova raccolta.Racconta dell'attività sindacale del figlio nel latifondo e nella cava,dei suoi scontri con l'avv.Masala,con il Bernuzzi e con il Raminghi,e trova conferma nelle dichiarazioni del Polizzi (fol.50 vol.I),dell'avv. Masala (fl.54 vol.I) del Raminghi (fl.60 vol.I),del Bernuzzi (fl. 295 voL.I).

Accenna ai tentativi di corruzione subiti da suo figlio e trova conferma nelle deposizioni del Russo Scorechiaro Sebastiano (fl. 311 vol.I e 95 vol.IV),nonchè di Tardibuono Filippo (fl.7 vl.IV).

Accenna alla minaccia subita dal figlio alcune sere prima dello

467

sciopero è trova conferma nelle suddette deposizioni del Russo Sucrechiaro Sebastiano.

Accenna alla discussione avuta nella cava da suo figlio il 13 maggio con il maresciallo Pierlangeli alla presenza del Mangiafridda e trova conferma, oltre che nelle deposizioni del Russo Suorechiaro Sebastiano, in quelle del Bernuzzi (fol.295 vol.I e 159 vol.IV), del Tardibuono Filippo (fol.308 vol.I e 7 vol.IV), del mar.Pierlangeli (fol.145 vol.IV°). Accenna alla minaccia fatta dal Mangiafridda durante quest'ultimo episodio e trova puntualmente conferma nelle deposizioni del Russo e del Tardibuono Filippo. Accenna a un viaggio fatto dal figlio la domenica 15 maggio a Termine Imerese per chiedere aiuti a quei dirigenti sindacali e trova conferma nelle deposizioni di Monreale Giuseppe e di Cardella Francesco (fol.299 e 301 vol.I).

Vero è che alcuni dei testi su indicati, il Russo Suorechiaro Sebastiano ed il Tardibuono Filippo, sono coppagni di partito dell'ucciso. Ma chi poteva essere a conoscenza delle vicende subite dal Carnevale, chi poteva ricevere le sue confidenze, se non i compagni di partito? Peraltro si è già avuto occasione di riscontrare, nell'indagine circa la personalità degli imputati, che le deposizioni del Russo risultano rispondenti al vero. E, quanto al Tardibuono Filippo, per convincersi della sua obiettività basta considerare che egli pur essendo stato indicato dalla Serio come uno di coloro che potevano riferire circa la minaccia del Mangiafridda del 13 maggio, non ha esitato ad ammettere che il Carnevale a lui fece solo pochi e generici cenni dell'episodio.

La difesa degli imputati sostiene che debba negarsi attendibilità alla Serio perchè essa ha affermato che, dopo l'assegnazione delle terre scorporate, ebbero a verificarsi in danno degli assegnatari diverse rappresaglie di "carattere mafioso", ed intanto questi episodi non sono accertati; perchè durante l'istruttoria si recò da un teste, certo Rampolla Ernesto, per indurlo a deporre in un dato modo, dimostrando così di voler accusare gli imputati ad ogni costo anche con false testimonianze; perchè accuse in alcune sue deposizioni gli imputati di aver convocato nel "ba-

468

45

glio" per la sera del 15 maggio il Carnevale,e ciò non è accertato; perchè le due minacce del 1951 che ella attribuisce al Tardibuono Luigi non sono confermate da nessuno,e quella del 13 maggio,che ella attribuisce al Mangiafridda,non è confermata dal mar.Pierlangeli,alla cui presenza il fatto sarebbe accaduto; perchè nella sua prima deposizione verbalizzanta dai carabinieri il 18 maggio non si fa cenno alla frase di minaccia "se no sarà condannato" pronunziata dal Tardibuono nel 1951 nè alla minaccia del Mangiafridda del 13 maggio,ma quella frase e l'episodio del 13 maggio compaiono nel suo esposto del 20 maggio e nelle sue dichiarazioni successive; perchè infine uno dei testi da lei indicati perchè confermassero il racconto del Carnevale circa la minaccia del Mangiafridda,il Tardibuono Filippo,riferisce,in contrasto con lei e con il Russo Suorechiaro Sebastiano,che il Carnevale gli disse soltanto che il Mangiafridda "tistiò" verso di lui.

Ma queste osservazioni non sono affatto idonee a porre in dubbio la parola della donna.

Racconta la Serio che subito dopo l'assegnazione delle terre scorporate gli assegnatari subirono una serie di avvertimenti, che cioè Greco Agostino ebbe un pagliaio bruciato,Ippolito Bartolo ebbe danneggiata una porta della sua casa colonica e rubati attrezzi e alcune pecore,Serio Rosolina ebbe danneggiati degli innesti di pero e dei cardi,Baratta Calogero ebbe rubato un giunto di aratro,Siracusa Pietro ebbe rubate due pecore e quattro capre,Merlino Pietro ebbe rubato un aratro.E gli episodi di cui sopra sono stati confemmati da quasi tutti gli interessati (fll. 342 e 352 vol.I)!.Se poi questi contadini hanno affermato di non aver sospetti a carico di alcuno ciò non basta certo a smentire la affermazione della Serio che potette trattarsi di rappresaglie della mafia a seguito dell'assegnazione delle terre,tanto più che i predetti,nel rendere le loro dichiarazioni ai carabinieri,si dimostrarono chiaramente reticenti,dominati da un "persistente senso d'inquietitudine e di paura" (apporto 10 luglio 1955 fol.237 vo".i).

CORTE D'ASSISE 469

Il teste Rampolla,operaio della cava,racconta che dopo essere stato già sentito una prima volta dal Consigliere Istruttore, al quale era stato indicato dalla Serio,riewvette una visita di costei e dei sindacalisti di Termini Imerese Casilli e Cardella che in tale circostanza la donna lo esortò a deporre circa le minacce che il figlio aveva ricevuto dagli imputati nella cava,. al che egli rispose che nulla gli risultava al riguardo e quind nulla avrebbe potuto riferire all'Istruttore;che,infine,la donna,dicendo:"Siete tutti contrari a mio figlio",andò via insieme ai due sindacalisti,i quali peraltro durante il colloquio erano rimasti in silenzio (fol.195 vol.IV).E questo episodio,dimostra forse altro oltre la giusta preoccupazione della Serio di ricercare gli operai della cava che fossero a conoscenza delle minacce che il figlio le aveva detto di aver ricevuto e disposti a testimoniare in proposito? Ella non chiese al Rampolla di deporre il falso,ma di deporre ciò che essa riteneva egli sapesse.La sua certezza che sia il Rampolla che gli altri operai della cava fossero a conoscenza delle minacce balza evidente: a) dalla frase con cui ella chiuse il colloquio con il Rampolla,che è espressione di disappunto per la reticenza generale non già per l'esito infruttuoso di un tentativo di subornazione; b)dalla prontezza con cui ella ammise non solo di essere stata in casa del Rampolla ma di essere andata invano in cerca di altri operai per accertare se fossero in grado di testimoniare sulle minacce (fl. 216 vol.IV).Peraltro,se la visita al Rampolla avesse dovuto servire ad indurre il teste a rendere una falsa testimonianza il Casilli ed il Cardella non avrebbero fatto scena muta.E se si fosse avuta intenzione di fare sul teste pressioni del genere lo si sarebbe avvicinato prima ancora che egli venisse chiamato per la prima volta a deporre dal Consigliere Istruttore.

Riguardo la circostanza che il Carnevale fu invitato dagli imputati a recarsi nel "baglio" la sera della domenica 15 maggio e respinse l'invito,è da tener presente che la Serio precisa di averla appresa da una donna che era fra coloro che affollavano la sua casa dopo l'omicidio per farle visita di lutto e di

non essere in grado di identificare la autrice di quella confidenza (fol.131 vol.I,168 vol.IV,28 vol.VIII).Ed è evidente che ella neppure su questo punto mentisce: se avesse voluto inventare la circostanza si sarebbe preoccupata certamente di farla scaturire,anzichè dalla confidenza incontrollata di una sconosciuta,da una fonte più attendibile.D'altronde della chiamata del Carnevale al "baglio" ebbe notizia anche il Russo Suorechiaro Sebastiano dallo stesso Carnevale (fol.311 vol.I e 95 vol.IV).

E' vero poi che le minacce che la Serio ha attribuito al Tardibuono non sono confermate da alcuno.

Ma chi avrebbe potuto confermarle se nessuno fu ad esser presente?

A nulla rileva che la minaccia che la Serio attribuisce al Mugiafridda non è stata confermata dal maresciallo Pierlangeli Le parole di minaccia,come il Carnevale ebbe a raccontare al Russo Suorechiaro Sebasfiano,furono pronunziate sotto voce (fol.311 vol.I); e del resto è intuitivo che il prevenuto non sarebbe stato così gonzo da far vedere e sentire dal maresciallo o da altri i gesti e le espressioni di minaccia.Vero è che "nel racconto della Serio e del Russo si aggiunge che secondo il Carnevale il maresciallo gli avrebbe detto quel giorno:"Tu sei il veleno dei lavoratori",ed intanto il maresciallo non conferma neppure di aver pronunziato quelle parole.Ma la mancata ammissione da parte del Pierlaggeli della circostanza non significa affatto che essa non si sia verificata e che quindi il racconto del Carnevale,riferito dalla Serio e dal Russo,sia menzognero.Infatti il maresciallo non conferma quella frase,ma non la nega neppure: dice solo che non ricorda (fol.217 vol. VIII).Ed in ~~massima~~ verità che egli abbia pronunziato in quella occasione qualche aspra parola verso il Carnevale appare verosimile,se si considera che la discussione fu quanto mai animata ed il Carnevale lo sfidò persino ad arrestarlo (esposto Serio e dep.Pierlaggeli fol.145 vol.IV).D'altronde nell'ambiente delle autorità locali il Carnevale era giudicato "un uomo

CORTE D'ASSISE 471

inutile" (fl.460 voL.I).E pertanto non v'é da meravigliarsi che il Pierlangeli si sia potuto lasciare sfuggire nel corso della discussione quelle parole.

La minaccia del Mangiafridda non trova dunque serie smentite. Ed in realtà ei essa non può assolutamente dubitarsi.Come può infatti pensarsi che la Serio o il Russo abbiano potuta inventarla? Se si fosse voluto inventare una minaccia del Mangiafridda non vi sarebbe stato motivo di inserirla nello episodio della visita alla cava fatta dal maresciallo sì da andare incontro ad una sicura smentita.Si sarebbe potuto attribuire comodamente al prevenuto l'altra minaccia che precedette di pochi giorni il delitto,quella dell'individuo rimasto ignoto.

Non vale poi osservare che il racconto dello episodio della minaccia del Mangiafridda reso dalla Serio e dal Russo è diverso da quello che ne ha reso il Tardibuono Filippo,che cioè mentre la Serio e il Russo assumono che il Carnevale riferì che il Mangiafridda "tistiando",~~xxxx~~ gli aveva detto "picca nn"hai di sta malantrinaria",anzi,"picca nn'hai di passiari a stu chianu chianu ca ti finosci sta malantrinaria",il Tardibuono Filippo afferma che il Carnevale gli raccontò solo che il Mangiafridda "tistiava".La versione della Serio e del Russo non è affatto in contrasto con quella del Tardibuono Filippo.Il Carnevale infatti rese dell'accaduto,alla presenza della Serio,due racconti, uno al Tardibuono Filippo,l'altro,dopo che il Tardibuono era andato via al Russo (dep.Serio,Tardibuono Filippo,Russo foll.37,95 vol.IV).E ben si spiega perchè egli si limitò a riferire a Tardibuono Filippo parte dell'atteggiamento minaccioso del Mangiafridda e dette invece al Russo un racconto più completo dell'accaduto: egli aveva molto più confidenza con il Russo che non con il Tardibuono Filippo,come costui riconosce (fol.308 vol.I,7 vol.IV).Anzi il Tardibuono Filippo precisa che non era quella la prima volta che il Carnevale gli raccontava soltanto in parte ciò che gli accadeva: altre volte gli aveva parlato di offerte di terra che gli venivano fatte,ma poi non aveva voluto rivelargli i nomi di coloro che gli facevano quelle promesse.

47-2

49

Resta infine da esaminare l'obiezione relativa al fatto che la Serio nella prima deposizione resa ai carabinieri, il 19 maggio, raccontando le prime due minacce del Tardibuono Luigi del 1951, non disse che il Tardibuono nell'invitarla ad indurre suo figlio a ritirarsi dall'attività sindacale aveva profferito la minaccia: "se no sarà condannato" e non fece neppure cenno alla minaccia del Mangiafridda del 13 maggio, mentre invece riferì quella frase e l'ultima minaccia nell'esposto del 20 maggio e nelle dichiarazioni successive. Anche questa obiezione non vale a screditare l'accusa della donna; la cui attendibilità è pienamente dimostrata dalle molteplici, decisive considerazioni innanzi svolte. La dichiarazione del 19 maggio fu resa dalla Serio al brig. Giacalone nelle propria abitazione, e venne battuta a macchina, evidentemente in un secondo tempo in caserma. E non può darsi forse che essa, nell diverse fasi della trascrizione, sia stata involontariamente mutilata? Comunque quella dichiarazione contiene non un racconto libero ma solo risposte a determinate domande. E l'incompletezza della esposizione degli elementi di accusa può essere stata determinata anche dal sistema di interrogatorio adottato, che talvolta induce l'interrogando a circoscrivere il campo del suo racconto.

Le offerte di tenute di olive e le minacce fatte dal Tardibuono al Carnevale nel 1951 per convincerlo a ritirarsi dall'attività sindacale, le nuove offerte e le nuove minacce fatte nella settimana precedente il delitto dall'individuo che il Carnevale non volle indicare per nome e indicò solo come un "mafioso sciariota" (dep. Russo fl. 311 vol. I), ma che non potè essere altri che uno degli imputati o un loro accolito, e l'ultima minaccia del Mangiafridda, rivelano con somma evidenza il primo sorgere di un proposito omicida nell'animo dei prevenuti, il maturarsi di questo proposito, il suo fissarsi in decisione definitiva.

"Se insisti finirai col riempire una fossa", aveva detto la sera del 10 o dell'11 maggio il mafioso ignoto. Ma il Carnevale insistette: il 12 promosse lo sciopero, il 13 ripetè la sue ri=

CORTE D'ASSISE S. MARIA CAPUA VETERE 473

chieste nella cava al Bernuzzi ed al mar.Fierlangeli.E la misura era ormai colma.La minaccia ultima del Mangiafridda,non più accompagnati da offerte,non più condizionata,fu l'annunzio ultimo della decisione delittuosa ormai definitiva.Di ciò si rese conto il Carnevale che la domenica 15,come si è già avuto occasione di ricordare,si recò a Termini Imerese per chiedere aiuto ai suoi compagni e confidand-osi con il Russo,presagì la sua prossima fine con le parole:"Se caduti del partito socialista italiano in Sciara vi saranno il primo sarò io" (fl.311 vol.I).

Merita poi di essere posta in rilievo la riunione che gli imputati,come è pacifico,tennero nel baglio la sera del 15 maggio poche ore prima dell'omicidio.E' bensì vero che i prevenuti si incontravano spesso nel "baglio" (dep.Guccione Calogero fl.80 vol.IV) per guisa che non potrebbe costituire motivo di sospetto il solo fatto che si riunirono colà anche quella sera.

Ma quella non fu certo una riunione ordinaria.

Ebbe una durata lunghissima.Si iniziò verso le 19,come gli imputati ammettono (fll.101,106,122 vol.I); ed intanto durava ancora alle 20,30 ora in cui si recò per pochi minuti nel "baglio" certo Randazzo Giuseppe (dep.Randazzo fl.341 vol.I),e durava ancora quando lasciò il "baglio" il garzone dell'amministrazione,Baggio Santo (dep.Baggio fl.79 vol.IV),il che avvenne dopo le 21,30 come si arguisce dalla circostanza che il Baggio, uscito in piazza,trovò che la proiezione cinematografica,la quale aveva avuto inizio alle 21,30 (dep.Giacalone fol.181 vol. I),era già in corso.

E la durata lunghissima della seduta,superiore alle due ore e mezzo,già manifesta che gli argomenti di cui si discusse non erano i soliti aggomenti di lavoro,ma argmenti di eccezionale importanza.

E' poi quanto mai significativo il fatto che gli imputati hanno tentato di minimizzare ad ogni costo la durata del conciliabolo, asserendo di essere stati insieme ora per non più di una diecina di minuti,ora per il tempo strettamente necessario per scambiare poche parole,ora per non più di mezz'ora (fll.101

CORTE ASSISE S. MARIA C. V. 474

106,113 vol.I e 1,10,11 vol.III).Questo continuo ricorso al mendacio conferma che la riunione non ebbe carattere ordinario non ebbe uno scopo lecito.Se essa avesse avuto uno scopo lecito non vi sarebbe stato motivo di nasconderne la durata.

Non vale osservare che la preoccupazione difensiva può talora spingere l'accusato,anche se innocente,a mentire in ordine a determinate circostanze se queste possono apparire indizi a suo carico.I prevenuti cominciarono a mentire circa la durata della riunione fin dall'inizio delle indagini,quando erano stati sì fermati dai carabinieri,ma non avevano ancora motivi di seria preoccupazione in quanto nessuna accusa era stata loro contestata e d'altra parte insieme a loro eranostati fermati molti altri sciarioti (fll.364,394 e segg. vol.I),cosicchè quella misura,proprio per la vasta applicazione che aveva avuto non appariva preoccupante per alcuno,ma rivelava invece che i verbalizzanti non si erano ancora orientati nelle indagini.

Inoltre gli imputati,dopo avere assunto nei primi interrogatori che nella riunione non si trattò di altro che dell'incarico conferito dal Mangiafridda al Panzeca di recarsi l'indomani alla cava per controllare il numero dei camion carichi di pietra che lasciavano il cantiere (fll.101,106,111,113 vol.I),resisi conto che,nonostante i loro sforzi per sostenere il contrario,era risultato che la seduta aveva avuto una durata singolarmente lunga,troppo lunga perchè si fosse potuto parlare solo del controllo della cava,hanno tentato di dare alla stessa un più sostanzioso contenuto.Ed hanno così affermato che,dopo l'incarico dato dal Mangiafridda al Panzeca,dovettero trattenersi nel "baglio" con Guccione Calogero e suo figlio Carmelo,i quali si erano portati da loro per lamentarsi per il fatto che era stata tagliata dell'erba da un loro campo,nonchè con Selvaggio Calogero e Fragale Francesco e Domenico che essi avevano mandati a chiamare a mezzo di Baggio Santo per prendere accordi circa la mietitura dell'erba (fl.7,1,12-14 vol.III). Ma ancora una volta sono stati sorpresi a mentire: i Guccione si recarono sì nel "baglio" quella sera,però solo per pochi mi-

CORTE ASSISE S. MARIA C.V. 1475

nuti (dep.Guccione fol.80 vol.IV),mentre il Selvaggio ed i Fragale non vi si recarono affatto nè il Baggio ebbe l'incarico di chiamarli (dep.Fragale e Baggio fol.86,84,122,79 vol.IV).

E la loro assoluta incapacità di spiegare,se non con il ricorso a menzogne,l'oggetto della riunione,conferma che l'incontro ebbe uno scopo inconfessabile.

Obiettano i difensori degli imputati che costoro non potevano mai riunirsi nel "baglio" per discutere di delitti in quanto il "baglio",essendo sito nello stesso fabbricato nel quale trovasi l'ufficio della stazione dei carabinerei,era il luogo meno adatto per trattare argomenti del genere.Ma quale timore i prevenuti potevano avere dei carabinieri? Essi godevano immeritata stima presso i carabinieri di Sciara come è dimostrato dal comportamento passivo tenuto dal brig.Giacalone in occasione delle lamentele fattegli dal Polizzi,dal Carnevale, dai Giammartino,dai Russo.E forse non era il "baglio" il luogo in cui essi compivano di solito i loro soprusi,il luogo ove essi condannaro,previo gravi minacce;Esposito Andrea e Giammartino Giuseppe,l'uno al pagamento della somma di lire 5000,l'altro al rilascio del fondo?

Le risultanze finora esaminate pongono dunque in evidenza numerosissimi indizi a carico degli imputati.E questi indizi sono indubbiamente già sufficienti adx ingenerare la convinzione che sono i prevenuti gli autori dell'omicidio.

Vero è che la causale,da sola,non basta per una affermazione di responsabilità giacchè essa mette chi ne è portatore tra i possibili autori del reato ma non dimostra con sicurezza che g fu questi e non altri a commettere il reato stesso,e quindi,pur costituendo un indizio di notevole entità,non appaga completamente l'ansia di certezza del giudice.

Ma a carico dei prevenuti non v'é soltanto una causale.Essi, data la loro personalità,sono capacissimi di avvertire la causale riscontrata a loro carico.

Ed è certo che la vissero intensamente,si determinarono all'omi

cidio,lo preannunziarono,dopo le prime minacce del Tardibuono del 1951,con quelle avvenute pochi giorni prima che il Carnevale fosse proditoriamente ucciso.V'é ancora a loro carico la circostanza che la sera prima dell'uccisione del Carnevale tennero una riunione alla quale,per la sua straordinaria durata, per la loro incapacità di darne giustificazione alcuna,per la preoccupazione da loro dimostrata di nasconderne con menzogne la durata ed il vero oggetto,non può attribuirsi uno scopo lecito.Ed infine v'é il risultato assolutamente negativo dell'indagine compiuta per la ricerca di altre causali di altre persone.

Questi indizi,tutti certi,gravi,precisi,concordanti,se considerati nel loro complesso,nel loro organico,logico concatenarsi, danno la certezza morale che il crimine si appartiene ai predetti.

Come può ammettere infatti l'ipotesi dello omicidio quando risulta che costoro nell'imminenza del reato erano decisi a commetterlo,e vi si preparavano,quando risulta che non vi sono altre causali a carico di altri,alle quali poter ricollegare il reato?

Tutti gli imputati sono responsabili dell'omicidio.

Anche se il proposito di sopprimere il Carnevale fu manifestato solo dal Tardibuono nel lontano 1951 e dal Mangiafridda alla vigilia del delitto,è certo che esso si appartenne,dal momento in cui fu concepito fino a quello in cui fu attuato,a tutti i prevenuti.

La loro causale,comune,originata dalla esigenza di difesa di comuni interessi e di un comune prestigio di casta,la piena collaborazione che sempre caratterizzò la loro condotta,particolarmente evidente nella attività di minaccia collegialmente esplicata nei confronti dei Giammartino,di Esposito Andrea e di Russo Suorechiaro Sebastiano,la loro appartenenza ad un'organizzazione criminosa che ha tra le sue norme principali quella che impone agli affiliati di darsi aiuto reciproco ed assistenza,non consentono di nutrire il minimo dubbio circa la loro

1172

generale partecipazione al crimine. Questa trova conferma anche nella circostanza che essi furono tutti presenti nella riunione tenutasi nel "baglio" la sera della domenica 15 maggio nella quale dovettero essere presi gli ultimi accordi per la commissione del delitto.

Elementi di prova diretta di indubbio valore indicano poi nel Tardibuono e nel Di Bella gli esecutori materiali dell'omicidio.

La mattina del 16 maggio, subito dopo il Carnevale, partirono da Sciara tali Montagna Antonino, su di un mulo, e Rizzo Filippo, a piedi. Essi fecero la stessa strada del Carnevale, cioè percorsero il primo tratto della via comunale che da Sciara mena a Termini Imerese ed imboccarono la trazzera "Pollicino" che si diparte dalla comunale sul lato sinistro di esso.

Erano infatti diretti, il primo, in un suo campo sito presso lo abbeveratoio "Pollicino", ed il secondo alla cava ove lavorava. Lungo la strada il Rizzo salì anche lui sul mulo del Montagna. I due notarono il Carnevale che li precedeva e quando giunsero presso lo abbeveratoio, che dista dall'imbocco della trazzera 680 metri, si separarono: il Montagna si recò nel suo fondo ed il Rizzo proseguì a piedi. Fu dopo che il Rizzo, lasciato il Montagna, si era incamminato verso la cava che vennero esplosi i colpi di fucile contro il Carnevale, il quale giacque sulla trazzera in un punto distante 275 metri dell'abbeveratoio.

Date queste circostanze, emerse dalle dichiarazioni del Rizzo e del Montagna, appare chiaro che il Rizzo poteè assistere a parte dell'azione delittuosa. Ed egli infatti, riconosce di aver visto durante gli spari una persona che aveva il volto in parte coperto da un fazzoletto ed indossava una giacca "bianchina", cioè chiara, allontanarsi dal luogo dell'omicidio in un campo di fave; e durante le prime indagini, il 18 maggio 1955, ammise anche di aver riconosciuto nel fuggitivo il Tardibuono Luigi.

Che il Rizzo dichiarò il 18 maggio ai carabinieri che la persona da lui vista allontanarsi dal luogo degli spari era il Tardibuono, benchè quella sua deposizione non sia stata verba-

lizzata,risulta con assoluta certezza: a) dalle deposizioni dei verbalizzanti cap. dei CC. Puglisi Arturo (foll.39 vol.VIII 215 vol.XIII),del ten.col.dei CC.Giannone Aldo,del ten.Nappa Angelo,del brig.Soffietti Marcello,del vbrig.Alampi Vincenzo, dell'app.to Paladino Giuseppe (fol.239,244,246,248,249 vl.XIII), i quali tutti hanno assicurato,sotto il vincolo del giuramento, che la rivelazione fu fatta alla loro presenza ed anche alla presenza del vice questore di Palermo Rebrizzi; b)dalle deposizioni che il teste ha reso nel corso della istruttoria e nei dibattimento,nelle quali ha riconosciuto,pur tra mille reticenze,di aver fatto nella circostanza suddetta il nome del Tardibuono con riferimento alla persona da lui vista fuggire (fl.364 vol.I; 187 vol.IV; 252 vol.XIII).

Indubbiamente i carabinieri avrebbero dovuto verbalizzare senz'altro l'affermazione del Rizzo,tanto più che essa era di enorme importanza.Ma l'omissione in cui incorsero non vale a far dubitare della esistenza della rivelazione,la quale è provata dalle risultanze sopra cennate.Essi peraltro hanno riferito che non verbalizzarono per non intimorire ancor più il teste che appariva "agghiacciato per la paura" e nella speranza di indurlo a rivelare quant'altro sapeva in ordine all'omicidio,riservandosi di procedere alla verbalizzazione in un secondo tempo quando avessero ottenuto un racconto più completo, racconto che poi non venne (dep.Puglisi fol.39 vol.VIII e 239 vol.XIII).E questa spiegazione,anche se non legittima il rinvio della verbalizzazione,è più che verosimile,giacchè la reticenza del Rizzo balza evidente dall'esame delle sue varie dichiarazioni,piene di incertezza,tergiversazioni,inverosimiglianze.

I difensori degli imputati hanno obiettato che i carabinieri se avessero ottenuto in data 18 maggio l'ammissione del Rizzo di aver riconosciuto il Tardobuono,non avrebbero atteso per riferirla,come fecero,il rapporto del 10 luglio 1955 (fol.237 vol.I),ma l'avrebbero riferita già nel primo rapporto del 27 maggio 1955 (fol.19 vol.I) e nella segnalazione che diressero a varie autorità in data 26 maggio 1955 in cui tutti gli impu=

tati furono indicati come mandanti dell'omicidio (fol.16 vol.I) Ma a questa obiezione è agevole rispondere che se i carabinieri avesseroxxx voluto inventare la confidenza del Rizzo la avrebbero potuto anche verbalizzare non occorreva la sottoscrizione del teste che è analfabeta.D'altronde il cap.Puglisi ed il col.Giannone hanno chiarito che con il rapporto del 27 maggio non si riferì circa l'ammissione del Rizzo perchè si trattò di un rapporto redatto in maniera sommaria,per riferire circa la sorte dei numerosi fermati,quando ancora le indagini erano in pieno svolgimento,e che inoltre nella segnalazione del 26 maggio si parlò di xxxx tutti gli imputati come mandanti in quanto si era in attesa di poter controllare la dichiarazione del Rizzo con altre indagini (rapporto 10 luglio1955,dep.Puglisi e Giannone foll.216 e 239 vol.XIII).E peraltro un'accenno, sia pure fugace,al riconoscimento di uno degli esecutori xxxx xxxxx dell'omicidio da parte del Rizzo non manca nel rapporto del 27 maggio nel quale si legge:"ed è inoltre un fatto tangibile la reticenza del Rizzo Filippo che in sede di interrogatorio ci è sembrato agghiacciato dalla paura,forse perchè avrà conosciuto almeno uno degli esecutori materiali del delitto e teme per la sua vita e per quella dei suoi familiari".Ed alle rivelazioni del Rizzo si accennò dal cap.Puglisi anche in una deposizione resa al Consigliere Istruttore molto tempo prima del,rapporto del 10 luglio (fol.1 vol.IV).

L'affermazione del Rizzo di aver riconosciuto il Tardibuono fu poi spontanea.I verbalizzanti non avevano ancora sospetti a carico del Tardibuono e quindi non potevano essere loro a fare per primi il nome dello stesso durante l'interrogatorio del teste (dep.Puglisi fol.123 e 124 vol.VIII).

E fu anche sincera giacchè non risulta che il Rizzo avesse motivo alcuno di astio verso l'imputato.Trattasi inoltre di un riconoscimento sicuro.Il teste dichiarò di aver visto il Tardibuono senza avanzare alcuna riserva circa l'esattezza del riconoscimento,come riferiscono i verbalizzanti Puglisi,Giannone,Nap

480

57

pa,Soffietti,Alampi e Paladino,e come anche lui ha finito per ammettere (fol.252 vol.XIII).

Non vale osservare che il Rizzo ha tenuto a precisare nel secondo dibattimento che,pur avendo riferito ai CC. del riconoscimento senza esprimere alcun dubbio,non è tuttavia sicuro della esattezza di esso (fol.252 vo;.XIII). Questa sua affermazione non può trovare alcun credito.Se egli avesse avuto dubbi sul riconoscimento non avrebbe mancato di esporli quando fece l'ammissione innanzi ai CC..

Nè ciò è verosimile che si sia astenuto dal manifestare ai verbalizzanti quei dubbi "per paura delle botte",come dice.La presenza di alti ufficiali dell'Arma ai suoi interrogatori garentisce che nei suoi confronti non furono usate minacce; e d'altronde egli non ha mai affermato di aver ricevuto minacce

La sicurezza del riconoscimento è confermata dalla circostanza che il teste giunse nelle immediate vicinanze del luogo del delitto.Questa circostanza è più che certa.Infatti il Rizzo ha ammesso più volte,pur tra le solite reticenze,che il Carnevale precedeva lui ed il Montagna non di molto cosicchè poterono riconoscerlo lungo il cammino (fl.91 vol.I e 187 vol.IV).Ed inoltre il cap.Puglisi ed il col.Giannone hanno riferito che durante le prime indagini lo condussero sul luogo dell'omicidio ed egli indicò il punto ove era giunto quando avvennero gli spari; che fu che da quel punto egli aveva potuto vedere tutto nonostante la trazzera fosse fiancheggiata da campi di grano maturo hhe infatti egli finì per ammettere di aver visto perfino il Carnevale cadere sotto i colpi (fol.215 e 239 vol.XIII).E questa ultima ammissione trova controllo anche nel fatto che, tornato indietro,il Rizzo disse al Montagna di aver visto il Carnevale "davanti" (dep.Montagna fol.93 vol.I.15 vol.IV e 125 vol.VIII) e durante la istruttoria fece analoghe confidenze anche a Serio Carmela (dep.Serio Francesca fol.368 vol.I; 168 vol.IV,dep.Serio Carmela fol.369 vol.1: 77 vol:IV; dep.Rizzo fol.187 vol.IV).

Anzi è evidente che il Rizzo,una volta che vide il Carnevale

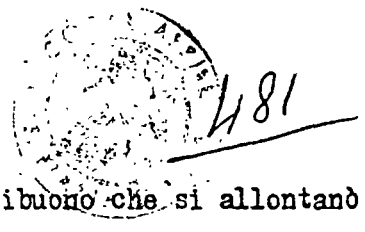

cadere,dovete scorgere non solo,il Tardibuono che si allontanò dal luogo dell'omicidio,come egli dice,quando gli spari continuavano ancora (fol.91 vol.I), ma anche coloro che spararono gli ultimi colpi i quali,a differenza dei primi,furono esplosi a distanza brevissima sulla vittima caduta a terra,come è provato dalle risultanze delle indagini autoptiche (fol.95 vol.II) e dal rinvenimento dei bossoli in mezzo alla trazzera (rapporto del 27 maggio 1955).

L'attendibilità del riconoscimento appare vieppiù chiara se si considera che il fuggitivo,benchè procedesse curvo,era ben visibile giacchè si trovava non tra il grano ma in un campo di fave ove si era già mietuto (dep.Rizzo fol.207 vol.XIII),di talch il teste potè scorgerlo in tutta la persona e notare anche i pantaloni (dep.Rizzo fol.91 vol.I e 117 vol.VIII).E' vero poi che il Rizzo racconta,che il fuggitivo aveva sul viso un fazzoletto ma non è certo necessario scorgere una persona in viso per riconoscerla quando la si conosce benissimo,così come egli conosceva il Tardibuono.La riconferma di ciò è nel fatto che il teste riconobbe anche il Carnevale nella persona che procedeva avanti a lui pur senza scorgerne il volto.

Il Rizzo dunque effettivamente disse ai carabinieri di aver riconosciuto il Tardibuono.E la sua affermqzione fu spontanea e sincera.Ed il riconoscimento da lui fatto è sicuro.

Sono più che chiari i motivi che hanno spinto il teste a ritrattare l'ammissione fatta ai carabinieri.Questi motivi possono riassumersi in una sola parola: la paura. Egli,rimasto terrorizzato per il delitto cui aveva assistito,consapevole che gli assassini non avevano ucciso subito anche lui,importuno testimone,sol perch non lo avevano scorto sul luogo del delitto,ma potevano ancora sopprimerlo o farlo sopprimere se fosse risultato che aveva assistito all'omicidio o se avesse addirittura rivelato ciò che sapeva,fece di tutto per esimersi dal deporre: non parlò dell'accaduto a nessuno,neppure a sua moglie (dep.Rizzo fol.91 vol.I dep.Messina Castrense fol.367 vol.I),e innanzi ai carabinieri,agghiacciato dalla

paura e protestando che "Iddio ha creato la morte e la vita una volta sola" (rapporto 10 luglio 1955),giunse a negare perfino di aver sentito gli spari(fl.95 vo;.VIII).E non vi è dunque da meravigliarsi se,quando si è lasciato sfuggire la ammissione di cui si è detto,si è poi affrettato a ritrattarla.

Peraltro egli,dopo essere stato fermato,nelle carceri di Termini Imerese venne messo,nonostante le contrarie disposizioni del cap?Puglisi,proprio nella stessa cella del Tardibuono e del Di Bella (rapporto 10 luglio 1955,dep.cap.Puglisi fol.251 vol.XXII). E la compagnia degli imputati non potè che confermarlo nel proposito di tenere la bocca chiusa.E' significativo anzi il racconto che il Tardibuono fece in istruttoria delle confidenze da lui fattegli durante la detenzione:"Rizzo Filippo si trovò per qualche giorno detenuto nella stessa cella con me e Di Bella Giovanni Egli appariva più morto che vivo,anche perchè colto da febbre altissima,e ci diceva di non sapere nulla dell'omicidio,soggiungendo che dai carabinieri lo si voleva costringere a dire che ero stato io ad uccidere il Carnevale.Il Rizzo diceva altresì che non ricordava neppure quello che aveva detto ai carabinieri,e che se qualche cosa al riguardo aveva affermato,ciò era stato solo perchè costrettovi dai carabinieri anche con percosse.Quando il Rizzo fu escarcerato,egli stesso mi abbracciò dicendomi ancora una volta che non gli risultava nulla a mio carico".(fol.27 voL. III).Questo racconto,mentre suona definitiva conferma che il Rizzo ebbe a fare innanzi ai carabinieri la rivelazione di cui sopra,conferma altresì la veridicità della rivelazione medesima giacchè tenta di spiegarla con una scusa,quella delle percosse, che è smentita proprio dal Rizzo il qualemai ha detto di essere stato percosso e neppure minacciato.

Un'altro testimone Esposito Salvatore fu Andrea,detto "Castigliano,o anche "Braic" o "Ciali",afferma poi di aver visto,subito dopo l'uccisione del Carnevale,il Tardibuono ed il Di Bella,armati di fucili da caccia,allontanarsi dal luogo del delitto e dirigersi in fretta verso l'abitato di Sciara.

Mentre l'ammissione del Rizzo di aver riconosciuto il Tardi-

buono in uno degli assassini viene fuori da deposizioni tutte piene di reticenze,l'accusa mossa dall'Esposito al Tardibuono ed al Di Bella in istruttoria e nei dibattimenti è invece quanto mai decisa e categorica.

Anche l'Esposito,in verità,durante le prime indagini nella dichiarazione resa il 18 maggio 1955 (fl.95 vol.I),non riferì alcunchè di rilevante.Si limitò a dire che verso le ore sei,mentre era con sua moglie in località "Scarcella",ove tiene un fondo in affitto e la casa di abitazione (sita a circa 600 metri in linea d'aria dal posto del delitto ed a brevissima distanza dalla strada comunale Sciara Termini),aveva udito l'esplosione di alcuni colpi di fucile ai quali non aveva attribuito importanza,ritenendo che fossero stati sparati da cacciatori,e che dopo gli spari non aveva visto persona alcuna nei campi ma solo aveva avuto l'impressione che "qualcosa di anormale si verificava".

Ma quando fu chiamato a deporre dal Consigliere Istruttore il 21 giugno 1955 (fl.53 vol.IV),dopo avere in un primo momento confermato quanto dichiarato ai carabinieri,e particolarmente la circostanza di non aver visto nessuno in giro per la campagna dopo gli spari,finì per ammettere,a seguito di ripetute esortazioni rivoltegli perchè esponesse il vero,le seguenti circostanze. Nell'agosto 1954,una notte,avendo sentito latrare dei cani,era uscito dalla sua abitazione per rendersi conto di ciò che accadeva ed aveva visto ad una trentina di metri di distanza quattro persone,di cui tre armate di fucili,chepercorrevano la campagna attraversando il suo fondo.Aveva riconosciuto nel gruppo,in modo sicuro,il Mangiafridda Antonio ed il Tardibuono Luigi e,in modo dubbio,il Panzeca Giorgio.Era poi rientrato in casa senza farsi scorgere.Dopo circa due ore aveva udito un forte rumore e si era portato di nuovo presso la porta di casa senza rilevare nulla di anormale.La mattina poi aveva constatato che uno dei suoi due muli era stato ucciso mediante colpi di fucile da caccia a mitraglia.Benchè fosse sicuro che autori del danneggiamento dovevano essere stati i quattro che aveva scorto nel suo fondo durante la notte,egli non aveva riferito ciò che aveva visto nè ai suoi nè

61 484

ai carabinieri,ed aveva denunziato il danneggiamento come avvenuto ad opera di ignoti.E ciò per timore di vendette da parte degli individui che aveva riconosciuti,comm noti come mafiosi capaci di tutto.

Peraltro,egli non aveva avuto mai questioni con gli impiegati di casa Notarbartolo.Il danneggiamento doveva essere stato determinato da dissapori intercorsi tra costoro e suo figlio Andrea.

La mattina dell'omicidio del Carnevale egli,dopo gli spari non aveva visto nessuno.Ma poi,dovendo soddisfare un bisogno corporale,si era appartato a circa 100 metri dalla sua casa,sempre nel suo fondo.E,stando accoccolato,aveva notato che due persone, provenienti dal posto ove poi fu rinvenuto il cadavere,percorrevano in discesa ed in fretta un valloncello,detto "cugnicola" o "ricotta",che provenendo dall'alto si dilunga fino alla strada Sciara-Termini Imerese.Dette persone si diressero verso la strada,ove poi si immisero dopo essersi un attimo soffermate a guardare intorno,Nei due fuggitivi,che portavano ciascuno un fucile,egli riconobbe,senza possibilità di equivoco,Tardibuono Luigi e Di Bella Giovanni.

Egli non aveva fatto parola con alcuno di ciò che aveva visto. Ma avendo appreso in conversazioni avute con alcune donne,in casa di sua suocera,che il Di Bella Giovanni,trovandosi fermato insieme a Serraino Giuseppe di Silvestro,cognato del Mangiafridda,nella imminenza del rilascio del Serraino,aveva pregato costui di dire ad alcune persone che lo avevano visto la mattina del delitto alle sei in paese davanti al bar Scozzari,aveva informato della cosa il brig. Giacalone.

Inoltre,dopo l'arresto del Mangiafridda,del Di Bella,del Tardibuono e del Panzeca egli aveva informato sommariamente il brg.Giacalone che riteneva responsabile dell'uccisione del mulo i quattro arrestati e gli aveva sottoposto l'opportunità di chiedere il pagamento del prezzo del mulo ucciso come condizione per non denunziare gli autori.Il brigadiere aveva approvata la sua idea soggiungendo che,qualora fosse stato sborsato del danaro per indurlo a tacere,si sarebbe acquisita una prova di responsabilità.Così egli aveva detto al Serraino Giuseppe di Silvestro di aver ricono

485

sciuto negli uccisori del mulo, suo cognato Mangiafridda ed i carabinieri, e che, per non denunziarli, chiedeva il versamento della somma di lire 200.000. Il Serraino gli rispose che gli avrebbe fatto sapere qualcosa, ma poi non si era fatto più vedere.

Precisò ancora l'Esposito che egli è democristiano e non aveva alcuna particolare dimestichezza con il Carnevale, socialista, che riteneva peraltro essere un ottimo giovane, anche se "accanito nel fare la politica del suo partito".

Interrogato di nuovo dal Consigliere Istruttore l'11 luglio 955, durante l'ispezione della località ove avvenne l'omicidio (fol. 8 vol. II), l'Esposito indicò il posto donde vide, dopo gli spari, il Tardibuono ed il Di Bella fuggire alla distanza di circa 50 metri ed il percorso dagli stessi seguito per raggiungere la strada, e precisò che i fuggitivi quando giunsero sulla strada l'attraversarono e si gettarono nuovamente nel valloncello al disotto di essa, sparendo quindi in direzione di Sciara.

Ed infine in un'ultima deposizione resa in istruttoria il 19 novembre 1955 (fol. 203 vo; .IV) confermò ancora le precedenti deposizioni e chiarì che molto tempo dopo l'uccisione del mulo aveva saputo che suo figlio Andrea aveva esternato ai carabinieri sospetti per tale fatto a carico di certo Badame che precedentemente aveva visto mentre andava a caccia di frodo ed accusato al brig. Giacalone; che egli aveva rimproverato suo figlio dicendogli che il Badame era sicuramente innocente, ma senza far presente le ragioni di questo suo convincimento; che egli si aspettava che la autorità, benchè lo avessero già interrogato, lo chiamassero ancora a deporre per chiederegli il suo pensiero circa i sospetti esposti dal figlio, e si riservò di chiarire in quella circostanza come non vi fosse alcun motivo di sospettare del Badame, ma poi il processo per l'uccisione del mulo non aveva avuto seguito, non avendo le autorità dato peso ai sospetti di suo figlio, e così egli non aveva avuto più occasione di deporre.

Nel primo e nel secondo dibattimento l'Esposito ha insistito nelle sue accuse ed ha precisato che il Tardibuono quando fu da lui visto fuggire, dopo l'omicidio, indossava una giacca chiara (fl

128 voloVIII,204 vol.XIII).

Peraltro,il 27 marzo 1960,prima ancora di deporre nel primo dibattimento,il teste si presentò nello ufficio della compagnia dei carabinieri di Termini Imerese per denunziare che l'anno precedente,dopo essere stato citato per la prima volta a comparire quale testimone innanzi a questa Corte per il dibattimento,che poi non venne celebrato perchè i difensori delle parti chiesero il rinvio a nuovo ruolo,aveva subito un tentativo di subornazione da parte di Tardobuono Salvatore,cugino dell'imputato Tardobuono Luigi.A suo dire,il Tardibuono Salvatore,alla presenza di certo Di Giacomo Francesco,lo aveva avvicinato nella piazza di Sciara e gli aveva detto:"Cerchiamo di dare aiuto ai vivi perchè il morto non c'é più rimedio",e si era anche dichiarato disposto a dargli una grossa somma di denaro purchè egli avesse "cambiato un pò la deposizione".Egli aveva fissato un appuntamento per il giorno dopo.E in quel secondo incontro il Tardibuono Salvatore gli aveva offerta la somma di lire trecentomila in contanti ed altra somma di lire settecentomila mediante rilascio di cambiali che avrebbe firmato lui stesso,ma egli aveva chiesto come prezzo della falsa testimonianza almeno una salma di terreno,del valore di lire circa tre milioni,ovvero la somma di lire due milioni in cambiali. Il Tardibuono Salvatore,pur obiettando che la richiesta era esagerata,si era riservato di riferirla "a chi di competenza" e di fargli sapere la risposta; ma poi non si era fatto più vivo.E pertanto egli si era portato innanzi a questa Corte per deporre,deciso a riferire tutto.Dato il rinvio della causa non aveva potuto deporre ed allora aveva raccontato l'accaduto ad uno dei difensori della parte civile,l'avv.Battaglia.Il legale lo aveva esortato ad accettare il denaro qualora gli fosse stato consegnato ed a portarlo ai carabinieri.Ma il Tardibuono non lo aveva più avvicinato (fll.109,96 vol.VIII).

Il teste ha inoltre confermato queste circostanze sia in un confronto avuto con il Di Giacomo innanzi ai carabinieri (fl. 240 vol.VIII),sia nelle deposizioni dibattimentali,in cui ha

chiarito che intavolò le trattative con il Tardibuono Salvatore al solo fine di acquisire ulteriori prove di responsabilità a carico degli imputati (foll.140,254,257 volL VIII),sia in confronti avuti in dibattimento con il Tardibuono Salvatore e con il Di Giacomo (fol.257,259 vol.VIII).

Il Tardibuono Salvatore ed il Di Giacomo,da parte loro,hanno sostenuto,l'uno che le affermazioni dello Esposito sono parto di fantasia,e l'altro prima di non sapere nulla di ciò che lo Esposito ha riferito,poi di essersi effettivamente trovato presente quando nel gennaio 1959,il Tardibuono Salvatore si avvicinò in Sciara l'Esposito ma di non aver sentito il colloquio che si svolse tra gli stessi, benchè fosse alla distanza di appena due passi,poi infine di non sapere se in quella occasione fra i due vi fu un colloquio giacchè ebbe subito ad allontanarsi (fol.137,190,240,254,257;260 vol.VIII).

Indubbiamente l'Esposito,per le condanne riportate,sia pure in epoca molto lontana,per rapine ed estorsioni (fol.111 vol. VIII) e per l'atteggiamento tenuto nel corso del processo si presenta come individuo di infimo livello morale.E' da ritenersi che vi siano stati tentativi del Tardibuono Salvatore diretti ad influire sulle sue deposizioni,date le parziali,significative ammissioni del Di Giacomo.Ma quanto mai equivoco fu il suo comportamento.Egli intavolò trattative con il predetto Tardibuono,ebbe ripetuti incontri con lui,ricevette proposte e fece contropoposte e non riferì nulla ai carabinieri,dei quali peraltro era confidente (dep.Esposito fol.128 vol.VIII),se non a distanza di anni; e ciò fa sospettare che egli fosse disposto a deporre in favore degli imputati ove avesse visto accolte le sue richieste.

Nonostante quanto premesso,deve però riconoscersi che le accuse mosse dall'Esposito agli imputati,se sottoposte ad approfondito esame,risultano veritiere,tali da resistere ad ogni critica,da fugare i sospetti che promanano dalla personalità e dal suddetto comportamento del teste.

Innanzitutto è chiaro che l'ipotesi che si tratti di accuse

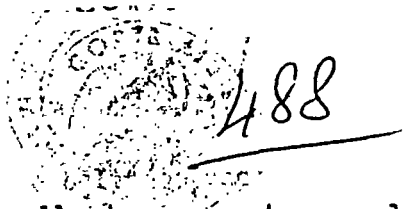

false,per potere essere accolta,dovrebbe trovar sostegno nella esistenza di un movente idoneo a spingere il testimone a calunniare i prevenuti.

Ma questo movente non sussiste.

L'Esposito ha dichiarato di non aver mai personalmente a che fare con gli imputati; e questa sua affermazione non è stata smentita,anzi è stata talora confermata dai predetti (int.Tardibuono fl.27 vol.III e int?Di Bella fol.24 vol.VIII).Perchè dunque egli si sarebbe potuto indurre alla calunnia?

La difesa degli imputati sostiene che la risposta a questa domanda è nei precedenti del testimone e nella iniziale richiesta da lui fatta della somma di lire 200.000 al cognato del Mangiafridda,Serraino Giuseppe di Silvestro.In altri termini secondo la difesa,l'Esposito,visto che gli imputati,tratti in arresto,versavano in una situazione difficile,si sarebbe ricordato di essere un vecchio estortore ed avrebbe deciso di approfittare dell'occasione per realizzare un ricatto.Avrebbe così escogitata la falsa accusa per l'uccisione del mulo e richiesto al Serraino la somma suddetta quale prezzo del suo silenzio.E,visto fallire il piano in quanto il Serraino non gli dette risposta,si sarebbe vendicato accusando falsamente gli imputati al Consigliere Istruttore e della uccisione del mulo e dell'omicidio del Carnavele.

Ma questa ricostruzione non è verosimile.

Se la proposta fatta dall'Esposito al Serraino,considerata da sola,potrebbe far pensare ad un tentativo di estorsione,essa invece non appare più tale se si considera che il teste,prima di formularla,sottopose il suo piano all'approvazione del brig. Giacalone,come costui conferma (fol.181 vol.IV).Infatti,sottoponendo il suo piano al brigadiere,lo Esposito rendeva quanto mai incerta la riscossione da parte sua del denaro,anche nel caso che fosse stato versato,giacchè il brigadiere,disposto com'era ad assumere la responsabilità dell'operazione,avrebbe potuto decidere di sorvegliarne la esecuzione,di intervenire al momento opportuno,di sequestrare la somma all'atto dello

CONVENTO S. MARIA ASSISI 489

eventuale consegna,anzicchè autorizzare soltanto,come fece. esso Esposito ad agire da solo.

E non basta.Indubbiamente l'Esposito,se la richiesta della somma al Serraino non fosse stato,come egli dice,un tentativo per aiutare i carabinieri ad acquisire elementi di responsabilità a carico degli imputati ma un tentativo di estorsione, non si sarebbe mai indotto ad accusare i prevenuti innanzi al giudice.E' logico che in quel caso egli avrebbe preferito insistere nella richiesta della somma anzicchè perseguire,attuando il male minacciato alla vittima,un'inutile,temeraria vendetta,che peraltro gli avrebbe precluso definitivamente ogni residua possbbilità di ottenere il denaro.

E non va poi dimenticato che il teste innanzi allo Istruttore non si limitò ad accusare gli imputati dell'uccisione del mulo e dell'omicidio del Carnevale ma riferì anche la trattativa avuta,di accordo con il brifadiere,con il Serraino,che pure non aveva necessità di esporre non essendo essa idonea a dar forza alla sua accusa.Ora,se,come si è detto,è già inverosimile l'ipotesi che l'estortore,dimentico del proprio interesse,avverta preventivamente i carabinieri sì da porre in serio pericolo la realizzazione del fine criminoso e poi,non avendo ottenuto subito i vantaggi sperati,ma potendo tuttavia ancora ottenerli,si vendichi contro la vittima attuando il male minacciato,ancora più inverosimile è l'ipotesi che il predetto realizzi quella vendetta con una denunzia contenente,bene in evidenza,senza necessità alcuna,proprio il racconto del tentativo di estorsione compiuto.

Nè si dica che potrebbe darsi che sia fondata la accusa mossa agli imputati per l'uccisione del mulo e non quella relativa all'omicidio del Carnevale e che quest'ultima sia stata imbastita dallo Esposito proprio per vendicarsi della soprressione dell'animale e della mancata risposta del Serraino alla sua richiesta di risarcimento.

Anche questa ipotesi è da scartare.L'Esposito ha riferito di aver riconosciuto nel gruppo degli uccisori del mulo soltanto il Mangiafridda,il Tardibuono.e,con qualche riserva.il Panzeca

CORTE D'ASSISE 490

E se voleva vendicarsi,con l'accusa dell'omicidio,dell'uccisione del mulo e del mancato risarcimento non avrebbe avuto motivo di indicare in uno dei due fuggitivi da lui indicati proprio il Di Bella,l'unico degli imputati che non aveva riconosciuto fra i responsabili del primo episodio.

E' da escludere dunque che le accuse mosse dallo Esposito agli imputati obbediscano ad un fine di calunnia.

Queste accuse acquistano poi ulteriore credito se si considera: a)che esse si appalesano recise,precise,circostanziate, mai contraddittorie; b)che quella a carico del Tardibuono Luigi e del Di Bella in ordine all'omicidio è stata controllata sin nei più minuti particolari in sede di ispezione giudiziale (foll.84 e segg. vol.II); c)che QUELLA RELATIVA all'uccisione del mulo trova notevoli conferme nelle risultanze del processo a suo tempo iniziato innanzi al tribunale di Termini Imerese e definito con sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del fatto,processo dal quale risultò che effettivamente quattro persone,di cui alcune armate di fucile,nella notte sul 10 agosto 1954,in cui si verificò l'uccisione dello animale,erano state viste procedere in direzione dell'abitazione dell'Esposito e che all'unica causale del danneggiamento emersa dalle indagini,riferita dal figlio dell'Esposito,Andrea,quella cioè di una vendetta perpetrata a seguito della confidenza che egli aveva fatta al brig. Giacalone di aver visto Badame Giuseppe e Serraino Mariano andare a caccia di frodo,non era estraneo il gruppo degli impiegati di casa Notarbartolo,tanto è vero che il più autorevole di essi,il Mangiafridda,intervenne per diffidare il confidente perchè non parlasse troppo (vol.V°).

A nulla rileva che l'Esposito si è deciso ad esporre le sue accuse soltanto dopo aver visto ristretti in carcere tutti e quattro gli imputati.Costoro erano individui temuti da tutti capaci di imporre a tutti il silenzio.Ed anzi,come si è avuto già occasione di notare,non mancano testimoni,che pur sapendoli detenuti,preferiscono ancora tacere.Peraltro,nel

COMM. SEN. 1491

La prima dichiarazione resa ai carabinieri dall'Esposito dopo l'omicidio del Carnevale, il 18 maggio 1955, v'è un'affermazione quanto mai significativa: "Era piena in me la convinzione che qualcosa di anormale dopo gli spari si verificava". Queste parole, che non avrebbero senso se il teste non avesse visto nulla come allora sosteneva, dimostrano che egli era a conoscenza di circostanze verificatesi dopo l'omicidio ma non voleva rivelarle.

Dell'attendibilità dell'accusa mossa dall'Esposito al Tardibuono Luigi ed al Di Bella Giovanni per l'omicidio è riprova la circostanza, messa in rilievo dai difensori della parte civile, che fu proprio l'Esposito a far fallire, durante le prime indagini, l'alibi fornito dal Di Bella. Costui nello interrogatorio reso ai carabinieri il 22 maggio asserì che la mattina del 16 si era levato dal letto proprio all'ora dell'omicidio, verso le sei, ed era andato dopo poco al bar Scosaari per sorbire una bevanda perchè soffriva di disturbi allo stomaco.

L'alibi avrebbe dovuto trovar fondamento nelle deposizioni del gestore del bar, Scozzari Giuseppe, e dei caprai Galvo Vincenzo e Salvatore i quali ogni mattina vendevano il latte davanti al bar che infatti il prevenuto indicò in istruttoria in data 31 maggio (fol.12 vol.III). Ma, prima ancora che ciò si verificasse, i carabinieri, avvertiti dall'Esposito che il Di Bella nelle carceri di Termini Imerese aveva incaricato il Serraino Giuseppe di Silvestro, cognato del Mangiafridda, di dire ai Galbo che lo avevano incontrato la mattina dell'omicidio, si affrettarono ad interrogare i Galbo e lo Scozzari i quali riferirono che l'imputato era stato sì, quella mattina nel locale ma molto tempo dopo le sei, e precisamente verso le 7,45 e che effettivamente erano stati avvicinati da un giovane, Di Bella Giovanni, figlio dell'imputato, che aveva chiesto loro se potevano deporre di aver visto il giorno 16 il genitore (fol.115 a 119 vol.I). L'incarico dato dal Di Bella al Serraino Giuseppe di Silvestro, riferito dallo Esposito, è stato poi ammesso in istruttoria dallo stesso Serrai-

no (fl.141 vol.IV).

Ebbene,se l'Esposito non avesse saputo che il Di Bella era uno degli uccisori del Carnevale poteva mai preoccuparsi di informare i carabinieri dell'ambasceria affidata al Serriamo dal prevenuto,che non era a quell'epoca sospettato più degli altri numerosi fermati? Se egli intervenne vuol dire che sapeva che il Di Bella non era estraneo all'omicidio.

E' opportuno infine rilevare che l'affermazione dell'Esposito di aver visto il Tardibuono ed il Di Bella allontanarsi dal luogo dell'omicidio attraverso il valloncello sottostante,denominato "Cugnicola" o "ricotta",che scende a valle fino allastrada Sciara-Termini,e poi sparire al di là di detta strada in direzione di Sciara,non è affatto in contrasto con l'ammissione del Rizzo di aver riconosciuto nel Tardibuono l'assassino che procedeva dal posto degli spari verso monte,cioè in direzione opposta alla strada.Il Rizzo vide il Tardibuono quando costui era nella favata,in un punto distante appena 40 metri dal posto ove giacque il Carnevale,come fu rilevato in sede di ispezione della località (fol.83 vol.II),e quando continuavano ancora gli spari come egli affermò senza perplessità in una delle sue prime dichiarazioni,quella del 21 maggio.Ed é chiaro che il Tardibuono in quel momento non si dava alla fuga,la quale non poteva avvenire che in ultimo dopo l'esaurimento dell'azione delittuosa, ma si spostava invece nelle immediate vicinanze del luogo dello agguato per motivi certamente inerenti alla esecuzione del crimine che era ancora in corso.Pertanto ben potè poi il prevenuto prendere nella successiva fuga altra direzione,quella indicata dallo Esposito,tanto più che egli poteva scendere nel valloncello "cugnicola" o "ricotta" in cui fu visto dall'Esposito,direttamente dal posto in cui fu scorto dal Rizzo,come costui ha chiarito in dibattimento (fol.122 vol.VIII).

Sia il Di Bella che il Tardibuono,nel protestare la loro innocenza,hanno affermato che quando si verificò il delitto,cioè alle ore sei circa,si trovavano in paese ed hanno indicato dei testimoni perchè confermassero il loro assunto.

Quanto all'alibi del Di Bella si è già asserwato che esso fallì

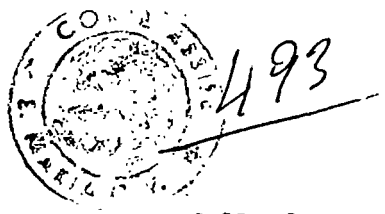

miseramente durante le prime indagini a seguito delle dichiarazioni di Scozzari Giuseppe e di Galbo Vincenzo e Salvatore, tempestivamente raccolte dai carabinieri prima ancora che l'imputato li indicasse. E non valgono certo a farlo rivivere le deposizioni dei testi che il prevenuto ha indicato in un secondo tempo (fol.12 vol.III): Patti Giuseppe, Autieri Salvatore, Marcellino Michele. Costoro hanno affermato anche essi di averlo visto la mattina dello omicidio in Sciara soltanto molto tempo dopo l'omicidio e addirittura dopo che si era sparsa la notizia del delitto (foll.88,90,91 vol.IV). D'altronde lo stesso Di Bella, quando gli sono state contestate le risultanze delle deposizioni dei testimoni sopra nominati, ha finito col riconoscere che l'ora esatta in cui era stato visto per le vie del paese poteva anche essere quella indicata dai predetti (fol.24 vol.VIII).

E quale credito può prestarsi, dopo questo clamoroso fallimento dell'alibi, a quegli altri testimoni reclutati successivamente nell'ottobre 1955 per cercare di puntellare l'assunto difensivo, Minuto Gaetano, Cassata Antonino e Andolina Filippo (fol.486 vl.I)? Peraltro il Minuto ed il Cassata hanno riferito di non essere in grado di precisare l'ora in cui videro il Di Bella, ma di ricordare soltanto che la corriera della sei era già partita. Il solo Andolina, che è cognato di uno degli imputati, Panzeca Giorgio (dep. Serio Francesca fl.216 vol.IV), si è spinto ad affermare di aver notato il Di Bella trattenersi dinanzi alla propria abitazione tenendo dei cani al guinzaglio verso le ore 5,45, ma ciò è oltretutto in contrasto anche con il racconto dello stesso prevenuto che, come si è accennato, sostiene di essersi levato dal letto alle sei o più tardi e di essersi portato, subito dopo, direttamente nel bar.

Più complicato, ma non meno inconsistente, è lo alibi del Tardibuono.

Costui affermò nel primo interrogatorio reso ai carabinieri il 18 maggio (fol.120 vol.I) di essere uscito da casa alle 5,15, diretto in un suo fondo sito in contrada "Granato" sulla destra della strada Sciara-Termini; di essersi incontrato lungo la stradale

494

con Graziano Paolino e con il figlio dello stesso,Filippo, che procedevano nella stessa direzione per recarsi in contrada "40 salme"; di aver trovato nel fondo il suo mezzadro Serraino Calogero ed il figlio di costui Giuseppe; di avere aiutato un pò il Serraino nella raccolta dei carciofi,e di essersi poi diretto verso casa ove attendeva due muratori che dovevano eseguire dei lavori; di aver incontrato,durante il ritorno,nei pressi della cappella di S.Giuseppe,che è vicina allo stradale e dista precisamente metri 175 dall'ultima casa del paese come accertato in sede di'ispezione della località,il Carnevale e Sabatino Paolo che procedevano,l'uno a piedi e l'altro in bicicletta,in direzione opposta alla sua,essendo diretti verso la cava.

E nel secondo interrogatorio reso ai carabinieri il 22 maggio (fol.122 vol.I) precisò che nel recarsi da Sciara verso il proprio fondo aveva incontrato i Graziano e,accanto alla cappella,il Carnevale ed il Sabatino; che alle 6,40 circa era ripartito dal fondo per ritornare a casa; che anzi aveva incontrato il Carnevale ed il Sabatino non già all'andata ma al ritorno; che durante il ritorno aveva incontrato in paese,davanti alla casa di Scozzari Antonino che è sita a brevissima distanza dalla sua, anche l'autista Mattina Giuseppe,al quale aveva dato l'incarico di portargli un carico di sabbia; che in quel frattempo era giunto a casa sua anche uno dei Serraino con un carico di carciofi.

In istruttoria poi precisò ancora che i muratori,certi Salvo Giacomo e Serio Giuseppe,erano giunti a casa sua circa mezz'ora dopo che egli aveva fatto ritorno dal fondo e che i Serraino gli portarono i carciofi dopo che aveva avviato il lavoro dei muratori.E,dopo di aver confermato di aver visto il Mattina davanti la casa dello Sciozzari,ed esclusa di avere incontrato il predetto dinanzi la cappella S.Giuseppe,quando il Consigliere Istruttore gli contestò che il Mattina aveva invece dichiarato che l'incontro era avvenuto presso la cappella mentre esso Mattina era diretto con il suo camion verso Termini Imerese,finì per affermare che aveva visto il Mattina due volte,e cioè la

prima volta quando egli era appena uscito di ~~m~~casa per recarsi nel fondo ed il Mattina era davanti la casa Scozzari e non aveva ancora preso il camion.e la seconda volta al ritorno dal fondo quando il Mattina transitava per lo stradale con il camion nei pressi della cappella,diretto verso Termini Imerese (fol.14 vol. III)·

In dibattimento ha infine detto che,al ritorno dal fondo,incontrò il Carnevale ed il Sabatino a circa 500 o 600 metri dalle ultime case del paese e dopo cinque o sei minuti anche tale Baratta Calogero che,come il Carnevale ed il Sabatino,proveniva,insieme ad altre persone,da Sciara (fol.13 vol.VIII); che il suo fondo dista dalla cappella S.Giuseppe circa 250 metri (fol.173 vol.XIII).

Quest'alibi appare già oltremodo sospetto per l'incertezza con cui è stato esposto: il 18 maggio il Tardibuono offrì il controllo soltanto dei Graziano,del Serraino e del Sabatino; ma il 22 maggio indicò un'altro teste,il Mattina; e soltanto dopo cinque anni,nel primo dibbattimento,ha infine incluso tra i testi dello alibi il Baratta Calogero.

Ed il sospetto si accresce se si considerano le palesi,insanabili contraddizioni che il racconto del Tardibuono presenta in diversi punti.Quando il prevenuto incontrò il Carnevale ed il Sabatino? Mentre andava verso il fondo,come disse nel corso dello interrogatorio del 22 maggio,o mentre ritornava dal fondo come aveva detto nell'interrovatorio del 18 maggio e come ripetette poi anche nel corso di quello del 22 maggio?E quante volte ed in quale posto incontrò il Mattina? Una sola volta,in paese,davanti alla casa Scozzari,come egli riferì nello interrogatorio del 22 maggio,o due volte,davanti la casa Scozzari e presso la cappella S.Giuseppe,come ha affermato nel corso dell'istruttoria dopo che gli è stato contestato che il Mattina parla di un incontro avvenuto presso detta cappella?

L'alibi si appalesa poi del tutto inconsistente quando si passa a controllare i testi che dovrebbero confermarlo.

Vero è infatti che i due Graziano,i due Serraino,il Sabatino ed il Mattina confermano tutti,in buona sostanza,di aver visto

496

73

il Tardibuono quella mattina tra le 5;15 e le 6 o recarsi nel suo fondo a trattenersi a raccogliere i carciofi o ritornare in paese. Ma quale attendibilità può riconoscersi ai Graziano ed ai Serraino? Essi affermano in netto contrasto con l'imputato che costui fu il primo a giungere nel suo fondo (fll.125 126 vol.I;68,69 vol.IV).

E peraltro si tratta di testi legati agli imputati tutti da vincoli di parentela o, gli ultimi due, anche da rapporti di lavoro Infatti il Graziano Filippo è cognato di un fratello del Tardibuono (dep.Graziano Filippo fol.179 vol.VIII), ed il Serraino Calogero e suo figlio Giuseppe, oltre ad essere mezzadri del Tardibuono, sono zii o cugini di Serraino Giuseppe di Silvestro e di Serraino Giuseppe fu Agostino, cognati del Mangiafridda (int?Mangiafridda fol.18 vol.VIII). E fiducia meritano forse il Sabatino ed il Mattina? Il Sabatino, interrogato il 16 maggio (fl.78 vol. I), riferì che nel recarsi alla cava in bicicletta aveva sorpassato lungo lo stradale, presso la cappella S.Giuseppe, il Carnevale, e non fece parola di altri incontri. Soltanto nella seconda dichiarazione, resa il 21 maggio (fol.70 vol.I), accennò di avere incontrato presso la cappella anche il Tardibuono. E questa sua seconda dichiarazione è quanto mai sospetta sia perchè contrastante con la prima sia perchè egli, come ammette, la rese dopo aver ricevuto una visita di un suo comparc, Serraino Giuseppe cioè di uno dei cognati del Mangiafridda (dep.Sabatino fol.167, vol.VIII), che già si è avuta occasione di trovare tra i raccoglitori dei testi dell'alibi del Di Bella. Il Mattina a sua volta discreditato dalla stessa contraddizione che, come si è già accennato vi è tra il suo racconto di un unico incontro avuto con il Tardibuono presso la cappella S.Giuseppe (fol.128 vol.I) e quello del Tardibuono di un unico incontro avvenuto in paese, contraddizione che il Tardibuono ha poi tentato di superare moltiplicando il numero degli incontri.

I rilievi fatti innanzi già consentirebbero di concludere che l'alibi non è affatto provato, data la assoluta inattendibilità del racconto dell'imputato e delle deposizioni sulle quali esso

4.912

si donda.

Ma v'é ben altro.Altre considerazioni danno la certezza che la serie di incontri che il Tardibuono,con l'aiuto del Sabatino e del Mattina,sostiene di aver avuto con costoro e con il Carnevale,non potè verificafsi.Ed infatti il Tardobuono se fosse partito dal suo fondo per ritornare in paese alle 5,40,come sostiene, non avrebbe potuto mai incontrare il Carnevale ed il Sabatino. Costoro erano partiti da casa verso le 5,20 (la Serio in verità ha affermato in una sua deposizione -fol.1 vol.I- che il figlio partì verso le 5,30,ma si tratta di una generica indicazione,smentita dalle dichiarazioni concordi del Sabatino,di Panzarella Giacomo,che essendo diretto in bicicletta alla cava sorpassò anche lui il Carnevale fuori il paese ed anzi controllò l'orologio,e del Rizzo Filippo,in base alle quali la partenza del Sabatino e del Carnevale deve fissarsi alle 5,20 -fol.76,77,78,79,91 vl.I-); ex quindi alle 5,40 avevano certamente già oltrepassato la contrada "Granato" in cui trovasi il fondo del Tardibuono che dista come l'imputato ammette,poche centinaia di metri da Sciara.Inoltre se il Tardibuono avesse incontrato nel breve traagitto dal suo fondo a Sciara,come assume, il Carnevale ed il Sabatino,ed indi il camion del Mattina quest'ultimo evidentemente oltre ad incontrare l'imputato avrebbe dovuto sorpassare il Carnevale,che dovette percorrere un tratto della strada comunale di 1450 metri prima di imboccare la trazzera (sopraluogo fol.81 vol.II),ed il Sabatino ed il Panzarella che in bicicletta dovettero a loro volta percorrere detta strada per diversi chilometri prima di imboccare una rotabile che porta alla cava (dep.Panzarella e Sabatino fl.77 e 78 vol.I).E intanto,mentrè il Mattina esclude di aver incontrato o sorpassato alcun altro oltre il Tardibuono lungo tutta la strada,il Sabatino ed il Panzarella dal canto loro non videro affatto il camion del Mattina.

In realtà il Tardibuono la mattina dell'omicidio fu effettivamente visto mentre procedeva lungo la strada comunale in direzione di Sciara da un gruppo di persone: Baratta Calogero,suo figlio Antonino,Minuto Rosalia e Giuliano Giuseppe.Già all'inizio delle indagini i carabinieri interrogarono il Baratta Calogero,che era

498

75

stato colui che aveva denunziato il rinvenimento del cadavere del Carnevale,e suo figlio Antonino.Costoro riferirono che si erano diretti su di un mulo da Sciara,per la strada comunale e la trazzera,verso un loro fondo sito in contrada "Cozze secche"; che, giunti nella località "Pollicino",avevano rinvenuto sulla trazzera il cadavere; che indi avevano proseguito per il loro terreno ove erano alcuni operai che lavoravano in una cava di pietre (la cava Baratta,da non confondersi con quella Lambertini indicata erroneamente col nome Baratta nella tavola a fol.129 bis vol.II); che, consigliato da detti operai,il Baratta Calogero era ritornato a piedi a Sciara per avvertire i carabinieri.E mentre il Baratta Calogero precisò che durante il percorso da Sciara al luogo del delitto non avevano incontrato altri che il Montagna,nel proprio fondo presso l'abbeveratoio Pollicino,il Baratta Antonino invece si lasciò sfuggire che si erano imbattuti presso la cappella S.Giuseppe anche nel Tardibuono Luigi che procedeva verso il paese (fol.48 e 49 vol.I).Successivamente,interrogati ancora dai carabinieri, confermarono entrambi quell'incontro e aggiunsero che,quando videro il Tardibuono,erano con in compagnia dei coniugi Giuliano Giuseppe e Minuto Rosalia,che procedevano a loro volta verso un loro terreno sito in contrada Granato (fll.374 e 376 vol.I).Il Giuliano e la Minuto poi ammisero anch'essi la circostanza (fll.377 e 379 vol.I).Ed in dibattimento,come si è già accennato,il Tardibuono ha a sua volta riconosciuto di avere incontrato i predetti ed ha collocato questo incontro dopo quello che assume di avere avuto con il Carnevale e con il Sabatino (fl.15 vol.VIII).

Ora non è chi non veda che dell'incontro in esame non può minimamente dubitarsi data l'evidente sincerità con cui ebbe a rivelarlo il giovane Baratta Antonino ponendosi in contrasto con la prudente reticenza del genitore,data l'attendibilità di tutti i testi che ne parlano,i quali non hanno rapporti con gli imputati,dato il fatto stesso che esso è emerso dal processo non solo senza intervento alcuno dell'imputato,ma anche contro la sua volontà giacchè egli lo ha taciuto durante tutto il corso delle prime indagini e dell'istruttoria e si è deciso ad ammetterlo solo in dibattimento

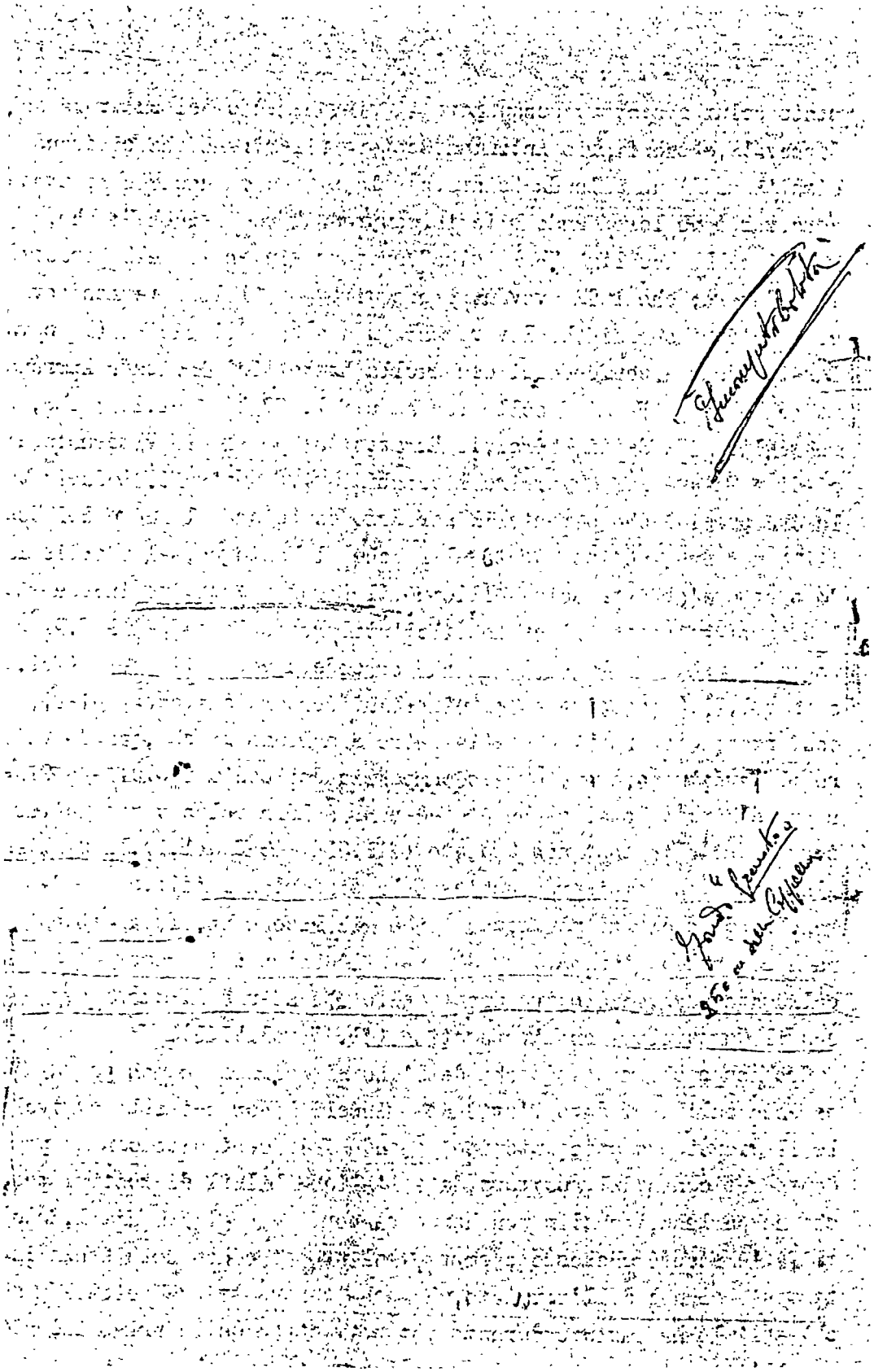

499

76

Ma quell'incontro fu anche l'unico che il Tardibuono ebbe sulla strada comunale perchè la serie degli altri asseriti incontri non solo non potè verificarsi per le ragioni già dette ma è anche incompatibile con esso.

Invero l'incontro Tardibuono-gruppo Baratta avvenne, come riferiscono quasi sempre i Baratta, il Giuliano e la Minuto, dopo che costoro, provenendo da Sciara, avevano oltrepassata di circa 150 metri la cappella S.Giuseppe. E quindi è inverosimile che il Tardibuono abbia potuto incontrare, uno dopo l'altro, il gruppo Baratta ed il gruppo Carnevale-Sabatino giacchè, in tale ipotesi, l'incontro del Tardibuono con il Carnevale ed il Sabatino che, secondo quanto dichiarato dal Sabatino innanzi ai carabinieri ed in istruttoria e dal Tardibuono in istruttoria, sarebbe avvenuto vicino la cappella, anzi accanto ad essa, dovrebbe collocarsi nel tempo dopo quello Tardibuono-gruppo Baratta, con l'assurda conseguenza di far giungere sul luogo dell'omicidio prima il Baratta, che scoprì il cadavere e poi la vittima! Questa assurda conseguenza non è sfuggita al Tardibuono, che infatti in dibattimento, nel decidersi finalmente ad ammettere l'incontro con il gruppo Baratta, ha anticipato quello con il Carnevale e il Sabatino, asserendone che si imbattè in costoro quando, procedendo verso Sciara, distava ancora 500 o 600 metri dalle prime case del paese, cioè 300 o 400 metri dalla cappella S.Giuseppe. Ma egli, tentando in extremis di spostare sulla scacchiera del suo alibi le pedine Carnevale e Sabatino, oltre a porsi in contrasto con le sue precedenti affermazioni e con quelle del Sabatino innanzi cennate, cade anche in un'altra contradizione: se egli veniva dal suo fondo, che dista per sua ammissione 250 metri circa dalla cappella, non poteva certo incontrare il Carnevale e il Sabatino, 300 o 400 metri prima della cappella dedesima.

E non basta. E' un dato certo che il Tardibuono non incontrò il Rizzo Filippo ed il Montagna Antonino: egli non ha mai affermato di avere incontrato costoro, nè costoro hanno mai affermato di aver incontrato lui. E questa circostanza, come ha messo in evidenza il P. M. nella sua discussione, dà un'ulteriore, definitiva dimostrazione

500

che la serie di incontri asserita dal prevenuto non è che una ricostruzione fantastica. Infatti se il Tardibuono, andando dal suo fondo verso il paese, avesse incontrato il Carnevale ed il Sabatino e poi il gruppo Baratta, avrebbe dovuto incontrare, inevitabilmente anche il Rizzo e il Montagna che, come è pacifico, viaggiarono da Sciara fino al luogo dell'omicidio sempre fra il Carnevale ed il Baratta. In altri termini, l'incontro con il Carnevale ed il Sabatino e quello con il gruppo Baratta non possono coesistere non essendovi stato anche l'incontro con il Rizzo ed il Montagna. E poichè l'incontro con il gruppo Baratta, come si è visto, certamente avvenne, consegue che deve definitivamente escludersi che vi saa stato quello con il Carnevale ed il Sabatino.

Sorge ora spontanea una domanda: perchè il Tardibuono, che pure ha inventato tanti incontri sullo stradale in prossimità di Sciara nell'ora del delitto, si è astenuto poi dall'indicare innanzi ai carabinieri ed in istruttoria proprio l'unico incontro che effettivamente ebbe quella mattina in quella località?

A questa domanda non può darsi altra risposta che quella datale dal P....: il prevenuto doveva necessariamente nascondere l'incontro con il Baratta, la Minuto ed il Giuliano, perchè quando incontrò costoro ritornava dal luogo del delitto!

Infatti soltanto così si spiega perchè egli, nonostante la necessità che aveva di procurarsi un alibi, ha taciuto durante le indagini dei carabinieri e l'istruttoria l'episodio e lo ha ammesso solo dopo cinque anni in dibattimento, quando non era più possibile negarlo essendo esso ormai un dato certo risultante dagli atti del processo.

Quanto compromettente per il Tardibuono fosse l'incontro con il gruppo Baratta lo si rileva anche dalla circostanza, esposta dal Giuliano, che il prevenuto quando incontrò il gruppo si affrettò a dichiarare, senza che gli fosse stato chiesto nulla, che si era recato in campagna a raccogliere carciofi. Questa spiegazione, non richiesta, è quanto mai significativa, rivelatrice della sua preoccupazione di dover giustificare la sua presenza in quel posto.

Obiettano i difensori del Tardibuono che, comunque l'incontro con il gruppo Baratta si verificò intorno alle ore sei e quindi esclude pur sempre che lo imputato sia stato presente alla commissione

fatto

78

dello omicidio avvenuto proprio a quell'ora. A questa obiezione è infondata.

E' da premettere che il delitto, come del resto già si è accennato, si verificò effettivamente verso le ore sei. Infatti se si tien conto che il Carnevale partì da casa alle 5,20 circa e percorse il primo tratto della strada comunale di metri 1450, il primo tratto della trazzera dalla strada comunale allo abbeveratoio di metri 625 (fl.130 vol.II), nonchè il tratto tra l'abbeveratoio ed il luogo dove giacque il cadavere di metri 275 (fol.82 vol.II), cioè complessivamente chilometri 2,300 circa, distanza che a passo normale può coprirsi, come accertato dai carabinieri, in circa 36' (fl. 78 vol.II), consegue che il delitto avvenne verso le sei.

Ebbene, a che ora si verificò l'incontro del Tardibuono con il gruppo Baratta?

I Baratta, la Minuto e il Giuliano sono quanto mai incerti nello indicare l'ora della loro partenza da Sciara. In alcune dichiarazioni affermano che quando partirono erano le sei (fll.48,49,358 374 vol.I). In altre assumono che erano le 5,30 (foll.349,377 vl.I) In altre ancora riferiscono genericamente di essere partiti prima della corriera delle ore 6 (fol.377,379 voL.I) o dopo dalo corriera (fol.49,51 vol.VIII,358 vol.I). Trattasi evidentemente di indicazioni vaghe, contrastanti, prive di ogni attendibilità. Quel che è certo è che i Baratta non furono sorpassati da corriere lungo il primo tratto della strada comunale fino all'imbocco della trazzera che è lungo, come si è detto, 1450 metri (dep. Baratta Calogero fol.349 vol.I). E poichè quel giorno partirono due corriere, una alle sei e una alle sei e dieci (rapporto 10 luglio 1955), è evidente che la partenza dei predetti da Sciara dovette avvenire o parecchio tempo prima delle sei o parecchio tempo dopo.

Peraltro, sicure risultanze dimostrano che di queste due ipotesi la seconda è quella esatta.

Come si è già accennato, il Baratta Calogero, dopo l'incontro con il Tardibuono e dopo che la Minuto e il Giuliano lasciarono lo stradale per recarsi nel loro fondo in contrada "Granato", prose-

5502

guì con il figlio per la trazzera che aveva già percorso il Carnevale; e,rinvenùto il cadavere,proseguì ancora,sempre con il figlio,per il proprio fondo,donde ritornò indietro,da solo ed a piedi,per la stessa strada che aveva fatto all'andata,fino a Sciara per avvertirei i carabinieri.Ed in base a numerosi elementi emersi,nel corso delle indagini,per mera combinazione giacchè non si indagava in merito,è possibile ricostruire con notevole precisione gli orari dei due viaggi del Baratta.

In primo luogo è da ritenersi per certo: a)che il Baratta ritornò a Sciara ed avvertì i carabinieri alle 8 circa,come risulta dal rapporto del 27 maggio 1955,dalla sua prima dichiarazione (fol.48 vol.I),nonchè indirettamente dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da Serio Rosolino e da Greco Agostino (foll.343,347 vol.I) e in istruttoria da Sciarrino Salvatore (fol.59 vol.IV),i quali lo incontrarono durante il viaggio verso Sciara; b)che il Baratta non indugiò lungo il cammino nè all'andata nè al ritorno, e non indugiò neppure nel suo fondo,come risulta dalla sua affermazione di essersi fermato,all'andata,soltanto presso l'abbeveratoio per far bere il mulo e presso il cadavere per girare al largo di esso,al ritorno soltanto presso il Montagna,per pochi attimi,e nel suo fondo per il tempo occorrente per dire agli operai che ivi si trovavano che aveva rinvenito un cadavere,circostanza quest'ultima confermata anche da suo figlio e da detti operai (dep.Montagna Antonino fol.49 vol.I,dep.Pizzo Giovanni,Trapani Francesco,Vara Tommaso,Lo Nero Antonino,Meli Salvatore,Genovese Vincenzo,Cappadonhia Giuseppe fol.111 a 116 e 144 vol.IV); c)che il Baratta Calogero e suo figlio dal momento in cui rinvennero il cadavere accelerarono l'andatura perchè colti da viva emozione,come si evince dalla prima dichiarazione del Calogero:"Allontanatomi di alcuni metri rimontai sul mulo mentre mio figlio a passi svelti proseguì a piedi",e dalla affermazione dello Sciarrino di aver notato che il Calogero durante il viaggio di ritorno era andora in preda a forte emozione.

E' poi da tener presente anche che,provenendo da Sciara per la trazzera,si incontra,come è pacifico,prima il fondo Baratta,ove è la cava denominata Baratta,e poi la cava Lambertini; che la cava Lambertini dista da Sciara quattro chilometri e per recarvisi da

503

80

Sciara,a piedi o a dorso di un mulo,a passo normale della velocità di quattro chilometri circa,come controllato dai carabinieri (foll.78 vol.II),si impiegano 57 minuti; che infine la distanza intercorrente tra detto fondo Baratta e la cava Lambertini è indicata dal Baratta Calogero in 300 metri (fol.16 vol.IV).

Ora,premesso quanto sopra,è agevole calcolare che il percorso fondo Baratta-Sciara di chilometri 3,700 lo si copre,a passo normale,in 53 minuti.Ma il Baratta che,come si è detto,era vivamente emozionato e quindi dovette portare un passo celere,per il quale potrebbe calcolarsi anche una velocità di 6 o 7 Km/ora (perizia Zito fol.130 vol.II),dovette coprire quel percorso in un tempo minore,valutabile con larghezza in 43 minuti.E,tenuto conto che egli,giunto a Sciara,dovette impiegare qualche altro minuto per raggiungere la caserma nel centro del paese,la durata complessiva del suo viaggio dal fondo alla caserma può determinarsi in circa 45 minuti.Il Baratta dunque potè partire dal suo fondo per ritornare a Sciara alle 7,15 circa.

Quanto poi al primo viaggio fatto dal teste per recarsi da Sciara al suo fondo,durante il quale avvenne l'incontro con il Tardibuono,la sua durata può determinarsi complessivamente in 49 minuti considerando che il teste percorse il primo tratto di complessivi Km.2,300 circa fino al posto del rinvenimento del cadavere a passo normale e il tratto tra quel posto ed il fondo a passo celere.Dai 49 minuti devono poi detrarsi almeno 4 minuti corrispondenti alla distanza di metri 175 intercorrente tra Sciara e la cappella S. Giuseppe ed a quella di circa 150metri intercorrente tra la cappella S.Giuseppe e il punto ove avvenne l'incontro con il Tardibuono,distanze percorse a passo normale.E consegue che la durata del viaggio dal momento dell'incontro con il Tardibuono a quello dell'arrivo del Baratta nel proprio fondo va fissata in circa 45 minuti da portarsi a 48 minuti inconsiderazione delle brevissime soste presso l'abbeveratoio,presso il cadavere e nel fondo.

In conclusione,deve ritenersi che dal momento in cui avvenne lo incontro con il Tardibuono fino alle otto,ora in cui il Baratta denunziò il rinvenimento del cadavere siano trascorsi complessi-

CORTE D'ASSISE 504

mente non più di 93 minuti, e che quindi l'incontro con il Tardibuono sia avvenuto alle 6,27 circa.

Peraltro, secondo il Tardibuono (fol.122 vol.I), la cava Baratta, che allora era sfruttata da Dioguardi Roselino e Cappadonia Giuseppe (dep.Rizzo Giovanni fol.183 vol.I), disterebbe dalla cava Lamberteni non già appena 300 metri, come detto da Baratta Calogero, ma addirittura circa un chilometro. E' evidente che nel caso che sia esatta l'indicazione dell'imputato i tempi del viaggio del Baratta andrebbero notevolmente ridotti e l'incontro in esame dovrebbe porsi dopo le 6,30.

Lo stesso Tardibuono conferma poi indirettamente di essere rientrato a Sciara non prima delle 6,30 circa. Infatti in uno dei suoi interrogatori egli afferma che giunse a casa circa mezz'ora prima che sopraggiungessero i due muratori Valvo Giacomo e Serio Giuseppe che dovevano eseguire quel giorno lavori per lui (fol.14 vol.III). Ed è accertato che il Valvo ed il Serio andarono a casa sua non prima delle 7 e forse anche più tardi (dep.Valvo e Serio fol.92,93 vol.IV).

Non v'ha dubbio inoltre che dalle 6, ora dell'omicidio, al momento dell'incontro con il gruppo Baratta che si verificò non prima delle 6,27 il Tardibuono ebbe tutto il tempo necessario per allontanarsi dal luogo del delitto, disfarsi lungo il cammino del fucile e raggiungere il posto ove avvenne l'incontro, seguendo il percorso indicato dall'Esposito Salvatore. Come accertato dal perito ing.Zito (fl. 130 vol.II), il prevenuto per giungere dal posto del delitto alla strada comunale attraverso il valloncello "cugnicola" o "ricotta" in cui fu visto dall'Esposito dovette percorrere Km.1,100 e potè agevolmente coprire tale distanza, alla velocità di fuga di Km/ora 7,200, in 9 minuti e 10 secondi. La distanza tra il punto in cui il prevenuto fu visto dall'Esposito raggiungere la strada e Sciara è stata poi calcolata da detto perito in km.2,850, lungo la strada. Ma è chiaro che l'imputato non percorse questa distanza per giungere al luogo dell'incontro con il gruppo Baratta. Devono detrarsi i 325 metri che intercorrono tra il luogo dell'incontro e Sciara. E devono altresì detrarsi almeno altri 300 metri circa che il prevenuto, il

82

quale fu visto dall'Esposito avviarsi verso Sciara non già per strada comunale, ma attraverso la campagna sottostante, certamente risparmiò evitando il lungo tracciato della strada, molto sinuoso, e tagliando per i campi, come si evince dall'esame dello schizzo planimetrico e delle numerose fotografie in atti (schizzo fol.64 e fotografia nn.8,9,10 fol.131 vol.II), rilievi che danno una completa visione della zona e rendono del tutto superflua la nuova ispezione della località chiesta dai difensori.

Dal posto in cui raggiunse la strada fino a quello ove avvenne l'incontro con il gruppo Baratta l'imputato percorse cioè circa Km.2,200, che, alla velocità di fuga calcolata dall'ing?Zito in Km/ora 7,200, potè coprire in poco più di 18 minuti. E quindi egli potè raggiungere dal posto ove avvenne l'omicidio il posto ove incontrò il gruppo Baratta in circa 27 minuti.

Pertanto l'alibi del Tardibuono, che invano si è poi tegtato di puntellare ad istruttoria inoltrata (fol.485 vol.I, 197, 198, 1992 vol.IV) con le compiacenti e chiaramente contraddittorie deposizioni di Randazzo Giuseppe, Filippello Salvatore, suocero del prevenuto (dep.Filippello fl.172 vol.VIII), e Montalbano Paolina, inserviente del "baglio" (int.Mangiafridda fol.106 vol.I), è anch'esso fallito. Ed anzi l'unico incontro che l'imputato, ebbe sullo stradale, quello con il gruppo Baratta, suona conferma della accusa mossagli dall'Esposito, si rivela ennesimo grave elemento di prova della sua partecipazione materiale nel delitto.

Nè si obietti che il Baratta Calogero e Giuliano Giuseppe affermano che il Tardibuono vestiva giacca e pantaloni di velluto scuro (foll.374, 377 Vol.I) in contrasto con il Rizzo Filippo e l'Esposito Salvatore che assumono, come si è già detto, di aver visto il Tardibuono con una giacca di colore chiaro. L'indicazione del Rizzo e dell'Esposito è attendibile giacchè i due videro il Tardibuono durante e dppo gli spari in circostanze quanto mai sospette per guisa che non poterono non concentrare su di lui la loro massima attenzione. Ma non così può dirsi di quella fornita dal Baratta edal Giuliano. Costoro quando videro il Tardibuono non avevano motivo di meravigliarsi troppo della sua presenza in quel posto e quindi di scrutarlo attentamente sì da imprimere indele-

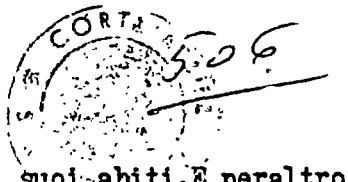

bilmente nella loro memoria il colore dei suoi abiti.E peraltro accennarono al colore scuro della giacca in data 3 luglio 1955, quasi 50 giorni dopo il fatto!

E' dunque pienamente accertata la responsabilità dei quattro imputati per concorso nell'omicidio.

Ed è superfluo approfondire ancora l'indagine anche su altri indizi emersi a loro carico,come la circostanza che la mattina del 16 maggio,dopo il delitto,i campieri fecero in modo di ritrovarsi tutti (il Di Bella fu visto nel bar Scozzari dallo Scozzari e dai Galbo ed il Tardibuono fu visto nella piazza presso il bar dal Valvo e dal Serio,mentre più tardi,verso le 10,il Tardibuono fu visto in compagnia del Panzeca nella cava del Rizzo Filippo;come costui riferì nella deposizione resa ai carabinieri il 13 giugno 1955 -fol.364 vol.I- o la altra circostanza che il Mangiafridda,dopo il delitto,si recò dall'avv.Marsale in Termini Imerese la sera del 16 maggio ed ancora il 18 maggio,prima di portarsi nella caserma dei carabinieri che lo avevano convocato (int.Mangiafridda fol.106 vol.I e fol.I vol.III),ed intanto si preoccupò di nascondere entrambi gli incontri nel primo interrogatorio (fol.103 vol. I) e quello del 18 maggio anche nel secondo interrogatorio (fl. 106 vol.I),il che non si concilia certo con una situazione di innocenza.

Mentre il Tardibuono ed il Di Bella,che eseguirono materialmente il crimine,vanno dichiarati colpevoli per concorso materiale, il Mangiafridda ed il Panzeca a loro volta vanno dichiarati colpevoli a titolo di concorso morale,per aver solamente istigato i primi due all'omicidio,perpetrato previo generale accordo,cioè allo stesso titolo per cui sono stati tratti a giudizio.

Non già che sia certo che la esecuzione materiale del delitto si appartenza solamente a due persone.I sei bossoli rinvenuti presso il cadavere furono sparati,secondo il parere di tutti i periti balistici,su questo punto concordi,con più di due canne (fol.126 132,201 vol.II e vol.XI),e quindi i fucili adoperati potettero essere così due come più di due.Ma non vi sono elementi sufficien

CORTE D'ASSISE 502

ti per ritenere che il Mangiafridda ed il Panzeca abbiano partecipato anch'essi all'esecuzinne materiale del delitto.
Invero il Mangiafridda la mattina del 16 maggio fu visto la prima volta a casa sua da Pace Salvatore dopo che si era sparsa in paese la notizia del rinvenimento del cadavere (int.Mangiafridda fol.103 vol.I,dep.Pace Salvatore fol.12 vol.IV).

Quanto al Panzeca,invece,egli quella mattina,come ammette,si recò alla cava ove giuse alle 4,30 (int.Panzeca fol.7 vol.III,dep.Cancilla Giuseppe e Scaletta Ignazio fol.87,125 vol.IV).E quesaa sua andata alla cava non può non ricollegarsi all'omicidio.Egli l'ha ammantata di ufficialità,asserendo che fu dovuta alla necessità di effettuare il controllo del numero dei camion carichi di pietre che uscivano dal cantiere,disposto in precedenza dallo avv.Marsala Ma è chiaro che quel controllo fu un pretesto.Mai prima di quel giorno era stato effettuato il controllo dei camion,benchè l'avv. Marsala affermi di averlo disposto fin dal 10 aprile (fol.155 vl. VIII)! E,se mm si fosse trattato effettivamente di controllare il numero dei camion in uscita dal cantiere,il prevenuto non avrebbe avuto certo motivo di recarsi nella cava di notte alle 4,30 giacchè il traffico dei camion aveva inizio dopo le 6,30 come hanno riferito i guardiani del cantiere Cancilla e Scaletta (fol.176, 178 vol.VIII).

Ma,comunque,anche se il viaggio antelucano del Panzeca è da ritenersi senza dubbio connesso alla impresa criminosa,non è accertato che sia configurabile una compartecipazione materiale del predetto nel reato.Che egli si sia spinto nella imminenza del delitto nel posto ove questo avvenne trapela sì,ma solo vagamente,da una delle ammissioni fatte dal Rizzo Filippo (fol.364 vol.I).E la sua presenza nella cava intorno alle sei, mentre è negata da alcuni testimoni (dep.Raminghi Giuseppe,Sabatino Paolo,Rampolla Ernesto,Selvaggio Ignazio,Di Liberto Salvatore,Patti Salvatore,Pace Pietro,Colantoni Michele foll.32,36,151,38,51,41,49,60 vol.IV),è invece asserita da altri (dep.D'Amore Giuseppe e Silvestro,Cancilla Giuseppe,Scaletta Ignazio foll.34,35,87,125 vol.IV).

508

85

Infine è da rilevare che non vi sono elementi concreti idonei a far ritenere che al delitto abbiano partecipato oltre agli imputati altre persone.

Durante le indagini dei carabinieri venne sospettato quale autore materiale del crimine anche Cirà Giuseppe, mafioso pregiudicato residente in Cerda, che secondo la Serio Francesca (fol.131 vol.I) era stato visto il pomeriggio del 15 maggio in Sciara durante i festeggiamenti in onore di S.Giuseppe. La circostanza riferita dalla Serio venne confermata dalle risultanze delle indagini; ed il Cirà anzi ammise che quel giorno, portatosi in Sciara per assistere alla festa, aveva colà consegnato un fucile in prova a certo Patti Giovanni (rapporto 3 giugno 1955 fl.147 vol.I). Ma per quanto possa apparire sospetto il viaggio del Cirà, al quale fu peraltro sequestrata una cartuccia color verde portante la siglia DN dello stesso tipo di una delle cartucce esplose trovate presso il cadavere del Carnevale, devesi però riconoscere che il predetto non potè far parte del gruppo degli esecutori materiali dell'omicidio. Infatti i carabinieri accertarono che egli aveva lasciato Sciara durante la notte sul 16 maggio, aveva pernottato a casa sua in Cerda e la mattina del 16 alle 6, cioè all'ora del delitto, era ripartito da Cerda con l'autocarro di Meli Salvatore, in compagnia degli operai Cappadonia Giuseppe, Trapani Francesco, Lo Nero Antonino, Rizzo Giovanni, Vara Tommaso, e si era recato a Termini Imerese dal dott. Ciresi Giuseppe per farsi estirpare un molare.

Nè certo il fucile consegnato al Patti e sequestrato dai carabinieri o gli altri due fucili pure sequestrati al Cirà Giuseppe durante le indagini dei carabinieri (fol.149 e 191 vol.I), o infine il quarto fucile repertato dopo la morte di Cirà nella fase degli atti preliminari al dibattimento dal commissario di P.S. di Termini Imerese (fol.26 vol.VIII) e già appartenutosi al figlio del Cirà Giuseppe, Giovanni, ma in epoca successiva all'omicidio (fol.196 e 202, 207 a 211, 265, 267 vol.VIII), furono impiegati per il delitto. E' vero che il perito balistico ten.col. Brundo Cateno Giuseppe durante il primo dibattimento (foll.192 e 201 vol.II) ha espresso l'opinione che dei sei bossoli rinvenuti presso il cadavere ben cinque siano stati esplosi dal fucile repertato dal commissariato di P.S. di Termini Imerese e che il sesto sia stato esploso dal fucile

CORTE 509

sequestrato dai carabinieri all'imputato Tardibuono Luigi (fol.41 444 vol.I),ma questa opinione è smentita dalle risultanze della perizia balistica espletata dopo il primo dibattimento dai periti magg.gen.ing.Roberto Boragine,ten.col.art.Vincenzo Vacchiano,magg. art.Fulvio Pettirossi (volumi X,XI e XII). La perizia collegiale, previo accurate e più cpmplete indagini,ha permesso di accertare che le conclusioni cui è pervenuto il Brundo nelle perizie da lui compiute in brevissimo tempo nel primo dibattimento sono del tutto erronee, giacchè nè dai tre fucili del Cirà,nè dal fucile sequestrato al Tardibuono,nè dal fucile repertato dal commissario di P.S. di Termini Imerese,e neppure dagli altri tre fucili sequestrati a suo tempo dai carabinieri a tali Canasci Cosimo e Lo Varco Antonino (foll.148 e 190 vol.I),partirono i bossoli rinvenuti presso il cadavere.

Si ritenne ad un certo punto dell'indagini che autori materiali del crimine potessero essere stati anche i predetti Cancasci e Lo Varco (rapporto 8 giugno 1955) o due sconosciuti visti la mattina del delitto da un ragazzo,SalomoneGiovanni,procedere a cavallo lungo la trazzera ove avvenne l'omicidio (rapporto 10 luglio 1955). Ma a carico del Canasci e del Lo Varco nulla emerse; e quanto ai due sconosciuti menzionati dal Salomone risultò che essi erano passati per la trazzera verso le 7,30,cioè ben un'ora e mezzo dopo il delitto,sicchè è assolutamente da escludere che abbiano potuto parteciparvi.

E,come non vi sono elementi per ritenere che con il Di Bella ed il Tardibuono anche altri abbiano preso parte alla commissione materiale del crimine,così non vi sono elementi concreti che accreditino l'ipotesi che vi siano altri compartecipi morali nel delitto oltre al Mangiafridda ed al Panzeca.

Ricorrono entrambe le aggravanti contestate: gli imputati agirono con premeditazione e con crudeltà.

La aggravante della premeditazione emerge nitida da tutto il complesso delle osservazioni compiute.

E' certo infatti,perchè promana dalle modalità di esecuzione, che la determinazione criminosa fu presa parecchio tempo prima,sì

510

che fu posto in essere tutto un piano attentamente studiato e valutato.Ed il comportamento degli imputati precedente il delitto conferma che la decisione risaliva ad epoca remota,e divenne definitiva almeno il giorno 13 maggio.

Circa la fermezza incrollabile della risoluzione nell'animo dei rei,di tutti i rei,per tutto il rilevante periodo di tempo che intercorse fra il momento in cui essa fu presa e quello in cui fu attuato l'agguato teso alla vittima,non esistono motivi di dubbio, attesochè il piano si snodò lentamente ed i prevenuti lo portarono scrupolosamente a compimento,senza incertezze.

Le modalità con cui l'azione fu compiuta denunziano poi la volontà degli esecutori non di uccidere soltanto la vittima,ma di infierire su di essa,per guisa che sussiste l'aggravante della crudeltà.

Invero,dopo che il Carnevale,attinto al fianco destro dai palletoni dei primi tre colpi di fucile esplosi a distanza,cadde agonizzante,a terra,gli assassini uscirono dal campo di grano,gli si avvicinarono e gli spararono ancora da brevissima distanza alla testa ed alla bocca,sì da fargli scoppiare il cranio,reiterati colpi i quali erano manifestamente inutili al fine della consumazione del reato e rivelano chiaramente il fine di infliggere al caduto speciali,ingiuste sofferenze.

Si infierì sul Carnevale,sparandogli alla testa ed alla bocca, come a voler punire,anche a titolo di esempio,la sua professione di ideo pericolose,la sua imprudente loquacità.Del resto è abitudine dei mafiosi eseguire le vendette barbaramente,uccidendo ed aggiungendo lo sfregio ai cadaveri,per imprimere su di essi il contrassegno della potenza terrificante della mafia.

L'aggravante della crudeltà,anche se di natura soggettiva e messa in essere dai soli esecutori,va posta,per il principio contenuto nell'art.118 C.P.,a carico di tutti i concorrenti giacchè servì ad agevolare l'esecuzione del reato.

Gli imputati vanno condannati ciascuno alla pena dell'ergastolo.

Essi non meritano clemenza alcuna.

La loro vita anteatta,dedita al sopruso,pone già in sfavorevole

luce la loro personalità.E questa si è rivelata poi quanto mai perversa attraverso l'omicidio,che fu commesso con non comune ferocia,in danno di una vittima incolpevole.

Alla vittima anzi non può non riconoscersi un'alta statura morale.

Salvatore Carnevale dedicò la sua giovinezza alla difesa sindacale dei contadini e degli operai edili di Sciara.E svolse il suo compito di sindacalista con accanimento,talvolta anche con discorsi accesi a addirittura violenti,ma sempre con assoluto distacco da ogni personale interesse,con generosità,con profondo senso morale.E non venne ad esso mai meno,nonostante le minacce di morte fattegli,fino a che non fu abbattuto sulla trazzera che mena alla cava,il luogo del suo lavoro e della sua ultima lotta, dai primi colpi di lupara esplosigli dagli assassini nascosti nel grano.

Gli imputati dovranno essere condannati anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella legale,al rimborso delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva, ed in solido al,pagamento delle spese processuali,alla rivalsa deloe spesesostenute dalla Serio Francesca,costituitasi parte civile,nonchè al risarcimento dei danni in favore della stessa Serio Francesca.Per la liquidazione di tali danni le spese dovranno essere rimesse dinanzi al competente giudice civile,non disponendo il Collegio di sufficienti elementi per la valutazione.Stimasi peraltro assegnare alla Serio la Somma di lire un milione da imputarsi nella liquidazione definitiva dei danni.

Va ordinata infine la pubblicazione della sentenza mediante affissione nel comune di S.Maria C.V. ed in quello di Sciara e sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "L'ora",per una sola volta e per estratto,il tutto a spese dei condannati.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte,visti gli art.110,575,577 n.3 e 4,61 n.4,29,32,36 C.P. 483,488,489 C.P.P. dichiara Mangiafridda Antonino,Panzeca Giorgio, Di Bella Giovanni,Tardibuono Luigi colpevoli del delitto di omicidio aggravato in persona di Carnevale Salvatore così come contesta-

512

89

to e li condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo.

Condanna inoltre tutti i predetti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici,a quella legale durante la pena ed in solido al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva,nonchè alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile Serio Francesca,che liquida in lire ottocentomila di cui lire seicento tomila per onorario di difesa.ed al risarcimento dei danni verso la stessa parte civile,da liquidarsi in separata sede.Assegna alla Serio una provvisionale di lire un milione.

Ordina che la presente sentenza sia pubblicata mediante affissione nel comune di S.Maria C.V. e nel comune di Ciara e per estratto e per una sola volta sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "L'Ora".

S.Maria C.V. 21.12.1961. Seguono le firme.

Per copia conforme.

S.Maria C.V. 25 maggio 1962. Il Cancelliere

DOCUMENTO 283

ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI GIUSEPPE CUCCHIARA ED ALTRI, IMPUTATI DI APPARTENENZA A BANDA ARMATA, DI OMICIDIO AGGRAVATO IN PERSONA DEL BRIGADIERE DI PUBBLICA SICUREZZA GIOVANNI TASQUIER, DI TENTATO OMICIDIO AGGRAVATO IN PERSONA DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA E DI ALTRI REATI, AVVENUTI A PARTINICO IL 16 DICEMBRE 1948 (1).

(1) Il documento 283 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione adottata nella seduta del 19 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblica esclusivamente la sentenza emessa il 25 ottobre 1951 dalla Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo contro Giuseppe Cucchiara ed altri, avendo solo tale atto, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazione conclusiva. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

MODULARIO-C-Tel.-45

TELEGRAFI DELLO STATO MOD. 25 (Ediz. 1961-62)

Tassa principale .....
Tasse accessorie .....
TOTALE... L. .....

Bollo a data

SPAZIO per cartellini di urgenza

TELEGRAMMA

Trasmesso il 12 GIU. 1968 Circuito di trasmissione
Data di arrivo ore
Trasmittente P. el. D Tit.
N. 842

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE	Altre indicazioni di servizio

AVVERTENZA - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

DESTINATARIO E INDIRIZZO *Importante* (Vedi nota a tergo): PRIMO PRESIDENTE CORTE APPELLO
PALERMO

TESTO ed eventualmente FIRMA:
PER ESIGENZE LAVORI ANTIMAFIA PREGOLA TRASMETTERE
FASCICOLI PROCESSUALI OCCORRENTI PARLAMENTARI DELEGATI
DA QUESTA COMMISSIONE IN CONFORMITA' LORO RICHIESTA (2)
PAFUNDI PRESIDENTE COMMISSIONE
INCHIESTA MAFIA

Indicazioni obbligatorie, ad uso d'ufficio, che vengono trasmesse solo a richiesta del mittente:
COGNOME, NOME, DOMICILIO DEL MITTENTE: Sen. Pafundi
Senato della Repubblica

Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

(2) La richiesta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 278-280. (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

Palermo, 12 giugno 1965

Al Primo Presidente
della Corte di Appello di Palermo

Con riferimento alla richiesta telegrafica odierna della Presidenza di questa Commissione, si indicano qui di seguito i procedimenti penali che dovranno essere esaminati in sede e che, pertanto, verranno ritirati da un incaricato di questa Commissione stessa:

1) - 5239/58 P.M. - RICCOBONO NATALE +1
(sentenza 27/1/61 G.I. Palermo)

2) - 7801/59 P.M. - MANGAPANE VINCENZO+2
(sentenza 2/7/60 G.I. Palermo)

3) - 7081/59 P.M.- DI CARLO GIACOMO
(sentenza 23/11/60 G.I. Palermo

4) - 4491/49 P.M. - MADONIA CASTRENSE ED ALTRI
(sentenza 4/6/52 Sez. Ist. Palermo)

5) - 6304/55 P.M. - IMBROGINO GIUSEPPE +4
(sentenza 11/6/57 Sez. Ist. Palermo)

6) - 6151/50 P.M. - CUCINELLA GIUSEPPE +2
(sentenza 18/7/51 Sez. Ist. Palermo)

7) - 9862/49 P.M. - CUCINELLA GIUSEPPE
(Sentenza 3.6.53 Sez.Istr. Palermo)

8) - 891/59 P.M. - LA BARBERA SALVATORE + 2
(sentenza 13.10.59 G.I.Palermo)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

9) - 173/51 P.G. - Atti relativi a denuncia del prof. Giuseppe Montalbano contro Gianfranco Alliata ed altri.
(decreto di archiviazione 9.12.53 Sez. Istr.Palermo)

10)- 9343/62 P.M. - Sciascia Pietro + 1
(sentenza 14.11.63 G.I. Palermo)

11)- 230/55 P.M. - LA BARBERA SIMONE + 3
(sentenza 12.9.55 G.I. Palermo)

12)-5607/54 P.M. - SERAUTO ANTONINO + 4
(sentenza 26.6.56 G.I.Palermo)

13)- 3869/49 P.M. - GUARINO ANTONIO + 3
(sentenza 2.3.51 Sez.Istr.Palermo)

14)- 1450/53 P.M. - LETO GIOACCHINO + 13
(sentenza 27.6.56 Sez.Istr.Palermo)

15)- 9500/48 P.M. - CUCCHIARA GIUSEPPE + 14 (3)
(sentenza 25.10.51 Sez.Istr.Palermo)

16)- 2514/58 P.M. - IPPOLITO GIUSEPPE
(sentenza 28.11.58 G.I.Palermo)

17)- 1396/53 P.M. - LA TONA ANTONINO +1
(sentenza 19.6.57 Sez.Istr.Palermo)

18)- 4168/59 P.M. - CHIANELLA GAETANO + 1
(sentenza 29.1.60 G.I. Palermo)

19)-4826/48 P.M. - MANNINO SALVATORE
(sentenza 2.7.52 Sez.Istr.Palermo)

20)- 293/50 P.G. - MADONIA CASTRENZE + 3
(sentenza 29.4.53 Sez.Istr.Palermo)

21)- 290/50 P.G. - BADALAMENTI NUNZIO
(Sentenza 6.5.53 Sez.Istr.Pale

22)- 289/50 P.G. - VITALE VITO
(sentenza 25.3.53 Sez.Istr.Palermo)

(3) Degli atti del procedimento penale a carico di Giuseppe Cucchiara ed altri viene pubblicata soltanto la sentenza emessa il 25 ottobre 1951 dalla Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo (vedi nota (1) a pag. 275). (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

23) - 38/62 P.G. - LICARI PIETRO + 1
(sentenza 25.3.53 Sez.Istr.Palermo

24) - 100/47 P.M. - CUCINELLA GIUSEPPE + 1
(sentenza 3.6.53 Sez.Istr.Palermo)

25) - 291/50 P.G. - MADONIA CASTRENZE + 4
(sentenza 21.5.52 Sez.Istr.Palermo

26) - 1480/54 P.M. - MINASOLA SALVATORE + 1
(sentenza 9.2.55 Sez.Istr.Palermo)

27) - 1868/60 P.M. - PANNO GIUSEPPE
(sentenza 23.11.51 Sez.Istr.Palerm

28) - 20/57 Sez.Istr. - SACCO GIOVANNI + 13
(sentenza 21.7.58 Sez.Istr.Palermo

29) - 3242/58 P.M. - LA FRANCA VITO
(sentenza 20.12.60 G.I. Palermo)

30) - 3054 P.G. - SALVAGGIO IGNAZIO + 2
(sentenza 17.1.58 Sez.Istr.Palermo

I COMMISSARI
(On.Prof.Giovanni Elkan) (4)

(On.Avv. Mario Assennato)

(4) I deputati Giovanni Elkan e Mario Assennato erano due dei Commissari componenti del Comitato per l'esame dei singoli delitti di mafia fino alla loro definizione giudiziaria, costituito in seno alla Commissione nella IV Legislatura (cfr. Relazione conclusiva — Doc. XXIII, n. 2 — Senato della Repubblica — VI Legislatura, pag.43). (N.d.r.)

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE ISTRUTTORIA

Risposta a nota del di N.

I fascicoli sotto elencati sono quelli indicati ai nn.4,7,19,15,24,23,22,21, 25,20,9, 30,5 a 28 della richiesta 12/6/1965 della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla mafia.- Essendo stati detti fascicoli definiti nella fase istruttoria sono soggetti ai divieti di cui all'art.164 C.P.P..=

N. H Prot. Allegati N.

Il Cancelliere

Palermo, Mangano

Elenco dei procedimenti penali archiviati nella cancelleria della Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo, che il sottoscritto cancelliere della sezione stessa, in esecuzione della disposizione impartita dal Primo Presidente della Corte suddetta con provvedimento 12 giugno 1965 consegna, temporaneamente e per il tempo strettamente necessario, alla segreteria della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenome della mafia in Sicilia in Roma presso il Senato della Repubblica, come da richiesta 12 giugno corrente della Commissione anzicennata ;

1) N° 695/50 Reg.Gen. Giuliano Salvatore di Salvatore ed altri. - vol. UNO-
2) " 707/50 " " Cucinella Giuseppe di Biagio - " DUE-
3) " 739/50 " " Mannino Salvatore di G.Battista ed altri - " UNO-
4) " 766/50 " " Cucchiara Giuseppe di Salvatore ed altri - " UNO- (5)
5) " 822/50 " " Cucinella Giuseppe di Biagio + 1 - " DUE-
6) " 823/50 " " Licari Pietro di Antonino + 1 Giuliano - " UNO-
7) " 864/50 " " Vitale Vito di Salvatore + 1 - " UNO-
8) " 865/50 " " Badalamenti Nunzio di Salvatore ed altri - " UNO-
9) " 866/50 " " Madonia Castrenze di Benedetto ed altri - " UNO-
10) " 868/50 " " Madonia Castrenze ed altri - " UNO-
11) " 55/53 " " Atti relativi denunzia prof.Montalbano Giuseppe contro gli On/li Gianfranco Alliata, Tommaso Leone Marchesano, Giacomo Cusmano Geloso e l'Ispettore Generale di P.S. Messana - " UNO-
12) " 18/54 " " Salvaggio Ignazio fu Ignazio ed altri - " OTTO-
13) " 83/55 " " Imbrogino Giuseppe fu Vincenzo ed altri - " UNO-
14) " 20/57 " " Sacco Giovanni fu Gaspare ed altri - " OTTO-

IL CANCELLIERE
Mangano

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto i processi sopra notati.-

Roma

14 GIU. 1965

(5) Degli atti del procedimento penale a carico di Giuseppe Cucchiara ed altri viene pubblicata soltanto la sentenza emessa il 25 ottobre 1951 dalla Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo (vedi nota (1) a pag. 275). (N.d.r.)

A 11 e.o/2i'c

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 29 APR. 1974

Prot.n. 863 V/D 4218

Ill.mo Signor
Primo Presidente della
Corte d'Appello di

- P a l e r n o -

Le restituisco, Ill.mo Signor Presidente, a mezzo corriere e dopo che gli uffici della Commissione hanno provveduto alla riproduzione fotostatica degli atti, i fascicoli dei procedimenti penali indicati nell'accluso elenco, ad eccezione di quelli di cui ai nn. 11, 12 e 14, restituiti, rispettivamente, il 24 aprile 1970 ed il 2 aprile 1973.

Con l'espressione della mia più alta considerazione

(Sen. Prof.Avv. Luigi Carraro)

A

Per ricevuta dei sottoindicati procedimenti penali a suo tempo inviati alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia e da questa restituiti a mezzo del maresciallo maggiore Antonio Agulli addetto alla Commissione sopra indicata:

- - - -

1)- N° 695/50 Reg. Gen. GIULIANO Salvatore di Salvatore ed altri;
2)- " 707/50 " " CUCINELLA Giuseppe di Biagio;
3)- " 739/50 " " MANNINO Salvatore di G.Battista ed altri
4)- " 766/50 " " CUCCHIARA Giuseppe di Salvatore ed altri; (6)
5)- " 822/50 " " CUCINELLA Giuseppe di Biagio + 1 ;
6)- " 823/50 " " LICARI Pietro di Antonino + 1 ;
7)- " 864/50 " " VITALE Vito di Salvatore + 1 ;
8)- " 865/50 " " BADALAMENTI Nunzio di Salvatore ed altri ;
9)- " 866/50 " " MADONIA Castrenze di Benedetto ed altri;
10)- " 868/50 " " MADONIA Castrenze ed altri;
11)- " 83/55 " " IMBROGINO Giuseppe fu Vincenzo ed altri.

Palermo, lì 30 APR 1974

(6) Degli atti del procedimento penale a carico di Giuseppe Cucchiara ed altri viene pubblicata soltanto la sentenza emessa il 25 ottobre 1951 dalla Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo (vedi nota (1) a pag. 275). (N.d.r.)

N. ..... d'ord.
N. 766/80 Reg. Gen.

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria

composta dai Sigg. Cassata Dr. Luigi - Presidente
" Merenda Dr. Roberto - Consigliere
" Mauro Dr. Antonino - Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

I) CUCCHIARA Giuseppe di Salvatore e di Polizzi Rosalia, nato in Montelepre il 22/2/1926, scarcerato;
2) TERRANOVA Antonino di Giuseppe e di Gaglio Mariànna nato Montelepre il 13/II/1925, detenuto;
3) CANDELA Rosario di Giuseppe e di Candela Vita, nato Montelepre I/IO/I924, deceduto;
4) PISCIOTTA Francesco di Francesco e di Di Lorenzo Antonia nato in Montelepre il 18/8/1924, detenuto;
5) PISCIOTTA Gaspare di Salvatore e di Lombardo Rosalia nato Montelepre 5/9/I924, detenuto;
6) GIULIANO Salvatore di Salvatore e di Lombardo Rosalia nato Montelepre 22/II/I922, deceduto;
7) LICARI Pietro fu Antonino e di Pellerito Rosalia nato Montelepre 14/I/I90I, detenuto;
8) MADONIA Castrenze di Benedetto e di Parisi Antonina nato Monreale 2/II/I926, detenuto;
9) PALMA ABBATE Francesco di Angelo e di Marchese Giovanna nato Montelepre 23/I/I923, latitante;
IO) GAGLIO Antonino fu Noé e di Pigno Giuseppa nato Montelepre il I3/7/I930, ~~assassino~~ escarcerato;
II) BADALAMENTI Nunzio di Salvatore e di Gregori Salvatrice nato Montelepre 7/IO/I927, detenuto;
I2) PASSATEMPO Salvatore di Vincenzo e di Candela Rosaria nato Montelepre 25/3/1917, latitante;
I3) BONO Giovanni di Antonino e di Tinervia Maria nato Montelepre 5/I/I929, escarcerato;
I4) UGONE Salvatore di Giuseppe e di Caltagirone Vincenza nato in Montelepre il 2/I&/I923, escarcerato;

S.T.E.S. - Tel. 17.002 - Palermo

I5) VITALE Vito di Salvatore e di Cracchiolo Caterina nato in Terrasini il 26/4/1928, detenuto.

I M P U T A T I

A) Il I) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) I0) II) I2) I3 e I5 del delitto di cui all'art. 2 D.L.L.I0.5/1945 n°234, per avere partecipato ad una banda armata con l'aggravante per il 6° di esserne il capo;

B) del delitto di cui agli art.II0,575,577 in relazione all'art.6I n°1 e I0 C.P. per avere essendo il 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° e 9° latitanti per motivi abietti cagionato la morte del Brig. di P.S. Tasquier Giovanni esplodento contro di lui diverse raffiche di mitra;

C) del delitto di cui agli art'.56,575,577 in relazione agli art.6I,nI e I0 C.P. per avere in correità tra loro compiuto atti idonei diretti a cagionare la morte dell'appuntato dei CC. Commare Giuseppe al quale produssero lesioni guarite in mesi sei e reliquanti il debilitamento permanente dell'arto inferiore sinistro;

D) dello stesso delitto di cui alla lettera C); tentato omicidio aggravato in persona dell'appuntato dei CC. Solarino Calogero cui cagionavano una lesione guarita in gg.40;

E) dello stesso delitto di cui alla lettera C. tentato omicidio aggravato in persona del carabiniere Cerrato Virgilio cui cagionarono lesioni guarite in giorni dieci;

F) dello stesso delitto di cui alla lettera C) tentato omicidio aggravato in persona della guardia di P.S. Fiorello Cono,-

G) dello stesso delitto di cui alla lettera C) tentato omicidio aggravato in persona della guardia di P.S. Polizzi Salvatore;

H) dello stesso delitto di cui alla lettera C) tentato omicidio aggravato in persona della guardia di P.S. Pautasso Giovanni;

I) dello stesso delitto di cui alla lettera C) tentato omicidio aggravato in persona del carabiniere Paradiso Francesco;

L) del delitto di cui all'art.2 legge sulle armi del 19/8/1948 n°II84 per detenzione abusiva di armi militari;

M) del delitto di cui all'art. 4 cpv.C.T.U. per porto abusivo di armi per cui non é consentita licenza(moschetti e mitra);
In territorio di Partinico - contrada Ponte Nocilla il 16/I2/1948.-

N) Il 14° del delitto di cui all'art.378 C.P. per avere aiutato il bandito Giuliano Salvatore ed altri banditi a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. Accertato nel settembre 1949.-

IN FATTO

Si osserva che il mattino del 16 Dicembre 1948 il furgoncino della P.S. targato 8822 con a bordo il Brigadiere di P.S. Tasquier Giovanni, Appuntato dei CC. Santorino Calogero, Carabiniere Paradiso Francesco, Carabiniere Cerrato Virgilio, Appuntato dei CC. Commara Giuseppe e Guardie di P.S. Polizzi Salvatore, Fiorello Cono e Pantasso Giovanni, percorreva lo stradale Partinico-Montelepre, quando, giunto nei pressi del "Ponte Nocilla" e precisamente la dove s'incassa tra due collinette, veniva fatto segno a diverse raffiche di mitra, esplose da banditi che vi si trovavano in agguato, nascosti dietro le rocce.-

Fermato l'automezzo, le forze di polizia rispondevano al fuoco dando luogo ad un conflitto che si protraeva per alcuni minuti e nel quale, && colpito a morte, cadeva il Brig. Tasquier e venivano feriti gli appuntati dei CC. Commara Giuseppe e Santorino Calogero ed il Carabiniere Cerrato Virgilio. I banditi, malgrado la energica e pronta reazione degli aggrediti, riuscivano a dileguarsi, favoriti dalla accidentalità del terreno e della perfetta conoscenza dei luogni.

Venivano subito disposti ed eseguite vaste operazioni di rastrellamento per la cattura dei responsabili, ma con esito negativo.

Il 30 Dicembre, gli agenti del Nucleo Mobile di Polizia di Sagana in un servizio di perlustrazione, notavano un individuo, il quale al loro sopraggiungere, si dava alla fuga. Veniva però raggiunto e fermato e sottoposto ad interrogatorio, confessava di avere (7) partecipato all'agguato del 16 Dicembre, insieme ai banditi Candela Rosario, Terranova Antonino, Pisciotta Francesco, Pisciotta Gaspare, Palma Abbate Francesco e Giuliano Salvatore. che ne era stato l'organizzatore.

Il dirigente la 15^ Zona Nuclei di P.S. Comm.be Luigi Coglitore, denunziava quindi il Cucchiara in istato di arresto e gli altri

(7) Le correzioni apportate al testo risalgono al documento originario. (N.d.r.)

tutti latitanti per rispondere dei reati in epigrafe.
Interrogato il Cucchiara dal G.I. si protestava innocente e ritrattava la detta confessione perché - a suo dire - gli era stata estorta con violenza.
Successivamente con verbale del 2 Marzo 1949 il Maresciallo Calandra dei CC. riferiva che tratto in arresto il bandito Genovese Giovanni, costui aveva tra l'altro, in merito al conflitto a fuoco in esame, dichiarato che a questo avevano partecipato il Giuliano, Licari Pietro e Madonia Castrenze, mentre esso Genovese nonché Candela Rosario, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Palma Abbate e Motisi Francesco Paolo, invitati dal Giuliano a collaborare con lui in azioni contro le forze dell'ordine, avevano opposto un netto rifiuto. (8)
Venivano in conseguenza elevati in rubrica anche il Madonia ed il Licari, che, interrogati con mandati di cattura, si protestavano innocenti al G.I., mentre il Genovese Giovanni, assunto quale teste, ritrattava quanto deposto davanti i CC.- Solo ammetteva di avere appreso da persone che non era in grado di indicare che il Terranova e quelli del suo gruppo (cioé Motisi Francesco Paolo, Pisciotta Francesco, Palma Abbate, Mannino Frank e Candela Rosario) si erano rifiutati a partecipare ad azioni di sangue contro la polizia.-
Ancora in seguito, con rapporto del 19/9/1949 il M.dei CC. Castellucci Ottavio, comandante il Nucleo dei CC. del C.F.R.B. in base alle confessioni di certo Gaglio Antonino fu Noé, denunziava costui, nonché Badalamenti Nunzio, Passatempo Salvatore, Candela Rosario e Bono Giovanni, per avere, con Giuliano Salvatore, Pisciotta Gaspare, Licari Pietro, Madonia Castrenze, partecipato al reato in esame. Denunziava altresì Ugone Salvatore e Bono Giovanni, denunziati in istato di arresto per i reati in epigrafe - si dicevano

(8) Per il verbale, e per tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, vedi nota (1) a pag. 275. (N.d.r.)

innocenti ed il primo faceva ampie ritrattazioni dellasua confessione ai CC.,assumendo che quanto vi si leggeva era stato scritto dietro iniziativa degli stessi verbalizzanti.

Tratti in arresto Pisciotta Francesco,Terranova Antonino,Badalamenti Nunzio,Madonia Castrenze e Pisciotta Gaspare respingevano l'accusa.

Il Terranova ed il Pisciotta Francesco,però ammettendo di avere commesso altri gravi reati (rapine e sequestri), dichiaravano di essersi rifiutati al Giuliano di partecipare ad azioni di sangue contro le forze dell'ordine e che comunque all'epoca del delitto in esame,essi si trovavano in Tunisia dove erano espatriati clandestinamente insieme a Candela Rosario,Palma Abbate Francesco,Motisi Francesco e Mannino Frank sin dal 7 Dicembre 1948.

Il Maresciallo Calandra dei CC.,confermava tale discolpa del Pisciotta Francesco e del Terranova,deponendo che dalle indagini da lui esperite,era risultato che i predetti banditi facenti parte del gruppo dello Giuliano,capeggiato dal Terranova,erano espatriati clandestinamente in Tunisia,sin dal 7 Dicembre 1948 e cioè da una settimana prima da quanto avvenne il conflitto in contrada "Ponte Nocilla".

Nel luglio 1950 i CC. procedevano all'arresto di Zito Giovanni e Vitale,Vito. Il I°,tra l'altro,nel suo interrogatorio estragiudiziale dichiarava che da Giuliano Salvatore aveva appreso che al conflitto di Ponte Nocilla aveva partecipato il Vitale Vito e quindi i CC.denunziavano anche quest'ultimo per i reati in rubrica.

Interrogato dal G.I. proclamava la sua innocenza,mentre lo Zito ritrattava la sua accusa ai CC, sostenendo che costoro lo avessero con violenza costretto a dire delle circostanze e fatti non rispondenti al vero.-

Con provvedimenti del 6 Dicembre 1950,2 Maggio 1951 e 6 Giugno 1951 venivano scarcerati Cucchiara Giuseppe,Gaglio Antonino e Bono Giovanni ai sensi dell'art. 269 C.P.,essendo venuti a mancare gli indizi a loro carico,mentre con ordinanza del 7 Gennaio 1950 lo Ugone veni

va ammesso al beneficio della libertà provvisoria.

Tale essendo le risultanze processuali si osserva anzitutto che devesi disporre il proscioglimento di Giuliano Salvatore Candela Rosario perché estinti i reati loro ascritti in epigrafe per morte degli imputati medesimi.

Che nei confronti di Terranova Antonino,Pisciotta Francesco,Pisciotta Gaspare,Licari Pietro,Madonia Castrenze,Palma Abbata Francesco,Badalamenti Nunzio,Passatempo Salvatore e Vitale Vito, devesi ordinare la separazione degli atti riflettenti il reato di appartenenza a banda armata per unirsi ad altro procedimento pendente in istruzione davanti questa Sezione Istruttoria,a loro carico pure per lo stesso delitto e che porta il n°IMOO del Reg.Gen. del 1950.=

Passando all'esame delle prove a carico dei vari imputati in ordine agli altri reati loro ascritti, si rileva che dalla deposizione dello stesso verbalizzante M/llo Giuseppe Calandra,Comandante del Nucleo Investigativo dei CC. del C.F.R.B. é risultato che il predetto Comando ha accertato che Terranova Antonino,Motisi Francesco,Palma Abbate Francesco, Mannino Frank,Candela Rosario,Pisciotta Francesco e Cucinella Antonino, la sera del sette dicembre 1948 espatriavano clandestinamente imbarcandosi in un motopeschereccio che && li sbarcava in Tunisia il giorno successivo,dove il Cucinella veniva arrestato dalla Polizia Coloniale poche ore dopo ed in seguito venivano tratti in arresto anche il Terranova,il Pisciotta Francesco ed il Motisi e rimpatriati,sempre in istato di detenzione a cura dell'Interpol.

E' chiaro quindi che nessuno dei predetti poté prendere parte al conflitto di "Ponte Nocella" in esame perché avvenuto il 16 Dicembre 1948, e cioé quando essi da otto giorni si trovavano all'estero.= E' chiaro che tale circostanze inficia gravemente l'attendibilità della confessione estragiudiziale di Cucchiara Giuseppe,e poi ritrattata giudizialmente e che é il solo elemento di accusa a loro carico.=

Ne consegue che devesi anzitutto disporre il proscioglimento con ampia

formula di Terranova, Pisciotta Francesco, Palma Abbate Francesco dall'omicidio, tentati omicidi e porto abusivo e detenzione di armi militari di cui alle lettere B)C)D)E)F)G)H)I)L) ed M) della rubrica.- (9)

Si osserva ancora che lo avere il Cucchiara indicato quali esecutori di tali reati delle persone, che - come si é visto sopra - erano nella fisica impossibilità di commetterli, incrina la veridicità di tutte la sua confessioni estragiudiziali, la quale anche per quanto riguarda la partecipazione del detto imputato al sodalizio criminoso capeggiato dal Giuliano Salvatore, tanto più che il M/llo Calandra dei CC., che per le lunghe ed intelligente attività svolte nella lotta contro il banditismo, la perfetta conoscenza della organizzazione della banda Giuliano e degli individui che ne facevano parte, ha affermato di ritenere il Cucchiara un onesto lavoratore e che non era mai risultato che questi fosse uno dei gregari della banda medesima.

Devesi ritenere pertanto mancante del tutto la prova nei confronti del Cucchiara che va prosciolto con formula ampia e per insufficienza di prove Bono Giovanni, Gaglio Antonino ed Ugone Salvatore per tutti i reati loro contestati in rubrica, nonché Pisciotta Gaspare, Licari Pietro, Madonia Castrenze, Badalamenti Nunzio, Passatempo Salvatore, Vitale Vito per i reati di omicidio, tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi militari di cui alle lettere B)C)D)E)F)G)H)I)L)M) ed N) della epigrafe.- (10)

Infatti, malgrado vi siano fondati motivi per ritenere, che il proditorio attacco alle forze dell'ordine in esame, sia stato organizzato ed eseguito dal Giuliano e dai malfattori della sua banda, valutando però con serenità le prove raccolte, si rileva che l'unico elemento di accusa a carico degli imputati é costituito dalla estragiudiziale confessione e con testuali chiamate di correi del Gaglio e dalle dichiarazioni, pure estragiudiziali di Genovese Giovanni e Zito Giuseppe, le

(9) (10) Cfr. pag. 285. (N.d.r.)

quali,per essere state tutte ritrattate in seguito davanti il G.I. e per non avere trovato controllo in nessuna altra risultanze processuali non si ritengono sufficienti per una affermazione di responsabilità.-

P. Q. M.

LA CORTE

Su conforme richiesta del P.M.

Dichiara di non doversi procedere contro Candela Rosario e Giuliano Salvatore per tutti i reati in rubrica perché estinti per morte degli imputati medesimi.e contro Gaglio Antonino,Bono Giovanni ed Ugone Salvatore per tutti i reati loro ascritti e contro Pisciotta Gaapare,Licari Pietro,Madonia Castrenze,Badalamenti Nunzio,Passatempo Salvatore e Vitale Vito per l'omicidio,tentati omicidi,porto e detenzione di armi militari di cui alle lettere B)C)D)E)F)G)H)I) L)M)ed N) della rubrica per insufficienza di prove e contro Cucchiara Giuseppe per tutti i reati a lui ascritti e contro Terranova Antonino,Pisciotta Francesco e Palma Abbate Francesco per gli stessi delitti di omicidio,tentati omicidi e porto e detenzione di armi militari di cui alle lettere B)C)D)E)F)G)H)I)L)M) ed N) della rubrica, per non aver commesso il fatto.- (11) (12)

Ordina nei confronti di Terranova Antonino,Pisciotta Francesco,Pisciotta Gaspare,Licari Pietro,Madonia Castrenze,Badalamenti Nunzio, Passatempo Salvatore e Vitale Vito (Palma Abbate Bis) la separazione degli atti riflettenti le imputazioni di banda armata per unirsi ad altro procedimento pendente in istruzione in questa Sezione Istruttoria a carico dei predetti imputati e per le stesso reato, disponendo che estratto della requisitoria del P.M. e della presente sentenza in una a copia degli atti di cui ai fogli 51-53, 173-174, 211.212, 213.214 ——————— e documenti in originale di cui ai fogli 15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,vengano alligati al processo portante il n°1100 del Reg.Gen.1950.-

Così decisa il 25/10/1951

(11) (12) Cfr. pag. 285.(N.d.r.)

Depositata in Cancelleria oggi
Palermo 5 - 4 - 912
IL CANCELLIERE

DOCUMENTO 288

ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI CASTRENSE MADONIA ED ALTRI, IMPUTATI DI TENTATO OMICIDIO IN DANNO DI ALCUNI CARABINIERI E AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA, E DI DETENZIONE E PORTO ABUSIVO DI ARMI, REATI AVVENUTI A MONREALE NEL GIUGNO 1949 (1).

(1) Il documento 288 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione adottata nella seduta del 19 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblica esclusivamente la sentenza emessa il 29 aprile 1953 dalla Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo contro Castrense Madonia ed altri, avendo solo tale atto, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazione conclusiva. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

MODULARIO-C-*Tel.*-45

TELEGRAFI DELLO STATO

Tassa principale .....
Tasse accessorie .....
TOTALE... L. .....

Bollo a data

SPAZIO per cartellini di urgenza

TELEGRAMMA

Trasmesso il 12 GIU. 1986 Circuito di trasmissione
ore Data di arrivo
Trasmittente P. el. D Tit.

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE	Visa e altre indicazioni di servizio
						N. 842	

AVVERTENZA - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

DESTINATARIO E INDIRIZZO *Importante* (Vedi nota a tergo)

PRIMO PRESIDENTE CORTE APPELLO
PALERMO

TESTO ed eventualmente FIRMA

PER ESIGENZE LAVORI ANTIMAFIA PREGOLA TRASMETTERE
FASCICOLI PROCESSUALI OCCORRENTI PARLAMENTARI DELEGATI
DA QUESTA COMMISSIONE IN CONFORMITA' LORO RICHIESTA (2)
PAFUNDI PRESIDENTE COMMISSIONE
INCHIESTA MAFIA

Indicazioni obbligatorie, ad uso d'ufficio, che vengono trasmesse solo a richiesta del mittente:
COGNOME, NOME, DOMICILIO DEL MITTENTE: Sen. Pafundi
Senato della Repubblica

Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

(2) La richiesta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 296-298. (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

Palermo, 12 giugno 1965

Al Primo Presidente
della Corte di Appello di Palermo

Con riferimento alla richiesta telegrafica odierna della Presidenza di questa Commissione, si indicano qui di seguito i procedimenti penali che dovranno essere esaminati in sede e che, pertanto, verranno ritirati da un incaricato di questa Commissione stessa:

1) - 5239/58 P.M. - RICCOBONO NATALE +1
(sentenza 27/1/61 G.I. Palermo)

2) - 7801/59 P.M. - MANGAPANE VONCENZO+2
(sentenza 2/7/60 G.I. Palermo)

3) - 7081/59 P.M.- DI CARLO GIACOMO
(sentenza 28/11/60 G.I. Palermo

4) - 4491/49 P.M. - MADONIA CASTRENSE ED ALTRI
(sentenza 4/6/52 Sez. Ist. Palermo)

5) - 6304/55 P.M. - IMBROGINO GIUSEPPE +4
(sentenza 11/6/57 Sez. Ist. Palermo)

6) - 6151/50 P.M. - CUCINELLA GIUSEPPE +2
(sentenza 18/7/51 Sez. Ist. Palermo)

7) - 9862/49 P.M. - CUCINELLA GIUSEPPE
(Sentenza 3.6.53 Sez.Istr. Palermo)

8) - 891/59 P.M. - LA BARBERA SALVATORE + 2
(sentenza 13.10.59 G.I.Palermo)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

9) - 173/51 P.G. - Atti relativi a denuncia del prof. Giuseppe Montalbano contro Gianfranco Alliata ed altri.
(decreto di archiviazione 9.12.53 Sez. Istr.Palermo)

10)- 9343/62 P.M. - Sciascia Pietro + 1
(sentenza 14.11.63 G.I. Palermo)

11)- 230/55 P.M. - LA BARBERA SIMONE + 3
(sentenza 12.9.55 G.I. Palermo)

12)-5607/54 P.M. - SERAUTO ANTONINO + 4
(sentenza 26.6.56 G.I.Palermo)

13)- 3869/49 P.M. - GUARINO ANTONIO + 3
(sentenza 2.3.51 Sez.Istr.Palermo)

14)- 1450/53 P.M. - LETO GIOACCHINO + 13
(sentenza 27.6.56 Sez.Istr.Palermo)

15)- 9500/48 P.M. - CUCCHIARA GIUSEPPE + 14
(sentenza 25.10.51 Sez.Istr.Palermo)

16)- 2514/58 P.M. - IPPOLITO GIUSEPPE
(sentenza 28.11.58 G.I.Palermo)

17)- 1396/53 P.M. - LA TONA ANTONINO +1
(sentenza 19.6.57 Sez.Istr.Palermo)

18)- 4168/59 P.M. - CHIANELLA GAETANO + 1
(sentenza 29.1.60 G.I. Palermo)

19)-4826/48 P.M. - MANNINO SALVATORE
(sentenza 2.7.52 Sez.Istr.Palermo)

20)- 293/50 P.G. - MADONIA CASTRENZE + 3 (3)
(sentenza 29.4.53 Sez.Istr.Palermo)

21)- 290/50 P.G. - BADALAMENTI NUNZIO
(Sentenza 6.5.53 Sez.Istr.Paler

22)- 289/50 P.G. - VITALE VITO
(sentenza 25.3.53 Sez.Istr.Palermo)

(3) Degli atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri viene pubblicata soltanto la sentenza emessa il 29 aprile 1953 dalla Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo (vedi nota (1) a pag. 293). (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

23) - 38/52 P.G. - LICARI PIETRO + 1
(sentenza 25.3.53 Sez.Istr.Palermo

24) - 100/47 P.M. - CUCINELLA GIUSEPPE + 1
(sentenza 3.6.53 Sez.Istr.Palermo)

25) - 291/50 P.G. - MADONIA CASTRENZE + 4
(sentenza 21.5.52 Sez.Istr.Palermo

26) - 1480/54 P.M. - MINASOLA SALVATORE + 1
(sentenza 9.2.55 Sez.Istr.Palermo)

27) - 1868/60 P.M. - PANNO GIUSEPPE
(sentenza 23.11.51 Sez.Istr.Palerm

28) - 20/57 Sez.Istr. - SACCO GIOVANNI + 13
(sentenza 21.7.58 Sez.Istr.Palermo)

29) - 3242/58 P.M. - LA FRANCA VITO
(sentenza 20.12.60 G.I. Palermo)

30) - 3054 P.G. - SALVAGGIO IGNAZIO + 2
(sentenza 17.1.58 Sez.Istr.Palermo)

I COMMISSARI
(On.Prof.Giovanni Elkan) (4)

(On.Avv. Mario Assennato)

(4) I deputati Giovanni Elkan e Mario Assennato erano due dei Commissari componenti del Comitato per l'esame dei singoli delitti di mafia fino alla loro definizione giudiziaria, costituito in seno alla Commissione nella IV Legislatura (cfr. Relazione conclusiva — Doc. XXIII, n. 2 — Senato della Repubblica — VI Legislatura, pag. 43) (N.d.r.)

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE ISTRUTTORIA

Risposta a nota del di N.

I fascicoli sotto elencati sono quelli indicati ai nn.4,7,19,15,24,23,22,21, 25,20,9, 30,5 e 28 della richiesta 12/6/1965 della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla mafia.- Essendo stati detti fascicoli definiti nella fase istruttoria sono soggetti ai divieti di cui all'art.164 C.P.P..=

N. 4 Prot. Allegati N.

Il Cancelliere

Palermo, Mangano

Elenco dei procedimenti penali archiviati nella cancelleria della Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo, che il sottoscritto cancelliere della sezione stessa, in esecuzione della disposizione impartita dal Primo Presidente della Corte suddetta con provvedimento 12 giugno 1965 consegna, temporaneamente e per il tempo strettamente necessario, alla segreteria della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenome della mafia in Sicilia in Roma presso il Senato della Repubblica, come da richiesta 12 giugno corrente della Commissione anzicennata ;

1)	N°695/50	Reg.Gen.	Giuliano Salvatore di Salvatore ed altri -	vol.	UNO-
2)	" 707/50	"	Cucinella Giuseppe di Biagio -	"	DUE-
3)	" 739/50	"	Mannino Salvatore di G.Battista ed altri -	"	UNO-
4)	" 766/50	"	Cucchiara Giuseppe di Salvatore ed altri -	"	UNO-
5)	" 822/50	"	Cucinella Giuseppe di Biagio + 1 -	"	DUE-
6)	" 823/50	"	Licari Pietro di Antonino + 1 -	"	UNO-
7)	" 864/50	"	Vitale Vito di Salvatore + 1 -	"	UNO-
8)	" 865/50	"	Badalamenti Nunzio di Salvatore ed altri -	"	UNO-
9)	" 866/50	"	Madonia Castrenze di Benedetto ed altri -	"	UNO-
10)	" 868/50	"	Madonia Castrenze ed altri -	"	UNO- (5)
11)	" 55/53	"	Atti relativi denunzia prof.Montalbano Giuseppe contro gli On/li Gianfranco Alliata, Tommaso Leone Marchesano, Giacomo Cusmano Geloso e l'Ispettore Generale di P.S. Messana -	"	UNO-
12)	" 18/54	"	Salvaggio Ignazio fu Ignazio ed altri -	"	OTTO-
13)	" 83/55	"	Imbrogino Giuseppe fu Vincenzo ed altri -	"	UNO-
14)	" 20/57	"	Sacco Giovanni fu Gaspare ed altri -	"	OTTO-

IL CANCELLIERE
Mangano

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto i processi sopra notati.-

Roma

14 GIU. 1965

(5) Degli atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri viene pubblicata soltanto la sentenza emessa il 29 aprile 1953 dalla Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo (vedi nota (1) a pag. 293). (N.d.r.)

A 11 e.o/a i c

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 29 APR. 1974

Prot.n. 863 V/D 4218

Ill.mo Signor
Primo Presidente della
Corte d'Appello di

-P a l e r m o-

Le restituisco, Ill.mo Signor Presidente, a mezzo corriere e dopo che gli uffici della Commissione hanno provveduto alla riproduzione fotostatica degli atti, i fascicoli dei procedimenti penali indicati nell'accluso elenco, ad eccezione di quelli di cui ai nn. 11, 12 e 14, restituiti, rispettivamente, il 24 aprile 1970 ed il 2 aprile 1973.

Con l'espressione della mia più alta considerazione

(Sen. Prof.Avv. Luigi Carraro)

A

Per ricevuta dei sottoindicati procedimenti penali a suo tempo inviati alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia e da questa restituiti a mezzo del maresciallo maggiore Antonio Agulli addetto alla Commissione sopra indicata:

- - - -

1)-	N° 695/50	Reg.	Gen.	GIULIANO	Salvatore di Salvatore ed altri;
2)-	" 707/50	"	"	CUCINELIA	Giuseppe di Biagio;
3)-	" 739/50	"	"	MANNINO	Salvatore di G.Battista ed altri;
4)-	" 766/50	"	"	CUCCHIARA	Giuseppe di Salvatore ed altri;
5)-	" 822/50	"	"	CUCINELIA	Giuseppe di Biagio + 1 ;
6)-	" 823/50	"	"	LICARI	Pietro di Antonino + 1 ;
7)-	" 864/50	"	"	VITALE	Vito di Salvatore + 1 ;
8)-	" 865/50	"	"	BADALAMENTI	Nunzio di Salvatore ed altri ;
9)-	" 866/50	"	"	MADONIA	Castrenze di Benedetto ed altri;
10)-	" 868/50	"	"	MADONIA	Castrenze ed altri; (6)
11)-	" 83/55	"	"	IMBROGINO	Giuseppe fu Vincenzo ed altri.

Palermo, lì 30 APR 1974

(6) Degli atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri viene pubblicata soltanto la sentenza emessa il 29 aprile 1953 dalla Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo (vedi nota.(1) a pag. 293). (N.d.r.)

.....d'ord.

08/50 Reg. Gen.

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria

omposta dai Sigg: Cassata Dr. Luigi - Presidente - Merenda Dr. Roberto Consigliere - Mauro Dr. Antonino - Consigliere relatore ed estensore -

a emesso la seguente

SENTENZA

el procedimento penale

CONTRO

I)- MADONIA Castrenze di Benedetto, nato in Monreale il 2/II/I926-det.

2)- BADALAMENTI Nunzio di Salvatore, nato in Montelepre, il 27/IO/926-det.

3)- VITALE Vito di Salvatore, nato a Cinisi, il 26/4/I928-detenuto -

)- PISCIOTTA Gaspare di Salvatore, nato in Montelepre il 5/9/I924, det.-

I M P U T A T I

UTTI:

)- del delitto di cui agli art.56, 575, 577 n°3 e 4 in relazione all'art. 6I n.4 C.P., per avere con premeditazione compiuto atti idonei diretti allo scopo di cagionare, per motivi abietti, la morte del carabiniere Lo Mascolo Giuseppe, esplodendo contro di lui diverse raffiche di mitra e lanciando delle bombe a mano;

)- dello stesso delitto di cui alla lettera a) tentato omicidio aggravato in persona del carabiniere Bondicia Francesco;

- dello stesso delitto di cui alla lettera a) tentato omicidio aggravato in persona del carabiniere Ardei Filippo;

- dello stesso delitto di cui alla lettera a) tentato omicidio aggravato in persona del carabiniere LeddaLuigi;
Sullo stradale di Monreale nel giugno 1949.-

- del reato di cui all'art.2 T.U. Legge sulle armi dell'agosto 1948 per detenzione abusiva di armi militari;

- del reato di cui all'art.citato T.U. per porto abusivo di armi militari;

- del reato di cui all'art.5 cit.testounico per detenzione abusiva di ordigni esplosivi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui alla lettera a) della rubrica;

h)- dello stesso delitto di cui alla lettera a) tentato omicidio aggravato in persona della guardia di P.S. Fontana Armando;

i)- dello stesso delitto di cui alla lettera a) tentato omicidio aggravato in persona della guardia di P.S. Catalano Giuseppe;

l)- llo stesso delitto di cui alla lettera a) tentato omicidio aggravato in persona della guardia di P.S. Moglione Vincenzo;

m)- dello stesso delitto di cui alla lettera a) tentato omicidio aggravato in persona della guardia di P.S. Oddo Salvatore.-

Nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui alla lettera a).-

==========

La Corte

Sentito il P.M. e lette le memorie difensive osserva:

IN FATTO

Con verbale I Agosto 1950 il Comandante la Squadra Informativa Carabinieri del C.F.R.B. riferiva all'Autorità Giudiziaria che in un giorno imprecisato del Giugno 1949 alcuni banditi, appiattati dietro le rocce che fiancheggiano lo stradale Rocca-Monreale- Monreale, avevano con lancio di bombe a mano e con raffiche di mitra attentato alla vita dei carabinieri Lo Mascolo Giuseppe, Bondiccia Francesco, Ardei Filippo, Letta Luigi e delle guardie di P.S. Fontana Armando, Catalano Giuseppe, Maglione Vincenzo e Oddo Salvatore che a bordo di due Jep della Polizia Stradale si recavano a Palermo.—

Riferivano altresì che tratto in arresto il bandito ZITO Giuseppe questi tra l'altro aveva detto di avere appreso da Giuliano Salvatore Madonia Castrenze, Badalamenti Nunzio, Pisciotta Gaspare e Vitale Vito che essi erano gli autori dell'attentato in parola.- In conseguenza denunziavano gli ultimi quattro per i reati in epigrafe.—

Interrogati costoro con mandato di cattura si protestavano innocenti e lo Zito giudizialmente ritrattava le propalazioni da lui fatte ai carabinieri dicendo che non rispondevano al vero e che gli erano state estorte con violenza.-

IN DIRITTO

Si osserva che l'unico elemento di accusa a carico degli odierni imputi é costituito dalle citate propalazioni estragiudiziali di Zito Giuseppe.-

Però, pur inducendo le modalità tutte del fatto a ritenere per sospettare che quello in esame sia uno degli episodi della lotta ingaggiata da Giuliano Salvatore e dai banditi del suo sodalizio criminoso contro le forze dell'o (7)

./.

(7) La correzione apportata al testo risale al documento originario. (N.d.r.)

35

dine, la detta accusa dello Zito, poi ampiamente ritrattata davanti al Giudice, da sola non può assurgere a fonte di prova

P.Q.M.

LA CORTE

In conformità alla richiesta del P.M.

Dichiara di non doversi procedere contro Madonia Castrenze, Badalamenti Nunzio, Vitale Vito e Pisciotta Gaspare per insufficienza di prove.-

Così decisa il 29/4/1953

Depositata in Cancelleria oggi

Palermo

IL CANCELLIERE

DOCUMENTO 293

ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI CASTRENSE MADONIA ED ALTRI, IMPUTATI DI STRAGE E DI DETENZIONE DI ORDIGNI ESPLOSIVI, REATI AVVENUTI A VILLAGRAZIA DI CARINI NELL'AGOSTO 1949 (1).

(1) Il documento 293 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione adottata nella seduta del 19 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblica esclusivamente la sentenza emessa il 21 maggio 1952 dalla Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo contro Castrense Madonia ed altri, avendo solo tale atto, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazione conclusiva. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

MODULARIO - C - Tel. - 45

TELEGRAFI DELLO STATO

Tassa principale .....
Tasse accessorie .....
TOTALE... L. .....

SPAZIO per cartellini di urgenza

TELEGRAMMA

Trasmesso il 12 GIU 1968 ore ..... Circuito di trasmissione

Data di arrivo

Trasmittente P. cl. D Tit.

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE	Altre indicazioni di servizio
						N. 842	

AVVERTENZA - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

DESTINATARIO E INDIRIZZO *Importante* (Vedi nota a tergo)

PRIMO PRESIDENTE CORTE APPELLO
PALERMO

TESTO ed eventualmente FIRMA

PER ESIGENZE LAVORI ANTIMAFIA PREGOLA TRASMETTERE
FASCICOLI PROCESSUALI OCCORRENTI PARLAMENTARI DELEGATI
DA QUESTA COMMISSIONE IN CONFORMITA' LORO RICHIESTA (2)
PAFUNDI PRESIDENTE COMMISSIONE
INCHIESTA MAFIA

Indicazioni obbligatorie, ad uso d'ufficio, che vengono trasmesse solo a richiesta del mittente:

COGNOME, NOME, DOMICILIO DEL MITTENTE: Sen. Pafundi
Senato della Repubblica

Edizione Poligrafica dello Stato P. V.

(2) La richiesta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 308-310. (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

Palermo, 12 giugno 1965

Al Primo Presidente
della Corte di Appello di Palermo

Con riferimento alla richiesta telegrafica odierna della Presidenza di questa Commissione, si indicano qui di seguito i procedimenti penali che dovranno essere esaminati in sede e che, pertanto, verranno ritirati da un incaricato di questa Commissione stessa:

1) - 5239/58 P.M. - RICCOBONO NATALE +1
(sentenza 27/1/61 G.I. Palermo)

2) - 7801/59 P.M. - MANGAPANE VONCENZO+2
(sentenza 2/7/60 G.I. Palermo)

3) - 7081/59 P.M.- DI CARLO GIACOMO
(sentenza 28/11/60 G.I. Palermo

4) - 4491/49 P.M. - MADONIA CASTRENSE ED ALTRI
(sentenza 4/6/52 Sez. Ist. Palermo)

5) - 6304/55 P.M. - IMBROGINO GIUSEPPE +4
(sentenza 11/6/57 Sez. Ist. Palermo)

6) - 6151/50 P.M. - CUCINELLA GIUSEPPE +2
(sentenza 18/7/51 Sez. Ist. Palermo)

7) - 9862/49 P.M. - CUCINELLA GIUSEPPE
(Sentenza 3.6.53 Sez.Istr. Palermo)

8) - 891/59 P.M. - LA BARBERA SALVATORE + 2
(sentenza 13.10.59 G.I.Palermo)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

9) - 173/51 P.G. - Atti relativi a denuncia del prof. Giuseppe Montalbano contro Gianfranco Alliata ed altri.
(decreto di archiviazione 9.12.53 Sez. Istr.Palermo)

10)- 9343/62 P.M. - Sciascia Pietro + 1
(sentenza 14.11.63 G.I. Palermo)

11)- 230/55 P.M. - LA BARBERA SIMONE + 3
(sentenza 12.9.55 G.I. Palermo)

12)-5607/54 P.M. - SERAUTO ANTONINO + 4
(sentenza 26.6.56 G.I.Palermo)

13)- 3869/49 P.M. - GUARINO ANTONIO + 3
(sentenza 2.3.51 Sez.Istr.Palermo)

14)- 1450/53 P.M. - LETO GIOACCHINO + 13
(sentenza 27.6.56 Sez.Istr.Palermo)

15)- 9500/48 P.M. - CUCCHIARA GIUSEPPE + 14
(sentenza 25.10.51 Sez.Istr.Palermo)

16)- 2514/58 P.M. - IPPOLITO GIUSEPPE
(sentenza 28.11.58 G.I.Palermo)

17)- 1396/53 P.M. - LA TONA ANTONINO +1
(sentenza 19.6.57 Sez.Istr.Palermo)

18)- 4168/59 P.M. - CHIANELLA GAETANO + 1
(sentenza 29.1.60 G.I. Palermo)

19)-4826/48 P.M. - MANNINO SALVATORE
(sentenza 2.7.52 Sez.Istr.Palermo)

20)- 293/50 P.G. - MADONIA CASTRENZE + 3
(sentenza 29.4.53 Sez.Istr.Palermo)

21)- 290/50 P.G. - BADALAMENTI NUNZIO
(Sentenza 6.5.53 Sez.Istr.Paler

22)- 289/50 P.G. - VITALE VITO
(sentenza 25.3.53 Sez.Istr.Palermo)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

23) - 38/52 P.G. - LICARI PIETRO + 1
(sentenza 25.3.53 Sez.Istr.Palermo

24) - 100/47 P.M. - CUCINELLA GIUSEPPE + 1
(sentenza 3.6.53 Sez.Istr.Palermo)

25) - 291/50 P.G. - MADONIA CASTRENZE + 4 (3)
(sentenza 21.5.52 Sez.Istr.Palermo)

26) - 1480/54 P.M. - MINASOLA SALVATORE + 1
(sentenza 9.2.55 Sez.Istr.Palermo)

27) - 1868/60 P.M. - PANNO GIUSEPPE
(sentenza 23.11.51 Sez.Istr.Palerm

28) - 20/57 Sez.Istr. - SACCO GIOVANNI + 13
(sentenza 21.7.58 Sez.Istr.Palermo)

29) - 3242/58 P.M. - LA FRANCA VITO
(sentenza 20.12.60 G.I. Palermo)

30) - 3054 P.G. - SALVAGGIO IGNAZIO + 2
(sentenza 17.1.58 Sez.Istr.Palermo)

I COMMISSARI
(On.Prof.Giovanni Elkan)

(4)

(On.Avv. Mario Assennato)

(3) Degli atti del procedimento penale contro Castrense Madonia ed altri viene pubblicata soltanto la sentenza emessa il 21 maggio 1952 dalla Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo (vedi nota (1) a pag. 305). (N.d.r.)

(4) I deputati Giovanni Elkan e Mario Assennato erano due dei Commissari componenti del Comitato per l'esame dei singoli delitti di mafia fino alla loro definizione giudiziaria, costituito in seno alla Commissione nella IV Legislatura (cfr. Relazione conclusiva — Doc. XXIII, n. 2 — Senato della Repubblica — VI Legislatura, pag. 43). (N.d.r.)

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE ISTRUTTORIA

(Risposta a nota del di N.

I fascicoli sotto elencati sono quelli indicati ai nn.4,7,19,15,24,23,22,21, 8$ 25,20,9, 30,5 a 28 della richiesta 12/6/1965 della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla mafia.- Essendo stati detti fascicoli definiti nella fase istruttoria sono soggetti ai divieti di cui all'art.164 C.P.P..=

N. H Prot. Allegati N. Il Cancelliere

Palermo, Mangano

Elenco dei procedimenti penali archiviati nella cancelleria della Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo, che il sottoscritto cancelliere della sezione stessa, in esecuzione della disposizione impartita dal Primo Presidente della Corte suddetta con provvedimento 12 giugno 1965 consegna, temporaneamente e per il tempo strettamente necessario, alla segreteria della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenome della mafia in Sicilia in Roma presso il Senato della Repubblica, come da richiesta 12 giugno corrente della Commissione anzicennata ;

1) N° 695/50 Reg.Gen. Giuliano Salvatore di Salvatore ed altri. - vol. UNO-
2) " 707/50 " " Cucinella Giuseppe di Biagio - " DUE-
3) " 739/50 " " Mannino Salvatore di G.Battista ed altri - " UNO-
4) " 766/50 " " Cucchiara Giuseppe di Salvatore ed altri - " UNO-
5) " 822/50 " " Cucinella Giuseppe di Biagio + 1 - " DUE-
6) " 823/50 " " Licari Pietro di Antonino + 1 - " UNO-
7) " 864/50 " " Vitale Vito di Salvatore + 1 - " UNO-
8) " 865/50 " " Badalamenti Nunzio di Salvatore ed altri - " UNO-
9) " 866/50 " " Madonia Castrenze di Benedetto ed altri - " UNO- (5)
10) " 868/50 " " Madonia Castrenze ed altri - " UNO-
11) " 55/53 " " Atti relativi denunzia prof.Montalbano Giuseppe contro gli On/li Gianfranco Alliata, Tommaso Leone Marchesano, Giacomo Cusmano Geloso e l'Ispettore Generale di P.S. Messana - " UNO-
12) " 18/54 " " Salvaggio Ignazio fu Ignazio ed altri - " OTTO-
13) " 83/55 " " Inbrogino Giuseppe fu Vincenzo ed altri - " UNO-
14) " 20/57 " " Sacco Giovanni fu Gaspare ed altri - " OTTO-

IL CANCELLIERE
Mangano

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto i processi sopra notati.-

Roma

14 GIU. 1965

(5) Degli atti del procedimento penale contro Castrense Madonia ed altri viene pubblicata soltanto la sentenza emessa il 21 maggio 1952 dalla Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo (vedi nota (1) a pag. 305). (N.d.r.)

A 1/ e.o/a i c

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 29 APR. 1974

Prot.n. 863 V/D 4218

Ill.mo Signor
Primo Presidente della
Corte d'Appello di

-P a l e r m o-

Le restituisco, Ill.mo Signor Presidente, a mezzo corriere e dopo che gli uffici della Commissione hanno provveduto alla riproduzione fotostatica degli atti, i fascicoli dei procedimenti penali indicati nell'accluso elenco, ad eccezione di quelli di cui ai nn. 11, 12 e 14, restituiti, rispettivamente, il 24 aprile 1970 ed il 2 aprile 1973.

Con l'espressione della mia più alta considerazione

(Sen. Prof.Avv. Luigi Carraro)

4

Per ricevuta dei sottoindicati procedimenti penali a suo tempo inviati alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia e da questa restituiti a mezzo del maresciallo maggiore Antonio Agulli addetto alla Commissione sopra indicata:

- - - -

1)-	N° 695/50	Reg.	Gen.	GIULIANO	Salvatore di Salvatore ed altri;
2)-	" 707/50	"	"	CUCINELLA	Giuseppe di Biagio;
3)-	" 739/50	"	"	MANNINO	Salvatore di G.Battista ed altri
4)-	" 766/50	"	"	CUCCHIARA	Giuseppe di Salvatore ed altri;
5)-	" 822/50	"	"	CUCINELLA	Giuseppe di Biagio + 1 ;
6)-	" 823/50	"	"	LICARI	Pietro di Antonino + 1 ;
7)-	" 864/50	"	"	VITALE	Vito di Salvatore + 1 ;
8)-	" 865/50	"	"	BADALAMENTI	Nunzio di Salvatore ed altri ;
9)-	" 866/50	"	"	MADONIA	Castrenze di Benedetto ed altri; (6)
10)-	" 868/50	"	"	MADONIA	Castrenze ed altri;
11)-	" 83/55	"	"	IMBROGINO	Giuseppe fu Vincenzo ed altri.

Palermo, lì 20 APR 1974

(6) Degli atti del procedimento penale contro Castrense Madonia ed altri viene pubblicata soltanto la sentenza emessa il 21 maggio 1952 dalla Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo (vedi nota (1) a pag. 305). (N.d.r.)

N. ..... d'ord.

N. 866/50 Reg. Gen.

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria

composta dai Sigg. Cassata Dr. Luigi - Presidente
" Merenda Dr. Roberto- Consigliere
" Mauro Dr. Antonino Consigliere relatore

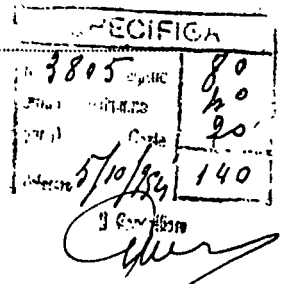

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

MADONIA Castrenze di Benedetto e di Parisi Antonina, nato in Monreale il 2/11/1936; det.

BADALAMENTI Nunzio di Salvatore e di Di Gregorio Scolastica, nato in Montelepre il 27/10/1927, - detenuto;

VITALE Vito di Salvatore e di Cracchiolo Caterina, nato in Cinisi il 26/4/1928 -detenuto;

ZITO Giuseppe di Matteo e di Randazzo Maria, nato in Partinico il 12/9/1927; det

PISCIOTTA Gaspare di Salvatore e di Lombardo Rosalia, nato in Montelepre il 5/9/1924, detenuto.-

I M P U T A T I

del delitto di cui all'art.422 cpv.ip C.P. per avere, al fine di uccidere, posto sullo stradale di Villagrazia di Carini, un ordigno esplosivo in modo tale da porre in pericolo la pubblica incolumità.

In Villagrazia di Carini, nell'agosto 1949

del delitto di cui all'art.1 e segg. T.U. sulle armi dell'agosto 1948 per detenzione di ordigni esplosivi.-

LA CORTE

Sentito il P.M. e lette le memorie difensive

Osserva.-

==========

In fase di rito
Dassiva che in una sua precedente deposizione dell'agosto 1969 veniva segnalato al Comando del C. F. R. B. da tale Rodolfo Villagrazia di Corleone giacente un ordigno esplosivo.
Rimesso con la opportuna cautela di accertare il suo meccanismo funzionamento e saputo ad un gruppo rispettivamente nel pericolo e tenendo le abituali precauzioni d'uso, fatta polizia con riserva ad ulteriori più ampi accertamenti sull'attentato.
Seguendo tale indirizzo fu disposto dal Dr. Pizzillo indicato quale appartenente alla banda Giuliano, con l'altro deferito a C.C. di trovandosi un giorno in compagnia di Giuliano Salvatore Mancino, Vitale Vito e Pisciotta Gaspare, costui manifestato il suo disappunto per il successo dell'attentato esprimendo tutto il rammarico per Villagrazia di Corleone e che ciò sarebbe stato all'impedibile di Maddalena Cortegge.
Lo Dr, sempre nella coscienza di C.C., ritenuta tale accusa, in un confronto con Vitale Vito, disse di quanto aveva partecipato all'attentato in parola.
Il Vitale si protestava innocente respingendo ogni addebito.
Il C. F. R. B. una volta del 20 luglio successivo Maddalena Cortegge, Bartolomeo Mancino, Vitale Vito, Dr Pizzillo e Pisciotta Gaspare il tutto in appresso.
Interrogati i predetti dal Giudice Istruttore, lo

Dà atto che la [illegible] confessione estragiudiziale resa dall'imputato con violazione delle norme dei regolamenti, e, come tale, [illegible] dell'atto [illegible]

Dà atto che la difesa [illegible] ha chiesto che fosse esaminato [illegible] che è stato in esame [illegible] dagli agenti della Squadra Giudiziaria, nonostante che [illegible] abbia [illegible] altri atti [illegible] della [illegible] responsabile [illegible] atto [illegible] componenti il [illegible] ordinanza, la confessione [illegible] resa [illegible] e contenuti [illegible] come [illegible] Cc. e poi ritirata [illegible] con [illegible] elementi di [illegible] assegna [illegible] provvedimenti [illegible] dagli imputati [illegible] facoltà dubitativa.

P. Q. M.

La Corte

Su conforme [illegible] P. M.

Visti gli Art. 270 C. P. P.

Dichiara di non [illegible] [illegible] Gaetano [illegible] Vito, Lo Iacono e Piscitello [illegible] [illegible] Ordina la [illegible] [illegible] Così deciso in Palermo il 21 - 5 - 82

Depositata in Cancelleria oggi

Palermo 21 MAG 1952

IL CANCELLIERE

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 296

ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI GIOVANNI SACCO ED ALTRI, IMPUTATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, DI STRAGE, DELL'OMICIDIO DI PASQUALE ALMERICO E DI ALTRI OMICIDI NONCHÈ DI DETENZIONE E PORTO ABUSIVO DI ARMI, REATI COMMESSI A SAN GIUSEPPE JATO E CAMPOREALE TRA IL 1955 E IL 1957 (1).

(1) Il documento 296 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione adottata nella seduta del 19 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblica esclusivamente la sentenza emessa il 21 luglio 1958 dalla Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo, contro Giovanni Sacco e altri, avendo solo tale atto, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazione conclusiva. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

C/ 3618 - 3702 -

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

Sezione II Penale

OGGETTO: Acquisizione documenti in processo contro Pantaleone Luigi e Einaudi Giulio.

Protoc. N. 1712/72 R.G. Torino, li 22.3.1973 19....

Allegati N. 1 Risposta al foglio N. ==

ALLA Presidenza della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia presso la Camera dei Deputati

R O M A

In ottemperanza ad ordinanza che si allega (2) pregasi disporre l'invio dei documenti ivi richiesti con cortese urgenza, in quanto l'udienza in prosecuzione è fissata per il giorno 9 Aprile 1973.

Si ringrazia.

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO - CANCELLERIA

Data di arrivo 27 MAR. 1973

Prot. C Tit.

N. 181/3724

1401 / 6 - Stamperia del Tribunali - Baudano - Torino O

(2) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 322-323. (N.d.r.)

N.1712/72 R.G.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

Processo verbale di assunzione a teste di Ministro Segretario di Stato.

L'anno 1973 addì 16 del mese di marzo alle ore 10, ,il Tribunale Penale di Torino Sezione Seconda in persona dei Sigg.Dottori:

Vito Lacquaniti — Presidente

Antonino Palaja — Giudice

Claudio Dodero — Giudice

P.M. Il Sost. procuratore della Repubblica Dott. Luigi Moschella, Cancelliere il sottoscritto, in ottemperanza a quanto disposto con propria ordinanza del 24.1.1973, nel procedimento penale n.268/72 R.G. Tribunale

contro

PANTALEONE LUIGI e EINAUDI GIULIO

imputati

di diffamazione a mezzo stampa;

OMISSIS (3)

IL P.M. insta per l'acquisizione del memoriale Almerico a cui fa cenno l'On. Li Causi a pag.1064 (1) e della deposizione dell'onorevole Assennato e dell'On. Pafundi. Inoltre si chiede l'acquisizione del verbale della seduta successiva a quella in cui parlò l'On. Li (4)

(1) pg. 1064 della relazione nel documento minore Doc. XXIII n.2-sexties.

(3) (4) Così nell'originale. (N.d.r.)

Causi.

A.D.R. Non ricordo che abbia ricevuto proteste scritte dai democristiani di Camporeale per le dimissioni di Almerico e lo scioglimento della sezione.

Non sono mai stato interrogato dalla commissione antimafia ne so se abbia svolto indagini nell'affare Almerico.

A.D.R. Confermo la dichiarazione resa al G.I. del processo Sacco circa il mio appoggio per l'assunzione di una persona, forse nipote del Sacco, al Banco di Sicilia; nè successivamente mi sono accertato se fosse nipote del Sacco.

Si rinvia al 9 Aprile 1973 disponendo che per detta udienza siano citate a comparire le altre parti offese e si dispone che a cura della Cancelleria siano richiesti gli atti sopra indicati e sia dato avviso agli altri difensori oggi non presenti.

IL PRESIDENTE F.to Vito Lacquaniti

Il CANCELLIERE F.to Centrone

Per estratto conforme all'originale

Torino, 22/3/1973

IL CANCELLIERE

Doc 296

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot. n. 181 /C - 3724

Roma, 2 aprile 1973

Ill.mo
Signor Presidente
della II^ Sezione Penale
del Tribunale di
- T o r i n o -

In relazione all'ordinanza emessa il 16 marzo u.s. (5) da codesto Tribunale, qui rimessa col foglio n. 1712/72 R.G. (6) del 22 marzo u.s. sono spiacente di dover comunicare che non sono, per il momento, in grado di provvedere sulla richiesta di trasmissione dei processi verbali delle sedute della Commissione che ho l'onore di presiedere, non avendo ancora questa risolto le questioni attinenti alla pubblicità o meno dei suoi atti.

Quanto, poi, alla richiesta del "memoriale Almerico" ritengo che la decisione sulla stessa sia da lasciarsi doverosamente alla competenza del Presidente della Corte di Appello di Palermo, cui provvedo immediatamente a trasmettere il testo dell'ordinanza sopra ricordata, con lettera di cui (7) Le unisco copia fotostatica.

Il documento indicato, infatti, sembra debba identificarsi con quello inserito a pag. 139 del Vol. II degli atti del procedimento penale contro Sacco Giovanni + 14 svoltosi presso la Sezione Istruttoria di quella Corte, atti che, a suo tempo acquisiti dalla Commissione di inchiesta che ho l'onore di presiedere vengono ora restituiti alla Corte medesima.

Son lieto, con l'occasione, di esprimerLe i sensi della mia più alta considerazione.

(Sen. Prof. Avv. Luigi Carraro)

(5) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 322-323. (N.d.r.)
(6) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 321. (N.d.r.)
(7) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 325. (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 2 aprile 1973

Prot. N. 184/C 3725

In Dec 296

A mezzo corriere espresso

Ill.mo Signor
Primo Presidente
della Corte d'Appello di
PALERMO

Le restituisco gli atti, a suo tempo acquisiti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta che mi onoro di presiedere, del procedimento penale contro Sacco Giovanni + 14 svoltosi presso la Sezione Istruttoria di codesta Corte e conclusosi con la sentenza del 21.7.1958 (annullata, poi, senza rinvio, con ordinanza della I^ Sezione penale della Corte suprema di Cassazione). (8)

Con l'espressione della mia più alta considerazione.

(Sen. Prof. Avv. Luigi Carraro)

(8) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 328-356. (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot. n.185 /C 3726

Dn DOC 296

Roma, 2 aprile 1973

Ill.mo
Signor Primo Presidente
della Corte di Appello di
- P a l e r m o -

Le invio, in copia fotostatica, l'ordinanza emessa, in data 16 marzo u.s., dal Tribunale di Torino, con la quale vengono richiesti a questa Commissione taluni documenti, fra i quali uno indicato come "memoriale Almerico". (9)

Probabilmente tale documento deve identificarsi con quello che risulta inserito a pag. 139 del Vol. II degli atti del procedimento penale contro Sacco Giovanni + 14 svoltosi presso la Sezione Istruttoria di codesta Corte e conclusosi con la sentenza del 21.7.1958 (annullata, poi, senza rinvio, con ordinanza della I^ Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione in data 30 ottobre 1959), atti a suo tempo acquisiti da questa Commissione ed alla cui restituzione provvedo con lettera in pari data. (10) (11)

Ritengo, pertanto, che la decisione sulla richiesta del documento sopra ricordato sia da lasciarsi doverosamente alla competenza della S.V. Ill.ma.

Con l'espressione della mia più alta considerazione.

(Sen. Prof. Avv. Luigi Carraro)

(9) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 322-323. (N.d.r.)
(10) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 328-356. (N.d.r.)
(11) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 325. (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

PER RICEVUTA dell'incarto processuale relativo al procedimento penale contro SACCO Giovanni + 14, costituito da n° 9 fascicoli così distinti:

N. 1 - procedimento penale contro Sacco Giovanni + 14 contenente, tra l'altro, :

- brevi note degli avvocati Marcantonio Motisi e Dino Canzoneri; in difesa di Misuraca Calogero, Benedetto e Giovanni;
- brevi note in difesa di Sacco Giovanni di Giovanni presentate dall'avvocato Pietro Renda;
- brevi note in difesa di Sacco Giovanni fu Gaspare, presentate dall'avv. Giovanni Rubini;
- rituali di Sacco Giovanni e C.;
- brevi note in difesa di Almerico Pasquale redatte dagli avvocati Rocco e Diego Gullo.

N. 2 - Esami testimoniali;

N. 3 - Interrogatori e perizie;

N. 4 - Allegati al processo contro Sacco Giovanni + 14;

N. 5 - " " " " " " " "

N. 6 - " " " " " " " "

N. 7 - " " " " " " " "

N.8 - Fascicolo della Corte Suprema di Cassazione - 1^ Sez. Penale

N. 9 - Fascicolo della Corte di Appello di Palermo - Sez. Istruttoria.-

Palermo 4-4-1973

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Cancelliere Capo
Dott. Francesco Tramuto

CORTE DI APPELLO

N°20/1957 Reg.Gen.Sezione Istruttoria -

S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria composta dai Sigg: Dr.Criscuoli Vincenzo - Presidente - Dr.Mauro Antonino - Consigliere relatore ed estensore - Dr.Scuderi Giuseppe Consigliere - ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

X 1) SACCO Giovanni fu Gaspare e fu Di Maggio Antonina, nato a Camporeale il 30/10/1874, ivi residente Corso Umberto I° n°52 detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Trapani -

2) SACCO Giovanni di Giovanni e di Vaccaro Giacinta, nato a Camporeale il 12/4/1916 ivi abitante Via Sacco Minore - libero -

X 3) MISURACA Benedetto fu Calogero e di Rizzuto Giuseppa, nato il 2/7/1907 in Camporeale, ivi abitante Via Principe di Camporeale n°33 - detenuto nelle Carceri di Trapani

4) MISURACA Calogero di Benedetto e di Regina Vincenza, nato il 2/3/1931 a Camporeale, ivi abitante Via Principe di Camporeale n°33 - detenuto nelle Carceri di Trapani

X 5) FONTANA Giovanni fu Giovanni e fu Gennusa Palma, nato il 3/9/1[illegible] a Camporeale, ivi abitante Via Montalbano n°21 - detenuto - in Trapani Carceri Giudiziarie

6) ALLERICO Pasquale fu Pasquale e fu Tarantola Giuseppa, nato il 11/2/1900 a Camporeale, ivi abitante Via Marco Minghetti 113, detenuto dal 4/4/1957 - escarcerato -

7) SCARDINO Gaspare fu Antonino e di Sciortino Vita, nato il 3/5[illegible] a Camporeale, ivi abitante Via Scarpino 7, detenuto in

(12) Tutte le correzioni apportate al testo risalgono al documento originario. (N.d.r.)

8) SCARDINO Vincenzo fu Antonino e di Sciortino Vita, nato il 21/3/1936 a Camporeale, ivi abitante Via Scarpino 7 - detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Trapani

9) MISURACA Giovanni di Vito e di Rizzuto Mattea, nato il 30/I/1930 a Camporeale, ivi abitante Via Sammartino 15 - detenuto nelle Carceri di Palermo

10) MARINO Andrea di Nicolò e di Almerico Grazia, nato il 20/4/1930 a Camporeale, ivi abitante Via Marco Minghetti 72 - detenuto dal 4/4/1957 - scarcerato

11) POLLARI Pasquale di Michele e di Vinci Michela, nato il 6/I/1914 a Camporeale, ivi abitante Via Tarantola IO - libero -

12) ALMERICO Liborio di Liborio e di Scardino Antonina, nato il 13/2/1927 a Camporeale, ivi abitante Via Marco Minghetti 121 - libero -

13) MARINO Nicolò fu Andrea e fu D'Alessandro Dorotea, nato il 14/2/1902 a Camporeale, ivi abitante Via Marco Minghetti 76 - libero -

14) DAIDONE Gaspare di Baldassare e di Scardino Onofria, nato il 1/2/1925 a Camporeale, ivi abitante Via Principe di Camporeale n°66 - libero -

15) IGNOTI

I M P U T A T I

A) IL I°-2°-3°-4°-5°-7°-8° e 9° -

di associazione per delinquere (art.416 C.P.) -

IL 9° -

di omicidio aggravato in persona di Parco Luigi (art.575,577 n°3 C.P.) in S.Giuseppe Jato il IO/2/1955 -

IL I°-2°-3°-4° e 5° -

di concorso nel delitto ascritto al 9° -

IL I°-2°-3°-4°-5°- e 9° -

./.

3

373

di correità nel delitto di cui agli art.56,575,573 n°3 C.P. per avere in correità tra loro e nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui all'omicidio in persona di Parco Luigi,compiuto atti idonei allo scopo di cagionare la morte di Rizzo Antonino, esplodendo contro lo stesso un colpo di arma da fuoco che gli produsse una lesione guarita entro il IO° giorno -

IL 4° -

di omicidio aggravato in persona di D'Alessandro Natale (art.575, 577 n°3 C.P.). In Camporeale il 14/12/1955.-

IL I°-2°-3°-5° e 9° -

di correità in detto delitto -

IL 6° e il IO° -

di concorso in omicidio aggravato in persona di Scardino Emanuele (art.IIO,575,577 n°3 C.P.) in contrada Perciata di Monreale la notte dall'8 al 9 aprile 1956.-

IL 4°-5°-7° e 8° -

di tentato omicidio aggravato in persona di Almerico Pasquale fu Pasquale (art.56,IIO,575,577 n°3 C.P.).- In Camporeale il 2/3/I957.-

IL I°-2° e 3° -

di correità in tale delitto.-

IGNOTI -

del delitto di strage,ai sensi dell'art.422 C.P.,per avere,a fine di uccidere i germani Almerico Pasquale ed Almerico Liborio esploso nell'abitato di Camporeale colpi di pistola e mitra cagionando la morte di Almerico Pasquale di Liborio e di Pollari Antonino e lesioni personali ad Almerico Liborio,Mangiaracina Francesco,Saputo Giacoma e D'Angelo Rosario, La sera del 25 marzo 1957

IL I°-2°-3°-4° e 5° -

di correità in tale delitto.-

Il I° - inoltre -

di detenzione abusiva di un fucile da caccia (art.697 C.P.)di deten-

./.

zione abusiva di munizioni per moschetto 91 e Berretta cal.9,698 C.P.

L'II° -

di detenzione abusiva di munizioni (art.697 C.P.) -

IL 5° ancora -

a) di porto abusivo di pistola (art.699 C.P.) - b) di detenzione abusiva di una pistola Berretta cal.9 e munizioni (art.698 C.P.) -

IL I2° -

di detenzione abusiva di una pistola Berretta cal.7,65 e di porto abusivo della medesima (art.699 C.P.) -

IL I3° -

di detenzione abusiva di una rivoltella (art.697 C.P.) -

IL I4° -

di porto abusivo di arma (art.699 C.P.) -

LA CORTE

Letti gli atti ed intesa la relazione del Consigliere Dr.Mauro,ha osservato:

(13)

(13) Così nell'originale. (N.d.r.)

5

5/4

F A T T O

Con rapporto del 5 marzo 1957 dell'Arma di Camporeale veniva in- (14)
formata l'Autorità Giudiziaria che la sera del 2 detto mese verso le ore 22,15, alcuni malfattori, probabilmente in numero di due o tre così come fu possibile dedurre a seguito di una ispezione dei luoghi, appostatisi in un vicolo cieco esistente tra la Via Anello e la Via Sammartino di Camporeale, avevano esploso diversi colpi di arma da fuoco (fucile da caccia e mitra) contro Almerico Pasquale fu Pasquale che stava per rincasare nella sua abitazione sita in quella Via Marco Minghetti, attingendolo agli arti inferiori ai quali procurarono gravi lesioni.-

Le prime indagini dirette alla identificazione degli autori di tale attentato, davano esito negativo anche perché l'Almerico e i suoi familiari non furono in grado di fornire alcuna utile indicazione.-

La Polizia Giudiziaria però nella ricerca della causale dell'attentato ritenne che avesse rilievo il fatto che nella notte sul 9 aprile 1956 in contrada "Perciata" di Monreale era stato rinvenuto il cadavere di Scardina Emanuele campiere del feudo "Pernice" del Principe di Camporeale - che secondo non meglio specificate informazioni - si diceva soppresso da Almerico Pasquale fu Pasquale, noto mafioso amministratore del feudo "Montagnola" di proprietà dell'Avv. Sciarrino e che avrebbe avuto interesse alla eliminazione dello Scardina in quanto costui aveva manifestato concretamente, con l'acquisto di alcuni spezzoni di terreno del feudo "Montagnola", la volontà di venirsi a stabilire in quella zona col chiaro proponimento di sostituire la sua supremazia a quella dello Almerico e ciò con l'appoggio del suo protettore Sacco Giovanni fu Gaspare, unanimemente riconosciuto capo mafia del territorio di Camporeale.-

I Carabinieri quindi ritennero che autori dell'attentato dell'Almerico fossero i fratelli Scardina Gaspare e Vincenzo che avevano in tal modo inteso di vendicare il fratello Gaspare ed in conseguenza li denunciavano con rapporto del 9 marzo 1957 per rispondere di tale reato.-

./...

(14) Per il rapporto, e per tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, vedi nota (1) a pag. 319. (N.d.r.)

Mentre era in corso l'istruttoria per l'attentato allo Almerico, a soli 23 giorni di distanza da questo altro gravissimo attentato veniva eseguito pure ad opera di ignoti contro Almerico Pasquale di Liborio, nipote del precedente, insegnante elementare, ex sindaco di Camporeale e segretario della locale sezione della Democrazia Cristiana.-

Infatti la sera del 25 marzo 1957 verso le ore 19, mentre una piccola folla sostava davanti il caffé "Italia", sito nella Via Roma di Camporeale, dove gli avventori poco prima avevano assistito ad una trasmissione televisiva, alcuni sconosciuti a viso scoperto, esplodevano diversi colpi di arma (mitra e pistola automatica) contro lo Almerico Pasquale di Liborio che veniva attinto in diverse parti del corpo.-

Riportavano pure ferite l'Almerico Liborio che si dava all'inseguimento dei malfattori ~~fratello del precedente~~ i passanti Pollari Antonino, D'Angelo Rosario, Mangiaracina Franca e Saputo Giacomo che per caso si trovavano sul posto.- Lo Almerico Pasquale ed il Pollari decedevano dopo breve tempo.-

I malviventi, inseguiti oltre che dall'Almerico Liborio anche dal carabiniere Fratarcangeli, riuscivano a dileguarsi malgrado ~~stretto~~ uno di essi fosse stato ferito alle gambe dai colpi esplosi dal carabinieri Fratarcangeli, ciò desumendo dal fatto che nel quadrivio della via D'Angelo con la via Scorsone veniva rinvenuto un pastrano che presentava due fori nella parte inferiore delle sue falde all'altezza delle gambe.-

Il dileguarsi dei predetti fu favorito dal fatto che nel momento degli spari il Comune di Camporeale si trovò per qualche tempo nella più fitta oscurità per interruzione della corrente elettrica della illuminazione locale, nonché per il panico che si propagò tra i presenti all'efferrato crimine.-

Il Comandante della Squadra Mobile della Questura di Palermo con rapporto preliminare del I/4/1957, riferiva che i due episodi criminosi sopracennati dovevano ritenersi collegati tra di loro e determinati dal contrasto esistente tra il gruppo dei mafiosi capeggiati dal vecchio Sacco Giovanni con quello dell'altro mafioso Almerico Pasquale fu Pasquale che si faceva forte per il

./.

7

575

fatto che suo nipote, l'insegnante Almerico Pasquale di Liborio, aveva raggiunto una posizione preminente nella vita politica di Camporeale avendo ricoperto la carica di Sindaco ed essendo ancora segretario della sezione locale della Democrazia Cristiana.-

Con successivo rapporto dell'8 aprile 1957, la Questura di Palermo in collaborazione col Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri, riferiva le ulteriori indagini esperite, dando ampio rilievo al rapporto riservato di data 21 marzo 1957 col quale il Commissario di P.S. Dr. Pipitone informava il Questore di Palermo quanto gli era stato confidato a seguito del ferimento dello Almerico Pasquale fu Pasquale, dal nipote di costui insegnante Almerico, suo ex compagno di scuola ed intimo amico.

Diceva il Pipitone nel suo rapporto che lo Almerico a seguito dello attentato a suo zio, aveva manifestato il suo grave turbamento, in quanto temeva che anche la sua vita fosse in pericolo per la lotta che gli faceva la mafia locale il cui maggiore esponente, lo ottantenne Sacco Giovanni, godeva in paese di grande prestigio e si avvaleva, per la esecuzione dei suoi loschi piani, di Misuraca Benedetto, Misuraca Calogero figlio del primo nonché di Fontana Giovanni.-

Il Sacco, che aveva sempre spadroneggiato anche nel Municipio di Camporeale, quando lo insegnante Almerico fu eletto Sindaco offerse a quest'ultimo la sua protezione intendendo in tal modo conservare la sua posizione di assoluto arbitro della vita amministrativa di Camporeale.-

Lo Almerico che, pure essendo nipote di un noto pregiudicato, era però un giovane onesto e leale e animato da principi sani ed apprezzabili tendenti ad un risanamento sociale a mezzo del Partito Democratico Cristiano di cui a Camporeale egli era il maggiore esponente, aveva rifiutato l'offerta del Sacco.- Da allora era iniziata la lotta di questi contro lo Almerico che in un primo tempo si era manifestata con l'opposizione dei consiglieri comunali del Partito Liberale (al quale partito era iscritto anche il Sacco) avevano in seno al consiglio comunale esplicato contro esso Almerico, che in conseguenza era stato costretto a dimettersi dalla carica di Sindaco.-

./...

Ottenuto tale primo successo il Sacco aveva fatto delle pressioni presso gli organi provinciali della Democrazia Cristiana onde indurre l'insegnante Almerico di dimettersi anche dalla carica di segretario della sezione della Democrazia Cristiana di Camporeale.- A questo punto in favore del nipote presso il Sacco era intervenuto Almerico Pasquale fu Pasquale che aveva apertamente dichiarato in un abboccamento avvenuto in casa Sacco che mai avrebbe consentito alle dimissioni del nipote dalla detta carica politica.-

Da quel momento era stata segnata la sorte dell'Almerico senior e infatti sempre secondo il pensiero di Almerico Pasquale di Liborio, l'attentato del 2 marzo era stato diretto e voluto da Sacco Giovanni ed eseguito da Fontana Giovanni da Misuraca Calogero e da altri due individui di cui non fece i nomi.-

Riferiva ancora il Pipitone nel detto rapporto che ad un primo abboccamento con l'Almerico, ne seguì un'altro qualche giorno dopo.-

In tale occasione lo Almerico gli aveva parlato di altri gravi fatti di sangue avvenuti in Camporeale e precisamente dell'omicidio di Parco Luigi e di quello di D'Alessandro Natale.-

Diceva l'Almerico che il Parco era stato ucciso dietro mandato di Misuraca Benedetto, da suo nipote Misuraca Giovanni e da Scardina Emanuele mentre il D'Alessandro Natale, sempre su mandato del Misuraca Benedtto, sarebbe stato ucciso da suo figlio Calogero e da Scardina Emanuele e che le causali dei detti omicidi dovevano ricercarsi nell'attrito esistente tra il Misuraca Benedetto, campiere dell'ex feudo "Pernice" di proprietà del Principe di Camporeale e Parco Luigi, persona di fiducia del Principe e, per quanto riguardava lo omicidio d'Alessandro, nelle preoccupazioni del Misuraca Benedetto che il D'alessandro volesse sostituirsi a lui nell'impiego di campiere del detto ex feudo.-

I verbalizzanti a corredo del rapporto dell'8 aprile 1957, oltre del rapporto riservato del Dr.Pipitone e di cui s'é sopra fatto cenno, portano anche le informazioni riservate del Brigadiere dei Carabinieri Berlingheri Comandante la Stazione dei Carabinieri di Camporeale che il 30 marzo riferiva ai propri superiori che lo insegnante Almerico a seguito dell'attentato allo zio gli aveva

./..

9

516

manifestato il timore che anche la sua vita fosse in pericolo e in tale eventualità indicava preventivamente quali sicuri autori Sacco Giovanni fu Gaspare, suo figlio Giovanni, Misuraca Benedetto e Misuraca Calogero.--

Nel corso delle indagini la polizia raccoglieva la dichiarazione di D'Angelo Ottavio (f.162) il quale circa l'omicidio di Scardina Emanuele riferiva che, secondo la voce pubblica, autori sarebbero stati Almerico Pasquale e suo genero Marino Andrea, ~~ che~~ in un colloquio avuto con esso D'Angelo, aveva manifestato il suo compiacimento della soppressione dello Scardina rafforzando nel D'Angelo medesimo la idea che quello fosse uno degli autori del detto omicidio.-

Riferiva ancora il D'Angelo che alcuni giorni prima dello attentato allo Almerico Pasquale fu Pasquale, Scardina Gaspare gli aveva richiesto la sua automobile di noleggio per una delle prossime sere pregandolo di tenerla pronta nelle vicinanze della piazza di Camporeale e di non allarmarsi se avesse udito degli spari.- Lo Scardina però successivamente non aveva più rinnovato la richiesta.-

In merito all'omicidio di Parco Luigi riferiva che la sera precedente a tale delitto, rientrando da Palermo a Camporeale, con la sua autovettura aveva, nello attraversare S.Giuseppe Jato incontrato Scardina Emanuele e Misura ca Giovanni che gli avevano chiesto ed ottenuto un passaggio.-

Alla stregua di tali elementi raccolti i verbalizzanti ricostruirono con successione logica e cronologica i vari fatti criminosi che si erano verificati negli anni precedenti in Camporeale nel modo seguente: il primo di tali episodi sarebbe stato l'omicidio del Parco che in base alle propalazioni dell'insegnante Almerico sarebbe stato commesso da Misuraca Giovanni e Scardina Emanuele dietro mandato del Misuraca Benedetto, che avrebbe voluto la eliminazione del Parco, temendo che questi a sua volta lo facesse uccidere a mezzo del bandito Passatempo; il secondo episodio da considerare quello dell'omicidio del D'Alessandro sempre su mandato del Misuraca Benedetto eseguito da Misuraca Calogero e da Scardina Emanuele; il terzo episodio la morte di Scardina Emanuele ucciso - secondo - il pensiero del D'Angelo da Almerico Pasquale con la correità del genero Ma-

./.

rino Andrea onde evitare che lo Scardina, che aveva acquistato degli spezzoni di terreno nell'ex feudo "Montagnola", potesse soppiantare lo Almerico Pasquale campiere del feudo medesimo nella sua supremazia in quella zona; quarto episodio l'attentato del 2 marzo allo Almerico Pasquale del quale i Carabinieri con rapporto del 9 marzo 1957 facevano risalire la responsabilità ai fratelli Scardina Gaspare e Vincenzo che avrebbero in tal modo vendicato la morte del fratello a sospetta opera dello Almerico medesimo.- Culminavano i fatti delittuosi nella strage del 25 marzo con la quale si voleva porre fine alla lotta esistente tra il capo mafia Sacco Giovanni ed il gruppo della famiglia Almerico eliminando l'insegnante Almerico Pasquale che per la sua capacità intellettuale e per la sua posizione politica costituiva l'ostacolo maggiore al permanere della egemonia del gruppo Sacco e che per essere notoriamente molto amico e vicino al brigadiere Berlingueri Comandante la Stazione dei Carabinieri di Camporeale nonché ad altri sottufficiali ed ufficiali dell'Arma poteva essere ritenuto una spia della polizia giudiziaria.-

In base a tali risultanze col citato rapporto dell'8 aprile 1957 venivano denunziati in istato di arresto Sacco Giovanni fu Gaspare, Misuraca Benedetto fu Calogero, Misuraca Calogero fu Benedetto, Fontana Giovanni fu Giovanni, Almerico Pasquale fu Pasquale, Scardina Gaspare fu Antonino, Scardina Vincenzo fu Antonino, Misuraca Giovanni di Vito, Marino Andrea di Nicolò nonché Sacco Giovanni di Giovanni in istato di irreperibilità ed a piede libero Pollari Pasquale, Almerico Liborio di Liborio, Marino Nicolò e D'Aidone Gaspare per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti.-

I primi atti istruttori venivano raccolti dal Giudice Istruttore.-

La istruzione veniva seguito di provvedimento di avocazione del 27 aprile 1957 proseguita e completata da questa Sezione Istruttoria risultando quanto appresso:

I genitori dell'insegnante Almerico Liborio e Scardina Antonino (f.26 e 111) non hanno esitato a manifestare il loro profondo convincimento che autori della strage in cui trovarono la morte il loro figliuolo Pasquale nonché la vittima occasionale Pollari An-

./.

11

57

tonino e vennero feriti Mangiaracina Franca e le altre persone meglio sopra indicate, dovevano identificarsi nel Sacco Giovanni e figli e nei gregari del suo gruppo Misuraca Benedetto e suo figlio Calogero.-

La madre dell'insegnante Almerico Sig/ra Sardina Giuseppa specificatamente accennava ai continui sfoghi del figlio per la lotta che gli faceva il Sacco insieme ai consiglieri comunali del suo partito e Almerico Giuseppa sorella dell'ucciso(f.140) riferiva che l'unico nemico di suo fratello era Sacco Giovanni e che per confidenze avute dal suo congiunto aveva appreso che il Sacco lo aveva minacciato dicendogli: ""sarai sindaco finché lo voglio io"e che inoltre non tralasciava occasione per discreditarlo parlando di lui e del suo operato quale sindaco di Camporeale.-

I detti familiari dell'Almerico esibivano dapprima in copia e poi in originale un lungo memoriale redatto dall'insegnante Almerico in data 28 maggio 1955(f.29 e 129) nel quale questi narra le vicissitudini in seno alla politica locale e manifesta il suo dolore per le infiltrazioni nel partito di elementi indesiderabili ed insinceri che avevano trovato l'appoggio degli organi provinciali i quali si erano prestati al giuodo di quelli facendo un ingiustificato ostruzionismo ad esso insegnante Almerico.-

Almerico Liborio padre dell'ucciso esibiva inoltre copia di due esposti a firma del figlio e di tutti i dirigenti la locale sezione della Democrazia Cristiana di Camporeale e di numerosi iscritti alla sezione medesima inviato al segretario politico della Democrazia di Roma ed al collegio del probiviri di Palermo, nei quali si deplora e si fa vibrata protesta per il contegno del segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Palermo ~~il quale~~ da cui illegalmente e senza giustificazione alcuna aveva proceduto allo scioglimento della sezione della Democrazia Cristiana di Camporeale scendendo a compromessi non onorevoli e lesivi nella dignità del partito "con elementi di estrema destra e del liberalismo camorrista locale con grave danno del partito stesso"".- In tali esposti si manifesta la volontà dei ricorrenti di considerare inefficace il detto provvedimento.-

Lo Almerico Liborio ancora in altra sua deposizione (f.199) di-

?/.

ceva di avere appreso da persone che non seppe o non volle indicare che lo stesso pomeriggio, e poco tempo prima di quanto fu eseguita la strage, erano stati visti i fratelli Giovanni e Gaspare Sacco di Giovanni avvicinarsi ad una autovettura proveniente da Palermo che si era fermata all'angolo di via Cipolla e nella quale erano a bordo delle persone sconosciute con cui i Sacco avevano scambiato poche parole.-

Su tale circostanza vennero richiesti da questo Ufficio i Carabinieri per procedere ad indagini [illegible] però (15) con nota del 18/II/1957 (f.365) il Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Monreale riferiva che non era stato possibile raggiungere alcun elemento di prova in merito all'asserto dell'Almerico Liborio.-

Venivano escussi i numerosi testi presenti al momento della strage.

Tutti quelli che videro in viso gli aggressori ed anche le [illegible] hanno dichiarato di non averli potuti riconoscere trattandosi di persone mai precedentemente visti in Camporeale (vedi deposizione Lo Dato Francesco f.46); Mangiaracina Antonino (f.48); Pisciotta Giovanni (f.51) Rizzuto Calogero (f.54), Saladino Calogero (f.59), Lo Dato Gaspare (f.70), Montalbano Giovanni (f.66), Di Giovanni Antonino (f.68), Di Giovanni Francesco (f.69), Liotta Ignazio (f.61) Rizzuto Innocenzo (f.93), Orofino Alfredo (f.98) Catalano Antonino (f.105) Cristina Mariano (f.107) Randazzo Giacomo (f.109).-

Del pari Daidone Gaspare, parente dell'insegnante Almerico e che intervenne contro gli aggressori in sua difesa e Almerico Liborio ed il carabiniere Fratarcangeli (f.87) che entrambi inseguirono uno dei malfattori hanno concordemente dichiarato che pure avendo visto di viso gli aggressori non avevano potuto riconoscerli escludendo che fossero nativi di Camporeale.-

E' risultato altresì che per le deposizioni del Brigadiere Berlingueri e del carabiniere [illegible] uno dei malfattori nella fuga lasciò cadere il pastrano che portava sulla spalle nonché un caricatore di mitra nel quadrivio tra la via D'Angelo e la via Scorsone.-

Il Brigadiere Berlingueri dispose allora il piantonamento di ta-

./.

(15) Così nell'originale. (N.d.r.)

13

516

li oggetti mediante militari dell'arma.-

Durante la notte uno dei predetti e precisamente il Carobene percepì il pianto di un bambino proveniente dalla abitazione di Brusca Mario persona di fiducia di Sacco Giovanni.-

Avendo il Carobene bussato alla porta di casa Brusca per sapere i motivi del pianto del bambino si era ritenuto soddisfatto della giustificazione avuta dal Brusca medesimo che aveva detto che il piccolo era ammalato per cui non aveva ritenuto opportuno astenersi dal procedere alla perquisizione della casa del Brusca.-

Interrogati il Maresciallo Vincenzi, dei Carabinieri, il Tenente Petralito Giovanni Comandante la Tenenza dei Carabinieri di Partinico nonché gli altri verbalizzanti hanno tutti confermato gli atti a loro firma ed il teste D'Angelo Ottavio ha categoricamente ritrattato le sue propalazioni ~~rese ai Carabinieri~~ extragiudiziali.-

In merito alla situazione politica locale vennero interrogati il Dr. Gioia Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana di Palermo il Dr. Lo Forte Vice Segretario il Dr. Barone Commissario Straordinario della sezione di Camporeale il Dr. Ignazio Vernaci medico condotto in Camporeale nonché il Dr. Mancuso nominato Commissario Prefettizio presso lo stesso Comune.- Il Dr. Gioia ed il Dr. Lo Forte hanno nella sostanza concordemente dichiarato che lo scioglimento della sezione della Democrazia Cristiana di Camporeale si era resa necessaria per il fatto che lo Almerico, non volendo collaborare con i partiti di destra, non si adeguava contrariamente alle disposizioni superiori alle direttive tendenti al mantenimento della coalizzazione governativa anche nelle amministrazioni periferiche.-

Il Dr. Barone deponeva che nominato Commissario Straordinario del partito di Camporeale, aveva ritenuto di ritardare le consegne da parte del segretario uscente, insegnante Almerico, sia per non esacerbare la già tesa situazione della politica locale e sia perché aveva ritenuto apprezzabili i motivi che avevano indotto lo Almerico a non consentire la iscrizione nel partito di nuovi elementi, ragione per cui egli nel febbraio aveva fatto procedere al tesseramento per l'anno 1957, escludendo la loro iscrizione.-

Interrogato il Dr. Vernaci dichiarava di avere risposto negativ

mente al Dr.Gioia quanto lo aveva interpellato se volesse assumere la segreteria della sezione della Democrazia Cristiana di Camporeale dopo lo scioglimento da lui disposto e il Dr.Mancuso parlava dell'attrito verificatosi tra lo insegnante Almerico e i consiglieri comunali del Partito Liberale.- Diceva ancora che correva in Camporeale la diceria che uno dei familiari del Sacco aspirava alla segreteria della sezione.-

Il teste Tamburello Girolamo(f.179) dichiarava che per suo interessamento il Dr.Gioia aveva fatto assumere quale impiegato presso il Banco di Sicilia un nipote del Sacco che in occasione delle consultazioni elettorali aveva promesso di appoggiare la lista democristiana.-

Interrogato il Sacco Giovanni negava ogni sua partecipazione ai reati addebitatigli.- Ammetteva che in seno al consiglio comunale si erano determinati degli attriti tra i consiglieri liberali ed il Sindaco Almerico e cioé per il carattere dispotico e altezzoso di questi.-

Ammetteva di avere abbandonato le file del Partito Liberale dove aveva militato per diversi anni perché l'On/le Palazzolo non aveva adempiuto alla promessa di fargli ottenere un impiego ad un suo nipote dicendo di essere in conseguenza passato alla Democrazia Cristiana poiché il Dr.Gioia si era interessato con successo dell'assunzione del detto suo nipote presso il Banco di Sicilia.-

Tutti gli altri imputati detenuti respingevano l'accusa e presi in esame i dirigenti della sezione della Democrazia Cristiana e quelli iscritti al partito che risultavano sottoscrittori degli esposti allo On/le Fanfani ed al collegio del probiviri di Palermo, confermavano le loro doglianze contro il segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Palermo, ritenendo ingiusto il provvedimento di scioglimento della sezione da lui presa contro l'insegnante Almerico.-

Con provvedimento del 14 giugno 52 veniva disposta l'escarcerazione di Almerico Pasquale e di Marino Andrea e revocato il mandato di cattura contro Sacco Giovanni di Giovanni per essere venuti meno gli indizi a loro carico.-

Compiuta la formale istruzione gli atti vennero trasmessi al

15

217

Procuratore Generale che con requisitoria del 20/5/1958 chiedeva ordinare il rinvio a giudizio della Corte di Assise di Palermo dello imputato Sacco Giovanni fu Gaspare, per rispondere, nell'attuale stato di custodia, di correità nei delitti di strage e di tentato omicidio in persona di Almerico Pasquale fu Pasquale, nonché delle imputazioni di associazione per delinquere e di detenzione abusiva di armi e munizioni ascrittigli in epigrafe; Ordinare il rinvio al giudizio della stessa Corte di Assise degli imputati Fontana Giovanni, Pollari Pasquale, Almerico Liborio, Marino Nicolò e Daidone Gaspare per rispondere degli addebiti relativi alle armi e munizioni loro ascritti in epigrafe; Dichiarare non doversi procedere, nei confronti dello stesso Sacco Giovanni fu Gaspare, in ordine allo addebito di concorso nello omicidio di D'Alessandro Natale, mancando del tutto la prova della sua partecipazione al fatto ed in ordine a tutti gli altri addebiti ascrittigli, per insufficienza di prove.-

Dichiarare non doversi procedere, nei confronti di Misuraca Calogero, in ordine alla imputazione di omicidio in persona di Parco Luigi, per l'inammissibilità di un secondo procedimento per il medesimo fatto, nonché nei confronti dello stesso Misuraca Calogero, di Sacco Giovanni di Giovanni, di Misuraca Benedetto e di Fontana Giovanni, in ordine all'addebito di concorso nell'omicidio in persona di D'Alessandro Natale per non aver commesso il fatto; e, nei confronti di Misuraca Giovanni in ordine allo stesso addebito, per insufficienza di prove.-

Dichiarare non doversi procedere, nei confronti di Sacco Giovanni di Giovanni, Misuraca Benedetto, Misuraca Calogero, Fontana Giovanni, Almerico Pasquale fu Pasquale, Scardina Gaspare, Scardina Vincenzo e Marino Andrea in ordine alle altre imputazioni loro ascritte, per insufficienza di prove.-

Dichiarare non doversi procedere a carico di ignoti, in ordine alla imputazione di strage, per la mancata identificazione degli stessi.-

Ordinare l'escarcerazione degli imputati Misuraca Benedetto, Misuraca Calogero, Fontana Giovanni, Scardina Gaspare, Scardina Vincenzo e

./.

Misuraca Giovanni, se non detenuti per altra causale.-

Ordinare lo stralcio dal presente processo degli atti relativi alle irregolarità riscontrate nella tassazione dei tributi locali a carico di Caruso Paolo ed altri, di cui é cenno in narrativa, per le quali sarà proceduto separatamente.-

M O T I V I

Il notevole numero dei reati verificatisi nello spazio di pochi anni e le modalità di questi, tutti commessi con estrema audacia ed in base ad una organizzazione perfetta, si dà renderne difficilmente identificabili e raggiungibili con le sanzioni penali gli esecutori materiali ed i mandanti, ci dice quale fosse la situazione ambientale di Camporeale, tenuta in pugno dagli esponenti di quello oscuro potere che ancora oggi malauguratamente domina nelle nostre campagne, é la mafia.-

Or, essendo quelli in esame tutti delitti così detti di mafia é evidente la difficoltà in cui si sono dovute svolgere le indagini, trovando queste ostacolo nella impenetrabile cortina di silenzio dietro la quale si sono trincerati anche i familiari delle stesse vittime ed i testi perché spinti, sia da un innato senso di omertà e sopratutto dal timore di esporsi a sicure rappresaglie.-

Né può a questo punto sottacersi quale posizione preminente avesse in quella zona la figura del vecchio Sacco Giovanni il quale, a prescindere dalla definizione di mafioso sul suo conto — quasi timidamente data dai testi Marino Nicolò (f.127 retro) Maggio Gaspare f.24 retro) Accardi Antonino (f.127) e dalle deposizioni compiacenti dei testi Liotta Giuseppe (f.55) Arcuri Antonino (f.57) Liotta Pietro (f.58) Caruso Calogero (f.67) ed altri, preoccupati invece di far sapere che essi escludevano nel Sacco la qualità di mafioso col dire: ""per me é un perfetto galantuomo"", non é dubbio che egli era lo indiscusso arbitro della situazione.-

E quali fossero il suo ascendente e il suo potere in tutti i rami dell'amministrazione del Comune e nella vita politica di Camporeale, si é visto quando, per il solo fatto che il Sindaco Almerico non fu più a lui persona grata, fu costretto a dimettersi da tale cari-

./.

17

710

ca per lo ostruzionismo oppostogli dai consiglieri comunali del Partito Liberale, tutte creature del Sacco e s'é ne avuta la riprova - e di ciò si farà più sotto ampio discorso - quando col suo passaggio dal Partito Liberale al Partito Repubblicano divenne impossibile all'Almerico continuare ad esercitare le funzioni di segretario amministrativo della sezione della Democrazia Cristiana di Camporeale.-

Del resto il linguaggio di questo é stato obiettivamente accertato é assai significativo ed eloquente: si é visto infatti che il Sacco tassato per il biennio 1948-49 per un'imposta di famiglia ammontante a £.404.425 venne per l'anno 1950 tassato per un'imposta di famiglia e bestiame per £.102.000 e per l'anno 1951 pure per la imposta di famiglia e bestiame per £.65.000.--

Si é visto ancora che interrogato il Sig.Pipitone Giacinto(f.63), impiegato addetto all'Ufficio Tasse del Comune di Camporeale, circa i motivi e sul modo in cui si era nei riguardi della ditta Sacco Giovanni verificato un così incredibile decrescendo nella tassazione della imposta di famiglia, caso invero assai raro se non unico, non ha saputo dare alcuna idonea giustificazione, ammettendo però che nessuna istanza o palese iniziativa si era avuta da parte del Sacco per una revisione dell'imponibile e che il progressivo diminuire della tassazione si era verificato ex ufficio, forse dietro iniziativa - non meglio precisata ed individuata - degli stessi amministratori del Comune.-

Ogni commento é superfluo !

Non v'é infatti chi non veda quale la forza occulta che dovette indurre gli amministratori del tempo ad apportare nei ruoli d'imposta le sopra deplorate notevoli diminuzioni che non avevano riscontro alcuno in una effettiva provata diminuzione della attività economica della ditta Sacco Giovanni.-

Puntualizzata la situazione ambientale di Camporeale e passando alla disamina dei vari reati di cui in rubrica, non può destare meraviglia il fatto che, malgrado le accurate e minuziose indagini svolte, ben poco o nulla si sia potuto apprendere non solo circa gli auto-

./.

ri dei reati medesimi ma financo sulle eventuali causali che li determinarono.-

I verbalizzanti infatti nello affannoso sforzo di individuarne gli autori hanno navigato nell'infido mare delle congetture e sono stati costretti,in mancanza di altro,a far tesoro di quelle confidenze che Almerico Pasquale,qualche giorno prima di venire ucciso,turbato per l'aggressione di cui era stato vittima suo zio Almerico Pasquale fu Pasquale e della quale attribuiva la piena responsabilità al Sacco,ebbe a fare al suo intimo amico Dr.Pipitone Commissario di P.S.,confidenze alle quali,pur non potendosi negare un contenuto di serietà,non sono tali da potere da sole costituire idoneo materiale probatorio poiché fondate su mere affermazioni dell'Almerico,che per essere sfornite di qualsiasi riferimento,sfuggono ad ogni possibilità di controllo.--

E fu proprio in base alle dette confidenze che vennero riprese le indagini per lo accertamento di nuove responsabilità in ordine a diversi omicidi i cui procedimenti erano stati già dall'Autorità Giudiziaria definiti senza la identificazione dei colpevoli.--

Infatti l'Almerico tra l'altro ebbe a fare al Pipitone delle propalazioni in ordine all'omicidio di Parco Luigi avvenuto in S.Giuseppe Jato il 2/2/1955 ed allo omicidio di D'Alessandro Natale avvenuto in Camporeale il 14/12/1955.-

Per il primo delitto,per cui erano stati già denunciati Daidone Gaspare e Misuraca Calogero,che vennero poi in sede istruttoria prosciolti con ampia formula dal Giudice Istruttore di Palermo con sentenza del 28/II/1955,confidava che Misuraca Benedetto,campiere dell'ex feudo "Pernice" di proprietà del Principe di Camporeale s'era messo in urto con Parco Luigi,persona di fiducia del Principe.-

Il Parco,che aveva subito un furto di vacche ed un danneggiamento di alcuni vigneti a sospetta opera del Misuraca Calogero,per immediata rappresaglia aveva dato incarico al bandito Passatempo,che si trovava in quella zona,di sopprimere il Misuraca.- Questi,venuto a conoscenza del piano ai suoi ordito dal Parco,ne aveva deciso l'uccisione,affidandone l'incarico a Misuraca Giovanni e a Scardina Emanue

./.

19

521

le, oggi defunto, che eseguirono il mandato nelle note circostanze.—

Confidava ancora l'Almerico al Pipitone che d'Alessandro Natale era stato soppresso da Misuraca Calogero e dal detto Scardina, perché il D'Alessandro aveva manifestato il desiderio di essere assunto quale campiere nell'ex feudo "Pornice" dove il Misuraca Benedetto, padre del Calogero, pur avendo da qualche mese di sua iniziativa lasciato il servizio di campiere, aveva intenzione di ritornare.—

La eliminazione del d'Alessandro era quindi necessaria onde evitare che con le sue pretese potesse costituire ostacolo ai suoi propositi.-

In base a tali nuovi elementi i verbalizzanti ritennero di avere finalmente individuato i veri responsabili dei reati in esame estendendone la correità anche a Sacco Giovanni fu Gaspare da essi dipinto come l'ultima autorità consenziente di ogni crimine perpetrato in quel territorio nonché a suo figlio Giovanni, Misuraca Benedetto e Fontana Giovanni, tutti ritenuti gregari del Sacco e videro in ordine alla prova dell'omicidio del D'Alessandro commesso in San Giuseppe Jato, un riscontro idoneo alle dette propalazioni nella circostanza a loro riferita dal teste D'Angelo Ottavio il quale, interrogato dai Carabinieri di Camporeale il I/4/1957 f.162) ebbe a dichiarare che, rientrando da Palermo in Camporeale, la sera precedente a quando si apprese l'omicidio del Parco, a bordo della sua autovettura da lui pilotata, aveva dato passaggio a Misuraca Giovanni e Scardina Emanuele, per caso da lui incontrati attraversando l'abitato di S.Giuseppe Jato.—

Però si osserva dalla Corte che le dette propalazioni dell'Almerico che, per quanto concerne gli omicidi Parco Luigi e D'Alessandro Natale, assai vaghe e generiche, poiché non precisando la fonte alle quali egli avrebbe attinto così gravi notizie rendono impossibile ogni controllo sulla loro veridicità, tale non potendosi ritenere la equivoca circostanza prospettata dal D'Angelo, per altro da lui stesso ritrattata giudizialmente (f.), non possono costituire neppure un principio di prova a carico di Sacco Giovanni fu Gaspare, Sacco Giovanni di Giovanni, Misuraca Benedetto e Fon-

./.

ma Giovanni, chiamati in correità dai verbalizzanti su delle non apprezzabili congetture e neppure possono essere prese in seria considerazione sempre per i motivi sudetti anche per quel che concerne le persone specificatamente accusate.-

Si osserva ancora che quanto si é sopra considerato in ordine all'omicidio di Parco Luigi giova anche per il tentato omidicio in persona di Rizzo Antonino che devesi - come si é posto in rilievo nella esposizione in fatto - considerare vittima occasionale per essersi trovato per caso a percorrere la stessa strada che attraversava il Parco nel momento in cui fu ucciso.-

Pertanto é d'uopo anzitutto dichiarare di non doversi procedere contro Lisuraca Calogero per quanto riguarda l'omicidio di Parco Luigi e tentato omicidio Rizzo per essere stato già giudicato per i medesimi reati e devesi inoltre disporre il proscioglimento per non avere commesso il fatto del medesimo Lisuraca Calogero per quanto riguarda l'imputazione di omicidio di D'Alessandro Natale, nonché il proscioglimento di Sacco Giovanni fu Gaspare, Sacco Giovanni di Giovanni, Lisuraca Benedetto, Fontana Giovanni e Lisuraca Giovanni pure dai detti omicidi e tentati omicidi per non aver commesso il fatto.-

Venendo all'esame dell'omicidio in persona di Scardina Emanuele i verbalizzanti hanno ritenuto che gli autori di tale crimine dovrebbero identificarsi nelle persone di Almerico Pasquale fu Pasquale e Marino Andrea, fidanzato della figlia del detto Almerico.-

I verbalizzanti infatti hanno ritenuto che lo Almerico, anche egli mafioso e che intendeva contrastare al Sacco la supremazia in Camporeale, si giovava della sua qualità di campiere dell'ex feudo "Montagnola" di proprietà dell'Avv. Sciarrino per spadroneggiare in quella zona.-

Hanno inoltre accertato ancora che grave attrito era sorto tra il Sacco e lo Almerico anche perché questi parteggiava per il nipote Almerico Pasquale di Liborio, Sindaco di Camporeale e mal sopportava la progressiva ascesa nella estimazione ambientale di Scardina Emanuele di cui era stata dal Sacco apprezzata la capacità e la devozione ed era ritenuto il solo che, ove venisse a mancare il Sacco ultra ottantenne,

21

512

potesse succedergli nella ambita qualità di capo mafia di Camporeale.-

Si ritenne allora dai verbalizzanti che l'Almerico con la correità di suo genero Marino Andrea avesse ucciso lo Scardina di notte tempo in contrada [illegible] di Camporeale trasportandone il cadavere in contrada "Perciata" di Monreale, dove il giorno successivo venne rinvenuto e ciò allo scopo di sperdere qualsiasi compromettente indizio a loro carico.- Ed i verbalizzanti credettero di veder la prova di tale loro congettura nel fatto che il Marino, quando si apprese l'uccisione dello Scardina, ebbe a manifestare pubblicamente il suo compiacimento per quanto era avvenuto.-

Però, subito interrogato, l'Almerico ed il Marino hanno respinto l'accusa reiterando davanti al giudice le loro proteste d'innocenza dichiarando il primo che non solo egli non nutriva alcun odio contro lo Scardina suo parente ma che anzi, lo aveva agevolato dietro preghiera di Sacco Giovanni fu Gaspare, facendogli ottenere dall'Avv. Sciarrino che, contrariamente a quanto dallo Sciarrino medesimo stabilito circa la vendita di alcuni spezzoni di terreno in contrada "Montagnola", versasse quale caparra una minor somma di quella corrisposta da altri compratori per analoga estensione di terreno.-

Tale circostanza é stata pienamente confermata dallo stesso Sacco e dall'Avv. Sciarrino.-

Osserva la Corte che non v'é dubbio che anche lo Almerico godesse in Camporeale la fama di "persona di rispetto".-

Del resto é stato lo stesso Sacco Giovanni fu Gaspare a definirlo mafioso nei suoi interrogatori (f. 61 vo le interrogatori) nei quali anzi lo accusa di essere pervenuto in modo non chiaro ad una improvvisa agiatezza.-

Però ciò non comporta la prova della sua responsabilità nello omicidio dello Scardina Emanuele in quanto non solo nulla é emerso a suo carico, ma anzi gli elementi giudiziali raccolti e sopra indicati, in apparenza depongono sull'interessamento effettivamente spiegato dallo Almerico per fare cosa grata allo Scardina.-

Le congetture dei verbalizzanti che collegano l'omicidio dello

./.

Scardino all'attentato subito dall'Almerico Pasquale fu Pasquale (di cui si farà tra poco più ampio discorso e del quale attribuiscono la responsabilità a Scardino Gaspare e Vincenzo fratelli dell'Emanuele) difettando di qualsiasi elemento concreto di prova vanno disattese sia nei riguardi di Almerico Pasquale fu Pasquale, che di Marino Andrea poiché nessuna rilevanza potrebbe avere - anche se vero - il fatto che egli si sarebbe compiaciuto pubblicamente della fine di Scardino Emanuele.- Pertanto mancando del tutto la prova dei reati ascritti all'Almerico e al Marino, devesi disporre il loro proscioglimento per non avere commesso il fatto.-

E passando alla disamina dello attentato subito dall'Almerico Pasquale fu Pasquale il 2 marzo 1957, le risultanze emerse ~~dalle indagini esperite~~ nel corso della compiuta istruzione si sono in verità appalesate assai vaghe e generiche.

Infatti i verbalizzanti hanno ritenuto di poter far risalire a Sacco Giovanni fu Gaspare ed ai fratelli Scardino Vincenzo e Gaspare la responsabilità del detto attentato ponendo in rilievo nei riguardi del primo l'antagonismo che si era creato tra lui e l'Almerico per la supremazia maffiosa in Camporeale e nei riguardi del secondo e terzo la vendetta della morte del fratello che essi avrebbero esercitato contro colui che riteneva il maggiore responsabile.- Ed hanno fatto tesoro delle propalazioni stragiudiziali di D'Angelo Ottavio il quale, per quanto riguarda il tentato omicidio dell'Almerico, come si è visto nella esposizione in fatto, avrebbe dichiarato che i due fratelli Scardino, qualche tempo prima del delitto in esame, lo avevano pregato di tener pronta la sua macchina in una delle prossime sere nei pressi della piazza di Camporeale e di non allarmarsi se avesse udito degli spari.-

Però nella sua deposizione giudiziale il D'Angelo ha ritrattato le pretese sue propalazioni ai Carabinieri, chiarendo che questi avevano frainteso o non compreso quanto da lui dichiarato, poiché egli aveva riferito non già fatti o circostanze che erano a sua specifica conoscenza, ma delle sue mere intuizioni in base alle dicerie che correvano in paese.- In merito al ~~suddetto~~ episodio riflettente

./...

93

513

i fratelli Scardino ha negato recisamente di averlo detto definendolo pura invenzione dei Carabinieri.-

Or si rileva anzitutto che, come si é visto sopra, nessun concreto indizio autorizza il sospetto ~~che~~ dell'Almerico quale autore dell'omicidio di Scardino Emanuele e quindi in conseguenza viene meno la prova della pretesa causale che avrebbe, secondo i verbalizzanti determinato i suoi fratelli ad esercitare la vendetta contro l'Almerico medesimo.- Inoltre nessuna seria consistenza potrebbe assegnarsi alle pretese propalazioni del D'Angelo, anche se da lui non ritrattate giudizialmente, poiché non v'é chi non veda quanto esse siano nel loro stesso contenuto inverosimili, assai strano apparendo il fatto che gli esecutori di un gravissimo reato abbiano messo la prova della loro colpevolezza e senza alcuna necessità nelle mani di un D'Angelo, notoriamente (f.164) ritenuto amico e confidente dei Carabinieri.-

Pertanto gli imputati Sacco Giovanni, Scardino Gaspare e Vincenzo vanno prosciolti da tale addebito con ampia formula.-

E venendo alla disamina della strage del 25 febbraio 1947 in cui culminò la serie dei delitti commessi in un non lungo periodo di anni nella zona di Camporeale é ovvio rilevare che le modalità tutte del fatto presentano le peculiari caratteristiche del tipico delitto di mafia commesso con estrema audacia da sicari estranei all'ambiente e procurati al mandante in zone assai lontane da quella dell'esecuzione del misfatto e ciò per rendere, se non impossibile, certamente estremamente difficile la identificazione dei colpevoli.-

Nel caso in esame i malfattori si giovarono anche di fortuite circostanze che consentirono il loro dileguarsi senza lasciare alcuna traccia: la interruzione della luce proprio nel momento in cui si verificò la sparatoria (circostanza questa sulla quale si é lungamente indagato, ma con esito negativo, onde acclarare se fosse stato preordinato con la correità dei responsabili del servizio della pubblica illuminazione) ; la insipienza o inesperienza del carabiniere che, piantonando il pastrano ed il caricatore di mitra abbandonati sulla pubblica via da un malfattore, non ritenne opportuno procedere a perquisizione della casa del Brusca, persona di fiducia del Sacco, donde

./..

proveniva il pianto di un bimbo e che lo aveva messo in sospetto.-
Tutto concorse perché
Come detto gli esecutori sebbene inseguiti non lasciassero alcuna traccia: scomparvero nell'oscurità quasi che fossero stati inghiottiti dalla notte.-

Nulla però é stato tralasciato per la loro identificazione: furono escussi tutti i testi presenti al fatto e tutti concordemente hanno dichiarato che i malviventi erano certamente persone mai prima di allora viste in Camporeale; furono eseguite, ma invano, le più diligenti indagini a seguito delle circolari diramate ai Comandi dei Carabinieri dell'Isola allo scopo di individuare una persona che in quel tomo di tempo aveva riportato delle lesioni per colpi di arma da fuoco agli arti inferiori, ciò mettendo in relazione con i fori riscontrati nelle falde del paatrano, abbandonato nella fuga da un malfattore.-

Ciò malgrado non é stato possibile venire alla identificazione degli esecutori.-

Venendo quindi alla disamina delle risultanze in ordine ai moventi della strage il fatto che il Pollari, la Mangiaracina, il Saputo, il D'Angelo Rosario sono stati in modo non dubbio vittime occasionali consente che la valutazione della eventuale causale si limiti a quella che poté determinare l'eliminazione dell'insegnante Almerico.-

E qui devonsi porre in rilievo le seguenti circostanze che sono emerse a carico di Sacco Giovanni fu Gaspare: I) Lo attrito tra il Sacco e l'insegnante Almerico, che eletto sindaco, rifiutò la protezione del Sacco medesimo, dando la prova che egli non intendeva che quest'ultimo continuasse a spadroneggiare negli atti dell'amministrazione comunale e nella politica locale.-

Di ciò si ha la prova anzitutto dal livore dallo stesso Sacco dimostrato contro la famiglia Almerico sia quando definisce Almerico Pasquale fu Gaspare maffioso e troppo rapidamente e ingiustificatamente pervenuto ad una notevole agiatezza e sopratutto contro lo insegnante Almerico di quale attribuiva di meriti: che ubbriacato per la posizione economica e politica raggiunta, atteggiamento e (f.14 retro interrogatori) dicendo ancora che l'insegnante Almerico si sentiva il padrone del mondo e che per il suo carattere superbo non aveva un amico

./.

25

524

tra gli impiegati del comune (f.40 interrogatori).-

Inoltre quale fosse la lotta senza quartiere e senza esclusione di colpi che il Sacco faceva all'Almerico si desume dalle deposizioni di Almerico Liborio, Scardina Antonina ed Almerico Giuseppa rispettivamente padre, madre e sorella dell'insegnante Almerico (f.140-111 e 138) i quali ci dicono degli sfoghi in famiglia fatti dal loro congiunto per la lotta che gli faceva il Sacco, il quale non tralasciava occasione per denigrarlo nei confronti della cittadinanza e lo minacciava col fargli sapere che egli sarebbe rimasto sindaco finché esso Sacco lo avrebbe voluto.-

2) La circostanza che il Sacco, allora appartenente al Partito Liberale a mezzo dell'ostruzionismo dei consiglieri comunali appartetenti al Partito Liberale rese impossibile all'insegnante Almerico lo svolgimento delle sue mansioni di Sindaco, per cui fu costretto a dimettersi da tale carica.-

3) Che al passaggio del Sacco dal Partito Liberale a quello Democratico Cristiano coincide lo inizio delle amarezze che l'Almerico ebbe per l'atteggiamento della Segreteria Provinciale del partito nei suoi riguardi e culminarono nello scioglimento della sezione medesima diretto allo scopo di rimuovere l'Almerico da tale carica.-

4) Che ciò non pertanto l'Almerico non si rassegnò alla obbedienza ad un provvedimento che riteneva ingiusto ed anzi insorse manifestando la sua volontà di considerarlo inefficace, inviando degli esposti all'On/le Fanfani ed al collegio del probiviri di Palermo a firma sua di tutti i componenti la sezione e di numerosi iscritti al partito che stigmatizzava il provvedimento perché ingiusto.-

Quanto sopra esposto è provato dalle deposizioni dei testi Marino Nicolò (f.122), Maggio Gaspare (f.124), Saladino Maria (f.125), Badalamenti Lidia (f.126), Accardi Antonino (f.127), Accurso Nicolò (f.129), Campo Giovanni (f.130), Ferro Calogero (f.131), Pisciotta Antonino (f.132), Liotta Salvatore (f.134), Accurso Santo (f.135), Perna Giuseppe (f.136) Misuraca Salvatore (f.137).-

5) Che i motivi per cui l'Almerico si era messo in urto con i dirigenti provinciali della Democrazia Cristiana consistevano nella sua opposizione a che nel Partito Democristiano passassero elementi non deside-

./.

mbili, provenienti da altri partiti di destra (cioé il Sacco e i suoi accoliti) furono ritenuti apprezzabili dal Dr.Barone, che nominato Commissario Straordinario della Democrazia Cristiana di Camporeale, a seguito del noto provvedimento di scioglimento, non ritenne opportuno prendere le consegne dallo Almerico.- Il Barone testualmente dice: "io non ho mai preso le consegne appunto per non esacerbare la situazione poiché é ovvio rilevare che lo Almerico sarebbe rimasto in carica fino al giorno in cui io avrei preso le consegne(f.167 e segg.). e conchiude: ""mi sono reso conto che le ragioni da lui(Almerico) addotte per opporsi alla iscrizione dei dette nuovi elementi nel partito erano fondate tanto é vero che qualche giorno prima che si verificasse l'eccidio, nel quale egli rimase vittima, ho fatto procedere da Giuseppe Armato, giovane attivista del partito da Roccamena, al tesseramento in Camporeale ed ho fatto escludere espressamente qualsiasi nuovo elemento"".-

6) Che il teste Dr.Mancuso(f.19-20) Commissario Prefettizio del Comune di Camporeale dopo le dimissioni dell'Almerico ha dichiarato di avere appreso(f.20 retro) ""che uno dei famigliari del Sacco aspirava alla segreteria della sezione Democristiana di Camporeale.--

7) Il fermo convincimento manifestato dal padre, dalla madre e dalla sorella dello Almerico che il mandante dell'eccidio del fratello fosse il Sacco, ~~Vincenzo~~ e del ~~Vi~~ riscontro nei timori dallo stesso insegnante Almerico manifestati al Dr.Pipitone, al Tenente Petralito, al Brigadiere Berlingueri, dopo l'attentato a suo zio Almerico Pasquale fu Gaspare, quando ebbe a dire che egli riteneva che anche la sua vita fosse in pericolo e che nell'eventualità che egli fosse ucciso dovevano ricercare gli autori in Sacco Giovanni fu Gaspare e dei suoi accoliti(~~Grisafi~~ Provenzano e Sapia educati nell'ambiente mafioso).- ~~Grisafi~~ dalla Corte che: la prova della lotta che egli faceva all'Almerico in campo politico, riuscendo ad estrometterlo sia dall'amministrazione comunale che dalla segreteria della sezione della Democrazia Cristiana di Camporeale, la prova che, ciò non pertanto, lo Almerico riusciva ad ostacolare i piani del Sacco convincendo il Barone ad escludere dal tesseramento di elementi provenienti dal Partito Liberale, la prova che in Camporeale circolava la diceria che uno dei familiari del Sacco intendesse sostituirsi nella carica di segretario della sezione predetta; la coincidenza che - secon-

./.

27 515

do l'asserto del teste Barone - la strage seguì solo di alcuni giorni le operazioni di tesseramento degli iscritti alla sezione della Democrazia Cristiana di Camporeale, dal quale vennero esclusi i nuovi aspiranti, sono tutti elementi di un indubbio valore e che depongono circa l'interesse che il Sacco poteva avere a che venisse eliminato il superbo, altezzoso, irriverente Almerico, che non si era voluto piegare ai suoi voleri, continuando, malgrado tutto, a frapporre efficaci ostacoli alle sue mire.-

Però a questo punto occorre porre in rilievo che un'altra grave circostanza é emersa dalla compiuta istruzione secondo la quale potrebbe farsi risalire ad altri malfattori, non identificati, la responsabilità dell'eccidio.-

Era infatti notorio in Camporeale che l'Almerico fosse intimo amico del Brigadiere Berlingueri e che frequentasse spesso altri ufficiali e sottufficiali dell'arma.- Erano ancora noti i suoi fraterni rapporti di amicizia col Commissario di P.S.Dr. Pipitone col quale, com'é noto, ebbe due colloqui dopo i fatti del 2 febbraio.-

Non é da escludere quindi che egli fosse nell'ambiente ritenuto spia della polizia giudiziaria e che la sua fine poté essere voluta e decisa da altri non identificati delinquenti che videro nella sua morte la giusta punizione di chi violava le ferree leggi della omertà.-

Inoltre non va trascurato il fatto che l'omicidio dell'Almerico segue di solo circa 20 giorni l'attentato di cui fu vittima suo zio, nei confronti del quale va escluso il movente politico, tant"é che i verbalizzanti hanno cercato la causale nei supposti livori esistenti tra la vittima ed i fratelli Scardino.-

Or dato il breve elasso di tempo tra i due reati e gli intimi rapporti di parentela ed amicizia esistenti tra le due vittime l'uccisione dell'Almerico nipote poté essere voluta e decisa da chi tentò di sopprimere anche lo zio.-

In tal caso le ipotesi da farsi sarebbero molteplici.-

Pertanto malgrado gli indizi emersi a carico del Sacco (tutti però sorretti da mere, seppure logiche, supposizioni poiché non controllate da concreti elementi di accusa) nel dubbio che la strage in esame sia stata determinata da moventi diversi da quelli che gravano sulle odierno imputato, giustizia impone disporne il proscioglimento per insufficienza di prove.-

Per quel che concerne l'addebito di associazione per delinquere

./.

i cui si dà pure carico a Sacco Giovanni di Giovanni, Misuraca Benedetto, Misuraca Calogero, Fontana Giovanni, Scardino Gaspare, Scardino Vincenzo, Misuraca Giovanni e Sacco Giovanni fu Gaspare, si osserva che per quanto riguarda i primi sette nessun elemento é emerso per affermarsi che essi abbiano partecipato ad un sodalizio criminoso diretto alla commissione di più delitti.- In conseguenza vanno tutti prosciolti con ampia formula da tale imputazione.-

Per quanto riguarda Sacco Giovanni fu Gaspare si rileva che non é dubbio che egli é in Camporeale ritenuto un capo mafia.-

Si osserva però che l'associazione per delinquere é delitto collettivo ed é necessario quindi accertare l'effettiva partecipazione di tre o più persone con l'intesa di commettere più delitti e con risoluzione seriamente formatasi.-(Così Manzini Tratt.Vol.6°-).-

La mafia é certamente un'associazione criminosa ma poiché la legge penale non punisce le collettività criminose bensì i singoli individui che la compongono, il semplice fatto di essere ritenuto mafioso non é penalmente rilevante se non si ha la prova che egli si sia effettivamente associato ad altri per commettere delitti.-

Si osserva ancora che nel gergo comune la qualità di mafioso viene nei piccoli centri attribuito a quelle persone che incutono rispetto per un'aureola di un non chiaro prestigio di cui sono circondati e che é determinato da diversi fattori, molti dei quali imponderabili e per cui essi esercitano un grande ascendente sulla popolazione.

Tutto ciò però non comporta la prova che colui che é ritenuto mafioso sia in effetti associato ad altri per commettere più delitti.-

Nella fattispecie in esame la fama di capo mafia attribuita al Sacco, anche se messa in relazione ai vari episodi criminosi a lui addebitati, non é sufficiente per dirsi che egli abbia fatto parte di un reale ed efficiente sodalizio criminoso.- Devesi pertanto disporre il suo proscioglimento anche da tale imputazione per insufficienza di prova.-

Viceversa non essendo dubbio, per gli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria che egli ed il Pollari Pasquale vennero nelle loro abitazioni trovati in possesso di armi e munizioni e che il Fontana Giovanni, Daidone Gaspare, Almerico Liborio di Liborio e Marino Nicolò - come essi stessi hanno ammesso - detenevano e portavano abusivamente delle armi, é d'uopo disporre il loro rinvio a giudizio del Pretore di Alcamo competente per territorio e materia, per rispondere delle dette contravvenzioni loro rispettivamente ascritte in epigrafe.-

Che su conforme richiesta del P.M. devesi disporre lo stralcio degli

./.

291 526

atti inerenti alle irregolarità riscontrate nell'Ufficio Imposte e Tasse del Comune di Camporeale relativamente alla tassazione per imposta di famiglia della ditta Sacco Giovanni ed altre.-

Che a seguito del proscioglimento devesi disporre la scarcerazione degli imputati detenuti.-

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria -

In parziale difformità dalle richieste del P.M.;

Dichiara di non doversi procedere contro MISURACA Calogero per il delitto di omicidio in persona di Parco Luigi (e tentato omic. a Rizzo Antonino) per essere stato già giudicato per il medesimo fatto con sentenza del 28-11-55 del Giudice Istruttore di Palermo e contro il medesimo MISURACA Calogero per tutti gli altri reati a lui ascritti in epigrafe e contro SACCO Giovanni di Giovanni, MISURACA Benedetto fu Calogero, ALMERICO Pasquale fu Pasquale, SCARDINO Gaspare fu Antonino, SCARDINO Vincenzo fu Antonino, MISURACA Giovanni di Vito per tutti i reati loro ascritti in epigrafe e contro FONTANA Giovanni fu Giovanni, limitatamente ai delitti di associazione per delinquere, omicidio di D'Alessandro Natale, omicidio Parco Luigi tentato omicidio Rizzo Antonino e correità in strage, per non avere commesso il fatto.-

Dichiara di non doversi procedere contro SACCO Giovanni fu Gaspare per i delitti di tentato omicidio di Almerico Pasquale (fu Pasquale), omicidio di Parco Luigi, tentato omicidio di Rizzo Antonino, omicidio di D'Alessandro Natale per non aver commesso il fatto e per i delitti di associazione per delinquere e per correità in strage per insufficienza di prove.- Dichiara di non doversi procedere a carico di suddetti imputati di strage, per mancata identificazione dei medesimi

Ordina la scarcerazione di: SACCO Giovanni fu Gaspare, MISURACA Calogero, MISURACA Benedetto, MISURACA Giovanni, e FONTANA Giovanni se non detenuti per altra causa. Ordina altresì a Sacco Giovanni e Scardino Vincenzo

Ordina il rinvio ~~giudizio~~ di Sacco Giovanni fu Gaspare, Fontana Giovanni fu Giovanni, Pollari Pasquale, Almerico Liborio, Marino Nicolò e Daidone Gaspare a giudizio del Pretore di Alcamo per rispondere delle contravvenzioni relative alle armi loro rispettivamente ascritte in rubrica.- (V. N. 1160)

Ordina che dal presente procedimento vengano stralciati, per formar ne fascicolo a parte, gli atti di cui ai fogli: da 286 a 311 del Vol. principale e copia degli atti di cui ai f. 63, 64, 159 e 160 Vol. esame testimoni

Così decisa il 29-7 1958.- (R. N. 86/58)

G. Lentini — Cirrincione — Antonina Maria

Depositata in cancelleria oggi undici ago
sto 1958.
Il Cancelliere Capo
Sentenza

Si rilascia gli atti al P. G.
al Comm. Istrut. [illegible]
della Corte di Appello
Palermo 11 agosto 1958
Il Cancelliere
Sentenza

Su conforme richiesta del Procuratore Generale é stata il 20 Novembre 1958 da questa Corte emessa la seguente ordinanza.-

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria

O M I S S I S , (16)

O R D I N A

la correzione della detta sentenza e che nel dispositivo dopo le parole "per non aver commesso i fatti" di cui al rigo 20° dell'originale della sentenza medesima vengano aggiunte le seguenti parole:"""Dichiara altresi di non doversi procedere contro MARINO Andrea di Nicolò per il delitto di omicidio in persona di Scardino Emanuele per non aver commesso il fatto""".=

F/to Criscuoli-Antonino Mauro-Scuderi - Depositata oggi 20 Novembre 1958 in Cancelleria-Il Cancelliere F/to Ferraro.-

La Corte di Cassazione con ordinanza in data 30.10.1959, su ricorso firmato da Sacco Giovanni, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, restituendo alla formula piena di assoluzione, quella di non aver commesso i fatti.
Palermo, 25.11.1959
Il Cancelliere
Ferraro

(16) Così nell'originale. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 322

ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI MICHELE ZOTTA E GIOVANNI SACHELI, IMPUTATI DI OMICIDIO IN PERSONA DI VINCENZO GIUDICELLO, AVVENUTO A CANICATTI IL 14 FEBBRAIO 1953 (1).

(1) Il documento 322 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione adottata nella seduta del 19 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblica esclusivamente la sentenza emessa il 29 marzo 1954 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Agrigento contro Michele Zotta e Giovanni Sacheli, avendo solo tale atto, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazione conclusiva.

La sentenza è pubblicata nel testo pervenuto alla Commissione che, a sua volta, risulta esser copia fotostatica del documento originale: la incompletezza e la scarsa leggibilità di talune pagine è da addebitarsi, pertanto, all'imperfetta riproduzione all'origine del documento medesimo. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

On Assunto col Ellan
A. Pietrosanti

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

Roma, 14 luglio 1965

RACCOMANDATA

Prot. D/870

Al Presidente del
Tribunale di

AGRIGENTO

OGGETTO: Richiesta di fascicoli processuale.

In relazione all'esame, presso codesto Tribunale, di fascicoli processuali già definiti da parte di delegati di questa Commissione il giorno 5 corr., prego la S.V. trasmettere a questa sede, con cortese sollecitudine e unendo le copie delle relative sentenze, anche eventualmente di secondo grado, i sottonotati procedimenti, che saranno restituiti ad adempimenti espletati:

1) - n.320/54 P.M. • n.226/54 - Procedimento a carico di FANARA Vincenzo (sentenza 14.6.55. G.I.)

2) n.1014/63 P.M. n.94/63 G.I. - Procedimento a carico di FERRARO Antonino + 2 (sent. 13.1.64 G.I.)

3) n.275/53 P.M. • n.155/53 G.I. - Procedimento a carico di ZOTTA Michele + 2 (sent. 29.3.54 G.I.) (2)

4) n.2263/58 P.M. • n.141/59 G.I. - Procedimento a carico di MANCUSO Carlo (sent. 1.12.59 G.I.)

5) n.1328/60 P.M. • n.738/60 G.I. - Procedimento a carico di ¢ACONI Massimo Francesco (sent.31.3.61 G.I.)

6) n.2622/49 P.M. • n.1501/49 G.I. - Procedimento a carico di CASSI SAlvatore + 2 (sent.17.1.51 Sez.Istr.Palermo)

./.

(2) Degli atti del procedimento penale a carico di Michele Zotta e Giovanni Sacheli viene pubblicata soltanto la sentenza emessa il 29 marzo 1954 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Agrigento (vedi nota (1) a pag. 359). (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

7) n.2002/56 P.M. . n.257/57 G.I. - Procedimento a carico di MATTINA Rosario (sentenza 13.5.57 G.I.)

8) n.1922/49 P.M. . n.1108/49 G.I. - Procedimento a carico di FALLEO Rosario + 2 (sent.18.6.51 Sent.Istr. Palermo)

9) n.693/46 P.M. . n.120/49 G.I. - Procedimento a carico di GAZZIANI Francesco + 4 (sent.18.2.50 Sez.Istr.Palermo)

10) n.1210/49 P.M. . n.718/49 G.I. - Procedimento a carico di MELILLI Benedetto + 1 (sent.18.2.50 Sez.Istr.Palermo)

11) n.1279/47 P.M. .n.754/47 G.I. - Procedimento a carico di CUFARI Antonino + 1 (sent.27.7.49 Sez.Istr.Palermo)

12) n.492/45 P.M. . n.356/45 G.I. - Procedimento a carico di SALEMI Salvatore + 2 (sent.19.7.47 Sez.Istr.Palermo)

13) n.163/47 P.M. . n.129/47 G.I. - Procedimento a carico di LUNICO Gaetano (sent.24.3.49 Sez.Istr. Palermo)

14) n.579/59 P.M. n.275/59 G.I. - Procedimento a carico di BORSELLINO Salvatore (sent. 1.6.64 Tribunale Palermo)

15). n.46/57 C.Assise Agrigento - Procedimento a carico di BARONE Giuseppe + 3 (sent.17.6.60 C.Assise Appello Palermo)

16). n.82/60 C.Assise Agrigento - Procedimento a carico di CONNOVER Natale + 13 (sent. 22.12.59 C.Assise Agrigento in Sciacca)

17). n.368/51 P.M. n.255/51 G.I. - Procedimento a carico di BONFANTE Stefano + 2 (sent.15.4.53 Corte Assise Agrigento in Sciacca)

18) n.1949/60 P.M. . n.179/61 G.I. - Procedimento a carico di MIGLIARA Salvatore (sent.19.1.1963 C.Assise Agrigento)

19). n.21/88/54 C.Assise Agrigento - Procedimento a carico di GAGLIANO Salvatore + 1 (sent.4.3.955 C.Assise Agrigent

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

20). n.38/86/53 C.Assise Agrigento - Procedimento a carico di ABBRUZZO Francesco (sent.5.12.53 C.Assise Agrigento in Sciacca)

21) n.620/59 P.M. n.485/59 G.I. - Procedimento a carico di NOCILLA Pellegrino + 1 (sent.20.2.62 C.Assise Agrigento)

Ringrazio e resto in attesa di ricevere i chiesti fascicoli.

IL PRESIDENTE
(Sen. Donato Pafundi)

(Doc. dal 321 al 337)

Archiviata

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIO ISTRUZIONE

N. 981 prot.

Data di arrivo 31 LUG. 1965

Prot. D Tit.

N. 876

Elenco dei procedimenti penali che si trasmettono alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul Feno= meno della Mafia in Sicilia:

Doc. 321 1°) n.226/54 G.I.-Procedimento a carico di Fanara Vincenzo.

Doc. 322 2°) n.155/53 G.I.-Procedimento a carico di Zotta Michele+2 (3)
Restituito (vedi n. 1126/D - n 334 del 29.11.1974)

" 323 3°) n.141/59 G.I.-Procedimento a carico di Mancuso Carlo (4)

" 324 4°) n.738/60 G.I.-Procedimento penale a carico di Iacono Manno Francesco.

" 325 5°) n.1501/59 G.I.Procedimento a carico di Casà Salvatore+2

" 326 6°) n.257/57 G.I.Procedimento a carico di Mattina Rosario

" 327 7°) n.1108/49 G.I.Procedimento a carico di Fallea Rosario +2

" 328 8°) n.120/49 G.I.Procedimento a carico di Gaziano Francesco+4

" 329 9°) n.718/49 G.I.Procedimento a carico di Melilli Benedetto +1

" 330 10) n.754/47 G.I.Procedimento a carico di Cufaro Antonino+1

" 331 11) n.356/45 G.I.Procedimento a carico di Salemi Salvatore+2

" 332 12) n.129/47 G.I.Procedimento a carico di Lumia Gaetano.

Il procedimento a carico di Ferraro Antonio +2 (n.1014/63 P e n.94/63 G.I.-sentenza 13.1.1964 G.I.) in data 10.7.1965 é stato richiesto dal P.M.in sede per supplemento di indagini.

Agrigento 27.7.1965

Il Giudice Istruttore

S. T.

RESTITUITI

(3) Degli atti del procedimento penale a carico di Michele Zotta e Giovanni Sacheli viene pubblicata soltanto la sentenza emessa il 29 marzo 1954 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Agrigento (vedi nota (1) a pag. 359. (N.d.r.)

(4) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 368. (N.d.r.)

Annunciata N. 992 Prot.

CORTE DI ASSISE DI AGRIGENTO

ELENCO Dei processi della Corte di Assise di Agri= gento che si trasmettono alla Commissione Parla= mentare di Inchiesta sul Fenomeno della Mafia in Sicilia.

Dec. 333 X I) N. 49/86 BONFANTE STEFANO +2

" 334 X 2) N. 4657 BARONE GIUSEPPE

Agrigento, 29 Luglio 1965

o/c

IL CANCELLIERE

Marchese

Annesso N. 992 bis

ELENCO DEI PROCESSI DELLA CORTE DI ASSISE DI

AGRIGENTO

che si trasmettono alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Mafia in Sicilia.

Doc. 335 X 1) N. 34/58 R.G. Cannova Natale + 13

Agrigento, 29 luglio 1965

IL CANCELLIERE

Raccomandata N. 992 Prot.

CORTE ASSISE DI AGRIGENTO

Elenco dei processi della Corte di Assise di Agrigento che si trasmettono alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Mafia in Sicilia

oc 336	I) N.31/60	NOCILLA PELLEGRINO +I
337	2N. 17/61	MIGLIARA Salvatore
338	3) N.38/86/52	ABRUZZO FRANCESCO

Agrigento 29 Luglio 1965

IL CANCELLIERE

oc 339 SALLIA Francesco

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 29 NOV. 1974

Prot. n/ 1126 /D-4334=

Ill.mo Signor
Consigliere Istruttore
presso il Tribunale di

- AGRIGENTO -

Con riferimento alla nota del 4 luglio u.s., Le restituisco, (5)
Ill.mo Signor Consigliere Istruttore, a mezzo corriere e dopo che gli Uffici della Commissione hanno provveduto alla riproduzione fotostatica degli atti, i seguenti fascicoli processuali:

1) - n. 118/51 a carico di DI PRIMA Salvatore;
2) - n. 466/51 a carico di ZIRAFA Calogero;
3) - n.1037/52 a carico di BONELLO Angelo;
4) - n. 295/58 a carico di COLLI Salvatore;
5) - n. 273/69 a carico di TODARO Giuseppe + sei;
6) - n. 495/69 a carico di ALLETTO Giuseppe + cinque;
7) - n. 221/69 a carico di ARNONE Gaetano e ignoti;
8) - n. 253/70 a carico di GALLO Alfonso;
9) - n. 144/71 a carico di LO BRUTTO Salvatore.

Le restituisco, altresì, il fascicolo processuale relativo a (6)
ZOTTA Michele, imputato di omicidio ed altro (n. 155/53), trasmesso a questa Commissione in data 29 luglio 1965.

Sono lieto, con l'occasione, di rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

(Sen. Prof. Avv. Luigi Carraro)

(5) La nota citata nel testo, con la quale furono trasmessi alla Commissione i fascicoli processuali indicati nei punti da 1) a 9) della presente lettera, è inserita nei complessi documentali che raggruppano i fascicoli medesimi. (N.d.r.)

(6) Degli atti del procedimento penale a carico di Michele Zotta e Giovanni Sacheli viene pubblicata soltanto la sentenza emessa il 29 agosto 1954 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Agrigento (vedi nota (1) a pag. 359). (N.d.r.)

965/D-4247

D/876

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Ufficio Istruzione

Si accusa ricevuta in restituzione dei fascicoli processuali (in numero di dieci) di cui alla nota n.1126/D-4334 del 29.11.1974 della Commissione Antimafia, oggi consegnati a questo Ufficio dal Mar. LA MARRA Franco, proveniente da Roma. (7)

I fascicoli di cui sopra sono stati consegnati ad apertura d'ufficio. Si certifica che sabato 30.11.1974 l'Ufficio è rimasto chiuso a partire dalle ora 14.

Agrigento, lì 2.12.1974

IL CANCELLIERE

(7) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 368. (N.d.r.)

SENTENZA

DEL GIUDICE ISTRUTTORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Agrigento ha pronunziato la seguente Sentenza nel procedimento penale

C O N T R O

I°-Zotta Michele di N.N., nato a Canicattì il I5.4.I926

2°-Sacheli Giovanni di Diego, e fu Gambino Luigia, nato a Canicattì il I2.II.I926

3°-Ignoti

il I° detenuto dal I6.2.953
il 2° [illegible] latitante. (8)

I M P U T A T I

A)-omicidio aggravato per avere in concorso tra di loro con premeditazione ed a colpi di arma da fuoco ucciso Giudiciello Vincenzo(art. II0,575,577 C.P.)

B)-detenzione abusiva di armi (art.697 C.P.)

C)-porto abusivo di armei, per avere portato fuori della propria abitazione armi senza la prescritta licenza dell'Autorità.(art.699CP)

In Canicattì il I4.2.I953

Fatto

Alle ore 9 circa del I5.2.I953 tale Vento Calogero denunziava ai Carabinieri di Canicattì che poco prima in contrada"Montagna" aveva rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto, giacente su una trazzera. Recatisi sul posto i verbalizzanti constatavano che il cadavere, identificato per quello di Giudiciello Vincenzo di anni 23 da Canicattì, indossava abiti e cappotto da festa non imbrattati da tracce di sangue sebbene presentasse diverse ferite da arma da fuoco:

(8) Tutte le correzioni apportate al testo risalgono al documento originario. (N.d.r.)

alla nuca, al mento, alla sommità della spalla sinistra, al torace ed alle spalle. Il bavero del colletto della giacca era scucito alle giunture come per violento strappo ricevuto. Sul lato sinistro del cadavere stesso furono trovati sparsi entro un raggio circa di 20 centimetri dieci bossoli di pistola automatica cal. 9 di due tipi differenti; un'altro giaceva sul cappotto dell'ucciso ed un dodicesimo fu infine rinvenuto fra gli interstizi del suolo. Nessuna traccia di sangue o di orme umane che avessero attinenza con il delitto sul terreno e circostante. Dopo le constatazioni di legge da parte del Pretore di Canicattì il cadavere fu rimosso. In seguito alle risultanze dell'autopsia la morte del Giudiciello fu attribuita alla lesione riscontrata al cervelletto.

Iniziatesi l'indagine, sulla scorta delle dichiarazioni della madre dell'ucciso, Baccherini Concetta, che in un primo momento si era chiusa nel più assoluto silenzio, i sospetti si orientarono su tali Zotta Michele e Sacheli Giovanni amici intimi del Giudiciello. La suddetta riferì, difatti a carico dei due le seguenti circostanze.

Nell'estate precedente dopo la uccisione di certo Di Giorgi Vincenzo, inteso "Vicidu Marino" avvenuta in Canicatti il figlio era stato invitato dallo Zotta e dal Sacheli a seguirli in fondo alla via Risorgimento dove in concorso con altre due persone rimaste sconosciute, avevano tentato di sopprimerlo. Nella decorsa stagione olearia il figliolo aveva trovato lavoro mercé la raccomandazione di tale Rubino, persona invisa ai suoi amici; tanto che il Sacheli ebbe una volta a confidargli che un suo zio sarebbe stato disposto a sborsare la somma di L. 10.000 qualoro lo avesse sopresso. La sera del venerdì 13 febbraio e cioé alla vigilia del delitto il suddetto suo figlio insieme allo Zotta, al Sacheli, di fratelli Marino ed a certo Mongiovì Rosario si era recato a bere in una bettola dove si era ragionato su chi avrebbe dovuto essere nominato campiere (non specificò altro la Baccherini) e che non essendo stato raggiunto un accordo all'uscita della bettola il figlio stesso ed il Sacheli avevano litigato. Sia il Sacheli che lo Zotta dopo la morte del Vicin Marino avevano più volte consigliato

il Giudiciello di rincasare presto la sera onde evitare di fare la stessa fine di quell'altro. La sera del sabato I4 febbraio il figlio uscito da casa per recarsi al ballo che si teneva presso Lo Celso Giuseppe si era invece unito al poio di via Risorgimento con Zotta, Sacheli ed i fratelli Marino dopo di essere stato atteso all'uscita dalla sua abitazione dai primi due. Precisava la Baccherini di avere appreso quest'ultima circostanza da altre persone che si recavano al ballo ma che non era in grado di indicare. Assunse inoltre che nalgrado lei non vedesse di buon occhio la compagnia frequentata dal figlio, lo stesso anche dopo il matrimonio, aveva continuato a tenere intimi rapporti con lo Zotta ed il Sacheli forse a causa di intrighi a lei sconosciuti; che nella notte del sabato I4, messa in allarme dal ritardo del figliuolo, che ancora non era rientrato in casa, insieme alla nuora, verso le ore 5 del mattino si era portata nella abitazione dello Zotta per averne notizia; ma invano poiché l'amante di costui, Pollina Vita, aveva risposto che lo stesso si era già alzato e recato al lavoro mentre dai familiari del Sacheli presso cui si era più tardi recata, con il pretesto di avere della malva aveva appreso che il suddetto non era in casa. Specificò infine che appena rincasata era stata raggiunta dalla Pollina la quale, con tono risentito, le aveva detto "e che se vostro figlio é scomparso lo cercate a Michele?

A quanto dichiarava la Baccherini, la moglie del morto Corbo Antoni aggiunse che il marito era uscito da casa per andare al ballo verso la ore I8.30. Il Lo Celso confermò che effettivamente, sebbene fosse stato invitato il Giudiciello non si era recato al ballo tenuto in casa sua così come non vi avevano partecipato lo Zotta ed il Sacheli.

Valenti Carmela, Venturella Vincenzo, Guagenti Beniamino ammisero di essersi recati in bettola solo in compagnia del Giudiciello, del Sacheli e dello Zotta e non anche con i fratelli Marino escludendo tuttavia che fra i primi due si fosse avverato un litigio entro la bettola o fuori essendosi gli stessi limitati a bere un bicchiere di vino ed a rincasare subito poscia alle rispettive abitazioni. Precisò inoltre il Valenti che tale bicchierata era avvenuta la sera del giovedì I2

è non del venerdì 13. Tratto in arresto ed interrogato lo Zotta si protestò innocente. Negò tutte le circostanze addotte a suo carico dalla madre dell'ucciso assumendo a propria discolpa che non vedeva il Giudiciello dalla sera di giovedì 12 febbraio quando insieme agli altri amici si erano trattenuti nell'osteria per circa 10 minuti bevendo del vino pagato dal Venturella Vincenzo e che la sera del sabato 14 dopo la consumazione di una frugale cena al suo ritorno dal lavoro si era recato a trascorrere un po di tempo, come spesso soleva fare in casa di Reitano Giacomo, suo datore di lavoro, da qui verso le ore 21.30 si era definitivamente ritirato a casa uscendo soltanto l'indomani mattina, alle 5 circa per recarsi al lavoro. Addusse infine di avere appreso la morte dell'amico Giudiciello nella giornata di domenica 15 e di essersi subito recato a vederne il cadavere che aveva accompagnato al cimitero portandosi poscia presso la ~~preprfamiglia~~ per le condoglianze. Il Reitano confermò che la sera del sabato lo Zotta era stato presso di lui precisando però che si era allontanato verso le ore 20.

Non fu possibile ai verbalizzanti trarre in arresto il Sacheli ed interrogarlo giacché costui si rese irreperibile. Sulla scorta delle superiori risultanze lo Zotta ed il Sacheli con rapporto n.66 del 22.2.1953 venivano denunziati quali autori di omicidio in concorso con ~~6~~ ignoti. Nel medesimo rapporto da parte dei verbalizzanti fu avanzata l'ipotesi che il Giudiciello era stato sicuramente ucciso da più persone in fondo alla via Risorgimento e che da lì il cadavere, probabilmente avvolto in un sacco era stato dopo trasportato sul luogo dove venne rinvenuto, allo scopo di sviare le indagini.

In istruzione l'imputato Zotta tornò a protestarsi innocente precisando che non si era recato al ballo perché non invitato e che contrariamente all'assunto della sua amante e del Reitano era uscito dalla casa di quest'ultimo verso le ore 21.30 e cioè dopo il suono della campana delle vicine scuole serale. Di Giorgi Emanuele e Pietro fratelli dell'ucciso "Viciu Marino" riferirono che da tempo non vedevano il Giudiciello e che anche dopo la morte del loro congiunto i

loro rapporti con lo stesso erano continuati normali. Il Lo Celso confermò di non avere invitato lo Zotta alla festa ma soltanto il Giudiciello ed il padre del Sacheli. La madre dell'ucciso, nel riportarsi alle precedenti dichiarazioni fece anche presente che l'odio dello Zotta e del Sacheli contro il figlio era da mettere in relazione alle insufflazione di tale "Antonio Giovanneddu" non meglio identificato zio del Sacheli, del cui gruppo essi facevano parte il quale non vedeva di buon occhio o meglio era in urto con quel Rubino al quale il figlio si era rivolto per trovare lavoro e che a sua volta capeggiava un altro gruppo contrario al "Giovanneddu" che la circostanza della tentata soppressione nella precedente estate ne era stata confidata dal medesimo suo figliuolo. Alla contestazione come mai, dopo un simile episodio il figlio avesse continuato a mantener intimi rapporti d'amicizia che lo legavano allo Zotta ed al Sacheli, rispose che in seguito gli stessi si erano riappacificati.

Il Rubino escluse non solo di essersi interessato nel fare trovare lavoro al Giudiciello, ma sin anche di averlo conosciuto. Il padre del Sacheli dichiarò che costui nella notte del sabato si era certamente trattenuto in campagna dove lavorava. I testi Amato, Curto, Pulea e Lupo asserirono a loro volta che i fratelli Di Giorgi Pietro ed Emanuele la sera del sabato erano stati nei locali dell'Arte Bianca sino alle ore 22.30. Vella Salvatore, Trupia Calogero, Scaglione Giuseppe e Lana Alessandro addussero che il Sacheli dal 13 febbraio al 25 dello stesso mese era stato continuamente in contrada "Urgazzi" dell'agro di Butera a zappettare il grano pernottandovi.

Le indagini per la scoperta degli ignoti dielero esito negativo.

Diritto

Al lume delle risultanze processuali bisogna concludere che la colpevolezza dei due prevenuti non appare inevquivocabilmente provata.

A loro carico, difatti, non abbiamo che la rivelazione di alcune circostanze da parte della Baccherini circostanze non attinenti direttamente con le modalità del delitto, ma ai rapporti precedente-

mente interoorsi fra essi e l'ucciso e non perfettamente chiare e nella loro formulazione giacché molti punti sono stati lasciati avvolti nell'ombra.

La Baccherini, specie in istruttoria, poggiò la sua accusa sull'urto fra le pretese due correnti rispettivamente capeggiate dal Rubino e dal "Antonio Giovanneddu" della quale ultima, a suo dire, facevano parte lo Zotta ed il Sacheli, ma non ha spiegato la causa del dissidio fra le suo accennate correnti ne in particolare quella degli attriti personali tra il figlio ed il Sacheli. Non é poi pienamente convincente che i due imputati si siano potuti determinare al delitto, anche se insufflati dall'"Antonio Giovanneddu" sol perché il Giudiciello, loro intimo amico, si era rivolto al Rubino per trovare lavoro ed appare strano che dopo una tentata soppressione fra lo Zotta, il Sacheli e l'ucciso si siano potuti ripristinare i vecchi rapporti d'amicizia e che i due suddetti, in seguito si siano tanto preoccupati della incolumità personale del Giudiciello da raccomandargli insistentemente di rientrare presto la sera ad evitar di fare la fine del Viciu Marino.

Le circostanze addotte dalla Baccherini non hanno trovato in atti alcun altro conforto probatorio, anzi sono state in parte smentite e dalla deposizione dei testi Venturella, Valenti e Guaggenti, i quali dopo aver precisato che la bicchierata in osteria era avvenuta la sera del giovedì 12 e non del venerdì 13, hanno escluso sia la partecipazione ad essa dei fratelli Marino, che altri non sarebbero se non il Di Giogio Pietro di Emanuele; sia l'alterco fra i Giudiciello ed il Sacheli; e dalla deposizione di quegli altri testi i quali affermarono che il Sacheli, lo Zotta e gli stessi fratelli Marino almeno nelle prime ore della sera del sabato, quando secondo lassunto della Baccherini avrebbero dovuto trovarsi ad attendere l'uscita del figlio, essi erano invece altrove. L'accusa della madre del morto non ha trovato neanche riscontro nella dichiarazione del detto Rubino che ha persino escluso d'aver conosciuto Giudiciello. Pertanto le circostanze rivelate dalla Baccherini sebbene abbiano una loro importanza, non possono

esplicare efficacia determinante ai fini di una affermazione di responsabilità nei confronti dei due imputati giacché nel corso della formale istruzione non si sono acquisiti altri elementi di conferma, e non si sono potuti sciogliere gli interrogativi sopra cennati.

Ad istruzione completata, pertanto, sui due prevenuti gravano gli stessi sospetti sorti a loro carico in sede stragiudiziale, sostanziati resi più consistenti, nei confronti del Sacheli, per il suo stato di latitanza, ma che non legittimano un rinvio a giudizio degli stessi

P.Q.M.

Visti gli artt. 378, 384 C.P.P.

Sulla conforme richiesta del P.M.

Dichiara chiusa la formale istruzione.

Dichiara non doversi procedere contro Zotta Michele e Sacheli Giovanni in ordine ai reati loro ascritti per insufficienza di prove e contro gli ignoti essendo questi rimasti tali.

Ordina l'immediata scarcerazione di Zotta Michele, se non detenuto per altra causa, e revoca il mandato di cattura emesso a carico del Sacheli il 1.3.1954.

Agrigento 29.3.1954

Il Giudice Istruttore

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria oggi 29.3.1954

Il Cancelliere

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

31 LUG. 1969
Data di arrivo
Prot. Tit.
2144-
N.
Doc
539

QUESTURA DI PALERMO
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PETRALIA SOTTANA

N. 1207/2ª Petralia Sottana, li 19.6.1969

OGGETTO: Rapporto giudiziario di denuncia a carico di:

1°)-DI BENEDETTO Vincenzo di Alfonso e fu D'Alessandro Teodora, nato a Raffadali (AG) il 24.2.1909, residente a Petralia Sottana, Via Nazionale n. 62, medico chirurgo; in stato di fermo;

2°)-LOMBARDO Calogero fu Giuseppe e fu Volanto Grazia, nato a Petralia Sottana il 7.2.1915, ivi residente Via Provvidenza n. 28, pastore, inteso "Ficatone"; in stato di irreperibilità;

3°)-FINO Filippa fu Francesco e fu Foti Giovanna, nata a Gioiosa Marea (ME) il 5.12.1919, residente a Petralia Sottana Via Nazionale n. 62, domestica, intesa "Pina"; in stato di fermo;

4°)-INFANTINO Salvatore fu Gaetano e fu Filippone Rosaria, nato a Petralia Sottana il 14.8.1891, ivi residente in Via Formici n. 17, pensionato, inteso "su Turiddu"; in stato di fermo;

5°)-LO NARDO Antonio di Calogero e di Rinaudo Maria, nato a Petralia Sottana il 26.8.1941, ivi residente in Via Nazionale n. 39, telefonista inteso "Tonio"; in stato di fermo;

6°)-SABATINO Giuseppe fu Francesco e fu Geraci Ignazia, nato a Petralia Sottana il 22.6.1927, ivi residente Via Fosso n. 38; in stato di fermo.

R E L A Z I O N A R E

a)-tutti del reato di associazione per delinquere;
b)-il 1°, il 2° e il 3°, in concorso tra di loro del reato di omicidio pro[illegible] tutto aggravato in persona di Siragusa Francesco Paolo fu Salvatore e fu Ballistreri Angela, nato a Cinisi il 10.1.1918, già domiciliato in Petralia Sottana, Via Felice Carci n. 31, tecnico preparatore presso l'Ospedale Civile di Petralia Sottana. Fat

1/.

to avvenuto il 23.11.1962 in località "Carbonara", agro di Petralia Sottana;

c)-il 1°, la 3ª ed il 6° del reato di tentato omicidio nei confronti di Federico Antonio di Natale e fu Li Pira Maria Girolama, nato a Petralia Sottana il 10.1.1922, ivi residente in Via Nizza n. 13;

d)-il 1° del reato di feticidio per avere cagionato la morte di un feto di una donna in corso di identificazione, durante il parto;

e)-il 1° del reato di procurato aborto, da cui ne è derivata la morte di Farinella Lucia fu Giuseppe e fu Macaluso Raimonda nata a Petralia Sottana il 14.5.1914 e deceduta il 5.5.1949, coniugata con Cappuzzo Antonino;

f)-il 1° del reato di lesioni volontarie e di violazioni delle norme previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27.7.1934 numero 1265). Fatti avvenuti a Petralia Sottana, durante l'esercizio della sua attività professionale;

g)-il 1°, il 2°, la 3ª, il 4° e il 5° del reato di favoreggiamento personale continuato a favore dell'evaso ergastolano Fulgone Antonino fu Calogero, nato a Calascibetta (EN) il 16.11.1905;

h)-la 3ª del reato di istigazione nei confronti di Sabatino Giuseppe ad uccidere la propria moglie Ieva Caterina fu Vincenzo e di Torlisi Maria nata a Trani il 3.5.1934, residente a Petralia Sottana, Via Felice Manci n. 13, e reperibile a Palermo, Via Salvatore Maccio, presso il dottore Giardina;

i)-il 5° del reato di rivelazione di segreti d'Ufficio (art.326 C.P.

Ill. n._____

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI PENALI ESTERE
e, p.c. ALLA Q U E S T U R A D I PALERMO

****

Il Centro Coordinamento Regionale di Polizia Criminale diretto dal Vice Questore Dr. Angelo Mangano, nel quadro delle direttive impartite dal Signor Questore Francesco Inturrisi, nel rinnovare fatti criminosi verificatisi nel passato, ha accertato che, da anni, in Petralia Sottana e sono vicioniori opera una associazione per delinquere capeggiata dal soprascritto Di Bondotto Vincenzo e costituita da Lombardo Calogero, Rando Filippa, Ippolito Salvatore, Lo Nauro Antonio, Sabatino Giuseppe, tutti in oggetto generalizzati.

Pertanto, in collaborazione col Commissariato di P.S. di Petralia Sottana, sono state svolte opportune indagini sull'attivi-

./.

- 3° foglio -

tà dei predetti, con particolare riferimento, su un fatto di sangue, avvenuto nel novembre del 1962, nel Comune di Petralia Sottana. Infatti, alle ore 6 circa del 24.11.1962, militari dell'Arma CC. di Petralia Sottana, rinvenivano in località "Carbonara", agro di Petralia Sottana, il cadavere di Siragusa Francesco Paolo, in oggetto indicato, a bordo della sua autovettura "Fiat 600", targata Pa 48166.

I relativi accertamenti condotti dall'Arma predetta si concludevano, col rapporto n. 264/15 del 30.12.1962, inviato a codesta Autorità Giudiziaria, con il quale la morte del predetto Siragusa veniva attribuita a suicidio, dovuto ad un momento di depressione psichica. (2)

Dette conclusioni, però, non possono essere accertate, in quanto, la ricostruzione dei fatti e delle modalità di cui al predetto rapporto, presta il fianco a diverse considerazioni.

Però è opportuno, esporre, anzitutto, le dichiarazioni delle persone che furono vicine al Siragusa e che quindi ebbero la possibilità di conoscere intimamente i fatti in modo che le loro affermazioni, anche a distanza di tempo, si possano, con una certa tranquillità, considerare aderenti alla verità.

Bonomo Domenica, vedova del morto, in atti generalizzata, ha dichiarato che il marito, nei giorni precedenti, alla sua morte, si dimostrò del tutto normale cioè del suo solito umore allegro. Non aveva preoccupazioni di carattere economico, non aveva debiti, era attaccato moltissimo alle due figlie che adorava e qualora avesse voluto attentare alla sua vita, si sarebbe comportato in maniera fuori dall'usuale, lasciando, almeno, una parola di addio. Non era ammalato, era un uomo normale, aveva con la stessa regolari rapporti sessuali, e faceva, puro, qualche ciclo di iniezioni per premunirsi contro le malattie che potevano derivargli dalla sua attività di tecnico radiologo. Nel pomeriggio fatale, il di lei marito si allontanò da casa alle ore 15,30. Rientrato alle 18 si soffermò, poi, per qualche minuto in casa, esattamente il tempo necessario per prendere un foglio dattiloscritto e dopo di che uscì da casa senza più far ritorno. Nell'allontanarsi disse che sarebbe mancato solo una mezzoretta, poichè doveva recarsi a Petralia Soprana, per consultare un sindacalista, allo scopo di conoscere che cosa dovesse fare per regolarizzare l'applicazione delle marche assicurative sul libretto, visto che il dottor Di Benedetto Vincenzo, sebbene lo avesse promesso, non aveva provveduto a farlo. Le risulta, puro, che il giorno precedente al ritrovamento del cadavere, il marito avrebbe comperato delle arancine e due bottiglie di vino, che però, non furono portate in casa. La stessa ha voluto precisare che, nei primi

./.

(2) Il rapporto, e tutti gli altri atti successivamente citati e/o indicati nel testo come allegati, non risultano, peraltro, uniti al presente atto. (N.d.r.)

- 4° foglio -

del 1947, il dottor Di Benedetto Vincenzo, unitamente al proprio marito avevano installato nei locali dell'Ospedale Civile di Petralia Sottana un laboratorio di analisi cliniche. I relativi proventi venivano divisi a metà togliendo le relative spese di gestione e con carico al Di Benedetto di provvedere a mettere le marche assicurative sul libretto di lavoro del marito. Successivamente, sempre presso il comato Ospedale, si costituì altra società composta dal Siraguna, dal Di Benedetto, dal dottor Torre che succedette al dottor Balsamelli, ora entrambi deceduti. I tre acquistarono un apparecchio radiologico mettendo ciascuno la propria parte di denaro e dividendo in tre il relativo guadagno. Però, avvenne, poi, nel 1961, che lo Ospedale Civile di Petralia Sottana, ingrandendosi, avocò a sè la gestione sia del gabinetto radiologico che quella del laboratorio di analisi cliniche, acquistandone l'attrezzatura. Il Siraguna rimase a lavorare per conto del predetto Ospedale, in qualità di dipendente e cioè di analista e di addetto al gabinetto di radiologia. Il Di Benedetto, allora essendo venuta meno la fonte di notevoli guadagni, cominciò a pretendere che il Siraguna gli versasse ogni mese una certa somma, al che quest'ultimo si oppose, facendo presente che ormai la società era sciolta e che nulla poteva pretendere dai proventi dei due gabinetti anzidetti. Ma il Di Benedetto che, in quel tempo, aveva molto bisogno di denaro, continuò ad accanirsi al tecnico fino a pochi giorni prima della morte. A ciòsi aggiunge che, otto giorni prima della tragica scomparsa del Siraguna, questi aveva ricevuto una richiesta di una certa somma di denaro in prestito da parte del Di Benedetto, richiesta che non era stata accolta. Lo odio del Di Benedetto era andato sempre più aumentando col passare del tempo, tanto da manifestarsi apertamente con litigi violenti, in quanto il medico pretendeva di ricostituire la società, nella sua abitazione, a condizione, tuttavia, che egli percepisse i due terzi dei proventi, mentre al tecnico doveva restare un solo terzo. Negli ultimi giorni, i litigi fra i due continuarono fino a culminare nell'ultimo avvenuto proprio il giorno precedente al ritrovamento del cadavere ed esattamente il 23.11.1962, tra le 15,30 e le 16.-

Il Siraguna, portandosi nell'abitazione del Di Benedetto, gli aveva comunicato che, il giorno precedente, aveva spedito allo INAM. di Palermo una domanda di assunzione, per cui avrebbe cessato, naturalmente la sua attività presso l'Ospedale Civile e che quindi, nel contempo, non avrebbe più potuto ricostituire col Di Benedetto la nuova società. Il che il Di Benedetto era montato su tutte le furie. A dire della vedova, il comportamento del Di Benedetto in occasione del ritrovamento del cadavere del Siraguna fu quanto meno stra

./.

no. Infatti, le ebbe a dire: "Perchè ieri si è rivolta al dottore Libri-zzi? Lei si doveva rivolgere direttamente a me ed io l'avrei portata direttamente dove si trovava suo marito". Successivamente, il Di Benedetto disse pure alla vedova: "Signora, io so chi ha ucciso suo marito, però non posso dirlo perchè ammazzerebbero anche me". Il conoscente affermando che il fratello del proprio marito, a nome Siragusa Gaetano, le riferì che dopo la restituzione dell'auto da parte della competente autorità, all'atto del lavaggio, fu rinvenuta nella medesima un'altra cartuccia per pistola; (all. numero 4).

Come è noto, gli inquirenti al momento del ritrovamento del cadavere, appuntarono i loro sospetti sull'ostetrica dell'Ospedale Civile di Petralia Sottana, Polizzi Calogera.

La stessa, in atti generalizzata, interrogata, ha dichiarato: Nel lontano 1955, il Di Benedetto Vincenzo, a causa della sua attività professionale venne a conoscenza che ella nubile, era ringravidata in cinta e che aveva avuto successivamente un figlio. Quando la medesima prese servizio, in qualità di ostetrica presso l'Ospedale Civile di Petralia Sottana, venne, però, ben presto, a trovarsi a disagio nel suo nuovo ambiente di lavoro in quanto il Di Benedetto credette opportuno di appalesare la sua particolare condizione ai compagni di lavoro nonchè ai superiori. Peraltro, i rapporti tra i due divennero tesi, poichè, a suo dire, i sistemi di lavoro del Di Benedetto non le sembravano dei più ortodossi. Lo stesso, infatti, interveniva sulle partorienti, sempre con operazioni chirurgiche ovvero con applicazione di forcipe, allo scopo di vedere aumentati i suoi proventi. Ciò, diceva, inizialmente, malgrado le proteste dell'ostetrica. Inoltre, ricorda che nel 1962 il Di Benedetto intervenne su una donna la quale aveva raggiunto appena 4 cm. di dilatazione; praticamente, nella circostanza, il medico avvolgerato il nascituro e quando ebbe ad operare l'intervento con rivoltamento ed estrazione manuale podalica il nascituro nacque morto. A causa di questo episodio avvenne un violento scontro tra il medico stesso e l'ostetrica. Dopo pochi giorni, su mandato del dottor Di Benedetto, la Polizzi fu avvicinata dal Siragusa Francesco Paolo il quale si adoperò in mille maniere per farla riappacificare con il medico. La medesima ha tenuto a precisare che il Siragusa non era affatto malato, nè pazzo, nè donnaiolo e che le insinuazioni in proposito fatte dal medico nei confronti del Siragusa, dopo la sua morte, le apparvero, a suo tempo, alquanto strane e sibilline e dette un fine diverso da quello del comune dire. A riprova di ciò ha dichiarato che a un dato momento il medico ebbe ad affermare che il Siragusa era un ricattatore e che non era un vero amico.

./.

– 5° foglio –

Nel pomeriggio antecedente il ritrovamento del cadavere del Siraguna, allorchè la Polizzi ebbe a rientrare in Ospedale, verso le ore 19, notò che il dottor Di Benedetto appena la vide, guardò il proprio orologio come per controllare l'ora d'arrivo, invece di tenere lo sguardo fisso sul mercurio dell'apparecchio misuratore di pressione perchè era intento a controllare la pressione ad una paziente. Da ciò deduce che fu proprio il medico a fare il suo nome nonchè ad indicare l'ora del suo rientro al Tenente dell'Arma che ebbe, a suo tempo, a svolgere le indagini. Non riesco, peraltro, a spiegarmi come mai la moglie del custode dell'Ospedale, Albanese Vincenza e nono Volante Antonina addetta al Reparto Ostetrico abbia dichiarato che il Siraguna l'aveva cercata quando invece allorchè rientrò nell'Ospedale la sera del 23.11.1962 ed avendo chiesto se qualcuno l'avesse cercata, fu proprio la Volante a rispondergli negativamente. Suppongo, pertanto, che il Di Benedetto abbia suggerito alla Volante di dichiarare che il Siraguna l'aveva cercata,- Anch'ella si è dichiarata a conoscenza dei contrasti di interesse esistenti tra il Di Benedetto e il Siraguna. Nè la campagna contro la stessa si limitò al campo professionale: ad un certo momento il medico, dopo avere spinto in vari modi il proprio figlio ad intrecciare una relazione con la Polizzi, cominciò a dire male di lei, affermando che ella voleva rubargli il figlio. Ha ricordato di essere andata, qualche volta, nell'abitazione di campagna del Di Benedetto. In una sua visita, notò, la presenza di Lombardo Calogero, persona di fiducia del dottor Di Benedetto e che in Petralia viene additato apertamente quale suo guardaspalle. Ha confermato che il Di Benedetto viene considerato dalla voce pubblica come il "Padrone delle Madonie" e come un mafioso legato ad altri mafiosi dei Comuni viciniori. Dopo la morte del Siraguna, poi, il Di Benedetto che non aveva mai preso in precedenza le ferie, spesso si assentava sempre in compagnia della sua fidata"cameriera Pina". Inoltre, poichè dopo la morte del Siraguna, il dottore si adoperò in mille modi per fare convergere i sospetti sul suo conto, non escludo che lo stesso ne sappia molto su detta morte. Ha ricordato che, nel passato, il Di Benedetto, in occasione di un intervento per pratica abortiva su una donna, tale Farinella Lucia, in oggetto generalizzata, moglie di Scapuzzo Antonio, da Petralia Sottana, aveva provocato il perforamento dell'utero della stessa. La donna morì ed essendosi aperto il relativo procedimento penale, il Di Benedetto, cercò di far convergere ogni responsabilità a carico del dottor Stefano Torre che poi dovette abbandonare Petralia a seguito di peggiori guai. Ha voluto precisare che per quanto riguarda il caso di detta donna, tali fatti le furono raccontati verbalmente e personalmente

./.

- 7° foglio -

dal dottor Di Benedetto. Ha concluso, affermando categoricamente, di essere sua convinzione che il Siraguca stando vicino al Di Benedetto sia venuto a conoscenza di questioni segrete o delicate ed il Di Benedetto, visto che il Siraguca voleva abbandonarlo impiegandosi all'Inam, che non voleva partecipare alla società da costituire nella sua abitazione e che, infine, gli aveva rifiutato un prestito, possa avere organizzato la eliminazione del Siraguca stesso, anche per timore che quest'ultimo, una volta lontano dal Di Benedetto, non avesse più custodito i segreti dei quali era venuto a conoscenza (all. n. 2).-

Il dottor Librizzi Marcello opportunamente interrogato, anzitutto, ha tenuto a fare rilevare l'ottima condotta famigliare del Siraguca, il quale si dedicava esclusivamente alla famiglia, cercando di migliorarne la posizione e proprio, qualche mese prima della sua morte, con grande soddisfazione, aveva condotto a termine i lavori di rifacimento della sua abitazione. Inoltre, ha precisato che allorchè, alle ore 23 del 23.11.1962, ebbe a telefonare, su richiesta della moglie del Siraguca, che era preoccupatissima per la assenza del marito, in casa del dottor Di Benedetto, la di lui cameriera Pina ebbe a dirgli che il dottore era già andato a letto e che comunque l'unica indicazione che poteva dargli era quella di avere visto il Siraguca sino alle ore 16,30 dello stesso giorno e di non sapergne più nulla dopo detta ora. Ha, inoltre, dichiarato che il giorno dopo, nella mattinata, ricevette una telefonata da parte del Di Benedetto, il quale gli chiese se era stato lui a telefonargli, la sera prima e, nel contempo, desiderava avere da lui precise notizie sulla sparizione del Siraguca. Avendogli fatto presente, nella circostanza, di averlo cercato, a mezzo telefono, la sera prima, gli rispondeva: "Ma perchè non mi hai fatto chiamare ieri sera?" Al che egli faceva presente che non aveva ritenuto necessario farlo svegliare, avendo appreso dalla sua infermiera che dopo le ore 16,30, il Siraguca non era stato più visto. Dopo aver descritto i fatti relativi al ritrovamento del cadavere del Siraguca con il successivo accompagnamento sul posto della vedova, ha riferito che egli unitamente al dottor Di Benedetto, si recò in Ospedale dove, si incontrarono con gli altri medici e precisamente col dottor Buccellato e il dottor Di Lorenzo. Ovviamente ognuno dava una spiegazione propria in merito a quanto era accaduto e tutti erano convinti che si potesse trattare di un omicidio e, naturalmente, si cercava di dare una possibile spiegazione circa la causale. A questo punto, il Di Benedetto interloquì affermando che si trattava di delitto per questioni di donne e lasciò, nel contempo, chiaramente intendere che all'origine di tutta la faccenda stesse una presunta relazione tra

./.

il Siragusa e la ostetrica dell'Ospedale Polizzi Calogera. Ha soggiunto che la stanza nera del ritrovamento del cadavere, appreso dal Di Benedetto che l'esame esterno del predetto era stato effettuato dal dottor Cianci Calogero, medico condotto di Castellana Sicula, poichè egli stesso si era rifiutato di provvedere personalmente, a causa dei suoi rapporti di amicizia e di interessi con il morto. Nella stessa circostanza, il Di Benedetto gli riferì che il dottor Cianci si era trovato un po' confuso nel procedere all'esame in argomento, specie per quanto riguardava un foro di entrata e quello di uscita del proiettile e che era stato, di conseguenza, costretto ad intervenire per dare qualche consiglio al collega poco esperto. Circa due mesi prima della morte del Siragusa, il dottor Di Benedetto, improvvisamente e senza alcuna connessione logica con gli argomenti che si stavano trattando, gli ebbe a dire che il Siragusa si era invaghito della Polizzi, osservazione che, però, lo lasciò del tutto perplesso in quanto non si seppe spiegare il fine per cui il Di Benedetto si era pronunciato in tal senso. Ha dichiarato di non avere motivo di ritenere fondata la circostanza della relazione tra il tecnico e l'ostetrica. Ha escluso che il Siragusa, nei giorni che precedettero la sua morte, si trovasse in uno stato di prostrazione fisica o psichica. Anzi aspirava a diventare tecnico dell'istituendo poliambulatorio della Sezione Inam. di Petralia Sottana. A domanda specifica, ha affermato che il Di Benedetto è individuo che ha sempre preteso di esercitare una funzione primaria in tutti i campi della vita pubblica di Petralia Sottana e dei Comuni vicinioni, non disdegnando di servirsi di sistemi non del tutto ortodossi. A titolo di esempio ha indicato che il predetto attualmente ricopre i triplici incarichi di Ufficiale Sanitario, Medico Condotto, Primario Ostetrico, assumendo così la posizione, ad un tempo, di controllore e controllato del proprio operato. Ciò può spiegare la notevolissima influenza che ha sulle persone. Pertanto, pur non potendo affermare che il dottore Di Benedetto sia un mafioso nel senso comune della parola, tuttavia è in grado di poter affermare che effettivamente gode di una inspiegabile supremazia e che la gente lo teme grandemente. (All. n. 3).

Bellina Vincenzo, in atti generalizzato, ha descritto la personalità del Di Benedetto, il quale col passare del tempo, ha assunto una posizione di notevole prestigio ed ascendente su tutta la popolazione, la quale subisce la sua autorità, assoggettandosi a tutte le sue richieste. In merito alla morte del Siragusa, ha dichiarato che tuttora nessuno è convinto che si sia trattato di suicidio ma che lo stesso sia stato eliminato proprio per i contrasti di interesse tra il morto ed il Di Benedetto. Costui fu tanto abile

./.

da riuscire a far circolare la voce che nella morte del Siragusa era implicata una donna, al fine di stornare ogni sospetto sul suo conto, anche perchè il cadavere del Siragusa fu trovato nei pressi della propria abitazione di campagna. Il Di Benedetto inoltre in detta abitazione avrebbe ospitato il noto organetolano ovaso Falzone Antonino. Il Bellina ha infine dichiarato che il giorno precedente al rinvenimento del cadavere, il Siragusa aveva acquistato delle arancine e due bottiglie di vino. Bottiglie di vino, ormai vuote, che, sembra furono rinvenute nei pressi della sumenzionata abitazione di campagna. (All. n. 4).

Bongiorno Francesco, in atti generalizzato, il quale la sera del 23.11.1962, su richiesta del dottor Librizzi Marcello ebbe a ricercare, in Petralia Soprana, il Siragusa, quando lo stesso fu rinvenuto cadavere, si recò sul posto ed ebbe modo di constatare che l'auto del morto si trovava ferma in direzione verso Petralia Sottana accostata verso destra, ma non parallela alla strada; che lo sportello destro era chiuso con la chiusura interna; mentre quello di sinistra era chiuso ed il relativo vetro era abbassato di circa 10 o 15 cm. al massimo. Ricorda, inoltre, che a circa 20 cm. dalla fiancata sinistra dell'auto, esattamente tra la cerniera dello sportello e la ruota posteriore sinistra c'erano a terra: un bossolo vuoto; un proietto schiacciato; una vite "parker" e due ranelle. Aumenta che, nell'interno dell'auto c'era il cadavere del Siragusa il quale era reclinato sulla destra; presentava una ferita alla tempia sinistra e alla tempia destra. Ritiene, dalla posizione dell'auto e da tutti gli altri elementi suesposti, che il Siragusa non si sia suicidato, ma, invece, sia rimasto vittima di omicidio. (All. n. 5).

Siragusa Gaetano, in atti generalizzato, fratello del morto, ha dichiarato che nel 1947 il Professore Balsamelli da Gangi ed il dottor Di Benedetto istituirono unitamente al proprio fratello Francesco Paolo, in Petralia Sottana e precisamente presso l'Ospedale Civico, un Laboratorio di analisi cliniche e radiologiche. Il fratello, il quale prestava la sua opera quale tecnico era consocio nella ripartizione degli utili e nel possesso degli opportuni apparecchi tecnici. Dopo poco tempo il professor Balsamelli si trasferì a Palermo ed il fratello continuò ad essere socio con il dottor Di Benedetto ed oltre agli utili che i due si dividevano, il medico lo stipendiava con lire quindicimila mensili. Dall'ottobre 1957, il medico non stipendiò più il Francesco Paolo Siragusa nè lo licenziò e poichè il congiunto era in possesso del libretto assicurativo e della tessera delle marche chiese all'Inps. di Palermo l'autorizzazione per il proseguo dei versamenti assicura-

./.

- 10° foglio -

tivi volontari. Il detto Ente non accettò tale domanda e restituì il libretto annullandolo perchè non era venuto a risultare che il mio congiunto copriva un lavoro subordinato. Il congiunto, allora, il quale aveva versato regolarmente le marche ed aveva consegnato il libretto al dottor Di Benedetto, avanzò ricorso al Comitato Esecutivo di Roma e per conoscenza al predetto Ente di Palermo. Dopo tempo sia il Di Benedetto che il Siragusa Francesco Paolo furono interrogati ed in seguito a ciò, in quest'ultimo sorsero dei dubbi che era stato il Di Benedetto a tenere la pratica in regola e che, nel corso dell'interrogatorio, essendo stato il predetto interrogato da solo ebbe a fornire informazioni non veritiere. Circa 18 giorni prima della morte, il Siragusa Francesco Paolo lo venne a trovare a Palermo dicendo apertamente, che a qualunque costo, intendeva trasferirsi in detta città e desiderava di essere accompagnato presso l'Ospedale Psichiatrico per avere notizie circa una sua domanda di concorso per un posto di tecnico, presentata in precedenza. Ma essendo di domenica non poterono andare a chiedere informazioni. Tale decisione da parte del fratello lo sorprese non poco ed avendo chiesto il motivo per cui intendeva allontanarsi, nulla di concreto potè lui rendere. Subito che doveva esistere qualche contrasto con il Di Benedetto. Il Siragusa Gaetano, poi, ha diffusamente descritto le circostanze relative al ritrovamento del cadavere del fratello, con dovizia di particolari. Dopo circa 20 giorni dalla morte del fratello, su richiesta dei Carabinieri di Termini Imerese, si recava presso il Comando Compagnia Carabinieri di detto Centro per ritirare l'auto del fratello. Subito dopo la consegna, mentre stava pulire l'auto, veniva rinvenuto nell'interno un proiettile di pistola percosso che si premurava di consegnare all'allora Brigadiere dei Carabinieri Soffietti. Il fratello Francesco Paolo gli aveva confidato che durante il tempo che il professore Balsamelli era in vita, cioè dopo che si era trasferito a Palermo, era venuto in lite con il Di Benedetto circa la divisione degli strumenti tecnici del laboratorio e per altre questioni per cui doveva forse iniziare un procedimento civile. A richiesta ha precisato che allorchè il congiunto gli propose di essere sua intenzione di iscriversi all'Ospedale Psichiatrico di Palermo, gli sembrò alquanto preoccupato. Ritiene, infine, che la morte del fratello sia dovuta a motivi di interessi o a dissidi. (All. n. 6).

Ieva Caterina, in atto dimorante a Palermo, ha dichiarato che dal 1950 risiede a Petralia Sottana dove, dopo circa 6 mesi, contrasse matrimonio con Sabatino Giuseppe, in oggetto generalizzato, dal quale vive separata consensualmente. Qualche mese dopo il matrimonio in occasione di una visita medica, ebbe modo di conosce

./.

- 11° foglio -

ré sia il dottor Di Benedetto sia la di lui infermiera "Pina", con cui, successivamente allacciò un'amicizia, tanto è vero che si recava spesso nell'abitazione del dottore ed anche qualche volta nella sua proprietà di campagna. Tale amicizia è durata fino a circa un anno addietro. L'anno scorso per circa 4 mesi, ha prestato anche servizio presso il detto dottore in qualità di cameriera, regolarmente retribuita. Stando ai numerosi anni trascorsi, sempre saltuariamente, in casa del dottore ha avuto modo di conoscerlo molto bene e quindi può affermare che il predetto è sempre stato una persona di "rispetto" tenuta da tutti gli abitanti di Petralia Sottana e dintorni e che vanta protezioni politiche e mafiose. Durante la sua permanenza in Petralia Sottana ebbe modo di conoscere tale Siraguna Francesco Paolo, stimato e ben voluto da tutti, il quale, nel la estate del 1967 veniva a trovare il Di Benedetto, con cui aveva intenzione di mettere in società un gabinetto di analisi cliniche. A tal proposito ricorda che in occasione di una riunione tra il Di Benedetto, la Pina ed il Siraguna sentì i due uomini gridare ad alta voce scambiandosi delle invettive. A cessata riunione chiese alla Pina che cosa fosse successo ed ella le rispose che il Siraguna non voleva più sapere di mettersi in società con il Di Benedetto. Però, gli incontri fra quest'ultimo ed il Siraguna continuarono, ma il dottore faceva allontanare persino la Pina. Ricorda che, 15 giorni prima della morte del Siraguna, avvenne un ennesimo litigio tra il Di Benedetto ed il Siraguna con minacce reciproche. Due giorni prima, inoltre, della morte del Siraguna, incontrò lo stesso in un negozio di generi alimentari e, nella circostanza, il Siracusa si ebbe a lamentare del comportamento del medico nei suoi riguardi. Rammenta circa 15 - 20 giorni dopo che venne trovato il cadavere del Siraguna sulla strada che conduce nella proprietà del Di Benedetto, essendo prossima al parto, si recò in casa del Di Benedetto per avere da lui consigli in merito. In tale occasione, si incontrò con la Pina con la quale ebbe modo di parlare della morte del Siraguna e la predetta tutta sconvolta, si chiuse nel silenzio ed a bassa voce pronunziò le testuali parole: "Io n'a pagghia ni curcu", per cui la stessa rispose: "Io nel fieno". Certamente detta frase fu detta a bassa voce affinchè non fosse sentita dai familiari del Di Benedetto.La medesima è a conoscenza del fatto che il Di Benedetto ha ai suoi ordini un vecchietto di anni 65 circa chiamato " Zu Turiddu",il quale lo avverte di tutti i movimenti delle persone estranee al paese e che ha anche ai suoi ordini un certo " Tonio",il quale,nella mattinata di ogni giorno fà il segretario e l'autista del Dottore,mentre,la sera a seguito dell'interessamento del predetto, è addetto ai telefoni pubblici dalle ore 22 alle

./.

- 12° foglio -

ore 8. Costui riferirebbe al Di Benedetto sul contenuto delle telefonate notturne che potrebbero interessare il medesimo. La Iova ha dichiarato di conoscere perfettamente certo Lombardo Calogero, intoso "Figliolone", per averlo visto quasi tutti i giorni in casa del dottore, il quale lo chiamava cugino e lo invitava spesso a pranzo. In fatto a tal proposito, si diceva apertamente che il Lombardo era il "guardaspalle" del medico, anche perchè ogni qual volta che il Lombardo veniva arrestato o fermato dalla Polizia, per l'interessamento del dottore, lo stesso riusciva a farsela sempre franca. Una sera precisamente il giorno prima del ritrovamento del cadavere del Siragusa, alle ore 19 circa, mentre la stessa si trovava in casa del Di Benedetto, si presentò il Lombardo chiedendo testualmente: "C'è u cugino", al che risposero che non era ancora rientrato. Il Lombardo, come al solito, entrò in casa ed attese ugualmente il Di Benedetto, il quale rincasò una mezzora dopo. I due uomini si appartarono in una stanza a discutere e dopo circa mezzora vennero fuori e, nella circostanza, il Lombardo, in sua presenza ebbe a dire al medico: cugino io me ne vado. In risposta il Di Benedetto disse: "Aspettami che io debbo andare all'Ospedale e ti accompagno". In fatti i predetti uscirono insieme. Però, dopo circa 15 minuti, il Di Benedetto fece rientro in casa. L'immediato rientro del Di Benedetto, determinò nella Iova la convinzione che egli non poteva essere andato all'Ospedale bensì in altro posto. Lo risulta che il Lombardo Calogero è un pregiudicato capace di commettere qualsiasi reato e dall'amicizia che intratteneva con il Di Benedetto, tutti in Petralia si meravigliavano. All'atto del suo parto, poi, preferì rimanere nella sua abitazione perchè era a conoscenza che in Ospedale, il Di Benedetto, anche senza ragione, applicava forcipi e praticava operazioni chirurgiche. Per altro, la Pina si dimostrava con lei molto riservata ed istigava il di lei marito Sabatino Giuseppe prima ad uccidere Antonio Federico, in oggetto generalizzato, in quanto suo amico, poi lei stessa. A domanda riferisce che è di dominio pubblico in Petralia che il mandante o l'autore dell'omicidio del Siragusa è stato il Di Benedetto a causa dei contrasti avuti in precedenza per motivi di interesse. E' stato notato che in occasione del sopraluogo per la morte del predetto, il medico si è costantemente tenuto vicino alle Autorità per avere cognizioni dello svolgimento delle relative indagini. In paese dicono che il Di Benedetto se non può ammazzare con le iniezioni, fa ammazzare col piombo. A tale proposito, ricorda che la Pina, una sera, essendo il Di Benedetto venuto a diverbio in casa sua, nonna per quale motivo e non ricorda con chi, si precipitò in un'altra stanza ove nascose una pistola (le risulta che

./.

- 13° foglio -

il Di Benedetto alla possesso di due o tre fucili e due pistole), custoditi in un armadio sotto ad una coperta. La domenica dopo la morte del Sirignano, mentre ella si trovava nell'abitazione del Di Benedetto e conversava con la Pina la brutta morte che aveva fatto il Sirignano, sentì quest'ultima affermare le seguenti, testuali parole: "Cosa vuoi fare il dottor Di Benedetto a sua moglie gliela ha portato vivo e lui stesso ora gli ha portato la notizia che era morto". La predetta frase voleva significare, che a suo tempo, era stato il Di Benedetto a farli sposare ed adesso l'aveva fatto diventare vedova. Ha, inoltre, raccontato che la notte il Di Benedetto, qualche volta, bagitava a dire della Pina, una persona di Raffadali, amica e paesana del dottor Di Benedetto. Spesso volte, poi, il Di Benedetto, di notte, le faceva chiamare per telefono il commissario Antonio Lo Mauro ed allo stesso chiedeva chi aveva in nottata telefonato a Petralia e con chi avesse parlato. Sapeva che il Di Benedetto curava qualche ammalato nella sua casa di campagna tanto è vero che la Pina, tutti i giorni, con la scusa di portare da mangiare ai gatti, si recava in detta casa portando con se oltre al mangiare anche la borsa con dei medicinali; la Pina, un giorno, l'aveva invitata ad andare in campagna con lei, a condizione però che ivi giunti, doveva restare fuori ad aspettarla in macchina. Ella, però, a tali condizioni, si rifiutò. In Petralia, si disse che la Guardia di P.S. Davoli aveva saputo qualche cosa in merito alla faccenda della casa di campagna; difatti, un giorno che le Guardie fecero una sorpresa, ma con esito negativo, in quanto il Lombardo Calogero, avendo saputo della sorpresa che si doveva effettuare, non fece trovare nessuno. Nella circostanza, si disse che nella predetta casa era nascosto un latitante. Spesso il dottor Di Benedetto, riceveva nella sua abitazione tale Calderaro Francesco, da Alimena, e si intratteneva a parlare confidenzialmente con lo stesso. Il Di Benedetto un giorno le ebbe a dire che aveva conosciuto il Calderaro a Lampedusa mentre il predetto era confinato. Nel 1962, non ricorda il mese esatto, verso le ore 21, il marito Sabatino Giuseppe era andato a trovare il Di Benedetto ed in una discussione che ebbero insieme compresero che sia il dottore o sia la Pina avevano istigato il marito ad uccidere il suo amico Antonio Federico. Si premurò allora di telefonare al Federico avvertendolo del fatto. Costui preoccupatosi dell'avvertimento avuto, incontrada per caso una Guardia di P.S., le confidò l'accaduto. Quest'ultimo immediatamente alla Guardia di P.S. Milano provvedevano ad arrestare il marito Sabatino Giuseppe, avendolo trovato in possesso di una pistola; arma che soppetto gli era stata fornita dalla Pina, in quanto più volte quest'ultima l'aveva invitato ad abbandonare il Federico e poichè non aveva dato retta alle sue parole, l'aveva minacciata dicendo: "Se non lo lasci, qualche giorno muore prima Federico e poi tu". Durante la detenzione del marito Sabatino Giuseppe, che si tro

./.

- 14° foglio -

vava rinchiuso nella carceri di Polizzi Generosa, tutti i giorni, il dottor Di Benedetto e la Fina gli portavano da mangiare. Lo scorso anno una mattina, si presentava in casa del dottor Di Benedetto il cugino "Lombardo", il quale si mostrava tutto preoccupato e chiedeva di parlare con lui e con la Fina. Al momento di uscire il dottor Di Benedetto disse al Lombardo: "Vai tranquillo che ora ne la sbrigo io". Infatti subito dopo il dottore telefonava al Giudice di Termini Imerese e a quello di Polizzi Generosa. Lo scorso anno, durante la vendemmia il Di Benedetto, dimostrò, ad un certo momento di avere paura di rientrare a casa ed in quella occasione, si fece spalleggiare da Lombardo Vincenzo e da Torre Vincenzo, entrambi armati di pistola. La richiesta ha precisato che la pistola che fu sequestrata al marito le sembrò del tutto simile a quella che la Fina, una sera nascose sotto la coperta (All. n. 7).

Poichè gli inquirenti si era formata la ferma convinzione che la Teva Caterina, per tema di gravissime rappresaglie sulla propria persona, da parte del Di Benedetto, della Nardo Filippa e del Lombardo Calogero e degli altri componenti l'associazione per delinquere, non avesse detto tutto ciò di cui era a conoscenza, in merito alla morte del Siraguna, la stessa veniva invitata a dire la verità sui fatti in argomento.

La Teva, di conseguenza, ha dichiarato di essere profondamente certa e sicura che il mandante dell'omicidio in persona del Siraguna sia stato il Di Benedetto Vincenzo. Afferma ciò non soltanto per i contrasti che il predetto aveva in precedenza con il Siraguna, a causa del fatto che quest'ultimo non voleva più ricostituire la società per il funzionamento del gabinetto di analisi, ma, soprattutto perchè il Di Benedetto, parlando con la Fina, diceva che se il Siraguna non avesse fatto quello che egli desiderava, lo avrebbe fatto, sarà altro, fuori. Nel pomeriggio del giorno precedente il rinvenimento del cadavere, verso le ore 19, venne in casa del Di Benedetto il Lombardo Calogero, i quali insieme alla Fina si chiusero in una stanza, ove stabilirono come doveva essere uccisa il Siraguna. Infatti fu la stessa sera che il Di Benedetto e la Fina organizzarono una scampagnata nella casa di campagna del Di Benedetto per trascorrere qualche ora lieta e chiarire, nella circostanza, i disaccordi avuti in precedenza con il Siraguna. Va precisato a tal proposito che ebbe modo di ascoltare quello che i tre stavano organizzando contro il Siraguna, in quanto, non vista, di nascosto, si avvicinò alla porta della stanza in cui gli stessi si trovavano e cioè che nella stessa serata dovevano eliminare il Siraguna che avevano convocato con l'espediente della lieta serata.

./.

- 15° foglio -

Come ebbe già a dichiarare in precedenza, allorchè il Lombardo Calogero lasciò l'abitazione del Di Benedetto, fu accompagnato da quest'ultimo, il quale, però, pur avendo detto che doveva recarsi in Ospedale, ritornò appena un quarto d'ora dopo. Ha ricordato, inoltre, che il Di Benedetto e la Pina, rimasero in casa a parlare, in una stanza, tra di loro del Siraguna. Nella circostanza il Di Benedetto aveva, ancora una volta, delle parole di odio contro il Siraguna. Successivamente, dopo circa mezzora, il dottore e la Pina uscirono portando seco la borsa dei medicinali ed ella si allontanò per rientrare nella propria abitazione. La stessa ha precisato che osservano altre circostanze, per le quali ha compreso che il Di Benedetto, la Pina, il Lombardo Calogero, avevano ucciso il Siraguna, pur essendo difficile da chiarire, soprattutto per la distanza di tempo trascorso; la frase che pronunciò la Pina dopo la morte del Siraguna e cioè: "cosa vuoi fare, il dottore Di Benedetto a sua moglie glielo ha portato vivo e lui stesso glielo ha tolto". Con questa frase senza volerlo, la Pina praticamente confermò il suo pensiero che, quindi divenne certezza circa l'uccisione del Siraguna da parte del Di Benedetto e dei suoi amici. D'altro canto, dopo la morte del Siraguna, il Lombardo Calogero non si fece più vedere nella casa del medico, dove prima tutti i giorni lo veniva a trovare; pochi giorni prima della morte del Siraguna, inoltre, il Di Benedetto era particolarmente nervoso ed impaziente. Ha ricordato inoltre che non appena si avvicinava nella stanza dove il Di Benedetto e la Pina stavano a parlare tra di loro a bassa voce, subito il primo la faceva allontanare, però ella aveva modo di udire che l'argomento principale delle loro discussioni era sempre il Siraguna. Inoltre, il giorno dopo la morte del Siraguna, chiese notizie in merito alla Pina, ma essa però, dimostrò molto nervosa dicendo: "Che cosa vuoi sapere da me, lasciami in pace". Da questa frase aveva modo di capire che la stessa era seriamente preoccupata o forse anche pentita del male che aveva fatto al Siraguna, unitamente al Lombardo ed al Di Benedetto. Ha affermato, anche, di aver notato che dopo la morte del Siraguna, il Di Benedetto le sembrò come impaurito per cui evitava di uscire dal posto. A sua volta se la Pina voleva a qualunque costo che ella lasciasse l'Italia, perchè assumendosi tutte le spese relative a ciò, a suo avviso, perchè il Di Benedetto e la Pina dubitavano che ella, a conoscenza di quello che aveva sentito il pomeriggio precedente il ritrovamento del cadavere del Siraguna, potesse dire la verità. A domanda, ha precisato che, mentre ferveva no le indagini relative alla morte del Siraguna, il Di Benedetto tramite l'Ippolito Salvatore e il Lo Mauro, teneva, sotto controllo

./.

— 16° foglio —

tutto il Paese. Ha dichiarato infine di essere in grado di precisare che da quanto ebbe a capire dalle parole che si scambiavano in gran segreto, il Di Benedetto e la Pina, che l'arrolato, il quale veniva curato dal Di Benedetto nella sua casa di campagna era della Provincia di Enna, che era fuggito dal carcere molti anni prima e per questo era ricercato dalla Giustizia (All. n. 8).

Federico Antonio, in atti generalizzato, ha dichiarato che allorchè fu rinvenuto il cadavere del Siragusa Francesco Paolo, la popolazione non diede alcun credito alla tesi del suicidio, anchè perchè lo stesso aveva una buona posizione economica, e, pertanto, non aveva alcun motivo di suicidarsi. Ha soggiunto che nello stesso pomeriggio, precedente il suicidio, il Siragusa a Petralia Sottana, aveva acquistato delle arancine, presso la tavola calda gestita da certo Calandro e due bottiglie di vino presso il negozio gestito da tale Ferrarello. Egli quando apprese la notizia, trattandosi di persona molto conosciuta e stimata, si recò sul posto ove era stato rinvenuto il cadavere. Colà giunto, rimase molto perplesso alla vista del cadavere e della macchina. Vi erano diversi particolari ed elementi che escludevano la possibilità che il Siragusa si fosse suicidato. Ad ogni buon fine, tutti i presenti ebbero la sensazione che il Siragusa, senza dubbio, nei momenti precedenti la morte doveva essere stato in compagnia di altre persone che lo avevano sicuramente assassinato. Anch'egli ha dichiarato di essere a conoscenza dell'inveterato dissidio esistente tra il morto e il dottor Di Benedetto. Di ciò, peraltro, erano a conoscenza tutti gli abitanti di Petralia. Infatti si era convinti che la morte del Siragusa era stata decretata dal dottore, il quale se non era l'autore materiale, ne era almeno il mandante. Ha, infine, fatto presente che il dottor Di Benedetto intrattiene rapporti con tale Lombardo Calogero il quale più volte è stato in carcere. A lui personalmente risulta che gli stessi si chiamano tra di loro "cugini". (all. n. 9).—

Successivamente veniva, di nuovo, sentito Federico Antonio, il quale ha dichiarato che effettivamente la Ieva Caterina gli aveva riferito che la stessa aveva appreso che il dottore Di Benedetto teneva, nella casa di campagna, una persona nascosta della Provincia di Enna o non di Petralia, il quale aveva conti da regolare con la Giustizia. Ha ricordato, altresì, che dopo la morte del Siragusa, la Pina lo mandò a chiamare in casa del Di Benedetto. La stessa la quale appariva tutta sconvolta ed impaurita, dopo aver fatto allontanare la Ieva Caterina, lo pregava di preparargli una minuta di testamento, che ella intendeva fare a favore dei suoi nipoti. In quella occasione gli confessò che in precedenza, aveva

./.

- 17° foglio -

fatto testamento, invece, a favore del Di Benedetto. Curioso le chiese il motivo di questo cambiamento, ma ella gli rispose che le conveniva fare un nuovo testamento, in quanto non desiderava fare la stessa fine che il Di Benedetto aveva fatto fare al Siragusa. A richiesta, ha affermato, che, qualche giorno successivo alla morte del Siragusa, la Ieva Caterina gli confidò che il pomeriggio precedente il rinvenimento del cadavere del Siragusa venne in casa del dottor Di Benedetto, il suo "guardaspalle" Lombardo Calogero e, il quale sapendo il medico assente, rimase in attesa. Difatti, quando sopraggiunse il medico, si chiusero in una stanza unitamente alla Pina. La Ieva Caterina, allora, curiosa, si avvicinò alla porta e potè ascoltare che i tre nominavano con insistenza, minacciosamente, il nome del Siragusa, dicendo, nella circostanza, che, dato il suo comportamento, meritava di essere fatto fuori. Dopo il Lombardo uscì dalla stanza per andarsene, ma il Di Benedetto lo volle accompagnare, dicendo, che intendeva recarsi in Ospedale. Però il medico fece subito ritorno per cui la Ieva comprese che non era possibile, data la breve assenza che fosse andato effettivamente in Ospedale. Poi, il Di Benedetto e la Pina rimasero in casa a parlottare tra di loro per circa una mezz'ora. Fu anche in questa circostanza la Ieva ebbe modo di sentire pronunciare dai due il nome del Siragusa. A questo punto la Pina ed il medico uscirono, portando seco la borsa dei medicinali ma la Ieva non potè dirgli quando i due fecero ritorno, poichè ella se ne andò a casa propria. Ma, infine, affermato che quando il Sabatino Giuseppe tentò di ucciderlo, fu spinto dal Di Benedetto e dalla Pina tanto è vero che, quando, dopo l'arresto del Sabatino, fece le sue rimostranze alla Pina, chiedendole il motivo per il quale voleva farlo uccidere, ella gli rispose che lei ed il dottore avevano detto al Sabatino Giuseppe che doveva ucciderlo non nel cinema, ma fuori, per evitare disgrazie (all. n. 10).-

Il 17 giugno, si provvedeva al fermo dei nominati in oggetto, ad eccezione di Lombardo Calogero, il quale essendo sottoposto al provvedimento della sorveglianza speciale della P.S., si rendeva irreperibile (all. n. 11, 12, 13, 14 e 15).-

A tal proposito, è da precisare che il Di Benedetto Vincenzo al momento del suo fermo senza essere richiesto, faceva presente allo scrivente che, qualche giorno prima, si era a lui presentato il Lombardo Calogero, il quale gli aveva detto di avere avuto una emorragia. Pertanto, gli ordinava, nonostante di regolare base di ricovero, di presentarsi presso l'Ospedale Civile di Petralia Sottana per le opportune cure; cosa che il Lombardo non fece, allontanandosi ingiustificatamente. Il Di Benedetto, nella circostan

./.

- 18° foglio -

za, tenuo a precisare che il Lombardo risulta essere sottoposto al la sorveglianza speciale della P.S.- Da ciò si è formata la certez za negli inquirenti che il citato Di Benedetto, avendo subodorato la eventualità che il Lombardo fosse fermato ed interrogato, abbia indotto lo stesso ad allontanarsi, facendolo rendere irreperibile (All. n. 16).

Lo Mauro Antonio, in atti generalizzato, ha dichiarato che il Di Benedetto è, da molti anni il medico della sua famiglia. Ha ricordato che, nel 1957, fu assunto, con la paga di lire diecimila mensili quale centralinista, durante le ore notturne, presso il centro telefonico di Petralia Sottana. Ritiene che, forse, a sua in saputa, egli fu assunto su interessamento del Di Benedetto. Nel 1960, a fine contratto, essendo stata presa la gestione del servizio telefonico notturno direttamente dal Comune di Petralia venne assunto alle dipendenze del citato Comune dopo essere stato chiamato al cospetto di una Commissione composta, fra gli altri, dall'insegnante Licata Bonaventura, dall'insegnante Leto Giuseppe, dal Sindaco Polelara, tutte persone che intrattenevano stretti rapporti di amicizia col Di Benedetto. Pertanto, da quella data, esplica il servizio notturno, dalle ore 22 alle ore 8 del giorno successivo, con la paga di lire quarantaquattromila mensili. Ha ricordato che, nei primi mesi del 1963, dopo l'omicidio di Siragusa Francesco Paolo, accettò l'incarico, quale aiuto segretario nella intestazione delle ricette per conto del dottor Di Benedetto. In atto, percepisce lire trentamila mensili per detto lavoro. Svolge anche per lo stesso Di Benedetto l'attività di autista. Ritiene, spontaneamente di affermare, che si sente sfruttato dallo stesso, in quanto la somma che gli viene corrisposta non trova riscontro per le mansioni che svolge: La mattina, nell'ambulatorio dalle ore 9 alle ore 13 e il pomeriggio fino a sera tardi, quale autista. Nella circostanza, ha tenuto a precisare che il citato dottore non lo ha voluto mai mettere in regola con la previdenza Sociale ed in atto è sprovvisto del relativo libretto. Ha inoltre, fatto presente che il Di Benedetto, di carattere prepotente e vendicativo, è ritenuto il capo mafia della zona, ed è legato alle persone di "rispetto" di tutti gli altri centri viciniori. In occasione della morte del Siragusa, sentì dire che potevano essere implicati nell'omicidio dello stesso, la ostetrica Polizzi Calogera e il dottore Di Benedetto, il quale era stato in società con il Siragusa, nel loro Laboratorio di analisi. Si è detto a conoscenza che, per il passato nell'abitazione di campagna del Di Benedetto avvenivano, sovente, delle riunioni e delle festicciole con la partecipazione di molte persone anche e di gente di "rispetto" a lui legate. Ha precisato inoltre che fino a qual

./.

- 19° foglio -

che anno addietro, le telefonate passavano attraverso il centralino telefonico di Petralia Sottana, mentre poi, essendo stato installato apparecchiature sonoautomatiche, ci si deve soltanto limitare a dare comunicazione all'abbonato e non vi è una completa possibilità per il centralinista di potersi inserire in quanto la comunicazione diventa disturbata. Invece prima della installazione di dette apparecchiature poteva sentire il tenore delle telefonate che venivano fatte durante la notte a Petralia. Perciò, anche senza volerlo, venne a conoscenza del tenore di alcune telefonate, tra cui alcune intercorse tra gli organi di Polizia locale e ciò anche nel periodo in cui venne ucciso l'omicidio Siraguna. Ha fatto presente, pure, che il Di Benedetto gli chiedeva, di tanto in tanto, di conoscere il tenore delle conversazioni, cosa che egli fu costretto a fare, specie nel periodo in cui gli organi di Polizia conducevano le indagini per l'uccisione del Siraguna, anche perchè operava, che in tal modo, il dottor Di Benedetto gli avrebbe aumentato il salario. E', infine, a conoscenza che il Di Benedetto ha, da lungo tempo, come infermiere a sua persona di servizio, tale Filippa Nardo, donna di sua completa fiducia (All. n. 17).-

Ippolito Salvatore, in atti generalizzato, ha dichiarato di conoscere molto bene, sin dal 1953 il dottor Di Benedetto. Dopo alcuni giorni di permanenza del predetto in Petralia Sottana, cercando personale, allo scopo di svolgere una attività che non potesse danneggiare il suo stato di salute si mise a disposizione del medico suddetto per svolgere il disbrigo di vari incarichi. Dal 1962 in poi, il predetto divenne più intimo del Di Benedetto. Infatti, quasi tutti i giorni, si porta nella sua abitazione per conoscere cosa gli occorre e, dopo aver ricevuto le ordinazioni, effettua il lavoro di sua competenza. Per questo lavoro il Di Benedetto, di tanto in tanto, lo gratifica con qualche biglietto da mille. Tra gli incarichi che il Di Benedetto gli affida, vi è anche quello di recarsi tutti i giorni in piazza o in giro per il paese, allo scopo di raccogliere notizie circa le persone estranee al paese, i posti da loro frequentati, nonchè le persone con le quali hanno contatti. Nella circostanza, ha fatto presente, altresì; di ricevere incarichi allo scopo di recarsi presso la Camera del Lavoro o nei comizi e di tutto quanto appreso riferire al dottore. Qualche volta, gli chiedeva anche di interessarsi per conoscere gli arrivi delle forze dell'ordine e di sorvegliarne i movimenti. Ritiene che queste ultime notizie interessavano particolarmente il Di Benedetto. Ha affermato inoltre di aver conosciuto Siraguna Francesco Paolo il quale era in società col dottore Di Benedetto. Il detto Siraguna, nel novembre del 1962 venne rinvenuto ucciso in contrada "Petruna",

f/.

- 20° foglio -

nói pressi della proprietà del dottor Di Benedetto. In paese tutta la popolazione era unanime nel dire che il Siragusa era stato sicuramente ucciso da elementi mafiosi. Dopo che si seppe la notizia tra il Di Benedetto e il Siragusa, tutta l'attrezzatura relativa, venne smontata e portata nell'abitazione del Di Benedetto, dove tuttora si trova. Si è detto a conoscenza che il Siragusa ed il Di Benedetto avevano stabilito di approntare un altro laboratorio, ma ciò non fu possibile a causa di vari dissensi che i due avevano tra di loro e di cui egli ignora la natura. Dopo qualche tempo, il Siragusa venne rinvenuto ucciso. Proseguendo nella sua narrazione ha fatto presente che il Di Benedetto, nell'ambiente di Petralia Sottana è ritenuto persona di "rispetto". Gli risulta che, nel 1945-46 allorquando nelle Madonie imperava la famigerata banda "Turrisi" il Di Benedetto, più volte, si recò nel feudo "Cozzo-cofino", per curare dei banditi ammalati o feriti. Siccome tale notizia si era sparsa in determinati ambienti mafiosi, il detto dottor Di Benedetto gli diede incarico di stare attento allo scopo di raccogliere tutte le notizie in proposito e di riferirgliele immediatamente. Conosce molto bene Lombardo Calogero per il fatto che il predetto frequenta assiduamente il medico di cui sopra con il quale vanta rapporti di parentela. Ha notato il citato Lombardo sia nell'abitazione di Petralia sia nell'abitazione di campagna del Di Benedetto. Ha infine concluso affermando che subito dopo la morte del Siragusa, si formò la convinzione in Petralia Sottana che lo stesso era stato ucciso. A tal proposito, ha ricordato che si fece il nome del probabile assassino, nella persona di Lombardo Calogero (All. n. 18).-

Sabatino Giuseppe, in atti generalizzato, ha dichiarato di conoscere da moltissimi anni il medico Di Benedetto; presso la abitazione del quale si recava spesso per chiedere dei medicinali, in quanto, da parecchio tempo, sofferente di stomaco. Presso lo stesso medico si recava anche la moglie Ieva Caterina per circa 6 anni e fino al mese di maggio 1964, per svolgere l'attività di domestica. Il 4.3.1962, ha fatto presente, di essere stato arrestato perchè trovato in possesso di una pistola. Detta pistola era stata rinvenuta, a suo dire, in un buco del vecchio convento dei Riformati, circa tre anni prima. Proprio quel giorno, dovendo partire due giorni dopo, per la Germania, si recò, verso l'Ave Maria a casa per prendere la pistola con l'intenzione di andarla a consegnare presso il Commissariato di P.S., in quanto temeva che la propria moglie durante la sua assenza, potesse trovarla e andarla a consegnare lei stessa al Commissariato, nel qual caso avrebbe potuto avere dei guai.

./.

- 21° foglio -

Infatti, sua moglie, non sapeva che egli possedeva detta pistola, che teneva nascosta in cucina in mezzo alla legna. Presa la pistola si avviava presso la casa del Dottor Di Benedetto per avvertire la propria moglie, colà in servizio, di non tardare nel rientrare a casa. Nel far presente che già nel pomeriggio era stato nell'abitazione del Di Benedetto a vedere la televisione, ha dichiarato che, giunto a circa 100 metri dal portone del Dottore Di Benedetto, era stato chiamato da una guardia di P.S. la quale gli chiedeva dove stesse andando. Al che rispose che si stava recando in casa del dottore per dire alla moglie di non rincasare tardi. Giunto davanti l'abitazione del Di Benedetto, però la predetta guardia, che lo aveva seguito, gli chiese se addosso avesse qualche coltello. Rispose che aveva un'altra cosa più delicata che stava andando a consegnare al Commissariato. Fu a questo punto che la guardia alla quale si era aggiunto altro militare, a nome Milano, rinvennero nella sua tasca esterna della giacca la predetta pistola. Continuando, il Sabatino, nello stesso verbale, modificava la sua dichiarazione precisando che quella sera, prima ancora che si fosse deciso ad andare a prendere la pistola in argomento, aveva notato la moglie che dal balcone della casa del Di Benedetto, faceva dei segnali a certo Federico Antonio suo amante. Disperato, chiamò un ragazzo a nome Farinella Angelo, in atto emigrato in Germania e lo pregò di sorvegliare la uscita di casa del Di Benedetto e di seguire la moglie allorchè fosse uscita mentre egli si recava a casa per armarsi. Difatti si recò a casa prese la pistola e cinque cartucce nascondendo l'arma nella tasca destra del cappotto e le cartucce nella tasca sinistra. Quando incontrò la guardia, impaurito, inventò la scusa che si stava recando dal Di Benedetto. Mentre in corso alle guardie, poi, percorreva la strada che conduce al Commissariato, si disfece delle 5 cartucce lasciandole cadere ad una ad una. Ma, infine, fatto presente di aver pregato il Dottor Di Benedetto di intervenire presso la propria moglie Iova Caterina allo scopo di convincerla a troncare la relazione col Federico. Il medico gli promise che si sarebbe interessato della faccenda ma, gli disse che non poteva proibire al Federico di frequentare casa sua, in quanto del resto era affare suo di liquidare la questione. Di ciò, ne parlò anche all'infermiera del medico, Pina, la quale gli disse che se avesse avuto le prove del tradimento della moglie, incontrando insieme la predetta ed il Federico, doveva decidere se sopportare la situazione oppure comportarsi da uomo e farli fuori (all. n. 19).

Veniva, anche, interrogata Nardo Filippa, in atti generalizzata, la quale ha dichiarato che, da circa 22 anni lavora in qualità di domestica e di infermiera alle dipendenze del dottore Di Be

./.

- 22° foglio -

medotto, col quale, da circa 15 anni, dorme nella stessa camera da letto a causa delle sue precarie condizioni di salute. Malgrado che il medico apparentemente vada d'accordo con la propria moglie, sempre hanno dormito separatamente in quanto quest'ultima, specie di notte non vuole essere disturbata essendo anche ella ammalata. E' a conoscenza che il Di Benedetto e il Siraguna erano soci in un gabinetto radiologico presso l'Ospedale. Dal 1960 il Siraguna, però, passò quale impiegato nel gabinetto di analisi dell'Ospedale, per cui la citata società si sciolse. Ricorda bene che il Di Benedetto pretendeva che il Siraguna lavorasse per lui, che era proprietario delle attrezzature tecniche in una nuova società per poi dividersi i guadagni. Un giorno, mentre si trovava all'Ospedale, venne a conoscenza che il Siraguna, all'insaputa del dottor Di Benedetto, aveva presentata una domanda di assunzione, quale tecnico della Sezione Inam, di Petralia Sottana. La Nardo si premurò di riferire tale notizia personalmente al Di Benedetto, il quale, dopo pochi giorni, in occasione di una visita che il Siraguna fece nella sua abitazione, ebbe a dirgli le testuali parole: "potevi dirmelo anche prima anzicchè farlo di nascosto". Però non ha saputo dire quale sia stata la risposta che diede il Siraguna. Il Di Benedetto si indignò perchè il Siraguna, dopo avergli fatto spendere una notevole somma di denaro per impiantare il gabinetto, di nascosto, si dava da fare allo scopo di essere assunto presso altri enti. E' a conoscenza che i rapporti notevolmente stretti che intercorrono tra Lombardo Calogero ed il medico Di Benedetto, i quali, tra di loro, si chiamano cugini. Anzi, a tale proposito, ha ricordato che il Lombardo spesse volte è solito venire in casa del medico dove si intrattiene a parlare con lo stesso. Non ha saputo, peraltro, precisare quali siano gli argomenti trattati in quanto il Di Benedetto, spesso volte, la faceva allontanare. La mamma di aver fatto, a suo tempo, un testamento a favore del Di Benedetto. Tuttavia, nel 1963, e precisamente nel mese di Gennaio o Febbraio, avendo avuto delle discussioni col Di Benedetto, chiese a tale Federico di farle una minuta di testamento, in quanto intendeva lasciare i suoi beni non più al medico ma ad una sua nipote a nome Nardo Giovanna, residente a Gioiosa Marea. Successivamente, la stessa si riappacificò col Di Benedetto, però il testamento restò sempre intestato alla citata nipote. Ha ricordato che il Dottor Di Benedetto, a suo tempo, aveva in cura il padre della moglie del defunto Siraguna. Durante il decorso della malattia il Di Benedetto portava con se il Siraguna e fu proprio in una di queste visite che il Siraguna conobbe la sua futura moglie che sposò proprio su interessamento del medico. Prosegue nella sua dichiarazione, la Nardo affermando di ricordare che, dopo qualche

./.

giorno, dalla morte del Siragusa, in occasione di una festività, venne in casa del Di Benedetto il citato Federico, e, mentre si consumavano dei dolci, ella ebbe effettivamente a pronunciare la frase: "Dora voleva sapere da me, il Di Benedetto a sua moglie glielo ha portato vivo ed ora lui stesso gli ha portato la notizia della sua morte". Si è detta a conoscenza che, negli ultimi tempi, il Di Benedetto ed il Siragusa non andavano d'accordo in quanto quest'ultimo voleva allontanarsi dalla costituenda società, cercando di ingegnarsi altrove. Ha dichiarato, altresì, che il dottor Di Benedetto, spesse volte le dava l'incarico di chiamare il centralinista Donio per farsi notiziare di tutte le telefonate che erano effettuate nella nottata. In dipendenza della sua qualifica di domestica, da tempo e giornalmente, si recava unitamente al Di Benedetto o al telefonista Lo Mauro Antonio nella casa di campagna di contrada "Petrusa" per portare da mangiare ai gatti. Nella circostanza ducava sempre con se la borsa dei medicinali. Circa l'arresto del Sabatino, allorquando questi tentò di uccidere l'amante della propria moglie, Federico Antonio, la Nardo dichiara di avere appreso la notizia dell'arresto stesso mentre insieme al medico Di Benedetto, rientrava dalla campagna. Difatti, ha rammentato che il Di Benedetto, nella circostanza, ebbe a telefonare al Commissariato di P.S. per sapere se il Sabatino si trovasse ancora in stato di fermo o meno. Passando poi all'omicidio del Siragusa, ha dichiarato di potere affermare con tutta coscienza che il predetto era una persona perbene, equilibrata e non dava fastidio a nessuno. Peraltro, i rapporti con sua moglie erano ottimi. Nei giorni successivi la morte del Siragusa, ebbe modo di notare che il dottor Di Benedetto era molto impaurito e per questo evitava di uscire dal paese. Sempre dopo alcuni giorni dal delitto, una sera, il Dr. Di Benedetto ebbe, a dire della Nardo, una vivace discussione con la propria moglie. Avendo compreso che lo stesso andava in cerca di una delle sue pistole, ella, allo scopo di evitare una probabile tragedia, si impossessò dell'arma, nascondendola in un cassetto dell'armadio. Continuando nella sua deposizione, la Nardo dichiara di ricordare perfettamente che il Dr. Di Benedetto, allorchè venne chiamato per eseguire l'autopsia sul cadavere del Siragusa si rifiutò di farla. Tuttavia si tenne in costante contatto, anche nei giorni successivi, con gli organi inquirenti.Ha concluso affermando che, parecchi giorni dopo la morte del Siragusa, chiede al Di Benedetto quale era stato l'esito della perizia medico-legale e questi ebbe a rispondere che la morte del Siragusa doveva attribuirsi a suicidio (All. n. 20).-

Veniva, anche nella circostanza, interrogata la nipote

./.

della Nardo Filippa, di nome Randolfino Caterina, in quanto, come si ricorderà, fu nominata dalla Iova Caterina, per il fatto che poteva dare delle indicazioni circostanziate in merito all'omicidio del Siraguna. Infatti la Randolfino ha dichiarato di essere, da circa 12 anni cameriera a nero servizio nell'abitazione del Di Benedetto, precisando inoltre di aver conosciuto negli anni decorsi, Siraguna Francesco Paolo, quale tecnico e socio del suo datore di lavoro. Ha tutto precisato che proprio prima della morte il Siraguna ebbe a litigare spesso con il Di Benedetto in quanto non erano d'accordo per costituire una nuova società di analisi cliniche. Ha inoltre anche che, nella prima ora del pomeriggio antecedente il giorno in cui appreso che il Siraguna era stato trovato morto, questi venne a trovare il Di Benedetto con il quale si mise a discutere. Successivamente, il Siraguna andò via. Il Di Benedetto a sua volta ebbe a recarsi in Ospedale. Quella sera stessa, verso le ore 19-19,30, il Di Benedetto e la zia Pina uscirono di casa per andare in campagna alla "Fotrunà". Gli ste si però salirono a bordo dell'autovettura del Siraguna che intanto si trovava davanti l'abitazione. Dopo qualche ora il medico e la sua cameriera, Pina, fecero ritorno a casa. L'indomani e precisamente nel pomeriggio, appreso che il Siraguna era stato trovato morto con arma da fuoco a bordo della sua stessa autovettura lungo la strada che conduce alla città centrale. Conosce perfettamente sia il telefonista Enth, cioè il Lo Nardo, il quale è solito comunicare al Di Benedetto il contenuto delle telefonate notturne, sia Ippolito Salvatore intesa "Nu turiddu" che definisce persona di fiducia del medico, il quale accudisce ai bisogni della famiglia dello stesso e che comunica ogni sorta di notizia che riesce a reperire sia in piazza che nei locali del Paese, compresi gli eventuali movimenti delle Forze dell'Ordine. Infine dichiara che il dr. Di Benedetto e la zia Pina Nardo, portavano [illegible] della pasta e della carne in campagna per dare da mangiare, a loro dire, ai gatti. (All. n. 21).-

Successivamente, la suddetta Randolfino Caterina, ha reso altra circostanziata deposizione, nel corso della quale ha precisato che il giorno precedente il rinvenimento del cadavere del Siraguna, verso le ore 10 si ebbe a presentare nell'abitazione del Di Benedetto tale Lombardo Calogero, dalla stessa conosciuto soltanto come "Vi natone", il quale, unitamente al dottore ed alla zia Pina si appartarono in una stanza, dove discussero per oltre mezzora. Sebbene non abbia potuto capire bene che cosa gli stessi discutessero, potè intuire che l'argomento della discussione era il Siraguna il quale poco prima aveva avuto, nella stessa stanza, una

./.

violenta discussione col Di Benedetto e la Pina per il fatto che il [illegible] Siracusa non era più disposto a riattivare la società con il Di Benedetto. Dichiarava ancora che la stessa sera, verso le ore 19, notò che la sig.na Marcianò al Di Benedetto, unitamente al Siracusa che li attendeva davanti l'ingresso a bordo della sua auto, si recarono nella contrada "Petruna". Nella circostanza la Pina portò seco la solita borsa col mangiare per i gatti e quella con i medicinali. Verso le ore 21, i due furono visti rientrare a casa dalla Pandolfino, ma costei asserisce di non aver notato il Siracusa. L'indomani però dopo avere appreso della morte del predetto, a causa delle protedenti discussioni che vi erano state e tenuto conto di quanto si era verificato nel corso del pomeriggio, pensò che autori dell'omicidio del Siracusa dovevano essere il Di Benedetto col concorso della sig.na Pina e del Lombardo, il quale Lombardo dopo il rinvenimento del cadavere non fu più visto in casa Di Benedetto (allegato n. 22).-

Veniva sentito Di Benedetto Vincenzo, in atto generalizzato, il quale ha dichiarato di aver conosciuto, molti anni prima e precisamente attorno il 1950, Siracusa Francesco Paolo. In quel periodo, poichè egli era sanitario dell'infermeria di Petralia Sottana ed ivi esisteva solo un rudimentale laboratorio di analisi, unitamente al Professore Balsamelli Filippo si decise di ammodernare il laboratorio stesso. Il predetto professore, a tale scopo fece venire, appunto, il Siracusa il quale coadiuvava, nella sua qualità di tecnico. Successivamente, fu pure installato un apparecchio radiologico. Dopo circa 2 anni la società di fatto si sciolse perchè il professore Balsamelli si era ammalato e quindi, per un certo tempo, il Di Benedetto ed il Siracusa rimasero soli nella conduzione del laboratorio. In seguito entrò a far parte, altro medico a nome Torre Calogero, radiologo ed in detta circostanza fu comprato un apparecchio radiologico più moderno. Il Siracusa, per quanto riguarda il gabinetto di analisi, percepiva una quota parte uguale a quella del Di Benedetto; invece per quanto riguardava i guadagni derivanti dal gabinetto radiologico gli stessi [illegible] per il 5% al dottor Torre, per il rimanente, in parti uguali, al Di Benedetto ed al Siracusa. Durante il periodo delle due società, a suo dire, non furono mai contrasti tra lui e il Siracusa. Con l'entrata in funzione dell'Ospedale, nel luglio del 1961, le società di fatto si sciolsero perchè i due gabinetti vennero assorbiti dallo Ospedale. Nella circostanza, il Siracusa, venne confermato come tecnico del gabinetto radiologico, ma poichè percepiva accenti minimi, per l'ammontare di lire dieci o ventimila mensili, avevano stabilito di impiantare un nuovo gabinetto di analisi per conto

./.

- 25° foglio -

loro o naturalmente fuori dall'Ospedale. Nell'estate del 1962, egli iniziò i lavori di restauro e di nuova fabbricazione presso una sua vecchia casa che sarebbe servita come sua abitazione ed eventualmente avrebbe dovuto accogliere il gabinetto di analisi. In tale occasione il Siragusa si portava, spesso, sul posto di lavoro per consigliare l'uso di determinati materiali, resistenti agli acidi. In effetti, a dire del Di Benedetto, era il Siragusa ad avere maggiore interesse ad iniziare questa nuova attività, mentre da parte sua egli non era del tutto contrario, perchè ciò rientrava nelle previsioni della futura attività professionale del di lui figlio, anche egli medico. Tuttavia non ebbero la possibilità di stabilire le opportune condizioni per la costituenda società. Ha, inoltre, dichiarato di non avere mai avuto nessuna sostanziale divergenza con il Siragusa in materia di lavoro. Ha raccontato, altresì, che il Siragusa venne a trovarlo il giorno precedente il ritrovamento del cadavere, nel pomeriggio, verso le ore 16, trattenendosi circa una mezzora. In quella occasione parlarono del tipo di mattonelle da adoperare e dell'apparecchio radiologico da sistemare. Il Siragusa, nel congedarsi gli disse che stava per recarsi all'Ospedale. Da allora, a suo dire, non vide più il Siragusa. Racconta, inoltre, che la sera precedente il rinvenimento del cadavere, dopo essere ritornato dall'Ospedale, verso le ore 20, squillò il telefono della sua abitazione e qualcuno chiese del Siragusa, ma non fu egli a rispondere bensì, credette sia stata la di lui cameriera. L'indomani mattina appreso da una delle inservienti dell'Ospedale che la moglie del Siragusa aveva cercato il marito, il quale ancora non si era ritirato. Dopo circa un quarto d'ora, verso le ore 8, ricevette una chiamata da parte del Tenente dei Carabinieri di Petralia Sottana che lo convocava in Caserma. Ivi recatosi, appreso che era stato rinvenuto un cadavere dentro un'autovettura 600, per cui veniva richiesta la sua presenza, in qualità di medico. Lo stesso unitamente all'Ufficiale, si recò sul luogo dove trovarono il cadavere del Siragusa dentro all'auto, seduto al posto di guida con la testa penzoloni, sulla sua destra, sotto sul tappeto o sul sedile della macchina si trovava una pistola, un fazzoletto, un piccolo coltellino e una lampadina tascabile. Si fa presente che, in un primo momento però oralmente, in riferimento a questi ultimi particolari il Di Benedetto aveva dichiarato che il Siragusa aveva in mano una pistola, nonostante che egli si fosse convinto, appena giunto sul posto che si trattasse di omicidio. Ha, a contestazione, ha fatto presente che non aveva attribuito alcuna importanza al particolare della pistola in mano. Ha affermato, inoltre, che non fu invitato ufficialmente ad eseguire l'esame esterno del cadavere, e qualora

./.

- 27° foglio -

lo fosse stato mi sembrò rifiutato, stante i rapporti di amicizia col Siragusa, ciò in contrasto con quanto poco prima dichiarato e cioè di essere stato invitato dal Pretore a fare l'esame anzidetto e quindi di essersi rifiutato. Però, dopo a pronunciare al riguardo esame in quanto, mentre il dottor Gucci eseguiva la perizia, egli sentì dire che il foro di entrata era quello sulla tempia sinistra. Subito dopo la rimozione del cadavere, ritornò in Pretura. L'indomani apprese che la perizia medico-legale aveva concluso per l'ipotesi del suicidio. Comunque, egli si era convinto che il Siragusa era stato ucciso fino a quando fu chiamato, nel 1953, dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Salmo, e in tale occasione apprese tutti i particolari della perizia. La convinzione che si trattasse di omicidio, ha voluto precisare, scaturiva dal fatto che il foro di entrata era ritenuto sempre quello sulla tempia sinistra e siccome il cristallo dello specchietto sinistro della macchina era completamente, credette, che il Siragusa fosse stato colpito dallo esterno e dalla parte sinistra. In seguito, allorchè fu interrogato dal Magistrato, avendo appreso che il foro di entrata era quello di destra, si convinse che si trattasse di suicidio. La sua convinzione che si trattasse di un delitto scaturiva dal fatto che, negli ultimi tempi, il Siragusa si accompagnava spesso in macchina, con l'ostetrica Dott.ssa Colaprete della quale sospettò che si fosse invaghito, senza, però, essere corrisposto. Continuando nella sua lunga dichiarazione, il Di Benedetto precisa ancora che il Siragusa, il giorno precedente il rinvenimento del suo cadavere, quando venne a casa sua, apparve tranquillo e nulla poteva lasciare pensare che avesse intenzione di suicidarsi. Dopo la morte, apprese che il Siragusa, dopo essere stato a casa sua, andò in Ospedale, dove cercò della Polizmi e non avendola trovata, uscì dall'Ospedale per portarsi nella propria abitazione, dove prese la pistola, nascondo nuovamente. Circa il particolare della pistola, ha affermato di averlo appreso dai familiari del Siragusa. Allora egli pensava che il Siragusa fosse stato ucciso perchè il suo comportamento faceva pensare che si fosse trovato invischiato, in un intrigo al quale non era estranea la polizia e che, quindi, gli poteva essere stata tesa una imboscata. Per tutto ciò insisteva perchè la moglie del Siragusa dicendole che avrebbe scoperto l'assassino. In seguito di essere intervenuto in aiuto del dr. Gucci, mentre questi faceva l'esame esterno del cadavere, insistendo nel dire che allorchè il dottor Gucci si trovava all'interno dell'autoambulanza per provvedere all'esame stesso, egli era sullo stradale. Alle contestazioni rivoltegli relativamente alle pratiche abortive seguite da morte in pre-

./.

sona di tale Faminella Lucia, ha respinto tale accusa dicendo che il 4 maggio, fu chiamato in casa di tale Cappuzzo, suo vicino di casa, dopo che erano stati chiamati altri medici per visitare la di lui moglie Faminella Lucia. Avendo trovato la predetta con lo addome dilatato ebbe ad interessare il professore Rindone chirurgo da Palermo, per intervenire immediatamente sull'ammalata. Nella circostanza, a dire del Di Benedetto, la donna gli rivelò che, il giorno prima, si era praticato un lavaggio molto profondo. Il professore Rindone, all'atto dell'operazione, alla quale assistette anche il Di Benedetto in qualità di anestesista, aperto l'addome, constatò una notevole presenza di sangue nell'addome stesso e una lesione nell'utero che suturò con un punto. Successivamente, ignora per quale motivo fu ordinata la riesumazione del cadavere della donna, che decedette la notte successiva all'operazione, e venne riscontrata la esistenza di un punto e una gravidanza extra uterina rotta (rottura della tromba di destra). Inoltre ha affermato di non ricordare di esser intervenuto su una partoriente, nel 1962, che aveva una dilatazione di 4 cm., asportando, nella circostanza, il rivoltamento del feto con estrazione manuale podalica e che in seguito a ciò il feto nacque morto. A tal proposito, ha creduto opportuno di far presente di non fare mai con la pinza il rivoltamento podalico, da doltanto in caso di necessità o quando il feto era già morto. A specifica domanda, ha negato di aver chiesto notizie al Lo Faro Attilio, telefonista notturno di Petralia Sottana, in merito a telefonate effettuate a Petralia ed in particolare quelle degli organi di Polizia. D'altro canto, ha ammesso di conoscere Ippolito Salvatore, il quale frequenta la sua casa, per ricevere una generica assistenza medica e per svolgergli qualche commissione. Però ha negato di avere dato mai incarico allo stesso di riferirgli tutto quanto accade o si dice in paese, pur essendo l'Ippolito persona di sua fiducia. Ha anche ammesso di conoscere Calogero Lombardo, il quale ha l'abitudine di chiamarlo cugino, in quanto la propria moglie si chiama pure Lombardo, però, ha negato di avere rapporti di amicizia con lui. Proseguendo nelle contestazioni, il Di Benedetto ha negato di conoscere il bandito Falzone Antonino e di avergli dato segretezza e assistenza medica; di avere istigato Sabatino Giuseppe ad uccidere la propria moglie Iova Caterina; di avere istigato ancora Sabatino Giuseppe ad uccidere anche l'amante della moglie di questi, Federico Antonio e di avere prestato assistenza medica ai componenti la banda "Fumarini", presso la fattoria del Barone Rucci, sita nel feudo "Calzaccosino". Ha respinto ancora l'accusa di avere organizzato e concertato con la complicità di Lombardo Calogero e di Bardo Filippa l'omicidio in persona di Sire-

./.

gusa Francesco Paolo, il quale infine negato di avere assunto, come "guardia giurata", anche, durante la vendemmia dell'anno scorso, i nominati Lombardo Vittorio, Ippolito Salvatore e Sorro Francesco, pur ammettendo di avere letto in precedenza della sua abitazione di campagna, su un listrino di marmo, la scritta "Requiescat in pace". (all. n. 23).-

Sulla scorta delle anzidette dichiarazioni rese, allo scopo di meglio evidenziare i fatti in argomento, si rendeva necessario procedere ad un apposito confronto tra la Teva Caterina e la Nardo Filippa.

La Teva rivolta alla Nardo, ha chiesto se si ricordasse dei gravi contrasti sorti, negli ultimi tempi tra il Di Benedetto ed il Siragusa, in quanto quest'ultimo non voleva più ricostituire la società per aprire un nuovo gabinetto di analisi cliniche. Chiedeva, altresì, se si ricordasse che nell'ultima discussione, avvenuta in casa del Di Benedetto, nei giorni precedenti la morte del Siragusa alla quale era presente la stessa, cioè la Nardo Filippa, dopo un violento acceso verbale, il Di Benedetto ebbe a dire al Siragusa: "Ora attenti che io sono di Raffadali" al che il Siragusa, uscendo, tutto ad un volto disse: "Io sono di Gnei". La Nardo Filippa ha ammesso il fatto del litigio avvenuto il giorno precedente il rinvenimento del cadavere, ma nega di aver e contato le frasi che i due si sono scambiati nel fare ognuno ai propri paesi di origine.

La Nardo Filippa, ha, inoltre, confermato di avere detto, a suo tempo, la seguente frase: alla Teva: "Il Di Benedetto alla moglie gliela ha portata viva ed alcuno gliela ha portata morta". Ciò in riferimento all'incontro avvenuto, a suo tempo, tra il Siragusa e la di lui moglie di cui ho già ampiamente parlato, nonchè allo assassinio dello stesso. Circa poi la questione concernente il fatto che la Nardo Filippa voleva far fare, a qualunque costo alla Teva Caterina, affinchè questa lasciasse l'Italia, per togliersi di torno per il fatto ch'era a conoscenza di molte cose compresa la soppressione del Siragusa, la Nardo, invece ha dichiarato di essersi interessata per l'espatrio della Teva perchè questa era in disaccordo, a suo dire, con il Federico Fabbio, suo amante. La Nardo Filippa inoltre, pur ammettendo che qualche volta veniva sistemato un letto nel salotto dell'abitazione del Di Benedetto, ha dichiarato che già avveniva ogni qualvolta, si dovevano espletare dei pazienti del dottore. La Teva ha continuato a chiedere alla Nardo se la stessa conosce Di Benedetto, tutti i giorni era solita portare in campagna una borsa contenente dei medicinali o del sangiare. La Nardo ammette la circostanza, negando però che sia i medicinali che

./.

- 30° foglio -

il mandato cervisiero per latitanti. La Iova Caterina, la chiesto, ancora, alla Nardo se si ricordasse dell'episodio relativo al suo accidento di pneumi in campagna in compagnia della stessa in occasione delle sue giornaliere visite effettuate in contrada "Pitruna" e che la Nardo ebbe a rispondergli che acconsentiva che ella venisse, ma che giunti sul posto sarebbe dovuta rimanere in macchina, al che la Iova non accettò. La Nardo Filippa in risposta a tale contestazione rispondeva alla Iova dicendo che, effettivamente si ricordava di avere ricevuta tale richiesta, ma negava di averla invitata a rimanere in auto. La Nardo Filippa continuando il confronto, ha negato, ancora una volta, di avere detto a Salvatino Giuseppe, datole dalla Iova che se la circostanza accidentale prima avrebbe dovuto accadere il Ludovico e poi dissi voi della moglie. La Nardo Filippa ha, anche, negato di essersi portata unitamente al Di Benedetto a fare visita al Salvatino, grosse volte, allorchè questi era ristretto nelle carceri mandamentali di Polizzi Generosa. Ha aggiunto anche che una volta ebbe a nascondere nell'abitazione del Di Benedetto, una pistola sotto una coperta.

La Nardo ha dichiarato, inoltre, che risponde a verità il fatto che il Salvatino prima ancora di essere stato arrestato perchè trovato in possesso di un'arma, si era trattenuto nell'abitazione del Di Benedetto col quale aveva discusso, unitamente alla Nardo che presente.

La Iova continuando a contestare fatti e circostanze di cui era venuta a conoscenza durante la sua permanenza, a suo tempo, in casa Di Benedetto, quale cameriera, ha negato ancora La Nardo di avere organizzato, unitamente al Lombardo Calogero ed il Di Benedetto la soppressione del Giuffrida. La Nardo Filippa, negava tale circostanza, ma non poteva fare a meno di ricordare che negli ultimi mesi il Giuffrida ed il Di Benedetto erano in aperto dissidio. Infine, la Iova contestata alla Nardo che, la sera prima del rinvenimento del cadavere del Giuffrida, ella insieme al dr. Di Benedetto, uscirono di casa e, giunti all'improvviso, trovarono il Giuffrida che li attendeva a bordo della sua auto e che, saliti nella stessa, si allontanarono insieme, diretti in loc.tà "Pitruna" e che, verso le 20,30 ritornarono senza il Giuffrida. Alla negazione della circostanza fatta dalla Nardo Filippa, la Iova faceva presente di avere a posto tutto il suo dossier particolare, l'indirizzo, della nipote della Nardo, Pandolfino Caterina, la quale aveva assistito dal balcone alla partenza dei tre. (All. n. 84).-

Successivamente veniva sentita, nuovamente la Nardo Filippa la quale ha precisato che un pomeriggio di alcuni giorni precedenti il ritrovamento del cadavere del Giuffrida quest'ultimo era stato in casa del dr. Di Benedetto col quale ebbe un'animata discus

./.

- 31° foglio -

sione circa la società che soleva no costituire. Per quanto riguarda la sera precedente il ritrovamento del cadavere del Sinagusa, ella ha dichiarato di essere rimasta in casa, mentre il dr. Di Benedetto ebbe ad uscire verso le ore 19 per recarsi in Ospedale e che è rientrato verso le ore 21.- Ha inoltre che il dottore, non appena tornò in casa, si recò a gabinetto per pulirsi perchè era tutto sporco e subito dopo, si mise a letto a causa di un malessere tanto da dover prendere alcune pillole. Ha dichiarato, ancora, che in occasione del ritrovamento del cadavere del Sinagusa, il Di Benedetto, uscì di casa dicendo che si sarebbe recato dai Carabinieri per incontrarsi con le Autorità venute per la circostanza a Petralia. In quella occasione, a parere della Nardo Filippa, il Di Benedetto dimostrò un interessamento particolare ed insolito per il delitto che si era verificato. Ha infine concluso riaffermando che i rapporti di amicizia tra il Lombardo Calogero ed il Di Benedetto erano ottimi. Allorchè il Lombardo si recava nell'abitazione del suddetto Di Benedetto, la Nardo, qualche volta, assistette alle discussioni, mentre altre volte veniva allontanata, per cui non è in grado di poter precisare di quali argomenti parlassero il Sinagusa (Allegato n. 29).-

Veniva nuovamente interrogato il Di Benedetto Vincenzo, il quale, ha dichiarato di non avere avuto mai contrasti con il Sinagusa per quanto riguardava l'impianto del gabinetto di analisi che doveva essere installato nella nuova sede, negando di avere avuto col predetto una discussione avvenuta il pomeriggio precedente al giorno del rinvenimento del cadavere del Sinagusa, allorchè questi si era portato nella sua abitazione. Ha negato, anche, di aver detto al Sinagusa in tono minaccioso che egli era di Badalucchi, insistendo col dire che la conversazione fu piuttosto cordiale. Ha ammesso che il Sinagusa, qualche volta fu ospite suo nella sua casa di campagna "Pitruna", specificando che il defunto, avendo la di lui moglie un appezzamento di terreno confinante col suo, doveva per forza per accedervi transitare dalla sua proprietà e così il Sinagusa riusciva, qualche volta a passare. A specifica domanda rivoltagli, ha negato di aver dato mai ospitalità a sconosciuti nella sua casa di campagna nè di aver dato loro da mangiare, mentre per quanto riguarda le contestazioni cosegli relativamente all'assistenza e alle cure prestate ai componenti la banda "Lunardi" nella contrada "Consolino", ha dichiarato di essere stato in quella zona per curare una persona di casa e qualche altra volta vi era stato in gita. Finiva la sua dichiarazione, annottando che ai pazienti che a lui si presentavano per essere curati, si limitava soltanto di registrare i loro nomi e cognomi quando lo ritiene op-

./.

- 32° foglio -

prtuno. Non escludo, pertanto, che tra queste persone, abbia potuto curarsene qualcuna che si sia presentata con le generalità diverse da quelle proprie (all. n. 26).-

In merito a quanto riferito dall'ostetrica Polizzi Calogera sulla morte di Farinella Lucia avvenuta a seguito di una pratica abortiva operata dal Dr Benedetto Vincenzo, è stato sentito Cipuzzo Antonio, marito di quest'ultima, in atti generalizzato. Egli ha dichiarato che la propria moglie fu operata il 4.5.1949 a Petralia Sottana dal prof. Rindone, perchè ammalata di appendicite. Durante la notte che seguì l'intervento, però la moglie venne a morire. Qualche tempo dopo, forse a causa di un anonimo, fu ordinata la riesumazione del cadavere della Farinella e, in seguito ad autopsia risultò che la stessa era morta a causa di una gravidanza extra uterina (allegato n. 27).-

Il professore Rindone Alfredo, opportunamente interrogato, a causa del lungo tempo trascorso non ha saputo fornire indicazioni precise, sull'intervento operato da lui su Farinella Lucia, a Petralia Sottana. Comunque ha ricordato, che nella circostanza fu eseguita una laparotomia e fu riscontrata un emoperitoneo da gravidanza extra uterina rotta (rottura della tromba di destra). (All. n. 28).-

Inoltre veniva nuovamente sentita l'ostetrica Polizzi Calogera, al fine di conoscere più precise indicazioni per addivenire all'identificazione della donna, in cui feto fu ucciso dal Dr Benedetto, in quanto operò il rivoltamento e l'estrazione manuale podalica, malgrado che la stessa avesse raggiunto una dilatazione di appena 4 cm.- La predetta Polizzi, nel confermare integralmente quanto ebbe a dire a proposito dell'intervento di che trattasi operato dal Dr Benedetto, nel 1962, ci è dichiarata pronta anche a confermare lo episodio avanti a chiunque. Ritiene, inoltre, che la donna non ebbe, nella circostanza coscienza di quello che stava succedendo, in quanto, non avendo cognizioni specifiche della materia, naturalmente non potè accorgersi di ciò che il medico stava facendo. A domanda è precisato che nella relativa cartella clinica non può risultare ciò che il Dr Benedetto ebbe a compiere, in detta occasione, ma che comunque il fatto dell'intervento rimane nella sua concreta obbiettività. Ha, infine, concluso di non essere in grado, dato il tempo trascorso di potere fornire precise indicazioni per l'identificazione della donna, anche se, in un primo tempo aveva creduto che ciò fosse possibile. (All. n. 29).-

Si fa, pertanto, riserva di far conoscere, appena possibile, il nominativo della donna in argomento.

./.

- 33° foglio -

Ferrarello Cataldo, in atto generalizzato, ha confermato che effettivamente Siragusa Francesco Paolo, il giorno precedente la sua morte venne nel suo negozio di generi alimentari, dove, nella circostanza ebbe ad acquistare due bottiglie di vino, marca "Barbera" o "Calò" ed un pacco di riso di un chilogramma. Tuttavia, stante il tempo trascorso, ha affermato di non essere in grado di indicare l'ora esatta in cui lo stesso ebbe ad acquistare i detti generi, - ma che comunque detto acquisto non fu fatto nelle prime ore del mattino. (All. n. 30).-

In relazione a tutto quanto precede, in base ad una logica valutazione ed apprezzamento delle testimonianze addotte, appaiono chiare, provate ed evidenti, le gravissime responsabilità, ognuno per la propria parte, del Di Benedetto Vincenzo, di Lombardo Calogero, di Bardo Filippa, di Ippolito Salvatore, di Lo Nauro Antonino, di Sabatino Giuseppe, in merito ai reati descrittigli in oggetto e soprattutto, in ordine all'uccisione del Siragusa Francesco Paolo.

Per quest'ultimo gravissimo reato, tenuto conto che tra la Ieva Caterina e il Di Benedetto non sono esistiti nel passato e non esistono tuttora, discidi di sorta che possano avere indotto la donna ad accusare quest'ultimo ed i suoi amici, allo scopo di volersi vendicare, è certo ed indubitabile che la predetta da costoro, in quei tragici giorni, presa conoscenza, proprio dentro l'abitazione del dottore, dei fatti di che trattasi ed ebbe, quindi, ogni possibilità di rendersi conto e di venire a conoscenza di tutti gli episodi, di tutti i particolari che si ebbero a verificare prima e dopo il rinvenimento del cadavere del Siracusa.

A tale proposito, soprattutto la seconda testimonianza della predetta assume, per le sue circostanziate accuse e precisazioni, importanza fondamentale e rappresenta senza dubbio, un punto fermo ed una prova assoluta a carico del Di Benedetto, della Pina e del Lombardo: ella chiaramente dichiara ed afferma di avere ascoltato il Di Benedetto, la Pina ed il Lombardo, mentre il pomeriggio antecedente il ritrovamento del cadavere, preparavano il piano, che di lì a poco avrebbero attuato, per l'eliminazione del Siragusa.

Tutto fu preparato in modo che l'omicidio dovesse risultare suicidio.

L'espediente della riunione lieta, nel corso della quale si doveva addivenire alla riappacificazione tra il Di Benedetto ed il Siragusa, senz'altro, servì ad attirare nella casa di campagna del medico, l'ignaro tecnico, che fiducioso accolse l'invito, senza minimamente sospettare a quale tragico destino andava incontro!

./.

- 34° foglio -

L'uscita del Di Benedetto con la fida Pina, che portava la borsa dei medicinali, mentre la Ieva Caterina si allontanava dall'abitazione del dottore, ci dà la prova certa che il piano preparato per l'uccisione del Siragusa, stava prendendo forma, concretizzandosi. Essi, evidentemente, si recavano all'appuntamento fissato, in precedenza, nel pomeriggio, al Siragusa.

Pertanto, la certezza e la sicurezza da parte della Ieva che il mandante dell'omicidio del Siragusa sia stato il Di Benedetto non sono dovute a parto di fantasia, ma il risultato di chi, per tanti anni, vissuto vicino alle persone che uccisero il Siragusa e che, quindi, dalle loro parole, dal loro comportamento, insomma, da mille elementi, si potè rendere conto perfettamente di ciò che stavano tramando ed agendo nei confronti del Siragusa.

Ma c'è di più la Mandolfino Caterina, nipote della Mando Filippa, dentro stava affacciata al balcone, vide il dottore e la Pina, quella sera, mentre salivano a bordo dell'autovettura alla cui guida stava il Siragusa, per recarsi alla "Petrusa", nella casa di campagna del Di Benedetto. Sia il medico che la sia rientravano dopo qualche ora, però con loro la Mandolfino non vide il Siragusa. In quel momento il destino del Siragusa si era ormai concluso.

A tal proposito, il confronto tra la Ieva e la Mando risulta quanto mai significativo e chiarisce i fatti in argomento. Infatti, quest'ultima, pur cercando di respingere le contestazioni della Ieva Caterina, finisce con l'ammettere diversi particolari che, senza dubbio, confermano e danno valore di verità alle due deposizioni della Ieva ed anche a quella della Mandolfino Caterina. Ella, in particolare, ammette l'esistenza del dissidio tra il medico ed il tecnico; il proposito di quest'ultimo di impiegarsi all'Inam; di aver pronunciato la frase che il dottore Di Benedetto "alla moglie gliela ha portato vivo ed adesso gliela ha portato morto"; di aver cercato, dando parecchi soldi, di fare espatriare la Ieva Caterina; di aver preparato dei letti da servire per i "parenti" del dottore; di aver visitato in carcere, unitamente al dr. Di Benedetto, il Salvatore Giuseppe e che quest'ultimo avendo con se una pistola, al momento del suo arresto, usciva dall'abitazione del medico ed infine che, la sera precedente il ritrovamento del cadavere, il medico uscì di casa.

L'odio nei confronti del tecnico giunto all'apice, il fatto che l'argomento principale delle discussioni fosse sempre il Siragusa, il proposito del Di Benedetto di fare fuori quest'ultimo qualora non avesse accettato di ricostituire la società e lo avesse denunciato ai Sindacati, il nervosismo e l'impazienza del medico nei giorni antecedenti la morte del Siragusa, la sparizione del Lom

./.

- 85° foglio -

pardo dopo l'omicidio, la successiva paura ed avvilimento del Di Benedetto, il cercare, a qualunque costo, di fare apparire responsabile della morte del Siracusa la Polisci Calogero, sono tutti, in sintesi, fatti, prove, ed argomenti che, pur prescindendo da tutto ciò che ebbe ad ascoltare la Teva Caterina ed a vedere la Pandolfino Caterina, che incolpano altre alle loro colpe, in ordine all'uccisione del Siracusa Francesco Paolo.

E, d'altro canto, è pacifico il motivo per cui la Pina intendeva fare espatriare la Teva.

Voleva, non altro, fare sparire un'incomoda testimone che, in un lontano domani, avrebbe potuto facilmente parlare e svelare tutti i retroscena relativi all'omicidio del Siracusa ed agli altri fatti illeciti.

Nella frase detta dalla Pina alla Teva e cioè che il Di Benedetto aveva fatto sposare il Siracusa con la moglie Bonomo Domenica e che poi l'aveva reso vedovo, è compendiata, senza dubbio, tutta la tragica vicenda da cui scaturì la morte del Siracusa e che, nel contempo evidenzia e precisa tutte le responsabilità del Di Benedetto.

Peraltro, anche la testimonianza di Federico Antonio rappresenta un'ulteriore assoluta conferma che il mandante dell'omicidio del Siracusa fu stato il Di Benedetto. Infatti, il Federico Antonio, oltre alle confidenze ricevute dalla Teva Caterina in merito a ciò che ella ebbe a vedere ed a sentire nell'abitazione del dr., il pomeriggio precedente il ritrovamento del cadavere del Siracusa, riferisce l'episodio quanto mai indicativo, relativo all'intervento della Nardo Filippa di fare un nuovo testamento in favore dei nipoti e non più del Di Benedetto, in quanto - e riportiamo le testuali parole della donna - "Ti conviene farlo, perchè ho paura che questo disgraziato, mi farà fare la fine che ha fatto fare al Siracusa". Detta ammissione fatta dalla Nardo al Federico Antonio, assume una importanza fondamentale ed essenziale, qualora dovessero sussistere dubbi circa le responsabilità del Di Benedetto, del Lombardo e della stessa Nardo per l'omicidio del Siracusa.

Tuttavia, gli accertamenti compiuti, a suo tempo, si concludono con lo stabilire che la morte del Siracusa era da attribuirsi a suicidio.

Ciò non può essere accettato. Vi ostano, prove, fatti, indizi, testimonianze, che escludono, a parere di questo Ufficio la ipotesi del suicidio. Infatti, è logico, lecito, e, quindi doveroso rispondere al seguente interrogativo: Se il Siracusa si è suicidato, perchè lo ha fatto?

Il predetto a detta di tutti coloro che lo conobbero in

./.

- 36° foglio -

vita, era un individuo del tutto normale, attaccato alla famiglia ed al lavoro, senza preoccupazioni di carattere economico. Il suo comportamento, nel pomeriggio del 23.11.1962 fu del tutto naturale. Per lui le ore di quel giorno dovettero rappresentare le consuete ore della solita routine di ogni giorno. Anzi, a tal proposito, si deve presumere ragionevolmente che doveva partecipare ad una "riunione", a causa della compera delle due bottiglie di vino e del rino.

Si è voluto parlare di depressione psichica. Il Siragusa non era ammalato. Le cure, cui si sottoponeva erano fatte in stretta relazione con il suo lavoro. Il medico, nella sua deposizione, asseconda quanto gli conviene, è favorevole alla tesi del suicidio o contemporaneamente a quella dell'omicidio. In particolare, ha detto che il Siragusa si sarebbe recato il pomeriggio precedente il ritrovamento del cadavere in casa propria per prendere la pistola. Ma è ammissibile che un uomo di 44 anni, si decida al suicidio nell'apprendere la notizia che la propria amante e precisamente l'ostetrica dell'Ospedale, a nome Polizzi Calogera, lo tradisca, anche se avesse idealizzato e sublimato al massimo grado la sua passione nei confronti dell'oggetto del suo desiderio? Si è anche detto, in Petralia, su voci che risultano propagate dallo stesso Di Benedetto che la donna amata, voleva abbandonare il Siragusa. Però, nessuno ci ha mai parlato di liti, di contrasti, tra la Polizzi e il Siragusa. L'esperienza ci insegna che un uomo nel vedersi tradito dall'amante, di regola suole reagire più o meno violentemente. In questo caso, invece, a quanto dichiarato da tutte le persone che sono state interrogate, niente di tutto ciò. E', inoltre, da tenere presente che il pomeriggio in cui il Siragusa tornò a casa, non prese la pistola, che teneva sempre nella macchina e con cui, giusta dichiarazione della di lui moglie Bonsio Domenica, su un foglio di carta riguardante la nota questione delle marche assicurative. Anche a distanza di tempo, sono, infatti, trascorsi più di tre anni dagli avvenimenti in argomento il comportamento del Di Benedetto appare sospetto e colpevole. Nel pomeriggio fatale, appena rientrata l'ostetrica, il Di Benedetto, nell'Ospedale guarda l'orologio, senza alcun giustificabile motivo e poi, il giorno dopo, sia presso le Autorità inquirenti, sia in Ospedale, cerca in tutti i modi di far convergere il sospetto sulla Polizzi Calogera. Anzi, già da qualche tempo prima, la trama veniva man mano attuata. E' indicativa la frase del dottor Librizzi Marcello: "Circa 2 mesi prima della morte del Siragusa, il dottore di Benedetto, in Ospedale, durante una conversazione, improvvisamente e senza alcun nesso logico con gli argomenti che stavamo trattando, mi ebbe a dire che il Sira-

./.

ni

guna si era invaghito della Polizzi, relazione che lasciò perplesso e della quale non seppi spiegare il motivo". E tutto questo allo evidente scopo di voler far convergere, fin dall'inizio, i sospetti sulla Polizzi Calogera, con il duplice fine di stornare da sè ogni eventuale sospetto e, nel contempo, di liberarsi dall'ostetrica che odiava particolarmente. In tal maniera, dopo di cui si liberato del Siraguna, uccidendolo, intendeva punire in galera la Polizzi. Esiste, a tutte le dichiarazioni concordano su questo punto, ad eccezione, naturalmente, di quella del Di Benedetto, ed a parte che si può attentare volontariamente alla vita di una persona anche per motivi eccezionalmente lievi e sproporzionati o addirittura per pura malvagità, la profonda frattura fra il Di Benedetto e il Siraguna originata dalle seguenti 5 specifiche cause:

1°)-rifiuto del Siraguna a volere nuovamente ricostituire la società col Di Benedetto;

2°)-rifiuto del Siraguna alla pressante richiesta di un prestito di una determinata somma da parte del Di Benedetto;

3°)-proposito del Siraguna nel volere essere assunto presso l'istituendo poliambulatorio della Sezione Inail di Petralia Sottana, in qualità di tecnico;

4°)-proposito del Siraguna di designare, quanto meno, a Polizzi, presso quell'Ospedale Psichiatrico, abbandonando, di conseguenza, Petralia Sottana;

5°)-proposito del Siraguna di andare ad affondo, tramite i Sindacati, per la questione relativa all'applicazione delle norme contrattuali della Previdenza Sociale, applicazione che il Di Benedetto non aveva, a suo tempo, provveduto a fare, malgrado si fosse regolarmente impegnato.

Ma, il Di Benedetto aveva la necessità impellente di ricostituire la società, fonte di notevoli guadagni. Esclusa la impegno iniziale, il Di Benedetto, poi, si sarebbe limitato a "dirigere" soltanto, in quanto tutto il lavoro lo avrebbe svolto il tecnico.

Però il medico, nella sua deposizione, nega, nella maniera più assoluta, l'esistenza dei contratti, delle liti, dei dissidi che aveva, negli ultimi tempi con il tecnico. Perfino la Lena, a tal proposito è esplicita. Ella, a chiare note, ci parla, nella sua seconda deposizione di "animate discussioni" intercorse fra il proprietario di lavoro ed il Siraguna. D'altro canto, non ci si poteva aspettare che il Di Benedetto arrivasse a delle ammissioni che potevano significare la confessione di essere autore dell'omicidio del Siraguna. Non per nulla la Mardo afferma che la sera precedente il

./.

- 30° foglio -

ritrovamento del cadavere, il Di Benedetto, tornò a casa stanco e tutto sporco.

Pertanto, poiché accertato che una causale per il suicidio non esiste, quella bensì una causale per l'omicidio. Il Di Benedetto odiava il Siragusa. Doveva eliminarlo. Stante i noti rapporti intercorrenti non poteva farlo di propria. Non per nulla ha il suo "guardaspalle" Lombardo Calogero. L'esistenza della volontà omicida nel Di Benedetto, si desume chiaramente oltre che dal contenuto preciso e circostanziato delle deposizioni della Ieva, del Fiorino, della Randolfino, da tutte le altre circostanze enunciate in precedenza, circostanze, per i loro caratteri obbiettivi, rispecchiano chiaramente, il proposito delittuoso dell'agente.

Diabolicamente prepara il piano criminoso, organizza. Infatti, come hanno dichiarato la Ieva e la Randolfino, una villetta proprio nella sua abitazione di campagna, sita in località "Vigna" dove ad un centinaio di metri, poi fu rinvenuto il cadavere.

In detta abitazione, il Di Benedetto è solito organizzare lieti convegni, con la partecipazione anche di donne, come ci avvince dalle dichiarazioni oltre che della Ieva anche della Randolfino.

Il Siragusa vi partecipa invitato dal medico, con il [illegible] tanto di una probabile riappacificazione.

Il medico porta la fida Nardo Filippa ed il suo guardaspalle Lombardo Calogero, il quale, come si ricorderà, precedette lo stesso medico, la Nardo ed il Siragusa. Una volta sul posto, il Siragusa viene notato una sostanza che la rende incosciente. Viene caricato sulla sua stessa autovettura, sempre dalla guida si mette il dottore. Il Lombardo, a sua volta regge la vittima che viene posta sul sedilino anteriore, a destra. Lo sportello viene rinchiuso con la sicura abbassata. La macchina viene condotta a circa 200 metri e poi viene fermata sulla destra. Il Siragusa, durante il percorso, vomita imbrattando il parabrezza ed il vetro sulla destra. Una volta fermi, il Di Benedetto scende. Il Lombardo, allora, spara, con la pistola del Siragusa, a bruciapelo alla tempia destra di quest'ultimo. Il proiettile, dopo avere trapassato il cranio, uscendo dalla tempia sinistra, colpisce la testata, carambolando fuori dallo sportello aperto.

Il Lombardo, uscendo, fa rotolare all'esterno, forse inavvertitamente il bossolo.

I due spostano il cadavere del Siragusa sul sedilino sinistro. Gli mettono, nella mano destra, la pistola, al cui calcio applicano un fazzoletto allo scopo di non lasciare impronte. A questo punto, il Lombardo tira il grilletto, ma la pistola si inceppa per ben due volte, finalmente il terzo colpo parte andando a com-

./.

ficarsi nella portiera destra, in un punto della carrozzeria particolarmente robusto.

Si disfanno della lampadina tascabile del morto, della quale si sono serviti nella circostanza e del fazzoletto lasciandolo nel sedile a destra. Lasciano, altresì l'arma nella mano destra del morto, arma che a causa della sopravvenuta rigidità cadaverica fu successivamente rinvenuta nella pozza di sangue dopo essere caduta.

A tal proposito è significativa la contraddizione in cui cade il Di Benedetto quando afferma che il Siragusa teneva ancora in mano la pistola. Evidentemente egli si è tradito in quanto ricordava il suddetto particolare perchè in quella posizione aveva lasciato il cadavere, e ciò che impugnava la pistola nella mano destra. Ha subito dopo ritratta ben comprendendo la gravissima affermazione che stava facendo e sovvenendogli di avere visto al momento del ritrovamento che la pistola si trovava invece nella pozza di sangue (vedasi allegato n. 23).

Dunque, infine, una spinta al cadavere verso destra, in modo da giustificare la presenza della pozza di sangue, che si trova solo sul quadrante posteriore. Richiudono lo sportello, allontanandosi.

Di conseguenza, in occasione del sopralluogo, si rinvennero, all'esterno, dal lato sinistro dell'auto, a terra, il bossolo ed altresì il proiettile che impattò il cranio del Siragusa da parte a parte. Ed all'interno dell'autovettura stessa, fu possibile, pertanto, notare, oltre al fazzoletto sporco di sangue e la lampadina tascabile, una pozza di sangue sul quadrante anteriore destro del pavimento ed in essa una pistola, calibro 6,35, che se ne sa, appunto, ad uccidere il Siragusa. Sul parabrezza e sul vetro destro, inoltre, si riscontravano le macchie di vomito che la vittima rovesciò durante il percorso dall'abitazione di campagna del Di Benedetto, al punto dove, poi, fu rinvenuto l'auto.

Le cartucce percosse e non esplose, nonchè la profonda graffiatura sulla testata della macchina, quadrante anteriore sinistro ed il foro con incastrato il proiettile calibro 6,35, nella lamiera, parte interna dello sportello di destra, in prossimità della leva di sicura, confermano, altresì, senza dubbi di sorta, la fondatezza di quanto enunciato sopra.

A questo punto, il ritrovamento effettuato dalla Guardia di P.S. Pecorella Emanuele, in occasione del rinvenimento del cadavere del Siragusa, di due bottiglie di vino vuoto accanto al cadavere, che infatti nella proprietà di campagna del Di Benedetto, bottiglie che poi si accertò essere esattamente quelle che il Siragusa aveva acquistato, nel pomeriggio del 23.11.1962, nell'esercizio di Ferrarello Catalda, assume un'importanza fondamentale, appalesando-

./.

- 40° foglio -

si una prova inconfutabile a carico del Di Benedetto (allegato n. 31).-

Tutto si svolse rapidamente. Infatti la Nardo Filippa potè rispondere alla telefonata del dottor Liberizzi Marcello, il quale, come si ricorderà chiedeva notizie del Virgona, su richiesta della moglie Bonomo Domenica, impressionata e preoccupata per la prolungata assenza del marito.

D'altra parte, risultò, che la sera del delitto, diverse persone si erano intrattenute a mangiare, nell'abitazione di campagna in argomento, tanto è vero, che in occasione di una ispezione effettuata a seguito del ritrovamento del cadavere del Virgona, nell'anzidetta abitazione, furono trovati dei piatti sporchi ed alcuni pezzi di pane sparsi a terra, giusta dichiarazione della Guardia di P.G. Nivoli Carmelo (allegato n. 32).-

E' da tenere presente, inoltre, che l'intera zona della Petralia, si trova in atto sottoposta al sodalizio criminoso capeggiato dal Di Benedetto Vincenzo e composto da Lombardo Calogero, Ippolito Salvatore, Lo Turco Antonio, Sabatino Giuseppe e Nardo Filippa. Si vedano in proposito le deposizioni di Federico Antonio, Liberizzi Marcello, Di Iova Caterina, Della Polizzi Calogero e degli stessi denunciati.

Tutte le suddette dichiarazioni, infatti, hanno concordemente evidenziato, che tra la popolazione serpeggia, somma tema di omertà, timore, paura, in quanto il medico ed i suoi "amici" risultano dediti alla commissione di reati.

Nessuno vuol esporsi contro il Di Benedetto, perchè egli od i suoi accoliti frequentano in tutti pubblico albergo.

Al riguardo, non è superfluo riportare la dichiarazione del dottor Liberizzi Marcello, che, nella sua ammirata concisione e brevità, definisce perfettamente la figura del Di Benedetto: "Non posso affermare che il Di Benedetto sia un mafioso nel senso comune della parola, tuttavia posso dire che effettivamente in Petralia, gode di un'influenza illecita superiorità e che la gente lo teme e si preoccupa di non fargli qualche torto, chiedendo a proposito ed a sproposito il suo beneplacito".

La mafia, di fronte al sodalizio criminoso di che trattasi, assume, pertanto, un aspetto nuovo, inusitato, particolare, più difficile da evidenziare, e, quindi, naturalmente da combattere.

Ci troviamo alla presenza di un individuo, preparato, apparentemente rispettoso delle Leggi e delle Autorità, capace di tutto, pur di potere primeggiare, di potere comandare, di potere guadagnare.

./.

- 41° foglio -

Egli, da persona intelligente, sta vicino alle Autorità e, pertanto, si serve del suo ascendente, delle sue capacità per far nascere sospetti, per creare dubbi, per determinare convinzioni, per "coprire", infine, se stesso ed i suoi amici.

E' quindi, può, con maggiore facilità, ricorrere al delitto, ben condiviso da quelli che sono strettamente a lui legati, e, che da lui traggono protezione e forza.

Omano, in Castelli Cottanza e comuni vicini, teme per la propria vita, per i propri interessi, per le proprie cose, come se ciascuno avesse un pericolo oscuro, ma che potrebbe diventare preciso e concreto se si dovesse sottrarsi contro il Di Benedetto.

Le trame ideate dal medico cominciano a concretizzarsi ed a prendere forma, mercè l'ausilio e l'opera della fida Mardo Filippa, altrettanto temibile e pericolosa, mentre, quest'ultimo, il coloni sta Lo Mauro Antonio ed Ippolito Salvatore servono da informatori e da porta-ordini. Questi due ultimi, del resto, hanno ammesso, nelle loro deposizioni, la propria responsabilità.

A costoro, è da aggiungersi, fino al 26.10.1962, data sotto la quale scompare in Germania, dove tempo addietro rientrò, Sabatino Giuseppe, il quale, il 4.3.1958, fu arrestato da dipendenti di questo Ufficio (allegato n. 33), perchè trovato in possesso di una pistola calibro 38, che la Leva Sabatina, giunta sul luogo della dichiarazione, ritiene di proprietà del Di Benedetto e consegnata al proprio marito Sabatino Giuseppe dalla Mardo Filippa o dallo stesso dottor Di Benedetto che incitavano continuamente il predetto Sabatino ad uccidere l'amante della moglie, Federico Antonio e lei stessa se non avesse lasciato quest'ultimo.

Per fortuna, a suo tempo, il pronto intervento delle Guardie di P.S. portò all'arresto del Sabatino, mentre lo stesso tentava di uccidere il Federico Antonio. Ciò peraltro è avvenuto dallo stesso Sabatino, nella sua deposizione. Non è superfluo, a questo punto, riportare, qui di seguito, le testuali parole che ebbe a pronunciare la Mardo Filippa all'indirizzo del Federico Antonio, successivamente al tentato omicidio del Sabatino, quando il primo le chiese il motivo, per il quale intendeva farlo uccidere: "Non è che noi abbiamo detto al Sabatino Giuseppe che doveva ucciderti al minuto, ma Dio ci ha messo, per evitare disgrazie agli altri".-

Ed detti fatti, pronunciati ironicamente, senza dubbio, sono a risultare chiaramente la responsabilità del Di Benedetto e della stessa Mardo, in ordine al reato del tentato omicidio in persona del Federico Antonio, emerge una più grave tendenza a delinque

./.

re, costituita dalla particolare perversità e malvagità della donna, perversità e malvagità che risultano degni di disprezzo e ripugnanti alla morale comune.

Rispetto agli altri componenti l'associazione per delinquere di che trattasi, una posizione a parte ha Lombardo Calogero, il quale, come si rileva dalle dichiarazioni prese a verbale, è considerato il "guardaspalle" del dottore.

L'esattezza di tale espressione la confermano i numerosi precedenti penali del Lombardo. Si afferma che il Di Benedetto è in grado di potere influire efficacemente a favore del Lombardo, al fine di farlo sfuggire ai rigori della Legge.

Ciò non è falso nè comporterà. A tal proposito, basterà dire che personalmente lo scrivente, dopo il 15.5.1966, è stato avvicinato alla persona del Brigadiere dr. C.C. Vito Aurelio, dal predetto dottore, il quale si trovava in compagnia del Prof. Luigi Romualdo, di Petralia Sottana, allo scopo di non far dare corso ad una denuncia per una contravvenzione elevata da quell'Ufficio a carico del Lombardo perchè reo il responsabile di un'infrazione alla sorveglianza speciale della P.S., cui il predetto è in atto sottoposto.

La conseguenza logica, avuto da tutto ciò, ci viene dalla risposta che danno tutti coloro i quali sono stati interrogati, quando dicono: "Non mi posso fare nemici che poi mi sparano".

Che ci troviamo di fronte ad una pericolosa associazione per delinquere è ovvio dire. Le azioni, le quali ci danno un quadro completo dell'attività delittuosa del Di Benedetto e degli altri, malgrado la paura, sono specifiche e circostanziate.

La corte, speriamo chiaramente che concluda quel processo per l'ordine pubblico che è carattteristica essenziale del delitto di associazione per delinquere.

Il vincolo associativo di cui trattasi, permane, ancora oggi, per l'ulteriore realizzazione del programma di delinquenza, essendo perfetto l'accordo tra gli stessi e per essendo sufficiente, in proposito, l'adesione associativa soltanto, possiamo dire che ci troviamo di fronte ad una vera e propria organizzazione con distribuzione specifica di compiti criminosi, si va dall'aborto seguito da morte alle intimidazioni, dal tentato omicidio al fatticidio, dal danneggiamento ai latitanti, all'istigazione ad uccidere, alle lesioni, all'omicidio.

Di notevole rilievo, appare, a tal proposito l'accusa contestata dall'ostetrico Polizzi Calogero nella morte dovuta a pratica abortiva, operata dal Di Benedetto Vincenzo su Farinella Lucia, la quale, in seguito a ciò decedette.

./.

Risultano, poi, sono le responsabilità del Di Benedetto in ordine al feticidio di cui all'oggetto.

Per quanto riguarda il resto di favoreggiamento nei confronti di latitanti, a parte le deposizioni, risulta a questo Ufficio, da fonti confidenziali certe ed attendibili, che il Di Benedetto, ancora oggi, favoreggia la latitanza di Falzone Antonino di Calogero nato a Palagonia (Catania), il 16.7.1953, noto organizzatore evaso, il quale ridiventerebbe attivo a causa del male. Peraltro, fin dal 1980, ci erano pervenute fondate notizie che il Di Benedetto e il Lo Bianco favorivano la latitanza del Falzone. Infatti il Maresciallo di P.S. Biagio Russo e l'Agente di P.S. Corretta Salvatore hanno dichiarato di avere effettuato, in quel periodo, diversi servizi diretti alla cattura del Falzone, ma con esito negativo (vedi all. n. 43).-

Non per nulla, ancora oggi, Ippolito Salvatore e soprattutto Lo Bianco Antonio, il quale in qualità di telefonista, può ascoltare le varie conversazioni, cercano, quindi, quello fatto dai Carabinieri e dalla Polizia, vigilano che tutto vada nei migliori dei modi.

Tutto ciò premesso si denuncia a codesta Procura i nominati Di Benedetto Vincenzo, Mondo Vito, Ippolito Salvatore, Lo Bianco Antonio, Rubattino [illegible], per i reati in oggetto descritti, in stato di arresto giudiziario poiché gravemente indiziati e accusati di poterne dare alla fuga.

Si denuncia inoltre, per i reati in oggetto indicati Lombardo Calogero, il quale, per essendo sorvegliato speciale della P.S., si è reso irreperibile.

Si allegano gli atti elencati in numero di 34.-

Le indagini coordinate dal Vice Questore Aggiunto Dr. Angelo sono state svolte dalla scrivente dal Commissario Capo Dr. Lanza Gaetano, dal Dr. Donnolo Gaetano, dal Maresciallo Trubile Domenico, dai Brigadieri Amoroso Vincenzo, Trapani Gaetano, Marcangeni Angelo, [illegible]dago o, Lazio Salvatore, dai Vice Brigadieri Domanno Antonino e Lattanelli Fidelio; dalle Guardie di P.S. Angelo Francesco, Iacovelli Emanuele, Scinà Ludovico, Buscemi Calogero, Di Liberto Baldassare, tutti del Centro di Coordinamento Regionale di Polizia Giudiziaria e dal Brigadiere Vito Lorenzo Aurelio di questo Commissariato.

IL DIRIGENTE
(A. Brancati)

IL DIRIGENTE
(A. Brancati)

PAGINA BIANCA

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

UFFICIO ISTRUZIONE

PROCEDIMENTO PENALE N.261/66 G.I.

C O N T R O

DI BENEDETTO VINCENZO + 8

SENTENZA ISTRUTTORIA

ESTENSORE: GIUDICE SALVATORE BUCCELLATO

1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. SALVATORE BUCCELLATO Giudice Istruttore del Tribunale di Termini Imerese, ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico:

1) DI BENEDETTO VINCENZO di Alfonso e fu D'Alessandro Teodora nato a Raffadali (AG.) il 24/2/1909 res. a Petralia Sottana
2) LOMBARDO CALOGERO fu Giuseppe e fu Volante Grazia nato a Petralia Sottana il 7/2/1915;
3) NARDO FILIPPA fu Francesco e fu Foti Giovanna nata a Gioiosa Marea il 5/12/1919;
4) IPPOLITO SALVATORE fu Gaetano e fu Filippone Rosaria nato a Petralia Sottana il 14/8/1891;
5) LO MAURO ANTONIO di Calogero e di Rinaudo Maria nato a Petralia Sottana il 26/8/1941;
6) SABATINO GIUSEPPE di Francesco e fu Geraci Ignazia nato a Petralia Sottana il 22/6/1927;
7) PECORELLA EMANUELE nato il 5/8/1922 a Tunisi - Guardia di P.S. presso il Nucleo di Coordinamento Regionale di Polizia Criminale di Palermo;

8) MILANO GAETANO nato il 14/11/1919 ad Enna Guardia di P.S. presso il Nucleo Coordinamento Regionale di Polizia Criminale di Palermo;

9) FEDERICO ANTONIO nato il 10/1/1922 a Petralia Sottana ivi res. Via Nizza n. 13;

I M P U T A T I

I primi 6; del delitto di cui all'art. 416 C.P., per avere, il Di Benedetto, costituito una associazione allo scopo di commettere più delitti e gli altri per avere partecipato all'associazione stessa.

In Petralia Sottana ed altre zone delle Madonie fino al 16 giugno 1966.

Il 1°, 2° e la 3^ inoltre: del delitto di cui agli artt. 110, 575 e 577 n. 3 C.P. per avere, agendo in concorso e con premeditazione, il Di Benedetto e la Nardo quali mandanti ed il Lombardo quale esecutore materiale, cagionato la morte di Siragusa Francesco Paolo con un colpo di pistola.

In località Carbonara di Petralia Sottana il 25/11/1962.

549 cpv. e 555 C.P. per avere cagionato l'aborto di Farinella Lucia, col consenso di lei, da cui derivò la morte della stessa Farinella.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto nella qualità di persona esercente una professione sanitaria.

In Petralia Sottana il 5/5/1949.

Il 1°, il 2°, la 3^, il 4° ed il 5° inoltre) del delitto di cui agli artt. 110, 378 e 81 C.P. per avere agendo in concorso e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutato Falzone Antonino, ergastolano evaso dal carcere; a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

Il 5° inoltre) del delitto di cui agli artt. 326 p.p. e 81 C.P. per avere, quale telefonista incaricato di un pubblico servizio, violando i doveri inerenti al servizio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rivelato al Di Benedetto notizie di ufficio sulle conversazioni telefoniche, che dovevano rimanere segrete.

In Petralia Sottana fino al 16 giugno 1966.

Il 7° a) del delitto p. e p. dall'art. 479 C.P.,

per avere quale pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni di guardia di P.S., falsamente attestato in una relazione di servizio trasmessa ai suoi superiori che procedevano ad indagini in ordine ad un grave reato di omicidio, a quasi quattro anni dal fatto, di avere rinvenuto due bottiglie di vino vuote nei pressi del cancello della villa del Dott. Di Benedetto Vincenzo in contrada "Petrusa" di Petralia Sottana, con l'intento di fornire un utile indizio ai fini della responsabilità del Di Benedetto stesso, nel mentre il fatto attestato nella relazione era del tutto insussistente.

In Palermo il 19 maggio 1966

b) del delitto p. e p. dalle art. 372 e 61 n. 9 C.P. per avere, deponendo quale testimone innanzi al G.I. affermato il falso con l'insistere nel confermare la relazione di servizio di cui sopra è sostenuta tale sua falsa affermazione anche nel corso di un confronto col Commissario di P.S. Greco Pietro, con l'aggravante della qualità personale di pubblico ufficiale.

In Termini Imerese il 12 luglio 1966.

L'8° a) del delitto p. e p. dall'art. 479 C.P., per avere quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni di Guardia di P.S., falsamente attestato in una relazione di servizio diretta ai suoi superiori che procedevano ad indagini in ordine ad un grave reato di omicidio, a quasi quattro anni di distanza, di avere visto la guardia di P.S. Pecorella Emanuele, che aveva rinvenuto due bottiglie vuote di vino, rinvenimento che avrebbe costituito indizio contro Di Benedetto Vincenzo, e che dette bottiglie vennero dal Pecorella consegnate al Commissario di P.S. Dott. Pietro Greco.

In Palermo il 16 luglio 1966.

b) del delitto p. e p. dall'art. 372 e 61 n. 9 C.P. per avere, deponendo quale testimonio innanzi al Giudice Istruttore, affermato il falso confermando, sia pure parzialmente, la relazione di servizio di cui sopra, con l'aggravante della qualità personale di pubblico ufficiale.

In Termini Imerese il 19 luglio 1966.

Il 9°) del delitto p. e p. dagli artt. 81 e 368 C.P. per avere denunciato a funzionari e sottoufficiali

della Questura di Palermo, che avevano il dovere di riferire all'A.G., di essere stato costretto, deponendo quale testimone innanzi al G.I., a ritrattare le dichiarazioni rese in precedenza alla P.S., a seguito delle gravissime minacce ricevute dall'avv. Macaluso Calogero e dal Prof. Purpi Romualdo, ben conoscendo che mai i suddetti professionisti lo avevano minacciato e che quindi erano innocenti.

In Palermo in un giorno di poco successivo al 17 giugno 1966.

Letti gli atti del procedimento e la requisitoria del P.M. il quale chiede che il Signor Giudice Istruttore in sede voglia:

1) dichiarare non doversi procedere a carico di Di Benedetto Vincenzo, Nardo Filippa, Sabatino Giuseppe, Lombardo Calogero, Ippolito Salvatore e Lo Mauro Antonio in ordine ai reati di associazione per delinquere, omicidio premeditato in persona di Siragusa Francesco Paolo, aborto di donna consenziente, da cui derivò la morte della stessa, favoreggiamento personale continuato e rivelazione continuata di segreti d'ufficio, loro rispettivamente ascritti come in

rubrica, perchè i fatti non sussistono;

2) pronunciare decreto di improvomibilità dell'azione penale in ordine ai fatti attribuiti ai predetti Di Benedetto Vincenzo, Nardo Filippa e Sabatino Giuseppe a titolo di "tentato omicidio in persona di Federico Antonio", "feticidio", "lesioni volontarie", "violazione delle norme del T.U. leggi sanitarie" e "istigazione nei confronti di Sabatino Giuseppe ad uccidere la propria moglie Ieva Caterina".

3) dichiarare la propria incompetenza per territorio in ordine ai reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e falsa testimonianza aggravata, ascritti a Pecorella Emanuele ed a Milano Gaetano, nonchè in ordine, al reato di calunnia continuata ascritto a Federico Antonio, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso del procedimento a carico di detti imputati.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel quadro delle operazioni disposte dal Centro di Coordinamento Regionale di Polizia Criminale di

Palermo per la repressione della mafia in Sicilia e per la scoperta dei responsabili di fatti delittuosi avvenuti in passato e autori rimasti impuniti, con rapporto del 19/6/1966 il Commissariato P.S. di Petralia Sottana riferiva all'A.G. di avere accertato che in Petralia Sottana e nelle vicine zone delle Madonie operava una pericolosa associazione per delinquere capeggiata dal Dott. Di Benedetto Vincenzo, primario ostetrico di quell'Ospedale Civico e composta da Lombardo Calogero, pastore, Nardo Filippa, domestica, ed infermiera, personale del Dott. Di Benedetto, Ippolito Salvatore, pensionato e persona devota al Dott. Di Benedetto, Lo Mauro Antonino, notturnista telefonico nonchè autista del Dott. Di Benedetto e Sabatino Giuseppe, marito di una ex cameriera del Di Benedetto. (3)

I predetti vennero denunciati in istato di fermo, ad eccezione del Lombardo, resosi frattanto irreperibile, per rispondere del reato di associazione per delinquere.

Il Dott. Di Benedetto, il Lombardo e la Nardo furono, inoltre denunciati per concorso nell'omicidio preme-

(3) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 379-421. (N.d.r.)

ditato in persona del tecnico radiologo Siragusa Francesco Paolo avvenuto in contrada "Carbonara" di Petralia Sottana il 23 novembre 1962.

Il Siragusa, verso le ore 6 del 24 novembre 1962, era stato rinvenuto cadavere all'interno della sua autovettura Fiat 600 posta ai margini della strada. A suo tempo si era accertato che la morte era stata causata da un colpo di pistola cal. 6.35 di proprietà dello stesso Siragusa e trovata all'interno della autovettura. Gli accurati accertamenti specifici e generici e le risultanze delle indagini esclusero a suo tempo ogni ipotesi delittuosa e gli atti erano stati archiviati, nonostante la vedova del Siragusa, con esposti diretti al Presidente della Commissione Parlamentare per l'inchiesta sulla Mafia in Sicilia, sostenesse trattarsi di omicidio, senza, però, fornire concreti elementi che potessero avvalorare tale tesi.

L'autopsia sul cadavere consentì, a suo tempo, di escludere qualsiasi traccia di colluttazione e di concludere che il colpo mortale era stato esploso a bruciapelo con tramite leggermente obliquo, dal

(4) Vedi nota (1) a pag. 377. (N.d.r.)

basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro, con foro di entrata alla tempia destra e foro di uscita alla tempia sinistra - La prova del guanto di paraffina mise, inoltre, in evidenza la presenza di tracce di polvere incombusta nella mano destra del cadavere del Siragusa.

Nel rapporto della P.S. fu invece, affermato che le nuove indagini avevano consentito di accertare che il Siragusa non si era suicidato, ma era stato ucciso da Lombardo Calogero su mandato del Dott. Di Benedetto e della sua infermiera personale Nardo Filippa.-

Il Dott. Di Benedetto, la Nardo e Sabatino Giuseppe vennero denunciati inoltre per tentativo di omicidio in danno di Federico Antonio commesso in Petralia Sottana il 4 marzo 1962.

L'esecutore materiale di tale tentativo sarebbe stato il Sabatino, su istigazione degli altri due, ed avrebbe agito per tutelare il suo onore, essendo il Federico amante della di lui moglie Ieva Caterina, che prestava in quel tempo saltuario servizio quale domestica del Dott. Di Benedetto.

11

In effetti il Sabatino, la sera del 4 marzo 1962, su segnalazione dello stesso Federico, preventivamente avvisato dalla sua amante, era stato trovato da alcune guardie di P.S. in possesso di una pistola scarica.

L'indomani il Federico portò agli agenti 5 bossoli di pistola che disse aver ritrovato nei pressi della sua abitazione - Per tal fatto il Sabatino era stato processato e condannato dal Pretore di Polizzi Generosa per detenzione e porto abusivi di arma.

Nardo Filippa venne denunciata per tentato omicidio in persona di Ieva Caterina poichè avrebbe istigato il Sabatino (peraltro non denunciato per tale asserito tentativo di omicidio) ad uccidere la moglie qualora l'avesse sorpresa in intimi rapporti con la amante.

Il Dott. Di Benedetto fu inoltre denunciato per procurato aborto di donna consenziente da cui derivò la morte della stessa, avvenuta in Petralia Sottana il 5/5/1949.

In relazione a tale fatto erano state svolte, a suo tempo, minuziose indagini che avevano consentito

di accertare che il Dott. Di Benedetto, visitata Farinella Lucia in Cappuzzo, l'aveva trovata affetta da grave emorraggia interna da probabile perforazione uterina. La stessa sera la Farinella era stata sottoposta ad intervento operatorio laparotomico eseguito dal Prof. Rindone e dai Dott.ri Cerio e Lo Cascio.

Il Dott. Di Benedetto, che aveva assistito alla operazione ed il Dott. Cascio certificarono che la morte della Farinella era da attribuirsi a perforazione a carico del corpo uterino in donna incinta al secondo mese, emorragia interna ed anemia acuta ed il cadavere fu seppellito - Nel corso delle indagini, erano, però, sorti sospetti in ordine ad azione delittuosa da parte di terzi per aver perforato, col consenso della Farinella, l'utero della stessa con mezzi meccanici ed in una lettera anonima frattanto pervenuta, venivano fatte accuse nei confronti del Dott. Stefano La Torre, medico curante della Farinella. Furono sentiti a suo tempo il Prof. Rindone ed i medici operatori i quali esclusero che la morte della Farinella fosse dovuta a perforazione uterina con mezzi meccanici tendenti all'aborto ed affermarono (5)

(5) La correzione apportata a penna, e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo, risalgono al documento originario. (N.d.r.)

13

invece che la Farinella aveva avuto una gravidanza estrauterina e l'emorragia era stata conseguenza della rottura della tromba ovarica di destra. La perizia, disposta dopo la riesumazione del cadavere, fu eseguita dal prof. Scaglione, titolare della Cattedra di Clinica Ostetrica all'Università di Palermo, e dal Dott. Mormino, i quali accertarono l'integrità dell'utero stabilendo che la morte della Farinella era dovuta ad emorragia con anemia, a seguito di rottura della tromba uterina di destra conseguente a gravidanza estrauterina.

Il Dott. Di Benedetto venne ancora denunciato per "Feticidio" per avere cagionato durante il parto la morte di un feto, di donna da identificare, nonchè per lesioni volontarie e violazioni generiche T.U. leggi sanitarie.

Tale reato sarebbe stato commesso dal Dott. Di Benedetto in epoca imprecisata: di esse si ebbe notizia a seguito delle propalazioni dell'ostetrica Polizzi Valogera che, a quel tempo prestava servizio all'Ospedale Civico.

Il Dott. Di Benedetto, il Lombardo, la Nardo,

14

l'Ippolito ed il Lo Mauro furono denunciati anche per favoreggiamento personale al latitante Falzonè Antonino, ergastolano evaso.

Venne dai verbalizzanti riferito che il Dott. Di Benedetto, coadiuvato dalla sua infermiera e dalle altre persone a lui devote aveva dato ospitalità al Falzone nella sua villa in contrada "Petrusa" di Petralia Sottana ove si recava tutti i giorni, assieme alla sua infermiera, per fornire alimenti e prestare assistenza medica al Falzone. I verbalizzanti riferirono di aver ciò accertato per notizie ricevute da confidenti non indicati.

Il Lo Mauro fu inoltre, denunciato per rivelazione di segreti di ufficio. Secondo i verbalizzanti il Lo Mauro, notturnista telefonico, teneva informato il Dott. Di Benedetto di tutte le conversazioni telefoniche notturne e specialmente di tutte quelle che avevano riguardo a movimenti di Carabinieri e Polizia nel territorio di Petralia Sottana e comuni viciniori. Ciò sarebbe servito al Dott. Di Benedetto per dominare in tutta la zona delle Madonie dove "non si muoveva foglia senza che lui lo volesse".

15

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese interrogati i fermati, convalidò il fermo entro i termini stabiliti dall'art. 238 e trasmise gli atti a questo ufficio con richiesta di emissione di mandato di cattura contro i sei imputati per tutti i reati avanti specificati, ad eccezione che per il "feticidio", lesioni, violazione alle leggi Sanitari ed i tentati omicidi in danno di Federico Antonino e Ieva Caterina, facendo riserva di ulteriori richieste in esito alle risultanze istruttorie.

Nel corso dell'istruzione vennero a mancare gli indizi posti a base della denunzia: in conseguenza il 20/7/1966 gli imputati detenuti furono scarcerati ai sensi dell'art. 269 C.P.P. e fu revocato il mandato di cattura emesso contro il latitante Lombardo Calogero.

Tra gli indizi venuti a mancare vi fu quello relativo al rinvenimento di due bottiglie di vino vuote che la Guardia di P.S. Pecorella Emanuele (a suo tempo in servizio presso il Commissariato P.S. di Petralia Sottana ed attualmente presso il Nucleo Regionale di Coordinamento di Polizia Criminale di Palermo)

aveva asserito di aver rinvenuto verso le ore 11 del 24 novembre 1962 (e cioè poche ore dopo il rinvenimento del cadavere di Siragusa F. Paolo) nei pressi della villa del Dott. Di Benedetto in contrada "Petrusa" di Petralia Sottana. Detta circostanza venne riferita dal Pecorella per la prima volta in una "relazione di servizio" diretta al dirigente del predetto Nucleo Regionale, V. Questore Mangano, soltanto il 19/5/1966, cioè a quasi quattro anni di distanza dall'asserito preteso rinvenimento - Alla circostanza riferita dal Pecorella, il quale aggiunse di aver consegnato dette bottiglie al Commissario di P.S. immediatamente dopo il rinvenimento, si diede importanza rilevante nel rapporto per sostenere che il Siragusa non si era ucciso, così come ritenuto prima di allora dalla P.S., dai Carabinieri di Petralia Sottana e dall'autorità Giudiziaria che svolse i suoi accertamenti, ma era stato ucciso dal sicario Lombardo Calogero su istigazione del Dott. Di Benedetto e della sua infermiera Nardo Filippa, che avevano attirato la vittima nella villa in contrada " Petrusa" dove avrebbero consumato arancine di riso

17

e del vino acquistati dal Siraguza. Questi, poi, sarebbe stato soppresso dal Lombardo usando la stessa pistola di proprietà dell'ucciso per simularne il suicidio.

Dopo la scarcerazione del Di Benedetto e degli altri detenuti pervennero a questo ufficio altre due "relazioni di servizio" da parte della guardia di P.S. Milano Gaetano del Nucleo Regionale di Coordinamento di Polizia Criminale di Palermo e della Guardia di P.S. Lapi Salvatore della Questura di Trapani. In dette relazioni detti agenti, a suo tempo in servizio a Petralia Sottana, confermarono che il Pecorella aveva effettivamente trovato le bottiglie vuote e le aveva consegnate al dirigente del Commissariato di Petralia Sottana Dott. Greco.

Interrogato il Pecorella, dichiarò di avere effettivamente trovato le bottiglie vuote ed aggiunse anche di aver trovato una carta bianca con macchie di olio fritto nella quale era presumibile che fossero state avvolte delle arancine di riso e di aver consegnato il tutto al Dott. Greco.

La Guardia Milano, pur ridimenzionando quanto aveva

formato oggetto della sua relazione di servizio, insistette nell''affermare che le bottiglie furono rinvenute nelle note circostanze, mentre il Lapi finì per dire di non avere alcun ricordo del fatto ascritto nella relazione che non era stata spontanea per come appariva, ma gli era stata sollecitata da un sottufficiale del Nucleo di Polizia Criminale di Palermo espressamente inviato a Trapani.

Il Dott. Greco ed il Mar. P.S. Badali negarono che le bottiglie e la carta unta di olio fossero state rinvenute dal Pecorella e consegnate al Commissario P.S. - D'altro canto venne accertato che le bottiglie non avevano mai fatto oggetto, di alcun corpo di reato, nè si trovavano presso il Commissariato.

Apparendo évidente la falsità della relazione del Pecorella e del Milano, il P.M. promosse azione penale contro gli stessi per i delitti di falso ideologico in relazione di servizio e falsa testimonianza commessa da pubblico ufficiale.

Successivamente con rapporto del 22 luglio 1966 (6) il Dott. Lanza, Commissario Capo presso il Nucleo

(6) Vedi nota (1) a pag. 377. (N.d.r.)

di Polizia Criminale di Palermo, riferiva che il teste principale, Federico Antonio, dopo il fermo del Dott. Di Benedetto, si era spontaneamente presentato al Mar. P.S. Mirabile ed aveva riferito, in presenza del V. Questore Mangano, di aver ritrattato giudizialmente le dichiarazioni rese alla Polizia a carico del Di Benedetto essendo stato minacciato di gravi rappresaglie dall'avv. Macaluso Calogero e dal Prof. Purpi Romualdo.

Nello stesso rapporto si affermava che il Federico aveva espresso il desiderio perchè non venisse verbalizzato quanto oralmente denunziato per timore di essere ucciso.

Interrogato il Federico, negò di essere stato minacciato dall'avv. Macaluso e dal Prof. Purpi e, messo a confronto col Mar. Mirabile e col V. Questore Mangano, insistette nell'affermare che la circostanza non era vera e che egli era stato circuito ed ingannato dalla P.S.

Contro il Federico il P.M. promosse azione penale per calunnia continuata in danno dell'avv. Macaluso e del Prof. Purpi. Al termine dell'istruzione il P.M. concluse come in epigrafe.

20

M O T I V I

Osserva il decidente che i verbalizzanti non hanno vagliato con serenità i fatti posti a base delle denunzie, sospinti dalla fretta e dall'impegno di scoprire delitti che, negli anni trascorsi, non furono scoperti ovvero dei quali gli autori rimasero impuniti. Se, però, è giustificabile l'impegno, non lo sono certo la leggerezza ed i metodi poco ortodossi seguiti.

E' così, seguendo le farneticazioni di Bonomo Domenica, vedova di Siragusa F. Paolo che riteneva, e ritiene tuttora, che il marito venne deliberatamente ucciso, le indagini furono rivolte in direzione del Dott. Vincenzo Di Benedetto, primario ostetrico dell'Ospedale Civico di Petralia Sottana.

Una delle più gravi censure all'operato della Polizia è quella di avere agito con prevenzione e di aver cercato di fornire le prove della responsabilità del Dott. Di Benedetto e dei suoi accoliti come a conforto di un convincimento e di una certezza acquisita per altro verso.

Si dirà appresso dei metodi seguiti e della gravità delle loro conseguenze.

Stabilito non si sa in base a quali elementi, che il dott. Di Benedetto fosse stato l'autore dell'omicidio di Siragusa F. Paolo e ricercate deposizioni di testimoni "nemici" del Di Benedetto, non riuscì disagevole ascoltare dei
che mettessero in cattiva luce il detto professionista e le persone che lo circondavano.
E così il Dott. Di Benedetto e gli altri vennero arrestati e denunciati per tutti i reati specificati nell'esposizione di fatto, per alcuni dei quali il P.M. non ha addirittura ritenuto di promuovere l'azione penale in considerazione della loro inconsistenza.

Oltre all'asserito omicidio del Siragusa tutti gli altri fatti delittuosi denunziati servirono di contorno per dimostrare che il Dott. Di Benedetto, lungi dall'essere quel professionista preparato, stimato e moralmente integro quale egli appariva, era un astuto e pericoloso delinquente che si era macchiato, con l'ausilio di persone da lui dominate ed a lui fedeli, di inqualificabili delitti...

°°°

Omicidio di Siragusa F. Paolo:

La tesi dell'omicidio è stata sempre sostenuta dalla vedova, Donomo Domenica, la quale è convinta, certamente in buona fede, che il marito non avrebbe potuto mai suicidarsi perchè, a suo giudizio, non aveva alcuna ragione per farlo, essendo marito affettuoso e fedele, persona perfettamente sana in salute e professionista non tormentato da altri problemi.

Il Siragusa svolgeva l'attività di analista presso l'ospedale Civico di Petralia Sottana e nel contempo avrebbe dovuto lavorare, in società col Dott. Di Benedetto, in un gabinetto di analisi - Tra il Dott. Di Benedetto ed il Siragusa vi furono delle divergenze e quest'ultimo ebbe a manifestare l'idea di impiegarsi presso l'INAM a Palermo o a Petralia per migliorare la sua situazione economica precaria. Ciò dispiacque al Dott. Di Benedetto che, con l'allontanamento del suo collaboratore, avrebbe visto sfuggire parte dei progettati guadagni.

La tesi dell'omicidio fu, invece esclusa dopo le rigorose e complete indagini dell'A.G. e dei verbalizzanti e gli accertamenti generici (autopsia, prova

23

del guanto di paraffina etc.). Per la raggiunta certezza del suicidio venne disposta l'archiviazione degli atti (Vol. allegato N. 1), anche perchè le prove generiche e specifiche raccolte avvalorarono tale tesi, la quale venne a suo tempo sostenuta dai CC. e dallo stesso Commissario di P.S. (7)

Ma la vedova non volle mai rassegnarsi a tale soluzione e questa mancata rassegnazione è giustificata dal grande affetto che la legava al marito e dal perenne ricordo di lui. La donna che ama e stima il suo uomo, convinta che tali sentimenti sono ricambiati, non lo sa immaginare suicida e rinunciatario alla vita.

E' infatti più da venerare la memoria dell'uomo che viene ucciso mentre ama la vita e coltiva i suoi affetti, piuttosto che quella dell'uomo senza coraggio che alla vita rinuncia abbandonando la lotta e gli affetti terreni.

E così Lonomo Domenica ha esaltato l'uomo che amava ed ha esaltato sè stessa nel tentativo di dimostrare che le sue intime, ma peraltro errate convinzioni erano vere.

(7) L'allegato n. 1, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, uniti alla presente sentenza. (N.d.r.)

E solo così si spiegano le continue isteriche scenate fatte da costei al Dott. Di Benedetto, non tanto perchè fosse intimamente convinta che costui avesse ucciso il marito, bensì perchè credeva che il Dott. Di Benedetto fosse a conoscenza della causale dello omicidio e delle persone che il delitto avevano commesso.- In un esposto inviato dalla Bonomo al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia costei ha sostenuto che il Dott. Di Benedetto non doveva essere estraneo alla soppressione del marito.

Le nuove indagini svolte dalla P.G. cordinate dal Nucleo Reg. di Polizia Criminale, pervennero ad opposte conclusioni attraverso nuove dichiarazioni della Bonomo, talvolta in assoluto contrasto con quelle rese dopo il rinvenimento del cadavere del marito, attraverso le dichiarazioni di una prostituta (diffidata per tale turpe mestiere - V. f. 15 vol. V) a nome Ieva Caterina, già domestica del Dott. Di Benedetto, del suo amante a nome Federico Antonio, pregiudicato ed affetto da sindrome ipocondriaca depressiva (f. 154 vol. V), di certa Pandolfino Caterina, ragazza epilettica ed ipoevoluta facilmente suggestio-

nabile ed infine delle guardie di P.S. Pecorella Emanuele e Milano Gaetano che, al tempo della morte del Siraguna prestavano servizio al Commissariato di P.S. di Petralia Sottana ed attualmente presso il Nucleo Reg. di Coordinamento di Polizia Criminale di Palermo.

La tesi dell'omicidio sostenuta nel rapporto poggia anche sull'asserita mancanza di causale per il suicidio e sulla pretesa erronea interpretazione degli accertamenti generici a suo tempo eseguiti.

La compiuta istruzione ha rilevato l'inconsistenza e la fatuità di tali elementi posti a fondamento dell'ipotesi delittuosa.

Invero, se fossero stati letti, senza prevenzione, gli atti relativi agli accertamenti generici eseguiti con estrema diligenza, le accurate requisitorie del 26/2/1964 ed il decreto di archiviazione del 31/3/1964 (Vol. VII del processo allegato N. 1) sarebbe stato risolto il dubbio in ordine al rinvenimento di tre cartucce non esplose dentro l'autovettura nonchè delle pallottole nel bordo inferiore del finestrino di destra e del bossolo rinvenuto nella

strada.

Basta leggere le requisitorie del P.M. sull'argomento (f.4 Vol. VII proc. all. N. 1) per convincersi della linearità del ragionamento seguito e delle esattezze delle conclusioni alle quali allora si pervenne.

Ivi si dice: "Gli elementi acquisiti portarono i periti ad escludere l'ipotesi delittuosa ed ad attribuire la morte a suicidio del Siragusa il quale, visti vani i suoi primi tentativi (si parla di inceppamento iniziale della pistola e di tre cartucce che furono rinvenute percosse ma non esplose), dovette provare l'arma puntandola verso lo sportello destro (ciò spiegherebbe la presenza della pallottola nel bordo inferiore del finestrino destro ed il bossolo rinvenuto nella strada dove sicuramente dovette cadere quando fu per la prima volta aperto lo sportello sinistro), esplodendo quindi il colpo suicida, il cui proiettile, dopo aver trapassato il cranio, aveva urtato contro il tetto dell'autovettura provocando l'infossamento verso l'esterno in essa notato,

ed era quindi uscito, per il rimbalzo, dal vetro del= lo sportello sinistro semi-abbassato".-

I dubbi iniziali sull'ipotesi delittuosa (poi e= sclusa) furono determinati dall'errore grossolano in cui incorse il perito che in sede di prime indagini procedette, assieme al Pretore, alla visita esterna del cadavere; detto perito scambiò il foro di entra= ta del proiettile alla regione parietale destra per foro di uscita e viceversa per il foro alla regione parietale sinistra. Tale grossolano errore fece sor= gere i primi dubbi circa l'ipotesi del delitto, dato che il Siragusa non era mancino.

Proprio per l'errore anzidetto ed in relazione a tale ipotesi le indagini inizialmente furono orien= tate nei confronti di certo Lo Porto Francesco, che si diceva amante dell'ostetrica Polizzi Calogera, il quale avrebbe avuto col Siragusa in quei giorni un'animato "ragionamento" che, si presume, abbia avu= to per oggetto l'intima relazione tra il Lo Porto e la Polizzi della quale il Siragusa, non alieno da imprese amorose, era geloso.-

Si dirà appresso del peso che i verbalizzanti

hanno dato alle dichiarazioni della Polizzi contro il Dott. Di Benedetto che venne da costei ritenuto come la persona che fece convergere le indagini sul Lo Porto e rese notoria la relazione tra quest'ultimo e lei.

Mai però le indagini sfiorarono il Dott. Di Benedetto.

Di contro, l'esame autoptico, la prova del guanto di paraffina ed i rigorosi controlli eseguiti sull'autovettura dissiparono ogni dubbio, mettendo in evidenza l'errore in cui era incorso il perito nominato dal Pretore ed accertando in modo inequivoco che il Siragusa si era ucciso con un colpo della sua pistola, rinvenuta dentro l'autovettura, esploso alla tempia destra; ~~con la prova~~ del guanto di paraffina rivelò infatti tracce di polvere incombusta sulla mano del cadavere del Siragusa, il che prova in modo univoco che fu proprio costui ad esplodere il colpo fatale.

Di fronte a tali rigorosi accertamenti (rigorosissimi anzi per un suicidio) non è consentito, cri-

ticate le risultanze di essi, a distanza di quattro anni, con ipotesi campate in aria e smentite dalla generica e con superficiali disquisizioni dettate da manifesta e frettolosa volontà di " scoprire ad ogni costo".

La stessa vedova del Siragusa, edotta delle risultanze degli atti generici, pur restando ferma nella sua convinzione e pur riconoscendo di non poter fornire alcun elemento a sostegno del suo convincimento, finì con l'affermare: "Vuol dire che l'assassino di mio marito l'avrà costretto a sparare con la sua stessa mano " (f. 30 vol. V processo all. N. 1).

Siffatta affermazione; tanto apodittica quanto arbitraria, dovrebbe avere più solido fondamento che non la semplice e disperata invocazione "Non mi darò pace finchè non saranno scoperti gli assassini di mio marito".

La tesi del suicidio è ora, dopo approfondite indagini istruttorie, suffragata da una causale di indiscutibile serietà, anche se la vedova Siragusa si rifiuta di credervi, il che sul piano umano è perfettamente comprensibile.

30

In tempo non sospetto e quando si cercò di indagare sul carattere e sulle abitudini del Siragusa immediatamente dopo il suicidio, gli stessi suoi parenti (f. 19 e 20 Vol. V proc. all. N. 1) ebbero a dire che il loro congiunto fosse un donnaiolo e successivamente venne scoperto che, alcuni mesi prima, aveva sedotto una ragazza, certa Richiusa Lucia, residente nella frazione "Locati di Petralia Soprana".

Al momento della morte del Siragusa la Richiusa era incinta al quarto mese ed è risultato che costei, avuta la certezza delle sue condizioni, dopo essersi sottoposta a visita ginecologica, telefonò al Siragusa per informarlo del suo stato e chiedergli consigli sul modo come comportarsi.

Dalle precisazioni fornite dalla Richiusa circa il giorno in cui avvenne tale colloquio telefonico, è provato nel modo più evidente che esso coincide proprio con il 23 novembre 1962, e cioè col giorno in cui si verificò il suicidio.

Infatti la telefonata avvenne tre giorni prima rispetto alla data in cui la Richiusa venne a conoscenza del fatto che i giornali quotidiani riportavano la notizia della morte del Siragusa (f.167 vol?V).

Se si pensa che il cadavere fu rinvenuto il 24 novembre 1962 e che i quotidiani ne pubblicarono la notizia il giorno 25, che essi arrivano a Locati nel pomeriggio e che la Richiusa fu informata da gente che aveva letto il giornale, ben può affermarsi che la notizia fu appresa dalla Richiusa il 26 novembre, il che prova appunto che la telefonata al Siragusa avvenne il 23 e cioè lo stesso giorno in cui egli si tolse la vita.-

Se si tiene conto che la Bonomo ha dichiarato che il marito, prima di uscire per l'ultima volta(pomeriggio del 23) col pretesto di prendere delle carte, aprì il cassetto ove custodiva la pistola e disse di doversi recare a Petralia Soprana per una questione di marche assicurative, deve ritenersi che egli informato per telefono dalla Richiusa, andò a trovare la ragazza a "Locati" che si trova proprio in territorio di Petralia Soprana. E' da ritenere, altresì, che abbia portato in casa della Richiusa due bottiglie di vino acquistate lo stesso giorno e non portate a casa sua.

Le reticenze della Richiusa sulla circostanza sono

pienamente comprensibili se si pensa che costei, negando che il Siragusa si sia recato da lei, abbia tentato di estraneare da tutta la faccenda per apparire totalmente estranea alla morte del suo ex amante e per apparire ancora, innanzi agli occhi dell'uomo col quale poi è andata a nozze, vittima di una violenza carnale esercitata su lei dal Siragusa.

Alla causale predetta deve essere aggiunto che, al tempo del suo suicidio, il Siragusa si praticava iniezioni di calcio e vitamine varie (lo ha riferito la stessa vedova), il che è indice che egli soffrisse di esaurimento nervoso.

Disse la vedova che tali cure erano di prevenzione per eventuali affezioni da irradiazioni di Raggi X, ma è da escludere, così come chiarito dal Dott. Di Benedetto nel suo interrogatorio (Vol. IV f. 25) che a prevenire contaminazioni da raggi X fossero idonee iniezioni di calcio o di vitamine, essendo di generale conoscenza che per proteggersi dai Raggi X non vi sono altri modi di difesa diversi dal grembiule e dai guantoni al piombo.

Deve quindi darsi per certo, in base alle risul-

tanze istruttorie che la morte del Siragusa fu dovuta a suicidio.

O
O O

La tesi dell'omicidio, ritenuta dai verbalizzanti a seguito delle loro ultime indagini, è crollata in modo irreparabile e la compiuta istruzione ha messo in luce manchevolezze e difetti della polizia, la quale ha adottato dei metodi che non si addicono a zelanti collaboratori della Giustizia.

E' da mettere in rilievo come gli imputati ed i testimoni (dai più accesi nemici del Dott. Di Benedetto agli indifferenti), interrogati giudizialmente, hanno lamentato travisamenti delle loro effettive dichiarazioni ed aggiunte di relazioni e di giudizi mai fatti (V. Deposizioni di Polizzi Calogera f. 22 retro - 23 - Ieva Caterina a f. 3 e 4, 4 retro - 7 retro - 9 retro - 10 retro - 13 retro - 14 Vol. V, Pandolfino Caterina a f. 24 e segg., Federico Antonio in tutte le deposizioni e confronti giudiziali, Bellina Vincenzo a f. 40 e segg., Bongiorno Francesco a f. 54, Di Gioia Concetta a f. 81 retro, Dott. Librizzi

Marcello a f. 82 e segg. sempre del Vol. V) - tutto ciò non è lodevole, nè può essere apprezzato il metodo usato di aver assunto a verbale dichiarazioni di testi che nulla conoscevano dei fatti e che, sospinti da inimicizia o acrimonia verso il Dott. Di Benedetto (la quale circostanza era ben nota ai verbalizzanti stessi), servirono per esprimere soltanto giudizi o malevole e gratuite insinuazioni (dalle quali non venne escluso nemmeno qualche magistrato), il che costituì il materiale sul quale dipingere il Dott. Di Benedetto a fosche tinte, circondato dalla sua banda di sanguinari malfattori (ad es. Federico Antonio e Bellina Vincenzo ai f. 30 e 40 - 42 Vol.V).

Deplorevole è inoltre il metodo di aver seguito, passo passo, l'indagine giudiziale, richiamando i testi sentiti dal Magistrato per conoscere se avessero confermato o ritrattato le dichiarazioni rese alla polizia (f. 132 vol. V) e di puntellare le riscontrate deficienze con relazioni niente affatto spontanee, a quattro anni di distanza, redatte da dipendenti guardie di P.S., già in servizio a Petralia Sottana nel 1962, che si dissero a conoscenza di fat-

ti mai prima rivelati (f. 170 a 180 vol. III) con indicazione di nuovi testimoni nel corso dell'istruzione (f. 173 a 180 vol. V).

Nessuno dei testi escussi ha fornito elementi idonei ad assicurare il benchè minimo fondamento della ipotesi tanto ostinatamente prospettata dai verbalizzanti e cioè che il Siraguna, già in dissidio col Dott. Di Benedetto, dopo una clamorosa lite avvenuta nel pomeriggio del 23/11/1962, sia stato, con la scusa di una rappacificazione, tratto in agguato dal Dott. Di Benedetto e dalla sua fida infermiera, attirato nella casa di campagna in contrada "Petrusa" e fatto sopprimere da Lombardo Calogero, noto uomo sanguinario, guardaspalle e sicario agli ordini del Dott. Di Benedetto.

Nessun elemento è stata in grado di fornire la stessa vedova, Bonomo Domenica, la quale non ha parlato che di sospetti "avvalorati dalle dicerie sparse in paese per l'atteggiamento del Dott. Di Benedetto, il quale non si è comportato da amico, quale aveva dimostrato di essere per 17 anni".

Detta Bonomo ha riferito, a distanza di quattro anni dalla morte del marito, circostanze di fatto

che mai in precedenza aveva rivelato. Ha riferito che il Dott. Di Benedetto aveva richiesto denaro al Siragusa mostrandosi risentito per il rifiuto avuto; che il Dott. Di Benedetto, la stessa mattina in cui si recò col figlio da lei per comunicarle la ferale notizia, aveva cercato di aprire un cassetto ove il marito soleva tenere la pistola per vedere se essa fosse al suo posto o per impadronirsene addirittura; si è rifiutata di credere che il marito fosse stato un donnaiolo e ciò nonostante le affermazioni di intimi e seri cugini quali l'ing. Barreca Rosario e Francesco Paolo (f. 19 e 20 Vol. V processo all. N. 1) e che il marito avesse sedotta e resa incinta una ragazza - Essa, in via alternativa ed a conforto dei suoi sospetti, ha prospettato numerose causali per l'omicidio, fra le quali il rifiuto che il Dott. Di Benedetto avrebbe opposto ad applicare le marche di previdenza nel libretto I.N.P.S. del Siragusa o il proposito di questi, non gradito dal Dott. Di Benedetto, di farsi assumere in servizio dall'INAM (f. da 16 a 19 Vol. V).

Circa l'atteggiamento del Dott. Di Benedetto subito dopo la morte del Siragusa deve mettersi in rilievo che fu proprio il Di Benedetto presente,

(8) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originario. (N.d.r.)

come la persona pim idonea, a dare alla Bonomo la triste notizia, il che dimostra in qual conto erano considerati la personalità del medico ed i rapporti con la famiglia Siragusa. Era il Di Benedetto il medico di famiglia ed era stato proprio lui a propiziare il matrimonio tra il Siragusa e la Bonomo. Fu ancora il Di Benedetto ad assistere la vedova andandola a trovare in casa più volte al giorno dopo la morte del marito e fu ancora lui ad occuparsi, per venire incontro alle necessità economiche della Bonomo, sfruttando il suo prestigio e le sue amicizie, facendole ottenere il posto retribuito di "cucitrice" presso l'Ospedale Civico.-

Non si vede come mai il Dott. Di Benedetto, accompagnato dal figlio, abbia potuto ricercare la pistola nel cassetto, anche perchè la logica ha le sue regole. Infatti, se fosse stato il Dott. Di Benedetto a far sopprimere il Siragusa con la pistola di questi, non avrebbe avuto alcuna ragione di ricercarla nel cassetto, ben sapendo che questa si trovava sull'automobile assieme al cadavere; tranne a pensare che il Dott. Di Benedetto fosse un ingenuo, mentre tutti

lo descrivono come uomo di astuzia non comune.

E' inverosimile la circostanza tardivamente riferita che il Dott. Di Benedetto abbia potuto richiedere denaro all'analista che guadagnava intorno alle L. 50.000 al mese, mentre egli era notoriamente molto ricco ed è del tutto inverosimile che un uomo ricco, stimato e di notevole prestigio si fosse determinato a far sopprimere il Siragusa per motivi così futili.

Alle postume dichiarazioni della Bonomo non può attibuirsi alcun valore, nemmeno di carattere indiziario e la stessa Bonomo, messa dinanzi all'evidenza degli accertamenti istruttori, ha finito per riconoscere che trattavasi di ipotesi ed ha soggiunto: "io non ho le prove, se avessi avuto le prove le avrei fornito fin dal primo momento."

La Bonomo, insomma, inconsolabile per la perdita del marito ed incredula in ordine al suicidio, ha attinto dalla voce pubblica e, come è emerso nel corso del processo, era lei stessa ad alimentare ed esaltare la voce pubblica, specialmente con i suoi isterici atteggiamenti nei riguardi del Dott. Di Be=

nedetto che, secondo lei, avrebbe conosciuto i nomi di coloro che avrebbero ucciso suo marito.

Ma la tesi sostenuta dai verbalizzanti in ordine alla causale dell'omicidio è quella relativa al rifiuto del Siragusa di unirsi in società col Dott. Di Benedetto per la gestione di un gabinetto di analisi e della vendetta posta in essere dal medico per aver visto sfuggire per sè una ulteriore fonte di sicuri guadagni.

0
0 0

I verbalizzanti non si sono affatto convinti dell'evidenza delle risultanze generiche, nè hanno disatteso la voce pubblica inconsistente ed erronea, ma hanno continuato nelle indagini assumendo le dichiarazioni di Ieva Caterina, donna di costumi immorali, prostituta già diffidata dalla Questura (f. 15 vol. V), già domestica in casa del Dott. Di Benedetto, amante di Federico Antonio (altro teste di cui si dirà avanti più diffusamente) - Costei, assieme al suo amante costituiscono, secondo i verbalizzanti, i pilastri dell'accusa la quale trae le

sue origini dalle rivelazioni fatte da Federico, pregiudicato per gravi reati, uomo senza scrupoli e confidente della Polizia.

Dal verbale di interrogatorio della Ieva redatto dalla Polizia risulta che costei avrebbe dichiarato che il dott. Di Benedetto era mafioso e vendicativo, che vantava protezioni politiche e mafiose, che dava ospitalità ad esponenti della mafia pur essendo amico di funzionari ed agenti di Polizia; risulta che, uno o due giorni prima del rinvenimento del cadavere del Siragusa, essa aveva sentito il dott. Di Benedetto dire a Lombardo Calogero (inteso Pignatone) che si era recato a trovarlo, le parole: "questo si deve fare fuori" ed aveva ritenuto che si riferissero al Siragusa; risulta ancora che la Ieva avrebbe dichiarato di aver sentito il Dott. Di Benedetto, l'infermiera Nardo ed il Lombardo i quali, chiusi nella stanza del medico, parlavano di una "scampagnata" organizzata allo scopo di uccidere il Siragusa e stabilivano le modalità per far credere che si fosse trattato di suicidio. Tutto ciò sarebbe avvenuto il pomeriggio precedente al rinvenimento

del cadavere, verso le ore 19 (cioè qualche ora prima della morte del Siragusa).

Secondo le dichiarazioni anzidette il Dott. Di Benedetto sarebbe quindi uscito per accompagnare il Lombardo dopo aver detto che si sarebbe recato in Ospedale e sarebbe, poi, ritornato un quarto d'ora dopo per uscire in compagnia della Nardo stessa (f. da 60 a 72 Vol. III).

In sede giudiziale la Ieva, pur rivelando tutto il suo rancore nei confronti del Dott. Di Benedetto, ha recisamente negato di aver fatto le dichiarazioni che si leggono nel verbale redatto dalla P.S. ed ha precisato che non le constava affatto che il Di Benedetto fosse un mafioso e vendicativo; che non conosceva i mafiosi di Petralia e di Raffadali (paese di origine del medico), mentre era vero che il Di Benedetto riceveva tutti, spesso Commissari ed Agenti di P.S. dei quali era amico, perchè godeva larga estimazione.

In relazione alla cerchia di estimatori avuti dal medico, la Ieva aggiunse che in paese si diceva: "non si muove foglia senza che il Dott. Di Benedetto non lo sapesse"

41

Inoltre, la Ieva ha ammesso di aver sentito la frase detta dal Dott. Di Benedetto al Lombardo in sua presenza nell'atto di confedarsi da costui "questo si deve fare fuori", ma ha negato di aver detto alla P.S. di aver pensato che questa si riferisse al Siragusa nel senso che costui avrebbe dovuto essere ucciso, tanto più che la Ieva non aveva affatto sentito il tenore della conversazione svoltasi tra il Di Benedetto ed il Lombardo in precedenza.

Quando alla Ieva venne data lettura delle dichiarazioni stragiudiziali, questa espresse le sue meraviglie nell'apprendere quanto in esse era scritto e particolarmente quanto si riferiva alla "scampagnata" organizzata per sopprimere il Siragusa e simulare il suicidio.

La Ieva ha esclamato al proposito; "Queste cose io non le ho dette, nè potevo dirle alla Polizia perchè non sono affatto vere - I verbalizzanti hanno "scritto delle cose del tutto inventate".

Ciò nonostante, la Ieva ha espresso il convincimento che il Dott. Di Benedetto non doveva essere estraneo alla morte del Siragusa, ma ha precisato

di nulla sapere per conoscenza diretta ma di aver tratto tale convincimento per le " voci che circolavano in paese e per quanto andava dicendo la vedova dello stesso Siragusa".

La Ieva non ha mancato di esprimere il suo astio nei confronti del Dott. Di Benedetto da lei ritenuto come colui che aveva esclusivamente, a mezzo delle sue influenze, contribuito a farle fare la diffida da parte del Questore di Palermo - Fu proprio in quella occasione che la Ieva esibì il foglio di diffida che venne sequestrato ed unito agli atti (f. 15 vol. III); dal che è facile arguire che la Ieva non fu mai animata da buone intenzioni nei confronti del Di Benedetto, nemmeno quando rese la sua deposizione innanzi al G.I.

Se per un solo istante dovesse pensarsi che i fatti riportati nel verbale di interrogatorio della Ieva alla P.S. potessero esser veri, dovrebbe ammettersi che il Dott. Di Benedetto parlasse continuamente della divisata soppressione del Siragusa in presenza della Ieva, dando alla stessa

la possibilità di sentire i particolari del tranello per attirare la vittima e nello stesso tempo di seguire le mosse degli assassini.

Tutto ciò è semplicemente assurdo e cozza contro il più elementare buon senso, specialmente se il Di Benedetto, così come si afferma, era un uomo molto astuto e doveva conoscere l'equivoca personalità della Ieva, dinanzi alla quale sarebbe stato pericoloso far trapelare la benchè minima indiscrezione, specialmente su un efferato delitto in via di preparazione. E che il Di Benedetto conoscesse bene la Ieva ed i suoi torbidi trascorsi è cosa certa, tant'è vero che il medico li ha rivelati con abbondanza di particolari nel suo interrogatorio giudiziale (f. 16 e segg. V. IV).-

Ma il Dott. Di Benedetto non avrebbe fatto sentire le sue confidenze e tutte le modalità di preparazione dell'assassinio alla sola Ieva, ma ancora a Pandolfino Caterina, nipote dell'infermiera Nardo, che il Dott. Di Benedetto teneva in casa dopo averla allevata e curata dei suoi mali.

Anche la Pandolfino venne interrogata dalla P.S. e nelle sue dichiarazioni stragiudiziali (da f. 97 a 99 vol. III) si legge che costei avrebbe dichiarato di aver visto il giorno prima del rinvenimento del cadavere del Siragusa, quest'ultimo in casa del Dott. Di Benedetto e di averlo sentito litigare col dottore il quale voleva riattivare il gabinetto di analisi; era venuto, poi, il Lombardo che si era chiuso in una stanza col Dott. Di Benedetto e la Nardo per parlare del Siragusa; nel pomeriggio, verso le ore 19, il Di Benedetto e la Nardo erano usciti per recarsi in contrada "Petrusa" assieme al Siragusa che li attendeva nella strada in macchina; verso le ore 21 il Dott. Di Benedetto e la Nardo erano ritornati senza il Siragusa.

La Pandolfino avrebbe, infine, espresso il seguente giudizio:

"Quando, il giorno dopo, appresi che era stato rinvenuto il cadavere del Siragusa ucciso, pensai tra me e me che autori dell'omicidio dovevano essere il Di Benedetto ed il Lombardo col concorso

di mia zia Pina", cioè la Nardo (f.99 vol. III).-

Interrogata giudizialmente, la Pandolfino ha categoricamente smentito quanto risulta dai verbali che appaiono sottoscritti dalla stessa ed ha precisato che le furono rivolte alcune domande e quindi, senza aver ricevuto lettura dei verbali, essendo analfabeta e non sapendo nemmeno apporre la sua firma, venne invitata a copiare in calce ai verbali il suo nome ed il suo cognome che i verbalizzanti avevano scritto su un pezzo di carta (f. 24 o 25 Vol. V).-

E' risultato che la Pandolfino è una povera ragazza epilettica, ipoevoluta ed analfabeta, senza alcun parente più prossimo della zia Nardo Filippa, la quale la condusse in casa del Dott. Di Benedetto; che quest'ultimo e la moglie, mossi da pietà, tennero con loro la Pandolfino allevandola come una figlia e ciò anche per rispetto alla fedelissima infermiera.

Ebbene, indipendentemente dall'assurdità di quanto contenuto nelle dichiarazioni stragiudiziali della Pandolfino, appare del tutto impensabile

46

c.e proprio la Pandolfino, legata alla zia Nardo Filippa ed al Dott. Di Benedetto da vincoli di affetto e riconoscenza, con lo spettro di vedersi sola ed abbandonata, senza l'assistenza e le cure che costoro le apprestavano, nella certezza che sarebbero stati arrestati e processati in conseguenza di quanto da lei stessa rivelato, abbia fatto le dichiarazioni che le si attribuiscono.

C'è semplicemente da dire che il credito accordato dai verbalizzanti, a due testimoni, l'una immorale e corrotta, l'altra ipoevoluta e suggestionabile, sia stato, a dir poco mal riposto.

Le affermazioni della Pandolfino, di per sè inattendibili e dalla stessa ritrattate giudizialmente, hanno trovato una clamorosa smentita nelle deposizioni di testi disinteressate ed estranee ai fatti ed alle parti: le signorine Ins. Garbato Concetta e Marcella che, recatesi presso il Dott. Di Benedetto nella sua abitazione in relazione a disturbi agli occhi accusati dalla Concetta dopo l'asportazione di un fibroma uterino (f. 46 a 50

47

Vol. V), hanno escluso che, mentre esse si trovavano ad attendere nella stanza antistante la camera da letto del dott. Di Benedetto, tra costui ed il Siragusa potesse esservi stato un alterco o un litigio.

Esse hanno invece affermato che i due uomini conversavano tra loro e che esse ebbero a sentire la voce forte e squillante del Siragusa (f. 46 retro Vol. V) ed anche delle risate.- Visto che la conversazione andava per le lunghe, le stesse bussarono e furono fatte entrare nella camera dove il Dott. Di Benedetto era a letto intento a conversare col Siragusa. Quest'ultimo, secondo le dichiarazioni delle testi, fece atto di alzarsi per andar via, ma venne pregato dalle signorine di rimanere. Le Garbato riferirono di esser rimaste piuttosto sorprese per il fatto che il Siragusa avesse richiesto più volte a loro, alternativamente cosa vi fosse di nuovo, ricevendo sempre la stessa risposta e cioè che nulla di nuovo c'era; che, prima di andar via, il Siragusa si lamentò di soffrire in quel momento di forte mal di capo;

che, nel congedarsi dal Dott. Di Benedetto, ebbe a dire: "la lascio in compagnia delle signorine, perchè io debbo scappare"; che questi particolari rimasero ben impressi nel loro ricordo dopo avere appreso che l'indomani il Siragusa era stato trovato morto.

Nessuna clamorosa lite vi fu, quindi tra il Siragusa ed il Dott. Di Benedetto nel pomeriggio del 23 novembre 1962.

E' da escludere poi che il Di Benedetto, dopo la visita delle Sig.ne Garbato, si sia potuto recare in contrada Carbonara ed a Villa "Petrusa" in quanto egli andò, come tutti gli altri giorni, in ospedale per le visite, ~~xxxxxxxxx~~ trattenendosi dalle ore 18 alle 20, così come affermato dai testi Albanese Vincenzo e Volante Antonina (ff.33 e 43 vol. V). Quest'ultimo disse che verso le ore 17 passò dall'ospedale il Siragusa e cercò della ostetrica Polizzi andando subito via.- E' quindi impossibile che la Pendolfino abbia potuto vedere il Di Benedetto e la Nardo andare in macchina assieme al Siragusa per recarsi sul posto dell'agguato.

49

o
o o

Ma il teste più discusso e più squallido di questo processo è certamente Federico Antonio, un elemento equivoco e senza mestiere, pregiudicato per un grave delitto tanto da essere soprannominato in paese "Totò u'cagnolu" ovvero "Totò u'banditu".

Le mosse di tutte le accuse al Dott. Di Benedetto ed alle persone che lo circondavano traggono origine dalle propalazioni fatte dal Federico alla Polizia.

Il Federico doveva essere ben noto alla Polizia di cui era stato sempre un confidente.

Egli, oltre ai suoi trascorsi delinquenziali, è stato sempre un soggetto poco raccomandabile ed, inoltre, affetto da sindrome nevrastenica che lo rende facilmente suggestionabile.

Fu costui che rese le dichiarazioni stragiudiziali in cui il Dott. Di Benedetto è descritto a fosche tinte come il più efferato sanguinario e pericoloso capobanda mafioso, intollerante dal minimo sgarbo. Fu costui ad indirizzare la Polizia verso la Ieva Caterina, prostituta e sua amante,

50

per ottenere notizie utili a dimostrare che era stato il Lott. Di Benedetto, col concorso della Nardo e del Lombardo, ad uccidere il tecnico radiologo Ciraguna simulando le tracce del suicidio.

Ma anche il Federico ritrattò tutte le dichiarazioni stragiudiziali affermando che mai aveva fatto le dichiarazioni che si leggono nei verbali da lui sottoscritti senza mai averne avuto lettura. Egli successivamente accusò i verbalizzanti di avere scritto quanto avevano voluto e riferì che, dopo la deposizione resa a questo ufficio, era stato minacciato di arresto e di denunzia per non aver confermato ciò che era stato scritto dai verbalizzanti.

Quanto mai significativa è la frase da lui pronunciata in tale occasione: "Mi meraviglia come mai si siano potute montare quelle che furono non più di una diecina di parole per farle diventare un romanzo"(f.29 Vol. V); del pari altamente sintomatica delle pressioni, non certo apprezzabili, cui lo stesso fu sottoposto dagli organi di Polizia,

è la sua spontanea presentazione al G.I. e la richiesta di essere tratto in arresto. Disse e= espressamente "...." perchè, "se esco di qui i poliziotti che mi pedinano mi massacreranno di le= gnate". Dette frasi denotano il clima in cui il Federico avrebbe reso, avanti agli organi di Po= lizia, le dichiarazioni accusatorie ... dai verba= lizzanti poste a fondamento della loro denuncia.

Tale clima ovviamente le svuota di ogni effica= cia probante, facendole apparire frutto di inde= bite pressioni, la cui intensità dovette essere tale da indurre colui cui erano rivolte, prima a recarsi a Roma per sollecitare il consiglio di un Magistrato istruttore di Palermo atiraverso l'in= tervento di un fratello di questi, medico in quel= la città; poi, per il loro protrarsi, a sollecita= re il G.I. perchè lo facesse arrestare onde sot= trarsi a denunciate persecuzioni da parte della Polizia; infine a tentare il suicidio.

Invero proprio il Federico il 29/7/1966 tentò di togliersi la vita in Petralia Sottana.

Al Pretore di Polizzi accorso per riceverne le

52

dichiarazioni, in Ospedale, ove egli era stato ricoverato in gravi condizioni; disse di aver posto in atto l'insano gesto perchè si era accorto che nei verbali redatti dalla P.G. vi erano "un sacco di fesserie" e perchè minacciato dalla Polizia per aver detto al Giudice Istruttore che non rispondeva a verità quanto risultava dagli stessi verbali. Come se ciò non bastasse, in una lettera lasciata nella sua casa di abitazione e diretta al Giudice Istruttore, il Federico ha scritto "di essere stato una vittima della Polizia" che gli aveva fatto dire "Dio che non è Dio" con la promessa che non lo avrebbero arrestato per i delitti da lui commessi in passato (f. 105 Vol. II - 29 a 32, 132 a 133, 171 a 172 Vol. V).

Altri testi sentiti dai verbalizzanti e che risulta che abbiano espresso giudizi pesanti in ordine all'attività ed al carattere mafioso del Dott. Di Benedetto, oltre ad essere stati scelti tra le persone che avevano avuto ragione di rancore verso il detto professionista, si sono limitati a dare

giudizi del tutto inutili ai fini delle indagini e sono stati intesi solo per tal fine onde corroborare l'accusa contro un Dott. Di Benedetto capo - mafia, sanguinario, vendicativo.

Il dott. Librizzi Marcello, medico e sindaco di Petralia Sottana, ai verbalizzanti avrebbe reso le dichiarazioni che si leggono ai ff. da 54 a 56 Vol. III - Anche tale teste però non le ha confermate giudizialmente ed ha anzi rilevato che nel verbale della P.G. le sue espressioni apparivano male interpretate ed addirittura falsate. Egli fece un quadro addirittura elogiativo del Dott. Di Benedetto, definendolo professionista di alto livello e persona che, attraverso la sua forte personalità, era riuscito ad imporsi godendo molta estimazione, e disse testualmente: "Nego, pertanto, che il Dott. Di Benedetto, sia nel campo professionale, sia nel campo delle pubbliche relazioni abbia usato sistemi mafiosi o illegali ed abbia esercitato sistemi coercitivi nei confronti di terzi. La sua supremazia nell'ambiente derivava dal suo prestigio e dal suo valore professionale, nonchè dalla vasta simpatia che si era

creata nell'ambiente" (f. da 82 a 84 Vol. V).

Questi apprezzamenti sono tutto l'opposto di quanto si legge nelle dichiarazioni stragiudiziali.

Anche l'inutile testimone Bellina Vincenzo, nelle cui dichiarazioni stragiudiziali sono riportate soltanto pesanti giudizi a carico del Di Benedetto (f. 58 e 59 Vol. III) non le ha confermate in alcuna parte e le ha anzi, definite frutto di totale invenzione da parte dei verbalizzanti che avrebbero profittato di lui, che è analfabeta e sa appena firmare, facendogli sottoscrivere vari verbali senza avergliene data lettura.

Se si leggono le dichiarazioni stragiudiziali del Bellina, il Dott. Di Benedetto viene descritto con toni e tinte che si addicono al più pericoloso brigante che abbia infestato le contrade siciliane (è chiamato anche "Re delle Madonie").

Non si ravvisa il caso di far commenti sulla veridicità o meno di esse, o sull'ortodossia del metodo usato dai verbalizzanti.-

E' stato alligato agli atti (f. 42 bis Vol. V) il certificato penale del teste Bellina che risulta

55

più volte condannato per truffa, furto aggravato, bancarotta fraudolenta, calunnia, falsità in titoli di credito e diffamazione - E' stato proprio questo campione della calunnia, del falso e della diffamazione ad essere scelto dai verbalizzanti come colui che poteva dare i più spassionati giudizi sul dott. Di Benedetto; ma lo stesso campione, che peraltro nulla conosceva dei fatti per cui è processo, ha smentito, con la medesima incoscienza, la Polizia che è stata da lui accusata di metodi fraudolenti, specialmente in relazione alle richieste di notizie insinuanti su rapporti tra il Dott. Di Benedetto con magistrati di Termini Imerese.-

o
o o

Ma la dimostrazione inoppugnabile della fallacia degli elementi posti dai verbalizzanti a fondamento della tesi dell'omicidio, consumato dal Lombardo per mandato del Di Benedetto e della Nardo, si ha quando per suffragare gli elementi di prova inconsistenti, è stata allegata al rapporto

una "relazione di servizio" redatta dalla Guardia di P.S. Pecorella Emanuele, in servizio presso il Nucleo Regionale di Coordinamento di Polizia Criminale, consegnata al suo Dirigente.

In detta"relazione di Servizio" (f.114 Vol. III) la Guardia di P.S. Pecorella riferisce che, nel corso delle indagini svolte sulla causa della morte del Siragusa, prestando egli a≠ quel tempo servizio al Commissariato di P.S. di Petralia Sottana, su incarico del Commissario di P.S., la stessa mattina in cui venne rinvenuto il cadavere, effettuò attive ricerche per il ritrovamento di due bottiglie di vino vuote che il Siragusa aveva acquistato in Petralia nel pomeriggio del giorno precedente, ma non aveva portato a casa.-

Afferma il Pecorella che ritrovò dette due bottiglie in contrada "Petrusa" accanto al cancello della villa del Dott. Di Benedetto, che quelle, come venne successivamente accertato, "erano esattamente le due bottiglie che il Siragusa aveva acquistato nel pomeriggio del 23 novembre 1962 in un esercizio di Petralia Sottana" e che esse ven=

nero portate, nella stessa mattinata, nell'uffi=
cio di P.S..

L'importanza di tale rinvenimento non può sfug=
gire ad alcuno, perchè, se fosse rispondente al
vero quanto asserito dal Pecorella, risulterebbe
avvalorata l'ipotesi dell'agguato teso al Siragusa
con la scusa della "scampagnata" e relativa consu=
mazione di vino e arancine di riso prima dell'as=
sassinio.

Quanto riferito nella "relazione di servizio"
dal Pecorella è assolutamente falso. Assunto il
12 luglio 1966 come teste da questo Ufficio, il
Pecorella confermò la circostanza riferita ed ag=
giunse, adducendo una sua precedente dimenticanza,
che, oltre alle bottiglie, rinvenne anche una car=
ta bianca unta di olio (evidentemente la carta del=
le famose arancine).-

Lo stesso giorno 12 luglio 1966 il Commissario
di P.S. Dott. Pietro Croco smentì il Pecorella,
precisando che mai dette bottiglie furono rinve=
nute ed a lui consegnate.-

In un confronto tra i due il Pecorella tracotan=
temente insistette nella sua tesi nonostante le

smentite dal funzionario suo ex superiore (f.56 a 63 Vol. V).-

Quattro giorni dopo tale animato confronto, e precisamente il 16 luglio 1966, mentre era in corso l'istruzione, pervenne altra "relazione di servizio" della Guardia di P.S. Lapi Salvatore in servizio presso la Questura di Trapani ed altra ancora ne pervenne il 18 luglio successivo a firma della Guardia di P.S. Milano Gaetano in servizio presso il Nucleo Reg. di Coordinamento di Polizia Criminale diretti al Comandante di detto Nucleo.

Queste due ultime relazioni, incautamente compilate (sempre a distanza di quattro anni al fatto riferito) dopo il confronto Greco-Pecorella per puntellare le affermazioni della guardia di P.S. Pecorella, già categoricamente smentite dal Dott. Greco, rivelano un sistema eccezionale e non certo lodevole usato dalla polizia in questo processo e cioè quello di ricontirre i testi escussi dal Magistrato per controllarne le risultanze e correre ai ripari in caso di necessità.

In sostanza la polizia (e questo fatto è veramente grave) ha fatto il suo processo, travalicando i limiti costituzionali assegnatigli, con una illegittima inframmettenza nell'indagine giudiziale.

E così la guardia P.S. Milano Gaetano, interrogato giudizialmente, ridimensionando abbondantemente il contenuto della "relazione di servizio" non mancò di ammettere di aver visto il Pecorella che aveva ritrovato le bottiglie proprio la mattina del 24 novembre 1962, pur negando di aver visto (il che era affermato nella relazione redatta due giorni prima) il Pecorella consegnare le bottiglie al Dott. Greco.

Sia il Pecorella, sia il suo degno commilitone Milano sono stati smentiti non solo dal Dott. Greco, ma anche dal Tenente CC. Peluso Carmelo che svolse le indagini assieme al dott. Greco e perfino dal suo diretto superiore Comandante di Sezione Mar.P.S. Badalì Giuseppe.-

Sia il Peluso che il Badalì hanno recisamente escluso che fossero state rinvenute le bottiglie di cui parlava il Pecorella, pur confermando che

furono svolte in proposito attive ricerche.

Negli stessi appunti che sono contenuti nel fascicolo interno del Commissariato, allegato agli atti, si evince che, il Dott. Greco si era posto il problema relativo alle bottiglie, ma da nessun atto risulta che le bottiglie vennero ritrovate (f. 8 Vol. allegato N. 5).-

Il fatto vero è che dette bottiglie non si trovano presso il Commissariato di P.S. di Petralia Sottana, nè del ritrovamento di esse si parla in alcun verbale, nè queste risultano essere state repertate quali corpo di reato.

Ma lo spettacolo più sconcertante e penoso è quello concernente la relazione della Guardia P.S. Lapi, nella quale, non soltanto viene affermato che le bottiglie vennero ritrovate la mattina del 24 novembre 1962, il che bastava per confortare la relazione del Pecorella, ma si fanno cattive insinuazioni, questa volta non contro i magistrati che svolsero diligentissime indagini, ma nei confronti del Commissario di P.S. Dott. Greco che si dice essere stato amico del Dott. Di Benedetto dal qua-

61

le accettava talvolta inviti a cena (f. 178 Vol.III).

Interrogato giudizialmente il Lapi ha dichiarato di non ricordare affatto la circostanza delle bottiglie, di non aver mai visto dette bottiglie che pur vennero ricercate e di non sapere affatto se il dott. Greco fosse amico del Di Benedetto. Egli, che pur qualche giorno prima aveva altrimenti riferito nella sua relazione di servizio, finì per precisare che il Dott. Di Benedetto era medico del personale del Commissariato di P.S. e godeva estimazione per la sua bravura professionale.

Sullo stesso tono si era espresso, del resto, lo stesso M.llo Badalì (f. da 116 a 119 Vol. V).

Al frastornato Lapi venne data lettura della sua relazione e della apparente spontaneità dell'atto, come di un agente di polizia giudiziaria che, informato "aliunde" di un fatto criminoso, tiene a riferire ai suoi superiori elementi utili per le indagini.

Il Lapi finì per dichiarare che la relazione non fu affatto spontanea e che essa fu scritta dal M.llo P.S. Mirabile del Nucleo di Coordinamento Regionale di Polizia Criminale, appositamente e

frettolosamente recatosi a Trapani, e che della relazione, finita di scrivere alle ore 23,30, non gli venne data lettura prima di sottoscriverla.

Ogni critica sull'operato del Mar. Mirabile e di coloro che lo hanno inviato a Trapani è superflua. Ma per dimostrare la falsità del Recorella, falsità di cui si era reso responsabile anche il Milano, si può prescindere dalla considerazione che appare, quanto meno, strano che una rivelazione di tale gravità venga fatta per la prima volta a quattro anni di distanza, specialmente se delle fantomatiche bottiglie si parlò tanto nei giorni in cui si stavano svolgendo le prime indagini; si può non tener conto anche del fatto che appare inverosimile che si organizzi alla perfezione un omicidio con agguato nel corso di una "scampagnata" e simulazione perfetta di suicidio, commettendo l'errore di lasciare, alla vista di tutti, addirittura dinanzi al cancello che dà sulla strada, le bottiglie vuote, come a segnalare che, se dubbio vi fosse stato in ordine al suicidio, gli omicidi si dovevano ricercarsi in quella direzione; si può addirittura prescindere dalla considerazione

che ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ le affermazioni del Pecorella e del Milano (senza tener conto del fallimento di utilizzare la Guardia di P.S. Lapi Salvatore) non meritano maggior credito di quello del Commissario Dott. Greco, del Mar. P.S. Badalì e del Tenente dei CC. Peluso, giacchè la prova matematica della falsità commessa dal Pecorella si trae da altri elementi.

Intanto è da mettere in rilievo che le bottiglie non contenevano affatto vino pregiato "Barbera" di produzione piemontese, bensì un vino comunissimo di produzione locale e cioè della ditta "La Barbera" di Castelbaccia. Detto vino veniva normalmente acquistato da Siragusa, che lo voleva usare per suo consumo, presso l'esercente Ferrarello. Il Siragusa ne acquistava (v. dep. Ferrarello a f. 122 Vol. V) una o due bottiglie per volta ed il giorno 23 novembre 1962 verso le ore 13,30, acquistò due bottiglie di quel vino nonchè un chilo di riso.

Non risulta da alcun indizio che il Siragusa avesse acquistato anche delle arancine nella stes-

sa giornata, anzi tale ipotesi è da scartarsi sulla base della dichiarazione resa da Orlando Giuseppe che gestiva col padre una friggitoria a Petralia Sottana (f. 55 Vol. V); salvo a pensare che le arancine fossero state preparate con il chilo di riso acquistato dal Miragusa, ma ciò avrebbe bisogno di una pur minima dimostrazione.

Appare strano, ammesso per un solo istante che fosse stata organizzata la "scampagnata",, che un raffinato e benestante professionista, quale è il Dott. Di Benedetto, non avesse scelto cibi più fini e più indicati alla circostanza, come dolciumi e vini pregiati, tanto più che non si sarebbe trattato di un pranzo, nè di una cena, bensì di uno spuntino pomeridiano.

Invece, secondo i verbalizzanti, sarebbero state consumate arancine di riso annaffiate da comunissimo vino "La Barbera" e null'altro.

Il giudicante dubita molto che almeno il Dott. Di Benedetto fosse stato in grado di assaggiare tali arancine e vino, considerato che egli è un diabetico oltre che mancante di un polmone ed af=

fetto da miocardiosclerosi con fatti disponei (f. 10 vol. IV).

Ritornando all'argomento della falsità, afferma, dunque, il Pecorella, sia nella relazione,, sia nella deposizione giudiziale, di aver rinvenuto le due bottiglie vuote di vino verso le ore 11 del giorno in cui fu rinvenuto il cadavere del Siragusa e cioè il 24 novembre 1962.

Nella deposizione aggiunse (non avendone riferito nella relazione) di aver trovato vicino alle bottiglie anche la carta bianca unta di olio (che sarebbe quella in cui dovevano essere avvolte le arancine). Sempre nella relazione il Pecorella disse che le bottiglie erano"esattamente" quelle che il Siragusa aveva acquistato il 23 novembre.

Nella deposizione affermò di non ricordare se si trattava di bottiglie di vino "Ferrari" o "La Serbera" o di altra marca, ma ammise che queste non furono mostrate per il riconoscimento all'esercente Ferrarello; tuttavia disse di aver intuito che si trattava delle bottiglie acquistate dal Siragusa, avendo egli appreso che questi aveva

acquistato "le bottiglie della stessa marca presso il Ferrarello".

Nella relazione non aveva affatto parlato di intuizione, ma di accertamento. Infatti in essa si legge: "venne poi accertato che erano esattamente quelle acquistate dal Siragusa".

Non si comprende bene (ovvero, si comprende benissimo) come mai la sua intuizione lo abbia portato a ritenere trattarsi "esattamente" delle bottiglie vendute dal Ferrarello, quando egli stesso dice che il Ferrarello non gli avrebbe indicato la qualità del vino e particolarmente se trattavasi di vino "Ferrari" o "La Barbera" o di altra marca (da f. 56 a 59 Vol. V).

A parte tutte le contraddizioni del malaccorto Pecorella, la falsità della sua relazione e della sua testimonianza emerge in modo incontrovertibile da altri elementi.-

Il Ferrarello ha dichiarato infatti che parlò per la prima volta delle bottiglie di vino e del chilo di riso acquistato dal Siragusa, nel suo esercizio soltanto in occasione della visita di

condoglianze fatta alla vedova "il pomeriggio dell'indomani del rinvenimento del cadavere e cioè il 25 novembre 1962". Ha escluso nel modo più assoluto di averne parlato con chicchessia prima di quel pomeriggio (f. 121-122 Vol. V).-

Detto teste non può assolutamente essere sospettato, non solo perchè la sua deposizione è conforme a quella resa a suo tempo nel corso delle prime indagini, ma sopratutto perchè trova riscontro nella deposizione resa dalla vedova del Siragusa in data 25 novembre 1962. Costei, infatti, dichiarò "Faccio presente che oggi ho appreso da certo Ferrarello Cataldo che venerdì scorso mio marito avrebbe prelevato nel negozio di questi due bottiglie di vino "Barbera" che però egli non ha portato a casa.- La stessa aggiunse che il fatto l'aveva meravigliata anche perchè da un certo tempo non veniva comprato vino per uso familiare (f. 24 e 43 Vol. V del processo allegato N. 1).

La circostanza della vendita delle bottiglie di vino sarebbe stata del tutto insignificante, ed assunse rilevanza soltanto quando si seppe per

bocca della vedova che il Siragusa non le aveva portato a casa e che queste non furono trovate nella macchina ove fu rinvenuto il cadavere. E se è vero, come è vero, che la Donono per la prima volta disse ai verbalizzanti di aver appreso dell'acquisto delle bottiglie di vino soltanto il 25 novembre , è impossibile che il Pecorella abbia ricercato e trovato le bottiglie nella mattinata del 24 novembre.

A tutto ciò va, per completezza, aggiunto che perfino il legale della vedova Siragusa, Avv. Calogero Macaluso, ha escluso che le bottiglie fossero state ritrovate, nonostante il peso dato alla circostanza che queste non vennero portate a casa dopo l'acquisto nè vennero trovate sulla macchina (f. da 92 Vol. V).

Va aggiunto ancora che, in sede di autopsia, nelle viscere del cadavere del Siragusa vennero rinvenuti residui di alimenti del pasto di mezzogiorno, mentre non venne rinvenuta traccia di cibo diverso (e quindi niente riso da arancine).-

Dalla dettagliata esposizione avanti fatta di-

scende che la tesi dell'omicidio sostenuta dai verbalizzanti, maldestramente puntellata con le relazioni di servizio redatte per la prima volta a quattro anni di distanza, la cui falsità è stata matematicamente dimostrata, e con le indicazioni, fino al quasi compimento dell'istruzione, di sempre nuovi testi di accusa, i quali non hanno saputo indicare alcuna circostanza concreta ed hanno riferito soltanto giudizi raccolti dalla "voce pubblica" (f. 175 a 180 Vol. V), è completamente errata, mentre da parte dei verbalizzanti è stato fatto ogni sforzo e si è proceduto con caparbia volontà per far prendere corpo a fantasmi, dimostrando di non volersi rassegnare al crollo che andava verificandosi di tutte le accuse e le circostanze connesse.

La tesi dell'omicidio è rimasta una semplice ed errata ipotesi, smentita dalla generica e non suffragata dalla specifica, nonostante le non rassegnate accuse della vedova Siragusa; di contro la tesi del suicidio poggia le sue solide radici sulle inoppugnabili risultanze degli accertamenti

generici e specifici svolti a suo tempo - con encomiabile diligenza ed è rimasta maggiormente rafforzata dopo gli ultimi atti istruttori.

Il Di Benedetto, il Lombardo e la Nardo debbono essere prosciolti dall'imputazione di omicidio aggravato loro ascritto perchè il fatto non sussiste.

Per quanto riguarda le imputazioni di falso ideologico e di falsa testimonianza aggravata ascritte alle guardie di P.S. Pecorella Emanuele e Milano Gaetano sono emersi a loro carico gravi e certi elementi di colpevolezza. In proposito è da rilevare che i verbali redatti dalla polizia giudiziaria, con relazione a fatti verificatisi in presenza dei verbalizzanti ed ad atti dagli stessi compiuti, sono atti pubblici che fanno fede fino a querela di falso. Equiparati ai rapporti ed ai verbali debbono essere considerate le "relazioni di servizio" redatte dal Pecorella e dal Milano rispettivamente il 19/5/1966 ed il 16/7/1966. Con dette relazioni il primo ha affermato, contrariamente al vero, di avere rinvenuto due bottiglie di vino vuote nelle note circostanze di tempo e

71

di luogo nonchè di averle portate all'ufficio di P.S. di Petralia Sottana dove, poi, sarebbe stato accertato trattarsi "esattamente" delle medesime bottiglie acquistate dal Siragusa il giorno precedente al rinvenimento del suo cadavere; il secondo ha affermato, altrettanto falsamente di avere accompagnato il Pecorella, lo stesso giorno del rinvenimento del cadavere, in località Carbonara e di aver visto costui ritrovare le bottiglie che vennero consegnate all'Ufficio di P.S..

Sussiste anche per i due agenti predetti il reato di falsa testimonianza aggravata ai sensi degli artt. 372 e 61 n. 9 C.P. per avere, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti alla funzione pubblica esercitata, ripetuto dette falsità quando vennero intesi quali testimoni dal Giudice Istruttore.

Sulla competenza a conoscere di detti reati ~~xx~~ sarà appresso emesso giudizio.

o
o o

72

Al solo dott. Di Benedetto è stato dato carico del delitto di cui agli artt. 546, 549 cpv. e 555 C.P. per avere, il 5/5/1949 in Petralia Sottana, col consenso di lei, cagionato l'aborto di Farinella Lucia da cui derivò la morte della stessa Farinella, con l'aggravante di aver commesso il fatto nella qualità di persona esercente una professione sanitaria.

Per tale grave reato l'unica fonte di informazione raccolta dai verbalizzanti fu quella proveniente dalla ostetrica Polizzi Calogera, la quale venne interrogata dai verbalizzanti in occasione delle indagini per la morte di Siragusa F. Paolo.

La Polizzi affermò che il Dott. Di Benedetto le aveva confidato che stava per finire in galera per avere effettuato il raschiamento dell'utero di una certa Farinella Lucia, sulla quale erano state praticate manovre abortive - A giudizio della Polizzi le manovre abortive dovevano essere state praticate dal Dott. Di Benedetto con conseguente morte della paziente.

Non considerarono i verbalizzanti che la fonte

73

di informazione doveva essere considerata infida, trattandosi di una nemica spietata del Di Benedetto.

Se si tiene quindi conto dei rapporti tesi tra medico ed ostetrica fin dal tempo dell'assunzione di quest'ultima presso l'Ospedale di Petralia, il che è dalla Polizzi ammesso (f. 20 vol. V), non appare verosimile che un medico confidi ad una ostetrica, che sa benissimo a lui ostile, di aver commesso un delitto.

A parte tutto ciò, il marito della Farinella, Cappuzzo Antonio, ha escluso categoricamente le ascritte manovre abortive, spiegando, piuttosto, che sua moglie era desiderosa di partorire una bambina dopo la nascita di altri figli maschi, ragione per cui, perchè si avverasse il suo desiderio, aveva fatto voto alla Madonna (f. 51 vol. V).

Lo stesso Cappuzzo disse che sua moglie fu visitata dal Dott. Di Benedetto dopo che altri medici l'avevano visitata e riferì che la moglie non era affatto morta a seguito di manovre abortive, bensì a seguito di gravidanza extrauterina.

L'appunto di superficialità da parte dei verba-

74

lizzanti deve essere fatto, perchè non è sufficiente la insinuazione di una astiosa stetrica per riversare su un medico la pesante accusa di procurato aborto seguito da morte della paziente; il che corrobora la prevenzione dei verbalizzanti che il Di Benedetto fosse uno dei più pericolosi delinquenti della zona che non aveva alcuna titubanza a commettere i più svariati delitti con freddezza e senza alcun rispetto per la vita altrui.

Ai verbalizzanti sarebbe stata sufficiente una sommaria lettura degli atti giudiziari relativi alla morte di Farinella Lucia della perizia e delle decisioni del giudice per rilevare l'assoluta insussistenza del fatto - Risulta da tali atti (V. processo all. n. 2) che fu proprio il Dott. Di Benedetto, chiamato a visitare la Farinella dopo la visita di altri medici, ad osservare la esistenza di emorragia interna e diagnosticare, e financo denunciare, che la grave emorragia poteva essere stata cagionata da sospette manovre abortive con mezzi meccanici.

Proprio a seguito della diagnosi fatta dal Dott.

75

Di Benedetto fu fatto intervenire di urgenza il Prof. Rindone da Palermo che operò la Farinella e constatò che la diagnosi del Dott. Di Benedetto era errata, poichè la Farinella non presentava traccia alcuna di lesioni uterine da mezzo meccanico, ma soltanto la rottura della tromba ovarica di destra per gravidanza estrauterina distinta.

Dopo il seppellimento della donna una lettera anonima provocò l'approfondimento delle indagini in ordine alla causa della morte della Farinella e venne disposta la riesumazione del cadavere ed una perizia affidata al Prof. Scaglione, Direttore della Clinica Ginecologica dell'Università di Palermo - Ebbene, detto eminente perito confermò ulteriormente l'erroneità della diagnosi (o dei sospetti) del Dott. Di Benedetto poichè l'utero della Farinella era perfettamente integro e non era stata riscontrata alcuna lesione da attribuire a mezzi abortivi meccanici, mentre si era trattato di emorragia provocata dalla rottura della tromba di destra a seguito di gravidanza estrauterina.

I verbalizzanti si fermarono, invece, alle pro-

palazioni della ostetrica Polizzi, senza nemmeno elevare sospetto in ordine alla parzialità ed alla animosità della stessa nei confronti del Dott. Di Benedetto, di quello, cioè, che in un primo tempo, quando si affacciò nel 1962 l'ipotesi dell'omicidio di Siragusa F. Paolo, aveva, con le sue dichiarazioni, indirizzato la Polizia proprio in direzione della Polizzi e del suo amante, Certo Lo Porto, col quale (f. 22 Vol. V) il Siragusa aveva avuto diverbi ed un ragionamento avente per oggetto la relazione tra il Lo Porto e la Polizzi della quale sembra che fosse stato geloso.

Dall'imputazione di aborto il Di Benedetto deve essere prosciolto perchè il fatto non sussiste.

o
ò o

Per quanto si attiene all'imputazione di favoreggiamento del pericoloso bandito ed ergastolano ovaso Falzone Antonino ascritta al Di Benedetto, al Lombardo, alla Nardo, ad Ippolito Salvatore ed a Lo Mauro Antonio, l'accusa è fondata sulla rela-

zione di servizio redatta dal M.llo P.C. Piazza sempre come al solito, a quasi quattro anni di distanza e cioè il 13 giugno 1966.

Secondo tale postuma relazione il Dott. Di Benedetto avrebbe ospitato il bandito Falzone nella sua villa in contrada "Petrusa" provvedendo, con l'aiuto degli altri coimputati, al suo mantenimento.

Il Mar. Piazza ha fatto riferimento a voci correnti e notizie avute a suo tempo da confidenti il cui nome non volle rivelare.

Ma da nessun atto risulta ufficialmente che vennero svolti servizi per accertare la fondatezza dell'informazione confidenziale. A Petralia Sottana vi erano anche i Carabinieri che ricercavano il bandito Falzone ed il Tenente CC. Peluso Carmelo ebbe a smentire le vaghe affermazioni del Mar. Piazza, affermando in modo categorico di non aver mai sospettato che il Falzone fosse stato ospitato dal Dott. Di Benedetto in contrada "Petrusa" o altrove, mentre il latitante veniva sempre segnalato nei dintorni di Gangi, Sperlinga, Nicosia e Calascibetta e mai nella zona delle Petralie (ff. 38, e

78

39 vol. V).

Quel che meraviglia è come mai il Dott. Di Benedetto, medico del Corpo della Polizia e dei familiari, stimato dal personale di P.S. di Petralia Sottana per la sua bravura professionale, oggetto di amicizia da parte di detto personale col quale usava intrattenersi, così come è stato accertato, potesse contemporaneamente essere sospettato di favoreggiamento di latitanti ed addirittura pedinato. Pur trattandosi di favoreggiamento che si sarebbe concretato in atti commessi prima del 1962, il Mar. Piazza con la sua relazione ed i verbalizzanti hanno solo ora, per la prima volta ed a distanza di quattro anni, non soltanto osservato sospetti, ma denunziato il Di Benedetto e gli altri per tale reato di ~~favoreggiamento~~ ed hanno offerto quale prova di carico la pura e semplice "voce pubblica" e le asserite "confidenze" anonime ed incontrollabili" (f. 39 e 69 retro Vol.V).

Eppure, dal 1962 al 1966 non si sarebbe verificato nulla di nuovo in ordine al presunto favoreggiamento del bandito Falzone, nè sarebbero emersi

79

nuovi elementi tali da far ritenere fondate la "voce pubblica" e le incontrollabili confidenze.

Durante i precedenti quattro anni e fino al giugno 1966 il personale di Polizia ha continuato a stimare il Dott. Di Benedetto, ad intrattenersi con lui, a fare curare le loro persone ed i loro familiari, a fare allo stesso visite di cortesia.

Il contrario tra il comportamento del personale della P.S. nei confronti del Dott. Di Benedetto durante il periodo che va dal 1962 al 1966 e quanto affermato dal Mar. Piazza nella postuma relazione non è sfuggito nemmeno al Ten. CC. Peluso (f. 39 Vol. V), sicchè anche la relazione di servizio del Mar. Piazza, oltre a non offrire alcun indizio circa la veridicità delle informazioni riferite, specialmente se messa in relazione a precedenti analoghe dichiarazioni di Agenti P.S., appare, quanto meno, sospetta.

Nè possono trarsi altri elementi dalle dichiarazioni rese alla Polizia da Ieva Caterina e Pandolfino Caterina le quali hanno negato di aver parlato di latitanti ospitati dal Dott. Di Benedetto

nella villa "Petrusa", latitanti, che nessuno ha mai visto, mentre costoro hanno precisato che le frequenti visite del Dott. Di Benedetto e della sua infermiera Nardo in detta villa erano giustificate dal fatto che i due portavano il pasto ai gatti ed ai colombi; la Nardo portava con sè la borsa delle medicine occorrenti per il Di Benedetto affetto da gravi malanni e bisognevole di cure e medicine ad ore determinate (f. 11 retro e 25 vol. V).

Anche dall'imputazione di favoreggiamento il Dott. Di Benedetto e gli ascritti correi debbono essere prosciolti perchè il fatto non sussiste.

o
o o

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per Lo Mauro Antonio al quale è stata ascritta l'imputazione di rivelazione di atti di ufficio.

Nel rapporto si afferma che il Lo Mauro, notturnista telefonico, durante la notte, conversava per telefono col dott. Di Benedetto e lo teneva informato di tutti i movimenti di Carabinieri e

Polizia nella zona, notizie che apprendeva per ragioni del suo ufficio.

La fonte di informazione della Polizia è sempre costituita dalla prostituta Ieva Caterina e da Pandolfino Caterina, ragazza semideficiente ospitata a titolo di carità in casa Di Benedetto, la quale, a causa delle sue menomazioni psichiche non è in grado di capire come una persona normale che cosa si intenda per "movimenti" della Polizia che tanto avrebbero interessato il Dott. Di Benedetto.

Le due predette donne hanno dichiarato giudizialmente di non aver mai parlato ai verbalizzanti di conversazioni telefoniche concernenti Polizia e Carabinieri e solo la Ieva disse di avere accennato al fatto che il Dott. Di Benedetto, sofferente di insonnia, durante la notte soleva telefonare al Lo Mauro, suo autista giornaliero, ed intrattenerlo a conversare.

La Ieva ha precisato di non aver mai sentito parlare di Polizia o comunque di argomenti equivoci; al contrario, sentiva che spesso il Di Benedetto rideva, dal che arguiva che "dovevano rac-

contarsi barzellette" (f. 10 retro, 11 e 25 Vol.V).

I verbalizzanti, evidentemente, hanno tratto da quelle telefonate conclusioni da fantascienza, senza considerare che i "movimenti" di Carabinieri o Polizia non dovevano poi essere così frequenti per come si dice, non dovevano avvenire, comunque, ogni notte e non dovevano tanto impegnare il servizio telefonico. A leggere il rapporto si ha la sensazione di un Di Benedetto che, piuttosto che dormire o cercare di farlo, trascorra le sue notti nell'attesa di una informazione che gli segnali la forza pubblica operante nelle Madonie, come se si trattasse di una zona di operazioni belliche con spostamenti di battaglioni e di reggimenti e come se le informazioni su dette operazioni dovessero servire per esser trasmesse a generali comandanti di un esercito nemico.

Non riesce a persuadere il perchè il Di Benedetto avrebbe tenuto tanto a conoscere i movimenti di polizia e Carabinieri. Potrebbe pensarsi ad un Di Benedetto che, avuta la desiderata informazione, se ne sarebbe servità per comunicarla ai

briganti ovvero a Falzone Antonino con i quali egli non doveva certo disporre di mezzi rapidi di comunicazione quale il telefono o il telegrafo o radio ricetrasmittenti, o porta ordini muniti di mezzi rapidi per spostarsi; potrebbe pensarsi ad un Di Benedetto che utilizzasse le informazioni per potere commettere delitti o farli commettere quando non ci fossero stati "movimenti" di Polizia e Carabinieri; ma tutto ciò è fantascienza e non logica e realtà!

o
o o

Quanto all'<u>associazione per delinquere</u>, questa sarebbe stata costituita e capeggiata dal Dott. Di Benedetto e di essa avrebbero fatto parte Nardo Filippa, Lo Mauro Antonio, Ippolito Salvatore, Sabatino Giuseppe e poi Lombardo Calogero.

Della personalità del <u>Dott. Di Benedetto</u> è stato detto abbastanza.

<u>Nardo Filippa</u>, intesa Pina, era l'infermiera personale del Di Benedetto, legata a costui ed alla sua famiglia da vincoli di affetto e devozione

come una intima parente.

Lo Mauro Antonio, notturnista telefonico ed autista di giorno del Di Benedetto, è stato descritto dagli stessi testimoni di accusa quale un buon giovane, il quale, per arrotondare lo scarso stipendio di notturnista telefonico, di giorno prestava la sua opera retribuita di autista al servizio del Dott. Di Benedetto?.

Ippolito Salvatore è un vecchio pensionato che mai ha avuto a che fare con la Giustizia durante la sua vita, molto affezionato e devoto al Dott. Di Benedetto che lo curava in caso di malattia, del quale il medico si avvaleva per piccole commissioni e servizi in paese. Questi, che viveva da solo, tutte le sere passava il suo tempo in casa del Dott. Di Benedetto per assistere alle trasmissioni televisive - Dello Ippolito i verbalizzanti hanno detto che sarebbe stato l'informatore "diurno" del Di Benedetto circa "movimenti" di Polizia e Carabinieri". Le informazioni l'Ippolito le avrebbe raccolte in paese per riferirle al Di Benedetto, sicchè quest'ultimo, senza soluzioni di continuità

sarebbe stato messo al corrente, anche quando il Lo Mauro non raccoglieva notizie attraverso il telefono, di tutti gli spostamenti di poliziotti per tutte le 24 ore della giornata. Come l'Ippolito facesse ad apprendere nella piazza del paese tutte le notizie su operazioni di Polizia e Carabinieri i verbalizzanti non hanno spiegato, nè la fantasia del decidente arriva nemmeno ad intuirlo.

Sabatino Giuseppe, il povero marito tradito di Ieva Caterina, è risultato che era emigrato in Germania da tempo precedente alla morte di Siragusa F. Paolo ed aveva fatto ritorno a Petralia Sottana soltanto per brevi periodi di tempo. Durante questi periodi il pacifico Sabatino cercava, senza purtroppo riuscirvi, di persuadere la moglie a lasciare il suo amante Federico Antonio e ritornare con lui e, per riuscirvi, invocava l'intercessione del Di Benedetto e della Nardo essendo lui disposto ad accoglierla e tutto perdonarle.

Altri rapporti il Sabatino non aveva e non poteva avere con Di Benedetto poichè egli stava, salvo brevi periodi, in Germania.

86

Lombardo Calogero, è invece, un pastore primitivo, rozzo, malvestito, dedito a piccoli furti campestri ed a frequenti pascoli abusivi, ma mai a delitti gravi e specialmente contro le persone (v. certificato penale). Spesso egli andava a trovare il Dott. Di Benedetto per cure mediche e per chiedergli qualche benevolo intervento presso la Polizia in occasione di qualche lieve mancanza.

Basta, in proposito, leggere quanto riferito giudizialmente da Federico Antonio sul conto del Lombardo (f. 30 retro Vol. V): " in paese si dice che il Lombardo sia il "guardiaspalle" del dott. Di Benedetto, ma io ritengo in realtà che si tratta al contrario, perchè il Lombardo continuamente si rivolgeva al dottore per farlo intervenire in suo favore in caso di bisogno? Aggiungo che il Lombardo ha commesso parecchi reati di pascolo abusivo e qualche furtarello di campagna, ma è noto in paese che è un'animella, del tutto incapace di uccidere una mosca".

E' risultato che il Di Benedetto - siccome sua moglie si chiama Lombardo - soleva talvolta chiamare

Lombardo Calogero "cugino" e non disdegnava di farlo anche sedere a tavola (nonostante il Di Benedetto e sua moglie lo neghino).

Tratteggiate le figure dei vari componenti, dovrebbe dirsi che si sarebbe trattato di un'associazione per delinquere a carattere fallitare.

A parte ogni altra considerazione sulle qualità personali di detti imputati e sulla vera natura dei loro rapporti col Di Benedetto, quale risulta dagli atti processuali, nulla autorizza a ritenere l'esistenza di una organizzazione, sia pure rudimentale, fra dette persone allo scopo di commettere delitti. Vero è che il delitto di cui all'art. 416 C.P. può sussistere indipendentemente dalla effettiva commissione di delitti, ma occorre pur sempre la prova di un accordo criminoso per la costituzione di un'organizzazione che si prefigga la commissione di delitti, anche in via autonoma rispetto ai delitti che si vogliono commettere.

Nel caso in esame, non solo non è minimamente provata la consumazione di delitti, ma non si intuisce nemmeno quali delitti avrebbero potuto for-

mare dell'ipotetico programma criminoso. Al contrario, è rimasto provato dall'istruttoria il fine del tutto lecito dei rapporti intercorrenti tra il Di Benedetto ed i coimputati (rapporti di dipendenza e di devozione) nonchè l'assoluta inconsistenza degli elementi avventatamente e frettolosamente posti dai verbalizzanti a fondamento di una fantomatica organizzazione criminosa.

Anche dall'imputazione di associazione per delinquere il Di Benedetto e gli altri imputati sopra menzionati debbono essere prosciolti perchè il fatto non sussiste.

o
o o

Fino a questo punto sono stati presi in osservazione i fatti denunciati per i quali è stato iniziato procedimento contro i primi cinque imputati, ma i verbalizzanti hanno denunziato il Di Benedetto, la Nardo e Sebatino Giuseppe anche per altri reati.

Le accuse formulate dai verbalizzanti apparvero talmente destituite di fondamento che non venne

iniziata azione penale, nè vennero formulati capi di imputazione. L'istruzione, comunque, è stata estesa anche in relazione a tali fatti per i quali il P.M. ha chiesto il provvedimento di archiviazione ai sensi dell'art. 74 C.P.P.

Il primo di questi fatti è stato attribuito soltanto al Dott. Di Benedetto ed è stato qualificato dai verbalizzanti come violazione di tre norme di legge: a) reato di feticidio per avere cagionato la morte di un feto di una donna, in corso di identificazione, durante il parto; b) reato di lesioni volontarie; c) violazioni delle norme previste dal T.U. delle leggi Sanitarie; fatti avvenuti a Potralia Sottana e commessi dal Di Benedetto nell'esercizio della sua attività professionale (f. 2 lett. d) ed f) Vol. III).

Per il cosidetto "feticidio" e relativi altri fatti di contorno la denuncia è fondata su una semplice presunzione (f. 150 vol. III) e proviene dall'ineffabile ostetrica Polizzi Calogera la quale riferì che il medico, in epoca imprecisata, e-

seguì nell'Ospedale Civico di Petralia Sottana un intervento su una partoriente che presentava una dilatazione dell'utero di appena quattro centimetri, effettuando il rivolgimento manuale podalico e provocando la morte del nascituro.

Il Commissario dott. Brancati ha dovuto fare notevoli sforzi per prospettare un'ipotesi di delitto che egli ha chiamato "feticidio" e che sarebbe un delitto a metà strada tra l'aborto e l'omicidio, tant'è vero che, in un rapporto supplementare (da f. 149 a 152 Vol. III), nel comunicare che la donna prima non identificata rispondeva al nome di Di Gioia Concetta, ha avuto cura di ribadire che "il delitto di feticidio presuppone che sia compiuto il processo fisiologico della gravidanza".... E ciò anche perchè, come è noto, la qualità di uomo non comincia con la nascita vera e propria, ma in un momento di poco anteriore e precisamente nel momento in cui ha inizio il distacco del feto dall'utero materno (f. 150 Vol. III).

91

Sulle peregrine nozioni offerte in tema di "feticidio", osserva il decidente che un reato sotto tal titolo (ed il dott. Brancati, del resto, non ha citato la norma che prevede il delitto da lui denunciato) non esiste affatto. Esiste l'infanticidio per causa di onore" previsto dall'art.578 C.P., per la sussistenza del quale si richiede, il che è escluso in partenza, la causa d'onore ed esiste l'"omicidio" previsto dall'art. 575 C.P. quando trattasi di volontaria soppressione di un bambino al momento in cui egli si affaccia alla vita staccandosi dall'utero materno.

Non può certo trattarsi di aborto previsto dall'art. 545 C.P. poichè questo prevede l'interruzione del processo fisiologico della gravidanza.

Pertanto bisogna ritenere che per "feticidio" il verbalizzante intendesse "omicidio" di persona appena nata.

Ciò premesso, per rendersi conto dell'assurdità delle propalazioni dell'ostetrica Polizzi, la quale si erge a censore ed a maestra del primario

ostetrico dell'ospedale Dott. Di Benedetto, che gratifica degli astiosi epiteti di "biscia" e di "mascalzone", basta pensare che non è materialmente possibile effettuare un rivolgimento manuale podalico con una dilatazione di utero di appena quattro centimetri, salvo che l'operatore, nel far violenza contro la bocca dell'utero per consentire alla sua mano di penetrare nell'utero, non produca con violenza degli squarci irreparabili all'utero stesso, nel qual caso la morte della partoriente per emorragia è quasi inevitabile.-

Lo stesso Dott. Di Benedetto nel suo interrogatorio giudiziale (f. 19 e segg. Vol. IV), nel respingere le avventate ed incompetenti censure della Polizzi, ha spiegato in modo chiaro sotto il profilo pratico e scientifico in che cosa consiste il rivolgimento manuale podalico ed i casi in cui detta operazione si rende necessaria: "Uso il rivolgimento manuale podalico quando è indicato e necessario, nelle placente pervie ed in occasione di emorragie che provengono dalla cavità uterina, allo scopo di afferrare il piede

e spingerlo in basso in maniera che, intasandosi sulla parte inferiore dell'utero, e cioè sul collo faccia tampone e fermi l'emorragia.

In caso di mancato impegno della testa, scoglio, non potendo applicare il forcipe ed in presenza di una sofferenza fetale o di un bacino viziato, eseguire, quando è possibile, secondo un criterio che scaturisce dalla grossezza della testa del feto che sta dentro l'utero ed il grado della viziatura pelvica, un rivolgimento podalico manuale al fine di fare presa sul corpo del feto, e così fare l'estrazione, prima degli arti, poi del corpo ed infine della testa. Se il calcolo fatto dall'operatore riesce, la testa viene fuori; se, invece, la testa è un po più grossetta di quello che poteva essere vagliato esaminando dall'esterno la donna, allora l'estrazione della testa può avvenire con un certo ritardo e, nonostante l'uncinamento digitale esercitato sulla bocca del feto, il feto può nascere asfittico e morire".

Ma la Polizzi, anche quando le è stato fatta presente l'impossibilità del rivolgimento podalico

con quattro centimetri di apertura di utero, presuntuosamente non ha ammesso la possibilità di un suo errore nella misurazione della dilatazione mediante esplorazione digitale, nè ha ammesso la possibilità di una ulteriore rapida dilatazione per successeguenti contrazioni ed, invitata a spiegare perchè il dott. Di Benedetto sarebbe intervenuto contro ogni regola di ostetricia, provocando la morte del nascituro, ha affermato apoditticamente: "ritengo che l'abbia fatto per fare un dispetto a me o per avere ritenuto che la dilatazione dell'utero fosse maggiore di quella da me riscontrata". E la stessa Polizzi, ergendosi ancora a maestra del primario ostetrico, arrogantemente ha aggiunto: "Certo è che, prima di intervenire, il Di Benedetto avrebbe dovuto chiamarmi." (f. 21 retro Vol. V).

In base a queste esilaranti propalazioni della Polizzi non si viene bene a comprendere se il Dott. Di Benedetto abbia commesso un omicidio volontario per un semplice capriccio, cioè per fare dispetto all'ostetrica dell'Ospedale, ovvero un omicidio

colposo dovuto ad errore o incompetenza professionale.

La partoriente era una donna sposata, primipara, non conosciuta prima dal Dott. Di Benedetto e costui, al quale era affidata la direzione del reparto ostetricia dell'Ospedale, avrebbe agito con tale mostruosa freddezza e senza il minimo senso di umanità, nientemeno che per fare un dispetto all'ostetrica! E questo sarebbe stato fatto da un primario di ospedale che per decenni ha operato per parti difficili dando alle spose la gioia della maternità, contrastandola alla natura che si opponeva alla nascita; sarebbe stata impedita la nascita di essere umano senza alcun motivo che potesse essere riportato a quell'essere ovvero ai suoi genitori, ma solo per un capriccio!

La stessa interessata Di Gioia Concetta (f.81 vol. V) pur edotta delle propalazioni dell'ostetrica Polizzi, disse di non aver nulla da obiettare sui metodi adoperati dal Dott. Di Benedetto che intervenne al parto ed anche lei ha lamentato che la Polizia, nel riportare le sue dichiarazioni

stragiudiziali, aveva scritto un pò più di quanto lei aveva detto inserendo nel verbale notizie che le furono rivelate dagli stessi verbalizzanti.

Non ha bisogno di ulteriore dimostrazione la scarsa serietà dell'aberrante e temeraria propalazione della Polizzi, il cui odio nei confronti del Di Benedetto, un pò per precedenti screzi, un pò per il carattere dispotico del medico ed un pò per malcelati motivi economici riflettenti le assistenze ai parti, affiora da tutte le deposizioni rese dalla teste (f. 20 retro Vol. V).

Quel che meraviglia è come i verbalizzanti, senza sottoporre le propalazioni della Polizzi ad alcun vaglio critico, sia dal punto di vista della attendibilità della teste, sia dal punto di vista della materialità del fatto, si siano affrettati a denunciare il Dott. Di Benedetto per omicidio (o "feticidio", così come essi lo chiamano) ancor prima di conoscere il nome della donna che aveva partorito il bambino ed il tempo in cui lo partorì; tanto è vero che il reato di omicidio di bambino

figlio di donna da identificare venne denunziato col rapporto del 19/6/1966 e, dopo ulteriori indagini, il nome della donna madre del bambino, Di Gioia Concetta, venne fatto col rapporto del 28.6. 1966 (f. 149 e segg. Vol. III). (9) (10)

Ma anche per lesioni volontarie a donne non identificate nonchè per generiche violazioni al T.U. delle leggi Sanitarie venne denunciato il Di Benedetto, sol perchè l'ostetrica Polizzi aveva aspramente criticato tutta l'attività professionale del primario ostetrico, accusandolo di adoperare i ferri molto più frequentemente di quanto non fosse necessario.

Non sta certo alla levatrice di giudicare se e quando e come bisogna intervenire con ferri sulle partorienti, ma nemmeno questa semplice osservazione sfiorò la mente dei verbalizzanti!

Soltanto le propalazioni incontrollate della Polizzi sono l'unico elemento su cui poggiano le accuse di "feticidio" di lesioni volontarie non specificate e violazioni delle leggi sanitarie e

(9) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 379-421. (N.d.r.)
(10) Vedi nota (1) a pag. 377. (N.d.r.)

bastò questo soltanto ai verbalizzanti per affermare che il Dott. Di Benedetto era disumano, cinico ed incompetente dal punto di vista professionale. Di contro il Prof. Dott. Claudio Buccellato, Direttore sanitario dell'Ospedale Civico di Petralia Sottana, ha definito il Dott. Di Benedetto come un medico preparato, che godeva in pubblico di estimazione per le sue capacità ed il suo equilibrio, particolarmente nel campo dell'ostetricia (f. 71 a 75 Vol. V). Lo stesso Prof. Buccellato ha escluso che il dott. Di Benedetto volesse abusare di interventi chirurgici in occasione di parti ed ha precisato che mai la Polizzi ebbe a segnalargli atti di leggerezza da parte del primario ostetrico (f. 75 retro vol. V).

Il castello di accuse fondato sulle presuntuose ed astiose propalazioni dell'ostetrica Polizzi, purtroppo ~~mutuate~~ dai verbalizzanti con estrema leggerezza, è crollato definitivamente dopo le indagini istruttorie, ma esso fin dall'inizio appariva inconsistente.

o
o o

99

Altra denunzia contro il dott. Di Benedetto, Nardò Filippa e Sabatino Giuseppe venne fatta dai verbalizzanti per tentato omicidio in persona di Federico Antonio ed ancora un'altra denunzia contro la sola Nardo Filippa per tentato omicidio in persona di Leva Caterina.

Per tali denunzie il P.M. non ha ritenuto nemmeno di iniziare azione penale contro i tre predetti e, come avanti si è detto, ha chiesto l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 74 C.P.P.

Si afferma nel rapporto che il Sabatino, essendosi accorto che la moglie Leva Caterina lo tradiva con il Federico, parlò del fatto con il Dott. Di Benedetto alle cui dipendenze la Leva lavorava come domestica. In tale circostanza il Di Benedetto avrebbe suggerito al Sabatino che doveva essere lui a liquidare la faccenda, mentre l'infermiera Nardo avrebbe detto allo stesso Sabatino che doveva comportarsi da uomo e far fuori la moglie e l'amante.

Pur leggendosi dette circostanze nel verbale d'interrogatorio stragiudiziale del Sabatino, que-

st'ultimo ha giudizialmente negato di averle riferite alla P.S., precisando che il Di Benedetto gli aveva detto soltanto che si sarebbe adoperato per convincere la Leva a lasciare l'amante e che non poteva comunque impedire al Federico di recarsi nel suo gabinetto per le cure mediche che gli occorrevano. Ha affermato, ancora, che la Mardo gli aveva fatto osservare che questa era una questione che doveva risolvere da se e che avrebbe dovuto scegliere tra il lasciare libera la moglie ovvero rovinarsi.

Ha lamentato che la P.S. aveva scritto nel verbale tutt'altre cose, costringendolo a sottoscrivere il verbale senza averglielne dato lettura.

Ma, a prescindere dalla considerazione che non può ravvisarsi istigazione in una conversazione avuta per ricevere consigli sul modo di comportarsi con la moglie che lo tradiva, è cosa certa che non fu posto in essere dal Sabatino alcun atto che possa considerarsi tentativo punibile.

Invero, dal processo allegato (Volume all. N.3) richiamato dalla Pretura di Polizzi Generosa ri-

sulta che la sera del 4 marzo 1962 il Sabatino venne fermato da alcune guardie di P.S. nella via Felice Gangi di Petralia Sottana e venne trovato in possesso di una pistola scarica che teneva nella tasca del cappotto. Il fermo avvenne su segnalazione del Federico Antonio al quale la Ieva aveva telefonato dicendogli che il marito era armato di pistola ed era male intenzionato.

Lui essendo stato di tutto ciò informato, il Commissario di P.S. del tempo non pensò mai di denunziare il Sabatino per tentato omicidio e lo denunciò soltanto per porto e detenzione abusiva di arma, reati per i quali il Sabatino venne condannato dal Pretore di Polizzi Generosa.

Ora, a distanza di oltre quattro anni, sulla semplice base di quanto era stato a suo tempo chiaramente accertato e valutato dal magistrato, i verbalizzanti presumono che il Sabatino debba essere chiamato a rispondere del tentato omicidio del Federico. L'unica aggiunta è che, a giudizio dei verbalizzanti, dovrebbero essere chiamati a rispondere di tentato omicidio anche il Dott. Di Benedetto e la sua infermiera per avere istigato il Sabatino.

Per quanto riguarda il Sabatino è appena il caso di rilevare che il codice vigente configura il tentativo punibile nel compimento degli atti che presentino, anche in relazione all'evento delittuoso voluto, il duplice e congiunto requisito della idoneità e della univocità. Sono idonei il mezzo e l'atto quando abbiano attitudine causale a produrre l'evento ed è univoco allorchè denota nell'agente il chiaro intento di determinare un dato evento.

E' facile osservare (e sarebbe stato altrettanto facile per i verbalizzanti) che il solo fatto che il Sabatino sia stato trovato armato di una pistola scarica, senza essersi incontrato con Federico Antonio o con Ieva Caterina, presunte vittime designate, non può configurare atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere un duplice omicidio.

Non si riesce poi a comprendere quale interesse avrebbero potuto avere il dott. Di Benedetto e la Nardo a far sopprimere la Ieva, loro domestica, ed il suo amante.

Ma, a parte queste considerazioni, non si riesce nemmeno a comprendere come mai i verbalizzanti, totalmente ignorando il disposto dell'art. 115 C.P. in tema di istigazione, abbiano ritenuto punibile i presunti istigatori quando il delitto sia pure nello stadio di tentativo, non venne mai commesso o rimase nelle sole intenzioni dal Sabatino e, quel che è più grave, abbiamo denunciato soltanto Nardo Filippa per il tentato omicidio di Ieva Caterina, dimenticando di denunciare il Sabatino che poi avrebbe dovuto materialmente commettere l'omicidio.

Il fatto è che i verbalizzanti hanno cercato di agganciare anche ad un delitto mai commesso dal Sabatino anche il Dott. Di Benedetto e l'infermiera Nardo ed i metodi seguiti per tale tentativo non sono affatto lodevoli.

Nelle dichiarazioni stragiudiziali della Ieva si legge che costei abbia detto, in ordine alla istigazione della Nardo a commettere l'omicidio del Federico, che detta Nardo avrebbe consigliato il Sabatino a non uccidere il Federico mentre era al cinema perchè "avrebbe potuto uccidere degli innocenti" e che espresse il sospetto che

la pistola al Sabatino fosse stata fornita dalla Nardo (f. 71 Vol. III). Tutto ciò è stato smentito dalla Ieva nella sua deposizione giudiziale (da f. 8 retro a 9 retro Vol. 5°).

La Ieva disse di non conoscere affatto la pistola nè di aver avanzato alcun sospetto.

Altro elemento di accusa, rivelatore dell'eccezionale metodo usato dalla Polizia di questo processo, è costituito da un'altra "relazione di servizio" redatta per la prima volta a quattro anni di distanza dalla Guardia di P.S. Davoli Carmelo l'8/6/1966 (f. 115 vol. III).

Anche detta relazione contiene un grossolano e, perchè no? malevolo falso ideologico.

In detta relazione la Guardia P.S. Davoli che procedette, con altri due agenti, all'arresto del Sabatino, afferma di aver notato il Sabatino nella via Felice Cangi e che questi, alla sua vista, cercò di ecclissarsi entrando nel portone dell'abitazione del Dott. Di Benedetto ove venne raggiunto vicino alle scale - la relazione così contenuta: "Perquisii il Sabatino ed, avendolo trovato in pos-

sesso di una pistola, lo accompagnai presso il Commissariato di P.S. di Petralia ove venne trattenuto e successivamente denunziato. Preciso che, appena giunti in ufficio, mi accorsi che l'arma sequestrata al Sabatino era scarica e, poichè questo ultimo confessò che l'aveva scaricata alla mia vista e mentre si trovava nel portone anzidetto, mi stavo avvicinando per la ricerca dei proiettili, ma nel frattempo si è presentato spontaneamente in quell'ufficio l'anzidetto Federico Antonio, il quale consegnò delle cartucce efficienti affermando che poco prima le aveva rinvenute nell'androne delle scale dell'abitazione del Dott. Di Benedetto".

La prova della grossolana alterazione dello svolgersi dei fatti riferiti si trova negli atti del processo svoltosi a Polizzi onerosa contro il Sabatino (vol. alligato n. 5).

Proprio nel rapporto nonchè nel verbale redatto anche dal Davoli in ordine al fermo ed al sequestro della pistola non si legge che il Sabatino abbia tentato di sfuggire imboccando l'androne e le scale dell'abitazione del Di Benedetto. Non si legge

nemmeno che il Sabatino abbia confessato di avere buttato le cartucce in detto androne, nè che la diligente guardia di P.S. si stava recando per prenderle desistendo in quanto, quella sera stessa, le cartucce erano state ritrovate, proprio nello androne, dal Federico Antonio.

Tutte queste zelante notizie il Davoli avrebbe fatto bene a riferirle al Commissario di P.S., immediatamente o non, a quattro anni di distanza, al Nucleo Regionale di Coordinamento di Polizia Criminale.

Ma la più secca smentita allo smemorato Davoli è data dal verbale a f. 5 del processo allegato che è stato redatto il 5 maggio 1962 (all'indomani del fermo del Sabatino) in cui si legge che quella mattina alle ore 8 si era presentato alla guardia scelta P.S. Curina Gaetano il nominato Federico Antonio il quale consegnava a detta guardia N. 5 cartucce di rovoltella Cal. 38 che il Federico dichiarava di aver rinvenuto verso le ore 23 del 4 marzo mentre si dirigeva a casa in via Gen. De Maria-

Documentalmente è provato che la "relazione di

servizio" del Davoli non riferisce il vero: a) quando viene affermato che il Sabatino cercò di sottrarsi al fermo rifugiandosi nell'androne della casa Di Benedetto; b) quando viene affermato che il Sabatino confessò di aver lasciato cadere le cartucce in detto androne; c) quando viene affermato che il Davoli desistette dal ricercare quella stessa sera le cartucce perchè le portò, invece, il Federico; d) quando viene affermato che il Federico avrebbe detto di aver ritrovato le cartucce nell'androne vicino alle scale di casa Di Benedetto.

E' documentalmente provato il contrario e cioè che il Sabatino non confessò affatto di aver detenuto le cartucce e di averle lasciate cadere nello androne di casa Di Benedetto; che il Federico non si recò la stessa sera del 4 marzo 1962 a consegnare le cartucce alla P.S.; che il Federico disse di averle rinvenute in via Gen. Di Maria nei pressi della sua abitazione.

Quando il Davoli venne infine giudizialmente (f. da 65 a 68 vol. V), messo dinanzi all'evidenza del rapporto e dei verbali del processo a suo tempo

svoltosi contro il Sabatino, si rese conto delle assurdità contenute nella sua postuma "relazione di servizio" e [illegible] con l'ammettere che le divergenze potevano esser frutto di un suo cattivo ricordo.

E per questo riconoscimento il Davoli non incorse nei rigori dell'azione penale.

Lo stesso Davoli, che conosce bene l'ubicazione delle strade di Petralia Sottana, dice che tra il posto ove il Federico affermò di avere rinvenuto le cartucce e la casa del Dott. Di Benedetto vi era una distanza dai 400 ai 500 metri.

Penosa è la constatazione che anche i cattivi postumi ricordi del Davoli erano destinati a servire, secondo i verbalizzanti, a costituire una delle prove contro il Dott. Di Benedetto, la Nardo ed il Sabatino per due tentati omicidi.

o
o o

Contro Federico Antonio si è proceduto per il reato di calunnia continuata in danno del Prof.

Romualdo Purpi e dell'avv. Calogero Macaluso, per avere il Federico, in uno dei tanti accostamenti con il personale del Nucleo Regionale di Coordinamento di Polizia Criminale di Palermo, mentre era in corso l'istruzione del presente processo, al fine di giustificare le ritrattazioni giudizialmente fatte, oralmente riferito al Mar. P.S. Mirabile ed al V. Questore Mangano che tali ritrattazioni era stato costretto a fare in seguito a gravi minacce ricevute da parte del Prof. Purpi e dell'avv. Macaluso.

Nei confronti del Federico sono emerse prove sufficienti di responsabilità penale.

Vero è che il Federico ha negato la circostanza riferita dal Nucleo di Polizia Criminale con nota del 22/6/1966 (f. 95 Vol. II) ritrattando e cercando di ridimensionare il fatto e sostenendo che l'avv. Macaluso gli aveva soltanto raccomandato di dire la verità e che il prof. Purpi non aveva mai parlato con lui e lo aveva soltanto sentito esclamare, in una sala da barbiere di Petralia Sottana, "vedremo come andrà a finire quest'affare

Di Benedetto"; ma è risultato anche vero che fu lui stesso a sollecitare un incontro con i funzionari di P.S. telefonando in Questura.

Quest'ultima circostanza il Federico è stato costretto ad ammettere nel corso dei confronti col Mar. Mirabile e col Dott. Mangano e non si può credere all'imputato il quale dice di aver sollecitato l'incontro in Questura soltanto per riferire le frasi innocenti riferite dal Prof. Purpi e dall'avv. Macaluso.

La verità è che il Federico è un uomo senza scrupoli, non perfettamente sano di mente, facilmente suggestionabile, capace di dire e disdire subito dopo. Per come ha dichiarato il Mar. P.S. Zappalà (f. da 155 a 158 Vol. V), la riapertura delle indagini sulla morte di Siraguna F. Paolo trassero le mosse dalle propalazioni del Federico, il quale costrinse ad intervenire anche la sua amante Ieva Caterina. Il Federico credeva in questo modo di rendere un servizio alla Polizia e di cattivarsene la benevolenza essendo egli un pregiudicato, ma avrebbe voluto assumere (e far assumere la sua amante) il semplice ruolo di delatore

111

di cui non avrebbe dovuto essere rivelato il nome. Quando i verbalizzanti indicarono lui e la Ieva come i principali testimoni, resosi conto della gravità delle delazioni fatte, il Federico cercò di ridimensionare i fatti, ma ebbe paura di vendette da parte della Polizia e così, dopo i vari interrogatori, ritornava in Questura o chiedeva abboccamenti con sottufficiali in posti solitari per giustificarsi con la Polizia. E questa paura indusse il Federico a presentarsi al Giudice Istruttore chiedendo di essere arrestato perchè perseguitato dalla Polizia (f. 157 e segg. Vol.V) e lo indusse a recarsi a Roma in aereo per ricercare la raccomandazione presso un magistrato del Tribunale di Palermo al quale intendeva confidare il suo tormento.

Per ultimo il Federico tentò il disperato atto del suicidio dopo aver lasciato una lettera per il giudice istruttore in cui dava giustificazioni del suo gesto e riversava accuse ed improperie

contro il V. Questore Mangano.

L'episodio riguardante il Purpi ed il Macaluso conferma quanto si è detto nei confronti del Federico. Ossessionato di essere perseguitato dalla Polizia, cercò di renderle ancora un servizio e non esitò ad incolpare un rispettabile docente di lettere quale è il Purpi ed un gentiluomo quale è l'avv. Macaluso, pur sapendoli innocenti. Nei vari confronti sull'episodio cercò di ridimensionare l'accusa, ammettendo alcune circostanze, ma sostanzialmente sostenendo che nulla i due professionisti avevano commesso di illecito.

o
o o

Si chiude il sipario su questo faticoso ed inutile processo, nato da un'errata prevenzione sulla causa della morte di Ciragusa E. Paolo e su una serie di errori della Polizia determinati da fretta e superficialità, nonchè da scarso scrupolo di alcuni agenti di P.S.. Censurabili sono i metodi eccezionalmente adoperati nel corso delle indagini

e nel corso dell'istruzione da parte della Polizia, in contrasto con le onorevoli tradizioni di rettitudine e di imparzialità che hanno sempre distinto il valoroso corpo.

Il castello di orribili accuse contro il Dott. Di Benedetto ed i suoi consorti, costruito sulle dichiarazioni di Federico Antonio (Totò u'cagnolu), sulle astiose e cervive farneticazioni dell'ostetrica Polizzi, è irrimediabilmente crollato e nel crollo ha travolto due incauti agenti di P.S., Pecorella e Milano, che compirono atti ideologicamente falsi sospinti da un vieto male inteso e grossolano zelo poliziesco, nonchè Federico Antonio calunniatore confidente della Polizia.

Poichè per i reati di cui alla rubrica ascritti ai primi cinque imputati deve dichiararsi non doversi procedere perchè i fatti non sussistono, viene a svincolarsi la connessione e viene a mancare la competenza del Tribunale di Termini Imerese per giudicare dei reati ascritti al Pecorella, al Milano ed al Federico, essendo stati commessi tutti in Palermo, ad eccezione dei due reati di falsa

testimonianza che vengono assorbiti per connessione dagli altri di maggiore gravità.

Per tale verrà, in ordine ai reati ascritti a questi ultimi tre imputati, deve essere dichiarata la propria incompetenza e deve ordinarsi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Palermo per competenza territoriale.

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore, su conformi richieste del P.M., Visto l'art. 378 C.P.P., dichiara chiusa la formale istruzione e dichiara non doversi procedere a carico di Di Benedetto Vincenzo, Nardo Filippa, Lombardo Calogero, Ippolito Salvatore, Lo Mauro Antonio e Sabatino Giuseppe in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti come in rubrica perchè i fatti non sussistono;
Visto l'art. 74 C.P.P., dichiara non doversi procedere in ordine ai fatti denunciati ed attribuiti a Di Benedetto Vincenzo, Nardo Filippa e Sabatino Giuseppe sotto i titoli di "feticidio", "lesioni volontarie", violazione delle norme del T.U. leggi Sanitarie", "tentato omicidio di Federico Antonio" e "tentato omicidio di Ieva Caterina" per

115

infondatezza della denunzia ed ordina l'archiviazione degli atti;

Visto l'art. 39 C.P.P., dichiara la propria incompetenza per ragione di territorio in ordine ai reati di falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici e falsa testimonianza aggravata ascritti a Accorella Emanuele e Milano Gaetano, nonchè in ordine al reato di calunnia continuata ascritto a Federico Antonio ed ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Palermo competente per materia e territorio.

Termini Imerese, lì (11)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(11) Così nell'originale. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 540

PROCESSO VERBALE DELL'INTERROGATORIO RESO IL 17 FEBBRAIO 1966 ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA DA SANTO SELVAGGIO, AUTISTA DELLA DITTA «VALENZA GALATI» (1)

(1) Il processo verbale contenuto nel documento 540 fu consegnato alla Commissione, in data 31 luglio 1969, dal Vice questore di Pubblica sicurezza, dottor Angelo Mangano. Il processo verbale stesso sfociò, poi, in un rapporto di denunzia a carico di Gioacchino Cascio ed altri. (Cfr. nota (1) a pag. 377).

L'atto è pubblicato nel testo acquisito dalla Commissione che, a sua volta, risulta essere copia fotostatica del documento originale: la scarsa leggibilità è da addebitarsi, pertanto, all'imperfetta riproduzione all'origine dell'atto medesimo.

PAGINA BIANCA

consegnato 31.7.1963

Vi è ingrandita la
figura del noto Liggio
e vi si parla di quel
Tale residente in
America.

31 LUG. 1969
Data di arrivo
Prot. 10 Tit.
N. 2143

Doc
540

L'anno millenovecentosessantasei, addì diciassette del mese di febbraio, nell'Ufficio di P.G. Palazzo Reale, in Palermo, alle ore 19.- Avanti a Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. è presente SALVAGGIO Santo di Antonino e di Bonsignore Angela, nato a Partinico il 22.11.1928, ivi residente in via Maggiore Guida n.4, il quale interrogato dichiara quanto appresso:

Sono stato alle dipendenze, quale autista della ditta Valenza - Galati con sede a Borgetto, dal 1960 al 196[illegible]

Prima di essere ingaggiato mi rivolsi a [illegible] Francesco Coppola, da Partinico, ben sapendo che quest'ultimo era in ottimi rapporti con il Valenza. Difatti, dopo pochi giorni che io avevo personalmente parlato con il Coppola, venni assunto dalla predetta Ditta. Nei primi tempi venni assegnato a guidare le autocorriere della linea Partinico - Palermo e viceversa. Dopo un pò di mesi che ero alle dipendenze della sopradetta Ditta, un giorno venni chiamato dai fratelli Valenza, Erasmo e Totò, e mi incaricarono di recarmi a Corleone, in divisa da autista della ditta, per andare a prelevare con una auto Giulietta di proprietà dei Valenza [illegible] noto Liggio Luciano che mi attendeva davanti il Consorzio Agrario di Corleone. Ricordo che partii da solo da Partinico verso le ore 21, precisamente da Borgetto e giunsi a Corleone al posto stabilito ove trovai il Liggio che mi attendeva. Io non conoscevo il Liggio e ricordo che, quando giunsi al posto indicato, fu lui stesso che si avvicinò a me, poichè conosceva l'auto dei Valenza, e mi avvicinò chiedendo se ero stato mandato dai Valenza ed avuta risposta affermativa salì in macchina e ci condussi in casa dei Valenza a Borgetto.-

Dopo circa un mese gli stessi Valenza mi ordinarono di recarmi nuovamente a Corleone, allo stesso posto, per andare a prendere di nuovo a Liggio Luciano. Ricordo che partii con la stessa auto nella tarda sera. Ivi giunto trovai il Liggio in compagnia di una donna dell'apparente età di anni 30, alta m.1,50 circa, a me sconosciuta e con cui non sono in grado di dervi altri particolari perchè rimasi alla guida della auto. Dopo che i predetti si salutarono abbracciandosi, il Liggio salì in macchina e la donna rimase sul posto. Io condussi alla solita abitazione dei Valenza, dopo di che lasciai l'auto e mi allontanai per fatti miei.

Ricordo che i due incarichi di cui sopra mi vennero dati in periodo estivo anche se non so precisare con precisione la data, a causa che sono trascorsi diversi anni.-

Come ho sopradetto prelevai il Liggio a Corleone portandolo in casa dei Valenza mentre per lasciarli (non so dove) i Valenza incaricavano altro autista, dipendente della ditta, tale Totò Filangeri, figlioccio di Turiddu Celeste, capo mafia di S.Giuseppe Iato.

Sempre nello stesso periodo i Valenza e precisamente l'Erasmo assieme a Francesco Coppola (inteso Franz) con l'auto giulietta colore bianco intestata al fratello Salvatore, si fecero da me accompagnare ai feudi, nell'abitazione dei fratelli Greco Paolo e Nicola. Ricordo che partimmo da Borgetto nell'imbrunire ed arrivammo sul po-

secondo foglio

sto che già era scuro.I predetti giunti ai Ciaculli si recarono nella abitazione dei Greco,mentre io rimasi nella macchina.Rimasero in detto sito per circa due ore.Non sono in grado di precisare chi fossero le persone che si trovavano nell'abitazione dei Greco.Posso dire che nella occasione vidi i fratelli Nicola e Paolo Greco,i quali invitarono anche me ad entrare in casa.Anche il Valenza mi invitò ad entrare in casa ma io per delicatezza mi astenei dal partecipare alle loro discussioni e come sopradetto,rimasi in macchina.

Dopo circa tre o quattro mesi l'Erasmo Valenza in compagnia di Francesco Coppola (Franz,quest'ultimo giunto da Roma),sempre la solita auto giulietta e di sera si fecero da me accompagnare ai Ciaculli nell'abitazione dei predetti Greco.I predetti si intrattennero per circa un'ora.Al ritorno,giunti al piano Bavero e precisamente prima di giungere a Piappo siamo stati fermati da una pattuglia della polizia stradale.Gli agenti vedendomi con la divisa di autista della ditta Valenza e venuti anche a conoscenza che nell'auto c'era il Valenza stesso,mi fecero proseguire senza chiedermi i documenti.Nell'occasione oltre a me nell'auto vi era il Valenza Erasmo e Franz Coppola.

Nel mese di settembre-ottobre dell'anno 1963,verso le ore 12,mentre mi trovavo nella Piazza di Partinico,fui avvicinato da tale Michele Arduino il quale mi disse che aveva poco prima parlato con il Valenza Salvatore e l'aveva autorizzato a portarmi con lui per tre o quattro giorni. Chiesi all'Arduino in che luogo dovevamo andare e mi rispose di andare con lui,senza volermi precisare nulla.Conoscendo bene i rapporti che intercorrevano tra i Valenza e l'Arduino lo assecondai difatti, abbiamo preso posto su un'auto di proprietà di tale Vaccaro,il quale lui stesso ci accompagnò da Partinico a Palermo presso l'autonoleggio Maggiore. Ivi giunti lo Arduino mi disse di affittare un'auto giulietta,in quanto solo io era in possesso di patente di guida.L'impiegato della ditta Maggiore annotò gli estremi della patente in un registro e ci consegnò una giulietta di colore nero,dopo che personalmente l'Arduino gli diede un'acconto di £.20.000.L'arduino mi disse di dirigerci verso Corleone e ricordo che abbiamo il percorso da Monreale- S.Giuseppe - S.Giuseppe Jato-Piraino e giunti in contrada"Ponte aranci",l'Arduino mi fece fermare.Dopo circa un'ora sopraggiunse un'auto fiat 1100-103 proveniente da Roccamena,dalla quale scesero:Vincenzo Gambalvo e un suo cugino a nome Salvatore,entrambi da Roccamena,da me conosciuti.I predetti aprirono il cofano della loro auto e dopo aver preso un mitra,quello la cui canna è bucata,un fucile a canne mozze e due pistole,di cui una automatica ed una a tamburo e li consegnarono all'Arduino Michele.A quest'ultimo consegnarono anche una targa di camion che l'Arduino Michele applicò al posto della targa della giulietta che noi avevamo preso a noleggio presso la ditta Maggiore.Dopo di che i due predetti si allontanarono con la loro auto.Prima che questi si allontanarono si appartarono con il Michele Arduino e non so cosa dissero tra loro.

Salvatore Lupo

terzo foglio

Dopo che i due surripetuti si allontanarono,pieno di paura per quello che avevo visto chiesi al Michele Arduino a che cosa dovevano servire quelle armi.Dietro le mie insistenze l'Arduino Michele rispose:"cerca di stare zitto ed accompagnami a Roccamena",perchè mi devo recare in detto comune per uccidere tale Ancona.Cercai di farlo desistere dal suo criminale proposito ma l'Arduino mi intimò il silenzio perchè a suo dire aveva avuto l'ordine da certo Cuscio,da Roccamena, ma residente a Monreale.Ben conoscendo la pericolosità dell'Arduino a malincuore,lo accompagnai a Roccamena.Prima di intraprendere il viaggio l'Arduino Michele si camuffò applicandosi un paio di baffi, basetti e sopracciglie.Strada facendo mi raccontò che altro fratello dello Ancona era stato uccisó da lui e da suo cugino Vincenzo,cioè uno dei due che poco prima gli avevano consegnato le noti armi,perchè i due fratelli Ancona erano sbirri dei carabinieri di Roccamena. Rimasi sbalordito nel sentire ciò e cercai ancora di dissuadere lo Arduino,ma invano.Anzi preciso che l'Arduino mi feci capire che se insistevo ancora c'è ne sarebbe stato anche per me.Giunti a Roccamena verso le ore 9,30,vicino ad una carnezzeria che è sita accanto alla chiesa della Piazza,in atto denominata Papa Giovanni XXIII, trovammo [illegible] seduto su di una sedia il Giambalvo Vincenzo.Notai che quest'ultimo dopo,tirò fuori dalla tasca un fazzoletto bianco facendo finta di soffiarsi il naso e dopo questo segno l'Arduino Michele mi disse di proseguire per fermarmi davanti il municipio.Avevano i predetti avevano preso accordi convenzionali,cosa che io accettavo. Giunti davanti il municipio l'Arduino mi disse di fermarmi e di spegnere il suo ritorno con il motore dell'auto acceso.Preciso che durante il percorso l'Arduino Michele aveva messo in tasca le due pistole custodendo il fucile a canne mozze dietro il suo sedile.Il Giambalvo invece, era rimasto celato nel cofano.L'Arduino in fretta si recò solo il municipio ma subito ne uscì ordinandomi di andare via perchè in municipio c'era un brigadiere ed un carabiniere che stavano parlando con l'Ancona.Bestemmiando disse:" fussi cosa di ammazzare mio cugino",che,a suo dire,non aveva saputo fare bene il segnale.Dabbono precisaro che dopo che noi noleggiammo l'auto giulietta presso la ditta Maggiore io e l'Arduino Michele ritornammo a Partinico ove pernottammo ognuno per suo conto.L'arduino Michele mi disse che l'indomani mattina dovevo andarlo a prendere presso la sua abitazione,alle ore 7,ora in cui partimmo alla volta di Roccamena.L'auto giulietta della ditta Maggiore la lasciai a posteggiare davanti la mia abitazione.—— Dopo il mancato colpo di Roccamena,l'Arduino Michele mi ha fatto dirigere percorrendo una trazzera rotabile che conduceva nei pressi di Alcamo.Però dopo aver percorso circa cinque chilometri,l'Arduino mi fece fermare,e sceso dalla macchina tolse la targa falsa rimettendoci quella originale della giulietta.Si tolse anche i baffi,le basette e le sopracciglie.Rimanemmo fermi sul posto fino all'imbrunire,dopo ci notò come sopradetto era una strada di campagna.——— Partimmo all'imbrunire e dopo aver percorso all'incirca trenta chilometri mi fece fermare in un caseggiato con diverse case coloniche.

Letto,firmato e sottoscritto

f/.

quarto foglio

Siamo entrati in una abitazione dove abbiamo trovato un individuo, una donna e due bambini di minore età.L'individuo era alto circa m.1,70,snello,colorito pallido e dall'apparente età di anni 35;la donna che era la moglie, statura bassa,di anni 28 circa,capelli neri. Costoro che erano ben conosciuto dallo Arduino ci accolsero in casa loro e ci offrirono anche vino,uova fritti e formaggio.Dopo aver mangiato l'Arduino si apportò con l'individuo e dopo aver parlato tra di loro,l'Arduino prese le armi e li sistemò dentro un sacco che gli fornì il detto individuo.Dopo di che,l'Arduino, l'individuo ed io uscimmo di casa e depositammo il sacco con le armi in un vicino fienile.A tarda sera partimmo e ci recammo a Partinico.———————

L'indomani io e l'Arduino,verso le ore 8,partimmo da Partinico recandoci a Palermo ove consegnammo l'auto giulietta della ditta Maggiore. Ricordo che l'impiegato restituì allo Arduino £.2.000 perchè la spesa ammontò a £.18.000.- A Palermo ognuno se ne andò per fatti propri.- Io ritornai con la corriera della ditta Valenza,a Partinico,mentre non so dove andò l'Arduino Michele.L'indomani l'Arduino venni a trovarmi assieme a certo Artale Giuseppe e mi disse che dovevo andare con lui di nuovo a Roccamena.Tentai di rifiutarmi ma egli mi rispose che ormai non poteva rivolgersi ad altri,per cui mi dovevo assecondare,anche perchè,a suo dire,"ero nel ballo e dovevo ballare". Con una fiat 1100-103 di proprietà dello Artale predetto ci recammo a Roccamena.Ivi giunti,all'imbocco del paese;scendemmo dall'auto io e l'Arduino ~~scendemmo~~ mentre l'Artale se ne tornò indietro a Partinico.Seguii l'Arduino presso un'abitazione di Roccamena che è sita in via Vittorio Emanuele secondo n.29,angolo via Umberto primo,visavai all'abitazione dello Ancona che abita in via Umberto primo n.57 ed ha altro ingresso in via Di Giorgio n.4.———————

Debbo precisare che fu l'Arduino che mi informò che l'Ancona abitava in quella casa che è sita al sopradetto indirizzo.Prima che io e l'Arduino Michele ci portassimo in detta abitazione,l'Arduino Michele predetto mi portò in casa dei suoi cugini Giambalvo Vincenzo e Sale Salvatore,non meglio conosciuto,ma abitante in detto comune in via Nuova.L'Arduino avvertì i due predetti che noi ci recavamo al posto dove loro sapevano già.Rimanemmo nascosti per tre giorni e tre notti presso la detta casa e fummo ogni giorno riforniti di cibo dal padrone della casa che io non conosco.Era un uomo di oltre 30 anni, alto m.1,70 circa,senza baffi,Nell'occasione l'Arduino Michele era munito di due pistole automatiche che portava sempre addosso.Dopo tre giorni di attesa,a seguito di mia insistenza,l'Arduino Michele mi disse di farmi rientrare a Borgetto.Difatti incaricò il padrone della casa che ci ospitava,il quale noleggiò un taxi 1400,il cui autista,che io conosco,di notte-tempo mi accompagnò a Partinico,mentre il predetto Arduino Michele rimase a Roccamona.Dopo diversi giorni e precisamente in un giorno di domenica l'Arduino mi venne a trovare dicendomi: questa volta,non dobbiamo andare ad ammazzare nessuno, accompagnami a Monreale che debbo andare a parlare con una persona. Giunti a Monreale siamo andati assieme presso l'abitazione di certo Cascio che gestisce una bottega nel comune di Monreale. ./.

quinto foglio

In mia presenza l'Arduino Michele disse al Cascio:""questa volta non ho potuto fare niente" Il Cascio rispose un pò seccato:"va bene". Ci offrì un bicchierino di liquore,dopo di che noi due ritornammo a Partinico.———————————————

Sono a conoscenza;altresì,che il Greco Paolo quasi tutti i giorni soleva sostare alla fermata della stazione centrale di Palermo,il Valenza Erasmo,alla fermata dell'ospedale dei bambini ed il Coppola Mimmo,alla fermata di Piazza Indipendenza per impedire ai tassisti abusivi di trasportare persone dirette a S.Giuseppe Jato.Un giorno,in Piazza Indipendenza il Coppola venne a vie di fatto con un tassista di S.Giuseppe Jato,anzi con due.Ciò perchè i due predetti non vollero aderire all'imposizione del Coppola.Uno dei due tassisti è deceduto per malattia,mentre l'altro continua a fare il tassista abusivamente e so che si chiama Borruso.E' in possesso di un'auto fiat 1800 targata PA 91999 ed è di S.Giuseppe Jato.Quando avvenne il litigio tra il Coppola ed i due tassisti io stavo transitando per Piazza Indipendenza alla guida della corriera di Valenza,diretto a Partinico.———————————————

Il Michele Arduino di cui sopra,in atto,mi risulta detenuto per aver ucciso recentemente in Partinico un suo cognato.- ———————————————

Altro Michele Arduino,suo cugino,perchè figli di fratelli nonchè cognati perchè il Michele Arduino detenuto ha sposato la sorella,dopo circa dieci giorni che in Borgetto uccisero certo Salamone Francesco,mi disse che era stato Totò Lombardi,guardia spalle di Valenza (fratelli) Il nome Francesco Salamone fu ucciso nel mese di dicembre,pochi giorni prima del Natale,non ricordo quale anno,mentre usciva a tarda sera da un circolo di Borgetto.L'arduino Michele predetto che in atto è sorvegliato speciale della P.S.,a Partinico,mi disse,altresì,che;il Lombardi Totò aveva ucciso il Salamone per incarico dei Valenza ed anche perchè il Salamone era indicato quale confidente dei carabinieri del luogo.Oltre il detto Salamone era politicamente avverso ai Valenza.

Gennaio del 1964,ricordo bene,dopo aver ottenuto all'insaputa dei Valenza,il lasciapassare,espatriai,recandomi in Germania,per evitare che i Valenza mi indirizzassero nella via nella via del delitto.Malgrado io per circa dieci anni circa sia stato alle dipendenze della ditta Valenza,non ho mai preso parte ai loro loschi affari ad eccezione di quello che vi ho sopra dichiarato.Anche in tale circostanza mi sono stato immischiato a mia insaputa e contro la mia volontà.Come ho detto non potei esimermi dal seguire l'Arduino per paura di rappresaglie per me ed i componenti la mia famiglia.———————————————

Devo infine dichiarare che tale Nino Costa,gestore di una carnezzeria a Borgetto,di proprietà dei fratelli Valenza,aveva l'incarico dai detti Valenza di annotare e riferir loro gli estremi delle targhe di auto,in particolare di quelle targate Trapani,perchè,i Valenza temevano rappresaglie da elementi della provincia di Trapani.La loro conoscenza.Non so precisare chi fossero gli avversari dei Valenza e quali potevano essere i disaccordi tra di loro.———————————————

D.R.Non ho altro da aggiungere.———————————————

Letto,confermato e sot sottoscritto.———————————————

Salvatore Lucchese

DOCUMENTO 559

SENTENZA DI CONDANNA, EMESSA IL 23 LUGLIO 1968 DALLA CORTE DI ASSISE DI LECCE, NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI ANTONINO BARTOLOMEO, LUIGI E SANTO LIBRICI, VINCENZO DI CARLO ED ALTRI, IMPUTATI DELL'OMICIDIO DI CATALDO TANDOY, COMMESSO AD AGRIGENTO IL 30 MARZO 1960, E DI ALTRI REATI

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Roma, 17 LUG. 1969

Prot.D/ 21182

Alla CORTE DI ASSISE di
L E C C E

Pregasi trasmettere copia della sentenza emessa da codesta Corte nel processo a carico di Bartolomeo Antonino, Librici Vincenzo ed altri.

(Avv.Francesco Cattanei)

CORTE DI ASSISE=LECCE

N.2/67 R.G. Lecce, lì 2-10-1969

Oggetto: Sentenza della Corte di Assise di Lecce in data 23 luglio 1968 nel procedimento penale a carico di Bartolomeo Antonio ed altri.

CN.COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA.

R O M A

In esito alla nota N.2118 Prot.D. del 17 luglio 1969, pregiomi (1) trasmettere l'unita copia della sentenza di cui all'oggetto. (2)

16 OTT. 1969
Data di arrivo.....
P. ot. 1 Tit.....
2275

IL CANCELLIERE DELLA CORTE D'ASSISE
(Vincenzo Sambati)

(1) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 551. (N.d.r.)

(2) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 555-1355. (N.d.r.)

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

A/3/V

Roma, 16 LUG. 1970

Prot.C/2505

Al Sig. Procuratore della Repubblica
Agrigento

In relazione a quanto affermato dalla sentenza del 23 luglio 1968 della Corte di Assise di Lecce (processo Tandoy), per quel che concerne i "due punti oscuri" segnalati all'attenzione del P.M., rispettivamente a pag. 658 e 660 della stessa sentenza, prego la S.V. voler cortesemente far conoscere l'esito delle indagini disposte e le eventuali determinazioni all'uopo adottate. (3) (3-*bis*)

(Avv.Francesco Cattanei)

(3) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 555-1355. (N.d.r.)
(3-*bis*) Cfr., rispettivamente, pagg. 1213 e 1215. (N.d.r.)

C/2505 Controllato

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

A 5 V

133/70 Prot. M. Risp. a nota del 16/7/1970 N. C/2505 Sez. (4)

OGGETTO: Sentenza 23.7.1968 della Corte d'Assise di Lecce nel procedimento penale contro Antonino BARTOLOMEO ed altri.= (5)

Atti N.

Agrigento, li 18/7/1970.

RACCOMANDATA = RISERVATA

28 LUG. 1970
Data di arrivo
Prot. C
N. 2511

Al Comm.to
AA.GG.

ON/LE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

ROMA

Con riferimento alla nota sopra segnata, comunico che dalle indagini da me eseguite non risulta affatto che il dott. Mario La Loggia sia stato capo mafia dell'agrigentino e che abbia avuto relazioni di carattere mafioso con i fratelli LIBRICI Santo e Luigi e con DI CARLO Vincenzo.

L'appuntato di P.S. IPPOLITO LO PRESTI manteneva con il fratello Giuseppe, deceduto il 5/2/1964, normali rapporti affettivi. E' risultato inoltre che quest'ultimo non era ritenuto mafioso, non avendone la capacità, né le qualità per indole e tendenza, pur essendo stato visto accompagnarsi nel Bar TERRAZZINO, con TERRAZZINO Giuseppe, DI CARLO Vincenzo ed altre persone del luogo ritenute mafiose.

Allo stato ho richiesto questo Giudice Istruttore per procedere nei confronti di LIBRICI Alfonso, LIBRICI Giuseppe e BARTOLOMEO Pasquale per concorso nell'omicidio volontario di GALVANO Antonino.=

Ho fatto riserva di ulteriori richieste nel caso dovessero emergere, nel corso dell'istruttoria, indizi di reato a carico di altri, che non siano stati oggetto dell'imputazione del procedimento penale definito con la sentenza della Corte d'Assise di Lecce, in ordine all'omicidio del Commissario Cataldo TANDOY.=

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Livatino

(4) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 553. (N.d.r.)
(5) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 555-1355. (N.d.r.)

W

Doc. 559

Corte di Assise di Lecce

Sentenza

c/

Bartolomeo Antonino +21

255/

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Assise di Lecce convocata in Lecce

Composta dai Signori:

1) Dott. LOTTA Giuseppe — Presidente

2) " RUBICHI Francesco — Giudice Estensore

3) Sig. MACRI' Luigi — Giudice popolare

4) Sig. POTI' Santo — " "

5) " ZIGHINO Domenico — " "

6) " GIOIA Liliana — " "

7) " MARTINA Giuseppe — " "

8) " MERICO Giuseppe — " "

Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica sig.Dott.Antonio LA PENTA e con l'assistenza del Cancelliere Sig.Vincenzo SABBATI ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa col rito formale

CONTRO

1) BARTOLOMEO Antonino nato il 20.1.1917 in Raffadali arr.7.7.1963-detenuto presente-

2) LIBRICI Luigi nato il 16.10.1926 in Raffadali- arr. 1.7.1963- detenuto presente-

3) LIBRICI Santo nato il 26.3.1929 in Raffadali latitante-

4) BARRI Giuseppe nato il 2.9.1928 in Raffadali
arrestato 7.7.1963-detenuto presente-

5) IACONO Giovanni nato il 11.2.1940 in Raffadali-
-arr.8.7.1963-scarc.8.7.1964-detenuto per altra causa,
assente per rinunzia.

6) GALVANO Giuseppe nato il 5.8.1909 in Raffadali
-arr.3.10.1966-detenuto presente-

7) TARALLO Giacinto nato l'8.9.1915 in Raffadali (arr.11.7.963-
scarc.5.10.1963) riarr.5.3.1966-scarc.23.7.68-det.pres.

8) SCIFO Giovanni nato il 23.11.1931 in Joppolo Giancaxio-
latitante-

9) ALONGI Vincenzo nato il 14.12.1938 in Aragona -arr.3.1.1967
detenuto presente

10) FREGAPANE Domenico nato 21.2.1939 in Raffadali-
arr.21.7.1963- detenuto presente-

11) LA PORTA Isidoro nato 11.9.1938 in Raffadali-
arr.11.8.1963-detenuto presente-

12) LATTUCA Giuseppe nato 13.2.1910 in Raffadali
-arr.14.8.1963-deten.assente per rinunzia.

13) GALVANO Vincenzo nato 11.12.1930 in Raffadali
arr.14.8.1963-detenuto-presente-

14) LATTUCA Salvatore Stefano nato il 15.6.1933 in Raffadali
-arr.3.10.1966-scarc.23.7.1968-detenuto presente-

15) CASAÌ Giuseppe nato il 25.6.1907 in Raffadali
-arr.30.9.1966- detenuto presente

- 3 -

16) LATTUCA Girolamo nato l'8.10.1898 in Raffadali-
arr.12.4.1964-detenuto assente per rinunzia-

17) TERRAZZINO Giuseppe nato il 24.4.1907 in Rosario S.Fé-
arr.30.9.1966- detenuto presente-

18) NASCE' Alfonso nato il 6.6.1918 in Raffadali (arr.19.10.1963-
scarc.19.10.1964-riarr.1.10.1966, scarc.23.7.1968,detenuto presente.

19) DI CARLO Vincenzo nato 5.7.1911 in Raffadali
arr.26.10.1963-detenuto assente per rinunzia

20) CASTRONUOVO Salvatore nato 3.8.1928 in Favara -
arr. 30.11.1963-scarc.26.5.1964- latitante-

21) DI STEFANO Giovanni nato 9.4.1906 in Favara-Libero-contum.

22) IACONO Girolamo nato il 3.8.1923 in Favara-Libero contumace.

I M P U T A T I

- I -

BARTOLOMEO Antonino- LIBRICI Luigi- LIBRICI Santo- BARRI Giuseppe IACONO Giovanni-GALVANO Giuseppe-TARALLO Giacinto-SCIFO Giovanni-ALONGI Vincenzo-FRAGAPANE Domenico-LA PORTA Isidoro-LATTUCA Giuseppe GALVANO Vincenzo- LATTUCA Salvatore Stefano-CASA' Giuseppe-TERRAZZINO Giuseppe-NASCE' Alfonso-DI CARLO Vincenzo-CASTRONUOVO Salvatore:del delitto di cui all'art.416 C.P. per essersi associati, allo scopo di commettere delitti contro il patrimonio,contro la libertà morale e contro l'incolumità delle persone.

Con l'aggravante,per Bartolomeo Antonino,Librici Luigi,Librici San-

to, GALVANO Giuseppe, LATTUCA Giuseppe e TERRAZZINO Giuseppe,di essere stati promotori ed organizzatori dell'associazione; e con l'aggravante per tutti di avere battuto con armi le pubbliche vie e la campagna.-

- II -

BARTOLOMEO Antonino-LIBRICI Luigi- LIBRICI Santo del delitto di omicidio aggravato (artt.575,577 n.3, 110, 112 n.1 C.P.)per avere, in concorso fra loro, agendo con premeditazione,cagionato la morte di Galvano Antonino,mediante diversi colpi di arma da fuoco;Librici Luigi quale cooperatore, Librici Santo e Bartolomeo Antonino quali mandanti.

-In Raffadali la sera del 21 gennaio 1959.-

- III -

DI CARLO Vincenzo-TERRAZZINO Giuseppe-CASA' Giuseppe-GALVANO Giuseppe (detto Crozza) e LATTUCA Giuseppe di Stefano;
di concorso nel suddetto delitto di omicidio (artt.110,112 n.1,575 577 n.3 C.P.)per avere, in una riunione di mafia, dato mandato a Calvano Antonino di uccidere Librici Santo,nella sicura previsione che questo ultimo, messo a conoscenza del progetto omicida del Galvano,avrebbe reagito contro costui prevenendolo e facendolo uccidere come di fatto avvenne.

- IV -

BAERI Giuseppe-LIBRICI Santo-LIBRICI Luigi-DI CARLO Vincenzo-GALVANO Giuseppe (detto Crozza):
del delitto di omicidio aggravato (art.575,577 n.3,82cpv..110 C.P.)

- 5 -

per avere, in concorso tradi loro e con premeditazione, il Baeri quale esecutore materiale, Librici Santo e Luigi quali mandanti e cooperatori, il Di Carlo ed il Galvano pure quali mandanti, cagionato la morte di Tandoy Cataldo mediante diversi colpi di arma da fuoco corta e cagionando altresì, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, la morte di Damanti Antonino.

Con l'aggravante, per Librici Santo, di avere promosso la cooperazione, nel delitto (artt.112 n.2 C.P.)-In Agrigento la sera del 30 marzo 1960.-

- V -

LIBRICI Santo-LIBRICI Luigi-CASTRONUOVO Salvatore,:

di concorso in omicidio premeditato per avere il Librici Santo quale mandante, il Librici Luigi e il Castronuovo quali esecutori materiali, cagionato la morte, mediante diversi colpi di pistola, di Tuttolomondo Antonino (artt.110,575,577 n.3 C.P.).

-In agro di Campofranco, contrada Passofonduto, il 14.3.1968.

- VI -

LIBRICI Luigi-

di minaccia con arma in danno di Dolce Giuseppe (art.612 in relazione all'art.337 C.P.).Nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra.

- VII -

CASTRONUOVO Salvatore,

di ~~tentato~~ tentato omicidio aggravato ai sensi degli artt.110,56, 575,576 n.1 C.P. in persona di Dolce Giuseppe contro il quale esplose reiterati colpi di pistola, senza che l'evento si fosse verificato, (6)

(6) La correzione e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo risalgono al documento originario. (N.d.r.)

e commettendo
il fatto per assicurarsi l'impunità dal precedente omicidio in persona del Tuttolomondo.

Nelle suddette circostanze di tempo e di luogo di cui sopra.

- VIII -

LATTUCA Salvatore Stefano-FREGAPANE Domenico-LA PORTA Isidoro-GALVANO Vincenzo-LATTUCA Girolamo:

di omicidio aggravato (artt.112 n.1,575,577 n.3 C.P.)per avere con premeditazione,in concorso fra loro e su mandato di Lattuca Girolamo,cagionato la morte di Bonsignore Pietro contro cui esplodevano colpi di fucile cal.12.

-In località Mariusa,Siculiana,il 25 gennaio 1961.-

- IX -

FREGAPANE Domenico-LA PORTA Isidoro-GALVANO Vincenzo:

a) di porto abusivo di arma da fuoco (art.699 C.P.);

b) di detenzione abusiva di arma da fuoco (art.697 C.P.);

Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra.

- X -

BARTOLOMEO Antonino:

di omicidio aggravato (artt.112 n.1,575,577 n.3,82 cpv.C.P.)per aver con premeditazione, agendo con la correità di Tuttolomondo Antonino, oggi defunto, e di due sconosciuti e su mandato dell'avv.Cuffaro Salvatore, e di Galvano Antonino, entrambi oggi defunti,cagionato la morte di MILIA Gerlando contro cui esplodeva colpi di arma da fuoco, ferendo, durante l'esecuzione, Genova Giovanni e Burgio Mariano.-

-In Raffadali l'8 dicembre 1951.-

- 7 -

LIBRICI Luigi:

del delitto di cui agli artt.110,56,575,577 n.3 C.P. per avere,in concorso con persone rimaste ignote,agendo con premeditazione,compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Di Lucia Pietro esplodendo contro lo stesso più colpi di arma da fuoco che lo attingevano alla regione toracica,cagionandogli lesioni che ne hanno messo in pericolo la vita.

-In Raffadali la sera del 30 giugno 1963.

- XII -

IACONO Giovanni:

a) del delitto di cui agli artt.56,629 C.P.per avere,con minaccia di grave rappresaglia sugli averi e sulla persona,tentato,mediante lettera anonima, di estorcere a Di Carlo Vincenzo la somma di lire quattromilioni.

- In Raffadali il 23 ottobre 1959.

b) del delitto di cui agli artt.61 n.5,423 C.P. per avere appiccato il fuoco ad una casa rurale di Di Carlo Vincenzo approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

-In agro di Raffadali in epoca successiva e prossima al 23.10.959.

- X III -

PREGAPANE Domenico e LA PORTA Isidoro:

di furto pluriaggravato (artt.110,624,625 nn.3-3-5 e 8,61,n.5 C.P.)

per essersi impossessati, agendo in concorso fra di loro e con altri armati, al fine di trarne profitto, di ottanta ovini raccolti in mandria, che sottrassero all'ovile di Catuara Giovanni ove penetrarono forzando l'uscio secondario.

-In Raffadali nella notte dal 26 al 27 maggio 1962.-

- XIV -

FREGAPANE Domenico-LA PORTA Isidoro-GALVANO Vincenzo:

a)della contravvenzione di cui all'art.697 C.P. per avere detenuto una pistola cal.9 e relative munizioni senza denunzia;

b)della contravvenzione di cui all'art.699 C.P.per aver portata fuori della propria abitazione un'arma per cui non é stata rilasciata licenza.

-In Raffadali da epoca imprecisata al 21.7.1963 per il Fregapane; all'11 agosto 1963 per il La Porta e al 14.8.1963 per il Galvano.

- XV -

DI STEFANO Giovanni e IACONO Giovanni:

di associazione per delinquere (art.416 C.P.) per essersi associati con Galvano Antonino, inteso Zarbo, da Raffadali allo scopo di commettere delitti.

-In Favara e Raffadali in epoca anteriore e prossima al 21.1.1959.

LATTUCA Girolamo inoltre: del delitto di cui all'art.416 C.P.per essersi associato con gli altri coimputati allo scopo di commettere delitti contro il patrimonio, contro la libertà morale e contro l'incolumità delle persone.(contestato all'udienza del 5.12.1967).

LIBRICI Luigi, inoltre:

del delitto di cui agli artt.110,56,575,576 n.1 C.P.per avere,in concorso con Castronuovo Salvatore, tentato di uccidere Dolce Giuseppe contro il quale esplosero reiterati colpi di pistola senza che l'evento si fosse verificato e commettendo il fatto per assicurarsi l'impunità dell'omicidio in persona di Tuttolomondo Antonino. In Agro di Campofranco,contrada Passofonduto il 14.3.58 (contestato all'udienza del 14.12.1967).

DI CARLO Vincenzo-TERRAZZINO Giuseppe-CASA' Giuseppe-CALVANO Giuseppe-LATTUCA Giuseppe, inoltre:

Del delitto di concorso nell'omicidio di Tuttolomondo Antonino-attribuito al Librici Santo,Librici Luigi e Castronuovo Salvatore-per avere dato mandato con sub-delega per l'uccisione del predetto,mandato poi eseguito il 14.3.1951 in località "Passofonduto"agro di Campofranco (contestato all'udienza del 5.4.1968).

TERRAZZINO Giuseppe-CASA' Giuseppe-LATTUCA Giuseppe e BARTOLOMEO Antonino,inoltre:

di concorso nel delitto di omicidio del commissario Dr.Tandoy Cataldo e, "aberratio ictus" in danno di Damanti Antonino,per avere,insieme con Di Carlo Vincenzo,dato mandato per l'uccisione del predetto, poi eseguito il 30.3.960 (contestato all'udienza del 5.4.968 e precisato in quella del 2.5.1968).

Con l'aggravanti contestate all'udienza del 2.5.1968 a Baeri Giuseppe, Librici Luigi, Di Carlo Vincenzo,Galvano Giuseppe (detto Crozza),Terrazzino Giuseppe, Casà Giuseppe, Lattuca Giuseppe e Bartolomeo Antonino di cui agli artt.61 n.2 e 112 n.1 C.P. per avere commes-

micidio del Tandoy e del Damanti al fine di conseguire l'impunità in ordine al consumato omicidio del Galvano ed in più di cinque persone.Con l'aggravante inoltre, contestata all'udienza del 2.5.68 a Librici Luigi, Di Carlo Vincenzo,Terrazzino Giuseppe,Casà Giuseppe, Galvano Giuseppe (detto"Crozza")dell'art.112 C.P.per avere concorso in più di cinque persone nella consumazione dell'omicidio di Tuttolomondo Antonino.

Con le recidive

per Bartolomeo Antonino, generica,contestatagli all'udienza del 27.11.1967;

per Baeri Giuseppe,generica reit.contestatagli all'udienza del 18.6.1968;

per Iacono Giovanni,reiterata infraquin.contestatagli all'udienza del 5.12.1967;

per Lattuca Giuseppe,reiterata infraq.contestatagli all'udienza del 18.6.1968;

per Casà Giuseppe,generica,reiterata,contestatagli all'udienza del 18.6.1968;

per Terrazzino Giuseppe,plurima e specifica,contestatagli alla udienza del 28.11.1967;

per Nascé Alfonso,generica,contestatagli all'udienza del 18.6.1968.

I° CAPITOLO

INDICE

Sebbene gli atti del procedimento siano generalmente conosciuti come relativi all'omicidio del Commissario di P.S.Dr.Cataldo Tandoy in occasione del quale non designata vittima fu il giovanissimo Antonino Damanti,numerosi sono gli omicidi e-in generale-gli episodi criminosi valutati e decisi con l'emessa sentenza,e più numerosi ancora sono,per taluni episodi,gl'imputati le cui singole posizioni processuali sono state vagliate.

Da ciò l'opportunità, del resto ricorrente in tutte le lunghe trattazioni, di compilare un indice che, premesso alle stesse,indichi l'ordine seguito e che consenta agevolmente la ricerca di taluno degli svolti argomenti.

Pertanto:

Il 1° Capitolo,concerne il presente indice.

Il 2° Capitolo ha per oggetto l'esposizione di sintetiche nozioni sul fenomeno mafioso ed il riscontro alle stesse dato da talune risultanze processuali. (7)

Il 3° capitolo riflette la narrazione in sintesi dei principali episodi criminosi e delle conclusioni cui perviene la presente sentenza in occasione dell'analitico esame di ciascuno di essi. (8)

Il 4° capitolo si occupa delle principali eccezioni procedurali sollevate durante la formalità di apertura del dibattimento e nel corso dello stesso. (9)

Il 5° Capitolo tratta delle prepalazioni compiute da Antonino Cufaro, Giuseppe Galvano, Vincenzo Di Carlo, Calogero Mangione e da Giovanni Iacono; dei criteri di attendibilità delle medesime;delle critiche alle stesse mosse; dei motivi per cui furono compiute dal Cufaro,dal Galvano e dal Di Carlo;nonché, con riferimento a quelli di quest'ultimo, dei dissensi, dei rancori, delle ambizioni verificatesi in seno alla consorteria mafiosa raffadalese ed alla realizzatasi-in conseguenza -scissione della medesima. - (10)

Il 6° Capitolo prende in esame l'omicidio di Gerlando Milia avvenuto l'8 dicembre del 1951.Consta, oltre che della narrazione del fatto, di una motivazione riportata in quattro paragrafi.Il primo di questi prende in considerazione solo le risultanze acquisite a seguito dell'istruzione svolta nel 1952.Il secondo esamina quegli elementi della prova specifica acquisiti a seguito delle indagini svolte dal Just.Proc. Gen.Dr.Fici.Il terzo valuta le risultanze della prova generica che vanne acquisita a seguito della riapertura della istruzione.Il quarto tratta del sussistere delle contestate aggravanti e della negazione delle attenuanti generiche. (11)

Il 7° Capitolo tratta dell'associazione per delinquere.E' costituito da dieci paragrafi.Il primo concerne i requisiti del legislatore stabiliti per l'applicazione della norma di cui all'art.416 C.P.-Il secondo tratta dell'affitto e della compravendita del fondo Salacio avvenuta-rispettivamente=nel 1949 e nel 1950.Il terzo della compravendita di una parte del feudo Cattà che ebbe luogo,nel 1951 e nel 1952, a seguito di un'estorsione consumata in danno di Calogero Alcimo.Il quarto della compravendita avvenuta nel 1950 in un altro lotto del fondo Cattà e del fondo S.Agata.Il quinto della compravendita di un'altra estensione del feudo Salacio che fu compiuta nel 1958. Il sesto di una compravendita dell'altra parte del fondo Cattà avvenuta anteriormente al 1947 e di altra concernente lo stesso fondo che fu compiuta nel 1947 o nel 1948.Il settimo delle deposizioni del Cufaro, del Galvano e del Mangione, nonché della verificata esattezza (12)

(7) Cfr. pagg. 570-581. (N.d.r.)
(8) Cfr. pagg. 582-599. (N.d.r.)
(9) Cfr. pagg. 600-612. (N.d.r.)
(10) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)
(11) Cfr. pagg. 658-705. (N.d.r.)
(12) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

- 13 -

del criterio di attendibilità enunciato nel 5°capitolo.L'ottavo contiene il riepilogo degli elementi di prova acquisiti nei confronti di ciascuno degli imputati ritenuti colpevoli.Il nono concerne l'esclusione delle contestate aggravanti e la dimostrazione dell'affermato ricorrere di quella di cui all'ultimo comma dell'art.416 C.P.. Il decimo tratta degli imputati da assolvere.L'undicesimo della negazione agli imputati ritenuti colpevoli delle attenuanti generiche.

L'8° Capitolo tratta dell'omicidio di Antonino Tuttolomondo,degli imputati di tale delitto, nonché dei mandanti dell'omicidio di Antonino Galvano,-Consta,oltre che della narrazione del fatto,di una motivazione divisa in dodici paragrafi.Il primo prende in esame solo le risultanze dell'istruzione, svolta subito dopo il delitto e conclusasi con sentenza a carico d'ignoti.Il secondo esamina talune delle risultanze successivamente emerse.Il terzo tratta della colpevolezza di Luigi Librici; della precisazione dei capi d'imputazione di omicidio e di tentato omicidio in quelli di omicidio premeditato in danno del Tuttolomondo e di lesioni cagionate,per aberratio ictus, al Dolce; del sussistere dell'aggravante della premeditazione;nonché dell'estinzione del delitto di minacce per amnistia.Il quarto dell'insufficienza delle prove acquisite a carico di Salvatore Castromuovo.Il quinto delle risultanze a carico dei mandanti dell'omicidio del Tuttolomondo e del Galvano che erano state acquisite antecedentemente all'emanazione della sentenza a carico d'ignoti.Il sesto delle altre risultanze emerse per le dichiarazioni di Antonino Cufaro, di Giuseppe Galvano fu Antonino, di Salvatore Galvano e di Vincenso Di Carlo.Il settimo svolge delle considerazioni in ordine alle dichiarazioni del Di Carlo al fine di porre in evidenza quelle interessate e mendaci e di distinguerle dalle altre. L'ottavo,della colpevolezza di Santo Librici in ordine all'omicidio del Tuttolomondo e del sussistere dell'aggravante della premeditazione.Il nono dell'attendibilità del teste Cufaro.Il decimo della colpevolezza del Di Carlo, del Terrazzino, del Galvano detto Crozza-, del Lattuca e del Casà in ordine all'omicidio del Tuttolomondo ed a quello di Antonino Galvano. L'undicesimo del ricorrere dell'aggravante del numero delle persone per Santo e Luigi Librici relativamente all'omicidio del Tuttolomondo; del ricorrere della medesima e di quella della premeditazione per gli altri nominati imputati, relativamente all'omicidio del Tuttolomondo ed a quello di Antonino Galvano;nonché della negazione a tutti gli imputati delle attenuanti generiche.Il dodicesimo delle risultanze delle perizie balistiche. (13)

Il 9° Capitolo tratta dell'omicidio di Antonino Galvano,-Consta, oltre che della narrazione del fatto, di una motivazione divisa in quattro paragrafi.Il primo, concernendo l'accertamento incidenter tantum della colpevolezza dello Scifo e dell'Alongi,riflette i motivi per i quali la Corte di Assise di Agrigento avrebbe dovuto affermare la responsabilità dei nominati.Il secondo tratta degli elementi di prova a carico degli stessi che furono acquisiti successivamente all'emanazione della sentenza della Corte agrigentina.Il terzo della colpevolezza di Santo Librici, di Antonino Bartolomeo, di Luigi Librici, nonché degli elementi per i quali il P.M. ben potrebbe instaurare l'azione penale per concorso nel detto omicidio anche a carico di Giuseppe ed Alfonso Librici, nonché di Pasquale Bartolomeo.Il quarto contiene l'esposizione dei motivi per i quali é stato ritenuto il ricorrere della circostanza aggravante della premeditazione e sono state negate le attenuanti generiche. (14)

(13) Cfr. pagg. 788-958. (N.d.r.)

(14) Cfr. pagg. 959-1058. (N.d.r.)

-14-

Il 10° Capitolo tratta dell'omicidio di Cataldo Tandoy e del giovane Antonino Damanti.Consta di una prima parte che concerne lo svolgimento del fatto e taluni accenni riguardanti,sia il procedimento instaurato contro Mario La Loggia e Leila Motta,sia le indagini condotte dal G.P.G.Dott.Fici con cui furono escluse le altre "piste" indicate nella sentenza istruttoria.Consta,inoltre,di una motivazione divisa in undici paragrafi.Il primo esamina il comportamento del Tandoy in quanto connesso alla causale del suo assassinio.Il secondo le risultanze relative alla causale suddetta.Il terzo tratta delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria contro G.Baeri e G.Libricì prima che fossero denunciati il La Loggia e la Motta;nonché della deviazione delle stesse ad opera "di confidenti della mafia". Il quarto della colpevolezza di G.Baeri.Il quinto di quella di Luigi Libricì. Il sesto di quella di Santo Libricì.Il settimo di quelle di Vincenzo Di Carlo.L'ottavo di quella di Giuseppe Galvano detto Crozza.Il nono tratta della premeditazione, delle altre circostanze aggravanti contestate, della concessione delle attenuanti generiche solo al Baeri, e della negazione delle stesse agli altri imputati di cui sopra. Il decimo dell'assoluzione per insufficienza di prove di Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Casà, Giuseppe Lattuca e di Antonino Bartolomeo.L'undicesimo delle indagini che dovrebbero ancora essere compiute e che potrebbero portare all'accertamento di ulteriori responsabilità.- (15)

L'11 Capitolo tratta del delitto d'incendio e di quello di tentata estorsione ascritti a Giovanni Iacono.- (16)

Il 12° Capitolo tratta dell'omicidio di Pietro Bonsignore.Consta di una prima parte concernente lo svolgimento del fatto,nonché di otto paragrafi.Il primo di questi concerne la declaratoria di amnistia in ordine alle contravvenzioni ascritte ai prevenuti,nonché della colpevolezza d'ISIDORO LA PORTA e di Domenico Fregapane in ordine al furto pluriaggravato commesso in danno di Giovanni Catuara.Il secondo tratta della colpevolezza d'Isidoro La Porta in ordine all'omicidio di Pietro Bonsignore.Il terzo di quella di Domencio Fregapane.Il quarto concerne la narrazione di talune risultanze dell'indagine istruttoria e dibattimentale concernenti gl'imputati Vincenzo Galvano e Girolamo Lattuca.Il quinto della colpevolezza di Vincenzo Galvano.Il sesto di quella di Girolamo Lattuca.Il settimo del ricorrente dell'aggravante della premeditazione,della concessione a tutti delle attenuanti generiche, del ricorrere dell'attenuante della provocazione in favore di Vincenzo Galvano e di Girolamo Lattuca, dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. e della mancata concessione al La Porta ed al Fregapane delle diminuenti di cui agli artt.216 e 214 C.P.-L'ottavo dell'insufficienza della prova acquisita nei confronti di Salvatore Stefano Lattuca. (17)

Il 13° Capitolo tratta del tentato omicidio di Pietro Di Lucia ascritto a Luigi Libricì. (18)

Il 14° Capitolo concerne le pene principali e la loro specificazione, quelle accessorie, le misure di sicurezza e le obbligazioni civilistiche che conseguono. (19)

Il 15° Capitolo riflette la parte dispositiva della sentenza. (20)

---

(15) Cfr. pagg. 1059-1212. (N.d.r.)
(16) Cfr. pagg. 1219-1227. (N.d.r.)
(17) Cfr. pagg. 1228-1314. (N.d.r.)
(18) Cfr. pagg. 1315-1329. (N.d.r.)
(19) Cfr. pagg. 1330-1342. (N.d.r.)
(20) Cfr. pagg. 1343-1355. (N.d.r.)

2° C A P I T O L O

NOZIONI SULLA MAFIA IN GENERALE E SU QUELLA REALE IN ISPECIE.-RISCONTRI IN TALI NOZIONI ANCHE IN TALUNE RISULTANZE PROCESSUALI.-

****

- 16 -

La mafia- mafia che dir si voglia- costituisce un fenomeno che, pur affondando le sue radici in epoche antecedenti al XIX secolo,si manifestò in occasione della formazione e dello sviluppo della nuova borghesia rurale nel 1800 e,soprattutto,verso il 1850.-Durante i moti rivoluzionari del 1820,del 1848 e durante quello del 1860 che condusse all'unificazione dello Stato Italiano, si formarono delle squadre e delle contro squadre costituite da gruppi armati al servizio di ceti antagonisti o di gruppi politici in lotta tra di loro.Detti gruppi di armati, insieme alla maggior parte di coloro che esercitavano attività delinquenziali,vennero-in un primo momento-a collegarsi tra di loro e -poi-a far parte di un'unica organizzazione la cui rete di complicità andò man mano estendendosi sino a superare il territorio della maggior isola mediterranea ed a giungere a trovare luoghi d'intesa anche nel continente americano.Dal termine dialettale di " cosca"-con cui vengono tutt'ora indicate nel vernacolo le foglie del carciofo-presero il nome, indubbiamente per significare il collegamento esistente tra gli stessi,i numerosi raggruppamenti mafiosi esistenti nel territorio siciliano.In tali raggruppamenti trovarono e trovano facile ospitalità il massaro,il soprastante, il campiere ed il contadino che si siano distinti, oppur il furto sistematico cui si son dedicati, o per l'abituale ricorso alla violenza.Costoro che, nell'ambito dell'associazione,possono conseguire un benessere economico cui giammai avrebbero potuto aspirare se avessero continuato ad esercitare isolatamente le

loro imprese delinquenziali, vengono da un capo gruppo adibiti a mansioni varie che siano più o meno conformi alle tendenze di ciascuno. Il nominato capo gruppo risponderà dell'operato dei suoi dipendenti nei confronti del capo maffia apparente il quale, quale longa manus di quello effettivo, svolgerà i compiti relativi alla preparazione delle più importanti imprese criminose e manterrà i contatti con le "cosche" degli altri paesi.

I ricordati massari, soprastanti, campieri e contadini aggregati all'associazione vengono adibiti ad esercitare ruberie (di regola abigeati) che consentano alla " cosca", pel tramite di uno dei suo esponenti, d'incassare una notevole parte del valore della refurtiva effettuandone la restituzione in favore del derubato il quale, nella maggior parte dei casi, omettendo di denunciare il furto subito all'Autorità costituita, si rivolge all'associazione nel fondato convincimento che, comportandosi in tal modo, rientrerà sicuramente in possesso di quanto sottrattogli.

Vengono-inoltre-utilizzati perché intervengano, con violenza o minacce, nei confronti dei proprietari terrieri onde costringerli ad assumere un custode da loro indicati od a servirsi delle persone da loro designate che provvedano a far vendere i prodotti agricoli, o a far concedere i fondi in affitto, ed a farli alineare. Nel primo caso, il proprietario sarà sicuro di non subire alcun furto, ma, oltre a retribuire il custode che gli é stato nominato, dovrà versare quale corrispettivo della ricevuta garanzia contro le ruberie, una percentuale del raccolto di ogni prodotto agricolo. Negli altri casi otterrà,

senza incontrare ostacoli insormontabili e neppure un qualsiasi intralcio, di collocare i suoi prodotti, o di concedere in affitto i suoi fondi, o di alienarli;verserà,però, in ogni circostanza,una specie di indennità di mediazione nella misura della"cosca"stabilita. Questa conseguirà tali ingiusti profitti sotto la forma di doni o di compensi conferiti a seguito di un "accordo tra amici" sotto le cui false spoglie continuano ad essere mascherate l'estorsioni effettivamente consumate.In vero, il presupposto del preteso accordo é che lo stesso debba essere raggiunto conformemente alla decisione mafiosa. Il proprietario che non sia immediatamente consenziente,subirà,infatti, una prima intimidazione consistente nel danneggiamento degli alberi e delle viti di una piccola zona.Ove tale intimidazione non produca l'effetto desiderato,al danneggiamento di cui sopra ne seguirà,sempre ad opera d'ignoti,uno di ben vasta proporzioni.Quindi,se il proprietario persisterà nello sconsiderato dissenso,riceverà l'anonima lettera minatoria costituente il preavviso ultimo della fucilata che lo raggiungerà alle spalle.

I nominati dipendenti da ciascun capo gruppo possono essere adibiti anche alla consumazione di ben più gravi misfatti.Di questi verranno incaricati i più arditi almeno che il delitto da compiere non sia di eccezionale gravità.In tal caso verranno,infatti,utilizzati coloro che, dotati di un'intelligenza inferiore alla media,si convincano che, portando felicemente a termine l'impresa criminosa alla cui esecuzione sono stati delegati,emuleranno i più arditi ed acquisteranno un prestigio ed una rinomanza pari a quella di costoro.

Mediante la violenta azione parassitaria di cui sopra che, oltre che nella vita economica e produttiva delle campagne, viene svolta nel settore commerciale ed in quello industriale delle città economicamente più progredite (ad es.di Palermo),i più alti esponenti dell'organizzazione mafiosa giungono a raccogliere nelle loro mani una notevole forma economica.A questa aggiungono,con la forza intimidatrice di cui si servono anche per coartare la volontà della maggior parte dell'elettorato, una decisiva forza politica che consente loro, intervenendo, direttamente o per interposta persona, nelle elezioni amministrative ed in quelle politiche, di dirigere la vita politica della loro zona e di godere di notevole influenza anche in campo nazionale.

Pertanto, secondo quanto si legge nei moderni vocabolari,il termine "mafioso" non é più usato nella sua accezione originaria di persona dotata nel fisico e nell'intelligenza e di un particolar modo di sentire i suoi rapporti coi consimili che gli impone di tenere una determinata condotta consistente nel far valere le sue ragioni contro chiunque evitando di ricorrere all'autorità costituita,ma viene usato nel significato disappartenente all'associazione mafiosa o -quindi-come sinonimo di persona prepotente che suole usare intimidazioni e minacce e che é dedita alla consumazione,al favoreggiamento ed all'occultazione dei delitti.

Come ogni altro fenomeno ha subito l'influenza innovatrice del progresso tecnico, economico e politico del secolo in corso,così la mafia, nell'ultimo ventennio, si é ammodernata ispirandosi,relativa-

mente alla condotta da tenere nei rapporti con le attuali attività speculatrici,agrarie, commerciali ed industriali,ai più elaborati e spregiudicati metodi del gangasterirmo americano.

Conseguenza della forza economica, politica e d'intimidazione accentrata nella mafia é l'omerta.Questa non va intesa-soltanto-come la consuetudine imperante tra gli affiliati all'organizzazione -in particolare- e tra i delinquenti -in generale-di non rivelare i nomi degli autori di un crimine neppure quando lo stesso sia stato consumato ai loro danni,ma nella legge del silenzio, così fortemente imperante sulle popolazioni da far sì che il cittadino, non solo sia sempre pronto a dichiarare alla polizia ed all'autorità giudiziaria di non aver visto e di non aver udito quanto, in occasione di un crimine, é stato perfettamente controllato dalla sua vista e dal suo udito, ma sia indotto ad esser reticente anche in ordine a circostanze di scarsissimo rilievo.

Da ciò la difficoltà di affermare giudizialmente la colpevolezza degli autori dei vari reati;difficoltà questa che sussiste,non perché gli autori di un crimine rimangano sconosciuti ai cittadini del luogo in cui lo stesso é stato commesso,non perché i detti cittadini evitino di parlare tra di loro degli esecutori e dei mandanti,non perché gli abili funzionari di polizia non riescano ad avere delle confidenze a tal riguardo, non perché agli stessi sia difficile identificare uno per uno i membri delle varie "cosche" che sono-del resto- da tutti conosciuti, ma perché é oltremodo malagevole l'acquisizione delle prove di colpevolezza degli esecutori materiali ed é as-

solutamente impossibile-quanto tali prove siano state acquisite-ottenere da costoro l'indicazione dei mandanti.

Come i tempi nuovi -secondo quanto sopra si é scritto-hanno comportato l'ammodernamento della mafia,così gli stessi,ingerendo-anche nelle popolazioni ridotte per lunghi secoli dalle dominazioni straniere in istato di servaggio- al sentimento della libertà e quello della ribellione contro ogni mezzo di coazione, hanno incriminato l'imperio della legge del silenzio.-

o

o o

Le nozioni sulla mafia sopra esposte in modo oltremodo sintetico, lungi dall'esser state tratte dalla copiosa letteratura esistente sull'argomento, costituiscono og etto di ampie trattazioni che cultori del diritto, di sociologia, e di storia moderna(quali il Franchetti,il Mosca, l'Alongi, il Cutrera,il Pitrò, il Pantaleone ed il Romano)hanno svolto a tal riguardo.Esse, del resto,trovano piena conferma nelle risultanze del processo.

Così nel furto di un gregge in danno di Giovanni Catuara e nell'ordine di restituire la refurtiva impartito a Giovanni Iacono da Stefano Lattuca-ergastolano graziato e decano capogruppo della mafia raffadalese- trova conferma il sistema mafioso di disporre-secondo quanto sopra si é scritto- la consumazione di un abigeato e di ordinare,poi, in favore del derubato, la restituzione della refurtiva onde percepire una notevole percentuale del valore della stessa (f.145 e (21)

(21) Il foglio, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, uniti alla presente sentenza. (N.d.r.)

segg.del VII vol.con riferimento al X vol.)-

Così pure uguale conferma di detto sistema si trova nelle dichiarazioni di Angelo Costanza il quale, avendo visto che giovanotti in atteggiamento sospetto e avendo indubbiamente negli stessi riconosciute due forestieri affiliati alla mafia, ebbe il timore che intendessero rubargli il gregge.Si tranquillizzò,infatti,solo quando,apprendendo che era stato ucciso Antonino Galvano, comprese che i due da lui incontrati non si apprestavano a sottrargli gli ovini,ma si predisponevano alla consumazione del ben più grave crimine successivamente compiuto (ff.443 e 188 del fasc.I°del XIV vol.in relaz.ai ff.17 all. 3° del IX vol.,45 e 110 del IX vol.,106 dell'XI vol.).-

Così pure nella violenza privata subita da Vincenzo Sciarratta, trova conferma il sistema della mafia di controllare ogni attività e quello di servirsi della sua forza intimidatoria per il conseguimento dei suoi scopi.In vero, per le dichiarazioni rese dallo Sciarratta ad oltre un anno di distanza dal giorno della subita violenza privata e per le ammissioni di Giovanni Iacono,é risultato che il giorno,dopo essere stato avvertito dal secondo che "egli amici" non gradivano che occupasse il posto di guardiano della forestale di Rivona,aveva ricevuto la visita di due " picciotti" e, essendo stato da costoro intimidito, erasi affrettato ad abbandonare quell'occupazione che,assicurandogli la tranquillità economica, costituiva la più alta meta che avesse conseguito nella sua vita (Si leggano il f.358 del VII vol.ed il f.55 della sentenza del G.I. di cui al 1° fasc.del I° vol.poiché gli atti del relativo procedimento furono rimessi al P.M. a seguito

della decisione d'incompetenza territoriale).

Così pure conferma dall'estorsione consumate dalla mafia per locupletarsi in danno dei proprietari terrieri e del sistema di mascherarlo sotto le false spoglie del preteso accordo tra amici,si troveranno trattando- a proposito dell'omicidio di Carmando Milia-delle due compravendite del feudo Cattà di proprietà dei baroni Pasciuta,di quella del feudo Salacio di proprietà dei baroni Spoto, e dell'alienazione del feudo S.Agata di proprietà del prof.Borsellino; e trattando,inoltre, a proposito dell'omicidio di Cataldo Tandoy e di Antonino Damanti della compravendita del feudo Canicattà dei germani Caramazza.

Così pure manifestazioni dell'imponente forza intimidatoria,della mafia, si riscontrano nel comportamento tenuto da numerosi testimoni nel corso del dibattimento.Tra tali manifestazioni,le più eclatanti sono quelle relative al comportamento dibattimentale di Pasquale Mangione e di Salvatore Guarnieri.Relativamente al Mangione -di cui si scriverà a proposito dell'omicidio di Pietro Bonsignore-va ricordato che questi, modificando senza alcuna logica giustificazione il suo precedente assunto, ha insistito nella mendace nuova versione dei fatti respingendo,durante i primi tre giorni del suo arresto,le numerosissime esortazioni rivoltegli dal Presidente di questa Corte;e va considerato che tale comportamento può essere interpretato solo pensando che, tra la previsione della poi emessa sentenza di condanna per falsa testimonianza e quella di un'emananda decisione mafiosa vendicativa, abbia preferito insistere nel mendacio che gli avrebbe comportato una temporanea perdita della libertà,ma che gli garan-

tiva la vita e l'incolumità.(Si veda la sentenza citata che, confermata dal Supremo Collegio,trovasi acquisita in copia a f.113 del 5° fasc.del 14°vol.).Relativamente a Salvatore Guarnieri-di cui si scriverà trattando dell'omicidio di Antonino Galvano-va ricordato che,alla tremula voce usata nel periodo istruttorio per chiedere di non essere più interrogato poiché era in pericolo la vita sua e dei suoi familiari in quanto l'associazione mafiosa sospettava che avesse reso noto quanto di sua conoscenza,ha sostituito nel dibattimento una ferma voce che non dimostrava preoccupazione alcuna di subire una sorte uguale a quella del Mangione la cui sentenza di condanna per falsa testimonianza era stata emessa prima che fosse escusso; e con tale " voce ferma", anche se senza " signoril coraggio",non solo,ha ritrattato le sue dichiarazioni accusatrici,ma,pur essendo smentite da numerosissime risultanze processuali, si é trasformato in un testimone di compiacentissimo discarico nel vano tentativo di rendere inattendibili le deposizioni accusatrici rese da Antonino Cufaro.

Così pure quanto si é scritto in ordine alla legge del silenzio imperante sulle popolazioni soggette alla forza intimidatoria"dell'onorata società",trova conferma in numerosissime risultanze processuali tra cui vanno ricordate quelle concernenti il comportamento della popolazione raffadalese in occasione dell'omicidio di Gerlando Milia e di quello di Antonino Galvano.Il primo fu consumato nella via principale di Raffadali (Via Nazionale) mentre questa,ricorrendo il festeggiamento della Madonna del Carmine, era gremita di persone che, non solo nulla fecero per tentare di fermare gli assassini che,su-

bito dopo il delitto,passarono correndo tra di loro,ma che,pur avendo-secondo quanto si scriverà-riconosciuto in Antonino Bartolomeo ed in Antonino Tuttolomondo gli autori dell'omicidio,si astennero dal fare il loro nome.L'omicidio di Antonino Galvano fu consumato anche esso nell'abitato di Raffadali vicino ad un marciapiedi della via Salita Rosario sul quale affacciavano numerosi negozi e botteghe che erano in quel momento ancora aperti.Anche in tale circostanza,nessuno volle riferire al Procuratore della Repubblica-recatosi sul luogo il mattino successivo-quanto aveva visto;ed assolulamente improduttivi di un qualsiasi ripensamento risultarono gli arresti per reticente testimonianza che furono dal nominato Magistrato disposti.

Così,infine, altra manifestazione del timore incusso dalla mafia nelle popolazioni e del collegamento esistente tra tale timore e la sfiducia nutrita dai cittadini nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, si ha ricordando la deposizione resa da Giuseppe Librici da Giardini Callotti.Questi sebbene fosse stato indicato dell'imputato Luigi Librici e dà Gaetano Librici (f.595 e 560 del VII vol.)come colui che appose, oltre che per sé, anche per il di lui padre Vincenzo e per il di lui germano omonimo del nominato imputato,le tre relative firme che si leggono sulla lista dei partecipanti ai funerali del Dr. Tandoy (f.551) del 7°vol.),non solo negò la circostanza,ma si rifiutò di compiere una scrittura di paragone.Per di più,quando si decise-mentre si attendeva che fosse portata dagli uffici del Comune la sua cartella di identità personale che avrebbe consentito di prender visione della sua firma-a vergare la scrittura di comparazione,e conseguentemente

ad ammettere di avere firmato la detta lista,all'affermazione di aver dei debiti di riconoscenza verso la famiglia Tandoy ed a quella di non ricordare se partecipò ai funerali,aggiunse-rivolgendosi al magistrato che l'interrogava-la seguente espressione:"lei é il coltello ed io son la carne;faccia di me quel che vuole".Eppure non era stato subornato da chicchessia perchó l'imputato Luigi Librici,sebbene avesse dichiarato di aver partecipato ai funerali del Dr.Tandoy ed avesse interesse di provare tale circostanza che-per altro-era stata smentita anche da suo padre,indubbiamente ignorando che sul detto elenco risultasse apposta la firma dal suo omonimo lontano parente, dichiarò, in un primo momento, di non aver sottoscritto tale lista e, poi, avutane visione, affermò che le firme di Giuseppe,Luigi e Vincenzo Librici dovevano essere state apposte dai suoi lontani parenti di Giardini Gallotti (ff.595 e segg. del VII vol.).-

Va aggiunto, infine, che le ricordate nozioni sulla mafia,oltre ai riscontri di cui sopra ed a quelli relativi alle numerose altre risultanze di cui si scriverà esaminando i molteplici episodi criminosi,trovano ulteriore conferma nella pregevole memoria illustrativa di uno dei difensori degli imputati (ff.138 e segg. del 5° fasc. del XIV vol.).-

*****

3° CAPITOLO

NARRAZIONE IN SINTESI DEI PRINCIPALI EPISODI CRIMINOSI E DELLE CONCLUSIONI CUI PERVERRA' LA PRESENTE SENTENZA IN OCCASIONE DELL'ANALITICO ESAME DI CIASCUNO DI ESSI.-

^^^^^OOO^^^^^

- 28 -

Dopo i compiuti cenni sulla mafia e sul comportamento dei cittadini che, vivendo nei luoghi in cui essa impera, ne subiscono l'influenza intimidatoria, occorre accennare alle più importanti vicende criminose di cui si deve occupare la presente sentenza.

Come i cenni sulla mafia sono stati compiuti quale premessa all'esame di un ambiente delinquenziale del tutto particolare e completamente diverso da quello che costituisce normale oggetto d'indagine da parte di un Giudice che, come questa Corte di Assise, sia stato chiamato a decidere a seguito di rimessione del procedimento e non perché naturalmente competente, così, quale premessa all'esame analitico delle vicende criminose di cui si occuperà la presente sentenza, va compiuta, secondo la ricostruzione che nella stessa verrà data, la sintetica narrazione dei principali episodi delittuosi.

Nel periodo immediatamente successivo a quello dell'ultima guerra mondiale, l'associazione mafiosa, risvegliatasi dal tortope in cui era caduta durante il ventennio della dittatura fascista, venne in Raffadali e, probabilmente, in tutto l'agrigentino riorganizzata dall'avv. Salvatore Cuffaro che ne assunse il comando ricoprendo la carica di capo mafia effettivo. Capo mafia apparente di Raffadali, cioé organizzatore delle varie imprese criminose, fu Stefano Tuttolomondo -detto Ciurlo- che, al nominato avv. Cuffaro, era legato da indissolubili vincoli. Associati fin da tale epoca furono Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Terrazzino, Giuseppe Galvano -detto Crozza-, Giuseppe Casà Girolamo Lattuca, l'ergastolano graziato Stefano Lattuca (deceduto durante le more del presente procedimento), il figlio di quest'ultimo

-Giuseppe Lattuca-,Antonino Bartolomeo, nonché Corlando Milia,Antonino Tuttolomondo ed Antonino Galvano.(Questi tre ultimi furono poi uccisi essendo stata disposta dall'organizzazione la loro eliminazione).I fratelli Librici,allora ragazzi,vennero a far parte dell'associazione diversi anni dopo.

Forte di un terribile potere d'intimidazione che non era mai venuto meno sebbene fosse stato scarsamente esercitato durante il ventennale esercizio di un'attività governativa di violenza repressione, l'associazione mafiosa raffadalese prese a svolgere un'attività diretta al conseguimento d'illecite locupletazioni.Ottenne,infatti, sfruttando l'esigenza che i proprietari di latifondi-in previsione dell'attività di espropriazione della programmata riforma fondiaria-avevano di alienare una parte dei loro terreni, di concludere,a seguito di estorsioni abilmente mascherate,degli oltremodo vantaggiosi compromessi per l'acquisto d'interi feudi.

Consumò delle estersioni perché i proprietari di latifondi si fecero determinare alla stipulazione dei compromessi loro richiesti, sia in quanto ben sapevano che, a seguito della domanda ricevuta da parte di alcuni esponenti della c.d. "onorata società",ogni acquirente sarebbe stato allontanato;sia in quanto erano ben consapevoli che, ove il consueto "accordo tra amici" non fosse stato prontamente concluso, avrebbero subito delle rappresaglie nei loro beni e nelle loro persone.

Conseguì a mezzo di tali estorsioni, con altrui danno, delle ingenti locupletazioni poiché ottenne di concludere degli acquisti di no-

tevoli estinsioni di terreno col pagamento dilazionato di un prezzo che fu sempre determinato in misura oltremodo ridotta,in tal modo le fu consentito di pagarlo col ricavato dell'alienazione-mediante libera pattuizione-di una minima parte dei terreni oggetto della stipula convenzione e le fu permesso di dividere tra i suoi componenti la residuale maggior parte dei medesimi.

Mascherò abilmente tali estorsioni in quanto riuscì a dissimulare tale sua attività, sia facendo degli atti pubblici risultare che i terreni rivenduti mediante libere pattuizioni erano stati direttamente alienati ai singoli acquirenti dai proprietari originari;sia facendo figurare che questi ultimi avevano venduto ai suoi componenti quei terreni che-costituendo l'illecito guadagno-erano stati tra gli stessi divisi;sia facendo apparire come mediatori i suoi esponenti che si erano occupati di stipulare il compromesso con i venditori o che avevano contrattato con i singoli acquirenti.

In occasione delle divisioni dei terreni illecitamente guadagnati, non mancarono i contrasti tra gli esponenti della "cosca"raffadalese; e, conseguentemente agli stessi,furono uccisi Stefano Tuttolomondo-detto Ciurlo-,Gerlando Milia, Antonino Tuttolomondo ed Antonino Galvano.

A seguito dell'acquisto della prima parte del fondo "Cattà" di proprietà del barone Pasciuta,in data 9.2.1947,venne ucciso il capo mafia apparente Stefano Tuttolomondo.Tale omicidio,ad differenza di quello del Milia, di Antonino Tuttolomondo e del Galvano,non costituisce,però,oggetto d'esame da parte della presente sentenza.Ciò nono-

stante,per la deposizione di Giuseppe Galvano,figlio di Antonino, si é avuta notizia che il nominato Stefano Tuttolomondo fu ucciso da due individui che, rimasti ignoti per l'Autorità Giudiziaria, non furono tali per i vendicatori dell'estinto.Si ritenne,infatti, che si dovessero identificare in due persone che furono rivenute cadaveri senza che si sapesse chi le avesse uccise.

In occasione dell'acquisto di una prima parte del feudo "Salacio" di proprietà dei baroni Spoto,venne ucciso Gerlando Milia,nipote affino dell'avv.Salvatore Cuffaro, il quale era successo a Stefano Tuttolomondo nella carica di capo mafia apparente.A causa della divisione dei terreni illecitamente guadagnati,il nominato Milia venne a litigio coll'avv.Cuffaro che ne decise -in conseguenza-la morte.

Organizzatore dell'omicidio fu Antonino Galvano che, in tale occasione, ricevette anticipatamente le funzioni proprie del capo mafia apparente la cui carica ricoprì appena, con l'omicidio del Milia,se ne creò la vacanza.Esecutori del delitto furono Antonino Tuttolomondo ed Antonino Bartolomeo e non estranei alla decisione di tale crimine dovettero essere i nominati componenti della "cosca" raffadalese: allorquando fu ucciso il Milia, infatti,Giuseppe Terrazzino,a pochi passi di distanza dal luogo dell'omicidio,trovavasi nella macelleria del fratello Leonardo.

(Sebbene dalle risultanze delle prime indagini gravissimi elementi di colpevolezza fossero emersi soprattutto a carico del Bartolomeo, a seguito dell'istruzione in un sol giorno espletata,venne definito il relativo procedimento penale con la consueta formula di d?d.p.;

per essere rimasti ignoti gli autori del delitto.

Dopo che Antonino Galvano ricoprì la carica di capo mafia apparente, si affacciò alla ribalta del teatro mafioso, Santo Librici.

(Quest'ultimo era stato-in quel tempo-dimesso dal carcere ove, avendo ucciso il suo coetaneo Giuseppe Ragusa, aveva espiato la pena inflittagli per il delitto di omicidio preterintenzionale. Sembrerebbe, però, secondo quanto si evince dalle dichiarazioni rese dal poi deceduto armiere Ignazio Impiduglia alla cui presenza tale reato fu consumato, che il detto omicidio si sarebbe dovuto appropriatamente definire come volontario, sia tenendo presente che il mezzo usato fu una pistola, sia esaminando la causale che consistette nel fatto che il Librici " non voleva che il Ragusa amoreggiasse con una ragazza", sia considerando che la ragione attinta dovette essere di vitale importanza in quanto l'Impiduglia, narrando che il Ragusa fu ucciso in sua presenza, fece chiaramente comprendere che il decesso dello stesso ebbe immediatamente a verificarsi. ff. 29 del 3° all. del IX vol., 162 del IX vol. e 444r. del XIV vol.).

A seguito del decesso dell'avv. Cuffaro avvenuto il 21 aprile 1956, tra gli esponenti dell'organizzazione raffadalese si verificarono nuovi screzi relativamente alle divisioni dei terreni. Antonino Galvano, infatti, omettendo di ottemperare al compito che la carica di capo mafia apparente gli imponeva, invece di curare principalmente gli interessi della collettività mafiosa, provvide a far quelli propri e riparti i terreni oggetto delle illecite locupletazioni in modo che la sua quota fosse notevolmente superiore a quella degli altri. Con-

seguentemente, si verificò tra Vincenzo Di Carlo ed Antonino Galvano la rottura degli intimi rapporti e dei saldi vincoli che li avevano sino a quel momento legati; ed a tale rottura seguì quella col Galvano di Giuseppe Terrazzino, di Giuseppe Galvano-detto Crozza-, di Antonino Tuttolomondo, di Giuseppe Lattuca e di Giuseppe Casà. Costoro, unitamente al Di Carlo, nella loro qualità di più importanti esponenti dell'organizzazione, si riunirono per discutere del comportamento di Antonino Galvano. In occasione di tale riunione ne sarebbe stata senz'altro decisa la soppressione se non vi si fosse recisamente opposto l'oltremodo temuto e rispettato Antonino Tuttolomondo. Questi, sia perché molto amico del Galvano, sia perché-quale mafioso di antica data- riteneva che si dovesse, secondo i vecchi principi, evitare, quand'era possibile, lo spargimento di sangue, a sua volta, propose che la rappresaglia, invece di consistere nell'omicidio del capo mafia apparente, concernesse il danneggiamento dei beni del medesimo sì da esautorarlo e da farlo ritornare nelle precarie condizioni economiche del tempo in cui non era ancora assurto alla carica poi occupata. Apparentemente tutti manifestarono di condividere il suo pensiero e fu deciso ed eseguito l'incendio di un uliveto che al Galvano era toccato a seguito della ripartizione dei terreni illecitamente guadagnati in occasione della compra-vendita della seconda parte del feudo Salacio. In vero, però, tutti i nominati avevano maturato la decisione di uccidere il Galvano e, al fine di poterla fare eseguire, disposero l'eliminazione del gravissimo ostacolo che si era presentato; dipposero cioé di uccidere il Tuttolomondo in quan-

to costui,vivendo, avrebbe potuto impedire l'omicidio del Galvano o avrebbe potuto,se l'omicidio fosse stato consumato,vendicarne la morte Ad offrirsi di organizzare l''esecuzione del delitto fu Santo Librici, non tanto perché aveva motivo di nutrire un lieve risentimento verso il Tuttolomondo, quanto perché aspirava a ricpprire la carica di capogruppo,e quanto, sopratutto,perché,essendo da tutti conosciuta la salda amicizia che aveva contratta con lo stesso durante i lunghi anni di carcere trascorsi insieme, intendeva non correre il rischio che la mancanza di una sua iniziativa a riguardo potesse far pensare che parteggiasse per il suo amico e potesse,quindi,provocare nei suoi confronti la formulazione di una analoga decisione.Prevedendo,però,che dopo l'uccisione del Tuttolomondo, si sarebbero contro di lui appuntati dei sospetti, provvide a precostituirsi un alibi ed a far eseguire il delitto dal germano Luigi e,probabilmente,da Salvatore Castromuovo.

(Il 14 marzo 1958, ucciso Antonino Tuttolomondo nella contrada di Passofonduto dell'agro di Campofranco,venne instaurato il relativo procedimento penale che, nonostante i gravi elementi emersi contro Santo Librici,fu concluso, dopo un'istruzione non accuratamente espletata, con la consueta sentenza che dichiarava essere rimasti ignoti gli autori del delitto).

Così eliminato il grave ostacolo che frapponevasi all'esecuzione della decisione di uccidere Antonino Galvano,due altri di notevole gravità furono incontrati dall'organizzazione raffadalese.

Il primo consistette nel fatto che Antonino Galvano, avendo saputo quanto era stato deciso nei suoi confronti,aveva chiesto prote-

zione a tutti i consensi mafiosi della p ovincia con i quali,per la sua carica di capo mafia apparente, era in contatto ed aveva ottenuto che Federico Di Stefano,capo della "cosca" di Siculiana,si rendesse pubblicamente garante della sua incolumità.Pertanto,onde evitare il rischio di giungere ad un sanguinosissimo conflitto con la associazione di Siculiana e,probabilmente, con altre dei paesi viciniori, fu architettato un ingegnosissimo piano criminoso che avrebbe dovuto,nei confronti di questo,far apparire come assolutamente estraneo all'omicidio del Galvano il consenso dei principali esponenti della mafia di Raffadali.Infatti,fingendo di restituire fiducia al Galvano,Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Galvano,detto Crozza, Vincenzo Casà e Giuseppe Lattuca lo invitarono a partecipare ad una riunione in cui raggiunsero la decisione d'incaricarlo dell'eliminazione di Santo Librici la cui pericolosità costituiva un incubo per tutti.Provvidero,però,a far riferire da Vincenzo Casà al Librici quanto era stato deciso perché questi prevenisse il Galvano uccidendolo.In tal modo operando, ebbero fiducia che il Librici uccidesse il Galvano e si riservarono,dopo l'eliminazione di quest'ultimo, di predisporre quanto occorresse per l'uccisione del Librici.

L'altro ostacolo che venne incontrato consistette nel fatto che il Galvano,essendo sfuggito a due attentati del Librici, aveva preso delle precauzioni e viveva in continuo stato di allarme.Aveva,infatti, preso l'abitudine di ritirarsi in casa di bun'ora,di andare in giro sempre armato, di farsi sempre scortare da qualcuno e,allorquando gli

accadeva di dover percorrere delle zone scarsamente illuminate,di attraversarle con la pistola in pugno.Avendo,però,notato che costui trascurava tali precauzioni quando aveva notizia che Santo Librici ed il di lui parente ed intimo amico Antonino Bartolomeo erano lontani da Raffadali, venne escogitato un espediente.Santo Librici ed Antonino Bartolomeo si fecero arrestare alla frontiera francese ottenendo che il Galvano, ignaro che i due avevano incaricato i rispettivi fratelli di farlo uccidere,abbandonasse le prese precauzioni.

Pertanto, la sera del 21 gennaio 1959, ad opera degli esecutori materiali Giovanni Scifo e Vincenzo Alongi che erano stati accompagnati sul luogo del delitto da Luigi Librici e da un non identificato germano di Antonino Bartolomeo,Antonino Galvano, crivellato da numerosi colpi di arma da fuoco che lo attinsero alle spalle, cadde mentre, rincasando, percorreva la via Salita Rosario.-

A seguito di tale omicidio, il Commissario di P.S.Dott.Aldo Tandoy, pur avendo nel corso delle svolte indagini acquisito gravissimi elementi a carico dei Librici e pur conoscendo che mandanti dello stesso delitto erano stati i nominati componenti della ricordata riunione in cui fu apparentemente decisa la soppressione di Santo Librici,si limitò a denunciare solo gli esecutori materiali Scifo ed Alongi.Conformemente al rapporto di denuncia,pur essendo risultato che la pistola rinvenuta addosso a Giovanni Scifo si apparteneva a Santo Librici e pur essendo stato accertato che Luigi Librici aveva tenuto un comportamento oltremodo sospetto ed aveva,invano,tentato di precostituirsi un alibi,vennero rinviati al giudizio della C.Assise di

Agrigento soltanto lo Scifo e l'Alongi,Costoro,nonostante gli acquisiti gravissimi elementi di colpevolezza,vennero assolti per insufficienza di prove con una sentenza la cui emanazione può solo trovare spiegazione ricordando che Vincenzo Di Carlo-succeduto ad Antonino Galvano nella carica di capo mafia apparente e generalmente conosciuto come " il capo del paese di Raffadali"-dichiarò di aver ricevuto l'incarico di avvicinare i Giudici popolari della Corte di Assise di Agrigento;ricordando che lo stesso affermò-inoltre-di avere durante il periodo delle indagini di Polizia per l'omicidio del Galvano, ricevuto l'analogo incumbente di parlare in favore dei nominati Scifo ed Alongi, sia al Commissario Tandoy,sia al comandante dello Scifo;e rammentando che disse-pure-di avere, durante il periodo in cui il processo veniva istruito,sempre per compiacere Santo Librici, avvicinato il G.I."facendo la fotografia senza lastra", cioé parlando di ben altro, ma dando l'impressione a chi lo guardava che stesse provvedendo a raccomandare lo Scifo e l'Alongi i parenti dei quali minacciavano che, se non ne fosse stata evitata la condanna, avrebbero fatto i nomi dei mandanti.(ff.329 e 467r. del VII vol.).-

(Nella presente premessa delle conclusioni cui si perverrà a seguito dell'analitico esame delle varie vicende criminose, si é scritto della colpevolezza dello Scifo e dell'Alongi in ordine all'omicidio del Galvano.Sebbene una pronuncia di colpevolezza degli stessi possa essere emessa,in riforma della decisione della Corte

di Assise di Agrigento,dalla Corte di Assise di Appello di Lecce cui é stato rimesso il procedimento, non può la presente sentenza emettere di accertare la responsabilità dei predetti in ordine al ricordato delitto.Tale accertamento può e deve incidenter tantum essere compiuto.

Può essere compiuto perché, essendo incidenter tantum, non comporta un'arbitraria invasione dell'altrui sfera di competenza.

Può,inoltre, essere compiuto perché non é precluso dal disposto dell'articolo 18 C.P.P. in quanto non sorge, nel caso di specie,una questione pregiudiziale che comporti, non facoltativamente,ma obbligatoriamente il differimento del processo in corso per attendere che venga, con sentenza irrevocabile,deciso quell'altro con cui trovasi in rapporto di dipendenza.In vero,non ricorre l'ipotesi in cui la legge prevede che un giudicato produca uno specifico effetto nei confronti di un altro, come ad es.nel caso di cui all'ultimo comma dell'art.368 C.P.c,non ricorrendo tale ipotesi, non solo non sussiste l'obbligo di differimento del procedimento, ma ricorre quello di definirlo quando il Giudice disponga,come questa Corte di Assise,degli elementi sufficienti per la determinazione del suo convincimento.

Deve essere compiuto il detto accertamento incidenter tantum perché é pregiudiziale ed é strettamente connesso ad altri accertamenti sui quali la presente sentenza dovrà fondare le sue pronuncie. E',infatti, pregiudiziale a quello della colpevolezza degli organizzatori e dei mandanti dello stesso omicidio del Galvano in quanto

questa non potrebbe essere affermata se si ritenesse di dover escludere la responsabilità degli esecutori materiali Scifo ed Alongi; ed é strettamente connesso a quello della colpevolezza dei nominati in ordine al delitto di associazione per delinquere in quanto,dall'indagine sui fatti relativi alla consumazione dell'omicidio del Galvano, si ricava la prova che i nominati,soltanto perché facevano parte della detta associazione,potettero essere " comandati e pagati" per l'esecuzione di tale crimine).

Riprendendo la narrazione delle conclusioni cui si perverrà,va ricordato che, prima che il procedimento dinanzi alla Corte di Assise di Agrigento si celebrasse, la madre di Giovanni Scifo si recò dal Commissario Tandoy per chiedergli di deporre,durante il dibattimento, in modo favorevole al di lei figlio.Sebbene il nominato funzionario avesse con i mafiosi di Raffadali dei rapporti ben diversi da quelli che la sua professione gli avrebbe consentito,rispose alla donna dicendole che il di lei figlio,per fargli ciò chiedere,doveva essere un pazzo e aggiunse che, allorquando fosse stato chiamato a deporre, avrebbe riferito anche quanto sapeva a carico dei mandanti. Ciò iché le dichiarazioni del Dr.Tandoy nel dibattimento avrebbero impedito l'emanazione di una sentenza di assoluzione,e poiché,ove anche i nomi dei mandanti non fossero stati da costui fatti,sarebbero stati pronunciati dallo Scifo e dall'Alongi o dai familiari di costoro nel caso di sentenza di condanna, fu decisa la soppressione del detto Commissario le cui richieste di denaro, sebbene diventassero sempre più pressanti, erano state sino a quel momento soddi-

sfatto.Tale decisione,indubbiamente adottata da Vincenzo Di Carlo, da Santo Librici e da Giuseppe Calvano, detto Crozza,lo fu,probabilmente, anche dagli altri maggiori esponenti dell'associazione raffadalese.In esecuzione della stessa,la sera del 30 marzo 1960,Santo e Luigi Librici accompagnarono nel Viale della Vittoria di Agrigento l'umile gregario Giuseppe Baeri che, con l'arma fornitagli da Santo Librici, esplose più colpi alle spalle del Tandoy colpendo mortalmente, oltre al nominato funzionario,anche il giovane studente Antonino Damanti che, in quei pressi, s'intratteneva spensieratamente con alcuni suoi coetanei.

Ucciso il Tandoy, i contrasti d'interessi,le ambizioni e le rivalità rinfocolarono gli antichi dissidi che l'omicidio di Antonino Calvano non aveva sedato.Sembrò che fosse giunta l'ora fatidica anche per il nuovo capo mafia apparente Vincenzo Di Carlo.Questa non fu,però,mai segnata dalle sfere di un orologio poichè, grazie alla sagace ed intelligente attività svolta dal Sostituto Procuratore Generale dott.Luigi Fici,furono tratti in arresto tutti gli attuali imputati.

A seguito di tali arresti,gli omicidi a catena ed i fatti di sangue sono cessati in Raffadali e le "cosche" mafiose dell'agrigentino sembra che, per il timore di non poter-come per il passato-impunemente delinquere,siano ricadute in uno stato di letargo. Infatti, secondo le dichiarazioni di Calogero Mangione, non si spara più con la "lupara" e, secondo l'espressione del vice Questore a riposo dott. Giovanni Motta, suocero del Tandoy, gli esponenti delle organizzazioni mafiose dell'agrigentino i quali non siano stati tratti in arre-

stato,né siano stati inviati in luoghi di soggiorno obbligato,hanno abbandonato il tronfio incedere loro consueto e sono da paragonare a quei cani che precedono con la coda tra le gambe.

Precedentemente agli arresti di cui sopra, si verificarono degli altri episodi delittuosi di rilievo di cui dovrà occuparsi la presente sentenza.Questi sono:l'omicidio di Pietro Bonsignore ed il tentato omicidio di Pietro De Lucia.

Pietro Bonsignore, noto mafioso di Siculiana,a seguito di rivalità con Girolamo Lattuca- non meno noto capo gruppo della mafia raffadalese-,per mandato di quest'ultimo,il 25 gennaio 1961,venne nella contrada Mariusa,appostato ed ucciso da Vincenzo Galvano,Isidoro La Porta e Domenico Fregapane.Probabile altro concorrente nel delitto fu Salvatore Stefano Lattuca.

Per motivi di gelosia, delegato da Luigi Librici,Carmelo Nocera, il 30 giugno 1963,tentò di uccidere Pietro De Lucia,che,pur essendo stato colpito alle spalle da due proiettili di pistola che gli attraversarono il torace fuoriuscendone,grazie alle pronte cure praticategli nell'ospedale in cui fu prontamente ricoverato,sopravvisse.

Tale delitto, comportando lo svolgimento d'indagini nell'ambiente raffadalese, consentì al Sostituto Procuratore Generale dott.Luigi Fici di far luce sull'omicidio del Tandoy e del Damanti e sugli altri episodi criminosi di cui sopra si é scritto.In quel tempo,il nominato magistrato trovavasi,infatti, in Agrigento ove erasi -da Palermo -trasferito per assumere, conformemente all'incarico ricevuto, la dirrzione delle indagini relative all'omicidio del Tandoy e del

Damanti. Gli autori di tale duplice delitto erano,infatti,rimasti ignoti perché la sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo, uniformandosi alle considerazioni esposte dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta,aveva,disattendendo i motivi dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Agrigento, confermato la sentenza del Giudice Istruttore di quest'ultima città con cui il Prof.Mario La Loggia, Leila Motta-moglie dell'ucciso Commissario di P.S.-nonché tali Colacione e Pirrera erano stati prosciolti,con la formula del non aver commesso il fatto,dalla imputazione di omicidio del Tandoy e del Damanti.

o

o o

Con l'introduzione alla conoscenza dell'ambiente mafioso (di cui al 2° capitolo della presente sentenza) e con la sintetica narrazione dei più importanti episodi su ciascuno dei quali ci si dovrà soffermare si é esaurita la premessa di ordine generale diretta ad inquadrare panoramicamente l'ambiente e le vicende criminose nello stesso verificatesi. (22)

Prima di procedere all'esame analitico delle risultanze concernenti la colpevolezza o meno dei vari imputati di ciascun episodio delittuoso, occorrerà,però,compiere due altre premesse di ordine particolare.

La prima -di cui al 4° capitolo-concernerà la disamina delle principali questioni procedurali sollevate durante le formalità di (23)

(22) Cfr. pagg. 570-581. (N.d.r.)

(23) Cfr. pagg. 600-612. (N.d.r.)

apertura del dibattimento e nel corso dello stesso.

La seconda- di cui al 5° capitolo-tratterà,onde evitare la ripetizione di uguali argomenti durante l'esame di ogni episodio delittuoso, delle propalazioni con cui fu infranta la ferrea regola del silenzio, del cauto criterio adottato per stabilirne l'attendibilità, dei motivi per cui furono compiute,e delle critiche mosse contro le stesse dalla difesa degli imputati.- (24)

(24) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

- 44 -

4° CAPITOLO

DELLE PRINCIPALI ECCEZIONI PROCEDURALI SOLLEVATE DURANTE LE FORMALITA' DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO E NEL CORSO DELLO STESSO.

svolgendo la premessa di ordine particolaRE concernente le questioni procedurali di maggiore importanza che sono state sollevate durante le formalità di apertura del dibattimento e nel corso dello stesso, occorre-anzitutto-soffermarsi su quella relativa alla denuncia di conflitto di competenza depositata in cancelleria la mattina del primo giorno di udienza dibattimentale (f.24 del V fasc. del XIV vol.).-

A tal riguardo, va ricordato che Giovanni Scifo e Vincenzo Alongi vennero, con sentenza istruttoria emessa il 27 gennaio 1965,rinviati a giudizio per rispondere dell'omicidio premeditato di Antonino Galvano sebbene fossero stati, con sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Agrigento il 25 novembre 1961,assolti dalla medesima imputazione per insufficienza di prove.Nella ricordata decisione istruttoria di rinvio a giudizio,si sostenne, infatti,che la citata sentenza della Corte di Assise di Agrigento non impedisse di procedere nuovamente a carico dei medesimi imputati per lo stesso reato. (f.II del 2° fasc.all.al I vol.).-

Precedentemente al dibattumento, ma successivamente allo studio del processo, a seguito delle varie informazioni richieste,era risultato che costituiva la manifestazione di un grossolano errore l'annotazione secondo la quale non sarebbe stato proposto appello da parte del P.M.avverso la menzionata sentenza della Corte di Assise di Agrigento (f.192 del IX vol.).Si era,infatti, accertato che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo aveva tempestivamente impugnato la ricordata decisione in ogni

sua parte; e che, per legittimo sospetto, aveva chiesto alla Suprema Corte di Cassazione la rimessione del giudizio di appello ad un giudice il quale, ove fosse stato designato nello stesso che si sarebbe dovuto occupare dell'eventuale impugnazione avverso la presente sentenza,avrebbe potuto,disponendo la riunione di entrambi i procedimenti pendenti per il secondo grado del giudizio,tener conto degli elementi di prova che, relativamente all'imputazione di omicidio del Galvano, erano stati successivamente acquisiti a carico dello Scifo e dell'Alongi.Si era appurato,inoltre,che il Supremeo Collegio,accogliendo l'istanza del Proc.Generale di Palermo,aveva disposto la rimessione dinanzi alla Corte di Assise di App.di Lecce del giudizio sull'impugnazione proposta avverso la sentenza della Corte di Assise di Agrigento.

Nessun dubbio poteva,pertanto, albergare in ordine al sussistere di quella che potrebbe chiamarsi,con un termine proprio del diritto processuale civile, la litispendenza dinanzi a questa C.di Assise e dinanzi alla Corte di Assise di App.di Lecce del procedimento contro Scifo e l'Alongi per il medesimo fatto delittuoso.

Pur risultando,quindi, perfettamente fondata la denuncia di conflitto di competenza,questa Corte, con l'ordinanza del 23 novembre 1967 (di cui al f.8 del XIVvol.),invece di ordinare la trasmissione degli atti alla Corte Suprema perché dirimesse il conflitto,disponeva,perseguendo il duplice scopo di cui in appresso,la separazione del procedimento reinstaurato conto lo Scifo e l'Alongi per il delitto di omicidio e ne stabiliva il rinvio a nuovo ruolo.-

-47 -

Primo degli scopi con tal provvedimento perseguiti era quello di evitare di affrontare quegli ostacoli di ordine materiale che si sarebbero incontrati se si fosse voluto contemperare l'esigenza di trasmettere gli atti al Supremo Collegio(onde consentire la pronuncia sul denunciato conflitto di competenza) con la necessità di proseguire il dibattimento.Tale necessità comportava,infatti,la disponibilità degli atti relativi al procedimento di omicidio del Cavano perché indispensabili alla conoscenza dello stesso delitto in quanto contestato ad altri imputati quali mandanti,nonché alla conoscenza del reato di associazione per delinquere pure addebitato allo Scifo e all'Alongi.

Secondo scopo perseguito era quello di evitare l'anomala duplice celebrazione di un dibattimento di primo grado per lo stesso fatto delittuoso a carico dei medesimi imputati.Il procedimento stralciato e rinviato a nuovo ruolo sarebbe, infatti,rimasto pendente fino a quando non fosse intervenuta una sentenza irrevocabile che,definitivamente decidendo in ordine all'imputazione di omicidio contestata allo Scifo e all'Alongi,avesse reso operante la norma contenuta nel capoverso dell'art.90 C.P.P..Si sarebbe,così,ugualmente rispettato il principio dell'inammissibilità del secondo giudizio che é cautelato, sia dalla ricordata norma, sia da quelle relative ai conflitti di competenza che anche tale fine perseguono;si sarebbe, quindi, evitato che potessero emettersi,per il medesimo fatto delittuoso,nei confronti dei medesimi imputati,due diverse sentenze;e si sarebbe impedito che potesse trovare applicazione quel rimedio ecce-

zionale che, in previsione del mancato funzionamento delle norme concernenti i conflitti di competenza ed il divieto del ne bis in idem (artt.52,53, 54 e 90 codice p.p.), é stato -appunto-dal legislatore dettato per dirimere il contrasto relativo all'esecuzione di due diverse sentenze penali pronunciate contro le medesime persone per lo stesso fatto (art.579 C.P.P.).

Nonostante che tale secondo scopo fosse perseguito e conseguito, nella successiva udienza del 23 novembre 1967, gli imputati SCIFO ed ALONGI, a mezzo dei loro difensori,lamentarono la mancata rigorosa applicazione dell'art.53 C.P.P. e chiesero che, in riforma dell'ordinanza emessa il giorno precedente, fosse disposto il rinvio dell'intero processo a nuovo ruolo o fossero rinviati gli atti alla Corte di Cassazione perché si pronunciasse sul denunciato conflitto.

Poiché la legittima pretesa degli imputati di evitare un secondo processo per lo stesso fatto delittuoso era stata tutelata,questa Corte, escludendo che la richiesta di revoca dell'adottato provvedimento potesse essere stata compiuta per l'apprezzabile desiderio di ottenere la pura osservanza del diritto processuale, accertava in camera di Consiglio che il mandato di cattura dal G.I.emesso nei confronti dell'Alongi per il delitto di cui all'art.416 C.P. e per quello di omicidio del Galvano era stato eseguito soltanto per questo ultimo reato (fl.361 del 1° fasc. del XIII vol.).

Appurava così che il non palesato interesse posto a fondamento della formulata richiesta consisteva nell'ottenere che, dall'annullamento che il Supremo Collegio avrebbe compiuto di quel-

la parte della sentenza istruttoria con cui era stato disposto il rinvio a giudizio dell'Alongi per il delitto di omicidio, conseguisse quello del relativo mandato di cattura; e consisteva nell'ottenere, pertanto, che l'Alongi fosse escarcerato.

Accertato quanto sopra, prevedendo che l'ordinanza del 22 novembre, in quanto provvedimento abnorme, potesse essere autonomamente impugnata con un valido ricorso per Cassazione, venivano affrontati gli ostacoli di ordine materiale che si sarebbe desiderato evitare e si stabiliva quali fossero gli atti indispensabili perché il Supremo Collegio potesse conoscere del conflitto di competenza. Quindi, parzialmente modificando la precedente ordinanza, si ordinava che la presentata denuncia di conflitto di competenza, unitamente alle copie degli atti suddetti, fosse inviata alla Corte Suprema. Si disponeva, altresì, che rimanesse immutato, sino alla pronuncia del Supremo Collegio, il provvedimento con cui era stato disposto lo stralcio del procedimento contro lo Scifo e l'Alongi relativamente alla imputazione di omicidio del Galvano; e che, conoscendone incidenter tantuò, si proseguisse il dibattimento anche nei confronti dei nominati quali imputati del delitto di associazione per delinquere, nonché nei confronti di tutti quegli altri imputati ai quali lo stesso delitto era stato cont stato perché organizzatori o mandanti del medesimo. Con la medesima ordinanza del 23 novembre (di cui a f.12 del XIV vol.), si disponeva, inoltre, che, nei confronti dell'Alongi (e non anche dello Scifo perché latitante), fosse data esecuzione al mandato di cattura dal G.I. emesso per il delitto di cui all'art.416 C.P.-

Successivamente all'esecuzione del detto mandato (fl.533 del 1° fasc. XIII vol.) si provvedeva a chiedere alla Procura Generale della Rep. presso la Corte di Appello di Palermo che fossero fornite informazioni onde conoscere, se ai sensi della legge 30 gennaio 1963 n.300 che ratificava la convenzione europea raggiuntasi a Parigi il 13 dicembre 1957, fosse stata successivamente concessa dallo Stato belga l'estradizione dell'Alongi anche per il delitto di associazione per delinquere.-

Si veniva, così, a conoscenza che il Regno del Belgio non aveva concesso l'estradizione perché l'Alongi era emigrato nel Canadà donde era stato espulso successivamente all'esecuzione del mandato di cattura emesso per l'omicidio del Galvano (fl.12 del 4° fasc. del XIV vol.).-Pertanto, si accertava che legittimamente poteva procedersi a carico del nominato Alongi in ordine al delitto di associazione per delinquere poichè, allorquando l'estradato sia stato successivamente espulso dallo Stato in cui era emigrato,derogando alle norme che regolano l'estradizione, ben possono essere a suo carico promossi ed eseguiti tutti i provvedimenti relativi ai giudizi penali. (In tal senso vi é giurisprudenza conforme).

A completamento dell'argomento, va ricordato, infine, che il Supremo Collegio, pronunciandosi sul conflitto di competenza, ha annullato la sentenza istruttoria per la parte relativa al rinvio a giudizio dello Scifo e dell'Alongi in ordine all'omicidio del Galvano; e che, nella relativa sentenza, ha sottolineato l'opportunità ricorrente per la Corte di Assise di Appello di Lecce di attendere

la pronuncia della presente sentenza per poter,poi,procedere alla riunione del procedimento relativo al giudizio d'impugnazione sulla stessa con quello relativo al giudizio d'appello avverso la ricordata decisione della Corte di Assise Agrigentina (f.148 e segg. del 4° fasc.del XIV vol. con partic.riferimento al f.150).

****

Altra questione procedurale da ricordare é quella che é stata sollevata con l'accopire-onde giungere a formulare ancora una volta la richiesta di rinvio del processo a nuovo ruolo-che,in talune udienze, si sarebbero verificate delle assunzioni da parte del medesimo avvocato di difesa tra di loro incompatibili;che, in tal altre, alcuni imputati sarebbero rimasti privi di difensori; e che tali nullità non si sarebbero potute eliminare perché l'art.189 del C.P.P. avrebbe consentito la rinnovazione di singoli atti,ma non anche la rinnovazione del dibattimento.(Si vedano i ff.388r, 391r. del XIV vol.).-

A tal riguardo,va-anzitutto-osservato che la norma di cui all'art.189 C.P. non compie alcun riferimento ad un criterio quantitativo degli atti da rinnovare,né dispone che, quando questi siano di un certo numero invece che di un numero inferiore, ricorra il divieto di rinnovarli per eliminare le relative nullità.In vero, col 3° co.del citato art. e col I°co.dell'art.187 C.P.P.,il legislatore, lungi dal precludere al Giudice di primo grado la facoltà di rinnovazione del dibattimento concessa al Giudice d'appello ha contemplato l'ipotesi che talune nullità non siano eliminabili

per l'impossibilità di procedere alla rinnovazione di alcuni specifici atti; e,contemplando tale ipotesi,ha compiuto un chiaro riferimento a quegli atti che, per esser decorso il termine perentorio entro il quale dovevano essere compiuti e per essere-conseguentemente-incorso nella decadenza chi aveva il diritto di compierli, non possono esser rinnovati;nonché a quegli atti per i quali ricorre la materiale impossibilità di rinnovazione come ad es.la perizia che dovrebbe aver per oggetto una cosa che é stata distrutta.

Va osservato,quindi,che,essendosi proceduto,a seguito della contestazione di reati concorrenti,alla completa rinnovazione del dibattimento,é diventato superfluo l'ampliare la motivazione dell'ordinanza con la quale la Corte si é pronunciata sulle ricordate eccezioni;cioé di quell'ordinanza che, per una pretesa insufficiente motivazione, é stata impugnata con un ricorso per cassazione che questa Corte ha dichiarato inammissibile in quanto proposto contro un provvedimento appellabile congiuntamente alla sentenza (f.419 del XIV vol.).-

Ciò nonostante, é opportuno considerare che non vi sono state assunzioni di difese incompatibili,né imputati che siano rimasti -in talune udienze-privi di difensori.

Non vi sono state assunzioni di difese incompatibili,sia perché " ad integrare l'ipotesi di cui all'art.133 C.PP.,non basta "una semplice posizione di contrasto tra imputati diversi,ma occorre che vi sia un conflitto d'interessi per cui la difesa dell'u-

risulti pregiudiziale a quella dell'atro"(Cass.12.5.1965); sia perché la condotta difensiva adottata da ciascun imputato,non solo é stata tale da non comportar alcun pregiudizio a quella di un qualsiasi altro,ma -a seguito delle dichiarazioni rese nel dibattimento del Di Carlo e delle ritrattazionei,nel corso dello stesso, compiute dallo Iacono,dal Baeri e dal La Porta-é stata,per di più,tale da rafforzare quella di ogni altro prevenuto.

Né vi sono stati imputati che,in taline udienze, siano rimasti privi di difensori perché, non sussistendo alcuna concreta incompatibilità di difesa, gli avvocati che vi presenziarono si assunsero il compito degli assenti.

*****

Ulteriore questione procedurale da ricordare é quella che é stata sollevata eccependo che non si sarebbe potuto dare lettura delle deposizioni del testimone residente all'estero Antonino Cufaro in quanto le notizie da costui riferite senza indicare come e da chi ebbe a conoscerle, sarebbero da attribuire a quelle voci "correnti nel pubblico" che, ai sensi del 3°cpv.dell'art.349 CPP, non possono costituire oggetto di deposizione e non possono,quando lo siano state, essere attese (Si veda il f.137 r.del XIV vol.).

A tal riguardo, facendo riferimento alle argomentazioni difensive svolte in tal senso anche nei confronti di altri testimoni,va osservato-anzitutto-che,dai paragrafi 118 e 146 della relazione al Re sul codice di procedura penale, si evince che la ratio legis della norma sopra citata consistette nell'impedire " che il patte-

golezzo fosse elevato a fonte di prova" dovendo per voci correnti nel pubblico intendersi"le dicerie insidiose ed incontrollabili".

Non può,pertanto, dubitarsi che il divieto legislativo riportato nella citata norma sia applicabile solo dopo aver interpretato la deposizione come avente per oggetto un'incontrollabile ed insidiosa diceria.Del pari,é evidente che tale divieto non ricorre allorquando siano stati esposti dei fatti deliberatamente omettendo d'indicare come se ne ebbe conoscenza al fine di non compromettere se stessi o di non esporre a vendette la persona da cui li si apprese;oppure quando-nel perseguimento di tale scopo-sia stato risposto alla domanda relativa al modo di conoscenza degli stessi con il fare riferimento alla voce pubblica;ovvero quando siano stati riferiti fatti di notoria conoscenza,oppure fatti controllabili nella loro consistenza.

Poichó, secondo quanto si scriverà nel capitolo successivo,si attenderanno le propalazioni compiute da ciascun individuo solo in quanto possano positivamente essere controllate con quelle compiute da altra persona o con altre risultanze processuali,potrebbe, facendosi riferimento a tale criterio di attendibilità,concludersi l'argomento affermando che la motivazione della presente sentenza, prescindendo da ogni controllabile diceria,sarà svolta nell'assoluto rispetto del divieto legislativo di cui sopra;

E' opportuno,peròaggiungere, con riferimento alla deposizione di Antonino Cufaro,che l'affermazione difensiva,secondo la quale costui avrebbe fatto riferimento nelle sue deposizioni alla voce

corrente nel pubblico, costituisce un'illazione assolutamente destituita di fondamento.Se ci si volesse soffermare su quelle rare dichiarazioni compiute senza una specifica indicazione del modo di conoscenza dei fatti riferiti,si potrebbe osservare soltanto che si omise di domandargli se di tali fatti avesse avuto diretta conoscenza o se li avesse appresi,nell'ambiente mafioso che veniva da lui frequentato,da taluno degli esponenti della consorteria.

E' opportuno,inoltre, ricordare che Liboria Marigliano-vedova di Antonino Tuttolomondo-,deponendo in dibattimento, ha dichiaramente fatto intendere di aver attribuito i fatti da lei riferiti alla voce corrente nel pubblico per non esporre alla vendetta mafiosa coloro che glieli avevano confidati.Rispondendo alla domanda rivoltale per conoscenza che cosa avesse voluto significare col far riferimento-durante il periodo istruttorio-alla voce pubblica, inequivocabilmente manifestato il pensiero di cui sopra,ha affermato -infatti-che quanto da lei reso noto le era stato riferito da "Tizio,da Caio e da tanti altri" di cui....non ricordava i nomi perché, essendo analfabeta, non aveva potuto prendere appunti sulle loro generalità (ff.141 e 141r.del XIV vol.).A riprova dell'inequivocità di tale dichiarazione, giova ricordare che, dall'esame delle vicende relative all'omicidio del Tuttolomondo, risulterà che i parenti dell'ucciso non vollero fare il nome di colui che, durante i funerali, facendosi da loro udire,aveva, sarcasticamente commettando la giustificazione addotta dalla suocera di Santo Librici per l'assenza del genero,pronunciato la fra-

se:" a Santuzzo, pò lu scantu mi vinni la punta" (a Santuzzo, per il dispiacere, gli venne la febbre).

E' opportuno rammentare, infine, che talune delle circostanze riferite alla voce pubblica ebbero a riflettere fatti di notoria conoscenza. Secondo quanto si é scritto nel secondo capitolo della presente sentenza, l'omertà che vieta di rivelare alcunché all'autorità costituita non impedisce ai cittadini di parlare tra di loro degli esponenti della "cosca" mafiosa che sono conosciuti, persino, dai bambini del paese (si veda la deposizione del Dr. Giovanni Motta a f.229 r. del XIV vol. quella di Pietro De Luca a f.131 del medesimo volume e la memoria difensiva a f.138 e segg. del 5° fasc. del XIV vol. con particolar riferimento a fl.146); né impedisce ai cittadini, secondo quanto si scriverà a proposito dell'omicidio di Gerlando Milia, di parlare del crimine alla cui consumazione sono stati presenti o dei riconosciuti autori del medesimo.

****

Relativamente all'altra questione procedurale sollevata con l'eccepire che non si sarebbe potuto escutere alcun testimone su circostanze concernenti l'accertamento o meno della colpevolezza dello Scifo e dell'Longi in ordine all'omicidio del Galvano, va compiuto, onde evitare la ripetizione di uguali argomenti, un rinvio a quanto si é scritto nel 3° capitolo della presente sentenza in ordine alla generica possibilità di compiere un'accertamento incidenter tantum ed in ordine alla specifica necessità di effettuar-

lo.

Relativamente alle questioni procedurali di minor importanza che sono state sollevate nel corso del dibattimento, é assolutamente superfluo aggiungere alcunché alla motivazione degli adottati provvedimenti con i quali questa Corte di Assise si é sulle stesse pronunciata.(ff.126,137r.212r.353 e 384 del XIV vol.).

Con riferimento alle disattese richieste d'ispezione dei luoghi e di assunzione di altri mezzi di prova, va soltanto osservato che l'ininfluenza degli stessi risulterà dall'esposizione degli acquisiti elementi di certezza che verranno posti a fondamento delle conclusioni cui si perverrà.

****

5° C A P I T O L O

DELLE VARIE PROPALAZIONI, DEL CRITERIO DI ATTENDIBILITA' DELLE MEDESIME, DEI MOTIVI PER CUI FURONO COMPIUTE DA ANTONINO CUFARO, GIUSEPPE GALVANO e DA VINCENZO DI CARLO. PARTICOLAR RIFERIMENTO, QUANTO A QUELLI DI QUESTO ULTIMO, AI DISSENSI, AI RANCORI ED ALLE AMBIZIONI DETERMINATESI NELLA CONSORTERIA MAFIOSA RAFFADALESE ED ALLA CONSEGUENTEMENTE VERIFICATASI SCISSIONE DELLA MEDESIMA.-

****

Passando a svolgere la seconda promessa di ordine particolare, occorre occuparsi, onde evitare di ritornare sull'argomento in occasione della trattazione analitica di ciascun episodio criminoso, dell'attendibilità delle propalazioni con cui fu infranta la legge del silenzio ferreamente imperante.

Fonti di tali propalazioni furono, principalmente, i testimoni Antonino Cufaro e Giuseppe Galvano fu Antonino, nonché l'imputato Vincenzo Di Carlo.

Contro costoro sono stati rivolti gli strali della difesa trattandosi di persone che non possono essere ritenute estranee all'ambiente mafioso. Antonino Cufaro e Giuseppe Galvano furono, infatti, rispettivamente, in rapporto d'intima amicizia e di stretta parentela con l'ucciso capo mafia apparente Antonino Galvano; e Vincenzo Di Carlo fu, per circa un ventennio, tra i principali esponenti della consorteria in seno alla quale, successivamente all'omicidio del Galvano, ricoprì la carica di capo mafia apparente occupata da quest'ultimo.

Con riferimento alle dichiarazioni di costoro, va, però, osservato -anzitutto- che delle precise notizie relative agli avvenimenti verificatisi nell'associazione raffadalese non potevano -di certo- essere fornite da persone che fossero lontane dall'ambiente mafioso o da taluno dei suoi componenti. Va considerato -quindi- che, se nei confronti delle affermazioni dei nominati non può -indubbiamente- formularsi il consueto paragone alla limpida acqua di una sorgente da cui si può tranquillamente attingere per bere, non può, del pari,

dalle stesse prescindersi.Occorre,pertanto,distinguere,tra le dichiarazioni del Di Carlo, quelle dirette ad occultare la sua colpevolezza dalle altre; e,con riferimento a queste ultime,nonché a quelle del Cufaro e del Galvano,occorre, prima di ritenerle attendibili, cautamente controllare se trovino o meno riscontro in altre risultanze procedurali,oppure occorre accertare se taluna di esse trovi conforto in tal'altra delle medesime.

Sebbene non ricorra quasi mai il caso in cui, senza riscontro in altre risultanze processuali, siano da attendere le dichiarazioni di uno in quanto esclusivamente confortate da quelle di un altro degli indicati individui, con riferimento alla ricordata ipotesi di concordanza delle dichiarazioni di due di costoro,ne va affermata l'attendibilità per essere risultato che nessun accordo intercorse tra i tre nominati e che assolutamente diversi furono i motivi dai quali ciascuno di loro fu indotto a rendere noto quanto di sua conoscenza.

Nessun accordo vi fu tra il Cufaro e il Di Carlo in quanto,dalla trattazione analitica delle varie vicende criminose,risulterà che il primo, con le sue dichiarazioni,fornì gravissimi elementi di accusa a carico del secondo.

Nessun accordo intercorse tra il Cufaro ed il Galvano perché il primo,interrogato il 5 luglio 1963,rese-in tal giorno ed in quello successivo-delle dichiarazioni sui colpevoli dell'omicidio di Antonino Galvano che il figlio dell'ucciso, Giuseppe,erasi rifiutato di compiere in quanto intendeva vendicare la morte del suo ge-

nitore e che si decise a fare soltanto il 9 luglio, quando—cioé erano trascorsi quattro giorni dalla data del suo fermo e quando diverso tempo era passato dal giorno in cui erasi rifiutato di rendere noto alcunché (ff.175 e 520 del XIV vol.).

Né alcun accordo intercorse tra il Calvano ed il Di Carlo in quanto risulterà che il primo, nutrendo il proposito di vendicare la morte del suo genitore, non solo aveva deciso di uccidere il secondo, ma, promettendo lauta ricompenza, aveva conferito l'incarico di sopprimerlo.

Con riferimento ai diversi motivi che indussero i tre nominati a compiere le rispettive loro propolazioni, quanto a quelli del Cufaro, va considerato -anzitutto—che, essendo stato confidente del Tandoy (f.312 e 313r.del XIV vol., 310 e 310r del VII vol.), era convinto che, per le compiute delazioni, fosse stata deliberata la sua morte dalla consorteria mafiosa di Raffadali e che, pertanto, nessun ulteriore pericolo avrebbe potuto correre riferendo all'A.Giudiziaria quanto, precedentemente, aveva confidato alla polizia ff.293 e 293r.del VII vol.)Va, quindi, tenuto presente che aveva continuato a prestare la sua collaborazione alla squadra mobile subito dopo l'omicidio del Tandoy (si veda la deposiz.del Commissario Caruso a f.367 del XIV vol.), e che, pur essenso successivamente emigrato, non aveva perduto i contatti con la stessa in quanto, ritornando dalla Germania, aveva collaborato relativamente al tentato omicidio di Pietro De Luca (f.288 r.del VII vol.), altresì, rammentato che ben sapeva di aver reso al Tandoy le confi-

denze relative ai mandanti dell'omicidio del Galvano alla presenza di più componenti della polizia giudiziaria tra i quali si trovava il Brig. Concilio (si veda il f.311 del VII vol. e la deposiz. dell'agente Scorsone ai ff.312r. e 313 del XIV vol.);che,non ignorava che quest'ultimo fosse addetto alla persona del S.P.G.Dr.Fici e coadiuvasse il nominato magistrato nel o svolgimento delle indagini relative al tentato omicidio del De Luca;e che aveva,pertanto,motivo di ritenere che colui il quale lo interrogava fosse stato informato delle compiute confidenze in ordine ai mandanti dell'omicidio dàl Galvano da quei componenti della polizia giudiziaria che -sembrerebbe- lo avessero,pel tramite della di lui moglie,indotto a ritornare temporaneamente dalla Germania (f.298 e 299 del VII vol.)onde consentire all'Aut.Giudiziaria,senza figurare ufficialmente,di conoscere quanto, col rapporto redatto in occasione dell'omicidio del Galvano, non era stato alla stessa riferito.

Quanto ai motivi che indussero Giuseppe Galvano ad iniziare il 9 luglio la narrazione di ciò che conosceva,va considerato che consistettero nel convincimento che il Brig.Concilio avesse riferito al S.P.G.Dr.Fici quanto gli aveva confidato allorquando aveva timore di poter essere ucciso;nella consapevolezza di esser stato fermato per non aver voluto riferire al Magistrato alcuna delle notizie che aveva dato molto prima al nominato brigadiere;nel desiderio di riacquistare la libertà;e-forse-nell'insorgere,a seguito degli operati arresti, del convincimento che la Giustizia,trovando finalmente attuazione nell'agrigentino,avrebbe reso superfluo il ri-

corso alla privata condotta che,molto probabilmente, non sarebbe rimasta, come per il passato,impunita.E' risultato,infatti,che Giuseppe,Galvano,intendendo vendicare la morte del padre (f.181 del XIV vol.),aveva compiuto,insieme a Giovanni Iacono e a tal Lombardo, uno strano viaggio a Cianciana in cui "qualcosa di grave" poteva accadere; e che, sospettando che i nominati,fingendo di assecondarlo, potessero essere stati incaricati di ucciderlo, non solo erasi armato, ma aveva lasciato in casa sua una lettera che avrebbe consentito d'identificare, nel caso di sua morte,gli autori del suo assassinio (ff.383r. e 384 del VII vol;)E' emerso,inoltre,che essendosi divulgata in Raffadali la voce che intendeva vendicare la morte del padre, numerose persone lo avevano avvicinato e,palesandogli l'intenzione di volerlo coadiuvare nell'attuazione dei suoi propositi vendicativi, gli avevano fatto richiesta di armi di vario tipo:avendo, però, compreso che trattavasi di persone a lui inviate dagli esponenti della mafia per appurare le sue intenzioni,ne aveva parlato con Giuseppe Lattuca smentendo di nutrire dei propositi di vendetta e questi aveva compreso l'antifona tanto che nessun individuo erasi più a lui avvicinato per chiedergli armi o per offrirgli collaborazione.(f.364r.del VII vol.).E' risultato,altresì,che,durante il periodo in cui indagava per appurare se i suoi sospetti sui mandanti dell'uccisione del padre fossero o meno fondati,era stato costretto, onde evitare che si attentasse alla sua vita, a tornare in casa prima del tramonto; che,ogni sera, rincasando, aveva visto una medesima persona la quale, ad una certa distanza,trovavasi a sorvegliarlo sem-

pre dal medesimo posto (ff.183 e 183r del XIV vol.);e che, nel 1962, suo suocero lo aveva avvertito che Vincenzo Di Carlo ed altri esponenti della mafia raffadalese avevano minacciato che, se non avesse desistito dai suoi propositi vendicativi,avrebbe fatto una fine peggiore di quella del padre (f.382r.del VII vol.).Ed é stato, infine, accertato che, temendo di essere ucciso,aveva compilato un promemoria riflettente la narrazione dei fatti poi compiuta al S.P.G.Br.Fici e ne aveva dato lettura al brig.Concilio (si vedano i ff.175 e 175r.del XIV vol., nonché la deposizione del brig. Concilio al fl.468r.del XIV vol.); che, allorquando, nulla aveva voluto riferire al S.P.G. di quanto aveva accertato in ordine ai colpevoli dell'omicidio di suo padre, il brig.Concilio,pur senza intervenire per ricordargli quanto gli aveva confidato, trovavasi a fianco del nominato magistrato (f.176 del XIV vol.); e che, al momento del suo fermo (che venne compiuto quattro giorni prima di riferire ciò che sapeva), gli avevano detto che il provvedimento restrittivo della sua libertà personale era stato adottato in quanto era ureticente (f.176 del XIV vol.).

Quanto ai motivi che indussero Vincenzo Di Carlo a compiere le propalazioni che-relativamente agli omicidi del Tuttolomondo,del Galvano e del Tandoy-avrebbero costituito un'ulteriore prova della sua colpevolezza,va osservato che consistettero nell'errato convincimento che nessun altro avesse rivelato alcunché;nella fiducia che, sulla sola base delle sue dichiarazioni,non si potesse accertare alcuna sua responsabilità; nel timore-risultato perfettamente fon-

dato che fosse stata decisa la sua morte; e nella ritenuta opportunità di riferire, a carico di coloro che volevano eliminarlo, quegli elementi che avrebbero comportato soltanto l'accertamento della loro responsabilità.

In ordine all'erroneo convincimento del Di Carlo che nessuna propalazione vi fosse stata ed alla conseguente fiducia che sulla esclusivo fondamento delle sue dichiarazioni non potesse accertarsi la sua colpevolezza, va solo osservato che trattasi di considerazioni le quali scaturiscono dalle dichiarazioni che furono rese dal Di Carlo medesimo durante il periodo istruttorio.

Rinviando l'esame di dette dichiarazioni alla trattazione analitica dei vari episodi criminosi, occorre soffermarsi sul timore del Di Carlo che fosse stata decisa la sua soppressione. Dall'accertamento che tale timore fu nutrito e da quello che, secondo quanto sopra si é scritto, ebbe fondatamente ad insorgere, consegue, infatti, l'ulteriore accertamento del motivo che lo determinò a compiere le rivelazioni di cui sopra;-

All'uopo va senzá altro affermato che, successivamente all'omicidio di Antonino Galvano (che fu compiuto il 21 gennaio 1959) l'avvento al potere della consorteria mafiosa da parte di Vincenzo Di Carlo non riuscì a sedare i dissapori fra gli associati, né ad eliminare le ambizioni di taluni di loro che intendevano surrogarsi agli anziani nella posizione di preminenza da questi ultimi occupata.

Un primo accertamento del persistere di dissapori tra gli associati si ha comoiendo un riordinamento cronollgico di taluni avvenimenti relativi alla pregressa illecita attività di compravendita dei terreni del feuso S.Agata di proprietà del prof.Borsellini.Infatti, insorse nel 1956 e perdurò sino alla data di arresto dei prevenuti una questione relativa all'acquisto,da parte di Giovanni Terrazzino-germano dell'imputato Giuseppe-di circa ventinove ettari di tali terreni.

Il nominato Giovanni Terrazzino,nel 1956-mentre, di ritorno dal Venezuela-trascorreva in Raffadali un breve periodo,provvide ad acquistare da Vincenzo Di Carlo e da Alfonso Nascé i ventinove ettari di terreno suddetti.(V.le dichiarazioni del Nascé a f.169 del V vol. e quelle del Di Carlo ai ff.224 e 393 del medesimo). Riemigrato,apprese o si accorse di aver pagato per tale proprietà ottocentomila lire di più di quanto avrebbe dovuto versare.Provvide-quindi, ad informare di ciò sua moglie-Domenica Cipolla- e ad incaricarla di rivolgersi al Nascé onde ottenere la restituzione della somma di cui sopra. Costei,fedelmente eseguendo le disposizioni impartitele,chiese al Nascé la restituzione delle ottocentomila-lire.Nulla ottenne, però,in quanto quest'ultimo la informò che doveva rivolgersi al Di Carlo poiché solo costui aveva avuto il maneggio del denaro e delle cambiali (ff.41 e 41r.del XIV vol.).

A seguito di tale risposta,Giovanni Terrazzino,in occasione di un altro breve periodo di permanenza in Raffadali, si rivolse al Di Carlo, ma questi evitò di affrontare l'argomento osservando che,

in assenza del Nascé il quale erasi-trattanto-trasferito in America, non poteva esaminare la questione (v.depos.di Giovanni Terrazzino ai ff.143 dell'XI vol. e 432r.del XIV vol.).

Emigrato per gli Stati Uniti nel 1961, Giovanni Terrazzino si incontrò col suocero Salvatore Cipolla e si rivide col Nascé(f.432r del XIV vol.) a cui era legato da vincoli di lontana parentela in quanto i loro nomi erano fratelli (f.41 del XIV vol.).Parlarono della questione ed il Nascé, ripetendo quanto già aveva riferito a Domenico Cipolla, gli disse che solo il Di Carlo poteva rimborsargli le ottocentomila lire in quanto soltanto costui aveva riscosso il denaro e ricevuto le cambiali che ciascuno dei singoli acquirenti di S.Agata aveva versato (f.41 del XIV vol.).

Perciò,Salvatore Cipolla,scrivendo a Giuseppe Terrazzino,gli rese noto che " il sugo doveva uscire dal prof.Di Carlo" e gli preannunciò che il Nascé erasi impegnato, allorquando fosse rientrato a Raffadali, di ritornare sull'argomento.(Si legga a tal riguardo l'interpretazione data dal Di Carlo a f.331r del VII vol. ed a f.74 del XIV della non rinvenuta lettera di Salvatore Cipolla).

Ritornato a Raffadali, il Nascé, conformemente all'impegno assunto in America, tentò d'indurre il Di Carlo a restituire le ottocentomila lire.Tale tentativo venne, però,frustato perché il suddetto capo mafia impedì ogni discorso affermando che, allorché Giovanni Terrazzino fosse tornato nel paese natio, avrebbe direttamente con lui trattato la questione (f.41 del XIV vol.).-

Nonostante la contraria dichiarazione del Di Carlo,secondo la

quale sarebbe stato chiarito che nulla doveva restituire (f.331r. del VII vol.),nessun accàaramento dei conti fu compiuto e Giovanni Terrazzino non potette tornare a discutere perché il Nascé ed il Di Carlo vennero arrestati (f.432r. del XIV vol.).-

****

Un secondo accertamento del persistere di discordie in seno alla consorteria mafiosa di Raffadali si ha ricordando che il Di Carlo, il 23 ottobre 1959 (quando,cioé, a seguito dell'omicidio del Galvano, ne aveva occupato il posto di capo mafia),subì un tentativo di estorsione ed un incendio che furono da lui ritenuti,o come una manifestazione di rappresaglia, o come un espediente diretto ad ucciderlo attirandolo;-prima-sul luogo in cui avrebbe dovuto-secondo la lettera estorsiva-depositare la somma di quattro milioni,e,poi, su quello ove era stato dato fuoco al suo deposito di paglia (f. 322r. del VII vol.).

Tale accertamento diventa di maggior rilievo,sia considerando che, ove i reati di tal genere vengano consumati da aggregati alla "cosca" mafiosa in danno del capo della stessa,esprimono manifestamente, oltre all'intimidazione,a,che la ribellione verso chi é l'accentratore del comando;sia tenendo presente che il Di Carlo ebbe -in un primo momento-dei sospetti,tanto nei confronti dei figli dell'ucciso Galvano (che ben sapeva volessero vendicare la morte del padre),quanto nei confronti dei fratelli Librici,di Antonino Bartolomeo, di Giuseppe Baeri e di altri aggregati alla consorteria (ff.322r.del VII vol.88 e 88r.del XIV); sia,infine,considerando

che,successivamente, ritenne che i suoi sospetti verso iLLibrici, verso il Bartolomeo che ne era parente ed intimo amico e verso il Baeri fossero risultati avvalorati da un certo espediente da lui adottato per appurare la verità.(La narrazione di questo risulta verbalizzata ai ff.323 e 323r. del VII vol.).

Fu proprio per tale convincimento che, nel pieno rispetto delle regole imperanti nella c.d. onorata società,non solo omise di denunciare i reati consumati in suo danno, ma dichiarò che l'incendio appiccato in ora notturna, precisamente alle ore 23,era conseguenza di autocombustione (ff.322r. e 323 del VII vol.).-

***

Il successivo accertamento del persistere di discordie riflette un periodo successivo di quasi due anni a quello dell'incendio e della tentata estorsione di cui sopra.
Durante tale lasso di tempo, sia per il conciliante comportamento tenuto dal Di Carlo (ff.323 e 324 del VII vol.),sia per le minacce del Tandoy di denunciare tutti i colpevoli dell'omicidio del Galvano, sia per la collaborazione occorrente per l'eliminazione del nominato Commissario,sia per il successivo espatrio di Santo Librici, sia per evitare che Giovanni Scifo e Vincenzo Alongi fossero condannati e che, in conseguenza, loro od i loro parenti potessero attuare la compiuta minaccia di fare i nomi dei mandanti,sembrò che l'accordo fosse stato ristabilito o che i risentimenti e le ambizioni fossero stati abbandonati.Invece,tale accordo fu soltanto apparente in quanto i dissapori e le ambizioni,abilmente dissimulati,

continuarono ad essere covati.Infatti,nel maggio del 1961,quando non era stato ancora celebrato il dibattimento del processo instaurato contro lo Scifo e l'Alongi,quando-secondo quanto si é scritto-Giovanni Terrazzino incontrò in America il suocero ed il Nasco, e quando gli Stati Uniti costituirono il luogo in cui Santo Libri-ci aveva trovato ricovero, Salvatore Cipolla-il quale ben può essere definito il ponte transoceanico di collegamento tra la consorteria mafiosa ed i partecipi della stessa emigrati nel nuovo mondo-scrisse tre lettere al cugino Giuseppe Terrazzino.Questi,infatti oltre ad essere fratello del nominato suo genero,era anche suo cugino perché figlio di un fratello di sua madre (ff.42,432r.e 56r. del XIV vol.).-

A seguito del sequestro operato nell'abitazione di Giuseppe Terrazzino delle dette tre missive che portano, rispettivamente,le date del 2, del 13 e del 26 maggio 1961, é stato appurato che il nominato Cipolla, residente in America da quaranta anni (ff.42 e 432r. del XIV vol.),facendo riferimento ad una precorsa corrispondenza, -anzitutto-comunicò di aver appreso dal Casà "ogni cosa" (f.628 del VII vol.).Scrisse-quindi-di un innominato nipote che stava con lui, che dormiva nella sua casa e che svolgeva un lavoro da lui procuratogli col quale riusciva a guadagnare molto bene perché anche il detto nipote era-come lui- " un buon marinaio che conosceva bene il mare" (f.169 cit.vol.).Aggiunse che tanto lui, quanto il nipote, lavoravano e stavano bene e che di quest'ultimo potevano essere tranquilli, sia perché trovavasi sotto la sua protezione,sia

perché tutti erano ben a conoscenza che egli sapeva come comportarsi (f.169).Pur avendo affermato e ripetuto di goder buona salute e di augurarne altrettanta (ff.628 e 630),narrò,quindi,di essere affetto da una non specificata malattia che,però,sapeva come curare in quanto aveva trovato un buon dottore di cui mandò i saluti senza,però,farne il nome (f.628r.).Di tale malattia -in vero assai strana perché scrisse della stessa dicendo,poi,di trovarsi in buone condizioni di salute-raccomandò che non si desse comunicazione alcuna affermando:"voglio che nemmeno tuo fratello deve (debba) saper nulla..."perché " hai (avrai) capito che tutti quelli che si trovano in America non sanno nulla del mio male che é conosciuto solo dal dottore che mi cura "(f.629 r).Accennò,quindi, che sua figlia era "malata di testa" e che aveva bisogno di un buon dottore (f.628r.).Poi, nella terza lettera,dirimendo i dubbi che nel Terrazzino erano sorti relativamente all'interpretazione delle prime due, successivamente all'affermazione " tu mi dici di scriversi più chiaramente", spiegò di avergli mandato a dire che aveva rimesso a sua sorella centomila lire con l'incarico di consegnargliele appena le avesse ricevute, e di averlo-pure - fatto informare che, se si fosse deciso a fare una " passeggiata" a Raffadali, gli avrebbe dovuto fare sapere ciò che doveva mandargli (f.630). Ripetette che, allorquando vi si fosse recato,avrebbe dovuto comunicargli quanto doveva inviargli (f.630) e spiegò,inoltre, che " avevano (lui e l'innominato nipote) capito che, quanto prima, " faranno (sarebbe stata fatta) la festa di S.Calorio".Aggiun

se:"speriamo in quel Santo miracoloso che mi farà la grazia di "curare questo benedetto male"; mi raccomando che non manchi a te dimetterci tutto della festa che debbono fare a S.Calorio... ..."Hai capito?..."; e concluse con l'esortazione;"va a visitare la terra dove sei nato;ora non altro" (f.630r.).

Non può,pertanto, dubitarsi che la strana malattia-la quale, nonostante le buone condizioni di salute del Cipolla,affliggeva, sia lui, che sua figlia-consistesse in un'allergia causatagli dalla sopravvivenza del Di Carlo che sarebbe cessata nel preciso momento in cui allo stesso,cioé a "S.Calorio",fosse stata "fatta la "festa".Non può,infatti, non ritenersi che il denaro inviato al Terrazzino, la promessa d'inviargli quant'altro gliene fosse occorse allorquando si fosse recato nel nativo paese di Raffadali,l'esortazione a recarvisi e la raccomandazione di prodigarsi perché "la festa" fosse ben fatta, concernessero l'organizzazione dell'omicidio.

Non può,inoltre, dubitarsi che la detta allergia che " al di fuori di Giuseppe Terrazzino e del medico- non era e non doveva essere da altri conosciuta, sarebbe guarita con l'eliminazione del Di Carlo e, senza possibilità di ricaduta, sarebbe stata definitivamente debellata con l'apertura della successione alla carica di capo mafia in favore di Santo Librici,cioé di quel " Santo miracoloso" nei cui confronti "tutti potevano essere tranquilli" perché,trovandosi "sotto la protezione" di Salvatore Cipolla "il quale ben sapeva ciò che faceva", avrebbe tenuto una condotta soddisfacente nei

confronti del Terrazzino e degli esponenti mafiosi della vecchia guardia raffadalese.

Infine, non può non ritenersi ugualmente accertato che il non nominato nipote e che l'ugualmente innominato medico da parte dei quali venivano inviati i saluti fossero la medesima persona di Santo Librici.

Dal resto, se potessero albergare dei dubbi in ordine all'identificazione in Santo Librici della innominate persone e se si potessero avere delle incertezze relativamente alla compiuta interpretazione delle tre missive di cui sopra, a fugare gli uni e ad eliminare le altre sarebbe sufciciente ricordare e considerare quanto segue:

In ordine all'identificazione di Santo Librici della persona che con Salvatore Cipolla abitava in America, va ricordato-anzitutto-che Antonino Cufaro, nel tentativo di soddisfare l'esigenza che la squadra mobile aveva di conoscere la data di espatrio del detto Librici, indubbiamente avendo appreso che costui erasi recato in America col figlio di Salvatore Cipolla-Giuseppe, scrisse a quest'ultimo onde poter conoscere quanto Santo Librici fosse partito per il nuovo continente. Tale tentativo, però, fallì perché lo scaltro Giuseppe Cipolla gli rispose con una lettera che trattava argomenti vari i quali prescindevano assolutamente da quanto il Cufaro desiderava conoscere (f.65 dell'XI vol.). Va ricordato-inoltre-che, dalla trattazione dell'omicidio di Cataldo Tandoy, risulterà che intimi rapporti di amicizia intercorsero tra Santo Libri-

ci ed il figlio di Salvatore Cipolla-Giuseppe- e che quest'ultimo,proprio a causa di tali rapporti, ebbe a rendere, in favore del primo, delle compiacenti dichiarazioni.Sempre sull'argomento,occorre, quindi, osservare che, in Sicilia,nel gergo mafioso e non soltanto in esso,viene consuetudinariamente dato alle persone di rispetto l'appellativo di zio da parte di chi,inferiore di età,si senta alle stesse legato da vincoli affettivi o sappia di essere alle medesime vincolato da legami associativi.Occorre considerare, quindi,che,risultando dalla lettera sequestrata alla moglie di Santo Librici,Giovanna Cuffaro,che Salvatore Cipolla a costei si rivolse appellandola col nome di nipote (f.415r.del I vol.),deve necessariamente ritenersi che il nominato anziano"uomo di rispetto", nelle ricordate missive spedite al Terrazzino,chiamasse col nome di nipote il giovane, ma del pari " rispettabile" Santo Librici in considerazione dei vincoli associativi ed affettivi che lo legavano a costui.Ulteriore considerazione da compiere,in ordine all'identificazione in Santo Librici dell'innominato nipote, é quella che uest'ultimo ebbe, corrispondendo con la moglie, ad usare precauzioni ancora maggiori di quelle adottate da Salvatore Cipolla nello scrivere a Giuseppe Terrazzino.Infatti,al fine d'impedire la sua identificazione,omise di sottoscrivere la missiva,non indicò il suo recapito, non rese noto il luogo da cui scriveva,curò d'inoltrare la corrispondenza ad una sorella della moglie perché la recapitasse a costei, e tradì la sua identità solo per aver apportato la correzione di "moglie" sulla dicitura a stampa "mamma carissima" contenuta nella prima facciata del tipico caron-

cino illustrato usato in America per l'invio di auguri(f.414 e 414r del I° vol.).-

Relativamente alla compiuta interpretazione delle lettere spedite al Terrazzino, va osservato,anzitutto, che la chiave di quella specie di rudimentale linguaggio cifrato usato dal Cipolla risulta chiaramente rivelata dall'aggressione "hai capito" e da altre consimili.Va ricordato,quindi, che l'imputato Giovanni Casà-il quale espatriò per New York nel febbraio del 1961 (f465 del XIV vol.)- ha evitato di rispondere alla domanda rivoltagli nel dibattimento per conoscere le notizie che, nel maggio del 1961,Salvatore Cipolla scrisse al Terrazzino di aver da lui ricevute (f.628 del VII vol.). Ha affermato,appunto, di non ricordare ciò che avrebbe riferito perché, pur non potendolo escludere,non ramsentava neppure di essersi incontrato in America con Salvatore Cipolla (f.56 del XIV vol.).Va osservato,pure, che l'imputato Giuseppe Terrazzino, mancando assolutamente gli argomenti sul contenuto delle tre let ere che ignorava fossero allegate al processo,alla domanda di spiegazione del contenuto delle stesse rivoltagli nel corso del dibattimento, ha dato una generica risposta che, però,é risultata ugualmente pregiudizievole alla sua difesa.Dichiarando che, con le medesime, Salvatore Cipolla si riferiva alla questione delle ottocentomila lire che il Di Carlo avrebbe dovuto restituire a suo fratello Giovanni (f.42 del XIV vol.),ha,infatti,messo in evidenza i contrasti esistenti in seno alla consorteria mafiosa ed ha indicato uno dei motivi del risentimento nutrito nei confronti del Di Carlo.

Altra circostanza da ricordare in ordine alle compiute interpretazioni delle tre lettere é che, per quanto risulterà dalla trattazione analitica dell'omicidio del Tuttolomondo,uno dei motivi che indussero Santo Librici ad organizzare tale delitto fu quello di poterne occupare il posto di capo gruppo.Tenendo presente tale circostanza, non può non ritenersi che Santo Librici,una volta diventato capo gruppo, ambì di occupare la carica di capo mafia apparente e che non rinunciò a tale suo proposito neppure quando,pur avendo acquistato-con l'organizzazione dell'omicidio del Galvano-un importante titolo di promovibilità,venne tale carica ricoperta da Vincenzo Di Carlo; e deve-inoltre-ritenersi che, coltivando in America i suoi ambiziosi propositi,collaborò con Salvatore Cipolla perché un'ulteriore successione mortis causa si appisse e perché,finalmente, fosse in lui designato l'erede universale del potere mafioso di Raffadali.

Così concluso l'argomento relativo all'interpretazione delle tre lettere spedite da Salvatore Cipolla a Giuseppe Terrazzino,deve considerarsi che quest'ultimo non ritenne di accogliere l'esortazione di far uccidere il Di Carlo per due concorrenti motivi.In primo luogo perché aveva bisogno che il Di Carlo continuasse a prodigarsi onde ottenere che lo Scifo e l'Alongi fossero stati assolti in quanto, nel caso di condanna, gli stessi ed i loro parenti avrebbero potuto attuare la minaccia di riferire i nomi dei mandanti e di consentire,quindi, anche l'accertamento della sua colpevolezza. In secondo luogo, perché non poteva aderire alla successione di Santo

- 77 -

Librici nella carica di capo mafia apparente in quanto,ritenendo che costui costituisse un pericolo per tutti,fu tra coloro che ne decisero la soppressione allorquando venne deliberata la morte del Galvano.

****

Altro accertamento relativo al perdurare di discordie tra gli associati é quello che si evince dal discorso che, nel dicembre del 1962, Giuseppe Galvano ebbe con suo suocero.

In tale data, Giuseppe Galvano, venne infatti,avvertito dal nominato suo affine che coloro i quali solevano "ragionare" seduti in circolo avevano minacciato che gli avrebbero fatto fare una fine peggiore di quella di suo padre se non avesse desistito dal proposito di vendicarne la morte. Ciò apprendendo, comprese che trattavasi dal gruppo capeggiato dal Di Carlo poichè quello di Luigi Librici e di Antonino Bartolomeo~~l~~soleva prendere le sue decisioni passeggiando (f.382r.del VII vol. e f.143 del XIV vol.).

Dalla circostanza relativa all'esistenza di due gruppi di mafia (che, per altro, trova conferma nella deposizione di Salvatore Galvano a f.143 del XIV vol.),deve dedursi che, nel dicembre del 1962, si fosse già verificata la scissione della consorteria mafiosa in due gruppi.

In tale data, erano,infatti,venuti meno i motivi che avevano imposto ai maggiori esponenti dell'associazione raffadalese di fingere, dissimulando i loro dissensi, di essere d'accordo; e non erano ancora sorti altri motivi che avrebbero imposto di persistere nella

detta dissimulazione.In vero, con sentenza del 25 novembre 1961,lo Scifo e l'Alongi erano stati assolti ed escarcerati e, nel ricordato dicembre 1962, non erano state ancora iniziate le nuove indagini par l'accertamento dei colpevoli dell'omicidio del Tandoy e del Damanti.

Non può,pertanto, non ritenersi che Antonino Bartolomeo, Luigi Librici, Giuseppe Baeri ed altri aggregati avessero compiuto una secessione formando una " cosca" mafiosa a sé stante.Deve,infatti,ricordarsi che é risultato (per la deposizione di Pietro Do Lucia a f.131r. del XIV vol.) che,nel 1960, i nominati stavano sempre insieme; e deve rammentarsi che i nominati, nell'ottobre 1950,vennero, insieme a Santo Librici, dal Di Carlo sospettati di essere stati, quali dissidenti, gli autori dell'incendio e della tentata estorsione da lui subita. Inoltre,deve escludersi che il gruppo capeggiato dal Bartolomeo fosse uno dei tanti gruppi di mafia sempre esistiti in ogni " cosca" senza che alcuna scissione avesse luogo.Se la scissione non vi fosse stata, il Galvano non avrebbe potuto distinguere il gruppo del Di Carlo da quello del Bartolomeo e non avrebbe potuto attribuire al Di Carlo ed a coloro che insieme a lui solevano sedere in circolo la minaccia di fargli fare una fine peggiore di quella subita da suo padre;avrebbe,invece, ritenuto che l'ammonimento gli provenisse dall'intera consorteria non ignorando, a seguito dei numerosi anni trascorsi accanto a suo padre,che le deliberazioni di tal genero non venivano mai adottate da un gruppo di mafia, ma dall'intera associazione che, a seguito delle riunioni dei capi

gruppo col capo mafia apparente, prendeva le sue decisioni.Inoltre, se tale scissione non vi fosse stata, il Bartolomeo,nel dicembre del 1962 e nel gennaio 1963,non si sarebbe rifiutato pubblicamente di stingere la mano offertagli dal Di Carlo e,tanto meno,avrebbe potuto ordinare ai suoi gregari di mantenere, col nominato capo mafia, esclusivamente dei rapporti formali (f.324 del VII vol.)

***

Così accertate le discordie e le ambizioni per le quali,furono compiuti-nell'ottobre 1959-una tentabestorsione ed un incendio in danno del Di Carlo,per le quali-nel maggio del 1961-si iniziò a predisporre quanto occorreva per ucciderlo, e per le quali,inoltre si giunse-precedentemente al dicembre 1962- alla scissione della consorteria mafiosa,occorre considerare,prendendo in esame due altri episodi,che, successivamente alla ricordata secessione,furono compiuti degli ulteriori tentativi per sopprimere il Di Carlo.

Esaminando il primo dei due episodi,va ricordato che il Di Carlo, nel rendere -il 7 luglio 1963-il suo primo interrogatorio,dichiarò che Luigi Librici, il 30 giugno precedente, transitando nei pressi della sua abitazione, ne aveva additato ad un forestiero il portone d'ingresso;quindi, superata la casa, sempre in compagnia dello sconosciuto,aveva proseguito sino in fondo alla strada per rifare,subito dopo, il percorso a ritroso.Significò,poi,di aver pensato che fosse stata compiuta un'ispezione dei luoghi onde preparargli un agguato che non erano riusciti a tendergli,sia perché aveva ricevuto la visita del brigadiere Giordano,sia perché,dopo di questa,erasi al-

lontanato da Raffadali per recarsi a Porto Empedocle donde aveva fatto ritorno con Vincenzo Ragusa a notte inoltrata (ff.324,324r.e 325 del VII vol.).-

Va considerato,quindi, che la rispondenza al vero e la fondatezza delle riportate dichiarazioni del Di Carlo é stata positivamente controllata.E' risultato,infatti,per le dichiarazioni rese dall'ergastolano graziato Stefano Lattuca, che il Di Carlo,in uno degli ultimi giorni del giugno del 1963, gli aveva riferito i fatti di cui sopra, gli aveva espresso il convincimento che gli si volesse tendere un agguato,aveva tentato di fargli vedere coloro che si aggiravano nei pressi della sua casa, e si era con lui consigliato sul modo di comportarsi (Si Vedano le dichiarazioni del Lattuca ai ff. 589r. e 693 del VII vol.di cui-come dal f.525 del XIV vol.-é stata data lettura ricorrendo l'ipotesi di cui al cpv.dell'art.465 C.P.P. per essere il nominato Lattuca deceduto nel corso del presente procedimento mentre trovavasi detenuto perché imputato del delitto di associazione per delinquere). Ed é risultato,inoltre,per le dichiarazioni rese da Giovanni Iacono alla polizia giudiziaria ed al magistrato,che Luigi Librici, il 23 giugno del 1963,ebbe a chiedergli di uccidere il Di Carlo (ff.359,370 e 370r.del VII vol.).

Esaminando il secondo di tali episodi,va ricordato che il Di Carlo, in data 19 luglio 1963, denunciò che, la sera del 17 luglio,era stato predisposto un ulteriore attentato alla sua vita.Rincasando verso le ore 24,aveva notato la sospetta presenza,nei pressi della sua casa, di due forestieri;aveva,quindi,udito che uno di costoro,ri

spondendo all'altro che gli aveva indicato unadonna intenta ad aprire il portone della sua abitazione, aveva affermato di averla vista; ed avevasaputo da Vincenzo Ragusa che questi,seguendo con l'automobile i due forestieri,aveva riconosciuto,in mmdi costoro, un sorvegliante speciale di Alessandria della Rocca (f.437 del VII vol.).

Va considerato,quindi,che anche in ordine a tale episodio,é stata accertata,non solo la rispondenza al vero delle dichiarazioni del Di Carlo,ma anche la fondatezza del convincimento dallo stesso manifestato che si volesse ulteriormente attentare alla sua vita.

E' risultato,infatti,che la polizia giudiziaria,a seguito delle conformi dichiarazioni rese dalla moglie del Di Carlo-Vincenzo Lo Muscolo-,dalla sorella dello stesso-Giuseppa Di Carlo-da Girolamo Vizzi e da Vincenzo Ragusa (f.438 del VII vol.),nonché a seguito delle ammissioni compiute da Pietro Longo e da Giuseppe Proietto di essersi recati in Raffadali la sera del 17 luglio (f.439 e 444 del VII vol.),accertò che, in questi ultimi, dovevano essere identificate le due sospette persone che erano state viste sostare nei pressi dell'abitazione del Di Carlo.Appurò,inoltre,che i due nominati si erano fatti accompagnare in automobile dall'autista Lo Scalzo e,per le dichiarazioni di quest'ultimo,riuscì a stabilire che,partiti da Alessandria della Rocca, erano giunti a Raffadali verso le ore 20 (f.440 del VII vol.).Riuscì,pure, ad appurare che, verso la mezzanotte, il Proietto erasi recato nella casa di abitazione di Antonino

Cufaro per chiedergli un prestito di cinquantamila lire (f.441 del VII vol.).

E' risultato,quindi, per l'attività svolta nel corso della formale istruzione, che Antonino Cufaro, successivamente incontratosi col Longo e col Proietto,aveva appurato che quest'ultimo,sebbene si fosse recato a trovarlo il 17 luglio a mezzanotte,era giunto in Raffadali alcune ore prima;che aveva appreso,debbene il nominato Proietto gli avesse chiesto un prestito di cinquantamila lire a nome del Longo, che il detto Longo nessun incarico aveva conferito a tal riguardo;e che aveva saputo,contrariamente all'affermazione del Proietto secondo la quale-la sera del 17 luglio-il Longo sarebbe rimasto ad Alessandria della Rocca, che quest'ultimo erasi recato a Raffadali.Pertanto, il Cufaro si era invano domandato perché il Proietto gli avesse mendacemente chiesto il denaro a nome del Longo,perché gli avesse voluto nascondere che quest'ultimo si trovasse a Raffadali, e perché si fosse recato in casa sua a mezzanotte mentre avrebbe,potuto,appena giunto,facilmente trovarlo in paese.Pure senza trovare risposta, si era domandato se tale fatto fosse o meno da ricollegare alla circostanza che,nel luglio 1963,tutti sapevano che veniva frequentemente avvicinato dalla polizia giudiziaria (f.65 e 65r.dell'XI vol.).

A conclusione dell'argomento relativo a tale secondo episodio,va, quindi, considerato che, conformemente al convincimento del Di Carlo, deve ritenersi che il Proietto ed il Longo si trovassero a Raffadali per conoscere i suoi nominativi,e nell'eventualità in cui si fosse

presentata una favorevole occasione, per tendergli un agguato.Non essendosi tale occasione presentata per la presenza di più persone e perché il Di Carlo era accompagnato dal Ragusa,ed essendosi il Proietto accorto che il detto Ragusa lo aveva seguito e riconosciuto,prevedendo che il Di Carlo ,potesse denunciare l'accaduto e che, conseguentemente,gli si potesse chiedere spiegazione del perché trovarsi a Raffadali, onde precostituirsi una giustificazione,sicera recato da Antonino Cufaro-che era generalmente conosciuto come un confidente della polizia-e gli aveva chiesto del denaro in prestito.

In contrario non può obiettarsi che, se il Longo avesse avuto motivo di occultare la sua presenza in Raffadali,non avrebbe ammesso di esservisi recato.In vero,é risultato che indusse l'autista Lo Scalzo a dichiarare di avere condotto solo il Proietto a Raffadali (ff.440 e 453 del VII vol.);e che si decise ad ammettere di esservisi recato soltanto dopo che gli venne presentato il suo amico Nino Conte il quale aveva dichiarato di averlo visto e riconosciuto (ff. 439 e 450 del VII vol.).Inoltre é risultato che, pur ammettendo di essersi recato a Raffadali col Proietto,affermò mendacemente di aver incaricato quest'ultimo di chiedere al Cufaro un prestito in suo nome e per suo conto; e che nessuna spiegazione dette del perché non vi si recò di persona,del perché il Proietto dichiarò di averlo lasciato ad Alessandria della Rocca, e del perché rese delle dichiarazioni in aperta contraddizione rispetto a quelle del Proietto (ff.444 e 452 in relazione al fl.450 del VII vol.).-

*****

Tenendo presenti tali due episodi unitamente a quanto si é scritto in ordine alla tentata estorsione ed all'incendio consumati nell'ottobre del 1959,in ordine alle lettere scritte-nel maggio del 1961-da Salvatore Cipolla a Giuseppe Terrazzino,ed in ordine alla successiva scissione verificatasi nella consorteria raffadalese,non può sorgere dubbio sulla fondatezza delle lagnanze che, nel dicembre 1962 o nel gennaio 1963,il Di Carlo ebbe a compiere al brig.Giordano affermando di aver paura che lo si volesse uccidere,sia perché aveva subito-in precedenza-degli attentati,sia perché aveva notato che dei forestieri,transitando vicino a casa sua, lo guardavano. (Si veda la deposiz.del brig.Giordano a f.476r.con riferimento a fol.229 del XIV vol.).-

In conseguenza, non può non ritenersi che il motivo per cui il Di Carlo si decise a rendere le verbalizzate sue dichiarazioni consistette, a seguito dei due ultimi episodi del 30 giugno e del 17 luglio 1963,nel raggiunto convincimento che la sua morte fosse voluta, oltre che da Antonino Bartolomeo e da Luigi Librici,anche da altri consociati e nel conseguente timor panico che, non potendo controllare la situazione,non sarebbe riuscito a sfuggire a tutti gli agguati che gli sarebbero stati tesi.

Ciò,del resto, deve ritenersi dimostrato da due considerazioni.

In primo luogo, da quella che i suoi verbali d'interrogatorio del 7 luglio e del 22 luglio sono,rispettivamente,di pochi giorni successivi ai due episodi del 30 giugno e del 17 luglio.

In secondo luogo, da quella che il 30 giugno,dopo aver visto Luigi Librici additare il portone d'ingresso della sua casa di abita-

sione ad un forestiero,in occasione della visita pomeridiana del brig.Giordano,prese con lui appuntamento onde recarsi a Palermo per conferire col sot.p.Gen.Dr.Fici al quale l'11 luglio successivo, condizionando il compimento delle sue dichiarazioni all'assicurazione che non sarebbero state verbalizzate,rese noto quanto costituisce oggetto del verbale d'interrogatorio del 17 luglio.In tale data,infatti,ripetette quanto aveva già dichiarato e ne consentì la verbalizzazione,sia perché-nel frattempo-erasi lasciato convincere del sussistere di tale opportunità,sia perché, forse,aveva bisogno di ritornare in possesso del porto d'armi che il Questore Guarino, dopo avergli contestato che era il capo mafia di Raffadali,gli aveva fatto revocare (Si vedano la deposiz.del Brig.Giordano a f.476r. con rif.ai ff.299,299r,300 e 301r.del XIV vol.;quella del Questore Guarino a f.486r. del cit.vol.;nonché-a f.15 del 3° fasc. del XIV vol.la nota del S.P.G. con cui venne chiesto che si termasse a concedere al Di Carlo il porto d'armi).-

o

o o

Così accertati i motivi che indussero Antonino Cufaro,Giuseppe Calvano e Vincenzo Di Carlo a rivelare quanto venne verbalizzato, occorre adesso prendere in esame le osservazioni difensive che -prescindendo dal cauto criterio di attendibilità che è stato adottato con riferimento all'ipotesi di concordanza delle dichiarazioni di uno dei nominati con quelle di un altro dei medesimi o con altre risultanze processuali-mirerebbero ad ottenere che si prescindesse

da tutto quanto venne dai predetti riferito.

Con riferimento alle deposizioni di Antonino Cufaro, si é argomentato che si dovrebbe prescindere dalle medesime perché,dalla circostanza relativa al fatto che si sarebbe trovato accanto ad Antonino Galvano allorquando costui fu ucciso,si dovrebbe desumere la sua complicità in tale omicidio.

A tale riguardo va considerato che, dall'inesattezza del presupposto di tale argomentazione,consegue l'infondatezza della medesima. In vero, deve ritenersi assolutamente mendace la deposizione dibattimentale del Guarnieri secondo la quale avrebbe incontrato,nella piazza,Antonino Cufaro ed Antonino Galvano e li avrebbe-poi-visti procedere affiancati e sotto braccio lungo la via Salita Rosario fino a quando il Galvano non venne colpito(fl.431r.con rif. ai ff.276 e 279 del medesimo XIV vol.).

Trattasi,infatti, di dichiarazione che é smentita dalle risultanze dell'ispezione dei luoghi, di quella del cadavere e dell'esame autoptico (ff.3 e segg.,5 e segg.,12 e segg.del 9°vol.)Queste hanno,infatti, consentito di accertare che Antonino Galvano imboccò la via Salita Rosario dalla via Nazionale e che, dopo aver superato la trasversale via S.Giuseppe,fu colpito alle spalle dai due assassini che, lungo la detta via traversa,ne attendevano il passaggio.Tenendo presente il rilievo planimetrico di Raffadali (a ff.111 del 5° fasc.del XIV vol.), si noterà che la via Salita Rosario congiunge la via Nazionale col piano Rosario; e si riscontrerà che Salvatore Guarnieri,affermando in dibattimento di aver incontrato Antonino

Cufaro ed il Galvano "nel punto in cui la strada imbocca la piazza" e ripetendo che "rimase fermo all'imbocco della piazza"(ff.276 e 279 sopra citati)donde avrebbe visto la scena dell'assassinio,ha palesato in modo evidente il suo mendacio,sia col dimostrare di non sapere che il Galvano percorse la via Salita Rosario diretto verso il piano Rosario e non in senso inverso,sia col manifestare d'ignorare-persino-che fu colpito alle spalle.Ove,infatti,avesse percorso la via Salita Rosario dalla piazza omonima verso la via nazionale, coloro che lo appostarono nella via S.Giuseppe avrebbero dovuto,per ucciderlo nel punto in cui cadde, sparargli frontalmente e non-come invece accadde-alle spalle.

Inoltre, la ricordata deposizione é contraddetta da quanto il medesimo Guarnieri ebbe a dichiarare durante le indagini preliminari condotte dal S.P.G.Dr.Fici.Presentatosi spontaneamente al nominato Magistrato (f.349 del VII vol.),tra l'altro,affermò che il Cufaro trovavasi a fianco ed al braccio del Galvano quando questi fu ucciso e che vicino a loro trovavasi,pure,tal Giuseppe Romano (f.350 del VII vol.)del quale, in dibbattimento,ha dimenticato di parlare.Riesaminato a seguito di citazione e non più a seguito di spontanea presentazione, confermò le precedenti dichiarazioni e chiarì che quanto aveva affermato non era stato direttamente da lui visto,ma che lo aveva appreso da non nominate persone in quanto il giorno dell'omicidio del Galvano trovavasi a Palermo (f.741 del VII vol.).In tale occasione, rivolse viva preghiera perché non si citasse più né lui, né sua moglie in quanto "avevano motivo di ritenere che la mafia

"di Raffadali potesse far loro del male" (f.742r.del VII vol.). Venne-quindi-riesaminato per ben tre altre volte dal G.I.(ff.12, 123,e 251 dell'XI vol.) e giammai ritenne di modificare il precedente assunto secondo il quale, il giorno dell'omicidio,trovavasi a Palermo.Nel dibattimento,invece,non solo ha ritenuto di poter affermare di aver assistito all'assassinio, ma ha creduto di poter rendere tale dichiarazione in modo assiomatico col rifiutare di giustificare il perché, in precedenza,aveva affermato che, il giorno dell'omicidio,trovavasi a Palermo (f.431r.con rif.al f.280 del XIV vol.).-

Il mendace assunto del Guarnieri é risultato,altresì,smentito dalle deposizioni di sua moglie,Liboria Galvano.Costei,in periodo istruttorio, in occasione di entrambi gli interrogatori resi,dichiarò che, il giorno in cui Antonino Galvano fu ucciso vicino alla sua abitazione, suo marito trovavasi a Palermo e che solo dalla parola di lei allorquando ritornò,ebbe notizia dell'accaduto (ff.739 del VII v. e 212 dell'XI vol.).La medesima,continuando a smentire il consorte, non solo ha affermato tale circostanza nel corso del dibattimento, ma ha per di più affermato di non ritenere che, nelle varie occasioni in cui il marito fu chiamato a deporre,avesse avuto delle preoccupazioni o dei timori (f.471 del XIV vol.).

Le dichiarazioni del Guarnieri sono risultate,pure,smentite dalle deposizioni di Francesco Ragusa,di Vincenzo Gueli, di Alfonso De Lucia, di Michele Palillo, di Giuseppe Rampello e di Francesco Moncada.

Sono state smentite da Francesco Ragusa poichè questi,uniformemente alla polizia giudiziaria,al Giudice,Istruttore ed in dibatti-

mento,ha dichiarato che Antonino Galvano,prima di essere ucciso, aveva imboccatò,senza essere in compagnia di alcuno,la via Salita Rosario in cui erasi immesso,non dal piano Rosario,ma dopo aver percorso la via Nazionale che trovasi dalla parte opposta.Ha reso, infatti,noto di essersi intrattenuto con Antonino Galvano prima che fosse ucciso; di averlo accompagnato,prima,nella macelleria di tal Cacciatore,poi,in quella di Leonardo Terrazzino e,poi,presso la rivendita di frutta e verdura di tal Leo ove il Galvano aveva incontrato suo padre e gli aveva consegnato quanto aveva acquistato;di essersi,inoltre,recato nel caffé Diana in compagnia dello stesso; e di averlo, proseguendo lungo la via Nazionale,accompagnato fino all'angolo della via Salita Rosario ove si erano separati perché,mentre il Galvano doveva percorrere quest'ultima strada per rincasare, egli doveva ritornare sui suoi passi.(Si vedano:il f.3 dell'all.2° del IX°Vol.;il f.133 del cit.vol.;il f.445 con riferim.al f.333 del XIV vol.,nonché il rilievo planimetrico di Raffadali dàcui all'alleg.2° del XII vol.che, pur essendo stato redatto con riferimento all'omicidio di Gerlando Milia, contrassegna le varie rivendite cui il Ragusa ha fatto riferimento.Si confronti,poi,tale rilievo con la planimetria di Raffadali a f.111 del 5°fasc.del XIV vol. onde riscontrare che il piano Rosario di cui parlò il Guarnieri trovasi dalla parte opposta a quella da cui Antonino Galvano imboccò la via Salita Rosario).

Sono state, inoltre,smentite da Vincenzo Gueli il quale ha confortato con le sue dichiarazioni quato é stato dal Ragusa dichiara-

to (f.29 dell'allig.2° del IX vol.,f.137 del cit.vol.e f.445 con riferimento a f.333r.del XIV vol.).

Sono state-pure-smentite da Alfonso De Lucia poiché questi, pur non essendosi potuto incontrare con Antonino Cufaro che risiede in Inghilterra, e pur non sapendo ciò che gli sarebbe stato demandato per essere stato precedentemente escusso su diverse circostanze, ha reso, in dibbattimento,dichiarazioni perfettamente conformi a quanto il Cufaro (a f.310 del VII vol.) disse al S.P.G.Dr.Fici. Ha riferito,infatti,che il detto Cufaro trovavasi nella sua osteria allorquando giunse Francesco Farruggia il quale dette la notizia che era stato ucciso il Galvano; e che, non appena il nominato Cufaro apprese la luttuosa notizia, si alzò dalla sedia su cui era seduto e si allontanò (f.428 con riferim.al f.156r.del VII vol.).

Sono state, infine,smentite dalle dichiarazioni di Michele Palillo (a f.25 dell'allig.2° al IX vol.e a f.139 di detto vol.), da quelle di Giuseppe Rampello (a f.27 del detto allig.e a f.138 del detto vol.) e da quelle di Francesco Moncada (a f.48 del 2° all. del IX vol.),che, confortandosi a vicenda,hanno consentito di appurare che, allorquando Antonino Galvano fu ucciso,furono visti fuggire solo i due assassini e non anche Antonino Cufaro e Giuseppe Romano.

Ben potrà,pertanto,essere sciolta la riserva d'incriminazione del Guarnieri per il delitto di falsa testimonianza.Tale incriminazione,infatti,non é stata compiuta dal Presidente di questa Corte e non é stata richiesta dal rappresentante del P.M.,solo per evitare che il dibattimento potesse ulteriormente protrarsi.Sciogliendo

la formulata riserva,il P.M. valu erà,inoltre, se debba al Guarnieri essere anche contestato il delitto di cui all'art.416 C.P. per essere risultato che fu affittuario del feudo Salacio di proprietà degli Spoto e che si occupò della vendita dello stesso (f.97e 123 dell'XI vol.);e per essere risultato,inoltre,secondo quanto si é già accennato a secondo quanto si scriverà nel capitolo relativo alla (25) associazione per delinquere,che la detta compravendita del Salacio costituì, a seguito di estorsioni abilmente dissimulate,una delle attività d'illecita locupletazione svolte dagli aggregati alla consorteria mafiosa raffadalese.Si veda il 5°paragrafo del 7°Cap.della (26) presente sentenza.-

***

Esaurito l'argomento concernente la dedotta inattendibilità delle deposizioni del Cufaro,occorre ora esaminare le argomentazioni con cui sono state criticate quelle di Giuseppe Galvano.Queste possono essere sintetizzate nell'affermazione che non si dovrebbe credere a quanto dal Galvano dichiarato perché,pur intendendo vendicare l'uccisione del padre,successivamente all'omicidio dello stesso, conservò buoni rapporti nei confronti di taluni che furono,poi, da lui accusati essere stati i mandanti di tale delitto.

Mentre si é ampiamente motivato l'infondatezza delle osservazioni relative all'inattendibilità delle deposizioni di Antonino Cufaro in quanto non vi sarà più bisogno di tornare sull'argomento, per ciò che concerne quelle che attengono alla credibilità delle affermazioni di Giuseppe Galvano,dovendo necessariamente soffermarsi sulle stesse trattando della colpevolezza dei mandanti dell'omici-

(25) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)
(26) Cfr. pagg. 733-737. (N.d.r.)

dio del di lui padre, é sufficiente ricordare che hanno trovato soddisfacente risposta nelle dichiarazioni che, in occasione del confronto compiuto nel corso del dibattimento con Giuseppe Terrazzino, il nominato Galvano ha reso.Questi ha,infatti,detto al Terrazzino che, pur sospettando anche di lui,continuò a frequentarlo onde cercare di appurare se i suoi sospetti fossero o meno fondati;ed ha soggiunto che, solo successivamente,raggiunse la prova piena della di lui colpevolezza venendo a conoscenza delle circostanze riferite in periodo istruttorio (f.1[illegible]r.del XIV vol.).Con tale espressione, in vero, si é inequivocamente ripertato a quelle confermate dichiarazioni con cui rese noto di aver appreso che, in una riunione di mafia tenutasi in assenza di suo padre molto tempo prima che questi fosse ucciso,si voleva deciderne la soppressione che non fu deliberata solo per la recisa opposizione di taluno dei partecipanti alla stessa; e che la riunione in cui suo padre venne incaricato di uccidere Santo Librici costituì un artificioso espediente per sopprimerlo in quanto venne dato a Giuseppe Casà l'incarico di avvisare quest'ultimo affinché provvedesse a prevenirlo.

***

Con riferimento,infine,alle dichiarazioni del Di Carlo,va osservato che l'esame e la valutazione delle stesse non può ritenersi precluso da quella che é stata chiamata la ritrattazione dibattimentale delle medesime.

In vero, non può ritenersi che il Di Carlo abbia, nel corso del dibattimento,compiuto una vera e propria ritrattazione.Ha,infatti,

affermato che l'interrogatorio del 7 luglio 1963 (f.322 e segg. del VII vol.) fu da lui reso perché chiese al S.P.G.Dr.Fici di assumere a verbale le sue dichiarazioni ed ha ammesso che il verbale d'interrogatorio gli fu riletto (f.68r.del XIV vol.)-Sebbene abbia, poi, sostenuto che " non era,però,in grado d'intender e di volere perché stanco,abbattuto,impaurito e perché trovava conforto soltanto nella giustizia (f.69cit.vol.) e che "aveva reso le sue dichiarazioni dopo che erano stati offerti birra e liquore parlando come in sogno" (f.72 cit.vol.),ha,quindi,dichiarato di aver solo bevuto della birra, ma di non ricordare il quantitativo ingeritone (f.72r.),ed ha, infine,ammesso che l'omessa conferma di tutte le dichiarazioni rese nel periodo istruttorio doveva essere interpretata come manifestazione della sua deficitaria memoria, poiché,indubbiamente, quanto fu verbalizzato e sottoscritto era stato da lui dichiarato.(ff.79 e79r.).Soggiungendo,però,che taluno delle riferite circostanze "erano state deliberatamente da lui "ampliate perché era in preda alla paura" e rispondendo che non era in grado di distinguere tali circostanze da quelle rispondenti ad assoluta verità (ff.79r,86 e 96),ha palesato in modo evidente di avere architettato una condotta difensiva diretta ad offuscare, con l'ombra del dubbio, il valore di talune dichiarazioni che,ritorcendosi contro di lui, costituiscono degli ulteriori elementi di prova della sua colpevolezza.

Tale tentativo viene, però,frustrato considerando,anzitutto,che il Di Carlo,in data 22 luglio 1963,non solo confermò quanto aveva

dichiarato il giorno 7 dello stesso mese,ma fornì ulteriori notizie (f.464 del VII vol.); che il 3 agosto ed il 7 novembre,rendendo due altri interrogatori,fornì al S.P.G.Dr.Fici altri particolari a conforto del precedente suo assunto (ff.496 e 701 del VII vol.); e che, persino a seguito della sua cattura e delle ricevute contestazioni dei gravissimi reati addebitatigli,confermò le sue dichiarazioni (ff.3,3r. e 11 del XIV° fasc.del VI vol.) compiendo, nel ripetere la narrazione dei fatti,solo alcune modificazioni che avrebbero potuto sminuire la sua responsabilità.

Il detto tentativo,inoltre,é stato reso vano,sia dalla conferma dei verbali d'interrogatorio da parte dei numerosi presenti che furono negli stessi costituiti (brig.Giordano f.476 con riferim. a f.297;Brig.Concilio f.468r.con riferim.a f.316;Commissario Di Palma f.308 e dott.Guarino f.482 sempre del XIV vol.);sia dall'affermazione di Luigi Librici che, interpellato in ordine al gravissimo contenuto del verbale di confronto del 7 agosto 1963 (a f.514 e segg.del VII vol.), smentendo l'espressioni del Di Carlo e chiamandolo " disonorato", ha dichiarato che venne perfettamente verbalizzato quanto fu detto (f.77 del XIV vol.);sia dalla deposizione dibattimentale del brig.Giordano.Questa,infatti, ha consentito di accertare che il Di Carlo,il 7 luglio 1963,ebbe a ripetere quanto senza consentirne la verbalizzazione,aveva sei,giorni prima dichiarato a Palermo al S.P.G.Dr.Fici;che,nel ripetere le sue affermazioni,"seguì attentamente,minuti per minuto la dettatura interrompendo per fare delle precisazioni"; e che, non solo gli venne rilet-

te ogni pagina man mano che veniva compilata,ma che,prima della sottoscrizione, gli venne rinnovata la lettura di tutto quanto era stato verbalizzato(f.476 con rif. al f.303 del XIV vol.).-

o

o o

Tra le fonti di propalazione,vanno annoverato,oltre alle ricordate dichiarazioni del Cufaro,del Galvano e del Di Carlo,anche quelle di Calogero Mangione e di Giovanni Iacono.-

Relativamente alle dichiarazioni di costoro,va adottato il medesimo criterio di attendibilità di cui si é scritto per il Cufaro,il Galvano ed il Di Carlo; va,cioé,stabilito che, al fine di procedere ad una cauta valutazione degli elementi di colpevolezza addotti a carico dei prevenuti,le dichiarazioni del Mangione e dello Iacono siano da attendere solo in quanto trovino riscontro,o nelle affermazioni di taluna delle ricordate fonti di propalazione, omin altre risultanze processuali.

***

Con riferimento alle critiche mosse nei confronti del Mangione,va osservato che non può prescindersi dalle dichiarazioni del medesimo sol perché venne fermato dopo l'omicidio del Tandoy e del Damanti e sol perché non rese noto in periodo istruttorio quanto ha dichiarato nel dibattimento.

Assolutamente irrilevante é la circostanza (risultante dagli atti del processo contro Mario La Loggia e tre altri imputati)che il

Mangione sia stato fermato.La deposizione resa dal brig.Concilio nel dibattimento (f.416r con rif.a f.321 del XIV vol.),ha, infatti, consentito di accertare la perfetta rispondenza al vero dell'affermazione del nominato Mangione secondo la quale il suo fermo venne insceneto poiché occorreva farlo ritenere un aggregato alla consorteria mafiosa onde consentirgli d'introdursi nell'ambiente della stessa e di attingere notizie sugli autori dell'omicidio del Tandoy e del Damanti (f.446 con rif.a f.253 del XIV vol.).

Del pari irrilevante é la circostanza che non ebbe,durante il periodo istruttorio, a rendere noto quanto ha dichiarato nel dibattimento.Ricordando,infatti,quanto si é scritto nel 2° capitolo della presente sentenza relativamente alla paura ed alla conseguente omertà, non vi é motivo per dubitare della rispondenza al vero della dichiarazione del Mangione di avere avuto, in precedenza,paura di rivelare quanto sapeva (f.252r.del XIV vol.) e di aver preso la decisione di rendere noto quanto di sua conoscenza a seguito della constatazione che "non si sparava più a lupara nell'agrigentino" (f.256r.del XIV vol.).

***

Con riferimento alle critiche mosse nei confronti di Giovanni Iacono, va osservato che non può prescindersi dalle dichiarazioni da costui rese in periodo istruttorio sol perché le ha ritrattate nel corso del dibattimento.

Tenendo presenti le risultanze di cui in appresso,deve,infatti,ritenersi che la compiuta ritrattazione non sminuisce il valore delle dichiarazioni in precedenza rese o che, se si potesse alla stessa at

tribuire una qualsiasi efficacia,questa potrebbe solo comportare un rafforzamento del valore delle affermazioni suddette.

All'uopo va ricordato che, interrogato l'8 luglio 1963 dalla polizia giudiziaria, confessò di essere l'autore dell'incendio subito dal Di Carlo e rese varie dichiarazioni,sia in ordine alla violenza privata dallo Sciarratta subita a Bivona,sia in ordine alla istigazione di uccidere il Di Carlo rivoltagli da Luigi Librici (f.357 del VII vol.).-

Esaminato il mattino del 10 luglio dal S.P.G.Dr.Fici,confermò le compiute dichiarazioni e rese-tra l'altro-noto che,dai figli dell'imputato Giuseppe Galvano-dello Crozza-aveva saputo che questi volle il Tandoy fosse ucciso ed aveva appreso che autore dell'omicidio erano stati Santo Librici e Giuseppe Baeri (f.367 del VII vol.).

A seguito di sua richiesta,venne riesaminato dal nominato Magistrato nel pomeriggio dello stesso giorno 10 luglio.Perdurando il suo stato di fermo, ottenuta la presenza del S.P.G.,dichiarò che ritrattava le sue precedenti dichiarazioni.Invitato,però,a ripetere quanto aveva in precedenza affermato,rese dei fatti precedentemente esposti una versione perfettamente conforme ed alla stessa aggiunse qualche particolare in precedenza trascurato.Pertanto,a seguito delle relative contestazioni,dichiarò che rispondeva al vero tutto quanto aveva dichiarato e spiegò di aver ritrattato solo perché,riflettendo,aveva raggiunto il convincimento che,ove le sue dichiarazioni fossero state conosciute,sarebbe stata,senz'altro,decisa la sua morte.-

- 98-

(f.375 e segg.del VII vol.con particolare rifer.a f.376r dello stesso).-

Il 16 luglio successivo, a seguito del a ricevuta notificazione dell'ordine di cattura,venne interrogato dal Proc.della Repubblica. In tale occasione, dinanzi al nuovo magistrato,confermò la resa confessione in ordine al delitto d'incendio e tutte le altre dichiarazioni compiute al S.P.G.Dr.Fici in occasione dell'ultimo interrogatorio (f.48 del I° vol.).

A seguito di ulteriore sua richiesta,riesaminato dal Sost. Proc.Gen/il 6 agosto successivo,al fine di dare una dimostrazione completa del suo ravvedimento,riferì quanto gli constava in ordine all'abigeato commesso in danno del Catuara e quanto gli era stato riferito in ordine all'omicidio di Pietro Bonsignore (f.501 e segg.del VII vol.)

Successivamente,riferì ai secondini del carcere di avere,onde suicidiarsi,ingerito un ago spezzato in tre parti.

Pertanto, reintegrogato dal S.P.G. il 2 ottobre,affermò di avere compiuto l'insano gesto in un momento di desolazione determinata dall'impossibilità di rivedere i suoi figli e sua moglie,ma ammise che l'esame radiologico cui era stato sottoposto non aveva accertato alcuna presenza di corpi estranei.Anche in tale occasione dichiarò di confermare quanto aveva precedentemente dichiarato (f.688 del VII vol).

L'1 novembre successivo,venne redatto nel carcere un rapporto perché il secondino di turno,chiamato da due persone che si trovava-

no detenuto con lo Iacono, aveva da costoro appreso che quest'ultimo, mentre dormivano, aveva tentao d'impiccarsi legando due asciugamani alle sbarre della finestra.Anche in tale occasione lo Iacono aveva dichiarato di essere stato indotto al suicidio dallo scoraggiamento conseguente all'impossibilità di rivedere la moglie ed i figli (f. 206 del I° vol.).

A seguito della formale istruzione e della notificazione del mandato di cattura, lo Iacono venne interroagto il 9 novembre 1963 dal G.I.Dr.Marchica e l'8 febbraio 1964 dal G.I.Dr.Tuminello.
In occasione di tali interrogatori,ad eccezione della compiuta ammissione di colpevolezza in ordine al delitto d'incendio,rispose su ciascuono degli argomenti precedentemente svolti in modo perfettamente conforme alle dichiarazioni rese al S.P.G.Dr.Fici e queste confermò dopo avere ricevuto lettura dei vari verbali.Inoltre,affermò di essere disposto a sostenere tutti i confronti occorrenti intendendo " ribadire quanto, in piena coscienza e liberamente,aveva dichiarato" (fasc.4° del VI vol.con partic.rif. ai ff.1r, 12 e 13).

A seguito dell'emanazione del decreto di citazione a giudizio, mentre trovavasi detenuto in espiazione di pena,il 7 novembre 1967, scrisse al Presidente di questa Corte una lettera con cui affermava che non intendeva comparire in quanto "a causa di indisposizioni generiche, non si sentiva di affrontare il viaggio".Con la stessa dichiarava di ritrattare tutto quanto aveva detto al Sost.Proc.Gen. Dr.Fici ed alla polizia in quanto le sue dichiarazioni erano state rese per lo sconforto in cui era venuto a trovarsi dopo che gli erano state esibite delle lettre con cui lo si accusava di essere l'au-

tore di reati che non aveva commesso (f.30 del 4° fasc.del XIV vol.).

Essendo stata il 27 novembre 1967-disposta la traduzione dello Iacono onde procedere al confronto dello stesso con altri imputati e con alcuni testimoni (f.25r.del XIV vol.),il 4 dicembre, si procedette all'interrogatorio dibattimentale del medesimo.Questi dichiarò di avere reso le dichiarazioni alla polizia giudiziaria perché costrettovi da terribili torture e di aver affermato tutto quanto vennewverbalizzato dal S.P.G. perché indottovi dalle minacce di nuovi tormenti (f.47 del XIV vol.).Affermò, inoltre,che, probabilmente, le firme che risultavano apposte in calce ai suoi verbali d'interrogatorio erano apocrife (f.51r.cit. vol).-

Essendogli stato contestato il contenuto dei verbali d'interrogatorio resi al Procuratore della Repubblica ed ai due magistrati con funzione di Giudice Istruttore, dopo avere ammesso di non essere stato, né torturato,né minacciato, disse,però, che quanto aveva loro riferito non rispondeva a verità (f.54 del XIV vol.).

Successivamente al reso interrogatorio,mentre trovavasi ristretto nel carcere giudiziario di Lecce insieme agli altri imputati del presente processo,compilò e fece pervenire alla Corte due memoriali. Col primo,ergendosi a difensore degli altri condetenuti, svolse, in favore dei medesimi,una serie di argomentazioni

contro il teste Giuseppe Galvano (f.93 e segg.del 4° fa-sc.del XIV vol.).Col secondo, probabilmente rammentando che gli era stato contestato in dibattimento che talune delle riferite circostanze non erano conosciute da alcuno e che non potettero,quindi, essere inventate da chi le verbalizzò (f.52 del XIV vol.),riferì di essere affetto da una nevralgia "attaccata al cervello" da una sinusite frontale, e di avere " il cervelletto lesionato" (f.98r.del 4° fasc. del IV Vol.).-

Tenendo presente quanto sopra, appare di assoluta evidenza che i due pretesi tentativi di suicidio, dovrebbero appropriatamente essere definiti due tentativi diretti ad impietosire l'animo dei magistrati onde ottenere la concessione della libertà provvisoria.

Del pari evidente risulta che le argomentazioni relative alle dichiarazioni estorte mediante torture tali da indurre al suicidio e quelle concernenti gli storici ricordi delle violenze operate dal braccio dell'Inquisizione, se possono consentire degli ammirevoli squarci oratori e delle pregevoli espressioni di rettorica quale arte del dir bene dilettando gli ascoltatori,nessun valido spunto possono trarre dalle dichiarazioni dello Iacono.

Del resto, anche quest'ultimo, con l'addurre-nel memoriale compilato successivamente all'interrogatorio dibattimentale- di essere un individuo mentalmente malato, ha dimostrato di avere compreso o di avere da altri appreso che, per tentare di smi-

nuire l'importanza delle sue dichiarazioni,occorreva escogitare un espediente diverso da quello usato parlando di verbalizzazione di affermazioni estorte con la tortura.

o

o o

Svolti gli argomenti relativi alla premessa compiuta nel presente capitolo, occorre procedere alla trattazione analitica dei singoli episodi criminosi iniziando con quella concernente l'omicidio di Gerlando MILIA.-

****

- 103 -

6° C A P I T O L O

DELL'OMICIDIO di Germando MILIA

*****

Antonino BARTOLOMEO

I m p u t a t o

di omicidio pluriaggravato (art.112 n.1,575,377 n.3 82 C.P.) per avere, con premeditazione, agendo con la correità di Antonino Tuttolomondo-oggi defunto- e di due sconosciuti e su mandato dell'avv.Salvatore Cuffaro e di Antonino Galvano-entrambi oggi defunti-cagionato la morte di Gerlando Milia contro cui esplodeva colpi di arma da fuoco ferendo, durante l'esecuzione, Giovanni Genova e Mariano Burgio.

- In Raffadali l'8 dicembre 1951.-

- 104 -

L'8 dicembre 1951,verso le ore 19,lungo la via Nazionale di Raffadali, Carmando Milia venne colpito da numerosi colpi di pistola che ne cagionarono l'immediato decesso.

I carabinieri,prontamente accorsi sul luogo del delitto,rinvennero il Milia che, cadavere,giaceva bocconi col capo rivolto verso Porta Agrigento e con i piedi in direzione di Porta Palermo. Nei pressi del corpo del nominato, trovarono e repertarono quatro bossoli di pistola cal.9 lungo ed una cartuccia dello stesso calibro

Vennero immediatamente informati che il vigile urbano Filippo Sciarratta, trovandosi a cinquanta metri di distanza dal luogo del delitto, estratta la sua pistola cal.7,65,aveva inseguito i due assassini sparando dei colpi in aria,ma che non era riuscito a raggiungerli in quanto costoro,dirigendosi verso Porta Palermo,si erano dileguati.Seppero,inoltre,che,presso il gabinetto medico del dott.Alfonso Motta, si trovavano dei feriti.Recatisi-pertanto-presso;il nominato dottore, interrogarono i feriti Giovanni Genova e Mariano Burgio apprendendo che costoro erano stati colpiti mentre percorrevano la via Nazionale diretti verso Porta Agrigento,cioé mentre transitavano lungo la detta strada nella stessa direzione di marcia del Mila che trovavasi dietro di loro.Seppero,inoltre,sia dai nominati feriti, sia dal vigile Sciarratta,sia da Paolo Alessi-proprietario del caffé Diana vicino al quale il Milia era stato ucciso-che i due assassini non potevano essere riconosciuti in quanto avevano il volto e la parte superiore del corpo,avvolti in scialli neri

Dopo che si allontanarono dal gabinetto medico del Dr.Motta,

furono informati che,presso lo stesso,erasi recato un altro ferito. Tornati sui loro passi,trovarono,presso il detto sanitario,Antonino Bartolomeo-detto Canalaro-il quale presentava una ferita che venne-poi-descritta nel certificato medico come da arma da fuoco al terzo medio dell'avambraccio destro con foro d'entrata dalla parte posteriore (f.15 del IV vol.).Assistettero,quindi,all'operazione di estrazione del proiettile che provvidero a sequestrare dopo aver riscontrato che presentavasi deformato e dopo aver accertato che era stato esploso da una pistola cal.9 corto.Effettuarono,poi,il ferito del Bartolomeo,sia perché apparve strano che lo stesso,a differenza degli altri due feriti, si fosse redato dal medico dopo che era decorsa mezzora dal momento del ferimento,sia perché il nominato comportavasi come un uomo preoccupato (f.9 del IV vol.).

Il giorno successivo,cioé il 9 dicembre 1951,si recò sul luogo del delitto il Procuratore della Repubblica di Agrigento il quale dispose la rimozione del cadavere e procedette alla visita necroscopica.

Rimuovendo il cadavere del Milia (che,come si é scritto,giaceva bocconi),sotto lo stesso,venne rinvenuto un chilo e mezzo di carne di capretto ed un proiettile deformato che era stato esploso da una pistola cal.9 lungo.

Sul fianco sinistro del cadavere, fermati alla cinta dei pantaloni, vennero trovati un fodero contenente una rivoltella cal.38-il cui tamburo risultava interamente caricato con sei cartucce-ed un involucro di cuoio contenente altre nove cartucce dello stesso calibro. Negli indumenti furono,tra l'altro, rinvenute ventottomilasettecento

cinque lire in denaro contante e tre cambiali rilasciate in favore dell'ucciso per l'importo di 16.000 lire l'una, di 550.000 lire una altra e di 15.000 lire l'ultima.Denudato il cadavere, fu rilevato che presentava sei fori d'ingresso di proiettili:uno alla parte destra della colonna vertebrale, un altro alla sinistra della stessa, due alla regione lombare sinistra, e due altri alla regione posteriore della coscia sinistra.Questi ultimi due forti apparvero, per la loro minor circonferenza-rispetto agli altri-prodotti da proiettili di minor calibro.

Il perito incaricato della visita necroscopica, in conclusione della stessa,affermò che il decesso del Milia era stato immediatamente determinato dalle ferite ugualmente letali prodotte da un proiettile entrato nella regione epigastrica e da un altro che aveva raggiunto il cuore.

In esito a tale accertamento fu ritenuto superfluo l'esame autoptico.

Il 9 dicembre, i Carabinieri interrogatorono a verbale il Bartolomeo il quale riferì che trovavasi con Antonino Galvano con cui,poco prima che il Milia fosse ucciso,erasi incontrato all'altezza della macelleria di Giuseppe Terrazzino.Il Galvano aveva domandato al Milia che cosa portasse con la mano destra sotto lo scialle e questi gli aveva risposto che aveva con sé della carne che doveva regalare ad un suo amico. A questo punto, per celiare,era intervenuto nel discorso domandando se la carne fosse cruda o cotta.Si erano,quindi, salutati e,mentre il Milia aveva proseguito verso la Porta Agrigento

sempre col
Galvano, erasi diretto verso Porta Palermo."Subito dopo",aveva sentito sparare e,col nominato suo amico,era fuggito per cercare riparo,ma "all'altezza della macelleria del Chiapparo",era stato raggiunto da un proiettile al braccio destro.Ritornato a casa,dopo circa venti minuti,erasi recato dal Dr.Motta per farsi medicare (f. 9 del IV vol.).

In pari data,interrogarono a verbale il Galvano il quale [illegible] delle dichiarazioni perfettamente coincidenti con quelle del Bartolomeo e aggiunse che,dopo la sparatoria,non aveva più visto il Bartolomeo e che,invece,aveva incontrato Antonino Tuttolomondo col quale si era diretto verso la sua abitazione (f.21 del IV vol.).

Conseguentemente a tali risultanze,il Bartolomeo ed il Tuttolomondo-che era stato pure lui fermato-vennero rilasciati.-

Tutto quanto sopra venne riferito con rapporto del 27 gennaio 1952 col quale venne,inoltre,reso noto che il Milia era un pregiudicato che,insieme ad alcuni componenti della mafia del luogo,si occupava della compra-vendita di terreni (f.8 e segg.del IV vol.).

Il Procuratore della Repubblica di Agrigento,ricevuti gli atti,li trasmise il 6 febbraio 1952 al Giudice Istruttore chiedendo che il processo fosse istruito col rito formale.

Prima che il Giudice Istruttore procedesse,alla formale istruzione,gli venne recapitata dal servizio postale una lettera manoscritta senza firma che, per quanto risulta dal timbro postale apposto sull'involucro,fu spedita da Raffadali il 15.5.1952 (f.64, IV vol).

Con tale lettera, l'anonimo compilatore rese noto che la sera dell'8 dicembre,verso le ore 19,mi era,fuori della porta d'ingresso del

caffé Diana(cioé nell'orario e nel luogo in cui il Milia fu ucciso), una grossa lampada illuminata.Era stato,pertanto,visto che il magazziniere Milia trovavasi in compagnia di Antonino Spoto ed era stato notato che la consumazione dell'omicidio aveva avuto luogo allorquando lo Spoto,chiamato da uno dei presenti,erasi allontanato dal Milia di circa un metro.Scrisse,inoltre,che i componenti della "cricca" che avevano deciso la morte del magazziniere,dai diversi punti in cui si trovavano,avevano gridato ai presenti di abbassarsi perché si stava uccidendo un cane rabbioso;che il vigile Sciarratta aveva inseguito gli assassini; e che,durante la notte,aveva sparato contro Antonino Tuttolomondo,che,poi,"per le raccomandazioni ricevute dalla cricca",aveva " lasciato libero".Erano stati,aggiunse,gli amici del Milia che avevano pagato dei sicari per ucciderlo avendo deciso di assassinarlo"per le terre del Salacio";l'omicidio"era stato studiato" da Giuseppe Terrazzino,da Antonino Galvano,dal Prof.Di Carlo, da Gerlando Virone, da Vincenzo Costanza e dal più grande dei figli di quest'ultimo;Antonino Bartolomeo era stato"compagno di sparare" (aveva,cioé,sparato il Milia insieme col Tuttolomondo che era stato inseguito dallo Sciarratta)e,essendo stato ferito,erasi recato dopo un'ora dal dr.Motta il quale lo aveva rimproverato del ritardo con cui erasi da lui recato per farsi medicare$ Suggerì,infine,d'interrogare Antonino Spoto che era stato pretestuosamente allontanato dal Milia,nonché i fratelli Giuseppe Giovanni Licata(ff.61 e 62 cit.vol).

Il 20 maggio,il Giudice Istruttore si recò in Raffadali per esmi-

-109-

tere tutti i testimoni che,precedentemente alla ricezione della lettera anonima di cui sopra,aveva,per tale data, convocato nell'ufficio della Conciliazione.

Lo stesso giorno conferì al geom.Giuseppe Tarallo di Raffadali l'incarico peritale di compilare una planimetria della via Nazionale di Raffadali in cui fossero poste in evidenza la Porte Palermo e Agrigento, il caffé Diana dinanzi all'ingresso del quale il Milia era stato ucciso, le macellerie del Terrazzino e del Chapparo ed in cui fossero messi in rilievo quegli altri immobili a cui avevano fatto riferimento coloro che erano stati interrogati dai carabinieri (f.28 del IV vol.)-Tale incarico peritale venne espletato il 26 giugno 1952.

Il 4 luglio successivo,il comandante della Stazione dei Carabinieri sciogliendo la riserva formulata il 20 maggio allorquando era stato interrogato, comunicò di avere accertato che,nell'agosto del 1949, il defunto Gerlando Milia,Antonio Galvano,Gerlando Virone ed i fratelli Vincenzo e Salvatore Costanza avevano concluso,con la signora Giuseppina Spoto in Campello,un contratto di affitto di una parte del fondo Salacio ed un contratto di colonia relativo ad un'altra parte dello stesso.Tale contratto doveva avere la durata di tre anni e concerneva duecento ettari di terreno.Mentre i fratelli Costanza ed il Virone s'interessavano della conduzione vivendo sul luogo,il Milia ed il Galvano provvedevano solo a pagare l'importo della mano d'opera che, per loro conto,veniva impiegata.Riferì,inoltre,che nel novembre 1950, il Milia, il Galvano, il benestante avv.Salvatore Cuffaro,Vincenzo Di Carlo-insegnante elementare-,Giuseppe Galvano(detto Crozza),

Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Casà,Stefano Lattuca,Girolamo Lattuca, Calogero Alaimo,Domenico Tuttolomondo,Giuseppe Poco,Vincenzo Piazza e Vincenzo Di Noto avevano acquistato 61 ettari della detta proprietà della Signora Spoto.Resa,quindi,noto che i nominati erano quasi tutti dei pregiudicati e ne indicò i trascorsi penali.Aggiunse,altresì,che, delle quattordici persone indicate,molte facevano parte della mafia di Raffadali;e concluse,infine,il suo rapporto affermando che,pur avendo acquisito il convincimento che gli autori del delitto dovessero ricercarsi tra i nominati che con l'ucciso avevano avuto rapporti economici e di amicizia, le indagini esperite per accertare l'esistenza tra costoro di dissidi avevano avuto esito negativo(ff.68,69 e 70 del IV vol).

Successivamente a tale rapporto,il G.I.,su conforme richiesta del P.M.,emetteva,in data 31 luglio 1952,sentenza con cui dichiarava non doversi procedere in ordine all'omicidio premeditato del Milia per essere rimasti ignoti gli autori dello stesso.

A circa undici anni di distanza dall'emanazione della sentenza istruttoria di cui sopra,il Sostituto Procuratore Generale Dott.Fici, svolgendo delle indagini relative ai colpevoli dell'omicidio del commissario di P.S. Dr.Cataldo Tandoy e del giovane studente Antonino Damanti,acquisì,per le dichiarazioni rese da Antonino Cufaro,da Vincenzo Di Carlo e da Giuseppe Galvano dei nuovi elementi relativi all'omicidio del Milia.

In conseguenza,venne riaperta l'istruzione conclusasi col ritenere ignoti gli autori dell'omicidio e,nel corso della nuova istruzione,oltre al riesame dei tre nominati,all'escussione di Calogero Alaimo e di numerosi altri testimoni,venne acquisita un'agenda con delle annotazioni di pugno del defunto Milia che fu esibita dalla di lui figlia

Rosina;venne disposta una perizia medico-legale sulla ferita riportata dal Bartolomeo; e venne incaricato un perito di redigere una altra planimetria dei luoghi del commesso delitto.

In esito,fu,quindi,disposto il rinvio a giudizio di Antonino Bartolomeo per rispondere dell'omicidio pluriaggravato del Milia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

-Primo paragrafo-

Prescindendo-per il momento)dalle nuove risultanze processuali acquisite,sia durante le indagini preliminari svolte dal S.P.G.Dr.Fici sia dal G.I. a seguito della riapertura dell'istruzione,sarà opportuno, anzitutto,prendere in considerazione quelle esistenti al 31 luglio 1952 quando fu emessa la sentenza istruttoria di n.d.p.per essere rimasti ignoti gli autori dell'omicidio in questione.-

Tendo presente la planimetria redatta dal geometra Giuseppe Tarallo di Raffadali a seguito dell'incarico peritale affidatogli il 20 maggio 1952,va osservato che, dalla stessa,si evince che la via Nazionale di detto paese attraversa tutto l'abitato;che é costituita da due tronconi i quali sfociano alla Piazza Carmine; e che,mentre il troncone a Nord conduce a Porta Palermo, quella Sud consente di giungere a Porta Agrigento.(La detta planimetria trovasi allig.al IV vol.)

Ciò premesso occorre ricordare che, per quanto fu riferito col rapporto dei CC.del 27.1.1952, deve ritenersi accertato che il cadavere del Milia trovavasi vicino alla porta d'ingresso del Caffé Diana il quale é sito nel troncone sud della via Nazionale,cioé, in quel troncone che,é opportuno ripeterlo,conduce a Porta Agrigento; e deve ritenersi,inoltre,accertato che il detto cadavere giaceva bocconi

col capo rivolto verso sud,cioé verso Porta Agrigento,e con i piedi in direzione nord, cioé della Piazza Carmine,e,quindi,del secondo troncone che conduce a Porta Palermo (f.9 del IV vol.).

Occorre rammentare,quindi,che,per la ricordata posizione del cadavere, per le risultanze della visita necroscopica la quale evidenziò che i fori d'ingresso dei proiettili che attinsero il Milia si trovavano nella parte posteriore del corpo dello stesso (f.3r.IV vol.),per le dichiarazioni dei feriti Mariano Burgio e Giovanni Genova- i quali percorsero la via Nazionale nello stesso senso di marcia del Milia e si trovarono,quando fu ucciso,in posizione più avanzata,sì da averlo alle spalle (ff.18 e 38 citato vol.),per quelle della moglie del Burgio (Antonina Alaimo)-che trovavasi col marito allorquando questi venne ferito (f.47 detto volume)-per quelle del vigile urbano Filippo Sciarratta (ff.16 e 37),nonché per quelle di Paolo Alessi-che trovavasi nel caffé Diana-(ff.17 e 50),deve ritenersi indiscutibilmente accertato che il Milia stava percorrendo il troncone sud della via Nazionale nella direzione di Porta Agrigento allorquando, vicino all'ingresso del Caffé Diana, venne ucciso da due individui che gli spararono alle spalle.Inoltr ,per le dette risultanze,deve ritenersi,del pari,accertato che i due assassini percorsero il troncone sud della via Nazionale nella stessa direzione del Milia sino a giungere, dietro le sue spalle alla distanza di due metri;che dopo aver gli sparato contro da tale distanza,ritornando sui loro passi,attraversarono, di corsa,la Piazza Carmine, imboccarono il troncone Nord della via Nazionale, e si diressero verso Porta Palermo.-

-113-

Accertato quanto sopra, occorre tener presente che il Bartolomeo ed il Galvano dichiararono di avere incrociato col Milia,di aver con lui parlato,di essersi salutati e di aver proseguito verso Piazza Carmine-cioé in senso inverso rispetto a quello della vittima che era diretta verso Porta Agrigento-allorquando,compiuti"quindici" o "venti passi",udirono,alle loro spalle,sparare (ff.21,30,20 e 46 del IV vol.).

Rammentando,unitamente agli accertamenti di cui sopra,le dichiarazioni del Bartolomeo e del Galvano, va osservato che, se queste fossero veritiere,si dovrebbe ritenere che i nominati,nel momento in cui il Milia fu ucciso,si sarebbero trovati all'altezza della macelleria di Leonardo Terrazzino,cioé a pochi metri di distanza degli assassini con i quali,qualche secondo prima,avrebbero dovuto incrociare.

Si sarebbero trovati-si é scritto-dinanzi alla macelleria di Leonardo Terrazzino a pochi passi di distanza dagli assassini perché, compiendo"quindici" o" venti passi", si percorrono dodici o quindici metri e perché,dall'ingresso del caffé Diana-dinanzi al quale il Milia venne ucciso-alla macelleria del Terrazzino-che trovasi a nord del detto caffé-,intercorrono,appunto, circa quattordici metri.Misurando lo spazio intercorrente tra i due locali,questo risulta sulla della palnimetria del geom.Turallo,essere,infatti,di circa sette centimetri che corrispondono-tenendo presente la scala di 1 a 200 con cui fu compilato il detto rilievo planimetrico-a circa quattordici metri.

Si é scritto,inoltre,che il Bartolomeo ed il Galvano avrebbero dovuto incrociare con i due assassini.In vero,essendo risultato,per

quanto si é scritto,che i due assassini seguirono il Milia per potergli sparare alle spalle, cioé percorsero il troncone sud della via Nazionale nella stessa direzione di Porta Agrigento presa dalla vittima,consegue che "il Bartolomeo ed il Galvano,dirigendosi verso Nord, cioé verso la Piazza Carmine,avessero-secondo il loro assunto-incrociato e parlato col Milia qualche secondo prima che fosse ucciso,avrebbero dovuto-subito dopo-incrociare con i due assassini.

Così dimostrato che, alla stregua delle dichiarazioni del Bartolomeo e del Galvano,si dovrebbe ritenere che costoro si sarebbero trovati a pochi passi di distanza dal luogo in cui fu consumato l'omicidio e che, qualche secondo prima,avrebbero incrociato con gli autori dell'efferato delitto,va osservato che,se le affermazioni dei nominati si potessero ritenere veritiere,non si potrebbe spiegare perché non riferirono ai Carabinieri ed al G.I. di avere visto gli assassini.Non si potrebbe,infatti,pensare che non li notarono perché,per le deposizioni del vigile Filippo Sciarratta (ff.37 e 16 del IV vol.) e di Paolo Alessi (ff.50 e 17 del IV vol.),é risultato che gli autori dell'omicidio non potevano non essere osservati dal più disattento dei viandanti in quanto avevano il volto e la parte superiore del corpo avvolti in uno scialle nero.

Per di più,se si potesse dar credito alle affermazioni dei due nominati,non si potrebbe spiegare il comportamento che gli stessi dissero di aver tenuto quando udirono sparare.Non si potrebbe,cioé,spiegare perché il Galvano avrebbe tentato di trovar riparo dai proiettili attraversando,da destra verso sinistra,la Piazza Carmine in tutta la

sua larghezza onde raggiungere l'estremo punto a nord ovest della stessa ove é sita l'abitazione del veterinario Motta;né perché il Bartolomeo avrebbe pensato di ripararsi attraversando la Piazza Carmine in tutta la sua lunghezza ed imboccando in tronco nord della via Nazionale che conduce a Porta Palermo.Poiché i due nominati-secondo il loro assunto e per quanto sopra si é argomentato-si sarebbero trovati, nel momento in cui udirono gli spari,all'altezza della macelleria di Leonardo Terrazzino,se avessero voluto trovare un luogo in cui non correre il rischio di essere colpiti,istintivamente avrebbero dovuto,o entrare nella macelleria del Terrazzino (che é risultato, per le dichiarazioni di costui,che trovavasi aperta (f.54 IV vol.), o superare quei due o tre metri che li separavano dal cortile d'Alessandro e, girando a destra,trovare,nello stesso,sicuro rifugio.Al contrario, il Galvano si sarebbe comportato in modo da intercettare la maggior parte dei proiettili ove questi-secondo il suo timore-fossero stati diretti, invece che a sud verso Porta Agrigento,a nord verso Porta Palermo; ed il Bartolomeo avrebbe compiuto,sino alla macelleria Chapparo....lo stesso percorso che é stato accertato che gli assassini seguirono quando, dopo aver sparato il Milia alle spalle,tornando sui loro passi, attraversarono di corsa la Piazza Carmine ed imboccarono, vicino alla detta macelleria del Chiapparo,il tronco nord della via Nazionale(Si vedano,a riguardo,le ricordate deposizioni del vigile Sciarratta).

Inoltre,se si potesse ritenere veritiere le dichiarazioni del Bartolomeo, non si potrebbe spiegare perché non disse di aver visto

i due assassini i quali,inseguiti dal vigile Sciarratta,avrebbero dovuto superarlo vicino alla macelleria Chiapparo;né perché,invece di andare subito dal dott.Alfonso Motta Diana per farsi medicare-come fecero il Genova ed il Burgio-vi si recò(secondo le sue ammissioni a f.39r IV vol.),dopo mezzora;né come poté essere colpito dal proiettile alla parte posteriore dell'avambraccio destro mentre si sarebbe trovato vicino alla detta macelleria.

Non si potrebbe spiegare perché tacque la circostanza di essere stato raggiunto e superato dai due assassini e dal vigile Sciarratta pur avendo interesse,secondo quanto si é già considerato,di scagionarsi dai sospetti per i quali era stato fermato.

Non si potrebbe,inoltre,spiegare perché,riscontrando che ogni pericolo era cessato in quanto i due assassini inseguiti dal vigile Sciarratta si erano allontanati verso Porta Palermo,pur avendo nel braccio un proiettile di pistola cal.9,invece di andare direttamente dal medico,avrebbe preferito tornare a casa per recarsi dopo mezzora dal sanitario.-

Non si potrebbe-soprattutto-spiegare come poté essere attinto alla parte posteriore dell'avambraccio dal proiettile che gli fu estratto mentre si sarebbe trovato vicino alla macelleria Chiapparo sita all'imbocco del tronco Nord della via Nazionale.E' stato, infatti,accertato,che coloro i quali uccisero il Lilia,sparando alle spalle dello stesso,diressero i loro colpi verso Porta Agrigento,cioé nella direzione sud che é precisamente opposta a quella della macelleria Chiapparo che é sita all'imbocco del tronco nord della via Na-

sionale che conduce a Porta Palermo.

Deve, pertanto, ritenersi accertato che il Bartolomeo rese delle inveritiere dichiarazioni ai Carabinieri ed al G.I. in quanto deve escludersi,sia la circostanza che gli assassini,durante la loro fuga, abbiano sparato sulla popolazione,sia quella che il nominato,sia stato all'altezza della macelleria Chiapparo,attinto da un proiettile rimbalzato.Deve escludersi che gli assassini,durante la loro fuga,abbiano sparato sulla popolazione mentre erano inseguiti dal vigile Sciarratta perché é risultato,per la deposizione di Salv.Chiapparo,che sentì sparare nel tronco sud della via Nazionale,verso Porta Agrigento (cioé dove fu ucciso il Milia) e che nessun colpo fu esploso all'altezza della sua macelleria sita all'imbocco del tronco nord di via Nazionale (f.56 del IV°vol);perché é stato accertato,per la deposizione di Leonardo Terrazzino,che,dopo che vennero sparati i colpi vicino al caffé Diana,altri colpi furono esplosi nel tronco nord di via Nazionale nei pressi di Porta Palermo (f.54r.IV vol.);perché é risultato,inoltre,per la deposizione del vigile Sciarratta,che questi ultimi colpi,vennero esplosi in aria,sia dai due assassini,onde aprirsi un varco tra le numerosissime persone presenti,sia da lui, con lo scopo,durante l'inseguimento verso Porta Palermo,d'intimidirli.(f.16 e 37 del IV vol.).Ben notò,infatti,lo Sciarratta che i due delinquenti spararono in aria in quanto ben vide,sia i loro bracci armati protesi verso l'alto,sia la direzione verso il dielo delle fiammate prodotte dalle esplosioni (fol.59 dell'XI° vol.).-

- 118 -

Deve, inoltre, escludersi che il Bartolomeo possa essere stato ferito all'altezza della macelleria del Chiapparo, da un proiettile di rimbalzo. Tenendo presente che gli assassini spararono contro il Milia nei pressi del Caffé Diana dirigendo i loro colpi verso sud (cioé verso Porta Agrigento); considerando che la macelleria del Chiapparo -all'altezza della quale il Bartolomeo disse di essere stato ferito- trovasi in direzione perfettamente opposta all'inizio del troncone nord di via Nazionale che conduce a Porta Palermo; e misurando-sul rilievo planimetrico del geometra Tarallo-in trentacinque cm., equivalenti, per la scala metrica da 1 a 200- a 70 metri, la distanza minima intercorrente tra l'ingresso del caffé Diana e la macelleria del Chiapparo, deve assolutamente escludersi che il proiettile di pistola cal.9 estratto dal corpo del Bartolomeo, rimbalzando in direzione opposta rispetto a quella dell'arma da cui fu sparato, abbia potuto compiere un'obliqua di 70 metri senza superare l'altezza dell'avambraccio in cui s'infisse e senza incontrare, nonostante che la folla gremisse la Piazza Carmine, alcun ostacolo. Inoltre, deve, del pari, escludersi che il detto proiettile, pur avendo avuto smorzata la sua forza di penetrazione dal luogo in cui urtò schiacciandosi, abbia potuto, rimbalzando, ricpprire, in senso opposto rispetto a quello in cui fu sparato, un tragitto di ben 70 metri ed abbia potuto conservare (sebbene tale tragitto sia superiore al doppio della gittata di una pistola cal.9 in dotazione delle forze armate italiane) un potere di penetrazione tale da consentirgli d'infliggersi nell'avambraccio del Bartolomeo.-

- 119-

Non può,pertanto,non trovarsi la conclusione che il Bartolomeo mentì,e,conseguentemente,quella che la menzogna fu compiuta per tutelare un suo particolare interesse.

Come per il Bartolomeo,così pure deve ritenersi che Antonino Galvano,Leonardo Terrazzino e Luigi Diana ebbero a rendere delle inveritiere dichiarazioni ai carabinieri ed al G.I.-

Con r ferimento a quelle di Antonino Galvano,va osservato che, se avesse detto il vero,non troverebbe spiegazione,secondo quanto si é già scritto,la circostanza che omise di riferire di aver incrociato con i due assassini,né quella relativa al comportamento che disse di aver tenuto quando udì sparare.Inoltre,é evidente che non disse il vero allorquando affermò di avere avuto notizia della morte del Milia solo il giorno successivo a quello dell'omicidio (ff.46 del IV vol.).Tale dichiarazione-che é assolutamente inverosimile se si consideri che affermò di essere fuggito udendo i colpi di pistola e se si tenga presente che Raffadali é un piccolo paese-risultò,infatti, smentita,dalla sua successiva affermazione di non essersi recato la sera del delitto in casa del Milia perché sconsigliato dai suoi familiari (f.46r.IV vol.).Tenendo presente anche questa circostanza, va osservato,quindi,che, non solo é risultato inveritiero l'assunto del Galvano,ma che oltremodo sospetto é apparso il suo comportamento, sia valutandolo unitamente alla circostanza che ebbe a fornire un alibi,oltre che al Bartolomeo,anche al Tuttolomondo,che,col detto Bartolomeo,era stato dai carabinieri fermato;sia considerandolo unitamente alle conclusioni cui pervenne il Comandante della Stazione dei

Carabinieri di Raffadali col ricordato rapporto suppletivo del 4 luglio 1952.

Ugualmente mendace deve ritenersi la dichiarazione resa da Leonardo Terrazzino di non aver visto gli assassini.La prova di tale mendacio consegue,infatti,dall'inconciliabilità di tale suo assunto, sia con quanto é stato accertato,sia con l'altra sua affermazione di cui in appresso.Il detto assunto é,invero,inconciliabile con l'accertamento-secondo quanto si é già scritto-che gli autori dell'omicidio seguirono la loro vittima sin nei pressi del caffé Diana che dista dalla macelleria del Terrazzino circa 14 metri;e con quello che i delinquenti,essendo ripassati vicino alla detta macelleria dopo aver perpetrato l'omicidio,non potettero non essere notati avendo il volto e la parte superiore del corpo coperta da scialli neri.E',inoltre,inconciliabile con l'altra affermazione del Terrazzino di aver visto-mentre trovavasi nella macelleria col fratello Giuseppe e con tal Murena-il Milia transitare immediatamente prima che fosse ucciso.Non può;pertanto, non ritenersi che Leonardo Terrazzino come vide il Milia transitare,così dovette vedere coloro che lo uccisero,sia mentre seguirono la vittima,sia quando,consumato l'omicidio, tornando sui loro passi,ripassarono vicino alla macelleria.

Del pari mendace é risultato l'assunto di Luigi Diana,proprietario del caffé dianzi al quale il Milia fu ucciso.L'affermazione che, al momento del delitto, la lampada esterna del suo locale sarebbe stata spenta (f.45 del IV vol.),non solo é risultata contrastata da Antonino Bartolomeo (f.40 IV vol.),ma é stata recisamente smentita dal

preciso ricordo del maresciallo dei carabinieri (f.49 VI vol.).

Riepilogando quanto sopra, é stato accertato che il Bartolomeo, il Calvano ed il Terrazzino furono mendaci; é risultato che il Galvano rese delle dichiarazioni con cui forni un alibi al Bartolomeo ed al Tuttolomondo che erano stati fermati dai carabinieri;é stato appurato che la ferita riportata dal Bartolomeo non trova logica spiegazione nel e affermazioni dello stesso;é emerso,contrariamente alle affermazioni del Diana,che,al momento dell'omicidio,la lampada esterna del locale di sua proprietà era illuminata;é-inoltre-risultato,sia per gli accenni compiuti dal Galvano,sia per il rapporto supplementare redatto dai C.C.che,relativamente all'affitto ed all'acquisto di numerosi ettari del feudo Galacio sussistevano delle relazioni d'interesse tra l'ucciso,il nominato Galvano,Gerlando Virone Vincenzo e Salvatore Costanza, l'avv.Salvatore Cuffaro,l'insegnante elementare Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Terrazzino ed altri; e,infine,sempre per il detto rapporto,é stato appurato che,tra le quattordici persone indicate, numerose facevano parte dell'associazione mafiosa di Raffadali.

Va considerato,quindi,tenendo presente il particolareggiato contenuto della lettera anonima spedita il 17 maggio da Raffadali al G.I.,che é risultata veritiera la dichiarazione nella stessa contenuta secondo la quale la lampada elettrica esterna del caffé Diana trovavasi illuminata quando il Milia fu ucciso; e che l'altra affermazione dell'anonimo com ilatore-per cui "il male a Milia"sarebbe " venuto per le terre del Galacio-ha trovato piena corrisponden-

za nel convincimento chiaramente espresso dal Maresciallo dei Carabinieri nel rapporto supplementare con cui riferì che aveva svolto delle indagini per cercare di accertare l'esistenza di dissidi tra coloro che avevano avuto rapporti d'interesse relativamente all'affitto ed all'acquisto dei terreni del feudo Galacio in quanto gli assassini dovevano ricercarsi tra costoro (f.71 vol.VI).-

Va considerato-pure-che l'altra affermazione dell'anonimo secondo cui " la cricca" dei mafiosi che avrebbe deciso la morte del Milia sarebbe stata costituita da Giuseppe Terrazzino,dal Galvano,dal Di Carlo, dal Virone, da Vincenzo Costanza e da suo figlio,ha trovato conforto nell'accertamento che costoro avevano rapporti d'interesse col defunto,(f.68 vol.IV),nel convincimento espresso dal Maresciallo dei carabinieri e nel fatto che questi ebbe ad annoverarli tra i mafiosi di Raffadali.

Va osservato-altresì-che il contenuto della detta lettera ulteriore conforto ha trovato nei confronti di Giuseppe Terrazzino -agnominato Catamba-essendo risultato che questi si trovava nella macelleria del fratello Leonardo quando,a pochi metri di distanza, fu commesso l'omicidio.

Va rilevato,infine,che l'altra affermazione dell'anonima che indicava gli esecutori materiali dell'omicidio nel Bartolomeo e nel Tuttolomondo ha trovato conforto,sia nella circostanza che il mendace ed interessato Galvano aveva fornito un alibi per entrambi,sia nelle compiute considerazioni relative alla ferita riportata dal Bartolomeo.Queste,obbligando ad escludere che il Bartolomeo fosse stato

ferito nel modo dallo stesso indicato, fanno ritenere che altra logica spiegazione non possa darsi di detta ferita se non che fu prodotta dall'ammaccato proiettile repertato in quanto rimbalzò contro chi trovavasi alle spalle del Milia, cioé rimbalzò contro chi si trovava nella posizione assunta, al momento del delitto, dagli assassini.

o

o o

Secondo paragrafo.

Pertanto, senza aver preso in considerazione alcune delle circostanze emerse nel corso delle indagini preliminari, svolte dal S.P.G. dott.Fici e senza aver considerato alcuna delle risultanze acquisite a seguito della riapertura dell'istruzione, non può non affermarsi che-nonostante fosse, e nel primo momento, mancata un'approfondita indagine istruttoria in conseguenza della frettolosità con cui, in un solo giorno, fu espletata-erano ugualmente emersi elementi tali che, lungi dal consentire l'emissione di una sentenza di n.d.p. per essere rimasti ignoti gli autori dell'omicidio, avrebbero dovuto comportare la formazione del convincimento che uno degli assassini dovesse essere stato il Bartolomeo.

Passando ad esaminare le risultanze processuali successivamente acquisite, va-senz'altro-affermato che le svolte considerazioni in ordine alla colpevolezza di Antonino Bartolomeo sono state, dalle stesse, pienamente confortate.

Riservando di prendere in considerazione quelle risultanze attinenti alla prova generica, relativamente a quelle concernenti la prova

specifica,occorre-anzitutto-soffermarsi ad esaminare le dichiarazioni rese da Antonino Cufaro,da Vincenzo Di Carlo e da Giuseppe Galvano.

Antonino Cufaro,ritornato dall'Inghilterra ove erasi trasferito per motivi di lavoro,avendo appreso-per essere un confidente della polizia-che il C.P.G.dr.Fici desiderava interrogarlo,si presentò spontaneamente dinanzi al nominato Magistrato e dichiarò di essere disposto a riferire quanto di sua conoscenza,sia perché intendeva agevolare il corso della Giustizia,sia perché riteneva di"non avere alcunché da perdere" per essere convinto che i mafiosi avevano già decretato la sua morte.Rese,quindi,noto che, allorquando era stato dimesso dal carcere di Noto o da quello di Barcellona,avendo degli amici tra i mafiosi,aveva saputo che esecutori dell'omicidio del Milia erano stati Antonino Bartolomeo ed Antonino Tuttolomondo.Qualche mese prima della consumazione del delitto,l'avv.Salvatore Cuffaro,capo mafia effettivo,aveva avuto,per motivi d'interesse,un litigio con Gerlando Milia, suo nipote acquisito.Poiché tale litigio erasi verificato in compagnia alla presenza di numerose persone,l'avvocato Cuffaro,onde manifestare la sua autorità,aveva buttato un fazzoletto per terra e,per sfida,aveva invitato il Milia a superarlo. Il Milia,accettando la sfida, lo aveva superato,ma il Cuffaro,contrariamente ad ogni aspettativa,non aveva estratto la pistola.Conseguentemente,però,l'8 dicembre successivo,Antonino Bartolomeo ed Antonino Tuttolomondo,inginocchiatisi per non colpire la folla,avevano ucciso il Milia sparandogli alle spalle diversi colpi di arma da fuoco.Subito dopo,erasi dati alla fuga ed erano stati inseguiti dal vigile

Sciarratta il quale aveva sparato in aria numerosi colpi di arma da fuoco.Durante la consumazione dell'omicidio,il Bartolomeo era rimasto ferito,o da un proiettile di rimbalzo,o da un colpo mal diretto da Antonino Tuttolomondo (ff.300 e 300r.del VII vol.).-

Sospeso l'interrogatorio a causa dell'ora tarda,allorquando il giorno successivo venne ripreso,Antonino Cufaro aggiunse che tal Salvatore Cuffaro residente in Raffadali era uno di coloro che avevano assistito al litigio verificatosi in campagna tra l'avv.Cuffaro ed il Milia ed alla sfida che il primo aveva lanciato al secondo invitandolo a superare il fazzoletto.Rese noto, inoltre che al Milia,nella carica del capo mafia apparente,era successo Antonino Galvano. (f.309 del VII vol.).

Tali circostanze confermò,poi, al G.I.precisando che l'ing. Di Carlo, Salvatore Ginex ed Angelo Tuttolomondo-germano di Antonino-erano stati presenti alla narrazione che Salvatore Cuffaro gli aveva fatto del litigio verificatosi in campagna.(f.56 dell'XI e f.458r. del XIV da cui risulta che, nel dibattimento,é stata data lettura delle deposizioni di cui sopra ai sensi dell'art.462 n.4 C.P.P.trattandosi di testimone residente all'estero).

Vincenzo Di Carlo,indotto a rendere noto quanto di sua conoscenza dai motivi ricordati nel 5° capitolo della presente sentenza,dichiarò di aver appreso che Gerlando Milia era stato ucciso da due forestieri i quali erano stati coadiuvati da Antonino Bartolomeo e da Antonino Tuttolomondo.Questi ultimi,subito dopo che i due forestieri avevano sparato contro il Milia, erano intervenuti.Tal Francesco San- (27)

(27) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

martino-successivamente deceduto-gli aveva,infatti,riferito di aver visto che, appena il Milia era caduto,il Bartolomeo ed il Tuttolomondo,sostituitosi ai due forestieri,avevano sparato degli altri colpi contro la vittima che giaceva per terra e si erano,poi,dati alla fuga venendo inseguiti dal vigile Sciarratta.Significò,inoltre,di aver saputo che il Bartolomeo era stato ferito da un proiettile rimbalzato dal selciato e di aver accertato che il mandante dell'omicidio era stato Antonino Galvano,-Avendo avuto notizia che il mandato di uccidere era stato conferito dal Galvano,avvicinatolo ed interpellatolo a riguardo,aveva ricevuto in risposta l'ammissione di tale operato (ff.325,326 del VII vol; ed a conferma ff.464,496, 701 del VII vol.,nonché 373r. e 11 del XIV fasc.del 6° vol.).

Giuseppe Galvano (figlio di quell'Antonino che assurse alla carica di capo mafia e che venne ucciso il 21 gennaio 1959),alle rivelazioni compiute per i motivi ricordati nel 5° capitolo della presente sentenza, aggiunse che l'organizzazione mafiosa raffadalese risaliva ad epoca antecedente al 1950 e che, originariamente,ne erano stati "la mente" e "l'organizzatore",rispettivamehto, l'avv.Salvatore Cuffaro e Stefano Tuttolomondo,detto "Ciurlo", i quali erano legati da vincoli indissolubili.Dopo che la mafia erasi interposta nella vendita del feudo Cattà del barone Pasciuta ritraendone un congruo guadagno consistente nell'attribuzione ai suoi componenti di parte dello stesso feudo,Stefano Tuttolomondo era stato ucciso da ignoti.Nella carica gli era,quindi,successo Gerlando Milia "il quale aveva condiviso il predominio della mafia con l'avv.Sal- (28)

(28) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

vatore Cuffaro".Allorquando il Milia era stato ucciso,si era detto in paese che autori dell'omicidio erano stati Antonino Bartolomeo ed Antonino Tuttolomondo e che suo padre aveva loro conferito il mandato di consumare l'omicidio.Per quanto di sua diretta conoscenza-affermò inoltre-poteva riferire che Giovanni Iacono,circa dieci anni dopo l'omicidio del Milia, gli aveva presentato un individuo di Alessandria della Rocca e gli aveva detto,appena costui erasi allontanato,che era stato uno degli assassini del Milia.Poteva,quindi,escludere-affermò infine-che il suo defunto genitore fosse stato il mandante dell'omicidio,sia perchè il predetto non aveva in quel tempo occupato la carica di capo mafia,sia perchè aveva saputo che, tra il capo mafia effettivo-avv.Salvatore Cuffaro-ed il Milia, vi era stato,per motivi d'interessi,un litigio.(ff.47r. 48,48r dell'XI vol. e fl.520 del XIV).

A seguito delle nuove circostanze narrate da Vincenzo Di Carlo e da Giuseppe Galvano, il G.I. riesaminò Antonino Cufaro.Questi confermò le rese dichiarazioni dicendo che, alla consumazione dell'omicidio del Milia,avevano-indubbiamente-partecipato Antonino Bartolomeo ed il suo inseparabile compagno Antonino Tuttolomondo; e aggiunse di non sapere se il Bartolomeo ed il Tuttolomondo avessero spalleggiato gli esecutori materiali del delitto e se l'omicidio fosse stato solo da loro eseguito,ma che era certo che, nel momento in cui l'omicidio veniva consumato,erano stati visti sul luogo dello stesso e che erano stati rivisti insieme più tardi (f.56 dell'XI° vol. e 458r. del XIV).-

Tenendo presenti le dichiarazioni del Cufaro,del Di Carlo e del Galvano, va osservato-anzitutto-che tra le stesse non vi sono divergenze e che, al contrario,le medesime s'integrano tra di esse.

Non vi é divergenza tra le dichiarazioni rese da Giuseppe Galvano e quelle del Di Carlo.Tenendo presente che, secondo queste ultime, il Milia fu-in un primo momento-sparato dai due forestieri e -subito dopo-dal Bartolomeo e dal Tuttolomondo,risulta evidente che l'affermazione del Galvano di avere saputo da Giovanni Iacono che un indicatogli individuo di Alessandria della Rocca era stato uno degli esecutori materiali dell'omicidio del Milia, é un'affermazione, non solo perfettamente compatibile con l'altra dichiarazione che il Bartolomeo ed il Tuttolomondo vennero indicati come gli autori del detto omicidio,ma é anche perfettamente uniforme alla versione del Di Carlo.

Non vi é, inoltre, divergenza tra la dichiarazione del Di Carlo -da una parte- e quelle del Cufaro e di Giuseppe Galvano,dall'altra: per la dichiarazione del Di Carlo,questi apprese,anche dalla viva voce di Antonino Galvano, che costui fu il mandante dell'omicidio; per le deppsizioni del Cufaro e di Giuseppe Galvano,il mandante fu il capo mafia effettivo,avv.Salvatore Cuffaro,che prese la decisione di far uccidere il Milia, sia a seguito del litigio con lui avuto per motivi d'interesse,sia in conseguenza dell'atto di ribellione dal medesimo Milia compiuto con l'accettazione della sfida.E' evidente,infatti, che il capo mafia effettivo,disponendo l'eliminazio-

ne del nominato capo mafia ap ar nte,dette l'incarico di organizzare il delitto a chi sarebbe dovuto succedere nel posto del Milia; ed é del pari evidente che, successivamente alla consumazione dell'omicidio,Antonino Calvano,rispondendo al Di Carlo di essere stato il mandante e di avere fatto uccidere il Milia perché "era una cosaccia" (f.326 del VII vol.),volle pur parlando con un noto esponente mafioso ottemperare all'antica regola che non consentiva che si facesse il nome del capo mafia effettivo e che s'indicasse la causale del delitto da costui disposto.

Non é,infine,residuato alcun contrasto tra le dichiarazioni rese dal Cufaro e dal Calvano relativamente alla successione nelle cariche di capo mafia effettivo e di capo mafia apparente.Come é vero,infatti,che il Cufaro disse che, nella carica di capo mafia apparente, al Milia era successo Antonino Calvano,così é pur vero che la divergenza esistente tra tale dichiarazione e quella di Giuseppe Calvano-secondo la quale suo padre avrebbe occupato il posto dell'avv.Cuffaro- é stata superata dalla deposizione del nominato Calvano resa nel dibattimento.La precisazione che suo padre rivestì la carica di capo mafia apparente e non quella di capo mafia effettivo (ff.170 e 520 del XIV vol.) ha,infatti,eliminato ogni divergenza perché, comportando la sostanziale ammissione che il di lui genitore successe al Milia,ha confortato l'assunto di Antonino Cufaro anche in ordine alla mancata rivelazione della persona in favore della quale, a seguito del decesso dell'avv.Cuffaro,si aprì la successione alla carica di capo mafia effettivo.

Essendo stato dimostrato che le ricordate dichiarazioni di Antonino Cuffaro, di Vincenzo Di Carlo e di Giuseppe Galvano si confortano e s'integrano fra di loro, facendo riferimento al criterio di attendibilità indicato nel 5° capitolo della presente sentenza, (29) deve ritenersi accertato che, a seguito di un litigio per motivi di interesse pubblicamente verificatosi tra il capo mafia effettivo -avv.Cuffaro- e quello apparente -Gerlando Milia-, il primo decise la morte del secondo. Deve, inoltre, ritenersi provato che l'avvocato Cuffaro, presa tale decisione, dette l'incarico ad Antonino Galvano di predisporre tutto quanto occorreva perché il Milia fosse ucciso e che, dandogli tale incarico, gli conferì anticipatamente le funzioni della carica che avrebbe ricoperto allorquando, con la morte di Milia, si fosse aperta la successione alla stessa. Deve, altresì, ritenersi appurato che Antonino Galvano, in adempimento del mandato conferigoli, fece uccidere il Milia da due forestieri, nonché da Antonino Bartolomeo e da Antonino Tuttolomondo; e che questi ultimi, dopo la consumazione dell'omicidio, vennero inseguiti dal vigile Sciarratta.

Tali accertamenti risultano, inoltre, convalidati da numerose altre risultanze processuali.

Così, appunto, l'accertamento che ebbe a verificarsi, pubblicamente, per motivi d'interesse, un litigio tra l'avv.Cuffaro ed il Milia ha trovato piena conferma nella deposizione di Salvatore Cuffaro-omonimo dipendente del capo mafia effettivo-il quale, nel rendere le sue dichiarazioni, sia pur con riluttanza, non potette

(29) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

sottacere di essere stato presente ad una parte del verificatosi litigio,né che l'avv.Cuffaro ed il Milia raggiunsero un forte stato di agitazione,né che l'avv.Cuffaro-rivelando i motivi d'interesse che determinarono il litigio-rimproverò il Milia con le parole:"tu vuoi terre di qua e terre di là" (f.153 dell'XI°vol. e f.458 del XIV vol.).

Così,inoltre, l'accertamento che Antonino Galvano ebbe ad organizzare l'esecuzione dell'omicidio,trova conferma nelle seguenti considerazioni.In un primo luogo,ricordando che, immediatamente prima della consumazione del delitto,allo scopo evidente di conoscere se ciò che il Milia portava sotto lo scialle fosse un'arma predisposta all'uso,lo fermò,lo interpellò e, assicuratosi che portava della carne di capretto,finse di voler celiare.(Si vedano a tal riguardo le dichiarazioni rese dallo stesso Antonino Galvano a f.21 del IV vol. di cui é stata data lettura in dibattimento a f.454r.del XIV vol.).In secondo luogo,tenendo presente che, allorquando il Bartolomeo ed il Tuttolomondo vennero fermati,il Galvano fornì ad entrambi un alibi rendendo delle mendaci dichiarazioni.In ordine a tale menzognero assunto, si é già ricordato -nella prima parte della motivazione-che rese al G.I. delle dichiarazioni contrastanti e che non poté non mentire affermando di essersi trovato, allorquando il Milia venne ucciso,a pochi passi da quest'ultimo,in compagnia del Bartolomeo:infatti,se ciò fosse stato vero, l'istinto della conservazione lo avrebbe indotto,invece che a comportarsi come disse, a trovar col Bartolomeo sicuro rifugio,o

nella macelleria del Terrazzino,o nel cortile D'Alessandro.Sempre in ordine al detto menzognero assunto,occorre ricordare,inoltre, che le dichiarazioni rese per confortare l'assunto del Tuttolomondo e per rpovarne l'alibi,sono state smentite in quanto é risultato inveritiero tutto quanto il nominato Tuttolomondo dichiarò a sua discolpa (a f.59 del IV vol.di cui é stata data lettura nel dibattimento a f;454r.del XIV vol.).Per le deposizioni rese da Vincenzo Costanza (f.67 dell'XI vol. e ff.453 e 199 del XIV) e da Paolino Nocera (f.68 dell'XI vol. e f.458 del XIV),é risultato,infatti,che il primo non incontrò il Tuttolomondo la sera del delitto; e che il secondo non si trovò, al momento della consumazione dell'omicidio,né in compagnia del Tuttolomondo,né nella sua tabaccheria. E',pertanto,evidente che il nominato Tuttolomondo,non essendosi incontrato col Costanza prima dell'omicidio e non essendosi trovato nella rivendita di Tabacchi col Nocera allorquando l'omicidio fu consumato, non poté, immediatamente dopo,incontrarsi col Galvano; ed é -quindi- di ugual evidenza che Antonino Galvano, rendendo delle dichiarazioni in tal senso,mentì.

Così,pure, l'accertamento che il Bartolomeo,dopo aver sparato contro il Milia, si dette col Tuttolomondo alla fuga e venne inseguito dal vigile Sciarratta, é un accertamento che trova conferma in più circostanze.In quella che il Maresciallo dei CC.ebbe a fermare il prevenuto avendo notato il comportamento notevolmente preoccupato da costui tenuto nel gabinetto medico del dott.Diana Motta (si veda il rapporto dei CC.a fol.9 del IV vol.).In quella che il Bartolomeo (secondo quanto si é già scritto nella prima parte della mo-

tivazione),pur portando conficcato nell'avambraccio un proiettile, si recò dal nominato medico mezz'ora dopo essere stato ferito,mentre vi si fecero accompagnare immediatamente dopo essere stati colpiti,sia Giovanni Genova-il quale aveva riportato una grave ferita,sia Mariano Burgio il quale aveva riportato soltanto un'escoriazione da scheggia.(Si veda il relativo referto a fl.14 del IV vol.). In quello che il Bartolomeo si recò dal dott.Motta col braccio sanguinante e senza fasciatura(si veda la deposizione di Rosario Impuduglia ai ff.162 dell'XI vol.,458 del XIV) e nella conseguente considerazione che,se avesse impiegato mezz'ora di tempo per recarsi,prima che dal medico,nella sua abitazione,indubbiamente dal dott. Diana Motta sarebbe giunto con la ferita-quanto meno-tamponata.In quella,infine,che l'assunto della di lui moglie-Onofrio Virone- di averlo accompagnato dal dott.Diana Motta (ff.137 dell'XI vol. e 471r.del XIV) è stato smentito dalla deposizione del nominato Rosario Impiduglia,il quale,sia nel dibattimento,che nel periodo istruttorio,ha ricordato che, essendo in quel tempo studente in medicina e trovandosi nel gabinetto medico del dott.Diana per coadiuvarlo,ben notò che nessuna donna ebbe ad entrarvi (si vedano i ff.sopra citati).

Oltre che nelle ricordate circostanze,gli accertamenti conseguenti alle dichiarazioni di Antonino Cufaro,di Vincenzo Di Carlo e di Giuseppe Galvano hanno trovato ulteriore conferma nel fallimento e nell'inconsistenza degli espedienti difensivi compiuti dall'imputato. Oltre al fallimento dell'espediente posto in essere con la deposizione della moglie del prevenuto di cui sopra si è scritto,va ri-

cordato quello relativo alle deposizioni dibattimentali di Mariano Burgio e del noto mafioso Vincenzo Ragusa residente in luogo di soggiorno obbligato.Il tentativo di avallare la dichiarazione della moglie del Bartolomeo di aver accompagnato il marito nel gabinetto medico del dott.Diana Motta é stato,infatti,frustrato dalle dichiarazioni che i medesimi hanno ritenuto di dover effettuare a seguito della contestazione delle risultanze che smentivano il loro assunto (ff.119 e 341r del XIV vol.).-

Altro espediente fallito é quello relativo alla deposizione dibattimentale di Pasquale Vella che, pur nella sua irrilevanza difensiva,spiega,per il suo mendacio,degli effetti controproducenti per il prevenuto.L'irrilevanza difensiva della stessa consegue alla considerazione che, se fosse vera la riferita circostanza di aver visto dueindividui di bassa statura sparare contro il Milia e poi fuggire (f.138 del XIV vol.) questa non contrasterebbe gli accertamenti di cui sopra; in vero, l'aitante corporatura del Bartolomeo non escluderebbe che questi, insieme al Tuttolomondo,abbia sparato i colpi di grazia contro il Mila quando quest'ultimo era stato già atterrato dai proiettili sparatigli contro da due forestieri -probabilmente- di bassa statura.Il mendacio della medesima e la controproducente prova dell'attività subornatrice svolta anche nei confronti del Vella vanno poste in evidenza col ricordare che questo ultimo, pur essendo stato indicato a discarico-durante il periodo istruttorio-sulla medesima posizione su cui ha deposto in dibattimento (si veda l'esposto del suo difensore a f.235 dell'XI vol.), allorquando venne escusso dal G.I.,dichiarò di non essere in grado

di riferire alcunché in ordine alla costituzione fisica di colore che vide fuggire, sia perché vi era scarsa luce, sia perché si trovavano a circa cinquanta metri di distanza, sia perché era intento a raffrenare il suo cavallo che, udendo l'esplosione dei colpi, erasi imbizzarrito (f.236 dell'XI vol.).

Altro espediente difensivo posto in essere nel corso del dibattimento é stato, infine, quello mirante a dimostrare che il Bartolomeo non potette essere colpito da un proiettile rimbalzato nei pressi del luogo in cui fu ucciso il Milia in quanto, sin dal 1951, la Via Nazionale di Raffadali era bitumata ed in quanto la malleabilità del bitume, consentendo ad un proiettile una facile pentrazione, avrebbe allo stesso impedito di rimbalzare.

Ove anche si potesse condividere l'argomentazione relativa all'impossibilità del rimbalzo di un proiettile dal letto stradale sol perché l'ossatura in pietra viva della strada sia ricoperta da un disseccato strato di butume, la fallacia ed il fallimento del ricordato espediente conseguirebbero alle considerazioni di cui in appresso. La fallacia di detto espediente risulta, infatti, dalla considerazione che non si potrebbe comprendere come mai il proiettile che -rimbalzando- si conficcò nell'avambraccio del Bartolomeo non sarebbe potuto rimbalzare in quella parte della via Nazionale ove -nei pressi del Caffé Diana- venne ucciso il Milia e sarebbe potuto, invece, rimbalzare in quell'altra parte ugualmente bitumata nella medesima via Nazionale ove -nei pressi della macelleria Chiapparo- il prevenuto disse di essere stato ferito.-

-136-

Il fallimento del medesimo espediente consegue ad una considerazione e ad un accertamento.Non può,infatti,non considerarsi che, essendo risultato che Mariano Burgio fu colpito da schegge (ff.14 del IV vol.),deve ritenersi che queste furono prodotte,o dalla frantumazione del duro piano di calpestio contro il quale urtarono i proiettili diretti contro il Milia che giaceva riverso al suolo,o dalla meno probabile frantumazione sullo stesso dei proiettili.Non può,inoltre,non ricordarsi che, per le deposizioni rese nel corso del dibattimento da Luigi Alongi-che fu Sindaco di Raffadali-,dal vigile urbano Filippo Sciarratta-che inseguì gli assassini- e da Leonardo Terrazzino -che era,al tempo dell'omicidio,proprietario della macelleria sita a pochi metri di distanza dal caffé Diana vicino al quale il Milia venne ucciso-,é risultato che,nel 1951,i marciapiedi di Raffadali avevano,in parte,il piano di calpestio in terra battuta e,in parte, di basalto (si veda la deposizione dell'Alongi ai ff.160 e 431 del XIV vol).; e che il marciapiede su cui il Milia cadde,oltre ad avere-come tutti i marciapiedi-il cordolo di pietra viva,aveva un piano di calpestio lastricato con pietre (si veda la deposizione dello Sciarratta ai ff.166 e 457 del XIV vol. e quella del Terrazzino ai ff.305 e 488 dello stesso volume).

o

o o

Terzo paragrafo

Esaminate le risultanze della specifica,nella terza parte del-

la motivazione,vanno esaminate,tenendo presenti le dichiarazioni rese dal prevenuto,le risultanze del rilievo planimetrico e quelle della perizia medico legale che furono disposto ed eseguiti successivamente alla riapertura dell'istruzione.

Quanto alle dichiarazioni rese dal prevenuto,si é già ricordato che, nel 1952, ai carabinieri ed al Giud.I.,dichiarò che, avendo sentito sparare alle sue spalle, erasi allontanato correndo e che era stato ferito lungo il troncone nord di via Nazionale all'altezza della macelleria Chiapparo (f.20 e 39 del IV vol.).Va, quindi, tenuto presente che, riesaminato il 30 gennaio 1964,rese dichiarazioni sostanzialmente conformi affermando che "i colpi erano stati "sparati alle sue spalle" e che, "lungo il corso,cioé in direzione opposta" a quella dove i colpi venivano esplosi,erasi sentito colpire "da un proiettile al braccio destro" (f.11 del 1° fasc.del VI vol.).Va ricordato,inoltre,che,allorquando gli vennero contestato le dichiarazioni accusatrici del Cufaro e del Di Carlo, dichiarando di non voler sottoscrivere il processo verbale d'interrogatorio, sostanzialmente si riportò a quanto aveva precedentemente dichiarato:usò,infatti,l'espressione:"non firmo niente,ho fatto una dichiarazione" (f.11r 1° fasc.VI vol.).Va ricordato, inoltre,che ,il 14 marzo 1964, affermando di non ricordare il luogo ove era stato ferito,si riportò al precedente assunto asserendo di aver già reso delle dichiarazioni al riguardo (f.13 citati fasc e vol.)Va,infine,tenuto presente che,solo nel corso del dibat-

timento, rispondendo alle domande che gli sono state rivolte in accoglimento della specifica richiesta del suo difensore,ha dichiarato che, allorquando disse di essere stato ferito vicino alla macelleria Chiapparo,ebbe, con l'indicazione di questa, a compiere solo un generico riferimento;che non era in grado d'indicare a quanti metri di distanza si trovasse dalla detta macelleria;e,subito dopo,modificando anche tale versione,che non era in grado d'indicare,neppure approssimativamente,il luogo in cui fu ferito perché si accorse di esserlo stato solo quando, trovandosi in procinto di imboccare la strada che conduce a casa sua,avvertì al braccio un certo bruciore (ff.23 e 23r.del XIV vol.).

Avendo presente la divergenza esistente tra la versione dibattimentale e quella resa in periodo istruttorio,per comprendere il perché il Bartolomeo abbia atteso il trascorrere del sedicesimo anno dall'omicidio del Milia per mutare -a seguito della ricordata sollecitazione del suo difensore-la precedente versione che aveva costantemente reso in due interrogatori nel 1952 e che aveva,in due altri,confermato nel 1964,sarà sufficiente esaminare le risultanze di quel secondo grafico planimetrico che fu disposto ed eseguito a seguito della riapertura dell'istruzione.Da questo (si veda il 2° fasc.del 3° allegato al XII vol., a differenza del primo (che trovasi allegato al IV vol.),risulta,infatti,il mendacio delle affermazioni del prevenuto secondo le quali sarebbe stato ferito lungo il troncone nord della via Nazionale, all'altezza della macelleria Chiapparo (ff.20 e 39 del IV vol.)," cioé in direzione opposta"

a quella del caffé Diana (f.11 del 1° fasc.del VI vol.);risulta, cioé, che la distanza intercorrente tra il caffé Diana ed il luogo indicato dal Bertolomeo come quello in cui sarebbe stato ferito non poté essere dal ferito indicata tracciando un'unica retta poichè questa si sarebbe dovuta necessariamente fermare dinanzi al muro perimetrale esistente all'inizio del troncone nord di via Nazionale; e,in altri termini,risulta che il prevenuto non potette essere attinto presso la macelleria Chiapparo da un proiettile esploso vicino al caffé Diana perché-alle considerazioni compiute nella prima parte della motivazione in ordine alla forza di penetrazione di un proiettile di rimbalzo sparato da una distanza superiore al doppio del tiro di una pistola in dotazione delle nostre forze armate-si aggiunge quella che il proiettile sarebbe stato arrestato dal muro perimetrale di cui sopra.-

Avendo presente la divergenza esistente tra l'affermazione dibattimentale di non sapere con precisione indicare a quanti metri di distanza dalla macelleria Chiapparo fu ferito e quella contestuale di non poter neppure approssimativamente indicare il luogo in cui fu ferito perché si rese conto di essere stato attinto da un proiettile successivamente al ferimento,va osservato che può trovare spiegazione solo considerando che il Bartolomeo,per non correre il rischio di essere ulteriormente smentito in ordine ad una diversa indicazione del luogo del ferimento,altre risposte non ha saputo trovare se non che quelle illogiche e contraddittorie sopra ricordate.

******

Ricordate e commentate le dichiarazioni del Bartolomeo e le risultanze del rilievo planimetrico, occorre passare ad esaminare la perizia medico legale.

All'esame delle risultanze di questa, va premesso che, nel referto redatto relativamente alla lesione riportata dal prevenuto, fu attestato che lo stesso presentava "una ferita d'arma da fuoco "al terzo medio interno dell'avambraccio destro, con foro d'entrata dalla parte posteriore"; che, "alla regione media interna", si riscontrava, "alla palpazione, un corpo estraneo"; e, che, " fatta una incisione della lunghezza di due centimetri", era stata "estratta una pallottola deformata" (f.15 del IV vol).-

Avendo presente il contenuto del referto di cui sopra, va osservato che il Prof. Del Carpio-Direttore dell'Istituto di Medicina legale di Palermo-, svolgendo le operazioni peritali affidategli, onde prendere le misure di cui in appresso, dovette appoggiare sull'avambraccio del Bartolomeo un decimetro con la parte iniziale posta in corrispondenza del polso. Prese, infatti, come punto di riferimento la sporgenza ossea (detta apofisi) inferiore dell'ulna, cioé di uno dei due ossi dell'avambraccio, e precisamente di quello che si distingue dal radio in quanto, nell'estremità superiore (o nell'apofisi superiore che dir si voglia) forma la sporgenza del gomito.

Misurò, quindi, sulla faccia posteriore dell'avambraccio destro trivavasi, ad undici centimetri dall'apofisi inferiore dell'ula, una cicatrice di forma rotondeggiante costituente ilp postumo del foro d'entrata di un proiettile; e che, sulla faccia anterio-

re del detto avambraccio,ad otto centimetri e mezzo dall'apofisi dell'ulna (e, corrispondentemente, a dieci centimetri dall'apofisi distale del radio), trovavasi una cicatrice della lunghezza di quattordici millimetri costituente il postumo del taglio operato per la estrazione del proiettile (f.lr. del 3° fasc. del 3° alleg. al XII vol.).

Va, quindi, rammentato che, conseguentemente ai rilievi di cui sopra, ebbe a compiere due asserzioni la cui esattezza é fuor di discussione. In primo luogo,quella che il proiettile non raggiunse il Bartolomeo direttamente,sia perché, non avendo interessato alcuna porzione ossea, non si sarebbe potuto deformare; sia perché, avendo attraversato parti molli, se non fosse stato un proiettile di rimbalzo -e quindi privato della normale forza di penetrazione-, sarebbe molto probabilmente fuoriuscito.In secondo luogo,quella che, se il Bartolomeo si fosse trovato in posizione di attenti,il proiettile lo avrebbe attinto " con direzione dall'alto verso il basso,da dietro in avanti e da destra verso sinistra".-

Va,poi,ricordato che, sulla base delle osservazioni di cui sopra, il perito ebbe a formulare due ipotesi.La prima (che definì improbabile) secondo la quale il Bartolomeo potette essere attinto da un proiettile diretto verso l'alto che, urtando contro un corpo duro e rimbalzando,lo avrebbe,con direzione dall'alto verso il basso, raggiunto da tergo mentre trovavasi in posizione di attenti od in quella analoga che viene assunta dalle braccia di chi deambuli. La seconda(che definì di agevole comprensione)secondo la quale il prevenuto potette essere colpito da un proiettile che,rimbalzando

dal suolo, con direzione dal basso verso l'alto,l'avrebbe raggiunto mentre trovavasi col braccio destro o col solo avambraccio destro proteso in avanti (ossia nella posizione che viene assunta da chi stia facendo uso di un'arma da fuoco) e che sarebbe stato sparato da un'arma impugnata da una persona che,sulla sua destra,trovavasi spostata dietro di lui.-

Con riferimento alla prima ipotesi cui,secondo l'affermazione peritale "riesce difficile pensare", va osservato che il perito, se avesse tenuto presenti le risultanze della planimetria e quelle della prova specifica,avrebbe indubbiamente omesso di formularla.- In vero, per poter formulare tale ipotesi occorreva che sussistessero due presupposti di fatto che mancano assolutamente:quello che il colpo fosse stato sparato nell'interno di un edificio di ridotte dimensioni e quello che fosse stato esploso da chi,trovandosi di fronte al Bartolomeo,avesse colpito la volta in una parte sita dietro le spalle dello stesso.Solo nell'interno di un edificio di ridotte dimensioni un proiettile, dopo essersi schiacciato contro la volta, avrebbe potuto,nel rimbalzare dall'alto verso il basso,data la breve distanza, avere la forza occorrente per infliggersi nella facciata esterna di un avambraccio così profondamente da essere in procinto di fuoriuscire dalla facciata interna dello stesso.Solo se fosse stato esploso da chi trovavasi di fronte al Bartolomeo avrebbe potuto attingere costui alla facciata esterna dell'avambraccio:in vero, tenendo presente che un proiettile di rimbalzo percorre due traiettorie paragonabili ai lati di un angolo che si avvicina in difetto

od in eccesso all'angolo retto, ove fosse stato esploso da chi, invece di trovarsi di fronte al Bartolomeo, si fosse trovato dietro allo stesso, avrebbe potuto, rimbalzando dal vertice dell'angolo suddetto e percorrendo la seconda traiettoria con direzione dall'alto verso il basso, attingere il corpo del medesimo solo anteriormente e giammai alla facciata posteriore (od esterna che dir si voglia) dell'avambraccio.

Pertanto, tenendo presente che i colpi furono sparati in una larga strada che aveva per volta il cielo e che il Bartolomeo ha sempre escluso che siano stati esplosi da persone che si siano trovate di fronte a lui, deve ritenersi, alla stregua di tali circostanze, che un proiettile, rimbalzando, giammai avrebbe potuto attingere il prevenuto nella facciata posteriore dell'avambraccio.

Esclusa tale ipotesi, non rimane che l'altra secondo la quale il Bartolomeo fu colpito mentre trovavasi col braccio destro proteso in avanti e con la faccia flessoria dello stesso rivolta verso il corpo, cioé nella posizione di chi, impugnando una pistola, stia con la stessa sparando. Non può, infatti, favorevolmente considerarsi l'altra ipotesi che il Bartolomeo fosse stato attinto da un colpo diretto -ed non di rimbalzo- che sarebbe stato esploso da notevole distanza, o da un'arma inefficiente, o da una cartuccia avariata. Tale ipotesi-cui il perito ha accennato affermando che mancavano a riguardo elementi di giudizio-va senz'altro scartata considerando o e il proiettile estratto dall'avambraccio del Bartolomeo fu rinvenuto schiacciato e che, essendo penetrato nelle parti molli

dell'avambraccio senza urtare alcun osso,poté schiacciarsi soltanto con l'urtare contro un corpo solido da cui rimbalzò.-

Pertanto, ove anche non fosse stato già considerato che i colpi esplosi vicino al caffé Diana furono sparati nella direzione sud in cui attinsero oltre al Milia, il Genova ed il Burgio;ove non si fosse ricordato che, dopo tali esplosioni che furono compiute nel troncone sud della via Nazionale, gli altri colpi furono sparati nel troncone nord della stessa e molto a nord verso Porta Palermo;ove non si fosse rammentato che il Bartolomeo dichiarò in quattro interrogatori di essere stato colpito all'altezza della macelleria Chiapparo che trovasi ubicata all'inizio del troncone nord di via Nazionale; ove non si fosse argomentato che,intercorrendo tra il caffé Diana e la macelleria Chiapparo una distanza superiore del doppio rispetto al tiro diretto della pistola cal.9 in dotazione delle forze armate,un proiettile di rimbalzo non avrebbe giammai potuto superarla conservando una notevole forza di penetrazione;ove non si fosse tenuto presente che un proiettile sparato all'altezza del caffé Diana non avrebbe potuto raggiungere l'altezza della macelleria Chiapparo senza incontrare e senza infiggersi in un muro perimetrale sito prima della stessa, si sarebbe giunti ugualmente alla conclusione che la particolare ferita riportata dal Bartolomeo può trovar spiegazione soltanto nella formulata ipotesi che questi sia stato uno degli assassini del Milia.Del resto non può più alla stessa ritenersi appropriata l'espressione peritale "d'ipotesi di agevole "comprensione",né quella "d'ipotesi più verosimile", né quella

"d'ipotesi". Non d'ipotesi, ma dell'unica conclusione cui si possa pervenire, deve, infatti, parlarsi, sia avendo presenti le conclusioni peritali concernenti la corrispondenza tra la direzione del tramite e la posizione del braccio portese in avanti; sia rammentando che, per tali considerazioni, la detta posizione fu indicata nelle conclusioni peritali, non più come ipotesi, ma come sicura risposta ai quesiti formulati; sia considerando che, laddove siano formulabili più ipotesi, una volta dimostrata l'impossibilità del verificarsi delle stesse eccezioni fatta per una delle medesime, quest'ultima cessa di essere un'ipotesi per diventare una logica conclusione.

* * *

Quarto paragrafo.

Riepilogando le tre distinte parti in cui é stata separatamente articolata la motivazione della presente sentenza, va ricordato che, nella prima, si é dimostrato che, alla stregua delle risultanze dell'affrettata indagine istruttoria svolta nel 1952, si sarebbe dovuti giungere alla conclusione diametralmente opposta rispetto a quella cui si pervenne con l'emissione della sentenza di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dell'omicidio del Milia. Va rammentato che, nella seconda, é stata dimostrata la colpevolezza del Bartolomeo ponendo in evidenza, alla stregua delle altre risultanze della specifica, l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Antonino Cufaro, da Giuseppe Calvano e da Vincenzo Di Carlo.

(30)

(31)

(30) Cfr. pagg. 566-569. (N.d.r.)

(31) Cfr. pagg. 570-581. (N.d.r.)

Va tenuto presente che, nella terza, si é pervenuti all'uguale con- (32)
clusione della colpevolezza del prevenuto sul fondamento delle dichia-
razioni rese dallo stesso e delle risultanze della prova generica; e
che, come la conclusione cui si é giunti nella seconda parte pre-
scinde dalle considerazioni svolte nella prima, così quella cui si
é pervenuti nella terza parte prescinde dalle risultanze e dagli ac- (33)
certamenti di cui nelle prime due. (34)

Compiendo tale riepilogo, occorre spiegare che, all'agevole la-
voro di sintesi dei numerosi elementi che provano la colpevolezza
del Bartolomeo, é stato preferito quello di analisi onde perseguire
gli scopi di cui in appresso.

Prendendo in esame le risultanze dell'affrettata indagine istrut-
toria espletate in un sol giorno del 1952 e dimostrando che, anche
sull'esclusivo fondamento delle stesse, si doveva pervenire alla
conclusione della colpevolezza del Bartolomeo, si é perseguito lo
scopo di porre in evidenza che l'associazione mafiosa raffadalese
disponeva (secondo quanto si é scritto nel 2° capitolo della presen- (35)
te sentenza) di un così forte potere d'intimidazione da consentire
al nominato prevenuto di conseguire, per più di un decennio, l'impu-
nità e da imporre l'omertà a tutta una popolazione che-per quanto
si evince dalle lettere in atti (a f.64 del IV vol. ed a f.15 del
2° fasc.del XIV vol), oltre ad avere visto e riconosciuto il Bar-
tolomeo ed il Tuttolomondo mentre sparavano contro il Milia, era a
conoscenza anche della causale del delitto.

Rilevando la concordanza esistente tra le dichiarazioni del

(32) (33) Cfr. pagg. 582-599. (N.d.r.)
(34) Cfr., rispettivamente, pagg. 566-569 e 570-581. (N.d.r.)
(35) Cfr. pagg. 570-581. (N.d.r.)

Cufaro, del Galvano e del Di Carlo ed il riscontro che queste trovano in tutte le altre risultanze della prova specifica, e ricordando che la prova generica consente, da sola, di giungere all'uguale conclusione cui si perviene sulla base di quella specifica, si é perseguito un duplice altro scopo.

Si é perseguito, anzitutto, lo scopo di porre in evidenza l'esattezza del cennato criterio di attendibilità che, con riferimento alle dichiarazioni dei nominati, é stato enunciato nel 5° capitolo della (36)
presente sentenza.

Si é perseguito, inoltre, lo scopo di dimostrare, secondo quanto si é scritto nel 4° capitolo, che in quei casi in cui il Cufaro, (37)
o il Galvano, o il Di Carlo non indicarono la fonte delle riferite notizie, deve escludersi che la detta fonte sia consistita nella voce corrente nel pubblico di cui all'art. 349 C.P.P. dovendo per tal voce intendersi l'incontrollabile ed insidiosa diceria, ad escludere che sia stata la fonte della riferite notizie, é sufficiente considerare che queste, non solo erano controllabili, ma sono state positivamente controllate.-

Deve, pertanto, ritenersi che, nei casi di reticente indicazione della fonte delle riferite notizie, i nominati, proprio per non aver fatto riferimento a fatti di pubblica notorietà (che possono essere oggetto di valide deposizioni testimoniali), abbiano voluto evitare di esporre alla vendetta mafiosa chi a loro ebbe a confidare quanto riferirono, o abbiano avuto interesse di tacere la diretta conoscenza dei fatti ~~xxxx~~ resi noti.

---

(36) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)
(37) Cfr. pagg. 600-612. (N.d.r.)

Rinviando al capitolo successivo la dimostrazione della circo- (38)
stanza-per altro,afcilmente intuibile-che il Bartolomeo ed il poi deceduto Tuttolomondo furono scelti tra gli esecutori del delitto in quanto erano associati alla mafia raffadalese,può ritenersi concluso l'argomento relativo alla colpevolezza del Bartolomeo in ordine all'imicidio del Milia.

Occorre solo aggiungere che,conformemente alla contestazione,il detto omicidio é risultato aggravato dalla circostanza di cui all'art.112 n.1 e da quella della premeditazione (art.577 n.3).E' risultato aggravato dalla circostanza di cui all'art. 112 n.1 perché, essendo stato dimostrato che fu organizzato da Antonino Galvano a seguito del mandato conferitogli dall'avv. Cuffaro e che fu eseguito dal Bartolomeo e dal Tuttolomondo in concorso con due individui rimasti sconosciuti,si é accertato che vi concorsero-quanto meno-sei persone.

E' risultato aggravto dalla circostanza della premeditazione (la quale é estensibile ai correi)PERché é stato dimostrato che fu eseguito,a seguito del mandato conferito dall'avv.Cuffaro,con un'oltremodo meticolosa predisposizione dei mezzi rivelata,tra l'altro,dalla circostanza che Antonino Galvano ebbe,immediatamente prima dell'esecuzione dell'omicidio,ad accertare che il Milia non nascondeva alcun'arma sotto lo scialle;nonché da quella relativa al tempestivo intervento compiuto dal Bartolomeo e dal Tuttolomondo onde evitare che la vittima potesse sopravvivere.L'organizzazione e la predisposizione dei mezzi di cui sopra costitui

(38) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

tuiscono,infatti,il sicuro indice che, alla formatasi volontà di uccidere a seguito dell'incarico ricevuto,seguì,per lungo tempo,la meditazione sul modo di eseguire l'intenzione delittuosa;e che questa rimase irrevocabilmente ferma nell'animo dell'organizzatore ed in quello degli esecutori fino al momento in cui fu concretamente attuata.

****

Ultima considerazione da comoiere é quella che la gravità del reato e la capacità a delinquere del prevenuto vietano la concessione delle attenuanti generiche.

Relativamente alla gravità del reato,nulla deve aggiungersi alle considerazioni compiute in ordine alla ricordata modalità dell'azione ed all'intensità del dolo dimostrata dal freddamente calcolato intervento che venne,con una tempestività cronometrica compiuto onde impedire che il Milia potesse sopravvivere.

Relativamente alla capacità a delinquere,va osservato che questa deve ritenersi dimostrata,non solo dalla condotta dal prevenuto tenuta contemporaneamente alla consumazione dell'omicidio,ma anche a soprattutto da quella successiva.-Invero,lungi dal nutrire un pensiero di pentimento,continuò a far parte del sodalizio mafioso;partecipò alle estorsioni ed agli altri delitti che vennero,in occasione delle compravendite di cui si scriverà nel successivo capitolo,consumati in danno dei proprietari terrieri;assurse nel sodalizio alla carica di capo gruppo;concorse nella consumazione dell'omicidio di Antoni- (39)

(39) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

ne Galvano;e si aggregò al gruppo secessionista intendendo, con i suoi parenti Librici,perseguire il maturato intento di sopprimere il Di Carlo.-

****

****

****

- 151 -

7° CAPITOLO

DELL'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

****

Antonino Bartolomeo,Luigi Librici,Santo Librici,Giuseppe Baeri, Giovanni Iacono,Giuseppe Galvano-detto Crozza-Giacinto Tarallo, Giovanni Svifo,Vincenzo Alongi,Domenico Fregapane,Isidoro La Porta,Giuseppe Lattuca,Vincenzo Galvano,Salvatore Stefano Lattuca, Giuseppe Casà,Giuseppe Terrazzino,Alfonso Nascé,Vincenzo Di Carlo e Salvatore Castronuovo,

I M P U T A T I

Del delitto di cui all'art.416 C.P.per essersi associati,allo scopo di mettere delitti contro il patrimonio,contro la libertà morale e contro l'incolumità delle persone.Con l'aggravante,per il Bartolomeo,per i due Librici,per Giuseppe Galvano-detto Crozza-di essere stati i promotori e gli organizzatori dell'associazione; e con quella,per tutti,di avere battuto con armi le pubbliche vie e le campagne.

-In Raffadali e nei paesi viciniori,da epoca imprecisata al luglio 1963(Contestazione compiuta col decreto di citazione).

******

- 152-

Giovanni Di Stefano e Girolamo Iacono

I M P U T A T I

Di associazione per delinquere (art.416 C.P.)per essersi associati con Antonino Galvano da Raffadali allo scopo di commettere delitti.

-In Favara e Raffadali in epoca anteriore e prossima al 21 gennaio 1959.(contestazione compiuta col decreto di citazione).

*****

Girolamo LAFTUCA

I m p u t a t o

Del delitto di cui all'art.416 C.P.per essersi associato con gli altri coimputati allo scopo di commettere delitti contro il patrimonio,contro la libertà morale e contro l'incolumità delle persone.In Raffadali e nei paesi viciniori,da epoca imprecisata al luglio 1963.(Contestazione compiuta all'udienza del 5 dicembre 1967).-

****

-153 -

Primo paragrafo.

Nel secondo capitolo della presente sentenza,si é ricordato (40)
che i cultori di diritto,di storia moderna e la sociologia i quali si sono occupati del fenomeno mafioso hanno concordemente indicato,quale precipua attività svolta dalla mafia terriera,xxx quella diretta a conseguire lauti profitti ottenendo la concessione in affitto dei latifondi o la vendita a vil prezzo degli stessi.Si é ricordato-inoltre-che i medesimi,hanno in modo ugualmente concorde,affermato che le illecite locupletazioni conseguite furono sempre conseguenti ad estorsioni abilmente dissimulate sotto le false spoglie di quell'a"accordo tra amici" che i proprietari terrieri sempre raggiunsero per salvaguardare la loro vita.

Avendo presente quanto sopra,va osservato,che sebbene la prevalente dottrina qualifichi le consorterie mafiose come associazioni per delinquere,una pronuncia di condanna per il delitto di cui all'art.416 C.P.non può essere fondata soltanto sull'accertamento dell'appartenenza degli imputati ad una di tali consorterie.E,infatti,indispensabile appurare,anzitutto,se ricorra un'associazione intesa quale la risultante di due compiti,la stabilità e l'organizzazione;e,poi,se la detta associazione si sia prefisso lo scopo precipuo di commettere una serie indeterminata di reati.

In vero,il legislatore,nel dettare l'ipotesi delittuosa di cui alla citata norma,non ha derogato al principio stabilito nell'art.115 del C.P.secondo il quale l'accordo per la consumazione di un determinato reato che non venga,poi,commesso può comportare l'applicazione soltanto di misure di sicurezza.Ha,infatti,

(40) Cfr. pagg. 570-581. (N.d.r.)

contemplato un'ipotesi di reato permanente a carattere collettivo che può essere consumato solo con la partecipazione ad una di quelle associazioni organizzate e stabiliti che hanno un programma di vita criminosa;cioé con l'appartenenza ad una di quelle stabili associazioni che,per la loro organizzazione e per il programma suddetto,turbano,indipendentemente dall'attuazione dello stesso,l'ordine pubblico.

Non può,pertanto, dubitarsi che la pronuncia di colpevolezza per il delitto di cui all'art.416 C.P. debba necessariamente essere fondata sull'accertamento della sta ilità dell'organizzazione dell'associazione e su quello del programma associativo diretto alla consumazione di una serie indeterminata di delitti.

Proprio per la necessità di tali accertamenti,per le difficoltà che gli stessi comportano,per l'impossibilità quasi sempre ricorrente di compierli desumendoli dalla consumazione di uno solo reato o dall'esistenza di una segreta associazione,é stata costantemente dai giuristi rilevata l'insufficienza della citata norma come mezzo di punizione delle concorterie mafiose e,nel perseguimento del fine di debellare la mafia,si é resa necessaria l'adozione,nel rispetto del principio stabilito dall'art.115 del C.P.della misura di sicurezza del soggiorno obbligato.

Ciò nonostante,nel caso di specie,concernendo il presente processo reati consumati in un arco di tempo di oltre un decennio,ben si raggiunge la prova della consumazione del delitto di associazione per delinquere per essere stati acquisiti,in occasione delle varie indagini di polizia giudiziaria e delle singole attività istru

torie espletate per ciascuno dei numerosi crimini di cui oi si dovrà occupare,numerosi elementi che hanno consentito di conoscere l'organizzazione e la stabilità della consorteria raffadalese,nonchó,il programma di vita criminosa che la stessa si propose e perseguì mediante la consumazione di una serie indeterminata di reati.

o

o o

Secondo paragrafo.

Nello svolgimento dei compiti consistente nel ricordare e collegare gli elementi di prova di cui sopra,occorre,anzitutto, tener presente il contenuto del rapporto redatto dal Maresciallo Failla il 4 luglio 1952.Secondo quanto si é già scritto nel IV capitolo della presente sentenza,il nominato Comandante della Stazione dei Carabinieri di Raffadali,riferì che gli autori dell'omicidio del Milia dovevano ricercarsi tra coloro cge,con l'ucciso,avevano avuti rapporti economici e di amicizia.Rese,inoltre,noto di avere appreso che le persone le quali si trovavano col Milia in tali rapporti erano Antonino Galvano, l'avv.Salvatore Cuffaro, l'insegnante elementare Vincenzo Di Carlo;Giuseppe Galvano-detto Crozza-,Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Casà, Stefano Lattuca,Girolamo Lattuca,Calogero Alaimo,Domenico Tuttolomondo,Giuseppe Pocì,Vincenzo Piazza e Vincenzo Noto; e significò che costoro,quasi tutti pregiudicati ed associati alla mafia,avevano,insieme al Milia,acquistato 61 ettari del feudo Galacio di proprietà della signora Anna Spoto (41)

(41) Cfr. pagg. 600-612. (N.d.r.)

- 156 -

in Campello.(ff.68,69 e 70 del IV vol.).

Va ricordato,quindi,che Rosina Milia,figlia dell'ucciso,in occasione del primo interrogatorio che rese il 22 giugno 1964,esibì al G.I. una agenda(che trovasi allegata all'XI°vol.) e dichiarò che le annotazioni nella stessa compiute erano state vergate da suo padre (f.234 dell'XI vol. e f.454r.del XIV vol.).E' risultato,pertanto,che il Milia annotò che,"insieme al prof.Vincenzo Di Carlo", l'8 novembre 1950,aveva concluso un compromesso relativo all'acquisto di "sedici salme"(pari a circa 64 ettari) del feudo Salaccio di proprietà della figlia del barone Spoto,signora Giuseppina Spoto in Campello;e che aveva pattuito-con la nominata-il prezzo di tredici milioni e cinquecentomila lire di cui due milioni erano stati versati in acconto,altri cinque sarebbero stati versati in seguito,ed il rimanente sarebbe stato pagato alla data del 31 luglio 1951.Annotò,inoltre,che, sul compromesso,per accontentare la venditrice, era stata indicata la somma di quattordici milioni,ma che,in realtà,erano stati pattuiti tredici milioni e cinquecentomila lire in quanto,nello stesso,invece d'indicare la caparra nella reale misura versata di due milioni,era stata dichiarato che, a tale titolo, erano stati corrisposti due milioni e cinquecentomila lire.Scrisse, infine,che,pur risultando nel compromesso costituiti solo lui ed il Di Carlo,gli acquirenti erano quindici persone che,con l'indicazione accanto a ciascuna della somma versata onde raggiungere i due milioni consegnati in acconto,vennero elencati nel seguente ordine:Giuseppe Licata(nome questo che risulta essere stato aggiunto

to col premetterlo a quello del primo precedentemente indicato), Gerlando Milia, prof. Vincenzo Di Carlo, avv. Salvatore Cuffaro, Antonino Galvano, Girolamo Lattuca, Stefano Lattuca, Calogero Alaimo, Giuseppe Poci, Giuseppe Terrazzino, Giuseppe Casà, Giuseppe Galvano -detto crozza- Domenico Tuttolomondo, Vincenzo Piazza da Cianciana e Vincenzo Noto pure da Cianciana.

E' risultata così la precisa corrispondenza esistenza, ad eccezione per Giuseppe Licata Tissi, tra gli acquirenti del Salacio che vennero annotati dal Milia e quelli che il Maresciallo Domenico Failla indicò nel ricordato rapporto suppletivo con cui segnalò pure che trattavasi di persone quasi tutte pregiudicate ed appartenenti alla mafia.

*****

Nel VI Capitolo della presente sentenza, si è scritto, inoltre, che il nominato Maresciallo Failla, col citato rapporto del 4 luglio 1952, comunicò di aver anche accertato che, nell'agosto del 1949, Gerlando Milia, Antonino Galvano, Gerlando Virone ed i fratelli Vincenso e Salvatore Costanza conducevano, parte in affitto e parte a colonia parziaria, l'intero feudo Salacio -esteso circa duecento ettari- di proprietà della signora Giuseppina Spoto in Campello, e che riferì di avere, pure, accertato che, mentre i fratelli Costanza ed il Virone s'interessavano della conduzione vivendo sui terreni che coltivavano, il Milia ed il Galvano provvedevano soltanto a pagare l'importo della mano d'opera che, per loro conto, veniva impiegata. (42)

Anche tali circostanze hanno trovato conferma. Vincenzo Costan-

(42) Cfr. pagg. 658-705. (N.d.r.)

sa, il 5 marzo 1964,dichiarò,infatti,al G.I. di aver preso in affitto, con suo fratello Salvatore, l'intero feudo Salacio di circa duec nto ettari di estensione;affermò che,per volontà dei proprietari,a lui ed a suo fratello erano stati aggiunti come affittuari il Milia ed Antonino Galvano i quali,però,si erano raramente recati sui fondi; e aggiunse che, quando ebbe termine l'affitto, acquistò dal " prof.Di Carlo cinque salme (cioé 20 ettari) di terreno in ragione di ventimila lire il tomolo,cioé in ragione di una somma inferiore alle mille lire l'ara essendo,in Sicilia,il tomolo pari a circa ventitré are (f.144 dell'XI vol. e ff.199 e 453 del XIV vol.).Salvatore Costanza,in pari data,alle ricordate dichiarazioni rese dal fratello relativamente all'affitto del feuso Salacio,aggiunse un'espressione oltremodo significativa ove la si consideri alla stregua della deposizione di Calogero Alaimo di cui in appresso Disse,infatti",di non aver comprato terreno del Salacio perché non voleva più sentirne parlare avendo compreso che ciascuno deve vivere (sic.!)del (ricavato dal) proprio lavoro" (f.145 dell'XI vol.e ff 199 e 453r. del XIV vol.).

Alla stregua delle risultanze delle deposizioni dei fratelli Costanza, occorre considerare,relativamente all'affitto del Salacio, che, avendo i predetti germani dichiarato che i proprietari del feudo li obbligarono a dividerne gli utili con Antonino Galvano e con Gerlando Milia,non può non ritenersi che questi ultimi siano subentrati nella conduzione del fondo a seguito dell'imposizione dalla consorteria mafiosa compiuta,con esplicita od implicita minaccia,

sia nei confronti dei proprietari,sia nei riguardi dei nominati fratelli.Infatti,per il vincolo contrattuale e per le disposizioni vincolistiche in materia agraria,i proprietari non avrebbero potuto disporre che la conduzione del fondo fosse compiuta,oltre che dai predetti germani,anche dal Galvano e dal Milia; e,a loro volta, i fratelli Costanza, se avessero potuto operare in un clima di libertà,o non avrebbero accolto la richiesta dei proprietari di dividere la conduzione dei terreni col Milia e col Galvano,o,accogliendola, avrebbero riferito di essersi liberamente determinati in tal senso e non di aver subito un'imposizione.E' evidente,perciò,che i predetti germani,se non fossero stati costretti dal timore conseguente all'implicità od all'esplicita minaccia,non avrebbero tollerato di dover dividere gli utili del feudo con delle persone che,invece di svolgere un'attività coadiuvatrice,sostanzialpente altro non fecero se non che esercitare-col recarsi ogni tanto sui fondi-un controllo del loro operato.

Del resto,la riprova dell'esattezza della considerazione sopra compiuta é data, sia dalla deposizione di Giuseppe Galvano,sia da quella della Spoto.Il teste Galvano(che,essendo figlio del noto Antonino,non va confuso con l'omonimo imputato),il 4 febbraio 1964, dichiarò,infatti,al G.I. che l'avv.Cuffaro-quale capo mafia effettivo- e Gerlando Milia-quale capo mafia apparente-"presero in affitto il feudo Balacio associando,nella conduzione dello stesso, suo padre e gli altri componenti dell'associazione mafiosa"(f.48 dell'XI vol. e f.520 del XIV); e la signora Spoto,facendo il nome dei germani Costanza per indicare coloro che conducevano in affitto

ed a colonia la sua proprietà e tacendo quelle degli esponenti della consorteria (ff.161,161r.dell'XI vol.e 488 del XIV),palesò, con la sua reticenza,la volontà di occultare l'imposizione subita.

*****

In ordine all'illecita attività svolta dalla consorteria mafiosa relativamente alla compravendita del Salacio,va presa in esame l'annotazione del Milia che fu indicato nel compromesso,onde accontentare la venditrice,un prezzo di acquisto superiore a quello reale. A riguardo,va osservato che, non essendovi nella legge sullo scorporo dei latifondi alcuna disposizione che consigliasse alla signora Spoto il Campello di adottare una tale cautela, non può non ritenersi che la predetta richiese l'indicazione di un prezzo superiore a quello reale onde tentare di occultare che la vendita era stata compiuta ad un prezzo vile ed al fine di evitare che,successivamente potessero esserle richieste,nel caso,d'indagini relative al delitto di estorsione indubbiamente subito,delle spiegazioni che,per la forza intimidatrice promanante dalla consorteria mafiosa,giammai avrebbe potuto dare in quanto,al pericolo che avrebbe corso riferendo il vero,avrebbe certamente prescelto quello di subire un procedimento penale per falsa testimonianza.Altra logica spiegazione di tale comportamento non può essere data.Del resto,questa trova conferma,sia nell'evasiva deposizione della Spoto di non essere in grado di riferire alcunché in ordine alla vendita del Salacio perché se ne occupò il suo defunto marito (f.161 dell'XI vol.e 488 del XIV);sia nelle risultanze relative alla vendita del feudo Caramazza (che rivelano

il compimento di un'uguale attività mafiosa di cui ci si occuperà nel capitolo relativo all'omicidio del Tandoy e del Damanti;sia in quelle che concernono il mendacio e la reticenza del superstite dei germani Caramazza (ff.632 e segg.del VII vol.). (43)

Altra considerazione da compiere è quella relativa alla significativa deposizione di Salvatore Costanza di non aver voluto comprare terreni del Salacio per aver compreso che ciascuno deve vivere del ricavato del suo lavoro (f.145 dell'XI vol.).Tale dichiarazione che il Costanza, durante il dibattimento,ha confermato senza voler fornire alcuna spiegazione (ff.199 e 453r.del XIV vol.)non può, in vero, essere interpretata se non nel senso che, pur essendogli stata offerta la possibilità di venire in possesso di una quota di terreni del Salacio,preferì rinunciare al benessere economico perché conoscendo che i guadagni scaturivano dalla consumazione d'illeciti penali,volle evitare di apparire correo degli esponenti del gruppo mafioso di cui,in precedenza,aveva dovuto subire le imposizioni e con i quali aveva dovuto dividere il frutto del suo lavoro.

Sempre a dimostrazione degli illeciti penali compiuti dalla consorteria mafiosa raffadalese per locupletarsi con la comprvendita del Salacio,occorre tener presenti le deposizioni di Calogero Alaimo di Giuseppe Poci e di Giuseppe Licata Tissi,nonché le dichiarazioni rese da taluni imputati.

Calogero Alaimo-il quale fu indicato dal Maresciallo Failla e venne annotato dal Milia come uno degli acquirenti del Salacio-mentre non rese alcunché noto al nominato comandante della Stazione

(43) Cfr. pagg. 1059-1218. (N.d.r.)

-162-

Carabinieri di Raffadali sebbene questi,per indurlo a rivelare quanto sapeva,lo avesse trattenuto in istato di fermo per ventiquattro ore (f.35 del IV vol.),alla distanza di tredici anni-certamente perchè i componenti del gruppo mafioso,per una parte defunti,si trovavano,per la residua parte,detenuti)si decise a riferire quanto gli constava in ordine all'attività mafiosa relativa alle varie compravendite di terreni.Oltre alle due compravendite del feudo Cattà di cui si scriverà in appresso,relativamente a quella del Salacio, narrò che se ne erano,nel 1950,occupati Vincenzo Di Carlo e Gerlando Milia.In tale occasione avevano convenuto di vendere a lui,per settecentomila lire,sette tomoli di oliveto e di pistacchio e si erano ricevuto l'acconto di quattrocentomila lire da lui versato-Dopo l'omicidio del Milia,il Di Carlo gli aveva,però,imposto la risoluzione del contratto in favore di Giuseppe Calvano-detto crozza-trattandosi di terreni che "facevano gola".Conoscendo la pericolosità del Di Carlo e del Calvano detto Crozza,e poichè,vivendo in campagna,si poteva facilmente attentare alla sua vita,aveva dovuto subire"l'estorsione",e,allorquando gli erano state dal Di Carlo restituite le quattrocentomila lire che aveva versate in acconto,erasi,persino,ritenuto fortunato di non averle perdute.(Si veda la deposizione resa al C.I.a f.155 dell'XI vol.di cui é stata data lettura nel corso del dibattimento a f.427 del XIV vol.trattandosi di testimone residente all'estero).

Altrettanto significativa é la dichiarazione di Giuseppe Pool il cui evidente mendacio pone in maggior risalto l'illiceità dell'o-

porato della consorteria mafiosa nella compravendita del Salacio. Questi,nonostante che fosse stato annoverato dal Maresciallo Failla tra gli acquirenti del Salacio e che fosse stato annotato da Milia con l'indicazione della somma di quattrocentomila lire versate in acconto,dichiarò al G.I.di aver prestato al Milia quattrocentomila lire che, successivamente all'omicidio dello stesso,gli furono restituite dall'insegnante Vincenzo Di Carlo;negò di essersi interessato della compravendita del Salacio e di essersi accordato col Milia per acquistarne una quota parte;e,alla contestazione delle annotazioni contenute nell'agenda del Milia,rispose che nulla altro aveva da dire (ff.141 dell'XI vol.).Del pari,in dibattimento, confermando le rese dichiarazioni,ha rifiutato di fornire una qualsiasi spiegazione in ordine al perché venne indicato tra gli acquirenti del Salacio (ff.235r. e 458 del XIV vol.).

Ugualmente rivelatore dell'illecita attività svolta dal gruppo mafioso é il comportamento processuale di Giuseppe Licata Tissi. Questi,dopo aver deposto-in data 24 marzo 1964-di non conoscere alcunché relativamente all'attività svolta dal Milia per l'acquisto dei terreni del Salacio (f.139 dell'XI vol.),l'1 luglio dello stesso anno, a seguito della contestazione relativa alle annotazioni contenute nell'agenda in atti,si decise ad affermare dinanzi al medesimo G.I.(e lo ha poi confermato in dibattimento)che,effettivamente, non era rimasto estraneo alla compravendita del Salacio.Narro,infatti,che,avendogli il Milia ed il Di Carlo promesso che gli avrebbero fatto acquistare una "salma" (cioé quattro ettari)di terreno

del detto feudo al prezzo di settantacinquemila lire al tomolo(pari a 23 are),prima ancora di venirne in possesso,aveva trovato a rivenderla a Gerlando Virone in ragione di ottantamila lire al tomolo Pertanto,aveva avvertito l'avv.Cuffaro"che sapeva essere interessato nella faccenda"e,narrandogli del guadagno che avrebbe compiuto,gli aveva chiesto che la detta sua quota fosse direttamente intestata al Virone.Avendogli,però,l'avv.Cuffaro"fatto comprendere che avrebbe guadagnato molto,aveva risposto che non pretendeva nulla e che avrebbe potuto direttamente stipulare col Virone al prezzo di ottantamila lire il tomolo"(ff.235,235r.dell'XI vol. e ff.145 e 458 del XIV vol.).

Mentre nessuna considerazione va compiuta relativamente alla deposizione dell'Alaimo risultando esplicitamente dalla stessa che il nominato,essendo consapevole che si sarebbe potuto attentare alla sua vita,subì passivamente un'estorsione,con riferimento alle deposizioni del Pocé e del Licata Tissi,va osservato quanto segue. Avendo presente che negarono di aver prenotato delle quote del Salacio,per le contrarie risultanze,deve ritenersi che il motivo del compiuto mendacio consistette,sia nella consapevolezza che la consorteria mafiosa era riuscita a stipulare il contratto preliminare di vendita consumato,con la grave minaccia promanante dalla sua forza intimidatoria,un'estorsione in danno della Spoto;sia nella conseguente preoccupazione di poter incorrere in responsabilità penale.Va considerato,quindi,che si ricava dalle dichiarazioni del Licata Tissi la riprova della consapevolezza che gli ingiusti guadagni realizzati in danno della venditrice erano conseguenti alla

alla violenza morale esercitata nei confronti della stessa.In vero, se il nominato testimone non fosse stato consapevole dell'illecito operato mafioso e se avesse,quindi,ritenuto che la compravendita del Salacic costituiva una fortunata operazione commerciale,non avrebbe avvertito la necessità di riferire al capo mafia Avv.Ciffaro che desiderava realizzare il suo guadagno evitando di figurare tra gli acquirenti;né avrebbe potuto ricevere l'osservazione che avrebbe lucrato in misura eccessiva;né avrebbe ravvisato,a seguito della ricevuta osservazione,il sussistere dell'opportunità di rinunciare al guadagno e di rimettere lo stesso alla consorteria mafiosa consentendole di rivendere la sua quota al Virone.

Così ricordate le deposizioni dell'Alaimo,del Poci e del Licata Tissi, occorre passare ad esaminare le dichiarazioni degli imputati Terrazzino,Galvano,Girolamo Lattuca e Di Carlo che,secondo quanto si è premesso,forniscono un'ulteriore prova che la speculazione del Salacio fu conseguente alla consumazione d'illeciti penali.

Avendo presente che Giuseppe Terrazzino affermò in periodo istruttorio-ed a confermato in dibattimento-di non essersi mai occupato delle compravendite di terreni(ff.217,414 del V vol. e ff.27 e 412 del XIV), e che, alla contestazione rivoltagli in ordine alla annotazione del Milia di aver da lui ricevuto-in due circostanze-la complessiva somma di cinquecentociàquantamila lire,ha risposto di aver prestato tale denaro al nominato suo amico (ff.27,27r. 412,413 del XIV vol.),non può non ritenersi che tale suo evidente mendacio fu ispirato dalla necessità di occultare la sua colpevolezza in ordine agli illeciti penali che consentirono la compiuta spe-

culazione.

Ricordando che Giuseppe Galvano-detto Crozza-il 18 aprile 1958 ed il 31 marzo 1961,dichiarò di avere acquistato dei terreni del feudo Salacio da Giuseppina Spoto in Campello pel tramite di Gerlando Milia (ff.219 e 392 del V.Vol.)e che,in dibattimento, ha affermato di averli acquistati esclusivamente pel tramite del Di Carlo (ff.48r.,49 e 406r.del XIV), non può non giungersi alla conclusione cui si é giunti per il Terrassino .Raffrontandosi tali contrastanti dichiarazioni con le informazioni del Maresciallo Failla,con le annotazioni del Milia e con la deposizione di Calogero Alaimo,deve,infatti,ritenersi che il Galvano abbia-in dibattimento-tentato di occultare la sua colpevolezza in ordine alle estorsioni consumate in danno della Spoto e dell'Alaimo.

Ad uguale conclusione deve giungersi rammentando che Giuseppe Casà e Girolamo Lattuca,nonostante la corrispondenza esistente tra le informazioni del maresciallo Failla e le annotazioni contenute nell'agenda del Milia, hanno dichiarato in dibattimento di non essersi interessati della compravendita del Salacio e di non essere in grado di fornire una qualsiasi spiegazione in ordine a quanto relativamente al loro nome, trovavasi scritto nell'agenda del Milia (ff.55 e 405,nonché ff.363 e 395 del XIV vol.).

Vincenzo Di Carki,infine, ha rivelato anche lui la sua colpevolezza in quanto, pur avendo il 15 marzo 1961 dichiarato al G.I. di essere stato socio del Milia nella compravendita del Salacio,in dibattimento, dopo aver ammesso di aver venduto il Salacio diviso in appezzamenti,ha ritenuto necessario ricorrere al mendacio con

l'affermare di non sapere che,oltre al Milia, vi fossero altre persone partecipi dell'affare (ff.84 e 395r.del XIV vol.).-

******

Riepilogando gli svolti argomenti in ordine all'affitto di duecento ettari del Salacio,va affermato che,col considerare le risultanze del rapporto del Maresciallo Failla del 4 luglio 1952 e con l'esaminare le deposizioni dei fratelli Costanza,si é dimostrati che la consorteria mafiosa raffadalese riuscì ad ottenere la conduzione del feudo coartando, con la sua forza intimidatoria, la volontà dei nominati germani e traendo,col danno di questi ultimi un ingiusto profitto.

Riepilogando,inoltre, le considerazioni compiute in ordine alla successiva compravendita di sessantaquattro ettari del detto feudo,va affermato che, col commentare la volontà dello Stayo d'indicare nel contratto preliminare di vendita un prezzo superiore a quello stabilito,con l'esaminare la significativa deposizione di Salvatore Costanza e quella oltremodo esplicita di Calogero Alaimo,col rilevare il mendacio di Giuseppe Pocì,col porre in evidenza le ammissioni di Giuseppe Licata Tissi,e con l'appurare i motivi delle mendaci risposte date dagli imputati interrogati su tale argomento,é stata data la dimostrazione che il contratto preliminare di vendita fu concluso coartando la Spoto ad alienare ad un prezzo tale da consentire alla consorteria mafiosa di rivendere ricavando lauti guadagni;e si é dimostrato,inoltre,che in occasione della ripartizione dei terreni residuati dopo aver ricavato la somma da versare alla

Spoto ah pagamento del prezzo determinato,come pure inpocasione della distribuzione del danaro ricavato dopo aver soddisfatto l'obbligazione di pagare il prezzo alla venditrice,vennero dagli esponenti mafiosi,nel perseguimento del fine di locupletarsi,consumate delle altre estorsioni nei confronti di Calogero Alaimo e di Giuseppe Licata Tissi i quali avevano ritenuto di potere,con l'affiancarsi alla società mafiosa,trarre-a loro volta- dei personali illeciti profitti.

**

** **

Terzo paragrafo

Altra uguale attività fu svolta dalla consorteria raffadalese, successivamente alla compravendita del Salacio, con ventiquattro salme (pari a 90 ettari) di terreno del feudo Cattà.-
Calogero Alaimo,con la ricordata deposizione,rese,pure,noto che,in periodo di tempo successivo alla compravendita del Salacio, quale persona di fiducia del barone Pasciuta,aveva ricevuto,dopo la morte dello stesso,dalla di lui figlia,Anna,l'incarico di venderle i novanta ettari di cui sopra.Avendo pattuito che le avrebbe dovuto corrispondere il prezzo di diciassette milioni,riteneva di aver concluso un affare oltremodo vantaggioso.Non era,però,risultato tale perché Antonino Calvano,Antonino Bartolomeo,Antonino Tuttolomondo e Giuseppe Lattuca,"tutte persone pericolose","avevano preteso(!) di partecipare agli utili che si prevedevano molto consistenti.Effettuate le vendite fino all'importo dei diciassette milioni che vennero corrisposti alla proprietaria,erano rimasti dei

terreni.Di questi,,due salme(cioé otto ettari)erano state attribuite ad Antonino Galvano,cinque tomoli (cioé poco più di un ettare) ad Antonino Bartolomeoeche,probabilmente,li aveva intestati a sua moglie, nove tomoli (cioé poco più di due ettari-)a Giuseppa Lattuca che li aveva intestati ai suoi figli, e dodici tomoli (pari pepoco meno di tre ettari)-che erano costituiti dal terreno migliore-ad Antonino Tuttolomondo.Per imposizione di Antonino Galvano,aveva dovuto corrispondere a Girolamo Lattuca il corrispettivo in denaro di due salme di terreno ed aveva dovuto,inoltre,versare a Santo Librici, allora uscito dal carcere,centomila lire"Aveva dovuto" aggiunse,"subire tutte queste estorsioni"(con riferimento anche a quella relativa alla compravendita del Palazzo di cui nella prima parte della deposizione che é stata riportata nel precedente paragrafo)"perché,dovendo vivere in campagna,temeva per la sua incolumità" (ff.155 dell'XI° vol. e 423 del XIV). (44)

L'accertamento conseguente alla deposizione di cui sopra che, anche in occasione della detta compravendita,la consorteria mafiosa perseguì, a mezzo di un'estorsione,il fine di trarre un ingiusto profitto con altrui danno,é un accertamento che trova conferma in numerose circostanze.-

Viene,infatti,confortata dalla contraddittorietà delle dichiarazioni rese da Antonino Galvano il 19 aprile 1958 allorché,in occasione delle indagini che venivano svolte per l'omicidio del Tuttolomondo,venne interrogato .In tale occasione,il Galvano,mentre in un primo momento dichiarò di avere acquistato dei terreni in

(44) Cfr. pagg. 658-705. (N.d.r.)

da Cattà pel tramite di Calogero Alaimo, successivamente disse di averne ricevuto otto ettari quale compenso della svolta attività di mediazione (f.221 del V.Vol.di cui si é data lettura nel dibattimento a f.454r. del XIV vol.).-

Trova,inoltre, conferma nella circostanza che Antonino Bartolomeo,il 15 marzo 1961, quando s'istruiva il procedimento relativo all'omicidio di Antonino Tuttolomondo,pur non svolgendosi alcuna indagine per il delitto di cui all'art.416 C.P., ritenne opportuno occultare di avere ricevuto la gratuita assegnazione di oltre un ettaro di terreno del feudo Cattà e, senza spiegare perché aveva intestato tale proprietà a sua moglie -Onofria Virone-(si vedano i dati catastali del U.T.E. di Agrigento nel XII vol), disse di averla acquistata (f.204 del V.vol.).

Ulteriore conforto riceve dalle dichiarazioni di Girolamo Lattuca il quale dichiarò di aver concluso una società con Antonino Galvano, Antonino Bartolomeo, Antonino Tuttolomondo e con Calogero Alaimo per la mediazione dei terreni siti in contrada Cattà del barone Pasciuta; affermò di avere, per tale attività,ricevuto un compenso di trecentomila lire; e, indubbiamente senza rendersi conto del contenuto rivelatore delle sue successive ammissioni,rese note che nessuna attività di mediazione aveva potuto svolgere perché era occupato a far pascolare i suoi greggi e che nessuna sovvenzione in denaro aveva dato ai suoi soci. Per di più; ammise che, sebbene fossero diverse le estensioni dei terreni assegnate ai suoi soci,trattavasi di quote che, rapportate al loro valore,erano uguali (ff.226

é 388 del V. vol.).-

Triva,pure,conferma nelle contrastanti dichiarazioni rese da Giuseppe Lattuca e dalla di lui consorte,Giovanna Galletta.Giuseppe Lattu ca, interrogato sull'argomento per la prima volta in dibattimento,per scagionarsi dall'imputazione di associazione per delinquere,non ha voluto ammettere di aver ricevuto gratuitamente la sua quota di terreni del feudo Cattà,e senza spiegare il perché ebbe ad intestarli a sua moglie, ha dichiarato di averli acquistati (f. 44r e 407 del XIV vol.).Giovanna Galletta,interrogata dal G.I. quando il di lui marito era stato già arrestato,essendo indubbiamente consapevole che i detti terreni costituivano l'ingiusto profitto conseguito a seguito di un'estorsione,al fine evidente di scagionarlo da responsabilità,dichiarò,invece,di avere direttamente acquistato tale proprietà (ff.173 dell'XI vol. e 488 del XIV).-

Trova altresì,conferma nella dichiarazione di Vincenzo Di Carlo che il Tuttolomondo ottenne, quale compenso della c.d. attività di mediazione,della proprietà del barone Pasciuta sia in contrada Cattà (ff.224 e 393 del V vol.).-

Ulteriore conforto trova nella cambiale sequestrata a Santo Librici risultando tale effetto dell'importo di centomila lire emesso da Salvatore La Porta in favore dell'Alaimo e da quest'ultimo girato in favore del Librici (f.190 del V vol.).In contrario,non può,infatti, obiettarsi che, il 25 aprile 1958, l'Alaimo, onde giustificare perché Santo Librici fu trovato in possesso di tale cambiale,disse di avergliela consegnata a garanzia di un prestito che avrebbe

ricevuto (f.235 del V vol.).In vero,secondo quanto si é già scritto,era,in quel tempo,succube della forza intimidatoria della delinquenziale associazione raffadalese.Si libererà,infatti,dal timore in lui incusso solo il 3 aprile 1964,quando,cioé,si decise a compiere le ricordate rivelazioni perché gli esponenti del gruppo mafioso,per una parte defunti,si trovavano,per la residua parte, detenuti.

Il preciso riscontro alle dichiarazioni dell'Alaimo in ordine all'attività penalmente illecita che venne svolta dalla consorteria mafiosa raffadalese,risulta dato dalle deposizioni rese dalla vedova di Antonino Tuttolomondo,Liboria Marigliano.Costei,facendo riferimento,sia alla compravendita dei 90 ettari del feudo Cattà di cui sopra é scritto (f.94 del V vol.),sia ad altra compravendita di un secondo lotto del medesimo feudo,sia a quella successiva del feudo S.Agata di proprietà del prof.Borsellino (di cui si scriverà in appresso), dichiarò che, trovandosi a lavorare in campagna, e, udendo suo marito discutere con i suoi amici,aveva appreso che la c.d. attività di mediazione dei terreni consisteva"nel determinare (!) il prezzo al venditore e nel pattuire,poi,liberamente (!), ed a loro tutto vantaggio,un nuovo prezzo con gli acquirenti"(359) del V vol.).Significò,quindi,che gli amici del marito che, con lo stesso, si occupavano della c.d. attività di mediazione erano Santo Librici,il prof.Di Carlo,Giuseppe Lattuca,Stefano Lattuca, Girolamo Lattuca,Giuseppe Terrazzino,Antonino Bartolomeo,Giuseppe Galvano-detto Crozza-,Antonino Galvano e Calogero Alaimo (f.359

dèl V.vol.).Nel corso di due successive deposizioni rese a seguito della riapertura dell'istruzione del processo relativo all'omicidio del marito,confermò le rese dichiarazioni;ripetette i nominativi di cui sopra annoverando tra gli stessi quello di Giuseppe Casà che aveva erroneamente omesso;ed aggiunse che, eccezion fatta per l'Alaimo,i nominati venivano tutti indicati come associati alla mafia (ff.36,36r,71 e 71r.dell'XI vol.).Ulteriore conferma delle stesse ha compiuto nel dibattimento in cui ha esplicitamente ammesso che suo marito era un esponente della consorteria mafiosa;ha soggiunto che tale circostanza aveva già posta in evidenza riferendo che era amico dei nominati esponenti dell'associazione raffadalese;ed ha replicato alle parole di protesta dell'imputato Di Carlo riducendolo al silenzio,sia col dirgli che,per essere il capo della consorteria raffadalese,ben conosceva la rispondenza al vero delle sue dichiarazioni;sia col fargli intendere che,se non avesse taciuto,ben altro a suo carico avrebbe potuto aggiungere (ff.141, 141r. e 426 del XIV vol.).

o

o o

Quarto Paragrafo.

Per le sopra ricordate dichiarazioni rese da Liboria Marigliano, é risultato che la consorteria mafiosa raffadalese,senza divergere dall'antico schema,successivamente alla compravendita del feudo Salacio ed a quella del feudo Cattà di cui si é scritto,scartò,nel

1956,la volontà del barone Spoto e del prof.Borsellino imponendo, al primo,il prezzo di vendita di una diversa parte del feudo Cattà e, al secondo, del feudo S.Agata; ed é risultato che,col danno di costoro,continuò a locupletarsi rivendendo, a seguito di libere pattuizioni,i terreni che erano stati oggetto degli stipulati contratti preliminari di vendita.-

******

Relativamente all'interposizione mafiosa nella compravendita della diversa parte del feudo Cattà,va osservato che le deposizioni della Marigliano,trovano conferma nelle dichiarazioni rese da Giuseppe Galvano,detto Crozza, e da Giovanna Galletta.

Giuseppe Galvano-detto Crozza-,interrogato in occasione dello svolgimento delle indagini relative all'omicidio di Antonino Tuttolomondo,non potendo in quel tempo prevedere che,molti anni dopo,si sarebbe potuta conoscere la delinquenziale attività svolta dalla consorteria nella compravendita dei terreni,del fondato convincimento che il venditore-dominato dal timore-giammai avrebbe rivelato che l'apparente accordo tra amici dissimulava un'estorsione consumata ai suoi danni,invece di compiere la consueta dichiarazione di essere stato dal Pasciuta incaricato di vendergli i suoi terreni,dichiarò che, in compagnia di Santo Librici e di Girolamo Lattuca,erasi recato a Ribera dal nominato barone ed aveva concluso un compromesso per l'acquisto di terreni che,immediatamente,aveva rivenduti (ff.219, 220 e 392 del V vol.).

Giovanna Galletta,moglie di Giuseppe Lattuca,contrastando la di-

chiarazione del marito di aver acquistato dei terreni del feudo Catà solo da Calogero Alaimo (f.44r.e 407 del XIV vol)sostanzialmente rivelò che il consorte aveva ricevuto in assegnazione anche una quota dei terreni che furono oggetto della compravendita suddetta.In vero,interrogata dal G.I.quando il marito era stato già arrestato, ben sapendo che la proprietà dei terreni era stata a lei fittiziamente intestata al fine d'impedire che si potesse appurare che trattavasi delle quote assegnate al marito quale esponente della consorteria mafiosa,e non potendo prevedere che il marito avrebbe dichiarato di aver direttamente acquistato-pel tramite dell'Alaimo-gli altri terreni dello stesso feudo,affermò,nel tentativo di scagionarlo,che anche i terreni che furono oggetto della compravendita in esame erano stati da lei acquistati (f.173 dell'XI vol. e f.488 del XIV).

*****

Relativamente a l'interposizione mafiosa nella compravendita del feudo S.Agata di proprietà del prof.Borsellino,va osservato che le ricordate deposizioni della Marigliano trovano conforto nelle numerose circostanze di cui in appresso.

Trovano conforto nelle dichiarazioni rese da Alfonso Nascé il quale affermò di essersi,in società col Di Carlo,occupato della compravendita di diciannove salme (pari a settantasei ettari) di terreno del feudo S.Agata; di averle acquistate in ragione di centomila lire al tomolo (pare a ventitre are);di averle rivendute ad un prezzo oscillante tra le c ntomila e le centodiecimila lire al tomolo;

e di aver guadagnato quattro milioni che divise col nominato suo socio.(f.169 del V vol.).Tali affermazioni,in vero,convalidano l'assunto della Marigliano relativo all'imposizione del prezzo al venditore perché tradiscono l'interesse di occultare il notevole divario esistente tra il prezzo di acquisto e quello delle successive alienazioni;tradiscono,cioé,l'interesse di non far conoscere il divario suddetto perché dallo stesso,una volta appurato che il prof.Borsellino non trovavasi nelle condizioni previste perché potesse nei suoi confronti essere pronunciata una decisione d'inabilitazione per prodigalità,si sarebbe dovuto desumere che,nella determinazione del prezzo,la sua volontà fu coartata.Tradiscono -si é scritto-l'interesse suddetto perché dall'osservazione che non si poteva trarre un lucro di quattro milioni di lire rivendendo circa trecento tomoli(pari,appunto,a 76 ettari) con un guadagno oscillante dalle duemila alle diecimila lire il tomolo, consegue,l'accertamento che il Nascé tentò di occultare la notevole differenza esistente,per ogni tomolo,tra il prezzo di acquisto e quello della successiva alienazione.

Trovano,inoltre,conforto nella deposizione di Giovanni Terrazzino che venne dalla Marigliano indicato come l'acquirente della maggiore estensione dei terreni di S.Agata (f.359r.del V vol.).Questi,pur avendo diritto ad un prezzo di favore,sia per essere germano del noto esponente mafioso Giuseppe,sia per essere genero di quel Salvatore Cipolla di cui si é scritto nel V Capitolo della presente sentenza,dichiarò di aver acquistato al prezzo di centotren- (45)

(45) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

tacinquemila lire al tomolo (ff.143 dell'XI vol.e 432r.del XIV).

Trovano,inoltre,conforto nella dichiarazione del Di Carlo il quale, come, del resto,tutti gli altri imputati,essendo stato tratto in inganno dall'assoluta carenza di motivazione della sentenza istruttoria relativamente al delitto di associazione per delinquere, essendo assolutamente inconsapevole delle annotazioni compiute dal Milia nella sua agenda,non essendo stato reso edotto dai numerosi elementi di prova che-sparsi nelle innumerevoli pagine del processo,non erano stati rilevati-,ha dichiarato in dibattimento che il guadagno tratto dalla compravendita di S.Agata fu di dieci milioni di lire (ff.66r. e 396rdel XIV vol.).

Vengono,inoltre,confortate,relativamente alla circostanza che tutti gli esponenti della consorteria mafiosa-e non soltanto il Di Carlo ed il Nascé-parteciparono agli utili della compravendita di S.Agata,dalle contrastanti dichiarazioni del Di Carlo,del Galvano -detto Crozza-e del Nascé.L'affermazione del Galvano-detto Crozza-secondo la quale Santo Librici si occupò dei terreni del Borsellino solo per aver fatto il "canneggiatore",cioé il misuratore degli stessi (ff.219,220 e 392 del V vol.),e quella conforme del Di Carlo, secondo la quale avrebbe provveduto a retribuire il Librici per la detta attività (ff.225 e 393 del V vol.),risultano,infatti,contrastate da quella di Alfonso Nascé il quale,riferendo che il nominato Librici si occupò della compravendita in quanto fu tra gli acquirenti (f.169 del V vol.),sostanzialmente convalidò l'assunto della Marigliano rivelando che gli fu assegnata una quota di terre-

ni.

Ulteriori e maggior conforto trovano,infine,nella deposizione del Prof.Borsellino il quale chiaramente rivelò di avere la stessa preoccupazione della Spoto di occultare,onde evitare d'incorrere nella vendetta mafiosa,che la sua volontà era stata coartata dalla minacciosa imposizione di un prezzo notevolmente inferiore a quello corrente.Tale circostanza deve,infatti,ritenersi inequivocamente accertata ricordando che, mentre il Nascé affermò di aver acquistato al prezzo di centomila lire al tomolo e di aver rivenduto a quello oscillante tra le centoduemila e le centodiecimila (f.169 del V vol.)il Borsellino,onde occultare quanto sopra si é scritto,mendacemente affermò di aver,invece,venduto al Nascé la sua proprietà di S.Agata al prezzo di centoventimila lire al tomolo (ff.116 dell'XI vol. e 525 del XIV).

o

o o

Quinto paragrafo

Altra illecita locupletazione compiuta dalla consorteria raffadalese é quella che, nel 1958,ebbe per oggetto una seconda parte del feudo Salacio dell'estensione di settandue ettari.

Di essa si é avuta conoscenza,anzitutto,per la deposizione di Giuseppe Galvano fu Antonino;quindi,per quelle di Liboria Mariglia-no, del dott.Vincenzo Spoto,di Salvatore Guarnieri e di Federico Di Stefano;e,infine,per le risultanze del rapporto dei Carabinieri

con cui venne formulata la poi accolta proposta di soggiorno obbligato nei confronti di Vincenzo Ragusa.

Per la deposizione resa il 4 febbraio 1964 da Giiuseppe Galvano fu Antonino al G.I.,é risultato che Santo Librici"trasse dei benefici dalla sua attività di mafioso,giacchó s'intromise anche lui nella vendita dei terreni;vendette,infatti,una parte del feudo Salacio attribuendosene una quota ed acquistando,cosi,un notevole benessere economico"(ff.48 dell'XI vol.e 520 del XIV).

Per quella che Liboria Marigliano ebbe a compiere il 24 febbraio 1964,é emerso che costei,successivamente all'omicidio del di lei marito Antonino Tuttolomondo,si rivolse a Salvatore Guarnieri,egben conoscendo quali erano i diritti spettanti al suo consorte quale esponente del sodalizio mafioso,gli chiese di corrisponderle la quota che il marito avrebbe dovuto ricevere (f.71r.dell'XI vol. e f. 426 del XIV).

Per quella compiuta il 28 febbraio 1964 dal dr.Vincenzo Spoto, si é avuta notizia che, nel periodo in cui studiava a Palermo,il di lui genitore-poi deceduto nel 1962-procedette alla vendita di una parte del feudo Salacio a mezzo dell'affittuario dello stesso,Salvatore Guarnieri (ff.97 dell'XI vol. e 525 del XIV).

Per le dichiarazioni da quest'ultimo rese il 16 marzo 1964,ha trovato conferma la circostanza che costui era l'affittuario del Salacio; e si é appreso che Giovanni Spoto-successivamente deceduto,nel 1957 o nel 1958,lo incaricò di trovargli gli acquirenti per circa una settantina di ettari che intendeva alienare.Si é appreso,inoltre,

antecedentemente, erasi verificato un incendio di vaste proporzioni che aveva cagionato danni per circa quattro milioni al proprietario e che, essendo stato da costui ritenuto responsabile dei danni subiti, a seguito di una transazione, gli aveva rilasciato degli effetti cambiari per un milione di lire. Si é pure saputo che ricevette come compenso per l'attività svolta nel procurargli i compratori, oltre alla restituzione dei titoli di cui sopra, anche l'abbuono di novecentomila lire da lui dovute per contributi unificati. Infine, si é conosciuto che uno degli acquirenti fu Alfonso Librici, germano di Santo, che, successivamente, aveva rivenduto i dieci tomoli (=ettari 2,30) acquistati a Federico Di Stefano ed alla di lui consorte (f.123 dell'XI vol. e ff.471r.e 276 del XIV). Per la deposizione di Federico Di Stefano resa il 23 aprile 1964, ha trovato conferma la dichiarazione del Guarnieri relativamente all'acquisto che ebbe a compiere da Alfonso Librici. Significò, però, il Di Stefano "che venditore figurava Alfonso Librici con procura a vendere da costui inviata al padre Gaetano", ma che "doveva precisare di aver concluso le trattative con Santo Librici". (ff.176 dell' XII vol., 437 e 239 del XIV).

Infine, per il rapporto dei Carabinieri del 15 giugno 1966 concernente la proposta di soggiorno obbligato formulata nei confronti di Vincenzo Ragusa, é risultato che costui, quale affiliato alla consorteria mafiosa, ottenne la gratuita assegnazione in proprietà - tra l'altro - di venti tomoli di terreno del Salacio; e che tale proprietà trovasi nell'immediate adiacenze di quella ottenuta da Vincenzo I

Carlo, da Giuseppe Galvano-detto Crozza-e da Santo Librici;(ff.65 e 66 del 4°fasc.del XIV vol.in cui é stato fascicolato il detto rapporto che, per quanto risulta dal fl.494r. del XIV vol.,fu acquisito a seguito di richiesta dei difensori e, sull'accordo delle parti).

Alla stregua di tali risultanze,contrariamente all'interessata dichiarazione del Guarnieri che la mafia raffadalese sarebbe rimasta estranea alla compravendita di cui sopra, non può non ritenersi che la stessa abbia coartato lo Spoto ad alienarle i terreni del Salacio e che gli abbia imposto un prezzo di vendita tale da consentire ad essa di trarre,rivendendo,un notevole guadagno.

In vero,deve ritenersi accertato che Giovanni Spoto (il quale, nel 1958, non poteva correre il pericolo di subire dell'espropriazione da parte dell'E.R.A.S.)non solo non intendesse vendere,ma che avesse avuto la temerarietà di rifiutare la proposta di acquisto che la consorteria mafiosa,sotto la consueta forma "dell'accordo tra "amici", non poté mancare di fargli.Infatti,se non avesse rifiutato tale proposta,il sodalizio raffadalese non avrebbe ravvisato la necessità di piegarne la volontà ricorrendo all'incendio quale noto mezzo d'intimidazione.

Inoltre,la riprova che lo Spoto fu costretto a vendere e subì l'imposizione del prezzo stabilito dal sodalizio mafioso,si ha, sia ricordando che Vincenzo Ragusa,avendo continuamente contratto dei debiti per vivere (secondo quanto é risultato per il citato rapporto dei C..),giammai avrebbe avuto la possibilità di sborsare una

qualsiasi somma di denaro per compiere,con tutte le provvidenze relative alla costituzione della piccola proprietà contadina,l'acquisto di una proprietà terriera;sia tenendo presente che,dalla trattazione relativa all'omicidio di Antonino Tuttolomondo,risulterà che in analoghe condizioni economiche precarie trovavasi Santo Libr ci.Infatti,rammentando tali circostanze,la riprova suddetta consegue alla considerazione che, se lo Spoto avesse liberamente venduto i suoi terreni ai singoli acquirenti(secondo quanto ebbe ad affermare il Guarnieri),non avrebbe avuto alcun motivo di regolarne una parte a Vincenzo Ragusa ed a Santo Libricì;e da quella che,se i terreni suddetti avessero costituito oggetto di un lecito atto di liberalità o di una valida contrattazione,né Santo Libricì avrebbe ravvisato l'opportunità di fare risultare che acquirente degli stessi era stato il fratello Alfonso,né Giuseppe Galvano-detto Crozza-e Vincenzo Di Carlo li avrebbero ad altri intestati(2°all.al XII v.)

o

o o

Sesto paragrafo.

Per le dichiarazioni di Calogero Alaimo (f.155 dell'XII vol.e 427 del XIV),per quelle del testimone Giuseppe Galvano (f.47 dello XI vol. e 520 del XIV),per quelle di Vincenzo di Carlo (f.393 del V vol.),nonché per quelle di Girolamo Lattuca (f.7r. del 12° fasc.del VI vol.), si é,inoltre, avuto notizia di due altre compravendite concernenti altri lotti del feudo Cattà del barone Pasciuta.

La prima ebbe luogo antecedentemente al 1947,cioé alla data dell'omicidio del capo mafia apparente Stefano Tuttolomondo,e venne curato dallo stesso;la seconda,per quanto riferito dal Di Carlo,riguardò"un affare analogo" a quello del Salacio che venne da lui compiuto in società con Vincenzo Vella nel 1947 e nel 1948 (f.citato).

Sapendo che si occuparono di tali compravendite il capo mafia apparente Stefano Tuttolomondo,Vincenzo Di Carlo e Girolamo Lattuca, alla luce delle risultanze ricordate nei precedenti paragrafi,si potrebbe,senz'altro aggiungere,affermare che,anche in tali due occasioni,la mafia raffadalese,perseguendo lo scopo consueto,con le modalità del noto schema estorsivo,ebbe con altrui danno, a trarre degli ingiusti profitti.

Tale affermazione,però,non costituisce la conclusione cui si perviene desumendo da più fatti noti la conoscenza di due episodi di cui si hanno vaghe notizie,ma la conclusione cui non si può non pervenire alla stregua delle risultanze di cui in appresso.

******

Relativamente alla compravendita avvenuta antecedentemente al 1947,va ricordato che Calogero Alaimo affermò che una quota di cinque salme(pari a venti ettari) toccò al Di Carlo il quale ne aveva conservato la proprietà;e che degli altri terreni toccarono a Girolamo Lattuca il quale,forse,non se ne era successivamente disfatto (ff.155 dell'XI vol. e 427 del XIV)

Va tenuto,inoltre,presente che Giuseppe Galvano,figlio di quell'Antonino che successe al Milia nella carica di capo mafia apparen

te,riferì che, sotto la direzione dell'avv.Cuffaro e mediante la organizzazione compiuta dal defunto suo cognato Stefano Tuttolomondo,"la mafia s'interpose nella vendita del feudo Cattà del barone Pasciuta...e ritrasse da tale attività un congruo guadagno consistente nell'attribuzione ai suoi componenti di parte del feudo.Ebbero delle quote di terreno,suo cognato,suo padre,Giuseppe Lattuca, Vincenzo di Carlo,Giuseppe Casà,Antonino Bartolomeo,Antonino Tuttolomondo,Giuseppe Terrazzino ed altri.Costoro intestarono tali terreni,taluni al loro nome, altri a quello di loro congiunti,e altri ancora -come il Terrazzino-si attribuirono il prezzo facendo figurare che il terreno era stato diretta ente venduto dal Pasciuta ad altri".(ff.47 dell'XI vol. e 520 del XIV).-

*****

Relativamente alla compravendita del secondo lotto del feudo Cattà,oltre al ricordato riferimento compiuto dal Di Carlo col dichiarare che si trattò di un affare da lui compiuto analogamente a quello del Salacio (ff.67 e 396r.del XIV vol.),va ricordato che il Di Carlo medesimo,sempre nel corso del dibattimento,ha dichiarato che la vendita fu attuabile grazie al suo intervento perché,senza "il suo interessamento,nessun acquirente si sarebbe presentato" (ff.67r. e 396r.del XIV vol.).

Va osservato,quindi,che il nominato prevenuto,ben guardandosi dall'ammettere che ciascuno degli acquirenti veniva allontanato diventando soggetto passivo di violenza privata consumata dalla mafia (secondo quanto risulta essere,appunto,accaduto nella compravendi-

ta del feudo dei germani Caramazza di cui si scriverà trattando del (46)
l'omicidio Tandoy),ha dichiarato che "tutti coloro che desideravano "acquistare avevano timore che i terreni potessero essere loro tolti dall'Ente di Riforma agraria" (ff.citati).

Inoltre,va rilevato che, per potersi attendere le ricordate dichiarazioni, si dovrebbe assurdamente ritenere che,al di fuori dell'esponente mafioso Di Carlo,non vi fosse alcun avvocato,alcun notaio,né alcun'altra persona cui potessero rivolgersi per consiglio coloro che avevano delle perplessità o dei dubbi da dirimere prima di adottare la decisione di acquistare.

****

Con riferimento ad entrambe le compravendite,vanno ricordate, infine,le rivelatrici dichiarazioni rese da Girolamo Lattuca.

Questi,rendendo l'interrogatorio dopo l'esecuzione del mandato di cattura emesso nei suoi confronti,rispose alle domande rivoltegli in ordine all'imputazione di omicidio del Bonsignore col significare,tra l'altro,che aveva come pascolo le terre da lui tenute in affitto in contrada Bolata Barca e quelle di sua proprietà del feudo Cattà (f.6r.del 12°fasc.del VI vol.).Quindi,rispondendo -poco dopo- alle domande rivoltegli relativamente al delitto di associazione per delinquere,negò di essere proprietario dei terreni suddetti ed affermò che suo genero,Vincenzo La Porta,aveva acquistato,pel tramite del nominato Stefano Tuttolomondo,tre salme(cioé dodici ettari) del feudo Cattà e che,successivamente,lo stesso ne aveva acquistato altre quattro salme(cioé sedici ettari)da Vin-

(46) Cfr. pagg. 1059-1218. (N.d.r.)

censo Vella,cioé dal ricordato socio del Di Carlo(f.7r.del fasc. e del volume citati).

Non può,pertanto,dubitarsi che il Lattuca ebbe a compiere delle fittizie intestazioni della proprietà al genero e che ià ragion d'essere delle stesse fu conseguente alla penalmente illecita provenienza di detta proprietà.

°

° °

Settimo paragrafo.

Ricordate le risultanze relative alle stesse compravendite di terreni di cui si é scritto,deve affermarsi che, sin dall'immediato dopoguerra,la consorteria mafiosa raffadalese venne organizzata allo scopo di conseguire degli ingiusti profitti mediante la consumazione di una serie indeterminata di delitti.

Riservando dà tornare su tale argomento nella parte conclusiva del presente capitolo,occorre,prima di raggruppare le risultanze esistenti a carico di ciascun imputato relativamente all'imputazione di cui all'art.416 C.P.,prendere in esame le deposizioni rese da Antonino Cufaro,da Giuseppe Galvano e da Calogero Mangione in ordine ai componenti della consorteria raffadalese.A ciò non si é provveduto prima perché si é voluto perseguire lo scopo di dimostrare che quanto i nominati dichiararono sull'argomento era già stato accertato; e perché,perseguendo tale scopo,con particolar riferimento alle dichiarazioni di Antonino Cufaro e di Giuseppe Galvano,

dopo aver posto in evidenza-trattando dell'omicidio del Milia-l'esattezza del criterio di attendibilità enunciato nel V°capitolo della presente sentenza,si é voluto fornire la riprova dell'esattezza dello stesso,si é voluto,cioé,fornire un'ulteriore prova che,nel caso di concordanza delle deposizioni dei nominati,non può dubitarsi della rispondenza al vero delle loro dichiarazioni. (47)

All'uopo va ricordato che Antonino Cufaro rese noto al G.I.che, al tempo dell'omicidio del Milia,quando il capo mafia effettivo era l'avv.Salvatore Cuffaro,componenti della consorteria mafiosa ex raffadalese erano Antonino Bartolomeo,Stefano Lattuca,Giuseppe Lattuca,Antonino Galvano,Girolamo Lattuca,Antonino Tuttolomondo,Vincenzo Di Carlo,Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Galvano-detto Crozza- e Giuseppe Casà.Aggiunse,quindi,che,successivamente,vennero ad aggiungersi a costoro Santo Librici e Luigi Librici (ff.56 dell'XI vol. e 458r.del XIV).

Va ricordato,quindi,che Giuseppe Galvano fu Antonino,interrogato il 4 febbraio 1964-cioé quando la maggior parte degli imputati si trovavano detenuti ed il nome dei latitanti,diffuso anche dalla stampa,era generalmente conosciuto-,dichiarò che, nel dopoguerra, allorquando Stefano Tuttolomondo-detto Giurlo" organizzò la prima impresa delinquenziale relativa alla compravendita di una parte del feudo Cattà,del barone Pasciuta,oltre all'avv.Cuffaro ed al nominato Stefano Tuttolomondo che erano tra loro legati da indissolubili vincoli,"facevano parte dell'organizzazione il Di Carlo,il Terrazzino e tutti gli altri che oggi (cioé il 4 febbraio 1964) ne

(47) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

figurano i componenti ad eccezione del Librici allora ragazzi". Quindi, nel riferire che la consorteria si attribuì, in occasione della detta co pravendita, la proprietà di parte del feudo, disse-se condo quanto si é scritto già-che ebbero delle quote di terreni, "suo cognato Stefano Tuttolomondo, suo padre, Giuseppe Lattuca, Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Casà, Antonino Bartolomeo, Antonino Tuttolomondo, Giuseppe Terrazzino ed altri". (ff.47 dell'XI vol. e 520 del XIV). Tra questi altri, deponendo dinanzi al consigliere della Sez.Istr. della Corte di Appello di Palermo, aggiunse quello di Giuseppe Galvano-detto Crozza-che, alla data del 4 febbraio 1964, trovavansi latitante (ff.112 e 113 del I° vol.). In tale circostanza tentò di escludere quelle di Giuseppe Lattuca, ma, a seguito delle contestazioni rivoltegli in dibattimento col ricordargli le numerosissime volte in cui-anche deponendo dinanzi al G.P.G.dr.Fici-lo aveva indicato, ha finito con l'ammettere che "faceva parte della famiglia mafiosa" (ff.170r. e 520 del XIV vol.).

Va ricordato-inoltre-che Calogero Mangione ha dichiarato in dibattimento di conoscere come mafiosi Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Terrazzino, Giuseppe Galvano-detto Crozza-, Santo Librici, Antonino Bartolomeo, Giuseppe Lattuca, e Giuseppe Casà (ff.257r. e 258 e 456 del XIV vol.).

o

o o

OTTAVO Paragrafo

Procedendo, ora, a raggruppare le risultanze emerse a carico di

ciascuno imputato del delitto di associazione per delinquere,appalesasi opportuno riepilogare,anzitutto,quanto é stato accertato nei confronti dei maggiori esponenti del sodalizio criminoso raffadalese che, unitamente all'avv.Cufaro e a Stefano Lattuca-deceduti per morte naturale, a Stefano Tuttolomondo,Gerlando Milia,Antonino Tuttolomondo ed Antonino Galvano,tutti proditoriamente uccisi-, costituivano l'ingloriosa vecchia guardia della consorteria.Ci si riferisce,come ben s'intende per quanto si é già scritto,ad Antonino Bartolomeo, a Giuseppe Casà, a Giuseppe Lattuca, a Girolamo Lattuca, a Giuseppe Galvano-detto Crozza-,a Giuseppe Terrazzino,a Vincenzo Di Carlo ed a Santo Librici.-

****

Prima di svolgere l'attività riepilogatrice di cui sopra,appalesasi opportuno trascrivere in ordine cronologico le sette compravendite su cui ci si é soffermati.

La prima fu quella organizzata nel dopo guerra da Stefano Tuttolomondo-detto Ciurlo-che ricopriva la carica di capo mafia apparente. Essendo stato il nominato ucciso nel 1947 ed essendo risultato che tale prima attività penalmente illecita fu compiuta nel dopo guerra,può ritenersi che sia stata svolta nel 1945 o,più probabilmente, nel 1946.

Seconda compravendita fu quella compiuta,secondo quanto dichiarato dal Di Carlo,nel 1947 o nel 1948.Come la prima, ebbe per oggetto terreni del feudo Cattà del barone Fasciuta.Il relativo contratto preliminare venne stipulato dal Di Carlo e da Vincenzo Vella.

La terza,il cui contratto preliminare venne stipulato nel 1950, ebbe per oggetto una parte del feudo Salacio di proprietà di Giuseppina Spoto in Campello,figlia del barone Spoto.

La quarta-che riguardò l'interposizione mafiosa nell'attività che venne svolta da Calogero Alaimo-fu successiva alla compravendita del Salacio.L'assegnazione delle quote illecitamente lucrate fu,però,quasi contemporanea a quella del Salacio.Può,pertanto, ritenersi che fu compiuta nel 1951 o nel 1952.Anche tale attività ebbe per oggetto terreni del feudo Cattà.

La quinta ebbe anch'essa per oggetto terreni del feudo Cattà. Il relativo contratto preliminare di vendita fu concluso,nel 1956, da Giuseppe Galvano-detto Crozza-che, in compagnia di Santo Liberici e di Girolamo Lattuca,si recò a Ribera dal barone Pasciuta.

La sesta,che ebbe per oggetto i terreni del feudo S.Agata di proprietà del prof.Borsellino,fu compiuta a seguito di un contratto preliminare di vendita stipulato da Vincenzo Di Carlo ed Alfonso Nasco,pure nel 1956.

La settima riguardò settantadue ettari del feudo Salacio di proprietà di Giovanni Spoto e fu compiuta nel 1958.

****

Svolgendo il compito di riepilogare a carico di ciascuno degli anziani esponenti del gruppo mafioso quanto é risultato a suo carico,relativamente ad Antonino Bartolomeo,va ricordato che trasse degli illeciti guadagni partecipando alla delinquenziale attività svolta dal sodalizio mafioso nella prima e nella quarta compraven-

dita; cioé in quella organizzata-antecedentemente al 1947-dal capo mafia apparente Stefano Tuttolomondo ed in quella che, a seguito dell'estorsione consumata in danno di Calogero Alaimo, fu compiuta nel 1951 e nel 1952.

Va ricordato, quindi, che, per quanto dichiarato da Liboria Marigliano nella citata deposizione, insieme al di lei marito-Antonino Tutt lomondo-ed agli altri esponenti del gruppo mafioso, si interessò della quinta e della sesta compravendita che furono compiute nel 1956 e che ebbero-rispettivamente-per oggetto degli altri terreni del feudo Cattà e la proprietà del prof.Bersellino sita in contrada S.Agata.

Va ricordato, inoltre, che quale componente del sodalizio, venne prescelto, nel 1951, per uccidere Gerlando Milia, e che, insieme ad Antonino Tuttolomondo, manifestando di possedere una freddezza di animo, con tempestività e precisione, eseguì l'incarico ricevuto.

Va tenuto, altresì, presente che venne annoverato tra i componenti del sodalizio mafioso, oltre che la Liboria Marigliano, da Antonino Cufaro, da Giuseppe Galvano e da Calogero Mangione (le cui deposizioni sono state ricordate e citate), anche da Grazia Mariglione (f.38, 38r.dell'XI vol., nonché 129 e 427r.del XIV), da Isidoro Randini (ff.157 del V vol., nonché 167r.e 427 del XIV), dalla vedova di Antonino Galvano, Carmela Bartolomeo (ff.147 del IX vol.168 e 454 del XIV), da Pietro De Lucia (f.306r. del VII vol., 131 e 457 del XIV), nonché dai CC.di Raffadali che, con

rapporto del 10 luglio 1963,riferirono che era assurto alla carica di capo gruppo (f.334 e segg.del VII vol.).-

Va,infine, ricordato che, per quanto si scriverà trattando dell'omicidio di Antonino Galvano, concorse con Santo Librici nella consumazione di tale delitto onde dare esecuzione alla deliberazione del consesso mafioso relativa all'eliminazione del nominato capo mafia apparente.Assurse,pertanto,alla carica di capo gruppo e, per quanto si é ricordato nel quarto capitolo della presente sentenza,collaborò con i Librici per l'eliminazione del Di Carlo che era al Galvano succeduto. (48)

*****

Relativamente a Girolamo LATTUCA, va,anzitutto,tenuto presente che questi venne prosciolto dal G.I. il quale motivò l'adottata decisione di n.d.p. per non aver commesso il fatto affermando, tanto nei suoi confronti,quanto nei riguardi di Giacinto Tarallo, Salvatore Castronuovo,Alfonso Nascé e Salvatore Stefano Lattuca "che erano risultati estranei a vari reati e che non vi era prova che avessero avuto dei rapporti di dipendenza con l'associazione" (f.60 del 2° fasc.del I° vol.).Successivamente,a seguito d'impugnazione del proc.Generale,la sez.Istruttoria della Corte di Appello di Palermo,ne dispose il rinvio a giudizio relativamente all'omicidio premeditato di Pietro Bonsignore,ma ritenne di dover confermare la decisione adottata dal G.I. relativamente al delitto di associazione per delinquere,sia affermando che vi era "la prova che diede mandato a dei sicari per la soppressione del Bonsignore,

(48) Cfr. pagg. 600-612. (N.d.r.)

"ma che la sua azione si era esaurita con il conferimento del detto mandato che non autorizzava a ritenere che avesse fatto parte del sodalizio"; sia aggiungendo che " non risultava altro" a carico del nominato prevenuto (f.275 del I vol.).Nel corso di dibattimento,a seguito della richiesta formulata dal rappresentante in udienza del P.M.,il Presidente di questa Corte di Assise contestava al Lattuca di avere concorso,con tutti gli altri prevenuti,nella consumazione del delitto di associazione per delinquere (f.38r.del XIV vol.) e, dopo il decorso del termine concessogli a difesa,lo interrogava anche in ordine a tale imputazione (ff.363 e 395 del XIV vol.).

Va rilevato,quindi,che la Sez.istr.dispose il rinvio a giudizio di Alfonso Nascé affermando che costui "era dedito alla mediazion per acquisto e vendita di fondi rustici,mestiere questo che,in un ambiente come quello di Raffadali in cui tale genere di affari si stipula sotto il controllo della mafia,imponeva che ne facessero parte"(ff.273 e 274 del I vol.); e che,pertanto,non può dubitarsi che al momento della chiusura dell'istruzione,vennero trascurati quei numerosi elementi esistenti a carico del Lattuca che hanno trovato conferma nel dibattimento.

A tal riguardo,occorre ricordare che,per quanto si é scritto, é risultato che partecipò all'attività svolta dalla consorteria nella compravendita organizzata da Stefano Tuttolomondo antecedentemente al 1947; in quella che-nel 1947 o nel 1948-ebbe per oggetto altri terreni nel feudo Cattà e fu compiuta a seguito del contratto preliminar di vendita stipulato dal Di Carlo e da Vincenzo Vella;in quella del

Salacio;ed in quella che, nel 1951 o nel 1952,venne compiuta a seguito dell'estorsione consumata in danno di Calogero Alaimo.

Occorre rammentare,quindi,che, oltre ad essere stato annoverato tra i mafiosi dal Maresciallo Failla col ricordato rapporto suppletivo redatto in occasione dell'omicidio del Milia,oltre ad essere stato annotato dal Milia nella sua agenda,venne indicato,come tale, sia da Liboria Marigliano e da Antonino Cufaro nelle ricordate loro deposizioni.

Infine,occorre tener presenteche, per quanto risulterà dalla trattazione dell'argomento relativo all'omicidio di Pietro Bonsignore verificatosi nel 1961,é stato accertato che assurse alla carica di capo di un gruppo di mafia e che, in tale sua qualità,fu il mandante dell'omicidio del nominato Bonsignore.

*****

Relativamente a Giuseppe Casà,occorre rammentare che partecipò alla prima delle compravendite in ordine cronologico (cioé a quella organizzata da Stefano Tut olomondo antecedentemente al 1947),nonché a quel a del Salacio.

Occorre ricordare,quindi,che venne annoverato tra i mafiosi dal Mares iallo Failla,venne annotato dal Milia nella sua agenda, e venne indicato come uno degli esponenti della consorteria da Liboria Marigliano,da Giuseppe Galvano, da Antonino Cufaro e da Calogero Mangione.

Occorre,infine,tener presente che, per quanto si scriverà in appresso,partecipò alle riunioni di mafia in cui venne disposta

l'eliminazione,prima, di Antonino Tuttolomondo,e,poi,quella di Antonino Galvano.-

****

Relativamente a Giuseppe Lattuca, va ricordato che é risultato che partecipò alle prime quattro compravendite indicate in ordine cronologico.

Oltre ad essere stato indicato come mafioso dal Maresciallo Failla e ad essere stato annotato dal Milia nella sua agenda,venne indicato come esponente del sodalizio mafioso da Liboria Marigliano, da Calogero Alaimo, da Antonino Cufaro,da Carmela Bartolomeo ved. Galvano, da Calogero Mangione,da Giuseppe Galvano,nonché dai CC. di Raffadali col rapporto del 10 luglio 1963 (ai ff.334 e segg.del VII vol.con particolar riferimento a f.337).

Va ricordato,infine, che,come il Casà,partecipò,secondo quanto si scriverà trattando i relativi argomenti,alle riunioni degli esponenti mafiosi in cui fu decisa la soppressione,prima di Antonino Tuttolomondo e,poi,di Antonino Galvano.

****

Relativamente a Giuseppe Galvano detto " Crozza",va tenuto presente che, per quanto si é scritto,partecipò locupletandosi alla terza, alla quarta, alla quinta ed alla settima delle compravendite cronologicamente ricordate.

Venne annoverato tra i mafiosi dal Maresciallo Failla,venne annotato dal Milia nella sua agenda,venne indicato come facente parte del gruppo degli esponenti della consorteria da Calogero Alaimo,da

Liboria Marigliano,da Antonino Cufaro,da Giuseppe Galvano e da Calogero Mangione,nonché dai CC.di Raffadali col rapporto del 10 luglio 1963 (f.344 e segg.del VII vol.).

Partecipò, secondo quanto si dimostrerà, in appresso,alla decisione di sopprimere Antonino Tuttolomondo, a quella di eliminare il Galvano ed a quella di uccidere il Commissario Tandoy.

******

Relativamente a Giuseppe Terrazziino,va ricordato,anzitutto, che partecipò alla prima ed alla terza delle ricordate compravendite (cioé a quella organizzata da Stefano Tuttolomondo ed a quella del Salacio);che venne annoverato tra i mafiosi dal Maresciallo Failla; che venne annotato dal Milia nella sua agenda;che venne indicato come uno degli esponenti della consorteria dalla Marigliano,da Giuseppe Galvano,da Antonino Cufaro e da Calogero Mangione.

Va rammentato,quindi,che la Marigliano,interrogata subito dopo la morte del marito (cioé nel 1958),pose in risalto che il Terrazzino, sin dai primi tempi dell'organizzazione della consorteria, fu tra i più pericolosi esponenti della stessa.Riferì,infatti,che l'oltremodo rispettato e temuto suo marito,circa dieci anni prima di essere ucciso (cioé nel 1948),temendo per la sua vita,le disse che, ove fosse stato assassinato,gli autori dell'omicidio si sarebbero dovuti identificare nel capo mafia apparente Stefano Tuttolomondo -detto Ciurlo- e nel componente della consorteria mafiosa Giuseppe Terrazzino (f.145-147-359 del V vol.) 141 e 426 del XIV).

Va ricordato,inoltre,che,allorquando venne ucciso il Milia,

trovavasi nella macelleria del fratello Leonardo sita a pochi metri di distanza dal luogo in cui fu consumato l'omicidio; e che,nell'ammettere in dibattimento tale circostanza,sebbene nessuna giustificazione gli fosse stata chiesta,all'evidente scopo di scagionarsi,ha affermato che trovavasi in compagnia di tal Murena,nipote dell'ucciso (ff.27r.e 412 del XIV vol.).Non può,pertanto, omettersi di considerare che, come costituiscono elementi di sospetto della sua corresponsabilità nel detto omicidio,sia la sua presenza sul luogo dello stesso,sia la sua inveritiera risposta di non aver visto gli assassini che furono,invece,secondo quanto si é dimostrato nel 6° capitolo,riconosciuti dalla maggior parte dei presenti,così a tali elementi si aggiungono quello della non richiestagli giustificazione e quello dell'assoluta invalidità della stessa.In vero,la presenza del Murena non costituisce un motivo che possa farlo ritenere estraneo all'organizzazione del delitto perché,ritenendo per provata tale presenza,va osservato che il nominato Murena,per essere parente dèl Milia,doveva esserlo anche dell'avv.Cuffaro e che ben potette,quindi, parteggiare per questo ultimo che fu il mandante dell'omicidio.
Va tenuto,altresì,presente che il pubblico esercizio di bar dal Terrazzino tenuto in Agrigento é stato,in dibattimento,indicato come il covo dei mafiosi,sia da Calogero Mangione (f.448r.del XIV vol.),sia dal vice questore in quiescenza dott.Giovanni Motta (ff.231 e 453r.del XIV vol.); e che, per di più,é miseramente fallito il tentativo di dimostrare il mendacio delle ricordate deposizioni che é stato dal prevenuto compiuto,sia con l'addurre che

il suo esercizio era continuamente frequentato da agenti e sottufficilai della Questura di Agrigento,sia con l'esibire il rogito di vendita del detto esercizio.In vero,per la deposizione del Questore di Agrigento,dott.Salvatore Guarino,é risultato che i dipendenti della Questura venivano da lui mandati nel detto esercizio per sorvegliare ed attingere notizie e che, essendo risultato che lo stesso costituiva il luogo di ritrovo di elementi appartenenti alle varie"cosche"mafiose,dispose la revoca della licenza e la chiusura del locale (ff.464 e 484r.del XIV vol.).Per di più,dalle relazioni di servizio compiute dai varî agenti di P.S.(che sono state acquisite sull'accordo delle parti ed a seguito di richiesta formulata dal difensore del prevenè (f.494r.del XIV vol.),é risultato che, nel 1963, fu numerose volte notata la presenza del Terrazzino nel ricordato covo di mafiosi (ff.9,12,25 del 3° fasc. del XIV vol.).Inoltre, dal rogido di vendita (f.26 citato fasc.e vol.), e dal provvedimento di revoca della licenza (f.33 detto fasc. e vol.), é risultato che il pubblico esercizio di cui sopra fu originariamente simulatamente intestato a Leonardo Terrazzino; e che l'acquirente Michela Contino fu un prestanome di tale Giuseppe Settecase. Pertanto,ove anche si volesse ritenere che il pubblico esercizio generalmente conosciuto come di proprietà di Giuseppe Terrazzino fosse stato-secondo l'assunto dello stesso-da lui alienato nel 1959, e se si potesse escludere che, nonostante le varie simulate intestazioni, successivamente al 1959, il prevenuto non ne conservò più la proprietà, si dovrebbe ugualmente affermare che trattavasi di un ri-

trovo di mafiosi che continuò ad essere da lui frequentato,successivamente all'alienazione,fino a quando non venne emesso nei suoi confronti il mandato di cattura.E' stato però,acquisita la prova che, successivamente alla data del 12 nove bre 1959 in cui fu stipulato il sopra ricordato rogitio notarile di vendita del detto esercizio pubblico,Giuseppe Terrazzino continuò ad esserne il proprietario In vero,avendo lo stesso affermato che, nel 1959, decise di emigrare nel Venezuela, che nel 1960 ottenne il passaporto, e che,avendolo sua moglie successivamente sconsigliato di emigrare,ritornò sulla presa decisione,vendette il bar ed acquistò una macelleria (f.413r.del XIV vol.),non può non rilevarsi che ha finito col; tradirsi ammettendo che nel 1960 non aveva ancora alienato il suo bar. Ciò,del resto,si evince anche dalla risultanza che, solo il 27 maggio 1960,iniziò a gestire l'acquistata macelleria (f.77 del 5° fasc.del XIV vol.),nonché dalla esplicita deposizione di Giuseppe Galvano (ff.364 del VII vol. e 520 del XIV vol.).

Va, per ultimo, ricordato che, per quanto si scriverà in appresso, partecipò alle decisioni di sopprimere Antonino Tuttolomondo ed Antonino Galvano e che,per quanto si é già scritto nel 4° capitolo della presente sentenza, tenne con Salvatore Cipolla quel famoso epistolario relativo al proposito di far fare a Vincenzo Di Carlo la fine dei capi mafia apparenti che lo avevano preceduto. (49)

*****

Relativamente a Vincenzo DI CARLO, va ricordato,anzitutto,che partecipò a quattro delle sei compravendite di terreni.Precisamente,

(49) Cfr. pagg. 600-612. (N.d.r.)

partecipò a quella organizzata antecedentemente al 1947 da Stefano Tuttolomondo-detto Ciurlo-;organizzò,con Vincenzo Vella,quella che, nel 1947 o nel 1948, ebbe per oggetto un secondo lotto di terreni del feudo Cattà appartenenti al barone Pasciuta;insieme a Gerlando Milia,stipulò il contratto preliminare di vendita dei terreni del Salacio di Giuseppina Spoto,e,successivamente all'uccisione del nominato, curò l'alienazione dei medesimi e la ripartizione tra gli associati di quelli illecitamente lucrati;inoltre,insieme ad Alfonso Nascé,nel 1956, stipulò il preliminare di vendita dei terreni.S.Agata e ne curò l'alienazione; e,infine,partecipò a quella che, nel 1958, ebbe pervoggetto i settantadue ettari del Salacio di proprietà di Giovanni Spoto.

Da tali compravendite il cui presupposto fu costituito sempre da un'estorsione e,sovente, anche da altri illeciti penali (soprattutto, da violenza privata),trasse, con altrui danno, degli ingenti utili.Si é scritto,infatti,che,dalla prima delle compravendite, cioé da quella organizzata da Stefano Tuttolomondo,conseguì-come sua quota di profitto-l'assegnazione di venti ettari di terreno. Occorre,ora,aggiungere che non si disfece,né di tali venti ettari, né degli appezzamenti costituenti la quota assegnatagli in occazione delle compravendite concernenti il Salacio e gli altri lotti del defunto Cattà.Nonostante che dall'estratto storico catastale esibito dai suoi difensori non risulti a lui intestata alcuna delle suddette quote,ma solo della proprietà di circa otto ettari di estensione dalla ben diversa provenienza (f.129 e segg.del 5° fasc.del

XIV vol.) e sebbene dai dati forniti dall'U.T.E. di Agrigento risultino intestati alla di lui moglie solo cinque ettari dell'ex feudo Cattà(si veda il 2° all.del XII vol. e la conforme dichiarazione del Di Carlo a f.402r.del XIV vol.),deve ritenersi accertato che conservò il possesso delle quote di terreni assegnategli dalla consorteria e che provvide simultaneamente ad intestarle ad altri. In vero, nell'esposto che-il 6 marzo 1963-presentò al Prefetto di Agrigento perché gli fosse concesso il porto d'armi che il Questore Guarino gli aveva fatto revocare,adduse,tra l'altro,di essere anche in possesso di cinquanta ettari dell'ex feudo Cattà (f.42r. del 3° fasc.del XIV vol.).Inoltre,per i rapporti del 9 febbraio e del 15 giugno 1966 concernenti la-poi accolta-proposta di soggiorno obbligato di Vincenzo Ragusa,é stato accertato che costui, quale associato alla consorteria,ottenne,in occasione delle ricordate compravendite,l'assegnazione in proprietà di due appezzamenti di terreno:l'uno, dell'estensione di tredici tomoli (cioé di circa tre ettari) che trovasi nel feudo Cattà e che confina con proprietà di ugual estensione del Di Carlo e di Antonino Galvano"che era stata da coloro intestata al loro prissimi congiunti"; e l'altro di venti tomoli(pari a poco più di quattro ettari e mezzo) che é sito nel feudo Salacio"nelle immediate adiacenze della proprietà del "Di Carlo,di Santo Librici e di Giuseppe Calvano dello Crossa(ff. 65 e 66 del 4° fasc.del XIV vol.).

Va ricordato,quindi,che, per il citato rapporto,é risultato -pure-che Vincenzo Di Carlo successe nella carica di capo mafia ad

Antonino Galvano;é emerso, anche,che il Ragusa,dopo essere stato "il guarda spalle" di Antonino Galvano, a seguito dell'omicidio di quest'ultimo e della successione nella carica del Di Carlo,divenne, per incarico conferito dal consesso mafioso raffadalese,l'assiduo accompagnatore e l'autista di quest'ultimo; é risultato altresì che il nominato"guarda spalle" del "ben noto capo mafia Di Carlo" era un ozioso ed un vagabondo che, essendo sempre vissuto contraendo debiti di denaro, giammai aveva avuto la possibilità di acquistare i terreni di cui sopra si é scritto; ed é stato, infine, accertato che faceva notiriamente il confidente della polizia,ma che non era stato eliminato dalla consorteria mafiosa e non si era attirato le inimicizie di coloro che con lui facevano parte dell'associazione in quanto li aveva sempre avvisati delle compiute confidenze.

Riservando di trattare l'argomento relativo alla valida acquisizione del rapporto di cui sopra dopo aver compiuto l'esame di tutti gli elementi acquisiti a carico del Di Carlo relativamente al delitto di associazione per delinquere,va ricordato,riprendendo la narrazione degli stessi,che venne annoverato tra gli esponenti della consorteria mafiosa dal Maresciallo Failla col citato rapporto del 1952; che venne annotato dal Milia nella sua agenda; e che venne indicato come esponente mafioso di rilievo,con le già citate deposizioni, da Liboria Marigliano vedova Tuttolomondo,da Giuseppe Galvano, da Antonino Cufaro e da Calogero Mangione.Occorre ora aggiungere che uguali dichiarazioni ebbero a rendere la vedova di Antonino Galvano, Carmela Bartolomeo (ff.147 del IX vol.,168 e 454 del XIV),

Isidoro Randisi (ff.157 del V vol.,167r.e 427 del XIV),Carmela Tuttolomondo (ff.175 del V vol.,165 e 426r del XIV) e Grazia Marigliano (ff.38,38r.dell'XI vol.,129 e 427r.del XIV).

Va ricordato,inoltre,che é risultato che il Di Carlo assurse alla carica di capo mafia,oltre che per le ricordate risultanze del rapporto redatto nei confronti di Vincenzo Ragusa,per le deposizioni rese da Liboria Marigliano,dal dr.Giovanni Motta,da Francesco Tuttolomondo,da Calogero Mangione e dal Questore Guarino,nonché perla motivazione del provvedimento con gui gli venne revocato l'incarico di Giudice Conciliatore.

Liboria Marigliano ved.Tuttolomondo, precisando le dichiarazioni rese in periodo istruttorio,ha reso noto nel corso del dibattimento che, successivamente all'assassinio del di lei marito,seppe che il Di Carlo era assurto alla carica di capo mafia (ff.359 del V vol., 141 e 426 del XIV).

Il dr.Giovanni Motta dichiarò al S.P.G. Dr.Fici che aveva dovuto ricevere la visita di condoglianze del Di Carlo poiché trattavasi di un capo mafia(f.146 del VII vol.)ed ha precisato in dibattimento che, con l'usata espressione,volle significare che non aveva rifiutato di riceverlo perché, data la carica da lui ricoperta,avrebbe potuto, opponendo un rifiuto,correre il rischio di far la fine di suo genero (ff.232 e 456r.del XIV vol.).

Francesco Tuttolomondo dichiarò al S.P.G.Dr.Fici di conoscere il Di Carlo che " notoriamente" era il capo mafia di Raffadali (f.482r. del VII vol.) e tale circostanza Ha confermato in dibattimento (ff. 241 e segg.,438r.del XIV vol.).

Calogero Mangione,a sua volta,ha reso noto nel corso del dibattimento di aver appreso dal Commissario Tandoy che ad Antonino Galvano successe, nella carica di capo mafia di Raffadali,Vincenzo Di Carlo;e, ha soggiunto,che il Dr.Tandoy,parlando con lui del Di Carlo,soleva chiamarlo il capo mafia diplomatico(ff.257 e 446 del XIV vol.).Il Questore dr.Giovanni Guarino ha riferito in dibattimento che, avendo appurato chi era il Di Carlo,lo convocò in Questura,gli contestò che era un mafioso collegato a tutta la delinquenza dell'agrigentino, e gli comunicò che avrebbe chiesto che fosse revocata dalla carica di Giudice Conciliatore.Ha reso,inoltre,noto che il Di Carlo nulla osservò a seguito delle ricevute contestazioni e che, alle stesse,dette risposta soltanto col proporgli che avrebbe potuto collaborare con la polizia fornendo alla stessa informazioni.Rifiutò tale proposta e,dopo aver chiesto delle ulteriori informazioni ai carabinieri,formulò la richiesta di revoca dalla carica di Giudice Conciliatore e gli fece revocare la licenza di porto d'armi relativa alla pistola ed al fucile (f.486 del XIV vol.).

Essendo stata disposta,in accoglimento della richiesta formulata dal difensore del Di Carlo e sull'accordo delle parti (f.494r. del XIV vol.),tutta la documentazione cui il Questore Guarino aveva fatto riferimento nella sua deposizione,é stato riscontrato che i Carabinieri,fornendo le informazioni richieste,l'8 gennaio 1963 comunicarono che il Di Carlo veniva dalla popolazione indicato come il capo mafia di Raffadali (f.57 del 3° fasc.del XIV vol.) ed é stato positivamente controllato che venne dal Prefetto di Agrigento disposta la revoca della licenza di porto di pistola e di fucile

f.53 del 3°fasc.del XIV vol.).E' stato accertato,quindi,che,a seguito della richiesta del Questore Guarino,il Presidente della C. d'Appello di Palermo,dopo avere appreso-per le informazioni ottenute a mezzo del Presid.del Tribunale di Agrigento-che il Di Carlo era indicato dalla voce pubblica come il capo della mafia di Raffadali, delegò un consigliere della Sezione Istruttoria perché svolgesse accurate indagini dirette ad accertare"non solo la sussistenza,ma anche la consistenza di quelle voci correnti nel pubblico" che indicavano il Di Carlo come capo mafia.Inoltre,pur non essendo stato possibile acquisire il fascicolo personale del Conciliatore di Raffadali che, unitamente alle risultanze della svolta inchiesta,era stato trasmesso-previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura-alla commissione parlamentare antimafia,per l'ottenuta copia del provvedimento con cui il Presidente della Corte di Appello di Palermo dispose la revoca del Di Carlo dall'ufficio di Conciliatore di Raffadali,é stato accertato,oltre a quanto sopra si é scritto, anche che il nominato prevenuto frequentava assiduamente noti pregiudicati;che aveva come persona di fiducia Vincenzo Ragusa il quale era stato più volte sottoposto a procedimento penale per reati gravissimi;che,"veniva dai cittadini indicato come il capo del "paese"; e che"da tale denominazione assai significativa traspariva la sua autorità di capo di un sodalizio criminoso operante nella zona (ff.4 e 5 del 3° fasc.del XIV vol.).-

A questo punto appalesasi opportuno interrompere la narrazione degli elementi acquisiti a carico del Di Carlo,quale imputato del delitto di associazione per delinquere,per trattare della disposta

acquisizione,sia dei rapporti dei CC.del 9 febbraio e del 15 giugno 1966 con cui fu chiesta l'applicazione della misura di sicurezza del soggiorno obbligato nei confronti di Vincenzo Ragusa;sia delle procedure amministrative svolte nel 1963 presso la Questura di Agrigento per la revoca della licenza e per la chiusura del pubblico esercizio di bar di Giuseppe Terrazzino,nonchè per la revoca di licenza di porto d'armi al Di Carlo;sia del provvedimento di revoca del Di Carlo dall'incarico di Giudice Conciliatore di Raffadali che fu emesso il 28 settembre 1963.A riguardo va osservato che la ordinanza con cui fu disposta l'acquisizione di quanto sopra,non fu emanata in sprezzo ai principi dell'oralità e del contraddittorio che regolano il dibattimento,ma a seguito di sollecitazione del difensore del Di Carlo e del Terrazzino (a f;494r.del XIV vol.) e sull'accordo delle parti che consente di derogare agli stessi senza incorrere in nullità che,per altro,sarebbero sanate ai sensi dell'art.471 del C.P.P.-

Così chiusa l'aperta parentesi,riprendendo la narrazione degli elementi acquisiti a carico del Di Carlo, va ricordato che,per quanto si dimostrerà nei successivi capitoli della presente sentenza, partecipò alla decisione di sopprimere Antonino Tuttolomondo,a quella di eliminare Antonino Galvano ed a quella di uccidere il Commissario Tandoy.

Va osservato,quindi,che ove anche non fosse stato possibile acquisire le numerosissime prove di cui sopra, si sarebbe potuto ugualmente ritenere che assurse alla carica di capo mafia apparente

di Raffadali.Va,infatti,ricordato quanto é stato scritto nel 5° Capitolo della presente sentenza relativamente alla decisione di sopprimerlo che venne adottata perché avesse luogo un'ulteriore successione mortis causa nella carica di preminenza da lui occupata.Va,inoltre,considerato che ebbe praticamente a rivelare di essere il capo del sodalizio mafioso raffadalese col riferire che,successivamente all'omicidio del Galvano,essendo stati arrestati lo Scifo e lo Alongi,ricevette l'incarico di parlarne col Comandante la Stazione dei Carabinieri di Ippolo Giancaxio e col Comissario Tandoy-prima-,col Giudice Istruttore,poi,e,successivamente,persino con i Giudici Popolari della Corte di Assise di Agrigento che avrebbero dovuto pronunciarsi in ordine alla responsabilità dei nominati (ff.329 e 467r.del VII vol.).Va osservato,infine,che,non essendo il custode dell'archivio della delinquenza mafiosa (forse esistente soltanto presso la commissione parlamentare antimafia)e non essendo un sacerdote,né quel sacerdote che,improbabilmente,avrebbe potuto ricevere nel confessionale le ammissioni degli esponenti della consorteria relative ai gravissimi delitti commessi,col rivelare ciò che(secondo quanto si scriverà nei successivi capiteli) ritenne di poter riferire senza compromettersi,palesò di essere,secondo la oltremodo significativa espressione usata dalla popolazione di Raffadali,"il capo del paese".

(50)

Alla stregua di quanto sopra si é scritto,non meriterebbe menzione la circostanza che, nel rapporto redatto il 10 luglio 1963 dal Comandante la Stazione dei CC. di Raffadali a seguito di ri-

(50) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

chiesta del Sost.Proc.Gen.Dr.Fici dell'8 luglio,non venne fatto il nome del Di Carlo;né quella relativa alla deposizione dibattimentale del brig.Concilio secondo la quale il nominato sottufficiale dei CC.seppe "che si diceva che il Di Carlo fosse un mafioso, "ma accertò che non era tale, anzi non gli risultò tale (f.319 del XIV vol.).

Ciò nonostante,con riferimento al rapporto di cui sopra,va considerato che, ove anche si potesse escludere che si trattò di un espediente per tranquillizzare il Di Carlo e per indurlo,una volta rassicuratolo, ad aggiungere delle ulteriori rivelazioni rispetto a quelle compiute in occasione del primo interrogatorio reso il 7 luglio 1963 (ff.323-332 del VII vol.),si dovrebbe ritenere che il Comandante la Stazione dei CC.di Raffadali,riferendo in ordine all'esistenza di un sodalizio criminoso e scrivendo che uno dei capi dello stesso era il Bartolomeo (f.347 del VII vol.),non solo non escluse, ma implicitamente ammise che vi erano degli altri capi gruppo ed un capo mafia.Inoltre,si dovrebbe ritenere che nulla riferì a carico di costoro,o perché scarsamente pratico dell'ambiente,o perché pensò di dover limitare la risposta ai nominativi che il S.P.G.,nella missiva dell'8 luglio (a f.333 del VII vol.), fece traendoli dalle dichiarazioni dal Di Carlo rese il 7 luglio e non anche da quelle che Antonino Cufaro aveva compiuto il 5 ed il 6 luglio indicando,tra l'altro,tutti i mandanti dell'omicidio di Antonino Galvano (ff.298 e segg.309 e segg.del VII vol.con particolar riferimento ai ff.301, 301r. e 310r.).-

Va,però, considerato che non sembra che possa escludersi che il ricordato rapporto abbia costituito l'espediente di cui sopra si é scritto.In vero,all'osservazione che il S.P.G.Dr.Fici non indicò nell'elenco trasmesso con la missiva dell'8 luglio né il nome del Di Carlo,né quello degli altri che-col Di Carlo-gli era stato fatto da Antonino Cufaro il 5 ed il 6 luglio,occorre aggiungere due altre osservazioni.Occorre aggiungere,cioé,che,sin dal 27 maggio 1963,il dott. Giovanni Motta gli rese noto che il Di Carlo era il capo mafia di Raffadali (f.146 del VII vol.);ed occorre aggiungere,inoltre,che la prova che il dott.Fici ben sapeva e ben rammentava che il Di Carlo era il capo mafia di Raffadali e quella che lo lasciava in libertà solo al fine di ottenere delle ulteriori propalazioni,ben si evince dall'inequivoco contenuto,sia della missiva del 22 luglio con cui il Questore Guarino rispose alla richiesta d'informazioni sul Di Carlo rivoltagli dal Presidente del Tribunale di Agrigento con l'invitare quest'ultimo a richiederle al S.P.G. (f.38 del 3° fasc.del XIV vol.),sia della lettera con cui il nominato S.P.G.,adducendo-tra l'altro-che "il Di Carlo si era dichiarato disposto a rendere in prosieguo delle ulteriori dichiarazioni",chiese che gli fosse nuovamente concesso il porto di pistola (f.46 del 3° fasc.del XIV vol.)-

Con riferimento alla ricordata deposizione resa dal brig.Conciliio attualmente pensionato ed impiegato presso l'amministrazione provinciale di Agrigento,ci si può limitare ad osservare che,pur essendo stato per undici anni accanto al Commissario Tandoy che-nello ambiente della Questura-soleva appellare il Di Carlo col nome di

capo mafia diplomatico e con espressioni dispregiative,ha dimostrato di conservare intatta l'ingenuità del tempo in cui era fanciullo.All'affermazione"di avere accertato che il Di Carlo non era un mafioso" ed all'opportuna precisazione immediatamente compiuta con le parole "anzi,non mi risultò tale",ha,infatti,aggiunto che il noto mafioso autista o " guardia spalle" del Di Carlo,Vincenzo Ragusa,"era un collaboratore della polizia giudiziaria che partecipava attivamente (alle indagini) perché era stato Comandante delle guardie campestri in Raffadali ed in Palma Montechiari ed ispettore di zona della vigile campestre di Agrigento"(ff.316 e segg.e 468 del XIV vol.con part.riferim.ai ff.319,320,321 e 321r). Et de hoc satis.

****

Relazionamente a Santo Librici,va osservato che,appena uscito dal carcere, si aggregò al sodalizio mafioso e che,dopo poco,ottenne di far parte del gruppo costituito dagli azniani esponenti dell consorteria.

Per la deposizione resa da Calogero Alaimo,secondo quanto si é già scritto,é risultato che questi,subendo l'estorsione consumata ai suoi danni da Antonino Galvano e dagli altri esponenti del sodalizio raffadalese,venne,tra l'altro,costretto a versare al Librici centomila lire (ff.155 dell'XI vol. e 423 del XIV).

Si é scritto pure che, nel 1956,il nominato prevenuto,insieme a Giuseppe Galvano-detto Crozza-ed a Girolamo Lattuca,si recò a Ribera dal barone Pasciuta e concluse un contratto preliminare di vendita concernente dei terreni del feudo Cattà che,con i detti suoi a-

mici, immediatamente rivendette.

E' risultato,inoltre che trasse degli illeciti profitti anche dalla compravendita del feudo S.Agata di proprietà del prof.Bernallinà-il cui contratto preliminare fu stipulato dal Di Carlo e dal Nasca nel 1956-nonché da quella del feudo Salacio di proprietà di Giovanni Spoto in occasione della quale, nel 1958,ottenne una quota di terreni con la quale conseguì un notevole benessere economico.

Oltre che per la partecipazione alle compravendite di cui sopra, é risultato che fece parte del gruppo degli esponenti della consorteria mafiosa,anche per le deposizioni rese da Liberia Marigliano (ff.359,359r. del V vol. e 426 del XIV),da Isidoro Randisi (ff. 157 del V. vol., 167r. e 427 del XIV), da Carmela Tuttolomondo (ff.175 del V vol.,37 dell'XI, 165 e 426r. del XIV), da Grazia Marigliano (ff.38,38r.dell'XI vol. e 129 e 427r.del XIV),da Giuseppe Galvano (ff.47 e segg.dell'XI vol. e 520 del XIV), da Antonino Cufaro (ff.56 dell'XI e 458r.del XIV), da Carmela Bartolomeo (f.147 del XI vol., 168 e 454 del XIV),da Pietro De Lucia (ff.306 VII vol., 131 e 457 del XIV), e brig.Cancilio (ff.319r.e 468r.del XIV).

Per quanto si é scritto nel 5° capitolo della presente sentenza relazionamente alla corrispondenza intercorsa tra Salvatore Cipolla e Giuseppe Terrazzino, é risultato,altresì,che fu l'ispiratore del proposito di eliminare il Di Carlo per potergli succedere nella carica.- (51)

Per quanto si scriverà nei successivi capitoli,risulterà,in

(51) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

fine,che fu l'organizzatore dell'omicidio del Tuttolomondo,di quello del Galvano e di quello del Tandoj e per i quali venne definito nella sentenza istruttoria,quale sinonimo di boia o di carnefice, il giustiziere della vecchia mafia.-

****

Esaurita con Santo Librici la trattazione degli elementi a carico degli esponenti della consorteria,occorre passare ad esaminare quelli a carico dei componenti della stessa.-

****

Relativamente a Librici Luigi - il quale va indicato come il primo di costoro per cinismo e capacità a delinquere -,va osservato che é risultato,per la deposizione di Pietro De Lucia,che,poco tempo dopo che il di lui fratello Santo,espiata la condanna inflittagli per l'omicidio di Giuseppe Ragusa,entrò a far parte della consorteria raffadalese,"degenerò"anche lui seguendone le orme (f.306 del VII vol.,131 e 457 del XIV).

Va ricordato, quindi,che fu indicato come associato al sodalizio mafioso raffadalese da Antonio Cufaro (ff.56 dell'XI vol. e 458r. del XIV), nonché da Giuseppe Galvano (ff.47 dell'XI vol.e 520 del XIV); e, avendo presente-secondo quanto si é scritto nel V° capit. della presente sentenza-che,col Bartolomeo,capeggiò il gruppo secessionista,va rammentato che istigò Giovanni Iacono ad uccidere il Di Carlo (ff.359, 370 e 370r. del VII vol.). (52)

Definito come un individuo che""pur essendo immune da precedenti penali,era notoriamente ritenuto uno dei più pericolosi affilia-

(52) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

- 213 -

"ti alla mafia raffadalese" e come "un essere capace di commettere qualsiasi delitto pur di tener fede al suo carattere di uomo senza scrupoli mafioso e prepotente"(f.335 del VII vol.),é risultato essere tale.Per quanto si scriverà nei successivi capitoli,é stato, infatti,accertato che, quale componente della consorteria,eseguì l'omicidio di Antonino Tuttolomondo,curò le modalità di esecuzione di quello di Antonino Galvano e partecipò all'esecuzione di quello del Commissario Tandoy.-

******

Relativamente ad Alfonso Nasó ,rinviato a giudizio dalla Sezione Istruttoria,va osservato che, sebbene il Giudice Istruttore abbia ritenuto che sarebbe stato soltanto"oggetto di sospetti per la vendita del feudo S.Agata",é stato accertato che,invece,fu,in tale compravendita,colui che, col Di Carlo, in nome e per conto dell'intera consorteria,stipulò il contratto preliminare di vendita e provvide all'alienazione dei terreni,va ricordato,quindi,che si é dimostrato che il detto contratto fu stipulato consumando un'estorsione in danno del prof. Borsellino; e va rammentato-secondo quanto si é scritto nel V Capitolo della presente sentenza-che si prodigò perché il Di Carlo (53) restituisse a Giovanni Terrazzino le ottocentomila lire che,in occasione della detta compravendita,percepì in più.-

Sebbene sia superfluo aggiungere altro per provare la di lui partecipazione alla consorteria mafiosa,per completezza,va ricordato che Antonino Cufaro ebbe ad indicarlo come uno dei componenti del sodalizio raffadalese (f.302 del VII vol. e f.458r.del XIV);che il Di Carlo e Giovanni Iacono ebbero implicitamente a compiere una

(53) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

uguale affermazione asserendo-il primo-che l'automobile di cui si servirono gli assassini del Tuttolomondo per recarsi a Passofondato fu,probabilmente,quella del nominato prevenuto,e -il secondo-di aver appreso da Stefano Lattuca che il Nasoé era stato complice di Sante Librici nella consumazione del delitto (gi vedano,per il Cufaro,i ff.304 del VII vol.e 458r.del XIV;per il Di Carlo,il f.702 del VII vol.; e per lo Iacono il f.503 del VII vol.); e che lo Iacono rese, inoltre,noto al Consigliere delegato della Sez.Istr. che il Nasoé era la persona di fiducia e la scorta dell'ergastolano graziato Stefano Lattuca (f.163 del 3° fasc.del I° vol.).

****

Relativamente a Giacinto Terallo-il quale può essere definito lo zelante segretario della consorteria-va osservato,anzitutto, che, al volto di cherubino lacrimante tenuto durante i lunghi mesi del dibattimento,dovette sostituire una sinistra grinta allorquando, rendendo dinanzi al S.P.G. Dr.Fici l'interrogatorio del 14 luglio 1963 (f.420r.del VII vol.),tenne un contegno che, per quanto facilmente si evince dalle verbalizzate dichiarazioni,fu improntato ad imprudenza e ad altezzosità.

Va osservato,quindi,che,pur numerose risultanze che verranno poste in evidenza trattando,sia dell'omicidio del Galvano,sia di quello del Tuttolomondo,é stato accertato che la sartoria dello stesso,non solo veniva frequentata dagli associati al sodalizio criminoso, ma costituiva il normale luogo di ritrovo dei medesimi,quelle presso il quale venivano fissati gli appuntamenti,e quello in cui,

per la fiducia nell'attività coadiuvatrice del Tarallo, si ordinavano i complotti, si predisponeva l'esecuzione dei crimini, si manipolavano gli alibi.-

A tal riguardo può, sin da questo momento, anticiparsi alla trattazione dell'omicidio di Antonino Tuttolomondo che Antonino Cufaro riferì che Santo Librici, prima di recarsi con lui a Passofonduto, fece fermare la macchina presso la detta sartoria-"che costituiva il luogo ove, di solito, si radunavano i mafiosi"- e che vi erano "forse"per depositare l'arma di cui era in possesso o forse per dare delle comunicazioni al Tarallo nel caso in cui il fratello o qualche mafioso cercasse di lui in sua assenza"; e rese noto che, quando tronarono da Passofonduto, presso la detta sartoria, si trovavano ad attendere Santo Librici, il di lui fratello Luigi, Giuseppe Lattuca ed il padre di quest'ultimo, l'ergastolano graziato a nome Stefano (ff.302 e 304 del VII vol. e 458r. del XIV).-

Può, anticiparsi, inoltre, che Salvatore Galvano, alcuni giorni prima che fosse ucciso suo padre Antonio, entrando nella detta sartoria, percepì un brano del discorso che Luigi Librici faceva a Giacinto Tarallo. Udì, infatti, che il primo comunicava al secondo che, avendo ricevuto una comunicazione telegrafica, doveva procurare i sicari; e quando, ricollegando l'assassinio di suo padre al discorso in parte udito, si recò dal Tarallo e lo rimproverò di non averlo preavvisato, ricevette in risposta un pinto e dei singhiozzi (ff. 148, 149, 149r. e 150, 454 del XIV vol.).

Può anticiparsi, ancora, che della trattazione dell'omicidio di

Antonio Galvano,risulterà,inoltre,che gli assassini dello stesso, Scifo ed Alongi,frequentarono,prima del delitto,la detta sarteria; e che luigi Librici addusse a suo alibi di essersi preso la stessa trattenuto.-

Concludendo l'argomento,va ricordato,infine,che Vincenzo di Carlo,riferendo in ordine ai sicari della consorteria,affermò che, antecedentemente alla consumazione dell'omicidio di Antonio Tuttolomondo,Santo Librici,parlandogli della sua intenzione di recarsi all'estero,gli aveva significato che,se avesse avuto bisogno si sarebbe potuto " rivolgere a Giacinto Tarallo il quale gli avrebbe messo a disposizione qualche buon elemento".(f.469 del VII vol.).

****

Relativamente a Giovanni Scifo ed a Vincenzo Alongi,va osservato che la loro appartenenza alla consorteria mafiosa é risultata provata per le circostanze di cui appresso.-

Nel periodo in cui vennero controllati i movimenti dei nominati fu,infatti,accertato dalla polizia giudiziaria che costoro,pur non svolgendo alcuna attività lavorativa,vivevano con un tono di vita di gran lunga superiore a quello dei loro coetanei appartenenti allo stesso ceto sociale;e che,contrariamente alle abitudini paesane,si facevano vedere raramente in paese in quanto,per lo più, erano in giro con automezzi da noleggio.(f.16 dell'all.n.1 al IX vol.).-

Per quanto risulterà dalla trattazione relativa all'omicidio di Antonio Galvano,inoltre,fu accertata la rispondenza al vero della

5

nèttizia confidenzialmente riferita alla squadra di polizia giudizia ria secondo la quale i due nominati prevenuti,oltremodo abili nel- l'uso delle armi, solevano andare in giro abusivamente portando la pistola (f.sopra citato).Venne, infatti,sequestrata allo Scifo, nel momento in cui venne fermato, una pistola che, nascosta sotto la camicia, risultò essere stata approntata all'uso in quanto aveva un proiettile in canna ed era senza sicura (f.23 del IX vol.); e vennero repertati nell'abitazione dell'Alongi una fondina di cuoio ed uno scovolino intriso d'olio (fl.11 del IXvolume).

Risulterà, altresì che furono gli esecutori materiali dell'omi- cidio di Antonino Calvano e che consumarono tale gravissimo delitto perché"furono comandati a pagati" (Si vedano le dichiarazioni del- l'agente Cesare a f.2 del 3° all. del IX vol. ed a f.96 dello stesso, nonché le deposizioni di Carmela Bartolomeo e di Giovanna Calvano ai ff.97 e 98 del detto IX vol.).-

Risulterà,infine, che, anche dopo essere stati avvolti dall'im- putazione di omicidio continuarono a far parte della consorteria mafiosa e,in particolare, che Vincenzo Alongi,con una lettera inviata a Luigi Libricì,inviò i suoi saluti a degli innominati amici che il detto Libricì non volle assolutamente indicare (f.292 del VII vol.).-

****

Relativamente a Giovanni Iacono. Va ricordato anzitutto-secon- do quanto si è scritto nel 5° cp. della presente sentenza a propo (54) sito dei dissensi esistenti in seno al sodalizio raffadalese-che,

(54) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

confermando i sospetti formulati dal Di Carlo nei suoi confronti (f.356 del VII vol.), ammise di avere- il 23 ottobre 1959-incendiato il deposito di paglia del nominato capo mafia.

Va ricordato,quindi, con riferimento all'abigeato commesso il 26 maggio 1962 in danno del Catuara, che é risultato che lo Iacono -il quale venne per tale reato condannato con sentenza divenuta irrevocabile- ebbe ad organizzare l'esecuzione per conto del noto esponente mafioso Giuseppe Calvaruso detto Crozza (si vedano le dichiarazioni di Isidoro La Porta ai ff.544 e 569 del VII vol.) e per incarico conferitogli da Stefano Lattuca (si vedano le dichiaraz.dello Iacono ai ff.501,501r.502 del VII vol.).E' risultato,inoltre che il nominato prevenuto,a seguito dell'intercessione compiuta da Antonino Bartolomeo e da Giuseppe Lattuca verso il padre di quest'ultimo,ricevette da Stefano Lattuca l'ulteriore incarico di comunicare ai suoi correi Domenico Fregapane ed Isidoro La Porta che non dovevano più far caricare gli ovini sull'autocarro che era stato incaricato di andarli a trasportare,ma che dovevano abbandonarli nel greto del torrente in cui erano stati nascosti; ed é risultato,infine,che, espletando tale incarico,il La Porta,apprendendo da lui quanto era stato ordinato da Stefano Lattuca,aveva risposto con le parole:"così vuole e così faccio"(Si vedano i ff. citati).Va tenuto,inoltre, presente che, sia per le dichiarazioni rese da Vincenzo Sciarratta,sia per le sue ammissiini,é risultato che il primo,dopo essere stato avvertito dallo Iacono che "gli amici" non gradivano che occupasse il posto di guardiano della forestale di

Rivera, aveva ricevuto l'8 luglio 1961 la visita di "due picciotti"; ed é stato appurato che lo Sciarratta, a seguito della subita intimidazione, erasi affrettato ad abbandonare quel posto di guardiano che gli avrebbe assicurato per tutta la vita la tranquillità economica (si vedano le dichiarazioni dello Iacono ai ff.358 e 373r.del VII vol.e, in mancanza degli atti relativi all'episodio criminoso della violenza privata rimessi al Giudice competente per territorio, il f.55 della sent?istr.che trovasi nel 2° fasc.I° vol.).-

Va ricordato, infine, che l'appartenenza dello Iacono alla consorteria, é risultata, oltreo che per tutto quanto sopra, anche perché la dichiarazione con cui il Di Carlo lo annoverò tra i sicari aggregati al gruppo capeggiato dal Bartolomeo e da Luigi Libricì (ff.322r. e 468r.del VII vol.) ha trovato conferma nell'affermazione dello stesso di essersi, dopo aver espiato la pena per il furto di ovini, "distaccato in un certo qual modo dal Libricì stringendo maggior legame col vecchio Stefano Lattuca il quale, prima del suo arresto, lo aveva arruolato alle sue dipendenze dicendogli che, se avesse avuto bisogno di un elemento giovane, contava senza altro su di lui" (fl.367r. del VII vol.); e perché ha trovato, per di più, conforto nell'altra dichiarazione dello Iacono di essere stato istigato da Luigi Libricì ad uccidere il nominato capo mafia (ff. 358, 370 e 370r. del VII vol.).

****

Relativamente a Domenico Freggiano e ad Isidoro La Porta, va osservato che la loro appartenenza alla consorteria mafiosa é data, sia

dall'accertamento della loro partecipazione all'omicidio di Pietro Bonsignore, sia da quella della loro correità nella consumazione dell'abigeato in danno del Catuara.

Riservando di dimostrare nella trattazione dell'omicidio del Bonsignore che tale crimine fu un delitto di mafia, a proposito del furto in danno del Catuara, a quanto si é già scritto relativamente a Giovanni Iacono, occorre aggiungere soltanto che l'accusa formulata da quest'ultimo ha trovato pieno confrete nella confessione del La Porta. Questi, infatti, non solo confessò di aver partecipato col Pregapane e con altri alla consumazione dell'abigeato di cui sopra, ma ammise che tale furto era stato voluto dal sodalizio criminoso raffadalese. Disse, infatti, che lo Iacono gli aveva riferito che dovevano eseguire tale furto per conto di Giuseppe Galvano -detto Crozza-(ff. 544 e 569r. del VII vol.).-

****

Relativamente a Giuseppe Baeri con cui va terminata l'elencazione dei colpevoli del delitto di associazione per delinquere, va osservato che questi, confortando quanto il Di Carlo dichiarò annoverandolo tra gli aggregati al gruppo dei Librici e del Bartolomeo (ff. 323, 468 e 468 r. del VII vol.), non solo confessò di avere, in concorso con Santo e Luigi Librici, ucciso il Commissario Tandoy, ma ammise di essere un componente della consorteria mafiosa. Disse, infatti, che "un giorno Santo Librici gli aveva chiesto se fosse stato disposto ad uccidere una persona; e che, data la confidenza ricevuta, non si era potuto rifiutare(!); e che, senza chiedere il nome della vittima, né il movente, né i particolari dell'esecuzione che il Librici aveva

"studiato e preparato, si era dichiarato disposto ad eseguire la sua volontà" (f.486r.del XIV vol.).-

* * *

Nono paragrafo.

Riunendo le fila delle svolte considerazioni, occorre dalle stesse trarne le conclusioni definitive in ordine alla sussistenza del delitto di associazione per delinquere.-

Prima conclusione é quella che la consorteria raffadalese venne riorganizzata e istituita nell'immediato dopo guerra con carattere permanente.Le acquisite prove dell'attività dalla stessa svolte concernono, infatti, un periodo di tempo che, da data antecedente al 1947, cioé, da data antecedente all'assassinio del capo mafia,appare Stefano Tuttolomondo detto Ciurlo,giunge al 1963 in cui furono compiuti i reiterati tentativi diretti a sopprimere Vincenzo Di Carlo di cui si é dettagliatamente scritto nel quinto capitolo della presente sentenza.

Seconda conclusione é quella che, sin dal suo nascere,ebbe una regolamentazione ed un'organizzazione che, costituendo un di più rispetto a quel minimo di rudimentalità dalla legge richiesto,furono tali da superare le strutture di ordine militare.Per quanto si é scritto nel 5º, nel 6º e nel presente capitolo,é stato-infatti- accertato che ciascun capo gruppo aveva ai suoi ordini un certo numero di gregari; che, a sua volta, obbediva agli ordini del capo ma- (55)

(55) Cfr., rispettivamente, pagg. 613-657 e 658-705. (N.d.r.)

fia apparente il quale altro non era se non la longa manus di quello effettivo; e che le dèliberazioni di maggiori rilievo e quelle relative all'eliminazione del capo mafia apparente venivano prese dal consesso dei capi gruppo.E' stato appurato,inoltre,che la regola principale era quella dell'indiscutibilità dell'ordine superiore e dell'osservanza del rispetto e dell'ubbidienza dei gregari verso il capo gruppo, dei capi gruppo, verso il capo mafia apparente e di quest'ultimo verso quello effettivo.Manifestazioni del sussistere di tale regola,tra le altre, furono l'esecuzione dell'omicidio di Antonino Galvano da parte di Giovanni Scifo e di Vincenzo Alongi per essere stati " comandati a pagati"; fu l'impossibilità del Bagri di pensare che poteva rifiutare di obbedire all'ordine di uccidere il Commissario Tandoy; fu la risposta " così vuole e così faccio" che Isidoro La Porta dette allorquando gli venne comunicato che i capi ovini che aveva rubati dovevano essere avvandonati nel greto del fiume in cui li aveva nascosti;fu,inoltre, la condanna alla pena capitale eseguita nei confronti di Gerlando Milia per aver avuto la tracotanza di non obbedire alle disposizioni impartitegli dall'avv.Cuffaro relativamente alla ripartizione dei terreni e quella consistente nell'aver pubblicamente osato di contrastarne l'indiscusso potere con l'accettare una sfida che altro non fu se non che un mezzo usato per ottenerne il riconoscimento.

Terza conclusione é quella che la consorteria,sin dalla sua costituzione, si propose di perseguire,attraverso la consumazione di una serie indeterminata di azioni delittuose,un programma diretto

a conseguire, con altrui danno, delle ingiuste locupletazioni.Si é dimostrato,infatti,che,da data antecedente all'assassinio di Stefano Tuttolomondo, cioé da data antecedente al 1947,furono concluse sette compravendite di notevoli estensioni di terreno in cui venne sempre, con la minaccia promanante dalla forza intimidatoria di cui disponeva il sodalizio mafioso,coartata la volontà del venditore con l'imporgli un vile prezzo di vendita che avrebbe consentito- e che consentì- di trarre notevoli guadagni dalla rialienazione mediante libere pattuizioni.Si é dimostrato,inoltre,che,insieme alle ricordate estorsioni fu,talvolta,consumato il delitto d'incendio per costringere il proprietario che non intendeva alienare i suoi terreni a venderli alla consorteria ed a subire l'imposizione del prezzo da questi stabilito; e che, unitamente alla detta estorsione,furono, altre volte, consumati più delitti di violenza privata per allontanare coloro che intendevano acquistare e per costringere i proprietari i quali avevano la necessità di vendere i loro beni ad accettare il prezzo offerto dal sodalizio mafioso.-Si é dimostrato,pure, che altro mezzo d'illecita locupletazione fu l'abigeato cui fu connessa l'estorsione consistente nel pretendere, per restituire la refurtiva, la corresponsione di una parte del valore del gregge rubato.Si é dimostrato,infine,che altra fonte d'illeciti profitti fu lo affitto dei terreni.A tal riguardo,a quanto é stato ricordato relativamente all'estorsione consumata col trarre in affitto il feudo Salacio,va aggiunto che deve ritenersi che altri analoghi illeciti penali siano stati consumati con l'affitto del feudo Grattamurata.

E',infatti,risultato che il detto feudo fu condotto in affitto, prima, dall'avv.Cuffaro;dopo la morte di costui,da Antonino Galvano; e, a seguito dell'omicidio di quest'ultimo, da Vincenzo Di Carlo (f.48 dell'XI vol. e f.520 del XIV).Sconoscendosi una disposizione di proroga dell'affitto dei fondi rustici in favore dei successori alla ca ica di capo mafia,deve,pertanto, conformemente alla promessa, ritenersié che la forza intimidatoria della consorteria non potette essere estranea al protrarsi dell'affitto del detto feudo.

Quarta ed ultima conclusione da trarsi é quella che, conseguendo alle prime tre,consente di affermare-in primo luogo- che tutti gli aggregati alla consorteria divennero tali nella consapevolezza che, con l'appartenenza al sodalizio,avrebbero potuto avere delle prospettive di ordine economico che, lavorando onestamente,giammai si sarebbero potute affacciare alla loro mente; e-in secondo luogo- che si associarono non ingnorando che la regola fondamentale del detto sodalizio consisteva nell'eseguire qualsiasi ordine concernente la consumazione di un qualsiasi reato contro il patrimonio (ad es. furto,estorsione),contro l'incolumità pubblica (ad es.incendio), o un reato contro la persona concernente la vita o l'incolumità individuale, la libertà,personale (come nel case del sequestro di persona di cui riferì Liboria Marigliano a f.83 del V.vol.),e la libertà morale (ad es.minacce, violenza privata).

Ricorrendo,pertanto,insieme a quello del numero delle persone, tutti i requisiti per la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui allo art.416 C.P.,ha affermata la responsabilità di tutti gli impu-

tati di cui,per quanto sopra si é scritto, é stata dimostrata la appartenenza al sodalizio criminoso raffadalese;va,cioé,emessa una pronuncia di colpevolezza nei confronti di Antonino Bartolomeo, Girolamo Lattuca, Giuseppe Casà, Giuseppe Lattuca, Giuseppe Calvano -detto Crozza-,Giuseppe Terrazzino,Vincenzo Di Carlo,Santo Librici, Luigi Librici,Alfonso Nascé,Giacinto Taralle,Giovanni Scifo,Vincenzo Alongi,Giovanni Iacono,Domenico Pregapane,Isidoro La Porta e Giuseppe Baeri.

Con riferimento al capo d'imputazione,va,però,osservato che, mentre non ricorrono la circostanza aggravante della scorreria in armi contestata a tutti i prevenuti e quella contestata ad Antonino Bartolomeo, a Santo Librici, a Luigi Librici, a Giuseppe Calvano- detto Crozza-,a Giuseppe Lattuca ed a Giuseppe Terrazzino di essere stati i promotori e gli organizzatori,va invece,ritenuta quella dell'ultimo capoverso dell'art.416 C.P. essendo risultato superiore a nove il numero degli associati.

Non ricorre la circostanza della scorreria in armi perché,pur non essendo necessaria l'abitualità della scorreria,é-tuttavia-indispensabile un'attività che si concreti nella ripetizione del passaggio degli associati in uno o più luoghi in modo che,rispetto all'ipotesi semplice di associazione per delinquere,sia prodotto quel più grave turbamento dell'ordine pubblico e,quindi,quel maggior allarme sociale in cui risiede la ragion d'essere dell'aggravante.

Non é sufficiente che venga compiuto-secondo quanto é stato accertato nel caso di specie-un attraversamento in armi delle pubbliche vie e della campagna per trasferirsi nei luoghi o dai luoghi prescel-

ti per la commissione di singoli delitti.E' necessario,infatti,che gli associati,anche se uno solo di loro sia armato,percorrano ripetutamente la campagna o le strade urbane indipendentemente dall'esecuzione di una progettata impresa criminosa.

Non ricorre,inoltre, la circostanza dell'esser stati promotori ed organizzatori del sodalizio che é stata contestata al Bartolomeo, ai due Librici, al Galvano-detto Crozza-al Lattuca ed al Terranzino.Consistendo la ragion d'essere di tale aggravante nella maggiore pericolosità dimostrata da coloro i quali ebbero la capacità,e di assumere l'iniziativa relativa alla fondazione dell'associazione criminosa,e di curarne l'organizzazione,deve escludersi il ricorrere della stessa nei confronti dei nominati imputati.E' risultato,infatti,che i fratelli Librici non potevano essersi associati alla consorteria nell'immediato dopo guerra poichè,in quel tempo,erano ancora dei ragazzi.E' stato rilevato,inoltre,che gli altri prevenuti furono gli originari gregari del sodalizio e-va aggiunto-che, in quanto tali, nessuna attività potettero svolgere relativamente all'istituzione e all'organizzazione dello stesso.E' stato-purmesso in evidenza che non si é potuto stabilire se il sodalizio venne -per la prima volta- fondato nel dopo guerra,o se-come é da ritenersi più probabile-sia stato in tale epoca riorganizzato;ed é stato,infine, dimostrato che ad istituirlo ed a riorganizzarlo fu il defunto avv.Cuffaro con la collaborazione di Stefano Tuttolomondo,anche esso deceduto.

Va,invece,ritenuta l'applicabilità della circostanza aggravante dell'ultimo capoverso dell'art.416 C.P. Sebbene il nomen iuris

della stessa non sia stato indicato nel decreto di citazione a giudizio,poichè risulta dal capo d'imputazione che il numero degli associati fu superiore a nove,ben può prescindersi dalla esatta indicazione dell'ultimo capoverso del citato articolo.La contestazione della circostanza non é,infatti,necessaria quando questa,invece di costituire un quid amplius che si aggiunge al fatto di cui nella imputazione,costituisca-come nel caso di specie-una parte del fatto medesimo che ne comporta una diversa definizione giuridica.

•

• •

Decimo paragrafo

Ultime considerazioni da svolgere sono quelle concernenti gli imputati Salvatore Castronuovo,Salvatore Stefano Lattuca,Vincenzo Salvemo, Giovanni Di Stefano e Girolamo Iacono.-

Relativamente a Salvatore Castronuovo va osservato che gli elementi acquisiti a suo carico consistono,per quanto risulterà dalla trattazione dell'omicidio di Antonino Tuttolomondo,nella circostanza che fu,probabilmente, uno degli esecutori di tale delitto;in quella che si legò con saldi vincoli di amicizia a Santo Librici durante il periodo in cui,insieme allo stesso,e ad Antonino Tuttolomondo,trascorse degli anni in carcere; ed in quella che,durante tale periodo, come venne predisposta l'ammissione del Librici all'associazione,così potette essere preparata la sua candidatura per la partecipazione alla consorteria.Ulteriore elemento esistente a suo

carico é,infine, il sospetto formulato da Giuseppe Galvano fu Antonino secondo il quale avrebbe potuto influenzare il capo mafia del suo luogo di residenza-cioé di Favara-perché sciogliesse i sicari chiestigli da Antonino Galvano in due amici di Santo Librici onde assicurare a quest'ultimo l'inattuabilità del proposito di ucciderlo (ff.361,361r.,362 del VII vol# 47 dell'XI e 520 del XIV).

In conseguenza di quanto sopra, non potendosi sicuramente ritenere che il prevenuto si associò alla consorteria raffadalese,va emessa nei suoi confronti una pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove.

****

Relativamente a Salvatore Stefano Lattuca, va osservato che, dalla trattazione del delitto di mafia concernente l'omicidio di Pietro Bonsignore, risulterà aver compiuto delle dettagliate confidenze a Giovanni Iacono in ordine alla consumazione dell'omicidio suddetto; e risulterà la rispondenza al vero delle compiute confidenze eccezion fatta per l'affermata partecipazione all'esecuzione di tale delitto.

Alla stregua di tali risultanze, possono formularsi due ipotesi.

In primo luogo, quella che, quale associato alla consorteria,abbia partecipato alla premeditazione dell'omicidio e abbia voluto far credere a Giovanni Iacono di aver partecipato all'esecuzione dello stesso onde occultare che aveva subito la deminutio capitis di essere stato esonerato dalla realizzazione del progettato crimine per non essere riuscito,in altra circostanza,ad uccidere il Bonsignore.

Seconda ipotesi é quella che, avendo avuto notizia del crimine da uno degli esecutori sello stesso o da persona al medesimo vicina, abbia millantato la sua partecipazione all'esecuzione dell'omicidio onde far credere alle Iacono di possedere quei requisiti occorrenti per poter fondatamente aspirare di essere associato al sodalizio raffadalese.

Sebbene tale seconda ipotesi sia meno probabile della prima, la formulabilità della stessa esclude che siano stati acquisiti sufficienti elementi di colpevolezza e comporta una pronuncia di assoluzione del prevenuto per insufficienza di prove.

******

Relativamente a Vincenzo GALVANO, va osservato-anzitutto-che, secondo quanto si scriverà sull'argomento relative all'omicidio premeditato di Pietro Bonsignore, fu uno degli esecutori di tale efferato delitto. Va rilevato, quindi, che, pur essendo stato accertato che tale delitto fu un delitto organizzato dalla mafia, non può da tale circostanza sicuramente desumersi la sua appartenenza al sodalizio criminoso raffadalese. In vero, avendo subito un sopruso dal Bonsignore e nutrendo gravi motivi di rancore nei confronti dello stesso, potrebbe essersi rivolto a Girolamo Lattuca per offrire la di lui collaborazione nel vendicare l'affronto che, anche nei confronti di quest'ultimo, il Bonsignore aveva compiuto.

Pur apparendo scarsamente probabile che Girolamo Lattuca possa avere accettato l'offerta da parte di un individuo che-essendo estraneo al sodalizio-non poteva offrire tutte quelle garanzie che

sarebbero state invece date da un associato,non può escludersi che il nominato capo gruppo della consorteria abbia potuto accettare la collaborazione di un estraneo al sodalizio.

S'impone,pertanto, l'assoluzione del Galvano per insufficienza di prove.

****

Relativamente a Giovanni Di Stefano ed a Girolamo Iacono,entrambe da Favara,va ricordato che, per le dichiarazioni di Giuseppe Galvano fu Antonino, é risultato che il Di Stefano procurò ad Antonino Galvano due sicari per uccidere Santo Librici (ff.361,361r.362 del VII vol.,47 dell'XI e 520 del XIV); e va tenuto presente che,per le svolte indagini, venne accertato, mediante ricognizione fotografica, che uno dei due sicari era Girolamo Iacono (ff.387 e 388 del VII vol.).-

Alla stregua di tali risultanze,va,quindi,considerato che, sebbene dall'intero contesto della deposizione del Galvano chiaramente si evinca che i due nominati prevenuti facevano parte del sodalizio mafioso di Favara,non può,soltanto per ciò,essere emessa una pronuncia di colpevolezza degli stessi.

Sin dal primo paragrafo del presente capitolo si é,infatti,affermato che, né l'accertamento dell'appartenenza di un individuo ad una consorteria mafiosa, né quelle che lo stesso ebbe con altri ad accordarsi per la consumazione di un determinato reato,costituiscono validi elementi che possano essere posti a fondamento di una pronuncia di colpevolezza del medesimo relativamente al delitto di asso- (56)

(56) Cfr. pagg. 708-710. (N.d.r.)

citazione per delinquere.

Pertanto, non essendo stato possibile accertare se il sodalizio di Favara sia stato-come quello raffadalese-permanentemente organizzato allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati, va emessa una pronuncia di assoluzione del Di Stefano e dello Iacono con la formula del perchè il fatto non costituisce reato.

Essendo stato, però, appurato che il Di Stefano si accordò con Antonino Galvano pe. la consumazione dell'omicidio di Santo Libricì e gli procurò Girolamo Iacono ed un altro sicario che convennero di perpetrare l'omicidio suddetto, ai sensi degli artt.115, 215 ult.co., 228 e 229 C.P.va ordinato che i nominati prevenuti vengano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno.

* * *

Undicesimo paragrafo.

Compiendo il riepilogo finale, va affermato che, mentre vanno assolti con le formule rispettivamente indicate Salvatore Castronovo, Salvatore Stefano Lattuca, Vincenzo Galvano, Giovanni Di Stefano e Girolamo Iacono, va emessa pronuncia di colpevolezza relativamente al delitto di associazione per delinquere aggravata dal numero delle persone superiore a nove, escluso il ricorrere delle altre aggravanti contestate, di Antonino Bartolomeo, Girolamo Lattuca, Giuseppe Casà, Giuseppe Lattuca, Giuseppe Galvano-detto Crozza-, Giuseppe Terranzino

Vincenzo Di Carlo(i quali furono gli originari componenti della consorteria e ne divennero,poi,gli anziani esponenti),di Santo Librici, Giacinto Taralle,Giovanni Scifo,Vincenzo Alongi,Giovanni Iacono, Domenico Pregapane, Isidoro La Porta e Giuseppe Baeri i quali si aggregarono successivamente al sodalizio criminoso.

Va aggiunto,infine, che la gravità ed il numero dei reati commessi dalla consorteria vista la concessione delle attenuanti generiche in quanto denota una notevole capacità a delinquere,sia di coloro e che, nonostante la consumazione degli stessi,continuarono a farne parte, sia di coloro che vi si aggregarono sebbene avessero -quanto meno-avuto notizia dei delitti di mafia in precedenza commessi.

******
****
****

- 233-

8° C A P I T O L O

DELL'OMICIDIO DI ANTONINO TUTTOLOMONDO E DEI MANDANTI DELL'OMICIDIO DI ANTONINO GALVANO.

****

Santo Librici, Luigi Librici e Salvatore Castrommovo.

I M P U T A T I

tutti e tre di concorso in omicidio premeditato per avere Santo Librici, quale mandante, Luigi Librici ed il Castrommovo, quali esecutori materiali, cagionato la morte, mediante diversi colpi, di Antonino Tuttolomono (artt.110,575,577 n.3 C.P.);

In agro di Campofranco, contrada Passofonduto il 14.3.1958

(Per tale reato, vennero rinviati a giudizio i due Librici con la sentenza del G.I. in data 27.1.1965; ed il Castrommovo con la decisione riformatrice della Sez.Istr.della Corte di Appello di Palermo dell'8.2.1966).-

Luigi Librici di minaccia con arma in danno di Giuseppe Dolce (art.612 C.P. in relazione all'art.337 C.P.).

Nelle stesse circostanze di tempo e di luogo

(In tale reato venne degradata dalla sentenza del G.I.l'originaria

imputazioni di tentato omicidio.Il relativo appello del P.G. venne dichiarato inammissibile dalla citata decisione della Sez. Istr.).

Salvatore Castronuovo di tentato omicidio aggravato (ai sensi degli artt.110,56,575,576 n.1.C.P.)in persona di Giuseppe Dolce contro il quale esplose reiterati colpi di pistola senza che l'evento si fosse verificato e commettendo il fatto onde assicurarsi l'impunità del precedente omicidio in persona del Tuttolomondo. Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra.
(In riforma della sentenza del G.I. che lo aveva prosciolto per non aver commesso il fatto,venne rinviato a giudizio dalla Sez. Istr).-

Luigi Librici di concorso nel delitto di tentato omicidio ascritto al Castronuovo.
(Tale reato,a seguito di richiesta del P.M.,venne contestato nell'udienza dibattimentale del 14.12.1967).-

****

Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Terrasmino,Giuseppe Cash,Giuseppe Galvano- detto Crocca- e Giuseppe Lattuca -

I M P U T A T I

di concorso nell'omicidio di Antonino Tuttolomondo-già contestato a Santo Libricì, a Luigi Librici ed a Salvatore Castronuovo- per aver conferito, con facoltà di subdelega,il mandato di uccidere il nominato e per essere stato tale mandato eseguito il 14 marzo 1958.

- 235 -

(tale reato venne contestato all'udienza dibattimentale del 5.4.1968).

******

Al Di Carlo, al Terrazzino, al Casà, al Galvano,-detto crozza- al Lattuca, a Luigi Libricì (e non anche a Santo Libricì ed al Castronuovo perché contumaci), nell'udienza dibattimentale del 2.5. 1968, venne,inoltre, contestata l'aggravante di cui all'art.112 n.1 per avere concorso,in più di cinque persone,nell'omicidio di Antonino Tuttolomondo.

******

Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Casà,Giuseppe Galvano-detto Crozza- e Giuseppe Lattuca-

IMPUTATI

di concorso nell'omicidio premeditato di Antonino Galvano (pure contestato a Santo Libricì, Luigi Libricì ed ANtonino Bartolomeo) per avere, in una riunione di mafia,dato mandato ad Antonino Galvano di uccidere Santo Libricì,nella sicura previsione che questo ultimo, messo a conoscenza del progetto omicida del Galvano,avrebbe reagito contro costui prevenendolo e facendolo uccidere come, di fatto, avvenne.-

236

SVOLGIMENTO DEL FATTO

Il 14 marzo 1958, verso le ore 17, nella contrada Passofenduto del territorio di Campofranco, venne uccisa Antonino Tuttolomondo nato a residente in Raffadali.

Ispezionato il luogo del delitto, venne rinvenuto il cadavere del nominato che, seduto su di un fusto vuoto di olio minerale, giaceva in una baracca di legno dirimpetto alla porta d'ingresso della stessa; Nell'interno di detto abituro, furono trovati e sequestrati cinque bossoli ed un proiettile cal.45; fuori dello stesso, entro un raggio di due metri dalla porta d'ingresso, altri tre bossoli cal.45 ed un proiettile cal.38; a sessanta metri dallo spigolo esterno destro della baracca, nella direzione della galleria di Passofenduto, una cartuccia percossa ed inesplosa cal.38; a cinque metri di distanza da quest'ultima (e, quindi, a sessantacinque metri dal punto di riferimento costituito dal detto spigolo della baracca), un bossolo cal.38; e, a sessantacinque metri di distanza da quest'ultimo (cioé a centoventicinque metri dal detto punto di riferimento), sempre nella direzione della galleria, un altro bossolo puro del cal.38 (ff.54 e 60 del V. vol.).-

Il Pretore di Mussomeli, giunto sul luogo dell'omicidio, dopo aver fatto eseguire dei rilievi fotografici, provvide alla visita necroscopica ed all'esame autoptico.

Nel corso della prima, negli indumenti indossati dalla vittima, furono, tra l'altro, rinvenuti un coltello a serramanico, un involucro contenente dieci cartucce cal.7,65 ed una pistola di ta-

le calibro. Quest'ultima-che trovavasi sul fianco destro del cadavere,sotto la cinghia che sorreggeva i pantaloni e sulla camicia-aveva una cartuccia nella canna e sei altre cartucce nel caricatore (ff.3 e 5r.).

Durante l'esame autoptico, venne riscontrata la presenza di otto fori d'ingresso di proiettili di grosso calibro e di alcune lesioni prodotte da proiettili che attinsero,di striscio,il corpo della vittima.In occasione di detta esame, fu sequestrato un proiettile blindato cal.45 che venne estratto dal cadavere;fu rilevata l'assoluta assenza di un qualsiasi elemento che potesse far pensare che vi fosse stata una colluttazione tra la vittima ed i suoi aggressori; e fu stabilito che il decesso era stato causato da una emorraggia interna verificatasi nella cavità toracica conseguentemente alla penetrazione nella stessa di numerosi proiettili (ff.18 e segg.).

I Carabinieri del Nucleo di Polizia Giudiziaria di Caltanissetta, svolgendo le opportune indagini, accertarono che il Tuttolomondo trovavasi a Passofonduto dal 4 marzo 1958 perché assunto dalla ditta Spalletti quale sorvegliante del cantiere di una costruenda strada.Non essendo stati ancora iniziati i lavori,il nominato viveva solitariamente in una baracca di legno (di due metri di lunghezza,di due metri di larghezza e di 2 metri di altezza)del tipo della cabine che vengono usate dai bagnanti lungo le litoranee marine.Unico compagno suo era diventato,alcuni giorni prima che fosse ucciso, il giovane Giuseppe Dolce che aveva raggiunto il cantie-

re di Passofonduto confidando di essere assunto al lavoro dalla impresa stradale. Questi, però, trascorreva con lui solo alcune ore del giorno perché non pernottava nella baracca, ma presso una non lontana casa di contadini.-

Il 14 marzo, verso le ore 17, il Tuttolomondo ed il Dolce si trovavano nella baracca ove, sul fuoco da loro acceso, approntavano un parco desinare. Avevano cotto degli asparagi in precedenza raccolti e, sugli stessi, avevano sotto delle uova acquistate dai contadini presso i quali il Dolce pernottava. Accudivano a tali faccende stando seduti, il Tuttolomono, su di un fusto vuoto di olio minerale-situato dirimpetto all'aperta porta d'ingresso-e, il Dolce, sulla brandina collocata lungo la parete di sinistra dell'abituro rispetto a chi nello stesso fosse entrato. Il Dolce, appena buttato fuori della porta il guscio dell'ultimo uovo versato sugli asparagi, aveva visto le mani di due uomini che impugnavano, ciascuno, una pistola. Poiché, subito, gli spari si erano succeduti numerosi, invano dal terrore, si era disteso sulla brandina rincantucciandosi sul fianco destro. Aveva, quindi, visto il Tuttolomondo che, ripetutamente colpito, sembrava morto e, pur sentendo un forte bruciore ad una natica, era uscito dalla baracca invocando, a gran voce, aiuto. Udendolo gridare, i due giovani che, dopo aver sparato, si allontanavano correndo verso l'imbocco della galle-ria, si erano -per un momento- fermati e, prima di riprendere la corsa, avevano verso di lui esploso due colpi di pistola senza, però, raggiungerlo. Soccorso dai contadini che avevano udito le sue invocazioni, era

stato trasportato su di un mulo presso il posto di soccorso di una vicina miniera.

La rapidissima ed improvvisa esecuzione del delitto,il terrore da cui era stato invaso,la posizione assunta rincattucciandosi sulla brandina,e la distanza a cui,uscito dalla baracca,aveva visto i suoi assassini,non gli avevano permesso,né di riconoscerli né di ravvidarne le sembianze.Perranto,riferendo quanto sopra, era stato in grado di dire soltanto che gli "era sembrato"che i due assassini non fossero mascherati (ff.23 e sogg.75 e segg.del V.vol.).-

I carabinieri appurarono,inoltre,che al Dolce era stata riscontrata dal medico che lo aveva curato una "ferita d'arma da fuoco con foro d'entrata alla regione glutea sinistra-in corrispondenza della spina iliaca antero superiore-e con foro d'uscita in corrispondenza della zona sacro iliaca della stessa regione";e che "non vi era alcun alone di bruciatura intorno alla stessa"(f.12).

Controllata l'assoluta rispondenza al vero di quanto il Dolce aveva riferito ed appurato-conseguentemente-che lo stesso era del tutto estraneo all'omicidio,la polizia giudiziaria prese ad indagare nel luogo di nascita e di residenza dell'ucciso,cioé in Raffadali.

****

Le prime risultanze di dette indagini consistettero nell'accertamento che il Tuttolomondo faceva,da molto tempo,parte dell'associazione mafiosa del paese;che era nella stessa riuscito ad acqui-

stare una posizione di preminenza;e che,a causa della posizione da lui raggiunta,aveva suscitato l'invidia di Santo Librici che desiderava surrogarsi a lui.

Tale accertamento fu conseguente alle dichiarazioni rese dalla vedova dell'ucciso-Liboria Marigliano-dalla figlia dello stesso -Carmela-e dal genero,Isidoro Randisi.Sin dal primo momento,in vero,Liboria Marigliano ebbe a compiere delle importanti rivelazioni.Il 22.3.1958,affermò,infatti,che,circa dieci anni prima, il di lei marito,mentre era latitante per dei commessi reati,le aveva confidato che nessuno sarebbe riuscito ad ucciderlo schierandoglisi di fronte,ma che,ove fossero riusciti a colpirlo da tergo, i suoi assassini si sarebbero dovuti ricercare tra i componenti della cricca mafiosa di Raffadali e si sarebbero dovuti identificare in Giuseppe Terrazzino ed in tale Stefano Ciurlo(f.145 del V. vol.)

Disse inoltre che quest'ultimo-il quale s'identificava in Stefano Tuttolomondo denominato Ciurlo-era stato assassinato da ignoti alcuni mesi dopo che il marito le aveva fatto tale confidenza (f. 147 vo.V.).Conformemente al genero,Isidoro Randisi,(f.157 del V.vol ed alla figlia-Carmela Tuttolomondo-(f.175) dichiarò,quindi,che Antonino Tuttolomondo era stato intimo amico di Vincenzo di Carlo, di Antonino Galvano,di Giuseppe Terrazzino e di Santo Librici con i quali faceva parte "di un'unica cricca";che erasi legato d'intima amicizia con Santo Librici avendo trascorso con costui numerosi anni nello stesso carcere;e che,allorquando ospitava in casa i predetti,soleva,onde poter liberamente parlare,far allontanare tutti

-241-

i suoi familiari.Infine,confermando la circostanza che suo marito faceva parte,con i nominati,"di un'unica cricca",riferì che,durante il periodo in cui il detto suo consorte trovavasi in carcere, Antonino Galvano l'aveva sovvenzionata versandole,in più circostanze,mille o duemila lire ogni volta (f.147).

L'ulteriore accertamento che Antonino Tuttolomondo era riuscito ad assurgere nell'associazione mafiosa ad una posizione di preminenza e che, a causa di tale posizione, aveva suscitato l'invidia di Santo Librici,fu un accertamento che conseguì alle dichiarazioni rese da Giovanna Giglione (f.179) e dalla di lei figlia,Grazia Mariigliano (f.177).Costoro riferirono,infatti,che il Tuttolomondo, prima di partire Per Passofonduto,aveva loro detto che Santo Librici mal sopportava che occupasse,in seno all'associazione,una posizione di preminenza e che desiderava poterlo, nella stessa, sostituire.-

*****

Le ulteriori risultanze delle indagini espletate dalla polizia giudiziaria consistettero nello stabilire che il Tuttolomondo erasi occupato della compravendita di terreni e che,per tale attività, aveva degli interessi in comune con Santo Librici.

Risultò,infatti,che con Calogero Alaimo,Antonino Galvano e Girolamo Lattuca, erasi occupato della vendita di terreni del feudo Cattà di proprietà del Barone Pasciuta;che,per l'espletata attività, aveva avuto come compenso la proprietà di dodici tomoli di terreno;e che Antogino Bartolomeo e Santo Librici,avevano,occupandosi

di altre compravendite effettuate nello stesso periodo di tempo, ottenuto anche loro la proprietà di alcuni terreni.
(Si vedano a tal riguardo le dichiarazioni di Antonino Galvano a f.221, quelle di Girolamo Lattuca a f.226,quella di Liboria Marigliano a f.94, e quelle di Calogero Alaimo ai ff.137 e 166 del V.vol.).

Risultò,inoltre, che il Tuttolomondo e Santo Librici avevano, con riferimento alla ricordata attività di compravendita dei terreni, degli interessi in comune.Le dichiarazioni in tal senso rese dalla vedova Tuttolomondo (f.173),oltre a trovar conforti nel compiuto accertamento dell'attività relativa alle compravendite di cui sopra,vennero convalidate da quelle della figlia di costei-Carmela- e da quelle di Stefano De Lucia.Carmela Tuttolomondo rese-infatti-noto che, poco tempo prima che suo padre fosse ucciso,aveva trovato,tra la biancheria,una cambiale di novantamila lire che il Librici aveva sottoscritto in favore del di lei genitore;e significò che Stefano De Lucia le aveva riferito che suo padre,il 10 marzo 1958,in occasione del ritorno compiuto in Raffadali per prendere delle coperte di lana,aveva a lui detto che vantava un credito di centocinquantamila lire (ff.174,175).A sua volta,il De Lucia confermò tale circostanza e dichiarò che il Tuttolomondo gli aveva confidato che, dato il gran freddo,non sarebbe tornato a Passofonduto se gli fossero state restituite le centocinquantamila lire prestate,ma che era obbligato a ritornare nel detto luogo di lavoro poiché,dato lo stato di bisogno in cui versava il suo debitore,ri-

teneva di non poter neppure sollecitare l'estinzione del suo credito (fl.154).

*****

Ulteriore risultanza delle svolte indagini,fu quella che tra Santo Librici ed Antonino Tuttolomondo,prima che quest'ultimo partisse per Passofonduto,erasi verificato uno screzio.

Conformemente a quanto Liberia Marigliano riferì di aver appreso da Giovanna Giglione (f.172)costei dichiarò che il Tuttolomondo,prima di partire per Passofonduto,le aveva detto che Santo Libricì,avuto un litigio con Giuseppe Russo Morto,era venuto alle mani con quest'ultimo ed era rimasto soccombente.Le aveva riferito,inoltre,di non essere intervenuto in favore del Libricì in quanto"aveva sfacciatamente torto" e che,in conseguenza del suo mancato intervento,il detto Libricì"era rimasto molto male" (f.180).

A sua volta,Giuseppe Russo Morto,dopo aver narrato di aver litigato col Libricì a seguito dell'attività denigratrice da costui svolta nei suoi confronti,disse di essere venuto alle mani con lo stesso per il contegno minaccioso e provocatorio che aveva tenuto verso di lui,Quindi,rendendo delle dichiarazioni conformi a quelle della Marigliano e della Giglione,significò che il detto Libricì,essendo rimasto soccombente",era rimasto molto male"perché il Tuttolomondo,invece d'intervenire in favore di lui,si era solo preoccupato di separarli e di farli riappacificare (ff.181 e 182).

*****

Venne, inoltre, accertato dalla polizia giudiziaria che, il 15

marzo 1968,essendosi,in Raffadali,diffusa la voce che Liboria Marigliano era stata dai Carabinieri invitata a recarsi a Passofonduto ove era al di lei marito occorso"un incidente",Santo Librici, manifestando l'intenzione di recarsi nella detta località,era partito in automobile insieme a Gerlando Spoto,ad Antonino Cufaro,a Stefano De Lucia ed al fratello di quest'ultimo a nome Alfonso. Giuntovi,aveva appreso che il Tuttolomondo era stato ucciso da due individui e che il suo cadavere era stato trasportato a Campofranco ove erasi diretta la vedova del defunto suo amico.Quindi,invece di recarsi nella detta località,aveva fatto ritorno in Raffadali e, percorrendo la strada del ritorno,aveva incontrata la figlia del defunto a nome Carmela che,in compagnia di sua cugina,Grazia Marigliano,recavasi a Passofonduto.

Tali circostanze risultarono per le dichiarazioni rese dal Librici (f.149),dal Cufaro (f.151),dallo Spoto (f.152),e da Stefano Di Lucia (f.153)che,unitamente ad Alfonso Di Lucia,vennero indicati da Carmela Tuttolomondo come coloro che,incontratala mentre si recava a Passofonduto,avevano,invano,tentato di farle credere che il padre fosse stato trasportato a Caltanissetta onde indurla a far ritorno in Raffadali (f.144).-

***

Gli organi preposti allo svolgimento delle indagini appurarono -altresì-che Santo Librici, pur stando bene in salute,contrariamente alla consuetudine vigente in Raffadali,non erasi recato,né ai funerali del Tuttolomondo,né a far visita di condoglianze ai pa-

renti del defunto suo intimo amico.Risultò,infatti,per le dichiarazioni di Carmela Tuttolomondo(f.144),per quelle rese da numerosi testimoni,e per le ammissioni dello stesso Librici,che questo ultimo non erasi recato ai funerali,né a far visita di condoglianze;e risultò,inoltre,essere completamente mendace l'affermazione del medesimo di non aver potuto adempiere i doveri derivantigli dal rapporto d'intima amicizia col defunto perché ammalato (f.150) Tale mendacio fu provato,sia perché la rilevata assenza del Librici durante i funerali comportò dei sarcastici commenti allorquando una di lui parente tentò di fornirne una giustificazione con l'affermare che era ammalato(si vedano le dichiarazioni di Carmela Tuttolomondo a (f.174);sia perché Grazia Marigliano (f.177)e Calogero D'Agostino (f.183)dichiararono di averlo visto passeggiare in ottime condizioni di salute con un calzolaio di Favara rispondente al nome di Salvatore Castronuovo;e,soprattutto,perché lo stesso Librici non potette non ammettere di essere uscito da casa (f.174 del V.vol.).-

***

Riferirono,quindi, i verbalizzanti che, riesaminate Liboria Marigliano,Carmela Tuttolomondo e Giovanna Giglione,le prime due, alle loro precedenti dichiarazioni,avevano aggiunto che il Librici "era il depositario di tutti i segreti dell'ucciso"(si vedano,rispettivamente,i ff.173 e 175),che Liboria Marigliano,dopo aver compiuto l'affermazione di cui sopra,aveva usato l'espressione oltremodo significativa che non poteva dubitarsi che il Librici sa-

pesse chi aveva ucciso suo marito perché,diversamente,doveva ritenersi che ad ucciderlo fosse stato proprio lui (f.173);e che Giovanna Giglione,a sua volta,aveva aggiunto che,dopo l'omicidio del Tuttolomondo,il Librici aveva assunto un contengo spavaldo e che -secondo quanto era a conoscenza di tutti-aveva preso l'abitudine di andare in giro sempre armato (f.180).

***

Ulteriore risultanza delle indagini fu quella che Santo Librici erasi recato da Calogero D'Agostino(marito di una nipote della vedova Tuttolomondo)e,per l'improvviso sopraggiungere della di lui moglie,si era limitato ad incutergli un grave timore e ad intimargli"di finire di dire e di far dire che era stato lui ed il suo amico di Favara (Salvatore Castronuovo) ad uccidere".

Il D'Agostino,rendendo l'interrogatorio,dopo aver appreso che era stato in paese generalmente commentato in modo sfavorevole il comportamento del Librici il quale-pur essendo stato da lui visto passeggiare nei giorni 15,16 e 17 marzo-non erasi recato ai funerali del Tuttolomondo e non aveva compiuto la visita di condoglianze ai parenti del suo defunto intimo amico,riferì che,circa sette giorni dopo l'assassinio,il predetto Santo Librici,entrando nella sua casa senza chiedere permesso e senza salutare,gli aveva rivolto l'intimazione di cui sopra ed aveva tenuto un contegno tale da destare in lui grave preoccupazione:erasi,infatti,più volte affacciato sull'uscio per vedere se sopraggiungesse o meno qualcuno (ff. 183, 184).

Poichè il D'Agostino,nel rendere l'interrogatorio di cui sopra, disse di aver riferito della visita del Librici a sua moglie e ad Antonio Cufaro,anche costoro vennero interrogati dalla polizia giudiziaria.

Rosa Marigliano,consorte del D'Agostino,alle ricordate dichiarazioni del marito,aggiunse che questi le aveva detto che il Librici erasi allontanato per aver udito il rumore da lei prodotto nel discendere dal piano superiore;che le aveva significato che era stata una fortunata combinazione quella in virtù della quale era proprio in quel momento discesa;e che le aveva narrato che il Librici, dopo avergli intimato di non dire o di non far dire che-insieme al suo amico Castronuovo-aveva ucciso il Tuttolomondo,aveva minacciosamente aggiunto che,ormai,"non si sarebbe più dovuto recare da lui per avvisarlo" (f.185).

Antonino Cufaro,a sua volta,riferì che il D'Agostino,narrandogli della visita del Librici e delle minacce da costui ricevute, gli aveva significato di ritenere che, col;Castronuovo,era stato lo autore dell'omicidio e di essere convinto che, se sua moglie non fosse tempestivamente discesa dal piano superiore,il Librici non si sarebbe limitato a minacciarlo,ma che lo avrebbe ucciso.Affermò, inoltre il Cufaro che riteneva anche lui che ad uccidere il Tuttolomondo fossero stati il Librici ed il Castronnovo.Spiegandone le ragioni, disse di avere ciò desunto,non solo dalla circostanza che i nominati,pur essendo,entrambi,legati da forti vincoli d'amicizia con l'ucciso-non erasi recati ai funerali,né a far visita di con-

doglianze,ma,anche e soprattutto,dalle due diverse narrazioni che il Librici aveva compiuto-l'una-durante il viaggio di andata a Passofonduto e,l'altra,durante quello di ritorno.Durante il viaggio di andata,il Librici aveva narrato di aver,più volte,ricevuto protezione dal Tuttolomondo ed aveva ricordato che,in una circostanza,feritosi cadendo dalla bicicletta per un colpo di pistola accidentalmente partito dalla sua pistola,era stato soccorso dal defunto suo protettore il quale lo aveva trasportato da un medico di sua fiducia e lo aveva fatto curare senza che i Carabinieri fossero informati dell'accaduto.Durante il viaggio di ritorno,aveva -invece-raccontato un aneddoto dicendo che,una volta, vi erano due amici i quali si recavano a giocare a "baccarat".Colui il quale vinceva soleva farsi accompagnare da una persona che lo proteggeva.Questa,però,si era messa d'accordo con altri per sottrarre il denaro al giocatore vincente.Un giorno,mentre il giocatore vincente ed il suo protettore rincasavano,colui il quale erasi accordato col protettore li aveva fermati ed aveva intimato al giocatore di consegnargli le grosse somme di denaro che aveva vinto.Essendosi il giocatore rifiutato ed avendo tentato di fuggire,colui il quale erasi accordato col protettore,aveva sparato e ferito il giocatore.Allora Giuda,cioé il protettore,aveva trasportato fino a casa colui il quale aveva finto di proteggere (ff.191 e 192).

Riferì,inoltre,il Cufaro che la narrazione aneddotica di cui sopra aveva meravigliato anche lo Spoto ed i germani De Lucia in quanto era di generale conoscenza che il Tuttolomondo erasi sempre

comportato nei confronti del Librici come un padre nei riguardi del proprio figlio (f.102 sopra citato).

A seguito di tali notizie, vennero riesaminati Germando Spoto (f.214) Stefano Di Lucia (f.215) e venne, per la prima volta, interrogato Alfonso Di Lucia (f.216). Costoro, sia pur con una certa approssimazione, ripetettero quanto il Cufaro aveva riferito che era stato dal Librici narrato.-

***

In conseguenza dell'acquisizione delle risultanze di cui sopra, venne disposta ed eseguita la perquisizione delle abitazioni di Salvatore Castronuovo e di Santo Librici i quali vennero fermati.

Mentre nell'abitazione del Castronuovo non fu rinvenuto alcunché di rilevante, in quella del Librici vennero trovati e sequestrati un quaderno contenente l'annotazione di numerose cifre di rilievo, due fondine di pistola, un'agenda contenente l'annotazione del numero di matricola di una pistola Mauser, e quella cambiale di centomila lire rilasciata da Salvatore La Porta a Calogero Alaimo e da costui girata in favore del Librici di cui si è già scritto nel terzo paragrafo del VII capitolo della presente sentenza (f.209 del V vol.).- (57)

***

A seguito del fermo del Castronuovo, questi, sottoposto ad interrogatorio, rese noto che, il 22 marzo, erasi recato da Favara-suo paese di residenza-in Raffadali onde farsi pagare da tal Panarisi un paio di scarpe che, in precedenza, gli aveva confezionato. Giunto in Raffadali, dopo aver invano cercato il detto Panarisi, erasi

(57) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

recato da Santo Librici cui era legato da vincoli di amicizia contratti durante cinque anni di carcere trascorsi insieme.Aveva,infatti,pensato di consultarsi col predetto suo amico relativamente ad una vicenda giudiziaria accorsagli per essersi trovato implicato "come maestro d'arte" nella confezione di un paio di scarpe che, durante il periodo di sua permanenza in carcere,era stata clandestinamente compiuta da un individuo che trovavasi con lui detenuto. Incontrato l'amico,era stato da costui accompagnato presso la casa dei di lui genitori ove aveva cenato e pernottato.Il giorno successivo,alle ore 15,era ripartito da Raffadali per recarsi a trovare in Montallegro la sua fidanzata (f.199 del V vol;).

Successivamente riesaminato,rese dichiarazioni uniformi aggiungendo di aver saputo che il Librici trovavasi in ristrettezze economiche a causa delle forti spese che, in occasione del matrimonio, aveva sostenuto (f.200).Reinterrogato (durante il periodo in cui trovavasi fermato) dal Procuratore della Repubblica di Agrigento, confermò le precedenti dichiarazioni ed aggiunse che, non solo il 14 marzo,ma tutti i giorni che vanno dal 10 al 15 marzo non si era mosso da Favara ove aveva lavorato nella sua bottega di calzolaio con tal Giuseppe Baldo e con un altro giovane (di cui non ricordava il nome) dai quali era stato coadiuvato nel lavoro.A rafforzare tale alibi, disse,inoltre,che Michele Favara,essendo un uomo anziano ed inabile a qualsiasi attività lavorativa,soleva recarsi nel suo laboratorio per trascorrere il tempo in sua compagnia (ff.301 e segg. con particolar riferimento al fl.302 r.).

- 251 -

A seguito del fermo,Santo Librici,nel rendere -il 16 aprile 1958-l'interrogatorio alla polizia giudiziaria,dichiarò,relativamente alle due fondine rinvenute nella sua casa,che una era stata da lui trovata in campagna e che l'altra appartenevasi a suo fratello Alfonso; ed affermò,quanto all'agenda sequestratagli,che, sebbene l'annotazione del numero di matricola di una pistola "Winchester" fosse di sua grafia,non ricordava perché tale annotazione avesse compiuto.Alla contestazione che le due custodie di pistola sequestrata nella sua abitazione avevano una forma che consentiva di desumere che-sino a poco tempo prima-avevano contenuto delle armi,rispose che una si trovava nelle condizioni in cui l'aveva rinvenuta in campagna e che l'altra era in quelle in cui l'aveva ricevuta dal germano Alfonso (ff.202 e 203).

Riesaminato il giorno successivo (cioé il 17 aprile 1958),mentre in un primo momento affermò che il 14 marzo,essendo stato ammalato di angina,era stato trattenuto dalla febbre a letto,successivamente dichiarò di essere uscito da casa nei giorni 14,15 e 16 marzo.Riferì,quindi,che il 15 marzo,incontrato Antonino Cufaro, questi,dopo averlo infomato che Liboria Marigliano era partita per raggiungere il marito in quanto i Carabinieri le avevano comunicato che era a costui accaduto un incidente,gli aveva-riferendosi ad Antonino Tuttolomondo-domandato:"forse é successa qualche disgrazia?".Appresa tale notizia,aderendo all'invito rivoltogli da Gerlando Spoto,insieme al Cufaro ed ai De Lucia,erasi recato a Passofonduto ove aveva appreso che il Tuttolomondo era stato ucciso (f.204).-

Rispondendo alle domande rivoltegli relativamente alla narrazione aneddotica che il Cufaro,lo Spotò ed il De Lucia avevano riferita essere stata da lui compiuta,negò di aver narrato quanto i suoi compagni di viaggio avevano detto di aver da lui ascoltato (ff.204 e 206); ed alla contestazione che, dall'ispezione in quel momento compiuta degli arti inferiori,risultava una cicatrice di forma circolare sotto il ginocchio della gamba sinistra la quale confortava la narrazione aneddotica che i suoi compagni avevano riferito di avere da lui ascoltata,disse,in risposta,che non poteva desumersi alunché dalla riscontrata cicatrice in quanto la stessa costituiva il postumo; non di un foro prodotto da un proiettile di pistola, ma di un foruncolo o di una lesione procuratasi in campagna (f.205)

Sempre durante l'interrogatorio del 17 aprile, i verbalizzanti gli domandarono se fosse vero-secondo quanto riferito da Carmela Tuttolomondo (a f.175)-che il 4 marzo erasi recato in casa di lei per riferire ad Antonino Tuttolomondo di avere ricevuto l'incarico d'informarlo che doveva raggiungere il posto di lavoro.La risposta fu affermativa:disse,infatti,che si era recato in casa del Tuttolomondo perché,incontrato in Agrigento il com .Calogero Battiè residente in Palermo, aveva da costui ricevuto l'incarico di riferire al suo amico che doveva recarsi sul posto di lavoro; e-aggiunse-che, dai familiari del Tuttolomondo,aveva appreso che costui,alcune ore prima, era partito in quanto gli era stato telegraficamente comunicato di recarsi a Passofonduto (f.206).

Riesaminato il 18 aprile, confermò le dichiarazioni in precedenza

rese è,rispondendo alle domande rivoltegli,disse che non era vero che Antonino Tuttolomondo solesse allontanare i suoi familiari quando riceveva le sue visite; negò,quindi, di aver colluttato con Giuseppe Russo Morto e affermò che era inveritiera la circostanza che costui si fosse permesso di levare su di lui le mani in quanto tale ardire nessuno aveva mai avuto; e negò,infine,non solo di avere minacciato il calzolaio Calogero D'Agostino,ma,anche,di essersi recato nella di lui abitazione (ff.207 e segg.del V.vol.)-

A seguito del fermo del Librici, il Procuratore della Repubblica in data 18 aprile 1958,provvide ad interrogarlo.In tale circostanza, il prevenuto,per la prima volta, dichiarò che,nel pomeriggio del 14 marzo, era uscito da casa ed aveva passeggiato con Giacinto Tarallo e con Giovanni Casà.Quindi,verso le ore 16,30 o le 16, avendo visto l'impiegato del Municipio a nome Faro il quale provvedeva a consegnare dei documenti,gli si era avvicinato poichè doveva essergli consegnato un certificato concernente suo padre.Gli era giunto vicino proprio nel momento in cui il nominato Faro non avendolo visto,dava incarico a tal Giuseppe Randisi Bellarosa di portarglielo.Poi,insieme al Bellarosa,aveva atteso che il Sindaco giungesse per firmargli il certificato.Ottenuta-verso le ore 17- la firma del documento,aveva accompagnato il Sindaco Alongi nella di lui casa insieme al Bellarosa.Con quest'ultimo,era ritornato in piazza.Si era,quindi,da lui separato verso le ore 17,30 per avvicinare suo fratello Luigi.Poi,aveva fatto ritorno in casa (ff.303 e segg.

Reinterrogato nel carcere di Agrigento-in data 21 aprile 1958-

ripetette fedelmente le dichiarazioni in ordine all'alibi reso al Procuratore della Repubblica (ff.227 e 228).

Pertanto i Carabinieri,lo stesso giorno,provvidero ad interrogare Giacinto Tarallo,Giovanni Casà e Giuseppe Vella che identificarono nel soprannominato Randisi Bellarosa.Mentre i primi due,non escludendo di aver passeggiato con Santo Librici nel pomeriggio del 14 marzo,dichiararono di non poter ricordare se ciò era avvenuto proprio in detta data (ff.231 e 232),il Vella confermò di essersi trattenuto con Santo Librici fino alle ore 17 circa onde attendere il Sindaco che doveva firmare i documenti loro consegnati dallo impiegato Faro (ff.229 e 230).

****

Tutto quanto sopra costituisce oggetto del rapporto redatto il 27 maggio 1938 dal comandante del nucleo di polizia giudiziaria di Caltanissetta e,soprattutto,degli allegati allo stesso.

A conclusione di tale rapporto venne scritto che, in conseguenza delle indagini svolte,doveva ritenersi che il Tuttolomondo era stato ucciso per motivi di supremazia e di vendetta e che tali motivi poteva aver avuto solo Santo Librici il quale era un individuo senza scrupoli capace di commettere qualsiasi cattiva azione (f.49).

Istruitosi il procedimento col rito formale, i risultati delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria trovarono piena conferma in quanto tutti gli escussi testimoni resero delle dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelle rese ai carabinieri?In più,Liboria Marigliano,vedova del Tuttolomondo,rese noto quando si è scritto

nèl terzo paragrafo del precedente capitolo,sia relativamente agli esponenti della consorteria mafiosa di Raffadali di cui il marito faceva parte,sia in ordine all'attività di compravendita dei terreni.Per aver udito,mentre lavorava in campagna,i discorsi svoltisi tra suo marito ed i di lui amici mafiosi che lo andavano a trovare, era a conoscenza che la detta attività consisteva nell'imposizione del prezzo al venditore e nella successiva libera pattuizione dello stesso con i singoli acquirenti.Successivamente alla morte del marito, aggiunse, aveva appreso dalla voce pubblica che Antonino Calvano, pretendendo di attribuirsi-nell'esercizio della detta attività,di compravendita-il doppio della quota di guadagno spettante agli altri consociati,si era procurato l'inimicizia di costoro che ne avevano deciso la soppressione.A tale decisione si era recisamente opposto il suo defunto marito il quale aveva proposto di limitare la reazione ad atti di rappresaglia consistenti nell'uccisione di animali, nel danneggiamento dei prodotti agricoli ed in consimili azioni.Conseguentemente a tale atteggiamento di opposizione, era stato deciso ed eseguito il suo assassinio (ff.359 e 359r. del V.vol.).- (58)

Espletata la formale istruzione, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica, il Giudice Istruttore di Agrigento,in data 19.6.1961,emetteva sentenza di non doversi procedere contro gli autori dell'omicidio del Tuttolomondo per essere costoro rimasti ignoti.Conformemente alla requisitoria,motivata tale decisione affermando che "si era solo potuto accertare che certo Libricì,ami-

(58) Cfr. pagg. 723-728. (N.d.r.)

mico del "Tuttolomondo",non aveva partecipato ai funerali;col pretesto di essere indisposto";che,precedentemente,il Tuttolomondo non era intervenuto in favore del Librici allorquando quest'ultimo, colluttando con Giuseppe Russo Morto era rimasto soccombente;e che, solo per tali circostanze,la vedova dell'ucciso aveva formulato dei sospetti a carico del nominato Santo Librici (f.418 del V vol.).

Successivamente,il Sostituto Procuratore Generale dott.Fici,svolgendo delle indagini relative ai colpevoli dell'omicidio del Commissario di P.S.Aldo Tandoy e del giovanissimo Antonino Damanti, acquisì dei nuovi elementi relativi all'omicidio del Tuttolomondo.

In conseguenza,venne riaperta l'istruzione conclusasi col ritenere ignoti gli autori dell'omicidio.

In esito a tale seconda attività istruttoria,con sentenza del 27 gennaio 1965,venne disposto il rinvio a giudizio di Santo e Luigi Librici per rispondere del delitto di omicidio premeditato in danno di Antonino Tuttolomondo;venne,inoltre,rinviato a giudizio Luigi Librici per rispondere del delitto di minaccia grave in cui fu degradata l'originaria imputazione di tentato omicidio in danno di Giuseppe Dolce;e venne dichiarato non doversi proceder nei confronti di Salvatore Castronuovo relativamente alle imputazioni di omicidio premeditato del Tuttolomondo e di tentato omicidio del Dolce per non aver commesso il fatto.

Avverso la decisione di proscioglimento del Castronuovo dalle imputazioni:omicidio e di tentato omicidio ed avverso quella concernente la degradazione del reato di minacce-compiuta nei confronti di

Luigi Librici-dall'originaria imputazione di tentato omicidio in danno del Dolce, venne proposta rituale dichiarazione d'impugnazione da parte del Procuratore Generale.

Pronunciandosi su di essa,la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo, mentre dichiarò,per omessa presentazione dei motivi,l'inammissibilità dell'appello concernente la degradazione del delitto di minacce di quello di tentato omicidio contestato a Luigi Librici,in accoglimento dei motivi addotti nei confronti del Castronuovo,ne dispose il rinvio a giudizio per l'omicidio pluriaggravato del Tuttolomondo e per quello tentato in danno di Giuseppe Dolce.Motivò tale decisione affermando che il fatto criminoso doveva distinguersi in tre episodi:il primo che si era sostanziato nell'omicidio del Tuttolomondo;il secondo che era consistito nel tentato omicidio in danno del Dolce, cioé nel reato che-onde conseguire l'impunità relativamente all'uccisione del Tuttolomondo-era stato commesso attingendo con un colpo di pistola il nominato Dolce mentre questi trovavasi col Tuttolo ondo nell'interno della cabina;ed il terzo che-concernendo i colpi sparati a scopo intimidatorio da notevole distanza allorquando il Dolce,uscendo ferito dalla cabina, invocò a gran voce aiuto-aveva concretato quel delitto di minacce gravi.Significò,inoltre,che il G.I.,degradando l'imputazione di tentato omicidio in quella di minacce gravi,aveva confuso i due ultimi episodi ed espressamente affermò di riservare all'iniziativa del P.M. del dibattimento la regolarizzazione della situazione processuale di Luigi Librici il quale,per la mancata presentazione dei

motivo di appello da parte del P.G.era venuto a trovarsi in una situazione di favore rispetto a quella del Castronuovo in quanto,a differenza di quest'ultimo,era stato rinviato a giudizio per rispon dere,invece che del delitto di tentato omicidio,di quello di minac ce in danno del Dolce (ff.242 e segg.del I vol.).-

Procedutosi al dibattimento,il rappresentante in udienza del P.M. seguendo le direttive della Sez.Istr.della Corte di Appello di Palermo, chiedeva che fosse contestato a Luigi Librici il delitto di tentato omicidio in danno del Dolce ed il Presidente di questa Corte di Assise a ciò provvedeva (f.95 del XIV vol.).

A seguito delle indagini dibattimentale successivamente svolta, conformemente ad altra richiesta del P.M.,veniva,nell'udienza del 5 aprile 1968,contestato a Vincenzo Di Carlo,a Giuseppe Terrazzino a Giuseppe Casà, a Giuseppe Calvano-detto Crozza-ed a Giuseppe Lattuca-i quali erano stati rinviati a giudizio per rispondere, tra l'altro,dell'omicidio di Antonino Calvano per averne deciso la soppressione in una riunione di mafia-anche l'omicidio pluriaggra vato del Tuttolomondo per avere,in occasione di altra precedente riunione,disposto la soppressione del nominato conferendo il rela tivo mandato,con facoltà di subdelega, a Santo Librici (f.316 r. del XIV vol.).

Nell'udienza del 2 maggio 1968,veniva,inoltre,contestata ai nominati mandanti dell'omicidio del Tuttolomondo,nonché a Luigi Librici, la circostanza aggravante dell'avere,in più di cinque per sone,concorso nell'omicidio del Tuttolomondo (ff.377 r.,381 e 385 del XIV vol.).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Primo paragrafo

Come per l'omicidio di Gerlando Milia, così per quello di Antonino Tuttolomondo, non ci si può esimere dall'osservare che gli elementi acquisiti fino alla data del 19.6.1961, cioé fino alla data in cui fu emessa la ricordata sentenza istruttoria di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del delitto, avrebbero dovuto comportare una ben diversa decisione.

Prima di fornire la dimostrazione della compiuta affermazione, occorre tener presente, anzitutto, che, onde evitare di ripetere quanto si é già scritto, si é deliberatamente omesso, nell'esposizione narrativa dei fatti, di ricordare gran parte di quelle risultanze che sono state riportate nel VII capitolo della presente sentenza motivando la colpevolezza, in ordine al delitto di associazione per delinquere, degli esponenti del sodalizio mafioso raffadalese. Occorre rilevare, inoltre, che, dalla citazione dei fogli che verrà compiuta, si evincerà che tutte le risultanze delle indagini dei Carabinieri che sono state riportate nella parte narrativa, non solo trovarono conferma nell'attività istruttoria espletata sino alla data del 19.6.1961, ma ulteriore conforto hanno ricevuto dall'at- (59)

(59) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

tività dibattimentale.

Ciò premesso, occorre soffermarsi sugli elementi acquisiti antecedentemente all'emanazione della sentenza istruttoria la quale ritenne che gli autori dell'omicidio del Tuttolomondo fossero rimasti ignoti; ed occorre, per il momento, prescindere dalle risultanze delle indagini condotte dal S.P.C.Dr.Fici che comportarono la riapertura dell'istruzione e da quelle relative all'attività che venne successivamente svolta dal G.I.-

***

Contrariamente alle affermazioni contenute nella detta sentenza istruttoria del 19 giugno 1961-secondo le quali a carico di Santo Librici sarebbero solo risultato che non partecipò ai funerali del defunto suo intimo amico e che ebbe con lo stesso uno screzio per non essere stato aiutato durante la colluttazione con Giuseppe Russo Morto (f.113 del V vol.), ben altro era stato accertato.

Si sarebbe dovuto considerare-anzitutto-che, per gli elementi ricordati nella parte narrativa e per quegli altri che sono stati trasfusi nel VII capitolo della presente sentenza, era risultato (60) che Antonino Tuttolomondo e Santo Librici facevano parte del sodalizio mafioso raffadalese; che, per la deposizione resa dalla Marigliano al G.I., era stato appurato che la delinquenziale attività svolta dalla consorteria nelle varie compravendite consisteva nel costringere il proprietario terriero a vendere i suoi terreni ad un prezzo vile che consentisse, rialienandoli con libere pattuizioni, di trarre un notevole guadagno (ff.359 del V vol. e 426 del XIV);

(60) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

e,che per le dichiarazioni della medesima,era pure risultato che costei aveva ap reso dal marito che tra lui e Santo Librici"vi erano forti interessi da dividere in merito alla vendita di varie salme di terreno site nelle contrade S.Agata e Salacio"(ff.173,359 del V vol. e 123 del XIV).-

Si sarebbe dovuto,inoltre,considerare che altro possibile movente che avesse spinto il Librici al delitto,poteva essere quello che e a debitore del Tuttolomondo.Invero,si sarebbe dovuto rilevare che,non senza motivo,il Librici negò tale circostanza (f.303 r.del V vol),che era stata,invece,accertata per le dichiarazioni rese da Carmela Tuttolomondo,da Stefano Di Lucia e da Salvatore Castronuovo.Carmela Tuttolomondo dichiarò,infatti,di aver rinvenuto nella casa paterna,tra la biancheria,una cambiale rilasciata da Santo Librici a suo padre e di avere appreso da Stefano Di Lucia che il di lei genitore,allorquando aveva fatto ritorno da Passofonduto per prelevare dalla sua casa delle coperte di lana,aveva confidato a costui che, nonostante il gran freddo,sarebbe stato costretto a ritornare al suo posto di lavoro perché aveva bisogno di denaro e perché,ben conoscendo il grave stato di bisogno in cui versava un suo debitore,riteneva di non potergli chiedere in restituzione quanto gli aveva prestato (ff.174,360 del V vol.165 e 426 r. del XIV).Stefano Di Lucia confermò la rispondenza al vero di tale circostanza (ff.154,365 del V vol.155,156r. e 428r.del XIV); e Salvatore Castronuovo,rendendo noto che il Librici versava in disagiate condizioni economiche a causa dei debiti contratti in occasi

del suo matrimonio(ff.200 e 201 del V vol.e 525 del XIV),inequivocamente consentì di identificare nel Librici l'innominato debitore di cui il Tuttolomondo parlò col Di Lucia.

Rammentando che Santo Librici faceva parte del Tuttolomondo della consorteria mafiosa,non si sarebbe dovuto sottovalutare che un ulteriore movente del delitto poteva essere costituito dall'astio che il Librici aveva nutrito nei riguardi del Tuttolomondo poichè questi,omettendo di coadiuvarlo,aveva consentito che una "persona di rispetto"come lui fosse percossa e malmenata.Si sarebbe dovuto, invece, rilevare che l'importanza di tale circostanza era stata posta in evidenza dal medesimo Librici il quale, negando di aver colluttato con Giuseppe Russo Morto ed affermando"che nessuno si era mai permesso di levare le mani sulla sua persona" (f.208 del V vol. e f.525 del XIV),aveva rivelato chiaramente che il suo prestigio era stato sminuito sino al punto da indurlo a negare la circostanza. Si sarebbe,pertanto,dovuto considerare che ilmancato intervento del Tuttolomondo non poteva non aver comportato un notevole risentimento da parte del Librici.Ciò,del resto,era risultato,sia perchè Liboria Margliano rese noto di aver appreso da Giovanna Giglione che Antonino Tuttolomondo aveva a costei riferito che il Librici,essendo stato soccombente nei confronti del Russo Morto,"era rimasto molto male" verso di lui in quanto,invece d'intervenire in suo favore,erasi soltanto preoccupato di separarlo dal contendente (ff.172,359 del V vol.,426 del XIV);sia perchè Giovanna Giglione confermò la circostanza e significò che il Tuttolomondo aveva spiegato di non esse-

re intervenuto in favore del Librici poiché questi"aveva sfacciatamente torto" (ff.180,396 del V vol.,285 s. e 428 del XIV);sia perché Giuseppe Russo Morto,rendendo conformi dichiarazioni,ribadì che il Librici "era rimasto molto male" per il mancato intervento del Tuttolomondo in suo favore (ff.181,182 del V vol.,160 e 428 del XIV).

Si sarebbe,pure,dovuto considerare che altro movente del delitto poteva essere stato il desiderio nutrito dal Librici di surrogarsi al Tuttolomondo nella carica di capo gruppo del sodalizio mafioso.Per le dichiarazioni di Giovanna Giglione (ff.179 e 396 del V vol.,285r.e 428 del XIV),nonché per quelle di Grazia Marigliano (ff.177,395 del V vol.,129 e 428r.del XIV),era risultato che il Tuttolomondo-in occasione della visita fatta alla Giglione prima di recarsi a Passofonduto-aveva fatto un'importante risposta a Grazia Marigliano.A seguito della domanda di quest'ultima se avesse paura di recarsi a Passofonduto per svolgere il suo lavoro di custode,aveva detto che,non avendo fatto male ad alcuno,nessun timore poteva nutrire.Aveva,però,soggiunto che si preoccupava soltanto di Santo Librici,sia perché non ignorava che costui mal sopportava che occupasse nel sodalizio mafioso la carica di capo gruppo, sia perché ben sapeva che intendeva,nella stessa,sostituirsi a lui.

Pertanto,la sentenza istruttoria del 19 giugno 1961 ignorò la delinquenziale attività svolta dal sodalizio mafioso nelle compravendite dei terreni,non tenne presente che il Librici ed il Tuttolomondo ne facevano parte e non considerò che il Librici-il quale era un pregiudicato per omicidio ed era stato definito dai CC.come un

individuo pericolosissimo ed un uomo senza scrupoli capace di commettere qualsiasi delitto (f.49 del V vol.)-aveva ben quattro motivi per uccidere il Tuttolomondo.Aveva"dei forti interessi da dividere" con l'ucciso relativamente alle compravendite dei feudi S.Agata e Salacio;doveva pagargli il denaro che si era fatto prestare; nutriva del risentimento perché,in conseguenza del mancato intervento in suo favore,non solo era stato percosso e malmenato,ma il suo prestigio di"uomo di rispetto" era stato sminuito; e desiderava occuparne la carica di capo gruppo che non avrebbe giammai potuto rivestire fino a quando fosse rimasto in vita.

****

In conseguenza,numerose altre significative circostanze concernenti il comportamento dal Librici tenuto successivamente all'omicidio,vennero trascurate.

Si sarebbe dovuto rilevare che era risultata mendace l'affermazione di Santo Librici di essersi recato a Passofonduto il 15 marzo 1958 a seguito dell'invito che Germando Spoto gli avrebbe rivolto perché si era avuta notizia che al Tuttolomando era occorso un incidente (f.204 del V vol.di cui si é data lettura a f.525 del XIV) Si era appurato,infatti,per le deposizioni di Germando Spoto (ff. 153,214,367 del V vol.156 e 427 del XIV),per quelle di Stefano Di Lucia (ff.152,365 del V vol.,156r.,428r.del XIV) e per quelle di Alfonso Di Lucia (ff.210,390 del V vol.,283 e 462 r.del XIV),che il Librici,dopo aver,invano,tentato di trovare un automobile di servizio pubblico,erasi rivolto ad Antonino Cufaro perché si recasse dallo Spoto e,a suo nome, gli chiedesse di accompagnargli a Pas-

sofonduto; e che lo Spoto,aderendo alla richiesta rivoltagli,lasciò gli amici ed accompagnò col suo automobile il Libricí/il Cufaro ed i germani Di Lucia.

Si sarebbe,inoltre,dovuto considerare che,per le ricordate dichiarazioni dello Spoto e dei germani Di Lucia,nonché per quelle del Cufaro (a f.191 e segg.che vennero successivamente confermate a f.301 r- del VII vol. a f;56r.dell'XI e delle quali é stata data lettura in dibattimento-a f.458r.del XIV vol.-trattandosi di testimoni residenti all'estero),era risultato che il Libricí,pur essendosi prodigato per trrovare un automezzo che lo conducesse a Passofonduto, allorquando era giunto in tale località ed aveva appreso che il Tuttolomondo era morto e che il suo cadavere era stato trasportato nel cimitero di Campofranco,non ritenne di recarsi á visitare la salma di colui che sarebbe stato un suo intimo amico, né di raggiungere la moglie dell'ucciso che,indubbiamente,aveva bisogno,oltre che di conforto,dell'aiuto indispensabile per sbrigare i numerosi e faticosi incombenti che ogni evento luttuoso comporta e che sono maggiormente onerosi quando il luogo di decesso sia diverso da quello della residenza dell'estinto.

L'accertamento della circostanza che il Libricí non si era recato a Campofranco vietata di ritenere che il medesimo fosse stato indotto dai pretesi rapporti d'intimá amicizia col Tuttolomondo a recarsi a Passofonduto per accertare quale incidente fosse occorso a quest'ultimo.Comunque,ove anche un pensiero di tal genere fosse potuto sorgere,ad allontanarlo definitivamente,sarebbe stato suffi-

ciente considerare che-per quanto era stato accertato-il Libricì, a differenza degli altri amici del Tuttolomondo,non soltanto non erasi recato a Campofranco,ma,difformemente dalla consuetudine, non aveva partecipato ai funerali,né aveva compiuto la visita di condoglianze.Oltre che per le dichiarazioni di numerosi testimoni, anche per le ammissioni dello stesso prevenuto (ff.204,207 del V. vol.,525 del XIV),era risultato che questi non erasi recato ai funerali,né a far visita di condoglianze.Era stato,pure,accertato il mendacio della sua dichiarazione di essere stato in quei giorni ammalato(ff.citati).Infatti,non solo Grazia Marigliano (ff.177,395 del V vol.129 e 427 r.del XIV) e Calogero D'Agostino (183,385 del V vol. e 431 del XIV) dichiararono di averlo visto passeggiare nei giorni 15,16 e 17 marzo,ma lo stesso Libricì,sia a seguito delle contestazioni rivoltegli,sia quando ritenne che fosse giunto il momento di addurre un alibi a sua discolpa,finì con l'ammettere la circostanza (ff.204,207,303r.del V vol. e 525 del XIV).

Si sarebbe dovuto,inoltre tener presente che,in occasione dei funerali del Tuttolomondo,aveva costituito oggetto di un sarcastico commento la mendace affermazione con cui la suocera del Libricì aveva tentato di giustificare l'assenza del genero.Per la deposizione di Carmela Tuttolomondo,era risultato che la predetta affine del prevenuto aveva affermato che l'assenza del genero era conseguente alla febbre che lo aveva costretto a letto;e che,a seguito di tali parole,un innominato individuo,aveva detto:"a Santuzzo,pé lu scantu,ni vinni la punta" (a Santo Libricì,per la paura gli venì

ne la febbre-ff.174-360 del V vol.,165 e 426 del XIV).

Per di più, non si sarebbero dovute trascurare le dichiarazioni dei parenti dell'ucciso alle quali,negli ambienti in cui impera la omertà,viene sempre attribuita una notevole rilevanza;e,in conseguenza, si sarebbe dovuto rilevare che i familiari del Tuttolomondo indicarono nel Librici l'autore del delitto e posero in evidenza che costui,successivamente alla data in cui l'omicidio venne consumato, aveva assunto un contegno spavaldo ed aveva preso l'abitudine di andare in giro abusivamente armato.Liboria Marigliano,infatti sin dal primo momento,riferì che l'autore dell'omicidio del marito doveva ricercarsi tra gli amici intimi dello stesso e,in particolare, tra Giuseppe Terrazzino,Santo Librici,Antonino Galvano e Giuseppe Galvano-detto Crozza-(ff.146,359 del V vol.,426 del XIV). Inoltre, la medesima (f.173 del V vol.,ed altri citati) e Carmela Tuttolomondo (f.175,360 del V vol.,156 e 426r.del XIV) resero note che, essendo stato il Librici in continuo contatto con l'ucciso ed essendone il depositario dei segreti,ben conosceva i motivi per i quali era stato assassinato e non poteva ignorare chi fossero gli autori dell'omicidio almeno che non fosse stato proprio lui a consumarlo.La nominata Marigliano,successivamente,aggiunse che il Librici non era solo da lei ritenuto l'autore dell'omicidio del marito,ma,come tale,veniva indicato anche dalla voce pubblica (ff. 210 del V vol.ed altri citati); e Giovanna Giglione (ff.179,396 del V vol.285r.e 428 del XIV),nonché Grazia Marigliano (ff.177,395 del V vol.129 e 427r.del XIV), a loro volta, affermarono di avere un identico convincimento.Inoltre,Antonino Cufaro,non solo riferì

che il Librici- a suo avviso-era stato l'autore dello omicidio, ma rese noto che, parlando con Calogero D'Agostino (il quale era il marito di una nipote di Loria Marigliano),questi gli aveva espresso il suo sicuro convincimento sulla colpevolezza del prevenuto (ff.192 del V vol.,301r.del VII,56r.dell'XI e 458r.del XIV).Infine, per le dichiarazioni della Giglione (ff.179,180 del V vol. ed altri citati) e per quelle del Cufaro (ff.193 del V vol.ed altri citati),era risultato che il Librici,dopo l'omicidio aveva assunto un contegno spavaldo ed aveva preso l'abitudine di andare in giro armato.

Si sarebbe dovuto -pure-considerare che un individuo il quale venga diffamato dalla voce pubblica quale autore di un gravissimo delitto,essendo consapevole della propria innocenza e ben sapendo di poter addurre un valido alibi,a differenza del Librici,non avrebbe tenuto nei confronti di un diffamatore un contegno tale da ingenerare nello stesso il fondato convincimento che volesse ucciderlo. Inoltre,ove si fosse potuto pensare che un diffamato,invece di compiere un ammonimento,abbia potuto,in un momento d'ira,trascendere sino al punto in cui trascese il Librici,si sarebbe dovuto compiere l'ulteriore considerazione che, a differenza del prevenuto,alla contestazione della relativa circostanza,avrebbe riferito invocando a sua discolpa la diffamazione subita e non negando,persino,di aver avuto un colloquio col suo diffamatore.Infatti,contrariamente alla affermazione del Librici di non essersi mai recato nell'abitazione di Calogero D'Agostino (ff.208 del V vol. e 525 del XIV),era stato

accertato,per la deposizione di quest'ultimo,che il prevenuto,sette giorni dopo il decesso del Tuttolomondo,era entrato nella sua casa senza chiedere permesso e senza salutare;che,più volte,mentre veniva pervaso da un tremito nervoso,si era affacciato sull'uscio per accertarsi se sopraggiungesse qualcuno;e che gli aveva intimato " di finire di dire e di far dire che era stato lui ed il suo amico di Favara ad uccidere"(ff.183,184,385 del V vol.e 431 del XIV).Eliminando la giustificabile reticenza dell'intimorito D'Agostino,la di lui consorte Rosa Marigliano aggiunse che il nominato suo marito le aveva riferito che il Librici erasi allontanato perché aveva udito il rumore da lei prodotto nel discendere dal piano superiore e le aveva confidato che,per lui,era stata una vera fortuna che lei avesse,proprio in quel momento,pensato di raggiungere il piano terreno (ff.185,397 del V vol.e 525 del XIV).Invine, Antonino Cufaro,rendendo noto il contenuto del colloquio avuto col D'Agostino,senza reticenze e senza velare la sua narrazione, dichiarò che questi gli aveva confidato di essere convinto che,se sua moglie non fosse fortunatamente discesa dal piano superiore nel momento opportuno,il Librici,invece di minacciarlo,lo avrebbe ucciso (ff.192 del V vol.,301r.del VII,56r.dell'XI e 438r.del XIV).

Si sarebbe, anche,dovuto considerare che Santo Librici,non senza un motivo,aveva,il 4 marzo 1958,escogitato un espediente per accertarsi che il Tuttolomondo fosse partito per raggiungere il suo posto di lavoro.Carmela Tuttolomondo riferì,infatti,che il giorno suddetto,dopo che suo padre erasi allontanato da casa per recarsi

a Passofonduto,aveva ricevuto la visita del Librici.Questi le aveva domandato dove fosse il suo genitore e,dopo aver appreso che era partito,le aveva detto di aver ricevuto l'incarico di riferirgli che doveva immediatamente recarsi a Passofonduto (ff.175,360 del V vol.,156 e 426r.del XIV).Inoltre,contrariamente all'affermazione del Librici di avere,in Agrigento,"nella stessa mattinata" del 4 marzo,incontrato il comm.Calogero Buttiché il quale lo avrebbe incaricato di riferire al Tuttolomondo che doveva immediatamente recarsi a Passofonduto (ff.206 del V vol.e 525 del XIV),é stato accertato che tale incarico non gli era stato,affatto,dato.Per la deposizione di Salvatore Buttiché,germano del nominato Calogero, é risultato che il nominato fratello non si era potuto recare in Agrigento perché la mattina del 4 marzo,unitamente a lui ed all'ingegnere Spalletti,era partito verso le ore 9 da Palermo dirigendosi a Passofonduto.Quivi era giunto verso le ore 12,30 e,dopo circa 30 minuti,si era incontrato col Tuttolomondo,che,proprio allora, era arrivato da Raffadali.(ff.239,391 del V vol.e 525 del XIV).

Ulteriore considerazione da compiere sarebbe stata quella che, non senza motivo,il Librici aveva negato di aver compiut ,nel viaggio di andata a Passofonduto ed in quello di ritorno,quei racconti (ff.204,205 del V vol.e 525 del XIV) che,invece,erano stati riferiti da Antonino Cufaro (ff.191,192 del V vol.,301r.del VII,56r. dell'XI e 458r.del XIV) le cui dichiarazioni,non solo avevano trovato conferma in quelle di Alfonso Di Lucia (ff.216,390 del V vol. 283 e 462r.del XIV), di Stefano Di Lucia (ff.215,365 del V vol., 156r.e 428 del XIV) ed in quelle di Gerlando Spoto (ff.214,367

del V. vol.156 e 427 del XIV),ma ulteriore conforto avevano ricevuto dalle risultanze della compiuta ispezione corporale in occasione della quale venne riscontrata all'arto inferiore sinistro del Librici,sotto al ginocchio,la presenza di una cicatrice di forma circolare (f.205 del V vol.).

****

Riservando di soffermarsi sui detti racconti,occorre osservare, così riepilogando quanto si é scritto,che,oltre agli accertati quattro motivi che potevano aver indotto Santo Librici ad uccidere od a far uccidere il Tuttolomondo,era stato appurato che il nominato erasi recato a Passofonduto per motivi diversi da quello della pretesa amicizia verso l'ucciso.Era risultato,inoltre,che il prevenuto aveva ravvisato l'opportunità di affermare mendacemente,sia che erasi recato a Passofonduto a seguito d'invito dello Spoto, sia che non aveva partecipato ai funerali e non aveva compiuto la consueta visita di condoglianze in quanto era stato ammalato.Era risultato,altresì,che i familiari dell'estinto,e non soltanto costoro,lo avevano indicato come uno degli assassini;che aveva tenuto nei confronti del D'Agostino il ricordato comportamento e,invece di addurre delle giustificazioni al riguardo,aveva negato la circostanza; e che era un individuo pericolosissimo il quale aveva la capacità di commettere qualsiasi grave delitto senza farsene scrupolo alcuno.Le espressioni in ordine a tale delinquenziale capacità usate dai Carabinieri avevano,infatti,trovato riscontro, nella circostanza che era un pregiudicato per omicidio;in quella relativa alle fondine di pistola rinvenute nella sua casa;

nelle mendaci risposte date alle contestazioni relative al detto rinvenimento (f.202 del V vol.); nella rilevata annotazione del numero di matricola di una pistola"Mauser" (f.190 del V vol.),nel rifiuto di fornire spiegazione alcuna a tal riguardo pur avendo ammesso che l'annotazione suddetta era stata da lui compiuta (f.203 del V vol.e 525 del XIV);nonché nella circostanza che era stato fermato mentre portava abusivamente un formidabile armamento che gli venne sequestrato (ff.313 e segg.del V vol.).

Era stato,anche, accertato che era ricorso ad un espediente onde conoscere se il Tuttolomondo fosse o meno partito per raggiungere a Passofonduto il suo posto di lavoro;che ben conosceva il luogo in cui il Tuttolomondo erasi recato; e che,mendacemente,negò di aver compiuto,andando e tornando da Passofonduto,i racconti ricordati dal Cufaro,dallo Spoto e dai germani Di Lucia.

Se si fossero tenute presenti tali accertate circostanze,non solo sarebbe stato raggiunto il conseguente convincimento che il Libr ci non potesse non aver concorso nella consumazione del delitto,ma sarebbe stato ritenuto opportuno soffermarsi sulla narrazione che ebbe a compiere nel viaggio di andata a Passofonduto e su quella che ebbe a fare durante il viaggio di ritorno;e soffermandosi,sulle medesime,sarebbe stato rilevato che lo stesso,ebbe a confessare la sua colpevolezza.

All'esame di tali narrazioni,occorre premettere che gli assassini,per essere fuggiti subito dopo aver sparato,non potevano essere sicuri di aver ucciso il Tuttolomondo; e che,ove anche fossero sta-

ti sicuri di averlo mortalmente colpito,non potevano sapere sé fosse immediatamente deceduto,né,se prima di morire avesse avuto la forza di compiere delle rivelazioni.Inoltre,occorre tener presente che; il 15 marzo,si era in Raffadali saputo che i carabinieri avevano invitato Liboria Marigliano a recarsi a Passofonduto in quanto al di lei marito era occorso "un incidente".

Ciò premesso,va ricordato che,per le deposizioni del Cufaro e per la conferma alle stesse data da quelle dei germani Di Lucia e dello Spoto,nonché per le risultanze dell'ispezione corporale(si vedano i ff.citati),era risultato che il Librici,nel viaggio di andata a Passofonduto,usando termini di riconoscenza e di devozione,aveva parlato del Tuttolomondo indicandolo come il suo protettore; e che il medesimo,in quello di ritorno,aveva compiuto una narrazione aneddottica in cui il protettore indicato come protagonista veniva definito con i termini di "Giuda" e di"traditore".In vero,nel discorso compiuto nel viaggio di andata (quando ancora non si sapeva se il Tuttolomondo fosse morto),il Librici aveva riferito che era stato dal Tuttolomondo trasportato a braccia,allorquando,cadendo dalla bicicletta,era stato ferito ad una gamba da un colpo accidentalmente partito dalla sua pistola; e che il nominato suo protettore erasi preoccupato di farlo medicare e curare senza che i carabinieri fossero informati di quanto gli era accaduto.Durante il viaggio di ritorno,invece,narrando un aneddoto,aveva raccontato che vi erano due amici che giocavano a "baccarat" il più giovane dei quali vinceva.Quest'ultimo soleva farsi accompagnare dall'altro che ne era

il protettore.Un giorno,il giovane giocatore vincente venne attinto da un colpo di pistola che gli era stato sparato perché erasi rifiutato di versare le importanti somme che aveva vinto.Il suo amico protettore lo aveva trasportato e fatto curare.Successivamente, si era,però,saputo che il protettore era un "traditore" ed un "Giuda" perché si era messo d'accordo con colui che aveva sparato contro il suo protetto onde sottrargli le somme vinge al gioco di azzardo.

Non può,pertanto,dubitarsi che si dovesse identificare nel Tuttolomondo e nel Librici,rispettivamente,il protettore ed il ferito della narrazione aneddotica.Il ferimento,in detto racconto compiuto,al trasporto del ferito da parte del protettore,trova, infatti,un preciso riscontro nella narrazione con cui,nel viaggio di andata a Passofonduto,il Tuttolomondo venne dal Librici indicato,non solo come il suo protettore,ma anche come colui che,in occasione del suo ferimento,ebbe a trasportarlo a braccia ed a farlo curare.Del resto,il Cufaro,nel rendere le ricordate dichiarazioni,riferì,pure,che, oltre a lui,anche lo Spoto ed i germani Di Lucia avevano perfettamente compreso che il racconto aneddotico riferivasi al Tuttolomondo.Disse,infatti,che,ascoltandolo,tutti erano rimasti molto meravigliati sapendo che il Tuttolomondo erasi comportato come un padre nei confronti di Santo Librici.

Inoltre,tenendo presente l'attività delinquenziale svolta dalla consorteria mafiosa,non può non ritenersi che il gioco d'azzardo in cui,secondo il racconto,il Librici vinceva grosse poste con-

sistesse nella consumazione di quei delitti che costituivano il presupposto perché potesse essere compiuta, con ingenti guadagni la ricordata attività di compravendita dei terreni.

Infine, non può dubitarsi che il Liburci, con l'affermazione che il Tuttolomondo era stato un traditore per essersi con altri accordato che sottraesse le importanti vincite al gioco d'azzardo-cioé gli ingenti illeciti guadagni tratti dalle dette compravendite- ebbe a rivelare una delle causali che lo avevano spinto al delitto e a confermare, non solo l'esattezza delle dichiarazioni con cui Liborio Mariglianu lo aveva indicato come il colpevole dell'omicidio del marito, ma anche di quelle con le quali, accennando alla causale del delitto, aveva reso noto che tra lui ed il suo concorrente "vi erano forti interessi da dividere in merito alla vendita di varie salme di terreno sito nelle contrade S.Agata e Salecio".-

*****

Conseguentemente all'accertamento di cui sopra, logica e coerente appalesasi il comportamento tenuto dal Liburci.

Usò il ricordato espediente diretto ad accertare se il Tuttolomondo si fosse recato a Passofenduto onde iniziare lo studio del piano criminoso diretto ad ucciderlo.

Il 15 marzo, essendosi diffusa la voce che era occorso al Tuttolomondo un " incidente" e non avendo potuto sapere se il nominato fosse morto, né se il decesso fosse stato istantaneo, si recò a Passofenduto onde apprendere quanto ignorava. Pertanto, mentre nel viaggio di andata ebbe a compiere un prudente discorso elogiativo

del Tuttolomondo,ià quello di ritorno,avendo appreso quanto desiderava sapere, ebbe a definirlo un traditore.

Onde occultare la sua colpevolezza,sempre mendacemente,negò di avere fatto chiedere allo Spoto di accompagnarlo a Passofonduto, negò di aver compiuto il discorso e la narrazione aneddotica di cui sopra, negò di essersi recato in casa del D'Agostino e affermò di non avere partecipato ai funerali e di non aver compiuto la consueta visita di condoglianze perchè ammalato.-

***

Prima di concludere l'argomento relative all'attività svolta precedentemente all'emanazione della sentenza istruttoria del 19 giugno 1961, occorre svolgere un'ultima considerazione e ricordare talune risultanze sulle quali ci si soffermerà in appresso.

La considerazione riflette l'alibi che Sante Libricì si decise ad addurre dinanzi al Procuratore della Repubblica.Dinanzi al nominato magistrato,per la prima volta,pur avendo già reso tre interrogatori ai carabinieri (ai ff.202,204 e 207 del V vol.),dichiarò, secondo quanto é stato ricordato nella parte narrativa,che,nel pomeriggio del 14 marzo, aveva passeggiato con Giacinto Turallo e Giovanni Cash; successivamente, nella piazza principale di Raffadali,aveva ritirato dall'impiegato municipale Faro un certificato; insieme a Giuseppe Vella-denominato Randisi Bellarosa-aveva,quindi, atteso che il Sindaco Alongi giungesse;giunto il Sindaco;avendo accanto il nominato suo amico, si era fatto firmare nella piazza di Raffadali il certificato;e,sempre,col Vella, si era trattenut

nella detta piazza fino alle ore 17,30; a tale ora se ne era separato per avvicinare suo fratello Luigi col quale aveva,poi,fatto ritorno a casa.(fl.303 del V vol. del XIV).-

Ciò ricordato, occorre considerare che,alla stregua delle risultanze che consentivano l'accertamento della colpevolezza del Librici, doveva escludersi,sin dalla data dell'emessa sentenza istruttoria,che questi avesse partecipato all'esecuzione materiale del delitto.Sebbene il G.I. avesse omesso d'interrogare l'impiegato municipale Faro,il Sindaco Alongi e Giuseppe Vella e si fosse limitato ad escutere Giovanni Casà (ff.232,398 del V vol.), e Giacinto Tarallo (ff.231,394 del V vol.)-i quali avevano dichiarato di non ricordare se si erano o meno con Santo Librici trattenuti nel pomeriggio del 14 marzo-,poteva ugualmente escludersi che il prevenuto avesse materialmente partecipato all'esecuzione dell'omicidio.Anche prescindendo dalla circostanza che Giuseppe Vella, interrogato dai Carabinieri,aveva confermato l'alibi addotto dal Librici (ff.229 e 230 del V vol), e pure ricordando che la p.l. Dolce aveva dichiarato di aver visto solo due mani che impugnavano-ciascuna-un'arma e di non essere,pertanto, in grado di affermare se i due assassini,allorquando sparavano,fossero o meno mascherati (ff.80 del V vol.,121 e 428 r. del XIV), doveva ritenersi che, se il Librici avesse sparato contro il Tuttolomondo, non si sarebbe giammai recato a Passofenduto.Non avrebbe, infatti, corso il rischio di trovare il Tuttolomondo ferito e di venire da costui indicato come uno degli individui che,sia pur dalla

sagena, era in grado di riconoscere.

Svolta la considerazione di cui sopra, occorre ricordare alcune circostanze sulle quali ci si dovrà soffermare in appresso.

Per le dichiarazioni rese da Santo Librici, era risultato che, il 15 marzo, Antonino Cufaro, dopo avergli comunicato che i Carabinieri avevano avvertito la Marigliano di un incidente occaduto al marito, gli aveva domandato: "é forse successa una disgrazia?" (fl.204 del V vol.).

Contrariamente alle dichiarazioni di Santo Librici, secondo le quali avrebbe appreso a Passofonduto che il Tuttolomono era stato ucciso da " un individuo" (149 del V vol), era riuscito, per le deposizioni di Stefano Di Lucia (ff.153,365 del V vol.), di Gerlando Spoto (fl.365 del V vol.), nonché per le dichiarazioni di Antonio Cufaro (f.365 del V vol.), nonché per le dichiarazioni di Antonino Cufaro (f.151 del V vol.), che, giunti sul luogo dell'omicidio, avevano appreso, insieme al Librici, che il Tuttolomondo era stato assassinato da due " individui".-

Per la deposizione resa da Liboria Marigliano l'8 marzo 1961, si era appreso che, siccome Antonino Galvano, ripartendo gli illeciti guadagni tratti dalle ricordate compravendite dei terreni, pretendeva di attribuirsi il doppio della quota degli altri esponenti mafiosi, si era procurato l'odio di costoro che ne avevano deciso la soppressione. Contro tale decisione era, però, insorto il Tuttolomondo il quale aveva proposto di contenere la reazione compiendo atti di rappresaglia consistenti nel danneggiamento dei prodotti agricoli, nell'uccisione degli animali ed in consimili azioni. Conseguentemente

a tale sua opposizione, ne era stata decisa la morte (f.359 r. del V vol.).

* * *

Secondo paragrafo

In occasione delle indagini svolte dal Sost.Proc.Gen.Dott. Pici, relativamente all'omicidio del Commissario di P.S. Cataldo Tandoy, emersero, in ordine all'omicidio di Antonino Tuttolomondo, delle ulteriori circostanze.

Riservando di soffermarsi in appresso su quelle concernenti, sia i motivi per i quali gli esponenti della consorteria mafiosa disposero l'eliminazione del Tuttolomondo, sia quelli per cui Santo Librici si assunse l'incarico di occuparsi dell'esecuzione dell'adottata decisione, opportuno appalesasi, per il momento, tener presente quanto altro ebbe a risultare.

Il 5 luglio 1963, venne interrogato Antonino Cufaro. Questi, dopo aver reso relativamente all'omicidio di Carmando Milia e in ordine ai componenti dell'associazione mafiosa raffadalese quelle dichiarazioni che, trattando i relativi argomenti, sono state ricordate e sono state riscontrate come rispondenti al vero, ebbe a compiere delle rivelazioni anche in ordine all'omicidio del Tuttolomondo.

Alla spiegazione che, sia per essere convinto che la consorteria mafiosa aveva deciso la sua soppressione, sia per essersi trasferito in Inghilterra, non aveva più motivo di tacere quanto nel 1958 aveva omesso di rivelare ai carabinieri (ff.299, 299r. del VII vol.)

aggiunse che la sua reticenza era stata anche determinata dal fatto che erasi in quel tempo adontato perché i Carabinieri non lo avevano tratto con cordialità e perché gli era sembrato che,invece di interessarsi dell'omicidio,si preoccupassero della pistola Bernardelli che avevano sequestrato nella sua abitazione (f.303r.del VII vol.).-

A questo punto è opportuno compiere un inciso per ricordare che il sequestro della detta pistola Bernardelli cal.7,65,venne compiuto perché,probabilmente la pratica di denuncia dell'arma non era formalmente in regola.Certo è però che la detta pistola venne sequestrata unitamente al foglio di denuncia che il venditore,tal Daniele,aveva di tale arma compiuto; e del pari certo è che,in calce alla detta denuncia, risultava annotato dalla Stazione dei Carabinieri di Raffadali il passaggio di proprietà in favore del Cafaro (si veda il fl.187 del V vol).-

Concluso l'inciso di cui sopra,va ricordato che il nominato testimone, dopo aver dato le spiegazioni suddette,rese,unitamente, delle dichiarazioni conformi a quelle verbalizzate dai Carabinieri nel 1958 (ff.301 r. e 302 del VII vol.).Riferì,quindi,che,il 15 marzo 1958, incontrato Santo Librici,gli aveva comunicato che al Tuttolomondo era accaduto un incidente.Questi gli aveva risposto che non aveva saputo nulla perché,il giorno precedente,era stato a letto con la febbre. Poiché il suo aspetto appariva florido, poiché,inoltre,nessuna manifestazione di sorpresa o di dispiacere aveva compiuto,e poiché aveva addotto un alibi che nessuno gli

aveva richiesto,alla ricevuta risposta aveva replicato con le parole;"tu non me la conti giusta"(ossia,tu non mi racconti il giusto). Tali parole aveva pronunciato anche perché gli era apparsa oltremodo sospetta l'affermazione del Librici di non sapere dell'incidente occorso al Tuttolomondo in quanto tutti ne erano a conoscenza. A seguito della sua risposta,il Librici,avendo appreso di aver commesso un'imprudenza,aveva assunto un più cauto atteggiamento.Si era,però,ulteriormente tradito a Passofonduto.Giunti nei pressi della galleria,non sapendo se il piano stradale della stessa consentisse di percorrerla in automobile, si erano avviati a piedi. Essendo stato indotto a correre dall'ansia di conoscere l'accaduto,aveva rilevato che il Librici-il quale sarebbe stato il giorno precedente costretto dalla febbre a letto-riusciva agevolmente a superarlo.Quindi,erasi accorto che, mentre lui,il De Lucia e lo Spoto,avendo appreso l'evento luttuoso,piangevano,il Librici aveva tentato di simulare il pianto senza però versare una lacrima (ff.302,302r. e 303 del VII vol.).-

Riferì,inoltre,che,prima di recarsi a Passofonduto,Santo Librici,fatta fermare l'autovettura,era entrato nella sartoria del Tarallo che, probabilmente,aveva lasciato la pistola,ovvero dove aveva lasciato notizie "qualora il fratello o qualche altro mafioso" avesse di lui chiesto (f.302r.del VII vol.); e, che,tornati dalla detta località,avevano trovato Luigi Librici,Giusep e Lattuca ed il padre di quest'ultimo-l'ergastolano graziato a nome Stefano-i quali erano ad attenderli vicino alla stessa sartoria del Tarallo.-

Alla domanda sull'accaduto da costoro rivolta,aveva risposto invitandoli a parlarne con Santo Librici e,ciò detto, erasi allontanato (f.304 del VII vol.)-

(Le dette dichiarazioni del Cufaro vennero da costui confermate al G.I.-f.51r. dell'XI vol.-nonché al Consigliere delegato della Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo-f.200 del 3° fasc.del I vol.-Delle stesso é stata data lettura in dibattimento -f.458r. del XIV vol.-per essere il Cufaro residente alla estero).

***

Il 7 luglio 1963,dal Sost.Proc.Gen.Dott.Fici venne interrogato Vincenzo Di Carlo. Questi tra l'altro rese note che Santo Librici,avendo motivo di ritenere che si sarebbe potuto sospettare di lui, aveva dato incarico al fratello Luigi di uccidere il Tuttolomondo.Luigi Librici gli aveva,infatti,confidato,che,insieme ad un forestiero,aveva raggiunto la baracca ove si trovava il Tuttolomondo.Alla stessa si era avvicinato dal lato sinistro-rispetto alla porta d'ingresso-mentre, dal lato destro, erasi accostato il forestiero suo corres.Avevano,quindi,sparato ed il Tuttolomondo era caduto " come un aucidduzzu", cioè come un uccellino (ff.327 e 327r. del VII vol.).-

Riferì,inoltre, che, probabilmente,Luigi Librici ed il forestiero che aveva partecipato all'esecuzione del delitto si erano serviti dell'automobile di Antonino Gulisano per recarsi a Passofondato (f.327r. del VII col.), ma- disse poi- che potevano aver usa-

to anche l'autovettura di Alfonso Nascé,oppure che il Nascé poteva averli accompagnati con l'automobile del Gulisano (f.702 del VII vol.).

Significò,quindi, di essere a conoscenza del fatto che Santo Libnici possedeva una pistola cal.9 in quanto,antecedentemente alla consumazione dell'omicidio del Tuttolomondo,cadendo dalla bicicletta,era stato ferito da un colpo accidentalmente partito da tale sua arma.Tale circostanza era da lui ben conosciuta in quanto erasi interessato di farlo accompagnare presso un medico il quale gli aveva estratto il proiettile e lo aveva curato (f.470 del VII vol.,76r.e 395 del XIV).

Avendo presenti che tali circostanze il Di Carlo confermò in due altri interrogatori resi al G.I.(ff.8,8r.e 11 del 14°fasc.del VI vol.),occorre aggiungere che, nel corso del dibattimento,ha precisato che Luigi Librici,usando l'espressione che il Tuttolomondo era caduto come un uccellino,aveva voluto significare che,essendo stato aggredito quando non se l'aspettava,il nominato era morto senza aver la possibilità di difendersi,appunto come muore l'uccellino che venga,all'improvviso,colpito (ff.402 e 395r.del XIV vol).

****

A seguito delle risultanze di cui sopra e della conseguente riapertura dell'istruzione del procedimento relativo all'omicidio premediatato del Tuttolomondo,tale delitto venne contestato a Luigi Librici con mandato di cattura.A sua discolpa,il prevenuto rese

le dichiarazioni di cui appresso che,poi,nel corso del dibattimento,ha confermato.Dichiarò di essere stato dal Di Carlo calunniato essendosi questi,probabilmente,adirato nei suoi confronti perché,avendo ottenuto-per interfento di altri-il posto di cantoniere stradale,non aveva avuto più bisogno di rivolgersi a lui e non gli aveva,quindi,dovuto versare le cinquecentomila lire che gli aveva promesso ove la detta occupazione gli avesse procurato (f.3r.del 2°fasc.del VI vol.).Affermò,inoltre,che,nel pomeriggio del 14 marzo 1958,erasi trattenuto in Raffadali insieme al fratello Santo. Con lo stesso,erasi recato in casa del Sindaco Alongi ed aveva atteso che giungesse da S.Elisabetta.Verso le ore 17,ottenuta la firma di un certificato concernente suo padre,erasi allontanato dalla casa dell'Alongi e,subito dopo,erasi separato dal predetto suo germano per far ritorno a casa sua.Disse,quindi, di aver saputo della morte del Tuttolomondo soltanto quando ne era stata trasportata la salma e ne erano stati compiuti i funerali a cui non aveva potuto partecipare perché impegnato nei lavori agricoli dei fondi da lui condotti.Infine,significò che era perfettamente in grado di ricordare quanto aveva riferito relativamente al modo con cui aveva trascorso il pomeriggio del 14 marzo 1958 poich alcuni giorni dopo,quando suo fratello Santo trovavasi in istato di fermo per essere stato sospettato come uno degli autori dell'omicidio,aveva incontrato il Sindaco Alongi il quale gli aveva rammentato che,nel pomeriggio del giorno citato,il germano Santo lo aveva con lui atteso onde ottenere la firma di un certificato (ff.9r. e 10 del 2° fasc.del VI vol.,92 r. e 407 del XIV volume).-

il 6 febbraio venne, finalmente, interrogato dal G.I. il prof. Luigi Aloggi. Questi rese noto che il giorno in cui fu ucciso Antonino Tuttolomondo trovavasi, per l'esercizio della sua professione d'insegnante, a S.Elisabetta. Di ritorno dalla scuola verso le ore 12, era stato avvicinato, nell'abitato di Raffadali, da Santo Librici che desiderava ottenere la firma di un documento. Rammentava tale circostanza perché, alcuni giorni dopo, in occasione del funerale di Santo Librici, aveva considerato che il nominato, nel pomeriggio in cui il Tuttolomondo era stato ucciso, aveva con lui parlato in Raffadali. Non ricordava, però, se Santo Librici lo avesse avvicinato da solo o in compagnia di altri; e, "comunque, non aveva assolutamente il ricordo che fosse in compagnia del fratello Luigi" (ff.49 e 49r.dell'XI vol.). Nel corso del dibattimento, rendendo conformi dichiarazioni, ha affermato che era stato fermato nella piazza di Raffadali da Santo Librici al quale aveva firmato, rimanendo all'aperto, un certificato; e, rispondendo alla domanda del difensore di Luigi Librici, ha detto di non ricordare che, alcuni giorni dopo l'arresto di Santo Librici sarebbe stato fermato dal fratello Luigi al quale avrebbe detto di essere disposto a testimoniare che il giorno dell'omicidio di sarebbe, con lui, recato a casa sua per farsi firmare un documento (f.161, 161r.e 428 del XIV vol.).

o

o o

Terzo paragrafo

A questo punto, essendo state ricordate tutte le risultanze emerse

a carico di Luigi Librici,onde stabilire se debba affermarsene la colpevolezza,occorre,conformemente al criterio di attendibilità delle dichiarazioni accusatrici che é stato enunciato nel V Capitolo della presente sentenza,soffermarsi ad esaminare se le sopra ricordate affermazioni del Di Carlo trovino o meno riscontro in altre circostanze. (61)

A tal riguardo,va rilevato,anzitutto,che quanto dal Di Carlo affermato relativamente a Santo Librici risultava essere stato già accertato,sia per le considerazioni svolte esaminando le risultanze emerse antecedentemente all'emanazione della sentenza istruttoria a carico d'ignoti,sia per il conforto alle stesse dato dalle ulteriori rivelazioni compiute da Antonino Cufaro.Inoltre,l'affermazione del Di Carlo che Santo Librici,ritenendo che si sarebbe potuto sospettare di lui, pur avendo organizzato l'esecuzione del delitto,non aveva materialmente alla stessa partecipato,oltre che nelle ricordate dichiarazioni rese da Giuseppe Vella ai carabinieri ed oltre che nelle considerazioni svolte alla fine del primo paragrafo della presente motivazione,aveva trovato un preciso riscontro nelle deposizioni rese in periodo istruttorio e nel dibattimento dal Sindaco pro tempore prof.Luigi Alongi.

Ciò premesso,va osservato che le rivelazioni accusatrici dal nominato capo della mafia raffadalese compiute nei confronti di Luigi Librici risultano convalidate dalle dichiarazioni di Santo Librici dal comportamento dallo stesso tenuto,dalla condotta processuale di Luigi,nonché dalla deposizione dell'Alongi.

(61) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

- 287-

Relativamente alle dichiarazioni di Santo,Librici,si é ricordato che questi dichiarò di aver appreso a Passofonduto che il Tuttolomondo era stato ucciso da un individuo (ff.149 del V vol.e 525 del XIV); e si é rilevato che venne smentito da Stefano Di Lucia (ff.153,365 del V vol.,156r. e 428r.del XIV),da Gerlando Spoto (ff.367 del V vol.,156 e 427 del XIV) e da Antonino Cufaro (ff. 151 del V vol.),301r.del VII,56 dell'XI e 468r.del XIV) i quali dichiararono che,invece,avevano,insieme a Santo Librici,appreso a Possofonduto che due persone-e non un solo individuo-avevano assassinato il Tuttolomondo.

Relativamente al comportamento dal medesimo Santo Librici tenutosi é ricordato,inoltre,che questi,pur trovandosi in istato di fermo,omise-durante i primi tre interrogatori (ff.202,204 e 207 del V.vol.e 525 del XIV)- di rendere noto l'alibi che,soltanto in occasione del quarto interrogatorio (ff.303 del V vol.e 525 del XIV),ebbe ad addurre a sua discolpa.

Con riferimento al dettc alibi,si é pure ricordato-per quanto il prevenuto affermò nel periodo istruttorio-che aveva atteso che il prof.Luigi Alongi giungesse da S.Elisabetta;aveva,poi,verso le ore 17 del 14 marzo,ottenuto che il nominato Sindaco,nella piazza principale di Raffadali,gli firmasse il certificato;successivamente,erasi trattenuto con Giuseppe Vella sino alle ore 17,30; e,a tale ora,se ne era separato per avvicinare,sempre nella piazza del paese,il fratello Luigi con cui aveva fatto ritorno a casa (ff.303 del V vol. e 525 del XIV).

Si é scritto che le dichiarazioni accusatrici dal Di Carlo compiute nei confronti di Librici Luigi sono risultate convalidate dalle affermazioni di Santo Librici e dal comportamento da questo ultimo tenuto.In vero,alla stregua di quanto si é sopra ricordato, non può non ritenersi che Santo Librici,intanto ebbe a tentare di far credere che l'assassino fosse stato consumato da un solo individuo,in quanto,omettendo di addurre tempestivamente il suo alibi, volle far cadere su di sé ogni sospetto e volle evitare che le indagini potessero essere dirette verso il suo germano Luigi.Inoltre, non può non ritenersi che,nel perseguimento dell'identico scopo, abbia tentato di fornire un alibi al predetto suo fratello con la mendace affermazione secondo la quale lo avrebbe,verso le 17,30, incontrato nella piazza di Raffadali.La prova che tale dichiarazione fu diretta allo scopo suddetto consegue all'accertamento del mendacio della stessa ed alla considerazione che nessun'altra ragion d'essere avrebbe potuto ispirarla; e la prova del detto mendacio consegue alla divergenza esistente tra le dichiarazioni di Santo e quelle di Luigi Librici,nonché dalla considerazione che,ove entrambi non avessero mentito,non avrebbero potuto rendere contrastanti affermazioni.Infatti,se fosse stato vero-secondo le dichiarazioni di Santo Librici-che questi,alle ore 17,30,si sarebbe separato da Giuseppe Vella per avvicinare nella piazza di Raffadali il fratello Luigi,quest'ultimo avrebbe avuto interesse di ripetere fedelmente la circostanza e di indicare a testimoni il Vella e tutti gli altri amici e conoscenti con cui si era trattenuto e aveva parlato.

Se invece,fosse stato rispondente al vero,quanto Luigi Librici dichiarò in periodo istruttorio ed ha poi confermato in dibattimento (ff.9r.e 10 del 2° fasc.del VI vol.,92r.e 407 del XIV)-,se cioé fosse stato vero che,insieme a Santo,si sarebbe recato in casa del Sindaco, avrebbe nella stessa atteso che tornasse da S.Elisabetta, avrebbe nella medesima ottenuto che il prof.Alongi firmasse il certificato,e che,uscendone, si sarebbe separato dal fratello per non più tornare in piazza,ma per rincasare,Santo Librici, indicando l'Alongi e sapendo che il suo alibi sarebbe risultato provato per le indubbiamente attendibili dichiarazioni che lo stesso avrebbe reso,non avrebbe travisato quelle circostanze che il nominato Sindaco avrebbe potuto smentire.Infatti,lungi dal poter avere un tale interesse,aveva precisamente quello contrario,cioé quello che il suo assunto trovasse un preciso riscontro.

Si é scritto,inoltre,che la confessione particolareggiata che il Di Carlo riferì di aver ricevuto da Luigi Librici ha trovato conferma anche nella condotta processuale da quest'ultimo tenuta.Si é ato,infatti,rilevato il totale fallimento dell'addotto alibi ed il mendacio delle sue dichiarazioni.In vero,per le ricordate deposizioni che-conformemente alle dichiarazioni di Santo Librici-sono state rese da Luigi Alongi in periodo istruttorio ed in dibattimento,é risultato che questi,mentre non ha potuto ricordare l'inveritiera circostanza di aver visto nel pomeriggio del 14.3.1958 Luigi Librici,ha potuto,invece,rammentare-e ne ha spiegate le ragioni-che,nel detto pomeriggio,"nella piazza principale di Raf-

fadali"all'aperto"-e non in casa sua,aveva firmato a Santo Libri ci un certificato (ff.49,49r.dell'XI vol.,161,161r. e 428 del XIV).Inoltre,contrariamente alle dichiarazioni di Luigi Libri ci,secondo le quali avrebbe avuto notizia della morte del Tuttolomondo soltanto in occasione del trasporto della salma dello stesso in Raffadali (ff.9r. e 10 del 2°fasc.del VI vol.), é risultato,per le deposizioni del Cufaro,che,insieme a Giuseppe ed a Stefano Lattuca,trovavasi ad attendere il ritorno del fratello Santo da Passofonduto; e che,nei pressi della sartoria del Tarallo (evidentemente allo scopo di apprendere se la sua vittima fosse o meno immediatamente deceduta),aveva domandato che cosa fosse successo (f.304 del VII vol.).

Deve,pertanto,ritenersi accertato che Luigi Libri ci,per incarico ricevuto dal fratello Santo,insieme ad un altro individuo, perpetrò l'omicidio e che,riferendo la compiuta impresa criminosa al Di Carlo il quale-per quanto si dimostrerà in appresso-aveva deciso con gli altri anziani esponenti della consorteria la soppressione del Tuttolomondo,disse che costui "era caduto come un uccellino",perché,colpito all'improvviso,non aveva avuto la possibilità di difendersi.-

***

A questo punto occorre ricordare che, conformemente alla distinzione compiuta dalla Sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo col ravvisare nell'impresa criminosa di cui sopra tre separate ipotesi delittuose,sono stati contestati l'omicidio premedita

to del Tuttolomondo,l'omicidio tentato commesso in danno del Dolce al fine di conseguire l'impunità dal primo delitto,nonché il reato di minacce gravi consumato in danno del Dolce medesimo con lo sparare,nella sua direzione,da distanza notevolmente superiore a quelle del tiro utile,dei colpi di un'arma da fuoco che,dai bossoli repertato lungo il percorso che conduce alla galleria,risultò essere una pistola cal.38.

Occorre,quindi,osservare che il delitto di minacce gravi risulta estinto per amnistia e che le due imputazioni di omicidio del Tuttolomondo e di tentato omicidio del Dolce vanno unificate e precisate.-

Deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale in ordine al delitto di minacce gravi,perché,non ostando all'applicazione del D.P. del 24 gennaio 1963 il titolo del reato ed i trascorsi penali del prevenuto e non ricorrendo-prima facie-alcuna delle ipotesi di cui all'art.152 del C.P.P.,il detto reato risulta essere stato estinto dall'intervenuta amnistia.

Debbono essere unificati i due altri capi d'imputazione in quanto,per ciò che si scriverà in appresso,risulterà che Luigi Librici ed il suo correo non vollero uccidere il Dolce,ma che,per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione dell'omicidio del Tuttolomondo ebbero a ferirlo.

A tal riguardo,va ricordato,anzitutto,che la Sez.Istrutt.ritenne che Luigi Librici e Salvatore Castronuovo dovessero rispondere anche del delitto di tentato omicidio in danno del Dolce poi-

ché quest'ultimo,interrogato dal Consigliere delegato,affermò di ritenere che lo si volesse uccidere,sia perché,trovandosi a due metri di distanza dal Tuttolomondo,il colpo che lo aveva attinto alla natica sinistra non poteva essere diretto verso quest'ultimo; sia perché,ove non si fosse prontamente buttato sulla brandina,sarebbe stato attinto all'addome;sia perché i colpi non erano stati reiterati contro di lui in quanto i due delinquenti dovevano aver creduto che la sua immobilità fosse la manifestazione del suo avvenuto decesso (ff.212 e segg.del 3° fasc.allegato al I vol.).

Va,poi,rammentato che le dichiarazioni di cui sopra furono dal Dolce,per la prima volta,rese il 27 dovembre 1963.Infatti,precedentemente,pur avendo compiute numerose deposizioni (che ha confermato in dibattimento),non solo non affermò mai alcunché di nalogo, ma,per di più,rese ella contrastanti dichiarazioni (ff.23,75,80, 116, 133 del V vol.,122 dell'XI, 121 e 428 del XIV).

Va rilevato,quindi,che le accertate dimensioni della baracca nella quale il Dolce si trovava,il pure accertato numero dei colpi che furono sparati contro il Tuttolomondo,la regione del corpo del Dolce che venne attinta,e le dichiarazioni rese dalla nominata parte lesa,otto giorni dopo il fatto obbligato a ritenere che venne accidentalmente ferito e che il colpo che lo attinse era anch'esso diretto contro il Tuttolomondo.

In vero,secondo quanto si é già scritto nella parte narrativa, dalla compiuta ispezione dei luoghi,risultò che la baracca in cui il Tuttolomondo era stato ucciso aveva le dimensioni di due metri

di lunghezza per due metri di larghezza;sulla sinistra della stessa(rispetto a chi accedeva),vi erano degli arnesi di lavoro;il centro,dirimpetto alla porta d'ingresso,trovavasi il cadavere del Tuttolomondo nella posizione che aveva assunto in vita stando seduto su di un fusto di olio conbustibile;sulla destra vi era,invece,una brandina sulla quale, secondo le dichiarazioni del Dolce, questi trovavasi seduto nel momento in cui vennero sparati i primi colpi.

Deve,pertanto,ritenersi accertato che,nel momento in cui i due assassini si affacciarono sull'uscio,il Dolce trovavasi accanto al Tuttolomondo ed a contatto di gomito dello stesso;e,conseguentemente,deve ritenersi che il convincimento che lo si volesse uccidere, venne falsato perché fu fondato sull'erroneo presupposto che sarebbe intercorsa tra lui ed il Tuttolomondo la distanza di due metri dalla quale si sarebbe dovuto desumere che il colpo che lo attinse sarebbe stato contro di lui diretto.

Inoltre,ricordando che otto giorni prima dopo il subito ferimento, il Dolce dichiarò all'Autorità Giudiziaria di essersi accorto che era stato ferito solo quando erasi sollevato dalla brandina (f.26r. del V vol.) e rammentando che-dall'acquisita cartella clinica dell'oppedale di Caltanissetta-risultò che era stato attinto "all'emibacino sinistro con foro d'entrata in corrispondenza della sincondrosi sacro iliaca sinistra e con foro d'uscita alla radice della coscia sinistra"(f.425 del V vol.),deve rilevarsi che il suo convincimento fu falsato da quell'erroneo presupposto secondo il quale sarebbe stato attinto all'addome se non si fosse prontamente

riversato sulla brandina.Da tali risultanze si evince,infatti,che, ove fosse stato capace di stabilire in quale istante era stato ferito,avrebbe dovuto affermare che era stato colpito nel momento in cui,riverso sul lettino,aveva assunto la posizione prona.

Relativamente all'altra affermazione del Dolce secondo la quale i colpi non sarebbero stati contro di lui reiterati perché i due assassini avrebbero ritenuto di averlo ucciso,va compiuta una duplice osservazione.In primo luogo,non trattasi di un presupposto su cui possa fondersi un convincimento sia pur errato.In secondo luogo tale mera congettura risulta assolutamente fallace considerando,anzitutto,che,se Luigi Libricì ed il suo correo avessero voluto ucciderlo,avrebbero contro di lui sparato un numero di colpi uguale a quello con cui attinsero il Tuttolomondo sul cui cadavere furono rinvenuti,nella regione toracica,ben otto fori d'ingresso e,in altre regooni,numerose ferite prodotte da proiettili di striscio;considerando,quindi,che,per quanto si scriverà in appresso, risulterà che disponevano di un fucile mitragliatore,cioé di un'arma il cui caricatore consente di sparare un notevole numero di colpi;e considerando,infine,che,ove avessero nutrito l'intenzione omicida anche in danno del Dolce,invece di sparare con la pistola calibro 38 a scopo intimidatorio da 60 e da 65 metri di distanza dalla baracca,accortosi che il Dolce viveva,avrebbero potuto ucciderlo,o usando da tale distanza il fucile mitragliatore,oppure ritornando di alcuni metri sui loro passi.

Deve,quindi,ritenersi che Luigi Libricì ed il suo correo,du-

rante l'esecuzione dell'omicidio del Tuttolomondo ebbero, per aberratio ictus, a ferire il Dolce; e debbono, pertanto, in tal senso, unificarsi e precisarsi i due relativi capi d'imputazione.

Concludendo l'argomento relativo alla colpevolezza di Luigi Libricì, mentre va rinviato l'esame della contestata aggravante del numero delle persone (art.112 n.1 C.P.) dipendendo l'accertamento del sussistere della stessa da quello concernente la colpevolezza dei mandanti, deve motivarsi il ricorrere dell'aggravante della premeditazione.

A tal riguardo, va osservato che, essendo stato accertato che l'omicidio venne eseguito a seguito di mandato e che fu consumato predisponendo quanto occorreva per impedire al Tuttolomondo di potersi difendere, non può non ritenersi il sussistere della contestata aggravante. L'accettazione del mandato di uccidere un individuo nei cui confronti nessun sentimento diverso dall'amicizia poteva dagli assassini esser nutrito, la predisposizione dei mezzi per consumare l'omicidio ed in particolare il munirsi di un fucile mitragliatore, nonché l'appostamento e tutte quelle altre cautele che dovettero essere adottate onde sorprenderlo ed impedirgli di difendersi, costituiscono degli elementi dai quali non può non scaturire il sicuro convincimento che, alla freddamente formatasi volontà di uccidere seguì, per un notevole spazio di tempo, la meditazione sul modo con cui eseguire l'intenzione delittuosa che, immutabilmente perdurò, sino a quando non venne attuata.

Contro tali argomentazioni non può obiettarsi che Luigi Libricì

ed il suo correo potrebbero aver ricevuto anche all'ultimo momento il mandato da Santo Librici e che solo costui,meditò,organizzò,e procurò i mezzi perché l'esecuzione dell'omicidio fosse compiuta. Tale obiezione verrebbe frustrata,infatti,da due considerazioni. In primo luogo,da quella che l'accettazione di un mandato di uccidere e la perfetta esecuzione del detto mandato vietano di ritenere che,durante il non breve tempo intercorrente tra la formazione dell'idea omicida e l'esecuzione della stessa,vi siano stati dei ripensamenti.In secondo luogo,dalla considerazione assorbente che la circostanza della premeditazione é estensibile ai correi.-

oooo

o o

Quarto paragrafo.

Dopo aver trattato della colpevolezza di Luigi Librici in ordine al delitto di omicidio premeditato del Tuttolomondo in esecuzione del quale-per aberratio ictus-ebbe a cagionare delle lesioni a Giuseppe Dolce,occorre esaminare la posizione processuale di Salvatore Castronuovo al quale venne contestato di aver concorso con Luigi Librici,eccezion fatta per il delitto di minacce,negli altri reati di cui sopra si é scritto,cioé nell'omicidio del Tuttolomondo ed in quello tentato in danno del Dolce.

A carico del nominato Castronuovo risultò che contro di lui vennero rivolti dei sospetti da Grazia Marigliano (ff.177,395 del V vol. 129 e 427r.del XIV),da Carmela Tuttolomondo (ff.177,360 del V vol. 165 e 426r.del XIV) e da Giovanna Giglione (ff.179,396 del V vol.,

285 r.e 428 del XIV) perché la prima di costoro riferì alle altre di averlo visto passeggiare con Santo Librici; di sapere che era un pessimo elemento;di averlo ciò appreso tempo prima in occasione delle visite compiute ad un detenuto suo parente; e di aver pensato,dati i rapporti di amicizia che lo legavano a Santo Librici,che quest'ultimo si fosse servito della di lui collaborazione per perpetrare l'omicidio.

Altro elemento a carico del prevenuto é costituito-per quanto risultò dalle dichiarazioni di Calogero D'Agostino (ff.183,385 del V vol.,431 del XIV)-dalla circostanza che Santo Librici,minacciò quest'ultimo onde impedire che si continuasse a vociferare che, non solo da lui,ma anche dal Castronuovo era stato ucciso il Tutto lombudo.

Risultò,inoltre,per le dichiarazioni di Antonino Cufaro che,non solo il D'Agostino era convinto della correità del Castronuovo nella consumazione del delitto (f.192 del V vol.),ma che tale convincimento era da lui condiviso per diversi motivi.Avendo trascorso alcuni anni di detenzione insieme al Tuttolomondo,a Santo Librici ed a Castronuovo,era a conoscenza degli intimi rapporti di amicizia con cui questi due ultimi si erano tra loro legati (ff.301r.del VII vol.e 56r.dell'XI);aveva,poi,visto che i predetti,usciti dal carcere,stavano sempre insieme (f.56r.dell'XI vol., 200 e 200r.del 3°fasc.del I vol.);era a conoscenza che il Castronuovo aveva partecipato alla festa compiuta da Santo Librici in occasione del suo matrimonio (f.192 del V vol.); e,pertanto, ritenendo che il Tuttolomondo fosse stato ucciso da Santo Librici,

si era convinto che questi si fosse servito della collaborazione del Castronuovo (ff.200 e 200r.del 3° fasc.del I vol.).

Infine,ulteriore elemento a carico del Castronuovo é quello concernente la scarsa verosimiglianza delle dichiarazioni che ebbe a rendere e che sono state ricordate nella parte narrativa.Appare, infatti,strano che il 22 marzo 1958,abbandonando il suo laboratorio di calzolaio,abbia preso da Favara l'autocorriera e si sia recato a Raffadali per farsi pagare da tal Panarisi un paio di scarpe.Pure strano appare che abbia intrapreso il viaggio pur non sapendo se avesse o meno potuto incontrarsi col detto Panarisi col quale,infatti,non riuscì a vedersi.Scarsamente verosimile sembra inoltre,la affermazione secondo la quale si sarebbe recato da Santo Librici onde consultarsi con lui relativamente ad una vicenda giudiziaria concernente la lavorazione clandestinamente compiuta nel carcere di un paio di scarpe.Poco credibile é da ritenere,infine,che,per la consulenza legale suddetta,si sia trattenuto presso Santo Librici per un giorno e mezzo tralasciando di recarsi a visitare la fidanzata presso la quale, a Montallegro,si sarebbe recato successivamente partendo da Raffadali nel pomeriggio del giorno successivo a quello in cui era giunto (si vedano i ff.199 e 301 del V vol.dei quali é stata data lettura come da f.525 del XIV vol.).

Pertanto,gli elementi acquisiti a carico del Castronuovo possono essere compendiati nell'ingiustificata sua assenza dai funerali del Tuttolomondo di cui era amico,nelle ricordate minacce rivolte da Santo Librici al D'Agostino,nell'inverosimiglianza delle dichia-

razioni rese per spiegare la sua presenza in Raffadali per un gior no e mezzo,e negli oltremodo intimi,rapporti da cui era legato a Santo Librici.

Sebbene tali circostanze,unitamente alla ricordata affermazione del Di Carlo di aver appreso da Luigi Librici che questi ebbe a consumare l'omicidio insieme "ad un foerestiero" (ff.327 e 327r.de VII vol.),inducano a ritenere che Santo Librici possa aver nutrito,solo nei confronti del fratello Luigi e del Castronuovo,la fiducia occorrente per conferire e far eseguire il mandato di uccide re il Tuttolomondo,non può ritenersi raggiunta una sufficiente pro va di colpevolezza del nominato prevenuto.

Molto probabilmente la si sarebbe potuta acquisire se fosse stato prontamente identificato ed interrogato il nominato Panarisi onde accertare se il 22 ed il 23 marzo del 1958 si era allontanato da Raffadali e se doveva al Castronuovo l'importo di un paio di scarpe;se si fosse interrogata la fidanzata del Castronuovo onde conoscere se questi si era recato da lei a Montallegro e,in caso di accertamento positivo,quali motivi per il ritardo le aveva addotti e se,invece che a sei anni di distanza,fossero stati immediatamente interrogati i testimoni dell'addotto alibi che,alla distanza di pochi giorni,avrebbero potuto ricordare se il Castronuovo erasi trattenuto il 14 marzo in Favara nel suo laboratorio di calzolaio Si vedano le deposizioni di Felice Schifano e di Mariano Baldo,rispettivamente ai ff.45 e 50 dell'XI vol.).

Avendo il decorso del tempo impedito l'eliminazione delle rile-

vate deficienze,deve concludersi l'argomento con la pronuncia di assoluzione del Castromuovo con la formula dell'insufficienza di prove.

o

o o

Quinto paragrafo.

Riservando di trarre le conclusioni definitive in ordine alla colpevolezza di Santo Librici per l'omicidio del Tuttolomondo,é opportuno,per il momento,passare ad esaminare quanto,precedentemente alla data del 19 giugno 1961(da cui fu emessa la ricordata sentenza istruttoria che ritenne fossero rimasti ignoti gli autori del delitto),era risultato a carico dei mandanti dell'omicidio del Tuttolomondo e di quello del Galvano.

A tal riguardo,occorre-anzitutto-tener presente quella deposizione di Liboria Marigliano che,nell'ultima parte del primo paragrafo del presente capitolo,é stata indicata come una delle risultanze che sarebbero state,successivamente,prese in considerazione.-

La nominata Marigliano,in data 8 marzo 1961,rese noto di presumere che l'omicidio del marito fosse stato consumato a seguito di discordie verificatesi tra i componenti del gruppo che s'interessava delle compravendite dei terreni del quale il suo defunto consorte faceva parte.Dopo aver spiegato il modo con cui veniva compiuta l'attività ricattatoria onde trarre dalle dette compravendite un no-

tevole lucro, significò di avere appreso dalla voce pubblica che Antonino Galvano-il quale era stato ucciso il 21 gennaio 1959-pretendeva di attribuirsi il doppio della quota degli illeciti guadagni spettanti agli altri consociati; e che,pertanto,ne era stata decisa la morte.All'esecuzione di tale decisione di essa,però,éppposto suo marito il quale aveva proposto che la reazione fosse contenuta in atti di rappresaglia,i quali l'uccisione degli animali,il danneggiamento dei predetti ed altre analoghe azioni.Conseguentemente all'assunto atteggiamento di opposizione,era stato ucciso onde eliminare l'ostacolo che impediva di eseguire la decisione adottata nei confronti del Galvano.Riferì,quindi,che facevano parte del gruppo che s'interessava delle compravendite,oltre il defunto suo consorte ed all'ucciso Antonino Galvano,Santo Libriei,il prof.Vincenzo Di Carlo"che era (poi diventato) il capo",Giuseppe Lattuca,Stefano Lattuca,Girolamo Lattuca,Giuseppe Terranzino, Giuseppe Galvano-detto crozza-Antonino Bartolomeo e Calogero Alaimo (ff.359 e 359r. del V vol.).-

Nel corso di due successive deposizioni compiute a seguito della riapertura dell'istruzione,rese conformi dichiarazioni,ripetette i nominativi di cui sopra,annoverò tra gli stessi quello di Giuseppe Casà che aveva erroneamente omesso,e aggiunse che, ad eccezione dell'Alaimo, tutti gli altri facevano parte della consorteria mafiosa raffadalese (ff.36,36r. 71, 91r. dell'XI vol.).

Ulteriore conferma di tali dichiarazioni ha,poi,compiuto nel dibattimento (ff.141, 141r.,426 del XIV vol.), durante il quale,

non solo ha ridotto al silenzio il Di Carlo col replicargli che ben sapeva di essere il capo mafia di Raffadali e col fargli intendere che avrebbe potuto riferire delle altre circostanze contro di lui se non avesse desistito dal suo atteggiamento di protesta, ma ha spiegato ciò che intese significare allorché nella deposizione dell'8.5.1961, riferì di aver appreso dalla voce pubblica le notizie che costituiscono il contenuto della stessa. Ha, cioé, significato, secondo quanto si é argomentato nel IV capitolo della presente sentenza, che le notizie le furono riferite da numerose persone di cui non volle fare il nome nel 1961; ed ha chiaramente fatto intendere di non volerne indicare le generalità allo scopo di evitare che fossero contro le stesse compiuti degli atti di rappresaglia, cioé con quello stesso scopo che la di lei figlia Carmela rese palese allorquando spiegò i motivi per i quali non volle fare il nome di chi, in occasione dei funerali, aveva sarcasticamente commentato la giustificazione addotta dalla suocera di Santo Librici per l'assenza di quest'ultimo (f.174 del V vol) Prescindendo, per il momento, dall'accertamento compiuto nel precedente capitolo in ordine alla rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dalla Marigliano, sia relativamente alla delittuosa attività ricattatoria posta a fondamento delle compravendite compiute dalla consorteria raffadalese, sia relativamente ai componenti del sodalizio mafioso, opportuno appalesasi svolgere delle considerazioni tenendo presente quanto costituì oggetto della ricordata deposizione che fu resa precedentemente all'emanazione della (62)

(62) Cfr. pagg. 600-612. (N.d.r.)

sentenza istruttoria a carico d'ignoti.

Con riferimento alla detta deposizione, va osservato che non poteva prescindersi, nel 1961, dal contenuto della stessa. Sebbene le riferite notizie fossero state attribuite alla voce pubblica e sebbene non fosse stato, in quel tempo, ancora palesato dalla testimone che aveva fatto riferimento alla detta voce pubblica onde evitare di esporre a rappresaglie coloro che l'avevano informata dell'accaduto, si sarebbe dovuto considerare che aveva posto in evidenza il sussistere di una connessione oggettiva e soggettiva tra il procedimento instaurato per la morte di suo marito e quello concernente l'omicidio di Antonino Galvano. Pertanto, avendo presente che i fatti riferiti erano ben circostanziati, non si sarebbe dovuto trascurare di svolgere l'attività occorrente per stabilire se quanto era stato riferito attribuendolo alla voce pubblica fosse accertabile o se consistesse in un incontrollabile diceria da cui doveva prescindersi. Si sarebbe potuto, infatti, prendere visione degli atti del procedimento relativo all'omicidio di Antonino Galvano.-

Per di più, invece di ravvisare l'opportunità di conoscere le risultanze delle indagini relative all'omicidio del Galvano, si sarebbe dovuta ritenere necessaria tale circostanza se si fosse tenuto presente che il contenuto della deposizione della Mariglia-
no trovava riscontro in quanto la medesima e la di lei figlia Carmela Tuttolomondo avevano riferito circa tre anni prima. Ricordando che le nominate dichiararono nel 1958 che, circa dieci mesi prima

-304-

dell'uccisione del loro congiunto,i rapporti tra costui ed il Galvano avevano subito una rottura per riallacciarsi alcuni mesi dopo (si vedano,rispettivamente i ff.147 e 175 del V vol.),doveva considerarsi che tale rottura potette essere conseguente all'attrito creatosi tra il Galvano e gli esponenti della consorteria (e si appurerà in seguito che fu conseguente all'esecuzione di uno di quegli atti di rappresaglia che il Tuttolomondo aveva proposto, cioé all'incendio doloso di un oliveto del Galvano); e doveva pensarsi che la successiva riappacificazione potette avervluogo perché il Galvano era venuto a conoscenza dell'attività dal Tuttolomondo svolta in suo favore.

Prendendo visione degli atti del procedimento relativo all'omicidio del Galvano,sarebbe stato,infatti,accertato che quanto Liboria Marigliano,l'8.3.1961, aveva riferito di avere appreso dalla voce pubblica non costituiva un'insidiosa diceria,ma conteneva fatti che, non soltanto erano controllabili, ma che avevano trovato un preciso riscontro nelle dichiarazioni rese,il 3 ed il 4 giugno 1959, da Antonino Cufaro, da Salvatore Galvano e da Carmela Bartolomeo.

Sarebbe, invatti,risultato-per le dichiarazioni del Cufaro-che Antonino Galvano,Vincenzo Di Carlo,Giuseppe Lattuca,Giuseppe Galvano-detto Crozza- e " gli altri" che si occupavano della compravendita dei terreni " stavano sempre insieme" e venivano generalmente indicati " come un'unica cosa". Ad un certo momento,però,il Galvano aveva cessato di stare insieme agli altri,e probabilmente,

aveva rotto con i componenti del gruppo persino i rapporti di saluto.Solo con Antonino Tuttolomondo aveva conservato buoni rapporti. Allorquando quest'ultimo era stato ucciso,il Galvano,apprendendo tale notizia, non solo aveva manifestato di essere oltremodo addolorato,ma, da tale momento,aveva,adottato delle precauzioni.A differenza che per il passato,aveva preso l'abitudine di rincasare di buon'ora.Inoltre,pur avendo il Cufaro al suo fianco,aveva adottato la cautela d'impugnare la pistola ogni qualvolta gli accadeva di attraversare una zona buia o scarsamente illuminata (ff.36 del 2° all. del IV vol.e 142 e segg.del detto IX vol. e 458 r. del XIV).

Sarebbe,inoltre,emerso-per la deposizione di Salvatore Galvano, figlio dello ucciso-che il padre di costui frequentava "una volta" la comitiva composta da Vincenzo Di Carlo, da Santo Libici,dal germano di costui a nome Luigi, da Antonino Bartolomeo,da Lattuca(che,in dibattimento,ha precisato essere Giuseppe Lattuca) e "da altri" che,"in paese,valgono e si fanno sentire" (f.175 del IX vol. e ff.142 e 454 del XIV).

Si sarebbe, pure, avuta conoscenza -per la deposizione della vedova del Galvano-che il di lei marito si era occupato delle compravendite di terreni insieme al Di Carlo, al Bartolomeo,a Giuseppe Lattuca, a Giuseppe Galvano detto Crozza e "ad altri"; e che, col Di Carlo,"si dividevano il sonno della notte" e si chiamavano compari pur non essendolo.Negli ultimi tempi,però,l'amicizia del marito con costoro " si era raffreddata" e,solo col Tuttolomondo,

era rimasto in buoni rapporti. Successivamente all'omicidio di quest'ultimo, contrariamente all'antica usanza di rincasare da solo ed a notte inoltrata, aveva preso l'abitudine di far ritorno nella sua abitazione prima delle ore venti e quella di farsi accompagnare. Inoltre, sempre secondo le affermazioni della testimone, "il Di Carlo era un amico traditore"; la causale dell'omicidio del marito doveva essere ricercata nei rapporti esistenti tra lo stesso ed i ricordati componenti del gruppo del Di Carlo di cui faceva parte anche Santo Librici; e doveva ritenersi che, pur essendo gli esecutori del delitto dei forestieri, il mandato di uccidere fosse stato loro conferito da persone di Raffadali. (ff. 147 del IX vol., 168 e 454 del XIV).

Può, pertanto, concludersi questa prima parte dell'argomento concernenti i mandati dell'omicidio del Galvano e del Tuttolomondo rammentando, anzitutto, che, sin dal 1961, l'affermazione della Marigliano-secondo la quale il Galvano si era attirato l'odio dei componenti del gruppo mafioso-costituiva una risultanza la quale aveva trovato conforto, per le ricordate deposizioni, nell'accertamento della rottura dei rapporti verificatisi tra il capo mafia Galvano e gli altri esponenti del sodalizio? Ricordando, quindi, che l'altra dichiarazione della nominata vedova del Tuttolomondo-secondo la quale il di lei marito fu ucciso perché, senza la eliminazione dello stesso, non si sarebbe potuto dare esecuzione alla decisione di sopprimere il Galvano- era stata suffragata dall'accertamento che il detto Galvano aveva ripreso a trovarsi in buoni rapporti col

Tuttolomondo, da quello che erasi addolorato molto apprendendone la morte,nonché da quello che, avendo indubbiamente compreso che il Tuttolomondo era stato eliminato onde poter uccidere a lui,aveva adottato la cautela di rincasare di buon'ora,nonché quella di farsi scortare,e,inoltre,aveva usato la precauzione d'impugnare la pistola ogni qualvolta gli accadeva di transitare per una zona in cui, a causa dell'assente od insufficiente illuminazione,poteva essere stato predisposto un agguato.-

o

o o

Sesto paragrafo

Questa seconda parte dell'argomento concernente i mandanti prenderà in esame le risultanze che, a carico degli stessi,ed a seguito delle indagini svolte dal S.P.G. dott.Fici,sono state acquisite per le dichiarazioni rese da Antonino Cufaro,da Giuseppe Galvano fu Antonino, da Salvatore Galvano e da Vincenzo Di Carlo.

Prima di esaminare tali risultanze, é oppertuno ricordare che, per quanto é stato dimostrato nel VII capitolo della presente sentenza, gli anziani esponenti del sodalizio mafioso raffadalese furono,oltre ai defunti avv.Salvatore Cuffaro,Stefano Tuttolomondo, Gerlando Milia,Antonino Tuttolomondo,Antonino Galvano e Stefano Lattuca,anche Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Galvano-detto Crozza, Giuseppe Lattuca,Giuseppe Casà, Antonino Bartolomeo e Santo Librici.- (63)

(63) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

Va tenuto,quindi,presente che, essendo state le dichiarazioni di Antonino Bartolomeo (f.23 del XIV vol.) controllate da quelle rese da Liboria Marigliano (ff.359r.del V vol.e 426 del XIV),é risultato che il nominato,antecedentemente alla consumazione dell'omicidio del Tuttolomondo,erasi trasferito in America donde aveva fatto ritorno successivamente alla morte del nominato suo intimo amico.

Va rammentato,inoltre,che, per quanto si é scritto relativamente a Girolamo Lattuca nel VII capitolo della presente sentenza,é risultato che, pur essendo tra i più anziani esponenti del sodalizio, pur partecipando agli illeciti guadagni ricavati dalle varie compravendite, non era in diretto contatto con gli altri associati perché il nomade suo mestiere di pastore lo obbligava a vivere vicino ai suoi greggi e gli consentiva raramente di tornare nel suo paese native.-

Ciò premesso,occorre passare ad esaminare quanto Antonino Cufaro,Giuseppe Galvano fu Antonino,Salvatore Galvano e Vincenzo Di Carlo dichiararono nel 1963 e successivamente in ordine allo argomento di cui ci si sta occupando.-

****

Il Cufaro, a quanto ebbe a riferire relativamente alla colpevolezza di Santo Librici in ordine all'omicidio del Tuttolomondo (64) (di cui si é scritto nel secondo paragrafo del presente capitolo) aggiunse che, a seguito dell'omicidio del Milio, si era aperta la successione della carica di capo mafia apparente che era stata ricoperta da Antonino Galvano in quanto Antonino Tuttolomondo non ave-

(64) Cfr. pagg. 834-840. (N.d.r.)

va potuto alla stessa aspirare trovandosi,prima, in stato di latitanza e,poi, in quello di detenzione.Quando, a seguito della compiuta espiazione della pena,erano stati dimessi dal carcere il Tuttolomondo e Santo Libici,costoro avevano dovuto riconoscere nel Galvano il loro capo sebbene questi,mancando della fermezza d'animo occorrente, manifestasse di non possedere le doti necessarie per rivestire la carica occupata.Col passar del tempo si erano verificati dei dissidi tra il Galvano e gli esponenti mafiosi (i quali vennero dal Cufaro singolarmente indicati in modo conforme agli accertamenti compiuti nel precedente capitolo (f.56r.dell'XI vol.). Tali dissidi erano stati determinati,sia dal fatto che, il nominato capo mafia apparente aveva dimostrato di non essere all'altezza dei compiti inerenti alla sua carica,sia,soprattutto,da quello che preferiva fare gli interessi propri invece di quelli della collettività mafiosa".Pertanto,gli esponenti della collettività mafiosa particolarmente risentiti perch" "aveva fatto la parte del leone in occasione della compravendita del secondo lotto del Salacio,"avevano deciso di sopprimerlo.A tale decisione erasi opposto il Tuttolomondo,il quale, essendo "un mafioso all'antica" e-come tale- "contrario allo spargimento di sangue se non obbligato dalla "necessità", aveva detto agli altri esponenti della consorteria che era più opportuno "farlo morire di crepacuore danneggiandolo negli "interessi" in modo da farlo tornare in quelle condizioni economiche in cui si trovava prima di rivestire la carica di capo mafia apparente (ff.300r.,301, 301r. del VII vol.,57 dell'XI).

- 310 -

Riferì,inoltre,il Cufaro che tutto quanto sopra aveva direttamente appreso da Antonino Tuttolomondo (f.304 del VII vol.),e, deponendo dinanzi al G.I.,aggiunse che, in quel tempo,era stato dolosamente incendiato quell'oliveto che il Galvano si era attribuito iniquamente riportando i guadagni tratti dalla compravendita del secondo lotto del feudo Galaciо.Conseguentemente,il Galvano gli aveva chiesto di scortarlo in quanto erasi molto preoccupato, non per il danneggiamento subito,ma perché temeva che lo si potesse proditoriamente uccidere.Successivamente,erasi alquanto tranquillizzato perché Carmelo Di Stefano da Favara-residente a Sciascasi era reso garante della sua incolumità.Tempo dopo,quando il Tuttolomondo non era stato ancora ucciso,era,però,ritornato ad essere preoccupato (f.57 dell'XI vol.).

Frattanto,avendo incontrato il Tuttolomondo che era tornato a Passofonduto onde provvedersi di coperte,gli aveva detto che, parlando con Antonino Galvano,aveva appreso che Santo Libricі non era quel sincero amico che veniva da lui ritenuto.Inoltre,si era offerto di accompagnarlo a Passofonduto per difenderlo da qualsiasi sorpresa.Il Tuttolomondo,sorridendo,lo aveva colpito con un buffetto al volto e gli aveva risposto che poteva star tranquillo che non gli sarebbe successo alcunché.Poi,replicando alla sua affermazione che il Libricі "faceva il doppio giuoco", aveva soggiunto: "tutto puoi dirmi,tranne che parlarmi male di Santo Libricі".(ff. 304,304r.del VII vol).-

Significò,quindi,che a seguito dell'atteggiamento di opposizione

zione del Tuttolomondo,gli altri esponenti del sodalizio mafioso non erano stati d'accordo nel limitare la reazione contro il Galvano nel compimento di azioni di rappresaglia.Avevano continuato, infatti, a volerne la morte e,"siccome temevano il Tuttolomondo", avevano deciso di farlo uccidere onde poter poi far sopprimere il Galvano (f.301 r. del VII vol.).

Concludendo l'argomento relativo all'omicidio del Tuttolomondo, aggiunse che Santo Librici,pur essendo amico del Tuttolomondo, erasi offerto di ucciderlo, sia perché voleva accattivarsi i capi mafia, sia perché intendeva fugare il sospetto che potesse disobbedire alla decisione degli stessi,sia perché temeva che si potesse ritenere che, come il Tuttolomondo aveva preso la difesa del Galvano, così egli intendeva assumere quelle del Tuttolomondo.(f.303r). Dopo che il Tuttolomondo era stato ucciso,aveva incontrato il Galvano piangente per la morte dell'amico suo.Lo aveva,poi,rivisto mentre passeggiava insieme a Santo Librici e,tornando a parlare con lui,aveva rilevato che trovavasi sotto l'influenza del Librici in quanto,contrariamente al modo con cui erasi -in passato- espresso nei riguardi del Tuttolomondo,aveva-nei confronti dello stesso-usato termini dispregiativi (f.304r.del VII vol.).La rinnovata amicizia del Galvano col Librici non era,però,durata a lungo.Poco tempo dopo,aveva ripreso l'abitudine di rincasare di buon'ora,quella di farsi accompagnare da lui o da Giuseppe Romano, e quella di andare costantemente armato (fl.309r.del VII vol.). Secondo quanto aveva appreso dall'amante di Antonino Galvano (a n

ma Alfonsa Pansera) questi,una volta,le aveva detto di essere stato pedinato da Santo Librici il quale erasi appostato per ucciderlo;e, in un'altra circostanza in cui doveva uscire di buon'ora del mattino per prendere l'autocorriera per Palermo,le aveva palesato la sua paura sicché ella,onde rincuorarlo e consentirgli di recarsi a Palermo, lo aveva accompagnato per un tratto di strada (f.309r.del VII vol.).

Il Galvano era,pertanto,intimorito e agitato e si tranquillizzava solo quando apprendeva che il Librici non era a Raffadali.Ciò sapendo,Santo Librici,alcuni giorni dall'omicidio,erasi fatto arrestare in Francia.Prima di partire,aveva,però,incaricato il fratello Luigi di organizzare l'omicidio.Quest'ultimo aveva,infatti, accompagnato Giovanni Scifo e Vincenzo Alongi sul luogo del delitto ed aveva dai nominati fatto eseguire l'assassinio (ff.309 r. e 310 del VII vol.).-

Successivamente all'omicidio di Antonino Galvano,mentre venivano svolte dalla polizia giudiziaria le indagini,era stato fermato da Giuseppe Galvano,figlio dell'ucciso,il quale,palesando i suoi propositi vendicativi a carico dei mandanti dell'omicidio del padre, gli aveva offerto un milione di lire per ciascuno di quelli che fosse riuscito ad uccidere.Glieli aveva,quindi,indicati in Vincenzo Di Carlo,Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Galvano-detto Crozza-,Giuseppe Lattuca,Giuseppe Cusà, Antonino Bartolomeo,Santo e Luigi Librici.Inoltre,gli aveva proposto di uccidere anche gli altri fratelli Librici onde prevenire la vendetta e gli aveva promesso che

gli avrebbe fornito le armi con cui avrebbe eseguito il suo proposito criminoso.(f.310r.del VII vol.e 53r.dell'XI).-

Essendo confidente del Commissario Tandoy,erasi da costui recato e,come,in passato,lo aveva reso edotto di tutta la situazione delinquenziale raffadalese,così gli aveva riferito della proposta fattagli da Giuseppe Galvano fu Antonino e dei mandanti dello omicidio da costui indicatigli (ff.311 del VII vol.e 57 dell'XI vol.

Il nominato Commissario di P.S. non poteva,però,agire liberamente per la repressione della mafia raffadalese perchè,non solo "era amico di Giuseppe Terrazzino e dei fratelli Libricié,ma era oltremodo "premuroso" nei confronti degli stessi.Del resto,era stato molto amico anche di Antonino Galvano.(fl.57 dell'XI vol.).-

A seguito delle confidenze fatte al dott.Tandoy,questi gli aveva detto dir rispondere a Giuseppe Galvano col fingere di accettare l'incarico e lo aveva invitato a prender tempo con lo stesso onde consentirgli di predisporre un servizio nel corso del quale Giuseppe Galvano potesse essere fermato mentre trovavasi in possesso delle armi. Comportandosi in tal modo,gli erano state consegnate dal Galvano due pistole e le munizioni per una di esse,ma il servizio relativo al fermo di Giuseppe Galvano non era stato mai portato a compimento.Il detto Galvano non gli aveva,infatti,dato il tempo di preavvisare la Questura del fatto che trovavasi in possesso delle armi.Perciò,a seguito del trascorrere del tempo, non avendo più scuse da opporre al Galvano-ed anche perchè intendeva emigrare per motivi di lavoro,-era stato costretto a signifi-

cargli esplicitamente che declinava l'incarico ed a restituirgli le ventimila lire che aveva ricevuto onde provvedere alle prime spese occorrenti per perpetrare la serie di omicidi di cui era stato incaricato (f.311 del VII vol.).

Rese, infine,noto che, del mandato conferitogli da Giuseppe Galvano,erano a conoscenza la madre ed i germani dello stesso.Mentre questi ultimi-Vincenzo e Salvatore-si erano recisamente opposti ai progetti vendicativi di Giuseppe,la madre li aveva condivisi nel primo momento.Poi li aveva abbandonati perché aveva compreso che erano inattuabili.(f.311r.del VII vol.).

(Tali dichiarazioni,dopo essere state dal Cufaro rese al S.P.G. dott.Fici-f.298 e segg.,309 e segg.del VII vol.,vennero,fedelmente, con l'aggiunzione di qualche citato particolare,ripetute al G.I.-f.56 e segg. dell'XI vol.-e,poi,confermato dinanzi al Consigliere delegato della Sezione Istr.di Palermo-ff.200 e segg.del 3° fasc.del I° vol.-Delle medesime,trattandosi di testimone residente all'estero, é stata data lettura in dibattimento al f. 458r.del XIV vol.).

***

Passando ad esaminare quanto Giuseppe Galvano fu Antonino ebbe a rivelare,va ricordato che questi,affermando che intendeva vincere quella naturale ritrosia che lo aveva indotto a tacere onde evitare di discreditare la memoria del suo genitore,rese noto che, allorquando suo padre era stato nominato capo mafia,cioé quando gli era stata conferita la carica di rappresentanza del sodalizio

raffadalese presso le altre consorterie mafiose,Giuseppe Lattuca -figlio dell'ergastolano graziato a nome Stefano-occupava il posto di preminenza tra gli esponenti del gruppo raffadalese.Il conferimento a suo padre di detta carica,aveva suscitato tra i componenti del sodalizio invidia e gelosia in quanto lo stesso Giuseppe Lattuca non aveva visto di buon occhio tale nomina (f.360r.del VII vol.) Conseguentemente all'odio ed alla gelosia da suo padre suscitati, ne era stata decisa la soppressione ricorrendo ad un espediente.

Successivamente all'omicidio del Tuttolomondo,nel 1958,in una riunione presieduta dal "Lattuca" cui avevano partecipato "Giuseppe Terrazzino,il prof.Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Casà e Stefano Lattuca",era stata decisa la soppressione di Santo Librici il quale tra i gregari,costituiva quello che dava a tutti maggiori preoccupazioni.Dell'esecuzione di tale decisione era stato dato incarico a suo padre con la consueta facoltà di subdelega.Si voleva,però,in tal modo far sopprimere suo padre.Si era,infatti,confidato che, preavvisando il Libriciiquesti avrebbe prevenuto il genitore uccidendolo; e si era compiuta la riserva di procedere all'eliminazione del Librici successivamente alla perpetrazione dell'omicidio del detto suo genitore.Infatti,all'uccisione del Librici, si sarebbe potuto facilmente provvedere in seguito perché,trattandosi di un gregario,non si sarebbe dovuto,a differenza che per un capo mafia,"dar conto o ragione agli altri esponenti della provincia (f.361 del VII vol.).

Di ciò era venuto a conoscenza per le circostanze di cui in ap-

presso.

Durante l'estate del 1958,aveva accompagnato in automobile suo padre a Favara presso Giovanni Di Stefano.Sebbene le visite al Di Stefano fossero state tredici e quattordici,suo padre non gli aveva palesato i motivi dei suoi frequenti viaggi a Favara e non gli aveva consentito di entrare nell'abitazione dei Di Stefano.-Solo una volta gli aveva permesso di accedervi e aveva visto che vi erano una ventina di persone le quali erano in procinto di partecipare ad un banchetto.In occasione di una di tali visite, il suo genitore aveva rilevato due giovani,uno alto circa un metro e ottanta centimetri con i capelli biondi,l'altro dei capelli scuri di complessione tarchiata,della statura di circa un metro e cinquantacinque centimetri.Con costoro erano tornati a Raffadali e suo padre, dopo aver ospitato i predetti nella sua abitazione,lo aveva incaricato di recarsi "da Giuseppe Casà e da Giuseppe Lattuca" per invitarli a raggiungerlo.In quel tempo,la casa paterna non era abitata poiche sua madre trovavasi in campagna a Ioppolo Giancaxio (f.361r. del VII vol.).-

Mentre quanto sopra erasi verificato qualche giorno prima del matrimonio che aveva contratto il 30 luglio 1958,successivamente alla celebrazione dello stesso ed al viaggio di nozze,aveva accompagnato il genitore ad Agrigento.Nei pressi del palazzo della Prefettura,questi aveva incontrato i due giovani di cui sopra i quali portavano uno scatolo di scarpe che, probabilmente,conteneva delle armi.Li aveva,quindi,ospitati nell'autovettura e lo aveva incari-

cato di tornare a Raffadali.-Giuntivi, gli aveva detto di proseguire per Gianciana.Lungo la strada,nei pressi della trincea Garibaldi,aveva visto che, fermo sul ciglio della strada,trovavasi Santo Librici.Avevano,però,proseguito sino a pervenire,nella contrada Salacio,nel luogo in cui il Librici aveva un podere ed una casetta. Suo padre,dopo aver indicato ai due giovani la detta casetta,gli aveva detto di invertire il senso di marcia onde tornare a percorrere la stessa strada.Sempre nei pressi della trincea Garibaldi, a circa duecento metri di distanza dal luogo in cui avevano,prima, incontrato Santo Librici,lo avevano rivisto in compagnia di un uomo con un mulo.Avendo il Librici fatto cenno di fermare,suo padre gli aveva detto di arrestare la marcia.I due giovani che erano in automobile,si erano,allora,approntati a discendere.Il suo genitore,però,aveva loro detto:"non toccatelo per ora".Aveva,quindi,fatto entrare il Librici nell'autovettura ed aveva spiegato di essersi recato a verificare dei cumuli di pietre che erano stati depositati per il compimento di lavori stradali che aveva ottenuto in appalto.Erano così tornati a Raffadali,donde -dopo che il Librici era disceso-era ripartito per Agrigento onde riaccompagnare i due giovani (ff.361r.,362 e 362r.del VII vol.). Tempo dopo, precisamente una diecina di giorni prima che suo padre fosse ucciso,questi,apprendendo dal giornale che Santo Librici ed Antonino Bartolomeo erano stati arrestati alla frontiera francese,aveva esclamato che, durante i due o tre anni in cui sarebbero rimasti detenuti,"le cose si sarebbero sistemate a Raffadali".

- 318-

In tale occasione,a seguito delle sue insistenze,si era finalmente deciso a rivelargli che aveva partecipato,con i nominati esponenti mafiosi,alla ricordata riunione nella quale gli era stato conferito l'incarico di sopprimere Santo Librici (f.363 del VII vol.).Tempo dopo l'omicidio,i sospetti da lui nutriti si erano trasformati in certezza poiché era venuto a conoscenza dell'artificiosità del mandato conferito a suo padre.In occasione dell'incontro che, insieme a Calogero Mangione,aveva avuto con il capo della mafia di Siculiana-Rasquale Di Nolfo-,aveva da costui appreso che la morte di suo padre era stata decisa dagli esponenti della consorteria mafiosa circa tre anni prima e che la stessa non era stata eseguita per la recisa opposizione di uno dei partecipanti alla riunione (ff.47 e 47r.dell'XI vol.).Inoltre,da Giovanni Iacono,o da Giuseppe Tuttolomondo,o da altri,aveva saputo che Giuseppe Casà aveva reso edotto Santo Librici della per lui ricorrente necessità di prevenire Antonino Galvano uccidendolo (f.47r.dell'XI vol.).Per di più,avendo saputo da Grazia Marigliano che Salvatore Castronuovo da Favara era intimo amico di Santo Librici,ricordando che-lungo il viaggio di ritorno dalla trincea Garibaldi-i due giovani rilevati da suo padre guardavano fissamente il nominato Librici, e avendo presente che costui aveva manifestato di trovarsi a disagio e,senza guardare i predetti,aveva tenuto lo sguardo sulla strada che percorrevano (f.362 del VII vol.),aveva supposto che il Di Stefano avesse fornito a suo padre due sicari amici del Librici (fl.362r. del VII vol.).

- 319-

Relativamente ai sospetti che, precedentemente alla conoscenza di quanto sopra, aveva nutrito, riferì, quanto a Giuseppe Casà, che costui aveva covato del rancore contro suo padre in quanto gli aveva negato la concessione in uso di una sua cava di pietra; e rese noto che il nominato, pur trovandosi in condizioni economiche agiate, aveva ravvisato l'opportunità di allontanarsi da Raffadali e si era trasferito in America per raggiungere Santo Librici. (fl. 47r. dell'XI vol.).

Quanto a Giuseppe Terrazzino, significò che i rapporti d'intima amicizia un tempo esistenti tra costui e suo padre dovevano essere mutati. Una volta, stando a distanza, aveva visto, infatti suo padre che, seduto col nominato accanto ad un tavolo del caffé, di proprietà del medesimo, aveva levato dal portafogli dei biglietti da diecimila lire e, animatamente discutendo, glieli aveva agitati vicino al volto. (fl. 382 del VII vol.). Successivamente all'omicidio, erasi recato in casa del Terrazzino onde accertare se lo stesso si trovasse in Agrigento. Trovatolo a letto ammalato, aveva notato che la sua visita lo aveva turbato ed allarmato e che il di lui figlio non li aveva, neppure per un momento, lasciati soli. Tempo dopo, durante l'estate del 1960 o 1961, lo aveva riavvicinato e gli aveva chiesto che cosa avesse fatto per vendicare la morte di suo padre. Il Terrazzino gli aveva risposto di non dubitare che avrebbe a ciò pensato, ma nel profferire tali parole, era sbiancato in volto ed era stato colto da un tremore nervoso che non gli aveva consentito di accendersi la sigaretta. (f. 364 o 364r. del VII vol.).

-320-

Quanto a Giuseppe Lattuca ed al Terrazzino,riferì che,parlando col primo del fatto che erasi rivolto al secondo per ottenere che suo padre fosse vendicato,lo aveva visto prorompere in una sarcastica risata (f.364r. del VII vol.).-

Relativamente a Vincenzo Di Carlo ed altri componenti del gruppo mafioso,secondo quanto é stato ricordato nel quinto capitolo della presente sentenza,significò che costoro,a mezzo di suo suocero Giovanni Panarisi,gli avevano fatto sapere che,ove non avesse desistito dai suoi propositi vendicativi,gli avrebbero fatto fare la stessa fine di suo padre.(f.382r.del VII vol.).-

Narrò,inoltre,che,durante il periodo in cui venivano svolte le indagini relative all'omicidio,era stato chiamato dal Commissario Tandoy il quale lo aveva invitato a rendere noto quanto sapeva.Gli aveva detto:"firma questa dichiarazione in cui affermi che esecutore materiale é stato Santo Librici ed i mandanti sono Terrazzino,i Lattuca,Di Carlo e Casà;se firmi li farò arrestare,diversamente non potrò denunziare nessuno".Aveva soggiunto:"tu accompagnasti tuo padre,tu sai tutto".Non avendo,però,in qual tempo nessuna prova,erasi rifiutato.(f.363r.del VII vol.)-

Alla rivoltagli domanda se avesse dato ad Antonino Cufaro l'incarico di uccidere i colpevoli dell'omicidio del padre,rispose negativamente ed addusse che l'accusa mossa dal Cufaro era calunniosa e che trovava la sua ragion d'essere nel fatto che erasi contro di lui adirato in quanto lo aveva obbligato a restituirgli le ventimila lire che gli aveva prestato.(f.386 del VII vol. e 204r.del 3° fasc.del I°vol.).-

Rese,pure,noto che suo padre soleva farsi accompagnare da Antonino Cufaro oppure da Giuseppe Romano e che quest'ultimo abitava vicino alla casa di Alfonsa Panzera la quale era l'amante del suo genitore(f.363 del VII vol.).-

Tali dichiarazioni,dopo essere state da Giuseppe Galvano rese al S.P.G.Dr.Fici (ff.360 e segg.,381 e segg.del VII vol.),vennero dallo stesso ripetute al G.I. con l'aggiunzione dei citati particolari (ff.47 e segg.dell'XI vol.) e,poi,parzialmente confermati dinanzi al consigliere delegato della Sez.Istruttoria.Dinanzi a quest'ultimo magistrato apportò,infatti,una variazione della compiuta indicazione dei partecipanti alla riunione di mafia in cui fu conferito a suo padre l'artificioso mandato di uccidere Santo Librici.Al posto del nome di Giuseppe Lattuca,fece quello del suo omonimo Giuseppe Galvano-detto Crozza-; e disse che la contraria verbalizzazione era conseguente ad un errore in cui era incorso il G.I. poiché aveva fatto solo il nome di Stefano Lattuca e non anche quello dei di lui figlio Giuseppe (ff.203 e segg.del 3° fasc.del I° vol.).Avendo,nel corso del dibattimento insistito in tale affermazione,gli é stato cont stato che, non soltanto al G.I., ma numerosissime volte-deponendo dinanzi al Sost.Proc.Gen- aveva fatto il nome di Giuseppe Lattuca e che non poteva esservi stato alcun equivoco in quanto aveva tale nome fatto anche unitamente a quello di Stefano Lattuca.A seguito delle stesse,ha finito col dichiarare che Giuseppe Lattuca " faceva parte della famiglia mafiosa" (ff.170r. e 520 del XIV vol.) ed ha,poi,tradito la sua volontà

di scagionare col dichiarare che,allorquando temeva che lo si potesse uccidere,aveva letto al Brig.Concilio un suo promemoria perfettamente riflettente le dichiarazioni rese al S.P.G.Dr.Fici che aveva poi,distrutto,perché,a seguito della verbalizzazione delle sue affermazioni,era divenuto superfluo (f.175 e 520 del XIV vol.).-

***

Passando as esaminare le dichiarazioni rese da Salvatore Galvano, germano del nominato Giuseppe,va ricordato che questi,interpellato se sapesse o meno dell'incarico conferito dal detto suo fratello ad Antonino Cufaro,rispose che non gli constava che avesse dato incarico al Cufaro o ad altri di vendicare la morte del padre,ma ammise che ben poteva aver conferito il mandato di uccidere i colpevoli dell'assassinio del padre in quanto aveva palesato tale sua intenzione (ff.394r. e 395 del VII vol.).

Rese,inoltre, noto che il Commissario Tandoy aveva domandato a lui ed a suo fratello se avessero dei sospetti a carico dei mandanti dell'omicidio del padre e, alla loro risposta negativa,aveva fatto i nomi degli stessi."Aveva indicato il prof.Vincenzo Di Carlo,Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Casà,Santo Librici,Antonino Bartolomeo ed aveva aggiunto che vi erano anche delle altre persone". Gli aveva,quindi,chiesto di sottoscrivergli una dichiarazione in tal senso,ma a tale richiesta aveva risposto con l'osservare che, se era a conoscenza dei nomi dei colpevoli,avrebbe potuto denunciarli.Gli era stato,però,replicato che,se avesse proceduto agli ar-

resti delle persone nominate senza la sottoscrizione della dichiarazione,"vi era il rischio che le spesse potessero essere escarcerate per l'intervento di qualche Pinco Pallino" e che non avrebbe potuto arrestarle una seconda volta se non che in base a nuovi elementi che non avrebbe più potuto raccogliere.Il dr.Tandoy gli aveva,pure,detto che,"allorquando fosse stato trasferito a Roma, "avrebbe potuto agire più liberamente ed avrebbe potuto imbastire "un'associazione con cui eliminare definitivamente tutte le persone implicate nell'omicidio di suo padre".(ff.393r. e 394 del VII vol.)

Significò,poi,che il Dr.Tandoy pubblicamente minacciava i mafiosi di Raffadali.Alla presenza di più persone,aveva detto che,una volta trasferito a Roma, avrebbe fatto eseguire dall'Istituto di polizia scientifica una perizia sulle ferita riportata dal Bartolomeo nella consumazione di un altro delitto e un'altra perizia sulle armi adoperate per la consumazione dei delitti successivamente commessi in Raffadali,tra questi compreso l'omicidio in danno di suo padre.Una volta,per la strada,vedendo che il Terrazzino lo aveva abbracciato e baciato,senza curarsi che si potessero udire le sue parole,a voce alta,aveva detto:"questi tipi,prima ammazzano e,poi,danno il bacio di Giuda".Un'altra volta, aveva detto che Giuseppe Terrazzino aveva versato allo Scifo ed All'Alongi,per la esecuzione del mandato di uccidere suo padre,seicentomila lire. (ff.395r. e 396 del VII vol.).

Le dichiarazioni di cui sopra vennero confermate da Salvatore Galvano al G.I. (f.217 dell'XI vol.) e sono state ulteriormente dal

lo stesso confermate nel corso del dibattimento (ff.42 e 454 del XIV vol.).-

***

Fermo restando il principio di attendibilità enunciato nel V°capitolo della presente sentenza -secondo il quale le dichiarazioni del Di Carlo possono essere prese in considerazione in quanto risultino confortate da altre risultanze ed in quanto non siano state ispirate dalla necessità di occultare la sua colpevolezza -é opportuno prendere in esame quanto ebbe a dichiarare sull'argomento.Infatti,pur avendo il nominato prevenuto avuto l'interesse di travisare i fatti onde tentare di nascondere la sua corresponsabilità negli omicidi del Tuttolomondo e del Galvano,appalesasi opportuno tener presente quanto ebbe a dichiarare in quanto,non essendo affatto difficile rilevare la compiuta immutazione del vero,possono trarsi dalle sue dichiarazioni degli ulteriori elementi. (65)

Ciò premesso,va ricordato che il Di Carlo,rendendo al S.P.G.Dr. Fici l'interrogatorio del 7 luglio 1963,affermò che, morto il Milia e qualche tempo dopo l'avv.Cuffaro,si era aperta la successione per il comando ed i mafiosi avevano eletto Antonino Galvano a loro capo.Tale nomina non era stata,però,gradita da Antonino Tuttolomondo,s a perché il Galvano"non era all'altezza della situazione,sia perché lo stesso era propenso ad anteporre i suoi interessi a quelli dell'onorata società".Pertanto il Tuttolomondo insieme ai mafiosi del suo gruppo-di cui facevano parte i fratelli Librici-,"aveva deciso di esautorare il Galvano facendogli perdere

(65) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

"i il prestigio mediante danneggiamenti alla sua proprietà ed al sue bestiame".A seguito del compimento di tali azioni in danno del Galvano, questi aveva deciso la morte del Tuttolomondo.Santo Librici,venuto a conoscenza di tale disegno criminoso,"aveva"-allora- "temuto anche per sé in quanto era notoriamente intimo amico del Tuttolomondo".Pertanto,erasi"presentato al Galvano e gli aveva dichiarato di essere disposto ad uccidere il suo amico".Ciò aveva fatto,sia perché intendeva dimostrare la cieca sua ubbidienza al capo,sia perché aveva compreso che,ove una manifestazione di tale genere non avesse compiuto,sarebbe stata decisa anche la sua morte. Successivamente,il Tuttolomondo,indossato un pastrano militare anche non farsi riconoscere,erasi appostato nei pressi dell'abitazione di Santo Librici per ucciderlo.Non era,però,riuscito nel suo intento perché il Librici,essendo ammalato,era,rimasto in casa. Per di più,sebbene avesse indossato il detto pastrano e sebbene avesse rotto la lampadina elettrica esistente vicino all'abitazione del Librici,era stato riconosciuto dai cognati di quest'ultimo che si recavano a fargli visita.Pertanto,Santo Librici,onde evitare che si potesse sospettare di lui,aveva,a sua volta,demandata l'esecuzione dell'omicidio a suo fratello Luigi ed a un forestiero (ff.326r.e 327 del VII vol.).-

Affermòinoltre,che "una volta eliminato il Tuttolomondo,il "gruppo di mafia aveva pensato di liberarsi del Galvano",e "erasi presentata una propizia occasione per rafforzare tale proposito". Infatti, Santo Librici,mentre trovavasi in compagna,aveva notato

che, in un'autovettura di transito, si trovavano Antonino Galvano, il figlio di costui -che era alla guida- e due forestieri. Avendo così il Libricì avuto la certezza che il Galvano, nonostante tutto, gli era nemico, aveva usato tutta la sua abilità onde prevenirlo (f.327r. del VII vol.).-

Significò, quindi, che alcuni mesi prima dell'omicidio, forse tre o quattro, aveva visto il Galvano il quale, disceso dall'autocorriera che lo aveva condotto a Raffadali, erasi avviato lungo la via Rosario; e, al contempo, aveva notato che un forestiero aveva preso a seguirlo dopo aver scambiato uno sguardo d'intesa con Santo Libricì.-Continuando a seguire con lo sguardo i nominati, aveva osservato che il Galvano, avvedendosi di essere seguito, aveva fatto il gesto di chi impugni l'arma e, con le spalle rivolte verso il muro, guardandosi indietro, aveva proseguito il suo cammino. Di ciò erasi avveduto il forestiero il quale, abbandonando il marciapiede su cui seguiva il Galvano, aveva attraversato la strada ed erasi posto dietro le spalle del Libricì continuando a camminare ed a fingere di non conoscerlo. Il Galvano, allora, attraversando dei vicoli, era tornato indietro ed era entrato nei locali del circolo. (ff.466r.del VII vol.)-

Affermò, inoltre, che, a seguito di tale fatto, il Galvano, per paura del Libricì, aveva preso l'abitudine di non uscire da casa e, allorquando raramente ne usciva, aveva dedottato la cautela di farsi scortare da persona di fiducia quali suo padre, Antonino Cufaro e Giuseppe Romano (f.327 r. del VII vol.). Quando, però, aveva sp-

preso dai giornali che Santo Libricì ed Antonino Bartolomeo erano stati carcerati alla frontiera francese, erasi rincuorato ed aveva ripreso ad uscire con una certa tranquillità. Non sapeva, infatti, che Luigi Libricì, per mandato ricevuto dal fratello Santo, lo attendeva al varco.-

Rendendo dinanzi a S.P.G. Dr. Fici l'interrogatorio del 23 luglio 1963 rese noto che circostanze che é opportuno inserire in questa parte della narrazione. Significò che, una volta, essendosi il Libricì ferito ad una gamba con un proiettile accidentalmente partito dalla sua pistola, si era prodigato perché, invece di farlo accompagnare presso un posto di pronto soccorso, fosse condotto presso un medico di sua fiducia da cui gli aveva fatto estrarre il proiettile e dal quale lo aveva fatto curare (f.470 del VII vol.).

Rese, inoltre, noto che il Tuttolomondo gli aveva confidato che Santo Libricì gli aveva proposto d'incendiare il suo automobile e che, nel fargli tale confidenza, gli aveva detto che il motivo che lo aveva indotto a riferirgli tale circostanza era quello di evitare che potesse sospettare di lui nel caso in cui il Libricì avesse attuato la sua intenzione (f.469r. del VII vol.).-

Conclusa l'inserzione di cui sopra, ricollegandoci alla narrazione precedente, va ricordato che il Di Carlo, dopo aver reso noto quanto di sua conoscenza in ordine alla colpevolezza di Giovanni Scifo, di Vincenzo Alongi, di Antonino Bartolomeo, nonché di Luigi e di Santo Libricì, significò che il Commissario Tandoy, denunciando soltanto lo Scifo e l'Alongi e non anche i Libricì ed il Bartolomeo " nei cui confronti esistevano validi elementi", aveva provoca

to " la meraviglia e lo stupore,non solo suoi,ma dell'intera cittadinanza di Raffadali".-Pertanto,era evidente,che aveva voluto agevolare i Librici i quali erano mezzadri del suocero (f.328r. del VII vol.).-

Successivamente all'arresto dei nominati Scifo ed Alongi,costoro,a mezzo dei loro parenti,avevano continuamente diffidato i fratelli Librici a non abbandonarli e ad approntare le spese occorrenti per la loro difesa; e "avevano,anche, minacciato che,in caso "dcontrario, avrebbero fatto i nomi dei mandanti".-Di ciò si erano notevolmente preoccupati i nominati germani.Luigi Librici aveva, infatti,dovuto sborsare l'onorario richiesto dall'avv.Bonfiglio;ed il fratello Santo lo aveva assillato perché raccomandasse lo Scifo e l'Alongi al G.I. sebbene fosse convinto della colpevolezza dello Scifo e dell'Alongi e di quella dei mandanti,era stato costretto,mentre Santo Librici lo sorvegliava a distanza,ad avvicinare il G.I. del quale"aveva fatto la fotografia senza lastra",aveva,cioé,dato al Librici l'impressione che stesse raccomandando i due detenuti,ma aveva parlato di ben altro (ff.329 e 329r.VII vol.).Anche Antonino Bartolomeo e Luigi Librici lo avevano pregato in un primo momento perché interrompesse i suoi buoni uffici rivolgendosi al Comandante della Stazione dei CC.di Ioppolo Giancaxio (paese di residenza dello Scifo ove costui era stato formato e trovato in possesso di una pistola abusivamente portata);poi,presso il Commissario Tandoy; e,successivamente (quando il predetto commissario era stato ucciso),presso i Giudici della Corte di Assise di Agrigento.In tale ultima occasione gli avevano detto di aver serio motivo di temere che, se lo

Scifo e l'Alongi fossero stati condannati,avrebbero potuto"rovinare tutti".Con tale espressione -il Di Carlo soggiunse-Luigi Librici ed Antonino Bartolomeo intendevano riferirsi a loro,a Santo Librici ed al fratello del Bartolomeo che, con Luigi Librici,aveva accompagnato lo Scifo e l'Alongi sul luogo del delitto (ff.466 e 467 del VII vol.).-

Riferì,inoltre,che, successivamente all'omicidio di Antonino Galvano, il figlio dell'ucciso,Giuseppe,aveva tentato di vendicare la morte del padre.Erasi,infatti,recato a Ioppolo Giancaxio,luogo di residenza dello Scifo,ove aveva avuto un conflitto a fuoco;ed il suo automobile,prima che fosse fatto scomparire dalla circolazione, era stato visto sforacchiato da numerosi proiettili.Successivamente,aveva fatto ritorno a Ioppolo Giancaxio con le medesime intenzioni vendicative,ma non aveva potuto attuarle perché aveva appreso che lo Scifo era stato arrestato.(ff.328 del VII vol.)-

Significò,pure,che,allorquando il Commissario Tandoy era stato trasferito a Roma presso la Direzione della Polizia scientifica, "sorse il timore tra i colpevoli che egli potesse effettuare una perizia balistica onde accertare che le armi adoperate per l'omicidio del Tuttolomondo erano quelle che erano state sequestrate a Santo Librici quando costui,fermato da una pattuglia dei Carabinieri,le abbandonò e si dette alla fuga (ff.329r.del VII vol.).-Poi, precisando tale assunto,affermò che il Commissario Tandoy aveva minacciato di far fare una perizia balistica diretta ad accertare che le armi usate per l'omicidio del Tuttolomondo erano le stesse

di quelle usate per l'omicidio del Galvano.In tal modo avrebbe acquisito elementi di prova sulla colpevolezza degli autori dell'omicidio di Antonino Galvano che, secondo quanto era notorio in paese,era collegato a quello del Tuttolomondo (ff.467r.,468 e 701 del VII vol.).Rese anche noto che il Tandoy era convinto della responsabilità dei mandanti dell'omicidio del Galvano per averlo appreso da confidenti e per averlo desunto da numerosi indizi che aveva acquisito nel corso delle indagini; e che di tale suo convincimento non faceva mistero neppure quando parlava con gli stessi indiziari (f.468 del VII vol.).-

o

o o

Settimo paragrafo

Prima di riepilogare gli elementi comprovanti la colpevolezza di Santo Librici in ordine all'omicidio del Tuttolomondo e prima di trattare della responsabilità di coloro che,partecipando alle riunioni di mafia,decisero la soppressione del Tuttolomondo e del Galvano,occorre soffermarsi sulle ricordate dichiarazioni rese dal Di Carlo.Dall'esame delle stesse, consegue l'accertamento del mendacio del Di Carlo relative alle addotte cause dell'omicidio del Tuttolomondo e del Galvano; e da tale accertamento traggono conforto le dichiarazioni che Antonino Cufaro e Giuseppe Galvano resero sull'argomento.In vero,anche prescindendo da quanto il Cufaro ed il Galvano rivelarono,non può dubitarsi del mendacio del Di Carlo, sia in ordine all'affermazione che il Tuttolomondo avrebbe attentato alla vita di Santo Librici,sia relativamente a quella che Ante-

mico e Galvano avrebbe disposto la soppressione del Tuttolomondo. Quanto alla prima di tali affermazioni, va rilevato che il fondamento della stessa risulta comprovato da più considerazioni. Innanzitutto, da quella che il Tuttolomondo, se avesse attentato alla vita del suo amico e se avesse dovuto abbandonare il luogo di appostamento per il sopraggiungere di due cognati dello stesso dai quali sarebbe stato riconosciuto, non avrebbe dato a Santo Librici lo incarico di portargli la cagna a Passofonduto e non avrebbe detto ai suoi familiari di consegnare l'animale al detto suo amico. (Si vedano, a tal riguardo, la deposizione di Carmela Tuttolomondo ai ff. 173, 360 del V vol. e 426r. del XIV e le dichiarazioni di Santo Librici a f. 206 del V vol.). Inoltre, da quella che i cognati del Librici, Francesco Cuffaro (ff. 238 dell'XI vol. e 458 del XIV) e Salvatore Cuffaro (ff. 239 dell'XI vol. e 525 del XIV), smentirono di aver visto, nei pressi dell'abitazione del loro affine, il Tuttolomondo. Ancora, da quella che quest'ultimo, se avesse pensato di uccidere il Librici, non avrebbe, prima di partire per Passofonduto, detto a Giovanna Giglione ed a Grazia Barigliano quanto venne da quest'ultima riferito (ai ff. 178, 395 del V vol., 427r. del XIV); non avrebbe, cioé, detto di non aver timore di svolgere a Passofonduto le funzioni di guardiano perché, non avendo fatto male ad alcuno, nulla aveva da temere. Ancora, da quella che, per le dichiarazioni rese dal Cufaro nel 1986, era risultato che il Tuttolomondo nutriva un affetto filiale per il Librici (ff. 192 del V vol., 301r. del VII vol., 56r. dell'XI e 458 r. del XIV). Nonché da quelle che,

all'avvertimento del Cufaro di diffidare di Santo Librici,il Tuttolomondo,pensando di ucciderlo,non avrebbe mai risposto che tutto si poteva dirgli tranne che parlargli male dell'amico suo;né avrebbe dato un buffetto al viso del suo interlocutore in risposta alla offerta di scortarlo a Passofonduto;ma invece di non attribuire importanza alcuna a quanto il Cufaro,indubitamente per conto di Antonino Galvano,gli aveva detto,avrebbe preso in seria considerazione le sue parole e la ricevuta offerta di essere accompagnato a Passofonduto.Infine,la ricordata affermazione del Di Carlo risulta smentita,sia dalla considerazione che lo stesso non ebbe ad indicare il perché il Tuttolomondo avrebbe pensato di attentare alla vita del suo amico,sia da quella che,per quanto si é argomentato, deve escludersi che il Tuttolomondo avesse potuto sapere che lo si voleva sopprimere e che Santo Librici si era offerto di ucciderlo. Quanto all'altra affermazione del Di Carlo che Antonino Galvano avrebbe deciso l'eliminazione del Tuttolomondo ed avrebbe,all'uopo, conferito il mandato di ucciderlo a Santo Librici,va rilevato che, anche continuando a prescindere dalle rivelazioni a tal riguardo compiute nel 1963 dal Cufaro e da Giuseppe Galvano,viene smentita dalle risultanze in precedenza acquisite.Per le dichiarazioni rese nel 1958 e nel 1959 da Liboria Marigliano (ff.147,359 del V vol.426 del XIV), da Carmela Tuttolomondo (ff.175, 360 del V vol.,426r.del XIV), da Antonino Cufaro (ff.36 del 2° all.del IX vol.,142 e segg. del detto IX vol.,458r.del XIV),da Carmela Bartolomeo (ff. 147 del IX vol., 168 e 454 del XIV), e per quelle rese da Salvatore

Galvano (ff.171 del IX vol.,152 e 454 del XIV), é risultato,infatti,che Antonino Galvano non poteva decidere di far uccidere il Tuttelomondo perché (avendo indubbiamente appreso,per il tramite del Cufaro, che Antonino Tuttelomondo erasi opposto alla decisione di sopprimerlo proponendo che lo si danneggiasse nel patrimonio)aveva solo con costui riallacciato i rapporti di amicizia che aveva troncato con tutti gli altri esponenti del sodalizio mafioso.Inoltre, per le medesime deposizioni,é risultato che, allorquando il Galvano apprese che l'unico amico rimastogli era stato ucciso,non solo ne fu oltremodo addolorato,ma ben comprendendo che lo si era ucciso onde poter liberamente sopprimere a lui,riprese la precauzione di uscire da casa armato e facendosi scortare,quella di rincasare di buon'ora e quella d'impugnare la pistola ogni qualvolta gli accadeva di attraversare,di sera, una zona buia o scarsamente illuminata.

Alla stregua di quanto sopra,deve,pertanto,ritenersi che il Di Carlo,successivamente all'omicidio del Tuttelomondo,tentò di far credere che costui avrebbe attentato alla vita di Santo Librici e che,conseguentemente,venne da quest'ultimo ucciso;e deve ritenersi,inoltre,che,in tal modo persegui un triplice scopo.Quello di ingannare Antonino Galvano col fargli credere che il Tuttelomondo era stato ucciso per un fine diverso da quello di eliminare l'ostacolo che si frapponeva alla di lui soppressione;quello di restituirgli la tranquillità onde poterlo far sorprendere ed uccidere; e quello di addurre una causale autonoma dell'omicidio del Tuttelomondo che gli consentisse di distogliere Antonino Galvano da un ev

eventuale proposito criminoso formulato nei suoi confronti e che gli permettesse di occultare la sua correità ove fosse accertata la colpevolezza del Librici.

Si é scritto che il Di Carlo,ben cinque anni prima di rendere al S.P.G.Dr.Fici le ricordate dichiarazioni,tentò di far credere che il Tuttolomondo fosse stato ucciso da Santo Librici per una autonoma causale.Ciò si evince,infatti,dalla deposizione di Giuseppe Galvano il quale, significando di aver saputo che il Tuttolomondo aveva attentato alla vita di Santo Librici,riferì quanto al padre era stato fatto credere e quanto gli era stato reso noto (f. 47r.dell'XI vol. e f.520 del XIV).Si desume,inoltre,dalla circostanza che,indubbiamente a seguito di una confidenza del Di Carlo (il quale,da antica data,si spacciava e veniva ritenuto un confidente della polizia),venne,nel 1958,dai carabinieri domandato al Librici se fosse stato o meno rotta la lampadina elettrica sita nei pressi della sua abitazione (f.228 del V vol.).Si evince,altresì, della deposizione del Cufaro il quale,secondo quanto é stato ricordato,affermò che il Galvano,apprendendo la notizia della morte del Tuttolomondo,ne era stato oltremodo addolorato e preoccupato;disse che lo stesso,dopo aver avuto una conversazione con Santo Librici, aveva,però,manifestato di essersi tranquillizzato e,in aperto contrasto con le sue precedenti dichiarazioni,gli aveva parlato del Tuttolomondo in termini dispregiativi; e riferì che la rinnovata amicizia del Librici col Galvano non era durata a lungo in quanto, quest'ultimo,poco tempo dopo,aveva ripreso le antiche abitudini di

farsi scortare,di rincasare di buon'ora e di andare in giro armato (f.309r.del VII vol.56r.dell'XI e 458r.del XIV).

Può,quindi,concludersi l'argomento relativo al mendacio delle dichiarazioni del Di Carlo con l'affermare che le relative bugie confortano,per i motivi da cui furono ispirate,le concordi dichiarazioni di Antonino Cufaro e di Giuseppe Galvano fu Antonino; e che accertato il travisamento dei fatti compiuto con le interessate dichiarazioni sopra ricordate,si trae,dalle altre,un'ulteriore conferma della rispondenza al vero di quanto reso noto dai nominati Cufaro e Galvano.Tra tali altre dichiarazioni del Di Carlo,va ricordato quella che Antonino Galvano erasi inimicato gli esponenti del sodalizio,sia perché non era un capo mafia"all'altezza della situazione",sia perché "era propenso ad anteporre i suoi interessi a quelli dell'onorata società";inoltre,quella "che il Tuttolomondo aveva deciso di esautorare il Galvano facendogli perdere il prestigio col danneggiargli la proprietà ed il bestiame";nonché,quella che Santo Librici,una volta venuto a conoscenza del progetto criminoso preparato in danno del Tuttolomondo,"aveva tenuto anche per sé in quanto era notoriamente amico" del nominato.Va,infine,rammentata anche quella che "una volta eliminato il Tuttolomondo,il gruppo di mafia aveva pensato di liberarsi del Galvano" (f.327r.del VII vol.).

Con riferimento a queste due ultime dichiarazioni,va,infatti osservato che il Di Carlo,nel compimento della non facile interpolazione del falso al vero,finì col palesare il reale svolgimento

dei fatti e col porre,da solo,in evidenza quanto di mendace aveva dichiarato.

In vero,tradì il suo mendacio e palesò il reale motivo per il quale il Tuttolomondo era stato ucciso allorquando affermò che Santo Librici,avendo saputo del proposito di uccidere il nominato Tuttolomondo,aveva temuto anche per sé in quanto ne era notoriamente amico e,pertanto,onde evitare che potesse essere decisa anche la sua morte,si era offerto di ucciderlo.Non può,infatti,non considerarsi che, se Santo Librici non avesse saputo che il Tuttolomondo, a causa dei vincoli di amicizia che lo legavano al Galvano,erasi opposto alla decisione di sopprimerlo proponendo che la reazione fosse limitata al danneggiamento del patrimonio,nessun motivo avrebbe avuto per temere che la sua amicizia col Tuttolomondo notoriamente conosciuta potesse comportare l'adozione di un'analoga decisione nei suoi confronti.

Inoltre,finì col tradirsi e col rivelare che il Tuttolomondo era stato ucciso onde sopprimere Antonino Galvano.Con l'affermazione che "una volta eliminato il Tuttolomondo,il gruppo di mafia aveva pensato di liberarsi del Galvano",rese,infatti,nota la connessione esistente tra i due delitti ed annullò le mendaci e poco concludenti affermazioni con le quali si era sforzato di addurre delle autonome causali per ciascuno di essi.Ciò,del resto,a distanza di tempo, forese non ricordando perfettamente il contenuto delle sue precedenti dichiarazioni,o forse in un momento di smarrimento, ebbe esplicitamente ad ammettere con l'affermare che "era notorio,

in Raffadali,che l'omicidio del Galvano era collegato a quello del Tuttolomondo", e che, pertanto, il Commissario Tandoy,aveva minacciato di far eseguire una perizia balistica diretta ad accertare che furono usate le stesse armi per entrambi i delitti (f.701 del VII vol.).-

°;

° °

Ottavo,paragrafo.

Riservando di trattare nel successivo paragrafo della colpevolezza-in ordine all'omicidio del Tuttolomondo e del Galvano- di coloro,che, nelle tenute riunioni di mafia, ne decisero la morte,possono, a questo punto, riepilogarsi tutti gli elementi acquisiti a carico di Santo Librici relativamente all'omicidio del Tuttolomondo. All'uopo,va ricordato,anzitutto,che, secondo quanto é risultato per le deposizioni del Cufaro rese al S.P.G.Dr.Fici e -successivamente- al G.I. ed al;Consigliere delegato della Sez.Istruttoria, Santo Librici si offrì di uccidere il suo amico Antonino Tuttolomondo onde evitare che potesse essere adottata la decisione di sopprimere anche lui.Era stato,infatti,stabilita l'eliminazione del Tuttolomondo perché,dati i rapporti di amicizia che legavano costui ad Antonino Galvano,non si sarebbe potuto procedere alla soppressione di quest'ultimo fino a quando il Tuttolomondo fosse rimasto in vita.Questi,come in passato erasi opposto all'esecuzione della decisione di uccidere il Galvano,così,in futuro,si sarebbe (66)

(66) Cfr. pagg. 899-901. (N.d.r.)

prodigato per impedire che fosse attuato.Per di più,essendo il Tuttolomondo oltremodo rispettato e temuto,non si sarebbe potuto uccidere il Galvano alla sua insaputa senza incorrere in una terribile reazione.Pertanto,Santo Librici,sapendo che erano notori i vincoli di amicizia che lo legavano al Tuttolomondo,onde evitare che gli stessi motivi che avevano comportato l'adozione della decisione di uccidere quest'ultimo potessero essere posti a fondamento di un uguale decisione nei suoi confronti,erasi ofcerto di uccidere l'amico suo.(ff.333r.del VII vol.),56r.dell'XI e 458r.del XIV).

Va considerato,quindi,che le ricordate dichiarazioni del Cufaro hanno trovato riscontro,sia in quelle del testimone Giuseppe Galvano,sia in quelle dell'imputato Di Carlo. Giuseppe Galvano rese, infatti,noto che la decisione di uccidere suo padre era stata adottata circa tre anni prima della commumazione dell'omicidio e che non era stata eseguita per l'opposizione spiegata da un esponente della consorteria (ff.47,47r.dell'XI vol.,175 e segg.,320 del XIV).
Inoltre il Di Carlo,pur compiendo il tentativo di occultare la sua colpevolezza e quella degli altri partecipanti alla riunione mafiosa,non solo finì col palesare-secondo quanto si è scritto nel precedente paragrafo-la connessione esistente tra i due delitti,ma ammise che Santo Librici erasi offerto di uccidere il suo amico Tuttolomondo"in quanto aveva temuto anche per sé essendo notoriamente "amico del nominato".(f.326r. e 327 del VII vol.); (67)

Così accertato il movente principale del delitto,va osservato che non possono ritenersi avulsi dallo stesso i quattro altri motivi

(67) Cfr. pagg. 885-892. (N.d.r.)

che, secondo quanto é stato ricordato nel primo paragrafo del presente capitolo, potevano indurre Santo Librici ad uccidere il suo amico. Comunque, ove anche tali altri quattro motivi non avessero influito nella formazione della decisione di uccidere il Tuttolomondo, indubbiamente influirono nel fargli ritenere che si sarebbe potuto sospettare di lui e nel fargli adottare la decisione di servirsi della consueta facoltà di subdelega per incaricare dell'esecuzione dello omicidio il fratello Luigi ed un altro individuo di sua fiducia. Sebbene sia stato accertato che il motivo per cui Santo Librici incaricò altri dell'esecuzione del crimine non consistette nell'inveritiera circostanza che il Tuttolomondo avrebbe attentato alla sua vita, non può non ritenersi che, in tanto esercitò la facoltà di subdelega in quanto ebbe la fondata preoccupazione che si sarebbe potuto sospettare di lui. La ragione di tale preoccupazione potette consistere, o nel fatto che erano conosciuti i suoi rapporti di debito col Tuttolomondo; o nella previsione che i parenti della vittima potessero trarre delle deduzioni dalle conoscenze dei dissidi verificatisi per la ripartizione degli illeciti guadagni che la consorteria aveva ottenuto in occasione della settima ed ottava delle ricordate compravendite di terreni; o in quella che i medesimi avessero avuto sentore della sua aspirazione di ricoprire la carica dal Tuttolomondo occupata; o - con maggiore probabilità - in quella che si sarebbe potuto pensare a lui come l'autore dell'omicidio per avere manifestato il suo risentimento nei confronti del Tuttolomondo allorquando questi, omettendo d'intervenire in suo favore,

aveva consentito a Giuseppe Russo Morto di avere su di lui il sopravvento e di sminuire il suo prestigio di "uomo di rispetto". Potette anche consistere nel compendio di tutti e quattro i motivi che sono stati accertati per le considerazioni svolte nel primo paragrafo del presente capitolo; e, indubbiamente, fu fondata in quanto, subito dopo l'omicidio, i parenti della vittima rivolsero verso di lui i loro sospetti.

E' stato così accertato che Santo Librici si fece conferire il mandato di uccidere il Tuttolomondo e che, avendo fondati motivi di ritenere che l'omicidio potesse a lui essere attribuito, dette ad altri, servendosi della facoltà di subdelega, l'incarico dell'esecuzione materiale.

Prima di collegare tale accertamento con le risultanze relative alla colpevolezza di Luigi Librici, compiendo un inciso, va osservato che, svolgendo le considerazioni di cui sopra, é stata dimostrata l'infondatezza dell'affermazione dibattimentale di Luigi Librici secondo la quale, ove il di lui germano Santo avesse deciso di uccidere il Tuttolomondo, nessun motivo avrebbe avuto per delegarlo nella esecuzione cui avrebbe direttamente provveduto.

Concluso l'inciso, va ricordato che, per le considerazioni svolte nel terzo paragrafo del presente capitolo, é risultato che Santo Librici, non solo curò di far eseguire il crimine dal fratello Luigi e da un altro individuo di sua fiducia, ma si preoccupò di precostituirsi un alibi validissimo e, sicuro dell'inoppugnabilità dello stesso, omise di addurlo tempestivamente al fine di deviare le indagini col farsi ritenere uno degli esecutori materiali dell'omicidio.

Potrebbe,quindi,concludersi,il riepilogo per riportarsi alle considerazioni svolte nel primo paragrafo e,in particolare,a quelle relative all'espediente usato da Santo Librici-col dichiarare mendacemente a Carmela Tuttolomondo di essere portatore di notizie dategli dal comm. Calogero Buttigé-onde appurare se il padre di costei fosse già partito per Passofonduto;ed a quelle concernenti la narrazione aneddotica che,per quanto si é già scritto,ha un indubbio valore di confessione stragiudiziale.Per completezza,é,però, opportuno ricordare una circostanza relativa alla detta narrazione aneddotica e svolgere alcune considerazioni in ordine alla menzionata affermazione del Cufaro di avere preavvisato il Tuttolomondo, prima che ripartisse per Passofonduto,di diffidare di Santo Librici (ff.304 e 304r.del VII vol.).

Relativamente alla narrazione aneddotica,va ricordato che la dichiarazione del Cufaro,oltre ad essere stata confortata-secondo quanto si é scritto nel primo paragrafo-dalle deposizioni di Alfonso Di Lucia, di Stefano Di Lucia e di Gerlando Spoto,nonchè dalla riscontrata cicatrice di forma rotondeggiante sull'arto inferiore sinistro del Librici,ulteriore riscontro ha avuto nelle dichiarazioni del Di Carlo.Questi ricordò,infatti,di essersi interessato di far operare e curare Santo Librici che,cadendo dalla bicicletta, erasi ferito con un colpo accidentalmente partito dalla sua pistola (68)

Con riferimento alla dichiarazione del Cufaro di aver preavvisato il Tuttolomondo,va,anzitutto,osservato che la detta affermazione trova riscontro nelle dichiarazioni di Santo Librici.Questi,infatti,riferì che il Cufaro,incontratolo nel pomeriggio del 15 marzo

(68) Cfr. pagg. 814-834. (N.d.r.)

1958,gli aveva comunicato che i carabinieri avevano invitato Liboria Marigliano a recarsi a Passofonduto perchè al di lei marito era accaduto un incidente; e che,dopo avergli dato tale comunicazione; gli aveva domandato :"é forse successa una disgrazia?" (f.22 204 del V vol.).

Va considerato,quindi,che il nominato testimone,per gli stessi motivi in base ai quali aveva preavvisato il Tuttolomondo di diffidare di Santo Libricì,allorquando ebbe notizia che al Tuttolomondo era occorso un incidente,e prima ancora di apprendere che era stato ucciso,non solo manifestò la sua preoccupazione su ciò che poteva essere accaduto,ma,con la ricordata domanda,palesò al Libricì di nutrire verso di lui dei sospetti la cui fondatezza gli venne immediatamente confermata da più circostanze.Prima di tutto dall'inveritiera risposta del Libricì secondo la quale,mentre tutti erano a conoscenza del fatto che al Tuttolomondo era occorso un incidente,soltanto a lui nessuna notizia sarebbe giunta.Poi,dal mancato compimento di una qualsiasi manifestazione di sorpresa o di dispiacere.Quindi,dalla giustificazione non richiesta di essere stato il giorno precedente costretto a letto dalla febbre. Infine,dall'evidente mendacio della stessa che il Cufaro ebbe a desumere sia dal suo florido aspetto,sia dalla corsa di gran lena compiuta a Passofonduto e che,successivamente,venne ammesso dallo stesso Libricì allorquando reso noto il suo alibi (ff.302,303,303r. del VII vol.).-

Va rilevato,infine,che il Cufaro,come aveva fatto riallacciare i vincoli di amicizia tra il Tuttolomondo ed il Calvano riferendo

a quest'ultimo la confidenza e tale scopo ricevuta dal primo in ordine alla decisione mafiosa cui si era opposto (f.304 del VII vol.) cosi riferì al Buscetta che il Calvaro aveva avuto sentore che Santo Librici stesse tramando contro di lui (ff.304 e 304v. del VII vol.).Il nominato Calvaro,per essendo in discordia con gli altri esponenti della consorteria,pur facendosi portare alternativamente dal Cufaro,da Giuseppe Enea, o da suo padre,continuava, infatti, a frequentare la casa di campagna di quest'ultimo, dai suoi seguaci di Raffadali e dalla parrucchiera,dove era avuto una sua pur vaga notizia che lo aveva indotto a rinunciare temporaneamente alla scorta del Cufaro onde non scatenare l'impazzimento dell'amico che, recisamente opponendosi alla deliberazione degli altri esponenti mafiosi,gli aveva,fino a quel momento,salvato la vita.

***

Così riepilogati i principali argomenti comprovanti la colpevolezza di Santo Librici in ordine all'omicidio del Terranova,occorre ora esaminare quelle contestate aggravanti.

Relativamente a quella del numero delle persone (art.112 n.1 C.P.), va rinviato l'esame in quanto rientrante nel sussistema della stessa contestata quella della colpevolezza di Vincenzo Di Carlo,Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Palmeno-detto Brozza-,Giuseppe Lattuca e Giuseppe Casà.

Relativamente a quella della premeditazione,va osservato che,per motivarne la sussistenza è sufficiente il riportarsi alle considerazioni che -con riferimento a Luigi Librici- sono state svolte

in ordine allo studio del piano criminoso, alla preordinazione dei mezzi, alla scelta del momento più opportuno per sopprendere la vittima, all'immutabile perdurare della deliberazione criminosa, alla freddezza ed alla ferocia con cui fu data esecuzione alla risoluzione di uccidere, nonché all'estensibilità dell'aggravante di cui sopra ai correi. (Si veda l'ultima parte del terzo paragrafo del presente capitolo). (69)

o

o o

Nono paragrafo.

Richiamate e riepilogate le circostanze comprovanti la colpevolezza di Santo Librici in ordine all'omicidio del Tuttolomondo, prima di trattare della colpevolezza dei partecipanti alle riunioni di mafia che decisero la soppressione del Tuttolomondo e del Galvano, é opportuno aggiungere delle considerazioni a quelle già svolte nel V capitolo della presente sentenza relativamente all'attendibilità delle deposizioni di Antonino Cufaro.

Al compiuto accertamento della rispondenza al vero di quanto ebbe a dichiarare relativamente agli autori ed alla causale dell'omicidio del Milia, nonché in ordine ai componenti dell'associazione per delinquere raffadalese, occorre aggiungere una duplice constatazione, quella che tutte le altre dichiarazioni rese relativamente alla colpevolezza di Santo Librici in ordine all'omicidio del Tuttolomondo sono risultate, per il conforto che hanno trovato in tutte

(69) Cfr. pagg. 840-851. (N.d.r.)

le altre ricordate risultanze processuali,ugualmente rispondenti al vero.Quella,inoltre,che le deposizioni rese al S.P.G. e quelle conformi al G.I. ed al Consigliere delegato della Sezione Istruttoria hanno costituito,non una modificazione,ma un completamento delle altre compiute,nel 1958 e nel 1959,in occasione dei procedimenti instaurati per gli omicidi del Cuttolomondo e del Galvano.

Essendo stato osservato dalla difesa dei prevenuti che il tardivo completamento di cui sopra costituirebbe un indice d'inattendibilità,non può, a tal riguardo,omettersi di rilevare che il Cufaro come ebbe dei validi motivi per rivelare all'Autorità Giudiziaria nel 1963 tutto quanto era a sua conoscenza,così ne ebbe altrettante valide per non riferire tutto ciò che sapeva allorquando venne interrogato nel 1958 e nel 1959.Nel 1963 sapeva che le confidenze compiute al Commissario Tandoy erano state portate a conoscenza dell'inquirente e,sia per essersi trasferito in Inghilterra,sia perché aveva motivo di credere che la consorteria mafiosa-a causa delle compiute delazioni-avesse deciso la sua morte,riteneva che non avrebbe più nulla avuto da perdere col rivelare quanto gli era noto.

Nel 1958 e nel 1959 aveva,invece,avuto seri motivi di temere che, si avesse reso noto all'Autorità Giudiziaria ciò che sapeva,allorquando le sue dichiarazioni fossero diventate di pubblica conoscenza,lo si sarebbe potuto uccidere.Per di più,avrebbe avuto motivo di dubitare che,ove anche avesse tutto rivelato all'Autorità Giudiziaria,i colpevoli dei gravi delitti potessero rimanere impuniti. Sapeva,infatti,che Antonino Bartolomeo era rimasto impunito pur es-

sendo generalmente conosciuto come uno degli esecutori dell'omicidio del Milia.Sapeva che,nonostante la gravità delle dichiarazioni che aveva reso in occasione dell'omicidio del Tuttolomondo,il procedimento era stato concluso con una sentenza che affermava esser rimasti ignoti gli autori del crimine.Successivamente,era venuto a conoscenza che il Commissario Tandoy,pur essendo stato da lui reso edotto di ogni circostanza concernente tutti i fatti delittuosi,aveva denunciato quali colpevoli dell'omicidio del Galvano soltanto lo Scifo e l'Alongi.Era,poi,venuto a sapere che anche costoro erano stati assolti e che pure imputati erano rimasti gli autori dell'omicidio del Tandoy e del Damanti.Pertanto,lungi dal poter valutare positivamente l'opportunità di presentarsi all'Autorità Giudiziaria per completare le precedenti sue dichiarazioni,allorquando le stesse erano in procinto di diventare di pubblica ragione,aveva ritenuto opportuno di abbandonare la terra natia e di trovar scampo alla vendetta mafiosa nella lontana Inghilterra.

o

o o

Decimo paragrafo

Occorre,ora trattare della colpevolezza di Vincenzo Di Carlo,Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Galvano-detto Crozza-,Giuseppe Lattuca e Giuseppe Casà i quali sono imputati di avere,insieme,deciso la morte di Antonino Tuttolomondo conferendo il poi eseguito mandato di ucciderlo a Santo Librici; e di avere,sempre insieme,deliberato l'omicidio di Antonino Galvano che fecero eseguire ricorrendo all'o

spediente di cui in epigrafe.

A tal riguardo,va ricordato,anzitutto,che, per quanto si é scritto trattando dell'omicidio di Cerlando Lilia,oltre che per quanto é risultato dalle dichiarazioni rese da Antonino Cufaro,da Giuseppe Galvano fu Antonino e da Vincenzo Di Carlo (che sono state riportate in sintesi nelsesto paragrafo del presente capitolo)é stao accertato che, apertasi la successione per il comando,era stato nominato capo mafia apparente Antonino Calvano.

L'esercizio del potere da parte del nominato aveva comportato, dei disservizi, che si erano verificati,secondo quanto venne riferito da Liboni Corigliano (ff.359,359r.del V vol.,36,36r.71, 71r. dell'XI°, 141, 146 del XIV),perché il nominato capo mafia pretendeva attribuirsi,sugli illeciti guadagni tratti dalle ricordate compravendite dei terreni,il doppio della quota spettante agli altri consociati;secondo quanto deposto dal Cufaro,non solo perché "aveva preferito far gli interessi propri invece di quelli della collettività mafiosa",ma anche perché era stato ritenuto mancante della fermezza d'animo necessaria ad un capo mafia (f.300r.301 del VII vol, 488r. del XIV); per le conformi dichiarazioni del Di Carlo,perché "non era all'altezza della situazione" ed "era propenso ad anteporre i propri interessi a quelli dell'onorata società" (f.326r.,327 del VII vol.); e,per le riverenti dichiarazioni del figlio Giuseppe,perché la nomina alla carica di capo mafia gli aveva causato l'invidia e la gelosia dei consociati,e perché,sin dal primo momento, non era stata vista di buon occhio da Giuseppe Lat-

tucs(fl.36Cr. VII vol. e 520 del XIV).-

In conseguenza dell'iniqua ripartizione degli utili delle dette compravendite,e,in particolare,dell'avere il Galvano "fatto la parte del leone" nell'attribuirsi la quota dei guadagni ricavati dalla compravendita del secondo lotto del feudo Salacio di proprietà del barone Spoto,gli esponenti della consorteria ne avevano deciso la morte.Alle conformi dichiarazioni sopra citate che furono in tal senso rese dalla Marigliano e dal Cufaro(con riferimento,quanto a quest'ultimo al f.37 dell'XI vol.),vanno aggiunte quelle di Giuseppe Calvano e del Di Carlo.Giuseppe Galvano fu Antonino riferì,infatti, che Pasquale Di Nolfo (il quale era a capo del sodalizio mafioso di Siculiana che,per quanto risulterà dalla trattazione dell'omicidio di Pietro Bonsignore,doveva trovarsi in attrito con quello di Raffadali) gli aveva confidato che, a seguito dei dissensi verificatisi,era stata decisa la morte di suo padre qualche anno prima che fosse ucciso (f.47 dell'XI vol.).Inoltre,Vincenzo Di Carlo indicò,con affermazioni conformi a quelle della Marigliano e del Cufaro,la ricordata causale dell'omicidio di Antonino Galvano (ff.326r. e 327 del VII vol.);poi,interessatamente mentendo (e tale mendacio è stato dimostrato nel settimo paragrafo), attribuì la decisione (70) dell'assassino,invece che agli esponenti della consorteria,al Tuttolomondo.

Tale decisione di uccidere il Galvano non era stata,però,eseguita per la recisa opposizione spiegata-secondo quanto Giuseppe Galvano disse che gli era stato riferito da Pasquale Di Nolfo,da ta-

(70) Cfr. pagg. 885-891. (N d r.)

luno dei partecipanti alla riunione mafiosa.Questi venne indicato da Liboria Marigliano (ff.citati) nel defunto suo consorte,e conformemente,da Antonino Cufaro che riferì di aver ciò appreso direttamente dal Tuttolomondo (300r. e segg.,304 del VII vol.).-

Opponendosi a tale decisione,il Tuttolomondo che, "mafioso all'antica, intendeva evitare lo spargimento di sangue quando ne mancava la necessità", aveva proposto che si esautorasse il Galvano danneggiandogli la proprietà ed uccidendogli il bestiame in modo da ridurlo nelle condizioni economiche in cui si trovava prima di rivestire la carica di capo mafia ed in modo,quindi," di farlo morire di crepacuore" (si veiano le citate conformi dichiarazioni della Marigliano,del Cufaro e del Di Carlo).

Conseguentemente,era stato dolosamente incendiato quell'oliveto che il Galvano si era attribuito ripartendo il guadagno realizzato nella compravendita del secondo lotto del feudo Salacio (depos. del Cufaro d.f. 57 dell'XI vol.).-

A seguito dell'incendio,il Galvano erasi molto preoccupato,non per il subito danneggiamento dell'oliveto,ma perché,ben comprendendo il significato intimidatorio di tale atto delittuoso,aveva temuto che lo si volesse uccidere.Pertanto,aveva chiesto al Cufaro di scortarlo.(Si veda la deposizione del Cufaro a f.57 dell'XI vol.).-

In qual tempo Antonino Galvano non si era più visto con Vincenzo Di Carlo, con Giuseppe Lattuca, con Giuseppe Galvano-detto Crozza- e "con gli altri" che si occupavano delle compravendite dei terreni coi quali,prima,"stava sempre insieme" e che,con lui,venivano

vanno indicati come "un'unica cosa" (si vedano le dichiarazioni dal Cufaro rese nel 1959 ai ff.36 del 2° allig.al IX vol.ed a f.142 e segg. del detto vol.di cui é stata,pure, data lettura a f.438 r. del XIV vol.).Non frequentava più-per quanto venne dichiarato nel 1959 da lui figlio Salvatore-la comitiva composta "da Vincenzo Di Carlo, da Santo Libricì, dal germano di costui a nome Luigi, da Antonino Bartolomeo, da Lattuca" (che per la compiuta precisazione dibattimentale é risultato essere Giuseppe Lattuca) e "da altri" che " in paese valgono e si fanno sentire" (f.175 del IX vol. e ff.142 e 454 del XIV).L'amicizia del Galvano-per le deposizioni della vedova dello stesso-col Di Carlo, con Giuseppe Lattuca,con Giuseppe Galvano-detto Crozza- e " con gli altri" che si occupavano delle compravendite dei terreni " si era raffreddata".Eppure,prima egli ed il Di Carlo " si dividevano il sonno della notte e si chiamavano compari pur non essendolo" (ff.147 del IX vol.,168 e 454 del XIV).-

Circa otto mesi prima che il Tuttolomondo fosse ucciso (quindi/ verso il settembre o l'ottobre del 1957),aveva smesso di salutarsi anche con costui.Dopo qualche mese,però, si era riappacificato col Tuttolomondo e, a differenza degli altri,solo con quest'ultimo aveva conservato i buoni rapporti.(si vedano le dichiarazioni rese nel 1958 da Liboria Marigliano -ai ff.147,359 del V vol.,141 e 426 del XIV); da Carmela Tuttolomondo -ai ff.175,360 del V vol.,165 e 426r.del XIV); e,nel 1959, da Carmela Bartolomeo (ai ff.sopra citati).

Tale riappacificazione erasi verificata (secondo quanto si é

scritto nell'ottavo paragrafo) perché il Cufaro, secondo la scorta al Calvano, aveva riferito a quest'ultimo quanto-indubbiamente a tale scopo- il Tuttolomondo gli aveva confidato relativamente alla decisione di sopprimerlo ed alla sua opposizione. (71)

Successivamente all'avvenuta riappacificazione, il Calvano, anche perché Carmelo Di Stefano da davvero si era reso garante della sua vita, si era alquanto tranquillizzato. (Si veda la deposizione del Cufaro a f.67 dell'XI vol.).

In seguito, però, era tornato a preoccuparsi (f.67 dell'XI vol.) perché aveva dovuto aver sentore (secondo quanto si è scritto nell'ottavo paragrafo) che si stesse tramando ai danni del Tuttolomondo. (72) Aveva, perciò, detto al Cufaro che Santo Librici non era quel sincero amico del Tuttolomondo come era da quest'ultimo ritenuto ed il primo, rilevando al Tuttolo quale notizia, gli aveva offerto di sopprimerlo a Castelfondato (ff.304 e seg. del XI vol.) ed aveva tenuto quella conversazione di cui si è scritto nell'ottavo paragrafo. (73)

Era stato, poi, commissionato l'omicidio del Tuttolomondo da Santo Librici e da un forestiero i quali (per quanto si è scritto nel terzo e nell'ottavo paragrafo) avevano eseguito l'incarico che Santo Librici aveva loro conferito. Questi erasi, infatti, offerto di provvedere all'eliminazione del Tuttolomondo al fine di evitare che si potesse pensare dagli esponenti del sodalizio mafioso che, dati i ben noti rapporti di amicizia che lo legavano allo stesso, intendesse prendere le difese; ed al fine, quindi, d'impedire che, come la

(71) (72) (73) Cfr. pagg. 892-899. (N.d.r.)

(74) Cfr., rispettivamente, pagg. 840-851 e 892-899 (N.d.r.)

amicizia del Galvano col Tuttolomondo aveva comportato-onde poter uccidar il primo-la decisione di sopprimere quest'ultimo,cosi quella esistente tra lui sé il Tuttolomondo non costituisce -onde poter eliminare quest'ultimo-l'adozione di un'analoga decisione nei suoi confronti.

Con la morte del temutissimo Tuttolomondo era stato,quindi,eliminato l'ostacolo che impedica di procedere all'eliminazione del Galvano (f.301r.del VII vol.).Questi,apprendendo la notizia del luttuoso evento erasi molto addolcxato per la scomparsa dell'unico amico rimastogli (f.304r. VII vol.),e,al contempo,erasi oltremodo preoccupato perché sapendo che il Tuttolomondo erasi opposto alla decisione di ucciderlo,aveva ben compreso che l'eliminazione del Tuttolomondo era stata compiuta onde poter sopprimere a lui.Aveva, allora,preso delle precauzioni.Infatti,secondo le deposizioni,nel 1959,compiute dal Cufaro (ff.36 del 2° allig.al IX vol.,142 detto vol.,57 dell'XI, 458r. XIV) e dalla Bartolomeo (ff.147 del IX vol.,168 e 454 del XIV)-aveva preso l'abitudine di rincasare di buon'ora, quella di andare in giro costantemente armato e quella di impugnare l'arma ogni qualvolta gli accadeva di attraversare una zona buia o scarsamente illuminata.

Pertanto,onde attuare la decisione di ucciderlo,gli esponenti della consorteria si erano serviti di due espedienti.

Il primo-che venne compiuto in funzione del secondo-era consistito nel farlo avvicinare da Santo Librici per convincerlo che questi aveva fatto uccidere il Tuttolomondo avendo,ad opera dello

stesso,subito un'attentato.E' risultato,infatti,che Giuseppe Galvano,indubbiamente da suo padre,aveva appreso che il Tuttolomondo avrebbe attentato alla vita di Santo Librici (f.47r.dell'XI vol. e 520 del XIV).E' stato,inoltre,accertato-per le considerazioni svolte nell'ottavo paragrafo-che il Tuttolomondo,lungi dal pensare di attentare alla vita del Librici,nutriva per costui un affetto quasi filiale.E' risultato,altresì,che Antonino Galvano,successivamente al colloquio avuto con Santo Librici,in aperto contrasto con le benevoli ed affettuose espressioni che aveva sino a quel momento usato nei confronti dell'estinto Tuttolomondo,aveva usato,nei riguardi del medesimo,dei termini dispregiativi.(Si veda la deposizione del Cufaro:ff.304r.del VII vol.,458r.del XIV).E' evidente, pertanto, che il Galvano si era lasciato convincere che non era stata decisa la sua morte;che altro scopo aveva perseguito il Tuttolomondo per fargli riferire di essersi opposto alla decisione di ucciderlo; e che il Tuttolomondo non era stato soppresso per poter procedere alla sua eliminazione, ma per una diversa ed autonoma causale.

Il secondo espediente era consistito nel farlo intervenire alla riunione mafiosa ricordata del testimone Giuseppe Galvano e nello incaricarlo della soppressione di Santo Librici di cui,pure,si voleva la morte poichè la conosciuta sua pericolosità costituiva,ormai,un incubo per tutti gli esponenti mafiosi (ff.360r. e 361 del VII vol.),e,in particolare,per Vincenzo Di Carlo.Questi,in passato, avendo dal Tuttolomondo appreso che Santo Librici voleva incendiargli l'automobile (f.469r.del VII vol.), e ben conoscendo il signi-

ficato mafioso dell'incendio,non poteva,infatti,non nutrire dei timori nei confronti del nominato.

Col detto espediente gli esponenti del sodalizio mafioso avevano voluto conseguire più scopi.In primo luogo,quello di fingere di restituire al Galvano l'antica fiducia e il rispetto dovuti ad un capo mafia onde indurlo ad abbandonare le adottate cautele e poterlo -quindi-facilmente fare uccidere.In secondo luogo,quello di ottenere -preavvisando Santo Librici delle intenzioni del Galvano-che il detto Librici prevnisse l'azione del nominato capo mafia uccidendolo (v.depos.G.Galvano) f.361 del VII vol.).In terzo luogo,quello di evitare -apparendo l'assassinio del Galvano come voluto esclusivamente dal Librici-di dover " dar conto e ragione agli altri esponenti della provincia" dell'eliminazione del capo che,in quanto tale, esercitava il potere di rappresentanza del sodalizio raffadalese presso le altre consorterie (vedasi deposiz.G.Galvano f.361 del VII vol.).In ultimo luogo,quello di ovviare al pericolo di giungere ad un sanguinoso conflitto con la "cosca" di Favara il cui capo -Carmelo Di Stefano-erasi reso garante della vita e della incolumità del Galvano (vedasi deposiz.di A.Cufaro: ff.57 dell'XI).-
Se l'espediente fosse riuscito,si sarebbe successivamente provveduto all'eliminazione di Santo Librici per la quale,trattandosi di un gregario,non si sarebbe dovuto dar conto ad alcuno (v.deposiz. G.Galvano ai ff.361 del VII vol.).

Antonino Galvano, a seguito del ricevuto mandato-con la consueta facoltà di subdelega-di uccidere Santo Librici,erasi recato

tredici o quattordici volte a favore del Di Stefano il quale gli aveva mostrato due pistole.In una circostanza,aveva accompagnato i nominati in Raffadali nella sua casa in quel tempo disabitata o, nella stessa,aveva avuto un conciliabolo con costoro,nonché con Giuseppe Lattuca e con Giuseppe Cacà che, a mezzo del figlio Giuseppe, aveva convocato.Una seconda volta,li aveva accompagnati,sempre facendo condurre,l'automobile dal detto suo figlio,fino alla contrada Palacio ove aveva loro mostrato la casa di campagna di Santo Librici.Sulla strada del ritorno,nei pressi della "trincea Garibaldi" aveva incontrato il Librici il quale aveva chiesto di essere ospitato nell'automobile,poichè sulla strada vi era un'altra persona,e poichè -probabilmente-non intendeva far correre al figlio il rischio di essere coinvolto in un omicidio,aveva detto al suo sicario:"non toccatelo,per ora".Quindi,aveva ospitato il Librici nell'autovettura e lo aveva accompagnato a Raffadali.(cfr.vedi la deposizione di G.Calvano ai ff.361r,362,363r.del VII vol.;la conforme dichiarazione del Di Carlo a f.327r.del VII vol.; le parziali ammissioni di Santo Librici ai ff.53 e 54 del 2° all.al IX vol.; e l'affermazione di Calogero Pangione di aver appreso quanto sopra da Giuseppe Calvano e di averlo riferito al Commissario Tandoy (ff.249 e 443 del XIV).

Frattanto,Santo Librici era stato avvertito da Giuseppe Cacà, che Antonino Calvano intendeva ucciderlo.Tale circostanza ricordata da Giuseppe Calvano (ff.47r.dell'XI vol.),ha trovato pieno riscontro nelle affermazioni del Di Carlo:questi,affermando che

-356-

Santo Libici-in occasione dell'incontro alla trincea Garibaldi- "aveva avuto la certezza che il Galvano gli era nemico" (f.327r. del VII vol.),palesò,infatti,che il detto Libici era stato informato delle intenzioni di Antonino Galvano,ma che non aveva ritenuto meritevole di fede le notizie ricevute.

L'espressione sopra ricordata,unitamente a quella che "una volta eliminato il Tuttolomondo,il gruppo di mafia aveva pensato di liberarsi del Galvano" ed a quella che "erasi presentata,per rafforzare tale proposito,la favorevole occasione di cui sopra" (f.327 r.del VII vol.),confortano,ove si tenga presente il proposito del Di Carlo di occultare la sua colpevolezza,l'interpretazione suddetta.Inoltre,la medesima circostanza che il Libici fosse stato prevvisato del proposito che Antonino Galvano aveva di ucciderlo trova ulteriore riscontro in una considerazione che va fondata su due affermazioni di Giuseppe Galvano:quella che,conducendo la vettura in cui suo padre aveva ospitato Santo Libici,aveva notato le manifestazioni di disagio da quest'ultimo compiute ed aveva rilevato che il medesimo,guardando fissamente in avanti,erasi sforzato di guardare i due sicari che,invece,avevano lo sguardo fisso su di lui.(fl.362 del VII vol.); e quella che Giuseppe Casà aveva conosciuto i due individui per essersi con loro,con Giuseppe Lattuca e con Antonino Galvano trattenuto nell'abitazione di quest'ultimo (f.361r.del VII vol.).Ciò ricordando,occorre considerare che se i ricordati elementi non consentono di ritenere sicuramente fondato il sospetto di Giuseppe Galvano secondo il quale sarebbero stati

affidati a suo padre due sicari amici del Librici,non può non ritenersi che il detto Librici abbia riconosciuto nei due giovani gli individui indicatigli dal Casà.In vero,se la circostanza dell'incontro non si fosse aggiunta a quella delle notizie ricevute dal Casà, il Librici,per il solo fatto di essere stato ospitato nell'autovettura del Galvano,avrebbe-tutt'al più- potuto nutrire dei sospetti, ma giammai avrebbe potuto acquisire la certezza che il Galvano volesse ucciderlo.Poiché,per quanto in appresso,risulterà,invece, che il Librici conformemente alla dichiarazione del Di Carlo,aveva acquisito la certezza che il Galvano intendeva ucciderlo,dovrà ritenersi accertato che era stato preavvisato.

Avendo presente che,per quanto riferito da Giuseppe Galvano, l'incontro alla trincea Garibaldi erasi verificato qualche giorno prima del suo matrimonio che era stato celebrato il 30 luglio del 1958 (f.361r.VII vol.),la prova che il Librici aveva acquisito la certezza che il Galvano volesse ucciderlo si ricava dal rapporto dei Carabinieri del 28 agosto dello stesso anno.Col detto rapporto venne,infatti,riferito che,il 25 agosto,effettuando un posto di blocco sulla strada Raffadali-Cianciana (cioè su quella che conduceva alla trincea Garibaldi e che consente di giungere alla contrada Salacio ove trovasi il fondo e la casa di Santo Librici)avevano visto quest'ultimo cavalcare un mulo con un fucile da caccia a tracollo.Notando che aveva tentato di cambiar strada onde evitare di passare accanto a loro,gli avevano intimato di fermarsi.Il Librici, allora, disceso dalla cavalcatura,a precipitosa fuga,erasi di-

legnato nelle campagne circostanti abbandonando una pistola P.38 cal.9 lungo con sette proiettili nel caricatore ed un ottavo nella camera di scoppio,un fucile cal.12 e la relativa cartucciera contenente trentadue cartucce cal.12 delle quali sette erano caricate a "lupara",sei con proiettile unico e le altre con pallini da caccia (ff.315,314 e 318 del V vol.).Non può,pertanto,dubitarsi che il Librici, in quanto consapevole dell'intenzione di ucciderlo che Antonino Galvano aveva maturato nei suoi confronti,aveva abusivamente portato con sé una vera e propria armeria onde approntare i mezzi che gli avrebbero consentito di difendersi da eventuali assalitori e che gli avrebbero permesso di respingere un attacco usando,anche da notevole distanza,le cartucce a palla unica del fucile cal.12.

Inoltre,la prova che fosse stato preavvisato e che avesse acquisito la certezza che il Galvano voleva ucciderlo si ricava dalla narrazione del Di Carlo secondo la quale, insieme ad un forestiero, aveva seguito il Galvano con l'intenzione di prevenirlo.(f.466r.del VII vol.).In contrario non può,infatti,osservarsi che il Di Carlo, in dibattimento,smentendo le sue precedenti dichiarazioni,ha affermato di non aver potuto vedere quanto aveva riferito;di non aver,cioé,potuto vedere che il Librici ed il forestiero avevano dovuto desistere dal proposito omicida perché il Galvano,accorgendosi di esser seguito,aveva,prima di loro,impugnato la pistola. In vero,tale ritrattazione,lungi dallo smentire che il Librici avesse tentato di prevenire il Galvano,pone in evidenza che il Di Carlo

le onde evitare di svelare la sua colpevolezza,ha affermato mendacemente di aver direttamente visto quanto non volle dire che gli era stato riferito e da chi gli era stato reso noto.Infatti,la circostanza dell'attentato subito dal Galvano trova conferma nella deposizione del Cufaro il quale riferì di aver appreso da Alfonsa Manzera che Antonino Galvano le aveva confidato di essere stato podinato dal Libricì e che riteneva che lo stesso erasi appostato per ucciderlo (f.309r.del VII vol.).-

Trova,inoltre,conferma nell'altra confidenza-dalla nominata suddetta del Galvano compiuta al Cufaro-secondo la quale Antonino Galvano aveva avuto,per paura del Libricì,grandissima preoccupazione di uscire di buon mattino dalla casa di lei.(f.309r.del VII vol.).

Trova ulteriore conforto nella dichiarazione del Di Carlo il quale ricordò che il Galvano aveva ripreso le antiche abitudini du rincasare di buon'ora, di evitare di uscire da casa e di farsi scortare; nonché in quella conforme del Cufaro che,ricordando il colloquio e la riappacifi azione avvenuta tra Santo Libricì ed Antonino Galvano successivamente all'omicidio del Tuttolomondo, affermò che la conseguente tranquillità del Galvano era durata ben poco in quanto aveva poi ripreso a farsi scortare,a rincasare di buna ora e an dandare in giro sempre armato (f.309r.del VII vol.). Infatti, avendo presente che il colloquio tra il Libricì ed il Galvano aveva avuto luogo successivamente alla morte del Tuttolomondo, cioé successivamente al marzo del 1958, e che l'incontro tra gli stessi-nei pressi della trincea Garibaldi-era avvenuto nel luglio dello stesso anno,abbastanza breve risulta essere stato il periodo

di tempo in cui il Calvano erasi tranquillizzato.-

Trova,inoltre, conforto nella dichiarazione del Cufaro (ff.309 e 310 VII vol) ed in quella conforme del Di Carlo (f.327r. VII vol.) che il Calvano-il quale viveva nel continuo timore di poter essere ucciso-si rincuorava soltanto quando apprendeva che Vanto Librici era lontano da Raffadali.-

Infine,trova conferma,per quanto si scriverà nel successivo capitolo,nella circostanza che il Librici,avvalendosi della conoscenza che il Calvano abbandonava le normali precauzioni quando si informava della sua assenza,gli aveva fatto conoscere che, tanto lui,quanto il suo inseparabile amico e parente Antonino Bartolomeo,erano lontani da Raffadali; e, così ottenuto che abbandonasse le prese precauzioni,lo aveva fatto sorprendere ed uccidere.-

***

Così riepilogate e cronologicamente ricordinate le risultanze che, riscontrandosi a vicenda,forniscono la prova della compiuta ricostruzione degli avvenimenti,va osservato che ulteriore conforto alle stesse è dato dalle perizie balistiche le quali hanno consentito di accertare che una delle armi usate per l'omicidio di Antonino Tuttolomondo venne adoperata anche per quello di Antonino Calvano.

Riservando di trattare della detta prova generica nel successivo paragrafo,deve, a conclusione degli svolti argomenti,ritenersi (75) accertato che coloro i quali parteciparono alla ricordata riunione di mafia in cui Antonino Tuttolomondo si oppose alla deliberazione di uccidere Antonino Calvano furono gli stessi individui i quali,

(75) Cfr. pagg. 945-948. (N.d.r.)

onde eliminare l'ostacolo che impediva loro di far eseguire la presa decisione, fecero sopprimere il temuto Tuttolomondo; e furono, quindi, i medesimi che, al fine di attuare la deliberazione suddetta, usarono l'artificioso ricordato espediente di conferire al Galvano il mandato di uccidere Santo Librici.-

Pertanto, ritenendo come già data la dimostrazione che Antonino Galvano venne ucciso a seguito delle disposizioni impartite da Santo Librici-dimostrazione questa che, invece, per comodità di esposizione, verrà compiuta nel successivo capitolo-, può, senza altro, (76) affermarsi che gli ancora innominati partecipanti alla riunione di mafia in cui venne conferito al Galvano l'artificioso mandato criminoso sopra ricordato debbono rispondere di entrambi gli omicidi.

E', infatti, destituita di fondamento la contraria argomentazione difensiva secondo la quale, relativamente all'omicidio del Galvano non si potrebbe affermare la responsabilità dei partecipanti alla riunione in cui fu dato alla vittima l'incarico di uccidere Santo Librici perché ben si sarebbe potuto verificare che quest'ultimo fosse stato dal Galvano ucciso.-

All'uopo va osservato, anzitutto, che, ove tale ipotesi si fosse verificata, i partecipanti alla riunione mafiosa avrebbero risposto, invece che dell'omicidio del Galvano, di quello del Librici. Infatti -secondo quanto è risultato- non solo avevano previsto il verificarsi di tale ipotesi, ma avevano prestabilito che, ove il piano da loro architettato fosse riuscito, ove, cioé, il Librici avesse ucciso il Galvano, avrebbero successivamente provveduto a far sop-

(76) Cfr. pagg. 945-948. (N.d.r.)

prime il Librici.

Va rilevato, quindi, che, anche a voler prescindere dalle ricordate circostanze di fatto, la ricordata argomentazione difensiva prescinde assolutamente dalle tre seguenti considerazioni. Da quella che si ha concorso nel reato mediante partecipazione morale quando, omettendo di compiere una manifestazione di dissenso al disegno criminoso da altri concepiti, si sia contribuito alla formazione della comune volontà di approvazione dello stesso. - Da quella che, allorquando il verificarsi di una circostanza sia stato dall'agente o dagli agenti previsto, é assolutamente irrilevante, ai fini della loro colpevolezza, che il progetto criminoso sia stato condizionato al verificarsi della stessa. Da quella, infine, che il dolo di condizione, non solo non esclude la colpevolezza, ma non esclude, neppure, il ricorrere della circostanza aggravante della premeditazione; infatti, solo l'attuazione del proposito criminoso rimane subordinato al verificarsi della condizione; quando, però, la detta condizione si verifichi, l'evento non potrà non essere ricollegato a quel proposito la cui fermezza - tracta temporis existente - non viene assolutamente intaccata.

***

Occorre, ora, fornire la dimostrazione che gli innominati colpevoli del duplice omicidio furono coloro ai quali sono stati contestati entrambi i delitti; cioé Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Terranova, Giuseppe Casà, Giuseppe Galvano - detto Crocca - e Giuseppe Lattuca.

All'uopo, occorre, anzitutto, tener presente che, per quanto sopra

si é scritto, é risultato che debbono essere ritenuti responsabili degli omicidi premeditati di Antonino Tuttolomondo e di Antonino Galvano coloro i quali, in un primo momento, non poterono attuare la decisione di uccidere Antonino Galvano per l'opposizione dell'ostacolo costituito dalla presenza tra i viventi del Tuttolomondo, al fine di sopprimere il Galvano, ricorsero all'artificioso espediente l'incaricarlo di uccidere Santo Liberici.-

Occorre, quindi, ricordare che, per le conformi dichiarazioni di Liboria Marigliano, di Antonino Cufaro, di Vincenzo Di Carlo-che sono state ricordate nella prima parte di questo decimo paragrafo,-é stato accertato che la causale dell'omicidio di Antonino Galvano consistette nel fatto che questi, non solo veniva ritenuto dai consociati come incapace di svolgere le funzioni inerenti alla sua carica di capo mafia poiché era privo della fermezza d'animo necessaria, ma anche-e soprattutto-perché, invece di fare gli interessi della collettività mafiosa, curava quelli propri con l'attribuirsi, nel ripartire gli illeciti guadagni tratti dalla consorteria in occasione delle varie compravendite di terreni, una quota notevolmente superiore a quella degli altri esponenti del sodalizio mafioso.

Occorre rammentare, inoltre, che, per le conformi dichiarazioni rese, nel 1959, da Antonino Cufaro, da Salvatore Galvano e da Carmela Bartolomeo (che sono state anch'esse ricordate nella prima parte del presente paragrafo), é stato, pure, accertato che Antonino Galvano, nel tempo in cui subì l'incendio di un oliveto attribuitosi

nel ripartire-"ecà far la parte del leone"-i guadagni tratti dalla compravendita del secondo lotto del feudo Salmeio,non frequentava più colàro con i quali erasi occupato delle compravendite dei terreni e con i quali,prima," stava sempre insieme".

Non può,pertanto, dubitarsi della colpevolezza dei nominati imputati in ordine al duplice omicidio premeditato.In vero,per le considerazioni compiute nel VII capitolo della presente sentenza, (77) é risultato che gli anzidetti esponenti del sodalizio mafioso raffadalese i quali illecitamente si locupletarono con le ricordate otto compravendite di terreni furono,oltre ai deceduti,Vincenzo Di Carlo,Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Galvano-detto Crozza-,Giuseppe Lattuca,Giuseppe Casà,Girolamo Lattuca ed Antonino Bartolomeo;e che, agli stessi,poi, si aggiunse Santo Libici.Dovendo escludersi la partecipazione alle ricordate riunioni di mafia di Girolamo Lattuca,di Antonino Bartolomeo e di Santo Libici,residuano gli imputati di cui ci si occupa.

Deve escludersi la partecipazione di Girolamo Lattuca poichè questi-per quanto si é già scritto nel VII capitolo e per quanto (78) é emerso in occasione delle indagini svolte per l'omicidio di Pietro Bonsignore-pur essendo un noto capo Gruppo della consorteria mafiosa raffadalese e pur partecipando agli utili delle compravendite dei terreni,solo saltuariamente e oltremodo di rado faceva ritorno in Raffadali.Costituiva infatti la lunga manus del sodalizio nelle "aspre e forti" contrade della Sicilia adibite a pascolo e, seguendo i suoi numerosi greggi nei vari pascoli,molto rara-

(77) (78) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

aveva la possibilità di allontanarsi dai suoi animali per avere diretti contatti con gli altri esponenti mafiosi.

Deve,inoltre,escludersi la partecipazione di Santo Librici e di Antonino Bartolomeo per le seguenti considerazioni.In primo luogo perché non si poteva conferire ad Antonino Galvano il mandato di uccidere Santo Librici,né alla presenza di costui,né a quella del Bartolomeo che gli era parente ed inseparabile fraterno amico.In vero,il conferire il mandato suddetto alla presenza di Antonino Bartolomeo,sarebbe significato rivelare ad Antonino Galvano l'artificiosità dello stesso e palesare chiaramente la recondita intenzione di farlo uccidere.In secondo luogo perché l'affermazione di Antonino Bartolomeo di essere espatriato in America nel 1955 e di aver fatto ritorno in Raffadali dopo l'omicidio del Tuttolomondo (f.23 del XIV vol.)-cioé l'affermazione di essere stato lontano dal paese natio allorquando venne decisa l'eliminazione del Galvano e,conseguentemente,quella del Tuttolomondo-é risultata rispondente al vero per le dichiarazioni di Liboria Parigliano (ff.94 e 359r del V vol.,141 e 426 del XIV).In ultimo luogo perché,per le ricordate dichiarazioni del testimone Giuseppe Galvano fu Antonino,é risultato che, al tempo delle adottate decisioni,Santo Librici,pur partecipando alle ripartizioni degli utili,era ancora un gregario; e perché,per le considerazioni svolte nel V capitolo della presente sentenza, é risultato,inoltre,che Antonino Bartolomeo,solo successivamente all'omicidio del Galvano,era assurto alla carica di capo gruppo.- (79)

(79) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

Pertanto, é risultato che la causale dell'omicidio di Antonino Galvano consistette nel risentimento nutrito dagli esponenti mafiosi nei suoi confronti conseguentemente all'iniqua ripartizione che questi ebbe a compiere degli utili delle compravendite dei terreni. E' risultato,inoltre,che il detto Galvano,al tempo in cui subì l'incendio dell'oliveto attribuitosi nel ripartire i guadagni tratti dalla compravendita del secondo lotto del feudo Galaciò,aveva cessato di frequentare coloro con i quali erasi interessato delle compravendite dei terreni,cioé coloro con i quali "stava,prima sempre insieme",ossia coloro " che in pace valgono e si fanno sentire,e,ancora,coloro con i quali"costituiva un'unica cosa".E' emerso,altresì,che Girolamo Lattuca,Santo Librici ed Antonino Bartolomeo non parteciparono alle riunioni degli esponenti mafiosi in cui venne adottata la decisione di uccidere Antonino Galvano, quella di sopprimere Antonino Tuttolomondo e quella di conferire l'artificioso mandato al nominato Galvano.E' stato,quindi,accertato,che, per l'esclusione dei nominati,gli esponenti mafiosi i quali erano stati danneggiati dall'iniqua ripartizione dei guadagni compiuta dal Galvano,ci é coloro che il nominato capo mafia aveva smesso di frequentare allorquando gli era stato dolosamente incendiato un oliveto,e quindi coloro che avevano partecipato alle ricordate riunioni di mafia,furono Vincenzo Di Carlo,Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Galvano-detto Crozza-",Giuseppe Lattuca e Giuseppe Casà.-

In conseguenza di quanto sopra,é irrilevante che il testimone Giuseppe Galvano fu Antonino,nel rendere la deposizione del 9 lu-

glio 1963 (f.360r. e 361 del VII vol.) e del 4 febbraio 1964 (f.47 dell'XI vol.) abbia riferito di aver appreso da suo padre che coloro i quali gli avevano conferito il mandato di uccidere Santo Libricì erano stati il Di Carlo,il Terrazzino,il poi defunto Stefano Lattuca,Giuseppe Lattuca ed il Casà; è irrilevante,cioé,che abbia omesso di annoverare,nelle ricordate deposizioni,il nome di Giuseppe Galvano-detto Crozza-,Inoltre,è del pari irrilevante che, il 22 novembre 1963,dinanzi al Consigliere delegato della Sezione Istruttoria (ff.203 e segg.del 3° fasc.del I vol.),e, poi,in dibattimento (ff.175 e segg. e 930 del XIV), abbia annoverato il Galvano-detto Crozza- ed abbia tentato di escludere Giuseppe Lattuca.

L'affermata irrilevanza di tali discordanze consegue,sia dall'accertamento sopra compiuto in ordine all'identificazione dei nominati esponenti di mafia che decisero la soppressione del Galvano e del Cuttolomondo;sia dalle numerose risultanze di cui in appresso,che confortando il detto accertamento,provano che il testimone Giuseppe Galvano aveva saputo da suo padre che tra coloro i quali gli avevano conferito il mandato di uccidere Santo Libricì vi erano anche Giuseppe Galvano detto Crozza e Giuseppe Lattuca;sia dall'appuramento del motivo che indusse il nominato testimone a rendere la ricordate dichiarazioni.-

Essendo stata ricordata la causale dell'omicidio di Antonino Galvano ed essendo stato rilevato che la stessa era comune a tutti i nominati imputati,occorre ora ricordare quelle risultanze che confortano;l'accertamento relative alla compiuta identificazione

degli stessi.

Prima tra queste è quella costituita dalle dichiarazioni di Antonino Cufaro di aver ricevuto da Giuseppe Galvano fu Antonino l'incarico di uccidere i mandanti dell'omicidio del padre con la promessa del compenso di un milione di lire per l'omicidio di ciascuno degli stessi. Riferì, infatti, il Cufaro che costoro gli erano stati da Giuseppe Galvano indicati in Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Ferrazzino, Giuseppe Galvano-detto Crozza-, Giuseppe Lattuca, Giuseppe Casà, nonchè in Santo Librici, Antonino Bartolomeo e Luigi Librici; (ff. 310r. del VII vol. 56r. dell'XI; 201 del 3° fasc. del I° vol.). E' evidente, pertanto, che, anche in ordine alla colpevolezza di questi tre ultimi (che verrà dimostrata nel successivo capitolo) Giuseppe Galvano aveva raggiunto un fondato e sicuro convincimento. (80)

Non può, infatti, ipotizzarsi che Antonino Cufaro abbia reso una dichiarazione mendace a tal riguardo. Anche a prescindere dal preciso riscontro esistente tra la stessa ed il sopra compiuto accertamento relativo all'identificazione dei nominati imputati, si ha la riprova della rispondenza al vero di quanto dal Cufaro riferito.

All'uopo, va osservato, anzitutto, che Salvatore Galvano riferì che il germano Giuseppe, avendo manifestato l'intenzione di vendicare la morte del padre, ben poteva aver conferito l'incarico di ucciderne i mandanti. (ff. 394 e 395 del VII vol.).-

Va rilevato quindi che Giuseppe Galvano fu Antonino, pur negando interessatamente di aver conferito il mandato criminoso al Cufaro, inconsapevolmente ne confortò la deposizione. Ebbe, infatti, ad affer-

(80) Cfr. pagg. 959-1058. (N.d.r.)

mare che gli aveva prestato ventimila lire (f.386 del VII vol.e 204r.del 3° fasc.del I vol.),cioé proprio quella somma che il Cufaro dichiarò che gli era stata consegnata onde affrontare le prime spese occorrenti ad approntare quanto gli sarebbe occorso per eseguire il mandato (ff.311 del VII vol.n56r.dell'XI e 458 r. del XIV vol.).

Va ricordato,pure,che, per la deposizione resa in dibattimento dall'agente di p.s. Vincenzo Scorsone,é risultato che Calogero Mangione,prima ancora che il Commissario Tandoy ricevesse le confidenze del Cufaro,lo aveva informato che Giuseppe Galvano fu Antonino,onde vendicare la morte di suo padre,intendeva uccidere o far uccidere oltre a Vincenzo Di Carlo,Giuseppe Terrazzino,Santo e Luigi Librici,anche Giuseppe Galvano detto Crozza (ff.312r. e 472 del XIV vol.).Tanto il nominato Mangione era riuscito a sapere da Giuseppe Galvano fu Antonino che,conformemente all'incarico ricevuto dalla ....,era riuscito ad affiancare col fargli credere che intendeva anche lui conoscere i colpevoli dell'omicidio per poter vendicare l'ucciso (Si veda la deposizione del Mangione ai ff.248r. 256r. e 450 del XIV vol.).

Va tenuto,inoltre,presente che,pure per la deposizione dibattimentale dell'agente Scorsone,é risultato che questi incontrò per istrada il Cufaro e lo accompagnò dal dott.Tandoy in quanto gli aveva manifestato la sua intenzione di voler conferire col nominato Commissario ed in quanto gli aveva spiegato che intendeva riferire allo stesso che Giuseppe Galvano lo aveva incaricato di uccidere i

mandanti dell'omicidio del padre e che, a tale scopo, gli aveva consegnato una pistola P.38 (ff.312r.,313 e 472 del XIV vol.).

Inoltre, la riprova della rispondenza al vero delle deposizioni del Cufaro si ha considerando che, come nessun interesse potè avere per compiere all'Autorità Giudiziaria un'indicazione diversa dello persone che Giuseppe Calvano lo aveva incaricato di uccidere, così -ed a maggior ragione- nessun interesse avrebbe potuto avere di indicare confidenzialmente al dott.Tandoy dei diversi nominativi; ed avendo presente che è risultato che ebbe a riferire al nominato Commissario gli stessi nomi che, successivamente indicò al G.I.S.G.Dr.Fici, al G.I. ed al Consigliere delegato della Sezione Istruttoria.

In vero, ricordando che il dott.Tandoy aveva saputo da Calogero Mangione che Giuseppe Calvano fu Antonino intendeva vendicare la morte del padre uccidendo o facendo uccidere il Di Carlo, il Terrazzino, il Calvano detto Crocza, Canto e Luigi Librici (citata deposizione dello Scarsone); avendo, inoltre, presente che il nominato Commissario, nel chiedere a Giuseppe Calvano di sottoscrivergli una dichiarazione relativa ai mandanti dell'omicidio del padre, gli aveva fatto di questi alcuni nomi tra i quali quello di Giuseppe Casà e quello di Giuseppe Lattuca (vedasi la deposizione di G.Calvano a f.363r.del VII vol.); e ricordando che, nel ripetere uguale richiesta a Salvatore Calvano aveva, tra gli altri, fatto il nome di Antonino Bartolomeo (vedasi la deposizione di Salvatore Calvano ai ff. 393r. e 394 del VII vol.), è di assoluta evidenza che, solo per la confidenza ricevuta da Antonino Cufaro, il defunto Commissario ave-

va potuto conoscere tutti i nomi dei mandanti dell'omicidio di Antonino Galvano che il figlio dello stesso, Giuseppe intendeva far uccidere.

Non può, pertanto, dubitarsi che il testimone Giuseppe Galvano avesse appreso da suo padre che coloro i quali gli avevano conferito il mandato di uccidere Santo Librici erano stati, oltre al Di Carlo, al Terrazzino ed al Casà, anche Giuseppe Galvano-detto Crozza- e Giuseppe Lattuca. Non può dubitarsi, inoltre, che, sin dal primo momento, unitamente a sua madre, avesse sospettato della loro colpevolezza ricordando che suo padre aveva cessato di essere in buoni rapporti con gli stessi allorquando aveva subito il ricordato incendio dell'oliveto del Salaccio. Non può non ritenersi, quindi, che i suoi sospetti si trasformarono un una certezza così assoluta da decidere di vendicare il padre facendo uccidere tutti i nominati; e che tale certezza raggiunse allorquando, apprendendo da Pasquale Di Nolfo che era stato-circa tre anni prima-adottata la decisione di sopprimere suo padre e che la stessa non era stata eseguita per la opposizione di uno dei partecipanti alla riunione di mafia, compreso che il mandato criminoso conferito al suo genitore aveva costituito un espediente di cui i nominati si erano servizi per farlo uccidere.

Altra risultanza che conforta l'accertamento relativo alla compiuta identificazione dei mandanti del duplice omicidio nei nominati imputati é quella che, nel dicembre del 1962, Giovanni Fanarisi, suocero di Giuseppe Galvano, riferì al detto suo genero che gli esponenti della mafia avevano espresso la loro intenzione di fargli fare una fine peggiore di quella subita da suo padre se non avesse

desistito dalle sue intenzioni vendicative(vedasi deposiz.di G. Galvano a f.382r.del VII vol.).

Avendo presente che nel dicembre del 1962 la Corte di Assise di Agrigento aveva già emesso la sentenza nei confronti di Giovanni Scifo e di Vincenzo Alongi;ricordando che,in tale data,per quanto si é scritto nel V capitolo,si era verificata la scissione della mafia raffadalese per la secessione del Bartolomeo,di Luigi Librici (Santo Librici si trovava in America) e degli aggregati a tal gruppo (quali Giuseppe Baeri e Carmelo Nocera); e rammentando che Giuseppe Galvano riferì che il suocero gli aveva fatto inequivocamente comprendere che la minaccia era stata compiuta dal gruppo capeggiato dal Di Carlo (f.382r.del VII vol.),occorre svolgere le due seguenti considerazioni.

In primo luogo,quella che Giuseppe Galvano nulla volle riferire di quanto sapeva alla Corte di Assise di Agrigento in quanto persisteva nell'idea di vendicarsi.

In secondo luogo,quella che,per le argomentazioni svolte nel VII e nel V capitolo della presente sentenza é risultato che gli esponenti mafiosi del gruppo capeggiato dal Di Carlo erano Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Galvano-detto Crozza-,Giuseppe Lattuca e Giuseppe Casà. (81)

Stabilito che Giuseppe Galvano fu Antonino sapeva che suo padre era venuto in dissidio con i nominati imputati con cui,in occasione del subito incendio dell'oliveto,aveva cessato di essere in buoni rapporti;accertato che aveva appreso da suo padre che tutti gli stessi lo avevano incaricato di uccidere Santo Librici;appurato

(81) Cfr., rispettivamente, pagg. 706-787 e 613-657. (N.d.r.)

che raggiunse la certezza della loro colpevolezza quando,per le notizie apprese da Pasquale Di Nolfo,comprese che il mandato conferito al suo genitore aveva costituito l'espediente adottato per sopprimerlo;stabilito che conferì il mandato di ucciderli;ed accertato,infine,che, nel dicembre del 1962-ad oltre 4 anni di distanza dall'omicidio del padre e sei mesi prima di venire fermato per poi essere interrogato dal S.P.C.Dr.Tici,persisteva nell'intenzione di vendicare la morte del genitore secondo la legge del Taglione-facile spiegazione si ha del perché volle scagionare-in un primo tempo- il suo omonimo denominato Crozza o Baio e,poi,Giuseppe Lattuca.

Non può,infatti,non ritenersi che,almeno nei confronti di costoro, intendesse esercitare la sua vendetta per l'esecuzione della quale era indispensabile sottrarli alla condanna.

Ciò,del resto,si evince considerando che più risultanze provano che Giuseppe Galvano fu Antonino formò il suo carattere conformemente agli insegnamenti del padre suo ed a quelli impartitigli dall'ambiente mafioso in cui fu allevato.

Dal rapporto redatto dal Commissario Tandoy relativamente alla omicidio di Antonino Galvano,risulta,infatti,che Giovanni Scifo e Vincenzo Alongi furono fermati,sia perché si era avuta notizia che contro i due nominati potesse verificarsi una reazione tutt'altro che pacifica,sia perché la detta notizia risultava avvalorata dalla circostanza che i parenti dell'ucciso avevano,da diversi giorni,interrotto i loro rapporti con gli inquirenti e,ogni qualvolta s'incontravano col personale addetto alle indagini,si comportavano

in modo da far perdere le loro tracce (f.16 del I° fasc.All.al IV vol.).-

Inoltre,per le dichiarazioni di Vincenzo Di Carlo,é risultato che Giuseppe Galvano fu Antonino erasi recato a Ioppolo Giancaxio ove aveva avuto un conflitto a fuoco con lo Scifo nel corso del quale il suo automobile era stato forato da numerosi proiettili;e che, successivamente,era ritornato a Ioppolo ove aveva avuto il disappunto di apprendere che lo Scifo era stato arrestato (f.328 del VII vol.).In contrario,non potrebbe affermarsi che tale circostanza é stata smentita,oltre che dall'interessato diniego di Giuseppe Galvano,dalle risultanze delle indagini le quali avrebbero provato che il detto automobile nessun foro avrebbe subito.Nessuna importanza hanno,infatti,le risultanze delle svolte indagini in quanto queste hanno riguardato l'autovettura"Fiat 600" di cui Giuseppe Galvano si serviva per accompagnare suo padre e non anche l'automobile "Lancia Appia prima serie"che fu posseduto ed usato dal nominato successivamente al decesso del padre.(Si veda f.383r.del VII vol.). Né può attribuirsi importanza all'interessata negazione compiuta da Giuseppe Galvano poiché questa risulta smentita,oltre che dal contenuto del rapporto del Commissario Sandoy di cui sopra si é scritto, anche da due altre circostanze.Da quella relativa al viaggio compiuto dal nominato testimone a Gianciana in compagnia di tal Lombardo e di Giovanni Iacono e dalla ammissione che,in tale circostanza,"qualcosa di grave poteva accadere",sicché,non solo erasi armato,ma aveva lasciato in casa sua una lettera che avrebbe consentito di identifica re,nel caso di sua morte,gli autori del suo

assassinio (ff.383r.,384 del VII vol.).-

Dàl'altra circostanza relativa all'ammissione di aver avuto uno scatto d'ira allor uando aveva appreso che lo Scifo e l'Alongi era no stati arrestati(f.364 del VII vol.);nonché dalla considerazione che-ben sapendo-sin dal giorno successivo a quello dell'omicidio del padre (secondo quanto si porrà in evidenza nel successivo capitolo)-che uno degli esecutori del delitto era stato Giovanni Scifo,non poteva aver avuto lo scatto d'ira ricordando di aver stretto la mano allo Scifo ed all'Alongi,ma doveva averlo avuto apprendendo che non avrebbe più potuto vendicarsi uccidendoli. (82)

Avendo,infine,presente che il no inato Giuseppe Galvano fu Antonino ha ammesso in dibattimento di non aver riferito quanto sapeva all'autorità costituita poiché aveva in animo di vendicare la morte dà suo padre (ff.181 e 520 del XIV vol.),può concludersi l'argomento relativo all'identificazione degli imputati dei partecipanti alle ricordate riunioni di mafia col riepilogare che,a carico degli stessi,é stato accertato quanto segue.Furono gli esponenti del sodalizio mafioso raffadalese;furono danneggiati dalle ripartizioni iniquamente compiute dal loro capo Antonino Galvano; ammisero di essere in buoni rapporti con lo stesso;vennero dal nominato Antonino Galvano indicati al figlio Giuseppe come i partecipanti alla riunione di mafia in cui gli era stato conferito il mandato di uccidere Santo Siorici;vennero come tali indicati da Giuseppe Galvano all'Autorità Giudiziaria anche se,in un primo tempo,questi non annoverò l'omonimo denominato Crozza a se, successivamente,tentò di scagionare Giuseppe Lattuca; e vennero dallo

(82) Cfr. pagg. 959-1058. (N.d.r.)

stesso indicati ad Antonino Cufaro nel conferirgli il mandato di ucciderli.

Ritenendosi di assoluta evidenza il mendacio compiuto da Giuseppe Galvano con l'omettere di annoverare tra i partecipanti alla riunione di mafia indicatigli dal padre,prima il suo omonimo-detto Crozza o Baio- e poi col tentare di escludere Giuseppe Lattuca,appare superfluo aggiungere dell'altro.

Comunque, per dovere di completezza,va ricordato quanto segue.

Relativamente all'imputato Giuseppe Galvano dello Crozza la prova che partecipò alle ricordate riunioni in cui fu decisa la morte di Antonino Galvano,quella di Antonino Tuttolomondo e in cui,onde sopprimere il primo,gli si conferì l'artificioso incarico criminoso di cui si é scritto,si ricava dalle seguenti circostanze.Per quanto si é scritto nel VII capitolo,fu uno dei più anziani esponenti mafiosi del sodalizio raffadalese.Sin dal 1959,venne specificamente indicato da Carmela Bartolomeo vedova Galvano (ff.146 del XI° vol. e 454 del XIV) e da Antonino Cufaro (ff.36 del 2° all. del IX vol.,142 e segg.del IX vol.) come appartenente al gruppo di persone che,con Antonino Galvano,s'interessavano della compravendita dei terreni e,quindi,come uno di coloro che cessò di essere in buoni rapporti con lo stesso.Risultò,pertanto,appartenere al gruppo di quegli esponenti mafiosi che,non trovandosi più in buoni rapporti col loro capo,dovevano provvedere a sopprimerlo per non correre il rischio di esserne prevenuti.Venne indicato da Liboria Marigliano vedova Tuttolomondo come colui che,essendo (83)

(83) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

stato da lei richiesto di fornirle delle informazioni sugli autori dell'assassinio del marito,erasi infastidito ed aveva commentato negativamente le sue parole con l'affermare che si sarebbe dovuto pensare a piangere l'ucciso e non a fare delle indagini (si vedano le dichiarazioni rese in periodo istruttorio e nel dibattimento ai ff.146,359 del V vol.,141 e 426 del XIV).Venne da Salvatore Galvano indicato come colui che, la sera dell'omicidio del padre,in compagnia di Giuseppe Lattuca,passeggiava lungo la via Salita Rosario in cui fu,poi,consumato il delitto (ff.175 del VII vol.142 e 454 del XIV). Venne da Giuseppe Galvano fu Antonino tardivamente indicato all'Autorità Giudiziaria come uno dei partecipanti alla riunione di mafia in cui fu conferito a suo padre l'artificioso mandato criminoso,ma venne dal nominato testimone alcuni anni prima indicato a Calogero Mangione e ad Antonino Cufaro come una delle persone da uccidere per vendicare la morte del padre.Infine,per quanto risulterà dalla trattazione dell'omicidio del Commissario Tandoy,fu-col Di Carlo- mandante anche di tale delitto.Essendo tale omicidio strettamente connesso con quello del Galvano e quello di quest'ultimo con quello del Tuttolomondo,la prova che fu uno dei mandanti dell'omicidio di Cataldo Tandoy diventa anche la prova che fu uno dei mandanti dell'omicidio del Galvano e,quindi,anche di quello del Tuttolomondo.

Relativamente all'imputato Giuseppe Lattuca, va osservato che la prova che partecipò a tutte le ricordate riunioni di mafia si evince da quanto in appresso.

- 378-

Secondo quanto si é già scritto nel VII capitolo,fu tra gli umani esponenti del sodalizio mafioso raffadalese e tra i partecipanti agli utili della prima delle otto compravendite di terreni(che fu compiuta nell'immediato dopo guerra)oltre che nelle successive. (84)

Con le deposizioni rese nel 1959 da Antonino Cufaro (ff.36 del 8° all.al IX vol.,142 detto vol.e 458 del XIV) da Carmela Bartolomeo (ff.147 del IV vol.,168 e 454 del XIV) e da Salvatore Galvano (f. 175 del IX vol.,142 e 454 del XIV),venne indicato come uno di coloro che,insieme ad Antonino Galvano,si era occupato delle dette compravendite e come appartenente al gruppo di coloro che aveva cessato di essere in buoni rapporti col nominato capo mafia.Quest'ultimo,nel corso del dibattimento,ha,infatti,precisato che,parlando al G.I.del Lattuca,intendeva riferirsi a Giuseppe Lattuca.

La sera dell'omicidio,per quanto é risultato dalla deposizione di Salvatore Galvano,passeggiò lungo la via Salita Rosario insieme a Giuseppe Galvano-detto Crozza".

Venne da Giuseppe Galvano fu Antonino indicato come colui che non aveva visto di buon occhio la nomina del padre a capo mafia (f.360 r.del VII vol.);come colui che presiedette la riunione -cui partecipò anche l'ergastolano graziato Stefano Lattuca-in cui fu conferito a suo padre l'artificioso mandato di uccidere Santo Librici (f.361 del VII vol.);come colui che andò ad avvertire che doveva, con Giuseppe Casà,recarsi presso l'abitazione di suo padre ove questi,in compagnia dei sicari rilevati a Favara,lo attendeva (f.361r. del VII vol.); come colui il quale, apprendendo

(84) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

che- subito dopo l'omicidio-erasi rivolto a Giuseppe Terrazzino per chiedergli di vendicare la morte del padre,aveva compiuto una sarcastica risata (f.364r.del VII vol.); come colui al quale si era rivolto lamentando che numero e persone gli avevano chiesto delle armi per vendicare la morte del padre e significando che aveva abbandonato ogni intenzione vendicativa; e come colui che aveva provveduto a non fargli mandare più alcuno dei suddetti individui in quanto"aveva compreso l'antifona",aveva,cioe,compreso che egli gli aveva voluto far intendere di avere ben capito che i suddetti individui gli venivano inviati dalla mafia per conoscere le sue intenzioni (f.364r.del VII vol.).

Avendo presente che il nominato Giuseppe Galvano fu Antonino confermò,in occasione di altro interrogatorio reso al S.P.G. Dr. Fici tali sue dichiarazioni (f.381 e segg.del VII vol.); ricordando che, allorquando venne interrogato dal G.I.,prima che gli fosse data lettura delle sue precedenti deposizioni,col rendere delle conformi dichiarazioni,continuò ad indicare Giuseppe Lattuca come colui che presiedette la riunione in cui fu conferito il mandato criminoso a suo padre; e ricordando che é stato accertato che conferì ad Antonino Cufaro il mandato di uccidere il nominato Giuseppe Lattuca,diviene di assoluta evidenza il mendacio con cui tentò di scagionarlo,sia con l'affermare al Consigliere delegato della Sezione Istruttoria che il dattilografo-nello scrivere sotto dettatura-aveva equivocato (f.203 e segg.del 3° all. al I vol.),sia col dichiarare in dibattimento che vi sarebbe sta-

ta una confusione nella verbalizzazione del nome di Giuseppe al posto di quello di Stefano (ff.170 e 520 del XIV vol.)Del resto il nominato testimone,a seguito delle contestazioni rivoltegli, ha finito sostanzialmente col tradire il suo mendacio,sia ammettendo che Giuseppe Lattuca facova parte della famiglia mafiosa (f.170r.del XIV vol.),sia col rivelare che,allorquando temeva che lo si potesse uccidere,aveva letto al brig.Concilio un suo promemoria perfettamente riflettente le dichiarazioni rese al S.P.G.Dr. Fici (ff.175 e 520 del XIV vol.).

Tale ultima circostanza é stata confortata dalla deposizione resa in dibattimento dal brigadiere Concilio il quale,non solo ha ricordato di aver ricevuto lettura del detto promemoria,ma ha affermato che, avendo presenziato alla deposizione resa dal nominato al S.P.G.,ebbe,in tale occasione,a rilevare la conformità della deposizione col contenuto del detto promemoria (f.468r.del XIV).

Relativamente a Giuseppe Casà,oltre alle ricordate risultanze comuni ai coimputati,va rilevato che, per le deposizioni di Giuseppe Galvano fu Antonino,si é avuto conoscenza che avvertì Santo Librici dell'intenzione che Antonino Galvano aveva di ucciderlo (f.47r. dell'XI vol.); che si recò in compagnia di Giuseppe Lattuca nell'abitazione del nominato Antonino Galvano ove si trattenne con costui e con i sicari che gli erano stati affidati per eseguire il mandato conferigoli (f.361r.del VII vol.);e che, pur non trovandosi in condizioni economiche di bisogno,emigrò in America ove raggiunse Santo Librici (f.47 r. dell'XI vol.).

Va osservato,quindi,che quest'ultima affermazione ha trovato conferma,sia nell'ammissione del Casà di essere emigrato in America nel febbraio 1961 (ff.56r. e 405 del XIV vol.),sia nella deposizione di Federico Di Stefano.Quest'ultimo, a seguito del sequestro di una lettera inviata a Giuseppe Galvano detto Crozza (f.612 del VII vol.),dopo essere stato arrestato per reticente testimonianza,rese,infatti,noto al G.I.che, successivamente all'omicidio del Commissario Tandoy,regnava nell'ambiente raffadalese un grande scetticismo relativamente alla colpevolezza degli imputati Mario La Loggia e Leila Motta; che si ebbe timore che i colpevoli potessero essere ricercati nell'ambiente mafioso (f.177 dell'XI vol.); e che, in conseguenza,potessero acquisirsi dei nuovi elementi in ordine ai delitti che erano stati precedentemente consumati.

Relativamente a Giuseppe Terrazzino, a quanto é stato già scritto ricordando le risultanze comuni a tutti i mandanti del duplice omicidio,occorre aggiungere che, per la deposizione di Giuseppe Galvano fu Antonino é,inoltre,risultato che aveva avuto un litigio con Antonino Galvano nel corso del quale -quest'ultimo -gli aveva agitato vicino al volto dei biglietti di banca (f.382 del VII vol.).Successivamente all'omicidio di Antonino Galvano,quando aveva ricevuto la visita del figlio Giuseppe,si era turbato ed allarmato,e durante tutto il tempo della visita,non era mai rimasto solo col visitatore, aveva sempre avuto vicino il di lui figlio (f.364 del VII vol.).Allorquando,tempo dopo,era stato

riavvicinato da Giuseppe Galvano,a seguito della domanda rivoltagli relativamente a ciò che avesse fatto per vendicare la morte dell'ucciso,era sbiancato in volto ed era stato colto da un tremore nervoso che non gli aveva consentito di accendersi la sigaretta (ff.364 e 364r.del VII vol.)-

Altra circostanza a carico del prevenuto é quella che,nel mese di agosto del 1959,Salvatore Terrazzino,figlio di Giuseppe, a nome del padre, aveva consegnato a Giuseppe Galvano una rivoltella Smith-Wessen ed un sacchetto contenente le relative munizioni perché li portasse al di lui genitore (f.362r. del VII vol.).

A tal riguardo,va, anzitutto,tenuto presente che una cautela consuetudinariamente adottata nei delitti di mafia consisteva nel farli eseguire con armi altrui (ad es.si leggano le dichiarazioni di Giovanni Iacono a f.359 del VII vol.).Va considerato,quindi, che,mentre nessun elemento processuale induce a pensare che la detta arma sia stata consegnata in restituzione,ben può ritenersi, invec ,che la pistola sia stata chiesta da Antonino Galvano a Giuseppe Terrazzino con l'intenzione di far con la stessa eseguire l'omicidio per cui aveva ricevuto il mandato;e ben può,inoltre,ritenersi che il prevenuto abbia aderito alla richiesta al fine di evitare che Antonino Galvano,a seguito di un ingiustificabile rifiuto,potesse sospettare che il mandato conferitogli costituiva quell'artificioso espediente che era stato escogitato per ucciderlo.In vero,tali considerazioni risultano avvalorate dalle seguenti due osservazioni.Da quella che,essendo stata la consegna della ri-

voltella effettuata unitamente ad un sacchetto contenente le relative munizioni,é più probabile che la stessa sia stata oggetto di un prestito anzicché di una restituzione, e da quella che,proprio il 28 agosto 1959 Santo Librici venne fermato mentre abusivamente portava quelle ricordate armi che costituiscono la prova che era stato preavvisato dall'agguato che Antonino Galvano voleva fargli tendere e che erasi premunito,recandosi in campagna,dei mezzi occorrenti per poterlo respingere.

Va,inoltre,ricordato che, per la deposizione resa da Salvatore Galvano,é risultato che il Commissario Tandoy,vedendo che Giuseppe Terrazzino lo aveva abbracciato e baciato,aveva pronunciato le parole:"questi tipi,prima ammazzano e poi danno il bacio di "Giuda" (ff.395r. e 396 del VII vol.,454 del XIV); e che, per la deposizione dell'agente Scorsone,é risultato pure che,in altra circostanza,il nominato funzionario erasi rivolto per istrada al Terrazzino e,onde significargli che la mafia di Siculiana-cui Giuseppe Galvano fu Antonino erasi rivolto- intendeva vendicare l'ucciso,gli aveva detto:"amico mio,cambia aria che ti vogliono far la pelle" (ff.95 del VII vol.,311r. e 472 del XIV).-

Pertanto,trovano un ulteriore riscontro le ricordate affermazioni di Giuseppe Galvano fu Antonino in ordine alla colpevolezza di Giuseppe Terrazzino e quelle di Calogero Mangione e di Antonino Cufaro in ordine alla volontà del nominato figlio dell'ucciso di far uccidere anche il prevenuto onde vendicare la morte del padre.

Ulteriore circostanza a carico del prevenuto é quella emersa

per le sue dichiarazioni di avere,nel 1959,deciso di emigrare nel Venezuela; di avere,nel 1960,ottenuto che gli fosse rilasciato il passaporto; e di aver,successivamente desistito dal proponimento di espatriare (f.413 del XIV vol.).La notevole rilevanza di tale dichiarazione consegue alla considerazione che,successivamente al 30 marzo 1960, successivamente,cioé, all'omicidio del Tandoy, venne meno la minaccia che il nominato Commissario costantemente compiva nei confronti degli esponenti del sodalizio e, aumentando le probabilità che Giovanni Scifo e Vincenzo Alongi potessero essere assolti,diminuì il pericolo che costoro potessero fare il nome dei mandanti dell'omicidio.-E' risultato,infatti,che il nominato Commissario era convinto della responsabilità dei mandanti dell'omicidio per averlo appreso dai confidenti della polizia e per averlo desunto da numerosi indizi acquisiti nel corso delle indagini (f.468 del VII vol.);che lo stesso non faceva mistero di tale suo convincimento parlando con gli interessati (f. 468 del VII vol.);che Luigi Librici ed Antonino Bartolomeo erano molto preoccupati che Giovanni Scifo e Vincenzo Alongi potessero rovinare tutti (f.467r.del VII vol.); e che,più volte,il Tandoy aveva minacciato che avrebbe fatto effettuare una perizia relativa alle armi usate per la consumazione dell'omicidio del Tuttolomondo e di quello del Galvano (ff.467r. e 468 del VII vol.).
Si é scritto che é risultato quanto sopra perché le citate dichiarazioni del Di Carlo hanno trovato pieno riscontro nella deposizione di Salvatore Galvano il quale significò che il Dr.Tandoy aveva

va pubblicamente minacciato i mafiosi di Raffadali;alla presenza di più persone,aveva affermato che avrebbefatto eseguire dalla Polizia scientifica di Roma la perizia sulle armi e quella relativa alla ferita riportata dal Bartolomeo in occasione dell'omicidio del Milia;per istrada,assistendo al bacio scambiato col Terrazzino,aveva pronunciato le ricordate parole con le quali il bacio del prevenuto veniva paragonato a quello di Giuda;e,in una altra circostanza,aveva detto che il Terrazzino aveva sborsato seicentomila lire allo Scifo ed All'Alongi per compensarli della esecuzione che avevano data al mandato di uccidere che era stato loro conferito (ff.395 e 396 del VII vol.,142 e 454 del XIV).

Relativamente a Vincenzo Di Carlo,va osservato che, alle risultanze comuni a tutti gli altri imputati,occorre aggiungere che egli era il maggiore interessato alla soppressione di Antonino Galvano in quanto aspirava a ricoprire la carica di capo mafia che,poi, infatti,era stata,successivamente,da lui occupata. Va rilevato, quindi,che la conoscenza del mandato conferito a Santo Librici di uccidere il Tuttolomondo e quella dei motivi per cui il nominato aveva sollecitato il conferimento del detto mandato criminoso, nonché la confessione ricevuta da Luigi Librici in ordine all'esecuzione del detto omicidio,e,infine,la consapevolezza della responsabilità di Giovanni Scifo,di Vincenzo Alongi,di Antonino Bartolomeo,di Luigi e Santo Librici in ordine all'omicidio del Galvano costituiscono la riprova che fu uno degli esponenti mafiosi che decisero la consumazione del duplice omicidio.

- 386 -

Ulteriore riperiva si ricava dalle ricordate sue affermazioni di aver avvicinato il G.I.facendo la cosiddetta"fotografia senza lastra", da quella di aver ricevuto l'incarico di raccomandare lo Scifo e l'Alongi-in un primo tempo-al Maresciallo dei CC. al Commissario Sandoy e,poi, ai Giudici della Corte di Assise di Agrigento (ff.325 e 467 del VII vol.);nonché da quello che tali incarichi aveva ricevuto da Luigi Librici e da Antonino Bartolomeo i quali erano molto preoccupati che lo Scifo e l'Alongi potessero "rovinare tutti" in quanto,continuamente,a mezzo dei loro parenti,li diffidavano ad approntare le spese per la loro difesa e li minacciavano che, ove non avessero provveduto a salvarli, avrebbero fatto i nomi dei mandanti (ff.329 e 467 r. del VII vol.). In vero, considerando che per la deposizione resa da Carmela Bartolomeo il 3 giugno 1959, è risultato che,durante l'istruzione del processo contro lo Scifo e l'Alongi,le sorelle di Giovanni Scifo si recavano spesso da Ioppolo a Raffadali ove frequentavano, non solo la abitazione di Luigi Librici,ma anche quella di Vincenzo Di Carlo.(f.149 del IXvol.), deve ritenersi che il prevenuto non avesse bisogno di sollecitazioni per raccomandare lo Scifo e l'Alongi.Del resto la prova che lo stesso non si sia limitato a fermare il G.I.,ma abbia svolto,-usando del potere e del prestigio conferitogli dall'occupata carica di capo mafia-un'attività diretta a raccomandare lo Scifo e l'Alongi,si ricava,oltre che dall'accertamento di un suo preciso interesse,anche da quello concernente l'importanza delle sue relazioni.Fra l'altro,per le sue dichiarazioni, è risultato che trovavasi in cordiali ed affettuosi

rapporti col Commissario Tandoy.

In virtù di tali rapporti, parlando dell'omicidio di Antonino Galvano, aveva appreso dal Dott. Tandoy che i parenti dell'ucciso avevano chiesto il suo arresto e che lo stesso aveva loro risposto significando che avrebbero potuto rispondere del delitto di calunnia ove non fossero riusciti a provare i loro sospetti (ff.9r. e 10 del 14° fasc. del VI vol.).

Ulteriori circostanze a carico del prevenuto è quella emersa per le dichiarazioni del dott.Giovanni Motta, dall'insegnante Alfonso Motta e dello stesso Di Carlo.

Il dott.Giovanni Motta rese noto che, nei primi mesi del 1959, il cugino Alfonso Motta, recatosi nella sua casa, gli aveva detto di essere stato mandato dal Di Carlo per pregarlo d'intercedere per lui nei confronti del genero, dott.Cataldo Tandoy; e gli aveva soggiunto che il Di Carlo era stanco di essere perseguitato dal nominato Commissario e che era disposto ad abbandonare il suo paese ed i suoi interessi pur di sfuggire a tale persecuzione. A seguito di tale visita, durante il presso dello stesso giorno, aveva reso noto al genero quanto gli era stato riferito ed il predetto suo affine gli aveva risposto che, se il Di Carlo aveva la coscienza tranquilla, non vi era motivo che si allontanasse da Raffadali (fl.146r. del VII vol., 224 e 456r. del XIV). Successivamente, incontrando occasionalmente il Di Carlo nell'edificio della banca popolare dell'Agricoltura lo aveva reso edotto della risposta che il predetto suo genero aveva dato. Tempo dopo, aveva avuto motivo

di dolersi col genero per avere questi reso di pubblica ragione quanto gli aveva riferito. Infatti, il nominato Commissario, mentre - per istrada - era in compagnia sua e di alcuni agenti, rivolgendosi a questi ultimi, aveva, vedendo il Di Carlo, appellato costui con un epiteto ed aveva soggiunto che lo stesso affermava di essere da lui perseguitato (ff. 31 r. e 313 del VII vol., 224 e 436 r. del XIV).

L'insegnante Alfonso Motta, a sua volta, dichiarò che, successivamente all'omicidio di Antonino Galvano, incontrando il Di Carlo nei cui confronti nutriva un affetto paterno, gli aveva detto che si vociferava in Raffadali che sarebbe stato ucciso perché era giunto il suo turno. Avendogli il Di Carlo risposto che non si preoccupava affatto, di tali vociferazioni, ma che unico serio suo motivo di preoccupazione era il Commissario Tandoy, erasi recato dal cugino Giovanni Motta (ff. 380 del VII vol., 235 e 432 del XIV. Messo a confronto col dott. Motta, dopo la narrazione da questi compiuta della conversazione svoltasi tra di loro, affermò che, a causa della sua tarda età, la sua memoria era deficiente in ordine al particolare che il Di Carlo sarebbe stato disposto ad allontanarsi da Raffadali pur di non esser molestato; soggiunse però che non poteva non ritenersi veritiero quanto era stato dichiarato dal suo parente poiché questi era un uomo assolutamente incapace di mentire (ff. 31 r. del VII vol., 235 e 432 del XIV).

Vincenzo Di Carlo, interrogato a tal riguardo, riferì al S.P.G. dott. Fici che, probabilmente l'insegnante Alfonso Motta poteva,

di sua iniziativa ed in base ad elementi di sua esclusiva conoscenza, aver avuto col dott. Giovanni Motta la conversazione da questo ultimo riferita (ff. 331 e 331r. del VII vol.). Quindi, disse al G.I. che poteva essersi rivolto ad Alfonso Motta perché intercedesse presso il Tandoy: era, infatti, preoccupato, non perché venivano nei suoi confronti svolte delle indagini relativamente all'omicidio di Antonino Calvano, ma perché il Maresciallo dei CC. di Raffadali nutriva dei sospetti in ordine alla sua attività diretta a facilitare l'emigrazione di cittadini nel Canadà, e perché gli era stato riferito che il Commissario Tandoy, per tale fatto, era indignato verso di lui ed intendeva chiedere al G.I. che fosse emesso nei suoi confronti un mandato di cattura (ff. 8r. e 9 del 14° fasc. del VI vol.). Infine, nel corso del dibattimento, ha reso noto di aver inventato di essersi rivolto ad Alfonso Motta per i motivi di cui sopra; ha affermato che, in quel periodo di tempo, pensava di recarsi nel Canadà con un gruppo di lavoratori contadini e che ne era stato sconsigliato da suo padre che non intendeva rimaner solo; ha ammesso di essersi incontrato nell'edificio della Banca Popolare di Raffadali col dott. Giovanni Motta; ed ha soggiunto di non ricordare ciò che questi gli aveva detto (ff. 80r. 81, 82, 395r. del XIV vol.).

Si è ricordato - trattando degli ulteriori elementi esistenti a carico del Terranzino - che è stato accertato, sia per le dichiarazioni dello stesso Di Carlo, sia per quelle conformi di Salvatore Calvano, che il Commissario Tandoy era convinto della responsabi-

lità dei mandanti dell'omicidio di Antonino Galvano che non faceva mistero di tale suo convincimento parlandone con gli interessenti,e che li minacciava pubblicamente.

Avendo ciò presente,occorre considerare che ulteriore riprova della colpevolezza del Di Carlo é costituita dalla risultanza del contegno improntato a disprezzo ed a minaccia del dr.Tandoy tenuto nei confronti dello stesso per istrada ed alla presenza del suocero e degli agenti di P.S.; dall'altra risultanza che, in quel periodo di tempo, il Di Carlo si preoccupava più del nominato Commissario che della voce pubblica secondo la quale sarebbe giunto "il suo turno",ossia sarebbe giunto il momento della sua soppressione (e si é dimostrato nel V capitolo della presente sentenza che tale voce era perfettamente fondata);da quella che,pur di sfuggire alla persecuzione del Tandoy,intendeva emigrare nel Canadà abbandonando il paese in cui curava il suo cospicuo patrimonio: e da quella che erasi servito dell'insegnante Alfonso Motta perché il suocero del Tandoy intercedesse per lui verso il genero. (85)

*

* *

Undicesimo paragrafo .

Concluso l'argomento relativo alla colpevolezza dei mandanti in ordine al duplice omicidio,occorre relativamente a quello del Tuttolomondo,rilevare dall'enumerazione di Luigi Libritti,di Santo Librici,del Di Carlo, del Terrazzino,del Galvano -detto Cron-

(85) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

sa- del Lattuca e del Casà consegue il ricorrere della contestata aggravante dell'art.112 n.1.C.P.

Così sciolta la riserva formulata -durante la trattazione della colpevolezza di Luigi Librici e di Santo Librici-in ordine al sussistere della detta aggravante,occorre,con riferimento agli altri sopra nominati imputati,soffermarsi-sempre relativamente all'omicidio del Tuttolomondo-sul ricorrere della circostanza della premeditazione.

Essendo stato motivo il sussistere di tale aggravante relativamente a Luigi e Santo Librici (rispettivamente nel terzo e nal- (86)
l'ottavo paragrafo del presente capitolo),con riferimento agli altri imputati.è sufficiente osservare che la detta circostanza, sebbene sia soggettiva,in quanto riflette una maggiore intensità del dolo,non inerisce alla persona; e che,in quanto tale,ai sensi del 1° cpv.dell'art.118 C.P.,ricorre anche per i concorrenti nel reato.

Con riferimento all'omicidio di Antonino Galvano,con riferimento al Di Carlo, al Terranzino,al Galvano detto Crozza,al Lattuca ed al Casà-continuando a darsi per acquisito quanto si dimostrerà nel prossimo capitolo-va osservato,anzitutto,che, essendo già (87)
cinque i nominati imputati,ricorre l'aggravante del numero delle persone.-

Va rilevato,quindi,il sussistere,a carico dei medesimi,della circostanza della premeditazione.E' stato,infatti,accertato che, a seguito delle indebite ripartizioni degli illeciti guadagni

(86) Cfr., rispettivamente, pagg. 840-851 e 892-899. (N.d.r.)
(87) Cfr. pagg. 959-1058. (N.d.r.)

dal Galvano compiuto, sorse nei nominati il proposito di eliminarlo. A questo seguì, circa tre anni prima della deliberazione dell'omicidio, la deliberazione, cioé la valutazione dei motivi favorevoli e di quelli contrari. Pur fingendo di acconsentire alle proposte del Tuttolomondo, questi ultimi vennero respinti e venne raggiunta la risoluzione di uccidere il Galvano. Onde attuarla, in un primo tempo, fu disposto ed eseguito l'omicidio del Tuttolomondo; e, in un secondo tempo, venne escogitata ed attuata la ricordata macchinazione per la quale Santo Libricì fece uccidere il Galvano.

Si é già scritto nella seconda parte del decimo paragrafo che (88)
il dolo di condizione non esclude il ricorrere nella circostanza della premeditazione in quanto questa attiene alla risoluzione criminosa mentre la condizione concerne l'esecuzione della detta risoluzione. Può, quindi, concludersi l'argomento affermando che, dalla conoscenza che la risoluzione criminosa venne a formarsi circa tre anni prima che fosse eseguita; da quella che, nel perdurare della medesima, venne disposto, onde attuarla, l'omicidio del Tuttolomondo; e da quella che l'attuazione della ricordata macchinazione comportò diversi mesi di tempo, consegue l'accertamento che la riflessione che seguì alla risoluzione protrattasi per tre anni, non influì sulla stessa se non che per rafforzare la fermezza e l'immutabilità.

****

Ultima considerazione da compiere é quella che, non a Santo ed a Luigi Libricì, relativamente all'omicidio del Tuttolomondo, né

(88) Cfr. pagg. 901-945. (N.d.r.)

agli altri nominati colpevoli del duplice omicidio, possono essere concesse le attenuanti generiche.

Alla gravità dei reati, si aggiunge, infatti, in tutti, la presenza di una lucida intelligenza rivolta al male, nonché di una ferocia che nulla toglie alla pacatezza ed alla freddezza d'animo con cui i crimini vennero decisi, preparati ed eseguiti; si aggiunge, cioé, una capacità a delinquere ed una pericolosità del massimo grado che, nella mancanza di una qualsiasi manifestazione di pentimento, non risulta da alcunché attenuata.

o

o o

Dodicesimo paragrafo.

Nella prima parte del decimo paragrafo del presente capitolo; (89)
dopo il riepilogo della compiuta ricostruzione degli avvenimenti, si é scritto che ulteriore conforto alla stessa é data dalle perizie balistiche le quali hanno consentito di stabilire che una delle armi usate per l'omicidio di Antonino Tuttolomondo fu usata anche per quello di Antonino Galvano.

Sebbene, dopo le svolte considerazioni, appalesasi superfluo avvalorare ulteriormente la circostanza che i mandanti dei suddetti omicidi furono le stesse persone, é ugualmente opportuno svolgere il relative argomento in questa parte della sentenza onde permettere alla trattazione dell'omicidio del Galvano ed a quello

(89) Cfr. pagg. 788-814. (N.d.r.)

del Tandoy e del Damanti.

Nello svolgimento di tali trattazioni,non potrà,infatti, prescindersi delle risultanze delle perizie balistiche.

Soprattutto in quella dell'omicidio del Tandoy,non potrà non tenersi conto delle stesse in quanto dovrà prendersi in considerazione la minaccia del nominato Commissario di farle eseguire dalla polizia scientifica di Roma presso la quale era stato trasferito.-

******

Nel corso della formale istruzione relativa all'omicidio di Antonino Tuttolomondo,venne disposta una perizia balistica diretta -tra l'altro- ad accertare quale il tipo d'arma con cui furono sparate cartucce cal.45 di cui otto bossoli e taluni proiettili erano stati repertati.-

Il perito,generale Ubaldo Tedesco,a tal riguardo,riferì che le armi che impiegano proiettili cal.45 sono tre e tutte e tre di produzione americana.Il fucile mitragliatore Thompson che può,indifferentemente,essere usato sparando a raffica o-come una pistola-;a colpi singoli.La pistola a rotazione Smith Wesson cal.45 che è munita di un estrattore il quale, nel momento in cui il tamburo viene aperto,espelle contemporaneamente i bossoli di tutte le cartucce esplose.La pistola Colt cal.45,che a differenza delle due armi predette, ha la canna con rigatura sinistrorsa.

Affermò,quindi,che i bossoli cal.45 repertati furono espulsi da un fucile mitragliatore Thompson dovendo escludersi che potessero essere stati sparati dalle altre due armi. Non potevano essere stati sparati da una pistola Colt poichè questa ha la canna con ri-

gatura sinistrorsa, mentre i proiettili repertati presentavano dei solchi chiaramente denotanti che erano stati esplosi da un'arma la cui canna aveva la rigatura destrorsa. Inoltre, non potevano essere stati esplosi da una pistola Smith Wesson, sia perchè i bossoli repertati non presentava no le tracce che vengono tipicamente lasciate dall'estrattore a stella di tale arma; sia perchè non poteva pensarsi che uno degli assassini potesse aver sparato per due volte tutti i colpi contenuti nel tamburo e che, dopo averli sparati una prima volta, avesse aperto il detto tamburo facendo espellere i bossoli, avesse riempito gli alveoli con altre cartucce, avesse continuato a spararle, e fosse tornato ad aprire il tamburo onde espellere le altre cartucce sparate. Gli otto boccoli cal.45 repertati erano, infatti, di numero superiore a quello delle cartucce che possono essere contenute negli alveoli del tamburo della Smith Wesson. Pertanto, a seguito dell'esclusione delle due suddette pistole, l'arma che aveva esploso i proiettili cal.45 non poteva essere stata se non che il fucile mitragliatore Thompson (ff.455, 456, 457, 458, 459 e 460, del V4 vol.).-

****

A seguito dell'omicidio di Antonino Galvano, venne ro durante l'ispezione del luogo del delitto, repertati nei pressi del cadavere quattro bossoli cal.7,65, quattro altri bossoli cal.45 ed una cartuccia inesplosa di tale ultimo calibro (f.1 del I° all. al IX vol.).

I posti in cui ogni bossolo e la cartuccia inesplosa vennero repertati furono contrassegnati con del gesso (f.3r. dell'eri-

ginale del LX vol.,cioé del processo contro gli imputati Neifo ed ALONGI che é pendente dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Lecce).

Vennero, quindi,eseguiti i rilievi fotografici del cadavere e dei luoghi in cui detti bossoli e la cartuccia inesplosa furono rinvenuti (all.4° del detto processo che si continuerà a d indicare come il IX° vol.).

Il 23 marzo 1959, il dott.Aldo Tandoy,quale dirigente della squadra mobile,trasmise al G.I. un reperto contenente i quattro bossoli cal.7,65 e non anche quelli del cal.45 (f.22 del detto volume).-

Il 26 marzo successivo,il brig. Angelo Concilio,componente della squadra mobile di polizia giudi.,trasmise altro reperto contenente tre proiettili cal.7,65 e quattro cal.45 che vennero estratti dal cadavere del Calvano (f.38).-

Il 2 maggio successivo il nominato brig. Concilio,depositò nella cancelleria tutti gli altri corpi di reato relativi all'omicidio del Calvano unitamente ad un elenco in cui erano stati indicati come già trasmessi quelli precedentemente consegnati e, senza alcuna annotazione,quelli che venivano in tale data depositati.Tra questi ultimi,sotto il numero 7,erano stati indicati i bossoli cal.45 e la cartuccia inesplosa dello stesso calibro (fl.104).

La cartuccia inesplosa ed i detti bossoli cal.45 furono annotati dalla segreteria della Procura della Repubblica sotto il numero 3 dell'elenco dei corpi di reato che risulta fascicolato nel detto

vol.prima del certificato penale di Giovanni Scifo al foglio che è stato contrassegnato col numero romano IV.

Antecedentemente alla data di trasmissione della cartuccia inesplosa e dei bossoli cal.45,venne il 2 aprile 1959,disposta una perizia balistica che fu espletata il 29 aprile 1959 e che venne depositata il 30 aprile dello stesso anno (Si veda il 4 allegato del detto volume che non è stato riportato nel volume delle copie).

La detta perizia fu disposta onde accertare-fra l'altro-se i proiettili cal.45 repertati(cioé quelli estratti dal cadavere) fossero stati sparati con un'arma semiautomatica od a tamburo.

Il perito,maggiore Giovanni Rizzitano,conformemente al generale Ubaldo Tedesco,ricordò che le tre armi che usano proiettili cal.45 sono il fucile mitragliatore Thompson,la pistola Colt e quella a rotazione Smith Wesson (f.27 del 4° all.al IX° vol.).Rilevò che i solchi esistenti sui proiettili avevano una rigatura destrorsa ed escluso,quindi,che potessero essere stati sparati con una pistola Colt la cui canna ha una rigatura sinistrorsa.(f.28).

Quindi lamentò che non era stato repertato neppure un bossolo cal.45(f.27) e,dopo aver affermato che "non aveva potuto esaminare "i bossoli cal.45 che sarebbero stati preziosissimi per poter pre- "cisare con maggiore esattezza le caratteristiche dell'arma da "ricercare,"escluse " per ovvie ragioni" che i proiettili esaminati potessero essere stati sparati da un fucile mitragliatore Thompson (f.28) e concluse che dovevano essere stati sparati da un'arma semiautomatica"del probabile tipo Smith Wesson con rigatura de-

- 358 -

struttura(ff.52 e 55).-

***

A seguito della riapertura dell'istruzione del procedimento relativo all'omicidio di Antonino Tuttolomondo, il G.I. dispose un'ulteriore perizia balistica diretta ad accertare se i proiettili cal.45 con cui fu ucciso Antonino Tuttolomondo furono esplosi dall'arma del medesimo calibro con cui fu ucciso Antonino Galvano.

All'uopo vennero consegnati al perito-nominato nella persona del colonnello di artiglieria Francesco Cumbo-il reperto n.6041/59 contenènete quattro proiettili cal.45 estratti dal cadavere di Antonino Galvano e quello n.7721/64 contenente otto bossoli cal.45 sequestrati nel luogo in cui fu ucciso Antonino Tuttolomondo e tre proiettili dello stesso calibro che furono, in parte, estratti dal cadavere del Tuttolomondo, e, in parte rinvenuti nella barracca in cui lo stesso venne ucciso.

Il nominato perito, dopo aver constatato che i proiettili cal.45 estratti dai cadaveri avevano un nucleo centrale di piombo rivestito da una fodera di rame, rilevò che tutti presentavano delle striature localizzate in vari e ben distinti punti ed un irregolare e scarso marcamento dei solchi denotante il pessimo stato d'uso della rigatura interna della canna dell'arma che li aveva esplosi. Quindi, dopo aver attentamente osservato le striature suddette, "con piena coscienza e con quell'esperienza che gli proveniva dall'aver avuto molta dimistichezza con le armi durante il lungo periodo di servizio militare espletato", affermò che i proiettili

contenuti nei due reperti affidatigli "erano stati sparati dalla "medesima arma o da due armi, caso questo quanto mai difficile a "verificarsi, che siano state identiche nel loro comportamento al "tiro" sì da imprimere uguali tracce sul rivestimento interno del- "le sette paliottole". (f.21 del 1° fasc. del XII vol.).-

Prima di giungere alle riportate conclusioni, affermò che, pur non essendo riuscito a procurarsi una pistola cal.45, riteneva che i detti proiettili fossero stati esplosi da tale tipo di arma (f.20 detto fasc.).-

***

Così sintetizzato il contenuto delle tre perizie balistiche, occorre considerare che l'affermazione del maggiore Rissitano a quella conforme del colonnello Cumbo, -secondo le quali i proietti- li dei due reperti sarebbero stati sparati da una pistola cal.45- costituirono un ben giustificabile errore che non inficia assoluta- mente la conclusione della terza perizia.

Tale errore fu conseguente alla omessa consegna ai periti dei bossoli cal.45, repertati vicino al cadavere del Galvano ed alla mancata conoscenza da parte degli stessi delle risultanze proces- suali.

Fu conseguente alla omessa consegna dei bossoli repertati vici- no al cadavere del Galvano perché, evidentemente, i due nominati periti ritennero che i detti bossoli non fossero stati rinvenuti e, da tale circostanza, desunsero che, pur non riscontrandosi sugli stessi le tracce che, normalmente, vengono lasciate dall'estrattore

a stella della Smith Wesson, non potessero essere stati sparati se non che da tale pistola a rotazione.Le non specificate "ovvie "ragioni" dedotte dal maggiore Rizzitano a fondamento della riecrdata conclusione dovettero,infatti,consentire nella considerazione che il mancato rinvenimento dei bossoli fosse conseguente alla mancata espulsione degli stessi,cioé da quella mancata espulsione che si verifica quando l'arma usata sia stata una pistola a rotazione che, appunto in quanto tale, custodisce negli alveoli del tamburo,fino a quando questo non venga aperto,i bossoli delle cartucce sparate.

Fu conseguente,inoltre,alla mancata conoscenza delle risultanze processuali.In vero,se il colonnello Cumbo avesse potuto compiere lo studio delle quasi ventimila pagine del processo,avrebbe rilevato, anzitutto,che, essendo misurabile in pochi minuti secondi lo spazio di tempo contro il quale gli autori dell'omicidio del Tuttolomondo consumarono il delitto e si dettero alla fuga,doveva assolutamente escludersi che l'assassino il quale usò l'arma c.l.45 potesse avere esploso tutti i colpi contenuti nel tamburo; potesse aver provveduto ad aprirlo onde espellere i bossoli,a riempire gli alveoli con altre cartucce, a richiudere il tamburo,a sparare gli altri proiettili ed a riaprirlo(non si saprebbe poi il perché)onde espellere degli altri bossoli così da lasciarne sul terreno un numero (otto) che non può,in una sola volta,essere contenuto nel tamburo di una pistola a rotazione.Avrebbe,quindi,dedotto che, essendo stati i proiettili cal.45 sparati da una medesima

arma in occasione dei due omicidi,questa non potesse essere se non che un fucile mitragliatore Thompson.Inoltre,avrebbe rilevato che il commissario Tandoy-con l'esperienza e le nozioni balistiche,non solo relative all'esercizio delle sue funzioni,ma conseguenti anche al lungo servizio prestato da ufficiale in zona di guerra durante tutto l'ultimo conflitto mondiale-aveva affermato,dopo aver maneggiato la cartuccia inesplosa ed i bossoli, che l'arma cal.45 con cui il Galvano venne ucciso era stata un fucile mitragliatore in quanto,giammai,una postola a rotazione avrebbe potuto lasciar cadere dal tamburo una cartuccia inesplosa (ff.3 e 37 del I° all. al IX vol.).Avrebbe anche appurato che il nominato commissario minacciò di far accertare dalla polizia scientifica di Roma che una delle armi usate per l'omicidio del Tuttolomondo era una di quelle adoperate per l'omicidio del Galvano.Avrebbe,pure,accertato che,per così dire,fu una strana combinazione quella che i bossoli cal.45 dei proiettili con cui fu ucciso il Galvano erano stati depositati dalla squadra di polizia giudiziaria diretta dal Tandoy proprio due giorni dopo il deposito della perizia redatta dal maggiore Rizzitano.Avrebbe,infine,rilevato che, sebbene il nominato maggiore avesse-nel corso della relazione peritale-più volte lamentato che la mancanza dei bossoli non consentiva una precisa identificazione dell'arma con cui erano stati sparati i proiettili che gli erano stati consegnati, e nonostante che risultasse l'avvenuto sequestro della cartuccia inesplosa e dei quattro bossoli cal.45 dal verbale redatto dai

carabinieri (f.1 del 1° all.al IX vol.),da quello redatto dal Procuratore della Repubblica (f.3r. del IX vol.) e dal rapporto redatto dal Tandoy (fol.1 del 1° all. al IV vol.),anche a lui erano stati consegnati solo i proiettili cal.45 estratti dal cadavere del Galvano e non anche i relativi bossoli e la cartuccia inesplosa del medesimo calibro.-

Così dimostrato il sussistere dei ben giustificabili motivi per cui i periti maggiore Rizzitano e colonnello Cumbo incorsero nell'errata affermazione che l'arma cal;45 era stata una pistola, occorre soffermarsi,secondo quanto si é scritto,sulla circostanza che tale errore non inficia assolutamente la conclusione del colonnello Cumbo che l'arma cal.45 usata per la consumazione di entrambi gli omicidi fu la medesima.

In vero, é assolutamente irrilevante che si sia affermato che, invece che uno stesso fucile mitragliatore Thompson,sia stata una medesima pistola Smith Wesson l'arma con cui furono esplosi,in occasione dei due omicidi,i proiettili cal.45.Venne accertato,infatti,che tutti i proiettili di detto calibro,oltre ad essere uguali di forma, metallo e calibro (f.15 del I° fasc.del XII vol.),presentavano "un diminuito marcamento dei solchi e delle striature "variamente marcate" (f.18) dalle quali si desumeva chiaramente che erano stati esplosi dalla canna di un'arma che, a causa dei grumi di ossidazione formatisi tra il vuoto ed il pieno delle righe, erasi notevolmente deteriorata,aveva impedito il perfetto incastro delle palàttole nel pieno delle righenaveva quindi aumentato il suo calibro, ed aveva compertato che i proiettili non

ruotassero subito bene interno al loro asse e subissero degli sbandamenti assiali (fl.18.).

Pertanto, non può validamente argomentarsi che la conclusione peritale lasci adito a dubbi sol perché il perito si espresse affermando che trattavasi " di proiettili sparati dalla stessa arma°da due armi,caso questo quanto mai difficile a verificarsi, "che siano identiche nel loro comportamento al tiro sì da impri- "mere uguali tracce sul rivestimento esterno di tutte e sette "le pallottole"(f.21).-Infatti,essendo state le stesse esplose da un'arma con la canna usurata é impossibile pensare che due armi si possano esser trovate nelle stesse condizioni di usura da imprimere solchi di ugualmente"irregolare e scarso marcamento" e da comportare delle uguali"etriature localizzate in vari e ben distinti punti".(fl.18).

Del resto il perito ebbe a servirsi dell'espressione "caso "questo quanto mai difficile a verificarsi"(f.21) come sinonima dell'altra "caso più unico che raro" ,che aveva precedentemente usato (fl.19). Volle cioé significare che un caso di tal genere, mai verificatosi neppur raramente in passato,ove si fosse verificato,sarebbe stato un caso unico; e volle tale espressione aggiungere solo per avvalorare quella improntata ad encomiabile modestia compiuta immediatamente prima,cioé quella di non presumere la sua infallibilità (f.20).-

****

- 404 -

9° C A P I T O L O

DELL'OMICIDIO di

ANTONINO GALVANO

Con riferimento:

all'accertamento incidenter tantum della colpevolezza di Giovanni Scifo e di Vincenzo Alongi,

ed a Santo LIBRICI, Antonino BARTOLOMEO e Luigi LIBRICI

I M P U T A T I

Del delitto di omicidio aggravato (artt.575,577 n.3, 110, 112 n.1 c.p.)per avere,in concorso tra loro,agendo con premeditazione,cagionato la morte di Antonino Galvano,mediante diversi colpi di arma da fuoco: Luigi Libici-quale cooperatore-,Santo Libici ed Antonino Bartolomeo quali mandanti.-

-In Raffadali, la sera del 21 gennaio 1959.-

Già nel terzo capitolo della presente sentenza sono state svolte le considerazioni per le quali può e deve -incidenter tantum- accertarsi anche la responsabilità di Giovanni Scifo e di Vincenzo Alongi.- (90)

Richiamando,pertanto,le svolte considerazioni,occorre esaminare,oltre alle circostanze concernenti Luigi Librici,Santo Librici ed Antonino Bartolomeo,anche quelle riguardanti i nominati Scifo ed Alongi.-

***

La sera del 21 gennaio 1959,alle ore 20,10,in Raffadali,il cinquantenne Antonino Galvano,mentre percorreva la via Salita Rosario,veniva ucciso con numerosi colpi sparati da due diverse armi da fuoco.-

La mattina del 22 gennaio,il Procuratore della Repubblica di Agrigento,dopo aver ispezionato il luogo in cui giaceva il corpo del Galvano e dopo aver fatto eseguire numerosi rilievi fotografici,dispose la rimozione del cadavere e,nominato un perito,provvide alla visita necroscopica.

Nel corso della stessa,vennero,tra l'altro,rinvenuti addosso alla vittima un caricatore contenente sette proiettili del cal. 7,65,nonché una pistola dello stesso calibro che aveva un proiettile in canna e sette altri colpi dentro il caricatore nella stessa inserato.Tale arma,pur trovandosi in posizione di"sicura", risultava essere stata approntata per poter rapidamente sparare. Presentava,infatti,il cane alzato e risultava,inoltre essere stata

(90) Cfr. pagg. 582-599. (N.d.r.)

sistemata in modo da poter essere prontamente impugnata in quanto trovavasi in una custodia sbottonata che era assicurata alla cintura dei pantaloni in corrispondenza della tasca posteriore destra degli stessi (f.6r. del processo pendente in grado di appello contro lo Scifo e l'Alongi che verrà da questo momento indicato come il IV vol.mentre verrà indicato come IX vol.bis quello contenente la copia parziale di ciò che costituisce oggetto del detto IV vol.).-

Successivamente alla visita necroscopica,venne disposto ed eseguito l'esame autoptico.Questo consentì di accertare che la vittima era stata aggredita alle spalle in quanto cinque proiettili le avevano attinto a tergo ed altri due anteriormente mentre,roteando su se stesso,era per cadere al suolo.Permise,inoltre,di conoscere che, tanto i tre proiettili cls.7,65,quanto i quattro del cal.45 potevano essere stati esplosi dalla distanza minima di un metro a quella massima di cinque metri.Fece,infine,accertare che il decesso del Galvano era stato causato,in conseguenza della penetrazione dei proiettili di cui sopra,sia da gravi lesioni cerebrali,sia da grave fatto emorragico riscontrato nella cavità toracica (ff.12 e segg.,15r. e 38 del IX vol.).-

Le indagini iniziate per l'accertamento dei colpevoli del grave delitto si appalesarono notevolmente difficoltose, e per la consueta reticenza della popolazione,e anche per la personalità della vittima.

Quanto alla reticenza della popolazione,va ricordato che,sebbene la via Salita Rosario in cui fu consumato l'omicidio sia una

traversa della strada principale di Raffadali,non solo non vi fu un individuo che si fosse spontaneamente presentato agli organi di polizia giudiziaria per dichiarare di aver visto o notato alcunché,ma le numerose persone interrogate nel primo momento-e,tra queste-tutti i gestori dei vari negozi prospicienti sulla detta strada-altra dichiarazione non resero al di fuori di quella di aver udito sparare.Avendo presente che, in occasione del sopraluogo eseguito dal Procuratore della Repubblica di Agrigento,la popolazione,riunitasi a guardare,assunse un aspetto "muto,accigliato e serio" che venne descritto nel rapporto redatto dalla polizia giudiziaria come quello di un insieme di persone le quali avendo timore di poter essere sorvegliate,si fossero imposto un atteggiamento non compromettente,potrebbe affermarsi che,durante lo svolgimento delle prime indagini,i cittadini di Raffadali tennero un comportamento perfettamente conforme all'atteggiamento precedentemente assunto.-

Quanto alla personalità della vittima,va tenuto presente che costituì un altro grave ostacolo incontrato dagli organi di polizia giudiziaria in quanto, a causa della stessa,fu molto difficile stabilire in quale direzione dovessero essere rivolte le indagini.Antonino Galvano era,infatti,conosciuto come un uomo dai trascorsi burrascosi,come persona molto abile nell'uso delle armi,come un individuo dedito alla sopraffazione, e come un essere sospettoso e dal carattere duro che si compiaceva della fama di cattiveria che,deliberatamente,aveva acquisita.Per di più,era ritenuto uno " dei potenti" di Raffadali;veniva annoverato tra le

cosi dette "persone di rispetto"; e si sapeva che aveva diffusissime conoscenze tra i pregiudicati di molte zone della Sicilia (f.5 del rapporto di cui al I° allegato al IX° vol.).-

In base alle risultanze del compiuto sopraluogo all'accertamento che il Galvano era armato, alla conoscenza che era alquanto sordo ed alla considerazione che ognora un uomo che, se avesse visto coloro i quali avevano intenzione di ucciderlo, si sarebbe fatto assassinare senza tentare di difendersi e, se del caso, di prevenirli, gli organi di polizia giudiziaria, pur prescindendo dalle risultanze dell'esame autoptico, ricostruirono le modalità dell'omicidio ritenendo che gli autori dello stesso si appostarono in una zona d'ombra della via S.Giuseppe nei pressi del luogo in cui la detta strada interseca quella della Salita Rosario. In tal luogo scarsamente illuminato attesero di vedere il Galvano transitare lungo la via Salita Rosario. Vistolo passare, approfittando della sua sordità, riuscirono a seguirlo senza fargli notare la loro presenza e, raggiuntolo alle spalle, da distanza ravvicinata, gli esplosero, con due diversi tipi di arma da fuoco, otto colpi. Uccisolo, si dettero alla fuga raggiungendo, per la via Fontanelle, la vicina campagna in cui si dileguarono (ff.3 e 4 del I° allig.al IX vol.).-

Tale ricostruzione risultò, poi, esattamente compiuta in quanto venne confortata, sia dalle ricordate risultanze dell'esame autoptico, sia dalle dichiarazioni rese da Angelo Costanza. Questi, interrogato il 23 febbraio 1959 dai carabinieri di Raffadali (ai quali un confidente lo aveva indicato come una persona che aveva visto gli assassini -f.8 del 1° allegat.al I° vol.), riferì che, poco

prima della consumazione del delitto,aveva visto due giovani i quali, allo scopo evidente di non far notare le loro sembianze, si erano addossati al muro ed avevano sollevato il bavero dei loro abiti,successivamente localizzato in un tratto scarsamente illuminato della Via S.Giuseppe,precisamente in un punto distante poche decine di metri dall'angolo formato dalla stessa con la via Salita Rosario.-

***

Due giorni dopo il delitto,gli organi di polizia giddiziaria appresero dalla vedova della vittima,Carmela Bartolomeo (f.6 del 2° allegato)- e poi ne ebbero conferma da Giovanna Calvano e da Vincenzina La Rocca (ff.9 e 10 del 2° allegato)-che il giorno dell'omicidio,Antonino Calvano aveva, durante la mattinata,ricevuto la visita di alcuni forestieri e che,nel pomeriggio,erasi recato in Agrigento.Escluserо,però,che,tale fatto fosse da mettere in relazione con l'omicidio (ff.5 e 6 del rapporto che costituisce oggetto del 1° allegato) e l'esattezza di tale convincimento trovò conferma nelle risultanze delle indagini successivamente svolte. Queste consentirono,infatti,d'identificare in Calogero Di Giacomo, in Vincenzo Meli, in Giuseppe Cottone,in Lorenzo e Giuseppe Rizzo (ff.13 e 14 e 15 del 2° allegato) i cinque individui che si erano recati dal Calvano;e permisero di accertare che gli stessi,per incarico di Beniamino Reto (f.11 del 2° allegato),avevano fatto visita alla vittima onde chiederle la concessione di una cava di pietre (f.4 del 1° allegato).-

Successivamente appresero dalla voce pubblica-in un primo tempo-dai parenti della vittima, poi, e da un confidente,infine,che gli autori dell'omicidio erano due incensurati giovani forestieri amici dei fratelli Librici i quali frequentavano in Raffadali la sartoria di Giacinto Tarallo che era generalmente conosciuta come il ritrovo abituale dei componenti della mafia e degli affiliati alla stessa.Per una ricevuta informazione confidenziale seppero, inoltre,che Salvatore Galvano,figlio dell'ucciso,erasi incontrato in Agrigento,presso la Prefettura,con uno degli assassini del padre (f.15 del 1° alleg.).-

Sulla base di tali notizie,riuscirono ad accertare che,i due incensurati giovani forestieri amici dei fratelli Librici rispondevano al nome di Giovanni Scifo e di Vincenzo Alongi e risiedevano il primo, in Ioppolo Giancaxio e,il secondo, in Aragona (f.15 del rapporto di cui al 1° alleg.).Appurarono,altresì,che lo Scifo era stato, di sovente,visto in compagnia del noto pregiudicato Santo Librici il quale,negli ultimi tempi,aveva rotto con Antonino Galvano ogni rapporto e aveva mostrato di nutrire risentimento nei confronti dello,stesso (ff.42 del IX vol.).-

A seguito di tali notizie,la sera del 21 marzo 1959,venne disposto il fermo dello Scifo e dell'Alongi.Tale decisione,pur essendo intempestiva,fu imposta dalla necessità di prevenire la consumazione di ulteriori delitti.Secondo quanto riferito dal solito confidente,tali delitti sarebbero stati,infatti,compiuti perché gli ambienti mafiosi favorevoli al Galvano eransi rivolti contro lo Sci

fo e l'Alongi i quali,o per abitudine,o perché sapevano di essere esposti ad un'azione vendicativa,andavano in giro portando abusivamente delle armi (f.16 del 1° allegato).-

La necessità di disporre il fermo dei due nominati fu,inoltre, avvertita perché la notizia confidenziale di cui sopra risultò avvalorata dalla circostanza che i figli dell'ucciso avevano,improvvisamente,rotto ogni rapporto con gli organi della polizia giudiziaria e,ogni qualvolta s'incontravano con coloro che erano incaricati dello svolgimento delle indagini,si comportavano in modo da impedire che fosse conosciuto il loro operato e che potessero essere controllati i loro spostamenti (f.16 del I° alleg.).

****

Mentre il fermo di Giovanni Scifo venne operato la stessa sera del 21 marzo allo quando,verso le ore 19,45,fu visto dai carabinieri nello abitato di Joppolo Giancaxio (ff.20 e 23 del IX vol.) quello di Vincenzo Alongi venne eseguito verso le ore 12 del giorno successivo allorquando,secondo,l'invito scritto ricevuto,si recò nella caserma dei carabinieri di Aragona.-

Lo Scifo,poco dopo essere stato formato,venne,nella caserma dei carabinieri,sottoposto a perquisizione.In occasione della stessa, gli fu rinvenuta,tra la camicia e la maglia,una pistola cal.7,65 che era stata predisposta ad un pronto uso.Aveva,infatti,il caricatore pieno di proiettili,un colpo in canna,il cane alzato e non trovavasi neppure in posizione di "sicura" (f.23 del IX vol.).-

Il fermato,condotto immediatamente presso il Commissariato di P.S. di Agrgento,venne interrogato la stessa sera del 21 marzo.

- 41c-

Poiché non risultava essergli stata concessa l'autorizzazione per il porto d'arma e poiché non era stata compiuta neppure la prescritta denuncia della stessa, gli vennero, anzitutto, chieste delle spiegazioni in ordine al possesso ed alla provenienza della pistola sequestratagli. Alle relative domande, quando non era stata ancora iniziata la verbalizzazione del suo interrogatorio, rispose di avere trovata l'arma sequestratagli in campagna (f.2 del IX vol.).-
Poi, in occasione della redazione del verbale, affermò che l'aveva acquistata in Agrigento da uno sconosciuto (f.25 del I°vol.). Disse, quindi, che soleva portare la detta pistola indosso onde impedire che suo fratello Salvatore-il quale era un mincrato psichico- potesse impossessarsene; e, aggiunse, che riteneva del tutto normale portare una pistola col proiettile in canna e senza sicura (f.25-del IX vol.).-

Alle ulteriori domande rivoltegli, rispose di essere amico di Alfonso Libici e conoscente dei suoi fratelli e di avere, in compagnia del detto Alfonso Libici, di Vincenzo Alongi, di Salvatore Tuttolomondo e dell'insegnante Antonio Graceffa, compiuto, in due circostanze, delle battute di caccia. Affermò, quindi, che conosceva Antonino Galvano per avere, in passato, allorquando coltivava un fondo vicino alla proprietà dello stesso, avuto più volte occasione di incontrarlo; che si era recato in Raffadali per l'ultima volta quattro o cinque mesi prima in occasione della partenza per l'estero di Alfonso Libici; e che, pur non essendo in grado di fornire alcun alibi, era completamente estraneo all'omicidio

- 413 -

(ff.25 e 26 del IX vol).-

Riesaminato il 22 marzo, confermò le dichiarazioni rese il giorno precedente; precisò di conoscere Santo Librici che era il germano dei suoi amici Alfonso e Giuseppe; rese noto che soleva trattenersi in Raffadali presso la sartoria di Giacinto Tarallo di cui era diventato amico; significò di essersi trattenuto con Vincenzo Alongi una diecina di giorni prima in Agrigento e di avere, mentre trovavasi in compagnia dello stesso, incontrato tal Giovanni Mangione. Inoltre, ribadì che erasi recato in Raffadali per l'ultima volta cinque o sei mesi prima; e, infine, negò di esservisi, di recente, recato con l'Alongi (ff.27 e 28 del IX vol.).-

In occasione di tale interrogatorio, gli organi di polizia giudiziaria -i quali evidentemente, erano stati informati che uno degli assassini indossava, al momento dell'omicidio, un impermeabile di color verdino- domandarono allo Scifo se avesse un capo di vestiario di tal specie e questi rispose affermativamente (f.28 del IX vol.).-

Il 24 marzo, il Procuratore della Repubblica di Agrigento procedette all'interrogatorio dello Scifo il quale confermò le dichiarazioni precedentemente rese (f.35 del IX vol.).-

Frattanto, venne accertato che nella casa dello Scifo, in Ioppolo, vi era un fucile da caccia che, insieme ad una cartucciera piena, trovavasi, alla portata di chiunque, appesa ad un muro. Pertanto, essendo venuta meno la giustificazione del prevenuto addotta relativamente al porto di pistola, il Commissario Tandoy si recò in car-

cere per reinterrogarlo. A seguito della contestazione della circostanza, lo Scifo disse che, mentre portava con sé la pistola per impedire che il fratello minorato potesse impossessarsene, nessuna preoccupazione aveva mai avuto di lasciare in casa il fucile e la cartuccera (f.60 del XXvol).-

Essendo stato nel Commissariato di P.S. di Agrigento rilevato che la pistola sequestrata allo Scifo, pur avendo i numeri della matricola impressa sull'esterno totalmente cancellati, aveva quelli impressi nell'interno parzialmente limati, venne richiesta la Questura di Brescia di accertare, prendendo visione dei registri della ditta Pietro Beretta, a quale armiere fosse stata venduta la pistola dei cui sei numeri di matricola si conoscevano gli ultimi quattro.-

Poichè tale richiesta fu evasa con la risposta che due pistole aventi i n.0423 gli ultimi numeri di matricola erano state vendute nel 1957-l'una- all'armiere Ignazio Impiduglia da Raffadali e-l'altra- all'armeria di Di Matteo di Bari, venne interrogato l'Impiduglia e venne presa visione del registro di carico e scarico delle armi. Nel primo momento, il nominato armiere di Raffadali, rendendo delle dichiarazioni conformi alle risultanze del detto registro, dichiarò di aver venduta l'arma sequestrata a tal Luigi Traversa, cantoniere del luogo. Successivamente all'accertamento del mendacio della sua dichiarazione, affermò, quindi, che aveva venduto la pistola di cui sopra a Santo Librici e che l'aveva falsamente registrata in quanto ben sapeva che il Librici non aveva ottenuto il prescritto nulla osta del Questore e che non l'avrebbe giammai potuto ottene-

re perché, alcuni anni prima, nel suo negozio ed in sua presenza, aveva ucciso un giovane. Aggiunse di aver venduto tale arma, non perché fosse stato intimorito dal Libricì, ma perché si era lasciato da costui convincere dell'opportunità di effettuare la vendita in quanto la pistola doveva essere affidata ad una persona che doveva espatriare nel Venezuela (ff. 35 e 36 e 162 del IX vol.).-

Pertanto, il 17 marzo, il Commissario Tandoy tornò ad interrogare in carcere lo Scifo. Questi, nonostante la contestazione delle circostanze relative alle risultanze di cui sopra, insistette nella precedente affermazione di aver acquistato in Agrigento l'arma da uno sconosciuto. Rese, quindi, delle dichiarazioni uniformi alle precedenti ad eccezione di quelle di non essere in grado di fornire alcun alibi. Modificando tale affermazione, disse, infatti, che il 21 gennaio, tornando da Agrigento a Ioppolo Giancaxio, era salito insieme al Prof. Muglia sull'autocorriera che compie il trasporto dei passeggeri a Raffadali. Discesone al bivio per Ioppolo, aveva aiutato il nominato a mettere in moto l'automobile dello stesso. Non essendo, però, riuscito a far avviare il motore, aveva atteso il passaggio dell'altra autocorriera diretta a Ioppolo e, sempre insieme al detto professore, era giunto nel suo paese alle ore 19 (f. 69 del IX vol.).-

Il 20 marzo, l'insegnante Pietro Muglia, interrogato dalla squadra mobile di Agrigento, riferì che il 20 gennaio (e non il 21 gennaio) era salito nell'autocorriera insieme allo Scifo e, discesone al bivio per Ioppolo, si era da costui fatto aiutare a mettere in

moto il suo automobile.Quindi,a seguito delle ulteriori domande rivoltegli,palesò dei dubbi affermando di non ricordar bene se tale fatto erasi verificato il giorno antecedente a quello della consumazione dell'omicidio del Galvano o lo stesso giorno (ff.40 del 2° all. al XI vol.,204 del IX vol. e 74r.del 7° alleg.al IX vol.).-

Il prevenuto riesaminato dal Procuratore della Repubblica il 31 marzo,confermò le dichiarazioni rese al Commissario Tandoy il 27 marzo e,alle contestazioni rivoltegli,rispose di non aver precedentemente addotto alcun alibi perché intontito dalle percosse ricevute nel commissariato di P.S. e di avere dimenticato di riferire,nel corso dell'interrogatorio giudiziale di essere stato sottoposto a violenze (ff.76 e 77 del IX vol.).

Il 22 marzo,subito dopo il fermo dell'Alongi,vennero perquisite le abitazioni dello stesso sito,l'una,in Aragona e,l'altra,nella contrada Campestre denominata Salto d'Angiò.In quest'ultima,sotto il materasso del letto del prevenuto,vennero rinvenuti una fondina per pistola-la quale aveva impressa la forma dell'arma che,nella stessa,era stata,fino a poco tempo prima,custodita-; nonché uno scovolino,per la pulizia della canna di pistola che risultava essere stato di recente usato in quanto era intriso di olio lubrificante (f.31 del IX vol. e f.21 del 1° alleg.).

Interrogato l'Alongi in pari data,questi,nel Commissariato di P.S. di Agrigento,dichiarò che non aveva mai conosciuto Antonino Galvano e che, solo di recente,aveva saputo che era stato ucciso un capo mafia di Raffadali.Con riferimento alla fondina ed alle

scovolino sequestrati,affermò di non avere alcunché da dire in quanto non li aveva mai visti (ff.32 e 33 del IX vol.).

A seguito di tale ultima risposta,il 23 marzo,venne interrogato il genitore del prevenuto,Angelo Alongi.Questi affermò che la fondina e lo scovolino sequestrati gli si appartenevano e che tali oggetti aveva conservato sebbene,due anni prima,avesse venduto la pistola a tal Giuseppe Sammartino.Alla contestazione che la forma della fondina e l'olio di cui era intriso lo scovolino denotavano inequivocabilmente che,non due anni prima,ma pochi giorni prima erano stati rispettivamente usati per custodire e per pulire un'arma corta da fuoco,affermò di non sapersi spiegare tali circostanze (ff.34,167 del IX vol. e 61 del 7° allegato).

(La risultanze relativa alla vendita della pistola al Sammartino vanne,poi,confermate dalle dichiarazioni da quest'ultimo rese- ff.253 del IX vol. e 52 r. del 7° alleg.-nonché dall'attestazione compiuta dal Maresciallo dei CC. di Raffadali che,non due anni prima,ma il 21 luglio 1955 fu compiuto il trasferimento di proprietà della detta rama -f.270 bis del IX vol.).

Nel rendere l'interrogatorio del 22 marzo,l'Alongi affermò inoltre, di conoscere i fratelli Librici;di essere,più volte,in compagnia dello Scifo,andato a Raffadali onde recarsi a caccia insieme ad Alfonso Librici;e di essere in corrispondenza epistolare con Alfonso e Giuseppe Librici i quali si trovavano in Germania; e di avere,alcuni giorni prima del suo fermo,mentre trovavasi in compagnia dello Scifo,incontrato in Agrigento un giovane che ser

citava a Raffadali il mestiere di sarto (ff.32 e 33 del IX vol.).

Appresa tali notizie,gli organi di polizia giudiziaria provvidero ad interrogare Giovanni Mangione al quale, sia lo Scifo,che l'Alongi avevano fatto riferimento; e curarono di farsi consegnare dai genitori dell'Alongi le quattro lettere di Alfonso e Giuseppe Librici che costoro rinvennero.

Il 25 marzo,Giovanni Mangione, rendendo l'interrogatorio,significò di essere un lavorante della sartoria di Giacinto Tarallo; affermò di aver incontrato in Agrigento i due prevenuti;riferì che, in tale occasione,gli avevano domandato che cosa si dicesse a Raffadali, ma che nessuna risposta era stata da lui data; e rese noto che,mentre prima dell'omicidio del Galvano i predetti si erano frequentemente recati a Raffadali,successivamente al delitto, non vi erano più andati (ff.67, 161 del IX vol.e 59 r.del 7° all).

Delle quattro lettere sequestrate,una del 22 gennaio 1959 era stata scritta a Giovanni Scifo e,indubbiamente,da costui era stata consegnata all'Alongi perché prendesse visione di quanto lo riguardava (f.65 del IX vol.).-Le altre tre erano state scritte all'Alongi.Con la prima,del 25 gennaio,Alfonso Librici erasi rivolto " al carissimo amico" (f.60 del IX vol.);con la seconda -del 9 marzo-non si era più rivolto" al carissimo amico",ma al carissimo fratello Vincenzo (f.62 del IX vol.); e con la terza -del 12 marzo "aveva usato nella parte iniziale l'espressione al carissimo amico " e fratello Vincenzo" (f.63 del IX vol.).

A seguito di tali risultanze,il 25 marzo,venne interrogato

l'Alongi al quale vennero contestate le dichiarazioni del padre relative alla vendita della pistola compiuta due anni prima e le diverse intestazioni delle tre lettere inviategli da Alfonso Libici.

Alle relative domande,rispose di non essere in grado di fornire alcuna spiegazione,né in ordine al compiuto rinvenimento della fondina e dello scovolo tra le tavole ed il pagliericcio del suo letto,né in ordine al perché Alfonso Libici erasi rivolto a lui appellando,in un primo momento,carissimo amico e,successivamente,carissimo fratello.Disse,quindi,di essere amico del sarto Giacinto Tarallo e che erasi recato nella sartoria dello stesso ogni qualvolta era andato a Raffadali (f.40 del IX vol.).

Prima e dopo di tale interrogatorio,precisamente il 24 ed il 31 marzo,venne interrogato dal Procuratore della Repubblica dinanzi al quale confermò le rese dichiarazioni (*ff.*36 e 78 del IX vol).

*****

Essendo stato il Commissariato di P.S. di Agrigento confidenzialmente informato che Grazia Marigliano avrebbe potuto fornire utili notizie in ordine all'omicidio (f.79 del IX vol.),i preposti alle indagini,in data 30 marzo,provvidero ad interrogarla.Costei rese noto che,due giorni prima dell'omicidio,precisamente la mattina del 19 gennaio 1959,mentre rimproverava il figlio che non voleva lavorare e che rifiutava di recarsi dal parrucchiere per farsi tagliare i capelli, le si era avvicinato Antonino Galvano che trovavasi in compagnia di Antonino Cufaro,di Vincenzo Gammartino,di Giuseppe Romano e del di lui figlio,Salvatore.Mentre il Galvano

rabbeniva il suo ragazzo e lo induceva a recarsi dal parrucchiere, era passato un giovane che aveva più volte visto in Raffadali, sia in compagnia di un altro forestiero di Ioppolo, sia dei fratelli Librici e, in particolare, di Santo Librici. Tale giovane, rivolgendosi al Calvano, gli aveva detto testualmente: nzi Nino, l'ha visto a Incinèo Santoro? (agnome questo del sarto Giacinto Taralle); ed il Calvano che, essendo alquanto sordo, aveva mal compreso la domanda rivoltagli, gli aveva risposto dicendo "chi, Giacinto Cash? or or a passò".

Aggiunse, quindi, che, solo successivamente alla consumazione dello omicidio, aveva compreso che la domanda era stata rivolta soltanto per conoscere il grado di sordità del Calvano. - Tale domanda, in vero, non aveva ragion d'essere formulata perché, trovandosi la sartoria del Taralle a qualche passo di distanza, colui che aveva interpellato il Calvano non ne aveva alcun valido motivo in quanto, percorrendo qualche altro metro, avrebbe potuto accertare se il nominato sarto si trovasse o meno nel suo laboratorio (ff.80 e 166 del IX vol. e 59r. del 7° alleg.).-

A seguito di tali notizie, vennero interrogati il Gammartino, il Cufaro, il Romano ed il figlio della vittima. A differenza del Gammartino (f.33 del 2° all. al IX vol.), il quale affermò di essersi allontanato prima che fosse rivolta ad Antonino Calvano la domanda riferita dalla Marigliano, il Romano (ff.34 del 2° alleg. e 60r. del 7° allig.), Salvatore Calvano (ff.176 del IX vol. e 55 del 7° allig.) resero delle dichiarazioni conformi a quanto la Marigliano aveva riferito. Solo il Cufaro, però, asserì di essere in

grado di riconoscere il giovane che aveva interpellato il Galvano (f.35 del 2° allig.,fl.142 del IX vol.,f.58 del 7° allig.).Aggiunse, quindi,che, avendo notato che il detto giovane aveva più volte e con insistenza guardato il defunto suo amico,erasi rivolto a quest'ultimo e,ammiccando con gli occhi,gli aveva segnalato tale circostanza.Il Galvano gli aveva,però,risposto atteggiando le labbra in modo da significare,o che non attribuiva importanza alcuna a tale fatto,o che non se ne era accorto.

Esibiti alla Marigliano ed al Cufaro numerosi rilievi fotografici,entrambi,tra gli stessi,riconobbero,nella fotografia di Vincenzo Alongi,quella del giovane che,il 19 gennaio 1959,aveva rivolto la parola al Galvano e lo aveva insistentemente guardato (ff.79,80,106 del IXvol.e 58 del 7° allig.;35 del 2° allig.142 del IX vol.,59r.del 7° allig.).La Marigliano,inoltre,riconobbe,nella fotografia di Giovanni Scifo,quella del giovane di Ioppolo con cui l'Alongi soleva accompagnarsi in Raffadali.

****

Svolgendo le opportune indagini dirette a conoscere i motivi per i quali Antonino Galvano,nel pomeriggio del giorno in cui fu ucciso,erasi recato in Agrigento,gli organi della polizia giudiziaria appurarono che si era trattenuto nel nominato capoluogo insieme a Rosario Sciarrotta ed a Calogero Mangione (f.7 del I° alligato).

Per le dichiarazioni rese da questi ultimi,venne appurato che il Galvano,richiesto da un tal Lorenzo De Leo,erasi recato in Agrigento onde comporre una vertenza civilistica insorta tra costui ed un certo Umberto Mallia;che era riuscito ad appianare la questione

e che, dovendo ripartire per Raffadali con l'autocorriera delle ore 19,erasi riservato di tornare ad Agrigento il mattino successivo onde definire ogni particolare.Venne,inoltre,accertato che, verso le ore 16,mentre trovavasi col Mangione,con lo Sciarratta e col De Leo,erasi notevolmente turbato vedendo transitare tre giovani.Erasi,quindi,rivolto a costoro con le parole:""picciotti a mia aviti a parlari? e, allontanatosi dal gruppo dei suoi amici, aveva preso a discutere con uno dei tre che aveva le labbra atteggiate ad un sarcastico sorriso (ff.70,201 del IX vol.75,del 7° all.).

Avendo lo Sciarrotta, a differenza del Mangione,dichiarato di essere in grado di riconoscere i tre individui alla cui vista il Galvano erasi turbato,gli vennero esibiti quindici rilievi fotografici tra i quali, nella fotografia di Vincenzo,Alongi e di Giovanni Scifo,riconobbe quelle di due dei tre giovani di cui sopra. Significò,inoltre,che colui il quale aveva sorriso sarcasticamente era l'Alongi.Aggiunse,quindi,che,per un più sicuro riconoscimento, avrebbe gradito di vedere -senza però esser visto-i due individui di persona (ff.74,201 del IX vol.75 del 7° allig.).

*****

Poiché,col trascorrere del tempo, i cittadini di Raffadali presero a discutere del delitto,gli organi della polizia giudiziaria, vennero a conoscenza di altre circostanze.

Seppero,infatti,che il nominato Angelo Costanza-il quale aveva incrociato con gli assassini poco tempo prima che il delitto fosse consumato-trovavasi,nel momento in cui l'omicidio venne compiuto,nella sala da barba di Giuseppe Rampello,in compagnia del nomina-

to barbiere, di Giuseppe Palillo e di altri.

Portanto il 4 ed il 6 aprile, interrogarono, rispettivamente, il Palillo ed il Rampello.

In precedenza, poiché avevano avuto notizia che uno degli assassini, al momento del delitto, indossava un impermeabile di color verdino (secondo quanto si evince dalla domanda relativa al possesso di un capo di vestiario di tal genere che venne rivolta allo Scifo il 22 marzo-f.28 del IX vol.) richiesero ed ottennero l'autorizzazione a far perquisire le abitazioni dei due prevenuti onde procedere al sequestro dei loro impermeabili.-

Tali perquisizioni vennero operate il 3 aprile nella casa dello Scifo ed il 4 aprile nell'abitazione dell'Alongi. In entrambe furono sequestrati degli impermeabili di color verdino che si differenziavano tra di loro perché quello dell'Alongi, a differenza dell'analogo capo di vestiario dell'altro prevenuto, aveva una martingala (ff.42 e 43 del 2° allig.).

Il 4 aprile venne interrogato nel Commissariato di P.S. di Agrigento Michele Palillo. Questi rese noto che, avendo udito-mentre trovavasi nella sala da barba del Rampello-numerosi colpi di arma da fuoco, aveva sporto il capo fuori della porta ed aveva visto un individuo che indossava un impermeabile color verdino dalla larga martingala posteriore; costui, mentre fuggiva, erasi fermato, era tornato di corsa sui suoi passi ed erasi piegato verso terra compiendo i gesti di chi raccatti qualcosa; aveva, poi, ripreso a correre e si era dileguato. Aggiunse di non aver visto allontanarsi

un secondo individuo,sia perché aveva parzialmente sporto il capo fuori della porta,sia perché erasi trattenuto a guardare per pochissimo tempo in quanto qualcuno di coloro che con lui si trovavano (che é -poi-risultato essere stato il Rampello)lo aveva obbligato -tirandolo per gli abiti- a non sporgere il capo e ad evitare,quindi,di rimanere in una posizione che poteva,da un momento all'altro,diventare pericolosa.Rese quindi noto,allorquando gli venne esibito lo impermeabile dello Scifo,che tale capo di vestiario era di ugual colore di quello indossato dallo assassinio da lui visto,ma che se ne differenziava in quanto mancante della martingala.Poi,quando gli venne mostrato l'impermeabile sequestrato all'Alongi,disse che era simile a quello che aveva visto addosso all'assassinio (ff.25,25 del 2° allig., 139 del IX vol. 57 del 7° allig.).-

Il 6 aprile Giuseppe Rampello,interrogato presso la Caserma dei CC.di Raffadali dal brig.Concilio della squadra di polizia giudiziaria,riferì che il Palillo,avendo sporto il capo fuori della porta,aveva riferito di aver visto fuggire un individuo che indossava un impermeabile color verdino dalla larga martingala (f. 27 del 2° allig.,138 del IX vol.,57 del 7° allig.).

****

Successivamente,la polizia giudiziaria ricevette la confidenza che, nel tardo pomeriggio del 21 gennaio,un autista di Aragona aveva accompagnato da detto paese a Raffadali lo Scifo e l'Alongi (f.26 del 1° allig.).Identificato in Germando Croceffa il nominato autista,questi,il 9 aprile,dichiarò di aver accompagnato,da Aragona fino ad un abbeveratoio di Raffadali,due persone che,tra le

fotografie esibitagli, indicò in quelle dello Scifo e dell'Alongi. Significò quindi, di ricordare con molta precisione la data dell'effettuato trasporto in quanto,proprio il 21 gennaio,col suo automobile,ebbe a compiere numerosi viaggi in occasione di uno sposalizio celebratosi a Comitini.Inoltre,rese note che,nel detto giorno,erasi recato a Comitini verso le ore 16,aveva fatto ritorno ad Aragona dopo una mezzora (cioé verso le ore 16,30) e dopo circa una ora da quando era tornato in Aragona (cioé verso le 17,30),era stato richiesto dall'Alongi e dallo Scifo di accompagnarli a Raffadali;condottili,aveva fatto ritorno ad Aragona ove aveva sostato per circa cinque minuti;poi erasi recato alla scalo ferroviario ove aveva atteso per circa un quarto d'ora che giungesse il treno delle 19,45.Indicò,quindi,tra i due impermeabili repertati che gli vennero esibiti,quello che era stato sequestrato all'Alongi e disse che trattavasi del soprabito indossato da quest'ultimo il 21 gennaio.Infine,esibì il poi acquisito cartoncino spedito dagli sposi Falzone-Ciriolo con stampato l'invito ad intervenire al matrimonio fissato per il 21 gennaio 1959-ff. 44,45, 46 del 2° allig.).

(Tali affermazioni ebbe poi-anche se con qualche imprecisione relativamente agli orari sopra indicati-a ripetere allorquando venne interrogato dal G.I.-f.108 del IX vol.-;allorquando da questi venne messo a confronto con lo Scifo e con l'Alongi-ff.109 e 110 del IX vol.;ed allorquando venne riesaminato dalla Corte di Assise di Agrigento -f.62r.del 7° allig.-Durante il confronto avuto con l'Alongi-il cui verbale quest'ultimo rifiutò ingiustificata-

mente di firmare-gli ricordò di avergli richiesto il pagamento del compenso in millecinquecento lire e di averne da lui ricevute solo millletrecento.-

...β...

Gli organi preposti alle indagini,avendo appurato che la sartoria di Giacinto Tarallo costituiva il luogo consueto di riunione degli associati alla mafia Raffadalese e degli aggregati alla stessa,ed avendo appreso per le concorsi dichiarazioni delle Scifo e dell'Alongi che costoro,pel tramite di Alfonso Libricì,erano diventati amici del Tarallo di cui solevano frequentare il laboratorio,in data 29 marzo,provvidero ad interrogare il nominato sarto. Questi dichiarò che Giuseppe,Alfonso e Santo Libricì erano suoi clienti e che, per opera di Alfonso Libricì,erano entrati a far parte della sua clientela anche Giovanni Scifo e Vincenzo Alongi. Costoro,insieme ai germani Libricì e,particolarmente,insieme ad Alfonso, si erano,spesso,recati nel suo laboratorio.Da quando,però Giuseppe ed Alfonso Libricì erano espatriati in Germania,i predetti si erano recati nella sua sartoria in compagnia del germano degli stessi, Luigi.Disse,quindi,che,mentre nessuna commissione aveva ricevuto dall'Alongi,aveva confezionato qualche abito allo Scifo (il quale,invece,nel rendere l'interrogatorio del 25.3.- f.88 del IXvol.-affermò che solo ad un suo parente aveva rivoltato una giacca.Inoltre,rispondendo all'altra domanda relativa al modo con cui aveva trascorso la sera del 21 gennaio,riferì che, quando i lavoranti alle sue dipendenze erano già andati via,aveva

attese alla preparazione per il giorno successivo.Era intento nel lavoro di taglio di alcuni abiti,quando eranmmt entrato nella sartoria Salvatore Galvano in compagnia di Salvatore Vella e di un giovane residante a Torino.Mentre costoro parlavano tra di loro,era giunto Luigi Librici il quale aveva partecipato alla conversazione dei nominati.Dopo circa un quarto d'ora dal momento in cui il Librici era giunto (e dopo qualche minuto-come ,invece,disse al G.I.) Francesco Moncada, affacciatosi sull'uscio,gli aveva chiesto di parlargli in disparte.

Uscito sulla strada,aveva appreso che occorreva rar accompagnare a casa Salvatore Galvano perché,poco prima,era stato ucciso suo padre.Si era,quindi,adoperato per avvisare dell'accaduto il Vella il quale, subito dopo, con una scusa,aveva fatto uscire dalla sartoria Salvatore Galvano (ff.63 del 2° allig.,170 del IX vol.e 60 del 7° allig.).-

A seguito delle dichiarazioni del Tarallo vennero interrogati il 7 aprile Francesco Moncada e Salvatore Vella e,in data 13 aprile,Luigi Librici.

Francesco Moncada riferì che,dopo aver visto il cadavere di Antonino Galvano,essendo amico del figlio dell'ucciso a nome Salvatore ed avendolo poco tempo prima lasciato mentre si recava nella sartoria del Tarallo,aveva raggiunto il laboratorio ed aveva dato notizia dell'accaduto al nominato sarto.Mentre,sulla strada,parlava con costui,era uscito dalla sartoria Luigi Librici il quale le aveva interpellato rivolgendogli le parole" che c'è, che c'è"; e, appreso quanto era accaduto,si era allontanato dicendo:" vero?....

"...mischinu, mischinu"(ff.49 del 2° allig.,172 del IX vol. e 60 del 7° allig.).-

Salvatore Vella fornì una versione dei fatti conforme a quella del Tarallo e del Moncada.Aggiunse che Luigi Librici,dopo essere entrato nella sartoria,aveva chiesto a Salvatore Galvano che ora fossero; e che, dal momento in cui Luigi Librici,era giunto nella sartoria,a quello in cui era arrivato il Monacada latore della funerea notizia,erano trascorsi quattro o cinque minuti (f.51 del 2° allig.,137 del IX vol. e 58r. del 7° allig.).-

Luigi Librici,interrogato a sua volta,dichiarò di essersi recato la sera del 21 gennaio nella sartoria del Tarallo;di avere nella stessa trascorso circa due ore e che,prima di allontanarsi aveva chiesto ai presenti che ora fosse ricevendo da Salvatore Galvano o dal Vella la risposta che erano le ore 20,30 o le 20,45.Inoltre, affermò che,solo la mattina del giorno successivo,aveva appreso che era stato ucciso Antonino Galvano che conosceva solo come compaesano e con cui,al di fuori dello scambio del saluto,nessun rapporto aveva avuto (f.61 del 2° allig.,138 del IX vol. e 59 del 7° allig.).-

Salvatore Galvano venne interrogato dal G.I. e dalla Corte di Assise di Agrigento,ma non anche dalla polizia giudiziaria.Al G.I. facendo riferimento all'incontro verificatosi il 19 gennaio con le Scifo e con l'Alongi,rese delle dichiarazioni conformi a quelle del Cufaro e della Marigliano.Riferì,infatti,che,pur trovandosi l'Alongi a solo quindici metri di distanza dalla sartoria del Tarallo,aveva domandato a suo padre se lo avesse visto;e che il

suo genitore, essendo sordo ed avendo erroneamente compreso che gli era stato domandato se avesse visto Giacinto Canè, aveva risposto di averlo visto transitare poco prima. Aggiunse, che, circa otto giorni prima dell'omicidio, mentre rincasava, nei pressi del luogo in cui suo padre era stato poi ucciso, aveva visto lo Scifo il quale era molto amico di tutti i fratelli Librici e di Antonino Bartolomeo; domandatogli che cosa facesse, si era sentito rispondere che trovavasi in quel luogo in attesa di una donna (ff. 176 e 176r. del XI vol.). Con riferimento a quanto erasi verificato la sera dell'omicidio nella sartoria del Tarallo, significò che Luigi Librici, appena entrato nel laboratorio, manifestando di avere molta premura, aveva chiesto al sarto di provargli il cappotto che si stava facendo confezionare; subito dopo avere indossato l'indumento, se ne era, però liberato e si era seduto accanto a lui; gli aveva, quindi, chiesto che ore fossero e, prima ancora di ricevere una risposta, si era alzato ed era andato via (f.177 del IX vol.). Relativamente a Luigi Librici, inoltre, riferì che per mezzo del fratello Sante-il quale davasi grandi arie- era entrato a far parte della " comitiva" composte da persone che" valgono e si fanno sentire" e che un tempo veniva frequentata da suo padre (f. 175 del IX vol.). Interrogato dalla Corte di Assise di Agrigento, rese delle dichiarazioni uniformi aggiungendo due circostanze. Significò, infatti, che, essendosi suo padre il 19 gennaio a pomeriggio recato a Ioppolo Giancaxio-paese di residenza dello Scifo- aveva mentalmente collegato tale viaggio con l'interesse che suo padre poteva avere, sia di assumere delle informazioni in ordine

alle amicizie dello Scifo, sia di identificare chi erano coloro che avevano accompagnato a Raffadali (ff.55r. del I° allig.).Inoltre, rese noto che suo padre aveva cessato di essere in amicizia con Santo Libricì perché lo riteneva l'autore dell'omicidio di Antonino Tuttolomondo;e che,dopo tale delitto,erasi preoccupato e stava in guardia (f.54 r. del 7° allig.).-

*****

Lo stesso giorno 13 aprile,dopo l'esame di Luigi Libricì,venne interrogato il germano dello stesso a nome Santo.Questi era stato visto il giorno precedente circolare in Raffadali in quanto era stato rimpatriato dalla Francia dopo avere espiato la pena di tre mesi di reclusione inflittagli dall'Autorità Giudiziaria di Nizza per aver opposto resistenza alla gendarmeria francese, per aver abusivamente portato due pistole e per avere,insieme ad Antonino Bartolomeo,favorito l'espatrio clandestino di alcuni suoi compaesani (ff.56, 57,58,59 e 60 del 2° allig.).Alle domande rivoltegli,rispose di aver acquistato dall'Impiduglia la pistola sequestrata allo Scifo e che esasi,poi,disfatto di tale arma gettandòla in un letamaio in quanto alla stessa aveva preferito quella pistola cal.9 che i carabinieri gli avevano sequestrato (secondo quanto si é scritto nel decimo paragrafo del precedente capitolo) il 28 agosto 1958. Disse, quindi,che conosceva Antonino Galvano solo perché suo compaesano e che,solo al suo ritorno dalla Francia,aveva appreso che lo stesso era stato ucciso.Rese,infine,noto che il 30 gennaio,mentre trovavasi detenuto a Nizza, aveva ricevuto la visita del fratello Alfonso il quale gli aveva (91)

(91) Cfr. pagg. 901-945. (N.d.r.)

comunicato che, precedentemente, il germano Giuseppe erasi recato a trovarlo, ma che non era riuscito a parlargli (ff.53,54,55 del 2° allig.).-

****

A seguito delle svolte indagini e dei vari rapporti parziali che -nel corso delle stesse- vennero man mano compilati, fu redatto un rapporto finale col quale vennero denunciato lo Scifo e l'Alongi quali esecutori materiali dell'omicidio di Antonino Galvano. Con lo stesso, a proposito dei mandanti e della causale del delitto, venne riferito che, dalla voce pubblica e da fonte confidenziale si era appreso che i motivi per cui Antonino Galvano era stato assassinato dovevano ricollegarsi al fatto che, il medesimo, al fine di uccidere qualcuno che -probabilmente- era Santo Librici, aveva ingaggiato due sconosciuti sicari di Favara. Venne significato, inoltre, che l'omicidio del Bartolomondo e quello del Galvano venivano indicati come strettamente connessi e che Giuseppe Galvano, figlio dell'ucciso, avrebbe potuto consentire che le tenebre fossero squarciate se non avesse preferito tentare, col suo silenzio, di tutelare la figura moralmente censurabile di suo padre (ff.37 e 38 del 2° allig.-

******

L'1 maggio 1959, cioé un giorno successivo a quello della redazione del rapporto di cui sopra, la guardia di P.S. Cesareo, con relazione scritta di servizio, riferì al dott. Aldo Tandoy, dirigente della squadra mobile di Agrigento che, in pari data, mentre esplicava le sue funzioni nell'ospedale civile del luogo, aveva avuto occasione di ascoltare un discorso svoltosi tra una donna vestita

di nero e la vedova di Antonino Galvano,Carmela Bartolomeo.La prima aveva detto alla seconda che, avendo appreso in Belgio le notizie relative allo assassinio del " compare Galvano"rivolgendosi al germano di Vincenzo Alongi,gli aveva domandato perché questo ultimo avesse commesso l'omicidio; e che aveva ricevuta in risposta la frase:"glielo hanno comandato e lo hanno pagato".La Bartolomeo,appresa tali notizie,aveva tentato di sapere dall'altra donna che fossero stati i mandanti.Costei,però,le aveva risposto che non le era stato detto alcunché a tal riguardo,ma che,in seguito, avrebbe tentato di informarsene onde notiziarla (f.83 del IX vol.).-

A seguito di tale relazione di servizio,venne interrogata la Bartolomeo che rese delle conformi dichiarazioni e significò che la donna in gramaglie che le aveva confidato quanto sopra rispondeva al nome di Vincenza Chiaramonte.Disse pure che, tra le altre persone presenti,vi era Filippo Panarisi (ff.84 del IX vol.e 53 del 7° alligato).-

La detta relazione di servizio e il relativo verbale d'interrogatorio,vennero,quindi,rimessi al Procuratore della Repubblica di Agrigento il quale provvide ad interrogare la Chiaramonte.Avendo costei negato di aver compiuto le ricordate confidenze (ff.94 del IX vol.),esaminò la Bartolomeo (ff.97 del IX vol.e 53 del 7° all.) la guardia Cascareo (ff.96 del IX vol. e 74 r.del 7° allig.),la sorella dell'ucciso-Giovanna Galvano-(f.98 del IX vol.e 54 del 7° allig.) che,pure,era stata presente al discorso.Avendo costoro riferito quanto sopra si è scritto,provvide a porre la Chiaramonte a

confronto con la Bartolomeo,prima, e con la guardia di P.S.Cesareo,poi (f.99 e 100).Poiché costei persistette nel negare la circostanza,ne ordinò l'arresto e,successivamente,le contestò il delitto di falsa testimonianza (ff.101r. a 102 del IX vol.).-

Istruitosi il procedimento col rito formale,venne escusso il nominato Filippo Panariei il quale rese delle dichiarazioni conformi a quelle della guardia Cesareo,della Bartolomeo e della Galvano (ff.100 del IX vol. e 59 del 7° allig.).Venne,quindi,svolta tutta quell'attività istruttoria che (secondo quanto risulta dai fogli citati) confermò le risultanze delle compiute indagini e,a seguito di emanazione dei mandati di cattura,vennero reinterrogati la Chiaramonte,lo Scifo e l'Alongi.Il 18 maggio tutti e tre i prevenuti confermarono le rese dichiarazioni (ff.106 bis e segg. del IX vol.).-

Lo Scifo ribadì che, successivamente alla partenza per l'estero di Alfonso Libricì non erasi più recato a Raffadali (f.106 bis retro); e l'Alongi aggiunse che forse conosceva Santo Libricì (f.105 quater retro).-

*****

L'1 agosto 1959,quando l'attività istruttoria era stata completamente espletata venne presentata dal difensore dell'Alongi una istanza con cui fu chiesta l'escussione di Giuseppe e Giacomo Guelli,nonché di Salo ero Salomone e di Calogero Alongi i quali avrebbero dovuto fornire un alibi al nominato imputato (f.210 del IX vol.).Il 5 ottobre,con altra istanza,sempre in ordine al suddetto alibi,venne chiesta l'escussione anche di Francesco Ferrara (f. 212 del IX vol.).

- 434 -

Il 5 novembre 1959 ,venne interrogato Giacomo Gueli,primo testimone dell'indicato discarico.Questi dichiarò di essere il fratello della fidanzata di Vincenzo Alongi e,conformemente alle posizioni indicate nell'istanza di cui sopra,affermò che il 21 gennaio dello stesso anno,aveva provveduto al lavoro di rimonda degli olivi insieme a suo padre ed al nominato suo futuro cognato.Tornando dalla campagna in paese,avevano incontrato tal Ferrara;giunti nella loro casa,verso le ore 20,avevano insieme cenato e,verso le ore 21 un Calogero Alongi aveva mandato a dire al prevenuto che lo attendeva per parlargli in quanto il giorno dopo avrebbe dovuto lavorare in una cava di pietre.Ricordava con precisione,soggiunse, che quanto sopra erasi verificato il 21 gennaio in quanto,in tale data,venne festeggiata la ricorrenza del primo mese del giorno di fidanzamento della sorella ' f.215 r. del IX vol.).-

Il 5 novembre,dopo avere escusso Giacomo Gueli,il Giudice Istruttore tornò ad interrogare l'Alongi.Questi,dopo circa otto mesi di carcerazione preventiva,pur essendo stato interrogato due volte dalla polizia giudiziaria (ff.32 e 40 del IX vol.),due altre volte dal Procuratore della Repubblica (ff.36 e 37 detto vol.) ed una quinta volta dal G.I. (f.41 quater detto vol.),solo in tale occasione formulò,rendendo delle dichiarazioni conformi a quelle di Giacomo Gueli, il suo alibi.Gli venne,pertanto,domandato perché avesse atteso il decorrere di tanto tempo prima di adoperarsi. Rispondendo,disse che non aveva ritenuto opportuno formulare in precedenza il suo alibi in quanto aveva creduto che fossero noi

suoi confronti nutriti solo dei sospetti. A seguito di tale informazione, gli fu contestato che non poteva pensare che gravassero su di lui dei sospetti in quanto gli era stato notificato il mandato di cattura per l'omicidio del Galvano; e che, successivamente alla notificazione del mandato di cattura, quando era stato l'8 maggio interrogato, avrebbe avuto l'interesse di rendere noto quanto aveva poco prima dichiarato. Rispondendo a tali contestazioni, in aperto contrasto con la precedente affermazione, disse che la ragione per cui l'8 maggio non aveva addotto il suo alibi consisteva nel fatto che non aveva ricordato ciò che aveva fatto il 21 gennaio. Affermò, poi, che aveva iniziato a lavorare nella cava di pietra di Calogero Alongi il 22 gennaio. Avendo però, il 22 marzo, dichiarato alla polizia giudiziaria che "verso la fine del mese di gennaio, verso il 20 di detto mese, aveva iniziato a lavorare come cavatore", gli fu rivolta l'ulteriore contestazione che se non aveva avuto un preciso ricordo il 22 marzo, a maggior ragione non avrebbe potuto averlo in quel giorno 5 novembre. In risposta, disse che, in data 22 marzo, non poteva aver avuto un preciso ricordo in conseguenza " delle botte ricevute nel Commissariato di ...". Infine, a seguito delle ulteriori domande rivoltegli, rese noto che non aveva mai avuto dei contrasti con Gerlando Gracceffa e che non sapeva spiegarsi perché avesse affermato di averlo condotto a Raffadali nel tardo pomeriggio del 21 gennaio; e significò, in aperto contrasto con le sue precedenti dichiarazioni che conosceva Santo Librici (ff. 1o e segg. del IX vol.).

Pur avendo rilevato le contraddizioni esistenti tra le dichiara-

zioni rese dal prevenuto e pur dovendosi assolutamente escludere che il medesimo,dopo otto mesi di carcerazione preventiva,avesse, soltanto dopo che l'indagine istruttoria era stata conclusa,potuto ricordare delle salienti circostanze che (per quanto il 5 novembre ebbe a dichiarare)non era stato in grado di rammentare durante tutto il tempo in cui non gli erano stati concessi i colloqui con i parenti,il G.I.,dopo aver disposto l'arresto di Giacomo Gueli,continuò ad escludere il testimoniale dell'addotto discarico. Prima di procedere a ciò,riesaminò Giacomo Gueli.Questi,dopo aver confermato le sue dichiarazioni e dopo aver insistito nella precisazione del suo ricordo sulla data del 21 gennaio dimostrò di nôn possedere quella formidabile memoria di cui erasi vantato.Disse, infatti,che il 20 gennaio,l'Alongi non aveva lavorato con lui e, poi,soggiunse che non ne era sicuro (ff.238 del IX vol.).-

Provvide, quindi,in data 16 novembre,ad interrogare Giuseppe Gueli il quale, in un primo momento,affermò che il suo futuro genero aveva con lui lavorato in campagna il 20 gennaio e che il "21 gennaio fu liberò";e,poi,si corresse dicendo che il 21 gennaio aveva lavorato insieme a lui ed a suo figlio.Quindi,superando la memoria del nominato suo figliolo,aggiunse che,anche il 20 gennaio avevano lavorato insieme (ff.235 e 239 del IX vol.).

Lo stesso giorno,interrogò anche Francesco Ferrera il quale (manifestando di possedere delle doti mnemoniche che, nel 1400,avrebbe provocato la gelosia di Giovanni,principe della Mirandola,detto Pico) affermò che il 21 gennaio a pomeriggio,ritornando dalla

campagna,aveva percorso un tratto di strada insieme ai Gueli ed a Vincenzo Alongi; ed aggiunse che ciò ricordava perchè...." il "giorno successivo era festivo"" (ff.228 e 240 del IX vol.).

Dopo aver disposto l'arresto dei due Gueli e del Ferrera,pure il 16 novembre,escusse Calogero Alongi il quale dichiarò che il 20 e il 21, e il 22 gennaio aveva invitato Vincenzo Alongi a recarsi il dì successivo a lavorare nella sua cava di pietre.Rispondendo alla domanda rivoltagli,disse,quindi,che il libro mastro con l'annotazione delle giornate lavorative era detenuto da tal Salvatore Butera (f.229 del IX vol.e 62 del 7° allig.).

Avendo disposto con fonogramma il sequestro del detto libro mastro,il Comandante della Stazione dei carabinieri di Aragona, verso le ore 18,15 dello stesso giorno 16 novembre,si recò nell'abitazione di Salvatore Butera. Questi,dopo aver preso visione del provvedimento di sequestro,esibì un foglietto volante contenente delle annotazioni manoscritte un lavoro stradale svolto nel 1959 secondo le quali un Alongi-il cui nome prima indicato in Giuseppe risultava corretto in Vincenzo-aveva lavorato il 22 gennaio.Poichè il Butera aveva dichiarato di non possedere alcun libro mastro,nè altri appunti contabili e che quelli di Calogero Alongi erano da costui detenuti,il Maresciallo Fontana si recò da quest'ultimo e sequestrò il libro paga nella cui ventitreesima pagina-concernente gli operai assunti nel mese di gennaio 1959-non risultava annotato il nome di Vincenzo Alongi,mentre tale nome risultava registrato soltanto nella ventiquattresima e ventiseiesima

sima pagina riguardante -rispettivamente- i mesi di febbraio e marzo, quello del padre dell'imputato-Angelo Alongi-risultava annotato nella maggior parte delle pagine. (Si veda il 5° allig. al IX vol.).-

Il 30 novembre venne escusso il Butera e fu riesaminato Calogero Alongi.-

Il primo chiarì di non essere né dipendente, né socio del secondo e rese noto che, quale gestore di una cava di pietre vicino a quella di Calogero Alongi, erasi accordato con costui di compiere a spese comuni il lavoro di appianamento della strada che conduce alla loro cave. Disse, quindi, che tale accordo aveva compiuto sette giorni prima che iniziassero i lavori e che la mattina del 22 aveva trovato sul luogo di lavoro Vincenzo Alongi che era stato allo stesso avviato da Calogero Alongi. Alla domanda rivoltagli in ordine alla correzione apportata sul foglietto esibito al Maresciallo dei CC. rispose che, il giorno successivo a quello dello inizio del lavoro, avendo appreso che l'Alongi chiamavasi Vincenzo e non Giuseppe, aveva corretto l'errore commesso il giorno precedente (ff. 250 del IX vol. e 62 del 7° allig.).-

Il secondo, modificando la sua precedente affermazione di aver invitato il prevenuto a lavorare nella sua cava di pietra in quella di averlo invitato ad effettuare i lavori stradali di cui sopra, affermò di non ricordare quanto avvertì Vincenzo Alongi di recarsi al lavoro e che era sicuro solo di poter affermare che lo stesso (secondo quanto risultava dal libro paga), erasi nel mese di febbraio, recato a lavorare nella sua cava (ff. 251 del

IX vol. e 62 del 7° allig.).

Il G.I. provvide,quindi, ad interrogare Giuseppe Salomone,ultimo dei testimoni dell'addotto discarico.-Questi dichiarò che,il 20 gennaio,Vincenzo Alongi gli aveva ordinato dei dolci e che lo stesso,nel pomeriggio del giorno successivo,li aveva da lui ritirati versando,sull'importo di mellletrecento lire,un acconto di mille lire.Rese poi noto di aver ricevuto delle sollecitazioni mnemoniche da parte dei parenti dell'imputato e di aver aderito alla richiesta di deporre sulla riferita circostanza perché aveva rilevato su di un suo quaderno la compiuta annotazione del suo credito di trecento lire (f.222 del IX vol.).Essendo risultato dall'operato sequestro del quaderno che, alla data del 21 gennaio, era stato annotato il debito di trecento lire contratto da Angelo Alongi e non dal di lui figlio Vincenzo (si veda il 5° allig.), venne riesaminato il Salomone il quale dichiarò che..."conoscendo meglio il padre",aveva registrato il debito al nome di costui invece che a quello del di lui figlio (f.252 del IX vol.e f.75 r. del 7° allig.).-

****

A questo punto,onde evitare di tornare sull'argomento,appalesasi opportuno aprire una parentisi onde rilevare che,per tutto quanto sopra si é scritto,risultò che Vincenzo Alongi,con le puerili e contrastanti risposte date alle ricordate contestazioni del G.I. palesò esplicitamente che l'addotto alibi costituiva un espediente difensivo dell'ultima ora.

Risultò,inoltre,che Giacomo e Giuseppe Gueli confortarono tale

implicita manifestazione col tradire il loro intento di scagionare il loro futuro affine.Il primo,i nfatti,dopo aver dichiarato che il 20 gennaio l'imputato non aveva con lui lavorato,onde evitare di poter essere contraddetto dal padre,affermò di non aver dei ricordi precisi; e,ciò dicendo,significò che non poteva averne avuti neppure per ciò che aveva fatto il 21 gennaio.Il secondo, inoltre dichiarò-in un primo momento-che il 21 gennaio l'imputato non aveva con lui lavorato perché la giornata lavorativa insieme trascorsa era stata quella del 20 gennaio.Quindi,melius reperpensa, disse che il 20 ed il 21 avevano lavorato insieme.

Risultò,pure,che Francesco Ferrera palesò il suo mendacio col riferire,alla distanza di dieci mesi,senza alcun punto di riferimento mnemonico,di aver incontrato per la strada l'imputato proprio il 21 gennaio.-

Risultò,quindi,che Calogero Alongi rese due contrastanti deposizioni.Con la prima,affermòche, il giorno precedente al 20 ed il 21 od al 22 gennaio aveva preavvisato l'imputato che doveva il dì successivo iniziare il lavoro nella sua cava.Con la seconda, quando,per il sequestro del foglietto e del libro paga e per le dichiarazioni del Butera,era stata posta in evidenza l'architettata manovra,disse,invece,che aveva assunto l'imputato,non per lavorare nella sua cava,ma per eseguire dei lavori stradali; e significò di non più ricordare,né le date del 20, del 21 o del 22 gennaio cui aveva fatto riferimento,né quanti giorni prima dell'assunzione al lavoro aveva preavvisato il suo parente.

Risultò infine che la menzogna del Salomone venne smugiardata dalle risultanze del quaderno sequestratogli e che l'insulsaggine dell'addotta sua giustificazione costituì un ulteriore prova del menzognero suo assunto.

****

L'attività istruttoria e quella dibattimentale, confermando le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, consentirono, inoltre, di conoscere quanto si é scritto nel quinto paragrafo del precedente capitolo in ordine alla rottura dei rapporti tra Antonino Galvano ed il gruppo di coloro che con lui si erano occupati delle compravendite dei terreni; in ordine alla circostanza che, solo con Antonino Tuttolomondo, aveva conservato buoni rapporti; ed a quella che, a seguito dell'assassinio del Tuttolomondo il cui autore dalla voce pubblica era stato indicato in Santo Librici, Antonino Galvano, avendo timore di costui, aveva adottato quelle ricordate precauzioni consistenti nell'uscire raramente da casa, nel farsi scortare e nell'impugnare la pistola ogni qualvolta gli accadeva di attraversare una zona buia o scarsamente illuminata. (si vedano le dichiarazioni di Salvatore Galvano ai ff.175 del IX vol. e 55r. del 7° allig.; di Antonino Cufaro ai ff.35 del I° allig. 141 del IX vol. e 58 del 7° allig.; e di Carmela Bartolomeo ai ff. 147 del IX vol. e 53 del 7° alligato). (92)

*****

Conclusa ogni attività istruttoria, con sentenza del 28 febbraio, venne dichiarato non doversi procedere nei confronti dei mandanti

(92) Cfr. pagg. 855-862. (N.d.r.)

per essere costoro rimasti ignoti;venne disposto il rinvio a giudizio dello Scifo e dell'Alongi per rispondere del delitto di omicidio pluriaggravato,nonché delle contravvenzioni di porto e di detenzione abusiva di armi;venne,inoltre,disposto il rinvio a giudizio di Vincenza Chiaramonte, di Giacomo Cueli,di Giuseppe Cueli e di Francesco Ferrara per rispondere del delitto di falsa testimonianza; e fu,infine,dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale instaurata contro Ignazio Impiduglia per i reati di falsa registrazione della vendita di armi e di vendita di una pistola a persona sfornita del prescritto nulla osta,essendo gli stessi estinti per amnistia.

Con sentenza del 29 novembre 1961,la Corte di Assise di Agrigento affermò la responsabilità dello Scifo in ordine alle contravvenzioni ascrittegli e pronunciò l'assoluzione dello stesso e quella dell'Alongi del delitto di omicidio,nonché quella di Giuseppe Cueli, di Giacomo Cueli e di Francesco Ferrara dal delitto di falsa testimonianza con la formula dell'insufficienza di prove.Inoltre, ebbe ad assolvere Vincenza Chiaramonte dalla medesima imputazione di cui all'art.372 C.P. con la formula del perché il fatto non sussiste.

Avverso tale decisione propose impugnazione il Procuratore Generale di Palermo e, a seguito di richiesta dello stesso,venne dal Supremo Collegio, disposta per legittima suspicione,la rimessione del procedimento dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Lecce presso la quale è tutt'ora pendente.

A seguito delle indagini svolte dal S.P.G.Dr.Fici e della conseguente riapertura dell'istruzione a carico dei mandanti dello omicidio di Antonino Galvano, vennero ulteriormente (secondo quanto é stato ricordato nel 4° capitolo della presente sentenza) rinviati a giudizio Ioifo e l'Alongi per il medesimo delitto di omicidio pluriaggravato.- (93)

Essendo stata dal Supremo Collegio, a seguito dell'elevato conflitto di competenza annullata tale parte della sentenza istruttoria (secondo quanto si é-appunto-ricordato nel quarto capitolo della presente sentenza), occorre (per le considerazioni già svolte nel terzo capitolo) accertare incidenter tantum se Ioifo e l'Alongi furono gli esecutori dell'omicidio di Antonino Galvano. (94) (95)

* * *

Primo paragrafo

Prescindendo, per il momento, dagli ulteriori accertamenti compiuti a seguito della riapertura dell'istruzione e durante il dibattimento celebratosi dinanzi a questa Corte di Assise, va osservato che, alla stregua di quanto era precedentemente emerso, si sarebbe dovuto adottare una decisione diametralmente opposta rispetto a quella cui si pervenne.

Essendo state riportate nella parte narrativa-secondo quanto si evince dai fogli citati-tutte quelle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria che trovarono successiva conferma, ed essendo state intercalate tutte quelle altre risultanze emerse nel peri-

(93) (94) Cfr. pagg. 600-612. (N.d.r.)
(95) Cfr. pagg. 582-599. (N.d.r.)

do istruttorio ed in quello dibattimentale, senz'altro aggiungere, si può procedere, seguendo l'ordine cronologico degli avvenimenti, ad un riepilogo degli elementi comprovanti la colpevolezza dei due imputati.

****

Anzitutto, va ricordato che, a seguito della ricognizione fotografica positivamente compiuta dalla Marigliano e dal Cufaro e delle concordi deposizioni rese da costoro, da Giuseppe Romano e da Salvatore Galvano, risultò che i due imputati, in data 19 gennaio 1959, cioé due giorni prima dell'omicidio, erano passati vicino ad Antonino Galvano al quale l'Alongi aveva rivolto la domanda se avesse visto il sarto Terallo; e che il Galvano, manifestando la sua sordità, aveva risposto con le parole: "chi, Giacinto Casà? or ora passò".-

Inoltre, due particolari circostanze risultarono per le deposizioni del Cufaro e della Marigliano.

Per quella del primo, si appurò che questi, aveva notato che il Galvano era stato insistentemente guardato dall'Alongi il quale, dopo averlo superato-aveva-volgendosi indietro per ben tre volte continuato a fissarlo; e che, avendo ciò notato, erasi rivolto al nominato capo mafia e, ammiccando, gli aveva segnalato l'insolita circostanza (ff.35 del 2° allig. al IX vol., 142 del IX vol. e 458 del 7° allig.).-

Per quella della seconda, si accertò che costei, successivamente al delitto, riflettendo in ordine a quanto in sua presenza era av-

venuto,aveva compiuto l'esatta considerazioje che l'Alongi non aveva motivo di domandare ad Antonino Galvano se avesse o meno visto Giacinto Tarallo perché ben poteva accertare se si trovasse nel suo laboratorio sito a qualche passo di distanza; e che,pertanto, la domanda non poteva essere stata formulata se non che con l'intento di conoscere il grado di sordità del Galvano (ff.80,166 del IX vol. e 59r. del 7° alligato).

A tal riguardo va osservato che la considerazione della Mariglia-no trovò conforto nella circostanza che l'Alongi,pur non avendo saputo dal Galvano se avesse visto il sarto Tarallo,e pur avendo l'abitudine (secondo quanto ebbe a dichiarare) di recarsi nella sartoria del nominato ogni qualvolta si trovava a Raffadali (f.48 del IX vol.), aveva dimostrato,col transitare vicino al detto laboratorio senza entrarvi,di aver formulato la domanda senza avere interesse di assumere notizie del Tarallo.

Va rilevato,quindi,che, contro l'accertamento che l'Alongi aveva più volte ed a lungo guardato Antonino Galvano onde ben conoscerlo e contro quello che l'aveva interpellato onde accertare il sussistere del suo difetto auditivo,non poteva fondatamente osservarsi che lo Scifo conosceva il nominato capo mafia e che Salvatore Galvano non ne aveva tratto alcun motivo di apprensione in quanto non aveva riferito la circostanza,né alla polizia,né al G.I.-

Non poteva osservarsi che lo Scifo conosceva Antonino Galvano poiché il sussistere di tale conoscenza non escludeva che l'Alongi potesse avvertire il bisogno di vederlo e di accertarsi direttamen-

un delitto diretto contro.

Né poteva osservarsi che Salvatore Galvano non ne aveva tratto motivo di apprensione tanto che nulla aveva riferito alla polizia ed al G.I..In vero,non è esatto che abbia omesso di riferire la circostanza al G.I. poiché questa risulta chiaramente verbalizzata a fol.176 del IX vol. ; e non può desumersi alcunché dal fatto che non ebbe a riferirla alla polizia per il semplice motivo che non fu mai dalla stessa interrogato.Inoltre,ove anche potesse ritenersi per accertato che non ne traesse alcun motivo di apprensione (e non vi sono elementi a tal riguardo),dovrebbe ritenersi assolutamente irrilevante tale sua mancata preoccupazione, sia perché, essendo da pochi giorni tornato dal servizio militare, non poteva essere a conoscenza del pericolo che suo padre correva; sia perché avevano,invece,avuto motivo di preoccuparsene sia Antonino Cufaro,sia suo padre.Antonino Cufaro aveva,infatti,segnalato a suo padre il comportamento dei giovani di Trunzito,ed il predetto suo genitore erasi,il pomeriggio dello stesso giorno,recato in Ioppolo Giancaxio,paese di residenza dello Scifo.-

Risultò,inoltre,per la deposizione dibattimentale resa da Salvatore Galvano,che,nel pomeriggio dello stesso giorno 19 gennaio, il di lui genitore si era recato a Ioppolo Giancaxio.

Con riferimento a tale circostanza,va rilevato che,secondo la considerazione dal nominato testimone compiuta,è altresì probabile che Antonino Galvano si fosse recato nel paese di residenza

dello Scifo per appurare chi era il forestiero suo amico e, quindi, per stabilire se dovesse o meno preoccuparsi di lui.

In vero, suffragano la fondatezza di tale considerazione, sia la circostanza rivelata dalla Bartolomeo che il di lei marito nutriva timore nei confronti di Santo Librici, sia quella rivelata dalla medesima Bartolomeo e dal Cufaro relativa alle ricordate precauzioni dal nominato capo mafia adottate, sia quella resa nota dai due prevenuti che Antonino Calvano, mentre conosceva lo Scifo, non aveva mai visto l'Alongi.

***

Per le deposizioni rese da Calogero Mangione e da Rosario Schiarrotta e per la ricognizione fotografica positivamente compiuta da quest'ultimo, risultò, pure, che, il 21 gennaio, verso le ore 16, Antonino Calvano, mentre trovavasi ad Agrigento, erasi notevolmente turbato vedendo nuovamente transitare vicino a lui lo Scifo e l'Alongi. Sbiancato in volto, erasi allontanato dal gruppo dei suoi amici e, rivolgendosi ai due con le parole " picciotti a mia aviti a parlari"? , li aveva avvicinati allo scopo di comprendersi le intenzioni ed aveva preso a discutere con l'Alongi il quale aveva le labbra atteggiate ad un sarcastico sorriso (ff.70,71 del IX vol. 75 del 7° allig.;71, 201 del IX vol. e 75 del 7° alligato).-

Va osservato, quindi, che, contro tale accertamento, non poteva fondatamente affermarsi che lo Schiarrotta, nel corso del dibattimento, non aveva riconosciuto i due imputati. Tale mancato riconoscimento, trovava, infatti, facile spiegazione nel timore dello stesso

(96) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originario. (N.d.r.)

testimonianze pa lesato alla polizia giudiziaria allorquando aveva affermato che avrebbe compiuta una regolare ricognizione soltanto se gli fosse stato consentito di non esser visto da coloro che aveva riconosciuto tra le numerose fotografie esibitegli.

Né poteva affermarsi che tale incontro fosse stato causale perché non poteva prescindersi dall'accertamento relativo all'episodio del 19 gennaio e da quello che i due imputati erano stati accompagnati la sera del delitto a Raffadali.-

****

Va ricordato,altresì,che,per le deposizioni rese da Germando Graceffa,si accertò che costui,la sera del 21 gennaio 1959,cioé la sera dell'omicidio,aveva,col suo automobile da noleggio,accompagnato lo Scifo e l'Alongi, da Aragona,fino all'abbeveratoio di Raffadali.

A tal riguardo, va rilevato che non poteva distruggersi l'accertamento di cui sopra con l'osservazione che il nominato testimone aveva dimostrato"una solerzia ed una loquela assai infrequenti in " ambienti in cui domina l'omertà e presso i quali neppure i parenti delle vittime accusano"..In vero,per la deposizione dibattimentale del Maresciallo Fontana,era risultato che il Graceffa non si era sottratto all'imperio della legge dell'omertà.In un primo tempo,quando era stato convocato in caserma insieme a tutti gli altri autisti di Raffadali,aveva,infatti,omesso di rivelare che aveva accompagnato lo Scifo e l'Alongi a Raffadali.Solo successivamente, quando la polizia giudis.di Agrigento,aveva,indicato

al nominato Comandante della Stazione dei Carabinieri di Aragona (97)
anche la marca ed il tipo dell'automobile con cui i due imputati erano stati condotti a Raffadali, trattandosi della marca e del tipo di autovettura esclusivamente da lui posseduta; non aveva potuto negare la circostanza e aveva dovuto spiegare al Maresciallo Fontana di non averla precedentemente riferita per evitare di ricevere " delle noie" in quanto aveva perfettamente compreso che, dalla conoscenza della stessa, sarebbe derivato un notevole pregiudizio allo Scifo ed All'Alongi i quali, in quel tempo, erano stati già arrestati quali autori dell'omicidio di Antonino Galvano (ff.72 e 72 r.del 7° alligato al IX vol.).-

Va osservato-pure-che non poteva sminuirsi il valore di tale deposizione col rilevare che, nel rapporto redatto dal Commissario Tandoy, era stato scritto che " il Graceffa, invitato a ricordare "se avesse eseguito dei trasporti di cittadini da Aragona a Raffa- "dali nel mese di gennaio, aveva iniziato la dichiarazione dopo un "pò di riflessione e dopo aver messo fuori dalla tasca un cartoncino d'invito matrimoniale" degli sposi Falzone Ciriobo i quali avevano celebrato il loro matrimonio il 21 gennaio e per i quali aveba, col suo automobile, compiuto diversi viaggi. Per le uniformi deposizioni dibattimentali del Graceffa e del Maresciallo Fontana era, infatti, risultato che quest'ultimo, subito dopo le ammissioni del primo, aveva telefonicamente informato la squadra di polizia giudiziaria di Agrigento; che, poco dopo, il Graceffa, trattenuto in caserma, era stato verbalmente interrogato anche dai componenti

(97) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originario. (N.d.r.)

della detta squadra che erano rapidamente sopraggiunti; e che lo stesso,avendo fatto riferimento ai viaggi effettuati il 21 gennaio per gli sposi Falzone Ciriolo ed avendo reso noto che un suo parente-il quale aveva partecipato alla festa nuziale-avrebbe potuto ancora conservare il cartoncino d'invito al matrimonio,era stato richiesto,prima ancora che si redigesse il processo verbale del suo interrogatorio,di andare a procurarsi il detto invito che, poco dopo, si era fatto consegnare ed aveva esibito.(Si vedano le deposizioni del Graceffa e del Fontana,rispettivamente ai ff.64 e segg.,72r. e segg. del 7° allig. al II vol.).-

Va osservato,quindi,che,al fine di demolire la deposizione in esame non poteva escludersi che lo Scifo e l'Alongi si fossero recati in Aragona per armarsi;non poteva argomentarsi che,non avendo avuto alcun motivo per recarsi ad Aragona,volendo uccidere il Galvano,avrebbe avuto interesse di recarsi a Raffadali direttamente da Agrigento ove sarebbe stato facile servirsi di un autista da cui non erano conosciuti; e non poteva dubitarsi che,la sera del 21 gennaio,fossero stati condotti da Aragona a Raffadali. Non poteva fondarsi l'esclusione che lo Scifo e l'Alongi si fossero recati ad Aragona per armarsi,né sulla deposizione del Graceffa secondo la quale non erano "apparentemente" armati,ne su quella del Maresciallo Fontana che riferì di aver erroneamente omesso di verbalizzare che il nominato autista gli aveva dichiarato che i due imputati,appena discesi dall'autocorriera,si erano diretti verso il suo automobile.In vero,l'affermazione del Graceffa che

i due non erano apparentemente armati impediva di ritenere che lo Scifo potesse aver nascosto sotto la giacca una pistola dello stesso tipo di quella che gli fu rinvenuta tra la maglia e la camicia allorquando venne fermato; né che l'Alongi potesse aver occultato sotto l'impermeabile un fucile mitragliatore Thompson le cui modeste dimensioni possono essere anche ridotte col privarlo del calcio. Inoltre, le dichiarazioni del Maresciallo Fontana avrebbero dovuto far nutrire dei dubbi relativamente all'esattezza del ricordo, sia perché quanto dal nominato Maresciallo venne riferito il 22 novembre 1961, sarebbe stato allo stesso reso noto dal Graceffa il 9 aprile del 1959; sia perché la circostanza non verbalizzata due anni prima, non era stata dal Graceffa dichiarata, né alla polizia, né al C.I., né alla Corte di Assise di Agrigento; sia perché la medesima circostanza era stata riferita dal nominato testimone a seguito di specifica istanza avanzata dalla difesa degli imputati che, dallo studio degli atti, nessuna ispirazione poteva aver tratto per formularla. Conseguentemente, si sarebbe dovuto ravvisare, l'opportunità, invece di licenziare il teste Graceffa subito dopo l'escussione del Maresciallo Fontana, di esaminarlo in ordine a quanto era stato da quest'ultimo riferito. Se ciò fosse stato fatto, sarebbe stato accertato, conformemente a quanto è risultato nel corso del dibattimento celebratosi dinanzi a questa Corte di Assise, che il Graceffa non aveva mai visto lo Scifo e l'Alongi discendere dall'autocorriera (si veda la deposizione del Graceffa ai ff.204 e 453r. del XIV vol.) e che il Maresciallo Fontana aveva ritenuto di significare soltanto che il

nominato autista gli aveva detto che i due imputati erano giunti con un'autocorriera e non pure che, subito dopo esserne discesi, si erano diretti verso il suo automobile (si veda la deposizione del Maresciallo Fontana ai ff.209r. e 454 del XIV vol.).Se tale accertamento fosse stato compiuto,si sarebbe dovuto,quindi,ritenere che si era equivocato su quanto il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Aragona aveva deposto;e,a voler ammettere che fosse stato esatto il ricordo dello stesso di aver dal Graceffa appreso che lo Scifo e l'Alongi sarebbero giunti con l'autocorriera,si sarebbe dovuto ritenere che il nominato autista aveva espresso soltanto una sua supposizione.-

Si é così dimostrato che non poteva escludersi che lo Scifo e l'Alongi vi fossero recati ad Aragona per armarsi pur omettendo di considerare le rivelazioni del Di Carlo compiute (ff.329,329r. 467,467r. del VII vol.) e pur prescindendo dall'argomentare che il Graceffa,prima di deporre dinanzi alla Corte di Assise di Agrigento,potette subire"quelle noie" paventando le quali aveva,in un primo tempo,omesso di riferire al Maresciallo Fontana di aver accompagnato lo Scifo e l'Alongi da Aragona a Raffadali(si veda la deposizione del Maresciallo Fontana a fl.72r.del IX vol.ed a f.210 del XIV vol.).

Dalla dimostrazione di cui sopra consegue quella dell'infondatezza dell'argomentazione che lo Scifo e l'Alongi avrebbero avuto interesse di recarsi a Raffadali direttamente da Agrigento.Infatti avendo incontrato il Calvano ad Agrigento ed avendo,quindi,ritenuto di poterlo sorprendere allorquando fosse ritornato nella sua

casa, avvertirono la necessità di ritornare ad Aragona per prelevare quel fucile mitragliatore di cui poi si servirono.-

Passando a dimostrare che non poteva fondatamente esprimersi il dubbio che lo Scifo e l'Alongi fossero stati-il 21 gennaio-condotti dal Graceffa a Raffadali, é sufficiente considerare che le argomentazioni svolte a tal riguardo muovono dal presupposto che i due imputati giunsero ad Aragona con l'autocorriera del servizio di linea, ed il ricordare che, per quanto sopra si é scritto, é stata accertata l'erroneità di tale presupposto.

E' opportuno, però, aggiungere che l'affermazione secondo la quale i prevenuti, essendo stati visti in Agrigento verso le ore 16, non potevano trovarsi ad Aragona verso le ore 16,30 é un'affermazione che, riflettendo quanto il Graceffa aveva dichiarato-il 21 novembre 1951-in dibattimento prescinde da quanto lo stesso aveva reso noto il 9 aprile 1959. In quest'ultima data, il nominato testimone, aveva, infatti, dichiarato che, il 21 gennaio, erasi recato a Comitini verso le ore 15; che aveva fatto ritorno ad Aragona dopo circa mezz'ora (cioé verso le 15,30); e che era stato richiesto dallo Scifo e dall'Alongi di accompagnarli a Raffadali dopo circa un'ora da quando era tornato da Comitini, cioé verso le 17,30. Facilmente, pertanto, si sarebbe potuta accertare l'erroneità ed il mendacio della dichiarazione dibattimentale del Graceffa secondo la quale sarebbe partito per Raffadali dieci minuti od un quarto d'ora dopo le ore 15,30. Sarebbe stato sufficiente considerare che lo stesso, il 9 aprile del 1959, aveva dichia-

rato di aver condotto i due imputati a Raffadali e, senza far altra sosta oltre a quella per farli discendere dall'autovettura, di aver fatto immediatamente ritorno ad Aragona ove, recatosi allo scalo ferroviario, aveva, per circa un quarto d'ora, atteso che giungesse il treno delle 19.45.

In vero, se fosse stata opportunamente considerata tale risultanza che era stata ricordata dal difensore di parte civile, non solo non si sarebbe potuto respingere l'istanza del medesimo difensore di contestarla al testimone (f.65 e 66 r. detto allig.), ma si sarebbe dovuto escludere che il Graceffa fosse potuto partire per Raffadali alle 16,30. Avendo presente che la distanza che separa Aragona da Raffadali é di tredici chilometri, si sarebbe dovuto dedurre che il Graceffa, procedendo ad un'andatura di 30 km. all'ora, avrebbe impiegato per andare e tornare da Raffadali meno di un'ora e che, essendo tornato circa un quarto d'ora prima che giungesse il treno delle 19,45 (cioé verso le 19,30), doveva essere partito verso le ore 18,30 (In ordine al tempo di 25 o 30 minuti normalmente occorrente per ricoprire i 13 Km. del percorso suddetto, si veda la deposizione resa dinanzi a questa Corte dall'autista Salvatore Fiore il quale é possessore di un'autovettura Fiat 1400 diesel, cioé di un automobile dello stesso tipo di quello del Graceffa- ff.185 e 453r. del XIV vol. nonché la conforme dichiarazione del medesimo Graceffa ai ff.203r. e 453r del XIV vol.).

Inoltre, é opportuno rilevare che la documentazione esibita dai difensori degli imputati (ff.106bis e 106 ter del 7° allig. al IX vol.) non consentiva di disattendere l'affermazione del Mare-

sciallo Fontana che giungeva ad Aragona un'autocorriera alle 17 e minuti (f.94 del detto allig.).In vero,l'attestazione del Ministero dei trasporti che gli ultimi due viaggi da Agrigento per Aragona venivano compiuti alle ore 14,35 e 18 (fl.105 ter) concerneva gli orari in vigore nel 1955 e non poteva attribuirsi alcun valore probatorio alla dichiarazione integrativa rilasciata dalla ditta concessionaria secondo,la quale tali,orari sarebbero rimasti immutati fino al 1960 (f.105bis).Per di più la predetta attestazione del Ministero dei trasporti riguardava la concessionaria ditta di autotrasporti dei fratelli Lattuca e non escludeva affatto che, in orari diversi, vi fosse un altro servizio di autolinea per il quale era stata autorizzata un'altra ditta.

In conseguenza di tutto quanto si è scritto,deve ritenersi dimostrato che lo Scifo e l'Alongi non giunsero ad Aragona alle ore 16,30, ma successivamente;che non è risultato provato che si recarono ad Aragona con l'autocorriera;che a voler ritenere-ragionando per assurdo-come provata tale circostanza,non si sarebbe potuto escludere,sul fondamento dell'acquisita documentazione,che giungesse in Aragona un'autocorriera alle ore 17 e minuti e che i due imputati si fossero serviti di detto automezzo; e che-sempre ragionando per assurdo-,se fossero giunti con l'autocorriera,se altri automezzi di linea non vi fossero stati oltre quelle della ditta Lattuca. e se tale ditta avesse conservato nel 1959 gli orari fissati per il 1955,non si sarebbe potuto escludere che si fossero serviti di quell'autocorriera in partenza da Agrigento alle ore 18

né che il Graceffa,procedendo ad un'andatura superiore ai 30 Km/ orari,li avesse accompagnati a Raffadali e fosse ritornato ad Aragona prima delle 19,45.-

Pertanto,deve ritenersi ugualmente dimostrato che non si sarebbe potuto dubitare che il 21 gennaio lo Scifo e l'Alongi fossero stati dal Graceffa accompagnati a Raffadali.

Il contrario-occorre aggiungere-si sarebbe dovuto ritenere accertata tale circostanza.Era risultato,infatti,che in un primo tempo,"per non aver noia"(f.74r.del 7° allig. al IX vol.),cioé "per paura di ricevere del male" (ff.210 e 454 del XIV vol.), erasi astenuto dal riferla; e che non aveva potuto fare a meno di ammetterla allorquando aveva appreso che il Maresciallo Fontana era stato informato che l'automezzo con cui i due erano stati trasportati era dalla marca e del tipo di quello esclusivamente da lui posseduto in Aragona.Inoltre,era risultato che,in occasione del confronto compiuto con lo Scifo e con l'Alongi dinanzi al G.I. il Graceffa non solo aveva ripetuto di averlo accompagnati a Raffadali il 21 gennaio,ma aveva contestato all'Alongi che era stato da lui invitato a fermare l'automezzo vicino all'abbeveratoio di Raffadali e che era stato da lui pagato con milletrecento lire,invece che con le millecinquecento richiestegli (ff.109 e 110 del IX vol.).

Era risultato,altresì,che l'Alongi si era ingiustificatamente rifiutato di firmare il verbale del confronto suddetto;e,per di più,che,in data successiva a quella di redazione del detto verbale di confronto,aveva ammesso che il Graceffa non aveva motivo alcuno per nutrire dell'astio nei suoi confronti (f.217 del IX vol.

Va ricordato,inoltre,che,per le dichiarazioni di Michele Palillo e per quelle di Orlando Gracefra,risultò che costoro riconobbero nell'impermeabile sequestrato all'Alongi,quel tipo d'indumento che il primo aveva visto indosso ad uno dei due assassini e che il secondo aveva visto sulla persona del nominato imputato allo quando lo aveva accompagnato a Raffadali.

Va osservato,quindi,che,contro tale risultanza,non poteva fondatamente affermarsi che la descrizione dell'impermeabile fu compiuta dai due testimoni successivamente al sequestro del detto indumento.In vero,dalle dichiarazioni rese dai nominati alla polizia giudiziaria (ai ff.25 e 44 del 2° allig.)e,poi,in modo conforme,al G.I. e nel dibattimento,si evince che ru loro presentato sia l'impermeabile dello Scifo,sia quello dell'Alongi e che,pur essendo i due indumenti di colore analogo,entrambi indicarono quello sequestrato all'Alongi.

Né poteva affermarsi che la dichiarazione di Michele Palillo di aver visto uno dei due assassini fuggire ora stata smentita dalle deposizioni di Francesco Moncada e di Vincenzo Gucli.Rammentando ono Michele Palillo,aveva deposto che,subito dopo aver udito gli spari,affacciandosi sull'uscio della sala da barba del Rampello sita sulla via Salita Rosario,aveva visto uno dei due assassini che indossava un impermeabile simile a quello riconosciuto (f.25 del 2° allig.),non può rilevarsi alcun contrasto con l'assunto del Moncada di non aver visto gli assassini fuggire.Infatti, questi rese noto che,nel momento in cui aveva udito sparare,treva-

vasi lungo la via Nazionale e che,poco dopo,erasi avviato lungo la via Salita Rosario (f.49 del 2° allig.); e per di più,é risultato che la detta strada é una traversa ad angolo retto di via nazionale e che gli assassini non potevano essere visti da chi l'avesse imboccata subito dopo l'omicidio,sia per la notevole distanza esistente rispetto al punto in cui il delitto fu consumato,sia perché la detta via Salita Rosario non é pianeggiante,sia perché si dileguarono per una strada che l'attraversava.Inoltre, l'affermazione del Moncada di aver riferito quanto aveva visto a coloro che si trovavano nella sala da barba del Rampello,mentre non é affatto smentita dalla deposizione di Vincenzo Guali,risultava confortata da quella di Giuseppe Rampello.Vincenzo Guali affermò,infatti,di non aver udito quanto il Palillo aveva detto dopo essersi affacciato sull'uscio,ma,invece di escludere,ammise che il detto Palillo,alla domanda rivoltagli dal Rampello in ordine a ciò che era accaduto,aveva dato risposta (ff.29 del 2° all., 136 del IX vol. e 56 r.del 7° allig.); e Giuseppe Rampello,ricordando tutto ciò che il Palillo gli aveva detto in tale occasione, ne confortò pienamente la deposizione (ff.27 del 2° allig.,138 del IX vol. e 57 del 7° allig.).

Non poteva,inoltre,affermarsi che la dichiarazione del Palillo risultava contrastata dalle risultanze delle prime indagini che posero in evidenza che gli esercenti della via Salita Rosario avevano dichiarato di non aver visto alcunché.Trattasi,infatti,di una affermazione che prescinde dal considerare l'omertà degli abi-

tanti di quella zona dell'isola;che prescinde dalla risultanza che il Procuratore della Repubblica,dopo aver interrogato il 23 gennaio Caterina Iacono abitante in via Salita Rosario,per l'evidente reticenza della stessa,ne dispose l'arresto;e che prescinde anche dalla deposizione del Moncada il quale rese noto che numerose persone,pulsando di aver visto gli assassini,avevano gridato che una persona era caduta e che altre due erano fuggite (f.43 del 2° allig.al IX vol.).-

Non poteva,infine,affermarsi che era inverosimile che,data l'ora notturna e lo spazio di tempo di un baleno,il Palillo avesse potuto ravvisare talune caratteristiche dell'impermeabile dell'assassino.In vero,la via era illuminata oltre che dalle lampade stradali anche dalla luce dei negozi prospicienti sulla stessa.Inoltre, il Palillo poteva vedere uno degli assassini non per lo spazio di tempo di un baleno,ma durante quel tempo che lo stesso impiegò per iniziare la fuga,per ritornare,poi,sui suoi passi,per raccattare da terra qualcosa,e per tornare a fuggire (f.25 del 2° allig. al IX vol.).

*****

Era,pertanto,risultato che l'Alongi,il 19 gennaio,aveva voluto conoscere Antonino Galvano ed accertarsi direttamente del suo difetto auditivo e che,all'uopo,in compagnia dello Scifo,erasi recato in Raffadali. ra risultato,inoltre,che i due imputati,il 21 gennaio,avevano controllato i movimenti del nominato capo mafia seguendolo in Agrigento.Era stato,pure,accertato che la sera del delitto ed in un orario antecedente alla consumazione dell'omicidi

si erano fatti accompagnare a Raffadali;ed era risultato che tra due analoghi impermeabili;il Graceffa ed il Palillo avevano rispettivamente indicato,in quello sequestrato nell'abitazione dell'Alongi,l'indumento del tipo indossato da uno degli assassini e quello che l'Alongi portava sulla persona quando venne condotto in automobile a Raffadali.

Continuando a ripellogare le risultanze emerse a carico degli imputati,occorre ricordare che,inoltre,era stato accertato quanto in appresso.

Alcuni giorni prima dell'omicidio,Salvatore Galvano aveva incontrato sul luogo in cui fu,poi,consumato il delitto,lo Scifo;e questi,alla domanda rivoltagli,aveva risposto che trovavasi in quel sito di Raffadali in attesa di una donna (si veda la deposiz. di Salvatore Galvano a f.176 r. del IX vol.).

Qualche tempo dopo il delitto,i due imputati avevano incontrato in Agrigento Giovanni Mangione che lavorava nella sartoria del Tarallo e gli avevano domandato che cosa si dicesse in Raffadali e il detto lavorante,avendo indubbiamente compreso che intendevano riferirsi all'omicidio di Antonino Galvano,aveva ritenuto opportuno di non dare risposta alcuna (si veda la deposiz.di Giovanni Mangione ai ff.67,161 del IX vol.e 59r.del 7° allig.allo stesso) Mentre lo Scifo e l'Alongi,precedentemente alla consumazione dell'omicidio,frequentavano assiduamente Raffadali,successivamente allo stesso,non si erano più recati in detto paese _si veda la citata deposizione del Mangione).-

Inoltre,sia per le ricordate dichiarazioni del Mangione,sia sia per quelle della Murigliano (ff.80 e 166 del IX vol.e 39r.del 7° allig.allo stesso),del Cufaro (35 del 2° allig.al IX vol.,142 del detto vol.,58 del 7° allig.stesso),di Salvatore Galvano (ff. 175 e segg.del IX vol.,54 e segg.del 7° allig.allo stesso) e di Giacinto Taralio (f.68 del IX vol.),contrariamente alla affermazione di Giovanni Scifo di non essersi più recato a Mafiadali dal giorno dell'espatrio di Vincenzo Librici,cioé da circa sei mesi prima dell'omicidio del Galvano (ff.25,26,27,28 e 106 bis del IX vol.),era stato accertato che otto giorni prima del delitto era stato visto sul luogo in cui lo stesso fu consumato; che il giorno precedente,erasi recato a Mafiadali con l'Alongi;e che aveva,insieme a quest'ultimo ed a Luigi Librici frequentato il luogo di convegno dei mafiosi,cioé la cartoria del Taralio.

Per le dichiarazioni dell'insegnante Pietro Muglia (f.40 del 2° allig.al IX vol.),era risultato il fallimento dell'alibi che lo Scifo aveva formulato dopo aver,in occasione dei primi tre interrogatori,dichiarato di non essere in grado di addurre alibi alcuno (ff.23,26,27,28,106bis r. del IX vol.)-

Era stato,altresì rilevato che l'alibi addotto da Vincenso Alongi dopo dieci mesi dal delitto,dopo otto mesi di carcerazione preventiva,dopo aver reso cinque interrogatori senza addurlo,e dopo che lo stesso aveva costituito oggetto di un esposto compilato dal suo difensore,era miseramente fallito,sia per le risposte date dall'imputato alle contestazioni rivoltegli,sia per il rilevato

mendacio degli escussi testimoni.

Infine,la notizia confidenziale data alla polizia secondo la quale uno degli assassini del Galvano erasi incontrato in Agrigento col figlio dello stesso a nome Salvatore,aveva trovato pieno conforto nell'ammissione di tale incontro dallo Scifo compiuta. Non poteva,pertanto,dubitarsi della colpevolezza dei due imputati;e,conseguentemente,non poteva suffragarsi tale dubbio con l'affermazione che "non sussistova la causale del delitto".

Relativamente a tale affermazione,va osservato,anzitutto,che il mancato accertamento della detta causale é assolutamente irrilevante quando siano stati accertati gli autori del delitto e quando,dalle modalità con cui l'omicidio sia stato consumato,si evinca il sussistere della volontà di uccidere.

Va osservato,quindi,che il relativo accertamento non mancò. Avendo presente che i due imputati vennero rinviati a giudizio quali esecutori materiali dell'omicidio di Antonino Galvano i cui mandanti erano-secondo quanto fu ritenuto-rimasti ignoti, l'accertamento della causale venne compiuto in quanto era risultato,per le deposizioni di Carmela Bartolomeo,di Giovanna Galvano, di Filippo Panarisi e della guardia di P.S. Luigi Cesareo,che Vincenza Chiaramonte aveva confidato alla nominata vedova del Galvano di aver saputo (non si comprende bene se ad Aragona,in Francia od in Belgio, e se da un fratello o da una sorella di Vincenzo Alongi) che il detto imputato aveva consumato l'omicidio perché "glielo avevano ordinato e lo avevano pagato".-Era,cioé,

risultato che,relativamente agli esecutori materiali,la causale dell'omicidio era consistita nell'ordine mafioso che avevano ricevuto,nell'obbligo di adempierlo conseguente nell'essersi gli stessi associati alla consorteria,e nel prezzo del delitto di cui avevano ottenuto la corresponsione.

Va rilevato,infine,che, non essendosi dubitato che la Chiaramonte avesse riferito quanto sopra si é scritto,non poteva validamente argomentarsi che le parole dalla stessa pronunciate fossero il fatto di una fantasia romanzesca della medesima;né poteva affermarsi che la Chiaramonte non si era potuta incontrare con Teresa Alongi che era emigrata nel Canadà fin dal 1958,né con Damiano Alongi il quale, dalla stessa data,erasi trasferito nel Belgio.

In vero,nella sentenza della Corte di Assise di Agrigento e nel verbale di dibattimento non si legge che, dal passaporto di Teresa Alongi risultasse annotata la data dell'avvenuto ritorno della stessa nel continente europeo né che tale data fosse successiva a quella dell'1.5.1959 in cui la Chiaramonte fece alla Bertolomeo quelle confidenze che furono ascoltate anche dalla guardia Cosareo,da Giovanna Galvano e da Filippo Panarisi.Né risulta possibile compiere tale accertamento perché,sebbene fosse stata disposta la restituzione del passaporto previa redazione da parte del cancelliere di un verbale attestante quanto dallo stesso risultava,il nominato funzionario si limitò a redigere un processo verbale di restituzione dando atto solo del numero e della data di rilascio dello stesso (ff.80 e 80bis r.del 7° allig.al IX vol.).

Inoltre,dalle certificazioni delle Autorità belghe attestanti che Damiano Alongi,provenendo dalla Francia,erasi trasferito nel

Belgio sin dal 1957 (f.194 e 195 del IX vol.),non poteva desumersi che non avesse mai fatto una gita nel vicino paese della Francia,in cui,precedentemente aveva risieduto insieme alla Chiaramonte,né che costei non si fosse mai con lui incontrata in Belgio.

Per di più,nessuna importanza poteva essere attribuita all'inacquisibile dichiarazione sottoscritta ma non scritta da un tal Salvatore Marotta nato ad Aragona e residente in Belgio secondo la quale il fratello del prevenuto avrebbe alloggiato nella sua casa e non si sarebbe giammai allontanato dal territorio belga (f.196 del IX vol.).

Al contrario,prendendo in attento esame quanto venne verbalizzato nel corso dei confronti tra la Bartolomeo e la Chiaramonte e tra quest'ultima e la guardia Cesareo (ff.99 e 100), e considerando che la nominata falsa testimone non dichiarò giammai di aver inventato quanto la Bartolomeo,il Cesareo,il Panarisi e la Calvano aveva riferito di aver da lei udito,ma negò sempre di aver compiuta la ricordata confidenza,si sarebbe dovuto ritenere che in Belgio,o in Aragona,o-più probabilmente-in Francia,dalla sorella o-più probabilmente-dal fratello dell'imputato,aveva saputo quanto,poi, disse alla Bartolomeo.Si sarebbe dovuto,infatti,escludere che la confidenza fosse stato frutto di fantasia in quanto,in tal caso,la Chiaramonte,avendo ormai rotto i buoni rapporti con la Bartolomeo,pur di riacquistare la libertà,non avrebbe esitato a confessare il compiuto pettegolezzo; e si sarebbe dovuto ritenere che la nominata si trincerò nel rigoroso perseverante diniego in

sanzione conseguente alla violazione della legge dell'omertà, concernendo la sua incolumità personale, la preoccupava in misura notevolmente superiore a quella attinente allo stato di libertà che era prevista dal codice penale.

****

Così dimostrata la colpevolezza dello Scifo e dell'Alongi in ordine all'omicidio del Galvano, occorre, per completezza, passare ad esaminare quanto, successivamente alla celebrazione del dibattimento dinanzi alla Corte di Assise di Agrigento, emerse a loro carico. Prima dell'esame di tali risultanze, onde compiutamente sciogliere la riserva formulata trattando della colpevolezza dei due imputati in ordine al delitto di associazione per delinquere, va osservato che per le dichiarazioni degli imputati (ff.28 e 40 del IX vol e per quelle conformi di Giacinto Tarallo (ff.63 del 2° allig., 170 del IX vol. e 60 del 7° allig.), risultò che i primi due solevano recarsi nella sartoria di quest'ultimo ogni qualvolta si recavano in Raffadali; che ne erano diventati amici pel tramite di Alfonso Librici; e che, successivamente all'espatrio di quest'ultimo, vi si erano recati insieme a Luigi Librici.

Va ricordato, inoltre, che la detta sartoria venne indicata nel rapporto come il luogo di riunione degli associati alla mafia (f.15 del 1° allig.); e che tale circostanza (contrariamente a quanto fu scritto nella citata sentenza), non solo non fu smentita dal fatto che nella stessa soleva trattenersi anche Salvatore Galvano, figlio del capo mafia poi ucciso, ma venne avvalorata da questa e dalle se-

- 466-

guenti altre risultanze.Il sarto Tarallo,infatti,affermò,in un primo momento che lo Scifo e l'Alongi,erano suoi clienti,ma,poi,disse che all'Alongi non aveva confezionato alcun abito (f.63 del 2° all.; l'Alongi confermò tale ultima affermazione (f.40 del IX vol.),ma lo Scifo,invece di ammettere di essersi fatto confezionare qualche abito,disse che, dal nominato sarto,non lui,ma un suo cognato erasi fatto rivoltare un cappotto (f.66 del IX vol.).-

*****

Non poteva,pertanto,non ritenersi che la clientela cui il Tarallo aveva fatto riferimento dovesse concernere un'attività ben diversa da quella del sarto.

o

o o

Secondo paragrafo

Passando ad esaminare quanto,successivamente al dibattimento celebratosi dinanzi alla Corte di Assise di Agrigento,é emerso ulteriormente a carico dello Scifo e dell'Alongi,va ricordato-anzitutto-che, sin dal primo momento,i familiari dell'ucciso seppero che esecutori materiali dell'omicidio erano stati i due imputati. Giuseppe Galvano fu Antonino rese,infatti,noto al Sost.Proc.Gen. dr.Pici,che,la stessa sera in cui suo padre era stato ucciso,Vincenzo Ragusa ossia quella tale guardia del corpo del Di Carlo di cui si é scritto nel VII cap.della presente sentenza)aveva riferito a suo fratello Salvatore Scifo da Ioppolo Giancaxio (ff.385r.del VII vol. e 520 del XIV).Salvatore Galvano confermò tale circostanza (98)

(98) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

aggiungendo che il Ragusa gli aveva detto che il delitto era stato consumato dallo Scifo insieme ad un cittadino di Aragona che soleva accompagnare il detto Scifo in Raffadali.Inoltre,rese noto che, quindici giorni dopo,gli aveva ripetuto quanto gli aveva confidato in occasione della visita di condoglianze e che,avendolo successivamente incontrato mentre trovavasi in compagnia di Giovanni Casà e di Giuseppe Vella,gli aveva detto che la polizia,arrestando gli esecutori materiali Scifo ed Alongi"aveva sbagliato la pedina perché 'avrebbe dovuto incominciare con l'arrestare i più grossi"(ff.392, 392r.VII vol.,217 dell'XI e 454 del XIV).A loro volta,Giovanni Casà (ff.128 dell'XI vol.,198r. e 453 del XIV) e Giuseppe Vella (f. 129 dell'XI vol.,198r. e 437 del XIV) ricordarono l'incontro verificatosi tra Salvatore Calvano ed il Ragusa e,pur manifestando chiaramente la loro intenzione di non voler rendere dichiarazioni che potessero loro comportare inimicizie e rappresaglie,non poterono fare a meno di affermare che i due avevano parlato dell'omicidio di Antonino Calvano.

E' risultato,inoltre,perfettamente fondata l'affermazione compiuta nel ricordato rapporto di denuncia secondo la quale Angelo Costanza aveva riferito in paese ed anche ai familiari della vittima che, incrociando con gli assassini poco prima del delitto,aveva riconosciuto uno di costoro (f.II del I° allig.al IX vol.).In vero, Giuseppe Calvano fu Antonino (il quale,già nel 1959,aveva indicato il Costanza come colui che era in grado di riconoscere i due assassini -f.209 del IX vol.),rese noto-nel 1964-al G.I. che il nominato Costanza aveva chiesto a sua madre centocinquantamila lire per palesare all'Autorità Giudiziaria il nome dell'assassinio da lui ri-

conosciuto(ff.89 dell'XI vol. e 520 del XIV).A sua volta,Carmela Bartolomeo vedova Galvano confermò tale circostanza;significò di essersi rifiutata di versare le centocinquantamila lire chiestele; rese noto che quanto confidatole dal Costanza in ordine agli autori dell'assassinio di suo marito aveva fatto riferire da Calogero Mangione al Commissario Tandoy; e spiegò di non aver ciò dichiarato precedentemente,sia perchè riteneva che la circostanza fosse stata pacificamente acquisita,sia perchè nessuna specifica domanda le era stata a tal riguardo ricolta (ff.89 dell'XI vol.,168 e 454 del XIV).Infine Calogero Mangione,definitivamente smentendo l'affermazione del Costanza di non aver riconosciuto alcuno,ha reso noto che la Bartolomeo lo aveva incaricato di riferire al Commissario Tandoy che il Costanza le aveva detto di aver riconosciuto in Giovanni Scifo uno degli assassini con cui aveva incrociato;ed ha soggiunto che tale incarico aveva espletato (ff.40lr. e 446 del XIV vol.).
E' emerso,altresì,che Calogero Mangione,dopo aver appreso da Giuseppe Galvano i nomi dello Scifo e dell'Alongi (f.449 del XIV vol), ebbe conferma che costoro erano stati gli esecutori materiali del delitto,sia da Pasquale Cantrera,sia da Filippo,Di Rolfo,entrambi, da Sciculiana.Poichè la mafia di tale paese trovavasi in contrasto con quella di Mazzarelli (e trattando dell'omicidio di Pietro Bonsignore si avrà la prova dell'esattezza di tale affermazione del Mangione),il Cantrera-attualmente soggiornante obbligato-, a seguito delle sue dichiarazioni di voler rivendicare l'ucciso per esserne il nipote,non aveva esitato a fargli i detti nomi degli ese-

autori materiali (f.249r.del XIV vol.).Inoltre,Filippo di Wolfo (attualmente pure lui soggiornante obbligato),trovandosi nel luogo dell'appuntamento fissato con lui e con Giuseppe Galvano,gli aveva fornito identiche notizie.(Si veda la deposizione del Mangione ai ff.260 e 446 del XIV vol. e quella conforme di Giuseppe Galvano ai ff.522 e 523 del XIV vol.).

E' stato,pure,accertato,per le uniformi dichiarazioni rese dal brig.Concilio,dall'appuntato Scorsone e dal Mangione,che questo ultimo era un confidente della polizia (ff.246 e 321 del XIV vol.), che il Commissario Tandoy lo aveva fatto assumere come infermiere presso l'ospedale psichiatrico (f.321 del XIV vol.) e che era stato predisposto un servizio di polizia in occasione del convegno col Di Wolfo (ff.250r.,314r.,320r.).Il Mangione rese,inoltre,noto che, successivamente all'omicidio di Antonino Galvano,il Commissario Tandoy gli aveva fatto ottenere dieci giorni di licenza dall'ospedale psichiatrico e,successivamente,degli altri brevi permessi ogni qualvolta gli occorrevano.D'accordo con lo stesso,dopo che era stata diffusa la voce che egli era un mafioso e che,quale nipote dell'ucciso,intendeva vendicarne la morte,aveva preso a frequentare dei ritrovi mafiosi ed erasi affiancato a Giuseppe Galvano il quale ignorava i suoi rapporti con la polizia.Da costui aveva saputo che Antonino Galvano intendeva far uccidere Santo Librici; pure da costui aveva appreso dell'incontro verificatosi col Librici nei pressi della trincea Garibaldi,nonché del fatto che, in tale occasione a causa della provenza di una persona sulla strada, Antonino Galvano altro non aveva potuto fare se non che ospitare

il Libricì nell'automobile.Tutto aveva sempre riferito al Tandoy il quale, dopo aver accertato la colpevolezza dello Scifo e dell'Alongi,desiderava-servendosi del suo ausilio-appurare la responsabilità dei mandanti (ff.249 e segg.,446 del XIV vol.).

E' risultato,inoltre,per la deposizione del brig.Concilio che era stato il Mangione a riferire di aver appreso che lo Scifo e lo Alongi erano stati,la sera del delitto,accompagnati a Raffadali da un autista di Aragona che,successivamente,era stato identificato nel Graceffa (f.469r.del XIV vol.).-

Per quanto é stato dimostrato nella terza parte del decimo paragrafo dell'ottavo capitolo della presente sentenza,é stato anche (99)
accertato che Giuseppe Galvano fu Antonino,perseguendo il proposito di vendicarsi,aveva avuto un conflitto a fuoco con lo Scifo nel corso del quale il suo automobile Lancia Appia era stato bucherellato (f.328 del VII vol.);che,sempre perseguendo il detto proposito,aveva compiuto uno strano viaggio a Cianciana e prevedendo che potesse accadergli"qualcosa di grave",aveva lasciato in casa sua una lettera che avrebbe consentito d'identificare,in caso di sua morte,i suoi assassini (ff.383r. e 384 del VII vol.); e che, apprendendo che lo Scifo e l'Alongi erano stati arrestati,aveva avuto uno scatto d'ira (f.364 del VII vol.),non perché avesse ricordato di aver loro stretta la mano,ma perché l'arresto dei medesimi aveva reso inattuabile l'intenzione di vendicarsi uccidendoli.

E' stato accertato,inoltre,per il contenuto delle lettere sequestrate nell'abitazione dell'Alongi (di cui si scriverà nel succes-

(99) Cfr. pagg. 788-958. (N.d.r.)

cessivo,paragrafo),che -indubbiamente dopo che Giuseppe Galvano a- (100)
veva manifestato la sua intenzione di vendicarsi-lo Scifo e l'Alon-
gi avevano pensato di raggiungere in Germania Alfonso e Giuseppe
Librici e,onde evitare che si potesse sospettare di loro,di compie-
re l'espatrio clandestinamente.Ed é stato,anche,appurato che Alfon-
so Librici,evidentemente preoccupato che il loro espatrio clandesti-
no potesse fallire e che si potesse conoscere il motivo per cui,
pur potendo legalmente ottenere i passaporti,lo avevano tentato,
li aveva esortati ad attendere che avesse loro inviato i passaporti
falsi ad un contratto di lavoro (ff.62 e segg.del IX vol.).-
Sono,pertanto,risultate perfettamente fondate le affermazioni
compiute col ricordato rapporto di denuncia relativamente all'inten-
zione di Antonino Galvano di uccidere Santo Librici,all'incontro
verificatosi tra quest'ultimo ed il nominato capo mafia nei pressi
della trincea Garibaldi;alla conoscenza che il figlio della vittima,
Giuseppe,aveva della causale dell'omicidio e dei mandanti dello
stesso;ed alla necessità di provvedere intempestivamente al fermo
dello Scifo e dell'Alongi onde evitare che degli altri omicidi
potessero essere compiuti (ff.16,17 e 38 del I° alleg.al IX vol.).
Ulteriore risultanze a carico dei due imputati é quella che,secon- (101)
do quanto é stato ricordato nel sesto paragrafo dell'ottavo capito-
lo,Antonino Cufaro (ff.310 del VII vol.,dell'XI e 458r.del XIV
e Vincenzo Di Carlo (ff.328,328r.,329,329r,466 e 467 del VII vol.)
riferirono di essere perfettamente a conoscenza che lo Scifo e
l'Alongi erano stato gli esecutori materiali dell'omicidio di

(100) Cfr. pagg. 1059-1218. (N.d.r.)
(101) Cfr. pagg. 862-885. (N.d.r.)

Antonino Galvano.

Le altre circostanze a carico dei due imputati emerse successivamente all'emanazione della sentenza della Corte di Assise di Agrigento, verranno ricordate nel successivo paragrafo trattando della (102)
colpevolezza di Santo Librici, del germano dello stesso-Luigi-e di Antonino Bartolomeo.-

o

o q

Terzo paragrafo

Nel decimo paragrafo dell'ottavo capitolo della presente sentenza, (103)
in occasione del compiuto riepilogo delle vicende che precedettero l'omicidio di Antonino Galvano, si é ricordato che questi, onde adempiere il mandato ricevuto, intendeva far uccidere Santo Librici e che quest'ultimo era venuto a conoscenza di tale intenzione, sia per la delazione ricevuta da Giuseppe Casà, sia per l'incontro avuto-nei pressi della trincea Garibaldi-col Galvano il quale, nell'automobile condotto dal di lui figlio-Giuseppe-, viaggiava in compagnia dei due sicari che aveva incaricati di ucciderlo.
Si é ricordato, inoltre, che il Librici, poco meno di un mese dopo l'incontro alla trincea Garibaldi, attendendosi un agguato, erasi recato in campagna portando indosso una vera e propria armeria che, alla vista dei carabinieri, aveva abbandonata nel darsi alla fuga.
Pure nel citato paragrafo, si é dimostrata l'attendibilità delle dichiarazioni con cui il Di Carlo rese noto che Santo Librici ave-

(102) Cfr. le pagine successive. (N.d.r.)
(103) Cfr. pagg. 788-958. (N.d.r.)

va tentato di prevenire il Galvano il quale,essendosi tempestivamente accorto di essere seguito dal nominato e da un forestiero, era riuscito a sventare l'agguato impugnando,per primo, la pistola (f.466 r.del VII vol.).Si é rammentato,inoltre,che le stesse trovarono conforto nelle deposizioni di Antonino Cufaro il quale riferì che l'amante del nominato capo mafia,Alfonsa Pansera,gli aveva confidato che quest'ultimo le aveva,una volta,palesato il timore che il Librici,dopo averlo pedinato sino alla casa di lei,si fosse appostato per ucciderlo;e gli aveva detto che,in un'altra circostanza,onde ottenere che il Galvano,pervaso dal panico,s'indusesse a superare ogni indugio ed uscisse dalla casa di lei in tempo per prendere l'autocarro con cui coveva recarsi ad Agrigento,si era dichiarata disposta ad accompagnarlo e lo aveva -poi-affiancato per un certo tratto di strada (ff.309r.del VII vol.e 458r.del XIV). Si é altresì ricordato che,in conseguenza di quanto sopra, il nominato capo mafia,aveva ripreso l'abitudine di rincasare di buon'ora,di andare in giro armato e di farsi scortare (Tra le altre si vedano la deposizione del Cufaro a f.327r. del VII vol. e le dichiarazioni del Di Carlo a f.467 del VII vol.).

Ciò premesso,occorre aver presente che é stato anche accertato che il Galvano,vivendo nel continuo timore di poter essere ucciso,si rincuorava soltanto quanto apprendeva che Santo Librici era lontano da Raffadali;infatti,quando era stata pubblicata dal giornale la notizia che Santo Librici ed Antonino Bartolomeo erano stati arrestati alla frontiera francese,aveva riacquistato la sua tran-

quillità ed aveva ripreso ad uscire tranquillamente.Le conformi dichiarazioni in tal senso rese da Antonino Cufaro (ff.309r.,310 del VII vol. e 458r.del XIV), e da Vincenzo Di Carlo (ff.327r.e 328 del VII vol.) trovarono piena conferma,sia nell'accertamento che il Corriere di Sicilia n.9 del 10 gennaio 1959 aveva diffuso tale notizia (f.340 del VI vol.),sia nella deposizione di Giuseppe Galvano.Questi ricordò che suo padre,apprendendo dai giornali che Santo Librici ed il Bartolomeo erano stati arrestati"aveva esala-"mato che, durante i due o tre anni in cui sarebbero rimasti in "carcere,le cose si sarebbero sistemate a Raffdali" (ff.363 del VII vol. e 520 del XIV).-

Occorre rilevare,quindi,che,conformemente alle dichiarazioni del Cufaro (ff.309r.,310 del VII vol. e 458r.del XIV) e del Di Carlo (ff.327r.,328 e 467 del VII vol.),deve ritenersi che Santo Librici, ben sapendo che il Galvano si tranquillizzava allorquando veniva a conoscenza che egli trovavasi fuori di Raffadali,erasi,insieme al Bartolomeo,deliberatamente fatto arrestare alla frontiera Francese onde perseguire due scopi:quello di ottenere che il Galvano abbandonasse le adottate cautele; e quello di consentire a suo fratello Luigi-cui aveva demandato il compito di organizzare il delitto- di farlo sorprendere e sopprimere. A tali scopi indicati dal Cufaro e dal Di Carlo, rammentando il comportamento tenuto da Santo Librici in occasione dell'omicidio di Antonino Tuttolomondo,deve ritenersi che se ne aggiunse un terzo:precisamente quello di precostituirsi un alibi e di evitare che,ove fosse stato conosciuto quan-

te erasi verificato tra lui ed il Galvano,la si potesse incolpare dell'omicidio.

Prima di trattare della colpevolezza di Santo Librici e di Antonino Bartolomeo-quali mandanti dell'omicidio del Galvano-, nonché di Luigi Librici-quale organizzatore di tale delitto-, occorre rilevare che dal compiuto esame della colpevolezza del Bartolomeo in ordine all'omicidio del Milia,da quello della responsabilità dei nominati Librici in ordine all'assassinio del Tuttolomondo, nonché da quello della colpevolezza dello Scifo e dell'Alongi in ordine all'omicidio del Galvano,é risultata l'esattezza delle considerazioni svolte-nel quinto capitolo della presente sentenza- (104) in ordine all'attendibilità dell'assunto del Di Carlo nel caso di coincidenza dello stesso con quello del Cufaro e con altre risultanze processuali.Occorre,ricordare,quindi,che, all'accertamento della rispondenza al vero di tutte le dichiarazioni del Cufaro rese-in ordine alla colpevolezza dei nominati autori dei ricordati delitti,nonché in ordine ai componenti dell'associazione mafiosa raffadalese,si é aggiunto,per le considerazioni svolte nel nono paragrafo dell'ottavo capitolo,anche quello della rigorosa esattezza di (105) quanto ebbe a dichiarare relativamente ai mandanti dell'omicidio del Tuttolomondo e del Galvano e relativamente alla causale di tali delitti.

Passando a trattare della colpevolezza di Santo Librici,di Antonino Bartolomeo e di Luigi Librici,va-senz'altro-affermato che le

(104) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)
(105) Cfr. pagg. 899-901. (N.d.r.)

dichiarazioni del Cufaro e del Di Carlo hanno trovato riscontro in molteplici accertamenti.

In primo luogo, nell'accertamento che, non solo Santo Librici, ma anche Antonino Bartolomeo si fece deliberatamente arrestare in quanto era necessario che Antonino Galvano venisse a conoscenza che anche lui trovavasi lontano. Infatti, secondo quanto riferito dal Di Carlo, il Galvano usava nei confronti del Bartolomeo le medesime precauzioni adottate nei riguardi di Santo Librici e, se non avesse avuto conoscenza anche della lontananza di costui, avrebbe, conservato l'abitudine di farsi scortare e di rincasare di buona ora, reso oltremodo difficile l'attuazione dell'intenzione di ucciderlo (f.467 del VII vol.).-

Inoltre, nell'accertamento che gli esecutori materiali dell'omicidio, Scifo ed Alongi si trovavano in intimi rapporti di amicizia con Santo e Luigi Librici.

In terzo luogo, nell'accertamento che, dopo l'arresto di Santo Librici e di Antonino Bartolomeo, Luigi Librici venne avvertito dello stato di detenzione di costoro e del fatto che poteva provvedere ad organizzare l'esecuzione dell'omicidio.

Quindi, nell'accertamento che Luigi Librici accompagnò sul luogo dell'omicidio lo Scifo e l'Alongi.

Infine, nell'ulteriore accertamento che, insieme a Luigi Librici, accompagnò i sicari sul luogo del delitto anche un fratello di Antonino Bartolomeo che aveva da costui ricevuto un incarico uguale a quello che Santo Librici aveva dato al germano Luigi.

****

Relativamente alla circostanza che Santo Librici ed Antonino Bartolomeo si fecero deliberatamente arrestare onde indurre il Galvano ad abbandonare le antiche cautele, va osservato che la stessa deve ritenersi accertata, oltre che per le conformi dichiarazioni del Di Carlo e del Cufaro e per la ricordata affermazione di Giuseppe Galvano che suo padre erasi tranquillizzato apprendendo la notizia dell'avvenuto arresto, anche per i seguenti altri motivi. Avendo presente che i nominati, pur essendo espatriati clandestinamente con numerosi altri compaesani i quali vennero immediatamente reimpatriati, furono i soli ad essere arrestati (ff. 56, 57, 58 e 59 del 2° allig. al IX vol.), si ha il primo riscontro della veridicità dell'assunto del Di Carlo e del Cufaro.

Un secondo riscontro comprovante che Antonino Galvano aveva motivo di diffidare del Bartolomeo come di Santo Librici si ha ricordando che tra i due esistevano rapporti di parentela e di intima amicizia. Esistevano rapporti di parentela essendo risultato, per le dichiarazioni di Luigi Librici-germano di Santo-(f. 287 del VII vol) e per quelle conformi del Bartolomeo (f. 313r. del VII vol.), che, oltre ad essere intimi amici, erano cugini. Esistevano rapporti d'intima amicizia, sia per essere stata appurata la sussistenza degli stessi tra il Bartolomeo e Luigi Librici; sia per essere stato accertato (secondo quanto si é scritto nel quinto capitolo della presente sentenza) che entrambi, distaccandosi dall'associazione raffadalese capeggiata dal Di Carlo, avevano-nel 1963-costituito-seguendo le direttive di Santo Librici e di Salvatore Cipolla-un gruppo di (106)

(106) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

mafia a se stante; sia per essere risultato, che Antonino Bartolomeo, ritornando dall'America nel 1958, non aveva dimostrato alcun dispiacere ricevendo la notizia della morte di Antonino Tuttolomondo al quale era legato, oltre che da vincoli di comparatico, anche da legali di amicizia così saldi da far dire di lui e del Tuttolomondo che bastava cercar dell'uno per trovar l'altro.

Avendo la deposizione resa da Liboria Marigliano vedova Tuttolomondo (ff.359 del V vol. e 426 del XIV) trovato piena conferma nell'ammissione del Bartolomeo di avere, contrariamente alla consuetudine, omesso di compiere la visita di condoglianze (f.384 r.del VI vol.), non può non ritenersi che quest'ultimo, per i rapporti di parentela, per quelli d'intima amicizia e per quelli associativi che lo legavano a Santo ed a Luigi Librici, volle comportársi in modo da non assumere alcun atteggiamento che potesse dai nominati suoi, parenti ed amici essere interpretato come di disapprovazione del loro operato omicida in danno del Tuttolomondo.

Un ulteriore riscontro del 'esattezza dell'affermazione che anche il Bartolomeo si era fatto deli eratamente arrestare si ha ricordando le dichiarazioni dallo stesso rese. Allorquando nel 1959, dopo essere stato detenuto nel carcere di Nizza per due mesi, venne interrogato dal Commissario di P.S. di Ventimiglia, dichiarò di essere stato fermato perché trovavasi vicino a Santo Librici il quale aveva usato resistenza alla gendarmeria francese (ff.58 e 59 del 2° allig. al IX vol.°). Riesaminato nel 1961, durante il corso dell'istruzione del procedimento relativo all'omicidio di Antonino

Tuttolomondo,aggiunse che,dopo essere stato fermato perché trovavasi vicino a Santo Librici,era stato trattenuto in quanto i gendarmi avevano ritenuto che i suoi documenti d'identità fossero falsi e che rispondesse al nome di Antonino Tuttolomondo (f.384r.del VI vol.).Quindi,nel 1963,in occasione dell'interrogatorio reso al S.P.G.Dr.Fici,ribadì (e lo ha ripetuto nel corso del dibattimento) che era stato trattenuto in carcere in quanto si era ritenuto che si chiamasse Antonino Tuttolomondo e che il suo passaporto americano fosse falso;aggiunse che tale equivoco era stato chiarito dal tribunale di Nizza che lo aveva assolto;ed asserì di non aver mai saputo come é perché si fosse determinato l'equivoco suddetto (ff.685r. e 686 del VII vol.; 23 e 406 del XIV vol.).
Avendo presenti alla memoria tali dichiarazioni,deve considerarsi che la gendarmeria francese,al momento del fermo di Antonino Bartolomeo,non poteva assolutamente immaginare che costui rispondesse al nome di una persona che era stata uccisa nella lontana Raffadali l'anno precedente; e che,in tanto potette sospettare che fosse falso il passo porto dal Bartolomeo esibito,in quanto lo stesso dovette dichiarare di chiamarsi Antonino Tuttolomondo.In vero se tale affermazione il Bartolomeo non avesse compiuta,i gendarmi francesi non avrebbero potuto rilevare una discordanza tra la medesima e le attestazioni del passaporto e non avrebbero potuto-quindi-sospettare la falsità di quest'ultimo.

Dovendo,pertanto,ritenersi accertato che ebbe mendacemente a dichiarare di chiamarsi Antonino Tuttolomondo,non può non rite-

nersi che pose in essere tale espediente onde perseguire il deliberato proposito di farsi arrestare.

***

Relativamente alla circostanza che, contrariamente all'assunto dello Scifo e dell'Alongi,costoro si trovavano in rapporti di amicizia,oltre che con Alfonso Librici,anche con Santo e Luigi,va ricordato,anzitutto,che,per le dichiarazioni di Giacinto Tarallo, é risultato che solevano recarsi nella sua sartoria,sia in compagnia di Alfonso Librici,sia in qualla dei fratelli,di costui;e che, successivamente all'espatrio di Alfonso,vi si erano numerose volte recati insieme a Luigi Librici (ff.63 del 2° allig. al IX vol.,170 del IX vol.e 60 del 7° allig.allo stesso volume).

Inoltre, contrariamente all'affermazione dell'Alongi che forse conosceva Santo Librici (f.106 quater retro del IX vol.), vi é non solo la successiva ammissione dello stesso di conoscerlo (f. 216 e segg. del IX vol.à,ma l'affermazione di Grazia Marigliano di averlo più volte visto in compagnia del nominato (ff.80,1966, del IX vol. e 59 r. del 7° allig).-

E' risultato,pure,che lo Scifo era stato frequentemente visto in compagnia di Santo Librici (f.42 del IX vol.) e deve ritenersi accertato che si trovava con lo stesso in intimi rapporti di amicizia.Per le indagini svolte presso la ditta Beretta,per l'appuramento della falsa registrazione compiuta dall'armiere Impudiglia sul registro di carico e scarico delle armi,per le ammissioni compiute da quest'ultimo (ff.55,56,162 del IX vol.) e per le

dichiarazioni di Santo Librici (f.53 del 2° allig.al IX vol.), si é,infatti,stabilito che era stata venduta dall'Impidaglia a Santo Librici quella pistola che venne sequestrata allo Scifo; cioé quella pistola del cal.7,65 uguale a quella di una delle armi usata per uccidere il Galvano.Pertanto,dovendo escludersi che Santo Librici abbia detto il vero dichiarando che,dopo aver acquistato tale arma pagandola diecimila lire,l'avrebbe buttata in un letamaio per aver preferito una pistola di calibro superiore (f.53 del 2° allig.al IX vol.); e dovendo -del pari-escludersi che lo Scifo abbia riferito circostanze degne di fede con l'affermare-da un primo momento- di aver trovato in campagna la pistola sequestratagli (f.23 del IX vol.) e-successivamente- di averla acquistata in Agrogento da persona sconosciuta (f.25 del IX vol.),non può non ritenersi che il Librici si trovasse in così intimi rapporti con lo Scifo da acquistare per lui l'arma suddetta.Conseguentemente, deve ritenersi,pure,che Santo Librici ebbe le sue buone ragioni per farsi vendere-senza il nulla osta che giammai avrebbe,per i suoi trascorsi penali,potuto ottenere-quella pistola il cui acquaito da parte dello Scifo sarebbe stato certamente autorizzato per essere stato allo stesso già concesso il porto di fucile anche per uso di caccia.Infine,essendo stata dalla perizia balistica accertato che l'arma sequestrata allo Scifo-pur essendo dello stesso calibro di una di quella usata per l'omicidio del Galvano-non fu la medesima (4° allig.al IX vol.),per ûlteriore conseguenza, non può non ritenersi che Santo Librici l'abbia consegnata allo Sci-

fo al fine di consentirgli di esercitarsi al tiro.

Inoltre, é risultato che gli intimi rapporti di amicizia dello Scifo e dell'Alongi con Luigi Librici perdurarono anche dopo l'omicidio del Galvano.In vero,contrariamente all'affermazione di Luigi Librici di non aver mai avuto occasione,recandosi nel carcere di Agrigento,di parlare con lo Scifo,e con l'Alongi (f.293 del VII vol.), é stato appurato,per la contraria deposizione di Angela Scifo,che tale occasione non gli era mancata (f.315 del VII vol.e 525 del XIV).Per di più, essendo stato-nel 1963- sequestrato nell'abitazione di Luigi Librici uno stato di famiglia di Giovanni Scifo, é stato accertato,sia per le dichiarazioni dello stesso Librici (f.290 del VII vol)à sia per quelle di Angela Scifo (f.315r.del VII vol.), che il primo, avendo saputo che Giovanni Scifo aveva bisogno di tale certificazione,erasi rivolto alla seconda perché se lo facesse rilasciare; e che costei,ottenutala,gliela aveva portata perché ne facesse curare la consegna al figlio con la spedirla al;di lui germano Alfonso.Infine,essendo stata sequestrata nella detta abitazione anche una lettera inviata a Luigi Librici da Vincenzo Alongi che si firmava cugino Vincenzo,che faceva riferimento allo Scifo, e che inviava saluti agli amici,deve ritenersi, conformemente alla premessa,che gli intimi rapporti di amicizia iniziatisi con Luigi Librici diversi anni prima,si rinsaldarono in occasione degli incontri e dei convegni nella sartoria del Tarallo (vedasi le dichiarazioni del Tarallo ai ff.63 del 2° allig. al IX vol.,170 del IX vol., e 60 del 7° allig.); continuarono dopo l'omicidio del Galvano (vedasi la deposizione di Angela Scifo

ai ff.315 del VII vol. e 525 del XIV); e si protrassero anche dopo la sentenza di assoluzione dello Scifo e dell'Alongi poichè costoro provvidero a raggiungere Giuseppe ed Alfonso Libricì in Germania donde,nel 1963, l'Alongi continuò a mantenerli con quegli innominati amici le cui generalità Luigi Libricì si rifiutò di rivelare (f.292 del VII vol.).

*****

Relativamente alle circostanze che Luigi Libricì venne avvertito che doveva provvedere ad organizzare l'esecuzione dell'omicidio perchè il germano Santo ed Antonino Bartolomeo si trovavano detenuti nel carcere di Nizza,va osservato che la stessa è stata accertata,sia per la deposizione dibattimentale di Salvatore Galvano;sia per la perfetta coincidenza delle dichiarazioni rese dal nominato figlio della vittima con quelle di Santo Libricì e con il contenuto delle lettere scritte da Alfonso e Giuseppe Libricì a Giovanni Scifo ed a Vincenzo Alongi;sia per la risposta data da Luigi Libricì in ordine al contenuto di una lettera scrittagli dal fratello Alfonso. Nel corso del dibattimento celebratosi dinanzi a questa Corte di Assise,Salvatore Galvano,spiegando di aver prima taciuto onde evitare il compromettere maggiormente Giacinto Tarallo il quale "aderiva e non aderiva", alla consumazione dei reati,ma era "incapace "di uccidere",ha reso noto che, sette od otto giorni prima che suo padre fosse assassinato,proprio quella ricordata sera in cui aveva incontrato lo Scifo nei pressi del luogo in cui il suo genitore era stato,poi,ucciso (ff.176r.del IX vol. e 54r. del 7° allegato),

entrando nel laboratorio del Tarallo, prima che Luigi Libici si avvedesse della sua presenza e che cessasse di parlare, aveva udito che diceva al nominato sarto che, avendo ricevuto il telegramma che gli comunicava l'avvenuto arresto "di Santo e del Bartolomeo", doveva "avvisare i picciotti". Ha significato, quindi, che successivamente alla consumazione del crimine, aveva aspramente rimproverato il Tarallo perché aveva omesso di preavvisarlo e perché aveva sempre affermato di nutrire dell'affetto per suo padre; e che, a seguito delle sue rampogne il detto sarto erasi messo a piangere tentando di negare di essere a conoscenza della deliberazione criminosa di cui, invece, era perfettamente al corrente (ff.148r. e segg. e 454 del XIV).-

Ritenendo inopportuno il soffermarsi sul comportamento del Tarallo tenuto in occasione della ricordata dichiarazione rese dal figlio della vittima; e ritenendo superfluo il commentare che tale comportamento é stato chiaramente rivelatore della rispondenza al vero di quanto dal Galvano affermato, va rilevato che tale rispondenza al vero trova riscontro nell'interrogatorio di Santo Libici e nel contenuto delle lettere spedite da Alfonso e da Giuseppe Libici allo Scifo ed all'Alongi.

Dall'interrogatorio reso da Santo Libici al Commissario Tandoy, é risultato che, in data 30 gennaio 1959, mentre trovavasi detenuto nel carcere di Nizza, aveva ricevuto la visita del fratello Alfonso il quale gli aveva comunicato che, in precedenza, anche il germano Giuseppe erasi recato a trovarlo in detta città, senza, però

riuscire ad ottenere un colloquio con lui (f.55 del 2° allig.al IX vol.).-

Rammentando,quindi, che l'omicidio di Antonino Galvano fu consumato la sera del 21 gennaio 1959; che Luigi Librici ricevette il telegramma sette od otto giorni prima di tale data (cioé il 13 od il 14 gennaio); che Santo Librici ed Antonino Bartolomeo furono arrestati in Francia,nei pressi della frontiera,il 9 gennaio 1959 e rimasero detenuti nel carcere di Nizza,il primo,per tre mesi e, il secondo,per due mesi (si vedano i ff.55 del 2° allig.al IX vol. 340 e segg.del V vol.,56 e segg.del 2° allig. al IX vol.),non può non ritenersi che Giuseppe Librici,recatosi a Nizza il 13 od il 14 gennaio, dopo essersi assicurato che il germano Santo trovavasi detenuto,abbia provveduto a spedire od a far spedire il telegramma al fratello Luigi.

In vero, la partecipazione al concerto criminoso da parte di Giuseppe e di Alfonso Librici,sebbene nessuna attività istruttoria sia stata svolta nei loro confronti,chiaramente si evince dalle lettere sequestrate nell'abitazione di Vincenzo Alongi.
Dalla prima lettera scritta da Alfonso e da Giuseppe Librici residente in Germania a Giovanni Scifo e da questi consegnata allo Alongi,risulta che,alla data del 22 gennaio in cui la stessa fu compilata,i nominati germani,ignorando che l'omicidio fosse stato consumato,ne sollecitarono l'esecuzione e manifestarono la preoccupazione che la malattia addotta dallo Scifo e la mancata ricezione di corrispondenza da parte dell'Alongi potessero costituire l'in-

dice di un ripensamento in ordine a quanto era stato stabilito.La risposta che il fratello Santo trovavasi detenuto e nell'impossibilità di comunicare con loro;il riferimento alle notizie in tal senso date al germano Luigi; l'espressione di non offendersi se gli si chiedeva che,ove si fosse verificato qualcosa di nuovo,l'avrebbe dovuto "mandare a dire" e avrebbe dovuto "subito mandar risposta' il soggiungere "hai capito?"; l'esortazione contenuta nella facciata scritta da Alfonso di star bene e di farsi, levandosi dal letto,"una passeggiata per lui"; quella di Giusep e di "rimettersi "bene in forma" onde compiere il suo "dovere" e poter quindi "scrivere per il fatto del fratello",non solo non consentono una diversa interpretazione,ma permettono di stabilire che,diversi giorni prima della stesura della lettera,ma dopo che Giuseppe Librici erasi recato a Nizza,anche Alfonso Librici aveva comunicato al germano Luigi che il fratello Santo trovavasi ristretto in carcere (f.65 bis del IX vol.).-

Con la seconda lettera scritta il 25 gennaio da Alfonso Librici a Vincenzo Alongi,venne manifestata l'uguale preoccupazione espressa a Giovanni Scifo. Il nominato Librici scrisse,infatti,all'Alongi di scusarlo se, a causa della lontananza,pensava qualcosa che poteva non esservi,ma che la malattia addotta dallo Scifo e la mancata ricezione di sua posta,lo inducevano a chiedergli che,se vi fosse stata "qualche cosa" di nuovo,cioé se vi fosse stato un mutamento d'intenzioni o se un impreveduto ostacolo avesse impedito l'attuazione del piano stabilito,doveva farglielo conoscere con "una pronta risposta" (f.60 bis del IX vol.).-

- 487-

Con la terza lettera scritta il 9 marzo 1959 (quando la notizia della compiuta esecuzione del crimine gli era pervenuta),Alfonso Librici,senza più chiedere "pronta risposta",si rivolse -invece che al "carissimo amico Giovanni" od al "carissimo amico Vincenzo" (come nelle precedenti lettere)-" al carissimo fratello Vincenzo"; e; scrivendo dello Scifo,usò l'espressione "il nostro fratello Giovanni".Con la stessa, dopo aver-mediante le parole "con molta gioia ho letto il tuo scritto ed al riguardo il mio cuore si rallegra"-espresso l'esultanza per le ricevute notizie,significò di aver ben compreso che, tanto lui (cioé l'Alongi),quanto lo Scifo desideravano raggiungerlo in Germania espatriando clandestinamente; ma che, prestando attenzione a quanto rendeva noto,dovevano,senza più scrivergli,attendere che provvedesse ad inviare loro il contratto di lavoro (f.62 bis del IX vol.).-

Con la quarta lettera del 12 marzo intestata "all'amatissimo amico e fratello"rassicurò l'Alongi e gli chiese di rassicurare lo Scifo che in lui e nel germano Giuseppe avevano due fratelli i quali ben gradivano di essere da loro raggiunti per poter vivere insieme.Quindi,rendendo noto il suo interessamento,significò di aver parlato con un datore di lavoro e con un innominato individuo. Il primo gli aveva promesso che avrebbe compilato la richiesta di assunzione al lavoro loro occorrente per espatriare.Il secondo innominato individuo era colui che avrebbe loro preparato i passaporti (indubbiamente falsi).Quest'ultimo,pur risiedendo in Francia, erasi recato a trovarlo il giorno precedente.Pertanto-aggiunse-,do-

vevano attendere sue ulteriori comunicazioni senza espatriare("aspettate la risposta; hai capito?; e senza partire)-f.63 bis del IX vol.-

Accertato-col ricordare quanto sopra-che la deposizione dibattimentale di Salvatore Galvano ha trovato pieno riscontro in quanto é risultato dalle dichiarazioni rese da Santo Librici e,soprattutto, in ciò che é emerso prendendo in esame il riportato contenuto delle lettere che, sebbene acquisite dal 1959,erano state completamente trascurate,va rilevato che le affermazioni del Cufaro e del Di Carlo,oltre che in tale accertamento,hanno trovato un ulteriore conforto nella sequestrata lettera che fu spedita da Alfonso Librici al fratello Luigi.

Sebbene non sia stato possibile rinvenire tra gli atti del processo tale missiva,é risultato che la stessa faceva riferimento "al fatto Galvano" e che Luigi Librici,alla domanda rivoltagli per ottenere che desse una spiegazione di ciò che,con tale espressione, il germano Alfonso aveva voluto rendergli noto,dette una risposta che, alla stregua delle risultanze di cui sopra,non può non essere ritenuta particolarmente significativa.Disse,infatti,che non riusciva,sebbene si sforzasse, a ricordare ciò che il nominato suo germano,con le rammentate parole,aveva voluto comunicargli (f.289 del VII vol.).

* * * *

Relativamente alla circostanza che,poco prima della consumazione del delitt , Luigi Librici accompagnò sul luogo dello stesso lo

Scifo e l'Alongi, va osservato che la stessa é stata accertata, sia per le citate dichiarazioni in tal senso rese dal Cufaro e dal Di Carlo, sia per quella parte della ricordata deposizione dibattimentale di Salvatore Galvano che concerne il telegramma con cui Luigi Librici ricevette l'incarico di organizzare l'esecuzione del crimine, sia per il totale fallimento dell'alibi addotto da Luigi Librici nel 1959 e riaffermato anche nel corso del dibattimento dinanzi a questa Corte.

Con riferimento a tale alibi ed alla relativa dichiarazione di Luigi Librici di essersi-la sera del 21 gennaio-trattenuto, sino alle 20,30 o alle 20,45, per due ore consecutive, nella sartoria di Giacinto Tarallo, va rilevato che, tanto tale affermazione quanto quella di aver appreso la notizia del crimine solo il giorno successivo alla consumazione dello stesso (ff.61 del 2° allig.al IX vol., 158 del IX vol., 59 del 7° allig.allo stesso, 90 e 90r del XIV vol.) sono state smentite dalle deposizioni rese nel 1958 e ripetute dinanzi a questa Corte da Francesco Moncada (ff.49 del 2° allig. del IX vol., 172 del IX vol., 60 del 7° allig.allo stesso; 193 r.e 444r.del XIV vol.) da Salvatore Vella (ff.51 del 2° allig.al IX vol., 157 detto vol., 58r.del 7° allig.al medesimo; 193 e 444r.del XIV vol.) e da Salvatore Galvano (ff.176 e segg. del IX vol.54 e segg.del 7° allig. allo stesso; 142, 148r. e 454 del XIV vol.), nonché dalle dichiarazioni rese da Giacinto Tarallo alla polizia giudiziaria, al G.I. ed alla Corte di Assise di Agrigento (ff.63 del 2° allig.al IX vol., 170 del IX vol., 60 del 7° allegato allo

stesso).

Per lo stesso è risultato,infatti,che Luigi Librici si trattenne nella sartoria del Tarallo pochissimi minuti (quattro o cinque, disse il Vella); che, manifestando di aver gran premura,chiese al Tarallo di provargli il cappotto e se ne liberò immediatamente dopo averlo indossato;che domandò al Galvano che ore fossero,ma prima di ricevere risposta,mentre il Moncada affacciatosi sull'uscio rendeva noto al Tarallo che Antonino Galvano era stato ucciso,si allontanò dal laboratorio.E' risultato,inoltre,che uscendo dalla sartoria del Tarallo,gli fu comunicato immediatamente (e non il giorno dopo) che Antonino Galvano era stato ucciso; e che, alla notizia dell'assassinio datàgli dal Moncada,pronunziò le parole "mischinu,mischinu" e si allontanò immediatamente.

Per le ricordate deposizioni,é stato,pure,accertato che si recò nella sartoria immediatamente prima o subito dopo la consumazione del delitto.Il tempo di quattro o cinque minuti in cui si trattenne nel detto laboratorio deve,infatti,ritenersi presso a poco uguale a quello impiegato dal Moncada per raggiungere,dopo aver udito sparare,il luogo dell'omicidio;per riconoscere l'ucciso; e per recarsi nella sartoria onde rilevare Salvatore Galvano e condurlo nella di lui casa.

Per tutto quanto sopra deve, quindi,ritenersi che l'assunto del Cufaro e del Di Carlo ha trovato un ulteriore riscontro.In vero, se Luigi Librici non avesse accompagnato lo Scifo e l'Alongi sul luogo del delitto per allontanarsi immediatamente prima o subito

dopo la consumazione dello stesso, non avrebbe avuto motivo di affermare falsamente che si era trattenuto nel laboratorio del Tarallo per circa due ore e che aveva avuto notizia del commesso crimine solo il giorno successivo. Inoltre, non avrebbe avuto la premura che, invece, manifestò; non si sarebbe allontanato alla vista del Moncada prima che Salvatore Galvano avesse il tempo di rispondere alla sua domanda relativa all'ora; e non si sarebbe, apprendendo dal Moncada il luttuoso evento, separato immediatamente da lui e dal Tarallo per andarsene.

****

Relativamente alla circostanza che lo Scifo e l'Alongi furono accompagnati sul luogo del delitto, oltre che da Luigi Librici, anche da un fratello di Antonino Bartolomeo, va osservato che la dichiarazione in tal senso resa da Vincenzo Di Carlo, ha trovato pieno riscontro nelle deposizioni di Salvatore Guarnieri e della moglie di quest'ultimo, Liboria Galvano.

Prima di ricordare tali deposizioni, occorre tener presente che Vincenzo Di Carlo, nel rendere l'interrogatorio del 7 luglio 1963, rese noto che Antonino Galvano, leggendo sul giornale la notizia dell'arresto di Santo Librici e di Antonino Bartolomeo, erasi tranquillizzato ignorando che Luigi Librici, evidentemente per mandato del fratello Santo, lo attendeva al varco (ff. 327 r. e 328 del VII vol

Occorre rammentare, inoltre, che, rendendo più particolareggiate notizie in occasione dell'interrogatorio del 22 luglio, significò che Antonino Galvano usava nei confronti di Antonino Bartolomeo le mede

sine presunzioni che adottava nei confronti di Sante Libricicche come quest'ultimo aveva conferito il mandato di ucciderlo al fratello Luigi,così Antonino Bartolomeo aveva conferito un ugual incarico ad un suo fratello; e che i familiari di Salvatore Guarnieri,abitando una casa prospiciente sul luigo del delitto,avevano visto l'innominato germano del Bartolomeo che, poco prima della consumazione dell'assassinio insieme a Luigi Libirici,seguiva i micari (f.467 del VII vol.).Compiendo,poi,una precisazione dinanzi al G.I.,affermò che il Guarnieri non gli aveva riferito che,oltre al fratello di Antonino Bartolomeo,era stato visto anche Luigi Libirici,ma che tale notizia aveva da altri appresa.(f.7 del 14 fasc. del VI vol.).-

Ciò premesso,passando ad esaminare le dichiarazioni rese da Salvatore Guarnieri,va osservato,anzitutto,che dal verbale dell'interrogatorio dell'8 luglio 1963,risulta che riferì che sua moglie aveva perfettamente riconosciuto"tal Bartolomeo" il quale aveva assistito all'omicidio e,subito dopo,si era dato alla fuga.Risulta,inoltre,che,dopo le parole "tal Bartolomeo",venne scritto il nome "Pasquale"che,successivamente depennato, fu sostituito con le parole "fratello di Antonino" (f.350 del VII vol.).Va ricordato, quindi,che,riesaminato il 7 novembre 1963,affermò di non voler aggiungere altro a ciò che aveva detto in quanto aveva paura per la sua incolumità personale; e,per tale motivo,espresse il desiderio che non fossero escussi sua moglie,sua figlia e sua nipote (f.703 del VII vol.).Infine,in occasione dell'interrogatorio reso

l'11 dicembre 1963,aggiunse di aver appreso dalla consorte che il Bartolomeo da lei visto era di "statura regolare,piuttosto basso, "tarchiato e molto bruno";e,rinnovando la preghiera che non lo si interrogasse più, né si riescutesse sua moglie,spiegò di aver motivo di ritenere che la mafia raffadalese potesse loro far del male (si veda il f.741 del VII vol. e le conformi dichiarazioni rese nel corso del dibattimento ai ff.276 e 471 r. del XIV vol.).

Relativamente alle deposizioni rese da Liboria Galvano in Guarnieri,va ricordato che costei significò che, scese le scale della sua abitazione per chiamare il di lei figlio,aveva visti transitare uno dei fratelli del Bartolomeo; e che,subito dopo aver risalito i venti gradini della sua abitazione,aveva udito sparare quei colpi con cui era stato ucciso Antonino Galvano.Rese,quindi,noto che il dì successivo;allorquando il marito aveva fatto ritorno da Palermo, gli aveva riferito ciò che aveva visto.Significò,infine, che conosceva tre fratelli Bartolomeo;che l'individuo da lei visto non era Antonino,né quello chiudicante impiegato al municipio;e che trattavasi di un uomo " di statura regolare,piuttosto robusto e di " viso rotondo" (ff.735,735r.,740,740r. del VII vol., 208 e 438r.del XIV).-

A seguito della deposizione di Salvatore Guarnieri dell'11 dicembre 1963,avendo questi dichiarato che i fratelli Bartolomeo erano cinque e che colui il quale era stato visto da sua moglie non poteva identificarsi,né con Antonino (il quale alla data dell'omicidio trovavasi detenuto in Francia) né con l'impiegato municipale

Filippo (il quale era claudicante),né con Pasquale poichè costoro "erano di statura piuttosto alta"(f.741r.del VII vol.),il Procuratore della Repubblica,erroneamente ritenendo degno di fede tale apprezzamento,incaricò il brigadiere Giordano di svolgere delle indagini dirette all'identificazione del Bartolomeo visto dalla Galvano escludendo,però,dalle stesse Antonino,Filippo e Pasquale Bartolomeo.Espletato tale incarico nei confronti degli altri due germani Bartolomeo-Stefano e Pasquale- i quali si trovavano all'estero,il brig.Giordano riferì che, avendo rilevato le caratteristiche somatiche di questi ultimi presso il municipio e presso il distretto militare,poteva escludersi che si fosse trattato di Salvatore Bartolomeo poichè questi aveva il colorito roseo,un viso non rotondeggiante e una statura più alta di quella di Stefano.Rimaneva,pertanto,quest'ultimo che, alla visita di leva,era risultato avere una statua di m.1,52 ed una circonferenza toracica di 87 cm.(ff.210,210r. e 211 dell'XI vol.,297 e 476 del XIV).

Venne,pertanto,esibito a Liboria Galvano in Guarnieri un rilievo fotografico di Stefano Bartolomeo e costei disse che "poteva darsi "che fosse stato lui" (ff.212 dell'XI vol. e 208 e 438 del XIV vol.).

In esito a tali risultanze,venne instaurata l'azione penale a carico di Stefano Bartolomeo il quale,protestando la sua innocenza, addusse che, alla data della consumazione dell'omicidio del Galvano,trovavasi in Germania.

Essendo tale circostanza risultata fondata per le informazioni

fornite dal Consolato Italiano di Saarbruken, fu emessa nei suoi confronti sentenza di proscioglimento con formula ampia.

Ricordate le risultanze di cui sopra, va osservato che la difesa di Antonino Bartolomeo, per poter sostenere l'estraneità dello stesso dall'omicidio di Antonino Galvano, ha dovuto dalle stesse prescindere per prendere spunto esclusivamente dalla pronuncia di proscioglimento emessa nei confronti del suo germano dall'omicidio del Galvano.

Prendendole in considerazione, deve, infatti, rilevarsi che la accusa formulata dal Di Carlo, oltre che nelle deposizioni del Cufaro e nell'accertamento che Antonino Bartolomeo si fece deliberatamente arrestare, ha trovato un preciso riscontro nelle deposizioni di di Liboria Galvano in Guarnieri; e che la svolta indagine istruttoria diretta ad identificare il germano di Antonino Bartolomeo che concorse nella consumazione dell'omicidio non riuscì a perseguire il suo scopo perché venne fuorviata da Salvatore Guarnieri.

In vero, lungi dall'attribuire un valore determinante alle affermazioni di quest'ultimo-secondo le quali si sarebbe dovuto escludere che quel Bartolomeo visto da sua moglie potesse identificarsi, oltre che in Antonino e Filippo Bartolomeo, anche nel germano degli stessi, Pasquale- si sarebbe dovuto, invece che rivolgere le indagini nei confronti esclusivamente di Stefano e Salvatore Bartolomeo, diffidare di quanto aveva dichiarato. Infatti, anche omettendosi di rilevare quanto, relativamente al nominato, é stato affermato trattandosi, a proposito del delitto di associazione per delinquere, della compravendita del secondo lotto del fondo Salacio avve-

muta nel 1958 (di cui nel settimo capitolo della presente sentenza); (107)
e pur non potendosi conoscere la capacità di testimoniare il falso
dallo stesso successivamente manifestata nel corso del dibattimen-
to (di cui si é scritto nell'ultima parte del quinto capitolo), (108)
si sarebbe dovuto considerare che,nel riferire la descrizione del-
le caratteristiche somatiche da sua moglie fattagli,a differenza
di costei che aveva dichiarato trattarsi di " un uomo di statura
regolare,piuttosto robusto e di viso rotondo" (f.740 del VII vol.),
aveva aggiunto che era "piuttosto basso,e molto bruno" (f.741 del
VII vol.).Si sarebbe,inoltre,dovuto considerare che poteva aver
falsato il vero perché, nel rendere l'interrogatorio del 7 novembre
1963,pur ammettendo di essere a conoscenza di altre circostanze,
aveva affermato che non intendeva aggiungere alcunché a quanto ave-
va precedentemente dichiarato ed aveva espresso il desiderio che i
suoi familiari non fossero escussi (f.703 del VII vol.); e perché,
successivamente,aveva asserito di aver motivo di temere che la ma-
fia raffadalese potesse far del male a lui ed a sua moglie (f.741
del VII vol.).Per di più,si sarebbe dovuto considerare che,nella
verbalizzazione della sua deposizione,in tanto si era depennato il
nome di "Pasquale" che era stato scritto dopo quello di Bartolomeo
e lo si era sostituito con le parole "fratello di Antonino"in quan-
to il Guarnieri,dopo esserselo lasciato sfuggire,con un pronto ri-
pensamento,aveva fatto intendere di esser stato frainteso.Si sareb-
be,anche,dovuto rilevare che,se l'inquirente ed il verbalizzante-
non avendo,in data 8 luglio 1963,alcun elemento per conoscere

(107) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)
(108) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

che uno dei germani Bartolomeo rispondeva al nome di Pasquale-potettero ritenere di aver male udito,il successivo accertamento dell'esistenza di un germano di Antonino Bartolomeo a nome Pasquale residente in Raffadali obbligava ad escludere che si fosse trattato di un frainteso ed a ritenere che il nome suddetto fosse sfuggito al testimone.Si sarebbe dovuto,pure,aver presente che Libori Galvano, a differenza di suo marito,aveva escluso che potesse trattarsi di Antonino e dello zoppo impiegato municipale a nome Filippo,ma non anche di Pasquale; e che, avendo descritto il Bartolomeo da lei visto come un uomo"di statura regolare,piuttosto robusto e di "viso rotondo",prima ancora di conoscere che Salvatore e Stefano si trovavano in Germania,doveva escludersi che si fosse trattato di uno di costoro.Non poteva,infatti,opinarsi che Salvatore Bartolomeo,essendo altro m.1,62,fosse " di statura regolare"; ed a maggior ragione non poteva ritenersi"di statura regolare e piuttosto "robusto" Stefano Bartolomeo il quale misurava m.1,52 di statura e P.86 di circonferenza toracica (f.210 r. dell'XI vol.).Pertanto, dovendo escludersi Antonino Bartolomeo il quale trovavasi detenuto in Francia;il germano Filippo perché era stato eliminato dal novero compiuto dalla Galvano e perché,essendo zoppo,non si sarebbe potuto-subito dopo l'omicidio-allontanare di corsa,nonché Salvatore e Stefano per la loro corporatura e perché si trovavano in Germania,non rimaneva che Pasquale Bartolomeo nei cui riguardi,come nei confronti di Giuseppe ed Alfonso Librici,indubbiamente il P.M.curerà l'instaurazione dell'azione penale per concorso dell'e-

micidio di Antonino Galvano.-

****

Si é così dimostrato che Santo Librici, dopo aver visto fallire i tentativi direttamente compiuti per uccidere Antonino Galvano e dopo essersi accorto che le cautele adottate da quest'ultimo rendevano oltremodo difficile-secondo lo schema precedentemente adottato- l'impune esecuzione del suo progetto omicida, predispose ed attuò un elaborato piano criminoso.

Attuò tale piano servendosi della collaborazione di Antonino Bartolomeo, del fratello dello stesso-Pasquale, dei suoi germani Alfonso, Giuseppe e Luigi, nonché dello Scifo e dell'Alongi.

Predispose il detto piano criminoso sfruttando due circostanze di cui era a conoscenza: quella che Antonino Galvano si tranquillizzava quando veniva a sapere che lui ed Antonino Bartolomeo si trovavano lontani da Raffadali; e quel a che lo stesso, in tali occasioni, abbandonava le normali cautele in quanto, ignorando che Luigi Librici avesse ucciso il Tuttolomondo, ne sottovalutava la pericolosità. In vero, deve ritenersi accertato che non conoscesse la capacità delinquenziale manifestata da Luigi Librici in occasione dell'omicidio del Tuttolomondo perché, secondo quanto si é ricordato nel precedente capitolo della presente sentenza, il Cufaro-che (109) gli era sempre vicino e che gli faceva da guardia del corpo-riteneva anche lui che l'omicidio del Tuttolomondo fosse stato consumato da Santo Librici e da un forestiero e non sospettava affatto di Luigi Librici. Inoltre, deve ritenersi che sottovalutasse la perico-

(109) Cfr. pagg. 788-958. (N.d.r.)

lealtà di quest'ultimo,essendo risultato,per la deposizione di Salvatore Galvano,che il nominato Luigi Librici,grazie all'interessamento del fratello Santo,era riuscito ad ottenere di far parte dell'associazione mafiosa non molto tempo prima che il suo genitore fosse ucciso (f.175 del IX vol.e 454 del XIV).

Pertanto,Santo Librici si fece arrestare insieme ad Antenino Bartolomeo;fece controllare dai suoi germani Alfonso e Giuseppe che lo Scifo e l'Alongi non venissero meno all'impegno assunto ed a ciò che Giuseppe scrisse essere un loro dovere;e,dal fratello Luigi,con la collaborazione di Pasquale Bartolomeo,fece organizzare le modalità dell'esecuzione dell'assassinio.

Alla compiuta dimostrazione di quanto sopra,solo per completezza, va aggiunto che la stessa trova la sua riprova nei seguenti ulteriori accertamenti.

In quello che,secondo quanto si é scritto nell'ultimo paragrafo del precedente capitolo,venne usato il medesimo fucile mitragliatore,sia per l'omicidio del Tuttolomondo,sia per quello del Galvano; e, conseguentemente,in quello che Luigi Librici fornì allo Scifo e all'Alongi la detta arma di cui si era servito per uccidere il Tuttolomondo.-

In quello che, secondo quanto si é dimostrato nel precedente capitolo con particolar riferimento alle deposizioni del Cufaro (ff. 310r. del VII vol.,53r.dell'XI e 458r.del XIV) e dell'agente Scorsone (f.312r. e 472 del XIV vol.),Giuseppe Galvano aveva raggiunto la prova così sicura della responsabilità di Santo Librici, (110)

(110) Cfr. pagg. 788-958. (N.d.r.)

di Antonino Bartolomeo e di Luigi Librici da decidere,onde attuare il proposito di vendicare la morte di suo padre,di farli uccidere insieme agli altri colpevoli dell'assassinio del suo genitore.

In quello che aveva destato"la meraviglia e lo stupore" dell'intera cittadinanza di Raffadali la notizia che il Commissario Tandoy aveva denunciato per l'omicidio del Galvano solo lo Scifo e l'Alongi omettendo di render nota la colpevolezza di Antonino Bartolomeo,di Santo e di Luigi Librici.In vero,la dichiarazione in tal senso resa da Vincenzo Di Carlo (f.328r.del VII vol.),ha trovato pieno conforto in quella del poi defunto decano della mafia Raffadalese,l'ergastolano graziato Stefano Lattuca.-Questi affermò infatti,che,in occasione dell'omicidio del Galvano,il Commissario Tandoy aveva dato ai Librici tutto l'aiuto di cui abbisognavano (f.590 del VII vol. e 525 del XIV).

Infine,in quello che,durante il periodo in cui Giovanni Scifo e Vincenzo Alongi attendevano di essere giudicati dalla Corte di Assise di Agrigento,i parenti degli stessi,recandosi da Luigi Librici,avevano riferito che i detenuti minacciavano che,se non fossero stati aiutati e se non fossero state pagate le spese per la loro difesa,avrebbero fatto i nomi dei mandanti;nonché in quello che Luigi Librici aveva pagato all'avv.Bonfiglio l'onorario per la difesa dei predetti sicari.Le affermazioni in tal senso rese dal Di Carlo (f.329 del VII vol.) hanno,infatti,trovato pieno riscontro in quelle di Carmela Bartolomeo ved.Galvano e nell'evidente mendacio di quello della madre di Giovanni Scifo.In vero,la Bartolomeo

rese noto che le sorelle dello Scifo, non solo si recavano (da Ioppolo) in Raffadali nella casa di Luigi Libricì, ma che frequentavano anche quella del Di Carlo (ff.149 del IX vol. e 454 del XIV). Inoltre, Angela Scifo, sebbene fosse stata eseguita una perquisizione nella casa di lei onde rinvenire il denaro riscosso dal figlio per la prestata opera di sicario, pur non essendo stato rinvenuto alcunché, dichiarò che, in quel tempo, custodiva in denaro contante quattrocentomila lire delle quali si sarebbe, poi, servita per pagare una parte dell'onorario al legale di suo figlio. Affermò, quindi che, onde raggranellare le quattrocentosettantacinquemila lire all'uopo richiestele, aveva compiuto prestiti vari il cui totale, essendo di gran lunga superiore alla somma suddetta, rivela ulteriore mendacio. Infine, dichiarò di non conoscere Luigi Libricì, ma, a seguito delle contestazioni rivoltele, dovette ammettere di conoscerlo sia da quando erasi con lui incontrata mentre trovavasi -nel carcere- a colloquio col figlio (ff.314 e segg. del VII vol. e 525 del XIV).

o

o o

<u>Quarto paragrafo</u>

Concludendo la trattazione dell'omicidio di Antonino Galvano, vanno svolti tre argomenti concernenti, rispettivamente, l'irrilevanza della possibilità che non si avesse in Raffadali notizia dell'arresto del Libricì e del Bartolomeo; il ricorrere della circostan

za aggravante della premeditazione; e la negazione delle attenuanti generiche.

Relativamente alla tesi difensiva diretta a scagionare Antonino Bartolomeo-e,quindi,Santo Librici-col prospettare la possibilità che la notizia del loro arresto alla frontiere francese non fosse stata conosciuta a Raffadali e che, conseguentemente,Antonino Galvano non avesse abbandonato le adottate cautele,va osservato -anzitutto-che,forse per una strana combinazione,forse per altre, la redazione del Corriere di Sicilia ne venne a conoscenza immediatamente:dalla pubblicazione del relativo articolo avvenuto il 10 gennaio 1958 (f.340 del V vol.),va desunto,infatti,che lo stesso fu redatto il giorno precedente,cioé lo stesso giorno 9 gennaio in cui venne eseguito alla frontiera francese l'arresto dei due nominati (ff.56 e 58 del 2° allig.al IX vol.).Va rilevato,quindi,che, esaminando una diversa fattispecie,sono state già esposte (nel (111)
decimo paragrafo dell'ottavo capitolo della presente sentenza)le considerazioni per le quali il dolo di condizione,non solo non esclude la colpevolezza,ma non impedisce il ricorrere dell'aggravante della premeditazione.

Relativamente a tale circostanza aggravante,é sufficiente osservare che la elaborata preparazione e le modalità di esecuzione del crimine consentono di ritenere indiscutibilmente accertato che la deliberazione omicida-tractu temperis esistente-,lungi dall'essere intoccata dalla successiva riflessione,venne dalla medesima rafforzata nella sua fermezza ed immutabile rimase fino al momento in cui

(111) Cfr. pagg. 892-899. (N.d.r.)

venne eseguita.

Per quanto concerne le attenuanti generiche,va osservato che, sebbene il fine di prevenire l'azione del Galvano sia valutabile favorevolmente per i due Librici ed il Bartolomeo,la gravità del reato,la condotta dibattimentale tenuta da Luigi Librici e dal Bartolomeo,la terribile capacità a delinquere manifestata,sia dal Bartolomeo nella consumazione dell'omicidio di Gerlando Milia, sia dai due nominati Librici con l'uccidere il loro amico Tuttolomondo-prima- e con l'omicidio del Tandoy e del Damanti-poi- travolgono ogni considerazione in loro favore annullandola.

****

- 504 -

10° CAPITOLO

DELL'OMICIDIO DI CATALDO TANDOY NELLA CUI ESECUZIONE VITTIMA NON DESIGNATA FU IL GIOVANE STUDENTE ANTONINO DAMANTI

******

Giuseppe Baeri,Santo Librici,Luigi Librici,Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Galvano -detto Crozza-

Imputati

del delitto di omicidio aggravato (artt.575,577 n.3, 82 cpv. 110 C.P.) per avere,in concorso tra di loro e con premeditazione, il Baeri quale esecutore materiale,Santo Librici e Luigi Librici quali mandanti e cooperatori,il Di Carlo ed il Galvano-pure-quali mandanti,cagionato la morte di Cataldo Tandoy mediante diversi colpi di arma da fuoco corta e cagionando,altresì,per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato,la morte di Antonino Damanti.

Con l'aggravante,per Santo Librici,di avere promosso la cooperazione nel delitto (artt.112 n.2 C.P.).

-In Agrigento la sera del 30 marzo 1960.-

- 505-

Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Casà,Giuseppe Lattuca ed Antonino Bartolomeo imputati di concorso nel delitto di omicidio del Commissario di P.S. Dott.Cataldo Tandoy e,per aberratio ictus,di Antonino Damanti per avere,insieme a Vincenzo Di Carlo, dato mandato per l'uccisione del predetto,mandato poi eseguito il 30 marzo 1960.
(Contestato all'udienza del 5 aprile 1968 e precisato in quella del 2 maggio 1968).

Con le aggravanti contestate all'udienza del 2 maggio 1968 a Giuseppe Baeri,Luigi Librici,Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Galvano -detto Crozza-,Giuseppe Terrazzino,Giuseppe Casà,Giuseppe Lattuca ed Antonino Bartolomeo di cui agli artt.61 n.2 e 112 n.1 C.P. per aver commesso l'omicidio del Tandoy e del Damanti al fine di conseguire l'impunità in ordine al consumato omicidio del Galvano ed in più di cinque persone.-

****

- 506-

In Agrigento,alle ore 20 del 30 marzo 1960,lungo il viale della Vittoria,un individuo, sbucato improvvisamente da un cono d'ombra, esplose alle spal e del Commissario di P.S. Dr. Aldo Tandoy quattro colpi di pistola cal.9.Tre di questi raggiunsero il nominato Commissario che,colpito mortalmente,cadde trascinando con sé nella caduta la moglie cui dava il braccio;il quarto,deviato da un muro,colpì-anch'esso mortalmente-il ragazzo Antonino Damanti che,una trentina di metri più avanti,s'intratteneva con altri suoi coetanei vicino al portone d'ingresso del fabbricato in cui abitava il Tandoy.

Durante le prime indagini,furono repertati quattro bossoli di pistòla cal.9 fabbricati nel 1952;fu accertato che l'assassino, tornando sui suoi passi,aveva obliquamente attraversato la strada e si era dileguato scendendo in una scarpata erbosa;e fu riscontrato che il luogo dei commessi delitti era-la sera del 30 marzo 960- debolmente illuminato in quanto,delle lampade poste a sessantatre metri di distanza,era stata rotta proprio quella che avrebbe dovuto illuminare il tratto del viale antistante l'abitazione del Commissario di P.S.-

L'esame autoptico consentì di appurare che due proiettili che avevano colpito il Tandoy alle spalle erano stati sparati dalla distanza di venti o trenta centimetri e che il terzo lo aveva raggiunto,o quando ruotava su se stesso prima di accasciarsi al suolo, o mentre l'assassino erasi spostato sulla sinistra.

La stessa sera del delitto,la moglie del Tandoy-Leila Motta-

dichiarò che l'assassinio era un uomo magro di bassa statura che indossava una giacca color marrone, un pantalone grigio;che aveva sul capo un berretto con visiera; e che presentava le spalle leggermente incurvate.

Riesaminata il 6 aprile,ripetette la compiuta descrizione precisando che colui il quale uccise suo marito indossava una giacca di colore scuro-ad esclusione però del blù e del nero-ed un paio di pantaloni di colore chiaro.Rese,quindi,noto che il marito,trasferito da Agrigento a Roma nell'agosto del 1959,aveva fatto ritorno dalla capitale la sera del 27 marzo e che,indaffarato nell'imballagio dei mobili,non aveva manifestato preoccupazione alcuna durante gli ultimi giorni della sua vita.

Circa un mese dopo,venne interrogato Giuseppe Damanti,fratello dell'ucciso che, la sera del 30 marzo 1960,trovavasi col predetto suo germano quando fu consumato il duplice omicidio.Questi riferì di aver visto l'assassino attraversare obliquamente la strada e dileguarsi scendendo nella scarpata;lo descrisse come un individuo di media statura e di corporatura piuttosto esile;e disse di aver notato che costui,mentre si allontanava correndo,aveva portato entrambe le mani su di un fianco probabilmente per riporre l'arma nella cintura dei pantaloni.

Proseguite le indagini,nel corso delle stesse,venne escluso che la causale del delitto potesse essere ravvisata in una rappresaglia o in una vendetta ricollegabile alle pubbliche funzioni esercitate dal Tandoy e si ritenne di ravvisarla in un fatto passionale.

-508-

Venne,infatti,accertato,sequestrando una lettera inviata da Leila Motta Tandoy al prof.Mario La Loggia e due lettere spedite da quest'ultimo alla prima,che,tra i due,esistevano dei rapporti "d'amorosi sensi".Venne,inoltre,appurato,che la moglie del La Loggia -a nome Danica-era l'amante del barone Francesco Agnello e -anche per le ammissioni di costei-che,pur convivendo col marito, ne era-di fatto-separata da undici anni durante i quali aveva avuto per lui solo la considerazione che si deve ad un buon amico ed al padre di un proprio figlioio.Venne ritenuto,quindi,che il La Loggia e la Motta fossero i mandanti dell'omicidio del Commissario di P.S. nella cui esecuzione il giovane studente Antonino Damanti, quale vittima non designata,era stato travolto per volere di un crudele destino.Vennero,inoltre,indicati come esecutori materiali dell'omicidio tal Salvatore Calacione,persona di fiducia del La Loggia, e tal Salvatore Pirrera intimo amico del nominato Calacione.

Tali risultanze delle indagini apparvero avvalorate dalla circostanza che la Loggia, in una delle lettere sequestrate,pur affermando di non aver sulla coscienza alcun delitto,aveva scritto alla Motta di essersi accorto che la di lei madre sospettava che entrambi potessero essere stati i mandanti dell'omicidio;da quella che, alle contestazioni fatte al La Loggia dal Procuratore della Repubblica relativamente alle ammissioni compiute dalla vedova Tandoy sui suoi amorosi rapporti(rapporti questi la cui intimità era stata da lui sempre negata),il nominato prof.aveva risposto esprimen-

do dei sospetti nei confronti della sua amante; e da quella che Leila Motta Tandoy, informata delle dichiarazioni del La Loggi a tal riguardo compiute, aveva affermato che se giammai alcun sospetto aveva avuto nei di lui confronti, incominciava da quel momento a nutrirne.

Nel corso della formale istruzione venne, però, appurato che il La Loggia e la Motta nessun motivo di sopprimere il Commissario potevano avere. In vero, avevano prestabilito come, nonostante il trasferimento del Tandoy, dovessero continuare ad incontrarsi a Roma presso un appartamento che il nominato professore in neuro-psichiatria aveva preso in locazione nella capitale; e questi confidava di essere, al più presto, trasferito a dirigere l'ospedale psichiatrio di Rieti o di altra località non molto distante da Roma. Entrambi, inoltre, non si erano mai proposto di convivere in quanto non intendevano prescindere da quelle regole in gran vigore presso le persone di elevato ceto sociale che solevano frequentare. Per di più, nessuna preoccupazione poteva la Motta avere nei confronti del marito. Infatti, in occasione di una sua precedente relazione col capitano dei carabinieri Mario Brattelli, gli aveva esplicitamente manifestato i suoi sentimenti dicendogli" non ti voglio, non ti voglio,.....mi fai schifo....voglio a Mario" senza suscitare reazione alcuna, ma solo un'invocazione che il Tandoy, alla suocera presente alla scena, aveva rivolto con le parole" mamma, mamma... vedi come mi tratta". Inoltre, il Commissario, non solo nessuna recriminazione aveva compiuto e nessun sospetto aveva avanzato

in ordine alla relazione della moglie col La Loggia,ma aveva detto a quest'ultimo che non dava alcun credito alle lettere anonime che a tal riguardo aveva ricevuto a Roma: eppure aveva avuto un sussulto notando un languido sguardo che la moglie scambiava col La Loggia mentre questi le praticava un'iniezione endovenosa; eppure aveva rilevato che ciò non era sfuggito a Calogero Manzione-infermiere dello epsichiatra e suo amico;-;eppure aveva annotata tale circostanza sulla sua agenda!

Il Giudice Istruttore,tenendo presente quanto sopra,rilevò che nessuna delle acquisite risultanze reggeva alla critica e poteva -quindi-essere valutata come un indizio;dichiarò,pertanto,non doversi procedere a carico degli stessi per non aver costoro commesso il fatto loro addebitato.-

La motivazione della relativa sentenza fu pienamente condivisa, non solo dalla sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo,ma anche dal Sostituto Procuratore Generale dott.Luigi Fici il quale, pur non rinunciando all'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Agrigento,svolse nella sua requisitoria una serie di argomentazioni che,convalidando quanto il G.I. aveva affermato nel corso della motivazione,rilevavano l'infondatezza delle argomentazioni svolte dal Procuratore della Repubblica a sostegno della proposta impugnazione.

Nella detta requisitoria,il nominato Sost.Proc.Generale,ribadì il concetto esposto dal G.I., secondo il quale non poteva ritenersi che,oltre a quella passionale,tutte le altre possibili causali

li fossero stato vagliate con uguale sagacia e diligenza. Nessuna indagine era stata, infatti, compiuta onde appurare perché tal Guadagni, la sera del 30 marzo 1960, erasi recato negli uffici della ditta Lumia ove era stato rilevato da un uomo di cui erano state fornite, relativamente alla corporatura ed agli indumenti, delle caratteristiche analoghe a quelle che, dell'omicida, erano state date; non si era tentato di appurare alcunché nei confronti del tenenete di P.S. Zurria che era stato indicato da Leila Motta come probabile uccisore del marito in quanto questi gli aveva fatto infliggere una punizione disciplinare ed aveva crudamente espresso il suo convincimento che in lui si dovesse identificare l'autore del furto di sei milioni di lire perpetrato nella caserma della P.S. di Agrigento; nessun accertamento, inoltre, era stato compiuto relativamente alle cartucce di tipo militari usate per il duplice omicidio consumato nella ricordata data del 30 marzo del 1960; né alcuna indagine era stata eseguita in ordine all'attività che il Tandoy aveva svolto occupandosi della compravendita di un feudo in territorio di Canicattì. Per di più, non si era indagato in ordine alla lettere scritte dal Tandoy a Calogero Mangione sebbene, con le stesse, fosse stata raccomandata "la definizione col Caruana di quanto a conoscenza del Mangione" in modo che si potesse provare "la regolarizzazione di tutto" (lettera del 2.10.1959) e sebbene, con le medesime, fosse stato espresso -con riferimento al breve periodo di tempo in cui, giungendo da Roma, si sarebbe trattenuto in Agrigento-, sia il desiderio d'incontrare il Caruana onde

avere la possibilità di provvedere a fare,col cavalier Platamone quanto aveva promesso,sia quello di non rivedere quelle persone di conoscenza del Mangione che,pur di raggiungere il loro scopo,non avrebbero omesso di assillarlo telefonandogli a qualsiasi ora.Eppure,dalla svolta attività istruttoria,era risultato che il Tandoy, pur essendo in possesso della somma di un milione di lire depositata su di un libretto bancario al portatore intestato ad "Orazio" e di altre quattrocentomila lire da lui custodite in casa,erasi servito del Mangione per chiedere un pre tito di centocinquantamila lire al Caruana.Eppure era risultato che il cavalier Platamone non vantava alcun credito nei confronti del Tandoy. Eppure si era appreso-per le dichiarazioni del Mangione- che il Caruana,pur accogliendo la richiesta di prestare le centocinquantamila lire al Tandoy,ne aveva rinviato il versamento adducendo di non avere-in quel momento-disponibilità di denaro; e che,alle compiute insistenze, aveva risposto con volgari espressioni di disappunto ritenendo che il Tandoy, come per le cinquantamila lire ottenute in precedenza, intendesse ricevere altre centocinquantamila lire con il medesimo proposito di non restituirle.

Divenuta irrevocabile la citata sentenza della Sez.Istr.della Corte di Appello di Palermo,lo stesso magistrato della Procura Generale che aveva compilato la ricordata requisitoria,venne incaricato di svolgere nuove indagini relativamente all'omicidio del Tandoy e del Dimanti.

Questi,recatosi in Agrigento,appurò che nulla aveva a che fare

col duplice omicidio l'individuo che, la sera del 30 marzo, aveva rilevato il Guadagni dagli uffici della ditta Lumia; accertò, facendo periziare tutte le pistole in dotazione degli appartenenti alla P.S. che prestavano servizio in Agrigento allorquando il Tandoy ed il Damanti furono uccisi, che i bossoli sequestrati sul luogo dei commessi delitti non erano stati espulsi da alcuna di esse; e riuscì a stabilire che il tenente di P.S. Zurria, sebbene fosse stato visto in divisa la sera dei delitti nei pressi del luogo in cui gli stessi furono consumati, era assolutamente estraneo a tali reati in quanto, in tale occasione, erasi recato a trovare una sua amante e si era trattenuto nell'abitazione della stessa. Tale ultima circostanza relativa all'assoluta estraneità del Ten. Zurria ha trovato -sebbene non ve ne fosse bisogno- un'indiscutibile conferma nella deposizione dibattimentale del Commissario di P.S. Dott. Caruso per la quale é risultato che il nominato ufficiale trovavasi nel suo ufficio allorquando il dott. Tandoy era stato ucciso (f. 365r. del XIV vol.)-

Relativamente all'attività svolta dal Tandoy per la vendita di un feudo in contrada Canicatti, sia facendo eseguire delle indagini dalla Questura di Agrigento, sia interrogando la guardia di P.S. Ippolito Lo Presti ed il Comandante di vigili urbani di Casteltermini-Corrado Gerardi-, il nominato Sost. Proc. Gen. accertò che i fratelli Caramazza eransi rivolti al Tandoy perché, col prestigio che promanava dall'Autorità del suo ufficio di Commissario Capo della squadra mobile, ottenesse di far loro vendere il feudo in agro di

Canicatti.Costituendo la detta proprietà l'unico loro compito di guadagno ed essendo i redditi della stessa notevolmente diminuiti,sia per gli svalutati canoni di affitto,sia per l'aumentato importo delle imposte,i predetti germani erano venuti a trovarsi in condizioni economiche precarie e nella necessità di vendere i loro beni.

I tentativi da loro compiuti erano,però,ritenuti del tutto infruttuosi in quanto coloro i quali avevano chiesto di acquistare la detta proprietà,senza alcun plausibile motivo,avevano interrotto le trattative.Essendosi da loro presentato Diego Di Gioia-"persona di rispetto" di Canicatti-per chiedere di acquistare i loro beni ad un prezzo irrisorio,avevano compreso che giammai sarebbero riusciti a vendere il loro feudo se non avessero accettato l'esigua offerta di sessantamila lire al tumolo dal nominato Di Gioia compiuta.Si erano,pertanto,rivolti al Tamday il quale, invece di accertare e denunciare il delitto di estorsione indubbiamente tentato ai loro danni ed i reati di violenza privata con tentativo consumati nei confronti di quegli acquirenti che avevano ingiustificatamente rotto le trattative,aveva incaricato il nominato comandante dei vigili urbani di portare una sua lettera al Di Gioia.-A seguito del recapito della stessa,il Gerardi erasi rivolto a Cano Russo-persona di maggior "rispetto" del Di Gioia-ed aveva ottenuto che questi,in società col Di Gioia,acquistasse la proprietà al prezzo di ottantasettemila lire il tumolo,che,pur essendo notevolmente inferiore a quello venale,era superiore a quello di sessantamila lire che il nominato Di Gioia aveva,prece-

dentemente offerto.Ai germani Germanà erano stati-in un primo momento-versati da Genco Russo dieci milioni e,poi,circa altri venti milioni che il medesimo aveva ottenuto in prestito contraendo un mutuo sull'acquistata proprietà.

Il residuale pagamento era stato dilazionato e,in parte,era stato effettuato man mano che i due acquirenti avevano rivenduto piccole particelle del feudo ad un prezzo notevolmente superiore rispetto a quello di acquisto -ff.632 e segg.del VII vol.-

(Tali circostanze vennero,poi,convalidate dalle risultanze della formale istruzione.Nel corso della stessa,infatti,il Di Gioia confermò di aver offerto di acquistare al prezzo di settantamila lire al tomolo e di aver poi acquistato con Genco Russo a quello di 87.000 lire -f.192 IX vol.-Inoltre,durante la medesima,per le deposizioni di Giuseppe Lo Dico-f.197-Diego Lo Vecchi -198,Ferdinando Guarnieri-f.200-Luigi Rutina-f.203,e di Antonio Guarnieri-f.205 sempre dell'XI vol.,venne accertato che il prezzo cui i detti terreni erano stati rivenduti fu notevolmente superiore a quello per cui erano stati acquistati.

Il nominato magistrato della Procura Generale appurò,inoltre, che il Gerardi aveva percepito,per la sua attività,un'indennità, sia da parte dei venditori,che da quella degli acquirenti (ff. 632 e segg.3°fasc.VII vol),e che il Commissario Tandoy-il quale nell'frattempo era stato trasferito a Roma-più volte,durante i brevi periodi di permesso trascorsi in Agrigento,erasi rivolto alla guardia di P.S.Lo Presti per chiedere se il Gerardi gli avesse versato del denaro da consegnargli (v.ff.sopra cit).L'ultima

volta che aveva rivolto tale domanda al Lo Presti essendogli stata data un'ulteriore risposta negativa, continuando a far intendere al suo subordinato che desiderava ottenere dal Gerardi la restituzione di una somma di denaro prestatagli, aveva pronunziato le parole: E questo mascalzone, cosa aspetta per pagare?" (ff.91 r, 92 del VII vol.327 e 434 del XII).

Relativamente alle lettere scritte dal Tandoy al Mangione,oltre alle riferite circostanze che erano state acquisite durante l'istruzione del procedimento contro il La Loggia e la Motta, appurò che il Tandoy soleva farsi prestare del denaro (depos.del Lo Presti a fol. 14 del VII vol. e 434 del XIV); che, più volte," con atteggiamento prestante, come se il denaro gli fosse dovuto", aveva chiesto dei prestiti a Leonardo Carnana (deposiz.di Cal.Mangione a fl.16 del VII vol., 222 247 e 446 del XIV); e che, anche per ingenti somme di denar ometteva di recarsi in banca incaricando l'agente Lo Presti di effettuare i relativi versamenti sul suo libretto al portatore intestati ad " Orazio"(depos.del Lo Presti ai ff.14 e 14r del VII vol.e 434 del XIV).

Accertato che il tenente Zurria e l'uomo che aveva rilevato il Guadagni dagli uffici della detta Lumia erano completamente estranei all'omicidio del Tandoy, ed appurati numerosi elementi della complessa personalità del Tandoy, il S.P.G. Dott.Fici, dopo aver così illuminato quanto -durante l'istruzione del processo contro il La Loggia e la Motta- era rimasto in ombra, acquisì le princi-

pali prove della colpevolezza di Giuseppe Baeri, di Luigi e Santo Librici, di Giuseppe Galvano detto Crozza di Vincenzo Di Carlo.

Primo paragrafo

Prima di esaminare tutto quanto é emerso a carico dei nominati Baeri, Santo e Luigi Librici, Di Carlo e Giuseppe Galvano detto Crozza, appalesasi necessario, soffermarsi sul comportamento del Tandoy esistendo tra lo stesso e la causale dell'omicidio un'intima connessione.

All'uopo, continuando a vincere quella ritrosia che induceva ad elettere quanto già si é ricordato della vita intima del Tandoy, occorre violare ancora quel precetto che vieta di disturbare il "duro" sonno della morte e che indica nel " limitar di Dite" l'estremo confine al di la del quale non si dovrebbe mai sottrarre all'obbligo di aspetti negativi del comportamento di chi- per essere compreso dinanzi a quella Superiore Giustizia che ogni cosa abbracciando e comprendendo, tutto perdona- non può più indicare agli uomini i motivi per i quali deviò dalla retta via.

Ià vero, tali motivi non mancarono a taluni di essi- nel silenzioso riserbo del difensore di parte civile che non ha voluto intaccare l'intimo convincimento del Dr.Motta relativo all'incensurabilità dell'operato del genero suo- sono stati resi noti da uno dei difensori degli imputati. Con quella generosità che costituisce una delle caratteristiche di onore e vanto del foro italiano,l'av-

vocato di cui sopra, pur ottemperando rigorosamente al suo dovere di difendere uno dei colpevoli dell'omicidio, ha indicato le due componenti della forza risultante che sospinse il Tandoy fuori del sentiero che i suoi genitori gli avevano indicato quand'era fanciullo e che, da adulto, aveva rettilineamente ed onorevolmente iniziato a percorrere. Una- ed indubbiamente la principale- delle due componenti suddette fu costituita dall'instaurazione a suo carico di un procedimento penale per calunnia del quale fu assolto con la stessa formula del non aver commesso il fatto che venne adottata nei confronti di coloro che, nell'esercizio della sua attività di Commissario capo della squadra mobile, aveva denunciati.L'altra fu costituita dalla partecipazione della di lui consorte alla vita tenuta da un ceto sociale i cui notevoli mezzi economici erano assolutamente non rapportabili ai proventi del lavoro di un funzionario di P.S.

Degli altri motivi vi furono e, per quanto é stato accertato, consistettero in delle cocenti delusioni di ordine familiare e professionale.

Con riferimento alle delusioni che gli prevennero dalla sua famiglia va ricordato che, pur annotando con lo zelo e la previggenza-proprie delle sue funzioni di Commissario di P.S.-quanto gli sarebbe stato necessario ricordare nel caso in cui la compagine familiare si fosse definitivamente infranta, fece tutto quanto era possibile per impedirne la rottura. Alle citate espressioni della consorte,rispose con la menzionata invocazione rivolta alla suocera; pur avendo ben compreso quanto non era sfuggito a Calogero Mangione mentre il

- 519 -

La Loggia praticava un'iniezione indovenosa a sua moglie,serbò il silenzio; giungendo da casa nel suo ufcicio non seppe-in una circostanza- raffrenare le lacrime, né occultare lo stato d'animo in cui era venuto a trovarsi; parlando col La Loggia, definì come di contenuto diffamatorio le lettere anonime con le quali gli era stata denunziata la relazione esistente tra sua moglie ed il suo interlocutore; sollecitò il suo trasferimento; e(omettendo numerose altre risultanze), dal nuovo ufficio di Roma, con l'impartire al Lo Presti particolareggiate disposizioni in ordine al tipo di fiori che avrebbe dovuto inviare a sua moglie, manifestò di conservare per la sua sposa un amore ed una tenerezza che le sofferte vicissitudini non avevano mutato (fl.99 del V° fasc.del XIV vol.).

Relativamente alle deluzioni che dovette ricevere dall'esercizio della sua professione, va ricordato- anzitutto-che nella stessa profuse per numerosi anni l'elette doti di quel coraggio per il quale aveva-nella campagna di Russia- riportato una decorazione al valor militare, di quella sagacia e di quella intelligenza che aveva dimostrate scoprendo gli autori di numerosi e gravi delitti,e di quelle capacità che aveva manifestato nell'abile stesura dei rapporti. Va ricordato- quindi-che venne a trovarsi in un ufficio in cui quel Corrado Cerardi-che portò a termine con Genco Russo le trattative relative alla vendita del feudo dei Caramazza-aveva libero accesso nel gabinetto del Questore; in cui come scrivvano gli fu assegnato quell'agente Ippolito Lo Presti,fratello dell'impiegato nell'amministrazione provinciale-Giuseppe-che, oltre ad es-

sero risultato un note frequentatore del bar di Giuseppe Terrazzino (si vedan: le risultanze delle indagini della Questura di Agrigento che sono state acquisite sull'accordo delle parti,e precisamente i ff.494r del XIV vol; 15,16,17,18 e 25 del 3°fasc.del detto XIV vol.),venne definito dal dr.Motta come "la spalla" del Terrazzino medesimo (fl.230 r 456 r del XIV vol); ed in cui ebbe come collaboratore il brig. Angelo Concilio. Precisamente quel brigadiere componente della squadra di polizia giudiziaria che, pur essendo perfettamente al corrente di tutte le confidenze da Calogero Mangione e da Antonino Cafaro compiute in occasione delle indagini relative all'omicidio di Antonio Galvano e per avendo appreso da Giuseppe Galvano quanto costui ebbe successivamente a rivelare (fl.316 e 468 del I4° vol.),comparve nel dibattimento celebrato contro lo Scifo e l'Alongi dalla Corte di Assise di Agrigento perché impeditovi da una malattia intestinale (f.28 del 7° alleg.al IX°vol); quel medesimo che, congedatosi ed assunto presso l'Amministrazione provinciale di Agrigento (f.321 r.del XIV vol.),pur non potendo ignorare che il Tandoy indicava Vincenzo Di Carlo come "il capo mafia diplomatico" successore di Antonino Galvano(deposiz.del Mangione ai ff.257 e 446 del I4°vol.),ha dichiarato dinanzi a questa Corte che, pur dicendosi che il Di Carlo fosse mafioso, non gli risultò tale (ff.319 e 468 r del XIV vol.); e quello stesso che ha reso noto che, non solo la polizia erasi servita delle informazioni datele dal Di Carlo "poiché questi era-quale Giudice Conciliatore-in grado di fornirle" (f.319 del XIV vol), ma anche della collaborazione di qual Vincenzo Ragusa, Comandante dei vigili campestri in Raffadali e Pal-

ma Montechiaro (f.320 detto vol) e- ben può aggiungersi per quanto si é dimostrato nel settimo capitolo della presente sentenza- famigerato associato per delinquere,favoreggiatore,vagabondo, autista e guardia del corpo del capo mafia Di Carlo alla vigilanza della cui incolumità era stato dalla consorteria raffadalese addetto. (112)

******

Concluso tale doveroso preambolo, relativamente agli aspetti negativi del comportamento del Tandoy, si é già ricordato che, pur possedendo una buona scorta di denaro (£.1.400.000),affermava di dover saldare dei debiti col cav.Platamone che sono risultati assolutamente inesistenti; adducendo pretestuosamente tale circostanza, "con atteggiamento pressante", "come se il denaro gli fosse dovuto", soleva chiedere ed ottenere dei " prestiti" e, non nutrendo alcun proposito di restituzione delle somme ricevute, invitava il suo intermediario a comportarsi in modo da poter provare la regolarità di tali operazioni;trascurando l'obbligo del suo ufficio di scoprire e denunciare la consumazione dei reati,si era occupato della vendita del feudo Gaziano di proprietà dei germani Paramassa col rivolgersi ad un noto mafioso di Canicatti e nutriva, per l'espletamento di tale attività, l'appettative di ottenere,pel tramite di Corrado Gerardi, la corresponsione di una somma di denaro.

Occorre- ora -aggiungere che quel Leonardo Carnana da cui si faceva fare i c.d. prestiti é risultato essere un noto mafioso che frequentava il bar del Terrazzino e che, dopo l'assassinio del suo

(112) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

amico Antonino Galvano, aveva fornito, relativamente agli autori del delitto, degli utili elementi al di Rua figlio Giuseppe (si veda la deposizione di Giuseppe Galvano ai ff.381 r.,382 del VII vol. 520 del XIV, e le risultanze delle indagini svolte dalla Questura di Ag. ai ff.9 e 12 del 3° fasc.del XIV vol).

Va-pure-aggiunto che, oltre ad essere in relazione col nominato Diego di Gicia di Canicattì e Leonardo (detto Nenè) Carnana di Siculiana era in contatto con tutta la mafia agrigentina (si veda la deposizione dello Scarsone ai ff.94 del VII vol.311 r 472 del XIV); che ogni qualvolta riceveva in ufficio "i poco raccomandabili" rappresentanti della stessa, era solito allontanare l'agente Lo Presti (si veda la deposizione di quest'ultimo a f.15 del VII vol., 327 e 434 del XIV); e che le sue affermazioni di mantenere tali contatti onde attingere informazioni ed ottenere delazioni non erano dai suoi dipendenti ritenute veritiere in quanto tutti sapevano che, relativamente ai delitti di mafia, giammai gli associati alle varie consorterie avrebbero fornito delle informazioni (si veda la deposizione del Lo Presti a f;94 r del VII vol.).

Va-anche- ricordato che, quando erasi recato a Caltanissetta per rendere noto agli acquirenti quanto conosceva relativamente alla consumazione dell'omicidio di Antonio Tuttolomondo (si veda la deposizione Lo Presti ai ff.124 dell'XI vol. e 434 del XIV), per un oltremodo strana combinazione, aveva incontrato Calogero Vizzini- capo della mafia siciliana-e, riferendo al suocero di tale incontro, gli aveva detto che il Vizzini godeva un prestigio e ri-

scuoteva un ossequio superiore a quelli di un Prefetto (si veda la deposizione di Giovanni Motta ai ff.230,230r del XIV vol).

Relativamente all'omicidio di Antonino Calvano, secondo quanto già si é scritto nell'ottavo capitolo della presente sentenza,si é già ricordato che, sia per le confidenze fattegli dal Mangione di quanto questi andava man mano apprendendo da Giuseppe Calvano,sia per la rivelazione di tutta la storia delinquenziale della mafia raffadalese fattagli da Antonino Cafaro, aveva piena conoscenza di tutti i colpevoli dell'assassinio del nominato capo mafia.Va-quindi-tenuto presente che, per le dichiarazioni rese dall'agente Scorsone (f.94r del VII vol.e 472 del XIV)dal Mangione (fl.103 del VII vol. e 446 del XIV) e dal brig.Concilio (fl.316 e 466 r del XIV vol),é risultato, non soltanto che nessuna indagine aveva voluto esperire nei confronti dell'organizzazione e dei mandanti dell'omicidio,ma che, non valendo accertarne la responsabilità,si era opposto al fermo di Luigi Librici, del Terrazzino e di Vincenzo Di Carlo.Non aveva consentito che Luigi Librici fosse fermato sebbene avesse controllato la notizia confidenziale secondo la quale lo stesso aveva organizzato l'esecuzione dell'omicidio e-poco prima della consumazione del delitto- si era recato sul luogo dell'agguato: era stato-infatti- accertato il completo fallimento dell'alibi del Libtici formulato (si veda la deposizione dello Scorsone ai ff. 94 r del VII vol. e 472 del XIV).Erasi opposto al fermo di Giuseppe Terrazzino rispondendo ai componenti della squadra mobile che occorreva soprassedere; ed aveva respinto la proposta dell'agente (113)

(113) Cfr. pagg. 788-958. (N.d.r.)

Scorsone il quale, indipendentemente dagli indizi acquisiti a carico dello stesso per l'omicidio del Galvano, si era offerto di fermarlo perché era a conoscenza che soleva andare in giro abusivamente armato di pistola (deposiz.Scorsone a f.95 del VII vol.).Inoltre, sembrerebbe che avesse avvisato il Terrazzino di tale circostanza, sia perché, qualche giorno dopo, il nominato agente, onde sincerarsi se continuasse ad andare in giro armato, aveva, con la scusa di abbracciarlo, constatato che non portava più la pistola;sia perché, alla presenza dello Scorsone, incontrado il Terrazzino per la strada, fingendo di scherzare, gli aveva detto:"cambia aria, Beppe, che ti vogliono far la pelle".Tale espressione era stata, infatti, dallo Scorsone interpetrata come un invito ad allontanarsi, o perché i figli del Galvano intendevano vendicarsi uccidendolo,o perché taluni componenti della polizia giudiziaria intendevano fermarlo (fl.95 del VII vol.);invero il brig. Concilio aveva esplicitamente manifestato il suo pensiero che, ove non fosse stato disposto il fermo del Terrazzino, avrebbe prospettato ai suoi superiori l'opportunità di svolgere le indagini con attività del tutto separata da quella della P.S. (fl.95r.del VII vol.).Due o tre giorni dopo la pronuncia da parte del Tandoy della ricordata espressione, il Terrazzino era scomparso dalla circolazione (f.95 r del VII vol).

E' risultato,inoltre, che, durante il periodo delle indagini relative all'omicidio di Antonino Galvano, successivamente ai ricordati contrasti, il Tandoy aveva riferito ai suoi dipendenti di ave-

re ricevuto la confidenza che tre latitanti si trovavano in una casetta rurale sita a qualche chilometro da Agrigento.Parlandosi dell'arresto dei tre, i componenti della squadra mobile aveva espresso il desideruo che fosse impiegato per l'espletamento del relativo servizio un notevole numero di guardie di P.S. di carabinieri.Il Tandoy aveva allora fatto cadere il discorso.Solo due o tre giorni dopo, lo aveva ripreso disponendo che lo Scorsone,senza portar con sé armi lunghe, si facesse accompagnare soltanto da Calogero Mangione nei pressi della casetta rurale che questi gli avrebbe indicata.Tale disposizione era apparsa scarsamente comprensibile,sia perché non ricorreva la necessità che lo Scorsone, invece che da altro militare, si facesse accompagnare dal Mangione il quale avrebbe potuto indicargli la casa campestre in precedenza (deposiz.dello Scorsone ai ff.96 e 96r del VII vol. e 472 del XIV);sia perché la detta casa campestre poteva essere indicata dai balconi della casa del Tandoy (deposiz.del Mangione ai ff.104 del VII vol.e 446 del XIV); sia perché non vi era ragione che potesse indurre a disporre che non fosse portata un'arma lunga in quanto l'orario notturno e la folta vegetazione avrebbero impedito ai latitanti di scorgerla e di insospettirsi (deposiz.dello Scorsone ai ff.96 e 96r del VII vol.). Tale disposizione era sembrata-poi-ancor più strana perché, durante l'espletamento di tale servizio avevano udito fischiare vicino a loro un proiettile sparato da un fucile o da una pistola di grosso calibro; ed era diventata oltremodo sospetta allorquando il Tandoy, alla richiesta dello Scorsone di far effettuare una battu-

tata, aveva risposto dicendo che la si sarebbe dovuta eseguire il giorno successivo ed aveva fatto tacere lo Scorsone dicendogli: " fai silenzio,non far chiasso"(deposiz.Scorsone ai ff. 96r e 97 del VII vol.; del Mangione ai ff.103 r e 104 del detto vol; e della guardia di P.S. Luigi Cesareo ai ff.373 r,374 e 468 del XIV vol).Pertanto il nominato Scorsone aveva opinato che il Commissario, essendo stato invitato ad un convegno, avesse voluto accertarsi delle intenzioni di coloro che gli avevano fissato l'appuntamento; oppure che lo avesse invitato a compiere la ricordata ispezione per farlo intimorire. Successivamente aveva appreso (probabilmente dal Mangione) che il Tandoy aveva riferito al prof.La Loggia di avere subito un attentato (ff.97 e 97 r. cit.vol).

E' stato accertato-altresì- che il Tandoy, in occasione dell'omicidio di Antonino Galvano, era venuto a trovarsi in rapporti d'intimità-oltre che col Terrazzino di cui era diventato amico e con cui stava spesso in compagnia (si veda la deposiz.del Lo Presti ai ff.104 r dell'XI e 434 del XIV)- anche con Santo Librici. Alcuni mesi dopo la consumazione del delitto suddetto, lo aveva ricevuto nel suo ufficio dopo aver allontanato il Lo Presti. Questi aveva udito che i due altercavano ad alta voce e, dopo che il Librici era andato via, aveva constatato che il Commissario era molto emozionato (ff.124 dell'XI vol. e 434 del XIV). Sembra, pertanto, superfluo il commentare che, se non vi fossero stati dei particolari rapporti diretti o mediati, un com-

missario capo di P.S. comandante della squadra mobile non avrebbe consentito ad un condannato per omicidio di sollevare il tono della voce nel suo ufficio, non avrebbe con lo stesso alterca to, né avrebbe avuto motivo per emozionarsi. Per di più,se i detti rapporti non fossero esistiti, il Tandoy non avrebbe tollerato un comportamento di tal genere da parte di in undividuo nei cui confronti, pur senza palesare le sue fonti d'informazione e le risultanze delle sue indagini, aveva palesato il conoscere che si era fatto volutamente arrestare alla frontiera francese onde precostituirsi un alibi relativamente alla consumazione dell'omicidio del Galvano alla cui esecuzione aveva delegato suoi degni compari (deposiz.di Giovanni Motta ai ff.47 del VII vol.e 456r del vol.XIV); e nei suoi riguardi aveva detto al Lo Presti,che era stato un mandante dell'omicidio del Galvano, che era implicato nei più gravi delitti commessi dalla mafia raffadese -sopratutto-in quello del Tuttolomondo, e che non lo aveva potuto denunziare- così gli aveva fatto intendere- perché godeva d'importanti protezioni (ff.184, 184r dell'XI vol.e 434 del XIV).

E' risultato-pure- che il Tandoy era venuto a trovarsi con Vincenzo Di Carlo in rapporti analoghi a quelli avuti col Terrazzino e con Santo Librici. Trattando della colpevolezza del Di Carlo, si é già ricordato (nell'undicesimo paragrafo del- (114)
l'8° capitolo della presente sentenza) che il medesimo aveva- in un primo tempo- compiuto degli approcci verso il commissario: infatti gli aveva fatto sapere,servendosi di Alfonso Mot-

(114) Cfr. pagg. 945-948. (N.d.r.)

ta,che, pur di non essere perseguitato, era disposto ad espatriare nel Canadà; ed aveva ricevuto la sibillina risposta "che poteva rimanere se aveva la coscienza a posto" (si vedano le deposizioni di Alfonso Motta a ff.312,312r,360 del VII vol. e 432 del XIV; di Giovanni Motta ai ff.146 r.,312r del VII e 432 del XIV e le dichiarazioni del Di Carlo ai ff.81r e 82 del XIV vol.). Occorre ora rilevare che di tale risposta-che poteva esprimere molteplici significati-dovette essere compiuta quell'interpretazione che, in quanto promana dallo stesso autore di ciò che dev'essere interpretato, prende, in termini giuridici, il nome di autentica. Il Di Carlo, riferi-infatti-di aver direttamente appreso dal Tandoy che i parenti di Antonino Galvano gli avevano chiesto di procedere al suo arresto e che, a tale richiesta, aveva loro risposto col renderli edotti che coloro i quali esternino dei sospetti di tal specie e non abbiano la possibilità di provare il loro assunto possono essere ritenuti responsabili del delitto di calunnia (ff.9 e 10 del 14° fasc. del VI vol.).

Alla stregua delle risultanze di cui sopra concernenti i rapporti con i Librici, col Terrazzino e col Di Carlo, non può non ritenersi, conformemente alle dichiarazioni di quest'ultimo (a f.328 r del VII vol), a quelle dell'ergastolano graziato Stefano Lettuca (f.590 r.del VII vol. e 525 del XIV) che il Tandoy aveva voluto salvare Santo e Luigi Librici "nei cui confronti esistevano validi elementi", di prova; e che l'omessa denuncia degli

stessi quali autori dell'omicidio del Galvano aveva comportato "la meraviglia e lo stupore di tutta la popolazione raffadalese.

Non può,pure, non credersi,secondo la deposizione di Antonino Cufaro-,che non poteva liberamente agire per la repressione della mafia raffadalese in quanto, oltre ad essere amico dei fratelli Librici e del Terrazzino-come, del resto, lo era stato di Antonino Galvano- era oltremodo"premuroso" nei confronti degli stessi (ff.57 dell'XI vol. e 458 r del XIV).

Deve ritenersi,inoltre, che, intanto aveva invitato Giuseppe e Salvatore Galvano a sottoscrivergli una dichiarazione di denuncia di alcuni dei colpevoli dell'omicidio del loro genitore (si vedano le deposizioni di Giuseppe Galvano ai ff.363 r.del IX vol.,172 e 520 del XIV e quella di Salvatore ai ff.393,394 del VI vol.,143 r.e 454 del XIV),in quanto, sia per le confidenze ricevute dal Mangione, sia per gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e trasfusi nel rapporto di denuncia dello Scifo e dell'Alongi, ben sapeva che i due predetti germani non intendevano collaborare con la polizia e cercavano di evitare ogni contatto con gli agenti perché volevano vendicare la morte del padre attuando la legge del taglione.

Deve ritenersi, altresì, che profferiva,anche al cospetto dei colpevoli, quelle frasi offensive e minacciose che sono state ricordate da Salvatore Galvano (ff.394,395r. e 396 del VII vol. e 454 del XIV), da Giovanni Motta (ff.146r.,312 r.del

VII vol.,230 r. e 456r.del XIV), e dell'agente Lo Presti (ff. 184 dell'XI vol.e 434 del XIV) e da Vincenzo Di Carlo(f.468 del VII vol.),perché intendeva perseguire un triplice scopo. Quello di far intendere a chi gli era vicino che perseguitava i mafiosi; quello d'incutere nei minacciati il timor panico che potesse le minacce attuare;e, quindi quello di poter ottenere che il Caruana ed altri continuassero a fargli i cosi detti prestiti. In particolare, la minaccia di far eseguire dalla polizia scientifica di Roma presso la quale era stato trasferito, sia una perizia relativa alla ferita del Bartolomeo riportata in occasione dell'omicidio del Lilia (si veda la deposizione di Salvatore Galvano ai ff.395 r.,396 del VII vol. e 454 del XIV), sia quella concernente l'accertamento che i Librici si erano serviti di una medesima arma per l'esecuzione dell'omicidio del Tuttolomondo e di quello del Galvano (si vedano le dichiarazioni del Di Carlo a ff.467,468 e 701 del VII vol. e quelle di Salvatore Galvano ai ff.395r,396 del VII vol. e 456 del XIV), non potevano non incutere negli interessati un terribile timor panico. Erano, infatti,ben consapevoli dei loro misfatti, sapevano che il Tandoy era a conoscenza di ogni particolare, ed i Librici erano stati-indubbiamente-resi edotti che il Commissario (secondo quanto é stato rilevato nel dodicesimo paragrafo dell'ottavo capitolo della presente sentenza),aveva, solo successivamente allo espletamento della perizia balistica,fatto depositare i bos- (115)

(115) Cfr. pagg. 948-958. (N.d.r.)

soli e la cartuccia inesplosa che erano stati rinvenuti vicino al cadavere del Galvano.

Deve ritenersi-pure-che, successivamente al trasferimento del Tandoy nella capitale ove lo stesso intendeva acquistare un appartamento, fosse insorto nei minacciati un mal represso spirito di ribellione che si evince dalla deposizione della guardia Cesareo e che chiaramente trapela dalla condotta tenuta dal Caruana e da Santo Librici.

Per la deposizione dell'agente Cesareo, é risultato,infatti, che il barbiere denominato " Pilu russa" gli aveva detto a Raffadali la mattina del giorno in cui il Tandoy era-poi-stato ucciso che opportunamente era stato trasferito in quanto"ormai" non era più ben visto nella zona (ff.373 r.374 e 468 del XIV vol). E' risultato,inoltre, che il Caruana, pur non rifiutando di effettuare il c.d. prestito, nel dilazionarne il compimento,aveva usato all'indirizzo del Tandoy delle triviali espressioni (si veda la deposiz.del Mangione ai ff.16 del VII vol. e 446 del XIV).Per di più, é stato accertato nel corso del dibattimento che quelle che il dott.Giovanni Motta riteneva fossero state delle deprecabili espressioni denigratorie usate dal commissario Giovanni Di Palma nei confronti del defunto suo collega erano, invece, il risultato di compiute constatazioni.Le espressioni che il Tandoy era un disonesto, che aveva omesso di compilare il verbale d'interrogatorio dell'autista Gracella il quale aveva accompagnato lo Scifo e l'Alongi in Raffada-

li la sera del delitto, e che Santo Librici aveva detto al prof.La Loggia: " cavaliere, il dott.Tandoy ci sta mangiando vivi, come debbo fare"?,pur essendo indubbiamente tali da " far arrossire" e pur essendo certamente denigratorie della memoria dello ucciso, non erano- contrariamente al convincimento del dott. Motta- mendaci (si veda la deposizione del dott.Motta ai ff. 453 r del VII vol.,224 e 456 r.del XIV).Prescindendo dal termine " disonesto" sul quale non vi é bisogno di soffermarsi e riservando di esaminare in appresso l'espressione concernente la omessa redazione del verbale d'interrogatorio del Gracella, quanto alle ricordate parole profferite da Santo Librici,va osservato che l'indagine dibattimentale ha accertato che furono dal nominato pronunciate.In vero, dopo l'ammissione da parte di Leila Motta di aver da suo padre appreso la circostanza di cui sopra (ff.214 r,215 e 456 del XIV vol),in conseguenza delle specifiche domande rivolte al brig.Giordano-prima-ed al Commissario Di Palma,poi, si é appurato che il detto Commissario era venuto a conoscenza della circostanza del brigadiere Giordano (ff.309 e 525 del XIV vol.) e che quest'ultimo l'aveva direttamente appresa dal La Loggia. Vincendo una ben palese riluttanza, il nominato brigadiere ha finito,infatti, col rendere noto che, essendosi avuta conoscenza che il La Loggia, successivamente al suo proscioglimento, aveva diffuso la notizia che, se non fossero stati scoperti gli autori dell'omicidio del Tandoy e del Damanti, si sarebbe rivolto ad un giorna-

le svizzero per fare delle dichiarazioni,erasi, per incarico del S.P.G. dott.Fici, recato a trovarlo. Avendolo invitato a comunicargli quanto aveva in animo di rendere noto ad un giornale svizzero, aveva appreso la circostanza di cui sopra.Successivamente,aveva saputo dal S.P.G. che il La Loggia si era recato a trovarlo a Palermo e che, in tale occasione, gli aveva confermato che Santo Librici gli aveva detto quanto sopra si é scritto.(ff.302,302r,303 e 525 del XIV vol.)

Deve ritenersi, infine, che il Tandoy-forse perché aveva avuto conoscenza del fatto che il suo atteggiamento non era più tollerato, o forse perché nel nuovo ufficio di Roma intendeva riprendere le sue antiche abitudini di zelante funzionario-volesse,secondo quanto aveva minacciato, compilare un rapporto su tutto ciò che era a sua conoscenza.Essendo risultato che, mentre trovavasi a Roma, aveva annotato sulla sua agenda le parole "parlato del delitto a Pino", ed essendosi appreso-per la risposta data da Leila Motta nel corso della deposizione dibattimentale-che tale annotazione concerneva la persona del dott.Giuseppe Mirabile in quel tempo Sostituto Procuratore della Repubblica in servizio a Roma (ff.218, 218 r, e 456 del XIV vol),si provvedeva ad escutere il dott. Mirabile la cui citazione comportava affannose ricerche della polizia in tut a l'Italia perché, dimessosi dall'ufficio,trovavasi in giro per lo Stato e per l'Europa.Si é così appreso che il Tandoy gli aveva parlato di un omicidio commesso in Raffadali per il quale aveva ricevuto molte pressioni dalla mafica che si

era inserita in alcuni settori della vita pubblica agrigentina; che gli aveva palesato il proposito di compilare una relazione sulla base di tutti gli appunti che aveva preso in ordine alla attività svolta in Sicilia; e che lo aveva pregato perchè, allorquando tale relazione avesse compilato, si fosse interessato di farla leggere al Questore e di farla dallo stesso inoltrare alla Direzione Generale di polizia (ff.422 r. e segg.del XIV vol.).

****

A questo punto, prima di passare ad esaminare l'altra affermazione del Commissario Di Palma che il Tandoy aveva omesso di redigere il verbale d'interrogatorio dell'autista Graceffa, va aperta una parentisi per trattare degli appunti del Tandoy di cui sopra si é scritto e della sottrazione degli stessi.

All'uopo va ricordato che, già per la deposizione resa dal dott.Motta al S.P.G., era risultato che il di lui genero conservava le copie dei rapporti redatti e che le corredava di suoi appunti promemoria; che tale materiale, in occasione del suo trasferimento a Roma, aveva custodito in una cassa che aveva affidata all'agente Lo Presti; e che, giungendo da Roma in occasione di un breve permesso, gli aveva raccomandato di curare che, sul vagone ferroviario con cui dovevano essere spediti a Roma i mobili e tutte le suppellettili della loro comune abitazione, fosse caricata la cassa custodita dal Lo Presti. Per la stessa deposizione, era risultato-pure-che Giovanni Mot-

ta, nell'agosto del 1962(quando cioé sua figlia era stata scarcerata ed era stata emessa la sentenza di proscioglimento della stessa),avendo occasionalmente incontrato il Lo Presti per istrada, alla presenza del Maresciallo Torrese,gli aveva domandato che cosa avesse fatto della cassa affidatagli da suo genero.A tale domanda, il Lo Presti,"dopo aver avuto un sussulto e dopo aver trattenuto il respiro",gli aveva risposto domandando a sua volta che cosa ne sapesse. Dopo averhli significato che ne era a conoscenza in quanto gliene aveva parlato suo genero,il Lo Presti aveva ammesso di conservare alcuni libri e quaderni del Tandoy e gli aveva detto di aver spedito a Roma la macchina da scrivere e dell'altro che gli era stato richiesto.Lo aveva-quindi-invitato a constatare ciò che custodiva nella sua abitazione, al suo rifiuto di entrarvi,erasi fatto accompagnare dal Torrese il quale aveva -poi -riferito di aver visto delle carte e dei quaderni. Dopo che il Torresi erasi allo tanato,il Lo Presti si era giustificato affermando di non avere riferito all'Autorità di essere in possesso di quanto il Commissario gli aveva affidato perché aveva rinvenuto"delle cose compromettenti per sua figlia. Per la medesima deposizione, si era anche appreso che tutto quanto era stato rinvenuto a Roma nell'ufficio del genero gli era stato consegnato,ma che, secondo quanto risultava dal verbale d'inventario, il dossier non trovavasi tra ciò che il genero aveva portato a Roma (ff.47 e segg.del VII vol.

e 456r del XIV).

Va ricordato-quindi-che era risultato pure che il Lo Presti aveva riferito all'ingegner Morello che trovavasi in possesso di talune agende del Tandoy in cui vi erano delle annotazioni concernenti una relazione della moglie del defunto Commissario con un fratello del predetto ingegnere; e che quest'ultimo,quando -indubbiamente- il procedimento a carico di Leila Motta non era stato definito, aveva riferito la circostanza al dott.Motta. Era stato appurato,altresì,che il Lo Presti aveva parlato allo ing.Morello di una o più casse affidategli dal Tandoy; e che il maresciallo Torresi aveva appreso in Questura che il poi defunto Commissario si era fatto confezionare una cassa che aveva riempito di tutto ciò che il personale aveva nel suo ufficio. (si vedano le deposizioni del Lo Presti ai ff.83,85 del VII Vol), e 434 del XIV; dell'ing. Morello a f.182 dell'XI vol. e 525 del XIV); e del maresciallo Torresi ai ff.183 dell'XI vol.e 472 r. del XIV e 472r del XIV).

Va tenuto,inoltre, presente che l'indagine dibattimentale ha consentito di appurare che il Tandoy, attendendo al lavoro di compilazione dei promemoria relativi ai vari rapporti presentati, aveva riferito al suocero ed a sua moglie che provvedeva ad annotare tutto quanto, per le pressioni che subiva relativamente ai fatti di Raffadali, non gli veniva consentito di fare (si veda la deposiz.di Giovanni Motta ai ff.234 e 456 r del XIV vol, e quella di Leila Motta ai ff.216 e 456 del XIV vol);

e che, parlando col dott. Virabile, aveva detto che il suo dossier conteneva "dinamite" (si veda la deposizione Leila Motta ai ff.218 e 218 r del XIV vol).Ha consentito,altresì,di conoscere che il detto dossier conteneva anche una rubrica la quale avvalora la dichiarazione di Salvatore Galvano che il Commissario gli aveva palesato che avrebbe eliminato"tutta quella gentaglia" provvedendo " ad imbastire un'associazione",cioé provvedendo a compilare un rapporto di denuncia relativo al delitto di associazione per delinquere (ff.394 del VII vol. e 454 del XIV).Infatti, in tale rubrica, il Tandoy aveva annotato accanto a ciascun nominativo quei rapporti e quei promemoria che lo concernevano (si veda la deposiz.di Giovanni Motta ai ff.229r e 456r del XIV vol).

Non può-infine-prescindersi dal considerare che il dossier di cui sopra doveva essere stato custodito nella cassa che il Commissario Tandoy aveva affidato al Lo Presti perché,non entrando nell'ascensore, non poteva agevolmente essere trasportata nella sua abitazione sita al quinto piano.E' risultato,infatti,che non era stato trasportato a Roma, perché dopo l'assassinio del Commissario, erano stati apposti i sigilli al suo ufficio;perché era stato-quindi-inventariato tutto quanto vi era stato rinvenuto e non trovavasi tra ciò che,conformemente all'inventario, era stato consegnato ai familiari (si vedano le deposizioni di Giovanni Motta ai ff.49r del VII vol.,233 e 456r del XIV; di Leila Motta ai ff.215 r,216,217r,219,219r e 456

del XIV vol; e del Commissario di P.S. Francesco Caruso ai ff. 366,366r e 525 del XIV vol); e perché il dott.Mirabile,parlando in Roma col Tandoy del compilando memoriale, aveva appreso che il dossier trovavasi ad Agrigento (si veda la deposizione del dott. Mirabile ai ff.422r e 423 del XIV vol.).

Né può omettersi di considerare che il dossier dovette essere sottratto dal Lo Presti.Infatti, anche prescindendo dalla circostanza che il di lui fratello era un noto mafioso che trovavasi in rapporti d'intimità col Torrazzino (ff.15,16,17,18,25 del 3° fasc. del XIV vol. e 230r del XIV vol), per le sue stesse dichiarazioni, é risultato che gli erano stato affidate dal Tandoy due casse inchiodate; che ne aveva aperto una onde inviargli, secondo le ricevute disposizioni,parte del contenuto; e che aveva schiodato l'altra dopo l'omicidio del Commissario poiché questi gli avrebbe detto che, ove non fosse stato possibile spedirgliela, sarebbe rimasta " a sua disposizione" (ff. 328r e 434 del XIV vol).Inoltre, é risultato il mendacio di tale sua affermazione per essersi successivamente tradito col rendere noto che l'agende compromettenti l'onorabilità della moglie del Tandoy si trovavano in tale seconda cassa (ff.328 r. e 329 del XIV vol.),col rivelare,quindi, che il Tandoy giammai avrebbe potuto pensare di fargli un regalo di tal genere, e col palesare che aveva avuto motivo di impossessarsi del contenuto della stessa e di omettere, pur facendo parte della squadra mobile, di riferire ai suoi superiori ed all'Autorità giu-

diziaria inquirente che il poi defunto Commissario gli aveva lasciato una cassa in custodia.

Sembrerebbe, pertanto, che non senza ragione il Tandoy seleva se dire che la Questura di Agrigento era una polveriera che un solo fiammifero avrebbe potuto far saltare in aria.

****

Chiusa la parentesi relativa al dossier sottratto, ricollegandosi all'interrotto ordine di argomentazioni relativo al comportamento del Tandoy, occorre soffermarsi sulla terza espressione usata dal Dott. Di Palma durante la conversazione col dott. Giovanni Motta; cioé sulla frase che il Commissario Tandoy aveva omesso di redigere il verbale d'interrogatorio dell'autista Orlando Graceffa il quale aveva reso noto che, la sera dell'omicidio del Galvano, aveva accompagnato lo Scifo e l'Alongi a Raffadali.

A tal riguardo va osservato che, per la deposizione dibattimentale del brigadiere Concilio, é risultato che il Graceffa era stato verbalmente interrogato in Aragona da lui e dal Tandoy e che quest'ultimo, probabilmente perché impegnato nel disbrigo di altra attività, aveva demandato la redazione del processo verbale d'interrogatorio al Comandante della stazione dei Carabinieri di detto paese (ff. 321r e 406r del XIV vol).

Va rilevato-quindi- che il Commissario Di Palma, non senza motivo aveva indicato come una manchevolezza del suo defunto collega la mancata redazione del verbale d'interro-

gaterio di cui sopra. Evidentemente era a conoscenza-secondo quanto si é ricordato nel IX capitolo della presente sentenza- (116)
che, al fine di conoscere se il Graceffa avesse o meno equivocato sulla data in cui aveva accompagnato le Noife e l'Alongi in Raffadali, era stato le stesse invitato a procurarsi previo il di lui cognato le stampate cartoncino d'invito alle nozze degli sposi Falzone-Ciriolo che erano state celebrate lo stesso giorno del ricordato accompagnamento dei due nominati.Inoltre,doveva sapere che il Tandoy, redigendo il rapporto di denuncia dello Noife e dell'Alongi, differentemente da quanto gli era direttamente risultato, aveva scritto che il " Graceffa,invitato a ricordare se avesse eseguito dei trasporti di cittadini da Aragona a " Raffadali nel mese di gennaio, dopo un pò di riflessione e dopo avere messo fuori dalla tasca " un cartoncino d'invito matrimoniale, aveva iniziato la sua dichiarazione" (fl.48 del 1° allig. al IX vol.).Doveva, pertanto, ritenere che il defunto suo collega fosse stato indotto da un non certo lodevole motivo a lasciar aperto uno spiraglio attraverso il quale i nominati esecutori materiali dell'omicidio del Galvano potessero riacquistare la libertà che, per le prove acquisite, avrebbe dovuto essere loro perennemente preclusa.

*****

Per concludere l'argomento relativo alla complessa personalità ed al comportamento del Tandoy, occorre soffermarsi sul motivo che lo indusse ad inserire nel rapporto la mendace

(116) Cfr. pagg. 959-1058. (N.d.r.)

espressione sopra ricordata che avrebbe potuto far dubitare della rispondenza al vero della deposizione del Graceffa e che avrebbe-quindi-potuto distruggere il;più importante degli elementi di prova acquisiti a carico dello Scifo e dell'Alongi.

Con riferimento a tale motivo, é opportuno ricordare che,secondo quanto si é scritto alla fine del terzo paragrafo del nono capitolo della presente sentenza, é stato accertato che,nel periodo in cui lo Scifo e l'Alongi si trovavano detenuti,i parenti degli stessi si recarono da Iappolo a Raffadali per minacciare che, se non fossero stati aiutati e se non fossero state approntate le spese per la loro difesa,avrebbero fatto i nomi di tutti i responsabili.E' stato appurato inoltre che,oltre a recarsi nell'abitazione di Luigi Librici (secondo quanto venne dal Di Carlo riferito a f.329 del VII vol),le sorelle dello Scifo solevano-in tal periodo-frequentare anche l'abitazione del Di Carlo (si veda la deposizione della vedova di Antonino Galvano-Carmela Bartolomeo -ai ff.149 del IX e 454 del XIV).

E' opportuno aver presente altresì che, ricordando la fonti di riscontro, si é dimostrata nel citato paragrafo la perfetta rispondenza al vero della dichiarazione del Di Carlo che l'onorario al legale di Vincenzo Alongi era stato pagato da Luigi Librici (f.329 del VII vol.); e che si é anche dimostrato come dalla deposizione della madre dello Scifo dovrebbe desumersi che Luigi Librici aveva avuto occasione di vedere in carce-

re il di lei figlio (ff.314 e segg.del VII vol.e 525 del XIV).

E' opportuno ricordare,infine, che il Di Carlo riferì di avere ricevuto da Luigi Librici e da Antonino Bartolomeo l'incarico di raccomandare lo Scifo e l'Alongi-in un primo momento- al Comandante della Stazione dei Carabinieri ed al Commissario Tandoy e- successivamente- ai Giudici popolari della Corte di Assise di Agrigento; e che rese noto di avere, per uguale incarico ricevuto da Santo Librici, fermato il Giudice che si occupava dell'istruzione del processo contro i due nominati facendo la ricordata "fotografia senza lastra",cioé dando l'impressione al Librici che stesse compiendo la raccomandazione,ma, in realtà,parlando di altro (ff.329 e 467 del VII vol.)-

In conseguenza delle ricordate risultanze e dell'accertamento sopra compiuto che il Tandoy era venuto a trovarsi in rapporti importanti ad un'intimità tutta particolare col Di Carlo, con Santo Librici e con Giuseppe Terrazzino, va in questi trovata la spiegazione del motivo per il quale la mendace espressione sopra ricordata era stata usata nella redazione del rapporto di denunzia dello Scifo e dell'Alongi.

Secondo paragrafo.

Nel quadro delle risultanze esposte nel precedente paragrafo s'inserisce la causale dell'omicidio del Commissario Tandoy nella cui esecuzione venne, per aberratio ictus, involontariamente (117)

(117) Cfr. pagg. 959-1058. (N.d.r.)

spento la vita del giovane studente Antonino Damanti.

Procedendo al riepilogo delle principali tra le risultanze suddette, va affermato che il Tandoy, pur avendo una buona scorta di denaro," con atteggiamento pressante","come se il denaro gli fosse dovuto" e senza nutrire alcun proposito di restituzione, ne chiedeva in prestito ad un noto mafioso come il Carnana e raccomandava al suo intermediario di comportarsi in modo da poter provare la regolarità della compiuta operazione.Era in rapporti con la mafia agrigentina ed in rapporti particolarmente intimi con Giuseppe Terrazzino,Vincenzo Di Carlo e Santo Librici.Pur essendo perfettamente consapevole della responsabilità di tutti coloro nei cui confronti é stata motivata,in ordine all'omicidio del Galvano, la emessa pronuncia di colpevolezza, aveva omesso di riferire ciò che sapeva, non aveva messo in evidenza le chiare risultanze emerse particolarmente a carico dei Librici, aveva fatto depositare i bossoli e la cartuccia inesplosa dopo l'espletamento della perizia balistica,e, per di più, erasi opposto alle pressanti richieste dei componenti della polizia giudiziaria dirette ad ottenere che Luigi Librici, Vincenzo Di Carlo e Giuseppe Terrazzino fossero fermati.
Non tralasciando occasione per minacciare i colpevoli dell'omicidio del Galvano, onde trarre quel tornaconto per cui Santo Librici aveva usato l'espressione " ci sta mangiando vivi",soleva incuter loro continuamente il timor panico che potesse far accertare la loro responsabilità. Aveva fatto fermare lo

Scifo e l'Alongi onde evitare che l'azione vendicativa di Giuseppe Calvano fu Antonino potesse comportare la consumazione di altri omicidi; quando, però, era stata acquisita la prova della loro colpevolezza, accogliendo le collecitadinni indubbiamente ricevute, aveva compiuto-nella redazione del relativo rapporto di denunzia- una mendace affermazione che avrebbe potuto consentire la demolizione di uno dei più importanti elementi esistente a carico dei denunciati.Trasferito nel nuovo ufficio di Roma, o perché intendeva riprendere le antiche abitudini di zelante funzionario, o perché Santo Librici- durante l'alterco con lui avuto- ed il Carnana- a mezzo del Mangione-gli avevano manifestato l'intenzione di non voler più sopportare il suo comportamento e di non voler più soddisfare le sue esigenze, aveva preso la decisione di compilare una relazione concernente l'attività della mafia agrigentina e l'aveva palesata al dott. Mirabile.

Mentre il Tandoy tale decisione aveva maturato,tutti i colpevoli dell'omicidio del Calvano si trovavano nell'impellente necessità di essere da lui aiutati perché doveva deporre nel dibattimento che la Corte di Assise di Agrigento avrebbe celebrato contro lo Scifo e l'Alongi;perché,se costoro fossero stati condannati, avrebbero potuto attuare la minaccia di fare i loro nomi; e perché la sua deposizione avrebbe avuto un valore determinante. Avrebbe,infatti, potuto far apparire come il frutto di un errore la mendace affermazione compiuta

nel rapporto e, con la sua presenza e con i suoi chiarimenti, avrebbe potuto sventare ogni espediente difensivo, avrebbe potuto evitare ogni equivoco ed impedire che una sentenza di assoluzione potesse essere emessa.

Pertanto, ove anche non se ne avesse conoscenza, dovrebbe ritenersi che assillanti sollecitazioni non potevano non essere state compiute; e non può non ritenersi-quindi-che siano pienamente da attendere le dichiarazioni concernenti tali sollecitazioni che furono dal Di Carlo rese e che saranno tra breve ricordate. In vero, tali dichiarazioni, oltre a trovare un preciso riscontro in tutto quanto sopra si é scritto, ricevono un ulteriore conforto nel desiderio del Tandoy espresso a Calogero Mangione con lo scrivergli che, allorquando fosse giunto da Roma in Agrigento, avrebbe gradito di "non rivedere quelle persone che, pur di raggiungere il loro scopo, non avrebbero cessato di assillarlo telefonandogli ad ogni ora".

Nel rendere gli interrogatori del 7, del 22 e del 23 luglio 1963, il Di Carlo rese, infatti, noto che Luigi Librici, alcuni giorni prima dell'omicidio, gli aveva detto " che era ora di farla finita col Tandoy" in quanto la madre dello Scifo gli aveva riferito che, recatasi dal Commissario, questi le aveva detto che il di lei figlio era un pazzo pretendendo di essere da lui aiutato; e che, con pali parole espresse " con tono agitato e corrivo", gli aveva "espresso il suo proposito di eliminare il Tandoy" (ff.330,464 e 468 del VII vol.).

- 546 -

° ° •

Terzo paragrafo.

Prima di trattare della colpevolezza di Giuseppe Baeri, di Luigi e Santo Librici, di Vincenzo Di Carlo e di Giuseppe Galvano detto Crozza, occorre tener presente che l'indagine dibattimentale ha consentito di accertare che, sin dal primo momento, si era appreso che gli esecutori materiali dell'omicidio del Tandoy erano stati Giuseppe Baeri e Santo Librici; e che la polizia giudiziaria era stata indirizzata su falsa strada dal Di Carlo che, fingendosene il confidente, aveva fatto credere che alla data del delitto, Santo Librici fosse già espatriato in America.

E' risultato, infatti, che, subito dopo l'omicidio, allorquando si riteneva che la causale dello stesso fosse passionale, il Commissario Caruso ed il brigadiere Concilio avevano inviato Antonino Cufaro dal dott. Giovanni Motta onde apprendere qualche notizia; e che il Cufaro, dopo aver offerto i suoi servigi al suocero del defunto commissario, di sua iniziativa, senza che il dott. Caruso ed il brig. Concilio gli avessero dato un suggerimento di tal genere, aveva detto al dott. Motta di fare arrestare Santo Librici e di tener d'occhio Calogero Mangione (si vedano le deposizioni di Giovanni Motta ai ff. 47 r. del VII vol., 223, 225r e 456r del XIV).

E' emerso, altresì, che, nel 1961, il brig. di P.S. Giuseppe

Speciale aveva dato al dott.Giovanni Motta che esecutore dell'omicidio era stato Giuseppe Baeri il quale, nella consumazione dello stesso era stato affiancato da Santo Librici; e che la riferita notizia l'aveva appresa nell'ambiente della Questura di Agrigento(alvedano, la deposiz.di Giovanni Motta ai ff.226 e 156r.del XIV vol; quella del corrispondente del quotidiano palermitano L'ORA-Mauro De Mauro ai ff.322 e 324 del detto Volume; e quella del brig.Speciale ai ff.325 e 466 r.dello stesso).

E' stato anche appurato che,nel 1960, il maresciallo di P.S. Michelangelo Torresi, sempre nell'ambiente della Questura di Agrigento, aveva saputo che, alla data dell'omicidio,Santo Librici era in Sicilia e che, successivamente, erasi recato a Genova; e che, nel 1962, sempre nell'ambiente della Questura agrigentina, aveva appreso che le notizie relative alla data di espatrio di Santo Librici erano contrastanti in quanto si riteneva essere circostanza certa (e si dimostrerà che non era affatto vera) solo quella che Santo Librici era partito al posto di un altro (si veda la deposiz.del Maresciallo Torrese ai ff. 334, 342 e 472r.del XIV) volume).

Infine, per la deposizione del Brigadiere Concilio, si é avuta conoscenza di più circostanze.Di quella che, in un primo tempo, era sembrato che autore dell'omicidio fosse Santo Librici,ma non era stato riferito all'Autorità Giudiziaria il risultato di tali indagini (ff.318 e 468r.del XIV vol.).Di quella che, successivamente, si era appreso da fonte confidenziale

che era espatriato clandestinamente prima del delitto, che aveva alloggiato a Genova con Giuseppe Cipolla e con Giuseppe Vella e che si era imbarcato al posto di quest'ultimo (f. 318r.) di quello che il Di Carlo, " quale Conciliatore", solva fornire delle informazioni alla polizia (f.319) e che lo stesso era d'avviso che, per identificare i colpevoli dell'omicidio del Tandoy e del Damanti, si dovesse seguire "la pista del tenente Zurria" (f.319r.). Di quella che Vincenzo Ragusa era ritenuto da lui e dai componenti la squadra mobile "un collaboratore della polizia (f.320), nonché di quella che si diceva che il Di Carlo fosse un mafioso, ma che non gli era risultato tale (f.319).

Con riferimento a queste due ultime circostanze, non può non aggiungersi un altro punto esclamativo alla frase profferita dal dott. Giovanni Motta che la polizia si serviva "di confidenti della mafia" (f.324 del XIV vol.). In vero, come non può dubitarsi che tale frase sia stata erroneamente usata relativamente alla circostanza per la quale il dr. Motta l'ha pronunciata, così non può non ritenersene accertata la esattezza ove la si consideri nella sua genericità. Non può non considerarsi, infatti, che il Di Carlo, pur essendo il maggior responsabile di tutti gli omicidi ed i delitti commessi dalla mafia raffadalese, era considerato un informatore di tale importanza da far deviare il corso di un'indagine per un delitto di omicidio in cui uno degli assassinati

era il Commissario Capo della Squadra mobile.Né può omettersi di osservare che era ritenuto "un collaboratore della polizia" quel famigerato Vincenzo Ragusa-poi inviato in luogo di soggiorno obbligato- che é risultato essere stato,insieme agli imputati di questo processo, un'associato alla consorteria raffadalese; e che é stato accertato essere stato dalla mafia del suo paese assegnato- per l'esercizio delle funzioni di guardia del corpo- al capo della stessa, Vincenzo Di Carlo.

Inoltre, con riferimento all'affermazione del Concilio ché il Di Carlo non gli era risultato essere un mafioso, non può ritenersi che non poteva ignorare che il Commissario Tandoy qualificava il Di Carlo come " il capo mafia diplomatico" e lo indicava come il successore dell'ucciso Antonino Galvano (si veda deposiz.del Mangione a f.257 del XIV vol.); che era perfettamente a conoscenza delle confidenze del Mangione, e,per le stesse, aveva insistito affinché anche il Di Carlo fosse fermato ed arrestato onde evitare che Giuseppe Galvano fu Antonino potesse, per vendicare la morte del padre, farlo uccidere (vivedano le sue stesse dichiarazioni a f.3l6r.del XIV vol.); che era stato reso esatto di tutta la storia della mafia raffadalese da Antonino Cufaro (f.201 del 3° fasc.del 1°vol.); che aveva ricevuto da Giuseppe Galvano la lettura di quel promemoria che, riflettendo le dichiarazioni dallo stesso rese al G.I.C. dott.

Fici, doveva concernere anche la famosa riunione di mafia in cui il Di Carlo, con gli altri esponenti della consorteria, aveva conferito ad Antonino Galvano il mandato di uccidere Santo Librici (si vedano le sue dichiarazioni a f.468 r.del XIV vol.); che si era ammalato proprio quando avrebbe dovuto deporre nel dibattimento contro lo Scifo e l'Alongi (f.28 del 7° alleg.al IX° vol.); e che il S.P.G. dott.Fici gli aveva "contestato" la circostanza di aver condiviso l'orientamento dell'omicidio della causale passionale (f.318 del XIV vol.); e che era stato undici anni accanto al Tandoy (f.321 del XIV vol.) e, probabilmente, ne aveva condiviso le relazioni e le amicizie.

ooo ooo

Quarto Paragrafo.

Avendo presente che, per quanto si é scritto alla fine del secondo paragrafo, Vincenzo Di Carlo, rendendo l'interrogatorio il 7 luglio 1963, rese noto a S.P.G. dr.Fici che, alcuni giorni prima dell'omicidio del Tandoy,Luigi Librici gli aveva palesato il proposito di uccidere il nominato Commissario (f.330 del VII vol. e, conformemente, ff.464 e 468 dello stesso), occorre ora ricordare che, nello svolgimento delle indagini relative al tentato omicidio di Pietro Di Lucia per il quale Luigi Librici era stato arrestato dall'1 luglio 1963, il S.P.G. provvide ad interrogare anche Giovanni Iacono. Questi, in data 10 luglio, protestò la sua innocenza in

ordine al tentato omicidio suddetto, e al fine di darne la dimostrazione, rese noto che Luigi Librici gli aveva proposto di uccidere il Di Carlo (ff.370 e 370r.del VII vol.); ammise che trovavasi agli ordini del decano della mafia varfadalese, l'ergastolano graziato Stefano Lattuca (f.367 r.); e rese noto di aver appreso da Angelo Salemi e da Antonino Calvano-rispettivamente figliastro e figlio di Giuseppe Calvano detto Crozza-che, per mandato di uest'ultimo, Santo Librici e Giuseppe Baeri-detto Ciacalone- avevano ucciso il Tandoy (ff.373r. e 374).

Pertanto, il 12 luglio 1963, venne dalla polizia giudiziaria interrogato Giuseppe Baeri.Questi, ritenendo che Luigi Librici, per scagionarsi, avesse, durante il suo stato di detenzione, addossato a lui tutta la responsabilità (si veda la dichiarazione a f.399 del VII vol.),confessò di essere stato l'esecutore dell'omicidio del Tandoy e del Damanti; significò-però- di non essersi potuto sottrarre all'ordine ricevuto da Santo Librici dal quale era stato accompagnato sul luogo del delitto; e rese noto il concorso nell'omicidio di Luigi Librici (ff.397 e segg.del VII vol.).

Avendo nel corso di tale interrogatorio dichiarato che,il giorno precedente a quello dell'esecuzione dell'omicidio, Santo Librici gli aveva fatto provare una pistola cal.9 facendogli sparare più colpi contro un muro di recinsione di un casolare diroccato; la mattina del 13 luglio,aderen-

do all'invito rivoltogli, condusse gli agenti sul luogo in cui si sarebbe esercitato al tiro (f.400).Durante la ricognizione dei luoghi, alla ricevuta contestazione che i proiettili erano di cal.6,35 e non di cal.9, modificando il suo precedente assunto, dichiarò che Santo Librici lo aveva fatto esercitare con una pistola diversa da quella che gli aveva consegnato qualche minuto prima della consumazione dell'omicidio (f.401).

A tale ricognizione dei luoghi, onde controllare la spontaneità del comportamento del Baeri, senza farsi notare dal prevenuto, presenziò il S.P.G. Dr.Fici (si veda la relativa attestazione a f.401 del VII vol.) a cui non dovette riuscire difficile evitare di farsi notare dal nominato perché,senza bisogno di travestirsi indossando una divisa militare (secondo quanto si é detto durante la discussione dibattimentale), potette agevolmente confondersi con gli agenti i quali-secondo quanto é risultato per le dichiarazioni rese dallo stesso Baeri a f.100 del XIV vol.-vestivano abiti borghesi.

Successivamente alla ricognizione suddetta,la mattina dello stesso 13 luglio, il Baeri, interrogato dal S.P.G. dott. Fici alle ore 11, affermò che le sopra ricordate dichiarazioni rese alla presenza del Questore dott.Guarino e verbalizzate da dodici ufficiali di polizia giudiziaria (tra i quali vi era un maggiore ed il brig.Giordano) gli erano state estorte con la violenza.Quindi, accogliendo l'invito di

riferire tutto quanto avrebbe mendacemente affermato,ripetette fedelmente ciò che il giorno precedente era stato verbalizzato (ff.408 e segg. del VII vol.).

Avendo nel corso di tale interrogatorio il Baeri affermato che sul suo corpo,vi erano le tracce della violenza con le quali gli erano state estorte le verbalizzate dichiarazioni (f.411), il G.I.C.,prima di procedere ad una perizia medica, provvide ad eseguire un'ispezione personale (f.411). Nel corso di detta ispezione, il prevenuto indicò una lievissima ferita al viso sita all'estremità di una protuberanza cutanea della grossezza di una lenticchia, ma alla contestazione dell'evidente trattarsi di una lesione causata dalla recentissima rasatura, rispose ammettendo che gli era stata prodotta dal barbiere il quale, poco prima che fosse accompagnato dinanzi al magistrato,aveva provveduto a radergli la barba con un rasoio a mano libera (ff. 411 e 411 r.).Quindi, a seguito degli ulteriori inviti rivoltigli, indicò al lato interno del ginocchio destro un durone che non presentava alcun segno di contusione o di abrasione, ma subito dopo finì con l'ammettere che tale callosità si era formata, esercitando la sua attività di carrettiere, con il continuo strofinio della sua gamba contro una delle aste del suo carro a trazione animale (f.411).Infine,all'invito rivoltogli di denudare il torace, rispose affermando di non essere stato oggetto di violenza alcuna,ma che

era stato indotto a rendere le mendaci dichiarazioni verbalizzate dalla preoccupazione che, ove le stesse non avesse compiuto, delle violenze potessero su di lui essere operate (f. 412).Lo stesso giorno 13 luglio, riesaminato dalla polizia giudiziaria, non solo ripetette quanto alla stessa aveva già dichiarato, ma precisò di non aver compiuto esercitazione alcuna al tiro; aggiunse-quindi-nuovi particolari, e rese pure noto che l'omicidio era stato consumato a seguito del mandato di Vincenzo Di Carlo (ff.403 e segg.del VII vol.)

Dopo aver svolto numerosissime altre indagini concernenti altri gravissimi delitti, il S.P.G. dott.Pici,nelle prime ore del mattino del 3 agosto 1963 (precisamente alle ore 2),fece condurre il Baeri sul viale della Vittoria dell'abitato di Agrigento. In tale orario-che era stato deliberatamente prescelto "onde consentire al prevenuto di muoversi liberamente sul viale della Vittoria senza incontrare ostacoli od impedimenti dovuti alla curiosità dei passanti"- il Baeri, anche alla presenza del Commissario di P.S. Di Palma, del brig.dei CC.Giordano e Barletta, di tre carabinieri e di una guardia di P.S., ripetendo la resa confessione, rifece la storia della modalità relative alla consumazione dell'omicidio, ne indicò il luogo, additò quello in cui erasi nascosto Santo Librici, mostrò il percorso compiuto subito dopo la consumazione del delitto fino al punto in cui egli e Santo Librici avevano trovato Luigi Librici che li attendeva in un'autovettura da noleggio, e rese

nato,che l'autista il quale li aveva condotti a Raffadali era un tale di S.Elisabetta che veniva agnominato"Ciccu u surdu" (ff.485 e segg.).

Nella mattinata dello stesso giorno 3 agosto,il S.P.G.,in base agli appunti precedentemente presi,curò,alla presenza degli intervenuti sul luogo dell'ispezione, la redazione del verbale concernente le dichiarazioni del Baeri e la descrizione dei luoghi dallo stesso indicati.Inoltre, verbalizzò la richiesta del Baeri di venir tradotto nel carcere e le affermazioni che, pur non essendo stato maltrattato,aveva timore che lo si potesse maltrattare.Quindi, dopo avergli dato lettura di quanto era stato scritto e dopo che questi ebbe a confermare ciò che gli era stato letto, interrogò Francesco Tuttolomondo nel quale, frattanto- la polizia giudiziaria- aveva identificato l'autista di Santa Elisabetta denominato "Ciccu u surdu".Avendo costui negato le circostanze riferite dal Baeri (f.479),-alle ore 13,40-provvide a porlo a confronto con quest'ultimo. In tale occasione, il prevenuto ripetette quanto aveva già confessato, esortò il Tuttolomondo a dichiarare il vero, e lo tranquillizzò dicendogli che non intendeva coinvolgerlo nell'omicidio in quanto non aveva detto "che si era recato ad ammazzare con lui", ma, al contrario, che era ignaro del delitto e che era stato soltanto ingaggiato per il trasporto (ff.489 e segg.).-

*****

A questo punto, prima di passare ad esaminare i più importati degli innumerevoli riscontri che hanno trovato le dichiarazioni del Baeri, va rilevato che in nessuna considerazione può esser presa la ritrattazione dibattimentale che é stata fondata su di una narrazione di sistemi di torture che se avesse -invece d'ispirarsi ai metodi usati dal Tribunale dell'Inquisizione-tratto spunto dai metodi che sarebbero stati usati- secondo talune dicerie giornalistiche-contro l'attuale capo di un governo straniero, non avrebbe omesso di far riferimento alle irradiazioni da stronzio ed alla lenta morte che le stesse, senza lasciar traccia alcuna,possono ragionare.

Né maggior favore-o minor sfavore che dir si voglia-possono trovare le argomentazioni difensive secondo le quali il Baeri non avrebbe compreso di trovarsi al cospetto di un magistrato della Procura Generale e, ritenendolo una persona dell'ambiente della Questura,avrebbe- dinanzi a lui- continuato a nutrir timore ed a confessare; né quelle altre che hanno fatto riferimento al mendacio relativo alle esercitazioni al tiro; né infine, quelle altre concernenti la richiesta formulata dal Baeri di essere tradotto in carcere.

In vero il Baeri ben comprese di trovarsi al cospetto di un magistrato, sia perché, nel rendere l'interrogatorio giudiziale del 13 luglio, sua prima preoccupazione fu quella di ritrattare e di addurre di aver subito quelle violenze che,

subito dopo, in occasione dell'ispectio corporis, ammise di non aver ricevuto; sia perché, durante la verbalizzazione delle dichiarazioni che rese il 3 agosto, chiese che fosse disposta la sua traduzione al carcere.

Inoltre, tale richiesta di essere tradotto che a formulare il 3 agosto perché, pur avendo ammesso nel corso di due interrogatori di non essere stato sottoposto ad alcun maltrattamento (ff.412 e 488) e pur non avendo addotto al Procuratore della Repubblica-allorquando ebbero termine le indagini del S.P.G. dott.Fici-di aver ricevuto una qualsiasi violenza (f. 47 del I vol.), ebbe il timore di poter subire, ad opera di qualcuno dei carabinieri o delle guardie di P.S. presenti, qualche atto d'intemperanza. Aveva, infatti, poco prima rievocato in ogni dettaglio tutta la scena in cui, per sua mano, l'aiutante Commissario e l'innocente giovane Antonino Damanti avevano perduto la vita; e doveva aver notato qualche manifestazione di raccapriccio che qualcuno dei presenti, essendo stato per anni alle dipendenze del Tandoy, si era indubbiamente lasciato sfuggire.

Infine, va rilevato che, intanto ebbe a mentire in ordine alle esercitazioni che Santo Librici gli avrebbe fatto compiere, in quanto volle far credere, secondo quanto ebbe successivamente a dichiarare, che era un uomo buono e lavoratore assolutamente non avvezzo all'uso delle armi e che non si era potuto sottrarre all'ordine di uccidere che Santo Librici gli

aveva impartito (ff.486r. e 487).

****

Passando a trattare dei riscontri che la confessione del Baeri trova nelle risultanze processuali, é opportuno-anzitutto- far riferimento alle deposizioni dibattimentali del brigadiere Speciale e del Maresciallo Torresi (che sono state ricordate nel terzo paragrafo del presente capitolo) per le quali é emerso che le risultanze delle prime indagini fecero ritenere che autori del duplice omicidio erano stati il nominato prevenuto e Santo Librici. (118)

Deve-quindi-tenersi presente che Giovanni Iacono,ricevendo le confidenze del figlio e del figliastro di Giuseppe Calvano-detto Crozza-apprese-secondo quanto sopra si é scritto-che il Baeri e Santo Librici erano stati gli esecutori del duplice crimine; e deve osservarsi che, per il comportamento tenuto dallo Iacono successivamente alla compiuta delazione, per la paura dello stesso palesata di poter essere ucciso a causa delle rivelazioni che si era lasciato sfuggire, e per tutte quelle altre considerazioni che sono state svolte nel quinto capitolo della presente sentenza relativamente all'attendibilità delle sue dichiarazioni,non solo non può dubitarsi della rispondenza al vero delle stesse ma non può non ritenersi accertato che, per la fonte da cui aveva attinto le riferite notizie, fosse assolutamente certo della loro esattezza. (119)

(118) Cfr. pagg. 1101-1105. (N.d.r.)

(119) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

Va rammentato,inoltre, che, nell'istruzione del procedimento contro Mario La Loggia e Leila Motta, venne compiuta da quest'ultima, nonché dai testimoni Di Bari, Ruscaglia e Milani una descrizione dell'assassinio che coincide perfettamente con le caratteristiche somatiche del Baeri; e vennero indicati gli indumenti dallo stesso indossati conformemente alla descrizione che ne ha compiuto il prevenuto nella sua confessione. Conformemente alle caratteristiche somatiche del Baeri,l'assassino fu descritto come un uomo giovane-tutto al più- di mezza età, dalle spalle alquanto spioventi, di esile corporatura, di statura media, piuttosto bassa; e conformemente alle ammissioni dello stesso (al f.399 del VII vol.) fu ricordato che indossava una giacca scura e quel tipo di berretto conosciuto in Sicilia ed altrove col nome di " coppola".-

Va rilevato, altresì, che conformemente alle dichiarazioni dei nominati testimoni dell'assassinio, il prevenuto confessò che, immediatamente prima di consumare l'omicidio, Cataldo Tandoy e Leila Motta transitavano sul marciapiede di sinistra rispetto a chi percorre il viale della Vittoria dirigendosi verso l'ospedale psichiatrico (f.398 del VII vol.); che il dott. Tandoy trovavasi dal lato del muro ed aveva,alla sua destra, sottobraccio, la moglie (f.405); e che vi era un gruppo di ragazzi sulla strada (f.406).Pure in modo perfettamente fedele alle risultanze di cui sopra, ricordò di avere atteso che il Tandoy raggiungesse e superasse il luogo in cui vi

era appostato onde potergli sparare alle spalle; che questi colpito aveva trascinato nella caduta la moglie (ff.407 e 486); che, al grido di costei, aveva fatto eco quello di un ragazzo (f.486); e che, subito dopo aver consumato il delitto, aveva -correndo- attraversato obliquamente la strada e si era allontanato discendendo per una scarpata (ff.398 e 486). Localizzò, inoltre, il punto in cui il Tandoy, colpito a morte, era caduto e ciò fece perfettamente indicando al S.P.G. dott. Fici il tratto di marciapiede prospiciente il fabbricato contrassegnato col n.109 (ff.485 e 486). Inoltre esattamente indicò, come del cal.9, l'arma che aveva usato ed i suoi bossoli erano stati repertati (f.398); e, alla domanda "quale dei due coniugi portasse in braccio un bambino"- che la polizia giudiziaria gli aveva rivolto onde accertare se stesse dicendo il vero- con uguale esattezza rispose affermando che nessuno dei due portava un bambino in braccio (f.405).

Va osservato, infine, che, nella dichiarazione di Calogero Magro (f.565 del VII vol.), ha trovato preciso riscontro, sia la sua affermazione di aver visto, nei pressi del luogo del delitto, un individuo di cui non erasi preoccupato perché non era "uno sbirro", ma " un capraio" che portava due recipienti contenenti del latte (f.406); sia quella che lo stesso era entrato in un portone che- durante la compiuta ispezione- indicò in quello contrassegnato col n.107 (fl.406).

******

A questo punto, sembra altro aggiungere, si potrebbe concludere l'argomento con l'affermazione della colpevolezza del Baeri.-

E' opportuno, però, esaminare un altro riscontro della rispondenza al vero delle dichiarazioni del prevenuto perchè ove se ne prescindesse in questa sede, non potrebbe emettersene la trattazione in occasione dell'esame della colpevolezza di Luigi e Santo Librici.

Tale riscontro che è il più importante e che, a voler giungere sino all'estremo limite dello scetticismo più esasperato, eliminerebbe ogni dubbio, è quello costituito, sia dalle ammissioni che Francesco Tuttolomondo si decise-infine-a compiere, sia dall'indicazione dei luoghi che ebbe ad eseguire.

L'esame di tale riscontro necessariamente comporta la narrazione delle varie dichiarazioni del Tuttolomondo la cui storia è quella della sagacia, della grande capacità e dell'infinita pazienza del S.P.G. Dott.Fici.

A riguardo, va ricordato-anzitutto-che il nominato antista, identificato ed interrogato nella stessa data del 3 agosto in cui il Baeri aveva indicato il suo agnome di "Ciccu u surdu", ed aveva riferito che abitava in S.Elisabetta, manifestò di avere una buona conoscenza dell'ambiente mafioso raffadalese col dichiarare, sia di conoscere che Giuseppe Galvano - detto Grozza-era amico di Vincenzo Di Carlo; sia di

./.

sapere che quest'ultimo era notoriamente il capo mafia di Raffadali il quale, suscitando il malcontento dei deboli, imponeva gli accordi ai vari contendenti e li obbligava a non presentare denuncie; sia di avere appreso dalla viva voce del Di Carlo e di Beniamino Leto, che gli autori di un furto subito da Salvatore Guarnieri appartenevano ad una diversa " cosca" (ff.482 e 483 del VII vol.). Inoltre, riferì che il Baeri-denominato Giacalone-ed i fratelli Libici-detti Ferruzza-erano da lui conosciuti; ammise di sapere che questi ultimi erano coloni del suocero del Commissario Tandoy e, indotto a vincere la manifestata riluttanza, indicò nell'esibitagli fotografia dei quattro fratelli Libici, Luigi ed Alfonso dichiarando di riconoscerli (ff.480 r e 481 del VII vol.). Disse-quindi-che, il giorno dell'omicidio del Tandoy, erasi recato in Agrigento, che aveva incontrato il Commissario dal quale era stato beneficiato, e che gli aveva offerto di accompagnarlo col suo automobile (f.479 r.). Aggiunse di essersi recato in Agrigento, "forse perché ingaggiati dal Baeri, forse dal Libici inteso Ferruzza, o fosse perché aveva condotto un malato all'ospedale"; e di non ricordare " se il compiuto servizio di trasporto comprendesse anche il viaggio di ritorno" (f.480). Infine, rese noto che la polizia gli aveva-poco prima-mostrato il Baeri e che, sebbene questi gli avesse riferito precise circostanze onde sollecitare i suoi ricordi, non rammentava di averlo

accompagnato a Raffadali la sera del delitto (ff.481 e 481r).

Posto a confronto col Baeri, invece di rispondere a quanto da costui ricordato, gli rivolse la seguente domanda:"tu devi dirmi chi m'ingaggiò a Raffadali per venire ad Agrigento"; e, alla risposta del Baeri di non saperlo,soggiunse:"tu sei parente di Giuseppe Galvano-detto Crozza,uomo di malaffare e voi sapete come sono andate le cose"(fl.489 r).Quindi, sebbene il Baeri gli avesse detto che non intendeva coinvolgerlo nell'omicidio, si trincerò nell'affermazione di non ricordare. Ammise, però,che il di lui figlio erasi sposato con la figlia di Gerlando Di Salvo che era un noto mafioso di Spina Santa (fl.490).

Successivamente messo a confronto con Leila Motta,nonostante le contrarie dichiarazioni di quest'ultima, continuò ad insistere nell'affermazione di avere,la sera del delitto,offerto a lei ed a suo merito di accompagnarli col suo automobile (fl.493).

Avendo precedentemente fatto cenno ad una sua agenda contenente degli appunti sui viaggi da lui compiuti,fu eseguito il sequestro della stessa e, rilevate le annotazioni compiute sotto la data del 30 marzo 1960 relativamente ai trasporti eseguiti per conto di una Cooperativa di S.Elisabetta, venne invitato a fornire delle delucidazioni.

A seguito dei resi chiarimenti (fl.493),vennero interrogati Francesco Bilello, impiegato della Prefettura di Agrigento

564

ed il Vice Presidente della Cooperativa " La Rinascita" Alberto Bellante. Per le dichiarazioni degli stessi,si apprese che il Bilello erasi recato il 30 marzo 1960 a S.Elisabetta per tenere una conferenza ai soci della Cooperativa;che l'autista Francesco Tuttolomondo lo aveva rilevato ad Agrigento alle ore 17; e che vo lo riaveva accompagnato alle ore 22,30 circa (f.497 e 498 del VII vol.).Il Bellante dichiarò,inoltre, di essere stato dal Tuttolomondo sollecitato a dichiarare che aveva con lui riaccompagnato in Agrigento il Bilello e che avevano insieme fatto ritorno a S.Elisabetta;che tale sollecitazione gli aveva rivolto dicendogli che un mascalzone lo aveva, durante un confronto, accusato di correità;ma che, pur ritenendo il Tuttolomondo incapace di commettere reati, le rivoltegli sollecitazioni non avevano in lui ridestato il ricordo di avere accompagnato il Bilello ad Agrigento (ff.488 e segg. del VII vol.).

Riesaminato il Bilello il 7 agosto 1963,questi precisò che lo aveva riaccompagnato in Agrigento solo il Tuttolomondo; che, giunti nella Piazza della Prefettura,il nominato autista gli aveva chiesto il permesso di fermarsi onde tentare di trovare qualche compaesano che avesse bisogno di rientrare in S.Elisabetta; che scesi entrambi dall'automobile, mentre il Tuttolomondo erasi avvicinato a talune persone con cui aveva preso a parlare,egli aveva ricevuto notizie dell'omicidio del Commissario (ff.509 e segg.del

VII vol.,335 e 436 del XIV).

In pari data, venne riescusso il Tuttolomondo il quale,pur essendo stato informato delle dichiarazioni del Bilello e del Bellante, continuò ad asserire che aveva riaccompagnato il Bilello in Agrigento insieme al Bellante e che, con quest'ultimo, aveva fatto ritorno a S.Elisabetta; e continuò a negare,sia di aver parlato con taluno vicino alla Prefettura,sia di essersi vicino alla stessa fermato (f.511 e segg.).-

Venne, pertanto, eseguito,in data 8 agosto 1963;un confronto tra il Bilello ed il Tuttolomondo.In un primo momento, quest'ultimo continuò a ripetere quanto aveva precedentemente dichiarato (ff.519 e 519r).Poi prese a tentennare affermando che quanto diceva il Bilello poteva essere vero (fl.520).Quindi -essendo stato lasciato solo col Bilello secondo la richiesta da quest'ultimo fatta al S.P.G.-gli disse che, se avesse confermato le dichiarazioni del Baeri, sarebbe andato incontro a gravissimi pericoli; gli chiese di aiutarlo per fargli ottenere un porto d'armi affermando:"quelli di Raffadali finiranno per uccidermi"; e gli rese nota,sia la circostanza che -vicino alla Prefettura vi era una persona che lo attendeva, sia quella che, dopo averlo accompagnato sino alla sua abitazione,era ritornato nel piazzale della Prefettura,aveva rilevato la detta persona e, lungo la strada che conduce a Raffadali,ne aveva ospitato nel suo automobile due altre (ff.520 e 521 del VII vol.).-

- 566 -

Poichè il Bilello, al momento del ritorno del S.P.G. e del segretario, riferì tutto quanto aveva appreso (ff.520r del VII vol.,535 e 436 del XIV vol.),il Tuttolomondo si lasciò vincere dal panico e quasi svenne (fl.520r.)Ripresosi in un certo qual modo dopo avere bevuto un bicchiere d'acqua,prese ad invocare la concessione di un porto d'armi.

Riesaminato dopo una breve sosta, affermò"di non poter dire se la persona con la quale aveva parlato in Piazza della Prefettura gli avesse proventivamente dato appuntamento o se l'avesse incontrata per caso"(f.521); e, subito dopo,di dover precisare che " si era fermato davanti alla Prefettura col Bilello perchè, logicamente, sapeva che era atteso da un raffadalese per un viaggio di ritorno a Raffadali (ff.521 e 521r.).Disse, inoltre," di non poter dire se i due che erano saliti lungo il tragitto per Raffadali attendessero il passaggio del suo automobile" (fl.521r.),ma-poi-soggiunse che la persona che aveva rilevato vicino alla Prefettura gli aveva detto di fermarsi per sbrigare un piccolo bisogno e che, dopo essere dall'autovettura discesa, vi era risalita con due altre persone (f.522).

Non avendo fatto i nomi di coloro che aveva accompagnato a Raffadali, gli venne esibita la fotografia riproducente i fratelli Librici tra i quali indicò Luigi Librici come colui che aveva rilevato vicino alla Prefettura.Gli vennero -quindo- mostrati degli altri rilievi fotografici tra cui

indicò quello del Baeri (ff.521 r e 522).

Dopo tali riconoscimenti, modificando le sue precedenti affermazioni, disse che, vicino alla Prefettura, aveva rilevato Luigi Librici ed un'altra persona e che, lungo la strada che conduce a Raffadali era salito sulla autovettura solo il Baeri (fl.521 r e 522).

Successivamente a tali dichiarazioni, il G.I.D., nominato perito fotografico il brig. Cocentino, insieme a costui ed al segretario, preso posto nella sua autovettura di cui affidò la guida al Tuttolomondo, lo invitò -quindi- a condurlo sui luoghi di cui aveva parlato.

Fatti eseguire i rilievi fotografici e compilato il verbale di descrizione dei luoghi, vennero nello stesso inserite le ulteriori dichiarazioni del Tuttolomondo rese con l'ammettere che aveva riconosciuto il Baeri allorquando questi, lungo la strada per Raffadali, erasi avvicinato al suo automobile (f.525); col significare che lo stesso era senza cappotto, indossava un abito scuro calzava un berretto pure di color scuro (525r. e 526); e col rivelare che, allorquando erasi recato in Agrigento per rilevare il Bilello, verso le ore 17, aveva incontrato Luigi Librici col quale aveva concordato che, quando fosse tornato da S.Elisabetta per riaccompagnare il nominato impiegato della Prefettura, lo avrebbe accompagnato a Raffadali (f.526r).

Vennero, inoltre, fatte eseguire al Tuttolomondo delle

ricognizione onde accertare se il terzo individuo da lui trasportato la sera del delitto fosse stato Antonino Bartolomeo oppure Carmelo Bocera il quale ultimo era stato dal Di Carmo, indicato come un aggregato al gruppo dei Libici e del Bartolomeo. Tali ricognizioni-che ebbero un risultato negativo (ff.330 e segg. del VII vol.)-furono disposte dal G.I.C. sia perché il Di Carlo-secondo quanto si scriverà in appresso -non aveva ancora confortato la chiamata di correo formulata dal Baeri nei confronti di Santo Libici; sia perché dovevano nutrirsi delle perplessità in ordine alla fondatezza di tale chiamata in correità in quanto si sapeva che la polizia aveva accertato che Santo Libici trovavasi-alla data dell'omicidio-lontano dalla Sicilia, ed in quanto non si conosceva la fonte di tale accertamento e l'erroneità dello stesso.

Dopo aver ricordato quanto sopra, occorre tener presente quanto dal Tuttolomondo venne dichiarato al G.I. e, soprattutto, quanto dallo stesso é stato reso noto nel corso del dibattimento.

~~Abbiamo ricordato, quanto dallo stesso é stato reso noto nel corso del dibattimento,~~

Al G.I., dopo aver confermato le dichiarazioni rese al G.I.C. dott.Pici, significò che, successivamente alle ricordate deposizioni, il noto mafioso Beniamino Leto aveva preso a guardarlo minacciosamente e gli aveva anche domandato che cosa avesse riferito all'autorità Giudiziaria; disse di aver risposto a tale

-369-

domanda significandogli di aver rese delle dichiarazioni non compromettenti; riferì che il Baeri era molto amico del Di Carlo e che li aveva, sovente, visti insieme; e rese noto -con evidente riferimento a chi aveva accompagnato da Raffadali ad Agrigento il Baeri, Luigi Librici e la terza persona da lui riaccompagnate a Raffadali- che un autista di Cianciana era scomparso dalla circolazione sin dal momento in cui si era avuto notizia delle indagini condotte dal S.P.C. (f.45 e segg. dell'XI vol.).

In dibattimento ha, infine, reso noto quanto si era già lasciato sfuggire deponendo dinanzi al C.P.C. (ai ff.480 r. 521r,522,523,523r,526 e 526r.del VII vol.);ha, infatti, esplicitamente affermato che, allorquando era stato interrogato dal C.P.C., ben conosceva Luigi Librici e Giuseppe Baeri; ed ha aggiunto che aveva avuto frequenti occasioni d'incontrare Luigi Librici transitando col suo automobile lungo la strada in cui lo stesso svolgeva il suo lavoro di cantoniere, e che conosceva Giuseppe Baeri sin da quando questi era un bambino.Quindi, alla contestazione rivoltagli su richiesta della difesa, palesemente manifestando la sua intenzione di voler giustificare nei confronti degli imputati la compiuta violazione della legge dell'omertà,ha dato una risposta indiretta. Invece,di riferire perché,pur conoscendo il Baeri e Luigi Librici, invece di fare i loro nomi, li aveva indicati tra i rilievi fotografici esibitigli,ha risposto

ricordando le risposte negative che aveva dato e le sdegnate contestazioni che il Baeri gli aveva rivolte; ed ha dichiarato significato che noi si poteva ormai da lui pretendere una mendace deposizione in quanto non a lui, ma al Baeri doveva attribuirsi il fatto di aver violato il precetto della legge dell'onertà (ff.241 e segg.,438 r. del XIV vol.con particolare riferimento ai ff.244r e 245 r.).-

Ricordato tutto quanto sopra, relativamente alla colpevolezza del Baeri, va osservato che la dichiarazione dello stesso di avere indossato la sera del delitto una giacca scura ed un berretto (f.393 del VII vol.,ha trovato un ulteriore riscontro nell'affermazione del Tuttolomondo che non indossava cappotto, che aveva un vestito scuro probabilmente di velluto e che portava sul capo un berretto pure scuro (f.526 del VII vol).

Va rilevato quindi che l'indicazione del Baeri compiuta del luogo in cui- insieme a Santo Librici-aveva trovato Luigi Librici ad attenderlo coincide perfettamente con quella compiuta da Francesco Tuttolomondo.

In vero, esaminando le risultanze di quel sopraluogo col Baeri compiuto dalla polizia giudiziaria il 13 luglio 1963 -ed a cui, non visto dal prevenuto, partecipò il G.I.G. dott.Fici-(f.400 del VII vol.), nonchè quelle del sopraluogo dell'8 agosto dello stesso anno che il G.I.G. effettuò col Tuttolomondo cui affidò la guida della sua autovettura (f.524 e segg. con particolar riferimento al f.525 del

VII vol...); e prendendo-inoltre, visione dei rilievi fotografici compiuti nel primo (f.402) e nel secondo (f.528 e 529) dei sopraluoghi suddetti, si riscontra la precisa coincidenza esistente tra le indicazioni rese dal Baeri e dal Tuttolomondo persino del punto in cui erasi fermato l'automobile di quest'ultimo e del punto in cui il Baeri, seguendo un tratturo, aveva raggiunto la strada asfaltata.

Sub, pertanto, concludersi affermando la colpevolezza del Baeri in ordine all'omicidio del Tandoy e-per aberratio ictus- del Damanti.

******

Prima di passare a trattare della corresponsabilità di Luigi Librici, in questa sede della trattazione in cui sono state ricordate le dichiarazioni del Tuttolomondo, appalesasi opportuno svolgere delle considerazioni onde dimostrare che le rilevate divergenze tra le dichiarazioni del Baeri e quelle del Tuttolomondo sono facilmente spiegabili.

Prima divergenza è quella che concerne la dichiarazione del Baeri di avere preso posto nell'automobile del Tuttolomondo insieme a Santo Libri e la deposizione del nominato autista secondo la quale questi, nella Piazza della Prefettura di Agrigento, avrebbe rilevato Luigi Librici ed un'altra persona a lui sconosciuta e, lungo la via di Raffadali, avrebbe ospitato solo il Baeri.

A tal riguardo va ricordato che il Tuttolomondo, quando

venne lasciato insieme al Bilello, confidò a costui di aver rilevato nella Piazza della Prefettura una seconda persona e di avere ospitato le altre due lungo la via che conduce a Raffadali (ff.520 r e 521 del VII vol.), va osservato-quindi- che tale dichiarazione perfettamente conforme a quella del Baeri non potette essere frutto, né di una menzogna, né di un errore. Infatti, tali notizie confidò al Bilello ritenendo che non le avrebbe riferite, e, quando udì il Bilello ripeterle al S.P.G., quasi svenne (f.520 r del VII vol.).Inoltre, il Bilello, nulla sapendo dei fatti, non potette equivocare. Per di più il Tuttolomondo, dopo essersi ripreso,non potendo ormai continuare ad essere reticente, ripetette fedelmente di aver rilevato Luigi Librici vicino al Prefettura e, lungo la via di Raffadali, il Baeri e l'altro individuo (f.521 e 521 r. del VII vol.).

Va rilevato- quindi-che, per quanto sopra, diviene di assoluta evidenza che il Tuttolomondo modificò le dichiarazioni suddette e creò la rilevata divergenza quando, per non essersi potuto sottrarre dall'ammettere la circostanza di rilievo relativa all'accompagnamento a Raffadali degli assassini, volle, secondo una vecchia tattica di marca siciliana,tentare di rendere poco attendibile la sua deposizione onde poter in qualche modo giustificare la violazione della regola dell'omertà. Ciò, del resto, risulta dalla constatazione che, pur avendo ammesso in dibattimento che ben conosceva il Baeri

e Luigi Libricì (f.244 del XIV vol.), si rifiutò di fare ~~mx~~ i nomi di coloro che aveva ammesso di avere accompagnato a Raffadali; nonché da quella che la divergenza di cui sopra pose in essere quando, non essendosi potuto esonerare dall'obbligo di compiere una ricognizione fotografica, aveva già dichiarato di riconoscere in Luigi Libricì ed in Giuseppe Baeri due delle tre persone condotte a Raffadali.

Seconda divergenza é quella esistente tra la verosimile dichiarazione del Baeri che Luigi Libricì sedeva accanto al posto di guida mentre egli e Santo Libricì avevano preso posto sul sedile posteriore e la deposizione del Tuttolomondo secondo la quale il Baeri si sarebbe seduto accanto a lui.

Tale divergenza la cui irrilevanza consegue ai numerosi ricordati riscontri delle dichiarazioni del Baeri, va risolta ritenendo rispondenti al vero le affermazioni di quest'ultimo.

E', infatti, più verosimile l'assunto del Baeri, sia perché é stato dimostrato che il Tuttolomondo rilevò in Agrigento solo Luigi Libricì e, nel luogo da costui indicatogli lungo la via che conduce a Raffadali, di altri due; sia perché, secondo quanto si scriverà in appresso, risulterà che, mentre Santo Libricì ed il Baeri discesero dall'autovettura prima dell'ingresso in Raffadali, Luigi Libricì si congedò per ultimo dal Tuttolomondo dopo il compiuto attraversamento del paese; sia infine perché siede, di regola, accanto al conducente colui che -come Luigi Libricì- debba indicargli

il luogo in cui sostare e colui che debba dallo stesso congedarsi per ultimo.

L'ultima rilevata divergenza non é da ritenere tale. La dichiarazione del Tuttolomondo di non aver riconosciuto la terza persona da lui trasportata non é, infatti, in contrasto con quella del Baeri che trattavasi di Santo Librici. In vero il Tuttolomondo, non solo non escluse che il terzo da lui trasportato fosse stato Santo Librici ma- deponendo in dibattimento-ha praticamente affermato che bene poteva trattarsi del nominato poiché questi non era da lui conosciuto (ff.284 r. del Vol.XIV).

•• ••

Quinto paragrafo

Dopo aver accertato la colpevolezza di Giuseppe Baeri quale esecutore materiale dell'omicidio di Tandoy e del Damanti, occorre passare a trattare di quella dei correi.

Occupandoci di Luigi Librici, -va anzitutto-ricordato che, secondo quanto si é dimostrato nella fine del primo paragrafo (120)
e nel secondo paragrafo del presente capitolo, é stato accertato che i parenti dello Scifo e dell'Alongi -in particolare- le sorelle dello Scifo, solevano recarsi in Raffadali per riferire a Luigi Librici (e non soltanto a costui) che, nel caso di condanna, i predetti loro congiunti avreb-

(120) Cfr., rispettivamente, pagg. 1072-1097 e 1097-1100. (N.d.r.)

bero fatto i nomi dei loro correi; che Luigi Librici aveva provveduto a pagare le competenze del legale dell'Alongi; e che numerose sollecitazioni erano state rivolte al Tandoy perchè, in occasione della sua deposizione dibattimentale, avesse aiutato i due prevenuti. Va tenuto-quindi- presente che, nel citato secondo paragrafo si é dimostrata l'attendibilità delle dichiarazioni con cui il De Carlo rese nota, sia la circostanza riferitogli da Luigi Librici che il Tandoy- respingendo le assillanti richieste della madre di Giovanni Scifo- aveva a costei detto che il di lei figlio era un pazzo per pretendere di essere da lui aiutato; sia quella che lo stesso Luigi Librici, in conseguenza delle notizie suddette, gli aveva palesato il proposito di uccidere il commissario. Va ricordato-quindi- che il Baeri, confessando di essere stato l'esecutore del duplice omicidio, rese-tra l'altro- noto che, nel pomeriggio del 30 marzo 1960, recatosi in Agrigento con Santo Librici, erasi incontrato con Luigi Librici; che i due germani si erano appartati ed avevano tra loro confabulato; e che, alcune ore dopo, successivamente alla consumazione dell'omicidio, era stato- insieme a Santo Librici- rilevato e condotto a Raffadali da Luigi Librici, il quale, con l'automobile guidata dal Tuttolomondo aveva raggiunto il luogo del prestabilito appuntamento. Va ricordato-cioé- che il Baeri, sostanzialmente resa nota l'attività coadiuvatrice svolta da Luigi Librici, sia con il controllare o col (121)

(121) Cfr. pagg. 1097-1100. (N.d.r.)

fer controllare i movimenti del Tandoy, sia col riferirne al fratello Santo onde consentirgli di predisporre quanto era opportuno per eseguire il maturato proposito criminoso, sia col rilevare ed accompagnare a Raffadali quanto lui, quanto il germano onde evitare che corressero il rischio di circolare in Agrigento subito dopo la consumazione del delitto.

Avendo presente quanto sopra si é scritto, occorre osservare che la chiamata in correità praticamente formulata dal Baeri nei confronti di Luigi Librici, oltre a risultare confortata dall'accertamento della causale del delitto e del conseguente proposito di eseguirlo manifestato dal prevenuto, é risultata pienamente convalidata dalle dichiarazioni dell'autista Tuttolomondo di cui si é scritto nel precedente paragrafo e dalle risultanze di cui in appresso. (122)

****

Rimandando al precedente paragrafo per quanto concerne il conforto dato dalle dichiarazioni del Tuttolomondo alla chiamata di correo formulata dal Baeri nei confronti di Luigi Librici, relativamente alle altre risultanze che la convalidano, va osservato che la prima di esse é costituita dalle dichiarazioni rese da Guido Mandisi alla Questura di Agrigento ed al G.I.- Tali affermazioni, infatti, lungi dall'esser smentite dal contenuto della lettera scritta al Presidente di questa Corte ed da quello delle deposizioni dibattimentali rese dallo stesso e dalla di lui madre - Liboria Galvano- ne ri- (123)

(122) (123) Cfr. pagg. 1105-1129. (N.d.r.)

sultano avvalorate.

All'uopo va ricordato che il Randisi, presentatosi spontaneamente nella Questura di Agrigento il 23 luglio 1963 rese noto che, avendo avuto notizia del fatto che numerosi mafiosi si trovavano in carcere, aveva vinto il timore per il quale sino a quel momento aveva taciuto quanto era di sua conoscenza. Disse, quindi, che la sera del delitto, poco prima della consumazione dello stesso, lungo il viale della Vittoria dell'abitato di Agrigento, aveva incrociato con i coniugi Tandoy ed aveva scambiato il saluto col Commissario. Nel momento in cui aveva avvistato i coniugi, aveva-però-notato un uomo che, sul marciapiede opposto a quello su cui transitava la coppia dei nominati, procedeva ad un passo così svelto" che sembrava corresse". Quest'uomo-che poteva avere trentacinque o quaranta anni di età, una statura di m.1,65 o 1,70 e che aveva un viso rotondo e pieno-aveva attratto la sua attenzione perché, con una gamba, aveva urtato la borsa che una donna teneva per il manico. La fisionomia dello stesso gli era rimasta ben impressa poichè, avendo appreso che il Tandoy era stato ucciso, aveva collegato la riferita circostanza all'episodio delittuoso (f.477 del VII vol).-

Significò, quindi, al G.I. (f.1l6 dell'XI vol.) ed ha precisato nel dibattimento (ff.205 e segg. del XIV vol.) che, tra i numerosi rilievi fotografici esibitigli in Questura,

aveva riconosciuto in quello di Luigi Libricl l'uomo da lui visto la sera del 30 marzo 1960. Inoltre, nella fotografia dei quattro fratelli Libricl esibitagli dal G.I. (che trovasi allegata al f.484 del VII vol.), pur essendo decorso quasi un anno dal giorno delle dichiarazioni rese in questura, e pur essendone trascorsi circa quattro da quello dell'incontro sul viale della Vittoria, aveva riconosciuto, nel secondo a sinistra, cioé in Luigi Libruci, l'individuo che, procedendo quasi di corsa, aveva urtato la borsa di una signora.

Avendo presenti alla memoria tali dichiarazioni.va rilevato che le stesse debbono ritenersi avvalorate dal contenuto delle lettere spedite a questa Corte dal Randesi, nonché dalle deposizioni dibattimentali rese dallo stesso e dalla di lui madre.

In vero, per la lettera spedita al Presidente di questa Corte il 10 luglio 1967 (che é stata allegata al fl.116 bis dell'XI° vol), si é appreso che al Randisi, solo quando le risultanze del processo erano diventate di generale conoscenza, sarebbe capitato di sedersi al tavolo di un caffé vicino al quale si sarebbe trovata proprio quella persona che, in occasione di due ricognizioni fotografiche compiute ad un anno di distanza avrebbe, incorrendo in un precisamente identico errore, identificato in Luigi Libricl. Inoltre, si é appreso che, dalla data dell'occasionale incontro a quella della stesura della lettera,il Randesi avrebbe fatto trascorrere

circa un mese prima di maturare quella scrupolosa decisione di render noto che, proprio a lui nato e vissuto a Raffadali, sarebbe capitato d'incorrere in così grave equivoco.

Per di più é risultato, per la deposizione dibattimentale del Randis resa (ai ff.208 e segg.del XIV vol.) che lo stesso conosceva tutti i fratelli Librici sin da quando era ragazzo.Per la stessa si é -quindi-avuto notizia che, l'uomo visto lungo il viale della Vittoria,invece di avere quella corporatura che- nella deposizione dinanzi al G.I.-era stata definita"atletica" avrebbe avuto una notevole rassomiglianza con quella di un anziano Giudice popolare di questa Corte la cui complessione é tale che, a voler trovare per la stessa un termine di paragone, il pensiero,lungi dal rivolgersi a quell'effigi pittoriche od a quelle scultoree plasticamente raffigurati corpi di atleti, dovrebbe indirizzarsi verso le corporature...dei pachidermi.

Inoltre, per la deposizione dibattimentale di Liboria Galvano (f.256 dell'XI vol.), si é appreso che costei,pur non avendo potuto descrivere al G.I. le fattezze dell'uomo con cui aveva incrociato sul viale della Vittoria "per averlo visto di spalle (f.256 dell'XI vol.),era in grado di descriverne gli zigomi rassomigliandoli con quelli dello stesso Giudice popolare indicato dal figlio qualche minuto prima e che, come ben s'intende, non aveva cambiato di posto;e si é appreso pure che, a sette anni di distanza era in grado di ricor-

darne la statura definendola analoga a quella del ricordato Giudice popolare il quale, non essendosi alzato dalla sua poltrona, non aveva potuto farla conoscere.

Non pub,pertanto, non ritenersi che come gli autisti Gerlando Graceffa (nel procedimento relativo all'omicidio di Antonino Galvano) e Francesco Tuttolomondo avevano rispettivamente indicato in sede di ricognizione fotografica Vincenzo Alongi e Luigi Librici di cui si erano-nel primo momento-rifiutati di far i nomi che -pure- ben conoscevano,così Guido Randesi, par conoscendo Luigi Librici sin da quando era ragazzo, abbia preferito, invece che farne il nome, compiere una precisa descrizione del fisico e delle sembianze dello stesso e -poi- ricognoscerlo nelle due ricognizioni fotografiche compiute ad un anno di distanza.In vero,se a tale espediente non avesse fatto ricorso, avendo indubbiamente subito quelle intimidazioni il cui possibile compimento aveva previsto,non sarebbe potuto sfuggire al danno minacciatogli senza render più palesemente noto il suo mendacio.

*****

Altra risultanze che conforta la chiamata in correità formulata dal Baeri nei confronti di Luigi Librici é quella costituita dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo in occasione di quel confronto eseguito col Di Carlo il cui verbale (che é stato confermato dal Librici nel corso del dibattimento-f.77 del XIV vol.) sarebbe stato redatto, secondo quanto si é

scritto in un esposto difensivo (f.21 del XIV vol.),col riportare per iscritto quanto era stato registrato da un nastro magnetico.

All'uopo, riservando di compiere un particolareggiato esame di detto confronto in occasione della trattazione relativa alla colpevolezza del Di Carlo, va ricordato soltanto che Luigi Librici, nello stato d'ira in cui era venuto a trovarsi nel sentirsi accusare dal maggior responsabile dell'omicidio,aveva finito col tradire la sua colpevolezza rivolgendo al Di Carlo, in un primo momento, l'appellativo di "tragediatore" e, poi, quello di " traditore" (ff.514 e segg.del VII vol. con particolar riferimento al f.515).-

******

Ulteriore risultanza é quella costituita dall'accertamento che, la sera dell'omicidio, il prevenuto,prevedendo che sarebbe ritornato a Raffadali a tarda ora,aveva accompagnato sua moglie in casa della suocera ove erasi recato per accompagnarla presso la sua abitazione dopo aver rilevato il germano Santo ed il Baeri nel luogo del prestabilito appuntamento.

Avendo il Tuttolomondo reso noto il luogo in cui erano discesi dall'autovettura il Baeri e Santo Librici e quell'altro dell'abitato di Raffadali in cui, successivamente,Luigi Librici lo aveva invitato a fermarsi per congedarsi da lui (ff.581r. del VII vol.e 538r del XIV); ed avendo tale ulti-

mo luogo indicato- durante la compiyta ispezione- in un punto della via Palermo prospiciente ad un fabbricato contrassegnato dal numero civico 35 (ff.384 del VII vol. e 438 r. del XIV), venne accertato che, alla data dell'omicidio,l'immobile contrassegnato dal n.73 sito a trenta passi di distanza da quest'ultimo era abitato dalla suocera di Luigi Librici (si vedano le dichiarazioni di Luigia Fretto i ff.593 del VII vol. e 525 del XIV; il verbale d'ispezione ai ff.695 e 696 del VII vol.; nonché le dichiarazioni rese dalla nominata Luigia Fretto e da Maria Angela Nocera in Fretto in occasione della detta ispezione -ff.695 del VII vol. e 235r.del XIV). Inoltre, avendo Maria Angela Nocera dichiarato che il genero, quando doveva rincasare tardi, soleva condurle la figlia che, essendo timorosa, non voleva rimanar sola in casa (f.557 del VII vol. e 235 r del XIV); avendo Luigia Fretto (f.593 del VII vol. e 525 del XIV) e Liboria Fretto (f.593 r. del VII vol.e 525 del XIV) reso conformi dichiarazioni; ed avendo Luigi Librici affermato che la sera del 30 marzo 1960 sua moglie trovavasi, o presso la vicina abitazione di tal Puma,od a via Porta Palermo n.73 presso quella di sua suocera (f.596 r. del VII vol.), non può non ritenersi che il nominato Luigi Librici avesse fatto fermare l'automobile nei pressi della casa della suocera onde recarvisi per rilevare sua moglie.

*****

Ulteriore risultanza che conforta la chiamata di correo del

basri é costituita dal fallimento dell'alibi addotto dal prevenuto.

All'uopo va tenuto presente che, secondo le dichiarazioni da Luigi Librici rese il 10 agosto 1960 (f.534 e segg. del VII vol.) e dallo stesso precisamente ripetute il 16 agosto dello stesso anno (ff.594 e segg. detto vol.),in data 30 marzo 1960, avrebbe lavorato sul tronco stradale Siculiana Raffadali avendo vicino il compagno di lavoro Giovanni Ragusa; insieme allo stesso, alle ore 16,sarebbe partito per far ritorno a Raffadali. Giuntovi, si sarebbe recato in casa, avrebbe indossato degli abiti diversi,si sarebbe recato in Piazza ove, incontrandosi di nuovo col Ragusa,avrebbe passeggiato fino alle ore 20 o 20,30, in cui sarebbe definitivamente rincasato.

Va osservato-quindi- che, per le deposizioni rese da Giovanni Ragusa, deve ritenersi completamente fallito l'alibi addotto dal prevenuto.

Il Ragusa dichiarò,infatti, che il 30 marzo 1960,non era tornato a Raffadali insieme a Luigi Librici e che non si era incontrato con lo stesso in Piazza,né aveva con lui passeggiato perché, rincasando dal lavoro, non era più uscito dalla sua abitazione.Significò "di aver ben compreso ciò che premeva al Librici" e soggiunse:"ma proprio a me doveva cercare!". Quindi, pur avendo ricordato di aver appreso la notizia dell'omicidio del Tandoy il giorno suc-

cessivo alla consumazione del delitto mentre trovavasi sul suo posto di lavoro;e pur avendo rammentato che in tale giorno successivo alla consumazione del delitto (cioé il 31 marzo 1960), Luigi Librici erasi recato a lavorare,dichiarò; che, svolgendo la sua attività ad una certa distanza da costui, non aveva il 30 marzo visto se lo stesso si fosse o meno recato sul tronco stradale Siculiana-Raffadali (ff.562 e segg.del VII vol. n.264 e 438 del XIV).

Va rilevato-quindi-che tale ultima dichiarazione di non avere visto il 30 marzo il Librici al suo posto di lavoro, deve ritenersi che era stata usata al posto di quella di aver notato che non vi si era recato.

In vero, essendo risultato-per quanto affermato dal sorvegliante dei lavori Francesco Violante (f.118 dell'XI°vol. e 525 del XIV) e per le conformi affermazioni del Ragusa-che, venendo la sorveglianza compiuta saltuariamente durante la settimana lavorativa, un'arbitraria assenza poteva non esser accertata: essendo stato, inoltre, accertato per la deposizione di Giorgio Onofrio, Giuseppe Catalano ed Emanuele La Porta (ff.108, 114, 115 dell'XI vol. o 525 del XIV) che, pur lavorando sulla strada Siculiana-Raffadali,non potevano aver visto Luigi Librici poiché questi svolgeva le sue mansioni di cantoniere nell'ultimo tronco cui era addetto con Giovanni Ragusa;ed essendo emerso-per le affermazioni di questo ultimo-che Luigi Librici, per raggiungere il suo posto di lavoro doveva

superare quello in cui il detto Ragusa si trovava,non può non ritenersi accertato che il 30 marzo Luigi Librici non erasi recato al suo posto di lavoro.Infatti,essendosi appreso per le citate dichiarazioni del Librici e del Ragusa che costoro si recavano da Raffadali sul posto di lavoro rispettivamente a bordo di una motocicletta e di una bicicletta,deve ritenersi accertato che Luigi Librici, non vi si era il 30 marzo recato perché se vi fosse andato il Ragusa lo avrebbe visto transitare vicino a lui o si sarebbe visto superare mentre recavasi al posto di lavoro o mentre ne faceva ritorno.

******

Altra risultanza che conforta la chiamata di correo formulata dal Beeri é quella concernente il mendacio dell'assunto di Luigi Librici secondo il quale sarebbe stato chiamato da Giovanni Diana mentre recavasi al lavoro; avrebbe da costui avuto notizia dell'omicidio del Tandoy;sarebbe stato dallo stesso consigliato di recarsi a far visita di condoglianze ai familiari del defunto; ed avrebbe a ciò provveduto recandosi ad Agrigento insieme a suo padre ed a suo zio Vincenzo Mangione (ff.534 e segg.; 554 e segg. del VII vol.).

Per le dichiarazioni di Giovanni Diana, é risultato,infatti, che costui non aveva visto Luigi Librici la mattina del 31 marzo 1960, né il dì precedente; che non gli aveva affatto comunicato di aver letto sui giornali la notizia relativa alla morte del Tandoy; e che, ignorando che il Librici cons-

avesse i parenti del Commissario, giammai avrebbe potuto dirgli che era opportuno che si recasse a trovarli per far loro le condoglianze (f.565r.del VII vol.e 525 del XIV).

Inoltre, l'affermazione del prevenuto secondo la quale,subito dopo aver ricevuto dal Diana la notizia del luttuoso evento, avrebbe avvisato suo padre, si sarebbe recato in casa per mutar d'abito e sarebbe-quindi-alle ore 9 od alle 9,30,insieme al genitore ed a suo zio Vincenzo Mangione, partito per Agrigento, é un'affermazione che é risultata completamente sbugiardata.Giovanni Ragusa ricordò,infatti, che Luigi Librici erasi il 31 marzo a mattina recato sul posto di lavoro.Inoltre,Vincenzo Mangione riferì di essersi recato ad Agrigento per la visita di condoglianze insieme a Gaetano Librici, ma di non ricordare che, con loro, si fosse recato anche suo nipote Luigi Librici (f.556 del VII vol.e 525 del XIV).Per di più,Gaetano Librici,dopo aver sicuramente affermato di essersi recato in Agrigento anche in compagnia del figlio Librici, finì col dichiarare di non ricordare che il predetto mio figlio lo avesse accompagnato (ff.559 e 560 del VII vol. e 525 del XIV).

E' stato, altresì accertato che Luigi Librici non erasi giammai recato a compiere la visita di condoglianze ai familiari del Commissario Tandoy.

E' risultato, infatti, che la firma " Luigi Librici" apposta sul registro dei visitatori (f.551 del VII vol.)non era stata apposta dal prevenuto. Per la dichiarazione dello stesso

-567-

che tale firma non era stata da lui vergata e che, probabilmente era stata apposta da uno dei parenti di Giardina Gallotti (f.537 del VII vol); per quella del di lui padre- Gaetano Librici- il quale rese noto che la detta firma era stata apposta dal suo lontano parente Giuseppe Librici da Giardini Gallotti (fl.560 del VII vol. e 525 del XIV); per le ammissioni di quest'ultimo e per la scrittura di paragone dallo stesso compiuta (ff.535 e segg.536 del VII vol. e 525 del XIV), é stato stabilito che il nominato Giuseppe Librici da Giardina Gallotti, dopo aver compiuto la visita di condoglianze, aveva sul registro dei visitatori apposto la firma di Luigi Librici per conto di un suo figlio che é omonimo dell'imputato.

Inoltre é stata completamente smentita l'affermazione del prevenuto di aver incontrato, in occasione della visita di condoglianze, Calogero Mangione col quale avrebbe scambiato delle parole (f.536r.del VII vol.).In vero, il nominato Calogero Mangione, pur ricordando la presenza di Gaetano Librici, dichiarò "di escludere categoricamente" di aver visto nella lutt osa circostanza Luigi Librici (ff.542r.del VII vol.e 446 del XIV).

Del pari, é stata sbugiardata l'altra affermazione dello imputato di aver visitato i cadaveri che si sarebbero trovati in una stanza sita dirimpetto a quella in cui si trattenevano i familiari del Tandoy (ff.535 e 535r.del VII vol.).

Per le dichiarazioni rese da Calogero Mangione (ff.452,542r.,

543 del VII vol.e 446 del XIV),per quelle di Giovanni Motta (ff.548 del VII vol. e 456r del XIV) e per quelle di Leila Motta (ff.546 del VII e 456 del XIV), é stato-infatti-appurato che le salme erano state deposte in un salone sito al secondo piano dell'ospedale di Agrigento e che tutti i familiari si erano trattenuti ed avevano ricevuto le visite di condoglianze, non in una stanza sita dirimpetto al detto salone,ma ubicata al piano inferiore.

Deve,pertanto, ritenersi che le notizie del prevenuto riferite relativamente a quanto avrebbe notato in occasione della visita di condoglianze giammai compiuta,siano state dallo stesso imprecisamente apprese da suo padre e dalla lettura di quei numerosi quotidiani concernenti il delitto che gli furono sequestrati (f.284 del VII vol.).A tale lettura,secondo quanto riferito dal Di Carlo (ff.330 r.e 331 del VII vol.), si era, infatti, contrariamente alle sue abitudini,assiduamente dedicato.

Va- quindi-concluso l'argomento con l'affermazione della colpevolezza di Luigi Librici anche in ordine all'omicidio del Tandoy e del Damanti.

o

o o

Sesto paragrafo

Passando a trattare di Santo Librici, occorre avere-anzi-

tutto-presente che lo Scifo e l'Alongi, a mezzo dei loro parenti, avevano minacciato che, se non fossero stati aiutati, avrebbero fatto i nomi dei loro correi; che Luigi Librici erasi prodigato, per aiutarli ed aveva pagato le competenze del difensore dell'Alongi; che Santo Librici aveva curato che il Di Carlo si raccomandasse al Giudice istruttore ad aveva a distanza assistito alla c.d."fotografia senza lastra" e che la decisione di sopprimere il Commissario era stata presa quando il rifiuto di aiutare l'Alongi e lo Scifo dallo stesso espresso alla madre di quest'ultimo, comportava il ricorrere di un duplice pericolo. Quello che i nominati Scifo ed Alongi potessero fare, una volta condannati, i nomi di tutti i loro correi; e quello che il Tandoy- le cui minacce non potevano esser più economicamente fronteggiate- potesse rendere noto, durante la sua deposizione dibattimentale, tutto ciò che sapeva a carico degli altri colpevoli.

La dichiarazione del Di Carlo che il Librici temevano che il Tandoy potesse ancora denunciarli, quell'altra relativa alla risposta che il Commissario aveva dato alla madre di Giovanni Scifo, e quell'altra concernente il proposito omicida conseguentemente manifestatogli da Luigi Librici (f.468 del VII vol.), vanno, infatti, considerate, unitamente al comportamento tenuto dal Carnana allorquando, dilazionando la data in cui avrebbe dovuto compiere un altro c.d. prestito di centocinquantamila lire in favore del Tandoy, aveva usato termi-

ni del turpiloquio all'indirizzo dello stesso (vedasi la deposiz.di Calogero Mangione a ff.16 del VII vol. e 434 del XIV);unitamente al grave alterco verificatosi tra Santo Librici ed il Commissario nel gabinetto di quest'ultimo (si veda la deposiz.del Lo Presti ai ff.184 dell'XI vol. e 434 del XIV); ed unitamente alla domanda rivolta da Santo Librici al Prof. La Loggia;"cavaliere il dott.Tandoy ci sta mangiando vivi, che cosa debbo fare?"(si vedano le deposiz. di Giovanni Motta ai ff.453r. del VII vol. e 456r.del XIV)quelle del Commissario Caruso, a fol.303r.del XIV e quelle del brig.Giordano ai ff.302,302 e 303r.del XIV).

Ricordando quanto sopra, diviene di assoluta evidenza che Santo Librici aveva tutto l'interesse di sopprimere il Tandoy perché era ben consapevole della sua colpevolezza in ordine all'omicidio del Galvano,e, quindi, perché nutriva il grave timore che, tanto lo Scifo e l'Alongi, quanto il Tandoy potessero attuare le loro minacce.In vero,la soppressione del nominato Commissario avrebbe eliminato il più grave pericolo su di lui incombente e, nel conseguente venir meno della deposizione del maggior teste di carico nel processo contro lo Scifo e l'Alongi, rendendo possibile l'assoluzione degli stessi,avrebbe notevolmente sminuito il pericolo costituito dalle loro minacce.

*****

Ricordati i più importanti elementi relativi alla causale

dell'omicidio, é opportuno soffermarsi sulla chiamata in correità formulata dal Baeri nei confronti di Santo Librici avendo presente che, a tal riguardo, il nominato Baeri reso-anzitutto noto- di aver degli obblighi di riconoscenza nei confronti del prevenuto perché questi si era preoccupato di farlo reiscrivere nell'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli cui era stato cancellato e perché gli aveva-quindi-consentito di continuare a riscuotere gli assegni relativi all'indennità di disoccupazione (f.397 del VII vol.).Inoltre, durante il periodo della campagna elettorale in cui Santo Librici,insieme al fratello Luigi,compiva propaganda per l'onorevole Bonfiglio, gli era stato promesso dai nominati germani che gli avrebbero fatto insegnare dal maestro Evangelista a leggere e a scrivere e che, data la loro amicizia con importanti esponenti politici, si sarebbero preoccupati di fargli conseguire la licenza media e -quindi-di procurargli un buon impiego (f.409r. del VII vol.).

Significò-quindi-che, qualche giorno prima di quello del commesso omicidio,Santo Librici, confidandogli di avere tutto predisposto per l'assassinio di una persona (f.487 del detto vol.), gli aveva conferito il relativo incarico (ff.398, 403 e 404).

Per la confidenza ricevuta e per il deciso comportamento di Santo Librici il quale era un uomo pericolosissimo,non si era potuto rifiutare (ff.486r. e 487).

- 592 -

Qualche giorno dopo quello del ricevuto incarico Luigi Libricì lo aveva invitato a recarsi in casa di suo fratello Santo il quale non intendeva uscirne per non farsi vedere in giro (ff.404 e 487).Recatovisi, gli era stato fissato un appuntamento per andare ad Agrigento.Giunto in tale città alle ore 15 (f.404) e -com'é più versoimile-alle ore 18 (f.485).

Santo Libricì gli aveva fatto conoscere l'abitazione del dott.Tandoy, ed i luoghi circostanti tra cui la scarpata per la quale sarebbe dovuto fuggire (f.404).Quindi, nel momento in cui il Commissario rincasava con sua moglie, glielo aveva indicato a distanza e si era affrettato a nascondersi in una rientranza alberata sita(per quanto é ricultato dall'ispezione che venne dal Baeri compiuta) a duecento metri di distanza dal fabbricato contrassegnato col numero civico 107 (f.485r). Presso il portone del detto immobile era andato ad appostarsi poiché il Commissario doveva transitare nelle vicinanze dello stesso onde raggiungere il suo appartamento che trovavasi a qualche fabbricato di distanza, precisamente in quello contrassegnato dal n.111.Ivi, con le spalle addossate all'arcata del portone, aveva atteso che il Tandoy transitasse e, dopo essere stato superato,lo aveva raggiunto alle spalle e gli aveva sparato presso il portone indicato col n.109 (fl.406).

Eseguito l'omicidio con la pistola poco prima addidatagli da Santo Libricì (fl.398), era fuggito per la scomparsa sotto

- 593 -

la quale erasi incontrato col nominato (f.486) al quale aveva restituito l'arma.Insieme avevano raggiunto il luogo dello appuntamento prestabilito con Luigi Librici e, con questo ultimo, servendosi dell'autovettura del Tuttolomondo avevano fatto ritorno a Raffadali. Quivi, essendosi accorti di essere ancora in possesso del caricatore di riserva affidatogli da Santo Librici, erasi recato nella di lui casa e glielo aveva restituito (f.487s)

Rivisto Santo Librici uno o due giorni dopo la consumazione del delitto, aveva dalla sua via voce appreso che non aveva ancora ricevuto la somma stabilita e che, quando l'avesse ricevuta, avrebbe provveduto a versargli la quota di sua appartenenza.

Successivamente non lo aveva più rivisto e Luigi Librici gli aveva detto che sarebbe stato pagato quando suo fratello fosse tornato.(f.393).

****

Come alla fine del quarto paragrafo del presente capitolo (124) sono state compiute delle osservazioni al fine di spiegare le ragioni e di dimostrare l'irrilevanza dei contrasti esistenti tra talune dichiarazioni del Baeri e tal'altro dello autista Tuttolomondo, così, in questa sede, va osservato che assolutamente irrilevante e di ben facile spiegazione é il contrasto esistente tra l'accertamento che fu visto fuggire un solo individuo e la difforme affermazione del Baeri resa alla polizia giudiziaria il 12 luglio secondo la quale,du-

(124) Cfr. pagg. 1105-1129. (N.d.r.)

rante l'esecuzione dell'omicidio, a qualche passo diverso di lui, si sarebbe trovato Santo Librici che, al momento opportuno, gli avrebbe impartito l'ordine di sparare (f.398).

All'uopo, occorre aver presente che tale affermazione venne successivamente modificata. Infatti il Baeri, in occasione dell'ispezione effettuata il 3 agosto dal S.Proc.Ge, Dr.Fici, ebbe allo stesso a mostrare il luogo in cui Santo Librici gli aveva indicato il sopraggiungere dei coniugi Tandoy, quello in cui il detto Librici erasi, -subito dopo- nascosto e quello altro, sito a circa duecento metri di distanza da questo ultimo, in cui egli erasi appostato (f.485r.). -Inoltre il 3 agosto ebbe -pure- a render noto che, dopo l'omicidio, discendendo la scarpata, aveva sotto la stessa trovato ad attenderlo Santo Librici (f.486) il quale, pertanto, non poteva, durante l'esecuzione dell'omicidio, essersi trovato dietro di lui a tre o quattro metri di distanza.

Ciò rammentando, va- anzitutto- rilevata l'attendibilità di tali ultime dichiarazioni del Baeri, sia perché furono rese sul luogo del delitto durante il fedele compimento della ricostruzione dello stesso; sia perché sono concordanti, oltre che tra di esse, anche con le altre risultanze processuali; sia perché Santo Librici, dopo aver dimostrato nella preparazione degli altri esaminati delitti una così sottile astuzia, non sarebbe stato giammai tanto stalido da seguire il Baeri per consentire a Leila Motta di riconoscere in lui il

ben noto figlio di un suo colono.

Va considerato-quindi- che l'irrilevante contrasto-per altro superato- trovò la sua ragion d'essere nell'intenzione del Baeri di sminuire la sua responsabilità e di dimostrare che, data l'immediata vicinanza di Santo Librici, non si era potuto sottrarre all'ordine di uccidere il Commissario.

Esaurito tale argomento, occorre, onde perseguire il medesimo scopo di spiegare le ragioni e di ristabilire la verità, esaminare l'altra divergenza esistente tra l'affermazione del Baeri che Santo Librici, nei giorni precedenti il delitto, onde non rendere nota la sua presenza in Raffadali, non era uscito dalla sua abitazione (ff.404 e 487) e quell'altra dichiarazione dello stesso secondo la quale, il giorno dell'omicidio, in compagnia di Santo Librici, si sarebbe recato in Agrigento con l'autocorriera del servizio pubblico (f.405).

A tal riguardo, va osservato che, come in un primo tempo, il Baeri, al fine di non compromettere Francesco Tuttolomondo, dichiarò di avere, insieme a Santo Librici, fatto ritorno in Raffadali a piedi (f.405) così, perseguendo il medesimo scopo, ed a maggior ragione, non volle fare il nome di chi li aveva condotti ad Agrigento con una privata autovettura.

In vero, deve ritenersi accertato che, non con l'autocorriera del servizio publico, ma con un privato automobile, i due si recarono a Raffadali. Tale circostanza, anche prescindendo dall'inverosimiglianza della contrastante affermazione, venne

praticamente rivelata dallo stesso Baeri?Questi,durante il confronto compiuto col Tuttolomondo, alla domanda di quest'ultimo relativa a chi lo avesse ingaggiato a Ruffadali per recarsi ad Agrigento, invece di rispondere che nessuno lo aveva ingaggiato perché vi si sarebbe recato con l'autocorriera,rispose con le parole:" e che ne so io "? (ff.489 e 489r.sempre del VI vol.).

Inoltre, deve ritenersi accertato che il Baeri e Santo Librici si recarono in Agrigento, non con l'autovettura del Tuttolomondo,ma con quella di un altro autista che il Baeri non nominò perché, conoscendo la correità non volle rivelarne la colpevolezza.

Va, infatti, escluso che si fossero recati in Agrigento con l'automobile del Tuttolomondo per le due seguenti considerazioni.In primo luogo perché, se il nominato autista li avesse accompagnati, non avrebbe, durante il confronto col Baeri, rivolto a costui la domanda relativa a chi,lo aveva condotto in Agrigento in quanto avrebbe avuto tutto l'interesse di evitare il correre il pericolo di sentirsi rispondere che lo era stato proprio da lui. In secondo luogo perché é risultato che il nominato Tuttolomondo, nel pomeriggio del 30 marzo,erasi, da S.Elisabetta recato nel detto capoluogo in compagnia di Alberto Ballante col quale, dopo aver rilevato il Bilello, aveva fatto ritorno nel paese da cui era partito.(Si veda la deposiz.del Ballante ai ff.498r.del VII vol. e 525 del

XIV, nonchè quella conforme di Francesco Bilello ai ff.497r. e 509 del VII vol.,335 e 438 del XIV).

Va invece ritenuto che il Baeri non volle fare il nome dell'autista che lo aveva accompagnato per non rilevarne la correità.Infatti, ove fosse stato condotto da un autista da lui non conosciuto, avrebbe dichiarato di non sapere chi era e non avrebbe fatto ricorso allo sciocco mendacio di essersi servito dell'autocorriera del servizio pubblico.

Si sarebbe potuto,però,accertare chi aveva accompagnato ad Agrigento il Baeri e Santo Librici se il G.I.invece di trascurare le dichiarazioni rese dal Tuttolomondo, avesse tempestivamente svolte quelle indagini che non sono state compiute nel dibattimento perchè, conseguentemente alla caratteristica dello stesso costituita dalla pubblicità,ne sarebbe stato frustrato il risultato.Il nominato Tuttolomondo rese-infatti- noto di avere appreso che un autista da Cianciana, avendo avuto sentore delle indagini che venivano svolte dal C.P.S. dott.Vici, era ingiustificatamente scomparso dalla circolazione; rivelò,inoltre, che il detto autista rispondeva al nome di Pollari, che era intimo amico del Di Carlo, del Terrazzino e degli altri componenti la cosca mafiosa di Raffadali; indicò,altresì, il titolare di una officina meccanica da cui aveva appreso che il Pellari era un complice dell'omicidio; e,infine, ammise di aver riferito al brig. Giordano che aveva visto il Pollari e che al

- 598-

detto brigadiere aveva domandato che cosa stessero aspettando per decidere di arrestarlo (ff.44,164r.dell'XI vol. e 438r. del XIV).

****

Si é rilevato che Santo Librici aveva tutto l'interesse di procedere all'eliminazione del Tandoy, si é ricordata la chiamata di correo nei suoi confronti formulata dal Baeri, e si é dimostrata la serietà della stessa con la spiegazione e la conseguente eliminazione delle divergenze di cui sopra si é scritto.Occorre ora ricordare che la spontaneità e l'esattezza delle dichiarazioni del Baeri sono già state minuziosamente riscontrate accertando, sia la sua colpevolezza,sia la precisa fondatezza dell'accusa formulata nei confronti di Luigi Librici.

Inoltre, occorre rammentare, secondo quanto si é già scritto che la chiamata di correo formulata nei confronti di Santo Librici ha già trovato conforto nelle afferma ioni di Giovanni Iacono ed in quelle dell'autista Tuttolomondo.Lo Iacono rivelò,infatti, di avere appreso dai figli di Giuseppe Calvano detto Grozza che gli esecutori materiali dell'omicidio del Tandoy erano stati il Baeri e Santo Librici (ff.373r.e 374 VII vol. e il Tuttolomondo ha reso noto in dibattimento di non conoscere Santo Librici in cui va-quindi-identificata la sconosciuta terza persona che, insieme al Baeri ed a Luigi Librici, disse (ed ha confermato) di avere in Raffadali accompagnata

la sera dell'omicidio dopo la consumazione dello stesso (ff.241 e segg.,438r.del XIV vol.).

Occorre rilevare-quindi-che un altro riscontro é costituito dalla considerazione che il Buscetta, dopo aver compiuto una veritiera confessione della sua colpevolezza e dopo avere esattamente reso noto tutto quanto di sua conoscenza relativamente all'operato di Luigi Librici, non avrebbe avuto alcun motivo per calunniare Santo Librici nei cui confronti nutriva, oltre ai rilevati obblighi di riconoscenza, quel rispetto che gli era dovuto per le funzioni di capo di un gruppo di mafia.

Altro importantissimo riscontro é quello costituito dal comportamento tenuto da Santo Librici successivamente all'omicidio. In vero, secondo quanto é stato già ricordato nel quinto capitolo della presente sentenza, dopo essere espatriato, (125) usò per non far conoscere ove si trovava, delle cautele che non avrebbe avuto alcun motivo di adottare se non fosse stato colpevole dell'omicidio del Tandoy. Corrispondendo con sua moglie, al fine d'impedire la sua identificazione, omise di sottoscrivere la sequestrata missiva, non indicò il suo recapito, non rese noto il luogo da cui scriveva, curò d'inoltrare la corrispondenza ad una sorella della consorte perché la recapitasse a costei, e tradì la sua identità solo per aver apportato la correzione di " moglie" sulla dicitura a stampa " mamma carissima" contenuta nella prima facciata del

(125) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

tipico cartoncino illustrato usato in America per l'invio di auguri (ff.414,414r.del I vol. e 525 del XIV).Inoltre,va tenuto presente che, molto prima del 22 giugno 1964 in cui venne eseguito il sequestro della lettera di cui sopra, e precisamente il 15 marzo 1961, la di lui consorte, palesemente manifestando di seguire le disposizioni impartitele a distanza dal marito,dichiarò al C.I. di non essere in grado di riferire la località in cui si trovava il suo coniuge poiché, scrivendàgli, ricopiava l'indirizzo dalle buste su cui lo stesso soleva riportarlo; e soggiunse che il detto suo consorte trovavasi in Germania e che le dette buste venivano sistematicamente stracciate dalla sua bambina (ff.336 del V vol.e 525 del XIV).

Altro riscontro della fondatezza della chiamata di correo formulata dal Baeri è costituito dall'ulteriore considerazione che, se Santo Librici fosse espatriato-secondo l'assunto difensivo- prima della consumazione dell'omicidio,non solo avrebbe tenuto con i suoi familiari una regolare corrispondenza,ma non avrebbe omesso di far conoscere prima del dibattimento a mezzo dei suoi familiari e-quanto meno-durante il dibattimento- pel tramite dei suoi familiari- di quale mezzo (nave od aeroplano) erasi servito per espatriare e con quali espedienti era riuscito ad emigrare clandestinamente.

Dopo aver ricordato i riscontri fondati sulle sopra espresse considerazioni, occorre aver presenti quelle altre risultanze processuali che, aggiungendosi alle dichiarazioni di

Giovanni Iacono e dell'autista Francesco Tuttolomondo,ulteriormente convalidano l'accusa del Baeri.

Una di tale risultanze, secondo quanto si é già scritto nel terzo paragrafo del presente capitolo, é costituita dall'accertamento delle due seguenti circostanze.Di quella che Antonino Cufaro, recatosi il 2 aprile 1960 (cioé due giorni dopo l'omicidio) dal dott.Giovanni Motta onde poter attingere delle notizie da riferire al Commissario Caruso ed al brig.Concilio che di ciò lo avevano incaricato, aveva detto al nominato suocero del Tandoy che avrebbe dovuto far arrestare Santo Librici (si veda la deposizione del Dr.G.Motta ai ff.47r., 225,228r.del VII vol. e 456r.del XIV).Nonché di quella che il Cufaro, con la compiuta affermazione, palesò di essere,per suo conto, venuto a conoscenza di un'altra circostanza della storia mafiosa raffadalese.Infatti, il Commissario Caruso ed il brig.Concilio, essendo convinto che l'omicidio avesse avuto una causale passionale, non solo non gli avevano suggerito di dire quanto affermò, ma lo avevano invitato presso i familiari del Tandoy perché assumesse delle notizie che avvalorassero la loro opinione in ordine alla detta causale (si veda la deposiz.del Commissario Caruso a f.367 del XIV vol.). (126)

Altra risultanza-per altro già ricordata nel terzo paragrafo- é quella che talune indagini-per le quali si omise di compilare un rapporto-condussero a ritenere che l'auto- (127)

(126) (127) Cfr. pagg. 1101-1105. (N.d.r.)

re dell'omicidio era stato Santo Librici (si veda la deposiz. del brig. Concilio ai ff.318, 318r/ e 468r.del XIV vol.);e, per di più, a stabilire che esecutore dell'omicidio era stato Giuseppe Baeri il quale, nella consumazione del delitto,era stato affiancato dal nominato Santo Librici (si veda la depos. del brig. Speciale ai ff.325 e 466r.del XIV vol.).Durante lo svolgimento di tali indagini, inviando degli agenti a Genova, si appurò,inoltre, che Santo Librici erasi recato in detta città successivamente alla consumazione dell'omicidio (si veda la deposizione del Maresciallo Torrese ai ff.334r. e 472r.del XIV vol.).Poi si ebbero delle notizie contrastanti relativamente alla data di espatrio del Librici (si veda la citata deposiz.del Torrese) poiché, esclusivamente da fonti confidenziali, si apprese che lo stesso, antecedentemente alla consumazione del delitto, si sarebbe recato a Genova insieme a Giuseppe Cipolla ed a Giuseppe Vella e si sarebbe imbarcato al posto di quest'ultimo (si veda la deposizione del Brig. Concilio a f.318r.).Le fonti di tali notizie furono,però, secondo l'esatta espressione del dr.Motta, "i confidenti della mafia" (f.224 del XIV vol.).Vincenzo Ragusa e Vincenzo Di Carlo erano, infatti, rispettivamente considerati, collaboratori e confidenti della polizia; e del Di Carlo, non solo si apprezzavano le notizie, ma si gradivano i pareri ed i giudizi come ad es. quello che, per ricercare gli autori dell'omicidio Tandoy, si sarebbe dovuta "seguire la pista del tenente Zurria"!

-603-

(si veda la citata deposiz.del Brig.Concilio con particol. riferimento ai ff.318r.,319 e 319r.del XIV vol. e quella del brig.Giordano ai ff.297 e 476 dello stesso vol.).

Fu,invero, proprio il Di Carlo a deviare il corso delle indagini dal binario giustamente prescelto.Ciò risulta per due circostanze.Innanzi tutto per la precisa coincidenza esistente fra le ricordate notizie confidenziali e riferite in dibattimento dal brig.Concilio e le dichiarazioni rese dal Di Carlo al S.P.G. dott.Fici secondo le quali Santo Librici, prima dell'omicidio, sarebbe partito con Giuseppe Cipolla e Giuseppe Vella e, giunto a Genova, si sarebbe clandestinamente imbarcato al posto di quest'ultimo (f.464r. del VII vol.). In secondo luogo perché, nel 1960 (secondo quanto si é dimostrato nel V Capitolo della presente sentenza), l'autorità (128
dal Di Carlo esercitata quale capo mafia apparente non era stata ancora contrastata, non si era determinata la scissione del gruppo di mafia di Luigi Librici e di Antonino Bartolomeo, e non era stato deciso di far seguire al successore di Antonino Galvano la sorte di quest'ultimo.Il Di Carlo aveva, pertanto, tutto l'interesse di deviare le indagini dal giusto corso che avrebbe potuto condurre all'accertamento della sua colpevolezza e nessuna necessità aveva di compiere quelle rivelazioni a cui fu spinto (secondo quanto ha ammesso in dibattimento a fol.69 del XIV vol.) dal timor panico conseguente all'acquisita certezza che la sua morte era

(128) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

stata decisa e che tale decisione sarebbe stata al più presto eseguita.

Altra risultanza che conforta la chiamata di correo formulata dal Baeri é quella costituita dalle dichiarazioni dal Di Carlo rese il 7 ed il 22 luglio 1963.

Il 7 luglio-onde evitare di far conoscere a coloro che condiuvano il magistrato inquirente che aveva loro rese delle mendaci dichiarazioni e che li aveva deliberatamente deviati dal giusto binario-disse che " all'omicidio non aveva materialmente partecipato Santo Librici perché, salvo accertamenti in contrario, era espatriato da qualche giorno (ff. 330r. e 331 del VII vol.).Ben diverse affermazioni ebbe, invece, a compiere il 22 luglio per l'ulteriore agguato che, secondo quanto si é dimostrato nel V Capitolo della presente (129) sentenza, gli avevano teso il Longo ed il Proietto;ed aveva -quindi-compreso che la sua morte non era voluta solo da Luigi Librici e da Antonino Bartolomeo, ma anche da altri associati alla consorteria.Pertanto, nel fondato convincimento che sarebbe stato entro breve tempo ucciso "trovando conforto soltanto nella giustizia" (secondo l'espressione usata a f.60 del XIV vol.), nell'ingenua speranza di farsi ben volere dall'inquirente e di fargli credere che ne voleva coadiuvare l'operato, rese delle dichiarazioni che confortarono ciò che ignorava essere stato dal Baeri rivelato anche nei suoi confronti. Tentando con grossolana furbizia di giustificare

(129) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

perché, nonostante le pressanti richieste ricevute dal brig. Giordano e dal Commissario Di Palma (si vedano del deposiz. di questi ultimi, rispettivamente, ai ff.298 e 309r del XIV vol.), aveva loro taciuto il vero, disse che Angelo Cuffaro,"intimo amico di Santo Librici",prima e dopo l'omicidio del Tandoy, gli aveva riferito che il detto suo intimo amico, telefonando da Genova, lo aveva incaricato di preannunciargli la visita di Giuseppe Vella detto Bellarosa.Alcuni giorni dopo-aggiunse-il predetto Vella, dicendogli di aver prestato seicentomila lire a Santo Librici il quale,avendo urgenza di espatriare, erasi clandestinamente imbarcato al suo posto, gli aveva riferito che quest'ultimo lo aveva incaricato di rivolgersi a lui per ottenerne la restituzione. Significò-quindi-che, riflettendo sulla circostanza che il Vella nulla gli aveva detto allorquando-il 30 marzo 1960 (cioé il giorno dell'omicidio)-erasi con lui trovato nell'albergo Universo di Palermo, era riuscito a ricordare di aver ricevuto la visita del Vella successivamente alla consumazione dell'omicidio; ed era, pertanto, riuscito a stabilire che, alla data del 30 marzo 1960 Santo Librici non poteva ancora essere emigrato. Infine, tradendo la sua diretta conoscenza di ogni particolare e l'interesse che aveva- in un primo tempo- avuto di avviare la polizia su una falsa strada, disse di essere-pure-riuscito a ricordare che Salvatore Guarnieri gli aveva riferito di essersi

visto con Santo Librici in Raffadali alcuni giorni dopo l'omicidio; che,"in effetti, Santo Librici si era allontanato da Raffadali dopo l'espatrio del Vella che era avvenuto verso la fine dell'aprile del 1960"; che il prevenuto "aveva osservato la cautela di tenersi nascosto a tutti"(ff.464, 464r.e 465 del VII vol.);e,che, pur non essendo a conoscenza delle modalità dell'omicidio, poteva dire " che i Librici potevano averlo con esso, o direttamente, o servendosi di sicari tra i quali il più probabile é Giuseppe Baeri che, più volte, per incarico degli stessi, aveva eseguito gravi delitti"" (f.468 e 468 r.del VII vol.).

Esaminata tale altra risultanza di riscontro della chiamata in correità formulata dal Baeri nei confronti di Santo Librici, va rilevato che ulteriore conforto alla stessa deriva dalla considerazione che, tra le dichiarazioni del Di Carlo (f.364 e segg. del VII vol.) e quelle del Baeri (ff.404 e 487 del VII vol.), relative alla cautela adottata da Santo Librici di tenersi nascosto, esiste una precisa coincidenza.

****

Prima di passare ad esaminare ed a criticare le risultanze del discarico, occorre osservare che nessuna meraviglia debbano destare le cautele adottate da Santo Librici per far credere che, alla data dell'omicidio del Tandoy,era già emigrato.In vero, ramchtando gli espedienti a cui ricorse per farsi ritenere estraneo all'omicidio del Tuttolomondo

e di quello del Galvano che aveva premeditati,organizzati e fatti eseguire, avrebbe indubbiamente destato grande meraviglia il fatto che avesse eseguito quello del Tandoy senza adottare preventivamente delle cautele che gli consentissero di potersi dallo stesso scagionare.

Compiuta questa premessa, va ricordato-anzitutto-che Giuseppe Volla, ritornato dall'America nel 1965,dopo due mesi di permanenza in Raffadali, senza ricevere invito alcuno, si recò presso la Questura di Agrigento ove il Maresciallo Lelio Sconci verbalizzò le sue dichiarazioni (f.131 del 1° fa c.del XIII vol.).In tale occasione affermò che,"otto giorni prima del carnevale 1960", era partito per espatriare insieme a Santo Librici ed a Giuseppe Cipolla.Giunto con costoro a Genova, si evave trascorso otto giorni attendendo che la persona che avevano interessato per fargli concedere il passaporto a ciò provvedesse. Poiché costei non era riuscita nel suo intento, aveva avuto paura di aderire alla proposta di partire clandestinamente ed aveva fatto ritorno a Raffadali. Prima di tornare nel paese natio, aveva accordato a Santo Librici un prestito di seicentomila lire per le quali il detto Librici gli aveva firmato una cambiale e gli aveva detto che se la sarebbe potuta far avallare o dal fratello Luigi o dal Di Carlo.Giunto a Raffadali,erasi rivolto a costoro perché gli avallassero l'effetto cambiario.Gli stessi gli avevano garantito verbalmente che se non aves-

-608-

se ottenuto il pagamento da Santo Librici, avrebbero provveduto direttamente ad estinguere il debito; si erano,però, rifiutati di firmare per avallo. Essendo tornato a Raffadali prima che Santo Librici e Giuseppe Cipolla s'imbarcassero, non era in grado di riferire come e quando fossero partiti. Sapeva,però, che erano riusciti a raggiungere felicemente gli Stati Uniti perché, circa venti giorni dopo il suo ritorno a Raffadali, uno zio di Giuseppe Cipolla gli aveva detto di aver dato loro ricevuto "un telegramma od un altro documento " (fl.132 del XIII vol.).

Va tenuto- quindi-presente che Giuseppe Cipolla, rimpatriato il 14 maggio 1956 a seguito di provvedimento di deportazione, venne interrogato il 18 maggio ad Agrigento dal Commissario Di Palma. Alle domande rivoltegli,rispose che il 25 od il 27 febbraio 1960, era partito da Raffadali insieme a Santo Librici ed a Giuseppe Vella detto Bellarosa col quale ultimo doveva clandestinamente espatriare.Santo Librici erasi, infatti, offerto di accompagnarli onde far loro da guida ed organizzare tutto quanto era occorrente per l'espatrio clandestino.Giunti a Genova, a seguito di un improvviso ripensamento, il Vella aveva deciso di far ritorno a Raffadali e Santo Librici, cogliendo l'occasione, aveva stabilito di prenderne il posto e si era fatto fallo stesso prestare cinquecentomila lire.Per garantirgli la restituzione gli aveva firmato una cambiale per un importo compren-

sive dagli interessi di seicentomila e gli aveva promesso che avrebbe telefonato a suo fratello Luigi chiedendogli di avallare il suo effetto. Dopo la partenza del Vella, il 2 marzo si erano imbarcato su di una nave di cui non ricordava il nome ed erano giunti a Brooklin verso il 20 marzo (f.130 del 1° fasc. del XIII vol.).-

Va comunicato, inoltre che il be. noto Vincenzo Laguna riferì di avere appreso da Giuseppe Vella che questi si era recato con Santo Librici a Genova per espatriare clandestinamente e che, una volta sulla nave, era stato indotto dal detto Librici per un solo dei due (ff.203 dell'XII vol., 115 e 406 del XIV).-

Altre risultanze di discarico da ricordare sono quelle relative alle indagini della Questura di Genova ed alle dichiarazioni di Angelo Cuffaro e della di lui moglie.

La Questura di Genova, evadendo la richiesta che è stata oggetto di un'ordinanza di questa Corte, ha reso noto che, dalle indagini demandatele dalla Questura di Agrigento era risultato che il 24 febbraio 1960 Santo Librici aveva alloggiato presso la locanda Cordini; ma che non era stata accertata la data di partenza dello stesso (ff.72 e 73 del 4° fasc. del XIV vol.).-

Angelo Cuffaro rese noto che, in un anno che non era in grado di indicare, sua moglie gli aveva riferito di aver

ricevuta una telefonata da Sante Libici che l'aveva pregata di avvertire il fratello Luigi che stata partendo (ff. 472r. del VII vol. e 52b del XIV). La di lui consorte precisò, però che le era stato detto per telefono: "parla Libici, dica a mio fratello che sto partendo"; che ella non sapeva quale dei germani Libici l'avesse chiamata, né d'onde la telefonata fosse stata fatta (ff. 23b dell'XI vol. e 52b del XIV).-

Rammentate tali risultanze, relativamente alla dichiarazione del Vella, del Cipolla e del Ragusa, va osservato che le stesse, anche prescindendo dai numerosi elementi di prova acquisiti a carico di Sante Libici, debbono essere negativamente considerate. In vero, non solo non può non considerarsi la personalità di coloro che le resero, ma deve rilevarsi che tra le dette dichiarazioni sussistono delle inammissibili contraddizioni; che il Cipolla deliberatamente omise di riferire quelle circostanze che si sarebbero potute controllare; e, soprattutto, che le affermazioni dei nominati sono state smentite da contrastanti risultanze. Inoltre, per quanto concerne le dichiarazioni dei coniugi Cuffaro e le informazioni fornite dalla Questura di Genova, va osservato che le stesse sono assolutamente irrilevanti in quanto non suffragano le tesi difensive.

Con riferimento alla personalità del Vella, del Cipolla e del Ragusa, relativamente al primo, va osservato che, per

il compito esame dell'omicidio del Tuttolomondo, é risultato trattarsi di persona di fiducia di Santo Librici il quale ebbe ad indicarlo come testimone del suo discarico anche in quel procedimento.

Relativamente al Cipolla, che, per il rapporto del Commissario Di Palma (a f.139 del 1° fasc.del XIII vol.), é risultato trattarsi del figlio di quel famoso Salvatore Cipolla residente in America da cinquant'anni il quale, per quanto s'é ricordato nel V capitolo della presente sentenza, non solo costituì per mezzo secolo il ponte ultraoceanico di collegamento della mafia siciliana con la delinquenza americana, ma, conservando in Sicilia un notevole prestigio, dopo aver rivelato a Giuseppe Terrazzino che Santo Librici viveva con lui, lo istigò a far uccidere Vincenzo Di Carlo. Relativamente a Vincenzo Laguna, per quanto s'é scritto nel V capitolo e successivamente, é risultato che, sebbene si facesse ritenere un collaboratore della polizia, era un associato alla consorteria mafiosa; che in quanto tale si era locupletato illecitamente ottenendo l'assegnazione di terreni del feudo Salmeto; che era stato nominato dal sodalizio mafioso raffadalese guardia del corpo del Di Carlo; e che, per tali motivi era stato successivamente inviato in luogo di soggiorno obbligato. (130) (131)

Con riferimento alle contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni dei nominati, va ricordato che, mentre secondo il Valla, lo stesso, Santo Librici e Giuseppe Cipolla si re-

(130) (131) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

rebbero recati a Genova avendo tutti e tre l'intenzione di espatriare, secondo il Cipolla, Santo Librici non sarebbe partito da Raffadali con l'intento di espatriare, ma per fare a lui ed al Vella da guida e per predisporre quanto sarebbe stato necessario per il loro espatrio clandestino. Inoltre, secondo il Cipolla, anche il Vella avrebbe avuto l'originaria intenzione di espatriare clandestinamente; invece, secondo quest'ultimo, sarebbe partito con la speranza di ottenere a Genova che gli fosse rilasciato il passaporto che la questura di Agrigento soltanto gli avrebbe potuto concedere. Per di più, mentre-secondo il Cipolla ed il Vella-quest'ultimo per il timore di espatriare clandestinamente, alcuni giorni prima dell'imbarco del Librici, sarebbe partito per Raffadali, secondo il Ragusa, il Vella, dopo essersi imbarcato col Cipolla e col Librici, sarebbe stato indotto da questo ultimo a discender dalla nave poichè il denaro che avevano sarebbe stato sufficiente per uno solo di loro due.

Con riferimento alle dichiarazioni che il Cipolla omise di compiere, va ricordato che, interpellato dal Commissario Di Palma relativamente al nome della nave con cui -insieme a Santo Librici -sarebbe partito per gli Stati Uniti, allo scopo evidente di evitare che potesse essere compiuto un controllo negativo, dopo aver ostentato una ferrea memoria nell'indicare la data di partenza da Raffadali, quella d'imbarco a Genova e quella di arrivo a New York, disse di non ricordare.

- 611 -

Con riferimento, infine, alle risultanze che smentiscono le dichiarazioni dei nominati, va ricordato-anzitutto-che la moglie di Giuseppe Vella, Gaetana Ragusa, interrogata dal G.I. non avendo evidentemente raggiunto un accordo col marito il quale trovavasi in America, dichiarò-ed ha poi confermato in dibattimento- di non sapere se il di lei consorte avesse tentato di espatriare clandestinamente insieme a Santo Librici, ma di poter con sicurezza affermare che non si era recato a Genova (ff.87,[illegible] dell'XI°vol.,463r.e 451 del XIV). Va ricordato-quindi- che Antonino Cufaro reso noto che, avendo prospettato al dott. Caruso che Santo Librici poteva esser l'autore dell'omicidio del Tandoy, aveva dal predetto funzionario ricevuto l'incarico d'informarsi se, alla data del 30 marzo, il nominato fosse o meno espatriato.Pertanto, onde conoscere la precisa data dell'espatrio,aveva scritto a Giuseppe Cipolla il quale gli aveva risposto notiziandolo relativamente a numerose insignificanti circostanze,ma omettendo di evadere la sua precisa richiesta (ff.65,65r.dello XI vol. e 458r. del XIV).-

Avendo presenti le ricordate cautele che vennero da Santo Librici adottate per non far conoscere ove si trovava,rammentando-in particolare-che scriveva a sua cognata perché costei recapitasse le sue lettere alla moglie e che quest'ultima,nel 1962, dichiarò che suo marito si trovava in Germania e che non era in condizioni di fornire l'indirizzo;e

ricordando che per quanto sopra si é scritto, é stato accertato che il Vella non si era mai recato a Genova e che il Cipolla aveva avuto interesse- nel 1960- di non far conoscere la data di espatrio di Santo Librici, deve concludersi che ~~xiguik~~ il mendacio delle contrastanti affermazioni del Vella, del Cipolla e del Maguba, rivelando l'espediente compiuto da Santo Librici, costituisce un ulteriore elemento di colpevolezza a suo carico.

Inoltre, per quanto concerne le dichiarazioni dei coniugi Cuffaro e le informazioni fornite dalla Questura di Agrigento indubbiamente sulla base delle annotazioni dei registri di una locanda, va osservato che l'affermata irrilevanza di tali risultanze consegue alla considerazione che, ove anche potesse ritenersi accertato (e non lo si può) che il 24 febbraio Santo Librici si fosse recato a Genova e che il nominato (e non un suo fratello od un suo amico), proprio in periodo antecedente a quello dell'omicidio del Tandoy (invece che in una data successiva), avesse telefonicamente parlato con la moglie di Angelo Cuffaro, non solo non potrebbe ritenersi provata la assenza dello stesso da Agrigento il 30 marzo 1960, ma dovrebbe ritenersi che, secondo il suo costume, tali espedienti escogitò per precostituirsi un alibi.

****

Passando ad esaminare le altre risultanze del discarico, va ricordato che, con istanza difensiva del 16 febbraio del

- 61b -

1967, onde stabilire la data di arrivo di Santo Librici in America, fu chiesto l'accertamento delle risultanze delle pratiche esistenti presso l'ufficio immigrazione di New York e presso quello della Social Security Administration di detta città. Vennero indicati i numeri di dette pratiche e fu chiesto, inoltre, di appurare quanto risultava dal registro dello studio medico del dott. Baldassarre Cumella (f.109 del XIV vol.).-

In accoglimento di tale istanza venne incaricato l'Interpol di fornire particolareggiate informazioni (f.121 del 4° fascicolo del XIV vol.).-

Si venne così a conoscenza che l'ufficio immigrazione aveva certificato che nulla esisteva che concernesse il "legale ingresso" in America di Santo Librici il quale era conosciuto negli Stati Uniti anche con dei nomi diversi dal suo (fl.120 del 4° fasc.del XIV vol.); che la relativa pratica era stata aperta il 16 maggio 1967 a seguito della richiesta di ricercare il nominato che era stata inoltrata a seguito d'istanza formulata dalla Procura Generale di Palermo; e che Santo Librici aveva provveduto ad esibire numerose dichiarazioni giurate di suoi connazionali concernenti la data del suo ingresso negli S.U., nonché di un esame radiologico eseguito dal dott. Baldassarre Cumella (f.123 citato fasc.e vol).

Si apprese,inoltre, che nulla confermava la validità e la rispondenza al vero di tali dichiarazioni (f.123);che il Dr.

-616-

Baldassarre Cumella era nativo di Agrigento e medico personale del Libricì; e che lo stesso si era limitato a dichiarare che nel suo studio vi era una lastra radiografica del prevenuto su cui si leggeva la data del 28 marzo 1960 (f.123). Si ebbe, pure, notizia che la Social Security non aveva consentito di prendere visione della tessera assicurativa di Santo Libricì e non aveva-quindi-permesso di controllare l'autenticità della firma del medesimo (f.123); che la stessa,rispondendo alla richiesta che l'Ambasciata Italiana aveva fatto inoltrare dal Dipartimento di Stato, aveva reso noto che, in mancanza del consenso dell'interessato, non poteva evaderla e che, comunque, nessun valore probatorio potevano avere le risultanze dei suoi atti perché le domande di avviamento al lavoro venivano accettate anche se venivano inoltrate per posta (ff.131,141,142,143). Si ricevette,anche, l'informazione che Santo Libricì aveva ottenuto la concessione di due tessere della Social Security una delle quali eragli fatta rilasciare al fittizio nome di Gaetano Cufaro (f.131),cioè ad uno dei sei con cui si era fatto conoscere (f.120).

Fornendo tali ultime informazioni, l'Ambasciata d'Italia, allegava la copia fotostatica di un rapporto dalla cui sommaria lettura sembrava che i Carabinieri i quali lo avevano redatto avessero accertato che Santo Libricì fosse espatriato antecedentemente alla data del commesso omicidio.Trattasi, invece, di un rapporto spedito all'Ambasciata il 16 novembre

1966 (f.134) che ha per oggetto "Cipolla Giuseppe deportato dagli U.S.A."; che contiene la richiesta d'interrogatorio Giuseppe Volla ed Alfonso Nascé onde appurare le modalità e gli espedienti del compiuto espatrio clandestino; e che, assolutamente ingannando il mendacio delle dichiarazioni del Cipolla ed il movente di tale mendacio, nel perseguimento del fine di prevenire e punire gli espatri clandestini, trasfonde nella narrativa, come se si fosse trattato di circostanze accertate, tutte le dichiarazioni del Cipolla rese relative all'espatrio e tutte le date dallo stesso a tal riguardo indicate al Commissario di Palma durante l'interrogatorio del 18 maggio 1956.

Alla stregua di tutto quanto sopra e delle risultanze dello atto notorio compiuto in America il 5 gennaio 1965 f.96 del 2° fasc.del XIV vol.), altro non può ritenersi accertato che non che Santo Librici si preoccupò di far dichiarare ad un raffadalese, ad nativo di Joppolo Giancascio ed a due individui della provincia di Palermo residenti in America che ricordavano che sarebbe giunto a New York, non solo cinque anni prima, ma il 24 marzo 1960; che curò di far risultare presso i registri del suo medico personale nato ad Agrigento che sarebbe stato sottoposto ad un esame radiologico il 26 marzo 1960 (cioé tre giorni prima dell'omicidio del Tandoy e solo quattro giorni dopo essere giunto in America); che non riuscì,però, ad ottenere dallo stesso una dichiarazio-

- 618-

ne giurata; e che curò di far corredare di tale documentazione la sua pretesa esistente presso l'Ufficio immigrazione nella speranza risultata vana che il detto ufficio, attribuendo piena fede alla documentazione suddetta, attestasse che era giunto in America prima dell'omicidio del Commissario Tandoy.

Nulla può dirsi di quanto curò di fare o di far fare presso l'ufficio della Social Security Administration che, anche per le dichiarazioni rese nel dibattimento dall'imputato Alfonso Nascé, é risultato essere un privato ente di avviamento al lavoro (f.121 r. del XIV vol). Essendo,però,risultato che chiunque può nello stesso presentarsi a nome di un altro, che Santo Librici potette ottenere una tessera al suo vero nome od un'altra a quello falso da lui usato di Anatino Cuffaro (f.121 del 4° fasc. del XIV vol.); e che il detto ufficio -rendendo noto che le risultanze dei suoi atti non avevano valore probatorio- molto significativamente dichiarò che venivano accettate anche le domande spedite per posta (e che potevano-quindi-avere una firma falsa),non può non ritenersi che, presso lo stesso, il prevenuto abbia svolto qualche attività. Inoltre, deve ritenersi che dovette avere le sue buone ragioni per non premurarsi di concedere il consenso che il detto ufficio aveva richiesto per fornire le informazioni che lo concernevano; e non può non opinarsi che tali buone ragioni potettero consistere nella conoscenza che l'Interpol desiderava prender visione della tessera assicura-

tiva onde controllare l'autenticità di tutte le sue firme.

Concludendo l'argomento, va osservato che le ricordate risultanze non hanno fornito la prova dell'addotto alibi, ma solo quella che il Librici ebbe a ricorrere a più espedienti per tentare di procurarselo; e va rilevato che,per le stesse, é stato, invece acquisito un altro elemento di colpevolezza dello stesso. Infatti, é risultato che,"non esistendo alcuna registrazione ufficiale" relativa alla data di ingresso del medesimo negli U.S.A., i funzionari dell'Interpol gli domandarono quando fosse arrivato e con quale nave fosse giunto; e che a tale domanda rispose indicando la data del 24 marzo 1960, ma affermando- conformemente a Giuseppe Cipolla- di non ricordare il nome della nave e neppure la nazionalità della stessa (f.lt. del 4° fasc.del XIV vol.).-

Essendo assolutamente inverosimile che non venga ricordata il nome della nave e che non venga neppure rammentata la nazionalità della stessa,diviene di assoluta evidenza che le dette indicazioni non furono fornite solo per evitare che fosse accertato il mendacio della dichiarazione relativa alla data di arrivo.

****

Ultima risultanza dell'esposto discorso é quella costituita dalla deposizione di Giuseppe Tuttolomondo detto" la Longa" che é risultato essere un pregiudicato amico dei Librici.Ven-

ne, infatti, compiuto riferimento allo stesso in una lettera spedita il 23 febbraio 1963 da New York (Brooklin) a Luigi Libricì; e quest'ultimo, interrogato a riguardo dalla polizia giudiziaria, rese noto che trattavasi di persona che, appena giunta in America, era stata arrestata per un motivo che -in uno Stato in cui il porto d'armi non é sottoposto ad autorizzazione alcuna e che é proibito solo ai pregiudicati- non sembra possa essere consistito in quello indicato, cioé in quello che sarebbe stato rinvenuto in possesso di una pistola. (Si vedano le dichiarazioni di Luigi Libricì a fol. 291 del VII vol.).

Il nominato Tuttolomondo, interrogato nel corso del dibattimento, ha affermato che si era recato in America nel dicembre del 1959 per far ritorno a Raffadali nel corrispondente mese del 1960; e che, "se non erravo", era tornato in America nel dicembre del 1962. Pur non rammentando la precisa data in cui era tornato negli S.U. nel 1962, ricordava, però, che il 24 marzo 1960, la padrona di casa lo aveva informato che un suo compaesano aveva telefonato fissandogli appuntamento per le ore 19. In tale orario erasi incontrato con Santo Libricì e con Giuseppe Cipolla i quali lo avevano informato di essere giunti la mattina dello stesso giorno con una nave. Santo Libricì gli aveva chiesto di procurargli del lavoro, ma non aveva potuto assumerlo perché, in quel tempo, non aveva, neppure lui, una stabile occupazione. Rispondendo

- 8<l-

alle domande rivoltegli, ha-quindi-dichiarato che non sa-peva come Santo Librici si fosse procurato il suo indirizzo che ricordava la data del 24 marzo 1900, sia perché il 21 marzo era stato ingaggiato al lavoro, sia perché rammentava di essersi incontrato con Santo Librici " quattro giorni dopo" (f.299 del XIV vol.).

Pertanto, il pregiudicato Tuttolomondo, nell'udienza dibattimentale del 27 febbraio 1908,pur potendo solo approssimativamente affermare che-salvo errore-aveva fatto ritorno in America nel dicembre del 1962, era in grado- facendo riferimento a due anni prima- di ricordare che si sarebbe incontrato con Santo Librici il 24 marzo 1900, e ciò perché tale suo mirabolesco ricordo era conseguente ad un preciso riferimento mnemonico che era costituito,non dalla coincidenza di tale data con quella della nascita di un figlio e con quella di un altro particolare avvenimento, ma perché quattro giorni prima di detto incontro sarebbe stato assunto al lavoro!

Inoltre, secondo tale deposizione, Santo Librici, pur giungendo a New York con Giuseppe Cipolla il cui padre risiedeva in tale città da mezzo secolo e pur [illegible] con quest'ultimo in rapporti tali che (secondo quanto si é dimostrato nel V cap. della presente sentenza) prese con lo stesso a convivere,appena sbarcato e- a mezzo di radio telefono- prima ancora di sbarcare, altro pensiero non avrebbe avuto se non che quello (132)

(132) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

di mettersi in comunicazione col Tuttolomondo. Eppure questo ultimo non era un siciliano che avesse fatto fortuna nel nuovo continente, né era un datore di lavoro che gli avrebbe potuto immediatamente assicurare lo svolgimento di un'attività continuativa, ma era solo un operaio che aveva trascorso in prigione la maggior parte del tempo del suo soggiorno in emerico e che, solo da quattro giorni, aveva trovato una non stabile occupazione.

Alla stregua di quanto sopra, se anche non si fosse conosciuto che il nominato Tuttolomondo era un pregiudicato amico dei Librici, se pure non si fosse appreso per la perquisizione operata nel suo domicilio in Raffadali il 21 luglio 1963 che in tale data era rimpatriato (f.463 del VII vol.), e se non si fosse appurato che il 23 febbraio 1963 era stato segnalato il suo nome a Luigi Librici cui probabilmente era stato preannunciato il suo ritorno nel paese natio, si sarebbe dovuto, per le compiute considerazioni relative alle dichiarazioni dello stesso reso, ugualmente affermare il mendacio.

****

Ultima considerazione da compiersi in ordine alle ricordate risultanze del discarico è che le stesse, per le contrastanti dichiarazioni di Luigi Librici, di Stefano Lattuca e di Giuseppe Galvano fu Antonino, costituiscono la manifestazione dell'ultimo espediente da Santo Librici posto in essere.

In vero il 3 agosto 1963, Luigi Librici, invece di dichiarare che suo fratello sarebbe partito in America verso la fine di febbraio ed i primi di marzo del 1960 e che sarebbe giunto nel nuovo continente il 24 marzo, rese noto che, in tale data, trovavasi ancora in patria. Disse, infatti, che sarebbe emigrato solo "qualche giorno prima dell'omicidio del Tandoy "(f. 357r. del VII vol.).

Inoltre, il decano della mafia raffadalese, Stefano Lattuca, mentre trovasi in istato di fermo, dichiarò al G.I.S. dott.Fici che " aveva avuto occasione di vedere Santo Librici qualche giorno prima o qualche giorno dopo l'omicidio del Tandoy"(ff. 590 r.del VII vol. e 525 del XIV vol.).

Infine Giuseppe Galvano fu Antonino significò di aver appreso che Santo Librici, durante i mesi di febbraio e marzo del 1960, erasi spostato per varie città d'Italia e che gli era stato riferito che quattro giorni prima dell'omicidio era stato visto nell'aeroporto di Fiumicino (ff.385,385r.del VII vol. e del XIV).-

Con riferimento a tale ultima dichiarazione, contrariamente alle argomentazioni difensive, va osservato che la stessa non é in contrasto con le dichiarazioni del Baeri e che, invece, può essere interpretata come un ulteriore elemento a carico del Librici.

Non é in contrasto con le dichiarazioni del Baeri perché questi, rese noto di essersi visto con Santo Librici "pochi

giorni" prima dell'omicidio o non oltre quattro giorni prima (f.403 del VII vol.)-

Può essere interpretata come un ulteriore elemento a carico del prevenuto perché la sua presenza nell'aeroporto romano quattro giorni prima del delitto induce a ritenere che,avendo avuto notizia della partenza del Commissario per Agrigento, abbe fretta di ritornare in Sicilia per organizzare l'esecuzione dell'omicidio.-

****

Può,pertanto, concludersi che il totale fallimento dell'alibi costituisce la riprova della colpevolezza di Santo Liburci che é stata dimostrata appurando la causale dell'omicidio;rilevando che Giuseppe Bagri non aveva motivo alcuno per calunniarlo; accertando la realtà della chiamata di correo;eseguendo un positivo controllo della rispondenza al vero della stessa; ed esaminando i precisi riscontri della medesima costituiti dal e risultanze delle prime indagini,dalle dichiarazioni di Francesco Tuttolomondo,Giovanni Iacono e Vincenzo Di Carlo, dalle notizie date da Antonino Cufaro e Giovanni Motta,dal comportamento tenuto dal prevenuto successivamente alla consumazione del delitto, dalle cautele usate dallo stesso e dalla di lui moglie, dall'ingiustificato rifiuto di indicare il nome e la nazionalità della nave con cui espatriò, nonché dalle svolte considerazioni.

o

o o

Settimo paragrafo

Passando a trattare di Vincenzo Di Carlo, va ricordato anzitutto, secondo quanto già scritto nel primo e nel secondo paragrafo del presente capitolo, che il Commissario Tandoy, essendo stato informato da Calogero Mangione e soprattutto da Antonino Cufaro della colpevolezza del Di Carlo in ordine all'omicidio del Tuttolomondo ed a quello del Galvano, non tralasciava occasione per formulare quelle minacce che furono oltre che dallo stesso provenuto, ricordate anche da Salvatore Galvano (ff.394r.,396 del VII vol. e 454 del XIV), da Giovanni Motta (ff.146r.,312 r. del VII vol. e 456 del XIV), eddal l'agente Lo Presti (ff.154 dell'VI vol. e 434 del XIV). Conseguentemente, il nominato imputato, aveva compiuto degli approcci e, mediante Alfano Motta, aveva reso noto al Commissario che, per di non essere più perseguitato, era disposto ad emigrare nel Canadà (vedasi le dichiarazioni di Alfonso Motta ai ff.146r. e 312r.del VII vol. e quelle di Di Carlo ai ff. 81r. e 82 del XIV vol.).Tali approcci avevano sortito l'esito desiderato perchè avevano creato tra i due un rapporto tale da indurre il Tandoy, non solo ad opporsi alle richieste dei suoi dipendenti di arrestare il Di Carlo (si veda la dep. del brig. Cencilio ai ff.316 e 468r.del XIV vol?),ma a significare a quest'ultimo che, abendo i parenti di Antonino Galvano palesano i sospetti da loro nutriti sulla di lui colpevo- (133)

(133) Cfr., rispettivamente, pagg. 1072-1097 e 1097-1100. (N.d.r.)

lezza, li aveva resi edotti che coloro i quali,senz'aver la possibilità di provare il loro assunto, esternino sospetti di tal genere possono essere ritenuti responsabili del delitto di calunnia (si vedano le dichiarazioni del Di Carlo ai ff.9 e 10 del 14° fasc. del VI vol.).

Va-pure- tenuto presente che i parenti della Scifo e dell'Alogni- ed in particolare le sorelle della Scifo-avevano reso noto, a nome dei loro congiunti,che gli stessi,"se non fossero stati aiutati", avrebbero fatto i nomi degli altri colpevoli; e che é risultato-inoltre-che i detti parenti, non solo solevano raggiungere Naffadali per recarsi nell'abitazione di Luigi Librici (si vedano le dichiaraz.del Di Carlo a fl.329 del VII vol.), ma che, in tale periodo,frequentavano anche quella del Di Carlo (si veda la deposiz.di Carmela Bartolomeo ai ff.149 del II vol. e 454 del XIV).

Va,infine, rammentato che il Di Carlo-secondo quanto ebbe ad ammettere- era perfettamente a conoscenza della circostanza che il Tondo aveva respinto l'umilianti richieste che la madre di Giovanni Scifo gli aveva rivolto perché,in occasione della deposizione che avrebbe dovuto re-ndere durante il dibattimento, avesse aiutato il di lei figlio (ff.330 454 e 466 del VII vol.); che non poteva ignorare che le minacce del Commissario non venivano più fronteggiate dal Cannata il quale aveva dilazionato nel tempo l'esecuzione di quelle promesse di fargli i c.d. prestiti.

Essendo,per tutto quanto sopra, risultato che il Di Carlo correva, sia il pericolo che lo Scifó e l'Alongi-una volta condannati- rivelassero la sua colpevolezza in ordine all'omicidio di Antonino Galvano, sia quello che il Tandoy attuasse le compiute minacce, deve, conseguentemente, ritenersi che avesse, insieme ai Librici, interesse che il Tandoy fosse soppresso.

Avendo-quindi-presente, sia la circostanza che il prevenuto aveva l'interesse di cui sopra, sia quella che era il capo mafia di Raffadali, nonché quella che era perfettamente a conoscenza della deliberazione omicida, diviene conseguenziale l'accertamento che fu lui il mandante del delitto.

Relativamente alla circostanza che era il capo mafia di Raffadali, a quanto si é già scritto nel V e nel VII capitolo (134) della presente sentenza nei quali é stato dimostrato che fu il successore di Antonino Galvano, altro non deve aggiungersi se non che l'autista Francesco Tuttolomondo da S.Elisabetta significò che tale circostanza era generalmente conosciuta (f.482r. del VII vol.).

Con riferimento alla compiuta affermazione che era perfettamente a conoscenza della deliberazione omicida,é sufficiente ricordare che trattasi di circostanze risultate per le ~~[illegible]~~ le sue stesse dichiarazioni (ff.330,464 e 46 del VII vol.-

Quanto alla conclusione che il mandante dell'omicidio, va aggiunto che la stessa, oltre a conseguire dall'accerta-

(134) Cfr., rispettivamente, pagg. 613-657 e 706-787. (N.d.r.)

mento dell'interesse che aveva di fare sopprimere il Tandoy, da quello che era il capo mafia di Raffadali, nonché da quello che era a conoscenza della deliberazione omicida, scaturisce da due considerazioni. Da quella che uno o più aggregati alla consorteria mafiosa non potevano, senza l'autorizzazione del capo, prendere autonomamente la decisione di consumare un omicidio e, a maggior ragione, quella di perpetrare l'assassinio di un Commissario di P.S.-Da quella che, durante il breve periodo di tempo intercorso-sino alla data del 30 marzo 1960-dal giorno della nomina del Di Carlo a capo mafia, non si erano manifestate quelle discordie che insorsero soltanto nel 1962 e che portarono la ricordata secessione dalla consorteria del gruppo Librici-Bartolomeo. Infine, da quella che in tale periodo di tempo (sempre secondo quanto si è dimostrato nel V Cap. della presente sentenza), tutti gli esponenti mafiosi, in perfetto accordo, perseguivano il comune interesse di occultare la loro colpevolezza in ordine all'omicidio del Galvano, quello di fronteggiare le minacce del Tandoy e quello di prodigarsi perché lo Scifo e l'Alongi fossero assolti onde evitare che potesse, anche da costoro, essere attuata la compiuta minaccia di render noto quanto era di loro conoscenza. Pertanto, ove anche non ricorresse alcun'altra circostanza a carico del Di Carlo, alla stregua di quanto sopra, se ne dovrebbe ugualmente affermare la colpevolezza. (135)

Numerose sono, però, le altre risultanze che concludono

(135) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

la responsabilità dello stesso. Tra le stesse appalesasi opportuno accennare soltanto alla chiamata di correo compiuta dal Baeri; alle dichiarazioni rese dal Commissario De Palma, dal brig. Girardo e da Stefano Lattuca; alla circostanza che il Di Carlo si allontanò deliberatamente da Raffadali il 30 marzo; ed al confronto del Di Carlo con Luigi Librici.

* * * * * * * * * * * *

Relativamente alla chiamata di correo dal Baeri formulata anche nei confronti del Di Carlo, va ricordato che il nominato Baeri, nel corso dell'esperimento giudiziale compiuto sul luogo del delitto, oltre a render noti i particolari dell'esecuzione dello stesso ed oltre a fare il nome dell'autista Francesco Tuttolomondo, confermando e precisando quanto aveva già dichiarato alla polizia giudiziaria (f.404 del VII vol.), dichiarò che Santo Librici, allorquando gli aveva comunicato che avrebbero dovuto uccidere il Tandoy, gli aveva reso noto che tale omicidio avrebbero dovuto eseguire per conto del Di Carlo il quale aveva garantito un compenso di cinquecentomila lire. Riferì, inoltre, che, successivamente alla consumazione del delitto, si era visto con Santo Librici solo una volta; e che, non avendo ricevuto alcunché, si era rivolto al Di Carlo; ma che questi, adducendo di non aver disponibilità di denaro, gli aveva detto che avrebbe dovuto chiederlo al Librici (f.487 del VII vol.).

Va osservato- quindi- che tali dichiarazioni vanno,per

più motivi, attese. Perché la chiamata di correo dallo stesso formulata nei confronti di Santo e Luigi Librici, a seguito del confrollo minuziosamente operato, é risultata perfettamente fondata; perché nessun motivo avrebbe avuto il calunnia il Di Carlo; perché l'accuse formulata nei confronti di quest'ultimo ha trovato riscontro nelle considerazioni di cui sopra che- da solo- consentono di affermare la colpevolezza del Di Carlo; perché ulteriore conforto troverà nelle risultanze di cui si é preannunciato l'esame; e perché un altro specifico riscontro trova nelle ammissioni dello stesso Di Carlo.

Relativamente a queste ultime, prima di ricordarle, é opportuno aver presente che, nel precedente paragrafo, pur dimostrandosi che Santo Librici espatriò successivamente alla fine dell'aprile del 1960 e pur ammettendosi che, antecedentemente alla consumazione del delitto, Giuseppe Vella si fosse con lui recato a Genova, non ci si é soffermati a stabilire se le dichiarazioni del Cipolla e del Vella relative al prestito da quest'ultimo fatto a Santo Librici possano aver riguardo una circostanza realmente verificatasi dopo l'esecuzione dell'omicidio. (136)

Ciò premesso, va rilevato che le dichiarazioni del Cipolla e del Vella relative al prestito di cui sopra hanno trovato riscontro nelle ammissioni che furono dal Di Carlo compiute nel corso degli interrogatori resi il 22 ed il 23 luglio;

(136) Cfr. pagg. 1143-1179. (N.d.r.)

cioé nel corso di quegli interrogatori in cui, trovandosi per la fondata paura di poter essere ucciso, in un particolare stato d'animo, non riuscii a rendersi conto dell'importanza c e contro di lui avrebbero potuto avere le sue stesse dichiarazioni.

Va ricordato-quindi- che il Cipolla ed il Vella dichiararono che quest'ultimo aveva prestato cinquecentomila lire a Santo Librici il quale, firmandogli degli effetti per seicentomila lire, gli aveva detto che poteva farseli avallare dal Di Carlo c da suo fratello Luigi dai quali si sarebbe potuto recare a suo nome (ff.130 e 132 del XIII vol.).Va rammentato, inoltre, che il Vella aggiunse di essersi recato dal Di Carlo e da Luigi Librici i quali,pur ripetendo di avallargli le cambiali, gli avevano verbalmente garantito che, ove Santo Librici non avesse provveduto ad adempiere l'assunta obbligazione, avrebbero loro provveduto a pagare il debito dallo stesso contratto (f.132 del XIII vol.)-Infine va ricordato che il Di Carlo, nel rendere gl'interrogatori di cui sopra, riferì che Santo Librici gli aveva chiesto cinquecentomila o seicentomila lire per espatriare (f.470 del VII vol.), e che, successivamente alla consumazione dell'omicidio, il Vella gli aveva rinnovato tale richiesta dicendo-li di aver prestato tale somma a Santo Librici (f.464r.del VII vol.).

Pertanto, non può non considerarsi che. non sussistendo tra i Librici ed il Di Carlo rapporti d'intimità (si vedano

le dichiarazioni in tal senso di Luigi Librici a fl.96r. del XIV vol. e quelle del Di Carlo a f.469 del VII),in tanto Santo Librici potette incaricare il Valla di farsi versare dal Di Carlo la somma prestatagli, in quanto sapeva che tale somma gli era dal Di Carlo dovuta; e che il Di Carlo, in tanto promise che si sarebbe accollato il debito nel caso in cui lo stesso non fosse stato pagato, in quanto sapeva di dover versare a Santo Librici il compenso pattuito.Inoltre, deve considerarsi che il Di Carlo, se avesse potuto attribuire alla richiesta fattagli per conto del Librici una causale diversa da quella pattuita per l'omicidio del Tandoy, non avrebbe omesso di renderla nota in occasione di uno dei numerosi interrogatori.

Conseguentemente, deve ritenersi, secondo quanto premesso, che la chiamata di correo formulata nei confronti di Di Carlo e, in particolare, le dichiarazioni del Baeri relative al compenso del Di Carlo promesso a Santo Librici, hanno trovato riscontro nelle stesse ammissioni del Di Carlo.

****

Altre risultanze a carico del Di Carlo sono quelle che emergono dalle dichiarazioni del Commissario Di Palma, del Brig. Giordano e di Stefano Lattuca.

Il Commissario Di Palma, deponendo in dibattimento, ha infatti reso noto che aveva avuto nel 1963 un colloquio col Di Carlo onde cercare di conoscere la vera data di espatrio

di Santo Librici.In tale occasione il Di Carlo si era con lui lamentato affermando di sapere che egli lo riteneva colpevole dell'omicidio del Tandoy; gli aveva-quindi- promesso che si sarebbe interessato di assumere notizie a Genova e negli Stati Uniti...e gli aveva, però,fatto richiesta di concessione del passaporto (ff.309 e 309r.del XIV vol.).

Essendo stato già dimostrato che il Di Carlo ben conosceva la data di espatrio di Santo Librici, superfluo appare ogni ulteriore commento in ordine alla promessa di attingere notizie relativamente alla data di partenza ed a quella di arrivo dello stesso negli Stati Uniti; ed ancor più superfluo appare il commento della conseguente richiesta di passaporto compiuta secondo la formula dei contratti innominati della categoria " do ut des".

Passando alla deposizione del brig.Giordano, va ricordato che questi, rivelando che la doppiezza di Vincenzo Ragusa non si limitava al doppio giuoco di associato per delinquere e di collaboratore della polizia, ha reso noto in dibattimento il terzo gioco dal nominato eseguito col far la guardia del corpo del capo mafia Di Carlo, e con lo schierarsi contro di lui. Il nominato brigadiere ha-infatti-significato che, prima che il S.I.S.M. iniziasse le indagini, prestando servizio presso un posto di blocco stradale, aveva fermato Vincenzo Ragusa,- Questi alle sue doglianze che il Di Carlo non aveva mantenuto la promessa di indicare gli autori dell'omicidio del Tandoy,

aveva risposto dicendogli che nulla il Di Carlo avrebbe riferito relativamente al detto omicidio poiché, per lo stesso, "era pieno fino al collo" (ff.297 e segg. e 476 del XIV vol. con partic.riferim. al n.208).

Ulteriore risultanza a carico del Di Carlo é quella costituita dalle dichiarazioni rese dall'ergastolano graziato Stefano Lattuca.Questi, ampliando e precisando quanto aveva affermato il 14 agosto 1963 (a f.300 del VII vol.), riferì che il Di Carlo, parlando con lui, gli aveva rivolto le seguenti parole: "caro zio Stefano, sono rovinato.Ho saputo che Giacalone (cioé Giuseppe Impastato) ha confessato alla polizia di essere l'autore dell'omicidio del Commissario Tandoy e ché, dopo aver condotto gli agenti sul luogo del commesso delitto, ha anche detto che io ne ero stato il mandante" (ff.693 del VII vol.).

Come nessun commento é stato compiuto relativamente alla frase di Vincenzo Ragusa che, per l'omicidio del Tandoy, il Di Carlo " era pieno sino al collo" così nessuna interpretazione va compiuta dalle dichiarazioni di Stefano Lattuca.Infatti, come é evidente che il Ragusa, con la ricordata frase, rivelò di essere a conoscenza della colpevolezza del Di Carlo relativamente all'omicidio del Tandoy, così é di uguale evidenza che il decano della mafia raffadalese, con le dichiarazioni di cui sopra, riferì di aver ricevuto dal Di Carlo la confessione della sua responsabilità.-

****

Altra circostanza a carico del Di Carlo é quella costituita dalla sua dichiarazione di essersi recato il mattino del 31 marzo 1960 a Palermo per aderire alla richiesta di Vincenzo Ragusa; nonché da quella di aver parlato con i legali del Ragusa e di aver pernottato a Palermo (ff.330 e 330r. del VII col.)

In vero, lo scopo di addurre un alibi col riferire tale circostanza risulta dalle seguenti considerazioni. Dal quella che tale circostanza ebbe a riferire rendendo il 7 luglio le sue prime dichiarazioni; da quella che la narrazione dell'alibi risulta slegata dal compiuto raccoato delle vicende criminose dei Librici e del Bartolomeo; e da quella che il Di Carlo non avrebbe avuto motivo di compierla se non avesse nutrito, per la consapevolezza della sua responsabilità, la preoccupazione che la stessa potesse esser accertata.

Inoltre, lo scopo di precostituirsi un alibi-che fu dal Di Carlo perseguito col recarsi a Palermo il 30 marzo 1960- risulta dalla considerazione che, come é vero che vi si recò per curare le vicende giudiziarie del latitante Ragusa, così é pur vero che, pur potendovisi recare sin dal 28 marzo, prescelse proprio la data del 30 (si vedano le dichiarazioni del Ragusa ai ff.100 dell'XI vol. e 466 del XIV).

.....

Per quanto concerne l'ultima risultanza costituita dal confronto compiuto dal Di Carlo con Luigi Librici, va ri-

cordato che quest'ultimo, alla contestazione rivoltagli dal Di Carlo di avergli confidato vicino alla sede di un partito politico"che era ora di farla finita col Tandoy" (ff.514 e 514r. del VII vol.), rispose appellandolo "tragediatore" e "traditore" (ff.514r. e 515) e soggiunse:" ma come può dire cose simili se lui stesso m'invitò a far propaganda durante le ultime elezini?...eravamo di fronte alla farmacia!... (f.515r.) Va ricordato-quindi-che, alla domanda contenuta in tale espressione, il Di Carlo rispose con le seguenti parole:" perché voi appartenete ad una corrente politica della Democrazia Cristiana che io non condivido" (f.515r.); e che, avendo Luigi Libreci detto di non comprendere-per essere un affine del suo interlocutore e per essere sempre stato con lo stesso in ottimi rapporti-i motivi per cui veniva accusato (f.516), il Di Carlo gli replicò che la sera del 30 giugno 1963 era transitato vicino alla sua casa con atteggiamento sospetto (ff.516r.).

Avendo presente quanto sopra si é scritto, divisne di assoluta evidenza il significato del dialogo ove si consideri che non vi erano in Raffadali correnti della Democrazia cristiana.In vero, tale circostanza deve ritenersi accertata -innanzitutto- perché il testimone Luigi Alongi ha affermato in dibattimento di essere a conoscenza del sussistere in campo nazionale di correnti della Democrazia Cristiana,ma d'ignorare che le stesse si fossero costituite anche in Raf-

fadali (f.161 e 431 del XIV vol.),-In secondo luogo,perché, essendo:l'Alongi un esponente locale del Partito comunista ed avendo lo stesso rio perto nell'amministrazione comunale rafadalese le cariche di Sindaco e di vice sindaco, deve ritenersi che, se nel suo paese si fossero costituite delle correnti nel partito della D.C., ne avrebbe avuto conoscenza. Infine, perché le correnti suddette non hanno un seguito alla base di quanto, con la denominazione di correnti, vengono indicati quei raggruppamenti al vertice di alti esponenti di un partito che, pur condividendo con la maggioranza il programma, hanno, relativamente all'attuazione pratica dello stesso,delle idee contra tanti con quelle a cui si sono ispirate le direttive generali.

Così stabilito che non vi erano correnti della D.C. in Rafadali, ritornando al dialogo svoltosi tra Luigi Librici ed il Di Carlo, va nosservato che il primo, allorquando fece riferimento all'invito..."di far propaganda elettorale" che gli era stato dal secondo rivolto, non ebbe a cambiar di argomento, ma, con riferimento all'accusa mossagli ed allo appellativo di traditore con cui alla stessa aveva risposto, significò al suo interlocutore la sua gran meraviglia di vedersi accusato del delitto da chi aveva conferito il mandato di eseguirlo; e che. replicando all'affermazione con cui gli era stato ricordato che, nei pressi della sede della Democrazia Cristiana, aveva dichiarato che era

giunto il momento di uccidere il Tandoy,volle, a sua volta, con l'indicare la farmacia, ricordare il luogo in cui il Di Carlo aveva conferito il mandato di uccidere.
Dopo aver interpretato le frasi " ma come può dir cose simili se lei stesso 'invitò a far propaganda durante le ultime elezioni?...eravamo di fronte alla farmacia",quando alla risposta del Di Carlo " perché voi appartenente ad una corrente politica che io non condivido", va ricordato che é stato accertato che in Raffadali non vi erano correnti della D.C. e che deve ritenersi stabilito che il riferimento alla politica costituì l'espediente adottato da Luigi Librici per poter replicare senza compiere un'esplicita confessione.
Da tali accertamenti consegue che la riportata risposta del Di Carlo altra interpretazione non può avere al di fuori di quella che, in tanto aveva formulato la sua accusa, in quanto Luigi Librici faceva parte di quel gruppo secessionista della mafia raffadalese che, essendosi sottratto alla sua autorità, ed avendo disconosciuto il suo potere di capo,non poteva non riscuotere la sua disapprovazione.Consegue, inoltre,che, in tanto il Di Carlo ebbe ulteriormente a ricordare a Luigi Librici che lo stesso era transitato " con atteggiamento sospetto" vicino a casa sua la sera del 30 giugno, in quanto volle significargli di aver ben compreso che voleva farlo uccidere e che, pertanto, non doveva meravigliarsi di essere proprio da lui accusato.

Deve, pertanto, concludersi che, a tutti gli elementi acquisiti a carico del Di Carlo, va aggiunta anche l'accusa che, per tutto quanto sopra, Luigi Librici ebbe dondatamente a rivolger li; e che, sul fondamento di tutte le ricordate risultanze, va emessa pronuncia di colpevolezza del nominato capo mafia anche in ordine all'omicidio del Tandoy e del Damanti.

• • •

Ottavo paragrafo

Passando a trattare di Giuseppe Galvano-detto Crozza- va tenuto presente che, secondo quanto si é già dimostrato, fu tra i più anziani ed autorevoli esponenti del sodalizio mafioso raffadalese; partecipò alle ricordate riunioni in cui contribuì alla formazione della decisione di uccidere Antoinino Tuttolomondo ed Antonino Galvano, ed ebbe un'interesse uguale a quello del Di Carlo e dei Librici di far sopprimere il Tandoy.

Facendo riferimento a tutte le considerazioni relative alla causale che sono state svolte trattando della colpevolezza dei Librici e del Di Carlo e che valgono anche nei confronti del Galvano detto Crozza il quale- come i nominati- intendeva rimanere impunito, occorre osservare che, sebbene-per quanto in appresso sarà scritto- possa sembrare che abbia avu-

to una causale autonoma per far uccidere il Tandoy, deve ritenersi- invece- che si era trattato di una causale concorrente o di una cau ale addotta per mascherare quella vera la cui rilevazione avrebbe chiaramente palesato la correità del Di Carlo e, probabilmente, di tutti gli altri esponenti della consorteria mafiosa raffadalese.

All'uopo va ricordato che Giovanni Iacono, interrogato in istato di fermo dal S.P.G. dott.Fici il 10 luglio 1963,rese noto che, percorrendo un sentiero di campagna, aveva raggiunto il quattordicenne Antonino Calvano ed il ventiseienne Angelo Salemi-rispettivamente- figlio e figliastro del prevenuto. Accompagnandosi loro, aveva appreso che un loro fratello a nome Giovanni era stato arrestato quale sospetto autore di una rapina e che il loro padre erasi oltremodo adontato perché, sebbene lo avesse fatto raccomandare al Tandoy da una persona di rispetto di alto livello, aveva saputo che il Commissario lo aveva maltrattato e bastonato.Pertanto, aveva incaricato Santo Librici e Giuseppe Baeri di ucciderlo (ff.373r. e 374 vol.VII).

Nel pomeriggio dello stesso 10 luglio, Giovanni Iacono, riesaminato a seguito di sua richiesta, ritrattò le dichiarazioni rese a carico di Santo Librici,Giuseppe Baeri e Giuseppe Calvano detto Crozza. Quindi, aderendo all'invito di ripetere quanto nella mattinata aveva dichiarato sull'argomento, non solo rese delle dichiarazioni perfettamen-

te conformi, ma aggiunse dei particolari. Disse che aveva raggiunto Antonino Galvano e Angelo Galemi i quali viaggiavano -come lui- in sella ad un mulo; che aveva parlato dell'uccisione del Tandoy con il quattordicenne Antonino Galvano che trovavasi in code della carovana alla cui testa trovavasi Angelo Salemi; che quest'ultimo, mutando di posto, li aveva raggiunti e, non solo aveva confermato quanto il suo fratellastro aveva detto, ma aveva aggiunto le seguenti parole: "iddru (quello, cioé il Tandoy) volle far di testa sua e mio padre fece pure di testa sua e ci mannau (gli mandoò) due picciotti". Disse, inoltre, che Antonino Galvano ed Angelo Salemi, parlando della persona di rispetto di alto livello dalla quale il padre aveva fatto raccomandare il loro fratello, "avevano alluso al Di Carlo o ad altro grosso mariosо". Infine, alla mossagli contestazione che per la precisa concordanza delle sue dichiarazioni e per gli aggiunti particolari, doveva escludersi che potesse avere mentito riferendo quanto nella mattinata era stato verbalizzato, "tremando e piangendo", rispose che aveva detto la verità e che aveva tentato di ritrattare le sue dichiarazioni perché, se gli interessati avessero avuto conoscenza della sua delazione, "la sua sentenza di morte sarebbe stata certa". (ff.375 e segg.del VII vo..).

Avendo presente quanto sopra, occorre osservare che, alle considerazioni compiute nel V capitolo della presente sen- (137)

(137) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

tenza relativamente all'attendibilità delle dichiarazioni dello Iacono ed all'irrilevanza delle successive ritrattazioni, va aggiunto che é stata riscontrata la rispondenza al vero dei fatti dallo stesso riferiti.

Tale rispondenza al vero é risultata-anzitutto-per il compiuto accertamento della colpevolezza di Santo Librici e di Giuseppe Baeri.

E' risultata, inoltre, per il comportamento tenuto da Angelo Salemi e da Antonino Galvano.Costoro, infatti, pur essendo animati dalla ferma volontà di difendere il loro padre, e pur avendo manifestato tale intenzione deponendo in dibattimento (ff.263r. e 438, 263 e 437r.del XIV vol.), durante il periodo istruttorio, ricorrendo la possibilità di esser posti a confronto con Giovanni Iacono che aveva dichiarato di esser pronto a sostenerlo (f.374r.del VII vol.),ritennero opportuno usare la cautela consistente nell'avvalersi del diritto di astenersi dal deporre (ff.219 e 220 dell'XI vol.).

E' risultato-altresì-per essere stato accertato che il Tandoy s'interessò delle indagini relativa alla rapina in cui fu implicato il Salemi, che compilò il rapporto di denunzia di costui, e che - evidentemente perché il nominato Salemi gli era stato raccomandato da persona influente- volle occultare che aveva compilato il detto rapporto.Il Mar.Mondello rese-infatti-noto che il Commissario Tandoy si era recato sul luogo del commesso reato insieme al Capitano Spennato e che aveva impartito al Maresciallo Prui-

ti le disposizioni relativa alle indagini da espletare (ff. 187 dell'XI vol. e 311 e 475 del XIV).Il Brig.Vicari significò -inoltre- che, pur non avendo partecipato alle indagini, eseguendo l'ordine impartitogli dal Tandoy,ne aveva firmato il rapporto (ff.195 dell'XI vol. e 475 del XIV).Infine il G.I. prenendo visione della minuta dattiloscritta del dette rapporto, constatò che, sulla stessa vi erano delle correzioni di grafia del Tandoy e la firma dello stesso (f.195r. dell'XI vol.).-

Altro indice della rispondenza al vero dei fatti narrati dallo Iacono é costituito dalle dichiarazioni rese da Francesco Tuttolomondo in occasione del confronto sostenuto col Baeri. Il nominato autista che-per quanto si é scritto- era il suocero della figlia di un noto mafioso, che era riuscito a sapere anche il nome di quel tal Pollari che aveva accompagnato gli assassini ad Agrigento, che ben sapeva che il Di Carlo era il capo mafia di Raffadali, che aveva espresso la sua grande paura che i mafiosi di Raffadali potessero venire a conoscenza di quanto aveva finito con l'ammettere, manifestò,infatti, di essere informato anche della colpevolezza di Giuseppe Galvano detto Crocca. Durante il confronto col Baeri, pur non avendo ancora compiuto ammissione alcuna e pur negando ciò che il Baeri diceva, alla contestazione da quest'ultimo mossagli di averlo-dopo l'omicidio-accompagnato a Raffadali, ebbe, tra l'altro, a rispondere.." tu

sei parente di Giuseppe Calvano inteso Crozza,uomo di malaffare, e voi sapete cheme sono andate le cose" (f.489r.del VII vol.);-

Oltre all'accertamento della colpevolezza di Santo Librici e di Giuseppe Sueri, al comportamento tenuto da Angelo Salemi e da Antonino Calvano, ed alla dichiarazione del Tuttolomondo, altra prova della rispondenza al vero dei fatti narrati dallo Incono è costituita dalle dichiarazioni di Federico Di Stefano.+

All'uopo va ricordato-anzitutto- che, il 23 agosto 1963. la polizia giudiziaria riferì al G.I.C. dott.Fici che, eseguendo una perquisizione nell'abitazione del Calvano-Crozza,aveva sequestrato due lettere inviategli dalla Germania. Una gli era stata spedita dal fratello Vincenzo il 3 marzo 1963, l'altra dal compare Federico Di Stefano.Quest'ultima, pur non essendo datata, doveva necessariamente essere stata spedita dopo la data del 6 novembre 1962 che, dagli atti della Questura , risultava essere quella di espatrio del Di Stefano; e, pertanto, era successiva alla data in cui la stampa aveva reso di pubblica ragione che le indagini relative-all'assassinio del Commissario Tandoy erano state riprese (f. 609 del VII vol.).Con entrambe le missive suddette, il prevenuto veniva invitato ad espatriare in Germania.Con quella del Di Stefano l'invito a recarsi in Germania veniva motivato dalle seguenti espressioni:""se la cosa continua come la la-

sciai io, vi conviene tagliar la corda...perché anche qui in Germania se ne parla tra gli italiani"; " a Roma ne parlai con qualche amico che mi disse che il bello deve ancora venire; io non vi dico niente, ma voi sapete quel che dovete fare".(ff.612 e 613 del VII vol.).Con quella del fratello Vincenzo l'invito veniva rinnovato;veniva affermato che, relativamente all'opportunità che si recasse in Germania,"non vie era bisogno di dargli tante spiegazioni;" e veniva reso noto come si sarebbe dovuto comportare per raggiungerlo allorquando fosse arrivato allo scalo ferroviario della città germanica in cui risiedeva (f.614 del VII vol.).

Ciò premesso, va tenuto presente che il Di Stefano,ritornato dalla Germania, venne interrogato dal G.I. il 22 aprile 1964.Alla contestazione consistente nella lettura della frasi che aveva scritto al Galvano, rispose di non essere in grado di dare alcun chiarimento perché era confuso e chiese che gli si consentisse di riflettere e di meditare.Lasciato in una stanza del palazzo di giustizia per mezzora, allorquando venne ripreso l'interrogatorio, dichiarò che " siccome il Galvano era un mafioso, per voce di popolo, legato al prof.Di Carlo, al Baeri, ai fratelli Librici ed agli altri della cosaca di Raffadali", gli aveva consigliato di tagliare la corda e di recarsi in Germania".Rispondendo-quindi-alle richieste di spiegare il significato della frase da lui scritta" se ancora le cose continuano come io le lasciai..",

disse che si era riferito ad un pascolo abusivo commesso nel suo terreno sito in contrada Salacio da un gregge di proprietà del Di Carlo e di Salvatore Guarnieri (ff.176 e 176r.dell'XI° vol.).

A seguito di tale risposta, venne arrestato per il delitto di falsa testimonianza. Riesaminato il 25 aprile 1964, rese noto che, quando in Raffadali si seppe che l'Autorità Giudiziaria riteneva che l'omicidio Tandoy avesse avuto una causale passionale, nei circoli e nelle private riunioni venne manifestato un grande scetticismo in quanto si sapeva che trattavasi di un delitto di mafia; e che, allorquando dai giornali si apprese che il Procuratore Generale aveva sostenuto in sede di appello che la Loggia e la Botta dovevano essere assolti,"si temette" che le indagini potessero essere riprese ricordando gli autori del grave delitto nell'ambiente mafioso raffadalese. Significò, quindi, di essere a conoscenza che il suo compare Giuseppe Galvano detto Crozza era implicato nel delitto poichè si era voluto vendicare del Tandoy il quale aveva fatto maltrattare il suo figliastro Angelo Salemi che era stato arrestato quale sospetto autore di un tentato omicidio a scopo di rapina. Pertanto, temendo che il suo compare potesse essere arrestato, avendo appreso da compaesani-sia a Roma, che in Germania-che le indagini sarebbero state riprese, gli aveva scritto la lettera sequestrata (ff.177 e 177r. dell'XI° vol.).-

****

Così riscontrata la precisa rispondenzq al vero di ogni parte della narrazione di Giovanni Iacono e rilevata la coincidenza della stessa con la deposizione di Federico Di Stefano, va rilevato che la riprova della colpevolezza di Giuseppe Calvano detto Crozza é costituita dal comportamento che lo stesso tenne successivamente alla ricezione delle lettere suddette e dall'espediente difensivo cui ha fatto ricorso nel dibattimento.

Relativamente al comportamento tenuto subito dopo la ricezione delle lettere, va ricordato che ebbe motivo di condividere le preoccupazioni manifestategli dal fratello Vincenzo e dal compare Di Stefano. Si rese, infatti, irreperibile e, secondo gli accertamenti compiuti dalla questura di Agrigento, accogliendo l'invito rivoltogli, emigrò in Germania ove, probabilmente, fu ospitato dal predetto suo germanò (ff.180 e 181r. dell'XI vol.).

Per quanto concerne gli espedienti difensivi adottati nel dibattimento, va ricordato che il primo di essi é consistito nel tentar di far credere che non poteva nutrire risentimento nei confronti del Tandoy perché il suo figliastro Giovanni Salemi non poteva essere stato trattato male in quanto gli era stato addebitato solo un fatto contravvenzionale di sperimibile entità (f.39r. del XIV vol.).

A tal riguardo va- innanzi tutto- osservato che Giovanni Salemi fu denunciato dal Maresciallo Mondello soltanto

per detenzione di un moschetto mod.91; perché erano in corso gli accertamenti tecnici che il Maresciallo Pruiti,seguendo le direttive del Tandoy, aveva disposto per stabilire se fossero stati da tale arma esplosi i proiettili con cui,in occasione del tentato omicidio a scopo di rapina eseguito nella notte tra il 4 ed il 5 giugno 1959,erano stati feriti coloro che dovevano essere rapinati (si vedano le deposiz.del Mondello ai ff.187 dell'XI° vol. e 311 del XIV e del Pruiti ai ff. 282 dell'XIV vol. e 416 del XIV).Va rilevato-quindi,che, successivamente ai detti accertamenti, Giovanni Salemi venne denunciato per il delitto di omicidio tentato a scopo di rapina con quel rapporto che il Tandoy compilò e fece firmare al brig. Vicari.Va ricordato, inoltre,che,secondo quanto è risultato per le ammissioni dello stesso prevenuto,il di lui figliastro dichiarò in dibattimento di essere stato maltrattato dagli agenti (f.39r. del XIV vol.).Va rilevato,infine, che l'acredine nei confronti del Tandoy, secondo quanto è stato dimostrato, non era stata dal Calvano nutrita per i maltrattamenti che il suo figliastro avrebbe subito, ma perché il Tandoy aveva compiuto il doppio giuoco in quanto aveva finto di accogliere la raccomandazione rivoltagli da persona influente e, preoccupandosi di non figurare di essere l'autore del rapporto che aveva compilato, aveva denunciato il Salemi per il grave reato da cui la Corte di Assise di Sciacca l'aveva,poi, assolto per insufficienza di prove.

Il secondo espediente difensivo é consistito nel tentativo di giustificare l'espressioni usate dal fratello e dal Di Stefano nelle lettere sequestrate con l'affermare che le esortazioni ad espatriare gli erano state rivolte perché si sapeva che, nei suoi confronti, era stata formulata una richiesta di applicazione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato; con l'ottenere la ritrattazione delle dichiarazioni dello Iacono e del Di Stefano; e col suornare- o col far subornare- il Di Stefano sino al punto di indurlo, sia a ritrattare quanto aveva dichiarato al G.I. sia a ripetere che lo aveva invitato a recarsi in Germania solo perché aveva avuto notizia della pratica di soggiorno obbligato (ff. 339 e segg. del XIV vol.).

Relativamente a tale secondo espediente, va osservato che nulla deve aggiungersi a quanto é stato scritto del V. capitolo della presente sentenza con riferimento all'irrilevanza della ritrattazione di Giovanni Iacono; e che é del tutto superfluo il commento del mendacio della deposizione dibattimentale del Di Stefano in quanto lo stesso appare di assoluta evidenza ricordando i particolari che ebbe a riferire al G.I., rammentando la coincidenza della sua deposizione del periodo istruttorio con le rivelazioni compiute dallo Iacono al S.F.G. dott.Fici, ed avendo presente-secondo quanto é stato già rilevato-che la sua deposizione dibattimentale può essere paragonata al calco uscito dalla forma (o dalla

matrice che dir si voglia) che fu dal Galvano predisposta. Vi é da considerare soltanto che, se si potesse prescindere dalla ricordate risultanze del periodo istruttorio e se si potesse ritenere come provata (e non lo é stata affatto) la circostanza che sarebbe stata formulata una richiesta di soggiorno obbligato nei confronti del prevenuto, dovrebbe ugualmente escludersi che il di lui germano ed il Di Stefano abbiano potuto indurlo ad espatriare per essersi preoccupati soltanto che potesse essere nei suoi confronti disposta la ricordata misura di prevenzione. Inoltre, se il Galvano non fosse stato consapevole di essere stato uno dei mandanti dell'omicidio del Commissario Tandoy e se si fosse preoccupato soltanto dell'eventualità che il Tribunale di Agrigento potesse disporre nei suoi confronti l'applicazione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato, non avrebbe avuto motivo di sostituire all'eventuale emanazione di un provvedimento che gli avrebbe imposto di risiedere in un caldo ed assolato paese italiano, l'autodeterminazione del soggiorno obbligato in una città ricoperta di bruma della Repubblica federale tedesca.

*****

Per quanto si é scritto sopra é risultato che era noto nell'ambiente raffadalese che Giuseppe Galvano detto Crozza era stato uno dei mandanti dell'omicidio del Galvano; é risultato che i suoi figli non ne facevano mistero e che avevano reso edotto lo stesso anche della circostanza che esse-

autori materiali erano stati Santo Librici e Giuseppe Baeri; che ne erano perfettamente a conoscenza il suo germano Vincenzo ed il suo compare Federico Di Stefano; e che ne aveva avuto notizia persino l'autista Francesco Tuttolomondo.

E' risultato,inoltre, che il prevenuto palesò la sua colpevolezza, sia con l'aderire alle ricordate esortazioni di espatriare, sia con il ricorrere agli espedienti difensivi di cui si é scritto.

E' risultato,infine, che i familiari e gli intimi del prevenuto, avendo avuto occasione di conoscerne la correità,avevano ricevuto la confessione della sua colpevolezza e la rivelazione della causale concorrente.-

E' evidente,infatti, che il Galvano non volle rivelare la causale principale onde evitare d'indicare i nomi dei capi gruppo di mafia che, insieme a lui ed al capo mafia apparente Vincenzo Di Carlo, avevano deciso la morte del Tandoy.

In vero, tutti i capi gruppo di mafia, se potevano nutrire dei dubbi in ordine all'identità delle fonti d'informazione del Tandoy, non ignoravano che fosse perfettamente consapevole del a loro colpevolezza in ordine all'omicidio del Tuttolomondo ed a quello del Galvano, né le minacce di cui frequentemente erano oggetto, né il sistema cui avevano fatto ricorso per fronteggiarlo.Tutti,pertanto, nel particolare momento in cui non riuscivano a fronteggiare le richieste del Tandoy ed in cui lo stesso si era rifiutato di depor-

re in favore dello Scifo e dell'Alongi, avevano l'uguale interesse di sopprimerlo al fine di prevenire l'attuazione delle sue minacce ed al fine di ottenere che lo Scifo e l'Alongi potessero essere ascolti e che desistessero-quindi-dal palesato proponimento di far i nomi dei mandanti.

Inoltre, sebbene nessuna risultanza sia emersa a riguardo, non può non ritenersi che tutti i capi gruppo, come si erano riuniti per decidere la morte del Tuttolomondo e quella di Antonino Galvano, con— ed a maggior ragione- dovettero avvertire la necessità di riunirsi per deliberare quella di un Commissario capo,della P.S. che svolgeva le funzioni di comandante della squadra mobile.

Ciò, del resto, si evince dalle dichiarazioni rese da Federico Di Stefano al G.I. -Il nominato che veniva chiamato "l'avvocaticchio", che aveva svolto in favore del Galvano -detto Crozza- quell'attività di consulenza che risulta dalla lettera sequestrata, che lo chiamava compare....non perché fosse con lo stesso legato da vincoli associativi... ma perché gli avrebbe dovuto cresimare un figlio che...ancora doveva essere battezzato (f.176 dell'XI vol.), e che non poteva- pertanto- non essersi addentrato nelle segrete cose della mafia raffadalese, ebbe,infatti, a compiere delle significative dichiarazioni. Quando non aveva ancora rivelate e quando non voleva rivelare quanto si é ricordato,disse di avere esortato il Galvano ad espatriare perché " era un ma-

fiesa legato al Di Carlo, al Baeri, ai fratelli Libirici,ad Antonino Bartolomeo ed agli altri della cosca di Raffadali: e, ciò dicendo, fece indubbiamente riferimento ai nominati ed agli innominati colpevoli dell'omicidio del Tandoy.In vero , se tale collegamento mnemonico non avesse compiuto e se avesse voluto far riferimento agli esponenti che, col Galvano,facevano parte della consorteria raffadalese,non avrebbe fatto il nome del Baeri che, nel sodalizio, era tra i gregari più umili.

* * *

Nono paragrafo

Dall'accertamento della colpevolezza del Baeri, di Luigi e Santo Libirici, del Di Carlo e del Galvano detto Crozza, consegue quello del ricorrere della contestata aggravante del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 C.P.

Per quanto concerne l'aggravante del nesso teleologico pure contestata (art.61 n.2 C.P.), ha osservato che il sussistere della stessa é stato motivato dalle argomentazioni relative alla causale del delitto. Con le medesime,si é infatti dimostrato che l'omicidio del Tandoy venne deciso ed eseguito nel perseguimento del fine di conseguire l'impunità in ordine alla consumazione degli omicidi di Antonino Galvano e di Antonino Tuttolomondo.-

Relativamente a quella contestata a Santo Librici per aver permesso la cooperazione nel delitto (art.112 n.2 C.P.), va osservato che predispose lo svolgimento di singoli attività miranti alla riuscita dell'impresa criminosa.Assegnò al fratello Luigi il compito di sorvegliare o di far sorvegliare i movimenti del Tandoy e si fece dallo stesso relazionare a riguardo; indicò al Baeri il compito da assolvere ed il modo con cui svolgere le varie attività che gli aveva demandato dopo minuziosa e precisa indicazione delle stesse; e scelse per sé un luogo di appostamento e di osservazione che gli consentisse di controllare lo svolgimento della preordinata impresa criminosa, che gli permettesse di non farsi vedere e di rimanere a breve distanza dal Baeri, che imponesse a quest'ultimo -per la consapevolezza della sua vicinanza- di non desistere dal proposito criminoso, e che gli consentisse d'intervenire ove un improvviso contrattempo od un errore del Baeri avesse reso necessaria, per portare a compimento l'impresa delittuosa, la sua opera.

Per quanto concerne, infine, la circostanza aggravante della premeditazione, si è ricordato che Santo Librici,il giorno precedente a quello del delitto, condusse il Baeri sul luogo dell'omicidio, gli indicò il palazzo in cui abitava il Commissario Tandoy, il punto in cui si sarebbe dovuto appostare, e la scarpata per la quale sarebbe dovuto fuggire.Si è -puresscritto che il Baeri rese noto che Santo Librici,conferendo-

gli l'incarico di uccidere, lo aveva reso edotto di avere meditata l'esecuzione del crimine e di aver preparato il relativo piano. Si é rammentato, inoltre, che era stata retta proprio quella lampada stradale che avrebbe dovuto illuminare la zona in cui il Baeri sparò il Tandoy alle spalle. Infine, si é rilevato, oltre al modo proditorio con cui l'omicidio venne consumato, anche l'assoluta ininfluenza sul proposito omicida di quelle circostanze che avrebbe dovuto indurre a desistere dall'attuazione-almeno per la sera del 30 marzo- della deliberazione criminosa. Pertanto, non avendo influito sulla deliberazione di uccidere, né la presenza di un gruppo di giovani, né le circostanze che il Tandoy trovavasi sotto braccio a sua moglie, deve ritenersi che la detta deliberazione tractu temporis esistente, lungi dall'esser scalfita dalla successiva riflessione, non costituì oggetto di ripensamento alcuno e rimase ferma ed immutabile.

Essendo la circostanza della premeditazione estensibile ai correi, superflua appalesasi la narrazione di un episodio che concerne un agguato precedentemente teso al Tandoy e che riguarda il comportamento del Di Carlo tenuto in occasione dello stesso (si vedano le dichiarazioni di Leila Rotta ai ff.216r. e 217 del XIV vol. e quelle di Giovanni Rotta ai fl.231 e 231r. dello stesso vol.).

******

Relativamente alle attenuanti generiche vanno svolte due considerazioni:una riguardante il diniego delle stesse al

Di Carlo, al Galvano, a Luigi e Santo Libricisl'altra concernente la concessione delle medesime al Baeri.

Venne negate ai nominati, sia per la terribile capacità a delinquere da loro manifestata col rendersi colpevoli di tre omicidi, sia per l'insensibilità morale palesata dalla assoluta mancanza di pentimento e dall'escogitazione di espedienti diretti a conseguire l'impunità.

Venne,invece, concesse al Baeri in quanto, per uccidere un commissario di P.S. la scelta del sicario doveva necessariamente cadere sul più obbediente e sul meno dotato degli associati; in quanto divenne uno strumento nelle mani di Santo Libricisi di cui conosceva e temeva la grande pericolosità; in quanto fu blandito e lusingato dalle promesse che Santo e Luigi Libricisi gli avevano fatto assicurandogli che avrebbero incaricato un maestro perché gli insegnasse a leggere e scrivere, che avrebbero curato di fargli conseguire la licenza media, e che- mediante le loro relazioni-gli avrebbero procurato un impiego; ed in quanto palesò il suo pentimento confessando la sua colpevolezza ed ogni dettaglio dell'azione criminosa. Del tutto irrilevante,é, infatti, la successiva ritrattazione della compiuta confessione sia perché questa gli fu- in un primo momento- dettata dalla paura conseguente alla compiuta rivelazione delle altrui responsabilità, sia perché gli fu-poi- imposta dalla necessità del coordinamento delle singole tesi difensive.-

- 657

Decimo paragrafo.

Per quanto concerne la contestazione compiuta in dibattimento a Giuseppe Terrazzino, a Giuseppe Casà, a Giuseppe Lattuca e ad Antonino Bartolomeo per aver concorso nell'omicidio del Tandoy, va ricordato che, nell'ottavo paragrafo del presente capitolo, argomentandosi anche in ordine alla deposizione di Federico Di Stefano, si é scritto che gli esponenti del sodalizio mafioso raffaele lese, come si erano riuniti per decidere la morte del Buttelemonde e di Antonino Galvano, così dovettero riunirsi per deliberare la soppressione del Tandoy a cui, tutti, avevano interesse. (138)

Va osservato, quindi, che tale considerazione risulta avvalorata, oltre che dall'accertamento della colpevolezza del Galvano detto Croce, dalla circostanza che Giuseppe Casà, pur non essendo spinto da motivi di ordine economico, nel febbraio del 1961, espatriò in America (si veda la depos. di Giuseppe Galvano fu Antonino ai ff.47r. dell'XI vol. e 520 del XIV e le dichiar. del nominato Casà a fol.bor.del XIV vol.); e da quella che Giuseppe Terrazzino desistette nel 1960 dal proposito di emigrare nel Venezuela per il quale aveva chiesto ed ottenuto- verso la fine del 1959-la concessione del passaporto (si veda quanto si é scritto nell'ottavo paragrafo del (139)

(138) Cfr. pagg. 1194-1208. (N.d.r.)

(139) Cfr. pagg. 743-776. (N.d.r.)

VII capitolo della presente sentenza). (140)

Va, però, rilevato che alla stregua di tali risultanze, non può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova della colpevolezza dei sopra nominati prevenuti. Non conoscendosi la data della riunione, potendo qualcuno degli imputati essersi trovato lontano da Raffadali, essendo ipotizzabile che l'espatrio del Casà sia stato conseguente solo al timore che -ternando ad indagarsi per scoprire i colpevoli dell'omicidio del Tandoy- si potesse accertare la sua responsabilità in ordine all'omicidio del Tuttolomondo e di Antonino Galvano, e non potendo escludersi che il Terrazzino abbia abbandonato l'idea di espatriare per aver raggiunto un accordo col Tandoy con cui venne a trovarsi in rapporti confidenziali, deve emettersi pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove di tutti i nominati.

* * *

Undicesimo paragrafo — 11

Vanno, infine, segnalati al P.M. due punti oscuri che una ulteriore indagine potrebbe chiarire ed il cui chiarimento potrebbe comportare l'accertamento di ulteriori responsabilità.

Il primo di questi concerne un'insanabile contraddizione esistente tra le deposizioni del Commissario Caruso e le di-

(140) Cfr. pagg. 743-776. (N.d.r.)

chiarazioni di quell'agente Ippolito Lo Presti, fratello di un noto mafioso, che -per quanto si é dimostrato nel quarto paragrafo del presente capitolo- ebbe a sottrarre il dossier del Tandoy. (141)

Avendo presente che il Tandoy ed il Domante furono uccisi con proiettili cal.9 che venivano e vengono costruiti soltanto per dotare le forze armate, non può non essere sottovalutata la contraddizione esistente tra la sospetta dichiarazione del Lo Presti- secondo la quale avrebbe prestato la sua pistola al Commissario Caruso e l'avrebbe ricevuta in restituzione con molto ritardo e senza i proiettili di cui era dotata - e la deposizione dibattimentale del dott.Caruso che tali dichiarazioni ha recisamente smentito.(Si vedano le dichiarazioni reso dal Lo Presti ai ff.63r.,84 del VII vol.- -che sono state dallo stesso confermate in dibattimento- e le contrarie affermazioni del Commissario Caruso ai ff.365, 365r. e 366 del XIV vol.).

Considerando che il Lo Presti ebbe a rendere le ricordate dichiarazioni senza che alcuna domanda gli fosse rivolta a tal riguardo, ricordando che disse di essersi consigliato col brig. Concilio la cui personalità é stata negativamente esaminata anche nel presente capitolo, avendo presente che trovavasi col Tandoy in rapporti di tale intimità da consentirgli di conoscere ciò che avrebbe fatto, appalesasi opportuno che una diligente indagine -nel segreto del periodo

(141) Cfr. pagg. 1105-1129. (N.d.r.)

istruttorio e senza i limiti di tempo che varie esigenze impongono al dibattimento-cerchi di appurare se preesistevano all'omicidio e se influirono sull'esecuzione dello stesso quei rapporti col fratello e-indubbiamente-con altri mafiosi che lo indussero-poi-a sottrarre ed a far scomparire il dossier dell'ucciso Commissario.

****

Secondo punto oscuro é quello concernente il capo mafia effettivo dell'agrigentino senza il cui consenso la deliberazione di uccidere un Commissario di P.S., o non sarebbe stata mai adottata, o non sarebbe stata mai eseguita.
Le indagini preliminari, istruttorie e dibattimentali, consentono di conoscere di talune figure di capi mafia apparenti come Antonino Galvano, Vincenzo Di Carlo, Pasquale di Wolfo che, hanno fornito delle vaghe notizie indirette in ordine al capo mafia effettivo.
Notizie indirette sono, appunto, quelle relative alle dichiarazioni del Commissario Tandoi che, indubbiamente riferendosi all'innominato capo mafia effettivo, soleva dire che i Librici godevano d'importanti protezione e che, se avesse arrestato il Terrazzino, i nominati Librici ed il Di Carlo, sarebbe intervenuto qualche pinco pallino il quale avrebbe provveduto a farsi escarcerare.(si vedano le deposizioni del Lo Presti ai ff.184,184r.dell'XI vol. e 434 del XIV e quello di Salvatore Galvano ai ff.393r, 394 del

VII vol. e 354 del XIV).

Altra notizia indiretta é quella costituita dalle dichiarazioni del padre del defunto Commissario che, pur palesando di non essere in grado di addurre prova alcuna, ha esternato il suo intimo convincimento che tutti gli imputati siano stati degli strumenti mossi da quel prof.La Loggia che fu prosciolto dall'imputazione di essere stato il mandante dell'omicidio per l'accertata infondatezza della causale passionale sulla quale era stata fondata la contestazione del delitto (si vedano la lettera del col.Tandoy a fl.21 del 2° fasc.del XIV vol.e la dep.dello stesso a f.431 del XIV vol.).

Con riferimento alle ricordate dichiarazioni del col.Tandoy, avendo presenti le risultanze dell'indagine dibattimentale, si potrebbero, con un'istruttoria condotta con intelligenza e sagacia analoghe a quella manifestate dal non mai sufficientemente encomiabile S.P.G. Dr.Fici, colmare diverse lacune. Sarebbe, infatti, opportuno accertare perché il La Loggia -Direttore dell'Ospedale Psichiatrico di Agrigento,Presidente dell'Ente Provinciale del Turismo,segretario prov.le di un partito politico,fratello del Presidente della Regione siciliana-solesse ricevere nel suo studio dei mafiosi(si veda la depos.del Brig.Concilio a f.317r.del XIV vol.) e perché fosse con gli stessi e-particolarmente-col Di Carlo in rapporti di amicizia(si veda la deposiz.di Calogero Mangione ai ff.259,259r.e 260 del XIV vol.).

- 662 -

Si dovrebbe anche appurare perché il La Loggia ricevesse i Librici. Come mai una persona così altolocata si trovasse con Santo Librici in rapporti confidenziali,tali da consentire a questo ultimo di presentarle delle lagnanze nei confronti del dott.Tandoy.Perché, nel periodo in cui era detenuto,il La Loggia omise di rendere noto agli inquirenti la circostanza relativa alla visita di Santo Librici e la doglianza da questi compiuta nei confronti del Tandoy pur conoscendo,secondo quanto,poi, palesò al Brig.Giordano-il valore probatorio della stessa;-Perché il medesimo,pur avendo delle idee precise in ordine agli autori dell'omicidio, alle pressanti richieste rivoltegli da Calogero Mangione di dargli notizie in ordine agli stessi rispose di nulla sapere.Perché Calogero Mangione fu così convinto che il La Loggia fosse in grado di fornirgli sicure notizie in ordine ai colpevoli dell'omicidio, da interpretare la ricevuta risposta di nulla sapere come un secco rifiuto e da rompere-conseguentemente- i rapporti con lui.Perché-infine- il La Loggia si fece informare dal Mangione relativamente alla data (che fu quella di qualche giorno prima del delitto) in cui il Tandoy sarebbe giunto ad Agrigento.

(Relativamente alla domanda rivolta da Santo Librici al la Loggia: "cavaliere,il Dr.Tandoy ci sta mangiando vivi,che cosa debbo fare?",si vedano le deposizioni di Giovanni Motta ai ff.453r. del VII vol.,224 e 456r.del XIV, di Leila Motta ai ff.214,r,215 e 456 del XIV vol.;del Commissario Di Palma ai ff.309r e 525 del

XIV vol.; del brig.Giordano ai ff.302,302r.,303 e 525 del XIV vol.-Per quanto concerne le altre circostanze di cui sopra, si veda la deposizione di Calogero Mangione ai ff. 259, 259r. e 260 del XIV vol.).-

***

11° C A P I T O L O

DELL'INCENDIO E DELLA TENTATA ESTORSIONE COMMESSI IN DANNO DI VINCENZO DI CARLO.

.....

GIOVANNI IACONO

I m p u t a t o

a) del delitto di cui agli artt.56 e 629 C.P. per avere, con minaccia di grave rappresaglia sugli averi e sulla persona, tentato, mediante lettera anonima, di estorcere a Vincenzo Di Carlo, la somma di quattro milioni di lire.

-In Raffadali il 23 ottobre 1959;

b) del delitto di cui agli artt.61 n.5 e 423 C.P. per avere appiccato il fuoco ad una casa rurale di Vincenzo Di Carlo approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa.

-In agro di Raffadali in epoca successiva al 23 ottobre 1959.-

- 665 -

SVOLGIMENTO DEL FATTO

Il 7 luglio 1963, Vincenzo Di Carlo, compiendo le ricordate rivelazioni, tra l'altro, rese noto che aveva ricevuto nell'ottobre del 1952 una lettera estorsiva, con la quale gli era stato ingiunto di depositare in un determinato luogo la somma di quattro milioni di lire; e che, non avendo aderito alla richiesta rivoltagli con minacce di gravi rappresaglie sui suoi beni e sulla sua persona, aveva subito l'incendio di un pagliaio. Riferì quindi di nutrire dei sospetti nei confronti del Bartolomeo, di Luigi e Santo Librici, nonché nei riguardi di Giuseppe Baeri e di Giovanni Iacono i quali ultimi si erano aggregati ai primi (f.322r.del I° vol.)- Nel consegnare la lettera suddetta, aggiunse che, probabilmente, la stessa era stata scritta da Giovanni Iacono con la mano sinistra (f.356 del VII vol.).-

Quest'ultimo, interrogato dalla polizia giudiziaria l'8 luglio 1963, confessò di essere l'autore dell'incendio di cui sopra e rese, sia in ordine alla violenza privata subita dallo Sciarrotta a Bivona, sia relativamente all'istigazione di uccidere il Di Carlo che gli era stata rivolta da Luigi Librici (f.357 del VII vol.), quelle dichiarazioni che sono state ricordate nel quinto capitolo della presente sentenza. (142)

Nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi a S.P.G. dott. Fici il 10 luglio, ripetette la confessione e, sebbene il no-

(142) Cfr. pagg. 613-657. (N.d.r.)

minato magistrato gli avesse contestato che l'incendio viene dai mafiosi compiuto a scopo intimidatorio,disse di aver appiccato il fuoco ad una casa rurale adibita a deposito di paglia, non per minacciare o per spaventare il Di Carlo che ne era il proprietario, ma per vendicarsi del fatto che questi, pur essendo stato incaricato da Alfonso Nasoé di pagare i creditori dello stesso, aveva omesso di estinguere il debito che il nominato Nasoé aveva contratto nei confronti di suo padre. Asserì-quindi- di nulla conoscere in ordine alla lettera estorsiva ricevuta dal Di Carlo (ff.372r. e 373 del VII vol.); e rivelò,che, dopo aver espiata la pena che gli era stata inflitta per l'abigeato commesso in danno di Giovanni Catuara,si era " in un certo qual modo distaccato dai Libri-ci stringendo maggior legame col vecchio Stefano Lattuca il quale lo aveva arruolato alle sue dipendenze'"(f.387r.del VII vol.).

Per tali fatti, il G.I.,relativamente all'imputazione di tentata estorsione, avendo la perizia grafica escluso che la lettera minatoria spedita al Di Carlo fosse stata scritta dallo Iacono, dichiarò n.d.p. nei confronti dello stesso per non aver commesso il fatto. Quanto al delitto d'incendio, ritenendo che la casa colonica adibita dal Di Carlo a deposito di paglia fosse lontana dall'abitato e che-pertanto-non fosse sorto il pericolo per la pubblica incolumità,degradò l'originaria imputazione in quella di danneggiamento

e dichiarò n.d.p. nei confronti del prevenuto poiché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

Avverso tali pronuncie insorse il Procuratore Generale proponendo rituale impugnazione. In accoglimento della stessa, la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo, dopo che il consigliere delegato aveva fatto eseguire un'ulteriore perizia calligrafica e dopo che ave a riesaminato il Di Carlo, dispose il rinvio a giudizio dello Iacono in ordine ai reati originariamente contestatigli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Relativamente all'imputazione d'incendio, va osservato che la indicazione dello Iacono dal Di Carlo compiuta come di uno dei probabili autori del delitto, unitamente alla confessione del prevenuto resa, consentono di ritenere accertata la circostanza che quest'ultimo ebbe ad appiccare il fuoco al deposito di paglia. In vero, la confessione resa alla polizia giudiziaria e ripetuta dinanzi al magistrato, lungi dall'esser sminuita dalla ritrattazione successivamente compiuta, acquista il valore di piena prova della colpevolezza del prevenuto per le seguenti considerazioni. In primo luogo perché il Di Carlo, sia per la posizione di esponente mafioso di rilievo che occupava nel 1958, sia per la carica di capo mafia ricoperta dal 1959, in poi, non aveva dovuto incontrare gravi difficoltà per appurare che l'azione intimidatoria era stata ai suoi danni com -

piuta dal gruppo dei Librici e dal Bartolomeo. Quindi,perché lo stesso Iacono ebbe ad ammettere che, al tempo in cui appiccò il fuoco, trovavasi aggregato ai fratelli Librici. Inoltre, perché il Di Carlo, perseguendo lo scopo di farsi ritenere estraneo ai gravi delitti commessi e quello di far credere che, invece di essere il capo del sodalizio raffadalese, ne era una vittima, aveva avvertito la necessità-secondo quanto si é dimostrato- di riferire fatti criminosi realmente accaduti e di indicare i nomi degli autori degli stessi che potevano esser raggiunti da prova. Infine. per la coincidenza tra l'indicazione dello Iacono dal Di Carlo compiuta e la ricordata confessione.

Relativamente alla configurabilità dell'azione criminosa del prevenuto come delitto d'incendio, va osservato che non possono sorgere dubbi al riguardo per essere stato accertato dal consigliere istruttore e per essere stato dal Di Carlo confermato in dibattimento che l'intero deposito di paglia prese fuoco; che la casa rurale a tale deposito adibita trovavasi nella periferia di Raffadali ed era a brevissima distanza da fabbricati in cui abitavano delle famiglie e nelle vicinanze di altri pure adibiti a depositi di paglia; e che, contigue alla stessa, si trovavano le case di abitazione occupate da due nuclei familiari i cui membri, dando tempestivamente l'allarme, riuscirono, insieme ai volenterosi intervenuti,ad impedire che il fuoco si propagasse (f.145r. del 3°fase.del I

vol. e f. del XIV vol.).

Non può, pertanto, dubitarsi che l'incendio di un deposito di paglia abbia dato luogo ad un abbruciamento di vaste proporzioni che, con la sua capacità distruttiva, si sarebbe certamente propagato nelle vicine case di abitazione e nelle pure vicini depositi dello stesso materiale infiammabile se gli occupanti dei fabbricati contigui, nonostante la tarda ora del 23 ottobre, non se ne fossero accorti tempestivamente. Deve quindi concludersi-senza svolgere argomentazione alcuna in ordine al sorgere del pericolo per la pubblica incolumità che, per essere insito nel concetto d'incendio, è dalla legge presunto-che va affermata la colpevolezza del prevenuto in ordine al delitto di cui all'art.423 C.P.-

Va, però, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 61 n.5 C.P. perché, essendo risultato per le dichiarazioni del Di Carlo che la casa rurale adibita a deposito era aperta,deve ritenersi che l'unico elemento costituito dall'orario notturno non sia sufficiente a giustificare il ricorrere di quelle circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la difesa del patrimonio. L'orario prescelto (le ore 23) non rese, infatti, più agevole la commmazione del reato che-liberamente accedendo per la porta aperta- sarebbe stato possibile commetter di giorno con uguale facilità, ma favorì -e ciò è giuridicamente irrilevante- il conseguimento della impunità.

****

Per quanto concerne l'imputazione di tentata estorsione pure ascritto allo Iacono, va osservato-anzitutto- che lo stretto collegamento esistente tra tale episodio criminoso e quello dell'incendio deve ritenersi accertato perché quest'ultimo venne commesso subito dopo la scadenza del termine che nella lettera estorsiva era stato indicato come quello entro il quale si sarebbe dovuto compiere il deposito della somma dei quattro milioni.

Va rilevato-quindi-che il prevenuto non poteva ignorare tale collegamento e che non poteva non essere consapevole che l'incendio da lui commesso doveva costituire il mezzo con cui indurre il Di Carlo, onde evitare ulteriori e più gravi rappresaglie, a sborsare la somma richiesta.In vero, sapeva (ed é stata da lui commesso) che il deposito di paglia si apparteneva al Di Carlo e, essendo un mafioso, non poteva ignorare il significato intimidatorio della commessa azione delinquenziale. Inoltre, secondo quanto venne dallo stesso ammesso, é stato accertato che non appiccò il fuoco per compiere una personale vendetta nei confronti del Di Carlo in quanto, alla data del 23 ottobre 1958, non erasi ancora verificato il fallimento del Nascé, non era stato-quindi-il Di Carlo incaricato della liquidazione e non poteva-pertanto-aver suscitato nel prevenuto alcun motivo di rancore (f. 504 del VII vol.). Per di più, secondo quanto é risultato per le sue ulteriori dichiarazioni, era al corrente del fatto che

l'ergastolano graziato Stefano Lattuca alle cui dipendenze trovavasi aveva spedito al Di Carlo una lettera minatoria onde tentare di rifarsi della perdita subita per la cattiva gestione da parte del Di Carlo di una società armentizia che con lui aveva concluso (f.503 del VII vol.).

Deve, pertanto, affermarsi la colpevolezza del prevenuto anche in ordine a tale delitto. E', infatti, assolutamente irrilevante la circostanza che due perizie grafiche abbiano escluso che sia stato il compilatore della lettera estorsiva. Tale irrilevanza consegue da una duplice considerazione. Da quella relativa alla difficoltà palesata dai periti di procedere al riconoscimento di scritture vergate con la mano sinistra per l'inapplicabilità dei normali metodi di raffronto (ff.319 e segg. del 3° fasc. del I vol.). Da quella che, ove anche potesse sicuramente escludersi che abbia compilato la lettera spedita al Di Carlo, dovrebbe ugualmente affermarsi che, per quanto sopra si é scritto, rimane ugualmente provata la sua colpevolezza.

***

Ultima osservazione da compiersi é quella che le condizioni di bisogno economico che indussero lo Iacono ad aggregarsi alla mafia e-quindi- a delinquere, il rifiuto dello stesso opposto alla richiesta rivoltagli da Luigi Librici di uccidere il Di Carlo, nonché il pentimento dello stesso manifestato con la reiterata confessione e col

rendere note salienti circostanze di cui é stata riscontrata la rispondenza al vero, comp rtano-rivelando una ridotta capacità a delinquere- la concessione, in ordine ad entrambi i delitti di cui sopra, delle attenuanti generiche.

.....

°°°

12° C A P I T O L O

DELL'OMICIDIO DI PIETRO BONSIGNORE E DELL'ABIGEATO IN DANNO DI GIOVANNI CATURRA.

******

SALVATORE STEFANO LATTUCA, DOMENICO FREGAPANE, ISIDORO LA PORTA, VINCENZO GALVANO, GIROLAMO LATTUCA-

I m p u t a t i

di omicidio aggravato (artt.112 n.1, 575, 577 n.3 C.P.) per avere, con premeditazione, in concorso fra di loro e su mandato di Girolamo Lattuca, cagionato la morte di Pietro Bonsignore contro cui esplodevano colpi di fucile cal.12.

-In località Mariusa di Siculiana il 25 gennaio 1961.

DOMENICO FREGAPANE, ISIDORO LA PORTA E VINCENZO GALVANO

I m p u t a t i

a) di porto abusivo di arma da fuoco (artt. 699 C.P.)

b) di detenzione abusiva di arma da fuoco (art.697 C.P.)

Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra.

- 674 -

DOMENICO FREGAPANE ED ISIDORO LA PORTA

I m p u t a t i

di furto pluriaggravato (artt.110; 624;625 n.2,3,5 e 8); fil n.5 C.P.) per essersi impossessati, agendo in concorso tra loro e con altri armati, al fine di trarne profitto, di ottanta ovini raccolti in mandria che sottraevano dall'ovile di Giovanni Catura in cui penetrarono forzando l'uscio secondario.

In Raffadali, nella notte dal 26 al 27 maggio 1962.

DOMENICO FREGAPANE, ISIDORO LA PORTA, VINCENZO CALVARO

I m p u t a t i

a) della contravvenzione di cui all'art.697 C.P. per avere detenuto una pistola cal.9 e relative munizione senza denuncia;

b) della contravvenzione di cui all'art.699 C.P. per aver portato fuori della propria abitazione un'arma per cui non é ammessa la licenza.

In Raffadali da epoca imprecisata fino al 21 luglio 1963 per il Fregapane, all'11 agosto 1963 per il La Porta ed al 14 agosto 1963 per il Calvano.-

- 675 -

Il 25 gennaio 1961, nella contrada Marinna di Siculiana, venne, con più colpi di fucile, ucciso il trentatreenne Pietro Bonsignore.

Alle ore 9,30 di detto giorno, presso la Stazione dei Carabinieri di Siculiana, si presentò l'undicenne Antonino Lavita, nipote del Bonsignore, il quale riferì che, di buon mattino, col predetto suo zio, aveva, dalla masseria Ospedale, intrapreso il viaggio a piedi per raggiungere il paese. Mentre percorreva la strada vicinale precedendo di due o tre metri il suo parente, aveva visto uscire da dietro un albero di carrube due individui armati di fucili da caccia i quali avevano il volto coperto da una sciarpa di color verde ed indossavano delle giacche rivoltate in modo che, invece del tessuto, potessero vedersene le fodere di colore oscuro. Costoro, sparati quattro o cinque colpi di fucile contro suo zio, vedendolo fuggire, lo avevano rincorso. Mentre si allontanavano inseguendolo, aveva superato lo spavento per cui buttato per terra, erasi rialzato e, abbandonando le sue bisacce, aveva ricoperto di gran corsa la strada che lo separava da Siculiana. Giunto in paese, dopo aver riferito ai familiari l'accaduto, erasi recato in caserma. Aveva intrapreso- aggiunse- il viaggio per Siculiana insieme a suo zio perché, due giorni prima, avevano avvertito quest'ultimo che doveva recarsi in caserma. Lo stesso non erasi potuto recare a Siculiana il dì precedente in quanto trovavasi in

piena il torrente "Canne" che doveva necessariamente essere guadato per raggiungere il paese (f.197 del VI vol.).

Apprese tali notizie, il Comandante della Stazione dei Carabinieri Giuseppe Orlando, partì per la contrada Mariusa ove giunse alle ore 10,30. Fattosi indicare dai Le Vite il luogo del delitto, vide il fronzuto carrubo dietro al quale il ragazzo gli aveva riferito che si erano nascosti gli assassini. Notò delle tracce di sangue e, seguendole, giunse a valle, a circa duecento metri di distanza dal carrubo, presso delle piante di fichi d'india, ove rinvenne il cadavere del Bonsignore. Constatò-quindi-che alcune foglie delle dette piante- e precisamente quelle che si trovavano a breve distanza dal capo del cadavere-presentavano delle scalfiture e che uguali tracce di pallini di piombo erano chiaramente visibili sul tronco di un nespolo sito sulla sinistra del corpo del Bonsignore. Ritornato a monte, nei pressi del carrubo, rilevò delle orme plantari che giungevano al detto carrubo provenendo da una casetta vicina. Riscontrò, infine, che, dalla detta casetta, era possibile spaziare su tutta la vallata e ne dedusse che gli assassini, avendo dalla stessa avvistato a gran distanza il Bonsignore, erano andati ad appostarsi dietro il carrubo vicino al quale la designata vittima sarebbe dovuta transitare (f.198 del II vol.).

Eseguita la visita necroscopica e la perizia autoptica venne rinvenuto negli indumenti del Bonsignore un portafo-

gli contenente ottomila lire; venne accertato che, in conseguenza di più colpi sparati contro il Bonsignore da pochi metri di distanza, il corpo, dello stesso presentava numerosissimi feri prodotti da quei pallini di grosso calibro di fucile da caccia che vengono denominati " lupara"; e venne- inoltre- stabilito che lesioni ugualmente mortali erano state quelle prodotte al cuore, ai polmoni, al fegato, nonché quelle ai lobi frontali. Probabilmente, queste ultime, erano state, però, inferte quando il Bonsignore era già deceduto (ff.179 e segg. 189 e segg. del II vol.).

Con rapporto del 24 febbraio 1961, il Maresciallo Giuseppe Orlando riferì quanto il La Vita aveva dichiarato, rese noto quanto aveva constatato in occasione del compiuto sopraluogo, e significò che, sebbene fossero state svolte delle minuziose indagini, gli autori dell'omicidio erano rimasti ignoti. Aggiunse che il Bonsignore era un pregiudicato molto pericoloso perché oltremodo audace e perché capace di commettere qualsiasi delitto, sia contro la persona, sia contro il patrimonio; che lo stesso veniva dalla voce pubblica indicato come l'autore di alcuni omicidi verificatisi diversi anni prima; e che, nel 1949, aveva subito un attentato in quanto ignoti gli avevano sparato contro ferendolo gravemente (ff.193 e segg. del II vol.).

Con successivo rapporto del 12 agosto 1961, il maresciallo Ottavio Castellucci -frattanto succeduto al maresciallo

Orlando nel comando della stazione dei Carabinieri di Siculiana- riferì che, riprese le indagini relative all'omicidio del Bonsignore, aveva accertato che costui,pur non avendo disponibilità economiche, era stranamente divenuto proprietario di un numeroso gregge di ovini; che, non solo era abituato a far pascolare abusivamente i suoi animali nella altrui proprietà, ma che era abituato a compiere anche altri atti prepotenti; e che, sebbene avesse compiuto tali azioni criminose, nessuna denunzia era stata mai contro di lui presentatata in quanto le parti lese, conoscendone la pericolosità, avevano omesso, per timor di rappresaglie, di esternare le loro doglianze e di rivolgersi ai carabinieri.Rese-quindi noto che, avendo avuto esito negativo le indagini esperite in ordine all'omicidio nell'ambiente dei pastori o dei proprietari terrieri, aveva rivolto le stesse in diversa direzione. Aveva, così, appurato che l'ucciso era stato,per numerosi anni, l'amante della ostetrica Carmela Monte con la quale, a seguito di un litigio avvenuto nei primi giorni del gennaio 1961, aveva troncato ogni rapporto. Inoltre, aveva accertato che la nominata De Monte, successivamente alla rottura della relazione, aveva ricevuto un'anomia lettera di minacce ed aveva subito due attentati; che l'ultimo di questi era consistito nello scoppio di una bomba rudimentalmente confezionata che era stata collocata sotto la sua abitazione; e che, in tale occasione, in data 23 gennaio,cioé

due giorni prima dell'omicidio, il Bonsignore era stato invitato a recarsi in caserma. Aveva-anche-appreso dai parenti della vittima che la Monte si era fatto restituire dall'amante una pistola che gli aveva prestato e che, successivamente alla rottura della relazione, lo aveva sostituito col di lui amico Andrea Salemi. Aveva sequestrato presso l'abitazione del Salemi un fucile da caccia cal.12,una cartuccia caricata con quei pallettoni che vengono chiamati "lupara", ed alcuni bossoli che presentavano dei segni di percussione analoghi a quelli riscontrati sui bossoli che erano stati repertati sul luogo del delitto.Infine, aveva avuto notizie che due persone uccise alcuni anni prima erano stati-come il Bonsignore-amanti della De Monte; che, costei, il 25 gennaio 1961, erasi allontanata da Siculiana trasferendosi a Sciacca; che il Salemi era espatriato per la Germania il 30 gennaio e che l'intimo amico dello stesso, Giuseppe De Salvo, era-pure lui-espatriato il successivo 2 febbraio.

Denunciò,pertanto, come colpevole dell'omicidio del Bonsignore il Salemi ed il De Salvo, nonché -quale mandante- la Monte (ff.2 e segg. del II vol.).

Istruitosi procedimento penale a carico dei tre denunciati,nel corso della formale istruzione, venne accertato che numerose risultanze delle indagini svolte dai carabinieri erano destituite di fondamento; e venne stabilito,per la espletata perizia balistica, che i bossoli rinvenuti sul luo-

go del delitto non erano stati estratti dal fucile sequestrato al Salemi (ff.175 e segg. del II vol.).Venne, quindi contestato ai tre denunciati il delitto di omicidio premeditato, invece che con l'obbligatorio mandato di cattura,con un mandato di comparizione (f.141 del II vol.) costituente- per la sua irritualità- l'inequivocabile manifestazione della volontà del G.I. di non far subire a degli innocenti neppure qualche ora di carcerazione preventiva.-

*****

Quanto l'istruzione del procedimento a carico del Salemi, del Di Salvo e della Monte non era stata ancora conclusa, il Sost.Proc.Gen.dott.Fici, svolgendo le indagini relative all'omicidio del commissario di P.S. Aldo Tandoy, interrogò Giovanni Iacono.-

Questi, in data 6 agosto 1963, mentre trovavasi in stato di fermo, onde dimostrare (secondo la sua espressione) " che intendeva ancora collaborare con la Giustizia",rese noto che, in data 27 maggio 1962, aveva ricevuto dall'ergastolano graziato Stefano Lattuca, l'incarico di avvisare Domenico Fregapane ed Isidoro La Torta di abbandonare nel greto di un fiume il gregge rubato a Giovanni Catuara e di non caricarlo,secondo quanto era stato precedentemente stabilito, sull'autocarro che si sarebbe recato sul luogo. In nominato decano della mafia raffadalese gli aveva pur detto che suo figlio Giuseppe ed Antonino Bartolomeo lo avevano convinto a fare

abbandonare il gregge "onde evitare complicazioni nell'ambiente".Eseguendo l'ordine ricevuto, erasi recato,nei pressi del greto di un torrente che scorre vicino al bivio di Bivona. Quivi, dopo aver visto degli ovini nascosti in un canneto, per richiamare l'attenzione, aveva emesso un fischio.Era -quindi-comparso Domenico Fregapane che, informato dell'ordine di Stefano Lattuca, aveva pronunciato le seguenti parole: "così vuole e così faccio". Espletato l'incarico, mentre faceva ritorno, era stato fermato dai carabinieri che, in tale occasione, avevano visto due individui fuggire. Perquisito, era stato trovato in possesso di due pistole poichè, aderendo alla richiesta del Fregapane, erasi preso in consegna l'arma di costui. Pur non essendosi visto col La Porta-aggiunge-, non aveva motivo di dubitare dell'esattezza di quanto Stefano Lattuca gli aveva riferito (ff.501,501r., 502 e 502r del VII vol. e, in copia, ff.145 e segg. del II vol.).

Inoltre, riferì che, nei primi giorni del gennaio 1962, di ritorno dalla Germania, erasi incontrato con il suo compare Salvatore Stefano Lattuca.Questi, che era il nipote del decano della mafia raffadalese, esprimendo la sua soddisfazione gli aveva confidato che,insieme ad Isidoro La Porta e Domenico Fregapane (tra di loro cugini) era finalmente riuscito a dare esecuzione al mandato di uccidere Pietro Bonsignore il quale, tempo prima, pur essendo stato da lui ferito, era riuscito ad allontanarsi ed a salvarsi spronando a

sangue la cavalla su cui era montato. Lo aveva-inoltre- informato che il mandante dell'omicidio era stato Girolamo Lattuca (detto Momo) il quale,ritenendo che il furto di ovini da lui subito fosse stato perpetrato dal Bonsignore, si era voluto vendicare.Gli aveva-pure-detto che Girolamo Lattuca aveva escogitato un espediente per far sorprendere il Bonsignore disarmato; aveva, infatti usato uno stratagemma per ottenere che l'ostetrica Monte presentasse una denuncia o rendesse delle dichiarazioni tali da indurre i Carabinieri ad invitare il Bonsignore in caserma;ed aveva-così-conseguito lo scopo che il Bonsignore, per recarsi in caserma, contrariamente alle sue abitudini, si allontanasse disarmato dalla sua masseria. Infine, rendendolo edotto dei particolari dell'omicidio, gli aveva significato che, insieme al La Porta ed al Fregapane (quest'ultimo sopranneminato Miociché), erasi appostato nei pressi della via vicinale che il Bonsignore doveva necessariamente percorrere per recarsi a Siculiana; e che, allorquando la designata vittima era passata le avevano sparato contro. Il Bonsignore, ferito,aveva,invano, tentato di fuggire; era stato,però, raggiunto presso della piante di fichi d'India ove, prima che gli fossero sparati contro gli ultimi colpi, aveva istintivamente portato la mano destra alla cintura dei pantaloni e, constatando di non avere la pistila, erasi,per l'ira, morse le dita (f.505, 505r.,506 e 506r del Vol.VII e, in copia, ff.148 e segg.

del II vol.).

Cinque giorni dopo che lo Iacono aveva reso le dichia razioni di cui sopra, la polizia giudiziaria, indubbiamente per incarico conferitole dal S.P.G.provvide ad interrogare Isidoro La Porta esclusivamente in ordine all'abigeato in danno del Catuara.In data 11 agosto 1963, il nominato La Porta rese noto che, trovandosi in condizioni economiche precarie, aveva aderito all'invito rivoltogli da Giovanni Iacono di rubare il gregge di Giovanni Catuara?Preso l'appuntamento, verso le ore 21 del giorno stabilito,con suo cugino Domenico Fregapane dehominato Micchè,con lo Iacono, nonchè con tali Salvatore Randisi e Ciccio Fretto,erasitrovato vicino all'abbeveratoio di Santa Maria.Quindi,con i nominati, erasi recato presso il vicino ovile del Catuara ove dallo Iacono aveva ricevuto l'incarico di far da palo.Dopo che i suoi compagni erano riusciti a sottrarre il gregge, li aveva aiutati a condurre gli ovini rubati.Aveva,però, percorso poche centinaia di metri quando,inciampando su di un sasso, era caduto. Colto da un forte dolore al ginocchio, aveva restituito allo Iacono la pistola di cui ciascuno era munito e, lentamente, aveva fatto ritorno in paese.Successivamente-aggiunse-aveva appreso che Iacono era stato arrestato per il furto suddetto (f.544 e 549 del VII vol.).

Riesaminato in istato di fermo dal S.P.G.Dr.Fici il 12 agosto 1963, rese allo stesso dichiarazioni perfettamente con-

fermi.Dopo la verbalizzazione delle stesse, allorquando gli vennero contestate le dichiarazioni delle Iacono concernenti la confidenza ricevuta da Salvatore Stefano Lattuca in ordine all'omicidio di Pietro Bonsignore, si era trincerato nel più assoluto mutismo, aveva palesato di aver subito un trauma psichico e, compiendo con la mano segni di diniego, erasi rifiutato di sottoscrivere le verbalizzate dichiarazioni relative al furto del Catuara.Eppure,il giorno precedente, aveva firmato il verbale d'interrogatorio redatto dalla polizia giudiziaria; e,per di più,non era stato ancora dato atto della rivoltagli contestazione (ff.568,569r, 570 e 570r.del VII vol. e,in copia,i ff. 154 e 155 del XIV vol.).

Nella stessa data del 12 agosto,il S.P.G.con missiva inviata alla polizia giudiziaria, dopo aver reso noto il comportamento tenuto dal La Porta e dopo aver significato che non aveva ritenuto opportuno insistere nella rivoltagli contestazione a causa dell'evidente trauma psichico da cui il medesimo era stato colto, raccomandò che lo si riesaminasse dopo avergli consentito un congruo riposo e dispose che,all'interrogatorio del prevenuto, non presenziasse il brig.Angelo Concilio il quale aveva partecipato allo svolgimento delle prime indagini (f.571 del VII vol.e,in copia, a f.156 del II vol.).

Il 13 agosto, il La Porta rese alla polizia giudiziaria

la confessione della sua partecipazione all'omicidio.Dichiarò che Vincenzo Galvano-detto Serbo- lamentando che il Bonsignore lo aveva prepotentemente estromesso dalla mena in cui faceva pascolare i suoi ovini e che- conseguentemente -"non voleva farlo mangiare"(non voleva-cioé-consentirgli di guadagnarsi l'indispensabile alla vita),gliaveva rivelto l'invito di coadiuvarlo col Fregapane nel dare una lezione al nominato. Avendo paura del Galvano,aveva accettato.Dopo cinque giorni, insime al Galvano ed al Fregapane, previo appuntamento nell'abitato di Raffadali, si era recato verso Siculiana? Lungo la strada Raffadali Siculiana, il Galvano, lasciatolo col Fregapane ad attenderlo, erasi recato nella contrada Miliane ove trovavasi il suo gregge.Ne era tornato con due fucili di cui gliene aveva consegnato uno. Nessuna arma aveva dato al Fregapane poichè questi aveva con sé una pistola. Partiti verso le ore 12,30 da Raffadali,era giunto verso le ore 16n30 o 17 presso un passaggio obbligato per il quale- a dire del Galvano-il Bonsignore doveva necessariamente transitare. Appostatosi nei pressi dello stesso, lo avevano atteso invano sino alle ore 21. Quindi,avevano trascorso la notte in una vicina casupola e, alle ore cinque, essendo il Galvano sicuro che il Bonsignore sarebbe passato, erano tornati ad appostarsi separatamente disponendosi in modo da impedirgli di poter fuggire o di reagire.Dopo circa quattro ore, verso le nove, avevano avvistato la loro vitti-

ma che, precedendo verso Siculiana con una bisaccia sulle spalle, si dirigeva verso il luogo in cui era appostato il Galvano. Questi, quando il Bonsignore era giunto al tiro del suo fucile, gli aveva sparato contro due cartucce e lo aveva colpito. Caduto per terra ferito, il nominato, poco dopo, erasi alzato ed aveva tentato di fuggire verso la valle. Dopo circa centocinquanta metri era stato, però raggiunto dal Fregapane e dal Galvano. Quest'ultimo, durante l'inseguimento, aveva ricaricato il fucile e gli aveva sparato contro due altri colpi. Data la distanza esistente tra il luogo in cui il Bonsignore era stato raggiunto e quello in cui egli erasi appostato ed era rimasto, non aveva assistito alla scena finale. Il Galvano, di ritorno, gli aveva detto che il Bonsignore era riuscito ad eclissarsi nella campagna e che potevano tutti e tre dar vita. Percorrendo in senso contrario la strada fatta il giorno precedente, erano giunti nei pressi della contrada Milione ove il Galvano aveva riportato i due fucili; quindi, riunitosi a lui ed al Fregapane, erasi con loro avviato verso Raffadali ove erano giunti verso le ore 13. Solo in paese aveva successivamente saputo che il Bonsignore era morto.

Inoltre, affermò che in un primo momento, erasi rifiutato di aderire all'invito che il Galvano gli aveva rivolto di coadiuvarlo per uccidere il Bonsignore; che, poi, aveva acconsentito in quanto il detto Galvano gli aveva ripetuto

che il Bonsignore"non voleva farlo mangiare" e che col suo ausilio, si sarebbe limitato " a dargli una lezione" col minacciarlo senza ucciderlo; e che tanto lui,quanto suo cugino Domenico Fregapane non avevano sparato. Significò-pure- che, nei pressi del luogo in cui erasi appostato col Fregapane e con il Galvano, scorreva un torrente che, allora, era in piena; e che, il giorno del delitto, egli indossava un vestito color marrone ed aveva una sciarpa di color verdino sollevata sul viso,il Galvano era vestito con un abito di velluto nero e aveva intorno al collo una sciarpa di color bordeau, e suo cugino Domenico Fregapane aveva dei pantaloni di velluto scuro ed una giacca di stoffa pure di colore oscuro.(si vedano i ff.572,573, 574 e 575 del VII vol.; e,in copia, i ff.150 e segg.del V vol.) Riesaminato lo stesso giorno dal G.I.P.,ebbe a rendere delle particolareggiate dichiarazioni perfettamente conformi a quelle rese alla polizia giudiziaria.Inoltre,aggiunse che la via vicinale percorsa dalla vittima si svolgeva in luogo sottostante rispetto a quello in cui si erano appostati in quanto era, di circa un metro, incassata nel terreno;che egli erasi appostato dietro ad un masso; e che il Bonsignore, sebbene ferito, si era rialzato e,correndo, era andato a nascondersi dietro a delle piante di fichi d'India (ff.576, 576r.,577,577r.,578 del VII vol.; e,in copia,ff.157 e segg. del II vol).Per di più, ebbe a disegnare un abbozzo plani-

metrico del luogo del delitto; ad indicare sullo stesso il punto in cui erasi appostato che contrassegnò scrivendo il suo nome "Isidoro", quello in cui trovavasi il Galvano che indicò scrivendo il nome " Vincenzu", e quello in cui erasi appiattato il Fregapane che localizzò scrivendo il sopranno-me dello stesso "Micciché"; a tracciare sul medesimo un bi-forcazione della via vicinale, nonché il percorso compiuto dal Monsignore ferito durante la fuga e quello compiuto da Domenico Fregapane per tagliargli la strada.Riferì,infine, che il luogo dell'appostamento era il declivio e che,mentre egli trovavasi nel punto più alto; il Fregapane era in quel-lo più basso(si veda il verbale in cui venne dato atto di quanto sopra ai ff.579 e 580 del VII vol. e, in copia ai ff. 159 e 159r del II vol.; e, agli stessi fogli l'abbozzo plani-metrico con le annotazioni del Laporta e con il verbale delle sue ulteriori dichiarazioni).

Il 17 agosto 1963 Vincenzo Galvano, interrogato dal G.I.P. dichiarò di non aver partecipato all'omicidio del Monsignore; di non conoscere, né il La Porta, né il cugino dello stesso, Fregapane; di essere stato in società con Antonino,Giuseppe e Salvatore Mangione dai quali erasi-poi- separato poichè il pascolo non era sufficiente per tutti i loro animali;di avere, successivamente allo scioglimento di tale società,con-cluso una nuova società con Salvatore Cannitano insieme al qua-le aveva tenuto gli ovini in contrada S.Giorgio; e di essere,

fin dall'agosto del 1961, in società con Girolamo Lattuca. Riferì,inoltre, di avere appreso che, oltre quattro anni prima (cioé, antecedentemente al 1959), Girolamo Lattuca aveva subito un furto di ovini; e di aver dallo stesso saputo che, dopo circa un mese dal giorno della sottrazione, gli stessi erano stati dai Carabinieri ritrovati.Disse,infine,di conoscere la contrada "Mariusa" perché nella stessa Vincenzo Cutrera conduceva i suoi animali al pascolo e quella "Milione" in quanto, in quest'ultima, trovavasi l'ovile di Vincenzo Costanza (ff.598,598r.,599 e 599r del VII vol.;e,in copia,ai ff.163 e 164 del II vol.).

Antecedentemente agli interrogatori dello Iacono,del La Porta e del Galvano di cui sopra si é scritto,venne interrogato Domenico Fregapane il quale era stato fermato il 21 luglio 1963 perché sospettato di essere un associato per delinquere .Questi, in data 22 luglio, relativamente al caricatore contenente sette cartucce di pistola cal.9,che, durante l'eseguita perquisizione, era stato rinvenuto in una tasca di una sua giacca, dichiarò al S.P.C. di averlo occasionalmente trovato per la strada insieme all'altra diecina di cartucce dello stesso calibro che gli erano state-pure-sequestrate.
Alla rivoltagli domanda in ordine al perché tenesse nella tasca della giacca il caricatore, rispose che lo stesso"poteva rimanere nella tasca un altro secolo perché,non essendo una arma, non aveva l'obbligo di denunziarne la detenzione; e

"che non aveva pensato di deporlo in casa" (ff.456 e 457 del VII vol.).Riesaminando dalla polizia giudiziaria il 26 luglio, difformemente da quanto aveva dichiarato al G.I.C., affermò che deteneva una pistola cal.9; che, avendo visto gli avanti, prima di aprir loro la porta d'ingresso,erasi premurato di buttarla da una finestra che, affacciando sulla campagna, trovavasi sulla facciata posteriore della sua casa; e che tale arma, insieme a due caricatori,aveva trovato in campagna. Significò che, due giorni prima,avendo già confessato quanto sopra, era stato accompagnato presso la sua casa da taluni militari ai quali aveva fatto consegnare da sua sorella la pistola suddetta.Aggiunse,quindi, che conosceva Giovanni Iacono,che era-con lo stesso- in rapporti di amicizia, e che gli era stato da costui rivolto l'invito di partecipare al furto degli ovini in danno del Saturara.A tale invito aveva risposto-in un primo momento- con un secco rifiuto; quindi, onde evitare di essere dallo Iacono assillato, aveva finto di acconsentire all'appuntamento datogli, ma non erasi recato sul luogo fissato (f.447 e 476 del VII vol.)

***

A seguito delle ricordate risultanze, venne, a carico dei nominati, istruito il procedimento col rito formale.

Nel corso dell'istruzione vennero appurate importanti circostanze che saranno in appresso esaminate,fu compiuta

due volte l'ispezione dei luoghi e venne nominato un perito perché procedesse alla descrizione degli stessi.

La duplice ispezione venne eseguita perché, dopo il primo sopraluogo, il perito ebbe a segnalare al G.I. di avere appreso che il brigadiere Concilio aveva fatto erroneamente ispezione una località diversa-sebbene vicina-a quella in cui il Bonsignore era stato ucciso.Pertanto, il G.I.,richiesta la presenza, oltre che del brig.Concilio,anche del capitano dei carabinieri Pasquale D'Addario-il quale aveva partecipato alle prime indagini,-nonché di tal Giovanni Peri-il quale, conducendo a colonia un fondo della contrada ed essendo ben pratico del luogo, aveva precisamente indicato al perito il punto in cui era stato rinvenuto il cadavere del Bonsignore-,riuscì ad ispezionare il luogo del delitto che venne dai nominati concordemente indicato e di cui venne compiuta una descrizione corrispondente a quella che era stata oggetto del verbale redatto dal maresciallo Orlando (si veda il 4° fasc.del XII vol.).

A seguito della formale istruzione-nel corso della quale tutti i pervenuti proclamavano la loro innocenza-il G.I.,mentre dispose il rinvio a giudizio di Domenico Fregapane, d'Isidoro La Porta e di Vincenzo Galvano in ordine ai reati loro contestati, dichiarò n.d.p. nei confronti di Girolamo Lattuca e di Salvatore Stefano Lattuca in ordine all'imputazione di omicidio premeditato con la formale del non aver

commesso il fatto.

A seguito dell'impugnazione del Procuratore Generale, e, in accoglimento della stessa, venne-però-disposto dalla Sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo il rinvio a giudizio anche dei due nominati.

o

o o

Primo paragrafo

Per quanto concerne le contravvenzioni di porto e di detenzione abusiva di armi scritto ad Isidoro La Porta,a Domenico Fregapane ed a Vincenzo Galvano, va osservato che,non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art.152 cpv.C.P.P.,va dichiarata l'improcedibilità dell'instaurata azione pena essendo le dette contravvenzioni estinte per amnisitia.Invero, non solo non sussistono le prove che rendano evidente l'innocenza dei prevenuti,ma, per quanto si é scritto nella narrazione dei fatti, ricorrono quelle della loro colpevolezza.

Per quanto concerne l'abigeato in danno di Giovanni Caturra ascritto ad Isidoro La Porta ed a Domenico Fregapane,va osservato-anzitutto-che tale delitto non é stato contestato anche a Giovanni Iacono per essere risultato che questi per tale reato, espiò la pena di due anni di reclusione e di sessatamila lire di multa inflittagli con sentenza divenuta irrevocabile (si veda il X vol.).-

Va rilevato-quindi-che assolutamente irrilevanti sono le rittrattazioni compiute dallo Iacono e dal La Porta perché, secondo quanto é stato ricordato nella parte narrativa, l'accusa formulata dal primo nei confronti degli altri due (ff.501 e segg. del VII vol.),ha trovato pieno riscontro nella conferma confessione che il La Porta ebbe a compiere in occasione di tre interrogatori (ff.544 e segg.,569 e segg. 572 e segg. del VII vol.); e perché, nei confronti del Fregapane, oltre all'accusa dello Iacono ed alla chiamata di correo dal La Porta compiuta, ricorre l'ammissione dello stesso prevenuto di essere stato dallo Iacono invitato a commettere il delitto (f.478 del VII vol.).Pure a carico del Fregapane, ricorre la circostanza che, né lo Iacono,né il La Porta si sarebbero potuti mettere d'accordo per calunniarlo, nonché quella che non ne avrebbero avuto motivo.Con riferimento allo Iacono, il nominato Fregapane, dichiarò -infatti- che sussisteva "una reciproca amicizia" (f.478 del VII vol.); e, con riferimento al La Porta,disse che non sapeva spiegarsi come mai il nominato suo cugino lo avesse accusato (ff.5 e 5r. del 7° fasc.del VI vol.).

Essendo risultato, oltre che dall'istruzione del relative procedimento (X vol.), anche per le ricordate dichiarazioni dello Iacono e del La Porta, che furono sottratti ottanta ovini (art.625 n.8 C.P.), che il furto fu commesso-quanto meno- dallo Iacono, dal La Porta e dal Fregapane (art.625 n.5 C.P.), e che i nominati ed i loro correi si recarono armati all'ovi-

le del Catuara (artt.625 n.3 C.P.), può concludersi l'argomento affermandosi la colpevolezza dei nominati imputati in ordine al delitto di furto pluriaggravato.

o

o o

Secondo paragrafo

Passando a trattare della colpevolezza d'Isidoro La Porta in ordine all'omicidio del Bonsignore, va osservato-anzitutto-che le dichiarazioni con cui Giovanni Iacono rese nota la responsabilità del prevenuto hanno trovato pieno riscontro nella confessione da quest'ultimo compiuta dinanzi alla polizia giudiziaria-prima- ed al magistrato,poi,-

Va rilevato-quindi-che l'influenza della compiuta ritrattazione consegue ai numerosissimi riscontri che la reiterata confessione ha trovato in altrettante risultanze processuali.

****

Prima ancora di esaminare tali riscontri, appalesasi opportuno soffermarsi sulle varie argomentazioni dirette a far ritenere che la confessione del prevenuto rifletterebbe mendaci dichiarazioni ed avrebbe costituito la manifestazione di una volontà coartata.

La prima di tali argomentazioni è quella secondo la quale la pruificazione all'animo verificatasi per la completa ri-

velazione del vero costituirebbe motivo di sospetto quando concerna un abitante di Ruffadali. Secondo la stessa, infatti, la conoscenza dell'origine araba del detto paesano-che prese il nome dal pascià Alì- e la pratica degli abitanti del medesimo, obbligherebbero ad escludere che uno di costoro possa aver compiuto una completa narrazione della verità.

A tal riguardo, va osservato che, con l'esperienza derivante soltanto dalla conoscenza della confessione del Baeri in ordine all'omicidio del Tandoy e di quella del La Porta in ordine all'assassinio del Bonsignore, limitando la portata generale della ricordata affermazione difensiva, potrebbe la stessa essere condivisa.

Va rilevato, però, che la medesima si ritorce contro il prevenuto.

In vero, dal raffronto di talune dichiarazioni del La Porta con altre di Antonino La Vita, consegue l'accertamento del mendacio di quelle altre affermazioni del prevenuto secondo le quali non avrebbe sparato contro il Bonsignore e si sarebbe recato in contrada Mariusa solo per "dargli una lezione".

All'uopo va ricordato che il La Porta dichiarò che, il giorno del delitto, mentre il Galvano aveva intorno al collo una sciarpa di color bordeaux e marrone, egli aveva un fazzoletto di color verdino; e che, mentre il Fregapane era armato soltanto di pistola, egli ed il Galvano aveva-

no un fucile ciascuno (ff.150,152 e 157 del II vol.).Inoltre, va tenuto presente che l'undicenne Antonino La Vita rese noto di aver visto due uomini armati di fucile fuoriuscire da dietro un carrubo, sparare contro suo zio e procedere all'inseguimento dello stesso; e di aver notato che, entrambi, avevano intorno al collo delle sciarpe di color verdino (ff.196,100 del II vol..359r. del XIV).

Pertanto, mentre é irrilevante la circostanza che sia stato il prevenuto o-più probabilmente-l'intimorito undicenne La Vita ad indicare erroneamente il colore del fasciacollo del Galvano, é importante il conseguente accertamento che il La Porta- il quale aveva un fasciacollo di color verdino ed era armato di fucile-sparò contro il Bonsignore e lo inseguì.-

Da tale accertamento consegue -infatti-quello che il prevenuto, invece di recarsi nella contrada Mariusa col solo scopo di " dar una lezione" al Bonsignore.vi andò con la intenzione di ucciderlo e che, sia sparandogli contro i due colpi del suo fucile, sia inseguendolo, tale intenzione attuò; quello che la sua confessione non può essere ritenuta la espressione di una verificatasi catarsi; e quello-infine- che la rese perché, sentendosi contestare persino il particolare del gesto di rabbia dal Bonsignore compiuto dopo aver riscontrato- portando la mano destra alla cinta- di esser disarmato ,ritenne che la sua colpevolezza fosse stata

ta accertata e che fosse opportuno ammettere i fatti dandone una versione tale da diminuire la sua responsabilità.

****

Altre argomentazioni difensive dirette a sminuire il valore delle dichiarazioni del La Porta sono quelle con cui é stato sostenuto che la descrizione degli abiti degli assassini compiuta dall'undicenne La Vita sarebbe in contrasto con quella fatta dal prevenuto; che sarebbe inverosimile la dichiarazione di quest'ultimo secondo la quale il Galvano si sarebbe recato a prelevare i fucili nella contrada "Milone"; e che mendace sarebbe quella che la contrada Milione trovasi sulla destra della strada da loro percorsa per raggiungere, da Raffadali, la contrada Mariusa. Relativamente al preteso contrasto esistente tra la dichiarazione del La Vita e quelle del La Porta in ordine agli abiti, va ricordato-anzitutto- che l'intimorito undicenne, narrando al maresciallo Orlando il terribile episodio di cui era stato testimone, riferì che i due assassini usciti da dietro il carruba "portavano la giacca rivoltata,tanto che lasciavano vedere la fodera di colore oscuro" (*ff.*196,100 del II vol.,338r. del XIV).Va tenuto-quindi-presente che il La Porta dichiarò che indossava un completo di velluto marrone e che il Galvano ne aveva uno di velluto nero (f.152 del II).Conseguentemente va rilevata l'insussistenza del dedotto contrasto, la coincidenza delle ricordate dichiarazioni

relativamente al colore oscuro degli abiti, e l'erroneità della deduzione compiuta da un bambino di undici anni poco dopo aver assistito alla scena del delitto. Di una deduzione e non della narrazione di un preciso ricordo ebbe,infatti a trattarsi.In vero, se non avesse il La Vita desunto dal colore oscuro degli indumenti intravisti un momento prima di buttarsi per terra che le ginocchie erano rivoltate,non sarebbe stato verbalizzato l'avverbio "tanto" sopra riportato. Relativamente al preteso mendacio della dichiarazione che il Galvano si sarebbe recato a prendere i fucili nella contrada "Milion",va osservato, anzitutto, che esattamente il La Porta riferì che questa trovasi sulla destra della strada da loro percorsa.Esaminando attentamente la copia fotostatica della particolareggiata carta geografica (f.557 del XIV vol.) e rilevando il tracciato del torrente Milione, si riscontrerà che la maggior parte dell'omonima contrada trovasi sulla destra della strada che congiunge Naffadali con Sciuliana, cioé della strada che, in direzione di quest'ultimo paese, i provenuti percorsero per raggiungere la contrada Pariusa.

Varilevato, quindi, che non é affatto inverosimile la circostanza che Vincenzo Galvano si sia recato nella contrada Milione per prelevare i due fucili. Se ciò avesse comportato un disagio fisico, si sarebbe sempre trattato di un disagio oltremodo lieve per un uomo abituato a seguire il greg-

ge per impervie zone, per un uomo che a piedi si recò-con circa quattro ore di marcia- da Raffadali alla contrada Mariusa, e per un uomo che, senza un letto e senza una coperta, trascorse una notte del mese di gennaio (precisamente quella dal 24 al 25) al solo riparo costituito dal tetto di un abbandonato casolare. Deve, però, escludersi che abbia affrontato un disagio fisico per andarne a prelevare le armi. Infatti, se si ritiene per vero che queste fossero-secondo quanto riferito dal Galvano al La Porta- presso il suo gregge e che i suoi animali, per pascolare, fossero stati trasferiti dalla contrada,S.Giorgio, in quella contigua denominata Milione, non ricorrerebbe motivo per escludere che il detto gregge pascolasse in un luogo sito a breve distanza dalla strada Raffadali-Siculiana che il Galvano doveva percorrere (si veda la carta geografica in atti).Ben può,però,ipotizzarsi che sia andato a prender i fucili presso l'ovile sito nella contrada Milione di Vincenzo Costanza da lui ben conosciuto (si vedano le dichiarazioni del Galvano f.163 del II, vol.); e bene può pensarsi-anche-che i fucili si trovassero nella vicina proprietà di Girolamo Lattuca sita nel fondo Cattà (si vedano le dichiarazioni del Lattuca a f.6r. del 12°fasc. del VI vol. e la carta geografica a f.557 del XIV vol.).

****

Le argomentazioni svolte dalla difesa di tutti gli imputati ugualmente interessati a far ritenere che la duplice con-

fessione del La Porta avrebbe costituito la manifestazione di una volontà coartata possono raggrupparsi nel modo seguente. In quelle concernenti l'insussistenza di un qualsiasi motivo per affidare il La Porta alla polizia giudiziaria;in quelle relative alla superflua presenza del Commissario De Palma, del Capitano dei CC. D'Addario, del maresciallo Cenciello e dei brig.. Giordano o Spampinato durante la redazione del verbale concernente la reiterazione della confessione dinanzi al S.P.G. dr.Fici; in quelle che la polizia giudiziaria non avrebbe dato al La Porta il tempo di ripensare;in quelle che le particolari condizioni di salute del La Porta risultanti dal foglio del congedo militare avrebbero consentito una facile determinazione dello stesso alla confessione; in quelle che il prevenuto ebbe a reiterare la confessione ritenendo di continuare a trovarsi dinanzi alla polizia giudiziaria e non anche dinanzi al magistrato;in quelle che il prevenuto,confessando, non fece alcun riferimento alla presenza dell'undicenne Antonino La Vita sul luogo del delitto; nonchè in quelle secondo le quali, nel compiere l'abozzo planimetrico, il La Porta avrebbe disegnato la biforcazione,invece che sulla sinistra, sulla destra del bracciato della via vicinale dal Monsignore percorsa.

Relativamente alla dedotta insussistenza di un qualsiasi motivo per affidare il La Porta alla polizia giudiziaria,va osservato che il S.P.G. dr. Fici aveva prestabilito che il

13 agosto avrebbe dovuto-onde acquisire ulteriori prove nei confronti dei colpevoli dell'omicidio del Tandoy-riesaminare l'autista Tuttolomondo e procedere con quest'ultimo ad una ricognizione di luoghi (ff.581 e 583 del VII vol.);e che -ben sapendo quanto faticosa era stata l'indagine diretta a smentire le dichiarazioni del detto autista, a vincerne la reticenza e ad indurlo a superare quella ritrosia di dire il vero conseguente alla paura-aveva previsto che l'interrogatorio del Tuttolomondo e la ricognizione dei luoghi potessero comportare l'impiego di un tempo notevolmente maggiore di quello che occorse, e che potessero determinare il compimento di ulteriori indagini (poi divenute superflue) quali ad esempio un ulteriore confronto col Baeri od un ulteriore indicazione da parte di quest'ultimo del luogo in cui-con Santo Librici-era stato rilevato da Luigi Librici e dal nominato autista. Va rilevato-quindi-che la sera del 12 agosto,allorquando il La Forta- a seguito della contestazione delle dichiarazioni dello Iacono- venne colto da quel trauma psichico chiaramente rivelatore della sua colpevolezza,il S.P.G. avvertì la esistenza di non insistere nella contestazione, di non proseguire nell'interrogatorio e di disporre che la polizia, dopo avere accordato"un congruo periodo di riposo", provvedesse al riesame del La Forta al quale-secondo quanto prevedeva-non avrebbe potuto direttamente procedere.Pertanto, rendendo palesi le sue doti di umanità e di bontà-che,per altro,sono

stato decantato anche da taluni difensori degli imputati-scrisse quella missiva i cui ricordati motivi ispiratori sono inequivocabilmente palesati dall'impartita disposizione di allegarla al processo (f.371 del VII vol.) e dal compiuto invio di copia della stessa al Procuratore della Repubblica perché ne curasse, insieme alle copie dei vari verbali d'interrogatorio,l'inolto al G.I. (ff.144 e segg. e 156 del II v.)

Per quanto concerne la presenza all'interrogatorio giudiziale del Commissario di P.S. Di Palma e dei nominati ufficiali e sottufficiali dei C.C. e della P.S., va osservato che, non solo non può dalla stessa dedursi fondatamente alcuna argomentazione diretta a dimostrare che il La Porta non avrebbe reso una confessione spontanea, ma che dalla stessa deve-invece-dedursi che venne adottata l'identica cautela che era stata usata interrogando il 7 luglio 1963 Vincenzo Di Carlo (f.322 del VII vol.); venne, cioé, adottata quella medesima cautela diretta a prevenire che potessero essere successivamente modificate parte delle rese dichiarazioni e che potesse essere addotto che la verbalizzazione aveva costituito il frutto di qualche equivoco o di qualche erronea interpretazione.

Con riferimento all'argomentazione secondo la quale la confessione del La Porta alla polizia giudiziaria sarebbe stata conseguenzadel fatto che il prevenuto-diversamente da quanto era stato disposto dal G.P.G.-sarebbe stato interrogato prima che avesse il tempo di riposare e di riprendersi

dal trauma psichico subito, va osservato che la stessa,oltre a prescindere dalle ragioni per le quali il La Porta fu colto dal detto trauma, é assolutamente infondata.Risulta, infatti, che il prevenuto ricevette la contestazione delle dichiarazioni dello Iacono alle ore 17,30 del 12 agosto (f. 155 del II vol.) e che fu riesaminato dalla polizia giudiziaria alle ore 3 del giorno successivo (f.150 del II vol.).

Risulta,cioé,che gli furono accordate tredici ore di tempo per riprendersi dallo stato di angoscia in cui era venuto a trovarsi allorquando, sentendosi leggere le dichiarazioni dello Iacono, aveva rivissuto la terribile scena durante la quale era stato sparato da lui o dal Galvano il colpo di grazia contro il Bonsignore morente; e che, durante tale tempo, non solo si era ripreso dallo stato di angoscia suddetta, ma aveva meditato e valutato l'opportunità -secondo quanto si é già scritto-di confessare il delitto o di tentare,apportando qualche lieve variazione al reale svolgimento dei fatti, di diminuire la sua responsabilità.

Quanto all'argomentazione per cui le particolari condizioni di salute del La Porta attestate dal foglio del congedo militare dello stesso sarebbero state tali da consentire una non difficile opera di determinazione del medesimo alla confessione, vanno compiute due osservazioni.In primo luogo quella che, con l'abile gioco dialettico di tale argomentazione, si é tentato d'impedire la considerazione che, dalla

circostanza che il Galvano ed il Fregapane non avevano confessato, doveva dedursi che, neppure nei confronti del La Porta, era stata svolta la pretesa attività di coartazione della volontà. In secondo luogo, quella che la detta argomentazione costituisce il frutto di un equivoco poichè l'esibito foglio di congedo attestante delle malattie non concerne il La Porta, bensì il Fregapane che giammai confessò (f.9 del 5°fasc. del XIV vol.).

Relativamente alla dedotta affermazione secondo la quale il prevenuto avrebbe ripetuto dinanzi al S.P.G. Dott.Fici la confessione resa dinanzi alla polizia giudiziaria perché avrebbe erroneamente ritenuto di continuare a trovarsi dinanzi ad agenti e funzionari e non anche dinanzi al magistrato, va rilevato che la stessa prescinde da numerose circostanze che ne rivelano l'infondatezza. Non tiene infatti conto della circostanza che il La Porta, sia il 12 agosto 1963, sia il giorno 13 dello stesso mese ed anno, fu interrogato dal S.P.G. dott.Fici nell'ufficio della Procura della Repubblica (ff.154 e 157 del II vol.). Prescinde da quella che, avendo dovuto attraversare la città di Agrigento per essere accompagnato in tale ufficio, non potette non rendersi conto che era stato condotto dinanzi al magistrato. Trascura quell'altra che il 13 agosto non poteva non ritenere di trovarsi al cospetto del S.P.G., sia perché era stato da lui accompagnato il giorno precedente in cui aveva reso le verbalizzate di-

dichiarazioni solo alla presenza del nominato magistrato e del segretario dello stesso (f.154 del VII vol.),sia perché coloro i quali furono presenti il 13 agosto alla ripetizione della confessione dinanzi al magistrato erano persone diverse da quelle dinanzi alle quali, la mattina dello stesso giorno, aveva ammesso la sua colpevolezza (f.153 e 158 del II vol.).Infine,ignora quell'altra che il La Porta ha-in dibattimento-ammesso di essersi reso perfettamente conto che veniva interrogato dal G.I.G. ed ha tentato di giustificare la compiuta sottoscrittione del verbale e la compilazione dell'abbozzo planimetrico con l'affermare di aver ciò fatto per paura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali della polizia giudiziaria che erano presenti (f.30r. del XIV vol.)

Con riferimento alla omessa indicazione da parte del La Porta della presenza sul luogo del delitto dell'undicenne La Vita, va osservato che tale omissione trova facile spiegazione e che non può, dal silenzio serbato dal prevenuto in ordine a tale circostanza, dedursi alcunché di logico in favore della tesi della non spontaneità della confessione.In vero,tale silenzio non può essere spiegato se non considerando che il prevenuto, avendo tentato di diminuire la sua responsabilità,aveva tutto l'interesse di tacere che la presenza di un bambino non aveva costituito un motivo per desistere dall'intenzione di attuare la deliberazione omicida;aveva tutto l'interesse di non rivelare che, sebbene l'undicenne precedesse di qualche

metro la vittima, non avevano esistato né lui, né il Galvano a sparare contro il Bonsignore ;ed aveva tutto l'interesse di non render noto che il rischio di uccidere un bambino non aveva indotto né lui, né il Galvano-quanto meno- a procrastinare l'esecuzione della risoluzione omicida.

Infine, per quanto concerne l'affermazione difensiva secondo la quale il La Porta avrebbe compiuto un erroneo disegno dei luoghi del delitto, va osservato che, dall'inesattezza della stessa, consegue una delle numerose prove della spontaneità e della serietà della confessione.Prendendo visione dell'abozzo planimetrico redatto dal prevenuto il 15 agosto 1963 durante la confessione resa dinanzi al S.P.G. dr.Fici, va-anzitutto- rilevato che la biforcazione della strada vicinale percorsa dal Bonsignore fu disegnata-rispetto alla contrassegnata direzione di marcia della vittima-sulla destra ed non - secondo quanto é stato dedotto- sulla sinistra (si veda l'originale a f.159 del II vol. e le copie fotografiche ai ff.579 e 580 del VII vol.)-Va rilevato-quindi- che tale disegno coincide perfettamente con il rilievo planimetrico compiuto dal perito nominato dal G.I., con la relazione tecnica dallo stesso redatta e con le risultanze del verbale concernente l'ispezione dal G.I. eseguito l'8 ottobre 1964 (si vedano, rispettivamente, i f.36,33,34 e 20 del 4° fasc.del XII vol.).Va rilevato,inoltre, che la contraria affermazione difensiva fu indubbiamente conseguente alla

circostanza che l'abozzo planimetrico del La Porta, venne cucito al rovescio (f.153 del II vol.), sì da riflettere fedelmente la disordinata fascicolazione dei volumi di tutto il processo che, in assoluto dispregio dell'ordine cronologico, nulla avrebbe fatto comprendere se non fosse stata prestata grande attenzione alla data di ogni verbale.

*****

Dalla compiuta dimostrazione che le ricordate argomentazioni difensive hanno costituito, o la conseguenza di erronei presupposti, o l'espressione del sofisma o di altro giuoco di retorica, consegue l'accertamento della spontaneità della serietà e della fondatezza della confessione che il La Porta rese alla polizia giudiziaria e ripetette ed ampliò dinanzi al magistrato.

Prima di soffermarsi sulla serietà e sulla fondatezza della stessa, relativamente alla spontaneità della detta confessione, vanno, per completezza, aggiunte delle ulteriori considerazioni.

Si é già dimostrato che il prevenuto,ricevendo la contestazione delle dichiarazioni dello Iacono, ebbe a compiere una tacita confessione ed a preannunciare quella esplicita con l'ammutolire, col rispondere con segni di diniego alla richiesta di sottoscrivere il verbale concernente soltanto le dichiarazioni che aveva reso in ordine al furto commesso in danno del Catuara, e col palesare il terribile

stato di angoscia in cui era venuto a trovarsi,sia apprendendo che il magistrato era a conoscenza di ogni particolare del delitto, sia rivivendo nelle parole dello Iacono la terribile scena in cui da lui o dal Galvano venne inferto il colpo di grazia al morente Bonsignore il quale, invece di ripetere la frase rivolta a Cavinana da Francesco Ferrucci a Maramaldo, aveva, col gesto di mordersi le dita,palesato l'ira da cui era stato pervaso per essere disarmato e per non potere -quindi-difendersi.

Si é pure dimostrato che ebbe a confessare,non per purificare-con la rivelazione del vero- l'animo suo, ma per tentare di diminuire la sua responsabilità con l'addurre circostanze dirette a far credere che non aveva l'intenzione di uccidere e che il Bonsignore ferito sarebbe stato inseguito dal Galvano e dal Fregapane e non anche da lui.

Occorre ora aggiungere che la riprova della ppontaneità della sua confessione si evince dalle seguenti considerazioni.

Da quella che i sottufficiali e gli agenti che lo interrogarono la mattina del 13 agosto non erano a conoscenza delle risultanze processuali in quanto,con la ricordata missiva,il S.P.G. dispose che il brig.Concilio il quale aveva partecipato alle indagini non presenziasse all'interrogatorio (f.156 del II vol.)-

Da quella che, se le avessero perfettamente conosciute

e se avessero coartato la sua volontà, avrebbero fatto risultare nel verbale d'interrogatorio la presenza sul luogo del delitto di Antonio La Vita che il prevenuto volle invece tacere onde non rivelare che la presenza dell'undicenne ed il rischio di ucciderlo, non avevano comportato esistazione alcuna e non avevano impedito, né a lui, né al Calvano di sparare contro il Bonsignore.

Da quella che,non risultando, né dalle dichiarazionidello Iacono, né da alcun atto del processo relativo all'omicidio del Bonsignore, il nome di Vincenzo Calvano, non avrebbero potuto inventarlo,né avrebbero potuto far pronunciare al La Porta le parole rivelatrici della causale dal nominato suo correo riferitogli.

Da quella che-secondo quanto si é già dimostrato-il prevenuto si rese perfettamente conto di essere accompagnato per la seconda volta dinanzi al magistrato dinanzi al quale ripetette fedelmente la confessione, compilò il ricordato abozzo planimetrico ed aggiunse dei particolari in ordine ai luoghi del delitto.

Da quella-inoltre-che nessuna suggestione ricevette dai funzionari, dagli ufficiali e dai sottufficiali che furono presenti all'interrogatorio reso dinanzi al magistrato.

Ove, infatti, potesse prendersi in considerazione una così assurda ipotesi, questa verrebbe smentita dal disegno sull'abozzo planimetrico della ricordata biforcazione che non

risultava da alcun atto del procedimento e che era ignorata dal brig.Concilio il quale aveva un così vago ed impreciso ricordo dei luoghi del delitto da accompagnare-la prima volta -il G.I. in un diverso luogo dalla cui descrizione non risulta la presenza di biforcazione alcuna (ff.6 e segg.del 4° fasc.del XII vol.).

Da quella-infine- che la spontaneità delle confessioni risulta dalle dichiarazioni successivamente rese,sia dal La Porta medesimo, sia dal Galvano e dal Fregapane.Infatti,il La Porta, dopo l'espletamento delle indagini compiute dal S.P. G.Dr.Fici, nel rendere l'interrogatorio dinanzi al Procuratore della Repubblica, ritrattando le compiute confessioni, dichiarò di averle rese perché gravemente minacciato dalla polizia giudiziaria (f.75 del I vol.).Quindi, dinanzi al G.I., passando dalla versione delle minacce a quella della tortura, disse di aver subito quella "della cassetta e dell'acqua salata"(f.8 e 8r.dell'8° fasc.del VI vol.).Infine, in dibattimento, abbandonando la versione delle minacce e quella della tortura, ha affermato di essere stato percosso; e, alla contestazione relativa alle difformi dichiarazioni sopra ricordate,con impudenza uguale a quella con cui ebbe a renderle,ha dichiarato che non gli sarebbe stato accordato il tempo di ripeterle (f.30r. del XIV vol.).

Quanto alle dichiarazioni successivamente rese dal Galvano e dal Fregapane, va rilevato che costoro, mentre al Procura-

tore della Repubblica ed al G.I., non dissero di avere subito minaccia e violenza alcuna, in dibattimento, palesando il concerto difensivo diretto a tentare di far credere che l'accusa dal La Porta formulata nei loro confronti sarebbe stata allo stesso esorta, hanno dichiarato di essere stati anche loro sottoposti a corruccianti torture che, grazie alla fortezza stoica di cui erano dotati, avrebbero sopportato senza rendere la confessione che sarebbe stata loro richiesta (si vedano, per il Calvano, i ff.78 del I vol. e segg. dell'11 fasc. del VI vol., 33 e segg. del XIV; e, per il Pregapane, i ff.75 del 1° vol., 5 e 5r. del 7° fasc. del VI vol. e 34 del XIV ~~vol.~~).

* * * * * *

Dopo aver dimostrato la spontaneaità della confessione del La Porta ed il mendacio delle dichiarazioni con le quali tentò di giustificarne la ritrattazione, alle già svolte considerazioni occorre aggiungerne delle altre dirette a porre in evidenza la serietà e la fondatezza di quelle affermazioni con cui il prevenuto ammise la sua colpevolezza dinanzi alla polizia giudiziaria -prima- ed al magistrato, poi.

Poiché tali ulteriori considerazioni consistono nel rilevare i numerosi riscontri che la reiterata confessione del La Porta trova in numerose risultanze processuali, va osservato -anzitutto- che le ammissioni del prevenuto relative alla sua colpevolezza in ordine all'abigeato in danno di Giovanni Catuara ed all'omicidio di Pietro Bousignore trovano

corrispondenza nelle dichiarazioni di Giovanni Iacono che sono state riportate nella parte narrativa.

Va rilevato-quindi-che l'affermazione del La Porta di aver trascorso la notte tra il 24 ed il 25 gennaio 1961 del diruto casolare vicino al luogo dell'appostamento (f.151 e 157 del II vol.),risulta pienamente confortata dalle contestazioni compiute-subito dopo il delitto-dal Maresciallo Orlando il quale riscontrò delle orme di scarpe che, dal casolare suddetto,giungevano sino al carrubo d'onde furono esplosi i primi colpi contro il Consiguore (si veda il verbale di sopraluogo a f.198 del II vol.).

Inoltre, l'affermazione del prevenuto che il Fregapane era armato di pistola (f.150 del II vol.) trova riscontro nel rinvenimento e nel sequestro di tale arma di cui si é già scritto nella parte narrativa (ff.477 e 478 del VII vol.).

Quanto all'altra affermazione che il torrente Canne-il quale scorre vicino al luogo del delitto-,alla data dello stesso, a causa dell'abbondante pioggia caduta,trovavasi in piena (f.158 del II vol.), va osservato che trova piena corrispondenza nelle deposizioni di Antonino La Vita (ff.197, 100 del II vol. e 339r.del XIV), di Antonino Tuttolomondo (ff.203,102 del II vol. e 525 del XIV) e di Giuseppe Cuffaro (ff.204,105 del II vol., e 325 del XIV).Il La Vita rese -infatti-noto che, il giorno precedente a quello del delitto, non si era recato con suo zio a Raffadali perché il

torrente era in piena; ed il Tuttolomondo ed il Cuffaro significarono che, a causa della piena del detto torrente, il 25 gennaio, il La Vita ed il Bonsignore avevano avuto bisogno dell'aiuto di Raffaele Tuttolomondo per poterlo attraversare.

Ulteriore riscontro nella citata deposizione del La Vita, nonchè di quella di Raffaele Tuttolomondo (ff.206 del IV° vol.e 525 del XIV)trova l'affermazione del prevenuto che il Bonsignore, allorquando venne raggiunto dai primi colpi di fucile, aveva sulle spalle una bisaccia (f.151 e 157 del II vol.)-

Precisa corrispondenza vi é-inoltre- tra l'indicazione dal La Porta compiuta del luogo in cui-nei pressi di talune piante di fichi d'India-cadde il Bonsignore (f.157 del II vol.) e la descrizione compiuta dal Maresciallo Orlando delle piante suddette sotto le quali rinvenne il cadavere (f.198 del II vol.-

Così-pure-perfetta coincidenza vi é tra le dichiarazioni del prevenuto relative al percorso compiuto dal Bonsignore inseguito (f.157 e 158 del II vol.) e le tracce di sangue seguendo le quali il maresciallo Orlando pervenne sul luogo in cui trovavasi il cadavere (f.198 del II vol.).

Infine, nell'ispezione eseguita dal G.I. l'8 ottobre 1964 (f.20 del 4° fasc.del XII vol.),nella relazione tecnica del perito geom.Cumbo,nonché nel rilievo planimetrico dallo stesso redatto (f.33,34 e 36 del detto fasc.),pieno riscontro trovano le dichiarazioni del prevenuto che il luogo dell'appostamento era quello di un passaggio obbligato per il quale il

Bonsignore doveva necessariamente transitare onde recarsi dalla sua masseria a Siculiana; che la via vicinale percorsa dal Bonsignore, svolgendosi attraverso il detto passaggio obbligato, era incassata tra le rocce e trovavasi sottoposta rispetto al luogo dell'appostamento; che il fronsuto carrubo trovavasi a monte; che il percorso compiuto dal Bonsignore fuggendo era-rispetto al carrubo-in declivio; che i fichi d'India presso i quali giacque erano a valle; e che la via vicinale percorsa dalla vittima, nella direzione di marcia di questa, presentava una biforcazione sulla destra (ff.157 e 158, e 159 del II vol.).-

****

Può, pertanto, concludersi l'argomento affermando che la raggiunta prova della colpevolezza del La Porta non può, per la sua luminosità, esser oscurata dall'ombra del dubbio che -invano- le ricordate argomentazioni difensive hanno tentato di proiettare.-

o

o o

Terzo paragrafo.

Passando a trattare della colpevolezza di Domenico Fregapane, vae osservato che la stessa deve ritenersi accertata in quanto la dimostrata fondatezza delle dichiarazioni rese dal La Porta, i dettagli con la stessa forniti e l'assoluta as-

senza del nominato La Porta di un qualsiasi motivo di astio nei confronti del prevenuto a lui legato da vincoli di parentela provato- unitamente ai riscontri costituiti dalle conformi ed ugualmente disinteressate dichiarazioni dello Iacono, dalla personalità del prevenuto, dalla condotta processuale dello stesso, dal sequestro di una pistola operato nella sua abitazione e dall'accertamento della sua responsabilità in ordine al furto in danno del Catuara-che concorse nell'esecuzione dell'omicidio di Pietro Bonsignore.

Nulla deve aggiungersi in ordine alla rispondenza al vero delle dichiarazioni del La Porta che é stata dimostrata nel precedente paragrafo nel corso del quale sono stati posti in evidenza i dettagli della resa confessione. (143)

Con riferimento ai vincoli di parentela esistenti tra il La Porta ed il Fregapane ed all'assoluta assenza nel primo di un qualsiasi motivo di rancore nei confronti del secondo, va osservato che trattasi di circostanze che sono risultate per le dichiarazioni dello stesso Fregapane. Questi, infatti, dichiarò al Procuratore della Repubblica che il La Porta (in quanto figlio di una sorella di suo padre) era suo cugino in primo grado (f.74 del 1° vol.); ed al G.I. aggiunse di non sapersi spiegare il perché il predetto suo cugino aveva reso a suo carico le ricordate dichiarazioni accusatorie (ff.5 e 5r. del 7° fasc. del VI vol.).

Relativamente ai ricordati riscontri, con riferimento al-

(143) Cfr. pagg. 1249-1269. (N.d.r.)

le dichiarazioni da Giovanni Iacono rese a carico del Fregapane a quelle del La Porta ed all'assoluta mancanza d'interesse da parte dello Iacono di calunniare il prevenuto, va ricordato-anzitutto- che l'unico scopo perseguito dallo Iacono nel rivelare ciò di cui era a conoscenza consistette nel dimostrare la sua intenzione di voler collaborare con la Giustizia. Va tenuto-quindi-presente che il Fregapane, allorquando lo Iacono non aveva ancora rivelato la sua colpevolezza,dichiarò di essere allo stesso legato da vincoli " di reciproca amicizia" (f.478 del VII vol.).Inoltre, va rilevato che non può essere favorevolmente considerata la successiva contrastante dichiarazione resa al G.I. secondo la quale il nominato Iacono avrebbe nutrito rancore nei suoi confronti in quanto lo stesso aveva sposato una ragazza con cui egli intendeva fidanzarsi (ff.5 e 4r.del 7° fasc.del VI vol.).In vero, trattasi di un'affermazione illogica poichè lo Iacono, essendo riuscito a sposare la ragazza con cui il La Porta intendeva fidanzarsi, non poteva nutrire dell'astio nei confronti di questo ultimo: per tale motivo, infatti, solo il Fregapane avrebbe potuto nutrire del rancore nei confronti dello Iacono e non viceversa.

Per di più, trattarsi di una dichiarazione interessata in quanto é contrastata dalle precedenti affermazioni;in quanto fu compiuta quando il Fregapane ebbe conoscenza di ciò che lo Iacono aveva riferito;ed in quanto é stata parzialmente ritrattata. Nel corso del dibattimento, a segui-

to della contestazione concernente il contrasto esistente tra le ricordate dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria ed al G.I., il Fregapane ha finito con l'affermare che quanto aveva riferito al G.I. concerneva una vicenda lontana nel tempo che riguardava la sua prima giovinezza e da cui era conseguito solo"un pò di ruggine" (f.35 del XIV vol.) e-quindi- non un vero e proprio motivo di astio.

Con riferimento all'altro riscontro costituito dalla personalità del prevenuto, va osservato che costituisce un ulteriore elemento a carico dello stesso la circostanza dimostrata nel VII cap. della presente sentenza) che erasi aggregato al sodalizio mafioso raffadalese.Infatti, secondo quanto é stato rilevato nel citato capitolo della presente sentenza,Girolamo Lattuca era il noto capo di un gruppo di mafiosi, secondo quanto si dimostrerà in appresso, l'omicidio di Pietro Bonsignore costituì una vendetta mafiosa eseguita su mandato del nominato Girolamo Lattuca. (144)

Relativamente all'altro riscontro costituito dalla condotta processuale del prevenuto, va osservato che questi-pur avendo dinanzi al G.I. affermato di non sapersi spiegare il perché era stato dal La Porta accusato- ha in dibattimento palesato di aver avvertito l'esigenza di spiegare le ragioni per le quali il La Porta lo avrebbe falsamente incolpato. Va rilevato, quindi, che-pur non avendo giammai dichiarato al Procuratore della Repubblica ed al G.I. di aver subito dalla

(144) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

polizia giudiziaria violenza alcuna- in dibattimento,onde soddisfare l'esigena difensiva di cui sopra, ha affermato che la confessione e la chiamata in correità compiute e reiterate dal La Porta (secondo quanto si é dimostrato, in modo del tutto spontaneo) avrebbero costituito la manifestazione di una volontà costante; e, onde avvalorare tale affermazione, ha dichiarato per la prima volta che anch'egli sarebbe stato sottoposto a torture.

Quanto al ricordato sequestro della pistola del Fregapane (ff.477 e 478 del VII vol.), va rilevato che trova riscontro in tale circostanza l'affermazione del La Porta che al nominato Fregapane non era stato dal Galvano dato un fucile poiché era armato di pistola.

Ulteriore elemento a carico del prevenuto é-infine-quello relativo all'accertamento della sua colpevolezza in ordine al furto. All'uopo va ricordato che la chiamata di correo-relativamente a tale reato-dal La Porta compiuta nei confronti del cugino trovò riscontro, sia nelle dichiarazioni dello Iacono,sia nella parziale ammissione del Fregapane di essere stato invitato dallo Iacono a partecipare all'abigeato in danno del Catuara.- Va considerato,quindi, che, ove anche si fosse omesso di rilevare quanto sopra si é scritto e si potesse prescindere da tutte le ricordate risultanze, dovrebbe ritenersi che, come il La Porta e lo Iacono riferirono circostanze rispondenti al vero in ordine alla consumazione dell'abigeato in danno del Catuara,ugualmente veritiera furono le dichiarazioni degli stessi in ordine al

la partecipazione del Fregapane all'o icidio del Bonsignore.

Concludendo l'argomento, va affermato che la dettagliata e disinteressata chiamata di correo del La Porta formulata dei confronti del cugino Fregapane relativamente all'omicidio di Pietro Bonsignore, per la rilevata serie di riscontri che ne confermano la fondatezza, assurge al valore di prova piena ed inconfutabile della colpevolezza del prevenuto.

o

o o

Quarto paragrafo

Alla trattazione della colpevolezza di Vincenzo Galvano e di Girolamo Lattuca, va premessa la narrazione di talune circostanze che l'indagine istruttoria e quella dibattimentale hanno consentito di accertare.

All'uopo, va-anzitutto-ricordato che il Maresciallo Castelluccì-il quale aveva compilato il rapporto di denuncia del Salemi, del Di Salvo e dello Monte- con quell'intelligenza e quella dirittura d'animo che sono proprie di coloro i quali sanno riconoscere i loro errori-rese noto al G.I. che, durante le indagini condotte nel primo momento, secondo delle notizie che non era riuscito a controllare, aveva saputo che gli autori del delitto sarebbero stati taluni di Raffadali e, tra costoro, un tal Lattuca (f.95 dell'XI vol.).

Successivamente presentatosi dinanzi al magistrato istruttore, esibì gli appunti che si era riservato di trovare e di

consegnare (f.131 dell'XI vol.).-

Da tali appunti risultava essergli stato riferito-in data 2 febbraio 1961-che la causale del delitto doveva ricercarsi nei contrasti sorti tra Pietro Bonsignore-noto mafioso di Siculiana - e Girolamo Lattuca-noto capo di un gruppo di mafia- e che quest'ultimo era stato il mandante dell'omicidio (si vedano i detti appunti a f.134 dell'XI vol.,la cui copia dattiloscritta durante il dibattimento dal nominato maresciallo é stata fascicolata a f.291 del XIV vol.).Risultava, inoltre, che, nel dicembre del 1960,Pietro Bonsignore erasi recato da due pastori che facevano pascolare il loro gregge nella contrada Ortomeli e,pur sapendo che i terreni della stessa adibiti a pascolo erano stati loro concessi da Girolamo Lattuca, li aveva costretti ad abbandonarli sostenendo di averli ottenuti in affitto direttamente da colui che, in passato, li aveva dati in uso al predetto Lattuca. I predetti pastori scacciati dal Bonsignore si erano trasferiti nella zona " Case vecchie"-poi denominata "Case nuove"-della contrada S.Giorgio perché soci di un individuo soprannominato "Mascari (che risulterà,poi, essere Salvatore Gappitano),- Avevano, però, presentato le loro lagnanze al Lattuca ed uno di costoro " basso e tarchiato",parlandone con alcuni,aveva manifestato di essere oltremodo risentito (si veda il f.135 dell'XI vol. e, in copia, il f.202 del XIV vol.).

Dai detti appunti,risultava,inoltre, che a seguito del-

le informazioni di cui sopra, il Maresciallo Orlando aveva richiesto al brig. Fiorito-in servizio a Cattolica Eraclea-di svolgere delle indagini e che questi, col rapporto del 14 febbraio 1961 che venne-pure-esibito ed acquisito, gli aveva riferito che i due pastori suddetti rispondevano ai nomi di Vincenzo Calvano e di Pasquale Mangione; che costoro erano soci di Salvatore Gazzitano; che si erano trasferiti l'8 dicembre 1960 nella zona di " Case Nuove"-prima denominate " Case vecchie"-perché "scacciati" dal Bonsignore dai pascoli di Ortomeli; che il detto Bonsignore "regnava sovrano anche in pascoli non suoi" giungendo a far pascolare i suoi animali sino ai confini della zona del Materano (in cui si trovavano la sua masseria ed i pascoli di Ortomeli),e, talvolta, superandoli e penetrando col suo gregge persini nella contrada "S.Giorgio" e che,tra il Bonsignore e gli altri pastori del Materani non vi erano stati buoni rapporti" a causa della prepotenza del primo che voleva farsi rispettare ed ubbidire".(Si veda il citato rapporto a f.132 dell'XI vol. di cui é stata data lettura a f.525 del XIV vol.,nonché le deposizioni del Maresciallo Castelluccì ai ff.131 dell'XI vol. e 287r del XIV).

****

Va tenuto-quindi- presente che l'attività istruttoria e quella dibattimentale hanno consentito di appurare che Francesco Agnello e Salvatore Gazzitano avevano concluso una società armentizia conferendo, ciascuno la metà dei pascoli; e

che il Gazzitano, per la sua quota, erasi, a sua volta, associato con Vincenzo Galvano e con Pasquale Mangione (si veda la deposizione di Francesco Agnelli a f.163 dell'XI vol.ed a f.471r. del XIV).

Hanno-inoltre- consentito di accertare che la convenzione intercorsa tra il Gazzitano- da una parte- e Pasquale Mangione e Vincenzo Galvano-dall'altra- obbligava il Gazzitano al conferimento di pascoli nella zona di Case nuove ed il Galvano ed il Mangione a quello di Ortomeli; e che, allorquando questi ultimi furono costretti ad allontanarsi da Ortomeli per recarsi a " Case nuove", dovettero pagare al Gazzitano il corrispettivo dei pascoli da quest'ultimo forniti in più di quelli che avevano costituito oggetto della stipulata convenzione.(Tali circostanze sono risultate per la deposizione di Salvatore Gazzitano-ff.158 dell'XI vol. e 464 del XIV-il quale, dinanzi al G.I., aggiunse che riteneva che il pascolo di Ortomeli fosse stato lasciato al Bonsignore, ma che non aveva avuto alcun abboccamento con quest'ultimo in quanto non lo interessavano i dissidi insorti tra il predetto ed i suoi soci).

Hanno-altresì- consentito di stabilire, per la deposizione resa dal " basso e tarchiato" Pasquale Mangione al G.I., la perfetta rispondenza al vero delle ricordate risultanze delle indagini svolte dal Maresciallo Castellucci e dal brig. Fiorito e delle dichiarazioni del Gazzitano relative al dis-

sidi insorti tra i suoi soci (Galvano e Mangione) ed il Bonsignore. Il nominato Mangione, dopo aver reso delle dichiarazioni conformi a quelle del Gazzitano relativamente alla ricordata convenzione ed all'obbligo assunto col Galvano di conferimento dei pascoli di Ortomeli,significò che il Bonsignore- il quale faceva pascolare i suoi animali nella stessa zona-"non tollerò" la sua presenza e quella del Galvano e, assumendo che i terreni li aveva presi in affitto da Nardo Cuntrera, loro "impose" di trasferire il gregge altrove.Aggiunse che, contrariamente all'assunto del Bonsignore, Girolamo Lattuca aveva asserito che la zona di Ortomeli era stata solo a cui concessa in affitto; e significò di non sapere quali fossero stati i rapporti intercorsi tra il Bonsignore ed il Lattuca successivamente al subito atto di prepotenza.(Si veda il f.154 dell'XI vol. e si tenga presente che la ritrattazione dibattimentale del Mangione si ff.264r. e segg.del XIV può essere presa in considerazione solo per rilevare che la falsa testimonianza con la stessa compiuta é stata accertata con sentenza emessa da questa Corte il 22 febbraio 1968 che, per essere stata confermata dal Supremo Collegio, ha acquistato l'autorità della cosa giudicata- ff.113 e segg. del 6° fasc.del XIV vol.).

Hanno-infine-permesso di accertare che il Bonsignore, imponendo al Galvano ed al Mangione di abbandonare il pascoli di Ortomeli aveva mendacemente affermato di averli otte-

muti in affitto. Liborio Contrera dichiarò infatti di aver ottenuto in enfiteusi dal proprietario Stefano Agnello dodici ettari della contrada Ortomeli che non aveva mai concesso in affitto al Bonsignore; e aggiunse che se il nominato aveva fatto pascolare il suo gregge nei detti terreni, aveva ciò fatto abusivamente almeno che non gli fossero stati concessi in subaffitto (ff.240 dell'XI vol, 272r e 461 del XIV vol.).

o

o o

Quinto paragrafo

Passando a trattare della colpevolezza di Vincenzo Galvano-detto Zarbo- al ricordo delle risultanze di cui sopra, va aggiunto quello che il La Porta, nel confessare la sua colpevolezza, nel chiamare in correità il Fregapane ed il Galvano, nel disegnare il luogo in cui ciascuno di loro erasi appostato, ebbe- secondo quanto si é già accennato- a rendere noto di essere stato dal Galvano indotto a coadiuvarlo nell'impresa criminosa; a significare che il nominato, non solo aveva organizzato la cooperazione nel reato, ma che aveva diretto l'attività sua e quella del Fregapane conducendoli nel luogo dell'appostamento che solo da lui era conosciuto come il passaggio obbligato per il quale il Bonsignore sarebbe dovuto transitare per recarsi a Sciuliana; ed a dichiarare che lo stesso lo aveva reso edotto di aver su-

bito ad opera del Bonsignore un torto che intendeva vendicare, e che il nominato Bonsignore"non voleva farlo mangiare" non permettendogli di far pascolare il suo gregge in una zona in cui, pur non avendone il diritto, soleva condurre i suoi ovini (ff.150 e segg.,157 e segg.del II vol.).-

Premesso quanto sopra, vanno svolti tre ordini di considerazioni: il primo concernente i motivi per i quali il La Porta ebbe a chiamare in correità il Galvano; il secondo riguardante i riscontri che la chiamata in correo trova nelle risultanze processuali; ed il terzo concernente la condotta processuale del prevenuto.-

Relativamente ai motivi per cui il La Porta ebbe a chiamare in correità il Galvano, va osservato che gli stessi,coincidendo perfettamente con quelli della resa confessione, consistettero (secondo quanto si é dimostrato nel secondo paragrafo del presente capitolo) esclusivamente nel convincimento che il magistrato il quale lo aveva interrogato,non solo fosse a conoscenza della sua colpevolezza,ma fosse consapevole anche di ogni particolare del delitto.Infatti, per le dichiarazioni dal Galvano rese nel protestare la sua innocenza, é stato accertato che il La Porta non aveva motivo di nutrire nei suoi confronti, né odio, né rancore. In vero, se tra i due fosse intercorso il sia pur minimo screzio, o se si fosse verificata una qualsiasi circostanza che avesse consentito di attribuire al La Porta- quanto (145)

(145) Cfr. pagg. 1249-1269. (N.d.r.)

meno una certa animosità nei confronti del Galvano, questo ultimo non avrebbe avuto modo di rivelarla, né in periodo istruttorio, né in dibattimento. Invece, ebbe interesse di dichiarare al G.I. dott. Ilici di non conoscere il La Porta ed il Fregapane (f. 38 r. del VII vol.), che, poi, in dibattimento, ha ammesso di conoscere come suoi compaesani (f. 33 del XIV vol.); invece, disse al Procuratore della Repubblica di ignorare i motivi per i quali era stato accusato (f. 78 del I vol.); invece in tale affermazione insistette dinanzi al G.I. (fasc. 11 del VI vol.); ed invece, in dibattimento, ha tentato di far credere che l'accusa del La Porta formulata contro di lui sarebbe stata allo stesso estorta (f. 33 del XIV vol.).

Per quanto concerne i riscontri che la chiamata di correo del La Porta ha trovato nelle risultanze processuali, va osservato che -per le indagini svolte dal Maresciallo Castelucci e dal brig. Miorito e per conformi emergenze delle deposizioni rese dal Cazzitano, dal Scanzione e dal Contrera- deve ritenersi accertata la rispondenza al vero della dichiarazione del La Porta secondo la quale il Galvano -palesandogli il motivo dell'intrapresa criminosa- gli aveva significato di aver subito ad opera del Bosignore un grave torto e che costui, impedendogli arbitrariamente di far pascolare il gregge, "non voleva farlo mangiare". Per le dette indagini e per le citate deposizioni è, infatti, risultato che il Bosignore, " regnando sovrano nei pascoli non suoi",

"non tollerò" che il Galvano ed il Mangione facessero pascolare il loro gregge nella zona di é Ortomeli";che,pur sapendo che Girolamo Lattuca aveva preso dal Cuntrera in affitto il fondo suddetto e che lo aveva subaffittato al Mangione ed al Galvano, con la consueta prepotenza e violenza, pretestuosamente adducendo di aver ottenuto dal detto Cuntrera il medesimo fondo,"ipotesi", ai nominati Mangione e Galvano di andar via col;loro gregge, e che, conseguentemente, costoro,l'8 dicembre 1960, si trasferirono nella zona " Case nuove" della contrada S.Giorgio ove, però, dovettero versare al Consocio Gazzitano il corrispettivo in denaro dei pascoli da costui conferiti in più di quanto avevano convenuto.Inoltre é stato accertato che il " basso e tarchiato" Mangione, parlando della subita prepotenza, ebbe pubblicamente, a manifestare il suo risentimento. Non può-pertanto, dubitarsi che il Galvano, parlando al La Porta dell'intrapresa criminosa che avrebbero dovuto compiere con lui e col Freg.pane, lo abbia reso edotto che aveva subito un grave torto dal Bonsignore e che questi, scacciandolo da Ortomeli ed obbligandolo a sborsare quanto dal Gazzitano gli era stato richiesto,non gli voleva consentire di guadagnare quanto gli era necessario per vivere.

Per quanto riguarda la condotta processuale del Galvano, va ricordato, anzitutto, che questi, interrogato il 7 aprile 1964 dal G.I.,affermò che, nell'ottobre 1960,insieme al Mangione, aveva concluso una società col Gazzitano e col

barone Agnello e che, conseguentemente, l'8 dicembre dello stesso anno, erasi trasferito nella zona di Case nuove della contrada S.Giorgio lasciando il fondo Ortomeli a Girolamo Lattuca il quale aveva provveduto a farvi pascolare i suoi animali. Quindi,rispondendo alla domanda rivoltagli,disse di non aver avuto alcun dissidio col Bonsignore (f.8r.dell'11° fasc. del VI vol.).Va ricordato-inoltre-che, in dibattimento, seguendo la linea difensiva del Fregapane e palesando di av r avvertito l'esigenza di spiegare le ragioni per le quali il La Porta lo avrebbe falsamente incolpato -onde tentare di far credere che le confessioni del La Porta e la reiterata chiamata di correo dallo stesso compiuta nei suoi confronti, costituissero le manifestazioni di una volontà coartata- ha dichiarato per la prima volta che anche egli sarebbe stato sottoposto a torture.

Ciò ricordato,relativamente alle dichiarazioni rese in periodo istruttorio, occorre rilevare che le stesse costituiscono un indiretto controllo della colpevolezza del Galvano. In vero, se la causale che indusse quest'ultimo ad uccidere il Bonsignore non fosse consistita nella soperchieria subita ad opera dello stesso e nel danno economico conseguentemente sopportato, non avrebbe avuto motivo di occultare le vere ragioni per le quali aveva trasferito il suo gregge nella zona di " Case nuove", né per negare di essere stato in dissidio col nominato, né per dichiarare mendace-

mente che avrebbe lasciato il fondo Ortonelli a Girolamo Lattuca.

Relativamente alle dichiarazioni dibattimentali, va osservato che le stesse, dando vita ad una proposizione difensiva diversa da quella compiuta durante il periodo istruttorio ed essendo in modo evidente mendaci, non possono non costituire oggetto di una valutazione che comporta, a sua volta, l'acquisizione di un ulteriore elemento di prova a carico del prevenuto.

In vero, é evidente che il Galvano-avendo compreso che non poteva costituire un ideneo sistema difensivo quello adottato in periodo istruttorio con l'affermare di non conoscere, né il Fregapane, né il La Porta, e col dichiarare d'ignorare il motivo per cui era stato da quest'ultimo accusato-in dibattimento, con una diversa proposizione difensiva, ha tentato di avallare la ritrattazione del nominato La Porta nella speranza che la chiamata di correo dallo stesso formulata nei suoi confronti potesse essere ritenuta la manifestazione di una volontà coartata e, quindi, una dichiarazione di nessun valore.-

Inoltre, é evidente il mendacio della dichiarazione strumentale di essere stato sottoposto dalla polizia giudiziaria a torture. E' risultato, infatti, che non ebbe mai a compiere una tale affermazione né al Procuratore della Repubblica (f.78 del I vol.), né al G.I. (11° fasc.del VI vol.);

risulta inoltre, che non fu giammai interrogato dalla polizia giudiziaria e che neppure una minima ammissione ebbe a compiere; ed é stata dimostrata la spontaneità e la rispondenza al vero delle dichiarazioni dal La Porta rese alla polizia giudiziaria e ripetute dinanzi al magistrato alla cui presenza disegnò il ricordato abbozzo planimetrico.-

Pertanto, se l'istruzione del presente processo fosse stata compiuta dal Tribunale dell'inquisizione, una volta accertato che il braccio secolare non ebbe a coartare la volontà del confesso La Porta, dovrebbe escludersi che avesse tentato di ottenere dal Galvano una confessione; e dovrebbe -inoltre- ritenersi che, se questi fosse stato sottoposto alle narrate torture che comportano un raccapriccio uguale a quello determinato dal supplizio d'infausta memoria della ruota torcente le umane membra, ove anche avesse condiviso la dottrina stoica ed avesse avuto l'imperturbabilità e la fortezza d'animo di Zenone di Cizio fondatore della relativa ruota, non avrebbe potuto continuare a negare la sua colpevolezza ed avrebbe dichiarato tutto ciò che gli si fosse voluto far affermare.

Per tutto quanto sopra, deve concludersi l'argomento relativo alla colpevolezza del Galvano affermandosi che la stessa é stata accertata per la chiamata di correi nei suoi confronti formulata dal La Porta; perché é stata dimostrata la rispondenza al vero di tutte le altre dichiarazioni rese da

quest'ultimo; perché i dettagli dello stesso riferiti nel formulare l'accusa e nel disegnare un abozzo di planimetria contrassegnate il luogo di appostamento del Galvano hanno trovato un preciso riscontro; perché la detta chiamata in correità é risultata assolutamente disinteressata in quanto nessun dissidio o contrasto erasi giammai verificato tra i nominati, ed in quanto il La Porta nessun motivo di rancore e di risentimento poteva nutrire nei confronti del Galvano; perché é stata rilevata la rispondenza al vero delle dichiarazioni del La Porta in ordine alla confidenza fattagli dal Galvano sulla causale del delitto; perché-conseguentemente-sono stati accertati tutti i fatti da cui il Galvano ricevette quelle spinte psicologiche che lo indussero a delinquere; e perché-infine- ulteriore riscontro la detta chiamata di correo ha trovato nelle diverse proposizioni difensive del prevenuto.

Questi ebbe, infatti, durante il periodo istruttorio a tentare di occultare-prima- e di negare-poi- i fatti che lo indussero ad uccidere il Bonsignore; quindi, nel corso del dibattimento, ha tentato- mendacemente adducendo di esser stato torturato- di far credere che sarebbe stata estorta al La Porta l'accusa che questi formulò nei suoi confronti con quella spontaneità che, oltre ad esser stata dimostrata per quanto al riguardo si é già scritto, deve ritenersi accertata anche per la considerazione che, sino al momento della confessione resa dal nominato, era assoluta-

mente sconosciuto in nome del Galvano e neppure un vago indizio della sua partecipazione al delitto era stato acquisito.

Alla stregua di tutto quanto sopra, del tutto superfluo appare l'esame dell'argomentazione difensiva secondo la quale non sarebbe attendibile la dichiarazione del La Porta relativa alle confidenze ricevute dal Galvano che il Bonsignore "non voleva farlo mangiare", né quell'altra concernente la sicurezza che la designata vittima sarebbe transitato per recarsi a Siculiana.

Ciò nonostante, pervquanto concerne la prima delle ricordate dichiarazioni del La Porta, va osservato che, essendo stato dimostrato che il Galvano ed il Mangio e trasferirono l'8 dicembre 1960 il loro gregge dalla contrada Ortomeli a quella S.Giorgio ove dovettero pagare al Gazzitano il corrispettivo dei pascoli che questi ebbe loro a concedere in più di quanto avevano stabilito, diviene di tutta evidenza che il Galvano, parlando col La Porta nel gennaio del 1961, si espresse riferendogli in tempo presente che il Bonsignore non gli voleva far guadagnare il necessario per vivere.

Pertanto, anche a volersi soffermare-secondo la tesi difensiva- sul tempo del verbo usato dal Galvano,riferito dal La Porta e verbalizzato dalla polizia giudiziaria,deve rilevarsi che l'uso del presente (non storico) fu esattamente compiuto perché il danno subito dal prevenuto non si era esaurito alla ricordata data dell'8 dicembre 1960 in cui

era stato costretto ad abbandonare i pascoli di Ortonelli,ma era in tale data iniziato e sarebbe aumentato col passar del tempo in quanto il più lungo godimento dei pascoli concessigli dal Gazzitano avrebbe comportato il pagamento a costui di una maggiore somma di denaro.-

Per quanto concerne le altre affermazioni del La Porta in ordine alla sicurezza palesata dal Galvano relativamente alla circostanza che il Bonsignore, nel pomeriggio del 24 gennaio o nel giorno successivo sarebbe transitato per recarsi a Siculiana, va osservato che, sulla stessa, non può essere fondata una valida riserva di attendibilità.

All'uopo va rilevato-anzitutto-che il Galvano non palesò un'assoluta sicurezza in ordine alla circostanza che il Bonsignore sarebbe passato. Il La Porta disse,infatti, alla polizia giudiziaria che il Galvano aveva affermato che "molto probabilmente" la designata vittima sarebbe passata. Va osservato-quindi-che dalla circostanza che il Traversa, la mattina del 24 gennaio, aveva attraversato il torrente Canne non può sicuramente dedursi che anche il Bonsignore,nonostante che il torrente fosse in piena, lo avrebbe potuto superare. E' risultato, infatti, che, a differenza del Traversa, il Bonsignore non pensava di recarsi in Siculiana a cavallo; è risultato,inoltre, che il 25 gennaio potette guadare a piedi il torrente grazie all'aiuto di Raffaele Tuttolomondo (si vedano le deposizioni di Antonino

Tuttolomondo ai ff.203,102 del II vol. e 325 del XIV e di Giuseppe Cuffaro ai ff.204,105 del II vol. e 325 del XIV vol.); e si é appreso, per le dichiarazioni di Antonino La Vita, che il nominato suo zio non erasi recato il 24 gennaio a Siculiana proprio a causa della piena del torrente (ff.197, 199 del II vol. e 458 del XIV).

Comunque, anche a dar per ammesso che il Galvano avesse palesato di essere sicuro che il Bonsignore sarebbe transitato nel pomeriggio del 24 gennaio e nel successivo giorno 25, ed anche a ritenere che il Bonsignore-volendo- si sarebbe potuto recare a Siculiana-invece che il 25- il 24 gennaio, dovrebbe escludersi che ricorra tra tali circostanze un insanabile contrasto che faccia dubitare delle dichiarazioni del La Corte. Nel successivo paragrafo si dimostrerà, infatti, che il Galvanon oltre che per una causale autonoma, organizzò l'esecuzione dell'omicidio a seguito del mandato ricevuto da Girolamo Lattuca a cui forse ebbe a sollecitarne il conferimento; e che il nominato Lattuca dovette informare il Galvano nella mattinata del 24 gennaio che doveva lo stesso giorno recarsi sul luogo dell'agguato. Doveva, infatti, aver saputo che il Bonsignore intendeva-in tale data- recarsi a Siculiana; oppure,avendo avuto notizia che il Bonsignore aveva avvisato suo padre che-per la piena del torrente- si sarebbe recato nella caseria dei S. il giorno successivo, aveva previsto che

potesse andarvi prima; ovvero aveva pensato che, ove anche il predetto si fosse già recato a Siculiana, ben poteva essergli teso l'agguato attendendo che facesse ritorno alla masseria.

E' risultato, infatti, che nei giorni precedenti quello dell'omicidio, la masseria del Bonsignore era stata frequentata da numerose persone tra le quali vi era un tal Casalicchio che era socio di Girolamo Lattuca (si vedano le dichiarazioni di Raffaele Tuttolomondo ai ff.203, 102 del II vol. e 525 del XIV e quelle di Girolamo Lattuca a f.8r. del 12° fasc.del VI vol.).-

E' risultato-inoltre- che non dovette essere difficile in Siculiana e Raffadali attingere notizie in ordine alle intenzioni del Bonsignore poichè questi, a mezzo di Calogero Sciortino-prima- e di Raffaele Tuttolomondo-poi, informò suo padre che si sarebbe recato il 24 gennaio a Siculiana; poichè non poteva non essersi diffusa, nel piccolo centro di Siculiana, la voce che il 23 gennaio era stata eseguita una perquisizione nell'abitazione del Bonsignore e che i Carabinieri avevano invitato i suoi familiari ad avvertirlo che doveva recarsi in caserma;poichè Gaetano Traversa che- dalla masseria del Bonsignore-porta per Raffadali alle 6 del mattino del 24 gennaio era a conoscenza che il nominato doveva recarsi lo stesso giorno in Siculiana; poichè il Bonsignore, non essendovisi potuto recare

a causa della piena del torrente, fece informare suo padre che si sarebbe recato in paese il dì successivo; e poichè il detto suo genitore non fece mistero di ciò che gli era stato mandato a dire in quanto ne informò anche tal Andrea Salemi.

(Si vedano le dichiarazioni di Calogero Sciortino ai ff. 208 del II vol.,283 e 458 del XIV; di Raffaele Tuttolomondo sopra citati; di Gaetano Traversa ai ff.209, 104 del II vol. e 463r. del XIV; di Antonino La Vita ai ff.196;197, 100 del II vol. e 458 del XIV; e di Antonino Bonsignore ai ff.96 del II vol. 160 dell'XI° e 525 del XIV).-

°

° °

Sesto paragrafo

Passando a trattare di Girolamo Lattuca, va ricordato che questi venne dal G.I. prosciolto dall'imputazione di essere stato il mandante dell'omicidio di Pietro Bonsignore per non aver com esso il fatto; e che, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale, venne dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo rinviato a giudizio.-

A sostegno della pronuncia di proscioglimento, venne dedotto che le propalazioni di Giovanni Iacono a carico del prevenuto erano risultate infondate perchè, contrariamente all'affermazione dello stesso secondo la quale il Lattuca

avrebbe voltuo vendicarsi del Bonsignore in quanto era da lui ritenuto l'autore di un subito furto di ovini, era risultato che tale furto era stato co.. esso da altri che, per tale reato, erano stati giudicati e condannati (f.52 e segg. del 3° fasc. del I° vol.).

Con i motivi della proposta impugnazione fu sostenuto che era stato omesso l'esame della maggior parte delle risultanze processuali; e che, se tali risultanze fossero state debitamente considerate, avrebbero fatto ritenere che la dichiarazione dello Iacono relativa alla colpevolezza del prevenuto non poteva essere disattesa in quanto le altre affermazioni dello stesso avevano trovato pieno riscontro.
Fu parededotto che la causale di Vincenzo Galvano riflettéva quella del prevenuto il quale, conseguentemente al sopruso compiuto dal Bonsignore nei confronti del detto Galvano, doveva aver covato un rancore uguale a quello di quest'ultimo. Fu, inoltre, affermato che non poteva escludersi che Girolamo Lattuca serbasse rancore nei confronti del Bonsignore perché lo riteneva l'autore di un subito furto di ovini diverso da quello di cui erano stati identificati i responsabili; e che, comunque, la confidenza che a tal riguardo era stata fatta allo Iacono poteva non essere precisamente rispondente al vero in quanto, nei delitti di mafia, i sicari, sovente, sconoscono il preciso movente per il quale il mandante si determinò al delitto (ff.114 e segg. del I° vol.).

La trasfusione di tali motivi nella sentenza della Sezione Istruttoria costituì il fondamento del disposto rinvio a giudizio (f°.362 e segg. del I° vol.).

Compiuta tale premessa va osservato- anzitutto- che è stata accertata la rispondenza al vero delle notizie riferite dallo Iacono relativamente alla colpevolezza di Santo Librici, di Giuseppe Buari e di Giuseppe Galvano detto Crozza in ordine all'omicidio del Tandoy; di quelle riguardanti le modalità di esecuzione dell'omicidio di Pietro Bonsignore; nonché di quelle concernenti, relativamente a tale delitto, la responsabilità del La Porta e del Fregapane.

Va rilevato-quindi- che, anche prescindendo dagli accertamenti di cui sopra, per i numerosi riscontri che trovano nelle risultanze processuali, non può dubitarsi della fondatezza delle dichiarazioni con cui riferì di aver appreso dal suo compare Salvatore Stefano Lattuca che l'omicidio del Bonsignore " era stato consumato per mandato di " Girolamo Lattuca -detto Momo- al quale il (nominato) Bonsignore, secondo i sospetti del detto Momo Lattuca, aveva rubato delle pecore nel fondo S.Giorgio".Poiché il Bonsignore era solito andare armato di pistola o di fucile, Girolamo Lattuca aveva escogitato uno stratagemma per farlo sorprendere disarmato in modo che i sicari potessero tranquillamente avvicinarlo. Aveva-perciò- fatto in modo che " l'amante del Bonsignore presentasse un esposto o si recasse dai carabinieri così da

fa sorgere la necessità di un invito del Bonsignore in caserma"" Il delitto era-infatti-riuscito per effetto dell'astuzia del Lattuca" (f.148 del II vol.).

***

Ricordate le dichiarazioni dello Iacono, occorre considerare che l'affermazione relativa al furto di ovini non risulta che sia stata compiuta per indicare la causale del delitto;e che, dalle altre dichiarazioni relative agli attentati che-precedentemente-il Lattuca aveva fatto tendere alla vita del Bonsignore (f.148 del II vol.), si evince che il rancore covato dal nominato mandante doveva avere più motivi che risalivano assolto tempo prima della consumazione dell'omicidio.-

Comunque, per comprovare l'esattezza delle argomentazioni svolte dal Procuratore Generale e dalla Sezione Istruttoria relativamente all'impossibilità di escludere che uno dei motivi di rancore nutrito dal Lattuca fosse consistito in un furto di ovini subito ad opera del Bonsignore,va aggiunto che il Maresciallo Castelluccoi, col rapporto del 12 agosto 1961 rese noto che, date le precarie condizioni economiche del Bonsignore,"aveva sempre costituito un punto interrogativo" in modo con cui quest'ora diventato proprietario di un gregge (ff.8 e 9 del II vol.).

*****

Per quanto concerne i preannunciati riscontri, va ricordato-anzitutto-che pieno conforto ha trovato l'afferma-

zione dello Iacono secondo la quale il Lattuca aveva fatto in modo che l'amante del Bonsignore-Maria Monte- presentasse un esposto o rendesse ai Carabinieri delle dichiarazioni per le quali costoro avvertissero la necessità di convenire il Bonsignore in caserma; e che, in tale maniera, aveva ottenuto di poter fare tranquillamente aggredire il nominato Bonsignore mentre- contrariamente alle sue abitudini- trovavasi disarmato.

Per quanto é stato riferito col citato rapporto del Maresciallo Castellucci, é risultato,infatti, che, nella notte tra il 21 ed il 22 gennaio 1961,venne da ignoti fatta esplodere una bomba vicino alla porta d'ingresso dell'abitazione della levatrice Maria Monte con cui il Bonsignore,dopo avere interrotta la sua relazione da alcuni mesi, aveva,alcuni giorni prima di essere ucciso, avuto un violento alterco. Inoltre é risultato che, conseguentemente, i Carabinieri avevano nutrito dei sospetti nei confronti del Bonsignore,ma avevano-in data 23 gennaio 1961-perquisito l'abitazione sita in Siculiana e,per il tramite dei suoi familiari,lo avevano invitato a recarsi in caserma.

Per di più, é stato accertato che l'adottato stratagemma riuscì perfettamente perché il Bonsignore si recò in caserma assolutamente disarmato,e perché, proprio per tale circostanza, gli esecutori dell'impresa criminosa poterono condurla a termine rimanendo indolumi.-

****

- 741 -

Ulteriore riscontro della fondatezza delle dichiarazioni dello Iacono relativamente allo stratagemma usato dal Lattuca si trae dalla dichiarazione di quest'ultimo di conoscere la Monte solo di vista (f.7r.del 2°fasc.del VI vol.);dal contrario accertamento che- invece- la conosceva bene per essersi intrattenuto nella di lei casa col Bonsignore allorquando era con costui in società (si veda la deposizione di Calogera Bonsignore ai ff.103 dell'XI vol. e 525 del XIV) e dalla conseguente deduzione che, se non avesse ideato e fatto attuare lo stratagemma suddetto, non avrebbe avuto interesse per tentare di occultare di conoscerlo bene,di essersi più volte recato nella casa di lei, e di essere perfettamente consapevole dei rapporti intercorsi tra la stessa ed il Bonsignore.

***

Pure dal mendacio delle dichiarazioni del prevenuto si trae un'ulteriore riscontro alle dichiarazioni dello Iacono e, in particolare, a quelle che il Lattuca, oltre ad essere stato il mandante dell'omicidio, aveva precedentemente fatto attentare alla vita del Bonsignore,il quale, per salvarsi, era stato costretto ad espatriare (f.148 del II vol).

All'uopo, va ricordato che Girolamo Lattuca dichiarò al G.I. che, alcuni anni prima che il Bonsignore fosse ucciso, aveva avuto con lo stesso una società armentizia che era durata due anni e mezzo durante i quali avevano fatto pascolare i loro animali in alcuni terreni della sua proprietà

sita nell'ex feudo Gattà ed in altri che avevano preso in affitto nella contrada Bolata Marca. Tale società aggiunse erasi poi sciolta su richiesta del Bonsignore il quale aveva deciso di emigrare in Brasile (f.6r.del 12° fasc.del VI vol.).

Va osservato quindi che il mendacio di tali dichiarazioni si evince dalle deposizioni del padre dell'ucciso, Antonino Bonsignore. Questi rese infatti noto che suo figlio era emigrato allorquando la di lui moglie era in stato di avanzata gravidanza; che lo stesso erasi sposato nel 1957 e che, antecedentemente al suo matrimonio, erasi verificato lo scioglimento della società conclusa col Lattuca al quale erano rimasti i terreni di Ortomeli nei quali avevano pascolato gli animali costituenti il capitale sociale (ff.110,160 dell'XI vol. e 525 del XIV vol.).

Va considerato pertanto che, essendosi la società sciolta circa un anno prima della partenza del Bonsignore per il Brasile, il motivo dello scioglimento non potette consistere nell'espatrio del Bonsignore; e che, se la rivelazione del vero motivo nessuna influenza avesse potuto avere relativamente all'accertamento della colpevolezza del prevenuto, questi non l'avrebbe taciuto, né avrebbe tentato di occultarlo. La notevole esperienza acquistata durante i numerosi anni trascorsi in carcere per espiare una condanna inflittagli per omicidio volontario, unitamente alle consultazioni che indubbiamente ebbe durante gli otto

mesi di latitanza che precedettero il suo interrogatorio.lo avrebbero-infatti-indotto a render noto il vero motivo dello scioglimento della società se la conoscenza di questo non avesse potuto facilutare quella della sua responsabilità.

Inoltre, va considerato che l'occultato motivo dello scioglimento della società dovette concernere dei gravi contrasti sin da allora verificatisi per i pascoli di Ortomeli perché, diversamente, non avrebbe il Lattuca avvertito l'opportunità,di tacere che anche tale fondo era stato destinato al pascolo degli animali della società.

******

La dichiarazione dello Iacono che Girolamo Lattuca fu il mandante dell'omicidio trova altro riscontro nei risultati delle prime indagini del maresciallo Castellucci il quale,da fonte confidenziale, appreso che, a seguito dei contrasti verificatisi tra il nominato capo di un gruppo della mafia raffadalese ed il noto mafioso di Siculiana, il primo aveva deciso la morte del secondo ed era stato il mandante dell'omicidio.

Le risultanze di tali indagini, unitamente a quelle del brig. Fiorito ed a quelle delle deposizioni del Cazzitano, del Mangione e del Contrera (che-pure-sono state ricordate nel quarto paragrafo del presente capitolo in cui ne è stata indicata l'affoliazione) posero in evidenza che, a causa della prepotenza e della violenza del temperamento del Bon-

signore, questi era in attrito con tutti i pastori della zona tra i quali vi era Girolamo Lattuca che-per quanto é risultato dalle sue ammissioni-fac va pascolare il suo gregge a due chilometri di distanza da quello del nominato (f.Gr.del 12° fasc.del VI vol.).Inoltre misero in luce l'ultimo dei contrasti verifi atisi tra il Lattuca ed il Consignore.Consentirono,infatti, di accertare che il Lattuca aveva preso in fitto dall'entifeuta Liborio Cuntrera i terreni di Ortomeli; che li aveva subaffittati al Langione ed al Galvano; che il Consignore aveva spudoratamente mentito allorquando, scacciando i nominati subaffittari, aveva affermato che il fondo era stato a lui locato; e che il Lattuca aveva ricevuto le lagnanze del Galvano e del Mangione i quali, indubbiamente, non da colui che era tenuto a garantir loro il godimento del fondo, ma dal capo di un gruppo di mafia, si erano recati per riferire la subita soperchieria e- indubbiamente-per chiedere che, con la sua autorità, salvaguardasse il loro diritto e punisse l'autore del torto secondo quelle regole imperanti nelle impervie e desolate zone dei pascoli della Sicilia. Consentirono-quindi- di appurare che il sopruso e la ... ogna dal Consignore usati nei confronti ... l Galvano e del Mangione avevano costituito anche un gravissimo affronto (il c.d. sgarbo) verso l'anziano capo gruppo del sodalizio raffadalese il cui diritto di disporre dei pascoli di Ortomeli e -soprattutto-la cui autorità erano

stato palesemente diepressati dal violente mafiese di Siciliana.

Avendo presente che le ricordate risultanze delle indagini svolte dal Maresciallo Castellucci e dal brigadiere Fiorito sono state confortate ed integrate dalle deposizioni del Cazzitano, del Mangione e del Cuntrera e che- relativamente alla carica di capo di un gruppo di mafia ricoperta dal Lattuca-sono state riscontrate dall'accertamento in tal senso compiuto nel VII capitolo della presente sentenza, assolutamente irrilevante diviene la contraria argomentazione secondo la quale di tali indagini nessun conto potrebbe tenersi poichè lo stesso Maresciallo Castellucci ebbe dalle stesse a prescindere denunciando quali autori dell'omicidio il Salemi, il Di Salvo e la Monte. In vero, appalesandosi di nessuna importanza la circostanza che il nominato Maresciallo ebbe a non tener conto delle risultanze delle indagini compiute nel primo momento, sia perché sono stări rilevati i riscontri della rispondenza al vero delle stesse sia perché é stato appurato- in virtù delle deposizioni del nominato maresciallo -che questi ddalle stesse ebbe a prescindere per non essere riuscito a controllare la poi riscontrata fondatezza delle ricevute notizie. (146)

*****

Ulteriore riscontro della fondatezza dell'accusa dello Iacono é costituita dalle dichiarazioni rese dallo stesso Gira-

(146) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

lamo Lattuca durante il periodo istruttorio e nel corso del dibattimento.

Dinanzi al G.I. affermò che- nel 1960-aveva ceduto in subaffitto i pascoli di Ortomoli al Mangione ed al Calvano i quali- avendo successivamente concluso una società col Cazzitano e non abbisognando più dei terreni che aveva loro concessi- li avevano, a loro volta, subaffittati a Pietro Bonsignore (ff.6r. e 7 del 12° fasc.del VI vol.).

In dibattimento,invece, dopo la contestazione che il Cazzitano ed il Mangione avevano dichiarato che la società col Calvano era stata conclusa prima del subaffitto di Ortomoli,ha ammesso tale circostanza. Subito dopo,però, l'ha ritrattata ed ha continuato ad insistere nella precedente dichiarazione per essergli stata rivolta l'ulteriore contestazione che il Calvano ed il Mangione non avrebbero da lui preso in subaffitto i terreni di Ortomoli se avessero-per la conclusa società col Cazzitano-potuto disporre di sufficienti pascoli nella contrada S.Giorgio (f.57r. e segg. del XIV vol.). A seguito di quest'ultima contestazione ha -infatti- ben compreso che, dall'ammissione compiuta in dibattimento, conseguiva il mendacio della sua precedente affermazione che i nominati subaffittuari avrebbero lasciato i pascoli di Ortomoli perchè, successivamente alla data in cui li aveva loro concessi, avevano cessato di occorrere a loro fabbisogni; ed ha chiaramente intuito che la ritrat-

sione del mendacio di quanto aveva affermato in periodo istruttorio equivaleva perfettamente a quella della circostanza che intendeva occultare, equivaleva-cioé- alla rivelazione che il Bonsignore aveva ricevuto da Ortomeli il Galvano ed il Mangione.-

Avendo presente che -per le dichiarazioni dello stesso Lattuca- é risultato che questi faceva pascolare il suo gregge a circa due chilometri di distanza da quello del Bonsignore (fl.8r.del 12° fasc.del VI vol.), ricordando che il Maresciallo Castellucci ebbe notizia che il Galvano ed il Mangione si erano recati dal Lattuca per lagnarsi delle soperchierie che avevano subito (f.135 dell'XI vol.e,in copia, f.232 del XIV vol.), e rammentando che tale ultima circostanza é risultata anche per le dichiarazioni del Mangione il quale rese nota che Girolamo Lattuca gli aveva smentito l'affermazione del Bonsignore di aver preso in affitto il fondo Ortomeli e gli aveva confermato che tali terreni erano stati solo a lui concessi dal Cuntrera (f.154 dell'XI vol.) non può non ritenersi che il prevenuto non fosse stato immediatamente reso edotto del sopruso del Bonsignore.

Conseguentemente, deve-pure- ritenersi che il prevenuto, in tanto ebbe a tentare di occultare tale circostanza, in quanto volle- con le ricordate sue mendaci dichiarazioni- cercare di non far conoscere quell'affronto equivalente ad un cartello di sfida che aveva ricevuto, ed in quanto

volle nascondere la causale ultima che lo aveva determinato a studiare il modo con cui far uccidere il Bonsignore ed a conferire il mandato di commettere l'omicidio.

***

Altri elementi che contribuiscono a provare la responsabilità del prevenuto sono quelli costituiti dalle dichiarazioni rese da Pasquale Mangione e da Liborio Cuntrera.

Relativamente alle dichiarazioni del Mangione, va ricordato che questi, dopo aver dichiarato che Girolamo Lattuca aveva smentito l'affermazione del Bonsignore asserendo che solo a lui erano stati concessi in affitto i terreni di Ortemali, soggiunse di non sapere quali fossero stati i rapporti tra il Bonsignore ed il Lattuca successivamente alla lagnanze che aveva compiuto a quest'ultimo (f.154 dell'XI vol.).Va considerato-quindi- che, per tali dichiarazioni, deve ritenersi che l'anziano capo di un gruppo di mafia dovette manifestargli il corruccio conseguente all'affronto subito e dovette palesargli il proposito di vendicarsi.Infatti, se ciò non avesse palesato e se avesse invece tenuto il contegno di chi intende supinamente subire un'angheria, il Mangione, alla domanda rivoltagli dal G.I.,invece di rispondere di non sapere in quali rapporti il Lattuca era venuto a trovarsi, avrebbe dato esauriente risposta narrando tutto ciò che il Lattuca gli aveva detto.

Relativamente alle dichiarazioni rese dall'enfiteuta di

Ortensio, Licorio Cuntrera, va ricordato che questi, interrogato dal G.I. quando il Lattuca non era stato ancora catturato, disse che, sin dal 1937 o dal 1938 aveva affidato il detto fondo " forse" al Calvano e ad altri; che aveva pattuito con gli affittuari che gli stessi avrebbero consegnato un estaglio in formaggio pari al canone enfiteutico direttamente al Cav. Stefano Agnello da Siciliana; e che ricordava bene di non aver affidato i detti terreni al Bonsignore "sì da poter sicuramente affermare che se questi vi aveva fatto pascolare i suoi animali, il pascolo era stato abusivamente compiuto (f.240 dell'XI vol.). Va tenuto-quindi-presente che, in dibattimento, ha affermato di non conoscere Pasquale Bangione; di aver detto in periodo istruttorio che "forse" aveva affittato il detto fondo al Calvano poiché il magistrato, onde facilitargli il ricordo, gli aveva fatto tale nome; e di non ricordare di averlo affittato a Girolamo Lattuca (f. 272r. del XIV vol.).

Unitamente alle dichiarazioni del Cuntrera, va ricordato, che, per quanto deposto da Stefano Agnello, é risultato che — questi aveva sempre ricevuto il canone direttamente dai suoi enfiteuti; e che questo gli era stato conseguato-secondo quanto pattuito-in grano e non in formaggio (f.244 dell'XI vol. e 471r. del XIV).

Conseguentemente a quanto si é ricordato, deve osservarsi che il mendacio del Cuntrera relativo alla circostanza

che i suoi fittavoli avrebbero consegnato il pattuito estaglio in formaggio direttamente al Cav.Agnello è strettamente connesso alla dichiarazione ugualmente mendace di non ricordare a chi avesse affittato il fondo Ortomeli. Infatti, se avesse ammesso che l'estaglio in formaggio gli veniva direttamente consegnato e che- dopo averlo convertito in grano-provvedeva a depositare al concedente il pattuito canone enfiteutico, avrebbe chiaramente rivelato che doveva ben conoscere colui il quale, dal 1967 in poi, gli aveva consegnato il formaggio.

Deve osservarsi-inoltre- che la perfetta conoscenza da parte del Cuntrera dell'affittuario del fondo Ortomeli si evince anche dal perfetto ricordo di non aver concesso lo stesso al Bonsignore.

Infine, deve considerarsi che, in tanto il Cuntrera ha dichiarato in dibattimento di non ricordare se il suo affittuario fosse stato Girolamo Lattuca, in quanto ha ritenuto opportuno confermare la deposizione resa in periodo istruttorio; che in tanto non rivelò al G.I. che era il suo affittuario,in quanto- non essendo stato il Lattuca ancora catturato-ebbe interesse di non farne il nome; e che, in tanto ebbe tale interesse, in quanto, essendo perfettamente a conoscenza dell'omicidio del Bonsignore e della causale dello stesso, volle,tacendo il nome del Lattuca, impedire l'accertamento della detta causale e del mandante dell'omicidio.-

Altro elemento comprovante la colpevolezza di Girolamo Lattuca é quello costituito dall'oltremodo importante circostanza che questi, nel tentativo di occultare la sua colpevolezza fece subornare Pasquale Mangione.

Non pu- infatti- dubitarsi che la falsa testimonianza compiuta dal Mangione ed accertata con sentenza passata in cosa giudicata sia stata conseguente ad un'attività svolta per incarico di Girolamo Lattuca.

In vero, ciò si evince in modo inquivoco raffrontando le dichiarazioni rese in dibattimento dal Lattuca e dal Mangione e riscontrando che quest'ultimo ha fedelmente ripetuto le stesse parole pronunciate da Girolamo Lattuca. All'espressione del Lattuca che il Galvano ed il Mangione cedettero al Bonsignore i pascoli di Ortomeli e che " tutto si svolse di pace e d'accordo" (f.50 del XIV vol.) corrisponde perfettamente quella del Mangione il quale, dopo aver ritrattato le sue precedenti affermazioni in ordine al subito sopruso ad opera del Bonsignore, ha affermato che egli ed il Galvano non erano stati scacciati dal Bonsignore ed ha soggiunto; "ce ne andammo in pace e d'accordo" (f.265 del XIV vol.).

Essendo superfluo ogni commento, va affermato che la rilevata condotta del prevenuto costituisce l'elemento di riprova della colpevolezza dello stesso.-

****

Sebbene la dimostrazione della rispondenza al vero delle

rivelazioni accusatorie dallo Iacono compiute sia stata data con le argomentazioni sopra svolte, per completezza, appalesasi opportuno non sottacere talune significative circostanze.

Tale é da ritenersi, infatti, quella che, successivamente all'omicidio del Monsignore, venne conclusa tra Vincenzo Galvano e Girolamo Lattuca una società che perdurò sino al momento in cui il Galvano venne arrestato (Si vedano le dichiarazioni del Galvano al Procuratore della Repubblica a fol.78 del I° vol., cioé quelle dichiarazioni che furono rese circa otto mesi prima della cattura del Lattuca quando erano ancora ignorati gli elementi acquisiti a carico di quest'ultimo).

Tale é da ritenere-inoltre- quella che Girolamo Lattuca trovavasi, nel momento in cui fu catturato, insieme al genero Vincenzo La Porta (f.1 del 12° fasc. del VI vol.); quella che il Lattuca era legato al detto La Porta, oltre che dal rapporto d'affinità, da un vincolo di fiducia così saldo da consentirgli d'intestare a costui la proprietà di quei terreni del fondo Jatta (f.7r. cit.fasc.) che avevano costituito la quota che gli era stata assegnata (secondo quanto si é scritto nel VII Capitolo della presente sentenza) dal sodalizio mafioso raffadalese a seguito degli illeciti utili tratti dalle ricordate compravendite; e quella che il nominato Vincenzo La Porta é risultato essere lo zio del confesso imputato La Porta perché fratello del di lui genitore (f.58 del XIV vol).e-quindi-lo zio del Progapane perché fratello del- (147)

(147) Cfr. pagg. 706-787. (N.d.r.)

la di lui padre.(Relativamente a tale ultimo rapporto di parentela, si leggano le generalità complete del Fregapane e si vedano, sia la dichiarazione di costui -a f.74 del I vol.- di essere cugino del La Porta, sia quella confermé di quest'ultimo a fl.75 del I vol.).

Pertanto, il compenso dato da Girolamo Lattuca al Galvano col fare di costui il suo socio, ed i rapporti di parentela col La Porta e col Fregapane che vanno aggiunti ai vincoli esistenti tra il capo di un gruppo di mafia ed i suoi affiliati, costituiscono degli ulteriori elementi che confortano ulteriormente le dichiarazioni dello Iacono, ma che sono da ritenere superflui perché la raggiunta prova della colpevolezza del nominato Lattuca é tale da poter prescindere da ogni convalida.-

o

o o

Settimo paragrafo

Alla compiuta esposizione dei motivi per i quali é stata affermata la colpevolezza del La Porta, del Fregapane, del Galvano e del Lattuca, va aggiunta quella concernente i motivi per cui ricorre la contestata aggravante della premeditazione, per cui vanno concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche, per cui il Galvano ed il Lattuca debbono beneficiare anche della diminuente della provocazione, per cui non ricorre la contestata aggravante di cui all'art.112 n°1,

e per cui non vanno concesse al La Porta ed al Fregapane-rispettivamente-le attenuanti di cui agli artt.116 e 114 C.P.

***

Relativamente alla circostanza della premeditazione,va considerato che, dallo studio del piano criminoso,dall'attuazione dello stesso mediante l'agguato, dalla durata dell'appostamento, e dalla realizzazione dell'impresa delittuosa nonostante la presenza di un bambino, si evince in modo indubbio che la deliberazione omicida si formò irrevocabilmente e che la risoluzione che ne seguì rimase, sino al momento dell'esecuzione, ferma ed immutabile.

*****

Per quanto concerne le attenuanti generiche, con riferimento al La Porta ed al Fregapane, va osservato che, nella valutazione della loro capacità a delinquere, non può prescindersi dal considerare che la loro attività ben può essere paragonata a quella di taluni strumenti che,facendo parte di un determinato meccanismo, non possono sottrarsi al movimento dello stesso. Essendo stato accertato che si erano associati al sodalizio mafioso raffadalese e che il mandato fu loro conferito da Girolamo Lattuca che-oltre ad essere loro parente-era il temuto capo di quel gruppo di mafia che esercitava il suo imperio nell'ambiente della pastorizia, diviene di assoluta evidenza che, sebbene non avessero alcun motivo di uccidere il Bonsignore e sebbene nessuna intenzione omicida potesse

sorgere nelle loro giovani menti, ritennero di non potersi sottrarre all'ordine ricevuto in quanto, per affrontare i rischi conseguenti alla disobbedienza, avrebbero avuto bisogno di un coraggio superiore a quello che loro occorse per partecipare all'esecuzione dell'omicidio.

Con riferimento al Galvano ed al Lattuca, va osservato quindi che- nella valutazione della loro capacità delinquenziale, non può prescindersi dalle condizioni di vita individuale e sociale degli stessi. Non può-infatti- esimersi di considerare che trascorrevano la loro vita seguendo i loro greggi nei pascoli e nei periodici spostamenti attraverso quelle contrade " selvagge, aspre e forti" in cui, per la lontananza da ogni altro abitato, il concetto del diritto e quello del torto non si ricollegavano a quello di una giustizia civilmente amministrata, ma comportavano soltanto il ridestarsi dell'ancestrale ricordo della legge del taglione.

******

Relativamente all'attenuante della provocazione ricorrente per il Galvano ed il Lattuca, va-anzitutto-osservato che é indubbiamente da qualificare come fatto obbiettivamente ingiusto l'arbitrio e violento operato con cui il Bonsignore, pur non avendo alcun diritto di godimento dei terreni di Ortomeli, ebbe a scacciare dagli stessi Pasquale Mangione e Vincenzo Galvano che, onde far pascolare i loro ovini, tali terreni avevano ottenuti in subaffitto da

- 756-

Girolamo Lattuca.

Va- quindi- considerato che l'omicidio del Bonsignore non può non essere ritenuto la manifestazione dell'iraconda reazione del Galvano e del Lattuca al fatto provocatorio concretatosi nel ricordato sopruso; e che il lasso di tempo intercorso tra la data dell'8 dicembre 1960 a quella del 25 gennaio 1960, cioé tra la data dell'azione provocatoria e quella della reazione iraconda, non annulla il collegamento esistente tra di esse.In vero, il protrarsi dell'abusivo pascolare degli ovini del Bonsignore nel fondo Ortomeli,comportando il continuo sminuire del prestigio degli offesi e- al contempo- il continuo aumentare del danno conseguente al mancato godimento dei suddetti pascoli,non consentì agli stessi di superare quello stato di rallentamento dei freni inibitori in cui erano venuti a trovarsi;non consentì-cioé -il sopirsi della loro ira.

Superfluo sembra l'aggiungere che, non richiedendo la circostanza della premeditazione l'elemento del " frigido pacatoque animo", con la stessa é ben compatibile il ricorrere dell'attenuante della provocazione.

******

Per quanto concerne l'aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P., va osservato che la stessa non sussiste.

Poiché nel successivo paragrafo verrà motivata l'assoluzione del quinto imputato dell'omicidio di Pietro Bonsignore,il (148)

(148) Cfr. pagg. 1313-1314. (N.d.r.)

numero dei concorrenti nel delitto non raggiunge quello di cinque persone.

****

Con riferimento alla larvata richiesta della diminuente di cui all'art.116 formulata dalla difesa del La Porta, ne va rilevata l'infondatezza.Contrariamente all'affermazione del nominato prevenuto secondo la quale avrebbe voluto solo "dare una lezione" al Bonsignore, per quanto si é scritto,é stato -invece- accertato che volle ucciderlo,che gli sparò contro i due colpi del suo fucile e che, insieme al Calvano, lo inseguì per portare a termine il proposito omicida.

***

Per quanto concerne-infine- la pura larvata richiesta dell'attenuante di cui al primo comma dell'art.114 formulata dalla difesa del Fregapane, va considerato che la stessa non può essere accolta perchó,sebbene sia stato accertato che il nominato non usò la sua arma, é stato appurato che si appostò in un luogo da cui doveva impedire che il Bonsignore potesse sfuggire all'agguato;che cercò di tagliargli la strada mentre, già colpito a morte, tentava di fuggire; e che espletò un'attività che può essere ritenuta di minor efficienza causale rispetto a quella dei suoi correi;ma che non può esser qualificata come avente quell'efficienza causale minima che é la sola rilevante al fine della concessione dell'attenuante in argomento.

Ottavo paragrafo

Per quanto concerne Salvatore Stefano Lattuca, va ricordato che questi, parlando a Giovanni Iacono dell'omicidio di Pietro Bonsignore, gli riferì le modalità dell'esecuzione del delitto, gli indicò in Girolamo Lattuca il mandante dello stesso, gli rese noto che esecutori materiali erano stati il La Porta e il Fregapane, e, sostituendo la sua persona a quella di Vincenzo Galvano, gli disse di avere organizzato l'impresa criminosa e che il relativo piano, a differenza di un precedente tentativo in cui il Bonsignore era rimasto ferito, aveva trovato -in data 25 gennaio 1961-piena attuazione.

Va osservato-quindi-che, dal compiuto accertamento della colpevolezza di Vincenzo Galvano, consegue la formulazione di due ipotesi. La prima-che costituì, sotto forma di tesi, la motivazione della sentenza di proscioglimento emessa dal G.I.- é quella che il prevenuto, con la ricordata narrazione, abbia compiuto una millanteria da giovane mafioso- da giovane aspirante mafioso onde farsi ritenere "una persona di rispetto" di notevole importanza. La seconda-che costituì oggetto della motivazione della sentenza di rinvio a giudizio- é quella che Isidoro La Porta, confessando la sua colpevolezza e chiamando in correità il Galvano ed il Fregapane, non abbia fatto il nome dell'altro correo Salvatore Stefano

Lattuca per il rispetto dovuto al decano della mafia Raffadalese, Stefano Lattuca, che ne era lo zio.

****

A tali ipotesi se ne potrebbe aggiungere una terza. Precisamente quella che, dalla conoscenza delle modalità dell'omicidio rivelato dal prevenuto, potrebbe evincersi che queste gli siano state rese note da chi non aveva potuto fare a meno di confidargliele per essersi di lui servito per il disbrigo di qualche commissione concernente l'organizzazione del delitto come ad es. per portare delle notizie da Siculiana a Raffadali, o per avvertire il Galvano che doveva recarsi nel luogo del passaggio obbligato.

Tra le formulate ipotesi é da ritenere la più probabile quella che costituì oggetto della sentenza istruttoria di proscioglimento. Non può, infatti, omettersi di considerare la circostanza che il prevenuto non riferì allo Iacono che l'appostamento era stato compiuto sin dal pomeriggio del 24 gennaio, né quella che il La Porta, pur omettendo di rivelare il nome del temuto mandante, una volta indicati gli esecutori materiali in lui, nel Fregapane e nel Galvano, non avrebbe taciuto quello di Salvatore Stefano Lattuca.

Non potendo-però- escludersi le altre due ipotesi- ed in particolare quelle di una secondaria partecipazione del prevenuto ignorata dal La Porta-, va emessa pronuncia di assoluzione del nominato Salvatore Stefano Lattuca per insufficienza di prove.-

******

- 760 -

13° C A P I T O L O

DEL TENTATO OMICIDIO di PIETRO DI LUCIA.

*****

LUIGI LIBERICI

I m p u t a t o

del delitto di cui agli artt.110,56, 575, 577 n.3 C.P. per avere, in concorso con persone rimaste ignote,agendo con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Pietro Di Lucia esplodendo contro lo stesso più colpi d'arma da fuoco che lo attingevano alla regione toracica cagionandogli lesioni che hanno messo in pericolo la vita.

-In Raffadali la sera del 30 giugno 1963.

******

-761-

Nell'abitato di Raffadali, alle ore 22,45 del 30.6.1963, Pietro De Lucia, mentre rincasava, venne colpito al dorso da due dei cinque proiettili di pistola sparatigli contro. Soccorso dalla moglie- Antonina Sciarrotta-,dal cognato-Alfonso Sciarrotta- e dalla suocera-Lucia Giorgio-che, accompagnandosi a lui, si trovavano a breve distanza, venne trasportato in Agrigento nel cui ospedale civile fu ricoverato con prognosi riservata.

Dalle prime indagini esperite, risultò che Alfonso Sciarrotta aveva inseguito il feritore e che, pur avendolo quasi raggiunto, aveva desistito dall'intenzione di fermarlo a seguito del gesto minaccioso che l'inseguito aveva contro di lui compiuto puntandogli contro la pistola. Risultò,inoltre, che, né lo Sciarrotta, né la moglie del De Lucia, né la suocera dello stesso avevano riconosciuto il feritore.

Il De Lucia, interrogato-la stessa sera del 30 giugno- dalla guardia di P.S. di turno presso l'ospedale civile di Agrigento e- il mattino successivo- dai carabinieri,dichiarò che, mentre rincasava, aveva notato la presenza di-un uomo di cui,però, non aveva osservato le sembianze.Accortosi che i suoi figlioletti litigavano e che sua moglie ed i suoi parenti-in conseguenza-erano rimasti dietro di lui, volte le spalle all'individuo poco prima intravisto,aveva preso a rimproverare i bambini. In quel momento gli erano stati sparati,da tergo, cinque colpi di pistola dei quali solo

-762 -

due lo avevano raggiunto perché, prontamente, erasi buttato per terra. Ai carabinieri l'1 luglio,rese,inoltre, noto di non avere rapporti d'inimicizia con alcuno, ma che, circa tre mesi prima, nei pressi della cava di gesso di sua proprietà, era stato avvicinato dalla signora Mariangela Nocera in Fretto la quale lo aveva invitato a " lasciar stare" la di lei figlia Maria coniugata con Luigi Librici. Aveva risposto assicurandole che nei suoi rapporti con la di lei figli non vi era alcunché di male e che era amico del Librici.Decorso circa un mese da tale incontro, mentre transitava vicino alla casa di Luigi Librici, aveva visto che costui gli faceva,con la mano, un gesto inequivocamente manifestante l'intenzione di percuoterlo; egli aveva, però,risposto ridendo e salutando ed il Librici gli aveva contraccambiato il saluto.Dopo una quindicina di giorni, trovandosi a ripassare vicino all'abitazione del Librici, erasi visto esprimere dallo stesso- col gesto di mordersi le mani- l'ira nutrita nei suoi confronti.In tale occasione, gli aveva rivolto il saluto, ma questo non era stato contraccambiato. Successivamente, pur essendo sempre stato buono amico del Librici e pur essendo assolutamente infondati i sospetti manifestatigli dalla madre della di lui moglie,il predetto suo amico non gli aveva più dato risposta al saluto che aveva continuato a rivolgergli;in conseguenza, egli non lo aveva più salutato.Aggiunse che, più volte, transitando presso l'abitazione del Librici, erasi accorto che lo stesso,

nascosto dietro una tenda di canne, lo spiava forse per vedere se scambiasse con lui di lui moglie il saluto o se facesse qualche segno; egli,però,vedendolo, si asteneva persino dal rivolgere lo sguardo verso la di lui abitazione (ff. 87, 17, 18 del 3° vol.).

Alfonso Sciarrotta, interrogato dai carabinieri e-sempre durante le indagini preliminari-dal Procuratore della Repubblica, dichiarò che, pur avendo quasi raggiunto il feritore del cognato, sebbene la strada fosse illuminata e lo stesso si fosse parzialmente voltato per puntargli contro la pistola, non era riuscito ad osservarne il volto. Affermò,quindi, che, dopo la subita minaccia, erasi rifugiato dietro un autocarro per tema che gli fossero sparati contro dei colpi di pistola; e che, ripreso l'inseguimento, era giunto nei pressi di una strada buia ove, per timore, erasi fermato per far ritorno sui suoi passi.Rese,noto, infine, che durante l'inseguimento, Isidoro Marigliano lo aveva afferrato per un braccio chiedendogli che cosa fosse successo (ff.13 e segg. 41 e segg. del detto III vol.).

Vennero, quindi, interrogati dai carabinieri la moglie e la suocera del De Lucia, Isidoro Marigliano, la moglie e la suocera del Librici e, in istato di fermo, il Librici medesimo.

La moglie del De Lucia-Antonina Sciarrotta- e la suocera dello stesso- Lucia Giorgio-resero, relativamente

all'episodio del ferimento cui furono testimoni, delle dichiarazioni conformi, anche in ordine al mancato riconoscimento del delinquente, a quelle del rispettivo marito e genero (ff.39 e 45).

Isidoro Marigliano confermò che, mentre Alfonso Sciarretta correva, lo aveva preso per un braccio che il nominato aveva prontamente svincolato proseguendo nella sua corsa; spiegò di aver compiuto tale gesto perché lo Sciarretta gridava le parole "aiuto" o " disgraziato"; ed aggiunse che, alla sua domanda diretta a conoscere che cosa fosse successo, il nominato aveva risposto con le parole " a mio cognato". Disse, inoltre, di non aver sentito sparare, di non aver visto colui che era stato inseguito dallo Sciarretta e di essere uscito dalla sua casa solo per aver udito le invocazioni di aiuto (ff.40 e segg.).

La suocera del Librici-Mariangela Nocera in Fretto- rese noto che trovavasi in buoni rapporti di amicizia con De Lucia e con i familiari dello stesso avendo, per più anni, abitato una casa di campagna vicina a quella occupata dal nominato. Ammise di averlo incontrato circa tre mesi prima e di essersi intrattenuta a conversare con lui, ma negò di averlo invitato a non importunare la figlia Maria; sostenne infatti- che l'incontro era stato del tutto occasionale e che non era vero che lei erasi recata a trovarlo nella cava di gesso. Disse, quindi, che la sera del giorno precedente (a quello

da cui fu interrogata), cioé la sera del delitto, il genero Luigi Librici era rincasato verso le ore venti, aveva assistito allo spettacolo televisivo concernente la nomina del nuovo Papa ed alla prima parte della trasmissione di un film e che, senza uscire più di casa, era andato a letto verso le ore 22,30 (f.19 e 20).

La moglie del Librici-Maria Fretto- affermò di conoscere di vista i germani De Lucia per esserne stata,quando aveva dieci anni, compagna di giuochi; esclusa di essere stata corteggiata od importunata da alcuno di costoro;e dichiarò che suo marito, la sera del delitto, era rincasato verso le ore ventuno e non era più uscito (f.24).

Luigi Librici, interrogato l'1 luglio rese noto che la sera precedente erasi recato nella Piazza del suo paese verso le ore venti e che, incontratosi con Carmelo Nocera e Giuseppe Bruno, aveva passeggiato con loro fino al momento in cui era andato a far visita a sua nonna ed a sua madre;ritornato in piazza, aveva riscontrato i nominati suoi amici con i quali aveva ripreso a passeggiare; alle ore ventuno e quindici,erasi da loro separato facendo ritorno in casa ove, giunto alle Ore ventuno e trenta, aveva trovato i suoi familiari vicino alla televisione.Alle domande rivoltegli,rispose che,essendo la trasmissione televisiva già iniziata, non vi aveva prestato alcuna attenzione e che, probabilmente, era stato trasmesso un film di cui non era però,in grado di ricordare il soggetto,né

alcuna scena. Ammise, quindi, di conoscere il De Lucia, ma negò di aver mai avuto con lo stesso un rapporto di amicizia, di averlo spiato da dietro una tenda della sua abitazione, e di avergli tolto il saluto (ff.21 e segg.).

Tutto quanto sopra costituisce oggetto degli allegati al rapporto redatto dai carabinieri del nucleo di Polizia giudiziaria di Agrigento l'8 luglio 1963. Col detto rapporto, venne denunciato il Librici quale autore del delitto di tentato omicidio in danno del De Lucia e venne riferito che lo stesso, pur risultando incensurato, era, notoriamente, non solo uno dei più pericolosi affiliati della mafia di Raffadali, ma un individuo che aveva la capacità di commettere qualsiasi grave delitto.

Venne, quindi, reso noto che non poteva dubitarsi della rispondenza al vero delle dichiarazioni del De Lucia, sia perché questi, conoscendo il Librici come uno dei c.d. "uomini di rispetto", giammai si sarebbe permesso di calunniarlo in quanto non ignorava la sorte che sarebbe stata riservata a chi avesse calunniato un mafioso; sia perché il detto De Lucia si era deciso, in violazione dell'imperante legge del silenzio, a rendere le verbalizzate dichiarazioni in quanto aveva ben intuito che era stata decisa la sua morte, che sarebbe stato rinnovato il tentativo di ucciderlo, che il Librici erasi rivolto alla setta mafiosa per la tutela del suo onore, e che questa non poteva non avere deciso la sua eliminazione affidando, secondo la consuetudine, l'incarico all'offeso di vendicarsi. - Venne,

infine, riferito che era del tutto mendace l'affermazione del Libricì di aver avuto col De Lucia dei rapporti di saluto conoscendolo soltanto perché suo compaesano;era,infatti, generalmente conosciuta l'amicizia fraterna intercorrente tra i due che, prima dei rispettivi matrimoni,solevano recarsi -sempre insieme- alla ricerca di avventure galanti (f.16 e ff.28 e segg.).

Il Procuratore della Repubblica di Agrigento,conformemente alla ricevuta richiesta,provvide a rimettere il rapporto di cui sopra e gli allegati relativi al Sostituto Procuratore Generale dott.Fici il quale occupavasi delle indagini relative all'omicidio del Commissario di P.S.Dr.Aldo Tandoy e di quelle concernenti tutti gli altri gravi crimini la cui decisione é stata demandata a questa Corte di Assise.

Il nominato Magistrato della Procura Generale provvide-anzitutto- ad esaminare Pietro De Lucia il quale rese delle dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelle precedentemente compiute aggiungendo di aver visto che il suo feritore aveva i capelli bianchi sulla nuca e ribadendo che, per non avere rapporti d'inimicizia con alcuno, era sicuro che Luigi Libricì aveva tentato di farlo uccidere.

In data 3 luglio 1963, provvide, inoltre, ad interrogare Salvatore Guarneri, lontano parente del De Lucia, che presentatosi spontaneamente,dichiarò di aver appreso da sua figlia-Rosalba e da sua nipote-Teresa De Lucia-che le stesse, la mattina

del 30 giugno, avevano visto, nella Piazza di Raffadali, Carmelo Nocera che passeggiava con due sconosciuti forestieri uno dei quali erasi, nella mattinata della precedente domenica, trattenuto con Giacinto Tarallo-Precisò che la figlia e la nipote avevano già notato perché era inconsueto vedere, in Raffadali, degli uomini passeggiare durante la mattinata,invece che nelle ore pomeridiane.Affermò,inoltre,di aver appreso da persone di cui non ricordava le generalità che il feritore del De Lucia, vedendosi inseguito dalle Autorità che era in procinto di raggiungerlo,era stato-anche perché aveva, evidentemente, esploso tutte le cartucce dalla sua pistola- preso dal panico; e di aver saputo che lo stesso si sarebbe, certamente, arreso se una persona che trovavasi ad attenderlo non lo avesse aiutato,prendendolo per mano e tirandolo, a continuare la corsa (ff.57 e segg.,77 e segg.).

In data 10 luglio, esaminò, quindi, Giovanni Iacono-detto Stefano Bianco- il quale riferì che, la stessa sera del tentato omicidio del De Lucia, si era detto in Raffadali che Luigi Librici ne era stato l'autore (ff.67 e 75r.).

Tra gli altri, il 14 luglio, interrogò Carmelo Nocera il quale dichiarò che, la sera del 30 giugno, si era trattenuto con Luigi Librici passeggiando, in un primo tempo, con lui e col di lui padre e,poi, solo con lui.Affermò,quindi, che dopo essersi separato dal Librici, erasi incontrato con Giuseppe Bruno col quale aveva trascorso ancora un pò di tempo;

mentre passeggiava con quest'ultimo, aveva rivisto il Librici col quale era tornato a passeggiare dopo essersi salutato col Bruno; dopo pochi passi, poi, si erano separati per fare, ciascuno, ritorno presso la sua abitazione. Infine, alla specifica domanda rivoltagli, rispose negando che la mattina del 30 giugno erasi trattenuto con due forestieri nella Piazza di Raffadali (ff.67 e 75).

Il nominato magistrato della Procura Generale provvide, quindi, a restituire gli atti al Procuratore della Repubblica di Agrigento il quale, dopo aver emesso ordine di cattura nei confronti di Luigi Librici per il delitto di tentato omicidio premeditato, formulò, rivolgendosi al Giudice Istruttore, la richiesta d'istruzione del procedimento col rito formale.

Durante il corso della formale istruzione, il S.Procuratore Generale dott.Pici trasmise al Giudice Istruttore il verbale d'interrogatorio del De Lucia che, la sera del 30 giugno, venne redatto dalla guardia di P.S. in servizio presso l'ospedale civile di Agrigento (f.87); il referto ospedaliero redatto in pari data attestante che erano stati riscontrati sul corpo del ferito due fori nella regione dorsale ed altrettanti in quella toracica (f.86); nonché degli altri verbali d'interrogatorio tra cui quelli relativi alle dichiarazioni rese dal De Lucia il 16 agosto e l'11 novembre 1963 e quello riflettente la deposizione di Teresa Fretta.

Il 16 agosto, il De Lucia, dopo aver confermato tutte

-770-

quanto- in precedenza-aveva dichiarato,resa nota di aver appreso che Maria Nocera e Domenico Mangione avevano visto, senza però riconoscerlo, il suo feritore fuggire;ed aggiunse di aver saputo che lo stesso era stato visto da Domenico Rizzo (f.54).-

L'11 novembre-quando cioé Carmelo Nocera,detenuto per altro, erasi in carcere suicidato-il De Lucia dichiarò che, la sera del 30 giugno,vedendo fuggire il suo feritore,aveva rilevato che costui aveva una corporatura uguale a quella del Nocera. Aggiunse di essersi astenuto dal riferire tale sua osservazione perché aveva escluso che il nominato-il quale era un suo intimo amico-avesse potuto attentare alla sua vita. Successivamente, però, erasi ricreduto,sia considerando che, essendo il Nocera entrato-da tempo- a far parte del gruppo delinquenziale capeggiato dal Librici,pur di non trasgredirne gli ordini, sarebbe stato capace di commettere qualsiasi cattiva azione; sia riflettendo che il Nocera poteva essere stato opportunamente scelto per ucciderlo in quanto, ove avesse potuto riconoscerne le sembianze scorgendolo in un atteggiamento sospetto, non avrebbe potuto mai prevederne le cattive intenzioni proprio per l'esistenza del vincolo di amicizia con lui esistente; sia tenendo presente che Onofrio Consiglio gli aveva detto che la sera del 30 giugno aveva visto, verso le ore 22,15, il Nocera che trovavasi in compagnia del Librici vicino alla sala cinematografica Cuffaro.Tali affermazioni che il Consiglio

-cugino del suindicato Nocera-aveva compiuto.alla presenza di Francesco Terrazzino, ondé fargli ritenere, che l'espresso convincimento di essere stato ferito dal nominato suo parente era errato,avevano, invece confortato la sua opinione perché, alle 21,15 del 30 giugno, trovavasi proprio nella sala cinematografica Cuffaro; e perché, evidentemente,il Libricì ed il Nocera si erano trattenuti nei pressi della stessa per conoscere tutti i suoi movimenti e per trovare,quindi, l'occasione opportuna per attuare il loro progetto criminoso. Il detto suo convincimento era stato ulteriormente confortato apprendendo,da sua nipote, Teresa Fretto,che la madre del Nocera, onde allontanare i sospetti formulati nei confronti del suo defunto figlio, aveva riferito che, proprio la sera del 30 giugno, lo stesso erasi con lui incontrato nel pubblico esercizio del Virzì e che aveva consumato una bevanda da lui offertagli.Tale circostanza era,infatti,inveritiera perché,sebbene egli si fosse recato nel detto pubblico esercizio,non aveva-nello stesso-visto il Nocera al quale,pertanto, nulla aveva offerto.

Il De Lucia, ripetendo che il Libricì temeva o riteneva che egli insidiasse la di lui consorte,significò,inoltre,di avere appreso da Ghirlanda Alessi che, allorquando la moglie del Libricì erasi recata dalla di lei figlia che esercitava il mestiere di sarta, il nominato,evidentemente sospettando che il laboratorio fosse un luogo in cui era stato preso un appunta-

mente per un convegno amoroso, vi si era recato, durante la permanenza della moglie, per ben quattro volte; e aggiunse che, data la vicinanza del laboratorio della nominata sorta alla sua casa di abitazione, evidentemente, il Librici aveva sospettato che il convegno amoroso dovesse aver luogo proprio con lui.-

Rese, quindi, noto che il Librici poteva aver deciso la sua morte anche per motivo diverso dalla gelosia e narrò che, tempo prima, discutendo di politica, erasi lasciato sfuggire delle parole offensive all'indirizzo del gruppo di persone capeggiato dal Librici; e che, in tale occasione, alcuni amici-tra cui Giovanni Casà- lo avevano indotto ad allontanarsi " per evitare delle pericolose conseguenze".

Infine, ripetendo che la suocera del Librici erasi recata a trovarlo nella cava di gesso di sua proprietà, ricordò, che in occasione della ricevuta visita, trovavasi con Onofrio Spadaro (ff.81 e segg.).-

Interrogata-pure l'11 novembre-Teresa Fretto rese delle dichiarazioni conformi a quanto sopra si é scritto relativamente alla conversazione che la stessa aveva avuto con la madre del defunto Carmelo Nocera (ff.95 e 96).-

Espletata la formale istruzione, il Giudice Istruttore, conformandosi alla richiesta del Procuratore della Repubblica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Luigi Librici, relativamente al delitto di tentato omicidio in dan-

no del De Lucia, con la formula del non avere lo stesso commesso il fatto addebitatogli.

Avverso tale sentenza proponeva il Procuratore Generale rituale impugnazione e la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo, accogliendo i motivi del proposto gravame,disponeva, in riforma dell'appellata sentenza, il rinvio a giudizio del Librici.-

o

o o

Premessa la narrazione dei fatti, va osservato-anzitutto-che l'imputazione elevata nei confronti di Luigi Librici è stata fondata sulle dichiarazioni della parte lesa e sul compiuto riscontro della rispondenza al vero delle stesse.Invero, se Pietro Di Lucia non avesse compiuto le ricordate rivelazioni e se il P.M.non avesse ritenuto di attenderle,non sarebbe stata elevata nei confronti del prevenuto l'imputazione di tentato omicidio.

Va rilevato-quindi-che, sebbene la contestazione del delitto sia stata compiuta sul fondamento delle dichiarazioni del Di Lucia, i termini della stessa prescindono dal particolareggiato contenuto delle deposizioni della nominata p.l. Il Di Lucia accusò,infatti,il Librici di essere stato il mandante del delitto; precisò che, a differenza di costui, l'esecutore materiale aveva i capelli bianchi sulla nuca;

e- infine- reso noto che quest'ultimo era stato Carmelo Nocera.

Deve-conseguentemente- ritenersi che si sarebbe dovuto addebitare al prevenuto un fatto- con riferimento all'azione- completamente diverso da quello che ha costituito oggetto della contestazione. Per i termini di questa, il Liricl avrebbe -infatti-dovuto rispondere del delitto di omicidio tentato, non quale mandante, ma come l'esecutore materiale che avrebbe usato l'arma i cui proiettili attinsero il Di Lucia.

Non potendo emettersi una decisione nei confronti del prevenuto relativamente ad un'azione delittuosa diversa da quella contestatagli senza pregiudicare il suo diritto di difendersi in modo adeguato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.477 del C.P.P., va disposta la trasmissione degli atti al P.M.- Infatti, nella dizione legislativa di fatto diverso risultante nel dibattimento, oltre all'ipotesi dell'acquisizione di circostanze nuove che comportino una diversa configurazione di quanto ha costituito oggetto della contestazione, va compresa anche quella in cui l'indagine dibattimentale (secondo quanto -nel caso di specie- é avvenuto per la deposizione con cui Pietro Di Lucia ha confermato dinanzi a questa Corte le sue precedenti affermazioni) abbia avvalorato delle circostanze che siano state trascurate durante il periodo istruttorio.

*****

-775 -

14° CAPITOLO

DELLE PENE PRINCIPALI, DELLA LORO GRADUAZIONE E SPECIFICAZIONE; DELLE PENE ACCESSORIE; DELLE MISURA DI SICUREZZA; DEGLI OBBLIGHI CIVILISTICI CHE NASCONO DAL REATO.-

****

Essendo stato motivato, con riferimento a ciascun imputato, il ricorrere o l'esclusione delle contestate aggravanti ed il diniego o la concessione delle circostanze attenuanti, occorrerà solo- secondo quanto si é premesso nella intestazione del presente capitolo- trattare della graduazione e della specificazione delle pene principali, di quelle accessorie, delle misure di sicurezza; ed indicare gli obblighi civilistici che, dall'accertamento delle varie responsabilità penali, conseguono.-

Con riferimento ad Antonino Bartolomeo, relativamente al delitto di cui all'art.416 C.P., esclusa l'aggravante della scorreria in armi e ritenuta quella del numero degli associati superiore a nove, equa e conforme a giustizia appalesasi la pena complessiva di sei anni e dieci mesi di reclusione che va specificata nel modo seguente:p.b. cinque anni di reclusione (art.416 cpv.) che, aumentati di un anno ed otto mesi di reclusione (cioé nella misura di un terzo) per l'aggravante di cui all'ultimo comma del citato articolo, ammontano a sei anni ed otto mesi di reclusione che, aumentati di due anni per la contestata recidiva generica, danno il totale di sei anni e dieci mesi di reclusione.Conseguente a tale condanna é l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno (artt.417,215 ultimo co. e 228 C.P.).Relativamente all'omicidio di Gerlando Milia, ai sensi dell'art.577 C.P., non ricorrendo attenuan-

te alcuna, la pena irrogata é quella dell'ergastolo. Relativamente all'omicidio di Antonino Galvano, per gli stessi motivi, la pena da irrogare é anch'essa quella dell'ergastolo. Pertanto, la pena complessiva va determinata in quella dell'ergastolo. Ai sensi dell'art.72 C.P.(la cui norma é stata dichiarata costituzionalmente legittima con sentenza dei 16-22 dicembre 1964), va applicata, per la duplice condanna all'ergastolo, la pena accessoria dell'isolamento diurno per l'equa durata di un anno. Ai sensi degli artt.29,32,36, alla condanna all'ergastolo conseguono le pene accessorie dall'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall'interdizione legale, della perdita della patria potestà, della potestà maritale e della capacità di testare, nonché quella della pubblicazione della sentenza per estratto e per una sola volta su due quotidiani (che vanno opportunamente scelti nella "Gazzetta del Mezzogiorno" e nel " Giornale di Sicilia"),e, mediante affissione, nel comune di Lecce, in quello del luogo di consumazione dei reati, nonché in quello in cui il Bartolomeo ha avuto l'ultima sua residenza.

Con riferimento a Luigi ed a Santo Librici, nonché a Vincenzo Di Carlo ed a Giuseppe Calvano, relativamente all'art. 416 cpv., e ultimo comma C.P.,equa e conforme a giustizia appalesasi la pena complessiva di sei anni ed otto mesi di reclusione cui consegue l'applicazione della misura di sicurezza di un anno di libertà vigilata.La specificazione di

detta pena va compiuta secondo quanto é stato sopra scritto con riferimento al Bartolomeo prescindendo-però-dall'aumento della recidiva che é stato per quest'ultimo applicato. Relativamente all'omicidio aggravato di Antonino Tuttolomondo, non ricorrendo attenuante alcuna, ai sensi dell'art.577 C.P., l'irroganda pena é quella dell'ergastolo. Relativamente a quello di Antonino Calvano, per gli stessi motivi, la pena é la stessa dell'ergastolo. Relativamente a quello del Tandoy e del Damanti, identicamente, la pena é dell'ergastolo.La pena complessiva va per ciascuno determinata nell'ergastolo e nello isolamento diurno che, in conseguenza delle tre condanne alla reclusione a vita, va stabilito per la durata di due anni nei confronti di Santo e Luigi Librici e,nei confronti del Di Carlo e del Calvano,in considerazione della loro avanzata età, in un anno e nove mesi. A tale condanna conseguono -pure-le stesse pene accessorie sopra specificate per il Bartolomeo.

Con riferimento a Giuseppe Terrazzino ed a Giuseppe Lattuca, la pena irroganda per il delitto di cui all'art.416 u.co. C.P., é di dieci anni di reclusione; e, con riferimento a Giuseppe Casà per lo stesso reato, é di nove anni di reclusione. Muovendo dalla pena di sei anni ed otto mesi sopra specificata ed apportando-per il Lattuca ed il Terrazzino-l'aumento in ragione della metà di detta pena,per la recidiva reiterata infraquinquennale, si ottiene il totale di dieci anni di reclusione.Muovendo ugualmente dalla specificata pena di sei

anni ed otto mesi da apportando-per il Casà- l'aumento di un anno e otto mesi per la recidiva generica reiterata (art. 99cpv.C.P.), ottiene il totale di nove anni di reclusione.- Conseguente alla condanna di ciascuno dei nominati é l'applicazione della misura di sicurezza di un anno di libertà vigilata.Relativamente all'omicidio aggravato del Tuttolomondo ascritto ai nominati Terrazzino, Lattuca e Casà, non ricorrendo alcuna circostanza attenuante, la pena da irrogare é quella dell'ergastolo. Quanto all'omicidio di Antonino Galvano,la pena da irrogare é quella dell'ergastolo per gli identici motivi.La pena complessiva va- quindi-determinata,nei confronti di ciascuno, in quella dell'ergastolo cui consegue,in considerazione della duplice condanna alla perpetua reclusione inflitta ai nominati, quella accessoria dell'isolamento diurno per la durata di un anno. Conseguono,inoltre, tutte le altre pene accessorie sopra specificate per il Bartolomeo.

Con riferimento a Giuseppe Baeri, relativamente al delitto di cui all'art.416 cpv.e ult.Co.C.P., l'irroganda pena é di due anni ed otto mesi di reclsuione cui consegue la misura di sicurezza di un anno di libertà vigilata.Detta pena va graduata in misura notevolmente inferiore rispetto a quella inflitta agli altri imputati sopra nominati in considerazione dell'umile posto di gregario occupato dal nominato nella consorteria mafiosa e del ravvedimento dallo stesso dimostrato con la compiuta confessione. Tale pena va specifica-

ta nel modo seguente:p.b. per l'art.416 cpv.é quella di un anno e sette mesi di reclusione; con l'aumento di cinque mesi per l'ultimo co. del citato articolo, si ottengono due anni di reclusione che, ulteriormente aumentati di otto mesi per la recidiva generica reiterata, danno il totale di due anni di reclusione che; ulteriormente aumentati di otto mesi per la re idiva generica reiterata, danno il totale di due anni ed otto mesi di reclusione.Relativamente al delitto di omicidio pluriaggravato del Commissario Tandoy, per la concessione delle attenuanti generiche, ai sensi del combinato disposto degli artt.577 e 65 C.P., pena base é quella di venti anni di reclusione che, aumentata di dieci anni per l'omicidio del Dammati compiuto per aberactio ictus (art.82 cpv.C.P.) dà il totale di trenta anni di reclusione.Pertanto, prescindendo dall'aumento per la recidiva e dal cumulo delle pene che non possono superare il minimo dei trent'anni di reclusione (art.78 C.P.), va- in tale misura- determinata la complessiva pena.In applicazione del disposto degli artt.29 e 32 C.P., alla condanna di cui sopra, consegue quella alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e, conseguentemente, della soppensione-durante l'espiazione della pena- dell'esercizio della patria potestà e della autorità maritale.

Con riferimento a Giovanni Iacono, relativamente al delitto di cui all'art.416 C.P.,la pena va determinata in misura

inferiore rispetto a quella del Baeri in considerazione,sia del fatto che occupò il posto di gregario da adibire alla consumazione di delitti di scarso rilievo, sia dell'attività coadiuvatrice dell'operato degli inquirenti che svolse col rilevare tutto ciò che era a sua conoscenza.Detta pena-che va irrogata in un anno e sei mesi di reclusione-va specificata nel modo seguente: p.b.1 anno che, aumentata nella misura della metà per la contestata recidiva,é uguale ad un anno e sei mesi. All'irrogazione di detta pena va aggiunta l'applicazione della misura di sicurezza di un anno di libertà vigilata. Relativamente al delitto d'incendio contestatogli,la pena va determinata in tre anni di reclusione che, diminuiti di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche ed aumentati della metà per la contestata recidiva,rimangono invariati. Relativamente al delitto di estorsione tentata,la pena da irrogare é di un anno di reclusione e di centomilalire di multa (p.b.per l'art.629 C.P.,tre anni di recl.e 300.000 lire di multa, che diminuita di due terzi per l'art.56,diventa di un anno di reclusione e di centomila lire di multa).Tale pena,diminuita di un terzo per le attenuanti generiche ed aumentata di un mezzo per la contestata recidiva,rimane invariata. Pertanto, sommando la pena di un anno e sei mesi di reclusione inflitta per il delitto di associazione per delinquere,con quella di anni tre; relativa al delitto d'incendio e con quella di un anno di recl. e di centomila di multa relative al de-

litto di tentata estorsione, si ottine la pena complessiva di cinque anni e sei mesi di reclusione e di centomila lire di multa. Conseguente a tale condanna, ai sensi degli artt. 29 e 32 C.P.é quella alla pena accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e, durante l'espiazione della pena suddetta, dell'interdizione legale che comporta la sospensione dell'esercizio della patria potestà e dell'autorità maritale.

Con riferimento a Giovanni SCIFO ed a Vincenzo ALONGI, relativamente al delitto di cui all'art.416 C.P., l'irroganda pena di sei anni ed otto mesi di reclusione va specificata secondo quanto si é scritto per il Bartolomeo prescindendo dall'aumento apportato a quest'ultimo per la contestata recidiva. Conseguente a tale condanna é quella alle stesse pene accessorie sopra indicate per lo Iacono.Pure conseguente alla stessa é la misura di sicurezza di un anno di libertà vigilata.

Con riferimento a Giacinto Tarallo e ad Alfonso Nasé,la pena da irrogare per l'art.416 u.co.C.P. é -rispettivamente- quella di quattro anni e cinque mesi ~~di~~ e di quattro anni ed otto mesi di reclusione.Detta pena va diversamente graduata considerando la più impegnata attività svolta dal Nasé in seno al sodalizio mafioso per essersi occupato anche di una delle ricordate compravendite.Essa va specificata nel modo seguente.Per il Tarallo,p.b. quattro anni di reclusione (art. 416 cpv.C.P.) che, aumentata di cinque mesi ai sensi

dell'ultimo co.del citato articolo, ammonta a quattro anni e cinque mesi di reclusione.Per il Nascé,p.b. quattro anni e tre mesi che, aumentata di cinque mesi, diventa di quattro anni ed otto mesi. A tali condanne consegue la pena accessoria e la misura di sicurezza specificate per lo Scito e l'Alongi.-

Con riferimento ad Isidoro La Porta ed a Domenico Fregapane,relativamente al delitto di cui all'art.416 C.P.,la pena va determinata in un anno di reclusione per ciascuno;per quello dell'omicidio aggravato di Pietro Bonsignore, essendo stata concesse le attenuanti generiche, per il combinato disposto di cui agli artt.377 e 65 C.P.,la pena va determinata in venti anni di reclusione; e per quello di furto pluriaggravato, diminuendo di un terzo per le attenuanti generiche la pena di tre anni di reclusione e di trecentomila lire di multa, la pena da infliggere é di due anni di reclusione e di duecentomila lire di multa. Sommando le pene suddette, si ottiene un totale di ventitre anni di reclusione e di duecentomila lire di multa per ciascuno dei nominati.A tale condanna consegue quella alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella dell'interdizione legale che comporta-durante il periodo di espiazione-la sospensione dell'esercizio della patria potestà e dell'autorità maritale; consegue-pure- l'applicazione della misura di sicurezza di un anno di libertà vigilata.-

Con riferimento a Vincenzo Galvano, relativamente all omicidio aggravato di Pietro Bonsignore, l'irroganda pena é di tredici anni e quattro mesi di reclusione. Essa va specificata nel modo seguente. Pena base, essendo stata concessa le attenuanti generiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 577 e 65 C.P. é quella di venti anni di reclusione. Apportando alla stessa la diminuzione di un terzo (pari a sei anni ed otto mesi) si ottiene quella di tredici anni e quattro mesi. Da tale condanna consegue l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale che comporta, durante il periodo di espiazione, la sospensione della patria potestà e della autorità maritale.

Con riferimento a Girolamo Lattuca, la pena di tredici anni e quattro mesi per l'omicidio di Pietro Bonsignore va specificata secondo quanto si é scritto per il Galvano. A detta pena va-quindi- aggiunta quella di tre anni per il delitto di associazione per delinquere. Quest'ultima- che va contenuta nella misura suddetta in considerazione - dell'avanzata età del nominato- va specificata nel modo seguente: p.b. art. 416 cpv. C.P., due anni e sette mesi di reclusione che, aumentata di cinque mesi per l'ultimo comma del citato articolo, é uguale a tre anni di reclusione. Sommando le pene di cui sopra, si ottiene il totale di sedici anni e quattro mesi di reclusione. A tale condanna consegue-

no le stesse pene accessorie sopra specificate per il Galvano, nonché la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno.

*****

Alla condanna di Antonino Bartolomeo in ordine all'omicidio di Gerlando Milia, consegue, in favore delle parti civili Alfonsa e Rosina Milia, quella solidale degli stessi al risarcimento dei danni la cui liquidazione va demandata al Giudice civile perché la formulata richiesta di rimessione allo stesso e la mancanza di sicuri elementi di valutazione non consentono una valutazione equitativa. Consegue pure alla condanna suddetta quella solidale alla rifusione-in favore delle nominate-delle spese e delle competenze del procedimento che vanno liquidate in complessive centoquarantatremila lire di cui centoquarantamila lire per onorario di avvocato.

Alla condanna di Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Terrazzino, Giuseppe Galvano, Giuseppe Lattuca, Giuseppe Casà, Antonino Bartolomeo, di Luifi e di Santo Librici in ordine all'omicidio di Antonino Galvano consegue quella solidale degli stessi-in favore delle parti civili, Carmela Bartolomeo e Salvatore Galvano-al risarcimento dei danni la cui liquidazione -per le stesse considerazioni sopra esposte- va demandata al Giudice civile; nonché quella solidale alla rifusione delle spese e competenze del procedimento che van-

ne liquidate in complessive trecentoquarantamila di cui centotrentamila per onorario di avvocato.-

Alla condanna di Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Calvano, Giuseppe Baeri, di Luigi e Santo Librici in ordine all'omicidio del Tandoy e del Damanti consegue quella solidale degli stessi-in favore delle parti civili Leila Motta, Salvatore e Giuseppe Damanti, nonché Giuseppe Vanella-al risarcimento dei danni la cui liquidazione, per le stesse considerazioni di cui sopra, va demandata al Giudice Civile. Consegue-pure-quella solidale alla rifusione delle spese e competenze. Queste, in favore di Giuseppe e Salvatore Damanti, vanno liquidate in complessive trecentomila lire di cui centonovantamila per onorario di avvocato; in favore di Giuseppe Vanella, vanno liquidate in identica misura; ed in favore di Leila Motta, in complessive trecentoquarantamila lire di cui centonovantamila per onorario di avvocato.

Alla condanna di Girolamo Lattuca, di Vincenzo Calvano, di Domenico Fregapane e di Isidoro La Porta in ordine all'omicidio di Pietro Bonsignore consegue quella solidale del nominati- in favore della parte civile Calogera Bonsignore-del risarcimento dei danni che, per gli identici motivi di cui sopra, vanno liquidati in separata sede. Consegue, inoltre, quella pure solidale alla rifusione delle spese e competenze del processo che vanno liquidate in complessive centoquarantamilacinquecento lire di cui centomila lire per onorario

di avvocato.-

******

Per quanto concerne, infine, le pronuncie di assoluzione, quelle di non doversi procedere per amnistia e quella di remissione degli atti al P.M. che sono state pronunciate nel corso della motivazione, come pure quelle di applicazione del condono e di applicazione delle misure di sicurezza patrimoniale, va compiuto un semplice rinvio a quanto è scritto nella parte dispositiva della presente sentenza.- (149)

*****

(149) Cfr. pagg. 1343-1355. (N.d.r.)

12° CAPITOLO (150)

DISPOSITIVO

****

(150) L'erronea indicazione della progressione numerica del capitolo risale al documento originario. (N.d.r.)

Per i motivi precedentemente esposti,

LA CORTE DI ASSISE DI LECCE

nell'udienza del 23 luglio 1968, ha pronunziato la seguente,

S E N T E N Z A

Dichiara ANTONINO BARTOLOMEO, LUIGI LIBRICI, SANTO LIBRICI, GIUSEPPE BARRI, GIOVANNI IACONO, GIUSEPPE GALVANO, GIACINTO TARALLO, GIOVANNI SCIFO, VINCENZO ALONGI, DOMENICO FRUGAPANE, ISIDORO LA PORTA, GIUSEPPE LATTUCA, GIUSEPPE CASA', GIROLAMO LATTUCA, GIUSEPPE TERRAZZINO, ALFONSO NASCE' e VINCENZO DI CARLO colpevoli del delitto di associazione per delinquere aggravata per il numero degli associati superiore a nove, esclusa la circostanza aggravante della scorreria in armi a tutti contestata e- quanto al Bartolomeo, ai due Librici, a Giuseppe Lattuca, al Galvano ed al Terrazzino- esclusa quella di essere stati i promotori e gli organizzatori di detta associazione.-

Dichiara-inoltre- ANTONINO BARTOLOMEO colpevole del delitto di omicidio aggravato in danno di Gerardo MILIA e di quello di Antonino Galvano come contestatogli.

Dichiara Luigi e Santo LIBRICI colpevoli di

avere, con premeditazione, ucciso Antonino Tuttolomondo cagionando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione di tale omicidio, lesioni a Giuseppe Dolce-cosa unificati i relativi capi d'imputazione di omicidio e di tentato omicidio ed in tal senso precisata la rubrica- nonché dell'omicidio aggravato di Antonino Galvano e di quello del Commissario di P.S. Cataldo Tandoy e- per aberratio ictus - di Antonino Damanti;

Dichiara Giuseppe BARRI colpevole del delitto di omicidio aggravato del Tandoy e-per aberratio ictus - di Antonino Damanti, con la concessione- quanto a tale reato- delle attenuanti generiche.

Dichiara Giovanni IACONO colpevole dei delitti di tentata estorsione e d'incendio con la concessione -per entrambi- delle attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante -quanto al delitto d'incendio- della minorata difesa;

Dichiara Vincenzo DI CARLO, Giuseppe TERRAZZINO, Giuseppe GALVANO, Giuseppe LATTUCA e Giuseppe CASA' colpevoli dell'omicidio premeditato di Antonino Tuttolomondo e di quello pluriaggravato di Antonino GALVANO;

dichiara Giuseppe Galvano e Vincenzo Di Carlo colpevoli-altresì- dell'omicidio del Commissario Tandoy e- per aberratio ictus - di Antonino Domanti;

dichiara Girolamo Lattuca, Vincenzo Galvano, Isidoro La Porta e Domenico Fregapane colpevoli dell'omicidio aggravato di Pietro Bonsignore, con le attenuanti generiche per tutti e quattro e con quella della provocazione per Girolamo Lattuca e Vincenzo Galvano;

dichiara La Porta Isidoro e Fregapane Domenico colpevoli altresì del furto pluriaggravato loro contestato, con le attenuanti generiche;

in concorso con la recidiva generica contestata al Bartolomeo ed al Nascé, di quella generica reiterata contestata al Baeri; ed al Casà, con quella reiterata infraquinquennale contestata allo Iacono, ~~al Bartolomeo~~ ed a Giuseppe Lattuca;

Visto ed applicati gli articoli 416, 417, 215 e 229, 575, 577, 112 n.1, 22,29,32,36, 624, 625, 56, 629, 62 bis, 62 n.2, 65, n.2,65 n.3, 99, 78 C.i.; 477, 483, 488, 489, C.P.P.,

CONDANNA Antonino BARTOLOMEO, per il delitto di associazione per delinquere, alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione con sottoposizione alla libertà vigilata per la durata di un anno; per l'omicidio aggravato di Ger-

lando Milia, all'ergastolo, per quello di Antonio Galvano all'ergastolo; e determina la pena complessiva in quella dell'argastolo con l'isolamento diurno per la durata di un anno;

Condanna Luigi e Santo LIBRICI, per il delitto di cui all'art.416 u.co.C.P.,alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione con sottoposizione alla libertà vigilata per la durata di un anno;per l'omicidio aggravato di Antonino Tuttolomondo, a quella dell'ergastolo; per quello di Antonino Galvano, all'ergastolo; per quello del Tandoy e del Damanti, all'ergastolo; e determina la pena complessiva in quella dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di due anni.-

Condanna Giuseppe Baeri, per il delitto di cui all'art.416 u.co.C.P., alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione con la sottoposizione alla libertà vigilata per la durata di un anno; per l'omicidio del Tandoy e del Damanti a quella di trent'anni di reclusione;e determina la pena complessiva in quella di trenta anni di reclusione.

Condanna Giovanni IACONO, per il delitto di cui all'art.416 u.co.C.P., alla pena di un

anno e sei mesi di reclusione ed alla libertà vigilata nella misura di un anno; per il delitto di tentata estorsione ad un anno di reclusione; per quello d'incendio a tre anni di reclusione; determina la pena complessiva in cinque anni e sei mesi di reclusione con la sottoposizione alla libertà vigilata per un anno;

Condanna Giacinto TARALLO, relativamente al delitto di cui all'art.416 u.c.C.P., alla pena di quattro anni e cinque mesi di reclusione; Alfonso NASCE' a quella di quattro anni ed otto mesi di reclusione; Giovanni SCIFO e Vincenzo ALONGI a quella di sei anni ed otto mesi di reclusione ciascuno; ed ordina che tutti e quattro vengano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;

Condanna Vincenzo DI CARLO e Giuseppe GALVANO, per il delitto di cui all'art.416 u.co. C.P., alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione ciascuno; Giuseppe Lattuca e Giuseppe Terrazzino a dieci anni di reclusione ciascuno; e Giuseppe CASA' a nove anni di reclusione.

Ordina che tutti i nominati siano sottoposti alla libertà vigilata per un anno.

-794-

Condanna, inoltre, i nominati Di Carlo, Galvano, Terrazzino, Lattuca Giuseppe e Casà, per l'omicidio di Nuttolamonto all'ergastolo; per quello di Galvano all'ergastolo, nonchè

~~Condanna inoltre i nominati~~ DI CARLO, GALVANO ~~[illegible]~~, per l'omicidio del Tandey e del Damanti, all'ergastolo. Determina la pena complessiva per il Terrazzino, per Giuseppe Lattuca e per il Casà in quella dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno; e per il DI CARLO ed il GALVANO, nell'ergastolo con isolamento diurno per un anno e nove mesi.

Condanna ISIDORO LA PORTA e DOMENICO FREGAPANE, per il delitto di cui all'art.416 C.P., alla pena di un anno di reclusione ciascuno; per quello di furto pluriaggravato in danno del Catuara alla pena di due anni di reclusione e di duecentomila lire di multa per ciascuno; per l'omicidio aggravato di Pietro Bonsignore alla pena di venti anni di reclusione per ciascuno; determina la pena complessiva di ventitrè anni di reclusione e duecentomila lire di multa per ciascuno e dispone che, a pena espiata, vengano sottoposti alla libertà vigilata per un anno.

Condanna Vincenzo GALVANO per l'omicidio di Pietro Bonsignore alla pena di tredici anni e quattro mesi di reclusione.

Condanna Girolamo LATTUCA, per il delitto di cui all'art.416 u.co.C.P., a tre anni di

reclusione, per l'omicidio di Pietro Bonsignore, a tredici anni e quattro mesi di reclusione; determina la pena complessiva in sedici anni e quattro mesi di reclusione; ed ordina che sia sottoposto a libertà vigilata per la durata di un anno.-

Condanna, altresì, il BARTOLOMEO, Luigi e Santo LIBRICI, Giuseppe GALVANO, Giuseppe LATTUCA, il CASA', il TERRAZZINO ed il DI CARLO all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale ed alla perdita della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare.

Dispone, per il Bartolomeo, Luigi e Santo Librici, Giuseppe Galvano, Giuseppe Lattuca, il Casà, il Terrazzino ed il Di Carlo, la pubblicazione della presente sentenza per estratto e per una sola volta sulla " Gazzetta del Mezzogiorno" e sul " Giornale di Sicilia" e, mediante affissione, nell'albo comunale di Lecce ed in quello dell'ultima residenza dei nominati, nonché in quello dei luoghi dei commessi reati.-

Condanna-altresì- Giuseppe Baeri, Girolamo Lattuca, Vincenzo Galvano, Isidoro La Porta, Domenico Fregapane, Giovanni Iacono, Gio-

vanni SCIFO e Vincenzo ALONGI, all'interdizione dai pubblici uffici e, durante l'espiazione della pena loro inflitta, all'interdizione legale ed alla conseguente sospensione dell'esercizio della patria potestà e della potestà maritale.

Condanna tutti gli imputati sopra nominati al pagamento solidale, in favore dello Stato, delle spese processuali.

Condanna Antonino Bartolomeo al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore di Alfonsa e di Rosina Milia, nonché alla rifusione, in favore delle stesse, delle spese e competenze del procedimento che si liquidano in complessive centoquarantamila lire di cui centoquarantamila lire per onorario di avvocato.-

Condanna Vincenzo Di Carlo, Giuseppe Terrazzino, Giuseppe Galvano, Giuseppe Lattuca, Giuseppe Casà, Luigi e Santo Librici, nonché Antonino Bartolomeo, in solido, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore di Carmela Bartolomeo vedova Galvano e di Salvatore Galvano, nonché alla riduzione dei medesimi delle pene e competenze del procedimento che si liquidano in complessive trecentoqua-

rantamila lire di cui centotrentamila per onorario di avvocato.-

Condanna Vincenzo DI CARLO, Giuseppe GALVANO, Giuseppe BARRI, Luigi e Santo LIBRICI -in solido- al risarcimento dei danni daliquidarsi in separata sede in favore di Leila Motta vedova Tamdoy, di Salvatore Damanti, di Giuseppe Damanti e di Giuseppe Vanella, nonché alla rifusione delle spese e competenze del procedimento che si liquidano; in favore di Salvatore e di Giuseppe Damanti, in complessive trecentomila lire di cui centonovantamila per onorario di avvocato; in favore di Giuseppe Vanella, in Trecentomila lire di cui centonovantamila lire per onorario di difesa; e, in favore di Leila Motta, in complessive trecentoquarantamila lire di cui centonovantamila lire per onorario di avvocato.-

Condanna Girolamo LAFFUCA, Vincenzo GALVANO, Isidoro LA ROMA, e Domenico FREGAPANE- in solido- al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore di Calogera Bonsignore ed alla rifusione in favore della stessa delle spese e competenze del procedimento che si liquidano in complessive centoquarantamilacinquecento di cui centomila lire per onorario di avvocato.

Condanna Giovanni Iacono al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore di Vincenzo Di Carlo ed alla rifusione in favore delle stesso delle spese e competenze del procedimento che si liquidano in complessive £.109.700 di cui £.100.000 per onorario di avvocato.

Vº l'art.174 C.P. e 591 C.P.P., i Decreti Presidenziali 24.1.1963 n.5 e 4.6.1966 n.332, dichiara condonate, nella misura di due anni, le pene inflitte a Giuseppe BAENI, a Giovanni Iannone, a Giacinto Tarallo, ad Alfonso Nascé, a Giovanni Scifo, a Vincenzo Alongi, a Girolamo Lattuca, a Vincenzo Galvano, a Isidoro La Porta ed a Domenico Fregapane.

Vº l'art.477 u.co.C.P.P., essendo il fatto contestato a Luigi Librici, relativamente al tentato omicidio aggravato di Pietro Di Lucia diverso da quello contestato in dibattimento, ordina la trasmissione degli atti relativi a tale imputazione al Pubblico Ministero.

Vº gli artt.479 C.P.P. e 151 C.P. ed i citati Decreti Presidenziali, dichiara n.d.p. nei confronti di Luigi Librici in ordine al delitto di minacce gravi in danno di Dolce, nonché nei confronti di Vincenzo Galvano, Isidoro La Porta e Domenico Fregapane relativamente alle contravvenzioni loro rispettivamente ascritte, essendo i reati di cui sopra estinti per amnistia.

Assolve Salvatore Castronuovo dalle imputazioni ascrittogli, Antonino Bartolomeo, Giuseppe Lattuca, Giuseppe Casà e Giuseppe Terrazzino dall'ami-

cidio del Tandoy e del Damanti,nonché Salvatore Stefano Lattuca dall'omicidio di Pietro Bonsignore, il medesimo Salvatore Stefano Lattuca e Vincenzo Galvano dall'imputazione di associazione per delinquere per insufficienza di prove.

Assolve Giovanni Di Stefano e Girolamo Iacono dalla detta imputazione di cui all'art.416 C.P. perché il fatto non costituisce reato ed ordina che siano sottoposti a libertà vigilata per la durata di un anno (artt.115, 215 u.co. e 229 C.P.).

Ordina che Giacinto Tarallo, Alfonso Nasco e Salvatore Stefano Lattuca siano oggi stesso scarcerati se non detenuti per altra causa.

V° l'art.240 C.P.

Ordina la confisca:1°) di quanto sequestrato a Domenico Fregapane (ff.456 e 476 del VII° vol.); 2°) di quanto sequestrato relativamente all'omicidio del " Tuttolomondo (ff.5,9,73 e 253 del V vol); 3°) di quanto sequestrato a Santo Librici; 4°) di quanto sequestrato in contrada Mariusa (ff. 58, 198 e 199 del II vol.)

V° l'art.625 C.P.P.

Ordina la restituzione in favore di Gaetano Ragusa delle rivoltelle e delle cartucce sequs-

stradale (f.297 del VII vol.); in favore degli aventi diritto di quanto sequestrato al defunto armiere Impiduglia (fl.208 del XIII vol.); agli aventi diritto del defunto Tandoy dei tre libretti bancari di cui al fl.80 del predetto fascicolo.

Così deciso in Lecce il 23 Luglio 1968.-

Per copia conforme per uso ufficio — Seguono le firme

La sentenza è gravata di appello dal P.M. e dagli imputati —

Lecce 2-10-1969

IL CANCELLIERE DELLA CORTE D'ASSISE
(Vincenzo Sambati)

CORTE D'ASSISE * LECCE

PAGINA BIANCA

INDICE DEI NOMI

PAGINA BIANCA

A

ABBATE Matteo, 10
ABBINANTI Calogero, 7
ABBRUZZO Francesco, 363 e *passim*
ACCARDI Antonino, 343 e *passim*
ACCARDI Gaetano, 7
ACCURSO Nicolò, 352
ACCURSO Santo, 352
ADDA Franco, 30
ADELFIO Giacomo, 7
ADRAGNA Francesco, 15
AFFINITO Gilberto, 185
AGATI Giuseppe, 17
AGNELLO Francesco, 1063 e *passim*
AGNELLO Stefano, 1279 e *passim*
AGOSTINO Elio, 22
AGOSTINO Giuseppe, 23
AGOSTINO Vincenzo, 23
AGULLI Antonio, 283, 301, 313
AIELLO Salvatore, 7
ALABISO Antonino, 17
ALAIMO Antonina in BURGIO, 667
ALAIMO (o ALEIMO) Calogero, 567 e *passim*
ALAMPI (o ALEMPI) Vincenzo, 126 e *passim*, 198 e *passim*
ALBANESE Antonina, *vedi*: VOLANTE Antonina in ALBANESE
ALBANESE Giuseppe, XXII e *passim*, 14
ALBANESE Mario, 23
ALBANESE Vincenzo, 384 e *passim*
ALBERTI Gerlando di Giovanni, 10
ALBERTI Gerlando fu Santo, 10
ALEO Vincenzo, 14
ALESSI Gerlanda, 1326
ALESSI Paolo, 659 e *passim*
ALESTRA Gaetano, XVII
ALÌ Francesco, 23
ALIOTTA, XXI
ALLETTO Giuseppe, 368
ALLIATA Gianfranco, 279 e *passim*, 297 e *passim*, 309 e *passim*
ALMERICO (famiglia), 337 e *passim*
ALMERICO Antonia (o Antonina), *vedi*: SCARDINO Antonia (o Antonina) in ALMERICO
ALMERICO Giuseppa, 338 e *passim*
ALMERICO Giuseppa, *vedi*: SARDINA Giuseppa in ALMERICO
ALMERICO Giuseppa, *vedi*: TARANTOLA Giuseppa in ALMERICO
ALMERICO Grazia in MARINO, 329
ALMERICO Liborio di Liborio, 329 e *passim*
ALMERICO Pasquale, XXVI, XXXII, 319 e *passim*
ALMERICO Pasquale fu Pasquale, 327 e *passim*
ALOIA Angelo, 74 e *passim*
ALONGI, 576
ALONGI Angelo, 972 e *passim*
ALONGI Calogero, 988 e *passim*
ALONGI Damiano, 1018
ALONGI Giuseppe, *vedi*: ALONGI Vincenzo
ALONGI Luigi, 691 e *passim*
ALONGI Teresa, 1018
ALONGI Vincenzo, 557 e *passim*
ALTAVILLA Giuseppe, 17
ALVARO Nicola, 23
AMATO, 374
AMATO Giovanni, 7
AMBLA (o AMBEA) Ignazio, 66
AMORMINO Pasquale, 17
AMOROSO Adriana, XXVI
AMOROSO Pietro, 421
AMUSO Antonio, 54 e *passim*
ANCONA, 546 e *passim*
ANDOLINA Filippo, 195 e *passim*
ANGELLO Vincenzo, 64 e *passim*
ANGELONE Roberto, 105
ANGHELONE Saverio, 23
ANSELMI Giovanni, 15
ANSELMO Rosario, 10
ANSELMO Salvatore, 10
«ANTONIO GIOVANNEDDU» (certo), 374 e *passim*
ANZALONE Gaetano, 20
ANZALONE Giuseppe, 7
AQUILINO Tommaso, 43 e *passim*
AQUINO Francesco, 23
AQUINO Salvatore, 23
ARANITI Santo, 23
ARCURI Antonino, 343
ARDEI Filippo, 302 e *passim*
ARDUINO Michele, 545 e *passim*
ARDUINO Michele, 548
ARDUINO, Vincenzo, 546
ARNONE Gaetano, 368
ARTALE Giuseppe, 7, 547
ASCONE Vincenzo, 23
ASSENNATO Mario, 280 e *passim*, 298, 310, 322, 361
AUDINO Antonio, 22

AUGUSTO Liborio, 66 e *passim*
AUGUSTO Maria in LAURO, 66 e *passim*
AUTIERI Salvatore, 120, 192 e *passim*
AVALLONE Arturo, 28
AVIGNONE Giuseppe, 23

B

BACCHERINI Concetta in GIUDICELLO, 371 e *passim*
BADALAMENTI Antonino, 7
BADALAMENTI Cesare, 10
BADALAMENTI Emanuele, 10
BADALAMENTI Francesco, 10
BADALAMENTI Gaetano, 10
BADALAMENTI Lidia, 352
BADALAMENTI Nunzio, 279 e *passim*, 297 e *passim*, 309 e *passim*
BADALAMENTI Salvatore, 281 e *passim*, 299 e *passim* 311 e *passim*
BADALAMENTI Salvatrice, *vedi*: GREGORI Salvatrice in BADALAMENTI
BADALAMENTI Scolastica, *vedi*: DI GREGORIO Scolastica in BADALAMENTI
BADALÌ Giuseppe, 441 e *passim*
BADAME Francesco, 119 e *passim*, 191
BADAME Giuseppe, 246 e *passim*
BAERI Giuseppe, *soprannominato*: «Ciacalone» o «Giacalone», 17, 557 e *passim*
BAGARELLA Calogero, XXIII, 7
BAGGIO Santo, 234 e *passim*
BAIO Rosario, 10
BALDO Giuseppe, 805
BALDO Mariano, 854
BALLISTRERI Angela in SIRAGUSA, 379
BALSAMELLI, 382 e *passim*
BALSAMELLI Francesco Paolo, 387
BALSAMO Pietro, 20 e *passim*
BARATTA (gruppo), 261 e *passim*
BARATTA Antonino, 108 e *passim*, 258 e *passim*
BARATTA Calogero, 107 e *passim*, 229 e *passim*
BARATTA Francesco, 107
BARBAGALLO Rosario, XX
BARBAROSSA Salvatore, 7
BARBERA Giuseppe, 22
BARCA Matteo, 23
BARLETTA, 1109
BARONE, 340 e *passim*
BARONE Giuseppe, 362 e *passim*
BARRACO Gaspare, 14
BARRECA Antonio, 23
BARRECA Francesco Paolo, 459
BARRECA Rosario, 459
BARTOLOMEO (f.lli), 1048
BARTOLOMEO (gruppo), 775
BARTOLOMEO Antonino, *soprannominato*: «Canalaro», XXVII, XXXII, 17, 549 e *passim*
BARTOLOMEO Carmela ved. GALVANO, 746 e *passim*
BARTOLOMEO Filippo, 1049 e *passim*
BARTOLOMEO Onofria, *vedi*: VIRONE Onofria in BARTOLOMEO
BARTOLOMEO Pasquale, 554 e *passim*
BARTOLOMEO Salvatore, 1049 e *passim*
BARTOLOMEO Stefano, 1049 e *passim*
BATTAGLIA Carmelo, XVI
BATTAGLIA Santo, 23
BELCASTRO Girolamo, 23
BELFIORE Rosario, 74
BELFIORE IPPOLITO Rocco, 23
BELLANTE (o BALLANTE) Alberto, 1119 e *passim*
BELLANTONI Domenico, 23
BELLINA Vincenzo, 386 e *passim*
BERLINGHERI (o BERLINGUERI), 335 e *passim*
BERNUZZI Pietro, 121, 193 e *passim*
BERETTA Pietro, 969
BERTOLA Ermenegildo, XXVIII
BEVIVINO Tommaso, XVII
BIANCHINO Giuseppe, 23
BIANCO Anna *vedi*: SEGRETO Anna in BIANCO
BIANCO Mario, 82 e *passim*
BILELLO Francesco, 1118 e *passim*
BIONDO Giacomo, 10
BIRRIOLO Luigi, 10
BOFFI Sergio, XXVI
BOLOGNA Enrico, 10
BONA Vincenza in SABELLA, 40
BONANNO Antonino, 421
BONANNO Calogero, 17
BONANNO Giuseppe, 10 e *passim*
BONELLO Angelo, 368
BONFANTE Stefano, 362 e *passim*
BONFIGLIO, 883 e *passim*
BONGIORNO Angela in SALVAGGIO (o SELVAGGIO), 544
BONGIORNO Francesco, 387 e *passim*
BONGIOVÌ (o MONGIOVÌ) Calogero, 72 e *passim*
BONO Alfredo, 7
BONO Antonino, 284
BONO Giovanni, 284 e *passim*
BONO Giuseppe, 61
BONO Maria, *vedi*: TINERVIA Maria in BONO
BONOMO Domenica ved. SIRAGUSA, 381 e *passim*
BONSIGNORE Antonino, 1291 e *passim*
BONSIGNORE Calogera, 1296 e *passim*
BONSIGNORE Pietro, 561 e *passim*
BONTADE Stefano, 10
BONTATE Francesco Paolo, 10
BONVENTRE Gaspare, 16
BONVENTRE Giovanni, 15
BORDINO Angelo, 17
BORGESE Giusto, 7
BORIGINE (o BORAGINE) Roberto, 126, 198 e *passim*
BORRUSO, 548
BORSELLINO, 578 e *passim*
BORSELLINO Raimondo, 58 e *passim*
BORSELLINO Salvatore, 362
BORZUMATI Antonino, 23
BOSSI Ugo, XXVI
BONDICIA (o BONDICCIA) Francesco, 302 e *passim*
BOVA Antonino, 10

BOVA Domenico, 10
BOVA Rosario, 23
BOVE Pasquale, 17
BRANCATI A., 421 e *passim*
BRANDO Rocco, 23
BRATTELLI Mario, 1064
BRISCATO Salvatore, 10
BROCCHETTI Marcello, XXVII
BRUGALETTA Nunzio, 180 e *passim*
BRUNDO (o BRUNO) CATENO Giuseppe, 125, 197 e *passim*
BRUNO Giuseppe, 1320 e *passim*
BRUSCA Mario, 340 e *passim*
BRUSCA Mariuccio, 10
BUA Pietro, 15
BUCCAFUSCA Vincenzo, 10
BUCCELLATO Antonino, 15
BUCCELLATO Claudio, 522
BUCCELLATO Salvatore, 176 e *passim*, 385 e *passim*
BUGGISANO Domenico, 23
BURCHI Mario, 173 e *passim*
BURGIO Antonina, *vedi*: ALAIMO Antonina in BURGIO
BURGIO Gandolfo, 19
BURGIO Giuseppe, 7
BURGIO Mariano, 561 e *passim*
BUSARDÒ Rosario, 10
BUSCEMI Calogero, 421
BUSCETTA Benedetto, 7
BUTERA Salvatore, 992 e *passim*
BUTTICÈ Calogero, 807 e *passim*
BUTTICÈ Salvatore, 825
BUTTITA Salvatore, 7

C

CACACE, XVIII
CACCHIANO Vincenzo, 271
CACCIATORE, 644
CAIOZZO Giuseppe, 14
CALACIONE Salvatore, 1063
CALANDRA Giuseppe, 287 e *passim*
CALAIÒ Salvatore, 10
CALCE Gioacchino, 28
CALDERERO Francesco, 391
CALTAGIRONE Vincenza in UGONE, 284
CAMBARERI Rocco, 23
CAMPELLO Anna, *vedi*: SPOTO Anna in CAMPELLO
CAMPELLO Giuseppina, *vedi*: SPOTO Giuseppina in CAMPELLO
CAMPO Giovanni, 352
CAMPOREALE (principe di), 335 e *passim*
CANALE Antonio Vittorio, 23
CANCASCI' (o CONCASCI o CONCARCI) Cosimo, 116 e *passim*, 190 e *passim*
CANCELLIERE Leopoldo, 7
CANCELLIERI Nicola, 10
CANCILLA Giuseppe, 191 e *passim*
CANDELA Giuseppe, 284
CANDELA Rosaria in PASSATEMPO, 284
CANDELA Rosario, 284 e *passim*
CANDELA Vita in CANDELA, 284
CANEBA Salvatore, XXI, 10
CANNIZZARO Calogero, 97
CANNOVA Natale, 366
CANZONERI Dino, 327
CAPIZZI Antonino, 10
CAPIZZI Gaetano, 421
CAPO Giuseppe, 15
CAPONE Domenico, 23
CAPPADONIA Giuseppe, 143, 264 e *passim*
CAPRARO Antonia, *vedi*: COTTONE Antonia in CAPRARO
CAPRARO Diego, 40 e *passim*
CAPRARO Giuseppe, 40 e *passim*
CAPPUZZO Antonino (o Antonio) 380 e *passim*
CAPPUZZO Lucia, *vedi*: FARINELLA Lucia in CAPPUZZO
CARACAPPA Felice, 43 e *passim*
CARAMAZZA (o PARAMAZZA) (f.lli), 578 e *passim*
CARAMOLA Salvatore, 10
CARCIOTTO Pietro, 74 e *passim*
CARDELLA Francesco, 228 e *passim*
CARINI Gaetano, XIX
CARINI Giuseppe, XIX
CARLINO Vincenzo, 52 e *passim*
CARNANA Leonardo, *soprannominato*: «Nenè», 1071 e *passim*
CARNEVALE Francesca, *vedi*: SERIO Francesca in CARNEVALE
CARNEVALE Giacomo, 185
CARNEVALE Salvatore, XXVI, XXXI, 103 e *passim*, 169 e *passim*
CARNEVALE-SABATINO (gruppo), 261
CAROBENE, 340
CAROLLO Gaetano, 7
CAROLLO Michele, 7
CARRARO Luigi, V e *passim*, XI e *passim*, 5 e *passim*, 31, 169, 275 e *passim*, 293, 300, 305, 319 e *passim*, 360 e *passim*, 377
CARTA Gaspare, 43 e *passim*
CARTELLA Francesco, 219
CARUANA, 1066 e *passim*
CARUANA Giuseppe, 19
CARUSO Antonino, XXVIII
CARUSO Bruno, XXVII
CARUSO Calogero, 343
CARUSO Damiano, 7
CARUSO Francesco, 616 e *passim*
CARUSO Paolo, 343
CARUSO Pasquale, 23
CASÀ Giacinto, 975 e *passim*
CASÀ Giovanni, 808 e *passim*
CASÀ Giuseppe, 17, 557 e *passim*
CASÀ (o CASSI) Salvatore, 361 e *passim*
CASAMENTO Giuseppe, 10
CASCIO, 546 e *passim*
CASCIO Bartolomeo, 7
CASELLA Domenico, XXVI
CASENTINO, 1122

CASILLI, 230
CASSATA Antonino, 195, 254
CASSATA Luigi, 284, 302 e *passim*, 314 e *passim*
CASTELLO Lorenzo, 30
CASTELLUCCI (o CASTELLUCCIO) Ottavio, 287, 1232 e *passim*
CASTIGLIONE Calogero, XV
CASTIGLIONE Luigi, 17
CASTRONOVO, 207
CASTRONOVO Vincenzo, 10
CASTRONUOVO Salvatore, 558 e *passim*
CATALANO, XVIII
CATALANO Antonino, 339
CATALANO Giuseppe, 303
CATALANO Giuseppe, 1139
CATALDO Giuseppe, 23
CATANZARO Calogero, 49 e *passim*
CATTANEI Francesco, 38, 551 e *passim*
CATUARA (o CATUERA) Giovanni, 563 e *passim*
CAVALLO Angelo jr., 21
CAVALLO Angelo sr., 21
CECCHI Giovanna, 105
CELESTE Turiddu, 544
CENTINEO Gaspare, XXIV
CENTRONE, 323
CERVELLO Agostino, 10
CERRATO Virgilio, 285 e *passim*
CESARE (o CESAREO) Luigi, 772 e *passim*
CHAPPARO (o CHIAPPARO), 662 e *passim*
CHIANELLA Gaetano, 279 e *passim*, 297, 309
CHIARAMONTE Vincenza, 987 e *passim*
CHIARENZA Carmela in PASCIUTA, 40
CHIARENZA Giuseppe, 17
CHILÀ Giuseppe, 23
CHIMENTO Filippo, 7
CHINNÌ Santo, 22
CHIRCO Onofrio, 14
CIANCIMINO Accursia, *vedi*: TORTORICI Accursia in CIANCIMINO
CIANCIMINO Accursio, 58 e *passim*
CIANCIMINO Antonio, 58 e *passim*
CIANCIMINO Leonardo, 47 e *passim*
CIANCIMINO Vito, XIX e *passim*
CIARAMITARO Pietro, 10
CIARAVOLO Giacomo, 15
CIMINO Angelo, 10
CIPOLLA Domenica in TERRAZZINO, 621
CIPOLLA Giuseppe, 628 e *passim*
CIPOLLA Salvatore, 622 e *passim*
CIRÀ Giovanni, 195 e *passim*
CIRÀ (o GIRÀ) Giuseppe, 116 e *passim*, 190 e *passim*
CIRESI Giuseppe, 270
CIRO Marco, 15
CITARDA Matteo, 11
COGLITORE Luigi, 286
COLACIONE, 597
COLAIANNI Francesco, 225
COLANTONI Michele, 269
COLLI Salvatore, XXVII, 368
COLLURA Antonino, XIX
COLUCCIO Luigi, 22
COMAJANNI Calogero, XXIII
COMMARE (o COMMARA) Giuseppe, 285 e *passim*
COMPAGNO Salvatore, 7
COMPARETTO Antonino, 7
CONCILIO Angelo, 617 e *passim*
CONCILLÀ Giuseppe, 119
CONDELLO Paolo, 22
CONNOVER Natale, 362
CONSIGLIO Onofrio, 1325
CONSOLO Giovanni, 421
CONTE Nino, 638
CONTINO Michela, 753
COPPOLA Domenico, 11
COPPOLA Francesco (o Frank) Paolo, XXII e *passim*, 7, 544 e *passim*
COPPOLA Mimmo, 548
CORBO Antonia in GIUDICELLO, 372
CORDIANO Francesco, 28
CORDÒ Francesco Paolo, 7
CORICA Benito, 23
CORRADO Giuseppe, 11
CORRETTO Salvatore, 421
CORRIERE Rosario, XVII
CORSO Francesco, 15
CORSO Giuseppe, XXVII
CORTIGIANI Giovanni, 11
COSENTINO Angelo, XXVII
COSTA Nino, 548
COSTANTINO Damiano, 15
COSTANZA (f.lli), 664 e *passim*
COSTANZA Angelo, 577 e *passim*
COSTANZA Salvatore, 664 e *passim*
COSTANZA Vincenzo, 663 e *passim*
COSTANZO Giuseppe, 185
COTRONEO Carmelo, 23
COTTONE Antonia in CAPRARO, 40
COTTONE Giuseppe, 964
CRACCHIOLO Caterina in VITALE, 285, 314
CRACOLICI Isidoro, 11
CRISALLI Domenico, 23
CRISCUOLI Vincenzo, 328 e *passim*
CRISTINA Mariano, 339
CRUCITTI Demetrio, 22
CUCCHIARA Giuseppe, XXVI, XXXI, 275 e *passim*, 297 e *passim*, 309 e *passim*
CUCCHIARA Rosalia *vedi*: POLIZZI Rosalia in CUCCHIARA
CUCCHIARA Salvatore, 281 e *passim*, 299 e *passim*, 311 e *passim*
CUCINELLA Antonino, 289
CUCINELLA Biagio, 281 e *passim*, 299 e *passim*, 311 e *passim*
CUCINELLA Giuseppe, 7, 278 e *passim*, 296 e *passim*, 308 e *passim*
CUFARI (o CUFARO o CAFARO) Antonino, 362 e *passim*
CUFFARO (o CAFARO o CUFARO) Antonino, 568 e *passim*
CUFFARO Angelo, 1160 e *passim*
CUFFARO Giovanna in LIBRICI, 629
CUFFARO Giuseppe, 1289
CUFFARO Salvatore, 561 e *passim*

CUFFARO Santino, 1171 e *passim*
CUMBO, 1268
CUMBO Francesco, 953 e *passim*
CUMELLA Baldassare, 1170 e *passim*
CUMINA Gaetano, 530
CUNTRERA Liborio, 1279 e *passim*
CUNTRERA Nardo, 1278 e *passim*
CUNTRERA Pasquale, 1023
CURALLO Francesco, 17
CURATOLO Nicolò, 15
CURATOLO Vincenzo, 15
CURINGA Domenico, 23
CURRERI Alfonsa, *vedi*: TAORMINA Alfonsa in CURRERI
CURRERI Calogero, 37 e *passim*
CURRERI Gioacchino, 40
CURTO, 374
CUSMANO GELOSO Giacomo, 281 e *passim*, 299, 311
CUTITTA Paolo, 123 e *passim*, 195 e *passim*
CUTRARA Giuseppe, 11
CUTRERA, 576
CUTRERA Vincenzo, 1244
CUTTAIA Gaetano, 17

D

D'ADDARIO Pasquale, 1246 e *passim*
D'AGNOLO Mario, XXVI
D'AGOSTINO Calogero, 800 e *passim*
D'AGOSTINO Rocco, 22
D'AGOSTINO Rosa, *vedi*: MARIGLIANO Rosa in D'AGOSTINO
D'AGOSTINO Vincenzo Giacomo, 24
D'AGUANNO Antonino, 11
DAIDONE Baldassarre, 329
DAIDONE Gaspare, 329 e *passim*
DAIDONE Onofria, *vedi*: SCARDINO Onofria in DAIMONE
D'ALESSANDRO Dorotea in MARINO, 329
D'ALESSANDRO Natale, 330 e *passim*
D'ALESSANDRO Teodora in DI BENEDETTO, 379, 424
D'ALOISIO Leonardo, 15
D'ALOISIO Rosario, 15
DAMANTI Antonino, 560 e *passim*
DAMANTI Giuseppe, 1062 e *passim*
DAMANTI Salvatore, 1341 e *passim*
D'AMICO Tommaso, 7
D'AMORE Giuseppe, 154, 190 e *passim*
D'AMORE Silvestro, 154, 190 e *passim*
D'ANGELO Girolamo, 17
D'ANGELO Ottavio, 340 e *passim*
D'ANGELO Paolo, 22
D'ANGELO Rosario, 330 e *passim*
DANIELE (certo), 835
D'ANNA Antonino, 11
D'ANNA Calogero, 11
D'ANTONI Giuseppe, 14
D'ARPA (f.lli), XVIII
DAVÌ Pietro, 7
DAVOLI Carmelo, 391 e *passim*
DE CALVO Giuseppe, 1234
DE CARO Vincenzo, 11
DE FLORENTIS Giuseppe, 198
DEL CARPIO Ideale, 123 e *passim*, 195 e *passim*, 695
DE LEO Lorenzo, 976
DEL PRETE F. Fulvio, 185 e *passim*
DE LUCIA (f.lli), 803 e *passim*
DE LUCIA (o DI LUCIA) Alfonso, 643 e *passim*
DE LUCIA (o DI LUCIA) Antonina, *vedi*: SCIARROTTA (o SCIARRATTA) Antonina in DE LUCIA (o DI LUCIA)
DE LUCIA (o DI LUCIA) Pietro, 562 e *passim*
DE LUCIA (o DI LUCIA) Stefano, 797 e *passim*
DE LUCIA (o DI LUCIA) Teresa, 1322
DE MAURO Mauro, XXVII, 1102
DE ROSA Oreste, 105
D'ERRICO Francesco, 24
DE SALVO (o DI SALVO) Giuseppe, 1234 e *passim*
DE STEFANI Ivan, 77
DE STEFANO Francesco, 24
DE VITTO Vito, 105
DIANA Giovanni, 1140 e *passim*
DIANA Luigi, 674 e *passim*
DI BARI, 1114
DI BELLA Antonino, 7
DI BELLA Cosimo, 106, 185
DI BELLA Giovanni, XXVI, XXXI, 103 e *passim*, 169 e *passim*
DI BELLA Giovanni di Giovanni, 252
DI BELLA Giuseppa, *vedi*: RANDAZZO Giuseppa in DI BELLA
DI BENEDETTO Alfonso, 379 e *passim*
DI BENEDETTO Guglielmo, XX
DI BENEDETTO Teodora, *vedi*: D'ALESSANDRO Teodora in DI BENEDETTO
DI BENEDETTO Vincenzo, 379 e *passim*
DI BLASI Ferdinando Umberto, XVI
DI CARA, XX
DI CARLO Giacomo, 11, 278 e *passim*, 296, 308
DI CARLO Giuseppa, 636
DI CARLO Vincenza, *vedi*: LO MASCOLO Vincenza in DI CARLO
DI CARLO Vincenzo, 17
DI CARLO Vincenzo, XXVII, XXXII, 549 e *passim*
DI CARO Diego, 17
DI CRISTINA Antonino, 7
DI DIO Giovanni, 20
DI FALCO Girolamo, 14
DI FALCO Luigi, 17
DI FILIPPO Giacomo, 7
DI GIACOMO Antonina, 225 e *passim*
DI GIACOMO Calogero, 964
DI GIACOMO Francesco, 149 e *passim*
DI GIOIA Concetta, 456 e *passim*
DI GIOIA Diego, 1069 e *passim*
DI GIORGI Emanuele, 373 e *passim*
DI GIORGI Vincenzo, *soprannominato*: «Vicciu Marino», 371 e *passim*
DI GIORGI Pietro, 373 e *passim*

DI GIOVANNA Aurelio, 34
DI GIOVANNI Antonino, 339
DI GIOVANNI Francesco, 339
DI GREGORIO Scolastica in BADALAMENTI, 314
DI LIBERTO Baldassare, 421
DI LIBERTO Salvatore, 269
DI LORENZO, 385
DI LORENZO Antonia in PISCIOTTA, 284
DI MAGGIO Antonina in SACCO, 328
DI MAGGIO Calogero, 7
DI MAIO Alfonso, 24
DI MAIO Natale, 11
DI MARIA Vincenzo, 11
DI MARIA Vito, 15
DI NOLFO Filippo, 1023
DI NOLFO Pasquale, 873 e *passim*
DIOGUARDI Calogero, 143
DIOGUARDI Rosolino, 7, 266
DI PALMA (o DE PALMA) Giovanni, 649 e *passim*
DI PAOLA Nicola, XX
DI PASQUALE (o DI PASCALE) Francesco, 154, 199
DI PASQUALE Luciano, 199
DI PASQUALE Pasquale, 154, 199
DI PASQUALE Vincenzo, 181
DI PASQUALI Domenico, 17
DI PASQUALI Mario Calogero, 17
DI PATTI Giuseppe, XIX
DI PRIMA Salvatore, 368
DI SALVO Germando, 1118 e *passim*
DISPENSA Massimo, 40
DI STEFANO Carmelo, 40 e *passim*, 865
DI STEFANO Federico, *soprannominato*: «L'avvocaticchio», 590 e *passim*
DI STEFANO Filippo, 40
DI STEFANO Giovanni, 558 e *passim*
DI STEFANO Giuseppa, *vedi*: LUPO Giuseppa in DI-STEFANO
DI TRAPANI Diego, 11
DI TRAPANI Francesco, 11
DI VITA Domenico, 15
DODERO Claudio, 322
DOLCE Domenico, 11
DOLCE Filippo, 11
DOLCE Giuseppe, 560 e *passim*
DOTO Giuseppe, *alias*: «Joe Adonis», XXVI
DRAGOTTO Antonino, 11
DUCA Antonino, 7

E

EINAUDI Giulio, 321 e *passim*
ELKAN Giovanni, 280 e *passim*, 298, 310, 361
EQUISONI Paolo, 22
ESPOSITO Andrea jr., 123 e *passim*, 194
ESPOSITO Andrea sr., 109 e *passim*, 194 e *passim*
ESPOSITO Antonina, *vedi*: SELVAGGIO Antonina in ESPOSITO
ESPOSITO Francesco, 421
ESPOSITO Maria, *vedi*: SALVAGGIO Maria in ESPOSITO
ESPOSITO Salvatore fu Andrea, *soprannominato*: «Castiglia» o «Ciali» o «Braic», 109 e *passim*, 194 e *passim*
ESPOSITO Salvatore fu Francesco, 225
EVANGELISTA, 1146

F

FACCHINERI Giuseppe, 24
FACCHINERI Vincenzo, 22
FAGONE Salvatore (o Salvino), XXI
FAILLA Domenico, 710 e *passim*
FALCONE Cosimo, 8
FALCONE Giuseppe, 8
FALLEO (o FALLEA) Rosario, 362 e *passim*
FALLETTI Antonio, 24
FALVO Giacomo, 255
FALZONE Antonino, 380 e *passim*
FALZONE Calogero, 380
FALZONE-CIRIOLO (sposi), 980 e *passim*
FAMILIARI Vincenzo, 24
FANARA Vincenzo, 361 e *passim*
FANFANI Amintore, V, 341 e *passim*
FARAONE Anselmo, 24
FARINA Antonino, 8
FARINA Luciano, 14
FARINELLA Angelo, 399
FARINELLA Giuseppe, 380
FARINELLA Lucia in CAPPUZZO, 380 e *passim*
FARINELLA Raimonda, *vedi*: MACALUSO Raimonda in FARINELLA
FARO, 808 e *passim*
FARRUGGIA Francesco, 645
FAVARA Michele, 805
FAVAROTTA Antonina, 24
FAVASULI Giovanni, 24
FAZZONE Giovanni, 15
FEDERICO Antonio, *soprannominato*: «Totò 'u cagnolu» o «Totò 'u banditu», 380 e *passim*
FEDERICO Maria Girolama, *vedi*: LI PIRA Maria Girolama in FEDERICO
FEDERICO Natale, 380
FERRANTE Gioacchino, 11 e *passim*
FERRANTE Maria in SEGRETO, 40
FERRANTE Mariano, 8
FERRARA Francesco, 988 e *passim*
FERRARELLO Cataldo, 394 e *passim*
FERRARA, 357
FERRARO Antonino, 361 e *passim*
FERRARO Vincenzo, 17
FERRARO Vincenzo, 24
FERRAROTTI, IX e *passim*
FERRETTI Martino, 11
FERRO Calogero, 352
FERRO Francesco, 24, 407
FERRO Giuseppe, 11

FICI Luigi, 567 e *passim*
FIDA Gaetano, 24
FIDANZATI Antonino, 11
FIDANZATI Carlo, 11
FIDANZATI Gaetano, 13
FIDORA Etrio, XXVII
FILANGERI Totò, 544
FILIPPELLO Salvatore, 195 e *passim*
FILIPPONE Rosaria in IPPOLITO, 379 e *passim*
FILIPPONE Salvatore, 11
FILOCAMO Demetrio, 22
FINATI Roberto, 182 e *passim*
FIORE Salvatore, 1009
FIORELLO Cono, 285 e *passim*
FIORINI Vincenzo, 45 e *passim*
FIORITO, 1276 e *passim*
FIUMANÒ Vincenzo, 24
FODERÀ Giovanna in ROMEO, 66
FOLLIERI, X
FONTANA, 992 e *passim*
FONTANA Antonino, 14
FONTANA Armando, 303
FONTANA Giovanni jr., 328 e *passim*
FONTANA Giovanni sr., 328
FONTANA Palma, *vedi*: GENNUSA Palma in FONTANA
FORINO Mario, 28
FORNI Elio, XXVII
FOSCHI Angelina, 185
FOTI Giovanna in NARDO, 379 e *passim*
FOTI Giuseppe, XX
FRAGALE Domenico, 235 e *passim*
FRAGALE Francesco, 235 e *passim*
FRAGAPANE Domenico, 17
FRANCHETTI, 576
FRANCONIERI Domenico, 24
FRATARCANGELI, 333 e *passim*
FRAZZITTA Vincenzo, 30
FREGAPANE Domenico, *soprannominato*: «Miccichè» o «Micchè», 557 e *passim*
FRETTO Ciccio, 1238
FRETTO Liboria, 1137
FRETTO Luigia, 1137
FRETTO Maria in LIBRICI, 1317 e *passim*
FRETTO Maria Angela (o Maria), *vedi*: NOCERA Maria Angela (o Maria) in FRETTO
FRETTO Teresa, 1324 e *passim*
FRISCIA, 84
FRISCIA Accursio, 42 e *passim*
FUGARINO Diego, XXVII
FURCI Francesco, 24
FURCI Rocco, 24
FURFARO Giacomo, 24

G

GAGLIANO Francesco, 74
GAGLIANO Giuseppe, 24
GAGLIANO Salvatore, 362
GAGLIO Antonino, 284 e *passim*
GAGLIO Giuseppa, *vedi*: PIGNO Giuseppa in GAGLIO
GAGLIO Marianna in TERRANOVA, 284
GAGLIO Noè, 284 e *passim*
GAIETTI Vincenzo, 24 e *passim*
GALBO Salvatore, 119 e *passim*, 192 e *passim*
GALBO Vincenzo, 119 e *passim*, 192 e *passim*
GALEAZZO Giuseppe, 11
GALLETTA Giovanna in LATTUCA, 726 e *passim*
GALLIANO Antonio, 22
GALLO Alfonso, 368
GALLO Francesco, 17
GALLO Luigi, 50 e *passim*
GALLUCCIO Gaetano, 58 e *passim*
GALVANI Vincenzo, 30
GALVANO Antonino (o Antonio), *soprannominato*: «Zarbo», 554 e *passim*
GALVANO Carmela, *vedi*: BARTOLOMEO Carmela ved. GALVANO
GALVANO Giovanna, 964 e *passim*
GALVANO Giuseppe, 17
GALVANO Giuseppe, *soprannominato*: «Crozza» o «Baio», 557 e *passim*
GALVANO Giuseppe di Antonino, 714 e *passim*
GALVANO Giuseppe fu Antonino, 568 e *passim*
GALVANO Liboria in GUARNIERI, 643 e *passim*
GALVANO Salvatore 568 e *passim*
GALVANO Vincenzo, 17
GALVANO Vincenzo, *soprannominato*: «Zarbo», 557 e *passim*
GAMBINO Francesco, 11
GAMBINO Giovanni, 8
GAMBINO Luigia in SACHELI, 370
GANCI Calogero, 386 e *passim*
GANDOLFO Giovanni, 11
GARBATO Concetta, 470 e *passim*
GARBATO Marcella, 470 e *passim*
GARDA Baldassarre, 8
GARGIULO, 167
GAZZIANI (o GAZIANO) Francesco, 362 e *passim*
GAZZITANO Salvatore, *soprannominato*: «Mascari», 1243 e *passim*
GENCO RUSSO Giuseppe, XV, XXII, 1069 e *passim*
GENNUSA Palma in FONTANA, 328
GENOVA Giovanni, 561 e *passim*
GENOVA Guido, 73 e *passim*
GENOVESE Giovanni, 287 e *passim*
GENOVESE Vincenzo, 264
GENTILE, 323
GENZARDI Angelo, 11
GERACE Carmine, 24
GERACI Ignazia in SABATINO, 379 e *passim*
GERARDI Corrado, 1068 e *passim*
GIABBANELLI Renato, XX
GIACALONE Filippo, 8
GIACALONE Gaetano, 11
GIACALONE Michele, 15
GIACOLONE (o GIACALONE) Matteo, 122 e *passim*, 194 e *passim*
GIACONIA Stefano, 11
GIAMBALVO Vincenzo, 546 e *passim*

GIAMMARTINO Francesco, 123 e *passim*, 195 e *passim*
GIAMMARTINO Giuseppe, 123 e *passim*, 195 e *passim*
GIAMMONA Salvatore, 8
GIANNONE (o GIANNANE) Aldo, 115 e *passim*, 198 e *passim*
GIANNUZZI Carlo, V, VII, 184
GIARDINA, 380
GIGLIONE Giovanna in MARIGLIANO, 796 e *passim*
GINEX Salvatore, 680
GIOFFRÈ Rocco Antonio, 24
GIOIA, 340 e *passim*
GIOIA Liliana, 556
GIORDANO, 634 e *passim*
GIORGI Antonio, 24
GIORGIO Lucia in SCIARROTTA (o SCIARRATTA), 1316 e *passim*
GIOVINAZZO Armando, 24
GIOVINAZZO Francesco, 24
GIRGENTI Maria, 57
GIRGENTI Rosa in LI CAUSI, 57
GIUDICELLO Antonia, *vedi*: CORBO Antonia in GIUDICELLO
GIUDICELLO Concetta, *vedi*: BACCHERINI Concetta in GIUDICELLO.
GIUDICELLO Vincenzo, XXVII, 359 e *passim*
GIULIANO (banda), 315 e *passim*
GIULIANO Giuseppe, 24, 136 e *passim*, 219 e *passim*
GIULIANO Rosalia, *vedi*: MINUTO (o LOMBARDO?) Rosalia in GIULIANO
GIULIANO Rosario, 218
GIULIANO Salvatore jr., 281 e *passim*, 299 e *passim*, 311 e *passim*
GIULIANO Salvatore sr., 281 e *passim*, 299 e *passim*, 311 e *passim*
GIULIANO-MINUTO (coniugi), 145
GNOFFO Salvatore, 8
GOVERNALE Antonino, 11
GRACEFFA Antonio, 967 e *passim*
GRACEFFA (o CROCEFFA o GRACELLA) Gerlando (o Germando), 979 e *passim*
GRASSENIO Francesco, 20
GRASSO Girolamo, 11
GRAZIANO (i), 255
GRAZIANO Filippo, 120 e *passim*, 192 e *passim*
GRAZIANO Paolino, 120 e *passim*, 192 e *passim*
GRECO Agostino, 218 e *passim*
GRECO Giovanni, 24
GRECO Nicola, 544 e *passim*
GRECO Nicolò fu Pietro, 11
GRECO Nicolò di Salvatore, 11
GRECO Paolo, 17, 544 e *passim*
GRECO Paolo fu Pietro, 8
GRECO Pietro, 8, 427 e *passim*
GRECO Salvatore fu Giuseppe, 8
GRECO Salvatore fu Pietro, 11
GREGORI Salvatrice in BADALAMENTI, 284
GRIMALDI Anna, 74 e *passim*
GRIMALDI Antonio (o Antonino), 74 e *passim*
GRIMALDI Beatrice, *vedi*: VELLA Beatrice in GRIMALDI
GRIMALDI Enrico, 73 e *passim*
GRIMALDI Vincenzo, 14
GUADAGNI, 1066 e *passim*
GUAGENTI (o GUAGGENTI) Beniamino, 372 e *passim*
GUARINO Antonio, 279 e *passim*, 297, 309
GUARINO Lorenzo, XIX
GUARINO Salvatore (o Giovanni), 640 e *passim*
GUARNIERI Antonio, 1070
GUARNIERI Ferdinando, 1070
GUARNIERI Liboria, *vedi*: GALVANO Liboria in GUARNIERI
GUARNIERI Rosalba, 1322
GUARNIERI (o GUARNERI) Salvatore, 578 e *passim*
GUARRASI Vito, XVI
GUCCIARDI Giacomo, 14
GUCCIARDI Vito, 14
GUCCIONE Calogero, 234 e *passim*
GUCCIONE Carmelo, 235
GUDDO Giuseppe, 8
GUELI Giacomo, 988 e *passim*
GUELI Giuseppe, 988 e *passim*
GUELI Vincenzo, 643 e *passim*
GUERRISI Rocco, 24
GUERRITI Antonio, 22
GULINO Caterina, *vedi*: POIO Caterina in GULINO
GULINO Domenico, 82
GULISANO Antonino, 837 e *passim*
GULIZZI Michele, 8
GULLO Diego, 327
GULLO Rocco, 327
GUZZARDI Michele, XXVIII

I

IACONO Caterina, 1014
IACONO Giovanni, *soprannominato*: «Stefano Bianco», 557 e *passim*
IACONO Girolamo, 558 e *passim*
IACONI (o IACONO MANNO) Massimo Francesco (o Francesco), 361 e *passim*
IDONE Francesco, 22
IERACI Benito Antonio, 22
IERACI Mario, 24
IERINÒ Cosimo, 24
IERINÒ Domenico Antonio, 24
IERINÒ Roberto, 24
IERMANÒ Giuseppe, 24
IEVA Caterina in SABATINO, 380 e *passim*
IEVA Maria, *vedi*: TERLIZZI Maria in IEVA
IEVA Vincenzo, 380
IMBROGINO Giuseppe, 278 e *passim*, 296 e *passim*, 308 e *passim*
IMBROGINO Vincenzo, 281 e *passim*, 299 e *passim*, 311 e *passim*
IMPIDUGLIA (o IMPUDIGLIA) Ignazio, 587 e *passim*
IMPIDUGLIA (o IMPUDIGLIA) Rosario, 688
INGUAGGIATO Giuseppe, 11
INSERRA Giuseppa in PANZECA, 106, 185
INTERRANTE Silvestro, 44

INTURRISI Francesco, 380
INZERILLO Pietro, 12
IODICI Maddalena, 185
IOTTI Leonilde, VII
IPPOLITO Bartolo, 229
IPPOLITO Gaetano, 379 e *passim*
IPPOLITO Giuseppe, 12, 279 e *passim*, 297, 309
IPPOLITO Rosaria, *vedi*: FILIPPONE Rosaria in IPPOLITO
IPPOLITO Salvatore, *soprannominato*: «Zu Turiddu», 379 e *passim*
IPPOLITO Vincenzo, 30
ITALIANO Giuseppe Antonio, 24

K

KLIMENKO Tatiana, 50

L

LA BARBERA Angelo, XXIV, 8
LA BARBERA Salvatore, 278 e *passim*, 297, 308
LA BARBERA Simone, 279 e *passim*, 297, 309
LACAVERA Domenico, XVI
LACQUANITI Vito, 322 e *passim*
LA DUCA Antonino, 154, 215
LA FERLITA Nicola, XXIV
LA FRANCA Vito, 280 e *passim*, 298, 310
LAGANÀ Pasquale, 24
LALLICATA Giovanni, 12
LA LOGGIA Danica, 1063 e *passim*
LA LOGGIA Mario, 554 e *passim*
LA MANNA, 554
LA MANTIA Domenico, 12
LA MANTIA Giuseppe, 8
LAMBERTI Totò, 548
LAMBERTINI, 119
LA MARRA Franco, 369
LA MATTINA Nunzio, 12
LA MONICA Antonino, 43 e *passim*
LA MONICA Biagio, 12
LANA Alessandro, 374
LANZA Gaetano, 421 e *passim*
LANZA Galvano, XV
LANZA Raimondo, XV
LA PENNA Antonio, 556
LAPI Salvatore, 482 e *passim*
LAPO Gaetano, 73 e *passim*
LA PORTA Emanuele, 1139
LA PORTA Isidoro, 557 e *passim*
LA PORTA Salvatore, 726 e *passim*
LA PORTA Vincenzo, 740 e *passim*
LA ROCCA Vincenzina, 964
LA SCALA Emanuele, 12
LA TONA Antonino, 279 e *passim*, 297, 309
LA TORRE Pio, X
LA TORRE Stefano, 435
LA TORRE Vincenzo, 24
LATTUCA Giovanna, *vedi*: GALLETTA Giovanna in LATTUCA
LATTUCA Girolamo, *soprannominato*: «Mommo», 17, 558 e *passim*
LATTUCA Giuseppe, 557 e *passim*
LATTUCA Salvatore Stefano, 17, 557 e *passim*
LATTUCA (o LETTUCA) Stefano, 576 e *passim*
LAUDANDO Pasquale, 39
LAURO Maria, *vedi*: AUGUSTO Maria in LAURO
LAVITA (o LE VITE) Antonino (o Antonio), 1230 e *passim*
LEDDA (o LETTA) Luigi, 302 e *passim*
LEGGIO Carmelo, 12
LEGGIO Luciano, XXIII e *passim*, 8, 543 e *passim*
LEGGIO Maria Antonia (o Antonietta), XXIV, 8
LEMMA Gerardo, 25
LENTINI, 201
LENTINI Antonio, 17
LEO, 644
LEOLUCA Marino, 30
LEONARDO Giovanni, 25
LEONARDO Giuseppe, 25
LEONE Biagio, 17
LEONE Luigi, 8
LEONE MARCHESANO Tommaso, 281 e *passim*, 299, 311
LEONFORTE Gaetano, 8
LEONFORTE Giusto, 8
LETO Beniamino, 964 e *passim*
LETO Gioacchino, 279 e *passim*, 297, 309
LETO Giuseppe, 396
LI BASSI Calogero, 84 e *passim*
LIBRICI (f.lli), *soprannominati*: «Ferruzza», 584 e *passim*
LIBRICI (gruppo), 775
LIBRICI-BARTOLOMEO (gruppo), 1183
LIBRICI Alfonso, 17, 554 e *passim*
LIBRICI Gaetano, 580 e *passim*
LIBRICI Giovanna, *vedi*: CUFFARO Giovanna in LIBRICI
LIBRICI Giuseppe, 554 e *passim*
LIBRICI Luigi, XXVII, XXXII, 17, 549 e *passim*
LIBRICI Maria, *vedi*: FRETTO Maria in LIBRICI
LIBRICI Santo, *soprannominato*: «Santuzzo», XXVII, XXXII, 17, 549 e *passim*
LIBRICI Vincenzo, 551 e *passim*
LIBRIZZI Marcello, 383 e *passim*
LICARI Antonino, 281 e *passim*, 299 e *passim*, 311 e *passim*
LICARI Mariano, 15
LICARI Pietro, 15, 280 e *passim*, 298 e *passim*, 310 e *passim*
LICARI Rosalia, *vedi*: PELLERITO Rosalia in LICARI
LICATA Andrea, 17
LICATA Benito, 17
LICATA Bonaventura, 396
LICATA Calogero, 18
LICATA Giovanni, 663
LICATA Giuseppe, 663 e *passim*

LICATA TISSI Giuseppe, 712 e *passim*
LI CAUSI Girolamo, 322 e *passim*
LI CAUSI Nicolò, 52
LI CAUSI Rosa, *vedi*: GIRGENTI Rosa in LI CAUSI
LIGA Salvatore, 8
LIGATO Rocco, 25
LIMA Salvatore, XX
LIOTTA Giuseppe, 343
LIOTTA Ignazio, 339
LIOTTA Pietro, 343
LIOTTA Salvatore, 352
LI PIRA Maria Girolama in FEDERICO, 380
LISOTTA Giuseppe, XX
LIZZI Ermanno, XXVII
LO BRUTTO Salvatore, 368
LO CASCIO, 435
LO CELSO Giuseppe, 372 e *passim*
LO COCO Giovanni, XXVI
LO DATO Francesco, 339
LO DATO Gaspare, 339
LODATO Salvatore, 204 e *passim*
LO DICO Giuseppe, 1070
LO FORTE, 340
LO JACONO (f.lli), 80
LO JACONO Francesco, 71
LO JACONO Giuseppe, 71
LO JACONO Paolo, 48 e *passim*
LO JACONO Vincenzo, 70 e *passim*
LO MASCOLO Giuseppe, 302 e *passim*
LO MASCOLO Vincenza in DI CARLO, 636
LO MAURO Antonio, *soprannominato*: «Tonio» o «Totò», 379 e *passim*
LO MAURO Calogero, 379 e *passim*
LO MAURO Maria, *vedi*: RINAUDO Maria in LO MAURO
LOMBARDO, 618 e *passim*
LOMBARDO Rosalia, *vedi*: MINUTO (o LOMBARDO?) Rosalia in GIULIANO.
LOMBARDO Calogero, *soprannominato*: «Pignatone», 12, 379 e *passim*
LOMBARDO Gioacchino, 12
LOMBARDO Giuseppe, 15, 379 e *passim*
LOMBARDO Grazia, *vedi*: VOLANTE Grazia in LOMBARDO
LOMBARDO Rosalia in PISCIOTTA, 284, 314
LOMBARDO Vincenzo, 392 e *passim*
LO NARDO Filippa, 418
LO NERO Antonino, 264 e *passim*
LONGO Pietro, 18, 636 e *passim*
LO PORTO Francesco, 450 e *passim*
LO PRESTI Giovanni, 8
LO PRESTI Giuseppe, 554 e *passim*
LO PRESTI Ippolito, 554 e *passim*
LOPRETI Salvatore, 25
LORELLO Gaetano, 12
LO VARCO (o LO VASCO) Antonino, 116 e *passim*, 190 e *passim*
LO VECCHI Diego, 1070
LO SCALZO, 636 e *passim*
LO VERDE Antonino, 8
LUCÀ Francesco, 25
LUCANIA Salvatore, *alias*: «Lucky Luciano», XXVI
LUCCISANO Rosario Salvatore, 25
LUMIA Gaetano, 364
LUNICO Gaetano, 362 e *passim*
LUPO, 374
LUPO Antonino, 12
LUPO Gaetano, 73 e *passim*
LUPO Giuseppa in DI STEFANO, 40

M

MACALUSO Calogero, 429 e *passim*
MACALUSO Raimonda in FARINELLA, 380
MACRÌ Giuseppe, 18
MACRÌ Giorgio, 25
MACRÌ Luigi, 556
MADAFFERI Giuseppe, 25
MADAFFERI Vincenzo, 25
MADONIA Antonina, *vedi*: PARISI Antonina in MADONIA
MADONIA Benedetto, 281 e *passim*, 299 e *passim*, 311 e *passim*
MADONIA Castrense, XXVI, XXXII, 278 e *passim*, 293 e *passim*, 296 e *passim*, 305 e *passim*
MAFRICA Eusebio, 25
MAGADDINO Gaspare, XXI e *passim*
MAGADDINO Giuseppe, XXII
MAGGIO Gaspare, 343 e *passim*
MAGLIOZZO Tommaso, 12
MAGRO Calogero, 1115
MAIO Domenico, 25
MALAGUGINI, X
MALASPINA Giuseppe, 25
MALLIA Umberto, 976
MAMMOLINO Salvatore, 30
MAMMOLITI Giuseppe, 25
MAMMOLITI Rocco, 25
MAMMOLITI Saverio, 25
MAMMOLITI Sebastiano, 25
MANCINO Rosario, 8
MANCUSO, 340 e *passim*
MANCUSO Alberto, 14
MANCUSO Carlo, 361 e *passim*
MANCUSO Ettore, 42 e *passim*
MANCUSO Serafino, 16
MANDALÀ Giuseppe, 12
MANFRÈ Umberto, 12
MANGANO, 281 e *passim*, 299 e *passim*, 311 e *passim*
MANGANO Angelo, XXVI, 380 e *passim*
MANGANO Gaspare, 12
MANGIAFRIDDA Antonino, XXVI, XXXI, 103 e *passim*, 169 e *passim*
MANGIAFRIDDA Maria, *vedi*: PISELLO Maria in MANGIAFRIDDA
MANGIAFRIDDA Mariano, 105, 181 e *passim*
MANGIAPANE Giuseppe, XXVII, 14 e *passim*
MANGIAPANE Vincenzo, 278 e *passim*, 296, 308
MANGIARACINA Antonino, 339

MANGIARACINA Franca, 333 e *passim*
MANGIARACINA Francesco, 330
MANGIONE Antonino, 1243
MANGIONE Calogero, 595 e *passim*
MANGIONE Giovanni, 968 e *passim*
MANGIONE Giuseppe, 1243
MANGIONE Mario, 12
MANGIONE Pasquale, 567 e *passim*
MANGIONE Salvatore, 1243
MANGIONE Vincenzo, 1140 e *passim*
MANNINO Frank, 287 e *passim*
MANNINO G. Battista, 281 e *passim*, 299 e *passim*, 311 e *passim*
MANNINO Salvatore, 279 e *passim*, 297 e *passim*, 309 e *passim*
MANSUETO Simone, 12
MANTI Leonardo, 25
MARAFIOTI Bruno, 25
MARAGIOGLIO Simone, 15 e *passim*
MARCANTONI Angelo, 421
MARCELLINO Michele, 120, 192 e *passim*
MARCHESE Carmelo, 18
MARCHESE Ernesto, XXVII
MARCHESE Giovanna in PALMA ABBATE, 284
MARCHESE Giuseppe, 18 e *passim*
MARCHESE Vincenzo, XVIII
MARCHICA, 654
MARCHIONE Giuseppe, 30
MARCIANTE Maria (o Maria Antonia o Maria Antonietta), *vedi*: TRUNCALI (o TRINCALI) Maria (o Maria Antonia o Maria Antonietta) in MARCIANTE
MARCIANTE Pellegrino, 33 e *passim*
MARCIANTE Salvatore, 40 e *passim*
MARIGLIANO Giovanna, *vedi*: GIGLIONE Giovanna in MARIGLIANO
MARIGLIANO (o MARIGLIONE) Grazia, 746 e *passim*
MARIGLIANO Isidoro, 1318 e *passim*
MARIGLIANO Liboria ved. TUTTOLOMONDO, 610 e *passim*
MARIGLIANO Rosa in D'AGOSTINO, 802
MARINO (f.lli), *vedi* anche: DI GIORGIO Pietro e DI GIORGIO Emanuele, 371 e *passim*
MARINO Andrea, 329 e *passim*
MARINO Antonio, 22
MARINO Domenico, 25
MARINO Dorotea, *vedi*: D'ALESSANDRO Dorotea in MARINO
MARINO Francesco Paolo, XXIII
MARINO Giuseppe, 30
MARINO Grazia, *vedi*: ALMERICO Grazia in MARINO
MARINO Leoluca, 12
MARINO Nicolò, 329 e *passim*
MARONIA Filippo, 12
MAROTTA Salvatore, 1019
MARSALA Nicolò, 110 e *passim*, 200 e *passim*
MARSALA Salvatore, 119, 191 e *passim*
MARTELLO Biagio, 12
MARTINA Giuseppe, 556
MARTINELLI Nicolò, 421
MARTINEZ, 48 e *passim*
MARTINEZ (eredi), 45 e *passim*
MARTINEZ (famiglia), 56
MARTINEZ (vedova), 49
MARTINEZ nata TAGLIAVIA, 52
MARTINEZ Nino, 53 e *passim*
MARZANO Vincenzo, 25
MARTUSCELLI, XX
MASIERO Maria in MASO, 76 e *passim*
MASO Antonietta, 76 e *passim*
MASO Giuseppina, 73 e *passim*
MASO Maria, *vedi*: MASIERO Maria in MASO
MASSO Biagio, 22
MATRANGA Agostino, 8
MATINA Salvatore, 18
MATTINA Giuseppe, 120 e *passim*, 192 e *passim*
MATTINA Rosario, 362 e *passim*
MAURO Antonino, 284, 302 e *passim*, 314 e *passim*, 328 e *passim*
MAVIGLIA Luigi, 22
MAVIGLIA Santoro, 25
MAZZAFERRO Giuseppe, 25
MAZZAFERRO Teodoro, 25
MAZZARA Giacinto, 8
McCLELLAN, XXII
MEDICI Rocco, 25
MELI Salvatore, 143, 264 e *passim*
MELÌ Vincenzo, 964
MELILLI Benedetto, 362 e *passim*
MELLONE Ferdinando, 25
MENDOLA Accursio, 8
MERENDA Roberto, 40 e *passim*, 284 e *passim*, 302, 314 e *passim*
MERICO Giuseppe, 556
MERLA Francesca, 84
MERLINO Pietro, 218 e *passim*
MESSANA Ettore, 62, 281, 299, 311
MESSINA Antonino, 8
MESSINA Castrense, 242
MESSINA Giuseppe, 8
MESSINEO Giuseppe, 25
MEZZOJUSO Giuseppe, 8
MIALLO Gaetano, XXI
MICELI Antonino, 8
MICELI Giovanni, 12
MICELI Giuseppe, XVI
MIGLIARA Salvatore, 362 e *passim*
MIGNOSI, XX
MILANI, 1114
MILANO Gaetano, 425 e *passim*
MILIA Alfonsa, 1340 e *passim*
MILIA Gerlando (o Germando), 561 e *passim*
MILIA Rosina, 666 e *passim*
MINARDA Francesco, 8
MINASOLA Salvatore, 280 e *passim*, 298, 310
MINUTO Gaetano, 195 e *passim*
MINUTO (o LOMBARDO?) Rosalia in GIULIANO, 136 e *passim*, 219 e *passim*, 284
MIONE Gaspare, 15
MIRA Bartolomeo, 88
MIRABILE Domenico, 421 e *passim*
MIRABILE Giuseppe, *soprannominato*: «Pino», 1088 e *passim*

MIRAGLIA Accursio, XXVI, XXXI, 33 e *passim*
MIRAGLIA Brigida, 49 e *passim*
MIRAGLIA Elisa (o Eloisa), 49 e *passim*
MIRONE Eusebio, 74 e *passim*
MISITI Mario, 25
MISURACA Benedetto, 327 e *passim*
MISURACA Calogero, 327 e *passim*
MISURACA Giovanni, 327 e *passim*
MISURACA Giuseppa, *vedi*: RIZZUTO Giuseppa in MISURACA
MISURACA Mattea, *vedi*: RIZZUTO Mattea in MISURACA
MISURACA Salvatore, 352
MISURACA Vincenza, *vedi*: REGINA Vincenza in MISURACA
MISURACA Vito, 329
MITTICA Giuseppe Antonio, 22
MOGLIONE (o MAGLIONE) Vincenzo, 303
MOLINARI Giuseppe, 60 e *passim*
MONACÒ Domenico, 55
MONCADA (f.lli), XVIII
MONCADA Francesco, 643 e *passim*
MONCADA Salvatore, XVIII
MONDELLO, 1197 e *passim*
MONGIOVÌ Rosario, 371
MONREALE Giuseppe, 228
MONTAGNA Antonino, 108 e *passim*, 238 e *passim*
MONTALBANO Giovanni, 339
MONTALBANO Giuseppe, XV, 61 e *passim*, 279 e *passim*, 297 e *passim*, 309 e *passim*
MONTALBANO Paolina, 195 e *passim*
MONTALTO Giuseppe, 15
MONTALTO Nicola, 25
MONTALTO Stefano, 15
MONTE (o DE MONTE) Carmela (o Maria), 1233 e *passim*
MPNTEFUSCO Emanuele, 105
MONTI Matteo, 28
MORABITO Antonio, 25
MORELLO, 1091
MORMINO, 436
MORRA Michele, 28 e *passim*
MOSCA, 576
MOSCA Salvatore, 8
MOSCHELLA Luigi, 322
MOTISI Francesco Paolo, 287
MOTISI Marcantonio, 327
MOTISI Pietro, 8
MOTISI Salvatore, 12
MOTTA Alfano, 1180
MOTTA (o MOTTA DIANA) Alfonso, 659 e *passim*
MOTTA Giovanni, 595 e *passim*
MOTTA Giuseppe, 556
MOTTA Leila ved. TANDOY, 569 e *passim*
MUGLIA Pietro, 970 e *passim*
MURENA, 675 e *passim*
MURIELLA, 117
MUSCARELLA Filippo, 219 e *passim*
MUSOLINO Natale, 25
MUSTACCHIA Calogero, 64 e *passim*
MUTOLO Gaspare, 12
MUTOLO Giovanni, 12

N

NANIA Filippo, 8
NAPOLI Salvatore, 8
NAPPA Angelo, 126 e *passim*, 198 e *passim*
NAPPI Luigi, 105
NARDO Filippa, *soprannominata*: «Pina», 379 e *passim*
NARDO Francesco, 379 e *passim*
NARDO Giovanna, *vedi*: FOTI Giovanna in NARDO
NASCÈ Alfonso, 558 e *passim*
NASONE Giuseppe, 25
NASSO Vincenzo, 25
NAVARRA Michele, XXIII e *passim*
NAVARRA Vincenzo, 64
NAZZARO Giovanni, 105
NICOLETTI Vincenzo, XVII e *passim*
NICOLÒ Bartolo, 22
NICOLOTTI Vincenzo, 12
NICOSIA Angelo, X, XVI e *passim*, XXVII
NIRTA Antonio, 25
NIRTA Giuseppe, 25
NOCERA Antonino, 687
NOCERA Carmelo, 596 e *passim*
NOCERA Maria Angela (o Maria) in FRETTO, 1137 e *passim*
NOCERA Paolino, 687
NOCILLA Pellegrino, 363 e *passim*
NOTARBARTOLO (principessa), 107 e *passim*, 186 e *passim*
NOTARBARTOLO (principi), 200 e *passim*
NOTO (o DI NOTO) Vincenzo, 665 e *passim*
NOVARA Salvatore, 55
NURSI (o NURZI), 222 e *passim*

O

ODDO Salvatore, 303
OLIVA Anna, *vedi*: RANDAZZO Anna in OLIVA
OLIVA Bartolomeo, 37 e *passim*
OLIVA Giuseppe, 40
OLIVERI Mariano, 25
ONOFRIO Giorgio, 1139
ORATORE Nicolò, 8
ORAZIO (certo), 1067 e *passim*
ORFEO Agostino, 26
ORFEO Giovanni, 26
ORLANDO Giuseppe, 394 e *passim*
ORLANDO Giuseppe, 1231 e *passim*
OROFINO Alfredo, 339

P

PACE Benito Vittorio, 12
PACE Pietro, 119, 269
PACE Salvatore, 191, 269

PAFUNDI Donato, 33 e *passim*, 171 e *passim*, 277 e *passim*, 295, 307, 322, 363
PAIANO Giuseppe, 26
PALADINO, 29
PALADINO Giuseppe, 126 e *passim*, 198 e *passim*
PALAJA Antonino, 322 e *passim*
PALAMARA Natale, 26
PALAZZOLO, 341
PALMA ABBATE Angelo, 284
PALMA ABBATE Francesco, 284 e *passim*
PALMA ABBATE Giovanna, *vedi*: MARCHESE Giovanna in PALMA ABBATE
PALILLO Giuseppe, 978 e *passim*
PALILLO Michele, 643 e *passim*
PALUMBO Francesco, XXVII
PANARISI, 804 e *passim*
PANARISI Filippo, 987 e *passim*
PANARISI Giovanni, 875 e *passim*
PANDOLFINO (o PANDOLFINI) Caterina, 402 e *passim*
PANETTA Michele, 26
PANNO Giuseppe, 12 e *passim*, 280 e *passim*, 298, 310
PANTALEONE Luigi, 321 e *passim*
PANTALEONE Michele, XV, 576
PANZANELLA (o PANZARELLA) Giacomo, 199 e *passim*
PANZECA Antonino, 171 e *passim*
PANZECA Giorgio, XXVI, XXXI, 103 e *passim*, 169 e *passim*
PANZECA Giuseppa, *vedi*: INSERRA Giuseppa in PANZECA
PANZECA Giuseppe, 117
PANZECA Nenè, 117
PANZECA Vincenzo, 106, 185
PANZERA Alfonsa, 867 e *passim*
PARADISO Francesco, 285 e *passim*
PARCO Luigi, 329 e *passim*
PARISI Antonina in MADONIA, 284, 314
PARISI Giuseppe, 26
PARISI Rocco, 26
PARISI Vincenzo, 14
PARLAPIANO Beatrice in VELLA, 40 e *passim*
PARRINO Tommaso, 14
PASCIUTA (baroni), 578 e *passim*
PASCIUTA Anna, 723
PASCIUTA Carmela, *vedi*: CHIARENZA Carmela in PASCIUTA
PASCIUTA Francesco Giuseppe, 40 e *passim*
PASCIUTA Gaspare, 40 e *passim*
PASQUA Giovanni, XXIII
PASSALACQUA Calogero, 9
PASSALACQUA Croce, 9
PASSATEMPO, 336 e *passim*
PASSATEMPO Rosaria, *vedi*: CANDELA Rosaria in PASSATEMPO
PASSATEMPO Salvatore, 284 e *passim*
PASSATEMPO Vincenzo, 284
PATERNITI BARBINO Sebastiana in RUSSO SUORECHIARA, 125 e *passim*, 220 e *passim*
PATERNÒ, XVIII
PATTI, 48 e *passim*
PATTI Attilio, 60
PATTI Giovanni, 270
PATTI Salvatore, 154, 199 e *passim*
PAUTASSO (o PANTASSO) Giovanni, 285 e *passim*
PECORARO Lorenzo (o Lorenzo Giuseppe), XIX e *passim*
PECORELLA Emanuele, 417 e *passim*
PEDONE Filippo, 9
PELLERITO Rosalia in LICARI, 284
PELUSO Carmelo, 483 e *passim*
«PEPPINO» (certo), 65
PERÌ Giovanni, 1246
PERNA Giuseppe, 352
PERRONE Silvestro, 41 e *passim*
PERROTTA Gerardo, 28
PERTINI, X
PETRALITO Giovanni, 340 e *passim*
PETTI (o PATTI) Giuseppe, 120, 192 e *passim*
PETTIROSSI Fulvio, 126, 198 e *passim*
PETITTO Domenico, 22
PESCE Savino, 26
PIAZZA, 40 e *passim*
PIAZZA Giuseppe, 421 e *passim*
PIAZZA Vincenzo, 665 e *passim*
PIETRO (certo), 74
PIETRONI Romolo, 361
PIERANGELI (o PIERLANGELI) Dante, 121 e *passim*, 193 e *passim*
PIGNATELLI Rocco, 26
PIGNO Giuseppa in GAGLIO, 284
PINELLO Salvatore, 12
PIPITONE, 334 e *passim*
PIPITONE Giacinto, 344 e *passim*
PIRAINO Antonino, XXIII
PIROMALLI Enrico, 12
PIROMALLI Giuseppe, 22
PIRRELLO Pietro, 26
PIRRERA Salvatore, 597 e *passim*
PIRRONE Giuseppe, 15
PIRRONE Pietro, 16
PISA Valeria, 105
PISANO Bruno, 26
PISANO Paolo, 82 e *passim*
PISCIOTTA Antonia, *vedi*: DI LORENZO Antonia in PISCIOTTA
PISCIOTTA Antonino, 352
PISCIOTTA Francesco jr., 284 e *passim*
PISCIOTTA Francesco sr, 284 e *passim*
PISCIOTTA Gaspare, 284 e *passim*, 303 e *passim*, 314 e *passim*
PISCIOTTA Giovanni, 339
PISCIOTTA Rosalia, *vedi*: LOMBARDO Rosalia in PISCIOTTA
PISCIOTTA Salvatore, 284, 302 e *passim*, 314
PISELLO Maria in MANGIAFRIDDA, 105, 185
PITRÈ, 576
PITTELLA Arturo, 74 e *passim*
PIZZATA Sebastiano, 26 e *passim*
PIZZICHEMI Salvatore Umberto, 26
PIZZO Calogero, 154, 203
PIZZO (o RIZZO) Giovanni, 264 e *passim*
PIZZUTO Santo, 12
PLAIA Diego, XXI e *passim*

PLATAMONE, 1067
PLENTEDA Angelo, XXVI
POCO (o POCI) Giuseppe, 665 e *passim*
POIO Caterina in GULINO, 82
POLIMENI Orazio, 26
POLIZZI Antonino, 18
POLIZZI Calogera, 383 e *passim*
POLIZZI Concetta, 117, 221
POLIZZI Rosalia in CUCCHIARA, 284
POLIZZI Salvatore, 117 e *passim*, 195 e *passim*, 285 e *passim*
POLLARA (o PELLARA?), 396
POLLARI (o PELLARI), 1152 e *passim*
POLLARI Antonino, 330 e *passim*
POLLARI Michela, *vedi*: VINCI Michela in POLLARI
POLLARI Michele, 329
POLLARI Pasquale, 329 e *passim*
POLLINA Vita, 372
POMILLA Biagio, XXIII
POTI Santo, 556 e *passim*
PRATTICÒ Giuseppe, 26
PRESTIGIACOMO Francesco, 9
PRESTIGIACOMO Giovanni, 200 e *passim*
PRISCO Palmiero, 185
PROIETTO Antonino, 26
PROIETTO Giuseppe, 636 e *passim*
PROVENZANO Bernardo, 9
PRUITI, 1197 e *passim*
PUMA, 1137
PUCCI (barone), 406
PUCCI Clotilde in ROSSI, 40
PUGLISI Arturo, 115 e *passim*, 196 e *passim*
PUGLIESE Virgilio Antonino, 26
PULERI, 374
PULVINO Francesco, 9
PURPI Romualdo, 420 e *passim*

Q

QUARTUCCIO Domenico, 26
QUATTRONE Giuseppe fu Giuseppe, 26
QUATTRONE Giuseppe fu Pietro, 26

R

RAGONA Vincenzo, 14
RAGUSA Francesco, 643
RAGUSA Gaetana in VELLA, 1168
RAGUSA Gaetano, 1354
RAGUSA Giovanni, 1138 e *passim*
RAGUSA Giuseppe, 53 e *passim*
RAGUSA Giuseppe, 587
RAGUSA Vincenzo, 635 e *passim*
RAIA Innocenzo, 9
RAITANO (o REITANO) Giacomo, 373
RAMACCIA Attilio, XXVII, 12
RAMACCIA Pasquale, XXVII, 12
RAMINGHI Giuseppe, 154, 202 e *passim*
RAMPOLLA Ernesto, 155, 228 e *passim*
RAMPOLLO (o RANPELLO o RAMPELLA) Giuseppe, 643 e *passim*
RANDAZZO Anna in OLIVA, 40
RANDAZZO Filippo, 12
RANDAZZO Gaetano, XVIII
RANDAZZO Giacomo, 339
RANDAZZO Giuseppa in DI BELLA, 106, 185
RANDAZZO Giuseppe, 195 e *passim*
RANDAZZO Maria in ZITO, 314
RANDAZZO Salvatore, 20
RANDAZZO Vincenzo, XVIII
RANDESI (o RANDISI) Guido, 1131 e *passim*
RANDINI (o RANDISI) Isidoro, 746 e *passim*
RANDISI Carmela, *vedi*: TUTTOLOMONDO Carmela in RANDISI
RANDISI Salvatore, 1238
RAPPOCCIO Francesco, 26
RASO Martino, 26
REBRIZZI, 239
REGINA Vincenza in MISURACA, 328
RENDA Pietro, 327
RICCIARDI Giosuè, 281 e *passim*, 299, 311
RICCOBONO Natale, 278 e *passim*, 296, 308
RICCOBONO Vincenzo, 9
RICHIUSA Lucia, 453 e *passim*
RIGGIO Giuseppe, 15
RIGGIO Pasquale, 18
RIGGIO Salvatore, 12, 164, 220 e *passim*
RIINA Salvatore, XXIII, 9
RIMI Filippo, XXVII, 15
RIMI Natale, 14
RIMI Vincenzo, XXVII, 15
RINALDI Nicola, 22
RINAUDO Maria in LO MAURO, 379 e *passim*
RINDONE Alfredo, 406 e *passim*
RIOLO Nicola Giuseppe, 9
RITORTO Giuseppe, 22
RIZZITANO Giovanni, 952 e *passim*
RIZZO Antonino, 66, 330 e *passim*
RIZZO Calogero, 18
RIZZO Domenico, 1325
RIZZO Filippo, 108 e *passim*, 193 e *passim*
RIZZO Giuseppe, 964
RIZZO Luigi, 190
RIZZO Lorenzo, 964
RIZZOLI Alfonso, XX
RIZZOLO Pietro, 9
RIZZOTTO Placido, XXIII
RIZZUTO Calogero, 339
RIZZUTO Giuseppa in MISURACA, 328
RIZZUTO Giuseppe, 9
RIZZUTO Innocenzo, 339
RIZZUTO Mattea in MISURACA, 329
RIZZUTO Salvatore, 9
RODÀ Andrea, 26
ROMANO, 576
ROMANO Giovanni Battista, 22

ROMANO Giuseppe, 9, 642 e *passim*
ROMANO Salvatore, 974 e *passim*
ROMANO BATTAGLIA Giuseppe, 42, 247
ROSATI Vincenzo, 184
ROMEO Antonino, 26
ROMEO Giovanna, *vedi*: FODERÀ Giovanna in ROMEO
ROMEO Giovanni, 26 e *passim*
ROMEO Ignazio, *vedi*: CURRERI Calogero
ROMEO Vito, 66
ROMERO Giovanni, 74 e *passim*
RONCIGLIONE Emma, 185
ROSA Salvatore, 41 e *passim*
ROSITANO Domenico, 26
ROSSI Clotilde, *vedi*: PUCCI Clotilde in ROSSI
ROSSI Edoardo, 40
ROSSI Enrico, 36 e *passim*
ROSSI Pietro, XVI
RUBICHI Francesco, 556
RUBINI Giovanni, 327
RUBINO, 371 e *passim*
RUBINO Calogero, 18 e *passim*
RUBINO Luigi, 18
RUGNETTA Francesco, 26
RUGOLO Domenico, 26
RUGOLO Francesco, 26
RUSCAGLIA, 1114
RUSSO Giovanni, XXIII e *passim*
RUSSO Giuseppe (n. 29-9-1895), XVI
RUSSO MORTO Giuseppe, 798 e *passim*
RUSSO SUORECHIARA Maria Rosa, 125 e *passim*, 220 e *passim*
RUSSO SUORECHIARA Sebastiana, *vedi*: PATERNITI BARBINO Sebastiana in RUSSO SUORECHIARA
RUSSO SUORECHIARA (o SUORECHIARO) Sebastiano, 114 e *passim*, 189 e *passim*
RUTINA Luigi, 1070

S

SABATINO Caterina, *vedi*: IEVA Caterina in SABATINO
SABATINO Francesco, 379 e *passim*
SABATINO Giuseppe, 379 e *passim*
SABATINO Ignazia, *vedi*: GERACI Ignazia in SABATINO
SABATINO Paolo, 120 e *passim*, 192 e *passim*
SABELLA Antonino, 40 e *passim*
SABELLA Diego, 40
SABELLA Vincenza, *vedi*: BONA Vincenza in SABELLA
SACCHETTA Gaspare, 74 e *passim*
SACCO (gruppo), 337
SACCO Antonina, *vedi*: DI MAGGIO Antonina in SACCO
SACCO Gaspare, 281 e *passim*, 299, 311
SACCO Giacinta, *vedi*: VACCARO Giacinta in SACCO
SACCO Giovanni fu Gaspare, XXVI, XXXII, 280 e *passim*, 298 e *passim*, 310 e *passim*, 319 e *passim*
SACCO Giovanni jr., 327 e *passim*
SACCO Giovanni sr., 327 e *passim*
SACHELI Diego, 370
SACHELI Giovanni, XXVI, XXXII, 359 e *passim*
SACHELI Luigia, *vedi*: GAMBINO Luigia in SACHELI
SAETTA Antonino, 37
SALADINO Calogero, 339
SALADINO Giuliana, XXVII
SALADINO Maria, 352
SALAMONE Antonino, 9
SALAMONE Calogero, 421
SALAMONE Francesco, 548
SALAMONE Giovanni, 141
SALEMI Andrea, 1234 e *passim*
SALEMI (o GALEMI) Angelo, 1106 e *passim*
SALEMI Concetta, 200
SALEMI Giovanni, 1195 e *passim*
SALEMI Salvatore, 362 e *passim*
SALLIA Francesco, 367
SALOMONE Calogero, 988
SALOMONE Giovanni, 271
SALOMONE Giuseppe, 994 e *passim*
SALVAGGIO (o SELVAGGIO) Angela, *vedi*: BONGIORNO Angela in SALVAGGIO (o SELVAGGIO)
SALVAGGIO (o SELVAGGIO) Antonino, 544
SALVAGGIO Ignazio jr., 280 e *passim*, 298 e *passim*, 310 e *passim*
SALVAGGIO Ignazio sr., 280 e *passim*, 299, 311
SALVAGGIO Maria in ESPOSITO, 150
SALVATORE (certo), 547
SALVATORE Fausto, 62 e *passim*
SAMARITANO Giuseppe, 82 e *passim*
SAMBATI Vincenzo, 552 e *passim*
SAMMARTINO Francesco, 681
SAMMARTINO Giuseppe, 972
SAMMARTINO Vincenzo, 974 e *passim*
SANSONE Rosario, 9
SANTANGELO Giuseppe, 74 e *passim*
SANTINI Giovanni, XVII
SAPUTO Giacoma, 330
SAPUTO Giacomo, 333 e *passim*
SARDINA Giuseppa in ALMERICO, 338
SAVALLO Sebastiano, 16
SAVOCA Giuseppe, 12
SAVOCA Salvatore, 12
SAVONA Vincenza in TARDIBUONO, 106, 185
SCADUTO Antonino, 9
SCADUTO Pietro, 9
SCADUTO Tommaso, 13
SCAGLIONE, 436 e *passim*
SCAGLIONE Giuseppe, 374
SCAGLIONE Pietro, XXIV
SCALETTA Ignazio, 119, 191 e *passim*
SCALI Nicola, 26
SCALICI Antonino, 13
SCALICI Vincenzo, 13
SCARAMUCCI, XXI
SCARCELLA Giuseppe, 26
SCARDINO Antonia (o Antonina) in ALMERICO, 329 e *passim*
SCARDINO Antonino, 328 e *passim*
SCARDINO (o SCARDINA) Emanuele, 330 e *passim*
SCARDINO (o SCARDINA) Gaspare, 328 e *passim*
SCARDINO Onofria in DAIDONE, 329

SCARDINO Vincenzo, 329 e *passim*
SCARDINO Vita, *vedi*: SCIORTINO Vita in SCARDINO
SCARFÒ Carmelo, 26
SCARPULLA Giuseppe, 74 e *passim*
SCARPULLA Pietro, 16
SCARRINO Salvatore, 109
SCAVO Matteo, 13
SCHIFANO Felice, 854
SCHILLACI Salvatore, 13
SCIARA (casa), 120 e *passim*
SCIARRATTA Filippo, 659 e *passim*
SCIARRATTA (o SCIARROTTA) Rosario, 976 e *passim*
SCIARRATTA Vincenzo, 577 e *passim*
SCIARRINO, 332 e *passim*
SCIARRINO Loreto, 9
SCIARRINO Salvatore, 109, 264
SCIARROTTA (o SCIARRATTA) Alfonso, 1316 e *passim*
SCIARROTTA (o SCIARRATTA) Antonina in DE LUCIA (o DI LUCIA), 1316 e *passim*
SCIARROTTA (o SCIARRATTA) Lucia, *vedi*: GIORGIO Lucia in SCIARROTTA (o SCIARRATTA)
SCIASCIA Pietro, 279, 297, 309
SCIFO (sorelle), 1096
SCIFO Angela, 1037 e *passim*
SCIFO (o SVIFO) Giovanni, 557 e *passim*
SCIFO Salvatore, 967 e *passim*
SCIMIA Ludovico, 421
SCIORTINO Calogero, 1290 e *passim*
SCIORTINO Vita in SCARDINO, 328 e *passim*
SCIOTTO Pasquale, 26
SCIRA Antonina, XVI
SCONCI Lelio, 1162
SCORSONE Vincenzo, 617 e *passim*
SCOZZARI Antonino, 255
SCOZZARI Giuseppe, 119 e *passim*, 191 e *passim*
SCRIVA Salvatore, 26
SCUDERI Giuseppe, 328 e *passim*
SEGRETO Anna in BIANCO, 82 e *passim*
SEGRETO Francesco, 40 e *passim*
SEGRETO Giacomo, 84
SEGRETO Maria, *vedi*: FERRANTE Maria in SEGRETO
SEGRETO Salvatore, 40
SEGRETO Stefano, 47
SEIDITA Gioacchino, 13
SELVAGGIO Antonina in ESPOSITO, 109
SELVAGGIO Calogero, 235
SELVAGGIO Ignazio, 154, 213 e *passim*
SELVAGGIO (o SALVAGGIO) Santo, XXVII, XXXII, 541 e *passim*
SEMILIA (figli), XVIII
SEMILIA Antonino, XVIII
SEMILIA Salvatore, 13
SERAUTO Antonino, 279 e *passim*, 297, 309
SERGI Paolo, 26
SERIO, 435
SERIO Carmela, 121, 193 e *passim*
SERIO Francesca in CARNEVALE, 109 e *passim*, 186 e *passim*
SERIO Giuseppe, 120 e *passim*, 192 e *passim*
SERIO Rosolina, 229
SERIO Rosolino, 218 e *passim*
SERRA Salvatore, 28
SERRAINO Calogero, 120 e *passim*, 192 e *passim*
SERRAINO Giuseppe di Calogero, 120 e *passim*, 257
SERRAINO Giuseppe fu Agostino, 257
SERRAINO Giuseppe di Silvestro, 192 e *passim*
SERRAINO Mariano, 251
SERRAINO Silvestro, 194 e *passim*
SETTECASE Giuseppe, 753
SETTINERI Giuseppe, 26
SERRAVALLE (barone di), 73 e *passim*
SILVANO Giuseppe, 27
SILVESTRI Raffaele, 30
SILVESTRIS Domenico, 22
SINATRA Calogero, 20
SINATRA Giovanni, 40
SINTINO Biagio, 18
SINTINO Calogero, 18
SINTINO Vincenzo, 18
SIRACUSA Giuseppa, 225
SIRACUSA Pietro, 218 e *passim*
SIRAGUSA Angela, *vedi*: BALLISTRERI Angela in SIRAGUSA
SIRAGUSA Domenica, *vedi*: BONOMO Domenica in SIRAGUSA
SIRAGUSA Francesco Paolo, 379 e *passim*
SIRAGUSA Gaetano, 383 e *passim*
SIRAGUSA Salvatore, 379
SIRCHIA Giuseppe, 13
SIRCHIA Michelangelo, 13
SIVIGLIA Natale, 27
SOFFIETTI Marcello, 123 e *passim*, 198 e *passim*, 388
SOLARINO (o SANTORINO) Calogero, 285 e *passim*
SOLDI, 207
SORBI Loreto, 13
SORCE Vincenzo, 13
SORCI Giovanni, XIX
SORRENTI Domenico, 22
SORRENTO Carlo, 27
SPADARO Onofrio, 1327
SPAGNOLLI, X
SPAGNUOLO Paolo, 30
SPALLETTI, 825
SPAMPINATO, 1255
SPATAFORA Vincenzo, 13
SPATOLA Bartolomeo, 9
SPATOLA Rosario, 13
SPATARO Giuseppe, 18
SPECIALE Giuseppe, 1101 e *passim*
SPENNATO, 1197
SPEZIA Luigi, 14
SPEZIA Nunzio, 14
SPINA Raffaele, 9
SPITALE Cono, 20
SPITALE Rocco, 20
SPOTO (baroni), 578 e *passim*
SPOTO Anna in CAMPELLO, 710
SPOTO Antonino, 663
SPOTO Gerlando (o Germando), 799 e *passim*
SPOTO Giovanni, 734
SPOTO Giuseppina in CAMPELLO, 664 e *passim*

SPOTO Vincenzo, 733 e *passim*
SPUCHES Giovanni, 13
STERN Michele, XV
STRANGIO Francesco, 27
STREVA Francesco Paolo, XXIII
SURRENTI Vito, 18

T

TALLARITI Antonino, 27
TALLO Felice, 18
TAMBURELLO Girolamo, 341
TANDOY, 1216
TANDOY (famiglia), 581
TANDOY Cataldo (o Aldo), XXVII, XXXII, 549 e *passim*
TANDOY Leila, *vedi*: MOTTA Leila ved. TANDOY
TAORMINA Alfonsa in CURRERI, 40
TAORMINA Rosario, 13
TARALLO Giacinto, *soprannominato*: «Iacinto Santoro», 557 e *passim*
TARALLO Giuseppe, 664 e *passim*
TARANTOLA Giuseppa in ALMERICO, 328
TARDI Umberto, 13
TARDIBUONO Filippo, 114 e *passim*, 189 e *passim*
TARDIBUONO Giorgio, 106, 185
TARDIBUONO Giuseppe, 149
TARDIBUONO Luigi, XXVI, XXXI, 103 e *passim*, 169 e *passim*
TARDIBUONO Mariano, 117 e *passim*, 195 e *passim*
TARDIBUONO Salvatore, 124 e *passim*, 196 e *passim*
TARDIBUONO Vincenza, *vedi*: SAVONA Vincenza in TARDIBUONO
TASQUIER Giovanni, XXVI, XXXI, 275
TAVASSI Guido, 185
TAVIANI Paolo Emilio, 5 e *passim*
TAVOLARO Silvio, 172 e *passim*
TEDESCO Ubaldo, 949 e *passim*
TEGANO Giovanni, 27
TERESI Girolamo, 9
TERLIZZI Maria in IEVA, 380
TERMINI Carmelo, 65
TERMINI Luciano, 64 e *passim*
TERRANOVA Antonino, XIX
TERRANOVA Antonino, 284 e *passim*
TERRANOVA Cesare, X, XXIII
TERRANOVA Giuseppe, 284
TERRANOVA Marianna, *vedi*: GAGLIO Marianna in TERRANOVA
TERRAZZINI Giuseppe, 18
TERRAZZINO Domenica, *vedi*: CIPOLLA Domenica in TERRAZZINO
TERRAZZINO Francesco, 1326
TERRAZZINO Giovanni, 621 e *passim*
TERRAZZINO Giuseppe, *soprannominato*: «Catamba» o «Beppe», 554 e *passim*
TERRAZZINO Leonardo, 586 e *passim*
TERRUSO, 201
TILOTTA Antonino, 15
TINERVIA Maria in BONO, 284
TOBIA Francesco Paolo, 13
TODARO Giuseppe, 368
TODARO Salvatore, 18
TOMASELLI Salvatore Battista, 27
TOMMASI Marcantonio, 58 e *passim*
TORRE Calogero, 382 e *passim*
TORRE Vincenzo (o Francesco), 392 e *passim*
TORRESE (o TORRESI) Michelangelo, 1090 e *passim*
TORRETTA Pietro, XXIV, 9
TORTORICI Accursia in CIANCIMINO, 58
TRAMONTANA Vincenzo, 13
TRAMUTA Calogero, 18
TRAPANI Francesco, 264 e *passim*
TRAPANI Santo, 13
TRAVERSA Gaetano, 1288 e *passim*
TRAVERSA Luigi, 969
TRAVERSARI Alfonso, 22
TRINCA Giuseppe, 13
TRIPODI Giuseppe, 27
TRIPODINA Domenico, 27
TRIPODO Domenico, 27
TROILO Concetta, 105
TRUNCALI (o TRINCALI) Maria (o Maria Antonia o Maria Antonietta) in MARCIANTE, 40 e *passim*
TRUPIA Calogero, 374
TSEKOURIS Giorgio, XXVII
TUBIOLO Paolo, 13
TUMINELLO, 654
TURRISI (banda), 406 e *passim*
TUTTOLOMONDO Antonino, 560 e *passim*
TUTTOLOMONDO Carmela in RANDISI, 795 e *passim*
TUTTOLOMONDO Domenico, 665 e *passim*
TUTTOLOMONDO Francesco, *soprannominato*: «Ciccu 'u surdu» o «Lu longo», 1110 e *passim*
TUTTOLOMONDO Liboria, *vedi*: MARIGLIANO Liboria ved. TUTTOLOMONDO
TUTTOLOMONDO Raffaele, 1268
TUTTOLOMONDO Stefano, *soprannominato*: «Ciurlo» o «Giurlo», 583 e *passim*

U

UGONE Giuseppe, 284
UGONE Salvatore, 284 e *passim*
UGONE Vincenza, *vedi*: CALTAGIRONE Vincenza in UGONE
URRATA Ciro, 9
URSINI Salvatore, 27
URSINO Giuseppe, 27
URSINO Luigi, 22
URSO Luigi, 181
URSO Salvatore, 421
UZZO Angelo Salvatore, 13

V

VACCARO, 545
VACCARO Giacinta in SACCO, 328
VACCHIANO Vincenzo, 126, 198
VALENTI Carmela, 372 e *passim*
VALENZA Erasmo, 544 e *passim*
VALENZA Salvatore, *soprannominato*: «Totò», 544 e *passim*
VALENZANO Aniello, 105
VALVO (o VARCO) Giacomo, 120 e *passim*, 192 e *passim*
VANELLA Giuseppe, 1341 e *passim*
VARA Tommaso, 264 e *passim*
VARONE Giorgio, 27
VASSALLO Francesco, XIX
VASSALLO Giuseppe, 13
VELLA Beatrice, *vedi*: PARLAPIANO Beatrice in VELLA
VELLA Beatrice in GRIMALDI, 73 e *passim*
VELLA Calogero, 18
VELLA Gaetana, *vedi*: RAGUSA Gaetana in VELLA
VELLA Gaetano, 40 e *passim*
VELLA Giovanni, 40 e *passim*
VELLA Giuseppe, *soprannominato*: «Randisi Bellarosa», 808 e *passim*
VELLA Pasquale, 689
VELLA Salvatore, 374
VELLA Salvatore, 982 e *passim*
VELLA Vincenzo, 738 e *passim*
VENEZIA Nicolò, 41 e *passim*
VENTO Calogero, 370
VENTIMIGLIA, 357
VENTIMIGLIA Giuseppe, 9
VENTURELLA Vincenzo, 372 e *passim*
VERDIGLIONE Michele, 27
VERDUCCI Domenico, 22
VERME Paolo, 15
VERNACI Ignazio, 340
VERNENGO Pietro, 9
VERZOTTO Graziano, XVI
VESCO Rosario, 59
VICARI, 1198 e *passim*
VILLA Gaetano, 89
VINCENZI, 340
VINCI Michela in POLLARI, 329
VINEIS Manlio, IX e *passim*
VINTALORO Angelo, 9
VIOLA Francesco, 15
VIOLANI Angelo, 22
VIOLANTE Francesco, 1139
VIRGILI Giovanni, XXVII
VIRONE Gerlando, 663 e *passim*
VIRONE Onofria in BARTOLOMEO, 688 e *passim*
VIRZI, 1326
VITALE Antonino, 9 e *passim*
VITALE Caterina, *vedi*: CRACCHIOLO Caterina in VITALE
VITALE Giovanni Battista, 13
VITALE Leonardo, 9
VITALE Salvatore, 281 e *passim*, 299 e *passim*, 311 e *passim*
VITALE Vito, 279 e *passim*, 297 e *passim*, 309 e *passim*
VITRANO Arturo, 13
VITTI Giovanni, 30
VIVACQUA Cristofaro, 18 e *passim*
VIZZI Girolamo, 636
VIZZINI Calogero, 1077
VOLANTE Antonina in ALBANESE, 384 e *passim*
VOLANTE Grazia in LOMBARDO, 379 e *passim*

Z

ZAGARRIO Luigi, 18
ZAGARRIO Mario, 18
ZAGARRIO Nazzareno, 18
ZANGARA Antonino, 13
ZAPPALÀ, 534
ZAPPALÀ Andrea, 30
ZAPPIA Giuseppe di Domenico, 27
ZAPPIA Giuseppe fu Vincenzo, 27
ZAVETTIERI Domenico, 27
ZIGRINO Domenico, 556
ZINDATO Antonio, 27
ZINDATO Francesco, 27
ZINGONE, 54 e *passim*
ZINGONE Giuseppe, 37 e *passim*
ZIRAFA Calogero, 368
ZITO Aurelio, 421
ZITO Calogero, 13
ZITO Giuseppe, 290, 303 e *passim*, 314 e *passim*
ZITO Giovanni, 288
ZITO Leopoldo, 123, 266
ZITO Maria, *vedi*: RANDAZZO Maria in ZITO
ZIZZO Salvatore, 15
ZOTTA Michele, XXVI, XXXII, 359 e *passim*
ZUCCALÀ Michele, 29
ZUMBO Rocco Salvatore, 27
ZURRIA, 1066
«ZU TURIDDU» (certo), 389